1332

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10000/141/653
(7TH)

ACC

1333

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10000/141/653
(7TH)

ITALIAN OFFICIAL GAZETTE
(MAY - AUG. 1945); SEPT., OCT. 1945

FILE

DATE	MINUTE SHEET No. 2	PAGE
12 Oct.	N.A. n fo. 5. Cys	8
13 "	" " " 9 Cys	9
16 "	N.A. n fos 10, 11 + 12 Cys	10-11-12
	Sgt Nill Copy + Translation Memo of Dhlm no. 577 (G.U. no. 116) for file "Election - Hours + Decree". Cys.	
	13/16	13.
16. Oct.	N.A. on fo. 13. Cys	
19 Oct.	N.A. on fos. 14 + 15. Cys	14. 15
19 Oct	Sgt [redacted] Chandra 1. For Counsels file, copy + Translation of Dhlm 25/9/45 at fo. 45A.	16
	2. Number of cases coming up before Cys	
23 Oct.	N.A. on fo. 16. Cys	16.

5238

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1335

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1 Oct.	Maj. W. Please examine the G.U. (fo. 42, 3 4) with particular regard to that the Consulta. RLT.	
5 Oct.	Duisio Done as minuted above — NA required as to implementation. Consulta + decrees copied + translated when necessary for relevant files. EGCO	42. 43. 44
	Chief Clerk — NA on fo. 45. EGCO	45
5 Oct.	NA. on 46 also extract on to form 2 (e) HH) — Aosta Decree. Action as to these taken on file AC/1/10/6/L6 EGCO	46 BOT

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 6 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 596.

Diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale . . . . . Pag. 1520

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 597.

Soppressione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata . . . . . Pag. 1525

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 598.

Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale . Pag. 1526

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 599.

Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'alimentazione . . . . . Pag. 1526

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 600.

Norme per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a scopi ed usi privati . . . . . Pag. 1527

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 1945.

Sostituzione di membri della Commissione per lo studio e le proposte delle riduzioni da apportare alle spese dello Stato . . . . . Pag. 1528

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta «Floricultura valdostana Giovanni Mittag & C.», con sede in Issime (Aosta), e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1530

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta «Lonny Neubart fabbricatore», con sede in Napoli, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1530

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana del «Lloyd di Colonia» società anonima di assicurazioni generali, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1530

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.

Dichiarazione di inefficacia giuridica delle disposizioni emanate dalla sedicente repubblica sociale italiana in merito all'utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi dell'Amministrazione dell'interno . . . . . Pag. 1530

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Revoca di trasferimenti di professori universitari. Pag. 1531

Diffide per smarrimento di diploma di laurea. Pag. 1531

Ministero del tesoro:

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1531

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1532

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del debito

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 021

In Italia	Semestrale	200	All'Estero	Semestr.	400	In Italia	Semestrale 200	All'Estero	Semestrale 300
	Trimestrale	200		Trimestr.	400		Trimestrale 120		Trimestrale 300
	Un fascicolo	8		Un fascicolo	20		Un fascicolo 8		Un fascicolo 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 224 (angolo Via Marco Minghetti, 23-26); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 596.

Diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale . . . . . Pag. 1525

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 597.

Soppressione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata . . . . . Pag. 1526

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 598.

Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale . Pag. 1526

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 599.

Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'alimentazione . . . . . Pag. 1526

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 600.

Norme per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a scopi ed usi privati . . . . . Pag. 1527

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 1945.

Sostituzione di membri della Commissione per lo studio e le proposte delle riduzioni da apportare alle spese dello Stato . . . . . Pag. 1528

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dall'Istituto nazionale L.U.C.E. Pag. 1528

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Sostituzione dell'amministratore straordinario della Azienda Miniere Africa Orientale (AMAO) . . Pag. 1529

DECRETO MINISTERIALE 15 agosto 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria . . Pag. 1529

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Fabbrica mafite «Lyra» società a responsabilità limitata, con sede a Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1529

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta «Floricoltura valdostana Giovanni Mittag & C.», con sede in Issiale (Aosta), e nomina del sequestratario . . . Pag. 1530

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta «Lonny Neubart Fabbricatore», con sede in Napoli, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1530

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana del «Lloyd di Colonia» società anonima di assicurazioni generali, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1530

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.

Dichiarazione di inefficacia giuridica delle disposizioni emanate dalla seduente repubblica sociale italiana in merito all'utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi dell'Amministrazione dell'interno . . . . . Pag. 1530

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Revoca di trasferimenti di professori universitari Pag. 1531

Diffida per smarrimento di diploma di laurea. Pag. 1531

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1531

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1532

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1532

Revoca di accreditamento di notaio . . . . Pag. 1533

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio . . . . . Pag. 1533

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciale «Città di Torino», «Città di Trieste», «Città di Venezia» e «Città di Catania» . . . . . Pag. 1533

CONCORSI

Ministero dei lavori pubblici: Concorso nazionale per progetti di casette economiche di rapida costruzione. Pag. 1541

13271

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2207

2444

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 596.

Diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1059, che stabilisce il diritto di urgenza pel rilascio dei certificati del casellario giudiziale;

Visti gli articoli 1 del R. decreto-legge 2 maggio 1942, n. 501, e 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1945, n. 89, sull'aumento del diritto di urgenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il diritto di urgenza stabilito con la legge 28 maggio 1936, n. 1058, per i certificati del casellario giudiziale, da rilasciarsi ai privati nella stessa giornata della richiesta, è aumentato a lire trenta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 597.

Soppressione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, che istituisce il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 20 luglio 1945 è soppressa la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 30. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 598.

Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, che istituisce il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 599.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 203;

Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1058, che stabilisce il diritto di urgenza pei rilascio dei certificati del casellario giudiziale;

Visti gli articoli 1 del R. decreto-legge 2 maggio 1942, n. 501, e 2 del R. decreto-legge 1° marzo 1945, n. 89, sull'aumento del diritto di urgenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il diritto di urgenza stabilito con la legge 28 maggio 1936, n. 1058, per i certificati del casellario giudiziale, da rilasciarsi ai privati nella stessa giornata della richiesta, è aumentato a lire trenta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 597.
Soppressione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 391, con il quale il Ministero dell'Italia occupata viene soppresso con effetto dal 20 luglio 1945;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 149, con il quale viene istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero medesimo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 30. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 598.
Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, che istituisce il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 599.
Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 379, che istituisce il Ministero dell'alimentazione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1336

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Articolo unico.

E' istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'alimentazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 21. — FRESA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 600.

Norme per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a scopi ed usi privati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;
Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per i trasporti, per l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate e rese obbligatorie le annesse « Norme per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a scopi ed usi privati », compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche. Dette norme saranno firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque

zione e di funzionabilità dei contatti elettrici. Qualora dalla visita di controllo ne risulti la necessità i predetti organi tecnici disporranno le opportune modifiche di tali elementi degli impianti, secondo le prescrizioni delle annesse norme, al fine di garantire la completa sicurezza di esercizio degli apparecchi installati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — ROMITA — LA MALFA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 30. — FRESA

Norme per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a scopi ed usi privati.

CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1.

Limiti di applicabilità delle norme.

Le norme contenute negli articoli seguenti si applicano per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici e privati a scopi ed usi privati anche se accessibili al pubblico. Le norme stesse non si applicano agli ascensori ed ai montacarichi per miniere e per navi, agli ascensori ed ai montacarichi con corsa inferiore ai 2 m, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrevoli su guide inclinate, ed a tutti gli ascensori in servizio pubblico.

Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie, tranvie o funivie e quelli destinati a facilitare le comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tranviarie.

Art. 2.

Categorie degli ascensori e dei montacarichi.

Agli effetti delle presenti norme gli ascensori ed i montacarichi, a seconda delle loro caratteristiche, sono

1340
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935521

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 21. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 660.

Norme per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a scopi ed usi privati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;
Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per i trasporti, per l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate e rese obbligatorie le annesse « Norme per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a scopi ed usi privati », compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche. Dette norme saranno firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle approvate dal presente decreto, le quali entreranno in vigore un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Gli ascensori e i montacarichi installati prima della data di entrata in vigore delle annesse norme saranno sottoposti, entro due anni dalla stessa data, da parte degli organi tecnici incaricati delle ispezioni, ad una visita di controllo, intesa ad accertare lo stato di isolamento del circuito elettrico e lo stato di conservazione e funzionamento dei dispositivi di sicurezza.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — ROSETTA
— LA MALFA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 33. — FRASCA

Norme per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a scopi ed usi privati.

CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

ART. 1.

Limiti di applicabilità delle norme.

Le norme contenute negli articoli seguenti si applicano per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici e privati a scopi ed usi privati anche se accessibili al pubblico. Le norme stesse non si applicano agli ascensori ed ai montacarichi per miniere e per navi, agli ascensori ed ai montacarichi con corsa inferiore ai 2 m, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrevoli su guide inclinate, ed a tutti gli ascensori in servizio pubblico.

Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie, tranvie a funivie e quelli destinati a facilitare le comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tranviarie.

ART. 2.

Categorie degli ascensori e dei montacarichi.

Agli effetti delle presenti norme gli ascensori ed i montacarichi, a seconda delle loro caratteristiche, sono classificati nelle seguenti categorie:

Categoria *A*. — Ascensori adibiti al trasporto di persone.

Categoria *B*. — Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone.

Categoria *C*. — Montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico.

Categoria *D*. — Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a 25 kg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759621

Categoria *E*. — Ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.

Un montacarichi si definisce come non accessibile alle persone e quindi appartenente alla Categoria *D*, quando la sua cabina ha un'altezza libera non superiore a 1,20 m oppure è munita di ripiani intermedi inamovibili, estesi a tutta la sezione della cabina, tali che gli spazi liberi risultanti siano di altezza non superiore a 1,20 m, oppure quando il bordo inferiore dell'apertura di carico è situato ad un'altezza di almeno 0,80 m sul pavimento del piano di accesso.

CAPO II.

NORME RELATIVE AGLI ASCENSORI DI CATEGORIA *A* E *B* ED AI MONTACARICHI DI CATEGORIA *C*.

Art. 3.

Caratteristiche costruttive del vano.

Il vano dove sono da installare ascensori di Categoria *A* e *B*, in corrispondenza delle aperture di accesso, per un'altezza di almeno 16 cm al disotto del piano di calpestio del ripiano di accesso, non deve presentare aggetti o rientranze rispetto al bordo della soglia del ripiano stesso.

Art. 4.

Porte degli accessi al vano.

Tutti gli accessi al vano dell'ascensore o del montacarichi devono essere muniti di robuste porte apribili verso l'esterno od a scorrimento lungo la parete.

Agli effetti delle presenti norme si denominano porte anche i cancelli di chiusura degli accessi al vano.

Le dette porte devono essere eseguite ed installate in modo da non dar luogo a giochi che ostacolino il perfetto funzionamento delle serrature di sicurezza.

Le dette porte devono avere un'altezza non minore di 1,90 m per gli ascensori di Categoria *A* e *B*, di 1,80 m per i montacarichi di Categoria *C* ed una distanza orizzontale dalla porta della cabina non superiore a 10 cm. Tale distanza deve intendersi come la massima effettiva risultante fra le due porte e pertanto non può essere stabilita rispetto ad eventuali sagomature in aggetto esistenti sulle porte stesse.

Nelle porte degli accessi al vano sono ammesse griglie o traforati metallici aventi vani di larghezza non superiore a 3 cm, salvo quanto disposto dall'art. 9 per gli ascensori di Categoria *B* e per i montacarichi di Categoria *C* le di cui cabine non siano munite di porte di chiusura; negli ascensori di Categoria *A* e *B* sono ammessi pure riquadri di vetro di sicurezza purchè

Al di sotto del più basso livello normale di esercizio della cabina deve essere garantito un margine di corsa tale da consentire l'arresto libero della cabina sotto l'azione del freno per l'intervento dell'interruttore di fine corsa, a meno che non si provveda all'installazione di appropriati ammortizzatori.

Analogo margine di corsa deve essere garantito al di sopra del più alto livello normale di esercizio, a meno che non si provveda all'installazione di appropriati ammortizzatori al di sotto del contrappeso. Oltre questo margine deve essere sempre assicurato sopra il tetto della cabina uno spazio libero di almeno 50 cm. A questa posizione limite della cabina deve corrispondere l'appoggio del contrappeso su arresti fissi.

Gli ammortizzatori di cui sopra devono in ogni caso essere installati quando la velocità di esercizio superi 1,50 m al secondo.

Art. 6.

Difese del vano.

Nei vani delle scale, entro i quali siano da installare ascensori o montacarichi, per tutte le parti che distano dagli organi mobili dell'ascensore o del montacarichi meno di 70 cm devono essere applicate, per un'altezza minima di 1,70 m a partire dal piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal ciglio dei gradini, robuste difese di materiale incombustibile in modo tale che resti impedita la possibilità di sporgersi con qualunque parte del corpo entro i vani stessi nei sopradetti limiti di distanza dagli organi mobili.

Difese dello stesso tipo devono essere applicate alle porte degli accessi al vano quando queste sono rappresentate da cancelli.

Le difese del vano possono essere costituite da rete metallica saldamente intelaiata, le di cui maglie non abbiano ampiezza superiore a 3 cm. Sono ammessi pure, per queste difese, riquadri di vetro di sicurezza purchè questi rispondano ai requisiti indicati negli articoli 84, 85, 86 ed 87.

Art. 7.

Estensione delle difese del vano.

Per gli ascensori di Categoria *A* e *B* le difese del vano, sul fronte corrispondente agli accessi alla cabina, devono essere estese in altezza per tutta la lunghezza della corsa, avere una larghezza non minore di quella delle chiusure degli accessi al vano ed essere poste in continuazione di queste ultime.

Tale estensione delle difese del vano non è richiesta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1342

1343

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

peso morto parallelo del piano di accesso.

CAPO II.

NORME RELATIVE AGLI ASCENSORI DI CATEGORIA *A* e *B* ED AI MONTACARICHI DI CATEGORIA *C*.

Art. 3.

Caratteristiche costruttive del vano.

Il vano dove sono da installare ascensori di Categoria *A* e *B*, in corrispondenza delle aperture di accesso, per un'altezza di almeno 16 cm al disotto del piano di calpestio del ripiano di accesso, non deve presentare oggetti o rientranze rispetto al bordo della soglia del ripiano stesso.

Art. 4.

Porte degli accessi al vano.

Tutti gli accessi al vano dell'ascensore o del montacarichi devono essere muniti di robuste porte apribili verso l'esterno od a scorrimento lungo la parete.

Agli effetti delle presenti norme si denominano porte anche i cancelli di chiusura degli accessi al vano.

Le dette porte devono essere eseguite ed installate in modo da non dar luogo a giochi che ostacolino il perfetto funzionamento delle serrature di sicurezza.

Le dette porte devono avere un'altezza non minore di 1,90 m per gli ascensori di Categoria *A* e *B*, di 1,80 m per i montacarichi di Categoria *C* ed una distanza orizzontale dalla porta della cabina non superiore a 10 cm. Tale distanza deve intendersi come la massima effettiva risultante fra le due porte e pertanto non può essere stabilita rispetto ad eventuali sagomature in aggetto esistenti sulle porte stesse.

Nelle porte degli accessi al vano sono ammesse griglie o traforati metallici aventi vani di larghezza non superiore a 3 cm, salvo quanto disposto dall'art. 9 per gli ascensori di Categoria *B* e per i montacarichi di Categoria *C* le di cui cabine non siano munite di porte di chiusura; negli ascensori di Categoria *A* e *B* sono ammessi pure riquadri di vetro di sicurezza purchè questi rispondano ai requisiti indicati negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 ed 89.

Le porte, se del tipo flessibile, non devono presentare, tra le aste costituenti le porte stesse, luci di larghezza superiore a 12 mm.

Art. 5.

Spazi liberi e margini di corsa agli estremi del vano.

Nel fondo del vano devono essere disposti arresti fissi in posizione tale da assicurare in qualunque caso uno spazio libero di almeno 50 cm fra il fondo del vano e la parte inferiore più sporgente della cabina.

margine deve essere sempre assicurato sopra il tetto della cabina uno spazio libero di almeno 50 cm. A questa posizione limite della cabina deve corrispondere l'appoggio del contrappeso su arresti fissi.

Gli ammortizzatori di cui sopra devono in ogni caso essere installati quando la velocità di esercizio superi 1,50 m al secondo.

Art. 6.

Difese del vano.

Nei vani delle scale, entro i quali siano da installare ascensori o montacarichi, per tutte le parti che distano dagli organi mobili dell'ascensore o del montacarichi meno di 30 cm devono essere applicate, per un'altezza minima di 1,70 m a partire dal piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal ciglio dei gradini, robuste difese di materiale incombustibile in modo tale che resti impedita la possibilità di sporgersi con qualunque parte del corpo entro i vani stessi nei sopradetti limiti di distanza dagli organi mobili.

Difese dello stesso tipo devono essere applicate alle porte degli accessi al vano quando queste sono rappresentate da cancelli.

Le difese del vano possono essere costituite da rete metallica solidamente intelaiata, le di cui maglie non abbiano ampiezza superiore a 3 cm. Sono ammessi pure, per queste difese, riquadri di vetro di sicurezza purchè questi rispondano ai requisiti indicati negli articoli 84, 85, 86 ed 87.

Art. 7.

Estensione delle difese del vano.

Per gli ascensori di Categoria *A* e *B* le difese del vano, sul fronte corrispondente agli accessi alla cabina, devono essere estese in altezza per tutta la lunghezza della corsa, avere una larghezza non minore di quella delle chiusure degli accessi al vano ed essere poste in continuazione di queste ultime.

Tale estensione delle difese del vano non è richiesta quando la cabina è munita di una sola porta di accesso, sempreché la porta stessa sia munita di un dispositivo meccanico che ne impedisca l'apertura finchè la cabina non si trovi affacciata in corrispondenza di un accesso al vano. Per le cabine munite di due porte di accesso, quando una porta serve di accesso per un solo piano e l'altra per gli altri piani, è ammesso il dispositivo di cui sopra e la conseguente limitazione dell'altezza della difesa del vano, limitatamente a questa ultima porta.

Il detto dispositivo meccanico non è richiesto per le porte dei montacarichi di Categoria *C*.

Art. 8.

Caratteristiche costruttive della cabina.

Le cabine devono avere una copertura solida e pareti cieche continue per un'altezza non minore di 2 m dal pavimento degli ascensori di Categoria *A* e *B* e di 1,50 m nei montacarichi di Categoria *C*. Nelle pareti cieche e nella copertura della cabina sono ammesse griglie o traforati metallici aventi vani di larghezza non superiore a 1 cm; negli ascensori di Categoria *A* e *B* sono ammessi pure, per le pareti cieche, riquadri di vetro di sicurezza purchè questi rispondano ai requisiti indicati negli articoli 84, 85, 86 ed 87. A questi requisiti devono rispondere pure eventuali diaframmi di vetro posti al disotto del tetto della cabina.

Il fronte della cabina in corrispondenza della soglia della cabina stessa, per una altezza di almeno 16 cm al disotto del piano di calpestio, deve essere costituito da un unico piano così da non presentare rientranze rispetto al bordo esterno della soglia stessa.

Art. 9.

Porte della cabina.

Le porte delle cabine devono avere un'altezza non minore di 1,90 m negli ascensori di Categoria *A* e *B* e di 1,80 m nei montacarichi di Categoria *C* e devono essere apribili verso l'interno o a scorrimento.

Nelle porte delle cabine sono ammesse griglie o traforati metallici purchè questi rispondano ai requisiti indicati nell'art. 8; negli ascensori di Categoria *A* e *B* sono ammessi pure riquadri di vetro di sicurezza purchè questi rispondano ai requisiti indicati negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 ed 89.

Le porte, se del tipo flessibile, non devono presentare, tra le aste costituenti le porte stesse, luci di larghezza superiore a 12 mm.

Le cabine degli ascensori di Categoria *B* e dei montacarichi di Categoria *C* possono non essere munite di porte di chiusura quando il vano da esse percorso, nei lati dove la cabina è aperta, sia completamente limitato, senza sporgenze interne pericolose, da pareti cieche o da reti, griglie o traforati metallici aventi vani di larghezza non superiore a 1 cm e distanti al massimo 1 cm dalla cabina stessa. Uguali griglie o traforati metallici devono in questo caso essere applicati anche alle porte di accesso al vano quando queste sono rappresentate da cancelli o da porte non a parete piena.

Art. 10.

Illuminazione della cabina.

Art. 11.

Segnale di allarme.

Nell'interno delle cabine degli ascensori di Categoria *A* e *B* deve essere applicato un segnale di allarme, che, nel caso di ascensori elettrici, deve essere indipendente dalla corrente elettrica che aziona il motore dell'ascensore. Il segnale di allarme deve essere collegato ad un apparecchio acustico a suono intenso da installarsi in posizione tale da essere sempre udito dal personale di custodia.

Art. 12.

Distanza massima fra la soglia della cabina ed il ripiano di accesso.

La distanza orizzontale fra il bordo esterno della soglia della cabina e quello del ripiano di accesso alle porte del vano non deve superare i 3 cm.

Art. 13.

Cartelli indicatori.

Nell'interno delle cabine deve essere applicato un cartello indicatore dal quale risulti, per gli ascensori di Categoria *A* e *B*, il numero massimo di persone ammissibili e la portata netta in chilogrammi. Per i montacarichi di Categoria *C* il cartello indicatore, oltre che in cabina, deve essere applicato ad ogni piano in posizione ben visibile e portare le seguenti indicazioni:

Divieto assoluto di trasporto di persone.

Montacarichi per sole cose.

Portata kg .....

Art. 14.

Organi di guida della cabina.

Le cabine devono muoversi tra guide rigide verticali metalliche.

Le guide devono essere sufficientemente dimensionate ed ancorate in modo tale da evitare flessioni laterali e resistere all'azione dinamica dovuta al funzionamento dell'apparecchio paracadute.

Le guide devono inoltre essere di tale lunghezza da escludere la possibilità che la cabina abbandoni le guide stesse agli estremi, superiore ed inferiore, della corsa.

Art. 15.

Organi di sospensione della cabina.

Le cabine che non siano sorrette da pistoni o da altri dispositivi ad azione diretta devono essere sostenute da almeno due funi o da due catene del tipo a corniera o simili.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

vetro di sicurezza purchè questi rispondano ai requisiti indicati negli articoli 84, 85, 86 ed 87. A questi requisiti devono rispondere pure eventuali diaframmi di vetro posti al disotto del tetto della cabina.

Il fronte della cabina in corrispondenza della soglia della cabina stessa, per una altezza di almeno 16 cm al disotto del piano di calpestio, deve essere costituito da un unico piano così da non presentare rientranze rispetto al bordo esterno della soglia stessa.

Art. 9.

Porte della cabina.

Le porte delle cabine devono avere un'altezza non minore di 1,90 m negli ascensori di Categoria *A* e *B* e di 1,80 m nei montacarichi di Categoria *C* e devono essere apribili verso l'interno o a scorrimento.

Nelle porte delle cabine sono ammesse griglie o traforati metallici purchè questi rispondano ai requisiti indicati nell'art. 8; negli ascensori di Categoria *A* e *B* sono ammessi pure riquadri di vetro di sicurezza purchè questi rispondano ai requisiti indicati negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 ed 89.

Le porte, se del tipo flessibile, non devono presentare, tra le aste costituenti la porta stessa, fori di larghezza superiore a 12 mm.

Le cabine degli ascensori di Categoria *B* e dei montacarichi di Categoria *C* possono non essere munite di porte di chiusura quando il vano da esse percorso, nei lati dove la cabina è aperta, sia completamente limitato, senza sporgenze interne pericolose, da pareti cieche o da reti, griglie o traforati metallici aventi vani di larghezza non superiore a 1 cm e distanti al massimo 4 cm dalla cabina stessa. Eguali griglie o traforati metallici devono in questo caso essere applicati anche alle porte di accesso al vano quando queste sono rappresentate da cancelli o da porte non a parete piena.

Art. 10.

Illuminazione della cabina.

Le cabine, durante l'esercizio, devono essere illuminate; in caso di mancanza o insufficienza di luce naturale, tale illuminazione deve ottenersi mediante luce artificiale.

Le cabine degli ascensori di Categoria *A* e *B*, correnti tra pareti cieche, devono essere permanentemente illuminate oppure munite di un sistema che provveda alla loro illuminazione all'atto dell'apertura di una porta del vano e fino a quando il passeggero non ha abbandonato la cabina stessa.

Art. 12.

Distanza massima fra la soglia della cabina ed il ripiano di accesso.

La distanza orizzontale fra il bordo esterno della soglia della cabina e quello del ripiano di accesso alle porte del vano non deve superare i 3 cm.

Art. 13.

Cartelli indicatori.

Nell'interno delle cabine deve essere applicato un cartello indicatore dal quale risulti, per gli ascensori di Categoria *A* e *B*, il numero massimo di persone ammissibili e la portata netta in chilogrammi. Per i montacarichi di Categoria *C* il cartello indicatore, oltre che in cabina, deve essere applicato ad ogni piano in posizione ben visibile e portare le seguenti indicazioni:

Divieto assoluto di trasporto di persone.

Montacarichi per sole cose.

Portata kg .....

Art. 14.

Organi di guida della cabina.

Le cabine devono muoversi tra guide rigide verticali metalliche.

Le guide devono essere sufficientemente dimensionate ed ancorate in modo tale da evitare flessioni laterali e resistere all'azione dinamica dovuta al funzionamento dell'apparecchio paracadute.

Le guide devono inoltre essere di tale lunghezza da escludere la possibilità che la cabina abbandoni le guide stesse agli estremi, superiore ed inferiore, della corsa.

Art. 15.

Organi di sospensione della cabina.

Le cabine che non siano sorrette da pistoni o da altri dispositivi ad azione diretta devono essere sostenute da almeno due funi o da due catene del tipo a cerniera o simili.

Art. 16.

Caratteristiche delle funi.

Le funi devono essere del tipo flessibile.

Il carico di rottura del materiale costituente i fili non deve essere inferiore a 120 kg/mm², nè superiore a 150 kg/mm².

Il diametro delle funi non deve essere inferiore a 9 mm.

I fili esterni costituenti le funi non devono avere un diametro minore di 0,5 mm.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il rapporto tra il diametro minimo di avvolgimento delle funi ed il diametro delle funi stesse non deve essere inferiore a 40.

I diametri delle puleggie di avvolgimento devono essere sufficientemente grandi al fine di diminuire il deterioramento delle funi, in ogni caso il rapporto tra il diametro delle puleggie e quello dei fili a maggior diametro costituenti le funi non deve essere inferiore a 500.

Art. 17.

Calcolo delle funi e loro coefficiente di sicurezza.

Le funi devono essere calcolate soltanto alla tensione statica massima non tenendo conto delle sollecitazioni di flessione.

Salva la disposizione del terzo comma dell'art. 25, il coefficiente di sicurezza delle funi deve risultare almeno uguale a 12.

Il carico di rottura delle funi deve essere stabilito pari a 80/100 della somma dei carichi di rottura dei singoli fili costituenti la fune.

Art. 18.

Verifica della stabilità allo scorrimento delle funi.

Negli impianti a frizione deve essere assicurata la stabilità allo scorrimento. Deve risultare pertanto:

$$\frac{T}{t} - e < e^{f\alpha}$$

dove:

$\frac{T}{t}$ = rapporto fra le tensioni maggiore e minore che si verificano nei tratti di fune facenti capo alla cabina ed al contrappeso, in una delle seguenti condizioni:

1) cabina sovraccarica del 50 % in più del carico normale arrestata in basso nel suo moto di discesa;

2) cabina scarica arrestata in alto nel suo moto di salita;

e = coefficiente d'incremento del rapporto statico in relazione alle forze d'inerzia;

ϵ = base dei logaritmi naturali;

f = indice di attrito;

α = angolo di avvolgimento delle funi traenti sulla puleggia motrice.

Il coefficiente e è dato, con sufficiente approssimazione, da: $\frac{g+a}{g-a}$ dove g è l'accelerazione di gravità ed a la decelerazione dovuta alla frenatura.

Come si verifica comunemente nella pratica costruttiva, si può adottare, in luogo di quella sopraesegnata, la seguente formula semplificata:

$$f = 4\ f_0\ \frac{1 - sen\ \frac{\beta}{2}}{\alpha - \beta - sen\ \beta};$$

nelle quali $f_0 = 0{,}09$ è il coefficiente di attrito tra fune di acciaio e puleggia di ghisa.

Nelle due condizioni di carico e di arresto sovraesposte non si devono verificare apprezzabili scivolamenti fra le funi e la puleggia traente.

Art. 19.

Targhetta da applicarsi alle funi.

Ogni fune deve essere munita di una targhetta, debitamente assicurata alla fune stessa, dalla quale risultino: il diametro della fune, il numero dei trefoli e quello totale dei fili, il diametro dei fili elementari, il passo dell'elica del filo nel trefolo, il carico unitario di rottura del materiale ed il carico totale di rottura della fune, nonchè la data di posa in opera della fune stessa.

Art. 20.

Ricambio delle funi.

Il ricambio delle funi deve essere effettuato dal proprietario dell'ascensore o del montacarichi non appena se ne manifesti la necessità.

In caso di contestazione circa questa necessità è stabilito che le funi devono essere senz'altro tolte d'opera quando il coefficiente di sicurezza risulti inferiore ai quattro quinti di quello preso inizialmente a base del calcolo.

La verifica del coefficiente di sicurezza residuo deve essere eseguita assumendo per carico di rottura della fune quello iniziale diminuito del carico di rottura corrispondente al doppio della somma delle sezioni dei fili rotti, risultanti all'esame esterno della fune, contati in una lunghezza di fune non superiore a quindici passi dell'elica del filo nel trefolo.

Art. 21.

Coefficienti di sicurezza degli attacchi dei mezzi traenti, delle catene e della cabina.

Gli attacchi dei mezzi traenti e le catene devono avere un coefficiente di sicurezza almeno uguale a 8.

Gli altri elementi costitutivi della cabina devono avere un coefficiente di sicurezza almeno uguale a 6.

Art. 22.

Organi di guida del contrappeso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1346

Le funi devono essere calcolate soltanto alla tensione statica massima non tenendo conto delle sollecitazioni di flessione.

Salva la disposizione del terzo comma dell'art. 25, il coefficiente di sicurezza delle funi deve risultare almeno uguale a 12.

Il carico di rottura delle funi deve essere stabilito pari a 80/100 della somma dei carichi di rottura dei singoli fili costituenti la fune.

Art. 18.

Verifica della stabilità allo scorrimento delle funi.

Negli impianti a frizione deve essere assicurata la stabilità allo scorrimento. Deve risultare pertanto:

$$\frac{T}{t} e^{-fa} < e^{fa}$$

dove:

$\frac{T}{t}$ = rapporto fra le tensioni maggiore e minore che si verificano nei tratti di fune tacenti capo alla cabina ed al contrappeso, in una delle seguenti condizioni:

1) cabina sovraccarica del 50 % in più del carico normale arrestata in basso nel suo moto di discesa;

2) cabina scarica arrestata in alto nel suo moto di salita;

e = coefficiente d'incremento del rapporto statico in relazione alle forze d'inerzia;

e = base dei logaritmi naturali;

f = indice di attrito;

a = angolo di avvolgimento delle funi tacenti sulla puleggia motrice.

Il coefficiente e è dato, con sufficiente approssimazione, da: $\frac{g+a}{g-a}$ dove g è l'accelerazione di gravità ed a la decelerazione dovuta alla frenatura.

L'indice di attrito f si ricava dalle seguenti formule:

$$f = \frac{f_0}{sen \frac{\gamma}{2}}$$ per le gole a profilo conico con angolo della gola γ;

$$f = 4\ f_0 \frac{sen \frac{\delta}{2} - sen \frac{\beta}{2}}{\delta - \beta + sen\,\delta - sen\,\beta}$$ per le gole a profilo semicircolare intagliato con angolo di intaglio β, dove δ è l'angolo per il quale la fune si adagia nella gola (quindi l'angolo δ possa considerarsi pari a 180°,

Art. 19.

Targhetta da applicarsi alle funi.

Ogni fune deve essere munita di una targhetta, debitamente assicurata alla fune stessa, dalla quale risultino: il diametro della fune, il numero dei trefoli e quello totale dei fili, il diametro dei fili elementari, il passo dell'elica del filo nel trefolo, il carico unitario di rottura del materiale ed il carico totale di rottura della fune, nonchè la data di posa in opera della fune stessa.

Art. 20.

Ricambio delle funi.

Il ricambio delle funi deve essere effettuato dal proprietario dell'ascensore o del montacarichi non appena se ne manifesti la necessità.

In caso di contestazione circa questa necessità è stabilito che le funi devono essere senz'altro tolte d'opera quando il coefficiente di sicurezza risulti inferiore ai quattro quinti di quello preso inizialmente a base del calcolo.

La verifica del coefficiente di sicurezza residuo deve essere eseguita assumendo per carico di rottura della fune quello iniziale diminuito del carico di rottura corrispondente al doppio della somma delle sezioni dei fili rotti, risultanti all'estremo esterno della fune, compresi in una lunghezza di fune non superiore a quattro passi dell'elica del filo nel trefolo.

Art. 21.

Coefficienti di sicurezza degli attacchi dei mezzi tacenti, delle cateae e della cabina.

Gli attacchi dei mezzi tacenti e le catene devono avere un coefficiente di sicurezza almeno uguale a 8.

Gli altri elementi costitutivi della cabina devono avere un coefficiente di sicurezza almeno uguale a 6.

Art. 22.

Organi di guida del contrappeso.

I contrappesi devono sempre scorrere tra guide metalliche ed essere disposti in modo che non possano abbandonare tali guide.

Le guide dei contrappesi possono essere rigide, oppure costituite da funi di adatte caratteristiche.

Nel caso di guide rigide, la distanza minima tra i contrappesi e la cabina e rispettivamente le difese al vano non deve essere inferiore a 5 cm.

In caso di guide costituite da funi detta distanza deve essere aumentata di 0,1 cm per ogni metro di lunghezza libera della guida.

1 3 4 7 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838081

Art. 23.

Difese del contrappeso.

I contrappesi devono essere disposti o difesi in modo che siano inaccessibili a chi non è preposto alla sorveglianza o manutenzione dell'ascensore o dei montacarichi.

Art. 24.

Dispositivi paracadute per il contrappeso.

Qualora il contrappeso scorra al disopra di un locale di transito, esso deve essere munito di un dispositivo paracadute, atto ad arrestarlo sulle guide, che agisca nel caso di rottura di tutte le funi o catene di sospensione. In luogo del dispositivo paracadute può essere installato un adatto riparo che, tenuto conto del peso e dell'altezza massima di caduta, sia tale da trattenere detto contrappeso nel caso che si verifichi la rottura sopradetta.

Art. 25.

Dispositivi paracadute e contro l'eccesso di velocità per la cabina.

Gli ascensori ed i montacarichi devono essere muniti di un dispositivo paracadute che provveda a bloccare la cabina sulle guide nel caso di rottura di tutte le funi o catene di sospensione. Negli impianti in cui le funi o catene di sospensione sono in numero inferiore di quattro, il dispositivo paracadute deve funzionare per rottura o per allentamento anche di una sola fune o catena di sospensione.

Gli ascensori di Categoria *A* e *B* devono essere provvisti di un dispositivo di sicurezza contro l'eccesso di velocità che provveda a bloccare la cabina sulle guide quando quest'ultima assuma in discesa una velocità superiore del 10 % a quella di esercizio, nel caso che l'argano non sia autofrenante, deve essere pure previsto un dispositivo di sicurezza contro l'eccesso di velocità che eviti la possibilità che la cabina assuma in salita una velocità superiore del 10 % a quella di esercizio.

Per la cabine sospese da quattro o più funi e sufficiente, sia per gli ascensori di Categoria *A* e *B* che per i montacarichi di Categoria *C*, la installazione dei soli due dispositivi di sicurezza contro l'eccesso di velocità, semprechè il coefficiente di sicurezza delle funi risulti almeno uguale a 20.

In ogni caso, l'entrata in funzione di uno dei due dispositivi contro l'eccesso di velocità, oppure la rottura od il semplice allentamento anche di una sola fune o catena di sospensione deve automaticamente produrre l'arresto dell'argano.

Gli ascensori di Categoria *A* e *B*, a partire

Art. 27.

Dispositivi di chiusura e di controllo.

La messa in marcia dell'argano non deve poter avvenire fino a che tutte le porte degli accessi al vano non siano chiuse e bloccate.

Ciascuna porta degli accessi al vano deve essere munita di una serratura che ne impedisca l'apertura fino a che la cabina non vi si trovi ferma di fronte entro un limite massimo, riferito al pavimento della cabina, di 16 cm al disopra o al disotto del rispettivo piano di calpestio del ripiano di accesso e fino a che gli organi di manovra dell'argano non siano disinseriti.

E' ammesso il funzionamento del livellatore di piano a porta di accesso al vano aperta, nel limite di tolleranza di 16 cm sopradetto, purchè la velocità di livellazione non sia superiore a 30 cm al secondo.

Le porte della cabina devono essere munite di contatti di sicurezza che impediscano il movimento della cabina se le porte stesse non sono chiuse o lo arrestino se vengono aperte durante il moto.

Qualora la porta della cabina sia munita di un dispositivo meccanico che ne impedisca l'apertura fino a che la cabina non si trovi affacciata in corrispondenza di un accesso al vano, è ammessa la possibilità di apertura della porta stessa quando il pavimento della cabina si trova entro un limite massimo di 16 cm al disopra o al disotto del pavimento del piano dinanzi al quale la cabina stessa si deve arrestare.

E' ammesso il funzionamento del livellatore di piano a porta della cabina aperta nel limite di tolleranza di 16 cm sopradetto e per la velocità massima di livellazione sopra indicata.

Art. 28.

Contatti di chiusura del circuito di manovra.

I contatti delle porte della cabina e quelli che controllano il blocco delle porte degli accessi al vano devono essere del tipo a distacco obbligato.

I contatti stessi devono provocare una doppia interruzione del circuito di manovra ed essere pertanto bipolari.

Sono tollerati contatti a semplice interruzione e cioè unipolari, per le porte della cabina e per il controllo del blocco delle porte degli accessi al vano, qualora il circuito di manovra sia protetto da apposito dispositivo tale da evitare assolutamente la possibilità della messa in moto dell'ascensore anche con una sola porta aperta, sia degli accessi al vano che della cabina, in conseguenza del verificarsi di una o più accidentali messe a terra del circuito di manovra.

Tale dispositivo deve essere efficace anche nel caso che le messe a terra del circuito di manovra si verifi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1348

di transito, esso deve essere munito di un dispositivo paracadute atto ad arrestarlo sulle guide, che agisca nel caso di rottura di tutte le funi o catene di sospensione. In luogo del dispositivo paracadute può essere installato un adatto riparo che, tenuto conto del peso e dell'altezza massima di caduta, sia tale da trattenere detto contrappeso nel caso che si verifichi la rottura sopradetta.

Art. 25.

Dispositivi paracadute e contro l'eccesso di velocità per la cabina.

Gli ascensori ed i montacarichi devono essere muniti di un dispositivo paracadute che provveda a bloccare la cabina sulle guide nel caso di rottura di tutte le funi o catene di sospensione. Negli impianti in cui le funi o catene di sospensione sono in numero minore di quattro, il dispositivo paracadute deve funzionare per rottura o per rilassamento anche di una sola fune o catena di sospensione.

Gli ascensori di Categoria *A* e *B* devono essere provvisti di un dispositivo di sicurezza contro l'eccesso di velocità che provveda a bloccare la cabina sulle guide quando quest'ultima assuma in discesa una velocità superiore del 40 % a quella di esercizio; nel caso che l'argano non sia autofrenante, deve essere pure previsto un dispositivo di sicurezza contro l'eccesso di velocità che eviti la possibilità che la cabina assuma in salita una velocità superiore del 40 % a quella di esercizio.

Per le cabine sospese da quattro o più funi è sufficiente, sia per gli ascensori di Categoria *A* e *B* che per i montacarichi di Categoria *C*, la installazione dei soli due dispositivi di sicurezza contro l'eccesso di velocità, semprechè il coefficiente di sicurezza delle funi risulti almeno uguale a 20.

In ogni caso, l'entrata in funzione di uno dei due dispositivi contro l'eccesso di velocità, oppure la rottura od il semplice allentamento anche di una sola fune o catena di sospensione deve automaticamente produrre l'arresto dell'argano.

Le cabine degli ascensori di Categoria *A* e *B*, a partire da una velocità di esercizio di 85 cm al secondo, devono essere munite di organi di presa sulle guide con ammortizzatori ad a frenatura progressiva.

Art. 26.

Interruttore di fine corsa.

Gli arresti di sicurezza della cabina in fine di corsa, sia in salita che in discesa, devono essere assicurati da apposito interruttore di fine corsa indipendente, e comunque non direttamente controllato dal sistema di manovra.

di manovra dell'argano non siano disinseriti.

E' ammesso il funzionamento del livellatore di piano a porta di accesso al vano aperta, nel limite di tolleranza di 16 cm sopradetto, purchè la velocità di livellazione non sia superiore a 30 cm al secondo.

Le porte della cabina devono essere munite di contatti di sicurezza che impediscano il movimento della cabina se le porte stesse non sono chiuse o le arrestino se vengono aperte durante il moto.

Qualora la porta della cabina sia munita di un dispositivo meccanico che ne impedisca l'apertura fino che la cabina non si trovi allineata in corrispondenza di un accesso al vano, è ammessa la possibilità di apertura della porta stessa quando il pavimento della cabina si trova entro un limite massimo di 16 cm al di sopra o al disotto del pavimento del piano all'unzi al quale la cabina stessa si deve arrestare.

E' ammesso il funzionamento del livellatore di piano a porta della cabina aperta nel limite di tolleranza di 16 cm sopradetto e per la velocità massima di livellazione sopra indicata.

Art. 28.

Contatti di chiusura del circuito di manovra.

I contatti delle porte della cabina e quelli che controllano il blocco delle porte degli accessi al vano devono essere del tipo a distacco obbligato.

I contatti stessi devono provocare una doppia interruzione del circuito di manovra ed essere perfetto bipolari.

Sono tollerati contatti a semplice interruzione e circuito bipolari, per le porte della cabina e per il controllo del blocco delle porte degli accessi al vano, qualora il circuito di manovra sia protetto da apposito dispositivo tale da evitare assolutamente la possibilità della messa in moto dell'ascensore anche con una sola porta aperta, sia degli accessi al vano che della cabina, in conseguenza del verificarsi di una o più accidentali messe a terra del circuito di manovra.

Tale dispositivo deve essere efficace anche nel caso che le messe a terra del circuito di manovra si verifichino in concomitanza con deficienze di isolamento del circuito di alimentazione.

Art. 29.

Disincaglio della cabina e manovra di emergenza.

Gli ascensori ed i montacarichi devono essere provvisti di un organo indipendente dall'apparecchio motore per il disincaglio della cabina in caso di arresto della medesima in posizione intermedia tra i piani.

Una delle porte di accesso al vano deve poter essere aperta, indipendentemente dal sistema di blocco e di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

manovra, mediante una chiave speciale in consegna ad apposito incaricato.

La porta della cabina deve poter essere aperta dall'esterno della cabina, indipendentemente dal sistema di manovra, quando la cabina stessa sia portata in corrispondenza dell'accesso al vano di cui sopra.

La possibilità della messa in marcia della cabina deve essere esclusa anche quando l'apertura delle porte di cui sopra sia stata effettuata mediante il mezzo di eccezione sopraddetto.

Art. 30.

Dispositivi di segnalazione.

Negli ascensori e nei montacarichi in vano chiuso e negli ascensori e nei montacarichi per i quali la cabina non sia chiaramente visibile dai ripiani di accesso deve essere installato un dispositivo che segnali, ad ogni piano servito, se la cabina si trova in corrispondenza della porta del vano.

Art. 31.

Dispositivi di manovra.

Il comando degli ascensori di Categoria *A* e *B* dall'esterno della cabina deve essere automaticamente impedito finchè la cabina stessa è occupata, a meno che non sia disposto un apposito sistema di interdipendenza dei comandi.

Negli ascensori di Categoria *B*, in luogo del dispositivo automatico di cui sopra, può essere disposto in cabina apposito commutatore comandato a mano che impedisca la possibilità di contemporanea manovra dall'esterno e dall'interno della cabina.

I comandi per la manovra dei montacarichi di Categoria *C* devono essere posti all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale da non poter essere manovrati da persona che si trovi in cabina.

Art. 32.

Sospensione del servizio.

In caso di sospensione del servizio dell'ascensore o del montacarichi, per ragioni di sicurezza, si deve verificare che tutte le porte degli accessi al vano non si possano aprire bloccando poi quella dinanzi alla quale la cabina si trova affacciata. Si deve inoltre portare a conoscenza degli utenti la sospensione stessa a mezzo di un avviso bene in vista da applicarsi alla porta dell'accesso al vano del piano terreno.

Art. 34.

Spazi liberi e margini di corsa agli estremi del vano.

Per i montacarichi di portata non inferiore a 100 kg valgono per gli ammortizzatori, gli spazi liberi e per i margini di corsa agli estremi inferiore e superiore del vano tutte le norme prescritte dall'art. 5 per gli ascensori e montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Per i montacarichi di portata inferiore a 100 kg valgono le stesse norme, salvo che potranno non essere previsti gli spazi liberi agli estremi inferiore e superiore del vano.

Art. 35.

Difese del vano.

Nei vani entro i quali siano da installare montacarichi, per tutte le parti che distano dagli organi mobili del montacarichi meno di 70 cm, devono essere applicate robuste difese di materiale incombustibile in modo tale che resti impossibile sporgersi con qualunque parte del corpo entro i vani stessi nei sopraddetti limiti di distanza dagli organi mobili.

Difese dello stesso tipo devono essere applicate alle porte delle aperture di carico del vano quando queste sono rappresentate da cancelli.

Le difese del vano possono essere costituite da rete metallica, solidamente intelaiata, le di cui maglie non abbiano ampiezza superiore a 3 cm.

Art. 36.

Caratteristiche costruttive della cabina.

Le cabine vanno munite, ad eccezione del lato di carico, di pareti tali da impedire che le cose possano sporgere nel vano o cadere dalle cabine stesse.

Art. 37.

Cartelli indicatori.

Sulla cabina deve essere posto, in posizione ben visibile, un cartello indicante la portata dell'apparecchio in chilogrammi.

Ad ogni ripiano deve essere applicato, in posizione ben visibile, un cartello indicatore portante le seguenti indicazioni:

Divieto assoluto di accesso alla cabina.

Montacarichi per sole cose.

Portata kg. . .

Art. 38.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Art. 30.

Dispositivi di segnalazione.

Negli ascensori e nei montacarichi in vano chiuso e negli ascensori e nei montacarichi per i quali la cabina non sia chiaramente visibile dai ripiani di accesso deve essere installato un dispositivo che segnali, ad ogni piano servito, se la cabina si trova in corrispondenza della porta del vano.

Art. 31.

Dispositivi di manovra.

Il comando degli ascensori di Categoria *A* e *B* dall'esterno della cabina deve essere automaticamente impedito finchè la cabina stessa è occupata, a meno che non sia disposto un apposito sistema di interdipendenza dei comandi.

Negli ascensori di Categoria *B*, in luogo del dispositivo automatico di cui sopra, può essere disposto in cabina apposito commutatore comandato a mano che impedisca la possibilità di contemporanea manovra dall'esterno e dall'interno della cabina.

I comandi per la manovra dei montacarichi di Categoria *C* devono essere posti all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale da non poter essere manovrati da persona che si trovi in cabina.

Art. 32.

Sospensione del servizio.

In caso di sospensione del servizio dell'ascensore o del montacarichi, per ragioni di sicurezza, si deve verificare che tutte le porte degli accessi al vano non si possano aprire bloccando poi quella dinanzi alla quale la cabina si trova affacciata. Si deve inoltre portare a conoscenza degli utenti la sospensione stessa a mezzo di un avviso bene in vista da applicarsi alla porta dell'accesso al vano del piano terreno.

CAPO III.

Norme relative ai montacarichi di Categoria *D*.

Art. 33.

Porte delle aperture di carico del vano.

Tutte le aperture di carico del vano dei montacarichi devono essere munite di porte apribili verso l'esterno, od a scorrimento lungo la parete. Dette porte devono essere eseguite ed installate in modo da non dar luogo a giochi che ostacolino il perfetto funzionamento delle serrature di sicurezza.

del vano.

Art. 35.

Difese del vano.

Nei vani entro i quali siano da installare montacarichi, per tutte le parti che distano dagli organi mobili del montacarichi meno di 70 cm. devono essere applicate robuste difese di materiale incombustibile in modo tale che resti impossibile sporgersi con qualunque parte del corpo entro i vani stessi nei sopradetti limiti di distanza dagli organi mobili.

Difese dello stesso tipo devono essere applicate alle parte delle aperture di carico del vano quando queste sono rappresentate da cancelli.

Le difese del vano possono essere costituite da rete metallica, saldamente intelaiata, le di cui maglie non abbiano ampiezza superiore a 5 cm.

Art. 36.

Caratteristiche costruttive della cabina.

Le cabine vanno munite, ad eccezione del lato di carico, di pareti tali da impedire che le cose possano sporgere nel vano o cadere dalle cabine stesse.

Art. 37.

Cartelli indicatori.

Sulla cabina deve essere posto, in posizione ben visibile, un cartello indicante la portata dell'apparecchio in chilogrammi.

Ad ogni ripiano deve essere applicato, in posizione ben visibile, un cartello indicatore portante le seguenti indicazioni:

Divieto assoluto di accesso alla cabina.

Montacarichi per sole cose.

Portata kg . . .

Art. 38.

Organi di guida della cabina.

Le cabine devono muoversi tra guide rigide verticali metalliche.

Le guide devono corrispondere alle prescrizioni indicate nell'art. 14.

Art. 39.

Organi di sospensione della cabina.

Le cabine che non siano sorrette da pistoni o da altri dispositivi ad azione diretta possono essere sostenute anche da una sola fune o da una catena del tipo a cerniera e simili.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 40.

Caratteristiche delle funi.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle funi valgono le disposizioni dell'art. 16, relative agli ascensori ed ai montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*, escluse le prescrizioni contenute nei commi 3° e 4° dell'articolo medesimo per i diametri delle funi e dei fili componenti le funi stesse.

Per tali diametri non è stabilito un valore minimo.

Art. 41.

Calcolo delle funi e loro coefficiente di sicurezza.

Per il calcolo delle funi valgono le prescrizioni dei commi 1° e 3° dell'art. 17 relative agli ascensori ed ai montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Il coefficiente di sicurezza delle funi deve risultare almeno uguale a 8.

Art. 42.

Verifica della stabilità allo scorrimento delle funi.

Per la verifica della stabilità allo scorrimento delle funi vale quanto è prescritto dall'art. 18 per gli ascensori ed i montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Art. 43.

Targhetta da applicarsi alle funi.

Per la targhetta da applicarsi alle funi vale quanto è prescritto dall'art. 19 per gli ascensori ed i montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Art. 44.

Ricambio delle funi.

Per il ricambio delle funi vale quanto è prescritto dall'art. 20 per gli ascensori ed i montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Art. 45.

Coefficienti di sicurezza degli attacchi dei mezzi traenti, delle catene e della cabina.

Per il coefficiente di sicurezza degli attacchi dei mezzi traenti, delle catene e della cabina vale quanto è prescritto dall'art. 21 per gli ascensori ed i montacarichi

Art. 48.

Dispositivi paracadute per il contrappeso.

Per il dispositivo paracadute per il contrappeso vale quanto è prescritto dall'art. 24 per gli ascensori ed i montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Art. 49.

Dispositivi paracadute per la cabina.

I montacarichi devono essere muniti di un dispositivo paracadute, atto a bloccare la cabina sulle guide, che agisca nel caso di rottura di tutte le funi o catene di sospensione.

I montacarichi di portata inferiore ai 100 kg potranno essere sprovvisti del sopradetto dispositivo paracadute qualora la cabina sia munita di tetto ribaltabile verso l'alto nella sua parte anteriore.

Art. 50.

Interruttore di fine corsa.

Per l'interruttore di fine corsa vale quanto è prescritto dall'art. 26 per gli ascensori ed i montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Art. 51.

Dispositivi di chiusura e di controllo.

I montacarichi devono essere forniti di un dispositivo che impedisca o arresti il movimento della cabina qualora una delle porte delle aperture di carico del vano non sia chiusa.

Qualora il bordo inferiore delle aperture di carico del vano sia situato ad una altezza inferiore a 0,50 m sul pavimento del piano, le porte di chiusura delle aperture stesse devono essere munite di un dispositivo che ne impedisca l'apertura fino a che la cabina non ci si trovi di fronte.

Art. 52.

Contatti di chiusura del circuito di manovra.

Nei montacarichi dove i dispositivi di cui all'art. 51 sono controllati elettricamente mediante apposito circuito di manovra, i contatti del predetto circuito devono essere del tipo a distacco obbligato oppure essere connessi con un dispositivo che impedisca l'apertura della porta del vano se il distacco del contatto non è avvenuto.

Art. 53.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 41.

Calcolo delle funi e loro coefficiente di sicurezza.

Per il calcolo delle funi valgono le prescrizioni dei commi 1° e 3° dell'art. 17 relative agli ascensori ed ai montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Il coefficiente di sicurezza delle funi deve risultare almeno uguale a 8.

Art. 42.

Verifica della stabilità allo scorrimento delle funi.

Per la verifica della stabilità allo scorrimento delle funi vale quanto è prescritto dall'art. 18 per gli ascensori ed i montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Art. 43.

Targhetta da applicarsi alle funi.

Per la targhetta da applicarsi alle funi vale quanto è prescritto dall'art. 19 per gli ascensori ed i montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Art. 44.

Ricambio delle funi.

Per il ricambio delle funi vale quanto è prescritto dall'art. 20 per gli ascensori ed i montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Art. 45.

Coefficienti di sicurezza degli attacchi dei mezzi traenti, delle catene e della cabina.

Per il coefficiente di sicurezza degli attacchi dei mezzi traenti, delle catene e della cabina vale quanto è prescritto dall'art. 21 per gli ascensori ed i montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Art. 46.

Organi di guida del contrappeso.

Per gli organi di guida del contrappeso vale quanto è prescritto dall'art. 22 per gli ascensori ed i montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Art. 47.

Difese del contrappeso.

Per le difese del contrappeso vale quanto è prescritto dall'art. 23 per gli ascensori ed i montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

I montacarichi devono essere muniti di un dispositivo paracadute, atto a bloccare la cabina sulle guide, che agisca nel caso di rottura di tutte le funi o catene di sospensione.

I montacarichi di portata inferiore ai 100 kg potranno essere sprovvisti del sopradetto dispositivo paracadute qualora la cabina sia munita di tetto ribaltabile verso l'alto nella sua parte anteriore.

Art. 50.

Interruttore di fine corsa.

Per l'interruttore di fine corsa vale quanto è prescritto dall'art. 26 per gli ascensori ed i montacarichi di Categoria *A*, *B* e *C*.

Art. 51.

Dispositivi di chiusura e di controllo.

I montacarichi devono essere forniti di un dispositivo che impedisca o arresti il movimento della cabina qualora una delle porte delle aperture di carico del vano non sia chiusa.

Qualora il bordo inferiore delle aperture di carico del vano sia situato ad una altezza inferiore a 0,50 m sul pavimento del piano, le porte di chiusura delle aperture stesse devono essere munite di un dispositivo che ne impedisca l'apertura fino a che la cabina non si si trovi di fronte.

Art. 52.

Contatti di chiusura del circuito di manovra.

Nei montacarichi dove i dispositivi di cui all'art. 51 sono controllati elettricamente mediante apposito circuito di manovra, i contatti del predetto circuito devono essere del tipo a distacco obbligato oppure essere connessi con un dispositivo che impedisca l'apertura della porta del vano se il distacco del contatto non è avvenuto.

Art. 53.

Dispositivi di segnalazione.

Nei montacarichi in vano chiuso e nei montacarichi per i quali la cabina non sia chiaramente visibile dai piani deve essere installato un dispositivo che segnali ad ogni piano servito, se la cabina si trova in corrispondenza della porta dell'apertura di carico del vano.

Art. 54.

Dispositivi di manovra.

I comandi per la manovra dei montacarichi devono essere posti fuori del vano di corsa ed in posizione tale da non poter essere manovrati da persona che si sia abusivamente introdotta in cabina.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPO IV

NORME RELATIVE AGLI ASCENSORI DI CATEGORIA *B*.

Art. 55.

Caratteristiche costruttive del vano.

Le pareti del vano in corrispondenza delle aperture delle cabine devono risultare lisce e non presentare sporgenze interne pericolose. Dette pareti possono essere costituite da griglie o traforati metallici aventi vani di larghezza non superiore a 1 cm oppure da riquadri di vetro di sicurezza che rispondano ai requisiti indicati negli articoli 84, 85, 86 ed 87.

La larghezza degli accessi al vano dell'ascensore deve essere uguale a quella delle cabine.

L'altezza degli accessi al vano deve essere almeno di 2 m e non deve superare 3 m.

Alle soglie di tutti gli accessi al vano e per tutta la loro larghezza, dal lato della salita, devono essere applicati dei piani mobili a cerniera ribaltabili verso l'alto per uno spostamento angolare di circa 90° rispetto all'orizzontale che, qualora siano sollevati, ritornino in posizione orizzontale per effetto della gravità. La luce libera netta orizzontale tra il bordo anteriore del piano mobile applicato al pavimento delle cabine, di cui all'art. 60, ed il piano mobile di cui sopra, nella sua posizione di massimo spostamento, deve risultare di 25 cm.

Gli accessi al vano devono essere muniti di pareti laterali lisce per una profondità entro il vano corrispondente a quella della soglia mobile. Dette pareti devono essere prolungate nel vano per tutta l'altezza di corsa.

Ai due lati di tutti gli accessi al vano vanno applicate lunghe maniglie lisce e senza spigoli.

Art. 56.

Spazi liberi agli estremi del vano.

L'altezza libera fra il fondo del vano e la parte inferiore più sporgente delle cabine, quando queste si trovano all'estremità inferiore della corsa, non deve essere inferiore di 50 cm.

La stessa altezza libera deve sussistere fra l'estremo superiore del vano e la parte superiore più sporgente delle cabine quando queste si trovano all'estremo superiore della corsa.

Art. 59.

Dimensioni delle cabine.

Le dimensioni in pianta delle cabine previste per una persona non devono essere minori di 75×75 cm nè maggiori di 80×80 cm, quelle previste per due persone non devono essere minori di 95×95 cm nè maggiori di 105×105 cm.

Art. 60.

Caratteristiche costruttive delle cabine.

Le cabine devono essere provviste su tre lati di robuste pareti piene di altezza non inferiore a 2,20 m a partire dal pavimento.

Nella parte anteriore del pavimento delle cabine e per tutta la loro larghezza, deve essere applicato un piano mobile a cerniera, ribaltabile verso l'alto, perfettamente simile a quello previsto nell'art. 55 per le soglie degli accessi al vano. La luce netta orizzontale tra il bordo anteriore del piano mobile applicato alla soglia degli accessi al vano ed il piano mobile di cui sopra, nella sua posizione di massimo spostamento, deve risultare di 20 cm.

Le cabine possono essere interamente coperte; in questo caso alla parte anteriore della copertura e per tutta la sua larghezza, deve essere applicato un piano mobile a cerniera, ribaltabile verso l'alto, simile a quello previsto per il pavimento delle cabine. La luce netta orizzontale tra il bordo anteriore del piano mobile applicato alla soglia degli accessi al vano ed il piano mobile anzidetto, nella sua posizione di massimo spostamento, deve risultare di 20 cm.

La parte anteriore della copertura delle cabine può essere abolita; in questo caso la luce netta orizzontale tra il lembo più sporgente della copertura stessa ed il bordo anteriore del piano mobile applicato alla soglia degli accessi al vano, nella posizione di riposo di detto piano mobile, deve risultare di almeno 20 cm.

Alle due pareti laterali delle cabine devono essere applicate lunghe maniglie lisce senza spigoli.

Art. 61.

Distanza fra le cabine e gli elementi del vano.

La distanza orizzontale intercorrente fra il bordo anteriore del piano mobile applicato al pavimento delle cabine, nella posizione di riposo di detto piano mobile, e le pareti frontali del vano deve essere di 25 cm.

La distanza orizzontale intercorrente tra i bordi anteriori dei piani mobili applicati alla soglia degli ac-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Le pareti del vano in corrispondenza delle aperture delle cabine devono risultare lisce e non presentare sporgenze interne pericolose. Dette pareti possono essere costituite da gelosie o traforati metallici aventi vani di larghezza non superiore a 1 cm oppure da riquadri di vetro di sicurezza che rispondano ai requisiti indicati negli articoli 84, 85, 86 ed 87.

La larghezza degli accessi al vano dell'ascensore deve essere uguale a quella delle cabine.

L'altezza degli accessi al vano deve essere almeno di 2 m e non deve superare 3 m.

Alle soglie di tutti gli accessi al vano e per tutta la loro larghezza, dal lato della salita, devono essere applicati dei piani mobili a cerniera ribaltabili verso l'alto per uno spostamento angolare di circa 90° rispetto all'orizzontale che, qualora siano sollevati, ritornino in posizione orizzontale per effetto della gravità. La luce libera netta orizzontale tra il bordo anteriore del piano mobile applicato al pavimento delle cabine, di cui all'art. 60, ed il piano mobile di cui sopra, nella sua posizione di massimo spostamento, deve risultare di 25 cm.

Gli accessi al vano devono essere muniti di pareti laterali liscie per una profondità entro il vano corrispondente a quella della soglia mobile. Dette pareti devono essere prolungate nel vano per tutta l'altezza di corsa.

Ai due lati di tutti gli accessi al vano vanno applicate lunghe maniglie liscie e senza spigoli.

Art. 56.

Spazi liberi agli estremi del vano.

L'altezza libera fra il bordo del vano e la parte inferiore più sporgente delle cabine, quando queste si trovano all'estremità inferiore della corsa, non deve essere inferiore di 50 cm.

La stessa altezza libera deve sussistere fra l'estremo superiore del vano e la parte superiore più sporgente delle cabine quando queste si trovano all'estremo superiore della corsa.

Art. 57.

Illuminazione del vano.

Il vano, nel punto più alto ed in quello più basso di corsa, dove ha luogo l'inversione della direzione del movimento, deve essere illuminato; in caso di mancanza o insufficienza di luce naturale, tale illuminazione deve ottenersi mediante luce artificiale.

Art. 58.

Capacità di trasporto delle cabine.

Ogni cabina deve poter trasportare non più di due persone.

Art. 60.

Caratteristiche costruttive delle cabine.

Le cabine devono essere provviste su tre lati di robuste pareti piene di altezza non inferiore a 2,20 m a partire dal pavimento.

Nella parte anteriore del pavimento delle cabine e per tutta la loro larghezza, deve essere applicato un piano mobile a cerniera, ribaltabile verso l'alto, perfettamente simile a quello previsto nell'art. 55 per le soglie degli accessi al vano. La luce netta orizzontale tra il bordo anteriore del piano mobile applicato alla soglia degli accessi al vano ed il piano mobile di cui sopra, nella sua posizione di massimo spostamento, deve risultare di 20 cm.

Le cabine possono essere interamente coperte; in questo caso alla parte anteriore della copertura e per tutta la sua larghezza, deve essere applicato un piano mobile a cerniera, ribaltabile verso l'alto, simile a quello previsto per il pavimento delle cabine. La luce netta orizzontale tra il bordo anteriore del piano mobile applicato alla soglia degli accessi al vano ed il piano mobile suddetto, nella sua posizione di massimo spostamento, deve risultare di 20 cm.

La parte anteriore della copertura delle cabine può essere ribaltata; in questo caso la luce netta orizzontale tra il lembo più sporgente della copertura stessa ed il bordo anteriore del piano mobile applicato alla soglia degli accessi al vano, nella posizione di riposo di detto piano mobile, deve risultare di almeno 20 cm.

Alle due pareti laterali delle cabine devono essere applicate lunghe maniglie liscie senza spigoli.

Art. 61.

Distanza fra le cabine e gli elementi del vano.

La distanza orizzontale intercorrente fra il bordo anteriore del piano mobile applicato al pavimento delle cabine, nella posizione di riposo di detto piano mobile, e le pareti frontali del vano deve essere di 25 cm.

La distanza orizzontale intercorrente tra i bordi anteriori dei piani mobili applicati alla soglia degli accessi al vano ed al pavimento delle cabine, nella posizione di riposo dei detti piani mobili, non deve superare 3 cm.

Art. 62.

Cartelli indicatori.

Ad ogni ripiano ed in punto ben visibile dall'interno delle cabine, deve essere chiaramente indicato il piano corrispondente.

Ad ogni piano ed in ogni cabina deve essere applicato un cartello indicatore portante le seguenti indicazioni:

E' vietato l'uso dell'ascensore ai ciechi, alle persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di anni 12.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Non sussiste alcun pericolo restando in cabina agli estremi della corsa durante il movimento di traslazione per l'inversione del senso di marcia.
Cabina per n. ..... persone.

Art. 63.

Organi di guida e di sospensione delle cabine.

Le catene di sospensione delle cabine devono scorrere entro guide atte a trattenere le catene stesse in caso di loro rottura. Le estremità superiori ed inferiori delle guide delle catene devono, per quanto possibile, essere avvicinate alle ruote di appoggio delle catene stesse.

Sotto le ruote inferiori di appoggio delle catene devono essere applicate delle robuste custodie.

Le ruote superiori di appoggio delle catene devono essere situate in posizione tale da permettere lo spostamento laterale delle cabine, per l'inversione della direzione del movimento, soltanto quando le cabine stesse siano oltrepassato con il loro pavimento il limite superiore dell'accesso al vano situato al piano più alto.

Art. 64.

Coefficienti di sicurezza.

Le ruote di appoggio delle catene ed i loro alberi nelle peggiori condizioni di carico, gli attacchi dei mezzi tiranti e le catene devono avere coefficiente di sicurezza almeno uguale a 8.

Gli altri elementi costitutivi delle cabine devono avere un coefficiente di sicurezza almeno uguale a 6.

Art. 65.

Dispositivi di sicurezza.

Devono essere installati dei dispositivi tali da impedire in modo assoluto l'inversione del senso di marcia dell'ascensore.

Nelle aperture di accesso al vano di ogni piano, dal lato della salita ed a sufficiente distanza dal limite superiore delle aperture stesse, deve essere applicato un dispositivo di sicurezza (tronchetto metallico e simili) che, se urtato, provochi il pronto arresto del movimento dell'ascensore e l'azionamento del segnale di allarme.

Analogamente nella parte superiore dell'apertura dell'accesso al vano dell'ultimo piano, dal lato della salita, deve essere applicato un piano mobile ribaltabile, che, se urtato, provochi gli stessi effetti di cui sopra.

I piani mobili applicati alla soglia degli accessi al vano ed al pavimento delle cabine devono essere nettamente differenziati tra loro nel colore ed essere antisdrucciolevoli.

Art. 66.

Dispositivi di arresto e segnale di allarme.

Ad ogni piano, in vicinanza degli accessi al vano, deve essere posto, in posizione ben visibile, un dispositivo di arresto del movimento dell'ascensore, con relativo cartello indicante l'uso del dispositivo in caso di pericolo, ed un segnale di allarme il quale deve essere indipendente dalla corrente elettrica che aziona il motore dell'ascensore. Il segnale di allarme deve essere collegato ad un apparecchio acustico a suono intenso da installarsi in posizione tale da essere sempre udito dal personale di custodia.

Art. 67.

Velocità delle cabine.

La velocità di esercizio delle cabine non deve superare 30 cm al secondo.

Art. 68.

Sospensione del servizio.

Quando l'ascensore non è in esercizio gli accessi al vano devono venire sbarrati.

La rimessa in esercizio dell'impianto, in seguito ad arresto comunque provocato, deve essere possibile solamente mediante apposita chiave speciale in possesso del solo addetto alla custodia dell'impianto.

CAPO V.

NORME RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DI ASCENSORI E MONTACARICHI.

Art. 69.

Dimensionamento dei vani.

I vani entro i quali si muovono le cabine e quelli dove sono situati le pulegge e l'apparecchio motore devono essere di ampiezza e di altezza tale da contenere ogni parte costituente l'ascensore od il montacarichi in condizioni di normale funzionamento e di sicurezza di impiego e da consentire facile e sicura la sorveglianza e la manutenzione di ogni singola parte dell'impianto.

L'altezza minima del vano contenente l'apparecchio motore deve essere di 2 m.

Art. 70.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Le catene di sospensione delle cabine devono essere munite di guida atta a trattenere le catene stesse in caso di loro rottura. Le estremità superiori ed inferiori delle guide delle catene devono, per quanto possibile, essere avvicinate alle ruote di appoggio delle catene stesse.

Sotto le ruote inferiori di appoggio delle catene devono essere applicate delle robuste custodie.

Le ruote superiori di appoggio delle catene devono essere situate in posizione tale da permettere lo spostamento laterale delle cabine, per l'inversione della direzione del movimento, soltanto quando le cabine stesse siano oltrepassato con il loro pavimento il limite superiore dell'accesso al vano situato al piano più alto.

Art. 64.

Coefficienti di sicurezza.

Le ruote di appoggio delle catene ed i loro alberi nelle peggiori condizioni di carico, gli attacchi dei mezzi tiranti e le catene devono avere coefficiente di sicurezza almeno uguale a 8.

Gli altri elementi costitutivi delle cabine devono avere un coefficiente di sicurezza almeno uguale a 6.

Art. 65.

Dispositivi di sicurezza.

Devono essere installati dei dispositivi tali da impedire in modo assoluto l'inversione del senso di marcia dell'ascensore.

Nelle aperture di accesso al vano di ogni piano, dal lato della salita ed a sufficiente distanza dal limite superiore delle aperture stesse, deve essere applicato un dispositivo di sicurezza (funicella metallica o simili) che, se urtato, provochi il pronto arresto del movimento dell'ascensore e l'azionamento del segnale di allarme.

Analogamente nella parte superiore dell'apertura dell'accesso al vano dell'ultimo piano, dal lato della salita, deve essere applicato un piano mobile ribaltabile, che, se urtato, provochi gli stessi effetti di cui sopra.

Per impedire l'accesso nello spazio intercorrente fra una cabina e l'altra, questo deve essere difeso mediante schermi. Tali schermi possono essere fissi se posti ad una distanza orizzontale di almeno 20 cm dal bordo anteriore del piano mobile applicato alla soglia degli accessi al vano, considerato il piano stesso nella sua posizione di riposo. Gli schermi stessi, se posti ad una distanza minore, devono potersi spostare, qualora vengano ad urtare contro un ostacolo, in modo da lasciare libera una luce netta orizzontale di almeno 20 cm contro il bordo anteriore del piano mobile sopradetto. In questo secondo caso, gli schermi se urtati devono provocare l'arresto del movimento dell'ascensore e l'azionamento del segnale di allarme.

Deve essere applicato un dispositivo di arresto del movimento dell'ascensore, con relativo cartello indicante l'uso del dispositivo in caso di pericolo, ed un segnale di allarme il quale deve essere indipendente dalla corrente elettrica che aziona il motore dell'ascensore. Il segnale di allarme deve essere collegato ad un apparecchio acustico a suono intenso da installarsi in posizione tale da essere sempre udito dal personale di custodia.

Art. 67.

Velocità delle cabine.

La velocità di esercizio delle cabine non deve superare 3 m al secondo.

Art. 68.

Sospensione del servizio.

Quando l'ascensore non è in esercizio gli accessi al vano devono venire sbarrati.

La rimessa in esercizio dell'impianto, in seguito ad arresto comunque provocato, deve essere possibile solamente mediante apposita chiave speciale in possesso del solo addetto alla custodia dell'impianto.

CAPO V.

NORME RELATIVE A TUTTE LE CATEGORIE DI ASCENSORI E MONTACARICHI.

Art. 69.

Disposizioni dei vani.

I vani entro i quali si muovono le cabine e quelli dove sono situati le pulegge e l'apparecchio motore devono essere di ampiezza e di altezza tale da contenere ogni parte costituente l'ascensore od il montacarichi in condizioni di normale funzionamento e di sicurezza di impiego e da consentire facile e sicura la sorveglianza e la manutenzione di ogni singola parte dell'impianto.

L'altezza minima del vano contenente l'apparecchio motore deve essere di 2 m.

Art. 70.

Suddivisione del fondo del vano comune a più ascensori o montacarichi.

Il fondo del vano di corsa comune a più ascensori o montacarichi deve essere tenuto distinto per ogni impianto da opportune difese alte almeno 1,70 m.

Art. 71.

Divieto di messa in opera nel vano di conduttori o tubature.

Nel vano degli ascensori e dei montacarichi non è consentita la messa in opera di conduttori o tubature di qualsiasi genere che non facciano parte integrante dell'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935621

Art. 72.

Accesso ai vani delle puleggie e dell'apparecchio motore.

I vani delle puleggie e dell'apparecchio motore devono avere un accesso diretto. Ai predetti vani deve essere proibito l'accesso agli estranei.

Art. 73.

Illuminazione dei vani delle puleggie, dell'apparecchio motore e degli accessi alle cabine.

I vani delle puleggie e dell'apparecchio motore con i relativi accessi devono essere muniti di impianto di illuminazione. Gli accessi alle cabine devono essere illuminati; in caso di mancanza o insufficienza di luce naturale, tale illuminazione deve ottenersi mediante luce artificiale.

Art. 74.

Protezione degli organi di manovra e di sicurezza.

Quando siano applicati organi di manovra o di sicurezza distanti meno di 5 cm da difese in rete metallica devono essere applicate protezioni onde non consentire la loro manomissione dall'esterno.

Art. 75.

Corrispondenza dell'impianto elettrico alle norme del C.E.I.

Per quanto riguarda l'impianto elettrico degli ascensori e dei montacarichi, finchè non saranno emanate apposite norme in forza dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, saranno tenute presenti, per l'esecuzione e l'esercizio degli impianti, nonchè per i tipi e le modalità di impiego dei materiali da usarsi negli impianti stessi e la determinazione delle classi di isolamento dei cavi e conduttori, le norme compilate e pubblicate dal Consiglio nazionale delle ricerche, a mezzo del dipendente Comitato elettrotecnico italiano, in quanto non prevedano le prescrizioni contenute negli articoli 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ed 83.

Art. 76.

Cautele contro le manomissioni dell'impianto elettrico.

I conduttori e le apparecchiature dell'impianto elettrico, sia all'interno che all'esterno della cabina ed in tutte le parti accessibili agli utenti, devono essere disposti o protetti in modo da non poter essere manomessi.

cuito di manovra, oppure essere costituiti da cavi pure separati da quelli del circuito di manovra per tutto il loro percorso.

Art. 79.

Isolamento dell'impianto elettrico.

Negli ascensori e montacarichi deve essere curato l'isolamento di tutte le parti che sono sotto tensione.

L'isolamento dei cavi e conduttori deve essere di 1ª classe se la tensione di esercizio è uguale o superiore a 160 volt, di 2ª classe se la tensione è inferiore. Soltanto per i montacarichi di Categoria *D* è ammesso l'impiego di cavi e conduttori di 2ª classe anche per tensioni superiori a 160, ma non a 300 volt di esercizio.

Per i circuiti di segnalazione o di allarme, a tensione non superiore a 25 volt di esercizio, è ammesso l'impiego di cavi e conduttori con isolamento di 3ª classe.

Le apparecchiature devono essere del tipo con isolamento non inferiore a 1000 volt di esercizio se ad esse fanno capo cavi o conduttori di 1ª classe, del tipo con isolamento non inferiore a 500 volt di esercizio se ad esse fanno capo cavi o conduttori di 2ª classe e del tipo con isolamento non inferiore a 300 volt di esercizio se ad esse fanno capo cavi o conduttori di 3ª classe.

Il valore della resistenza globale d'isolamento di ogni singolo circuito, sia verso terra sia verso altri circuiti, non deve risultare inferiore nè a 250.000 ohm nè al valore dato dalla formula $R = 2000\ E$ ohm, dove E è la maggiore tra le differenze di potenziale efficaci o continue esistenti fra due conduttori qualunque del circuito considerato.

Art. 80.

Apparecchiature stagne e apparecchiature speciali per l'impianto elettrico.

Negli ascensori e nei montacarichi installati all'esterno, per la sola parte dell'impianto esposta all'esterno, le apparecchiature devono essere del tipo stagno.

Anche per tutto o parte dell'impianto elettrico degli ascensori e montacarichi installati all'interno devono adottarsi apparecchiature stagne o apparecchiature speciali, protette contro agenti corrosivi o antideflagranti, ogni qualvolta le particolari condizioni di ambiente la richiedano.

I cavi e conduttori che fanno capo ad apparecchiature stagne o ad apparecchiature speciali devono essere esclusivamente con isolamento di 1ª classe.

Art. 81.

Tensioni di alimentazione dell'impianto elettrico.

La tensione di alimentazione non deve superare 440

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935281

Illuminazione dei vani delle pulegge, dell'apparecchio motore e degli accessi alle cabine.

I vani delle pulegge e dell'apparecchio motore con i relativi accessi devono essere muniti di impianto di illuminazione. Gli accessi alle cabine devono essere illuminati; in caso di mancanza o insufficienza di luce naturale, tale illuminazione deve ottenersi mediante luce artificiale.

Art. 74.

Protezione degli organi di manovra e di sicurezza.

Quando siano applicati organi di manovra o di sicurezza distanti meno di 5 cm da difese in rete metallica devono essere applicate protezioni onde non consentire la loro manomissione dall'esterno.

Art. 75.

Corrispondenza dell'impianto elettrico alle norme del C.E.I.

Per quanto riguarda l'impianto elettrico degli ascensori e dei montacarichi, finchè non saranno emanate apposite norme in forza dell'articolo 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1915, n. 82, saranno tenute presenti, per l'esecuzione e l'esercizio degli impianti, nonchè per i tipi e le modalità di impiego dei materiali da usarsi negli impianti stessi e la determinazione delle classi di isolamento dei cavi e conduttori, le norme compilate e pubblicate dal Consiglio nazionale delle ricerche, a mezzo del dipendente Comitato elettrotecnico italiano, in quanto non prevedano le prescrizioni contenute negli articoli 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ed 83.

Art. 76.

Cautele contro le manomissioni dell'impianto elettrico.

I conduttori e le apparecchiature dell'impianto elettrico, sia all'interno che all'esterno della cabina ed in tutte le parti accessibili agli utenti, devono essere disposti o protetti in modo da non poter essere manomessi.

Art. 77.

Cautele contro le lesioni dell'impianto elettrico.

Nel caso non sia possibile escludere il pericolo che i conduttori siano accidentalmente colpiti da corpi contundenti, i conduttori delle singole fasi o polarità devono essere del tutto separati tra loro in modo da escludere il pericolo di cortocircuiti.

Art. 78.

Separazione dei circuiti elettrici.

I conduttori del circuito luce della cabina e quelli del circuito di segnalazione e di allarme devono essere contenuti in tubazioni separate da quelle del circuito di alimentazione del motore.

Per i montacarichi di Categoria *B* è ammesso l'impiego di cavi e conduttori di 2ª classe anche per tensioni superiori a 100, ma non a 300 volt di esercizio.

Per i circuiti di segnalazione e di allarme, a tensione non superiore a 25 volt di esercizio, è ammesso l'impiego di cavi e conduttori con isolamento di 3ª classe.

Le apparecchiature devono essere del tipo con isolamento non inferiore a 1000 volt di esercizio se ad esse fanno capo cavi o conduttori di 1ª classe, del tipo con isolamento non inferiore a 600 volt di esercizio se ad esse fanno capo cavi o conduttori di 2ª classe e del tipo con isolamento non inferiore a 300 volt di esercizio se ad esse fanno capo cavi o conduttori di 3ª classe.

Il valore della resistenza globale d'isolamento di ogni singolo circuito, sia verso terra sia verso altri circuiti, non deve risultare inferiore nè a 250.000 ohm nè al valore dato dalla formula $R = 2000\ E$ ohm, dove E è la maggiore tra le differenze di potenziale efficaci o continue esistenti tra due conduttori qualunque del circuito considerato.

Art. 80.

Apparecchiature stagne e apparecchiature speciali per l'impianto elettrico.

Negli ascensori e nei montacarichi installati all'esterno, per la sola parte dell'impianto esposta all'esterno, le apparecchiature devono essere del tipo stagno.

Anche per tutto o parte dell'impianto elettrico degli ascensori e montacarichi installati all'interno devono adottarsi apparecchiature stagne o apparecchiature speciali, protette contro agenti corrosivi o antideflagranti, ogni qualvolta le particolari condizioni di ambiente lo richiedano.

I cavi e conduttori che fanno capo ad apparecchiature stagne o ad apparecchiature speciali devono essere esclusivamente con isolamento di 1ª classe.

Art. 81.

Tensioni di alimentazione dell'impianto elettrico.

La tensione di alimentazione non deve superare 150 volt per il circuito principale, 175 volt per il circuito di manovra e 250 volt per il circuito luce della cabina.

A deroga di quanto sopra stabilito, per gli ascensori e montacarichi installati in stabilimenti industriali, officine e laboratori, è ammessa per il solo circuito principale una tensione di alimentazione superiore a 150 ma non a 600 volt.

Art. 82.

Interruttore generale del circuito elettrico di alimentazione.

Tutti gli impianti di ascensori e montacarichi devono essere provvisti di un interruttore generale del circuito di alimentazione che consenta, in caso di necessità,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1356

di togliere la tensione a tutto l'impianto, escluso il circuito d'illuminazione in cabina.

L'interruttore deve essere collocato in posto facilmente accessibile al personale di custodia e protetto contro le manomissioni.

Art. 83.

Collegamenti elettrici con la terra.

Le guide e tutte le parti metalliche dell'ascensore o del montacarichi devono essere provviste di efficace collegamento con la terra, indipendentemente dalla eventuale messa a terra del motore.

Quando il circuito principale è alimentato a tensione superiore a 300 volt, le carcasse dei motori devono essere provviste di efficace collegamento con la terra, indipendentemente dalla messa a terra di cui al comma precedente.

Art. 84.

Determinazione dei vetri di sicurezza.

I vetri da usarsi negli impianti degli ascensori devono essere del tipo di sicurezza e cioè:

a) vetri temperati;

b) vetri retinati;

c) vetri stratificati;

d) quegli altri materiali che per le loro caratteristiche possano essere assimilati ai precedenti.

Art. 85.

Prove di tipo per i vetri di sicurezza.

Le caratteristiche minime alle quali devono corrispondere i vetri di sicurezza sono le seguenti:

il vetro non deve rompersi, in modo che se ne distacchino frammenti, per la caduta sopra di esso, da altezza non inferiore a 50 cm, di una sfera di acciaio legato del peso di 760 g lasciata cadere liberamente, senza accelerazione iniziale, nel centro del vetro. Sarà da tollerarsi che il punto di urto venga a trovarsi in un cerchio del raggio di 2 cm con centro nel baricentro del telaio sotto descritto;

in caso di rottura, per caduta della sfera anzidetta da altezze maggiori di 50 cm, il vetro deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) *se vetro temperato*: la frammentazione deve essere quella caratteristica dei cristalli e vetri temperati per i vari spessori usati.

b) *se vetro retinato*: i frammenti devono essere trattenuti dalla rete sino alla perforazione di questa. [illegible] non deve avvenire per al-

il vetro non deve rompersi né presentare screpolature se sottoposto a flessione mediante un carico concentrato lungo l'asse mediano, di 200 kg al metro lineare considerando la lastra appoggiata agli estremi sia nel senso della maggior lunghezza che in quello della minor lunghezza.

La sopra indicata prova deve essere effettuata su campioni di dimensioni non inferiori a quelle delle lastre da porre in opera.

Tutte le prove di cui sopra si devono intendere come prove di tipo e come tali potranno essere eseguite su campioni una volta tanto.

Dette prove di tipo devono essere eseguite in uno dei laboratori ufaciali indicati nell'Allegato *A* alle presenti norme.

Art. 86.

Spessore dei vetri di sicurezza.

I vetri di sicurezza, oltre che rispondere alle caratteristiche di cui all'art. 85, devono avere spessore tale da assicurare il perfetto funzionamento di ogni singola parte dell'impianto, tenuto conto delle deformazioni elastiche dovute alle normali sollecitazioni alle quali possono essere sottoposti in esercizio i vetri stessi.

Art. 87.

Posa in opera dei vetri di sicurezza.

I vetri di sicurezza posti in opera nelle cabine e nelle porte, sia delle cabine che degli accessi al vano, devono essere intelaiati su almeno tre lati. Nelle difese del vano è ammesso il fissaggio dei vetri di sicurezza alle armature di sostegno mediante supporti, zanche e simili dispositivi.

Art. 88.

Protezioni per le parte costituite da vetri di sicurezza.

Qualora le porte di accesso al vano o quelle della cabina siano totalmente o prevalentemente costituite da vetri di sicurezza devono essere poste in opera delle protezioni tali da impedire la possibilità di accidentale caduta nel vano o fuoriuscita dalla cabina nel caso di fortuita rottura dei vetri stessi.

Art. 89.

Montaggio delle apparecchiature sui vetri di sicurezza.

Le cerniere, le maniglie, le serrature e le altre [illegible] apparecchiature montate sulle porte non devono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 136021

Quando il circuito principale è [illegible] ne superiore a 300 volt, le carcasse dei motori devono essere provviste di efficace collegamento con la terra, indipendentemente dalla messa a terra di cui al comma precedente.

Art. 84.

Determinazione dei vetri di sicurezza.

I vetri da usarsi negli impianti degli ascensori devono essere del tipo di sicurezza e cioè:

a) vetri temperati;
b) vetri retinati;
c) vetri stratificati;
d) quegli altri materiali che per le loro caratteristiche possano essere assimilati ai precedenti.

Art. 85.

Prove di tipo per i vetri di sicurezza.

Le caratteristiche minime alle quali devono corrispondere i vetri di sicurezza sono le seguenti:

il vetro non deve rompersi, in modo che se ne distacchino frammenti, per la caduta sopra di esso, da altezza non inferiore a 50 cm, di una sfera di acciaio legato del peso di 760 g lasciata cadere liberamente, senza accelerazione iniziale, nel centro del vetro. Sarà da ritenersi che il punto di urto venga a trovarsi in un cerchio del raggio di 2 cm con centro nel baricentro del telaio sotto descritto;

in caso di rottura, per caduta della sfera anzidetta da altezze maggiori di 50 cm, il vetro deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) se vetro temperato: la frammentazione deve essere quella caratteristica dei cristalli e vetri temperati per i vari spessori usati.

b) se vetro retinato: i frammenti devono essere trattenuti dalla rete sino alla perforazione di questa. La perforazione della rete non deve avvenire per altezze di caduta minori di 1 m.

c) se vetro stratificato: i frammenti non devono sostanzialmente distaccarsi dallo strato interposto per altezze di caduta minori di 1 m.

La sopra indicata prova deve essere effettuata su campioni di dimensioni non inferiori a 30 × 30 cm, debitamente centrati su di un telaio di legno avente un'apertura quadrata di 28 cm di lato ed uno spessore di 9 cm. Il telaio deve essere previsto in modo da evitare spostamenti del campione il quale deve appoggiare uniformemente sui quattro lati e risultare con la superficie orizzontale. La temperatura ambiente deve essere compresa fra 15 e 25 °C;

senti norme.

Art. 86.

Spessore dei vetri di sicurezza.

I vetri di sicurezza, oltre che rispondere alle caratteristiche di cui all'art. 85, devono avere spessore tale da assicurare il perfetto funzionamento di ogni singola parte dell'impianto, tenuto conto delle deformazioni elastiche dovute alle normali sollecitazioni alle quali possono essere sottoposti in esercizio i vetri stessi.

Art. 87.

Posa in opera dei vetri di sicurezza.

I vetri di sicurezza posti in opera nelle cabine e nelle porte, sia delle cabine che degli accessi al vano, devono essere intelaiati su almeno tre lati. Nelle difese del vano è ammesso il fissaggio dei vetri di sicurezza alle armature di sostegno mediante supporti, anche e simili dispositivi.

Art. 88.

Protezioni per le porte costituite da vetri di sicurezza.

Qualora le porte di accesso al vano o quelle della cabina siano totalmente o prevalentemente costituite da vetri di sicurezza devono essere poste in opera delle protezioni tali da impedire la possibilità di accidentale caduta nel vano o fuoriuscita dalla cabina nel caso di fortuita rottura dei vetri stessi.

Art. 89.

Montaggio delle apparecchiature sui vetri di sicurezza.

Le cerniere, le maniglie, le serrature e le altre eventuali apparecchiature montate sulle porte non devono essere applicate direttamente sui vetri di sicurezza. Questi dispositivi devono inoltre risultare a prescindere dai vetri stessi, rigidamente collegati tra loro.

Art. 90.

Manutenzione.

L'incaricato della manutenzione degli ascensori e montacarichi, che a norma di legge deve servirsi di personale munito di certificato di abilitazione, deve provvedere alla periodica lubrificazione ed alla verifica di tutto il sistema e promuovere in tutti i casi la tempe

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 139121

stiva esecuzione delle riparazioni e la sostituzione di qualsiasi parte deteriorata, mediante comunicazione scritta al proprietario dello stabile.

L'incaricato della manutenzione deve, almeno due volte l'anno per gli ascensori di Categoria *A*, *B* ed *E* e una volta l'anno per i montacarichi di Categoria *C* e *D*, verificare minutamente le corde metalliche, constatare le cattive dei fili delle corde stesse ed il buon funzionamento degli apparecchi di sicurezza e di controllo nonchè lo stato di isolamento dell'impianto elettrico e la efficacia dei collegamenti elettrici con la terra riportando il risultato di tali accertamenti sul prescritto libretto stabilito dalla legge.

ALLEGATO A

ELENCO DEI LABORATORI UFFICIALI

Laboratori sperimentali annessi alle cattedre di Scienza delle costruzioni:

della facoltà di ingegneria del Regio politecnico di Torino;

della facoltà di ingegneria del Regio politecnico di Milano;

della facoltà di ingegneria della Regia università di Padova;

della facoltà di ingegneria della Regia università di Genova;

della facoltà di ingegneria della Regia università di Bologna;

della facoltà di ingegneria della Regia università di Pisa;

della facoltà di ingegneria della Regia università di Roma;

della facoltà di ingegneria della Regia università di Napoli;

della facoltà di ingegneria della Regia università di Palermo;

Laboratorio del Regio Istituto sperimentale delle costruzioni (Sezione ferroviaria).

Visto, *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Primo Ministro Segretario di Stato
PARRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 1945.

Nomina di membri della Commissione per lo studio e le proposte delle riduzioni da apportare alle spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreta:

In sostituzione dei signori: prof. Salvatore Scoca, avv. Cesare Gabriele, Umberto Fiore, avv. Enrico Molè, prof. Giambattista Rizzo e avv. Bernardo Mattarella, cessati dalla carica di Sottosegretario di Stato, sono chiamati a far parte della Commissione per lo studio e le proposte delle riduzioni da apportare alle spese dello Stato i signori:

avv. Giovanni Persico, Sottosegretario di Stato per il Tesoro, presidente;

dott. Giorgio Amendola, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro;

avv. Giuseppe Romo, Sottosegretario di Stato per i Lavori pubblici, membro;

avv. Achille Marazza, Sottosegretario di Stato per la Pubblica istruzione, membro;

avv. Renato Morelli, Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri, membro;

avv. Antonio Priolo, Sottosegretario di Stato per i Trasporti, membro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 luglio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

(1697)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dall'Istituto nazionale L.U.C.E.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli Enti sottoposti a vigilanza o tutela da parte dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possano essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 249, e che la convalida può limitarsi soltanto a determinati effetti;

Visto il R. decreto legge 21 settembre 1936, n. 1834,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1362

...nonchè lo stato di isolamento ...
e la efficacia dei collegamenti elettrici con la terra riferendo il risultato di tali accertamenti sul prescritto libretto stabilito dalla legge.

Allegato A

ELENCO DEI LABORATORI UFFICIALI

Laboratori sperimentali annessi alle cattedre di Scienza delle costruzioni:

della facoltà di ingegneria del Regio politecnico di Torino;

della facoltà di ingegneria del Regio politecnico di Milano;

della facoltà di ingegneria della Regia università di Padova;

della facoltà di ingegneria della Regia università di Genova;

della facoltà di ingegneria della Regia università di Bologna;

della facoltà di ingegneria della Regia università di Pisa;

della facoltà di ingegneria della Regia università di Roma;

della facoltà di ingegneria della Regia università di Napoli;

della facoltà di ingegneria della Regia università di Palermo;

Laboratorio del Regio istituto sperimentale delle comunicazioni (Sezione ferroviaria).

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
PARRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 1945.

Sostituzione di membri della Commissione per lo studio e le proposte delle riduzioni da apportare alle spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio successivo, con cui è stato provveduto alla costituzione della Commissione istituita col decreto legislativo Luogotenenziale del 26 marzo 1945, n. 191, allo scopo di studiare e proporre le riduzioni da apportare alle spese dello Stato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei componenti della detta Commissione, i quali hanno cessato dalla carica di Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente la costituzione del Ministero della Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 250, concernente la costituzione del Ministero per la Ricostruzione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 251, concernente la costituzione del Ministero per l'Assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 253, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 254, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale e con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 255, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente e per la stampa;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 256, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente e per la stampa, spettacolo e turismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 257, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 258, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 259, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 260, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 261, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 262, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 263, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 264, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 265, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 266, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 267, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 268, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 269, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 270, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 271, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 272, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 273, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 274, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 275, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 276, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 277, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 278, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 279, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 280, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 281, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 282, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 283, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 284, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 285, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 286, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 287, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 288, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 289, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 290, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 291, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 292, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 293, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 294, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 295, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 296, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 297, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 298, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 299, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 301, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 302, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 303, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 304, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 305, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 306, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 307, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 308, concernente la costituzione del Ministero per i Rapporti con la Consulta nazionale, con la Costituente, per la stampa, spettacolo e turismo, per la Ricostruzione, per l'Assistenza post-bellica, per la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con la Costituente, per i Rapporti con

Decreta:

Articolo unico.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dall'Istituto nazionale L.U.C.E., effettuati dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944, tranne che il licenziamento risulti determinato da comportamento del personale contrario alle direttive politiche del fascismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTIGIANI

(1525)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Sostituzione dell'amministratore straordinario della Azienda Miniere Africa Orientale (AMAO).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 7 gennaio 1943, con il quale il dott. Arnaldo Petretti è stato nominato amministratore straordinario della Azienda Miniere Africa Orientale (AMAO);

Considerato che il dott. Petretti ha chiesto di essere esonerato dal detto incarico e che quindi occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il dott. Arnaldo Petretti cessa dall'incarico di amministratore straordinario della Azienda Miniere Africa Orientale (AMAO).

L'ingegnere Luigi Esoni è nominato amministratore straordinario delle attività possedute nel Regno dalla azienda medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

DECRETO MINISTERIALE 15 agosto 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1945, con il quale il dott. Oreste Lizzadri è stato nominato commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'industria;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il predetto dott. Lizzadri ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Oreste Lizzadri, l'avv. Nino Gaeta è nominato commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 agosto 1945

Il Ministro: BARACCHINI

(1663)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Fabbrica matite «Lyra» società a responsabilità limitata, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1150;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Fabbrica matite «Lyra» società a responsabilità limitata, con sede in Milano, viale Bianca Maria, n. 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma, addì 10 settembre 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ALPEGIANI

(1325)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Sostituzione dell'amministratore straordinario della Azienda Miniere Africa Orientale (AMAO).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 7 gennaio 1943, con il quale il dott. Arnaldo Petretti è stato nominato amministratore straordinario della Azienda Miniere Africa Orientale (AMAO);

Considerato che il dott. Petretti ha chiesto di essere esonerato dal detto incarico e che quindi occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il dott. Arnaldo Petretti cessa dall'incarico di amministratore straordinario della Azienda Miniere Africa Orientale (AMAO).

L'ingegnere Luigi Usoni è nominato amministratore straordinario delle attività possedute nel Regno dalla azienda medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(1634)

---

missario liquidatore della Confederazione dell'industria;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il predetto dott. Lizzadri ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Oreste Lizzadri, l'avv. Nino Gaeta è nominato commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 agosto 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1662)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Fabbrica matite « Lyra » società a responsabilità limitata, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Fabbrica matite « Lyra » società a responsabilità limitata, con sede in Milano, Viale Ranzoni, n. 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Fabbrica matite « Lyra », società a responsabilità limitata, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Nicola Spadavecchia.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1315)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta « Troticoltura valdostana Giovanni Mittag & C. », con sede in Issime (Aosta), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta « Troticoltura valdostana Giovanni Mittag & C. », esercente allevamento pesci e trote, con sede in Issime, via Provinciale, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta « Troticoltura valdostana Giovanni Mittag & C. », con sede in Issime (Aosta), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Martinola Luigi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1466)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta « Lonny Neubart Fabbricatore », con sede in Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta « Lonny Neubart Fabbricatore », con sede in Napoli, discesa Pendigrotta n. 3, esercente pensione, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sotto-

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana del « Lloyd di Colonia » società anonima di assicurazioni generali, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana del « Lloyd di Colonia » società anonima di assicurazioni generali, con sede in Milano, via Monte di Pietà n. 21, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La rappresentanza italiana del « Lloyd di Colonia », società anonima di assicurazioni generali, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Bruno Sforni.

Non è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività della rappresentanza suindicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1517)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1945.

Dichiarazione di inefficacia giuridica delle disposizioni emanate dalla sedicente repubblica sociale italiana in merito all'utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi dell'Amministrazione dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943, gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'interno rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1367

braio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta « Troticoltura valdostana Giovanni Mittag & C. », esercente allevamento pesci e trote, con sede in Issime, via Provinciale, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta « Troticoltura valdostana Giovanni Mittag & C. », con sede in Issime (Aosta), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Martinoda Luigi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1466)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta « Lonny Neubart Fabbricatore », con sede in Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta « Lonny Neubart Fabbricatore », con sede in Napoli, riscossa Piedigrotta n. 3, esercente pensione, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta « Lonny Neubart Fabbricatore », con sede in Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Arturo Palma.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1518)

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana del « Lloyd di Colonia » società anonima di assicurazioni generali, con sede in Milano, via Monte di Pietà n. 24, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La rappresentanza italiana del « Lloyd di Colonia », società anonima di assicurazioni generali, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Bruno Storni.

Non è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività della rappresentanza sindacata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1517)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1945.

Dichiarazione di inefficacia giuridica delle disposizioni emanate dalla sedicente repubblica sociale italiana in merito all'utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi dell'Amministrazione dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943, gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'interno rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, ufficiali ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e contro la sua volontà, e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarati ineffetici, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione dell'interno caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Roma, addì 30 settembre 1945

Il Ministro: Parri

(1709)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimenti di professori universitari

A sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti effettuati nei confronti dei sottonotati professori nella Facoltà e per la cattedra a fianco di ciascuno di essi indicata:

Facoltà di giurisprudenza:

prof. Giannetto Longo, diritto romano, Genova;
prof. Giacomo Perticone, filosofia del diritto, Pisa.

Facoltà di lettere e filosofia:

prof. Raffaele Resta, pedagogia, Genova;
prof. Adelchi Baratono, filosofia teoretica, Genova.

Facoltà di medicina e chirurgia:

prof. Gino Arcondi, clinica ostetrica e ginecologica, Genova;
prof. Volta detto Dalla Volta Amedeo, medicina legale e delle assicurazioni, Genova;
prof. Paolo Fiori, clinica chirurgica, Genova;
prof. Giuseppe Mariani, clinica dermosifilopatica, Genova;
prof. Giuseppe Sabatini, clinica medica, Genova;
prof. Carlo Verdozzi, patologia generale, Genova;
prof. Mario Camis, biologia umana, Bologna.

Facoltà d'ingegneria:

prof. Marcello Lelli, idraulica, Genova.

Le Facoltà interessate, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, devono, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le loro proposte per la conferma del titolare e per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare — direttamente al preside della Facoltà — la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente av-

Il dott. Occhionero Mario fu Lorenzo, nato a Limi (Campobasso) il 4 febbraio 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso la Regia università di Bologna nel 1935.

Se ne da notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, affinchè gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bologna.

(1682)

Il dott. Mangiol Signorino di Giuseppe, nato a Catania (Enna) il 10 febbraio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Catania nel 1941.

Se ne da notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, affinchè gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Catania.

(1683)

Il dott. Lavdetina Paolo di Giovanni, nato a Erice (Trapani) il 25 settembre 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Palermo nel 1937.

Se ne da notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, affinchè gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Palermo.

(1666)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 13.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 89, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1939) serie *D*, n. 785 di L. 500, e serie *N*, n. 460 di L. 5000, intestati a Paolicelli Donato di Carlo Vincenzo, vincolati per cauzione notarile del titolare, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e della terza affissione nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Roma, senza che siano prescritte opposizioni ai sensi delle suddette disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni del Tesoro al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 29 settembre 1945

(1702) *Il direttore generale*: Cesi

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 14.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1368

tanemente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Roma, addì 30 settembre 1945

Il Ministro: Parri

(1709)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimenti di professori universitari

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti effettuati nei confronti dei sottoindicati professori nella Facoltà e per la cattedra a fianco di ciascuno di essi indicata:

Facoltà di giurisprudenza:

prof. Giannetto Longo, diritto romano, Genova;
prof. Giacomo Perticone, filosofia del diritto, Pisa.

Facoltà di lettere e filosofia:

prof. Raffaele Resta, pedagogia, Genova;
prof. Adolfo Ferrarono, filosofia teoretica, Genova.

Facoltà di medicina e chirurgia:

prof. Gino Acconci, clinica ostetrica e ginecologica, Genova;

prof. Volta detto Dalla Volta Amedeo, medicina legale e delle assicurazioni, Genova;
prof. Paolo Fiori, clinica chirurgica, Genova;
prof. Giuseppe Mariani, clinica dermosifilopatica, Genova;
prof. Giuseppe Satanini, clinica medica, Genova;
prof. Carlo Verduzzi, patologia generale, Genova;
prof. Mario Camis, fisiologia umana, Bologna.

Facoltà d'ingegneria:

prof. Marcello Lelli, idraulica, Genova.

La Facoltà interessata, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, devono, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le loro proposte per la conferma del titolare e per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare — direttamente al preside della Facoltà — la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1707)

Diffide per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giovinazzi Tommaso di Rocco, nato a Roccasecca (Frosinone) il 9 gennaio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia conseguito presso la Regia università di Roma nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 6 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Roma.

(1681)

Il dott. Mongiat Signorino di Giuseppe, nato in Cernobbio (Como) il 10 gennaio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Catania nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 6 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Catania.

(1683)

Il dott. Lauricella Paolo di Giovanni, nato a Erice (Trapani) il 25 settembre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Palermo nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 6 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Palermo.

(1666)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 13.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 12, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1936) serie *D*, n. 785 di L. 500, e serie *N*, n. 409 di L. 5000, intestati a Paolicelli Donato di Carlo Vincenzo, vincolati per cauzione notarile del titolare, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e della terza affissione nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Roma, senza che siano presentate opposizioni ai sensi delle suddette disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni del Tesoro al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 29 settembre 1945

(1702) *Il direttore generale* CONTI

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 14.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 12, è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1951) serie 68ª, n. 301, del capitale nominale di L. 5000, intestato a Giaconelli Antonietta di Elfrido, minore sotto la patria potestà del padre, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dell'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Roma senz'opposizioni, ai sensi delle suddette disposizioni si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 29 settembre 1945

(1701) *Il direttore generale*: CONTI

1 3 6 9 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788182

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 ottobre 1945 - N. 206

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Grecia	»	37,7415
Olanda	»	4,057
Portogallo	»	9,13
Spagna	»	100 —
Stati Uniti America	»	23,845
Svezia	»	23,31
Svizzera	»	77,52
Turchia	»	107,60
Rendita 3,50 % 1906	»	90 —
Id. 3,50 % 1902	»	75 —
Id. 3 % lordo	»	97,15
Id. 5 % 1935	»	90,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	97,80
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	94,70

Media dei cambi e dei titoli del 4 ottobre 1945 - N. 207

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Grecia	»	37,7415
Olanda	»	4,057
Portogallo	»	9,13
Spagna	»	100 —
Stati Uniti America	»	23,845
Svezia	»	23,31
Svizzera	»	77,52
Turchia	»	107,75
Rendita 3,50 % 1906	»	90 —
Id. 3,50 % 1902	»	75 —
Id. 3 % lordo	»	97,20
Id. 5 % 1935	»	90,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	98,25
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	94,80

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9751 — Data: 29 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quietanza estintoriale — Capitale: L. 4100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9151 — Data: 20 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quietanza estintoriale — Capitale L. 3600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 129.10696 — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lauciello Biase fu Vito — Titoli del Debito pubblico: quietanza estintoriale — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data: 18 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Analista Luigi di Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita: L. 35,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Colopo Domenico fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita: L. 462.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3551 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Tarantino Giuseppe fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita: L. 1050.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 682 — Data: 11 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Sacera Ermelinda fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 767 — Data: febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Saverio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 123.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 230 — Data: 26 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Iavarella Domenico fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 3 — Rendita: L. 4,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 5 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Ragusa — Intestazione: Cavaliere Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 868.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196 — [illegible] aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 4 — Capitale: L. 123,60.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 28,80.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 90,90.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 198 — Data:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1370

Svezia	23,31
Svizzera	77,52
Turchia	107,80
Rendita 3,50 % 1906	90 —
Id. 3,50 % 1902	75 —
Id. 3 % lordo	97,10
Id. 5 % 1935	90,85
Redimibile 3,50 % 1934	97,80
Id. 5 % 1936	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,70

Media dei cambi e dei titoli del 4 ottobre 1943 - N. 207

1	2,2845
Belgio	2,0175
Francia	100 —
Gran Bretagna	37,7415
Olanda	4,037
Portogallo	9,13
Spagna	100 —
Stati Uniti America	21,845
Svezia	23,31
Svizzera	77,52
Turchia	107,75
Rendita 3,50 % 1906	90 —
Id. 3,50 % 1902	75 —
Id. 3 % lordo	97,20
Id. 5 % 1935	90,85
Redimibile 3,50 % 1934	98,25
Id. 5 % 1936	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,90

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 7.

(2ª pubblicazione).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 — Data: 17 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Rubino Corrado fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza coniugale — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: [illegible] — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Amatucci Luigi di Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 45,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 8 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Campa Domenico fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita: L. 63.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 363 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Paralise Giuseppe fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita: L. 10,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data: 11 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Saletta Ermelinda fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data: febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Saverio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 133.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 230 — Data: 30 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Iavoletta Domenico fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 52.50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 5 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Ragusa — Intestazione: Cavalieri Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 8828.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 195 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 23.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 23.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 98.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 198 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 15.561.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 199 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 4 — Capitale: L. 38.080.

Numero ordinato portato dalla ricevuta: 4 — Data: 2 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pavia — Intestazione: Rocchini Silvio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Buoni Tesoro 4 % — Capitale: L. 25.000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 13711

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 208, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i capitali provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1344)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministero per il tesoro, in data 26 settembre 1945, a seguito del collocamento a riposo dell'interessato, per limite di età, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, eseguibili presso l'Intendenza di finanza di Ferrara, conferito col decreto Ministeriale 10 giugno 1929, al notaio Ernesto dott. Cavallo, residente ed esercente in detta città.

Il direttore generale: CONTI

(1709)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 10 agosto 1945, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, il notaio signor Sapio Gaetano, residente nel comune di Licata, del distretto notarile di Agrigento, è stato dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal 25 luglio 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

(1701)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913 n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 10 agosto 1945, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, il notaio sig. Moscatelli Salvatore, residente nel comune di Ariano Irpino, del distretto notarile di Benevento, è stato dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal 16 agosto 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

(1703)

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di credito comunale, serie speciale «Città di Torino».*

Estrazione a sorte di:

n. 250 titoli di 1 obbligazione
n. 127 titoli di 5 obbligazioni
n. 354 titoli di 10 obbligazioni

in totale n. 1561 titoli, per 9455 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari al un valore nominale complessivo di L. 4.727.500.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate numero 21.250 obbligazioni per il capitale nominale di lire 10.625.000.

L'estrazione però viene ridotta a n. 9455 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati fino al 30 giugno 1945, dalle filiali della Banca d'Italia e pervenuti alla data del presente avviso dei titoli sorteggiati nella estrazione del novembre 1944 effettuata al Nord, ammontanti, per le obbligazioni 4,50 %, serie speciale «Città di Torino», a complessive n. 11.750 obbligazioni.

b) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, serie speciale «Città di Trieste».*

Estrazione a sorte di:

n. 168 titoli di 1 obbligazione
n. 84 titoli di 5 obbligazioni
n. 130 titoli di 10 obbligazioni
n. 42 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 424 titoli, per n. 2885 obbligazioni da L. 500 cadauna pari ad un valore nominale complessivo di L. 1.442.500.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate numero 4125 obbligazioni per il capitale nominale di lire 2.062.500.

L'estrazione però viene ridotta a n. 2885 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati fino al 30 giugno 1945, dalle filiali della Banca d'Italia e pervenuti alla data del presente avviso dei titoli sorteggiati nella estrazione del novembre 1944 effettuata al Nord, ammontanti, per le obbligazioni 4,50 %, serie speciale «Città di Trieste», a complessive n. 1157 obbligazioni.

c) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, serie speciale «Città di Venezia».*

Estrazione a sorte di n. 200 titoli decupli rappresentanti 2000 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in complesso per il valore nominale di L. 1.000.000.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate numero 3400 obbligazioni per il capitale nominale di lire 1.700.000.

L'estrazione però viene ridotta a n. 2000 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati fino al 30 giugno 1945, dalle filiali della Banca d'Italia e pervenuti alla data del presente avviso dei titoli sorteggiati nella estrazione del novembre 1944 effettuata al Nord, ammontanti, per le obbligazioni 4,50 %, serie speciale «Città di Venezia», a complessive n. 1400 obbligazioni.

d) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, serie speciale «Città di Catania».*

Estrazione a sorte di n. 145 titoli decupli, rappresentanti 1450 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in totale un valore nominale di L. 725.000.

e) *Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale, serie speciale «Città di Torino», «Città di Trieste», «Città di Venezia» e «Città di Catania», sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati, per il 1945*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per il tesoro, in data 26 settembre 1945, a seguito del collocamento a riposo dell'interessato per limite di età, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Ferrara, conferito col decreto Ministeriale 10 giugno 1922, al notaio Ernesto dott. Camillo, residente ed esercente in detta città.

Il direttore generale: CONTI

(1799)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 38, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 10 agosto 1945, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, il notaio Sajeva Gaetano, residente nel comune di Licata, del distretto notarile di Agrigento, è stato dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal 25 luglio 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

(1704)

Agli effetti dell'art. 38, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 10 agosto 1945, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, il notaio Moscatelli Salvatore, residente nel comune di Ariano Irpino, del distretto notarile di Benevento, è stato dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal 15 agosto 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

(1705)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

Si notifica che il 2 novembre 1945, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio, in Roma, via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

dalle filiali della Banca d'Italia e pervenuti alla data del presente avviso dei titoli sorteggiati nella estrazione del novembre 1944 effettuata al Nord, ammontanti, per le obbligazioni 4,50 %, serie speciale « Città di Torino », a complessive n. 12.296 obbligazioni.

b) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, serie speciale « Città di Trieste ».*

Estrazione a sorte di:

- n. 108 titoli di 1 obbligazione
- n. 85 titoli di 5 obbligazioni
- n. 129 titoli di 10 obbligazioni
- n. 42 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 373 titoli, per n. 2988 obbligazioni da L. 500 cadauna, per ad un valore nominale complessivo di L. 1.494.000.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate numero 4125 obbligazioni per il capitale nominale di lire 2.062.500.

L'estrazione però viene ridotta a n. 2988 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati fino al 30 giugno 1945, dalle filiali della Banca d'Italia e pervenuti alla data del presente avviso dei titoli sorteggiati nella estrazione del novembre 1944 effettuata al Nord, ammontanti, per le obbligazioni 4,50 %, serie speciale « Città di Trieste », a complessivo n. 1137 obbligazioni.

c) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, serie speciale « Città di Venezia ».*

Estrazione a sorte di n. 294 titoli decupli rappresentanti 2940 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in complesso per il valore nominale di L. 1.470.000.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate numero 3600 obbligazioni per il capitale nominale di lire 1.800.000.

L'estrazione però viene ridotta a n. 2940 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati fino al 30 giugno 1945, dalle filiali della Banca d'Italia e pervenuti alla data del presente avviso dei titoli sorteggiati nella estrazione del novembre 1944 effettuata al Nord, ammontanti, per le obbligazioni 4,50 %, serie speciale « Città di Venezia », a complessive n. 1560 obbligazioni.

d) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, serie speciale « Città di Catania ».*

Estrazione a sorte di n. 145 titoli decupli, rappresentanti 1450 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in totale un valore nominale di L. 725.000.

e) *Distribuzione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania », sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati, per il 1943 e 1° semestre 1944 nell'Italia centrale, meridionale e insulare, per il 2° semestre 1944 e 1° semestre 1945 in tutta Italia, relativamente alle quantità pervenute al Consorzio fino al 30 settembre 1945.*

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 2 ottobre 1945.

Il presidente: G. B. Bosi

(1796)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso nazionale per progetti di casette economiche di rapida costruzione

ART. 1.

E' bandito un concorso per progetti di casette economiche di rapida costruzione a due o tre piani, con alloggi di due, tre, quattro vani oltre gli accessori, tutte da unire insieme.

Possono partecipare al concorso tutti i tecnici autorizzati alla progettazione di edifici dal governo anche se impiegati statali.

Per i migliori progetti dei vari tipi sono assegnabili 176 premi, per un ammontare di L. 3.975.000. I progetti premiati con i primi premi rimangono di proprietà dell'Amministrazione.

Nel caso che l'Amministrazione si avvalga dei progetti premiati, corrisponderà un ulteriore compenso sull'importo dei lavori a cifre di costruzione accertate, secondo i coefficienti da adottarsi.

Il Ministero si riserva la facoltà di concedere assegnazioni di materiali contingentati a quei vincitori del concorso che con i loro mezzi intendano fabbricare un prototipo.

I progetti dovranno essere contrassegnati con un numero di cinque cifre diverse, che verrà ripetuto su una busta sigillata contenente le generalità, i titoli professionali e l'indirizzo del concorrente. Tale busta verrà aperta al seguito della quale avvenuta.

I progetti dovranno essere spediti a mezzo postale entro il 15 dicembre p.v. al Ministero dei lavori pubblici e dovranno pervenire non oltre il 15 dicembre.

ART. 2.

ELENCO DEI PREMI CONCEDIBILI

CLASSE	TIPO ALLOGGI	1° premio	2° premio (dieci)	Importo totale
Tipo I. Casetta a due piani sotto i 700 m. s. l. m. luoghi superdisagiati	a) due camere ed accessori	20.000	17.000	180.000
	b) tre camere ed accessori	35.000	18.000	215.000
	c) quattro camere ed accessori	40.000	21.000	250.000
Tipo II. Casetta a due piani sopra i 300 m. s. l. m.	a) due camere ed accessori	30.000	15.000	180.000
	b) tre camere ed accessori	35.000	18.000	215.000
	c) quattro camere ed accessori	40.000	21.000	250.000
Tipo III. Casetta a tre piani sotto i 700 m. s. l. m. luoghi superdisagiati	a) due terzi 2 camere e un terzo 3 camere	60.000	18.000	240.000
	b) due terzi 3 camere e un terzo 2 camere	70.000	20.000	270.000
	c) due terzi 4 camere e un terzo 2 camere	80.000	22.000	300.000
Tipo IV. Casetta a tre piani sopra i 300 m. s. l. m.	a) due terzi 2 camere e un terzo 3 camere	60.000	18.000	240.000
	b) due terzi 3 camere e un terzo 2 camere	70.000	20.000	270.000
	c) due terzi 4 camere e un terzo 2 camere	80.000	22.000	300.000
Tipo V. Casetta a tre piani con seminterrato sotto i 200 m. s. l. m. e s.	a) due terzi 2 camere e un terzo 3 camere	65.000	20.000	265.000
	b) due terzi 3 camere e un terzo 2 camere	75.000	22.000	295.000
	c) due terzi 4 camere e un terzo 2 camere	85.000	24.000	325.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

È bandito un concorso per progetti di civile economica di tipo razionale a due o tre piani con alloggi di due, quattro vani oltre gli accessori come da unite norme.

Possono partecipare al concorso tutti i tecnici interessati alla progettazione di edifici del genere sopra ec impiegati statali.

I progetti dovranno essere spediti a mezzo postale espresso o fatti consegnare dai Ministero dei lavori pubblici e dovranno giungervi non oltre il 15 dicembre.

Art. 2.

ELENCO DEI PREMI ASSEGNABILI

CLASSE	TIPO ALLOGGI	1° premio	2° premio eventuali	Importo totale
Tipo I. Casetta a due piani sotto i 100 m. s. l. m. luoghi superelatii	a) due camere ed accessori	20.000	15.000	180.000
	b) tre camere ed accessori	25.000	18.000	215.000
	c) quattro camere ed accessori	40.000	21.000	250.000
Tipo II. Casetta a due piani sopra i 300 m. s. l. m.	a) due camere ed accessori	20.000	15.000	180.000
	b) tre camere ed accessori	25.000	18.000	215.000
	c) quattro camere ed accessori	40.000	21.000	250.000
Tipo III. Casetta a tre piani sotto i 700 m. s. l. m. luoghi superelatii	a) due terzi 2 camere e un terzo 3 camere	60.000	18.000	240.000
	b) due terzi 3 camere e un terzo 2 camere	70.000	20.000	270.000
	c) due terzi 4 camere e un terzo 2 camere	80.000	22.000	300.000
Tipo IV. Casetta a tre piani sopra i 300 m. s. l. m.	a) due terzi 2 camere e un terzo 3 camere	60.000	18.000	240.000
	b) due terzi 3 camere e un terzo 2 camere	70.000	20.000	270.000
	c) due terzi 4 camere e un terzo 2 camere	80.000	22.000	300.000
Tipo V. Casetta a tre piani con seminterrato sotto i 300 m. s. l. m. e s.	a) due terzi 2 camere e un terzo 3 camere	65.000	20.000	265.000
	b) due terzi 3 camere e un terzo 2 camere	75.000	22.000	295.000
	c) due terzi 4 camere e un terzo 2 camere	85.000	24.000	325.000
Al miglior sistema costruttivo di ricompletamento fabbricati distrutti	un premio di L. 30.000	10 premi	15.000	180.000

Totale primi premi 16 — secondi premi 160 = Complessivamente n. 176. Importo L. 3.975.000.

È ammessa la suddivisione del 1° premio in due ex aequo.

Nel caso che i progetti presentati non rispondessero alle finalità del concorso, potrà anche non farsi luogo all'assegnazione di tutti o parte dei premi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 3.

NORME PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

[illegible] lasciata ampia libertà di progettazione, sia nella composizione dei singoli alloggi, come nella loro forma, dimensione ed unione degli alloggi tra loro.

Ampia libertà è concessa nella scelta del sistema costruttivo, come nella scelta dei materiali, purchè i progetti rispondano ai seguenti requisiti: economia, semplicità, comodità, igiene, aspetto decoroso.

Sarà data preferenza a quei progetti che soddisfacendo a tutte le prescrizioni del presente bando presentino più convenienti dal loro esame e richiedano minori quantitativi di materiali e di mano d'opera specializzata. Naturalmente essi dovranno rispondere alle esigenze dell'estetica.

Il progetto dovrà comprendere anche l'impianto idrico-sanitario e quello elettrico.

Gli alloggi potranno essere anche parzialmente arredati con mobili-tipo ricavati nelle stesse misure minime o comunque con esse. In tal caso verrà tenuto conto del valore di detto arredamento, purchè contenuto nel volume dell'alloggio con quello dei mobili.

Generalità.

Ogni alloggio deve costituire un'unità edilizia indipendente, non eccezionale da [illegible] e deve, con possibile pure indipendente, situato in modo tale che sia possibile aggregarvi con una certa facilità di ampliamento un pezzo di terreno da addirsi ad orticello, sul quale possa [illegible] collocare una prospettiva.

Ogni alloggio potrà svilupparsi tutto in un piano, disposto orizzontalmente, come pure su due piani, con scaletta interna (divisione verticale).

L'eventuale sovrapposizione di alloggi [illegible] alloggi indipendenti collegandoli mediante scala [illegible] letta interna.

Gli alloggi potranno essere raggruppati in qualsiasi modo intorno ad una scala comune, oppure essere serviti da scalette singole.

Non sono ammessi accessi agli alloggi da loggiati e balconate passanti, disposti alle diverse degli alloggi attigui.

Ogni alloggio deve avere per il buon soleggiamento e ventilazione preferibilmente due esposizioni opposte o quasi, altrimenti due esposizioni ortogonali — non sono ammessi alloggi con una unica esposizione.

Distribuzione dei locali negli alloggi.

Ogni alloggio dovrà avere distinto l'ingresso, dalla stanza di soggiorno-pranzo, da quella da letto.

La camera da letto non potrà contenere più di tre letti.

È ammesso un quarto letto perchè in alcova eventualmente adeguata dall'esterno e chiudibile.

Nella camera di soggiorno potrà essere posto un somier.

La cucina potrà essere posta in alcova comunque alla camera da pranzo, per gli alloggi di due e tre camere.

Per gli alloggi di un numero superiore di camere la cucina deve essere costituita da un locale a sè.

In ambedue i casi essa dovrà essere illuminata e ventilata da apertura finestra esterna.

Ogni alloggio dovrà avere almeno una doccia, un W.C., un lavabo situati in ambienti distinti costituiti ne sia possibile anche [illegible] separato.

Il complesso dovrà prendere aria e luce da apertura finestra aggruppati all'esterno.

[illegible] essenziale del volume di

Dimensionamento stradale.

Il dimensionamento stradale dovrà essere fatto secondo le buone regole della tecnica, perciò dovranno essere evitati [illegible] calcoli relativi studiando anche la buona utilizzazione dei materiali.

Isolamento di sicurezza e termico.

I muri d'ambito delle case dovranno offrire la necessaria sicurezza dall'effrazione. Inoltre dovranno presentare una resistenza termica di almeno 0,80 calorie orarie per mq.

Analoga resistenza termica dovrà avere la copertura dell'edificio.

Si richiama l'attenzione dei concorrenti sul tema isolamento termico offerto dalle intercapedini d'aria, specie se verticali, per cui si consiglia di evitarle, anche perchè possono essere ricettacoli di umidità non facilmente disinfestabili.

Isolamento antiumidità.

Per impedire che l'umidità del terreno risalga nelle murature per capillarità, verrà prevista una stratificazione di isolato di [illegible] allo spiccato di fondazione.

Così le pavimentazioni del piano terreno dovranno essere isolate dal suolo o almeno poggiare su un vespaio [illegible] aerazione, alto almeno cm. 30. Analogo vespaio di isolamento sarà creato a disotto delle murature esterne ogni qualvolta sarà provvista di marciapiede all'intorno, largo m. 1, con relativa cunetta per lo scolo delle acque.

Riscaldamento dei locali - Altezze.

Il pavimento del piano terreno dovrà essere alto almeno cm. 30 sul piano stradale.

L'eventuale [illegible] sarà abitabile se l'interrapporto non supera 80 cm.

I locali di abitazione debbono avere un'altezza minima di m. 3 per i paesi con soleggiamento eccezionale, e altrimenti inferiore a m. 2,70, per i paesi a soleggiamento non scarso. Altezze [illegible] come per quelli di altezze superiore, l'altezza dei locali potrà essere ridotta a m. 2,50.

Un'ulteriore riduzione di cm. 20 potrà essere consentita qualora si provveda all'eventuale ventilazione naturale sussidiaria.

È ammessa, per cucinini e gabinetti, un'altezza minima di m. 2,20, purchè congruamente ventilati a mezzo di apertura esterna. La stessa riduzione potrà farsi per gli ingressi e i corridoi, purchè non di eccessiva lunghezza.

Superfici dei locali.

Il dimensionamento dei locali dovrà essere fatto in proporzione all'uso al quale è destinato, rispettando l'igiene, la comodità e la decenza; tuttavia presenta gli ingombri dati dall'indispensabile ammobiliamento che qui si precisa.

Per ogni persona alloggiata:

un letto di 0,90 × 2,00 m.;
quota armadio 0,60 × 0,40 m.;
quota cassettone 0,50 × 0,30 m.;
quota tavolo 0,60 × 0,40 m.;
due sedie 0,40 × 0,40 di radiatore.

Per il dimensionamento delle cucine, occorre tener presente che in esse dovranno essere alloggiati:

1) un lavandino da cucina con due fornelli a carbone da m. 0,50 × 1,00. Un dimensionamento sostituibile con cucinetta economica delle stesse dimensioni;

2) un lavandino da m. 0,50 × 0,60 con mobile scolapiatti.

Nella cucina dovrà essere nulla una piccola dispensa [illegible] un piccolo ripostiglio per scopa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1376

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1374

...ante le prescrizioni di cui sopra, è ammesso minori quantitativi ...ricati dal loro esercizio e la ...ità di materiali e di mano d'opera specializzata. Naturalmente ...essi dovranno rispondere alle esigenze dell'estetica.

Il progetto dovrà comprendere anche l'impianto di ...e elettrico.

Gli alloggi potranno essere anche parzialmente arredati con mobilio ricavato nelle strutture murarie o comunque con esse. In tal caso verrà tenuto conto del valore di detto ammobiliamento, raggiungendo il volume dell'alloggio con quello dei vani.

Generalità.

Ogni alloggio deve costituire un'unità edilizia indipendente, ben separata da intercapedine dal vicino, con ingresso, non accessibile da altri alloggi, ed accesso pure indipendente, situato in modo tale che sia possibile sorvegliarvi con una certa facilità di comunicazioni. Inoltre è bene da adibire ad ufficio, su quale possa ...bilmente l'alloggio deve prospettare.

Ogni alloggio potrà estendersi tutto in un piano, ovvero ...ssume orizzontale, come pure su due piani, con scaletta interna di servizio fra essi.

L'eventuale scambio dovrà essere diviso tra gli alloggi ...mente separati collegandoli mediante scale interne.

Gli alloggi potranno essere raggruppati in qualsiasi modo ...ero intorno ad una scala comune, oppure essere serviti da scale singole.

Non sono ammessi accessi agli alloggi da ballatoi e balconate passanti davanti alle finestre degli alloggi altrui.

Ogni alloggio deve avere per il buon soleggiamento e ventilazione preferibilmente due esposizioni opposte o quasi, altrimenti due esposizioni ortogonali — non sono ammessi alloggi con una unica esposizione.

Distribuzione dei locali negli alloggi.

Ogni alloggio dovrà avere disimpegno, dalla stanza ...soggiorno-pranzo, da quella da letto.

La camera da letto non potrà contenere più di tre letti.

E' ammesso un angolo cottura purchè la stanza risulti ...mente areata dall'esterno e chiudibile.

Nella camera di soggiorno potrà essere posto un sopraletto.

La cucina potrà essere posta in diretta comunicazione alla camera da pranzo, per gli alloggi di due o tre camere.

Per gli alloggi di un numero superiore di camere la cucina deve essere costituita da un locale a sè.

In ambedue i casi essa dovrà essere illuminata e ventilata da apertura finestra esterna.

Ogni alloggio dovrà avere almeno una doccia, un W.C., un lavabo situati in ambienti distinti cosichè ne sia possibile anche l'uso separato.

Il cassone dovrà prendere aria e luce da apertura finestra apribile all'esterno.

Ogni alloggio dovrà avere un ripostiglio del volume di almeno 2 mc. e un piccolo bucatoio proporzionato al numero degli alloggiati.

Qualora l'alloggio non si apra su un giardinetto annesso dovrà essere provveduto di un apertura terrazzino coperto, di soggiorno all'aria aperta.

Copertura dell'edificio.

L'edificio potrà essere coperto con qualsiasi sistema che il concorrente riterrà più economico e rapido, impiegando quantitativi minori di legname, ferro, carbone.

Naturalmente la copertura dovrà rispondere ai requisiti indispensabili per la sua funzione prescindendo solidità e durata.

Si richiama l'attenzione dei concorrenti ...mento speciale diretto alle intercapedini. Parte spesso ...ercorsi, per cui si consiglia di evitare, anche perchè possono essere ricettacoli di insetti non facilmente distruttibili.

Isolamento antiumidità.

Per impedire che l'umidità del terreno risalga nella muratura per capillarità, verrà prevista una sovrastruttura di asfalto di distribuzione allo spiccato di fondazione.

Così le pavimentazioni del piano terreno dovranno essere isolate dal suolo o almeno vespaio od un consimile sistema areazione. Altro almeno cm. 30. Analogo vespaio di realizzato sarà creato a disotto delle murature interrate. Ogni cassetta sarà provveduta di materiale assorbente, tipo ...., con relativa camera per lo scolo delle acque.

Dimensionamento dei locali - Altezza.

Il pavimento del piano terreno dovrà essere alto almeno cm. 30 sul piano stradale.

L'eventuale scantinato sarà abitabile se l'interramento non supera i 50 cm.

I locali di abitazione debbono avere un'altezza minima di m. 2,70 per i paesi con soleggiamento eccezionale, e altrimenti m. 3 per i paesi a soleggiamento non superiore a 6 ore. Per i paesi a soleggiamento non superiore a 4 ore, come per quelli di altitudine superiore, l'altezza dei locali potrà essere ridotta a m. 2,50.

Un'eventuale riduzione di cm. 20 potrà essere concessa qualora si provveda ad un'adeguata ventilazione forzata mediante ...

E' ammessa, per cantine e gabinetti, un'altezza minima di m. 2,20 purchè convenientemente ventilati a mezzo di aperture esterne. La stessa riduzione potrà farsi per gli ingressi e i corridoi, purchè non di eccessiva lunghezza.

Superfici dei locali.

Il dimensionamento dei locali dovrà essere fatto in proporzione all'uso al quale è destinato, rispettando l'igiene, la comodità e la decenza, tenendo presenti gli insegnamenti dell'esperienza ammobiliamento che qui si precisa.

Per ogni persona alloggiata:

un letto di m. 0,90 x 1,90 m.;
quota armadio 0,50 x 0,10 m.;
quota cassettone 0,50 x 0,30 m.;
quota tavolo 0,60 x 0,50 m.;
due sedie 0,40 x 0,40 cadauna.

Per il dimensionamento della cucina, occorre tener presente che in essa dovranno essere alloggiati:

1) un lavandino da m. 0,60 - 0,40 con annesso scolapiatti;
2) un tavolo da cucina con due fornelli a carbone da m. 0,90 x 1,00 - 1,00 d'ingombro sostituibile con cucinetta economica delle stesse dimensioni;
3) un lavandino da m. 0,60 - 0,40 con annesso scolapiatti.

Nella cucina dovrà essere inoltre una piccola dispensa refrigeratrice (0,50 x 0,50 x 1,00 e un piccolo ripostiglio per scopo di 0,50 x 0,40 x 2,00). Tali dimensioni sono minime e dovranno essere congruamente aumentate col numero degli alloggiati.

Occorre prevedere anche l'eventuale ubicazione, in ogni alloggio di un serbatoio per l'acqua potabile di litri 200.

Dimensione scale.

Le scale se interne agli alloggi potranno avere la larghezza minima di cm. 80, con pedata di cm. 25 e alzata cm. 20.

Le scale di accesso ai piani superiori dovranno avere una larghezza non inferiore di m. 1,00, con pedata di cm. 30 ed alzata massima di cm. 18.

Dimensioni finestre e porte.

Allo scopo di standardizzare le aperture di porta e finestra si stabiliscono le seguenti misure:

finestra dei locali di superficie superiore a mq. 6 : due battenti: apertura muraria m. 1 x 1.50 (altezza);

finestra dei locali di superficie inferiore a mq. 6 : un battente: apertura muraria m. 0.50 x 1.50 (altezza);

porta ad un battente dei locali di superficie superiore a mq. 6: apertura muraria 0.80 x 1.90 (altezza);

porta ad un battente dei locali di superficie inferiore a mq. 6: apertura muraria 0.60 x 1.90 (altezza);

portoncino d'ingresso a due battenti: apertura muraria m. 1.80 x 2.10.

Modalità di redazione dei progetti.

Allo scopo di allineare tutti i vari progetti su una stessa base ufficiale, essi verranno confrontati tecnicamente ed economicamente in funzione della unità letto che ogni alloggio potrà accogliere, naturalmente rispettando tutte le norme predette, la comodità e la decenza.

È data facoltà di concorrere per un qualsiasi tipo di case, come di presentare più soluzioni per uno stesso tipo.

I progetti dovranno avere carattere esecutivo e saranno costituiti da una relazione, dai disegni e da un computo metrico particolareggiato.

La relazione dovrà dare tutta quella esauriente oltre che del progetto anche del sistema costruttivo usato specie per quanto riguarda la rapidità esecutiva. A completamento di ciò il concorrente dovrà anche l'analisi riassuntiva delle varie categorie del progetto secondo l'unità scelta.

I disegni di progetto dovranno essere i seguenti:

a) pianta quotata in scala 1:50 di tutti i piani comprendente della fondazione e della copertura con lo schema dell'impianto idraulico e sanitario;

b) prospetti in scala 1:50 tutti a semplice linea senza ombreggiature né colorito (vedi allegato), piante, ecc.;

c) una o più sezioni in scala 1:50, a criterio del concorrente;

d) eventuali particolari costruttivi;

e) planimetria generale orientata in scala 1:200 con lotto con lati a 120.

I detti disegni di progetto potranno essere presentati anche in riproduzione eliografica. Essi dovranno essere piegati nelle dimensioni di m. 0.21 x 0.30 e muniti di cartellina.

Il computo metrico sarà particolareggiato e accuratamente compilato.

Per quanto riguarda il concorso per il progetto secondo costruttivo che permetta di eseguire con rapidità ed economia il completamento di edifici danneggiati dalla guerra (rifacimento o più piani) si precisa che il sistema dovrà presentare speciali caratteristiche di leggerezza e solidità, così da non aggravare le condizioni statiche dei fabbricati, come richiedere un minimo di puntelli.

I progetti difformi o contraddittori non con numeri, non saranno presi in esame.

Non verranno prese in considerazione i progetti che non si atterranno alle prescrizioni del presente bando specialmente per quanto riguarda i disegni.

Art. 4.

Una Commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici, procederà all'esame dei progetti e proporrà una graduatoria di merito dei progetti da premiare.

Il giudizio definitivo è riservato insindacabilmente al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni predette.

Il Ministro: BUCCIARELLI DUCCI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CONCORSO NAZIONALE

PER CASE ECONOMICHE DI RAPIDA ESECUZIONE

piani

1:50 m. s. l. m.

camere

Gruppo

del progetto

Concorrente

N.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CONCORSO NAZIONALE

PER PROGETTI DI CASETTE ECONOMICHE DI RAPIDA ESECUZIONE

Circolo a ..... piani

zona ..... a 300 m. s. l. m.

alloggi di ..... vani

Tipo .....

Analisi del progetto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798031

1379

1380

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso nazionale per progetti di casette economiche di rapida esecuzione

Contrassegno N

Casetta n ..... *piani* *TIPO* .....

zona ..... *a 300 m. s. l. m.*

alloggi di ..... *camere oltre gli accessori*

CARATTERISTICHE DELLE CASETTE

Schizzo assonometrico della casetta	Strutture (1)				Dimensioni							Alloggi			Costo
	fondazioni	intelaiature	muri	copertura	superficie coperta	superficie utile abitabile	altezza media	superficie finestre (1/8 ÷ 1/10)	superficie porte	cubatura totale	cubatura vani abitabili	1 camera	2 camere	3 camere	
					m²	m.	m	%	%	m³	m³	n°	n°	n°	lire

Costo presunto (2)

per m²	
per vano	
per alloggio	1 camera
	2 camere
	3 camere

(1) Materiale usato per la struttura, ad es.: cemento armato, mattoni, ecc.
(2) Unito obbligatorio di fondazione alla copertura.
(3) Tali dati sono facoltativi.
(4) Altezza netta dal pavimento al soffitto.

ANALISI TECNICA ALLO

Dimensione alloggi

Piano	Alloggio vani	Superficie: superficie totale	Superficie: abitabili	Altezza media (netta)	Volume abitabile	Obbligatorietà: numero minimi	Obbligatorietà: per letto		Collaudo: cubatura totale	
		m²	m²	m.	m³		m²	m²	m³	

Igiene Decenza

Piano	Alloggio vani	Dimensioni: Letti: a 1 letto	a 2 letti	a 3 letti	Ambienti di igiene	Igiene: W. C.	Doccia	Lavabi (minimi)
		n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°

Piano	Alloggio vani	Caratteristiche termiche: Pareti esterne: Materiale	Resistenza termica cal. m² h	Materiale	Resistenza termica cal. m² h

1381

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

...VORI PUBBLICI

...per progetti

...rapida esecuzione

Consorziale

N.

TIPO .....

...L. ...

...delle di accesso

...STICHE DELLE CASETTE

...ero di	Dimensioni							Alloggi			Costo
piani	Superficie coperta	Superficie totale (A)	Superficie utile (B)	Superficie accessori (B-A)	Superficie vani (C)	Superficie accessori (C-A)	Volume totale	...vani	...vani	...vani	
	mq.	mq.	mq.	mq.	mq.	mq.	mc.	n.	n.	n.	

...Costo presunto (2)

...

...

...

ANALISI ECONOMICA ALLOGGI

Piano	Alloggio tipo	Muratore: Pedrazze m³	Muratore: Muratore m³	Muratore: Carpentiere m³	Muratore: m³	Muratore: m³	Muratore: m³	Muratore: m³	Idraulici: Idraulici m³	Idraulici: Elettricisti m³	Infissi: Porta interna per alloggio m²	Infissi: Porta interna per letto m²	Finestre: per alloggio m²	Finestre: per letto m²	Osservazioni

Piano	Alloggio tipo	Quantitativi materiali occorrenti: Pedrazze	Calce: Q.	Calce: Carbonile	Mattoni: N.	Mattoni: Carbonile	Tegole: N.	Tegole: Carbonile	Cemento: Q.	Cemento: Carbonile	Ferro: Q.	Ferro: Carbonile	Asfalto: Q.	Asfalto: Carbonile	Vetri m²

Piano	Alloggio tipo	Legname: Infissi m³	Legname: Armature m³	Trasporti: Q.	Trasporti: Località	Mano d'opera (1): Operai di lavoro	Mano d'opera (1): Operai specializzati di lavoro	Costo giornaliero di: per ogni operaio L.	per ogni muratore L.	per ogni carpentiere L.	Osservazioni

(1) Nel computo della mano d'opera devono comprendersi anche quella necessaria alla preparazione dei materiali e alle prestazioni accessorie.

(1696)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785041

915

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
16 Oct 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.119 of 4 October 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Air Forces

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.588 of 1 Aug 45.
Inscription of officers and non-commissioned officers in the honour rolls of the Royal Air Force.

(b) Public Safety Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.589 of 21 August 1945.
Payment of allowances to members of the Royal Carabinieri.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.590 of 7 September 1945.
Promotion of non-commissioned officers of the Royal Finance Guards who returned from war captivity.

(d) Public Works Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.591 of 7 September 1945.
Increasing the fund authorized by Legislative Decree No.339 of 12 October 1944 for the repairing and reconstruction of works damaged or destroyed in consequence of the war.

5226

(e) Local Government Public Works

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.592 of 7 September 1945.
New modifications in the composition of the regional [illegible] Regional Committee for

I 383

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

field.

(a) Air Forces

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.588 of 1 Aug 45.
Inscription of officers and non-commissioned officers in the honour rolls of the Royal Air Force.

(b) Public Safety Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.589 of 21 August 1945.
Payment of allowances to members of the Royal Carabinieri.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.590 of 7 September 1945.
Promotion of non-commissioned officers of the Royal Finance Guards who returned from war captivity.

(d) Public Works Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.591 of 7 September 1945.
Increasing the fund authorized by Legislative Decree No.339 of 12 October 1944 for the repairing and reconstruction of works damaged or destroyed in consequence of the war.

5226

(e) Local Government Public Works

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.592 of 7 September 1945.
New modifications in the composition of the regional "Consulta" for Sardinia and the Regional Committee for reclaimed and improving land established at the High Commissariat for Sardinia.

(f) Agriculture

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.593 of 13 September 1945.
Provisions for assisting agriculture in Sardinia.

(g) Finance Public Health

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.594 of 14 September 1945.
Granting an extraordinary advance of 100 million lire to the Italian Red Cross for the 1945 budget.

(h) Finance

(h) Decree of the Lieutenant General No.595 of 14 September 1945.
Suspending the payment of an allowance to officials of the Italian Africa Administration rendering service at the Ministry.

Z&J

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(i)
Finance
RC Liguria

(i) Decree of the President of the Council of Ministers of 17 September 1945.
Revocation of the decree appointing a Commissioner for the Savoia Italian Insurance Company with head office in Genova.

(j)
Finance
RC Venezia

(j) Decree of the President of the Council of Ministers of 17 September 1945.
Revocation of the decree appointing a commissioner for the Catholic Insurance Company Limited with head office in Verona.

(k)
Education

(k) Decree of the President of the Council of Ministers of 27 September 1945.
Appointing a special commissioner for the Dante Alighieri National Society.

(l)
Finance
RC Lombardia

(l) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the general agency of the L'Abeille Vita, French Insurance Company with head office in Milan, to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

(m)
Finance

(m) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the general agency of the Danubio-Concordia Insurance Company Limited with head office in Rome to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

(n)
Finance

(n) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the general agency of the Le Phenix, French Insurance Company with head office in Rome, to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

(o)
Finance

(o) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the general agency of the Le Monde Vita, French Insurance Company with head office in Milan to apply an emergency premium on its life

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Alighieri National Society.

(l) Finance RC Lombardia

(l) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the general agency of the L'Abeille Vita, French Insurance Company with head office in Milan, to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the general agency of the Danubio-Concordia Insurance Company Limited with head office in Rome to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the general agency of the Le Phenix, French Insurance Company with head office in Rome, to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the general agency of the Le Monde Vita, French Insurance Company with head office in Milan to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

(p) Finance RC Lombardia

(p) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the Italiana Vita Insurance Company Limited with head office in Milan to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

(q) Finance (Property Control) RC Lombardia

(q) Ministerial Decree of 29 August 1945.
Placing the United Sheet Metal Manufacturing Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(r) Finance (Property Control) RC Lombardia

(r) Ministerial Decree of 30 August 1945.
Placing the Officine Strebel Company with head office in Monza under receivership and appointing a receiver.

(s) Finance. Property Control) RC Lombardia

(s) Ministerial Decree of 31 August 1945.
Placing the firm styled "Enrico Petersen" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

1386

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795028

(t) Finance (Property Control) RC Lombardia	(t) Ministerial Decree of 31 August 1945. Placing the Brevetti Henschel makers of locomotives and road machinery Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.
(u) Finance (Property Control) RC Lombardia	(u) Ministerial Decree of 31 August 1945. Placing the "Osram" Company, Riunited societies Osram Edison-Clerici, with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.
(v) Finance (Property Control) RC Lombardia	(v) Ministerial Decree of 31 August 1945. Placing the " Speiser e Grossi" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.
(w) Finance (Property Control) RC Lombardia	(w) Ministerial Decree of 31 August 1945. Placing the "Fratz Felix" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.
(x) Agriculture	(x) Ministerial Decree of 31 August 1945. Reviewing the final accounts of ammassi administration of agricultural products for 1945-1946.
(y) Finance	(y) Ministerial Decree of 10 September 1945. Confirming the appointment of President and Vice-President of the Board of Directors for the Savings Bank of Forli.
(z) Finance	(z) Ministerial Decree of 19 September 1945. Appointing the special commissioner of Communal Society for Agrarian Credit of Praia a Mare (Cosenza).
(aa) Finance	(aa) Ministerial Decree of 19 September 1945. Confirming the appointment of Presidents of Communal Societies for Agrarian Credit.
(bb) Agriculture	(bb) Ministerial Decree of 20 September 1945. Substituting the special administrator of the National Cotton Society of Ethiopia.
(cc)	(cc) Ministerial Decree of 25 September 1945.

5235

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789121

...nce (Property Control) RC Lombardia — placing the [illegible] in Milan under receivership and appointing a receiver.

(x) Agriculture — (x) Ministerial Decree of 31 August 1945.
Reviewing the final accounts of ammassi administration of agricultural products for 1945-1946.

(y) Finance — (y) Ministerial Decree of 10 September 1945.
Confirming the appointment of President and Vice-President of the Board of Directors for the Savings Bank of Forli.

(z) Finance — (z) Ministerial Decree of 19 September 1945.
Appointing the special commissioner of Communal Society for Agrarian Credit of Frais a Mare (Cosenza).

(aa) Finance — (aa) Ministerial Decree of 19 September 1945.
Confirming the appointment of Presidents of Communal Societies for Agrarian Credit.

(bb) Agriculture — (bb) Ministerial Decree of 20 September 1945.
Substituting the special administrator of the National Cotton Society of Ethiopia.

(cc) Finance — (cc) Ministerial Decree of 25 September 1945.
New schedule of allowances due to tax payers for special operational fees.

NOTE:- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory, must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Wednesday, 2 October 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

JOHN H. WEBER,
Col. Infantry,
Chief Legal Adviser.

5235

7431

1388

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759103

Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 4 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-364

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 800; semestrale 400; trimestrale 200; Un fascicolo 8
All'Estero: Abb. annuo L. 1.500; semestrale 700; trimestrale 400; Un fascicolo 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. anno L. 400; semestrale 200; Un fascicolo Prezzi vari
All'Estero:

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno L. 400; semestrale 200; trimestrale 120; Un fascicolo 8
All'Estero: Abb. anno L. 800; semestrale 500; trimestrale 300; Un fascicolo 20

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Abb. anno L. 800 —
semestrale 500 —
Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 588.
Iscrizione nei ruoli d'onore della Regia aeronautica. Pag. 1502

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 589.
Trattamento economico dei militari dell'Arma dei carabinieri Reali . . . . . Pag. 1503

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 590.
Avanzamento dei sottufficiali della Regia guardia di finanza reduci dalla prigionia di guerra . . . Pag. 1505

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 591.
Integrazione del fondo autorizzato con decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, per la riparazione e ricostruzione di opere di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra . . . . Pag. 1507

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 592.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, numero 595.
Sospensione della indennità di rappresentanza ai funzionari dell'Amministrazione dell'Africa italiana in servizio presso il Ministero . . . . . Pag. 1508

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 1945.
Revoca del decreto di nomina del commissario della Società anonima italiana d'assicurazioni «Savoia», con sede in Genova . . . . . Pag. 1507

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 1945.
Revoca del decreto di nomina del commissario della Società cattolica di assicurazione, anonima cooperativa, con sede in Verona . . . . . Pag. 1507

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 1945.
Nomina del commissario straordinario dell'Opera nazionale «Dante Alighieri» . . . . . Pag. 1508

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione alla rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni «L'Abeille Vita», con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 850	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.500
	» semestrale	» 450		» semestrale	» 800
	» trimestrale	» 200		» trimestrale	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

AL SOLO « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 260
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. anno	L. 400	All'Estero	Abb. anno	L. 800
	» semestrale	» 500		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

All'Estero (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Abb. anno	L. 800 —
» semestrale	» 500 —
Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 588.

Iscrizione nei ruoli d'onore della Regia aeronautica. Pag. 1502

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 589.

Trattamento economico dei militari dell'Arma dei carabinieri Reali . . . . . Pag. 1503

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 590.

Avanzamento dei sottufficiali della Regia guardia di finanza reduci dalla prigionia di guerra . . Pag. 1503

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 591.

Integrazione del fondo autorizzato con decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, per la riparazione e ricostruzione di opere di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra . . . . Pag. 1504

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 592.

Nuove modificazioni sulla composizione della Consulta regionale per la Sardegna e del Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna . . . . Pag. 1505

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1945, n. 593.

Provvidenze per l'agricoltura in Sardegna . Pag. 1505

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 594.

Concessione di un contributo straordinario di L. 100 milioni a favore della Croce Rossa Italiana ad integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1506

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 settembre 1945, numero 595.

Soppressione della indennità di rappresentanza al funzionari dell'Amministrazione dell'Africa italiana in servizio presso il Ministero . . . . . Pag. 1506

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 1945.

Revoca del decreto di nomina del commissario della Società anonima italiana d'assicurazioni « Savoia », con sede in Genova . . . . . Pag. 1507

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 1945.

Revoca del decreto di nomina del commissario della Società cattolica di assicurazione, anonima cooperativa, con sede in Verona . . . . . Pag. 1507

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale « Dante Alighieri » . . . . . Pag. 1508

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita », con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . . . Pag. 1508

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla rappresentanza generale della Società anonima di assicurazioni « Danubio-Concordia », con sede in Roma, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . . . . . Pag. 1508

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix », con sede in Roma, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . . . . . Pag. 1508

1360

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

5254

7431

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione alla rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « Le Monde Vita », con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . . . . Pag. 1505

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita. Pag. 1506

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1506

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Officine Strebel », con sede in Monza, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1510

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Enrico Petersen, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1510

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Macchine ferroviarie e stradali « Brevetti Henschel », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1510

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Osram » società riunite Osram Edison-Clerici, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . Pag. 1510

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Speier e Grossi », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1511

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Trotz Felix », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1511

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Revisione dei rendiconti delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli per la campagna 1944-1945 . . Pag. 1512

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Conferma del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Lodi. Pag. 1513

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 9 dal 1° al 15 maggio 1945 . . . . . Pag. 1515

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 1519
Diffida per smarrimento di certificati d'assicurazione di credito nominativo . . . . . Pag. 1520
Diffida per rinnovazione di quietanze ricevute di certificati del Consolidato 3,50 % (1906) . . . . . Pag. 1522
Diffida per smarrimento di quietanza di sottoscrizione al Prestito redimibile 3,5 % (immobiliare) . . . Pag. 1522
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1523

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a cinque posti di studio per avviamento al teatro lirico Pag. 1523

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1524

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 119 DEL 4 OTTOBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Decreto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Frosinone.

(909)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 588.
Iscrizione nei ruoli d'onore della Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1967;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1361

Pag. 1509

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1509

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Oiticica Strebel », con sede in Monza, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1510

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Enrico Petersen, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1510

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Macchine ferroviarie e stradali « Brevetti Henschel », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1510

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Osram » società riunite Osram Edison-Clerici, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . Pag. 1510

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Speier e Grossi », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1511

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Tretz Felix », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1511

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Revisione dei rendiconti delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli per la campagna 1941-1945 . Pag. 1511

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Conferma del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Forlì. Pag. 1511

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.
Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Praia a Mare (Cosenza). Pag. 1512

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.
Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . . . Pag. 1512

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.
Sostituzione dell'amministratore straordinario della Compagnia nazionale per il cotone d'Etiopia . . Pag. 1512

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.
Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie . . . . Pag. 1513

Difesa per sbarramento di quotazione di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% (Ricostruzione) . . . Pag. 1520
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1520

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a cinque posti di studio per avviamento al teatro lirico Pag. 1521

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1521

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 119 DEL 1° OTTOBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Teramo.

(2091)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 588.
Iscrizione nei ruoli d'onore della Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1963;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'articolo unico della legge 2 dicembre 1940, n. 1963, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi ruolo e categoria della Regia aeronautica, in servizio permanente o delle categorie in congedo, dichiarati permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare e collocati a riposo o in congedo assoluto per mutilati, ai riportate in incidenti di volo o per infermità o per lesioni causate da servizio di guerra, e per i quali non possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 24 settembre 1932, numero 1661, potranno essere iscritti, a vita, in speciali ruoli d'onore.

13922

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'iscrizione avrà luogo a domanda, previo giudizio insindacabile del Ministro per l'aeronautica, col grado e con l'anzianità possedute nel grado stesso all'atto del collocamento a riposo e in congedo assoluto.

Però i sottufficiali e militari di truppa, già allievi della Regia Accademia o allievi ufficiali di complemento, che non abbiano potuto ottenere la nomina ad ufficiale per una delle cause suddette, potranno conseguire, contemporaneamente alla iscrizione nei ruoli d'onore, la nomina a sottotenente, previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, ed essere considerati come appartenenti al ruolo servizi della Regia aeronautica.

Così pure i sottufficiali e militari di truppa che, dopo il collocamento a riposo o in congedo assoluto per i motivi sopraindicati, conseguano il diploma di licenza rilasciato da un Istituto di istruzione media superiore, Regio o pareggiato, potranno essere iscritti nel ruolo d'onore della Regia aeronautica col grado di sottotenente dell'Arma o Corpo e ruolo, ai quali appartenevano al momento della cessazione dal servizio.

Della iscrizione avrà luogo a domanda, previo giudizio favorevole della Commissione superiore d'avanzamento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GIANNINI — RICCI

Visto, il guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 81 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 589.

Trattamento economico dei militari dell'Arma dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 11 novembre 1926, n. 2395;
Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore al seguito della revisione di cui all'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1926, n. 2395;

Art. 2.

L'indennità militare speciale spettante agli ufficiali e ai sottufficiali dei carabinieri Reali, agli appuntati ed ai carabinieri raffermati, è stabilita nelle seguenti misure annue:

colonnello	lire 4560
tenente colonnello	» 4050
maggiore e 1° capitano	» 3750
capitano	» 3500
tenente	» 3000
sottotenente	» 2500
maresciallo maggiore	» 2250
maresciallo capo	» 2000
maresciallo d'alloggio	» 1750
brigadiere	» 1500
vice brigadiere	» 1250
appuntato	» 1000
carabiniere raffermato	» 750

Art. 3.

L'indennità di cui all'articolo precedente è estesa agli ufficiali generali dei carabinieri Reali ed al Comandante generale dell'Arma, ai quali verrà corrisposta nella misura annua di lire 6000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, il guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 82. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 590.

Avanzamento dei sottufficiali della Regia guardia di finanza reduci dalla prigionia di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1561;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1363

essere considerati come appartenenti al ruolo servizi della Regia aeronautica.

Così pure i sottufficiali e militari di truppa che, dopo il collocamento a riposo o in congedo assoluto per i motivi sopraindicati, conseguano il diploma di licenza rilasciato da un Istituto di istruzione media superiore, Regio o pareggiato, potranno essere iscritti nel ruolo d'onore della Regia aeronautica col grado di sottotenente dell'Arma o Corpo cui, ai quali appartenevano al momento della cessazione dal servizio.

Detta iscrizione avrà luogo a domanda, previo giudizio favorevole della Commissione superiore d'avanzamento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CIANNETTO — RICCI

Visto, il guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 81. — PESCE

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 589.

Trattamento economico dei militari dell'Arma dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore al seguito della revisione di cui all'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3158;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennità spettante agli ufficiali dei carabinieri Reali per spese di domestico e governo quadrupedi è stabilita in lire 150 mensili.

maresciallo maggiore	2000
maresciallo capo	1750
maresciallo d'alloggio	1500
brigadiere	1250
vice brigadiere	1000
appuntato	750
carabiniere raffermato	750

Art. 3.

L'indennità di cui all'articolo precedente è estesa agli ufficiali generali dei carabinieri Reali ed al Comandante generale dell'Arma, ai quali verrà corrisposta nella misura annua di lire 6000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, il guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 82. — PESCE

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 590.

Avanzamento dei sottufficiali della Regia guardia di finanza reduci dalla prigionia di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1551;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 10 dicembre 1942, n. 1551, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 5. — Il sottufficiale prigioniero di guerra non può durante la prigionia conseguire l'avanzamento, però la prigionia non interrompe il computo dell'anzianità ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

« Art. 6. — Per ciascun sottufficiale reduce dalla prigionia il Comando generale della Regia guardia di finanza, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara, se nulla osti, a che il sottufficiale sia preso in esame per l'avanzamento.

Il sottufficiale raggiunto dal turno di promozione successivamente o durante la prigionia, che abbia ottenuto la dichiarazione anzidetta e sia riconosciuto idoneo, dalle competenti autorità, all'avanzamento, è promosso al ritorno dalla prigionia purchè abbia compiuto, prima della cattura, il periodo di servizio richiesto dalle disposizioni in vigore. Nella promozione gli sarà attribuita l'anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno.

Qualora non abbia compiuto tale periodo di servizio, sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio di tre mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

La promozione ha luogo, a tutti gli effetti, anche se non esiste vacanza nel grado superiore e l'eccedenza formatasi in detto grado è riassorbita al verificarsi della prima vacanza.

Se con l'anzianità come sopra stabilita il sottufficiale risulti ancora compreso in turno di promozione nel nuovo grado, può ottenere altra promozione, se giudicato idoneo, soltanto dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici ».

« Art. 7. — Il sottufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento o contratto in servizio da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura. Ottenuto il nulla osta, egli, se risulti compreso in turno di promozione, è preso in esame a tale scopo e, se giudicato idoneo dalle competenti autorità, all'avanzamento, è promosso, sempre quando abbia compiuto prima della cattura il periodo di servizio richiesto dalle disposizioni in vigore. Qualora non abbia compiuto tale periodo di servizio sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio di tre mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Il sottufficiale che abbia ottenuto una promozione ai sensi del comma precedente, se con l'anzianità attribuitagli risulti ancora compreso in turno di promozione nel nuovo grado, può ottenere altra promozione con le norme stabilite nell'ultimo comma del precedente art. 6.

Il sottufficiale catturato prigioniero durante la de-

servizio di tre mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

La successiva promozione è però subordinata alla prestazione di almeno sei mesi di effettivo servizio, conseguendo la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno ai soli effetti giuridici ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, il guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 98 — PAESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 591.

Integrazione del fondo autorizzato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, per la riparazione e ricostruzione di opere di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, con il quale fu autorizzata un'assegnazione di 500 milioni per l'esecuzione di lavori di urgente riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 58;

Ritenuto che, in dipendenza dell'aumento verificatosi nel costo dei materiali e della mano d'opera, rendesi necessario integrare la predetta autorizzazione di spesa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1365

della cattura, il periodo di servizio richiesto dalle disposizioni in vigore. Alla promozione gli sarà attribuita l'anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno.

Qualora non abbia compiuto tale periodo di servizio, sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio di tre mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

La promozione ha luogo, a tutti gli effetti, anche se non esiste vacanza nel grado superiore e l'ufficiale rimane in detto grado e riassorbita al verificarsi della prima vacanza.

Se con l'anzianità come sopra stabilita il sottufficiale risulti ancora compreso in turno di promozione al grado, può ottenere altra promozione, se giudicato idoneo, soltanto dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici ».

« Art. 2. — Il sottufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento o cadutovi in servizio da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura. Ottenuto il nulla-osta, egli, se risulti compreso in turno di promozione, e preso in esame a tale scopo e, se giudicato idoneo dalle competenti autorità, all'avanzamento, è promosso, sempre quando abbia compiuto prima della cattura il periodo di servizio richiesto dalle disposizioni in vigore. Qualora non abbia compiuto tale periodo di servizio sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio di tre mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Il sottufficiale che abbia ottenuto una promozione ai sensi del comma precedente, se con l'anzianità attribuitagli risulti ancora compreso in turno di promozione nel nuovo grado, può ottenere altra promozione con le norme stabilite nell'ultimo comma del precedente art. 6.

Il sottufficiale catturato prigioniero durante la degenza in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste dal primo comma del presente articolo, o per lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, ottenuto il nulla osta, può conseguire la promozione quando abbia compiuto, prima della cattura, il periodo di servizio richiesto dalle disposizioni in vigore, abbia riacquistata l'idoneità fisica e risulti compreso in turno di promozione. In tal caso gli viene attribuita la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Quando non abbia compiuto il detto periodo di servizio, sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 88. — PECORA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 581.

Integrazione del fondo autorizzato con decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, per la riparazione e ricostruzione di opere di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, con il quale fu autorizzata un'assegnazione di 500 milioni per l'esecuzione di lavori di riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 58;

Ritenuto che, in dipendenza dell'aumento verificatosi nel costo dei materiali e della mano d'opera, rendesi necessario integrare la predetta autorizzazione di spesa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il fondo di L. 500.000.000 autorizzato con il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, è aumentato di L. 500.000.000.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della maggiore somma suddetta in relazione al fabbisogno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1396

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 543, e successive modificazioni, nonchè dalle leggi 22 giugno 1939, n. 1092, e 23 gennaio 1941, n. 47, per opere pubbliche di bonifica a pagamento non differito, è ridotta di L. 300.000.000.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 88. — TRASO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 592.

Nuove modificazioni sulla composizione della Consulta regionale per la Sardegna e del Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, che istituisce l'Alto Commissariato per la Sardegna, modificato dal R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 90;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro [illegible] di concerto con i Ministri per la grazia

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — ROMITA — GIULIO — LA MALFA — SCELBA — GASPERI — BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 88. — TRASO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 settembre 1945, n. 593.

Provvidenze per l'agricoltura in Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio e per l'alimentazione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai coltivatori diretti della Sardegna, singoli o riuniti in cooperative, danneggiati a causa dell'invasione delle cavallette e della siccità verificatesi in quest'anno, sono concessi, per acquisto di scorte, dagli Istituti di credito agrario, prestiti ammortizzabili fino a cinque anni ad un tasso di favore da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro col contributo del 3 % a carico dello Stato. In luogo di tali prestiti, ai coltivatori predetti che ne facciano richiesta è concesso dallo Stato un [illegible] da vendere per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 31. — PRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 582.

Nuove modificazioni sulla composizione della Consulta regionale per la Sardegna e del Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1933, n. 24, che istituisce l'Alto Commissariato per la Sardegna, modificato dal R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comandante della legione locale del Corpo delle foreste interviene alle riunioni della Consulta regionale a norma del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, e fa parte del Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario previsto dall'art. 7 del citato decreto legislativo.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GULLO — ROSSI — LA MALFA — FORTUNA — GROSSO — BARTALESINI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 34. — PRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 settembre 1945, n. 593.

Provvidenze per l'agricoltura in Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio e per l'alimentazione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai coltivatori diretti della Sardegna, singoli o riuniti in cooperative, danneggiati a causa dell'invasione delle cavallette e della siccità verificatesi in quest'anno, sono concessi, per acquisto di scorte, dagli Istituti di credito agrario, prestiti ammortizzabili fino a cinque anni ad un tasso di favore da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro col contributo del 3 % a carico dello Stato. In luogo di tali prestiti, ai coltivatori predetti che ne facciano richiesta è concesso dallo Stato un contributo pari al 33 % della somma da spendere per l'acquisto delle scorte medesime.

Le stesse provvidenze sono estese agli allevatori diretti danneggiati dalla siccità o dalla invasione delle cavallette o da epizoozia.

Art. 2.

Ai coltivatori ed agli allevatori indicati nell'articolo precedente sono concessi dagli Istituti di credito agrario prestiti di esercizio ad un tasso di favore da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, col concorso del 3 % da parte dello Stato. A richiesta del mutuatario, il pagamento è ripartito in rate annuali fino al massimo di tre, ferma restando il contributo statale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1368

Art. 3.

Ai piccoli proprietari ed ai piccoli allevatori della Sardegna, danneggiati in conformità dell'art. 1, è concesso, per l'anno solare 1916 l'esenzione, fino al limite massimo complessivo di L. 100, dal pagamento dell'imposta sui terreni, dell'imposta sul reddito agrario e dell'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie e sull'industria dei fabbricati, limitatamente alla quota erariale.

Ai fini del presente articolo sono considerati piccoli proprietari quelli inscritti per un estimo non superiore a L. 1000 e piccoli allevatori quelli nei cui confronti è stato accertato un reddito ai fini dell'imposta di ricchezza mobile non superiore a L. 15000.

Art. 4.

Ai coltivatori diretti della Sardegna, i quali conferiscono ai granai del popolo la quota di cereali da essi dovuta per l'annata agraria 1914-1915, sono assegnati gratuitamente 4 metri di colmato per ogni quintale di cereale conferito, con un minimo di 4 metri per persona di famiglia.

Art. 5.

E' assegnato un contributo di L. 6000 per ettaro ai coltivatori diretti della Sardegna che nell'annata agraria 1914-1915 abbiano raccolto cereali in misura inferiore a due volte le sementi.

Tale contributo non potrà, in nessun caso, superare le 15,000 lire per ditta.

Art. 6.

I contributi e le provvidenze di cui al presente decreto saranno disposti dagli ispettorati agrari provinciali su domanda in carta libera degli interessati.

Art. 7.

Ai fini del presente decreto, è coltivatore diretto colui che coltiva il fondo col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia; è allevatore diretto colui che, col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, custodisce e amministra il gregge o la armenta.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo [illegible] Raccolta ufficiale delle

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1915, n. 531.

Concessione di un contributo straordinario di L. 100 milioni a favore della Croce Rossa Italiana ad integrazione del bilancio 1915.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 luglio 1915, n. 1136;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 100,000,000 a favore della Croce Rossa Italiana, per assicurarne il funzionamento.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

PAGANI — ROSA

Visto, *il guardasigilli*: SCIALOJA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1915
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 81. — PRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1915, numero 585.

Sospensione della indennità di rappresentanza ai funzionari dell'Amministrazione dell'Africa italiana in servizio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985621

Ai fini del presente articolo [illegible] proprietari quelli inscritti per un estimo non superiore a L. 1000 e piccoli allevatori quelli a i cui confronti è stato accertato un reddito ai fini dell'imposta di ricchezza mobile non superiore a L. 15.000.

Art. 4.

Ai coltivatori diretti della Sardegna, i quali conferiscono ai granai del popolo la quota di cereali da essi dovuta per l'annata agraria 1944-1945, sono assegnati gratuitamente 4 metri di orzonate per ogni quintale di cereale conferito, con un minimo di 4 metri per ogni azienda di famiglia.

Art. 5.

E' assegnato un contributo di L. 6000 per ettaro ai coltivatori diretti della Sardegna che nell'annata agraria 1944-1945 abbiano raccolto cereali in misura inferiore a due volte le sementi.

Tale contributo non potrà, in nessun caso, superare le 15.000 lire per ditta.

Art. 6.

I contributi e le provvidenze di cui al presente decreto saranno disposti dagli ispettorati agrari provinciali su domanda in carta libera degli interessati.

Art. 7.

Ai fini del presente decreto, è coltivatore diretto colui che coltiva il fondo col lavoro prevalentemente proprio o di persona della sua famiglia; e allevatore diretto colui che, col lavoro prevalentemente proprio o di persona della sua famiglia, custodisce e amministra il gregge o lo armento.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RUINI — GULLO — GRONCHI — MOLÈ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 57. — FRASCA

gli, 1945, n. 146;

Visto l'art. 1 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 100.000.000 a favore della Croce Rossa Italiana, per assicurarne il funzionamento.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RUINI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 56. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, numero 585.

Sospensione della indennità di rappresentanza ai funzionari dell'Amministrazione dell'Africa italiana in servizio presso il Ministero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1531, concernente la concessione di una indennità di rappresentanza ai funzionari di gruppo A dell'Amministrazione coloniale distaccati a prestare servizio nel Ministero;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1400 01

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La corresponsione della indennità per spese di rappresentanza ai funzionari di gruppo A dell'Amministrazione dell'Africa Italiana in servizio presso il Ministero, prevista dal R. decreto 29 luglio 1927, n. 1531, è sospesa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RUINI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 29. — PRESA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 1945.

Revoca del decreto di nomina del commissario della Società anonima italiana d'assicurazioni « Savoia », con sede in Genova.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8 B. e 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il decreto presidenziale in data 16 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 88 del 28 novembre 1944, con il quale il rag. Filippo Filippa è stato nominato commissario della Società anonima italiana d'assicurazioni « Savoia », con sede in Genova;

Considerato che con la liberazione dell'Italia settentrionale sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Vista la domanda della Direzione generale della predetta società tendente ad ottenere il ripristino del suo normale funzionamento in tutto il territorio liberato;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 16 agosto 1944, con il quale il rag. Filippo Filippa è nominato commissario della Società anonima italiana d'assicurazioni « Savoia », con sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1945

PARRI

(1683)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 1945.

Revoca del decreto di nomina del commissario della Società cattolica di assicurazione, anonima cooperativa, con sede in Verona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8 B. e 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il decreto presidenziale in data 16 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 87 del 28 novembre 1944, con il quale il rag. Alfredo Marzocchi è stato nominato commissario della Società cattolica di assicurazione, anonima cooperativa, con sede in Verona, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della società in tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che con la liberazione dell'Italia settentrionale sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Vista la domanda della Direzione generale della predetta società tendente ad ottenere il ripristino del suo normale funzionamento in tutto il territorio liberato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788621

La corresponsione della indennità per spese di rappresentanza ai funzionari di gruppo A dell'Amministrazione dell'Africa italiana in servizio presso il Ministero, prevista dal R. decreto 29 luglio 1927, n. 1531, è sospesa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROSI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 19 — PIOLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 1945.

Revoca del decreto di nomina del commissario della Società anonima italiana d'assicurazioni « Savoia », con sede in Genova.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 813, e 21 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il decreto presidenziale in data 16 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 88 del 30 novembre 1944, con il quale il rag. Filippo Filippi è stato nominato commissario della Società anonima italiana di assicurazioni « Savoia », con sede in Genova, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della società in tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che con la liberazione dell'Italia settentrionale sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Vista la domanda della Direzione generale della predetta società tendente ad ottenere il ripristino del suo normale funzionamento in tutto il territorio liberato;

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 1945.

Revoca del decreto di nomina del commissario della Società cattolica di assicurazione, anonima cooperativa, con sede in Verona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 813, e 21 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il decreto presidenziale in data 16 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 87 del 28 novembre 1944, con il quale il rag. Alfredo Marzocchi è stato nominato commissario della Società cattolica di assicurazione, anonima cooperativa, con sede in Verona, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della società in tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che con la liberazione dell'Italia settentrionale sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Vista la domanda della Direzione generale della predetta società tendente ad ottenere il ripristino del suo normale funzionamento in tutto il territorio liberato;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 16 agosto 1944, con il quale il rag. Alfredo Marzocchi fu nominato commissario della Società cattolica di assicurazione, anonima cooperativa, con sede in Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1945

PARRI

(1692)

1402

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995 021

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Società nazionale « Dante Alighieri ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in pari data col quale viene revocato il decreto presidenziale 5 maggio 1945, relativo alla gestione straordinaria della Società nazionale « Dante Alighieri »;

Ritenuta la improrogabile necessità di assicurare il funzionamento dell'Ente predetto, anche ai fini della predisposizione di un nuovo statuto, che riporti l'organizzazione della « Dante Alighieri » sulla base di principi democratici;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1913, n. 759, in relazione all'art. 6 dello statuto dell'Ente, approvato con R. decreto del 18 luglio 1935;

Decreta:

Il prof. Umberto Calosso è nominato commissario straordinario della Società nazionale « Dante Alighieri » con i poteri spettanti agli organi di amministrazione dell'Ente. Il medesimo provvederà nel più breve tempo possibile a sottoporre all'approvazione governativa, sulla base delle proposte dei soci, il nuovo statuto della Società nazionale « Dante Alighieri ».

Roma, addì 27 settembre 1945

PARRI

(1602)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita », con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 1 marzo 1926, n. 549, e 22 aprile 1940, n. 459;

Vista la domanda della rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita », con sede in Milano, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita », con sede in Milano, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1597)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla rappresentanza generale della Società anonima di assicurazioni « Danubio-Concordia », con sede in Roma, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 1 marzo 1926, n. 549, e 22 aprile 1940, n. 459;

Vista la domanda della rappresentanza generale della Società anonima di assicurazioni « Danubio-Concordia » con sede in Roma, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La rappresentanza generale della Società anonima di assicurazioni « Danubio-Concordia », con sede in Roma, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1599)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

1403
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795132

gestione straordinaria dell'Ente « Dante Alighieri »;

Ritenuta la improrogabile necessità di assicurare il funzionamento dell'Ente predetto, anche ai fini della predisposizione di un nuovo statuto, che riporti l'organizzazione della « Dante Alighieri » sulla base di principi democratici;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, in relazione all'art. 6 dello statuto dell'Ente, approvato con R. decreto del 18 luglio 1925;

Decreta:

Il prof. Umberto Calosso è nominato commissario straordinario della Società nazionale « Dante Alighieri » con i poteri spettanti agli organi di amministrazione dell'Ente. Il medesimo provvederà nel più breve tempo possibile a sottoporre all'approvazione governativa, sulla base delle proposte dei soci, il nuovo statuto della Società nazionale « Dante Alighieri ».

Roma, addì 27 settembre 1945

PARRI

(1691)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945

Autorizzazione alla rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita », con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 1 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita », con sede in Milano, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita », con sede in Milano, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla rappresentanza generale della Società anonima di assicurazioni « Danubio-Concordia », con sede in Roma, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 1 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale della Società anonima di assicurazioni « Danubio-Concordia » con sede in Roma, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La rappresentanza generale della Società anonima di assicurazioni « Danubio-Concordia », con sede in Roma, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: Gronchi

(1593)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix », con sede in Roma, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 1 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix », con sede in Roma, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix », con sede in Roma, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza uno alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 %, per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: Gronchi

(1597)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « Le Monde Vita », con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 549, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « Le Monde Vita », con sede in Milano, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 549, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Società anonima di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 %, per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

(1594) *Il Ministro*: Gronchi

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni « Fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere », con sede in Milano, piazza P. Ferrari, 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 CS

...se di assicurazioni « Le Phenix », con sede in Roma, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: Gronchi

(1397)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945

Autorizzazione alla rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « Le Monde Vita », con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « Le Monde Vita », con sede in Milano, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « Le Monde Vita », con sede in Milano, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: Gronchi

(1396)

...Vista la domanda della Società anonima di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Società anonima di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: Gronchi

(1394)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1945

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni « Fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere », con sede in Milano, piazza P. Ferrari, 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « Fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. comm. Amantia Vincenzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1945

Il Ministro: Rveci

(1463)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1915.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Officine Strebel », con sede in Monza, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1912, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1912, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Officine Strebel » (fabbrica apparecchi e impianti elettrici), con sede in Monza, via Aldo Sette n. 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Officine Strebel », con sede in Monza, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giorgio Colombo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1915

Il Ministro: Ricci

(1420)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1915.

Sottoposizione a sequestro della ditta Enrico Petersen, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1912, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1912, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Enrico Petersen (fabbrica articoli medici e chirurgici), con sede in Milano, via Colosino del Fante n. 13, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1915.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Macchine ferroviarie e stradali « Brevetti Henschel », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1912, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1912, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Macchine ferroviarie e stradali « Brevetti Henschel », con sede in Milano, via Leone Magno, 6, si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. Macchine ferroviarie e stradali « Brevetti Henschel », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Marino Scilo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1915

Il Ministro: Ricci

(1422)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1915.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Osram » società riunite Osram Edison-Clerici, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1915, n. 61239, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società per azioni « Osram » di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1912, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1912, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni « Osram » società riunite Osram Edison-Clerici (fabbricazione lampade elettriche), con sede in Milano, via Broggi n. 4, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1407

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Officine Strebel » (fabbrica apparecchi e impianti elettrici), con sede in Monza, via Aldo Sette n. 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Officine Strebel », con sede in Monza, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giorgio Colombo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1915

Il Ministro: Ricci

(1420)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1915.

Sottoposizione a sequestro della ditta Enrico Petersen, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1912, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1912, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Enrico Petersen (fabbrica articoli medici e chirurgici), con sede in Milano, via Cosimo del Fante n. 12, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto l'azienda è di proprietà di persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Enrico Petersen, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Giuseppe Cestonze.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

E presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1915

Il Ministro: Ricci

(1365)

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Macchine ferroviarie e stradali e Brevetti Heuschel », con sede in Milano, viale Marino, 6, si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. Macchine ferroviarie e stradali « Brevetti Heuschel », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Marino Seiba.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1915

(1422) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1915.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Osram » società riunite Osram Edison-Clerici, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1915, n. 612/39, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società per azioni « Osram » di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1912, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1912, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni « Osram » società riunite Osram Edison-Clerici (fabbricazione lampade elettriche), con sede in Milano, via Broggi n. 4, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società per azioni « Osram » società riunite Osram Edison-Clerici, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Leopoldo Targiani.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1915

(1421) *Il Ministro*: Ricci

1408

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Speier e Grossi », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Speier e Grossi », con sede in Milano, via Schiaparelli n. 11 (capitale riscattato), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Speier e Grossi », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Marchesi Virginio.

E' autorizzata la continuazione del esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1512)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Trotz Felix », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Trotz Felix » (fabbricazione materiale per ferrovieri, con sede in Milano, via C. Alberti, n. 9, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Trotz Felix », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Marchesi Virginio.

E' autorizzata la continuazione del esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1513)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Revisione dei rendiconti delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli per la campagna 1944-1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 21, con il quale la revisione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, anteriori alla gestione 1944-45, è stata demandata alle apposite Commissioni provinciali;

Riconosciuta la necessità di procedere con la massima sollecitudine alla chiusura, revisione ed approvazione dei rendiconti relativi, anche alla gestione di ammasso dei prodotti agricoli della campagna 1944-45;

Decreta:

Le Commissioni provinciali per l'esame dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli sono incaricate di procedere anche alla revisione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli per la campagna 1944-45.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per il tesoro
Ricci

(1695)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Conferma del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 903, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria [illegible] 7 giugno 1938, n. 778;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1406

n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Speier e Grossi », con sede in Milano, via Schupperelli n. 11 compiendi riscaldamento, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suscitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Speier e Grossi », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Marchesi Virginio.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1312)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Tratz Felix », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Tratz Felix » (fabbricazione materiale per ferrovie), con sede in Milano, via C. Alberti, n. 9, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suscitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Tratz Felix », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Maltempi Lucio.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1310)

Visto il decreto interministeriale [illegible] pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 21, con il quale la revisione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, anteriori alla gestione 1941-45, è stata demandata ad apposite Commissioni provinciali;

Riconosciuta la necessità di procedere con la massima sollecitudine alla chiusura, revisione ed approvazione dei rendiconti relativi anche alla gestione di ammasso dei prodotti agricoli della campagna 1941-45;

Decreta:

Le Commissioni provinciali per l'esame dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli sono incaricate di procedere anche alla revisione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli per la campagna 1941-45.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GUIDO

Il Ministro per il tesoro
Ricci

(1695)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Conferma del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 2 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto dell'Autorità Militare Alleata della provincia di Forlì, in data 3 febbraio u. s., con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Forlì, ente morale con sede in Forlì, e vennero nominati i signori Giovanni Querzoli e avv. Remedo Rondi, rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa medesima;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreta:

I signori Giovanni Querzoli ed avv. Remigio Rondi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Forlì, ente morale con sede in Forlì, per il quinquennio 1945-1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ruini

(1493)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Praia a Mare (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dalla Direzione generale del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Praia a Mare (Cosenza).

Art. 2.

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - Napoli, dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale - Roma, e dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari;

Decreta:

Il sig. Pasquale Nocefu Ignazio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Vaccarizzo Albanese (Cosenza);

il sig. dott. Francesco Antonio Fasanella fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Peschici (Foggia);

il sig. Savino Terraco fu Tommaso è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ortanova (Foggia);

il sig. Pasquale Auffero fu Francesco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Paolina (Avellino);

il sig. Antonio Celli fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Pietro Apostolo (Catanzaro);

il sig. Vincenzo Di Biagio di Romualdo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Praia a Mare (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedata la proposta formulata dalla Direzione generale del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Praia a Mare (Cosenza).

Art. 2.

Il dott. Francesco Giugni fu Gerardo è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Praia a Mare (Cosenza) con l'incarico altresì di promuovere la costituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1676)

n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - Napoli, dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale - Roma, e dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari;

Decreta:

Il sig. Pasquale Nasce fu Ignazio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Vaccarizzo Albanese (Cosenza);

il sig. dott. Francesco Antonio Pasanella fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Peschici (Foggia);

il sig. Savino Torraco fu Tommaso è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ortanova (Foggia);

il sig. Pasquale Anfero fu Francesco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Paolina (Avellino);

il sig. Antonio Celli fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Pietro Apostolo Catanzaro;

il sig. Vincenzo Di Biagio di Romualdo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelcastagna (Teramo);

il sig. Domenicantonio Berardino fu Silvestro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Casacalenda (Campobasso);

il sig. Ottaviani Giovanni fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Petritoli (Ascoli Piceno);

il sig. Vecchioni Antonio fu Luigi è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte S. Pietrangeli (Ascoli Piceno);

il sig. Reungli Annibale fu Raffaele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Grottazzolina (Ascoli Piceno);

il sig. Moretti Giuseppe fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sanginesio (Macerata);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785781

il sig. Castiglioni marchese Guido fu Filippo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cingoli (Macerata);

il sig. Serra Luigi fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Senis (Cagliari);

il sig. Puxeddu Federico fu Priamo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villamar (Cagliari);

il sig. Pisano Giovanni fu Raffaele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Domusdemaria (Cagliari);

il sig. Ardu Massimo fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnostramatza (Cagliari);

il sig. Cras Nicolino fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Solarussa (Cagliari);

il sig. Masala Raimondo fu Felice è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Partel (Cagliari);

il sig. Melis Maria di Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gesico (Cagliari);

il sig. Ligas don Giovanni fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oniaccus (Cagliari);

il sig. Atzeni Luigi fu Antonio Maria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurri (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro per il tesoro
Ricci

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Gullo

(1674)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.

Sostituzione dell'amministratore straordinario della Compagnia nazionale per il cotone d'Etiopia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Il dott. Dante Cola è nominato amministratore straordinario delle attività della Compagnia medesima nel Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 settembre 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
Pani

Il Ministro per le finanze
Scoccimarro

(1643)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, che stabilisce l'obbligo da parte dei contribuenti di corrispondere le indennità dovute al personale delle dogane e ai militari della Regia guardia di finanza per le operazioni compiute fuori del circuito doganale od oltre l'orario normale d'ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze;

Visto il decreto Ministeriale del 18 ottobre 1940 che stabilisce la misura delle indennità da corrispondersi per servizi straordinari doganali nell'interesse del commercio;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1926 che detta norme per la liquidazione, il pagamento e la contabilizzazione delle indennità suddette;

Visto l'art. 61 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, che attribuisce al Ministero delle finanza la facoltà di stabilire la misura delle indennità;

Ritenuta la necessità di adeguare le indennità stabilite dal citato decreto 18 ottobre 1940;

Determina:

Alla tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie approvata con decreto Ministeriale 18 ottobre 1940, è sostituita quella unita al presente decreto.

Prima di procedere alla ripartizione delle indennità che saranno liquidate in base alla unita tabella e alle note di massima che ad essa fanno seguito, verrà fatto un prelevamento del 25 % da versarsi a favore del Fondo di previdenza per il personale delle dogane e del Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza, sempre [illegible] compensi spettanti all'uno o all'altro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775081

Il sig. Arru Massimo fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnostramatza (Cagliari);

il sig. Uras Nicolino fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Solarussa (Cagliari);

il sig. Masala Raimondo fu Felice è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Furtei (Cagliari);

il sig. Melis Mario di Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gesico (Cagliari);

il sig. Ligas don Giovanni fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oniferi (Cagliari);

il sig. Atzeni Luigi fu Antonio Maria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nuri (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1674)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.

Sostituzione dell'amministratore straordinario della Compagnia nazionale per il cotone d'Etiopia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale in data 1° ottobre 1941, con il quale l'avv. Giandomenico Delfino è stato nominato amministratore straordinario della Compagnia nazionale per il cotone d'Etiopia;

Considerato che l'avv. Delfino ha rassegnato le dimissioni dal detto incarico e che quindi occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

L'avv. Giandomenico Delfino cessa dall'incarico di amministratore straordinario della Compagnia nazionale per il cotone d'Etiopia.

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, che stabilisce l'obbligo da parte dei contribuenti di corrispondere le indennità dovute al personale delle dogane e ai militari della Regia guardia di finanza per le operazioni compiute fuori del circuito doganale od oltre l'orario normale d'ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze;

Visto il decreto Ministeriale del 18 ottobre 1940 che stabilisce la misura delle indennità da corrispondersi per servizi straordinari doganali nell'interesse del commercio;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1926 che detta norme per la liquidazione, il pagamento e la contabilizzazione delle indennità suddette;

Visto l'art. 64 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, che attribuisce al Ministero delle finanze la facoltà di stabilire la misura delle indennità;

Ritenuta la necessità di adeguare le indennità stabilite dal citato decreto 18 ottobre 1940;

Determina:

Alla tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie approvata con decreto Ministeriale 18 ottobre 1940, è sostituita quella unita al presente decreto.

Prima di procedere alla ripartizione delle indennità che saranno liquidate in base alla unita tabella e alle note di massima che ad essa fanno seguito, verrà fatto un prelevamento del 25 % da versarsi a favore del Fondo di previdenza per il personale delle dogane e del Fondo cassa del Corpo della Regia guardia di finanza, secondochè si tratti di compensi spettanti all'uno o all'altro personale, in aggiunta alle quote assegnate ai fondi stessi dall'art. 8 delle norme approvate con decreto Ministeriale 26 marzo 1926.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre nelle provincie già restituite all'Amministrazione italiana.

Nei territori non ancora ritornati alla Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella delle indennità per servizi straordinari prestati nell'interesse del commercio

FUNZIONARI DELEGATI AI SERVIZI	Servizi in aggiunta all'orario normale			Servizi notturni festivi compiuti dopo le 6 e prima delle 22			Compenso massimo per ogni giornata			
	di giorno		di notte	di giorno		di notte			per i soli festivi esclusi	
	uno a piacere	per quelli in più necessari	per ciascuno dei primi sei	uno a piacere	per quelli in più necessari	per ciascuno dei primi sei	in giorni festivi o di riposo compensativo	in giorni feriali o di riposo	entro il normale orario	con straordinario
Funzionari di gruppo A-B-C	50	25	15	75	30	15	300	300	400	500
Contabili	25	12	7	38	15	8	180	150	200	250
Regia guardia di finanza:										
Ufficiali	50	25	15	75	30	15	300	300	400	500
Marescialli	30	15	8	40	18	8	150	180	240	270
Brigadieri e sottobrigadieri	30	15	8	40	16	8	150	180	220	270
Appuntati e guardie	20	10	5	25	12	5	70	100	150	200

NOTE

1. — Per i servizi prestati in giorno festivo, le indennità suddette sono aumentate del 50 %.

A tale effetto i servizi resi in dogana si considerano come compiuti oltre l'orario normale.

2. — Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e altri accostati alle banchine di ordinario servizio e per il piombamento e smontamento di lasciapassi dei pastimenti, l'indennità è dovuta alla sola quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'ambito di ufficio.

3. — Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi di aprile e settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

4. — Agli effetti del compenso delle indennità, si considerano come ore di servizio anche quelle impiegate nel viaggio e nel

7. — Nel caso di più servizi resi contemporaneamente e successivamente senza intervallo di tempo per conto di [illegible] spetta al funzionario un compenso unico, commisurato alla specie e alla durata dei servizi compiuti, fermo restando per ciascun diritto l'obbligo di corrispondere singolarmente le indennità dovute per i servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennità corrisposte dalle altre ditte.

8. — Quando per raggiungere la località dove ha luogo l'operazione straordinaria vi sia la possibilità di usare servizi pubblici di comunicazione spetta al funzionario il rimborso delle spese di trasporto ragguagliate al prezzo del biglietto di andata e ritorno.

In mancanza di servizi pubblici la scelta fra la bicicletta o altri mezzi di consimili di trasporto e di rimborsare la spesa sostenuta dal funzionario.

Per le piccole distanze da percorrere con mezzi propri si

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1415

Funzionario di gruppo A-B-C	50	25	15	75	30	15	280	300	400	500
Impiegati	25	12	7	38	15	7	180	140	200	250
Reale guardia di finanza:										
Ufficiali	50	25	15	75	30	15	200	300	400	500
Marescialli	30	15	8	40	18	8	130	180	240	270
Brigadieri e sottobrigadieri	30	13	8	40	16	8	120	180	220	270
Appuntati e guardie	20	10	5	35	12	5	70	100	150	200

NOTE

1. — Per i servizi prestati in giorno festivo, le indennità suddette sono aumentate del 50 %.

A tale effetto i servizi resi in giorno si considerano come compiuti oltre l'orario normale.

2. — Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili ancorati alle banchine di ordinario servizio e per il rimorchiamento e spostamento di bastimenti dai posti di ormeggio, l'indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre due ore e non comporti nell'orario di ufficio.

3. — Sono considerate ore di notte quelle dalle 22 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

4. — Agli effetti del computo delle indennità, si considera come ore di servizio anche quelle impiegate nel viaggio e nel tragitto per raggiungere la località ove ha luogo l'operazione.

5. — Quando in uno stesso giorno vengano compiuti servizi fuori dell'orario normale con anticipazione e con prolungamento dell'orario stesso, saranno dovute due distinte indennità, una per l'anticipazione e l'altra per il prolungamento, quand'anche si tratti di compimento di unica operazione.

6. — Quando si compiono da uno stesso funzionario nel medesimo giorno, operazioni fuori orario ed operazioni fuori comune, la somma massima che il detto funzionario potrà percepire sarà quella stabilita per i servizi fuori comune.

Quando si compiono operazioni in parte di giorno e in parte di notte, la somma massima che il funzionario potrà percepire è quella stabilita per le ore di notte.

7. — Nel caso il più servizi resi contemporaneamente o successivamente senza interruzione di tempo per conto di più ditte, spetta al funzionario un compenso unico, commisurato alla specie e alla durata dei servizi compiuti, tenuto risguardo per ciascuna ditta l'obbligo di corrispondere singolarmente le indennità dovute per i servizi da esse richiesti, indipendentemente dalle indennità corrisposte dalle altre ditte.

8. — Quando per raggiungere la località dove ha luogo l'operazione altra autorità vi sia la possibilità di usare servizi pubblici di comunicazione spetta al funzionario il rimborso delle spese di trasporto ragguagliate al prezzo del biglietto di andata e ritorno.

In mancanza di servizi pubblici la ditta ha la facoltà o di fornire mezzi designati di trasporto o di rimborsare la spesa sostenuta dal funzionario.

Per le piccole distanze da percorrere con mezzi privati sarà corrisposta spesa di lire 1 per ogni chilometro di andata e ritorno. Le frazioni di chilometro si considerano come chilometro completo.

9. — Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

10. — Quando il servizio straordinario prestato di domani, oltre l'orario di ufficio, non costituisca semplice anticipo o continuazione dell'orario normale, ma rappresenta una effettiva ripresa di lavoro, sarà dovuta una maggiorazione fissata nell'assegno supplementare stabilito dalla presente tabella per ciascuna di notte, con l'obbligo da parte della ditta di fornire il mezzo di trasporto o di rimborsare le spese.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 9
dal 1° al 15 maggio 1915

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste da la quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuove denunziate
Carbonchio emfisematico				
Reggio Cal.	Francavilla Fontana	Bs	—	1
Catanzaro	Santa Croce di Magliano	P	—	1
Firenze	Castelfiorentino	E	—	1
Id.	Fucecchio	B	—	1
Foggia	Accadia	S	—	1
Id.	San Giovanni Rotondo	B	—	1
Id.	Monteleone di Puglia	O	—	1
Id.	Motta Montecorvino	E	—	2
Napoli	Villaricca	S	—	1
Perugia	Calvello	E	—	1
Roma	Bacugnone	B	—	1
Salerno	Eboli	B	1	—
Id.	Angri	B	—	1
Id.	San Severino Rota	B	—	1
			1	14
Carbonchio sintomatico				
Catania	Bronte	B	—	2
Foggia	Rignano Garganico	B	—	1
			—	3
Afta epizootica				
Avellino	Greci	B	—	1
Id.	Ariano Irpino	B	6	12
Bari	Acquaviva delle Fonti	B	1	—
Id.	Altamura	B	—	1
Benevento	Apice	B	4	3
Id.	Paduli	B	2	—
Cosenza	Calopezzati	B	16	—
Id.	Cassano Jonico	B	3	17
Id.	Id.	O	—	5
Id.	Castrovillari	B	5	—
Id.	Cerchiara di Calabria	B	12	—
Id.	Corigliano Calabro	B	6	9
Id.	Cropia	B	8	2
Id.	Longobucco	B	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste da la quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuove denunziate
Segue: *Afta epizootica*				
Foggia	Ischitella	B	1	—
Id.	Monte sant'Angelo	Bfal	—	5
Id.	Torremaggiore	B	—	4
Id.	San Giovanni Rotondo	B	—	5
Id.	Orsara di Puglia	B	—	1
Frosinone	Guarcino	O	—	2
L'Aquila	Carsoli	B	—	1
Littoria	Littoria	B	1	—
Matera	Matera	B	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Napoli	Vico Equense	O	—	1
Id.	Massalubrense	B	—	1
Id.	Sorso Aurisina	B	—	1
Sondrio	Mossa	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Id.	O	4	—
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Bolotana	B	—	1
Id.	Perore	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Bortigali	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Pasa	B	—	1
Id.	Cagliari	B	—	1
Id.	Borgali	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Ierzelli	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Forni	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Gavoi	B	—	1
Id.	Lula	B	—	1
Id.	Macomer	B	—	1
Id.	Mamoiada	B	—	1
Id.	Monteosta	B	—	1
Id.	Nuoro	B	—	1
Id.	Oliena	B	—	1
Id.	Orani	B	—	1
Id.	Orani	B	—	1
Id.	Orotelli	B	—	1
Id.	Orune	B	—	1
Id.	Osidda	B	—	1
Id.	Ottana	B	—	1
Id.	Ottana	O	—	1
Id.	Ottana	S

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti da precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: Totale
Carbonchio ematico					
Reggio C.	Cruscavilla Fontana	»	—	1	1
Campobasso	Santa Croce di Magliano	P	—	1	1
Firenze	Castelfiorentino	B	—	1	1
Id.	Fucecchio	B	—	1	1
Foggia	Accadia	O	—	1	1
Id.	San Giovanni Rotondo	B	—	1	1
Id.	Monteleone di Puglia	O	—	1	1
Id.	Motta Montecorvino	P	—	1	1
Nuoro	Villagrande	B	—	1	1
Potenza	Calvello	B	—	1	1
Roma	Bracciano	B	—	1	1
Salerno	Eboli	B	1	—	1
Id.	Angri	B	—	1	1
Id.	San Severino Rota	B	—	1	1
			1	14	
Carbonchio sintomatico					
Catania	Biancavilla	B	—	2	2
Foggia	Rignano Garganico	B	—	1	1
			—	3	3
Afta epizootica					
Avellino	Grottolella	B	—	1	1
Id.	Ariano Irpino	B	4	12	16
Bari	Acquaviva delle Fonti	B	1	—	1
Id.	Altamura	B	—	1	1
Benevento	Apice	B	4	2	6
Id.	Paduli	B	2	—	2
Cosenza	Calopezzati	B	10	—	10
Id.	Cassano Jonico	B	3	17	20
Id.	Id.	O	—	5	5
Id.	Castrovillari	B	6	—	6
Id.	Cerchiara di Calabria	B	12	—	12
Id.	Caraffiano Calabro	B	9	9	18
Id.	Cropia	B	8	2	10
Id.	Longobucco	B	—	1	1
Id.	Mormo Calabro	B	—	6	6
Id.	Rose	B	6	6	12
Id.	Id.	O	2	—	2
Id.	Id.	Eq.	3	1	4
Id.	Id.	»	—	4	4
Id.	Rende	B	—	10	10
Id.	Rossano	B	17	10	27
Id.	Id.	O	—	12	12
Id.	San Basile	B	—	10	10
Id.	Sala Pedro in Gr.	B	3	3	6
Id.	Id.	O	3	—	3
Id.	Id.	Eq.	2	—	2
Foggia	Cerignola	B	9	3	12
Id.	San Severo	Mach.	2	3	5
Id.	Orta Nova	Asin.	9	—	9
Id.	Foggia	Asin.	12	8	20
Id.	Lucera	Asin.	3	4	7
Id.	Monteleone	B	4	4	8

Segue: Afta epizootica					
Foggia	Rocchetta	B	1	—	1
Id.	Monte Sant'Angelo	Asin.	—	1	1
Id.	Torremaggiore	B	—	4	4
Id.	San Giovanni Rotondo	B	—	2	2
Id.	Orsara di Puglia	B	—	1	1
Frosinone	Guarcino	B	—	2	2
L'Aquila	Citreoli	B	—	1	1
Liberia	Lanuvio	B	1	—	1
Matera	Matera	B	—	1	1
Id.	Id.	B	—	1	1
Napoli	Vico Equense	O	—	1	1
Id.	Massalubrense	B	—	2	2
Id.	Sorrento	B	—	2	2
Nuoro	Aritzo	B	1	—	1
Id.	Id.	O	—	1	1
Id.	Belvi	B	—	2	2
Id.	Bitti	B	4	3	7
Id.	Id.	O	—	2	2
Id.	Id.	Asin.	—	1	1
Id.	Bolotana	B	—	3	3
Id.	Esterzo	B	—	4	4
Id.	Id.	O	—	1	1
Id.	Ilortigoli	B	—	4	4
Id.	Id.	O	—	2	2
Id.	Lula	B	—	1	1
Id.	Oggeri	B	—	4	4
Id.	Id.	O	—	3	3
Id.	Orani	B	—	1	1
Id.	Id.	O	—	1	1
Id.	Orgosolo	B	—	4	4
Id.	Orotelli	B	—	3	3
Id.	Ottieri	B	—	2	2
Id.	Ozieri	B	—	3	3
Id.	Ozzano	Asin.	18	—	18
Id.	Siddi	Asin.	—	1	1
Id.	Ottana	Asin.	5	—	5
Id.	Sarule	Asin.	4	—	4
Id.	Silanus	B	—	2	2
Id.	Sindia	B	—	1	1
Id.	Sorgono	B	1	2	3
Id.	Suni	B	—	2	2
Id.	Id.	O	1	—	1
Id.	Teti	Asin.	4	—	4
Id.	Tresnuraghes	B	1	—	1
Id.	Urzulei	B	—	1	1
Palermo	Lagonegro	B	—	2	2
Id.	Pescocostanzo	B	—	13	13
Id.	Pizzoferrato	B	—	3	3
Id.	Id.	O	—	2	2
Roma	Albano	B	4	—	4
Id.	Arcola	B	2	—	2
Id.	Campagnano	B	—	1	1
Id.	Castel Madama	B	2	—	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785181

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla precedente quindicina	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunciati
Segue: Alta sorveglianza				
Roma	Guidonia	B	1	—
Id.	Lanuvio	B	1	1
Id.	Mandela	B	—	3
Id.	Nettuno	B	1	3
Id.	Poli	B	1	—
Id.	Pomezia	B	4	1
Id.	Roma	B	97	15
Id.	Gallicano	B	—	2
Id.	San Gregorio	B	1	1
Id.	Tivoli	B	4	—
Id.	Treviguano	B	—	3
Id.	Velletri	B	1	2
Id.	Ylerano	B	1	5
Salerno	Pontecagnano	B	2	—
Id.	Piaggine	B	—	—
Id.	Ceraso	B	1	1
Sassari	Ma dei Sardi	B	1	—
Id.	Alghero	B	1	3
Id.	Anela	B	4	—
Id.	Arzachena	B	—	3
Id.	Benetutti	B	5	—
Id.	Bonorva	B	2	—
Id.	Bolotana	B	2	—
Id.	Borgna	B	—	—
Id.	Cheremule	B	—	1
Id.	Calangianus	B	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Espenlata	B	1	—
Id.	Florinas	B	1	1
Id.	Giave	B	1	—
Id.	Illorai	B	3	—
Id.	Illoredda	B	1	—
Id.	Ittiri	B	1	—
Id.	Lotzas	B	1	—
Id.	Mores	B	1	—
Id.	Nulla	B	—	1
Id.	Nulvi	B	4	—
Id.	Osilo	B	2	—
Id.	Oschiri	B	—	1
Id.	Pozzo	B	—	—
Id.	Santa Teresa Gallura	B	1	—
Id.	Sorso	B	1	—
Id.	Tornalba	B	—	1
Viterbo	Monteliescone	B	—	1
Id.	Montefiascone	B	—	—
Id.	Nepi	B	1	—
Id.	Plansano	B	—	—
Id.	Tuscania	B	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla precedente quindicina	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunciati
Resto a sorveglianza dei casi				
Ascoli	Pedaracia	B	1	—
Id.	Ivica	B	1	—
Ancona	Ancona	B	1	—
Id.	San Marcello	B	—	—
Id.	Senigallia	B	—	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	B	—	1
Id.	Arquadela	B	1	—
Id.	Ascoli Piceno	B	1	—
Id.	Comunanza	B	—	1
Id.	Folignano	B	—	—
Id.	Monsampolo	B	2	—
Id.	Pedaso	B	—	—
Id.	Porto San Giorgio	B	1	—
Id.	Ripatransone	B	—	—
Avellino	Calabritto	B	—	—
Id.	Monteilla	B	—	—
Id.	Paternopoli	B	—	—
Id.	San Martino Valle Caudina	B	11	3
Bari	Turitto	B	—	1
Benevento	Padoli	B	—	—
Id.	Ponte Bergo	B	—	—
Campobasso	Casacalenda	B	1	—
Id.	Bolano	B	—	—
Id.	Montecilfone	B	1	—
Id.	Frosolone	B	—	—
Chieti	Furci	B	—	—
Id.	Gissi	B	—	—
Id.	Lisciano	B	—	—
Id.	Ortona	B	—	—
Id.	Pollutri	B	—	—
Id.	Vasto	B	—	—
Caserta	Alvignano	B	—	—
Id.	San Lorenzo Belizzi	B	—	—
Firenze	Castelfiorentino	B	—	—
Id.	Campi	B	—	—
Id.	Montaione	B	—	—
Foggia	Monteleone di Puglia	B	3	—
Id.	Chieuti	B	—	—
Id.	Motta Montecorvino	B	—	—
Id.	San Severo	B	—	—
Id.	Petramontecorvino	B	—	—
Id.	Serracapriola	B	2	—
Id.	Foggia	B	—	—
Id.	Cagnano Varano	B	—	—
Id.	Volturino	B	—	—
Id.	San Marco in Lamis	B	—	—
Frosinone	Roccasecca	B	—	—

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallo o posti a tale effetti: Rimasti dalla precedente inchiesta	Nuovi denunciati
Segue: Tipo ovino eriptocercico				
Brindisi	Francavilla Fontana	E.	1	1
Id.	Oria	E.	1	—
Id.	Ostuni	E.	1	—
Caltanissetta	Riesca	E.	1	—
Id.	Sutera	E.	1	1
Id.	Vallelunga	E.	1	—
Catania	Bronte	E.	2	—
Id.	Catania	E.	2	—
Id.	Militello in Val di Catania	E.	2	—
Id.	Militello Rosmarino	E.	2	—
Id.	Nicolosi	E.	2	—
Id.	Trecastagni	E.	2	—
Catanzaro	Cirò	E.	1	—
Lecce	Campi Salentina	E.	1	—
Napoli	Arzano	E.	1	—
Id.	Pozzuoli	E.	1	—
Id.	Marcianise	E.	2	—
Id.	Arienzo San Felice	E.	1	—
Id.	Afragola	E.	1	—
Id.	Frattamaggiore	E.	1	—
Id.	Aversa	E.	1	—
Potenza	Rionero	E.	1	—
Salerno	Serre	E.	1	1
Id.	Caggiano	E.	1	—
Sassari	Porto Torres	E.	1	—
Siracusa	Cadelfia	E.	3	—
Id.	Siracusa	E.	3	—
Id.	Solarino	E.	1	—
Taranto	San Giorgio Jonico	E.	1	—
			65	3
Rabbia				
Catania	Fronte	Can.	—	3
Chieti	Frisa	Can.	—	1
Firenze	Firenze	Can.	—	1
Foggia	Castelluccio Valmaggiore	Can.	—	1
Messina	Tusa	Can.	—	1
Roma	Roma	Can.	—	1
Id.	Velletri	Can.	—	1
Salerno	Sovera Inferiore	Can.	1	—
Id.	Altavilla Silentina	Can.	1	—
Teramo	Ancarano	Can.	—	1
Terni	Terni	Can.	—	2
Viterbo	Orte	Can.	1	—
			3	10
Rogna				
Ancona	Fabriano	O.	5	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	O.	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallo o posti a tale effetti: Rimasti dalla precedente inchiesta	Nuovi denunciati
Segue: Rogna				
Campobasso	Bojano del Sannio	O.	—	1
Id.	Castelmauro	O.	4	—
Id.	Pietracatella	O.	—	1
Id.	Sepino	O.	—	1
Id.	Termoli	O.	—	1
Id.	San Martino in Pensilis	O.	—	1
Id.	Montagano	O.	—	1
Catanzaro	Albi	O.	—	1
Id.	Colosimi Spinetta	O.	—	1
Id.	Borgia	O.	—	1
Id.	Catanzaro	O.	12	—
Id.	Cirò	O.	1	—
Id.	Cirò Superi	O.	—	3
Id.	Cotrone	O.	—	—
Id.	Fossato Serralta	O.	—	1
Id.	Garaffa	O.	—	—
Id.	Girifalco	O.	—	2
Id.	Isola Capo Rizzuto	O.	—	9
Id.	Magisano	O.	—	3
Id.	Marcellinara	O.	3	16
Id.	Mesoraca	O.	—	1
Id.	Roccabernarda	O.	—	1
Id.	Scandale	O.	—	2
Id.	Sellia	O.	—	—
Id.	Simeri Crichi	O.	—	2
Id.	San Mauro Marchesato	O.	—	1
Id.	Soverato Marinelli	O.	—	—
Id.	Verzino	O.	—	12
Id.	Zagarise	O.	—	10
Chieti	Monteferodonio	O.	—	—
Id.	Rolo	O.	—	—
Id.	Vasto	O.	—	—
Cosenza	Cassano Jonico	O.	—	1
Id.	Corigliano Calabro	O.	6	—
Id.	Rossano	O.	—	15
Foggia	San Marco in Lamis	O.	15	—
Id.	Rignano Garganico	O.	—	—
Id.	Chieuti	O.	—	—
Id.	Apricena	O.	12	—
Id.	Orta Nova	O.	—	—
Id.	Serracapriola	O.	—	—
Id.	Foggia	O.	12	—
Id.	Torremaggiore	O.	—	—
Id.	Troia	O.	1	—
Id.	San Severo	O.	15	—
Id.	Lucera	O.	14	—
Id.	Manfredonia	O.	—	—
Id.	San Giovanni Rotondo	O.	8	—
Id.	Ascoli Satriano	O.	—	—
Id.	Pietramontecorvino	O.	—	—
Id.	Cagnano Varano	O.	1	—
Id.	Lesina	O.	8	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1422

Catania	Bronte	P.	3	1		Catanzaro	Belvedere Spinello	C.			1
Id.	Catania	P.	3	1		Id.	Rocca	C.	12		3
Id.	Misterbianco	P.	3	1		Id.	Catanzaro	C.	1		
Id.	Mascalucia	P.	3	1		Id.	Cleto	C.			3
Id.	Nicolosi	P.	3	1		Id.	Crotone	C.			1
Id.	Trecastagni	P.	3	1		Id.	Crotone	C.			1
Id.	Gravina	P.	3	1		Id.	Fossato Serralta	C.			1
Catanzaro	Caccuri	C.	1	1		Id.	Taverna	C.			3
Lecce	Campi Salentina	P.	1	1		Id.	Girifalco	C.			3
Napoli	Arzano	P.	1	1		Id.	Isola Capo Rizzuto	C.			3
Id.	Pozzuoli	P.	1	1		Id.	Magisano	C.	3		16
Id.	Marcianise	P.	2	1		Id.	Maida	C.			1
Id.	Arienzo San Felice	P.	1	1		Id.	Mesoraca	C.			1
Id.	Melazzo	P.	1	1		Id.	Rocca Bernarda	C.			1
Id.	Frattamaggiore	P.	1	1		Id.	Scandale	C.			1
Id.	Aversa	P.	1	1		Id.	Sellia	C.			1
Piacenza	Rivalta	P.	1	1	1	Id.	squillace	C.			1
Salerno	Serre	P.	1	1		Id.	San Mauro Marchesato	C.			1
Id.	Campagna	P.	1	1		Id.	Severia Mancuso	C.	2		
Sassari	Piedi Porto	P.	1	1		Id.	Verzino	C.			12
Siracusa	Cadeddini	P.	3	1		Id.	Zagarise	C.			10
Id.	Siracusa	P.	3	1		Cuneo	Mondovi-Piano	C.	3		
Id.	Solarino	P.	1	1		Id.	Roata	C.			
Taranto	San Giorgio Jonico	P.	1	1		Id.	Vasto	C.			1
			65	3		Cosenza	Cassano Jonico	C.			
						Id.	Corigliano Calabro	C.	6		15
Pabbia						Id.	Rossano	C.			
Catania	Fronte	Can.	1	3		Id.	San Marco in Lamis	C.	15		
Chieti	Fisa	Can.	1	1		Id.	Rignano Garganico	C.	3		
Firenze	Firenze	Can.	1	1		Id.	Celenti	C.	10		
Foggia	Castelluccio Valmaggiore	Can.	1	1		Id.	Apricena	C.	12		
Id.	Tufo	Can.	1	1		Id.	Orta Nova	C.	1		
Id.	Ianno	Can.	1	1		Id.	Serracapriola	C.	12		
Id.	Velletri	Can.	1	1		Id.	Foggia	C.	1		
Napoli	Nocera Inferiore	Can.	1	1		Id.	Torremaggiore	C.	1		
Id.	Altavilla Silentina	Can.	1	1		Id.	Troia	C.	15		
Teramo	Ancarano	Can.	1	1		Id.	San Severo	C.	11		
Terni	Terni	Can.	1	1		Id.	Lucera	C.			
Viterbo	Orte	Can.	1	1		Id.	Manfredonia	C.			
			5	12		Id.	San Giovanni Rotondo	C.			
Rogna						Id.	Ascoli Satriano	C.			
Ancona	Falciano	C.	3	1		Id.	Piedimonte Matese	C.			
Ascoli Piceno	Acquasanta	C.	3	1		Id.	Cagnano Varano	C.	1		
Avellino	Sant'Angelo	C.	3	1		Id.	Carpino	C.	3		
Id.	Calitri	C.	3	1		Id.	Ischitella	C.	1		
Id.	Caposele	C.	3	1		Id.	Peschici	C.	1		
Bari	Altamura	C.	3	1		Id.	Vieste	C.	1		
Id.	Gioia del Colle	C.	3	1		Id.	Rodi Garganico	C.	1		
Id.	Gravina di Puglia	C.	3	1		Id.	Serino	C.	1		
Id.	Grumo Appula	C.	3	1		Id.	Valleluogo	C.	1		
Id.	Noci	C.	3	1		Id.	Castelluccio Valmaggiore	C.	—		2
Benevento	Cerreto Sannita	C.	6	—		Id.	Pallano	C.	10		
Id.	Castelfranco in Miscano	C.	8	3		Frosinone	Alatri	C.	14		
Id.	Montefalcone di Valfortore	C.	4	1		Id.	Trevi nel Lazio	C.	10		
						Id.	Ceprano	C.	15		
Campobasso	Agnone	C.	—	4		Id.	Guarcino	C.	—		30
Id.	Frosolone	C.	—	14							

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti infetti dalla precedente denunzia	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Bovini				
L'Aquila	Acciano	Bovini	1	1
Id.	Aielli	Id.	—	1
Id.	Avezzano	Id.	1	1
Id.	Barete	Id.	1	1
Id.	Bisegna	Id.	1	1
Id.	Cagnano Amiterno	Id.	1	1
Id.	Calascio	Id.	1	1
Id.	Capestrano	Id.	1	1
Id.	Cappadocia	Id.	1	1
Id.	Carapelle	Id.	1	1
Id.	Carsoli	Id.	1	1
Id.	Castel di Ieri	Id.	1	1
Id.	Castelfidardo	Id.	1	1
Id.	Castelvecchio Subequo	Id.	1	1
Id.	Castelvecchio Calvisio	Id.	1	1
Id.	Cerchio	Id.	1	1
Id.	Ciciliano	Id.	1	1
Id.	Collarmele	Id.	1	1
Id.	Collepietro	Id.	1	1
Id.	Collerotondo	Id.	1	1
Id.	Goffino	Id.	1	1
Id.	Fagnano	Id.	1	1
Id.	Fontecchio	Id.	1	1
Id.	Gagliano Aterno	Id.	1	1
Id.	Goriano Sicoli	Id.	1	1
Id.	L'Aquila	Id.	1	1
Id.	Molina	Id.	1	1
Id.	Montereale	Id.	1	1
Id.	Navelli	Id.	1	1
Id.	Ocre	Id.	1	1
Id.	Ofena	Id.	1	1
Id.	Ortona dei Marsi	Id.	1	1
Id.	Ovindoli	Id.	1	1
Id.	Pescina	Id.	1	1
Id.	Pescocostanzo	Id.	1	1
Id.	Pizzoli	Id.	1	1
Id.	Prata d'Ansidonia	Id.	1	1
Id.	Preturo Peligna	Id.	1	1
Id.	Prezza	Id.	1	1
Id.	Rajano	Id.	1	1
Id.	Rocca Casale	Id.	1	1
Id.	Rocca di Mezzo	Id.	1	1
Id.	San Pio delle Camere	Id.	1	1
Id.	San Benedetto	Id.	1	1
Id.	Santo Stefano di Sessanio	Id.	1	1
Id.	Sante Marie	Id.	1	1
Id.	Scoppito	Id.	1	1
Id.	Secinaro	Id.	1	1
Id.	Solmona	Id.	1	1
Id.	Tagliacozzo	Id.	1	1
Id.	Trasacco	Id.	1	1
Id.	Villa Santa Lucia	Id.	1	1
Id.	Villavallelonga	Id.	1	1
Id.	Vittorito	Id.	1	1
Roma	Bracciano	Id.	1	1
Id.	Campagnano	Id.	1	1
Id.	Castelnuovo di Porto	Id.	1	1
Id.	Civitavecchia	Id.	1	1
Id.	Collefetro	Id.	1	1
Id.	Gallicano	Id.	1	1
Id.	Lanuvio	Id.	1	1
Id.	Marino	Id.	1	1
Id.	Montelibretti	Id.	1	1
Id.	Nazzano	Id.	1	1
Id.	Nerola	Id.	1	1
Id.	Nettuno	Id.	1	1
Id.	Poli	Id.	1	1
Id.	Pomezia	Id.	1	1
Id.	Rignano Flaminio	Id.	1	1
Id.	Roma	Id.	1	1
Id.	Sacrofano	Id.	1	1
Id.	Sant'Angelo Romano	Id.	1	1
Id.	Sant'Oreste	Id.	1	1
Id.	Tivoli	Id.	1	1
Id.	Velletri	Id.	1	1
Id.	San Gregorio Magno	Id.	1	1
Salerno	Padula	Id.	1	1
Id.	Pisciotta	Id.	1	1
Id.	Sanza	Id.	1	1
Id.	Montesano sulla Marcellana	Id.	1	1
Id.	Montecorvino Rovella	Id.	1	1
Id.	Valle della Lucania	Id.	1	1
Id.	Eboli	Id.	1	1
Id.	Sant'Angelo Fasanella	Id.	1	1
Id.	Laurino	Id.	1	1
Id.	Capaccio	Id.	1	1
Taranto	Martina Franca	Id.	1	1
Teramo	Monteprandone	Id.	1	1
Terni	Amelia	Id.	1	1
Id.	Terni	Id.	1	1
Veroli	Isola	Id.	1	1
			48	23
Ispezioni continuate delle pecore e delle capre				
Matera	Accettura	Ovini	1	1
Id.	Montalbano Jonico	Id.	1	1
Roma	Fonsoli	Id.	1	1
Id.	Palombara Sabina	Id.	1	1
			4	4
Abolto sequestro				
Lecce	San Pancrazio	Bovini	1	1
			1	1
Provvedimenti				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1423

| | | |

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimaste dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Diarrea dei vitelli				
Ascoli Piceno	Amandola	B	2	1
Id.	Comunanza	B	1	1
Colera dei polli				
Catania	Ramacca	P	1	1
Nuoro	Villagrande	P	1	1
Peste aviaria			1	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	3	2
Id.	Carassai	P	1	1
Id.	Comunanza	P	2	1
Id.	Force	P	1	1
Id.	Petritoli	P	1	1
Id.	Ripatransone	P	1	1
Id.	Santa Vittoria in Matenano	P	1	1
Id.	Monte Castrilli	P	1	1
Terni	Montegabbione	P	1	1
Id.	Orvieto	P	1	1
Verona	Cerea	P	1	1
			13	9
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Aosta	Cogne	P	1	1
Arezzo	Ortu Veiere	P	1	1
Id.	Arezzo	P	1	1
Id.	Senigallia	P	1	1
Avellino	Bagnoli Irpino	P	1	1
Id.	Cassano	P	1	1
Id.	Montella	P	1	1
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	P	1	1
Id.	Zungoli	P	1	1
Caserta	Palooli	P	1	1
Id.	Monteferrante	P	1	1
Potenza	Cotero Perticara	P	1	1
Salerno	Sanza	P	1	1
Id.	Postiglione	P	1	1
Id.	Padula	P	1	1
Id.	Campagna	P	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Laringo tracheite infettiva dei polli				
Salerno	Monteforte	P	1	1
Siracusa	Rocchetti	P	1	1
Id.	Rosolini	P	1	1
Vicenza	Fassano del Grappa	P	1	1
Id.	Pozzoleone	P	1	1
Id.	Quinto Vicentino	P	1	1
			191	11

RIEPILOGO
dal 1° al 15 maggio 1945 - N. 9

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle province	Numero dei comuni	Numero delle località
		Casi nei quali si manifestarono le malattie		
1	Carbonchio ematico	1	14	15
2	Carbonchio sintomatico	1	28	307
3	Afta epizootica	8	34	167
4	Mal rossino dei suini	16	44	68
5	Peste e setticemia dei suini	14	38	45
6	Pneumo-enteronite	10	12	15
7	Rabbia	21	184	700
8	Rogna			
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	4	4
10	Aborto epizootico	1	1	1
11	Brucellosi	2	3	3
12	Vaiuolo ovino	1	1	1
13	Diarrea dei vitelli	2	2	2
14	Colera dei polli	1	1	1
15	Peste aviaria	12	12	25
16	Laringo tracheite infettiva dei polli	12	12	22

B, bovina; Bd, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollina; Can, canina; Fel, felina.

(1122)

MINISTERO DEL TESORO

vanni fu Luigi, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 5 %, 1951 per l'importo di L. 5000, presentati per la sostituzione di altrettanti buoni del Tesoro novennali 5 %.

Ascoli Piceno	Monteldolo	P.	1	—	—
Id.	Commenda	P.	3	1	—

Colera dei polli

Catania	Biancavilla	P.	1	—	—
Nuoro	Villagrande	P.	1	1	1

Peste aviaria

Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P.	1	1	—
Id.	Carassai	P.	3	2	—
Id.	Comunanza	P.	4	3	—
Id.	Force	P.	2	1	—
Id.	Petritoli	P.	1	1	—
Id.	Ripatransone	P.	3	2	—
Id.	Santa Vittoria in Matenano	P.	1	1	—
Id.	Monte Castello	P.	1	1	—
Terni	Montegabbione	P.	1	1	—
Id.	Orvieto	P.	19	2	—
Verona	Cerea	P.	1	—	—

Laringo tracheite infettiva dei polli

Assisi	Cerqueto	P.	1	—	—
Ancona	Osimo Vetere	P.	1	—	—
Id.	Ancona	P.	1	—	—
Id.	Senigallia	P.	1	—	—
Avellino	Bagnoli Irpino	P.	1	—	—
Id.	Cessano	P.	1	—	—
Id.	Monteforte	P.	1	—	—
Id.	Sant'Angelo dei Lombardi	P.	1	—	—
Id.	Zungoli	P.	1	—	—
Id.	Pietradefusi	P.	1	—	—
Benevento	Montefalcone	P.	1	—	—
Id.	Cerreto Pentiara	P.	1	—	—
Palermo	Santa	P.	1	—	—
Salerno	Pontecagnano	P.	2	1	—
Id.	Padula	P.	2	—	—
Id.	Campagna	P.	1	—	—
Sacrino	Bacchor	P.	1	—	—
Siracusa	Buscemi	P.	1	—	—
Id.	Passano del Grappa	P.	11	1	—
Vicenza	Pozzoleone	P.	8	1	—
Id.	Quinto Vicentino	P.	2	2	—
Id.			191	11	—

RIEPILOGO
dal 1° al 15 maggio 1945 - N. 9

Nella giornata	MALATTIE	Numero delle precedenti	Numero dei colpiti	Numero delle uccisi
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	1719	14	15
2	Carbonchio sintomatico	1	12	7
3	Afta epizootica	24	24	33
4	Malrossino del suino	24	24	167
5	Peste e setticemia del suino	14	38	68
6	Vaiolo ovipiacentino	10	12	15
7	Rabbia	1	1	1
8	Rogna	181	184	700
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	—	4	4
10	Morbo epizootico	—	—	—
11	Bacillosi	—	—	—
12	Vaiolo aviare	3	3	3
13	Diarrea dei pulcini	—	—	—
14	Colera dei polli	3	3	3
15	Peste aviaria	12	12	262
16	Laringo tracheite infettiva dei polli	—	—	—

B, bovina; Bal, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(1122)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

Avviso n. 3

(2ª pubblicazione).

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 21 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Tresca Giovanni fu Luigi, domiciliato in Benevento, vico Primodì, 12, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 1684, n. 50, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento in data 17 agosto 1943, a favore di Tresca Giovanni fu Luigi, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 5%, - titoli per l'importo di L. 5000, presentati per la sostituzione in buoni del Tesoro novennali 5%.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state mosse opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopra descritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il Direttore generale: CENTI

(1277)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª pubblicazione).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 4° del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 gennaio 1916, n. 19, si diffida che ai termini dell'art. 23 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto descritte rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	554950	Parrella Emilio fu Nicola, domiciliato a Monteroni di S. Angelo a Cupolo (Benevento).	17,50
Id.	849247	Parrella Margherita di Angelo, nubile, domiciliata in Arpaise (Benevento).	320 —
Id.	782089	Confidenza Cesario-Ferrara, in Teano (Caserta)	1,400 —
Id.	774453	D'Erme Edoardo fu Francesco, domiciliato a Mignano (Caserta), ipotecata per cauzione	87,50
Id.	256495 (Solo per la proprietà	Corsetti Lucia fu Giovanni, moglie di Vincenzo Beltrami, domiciliata a Roma, con usufrutto vitalizio a Corsetti Adele fu Giovanni in Veronesi	133 —
Cons. 3,50 % (1902)	30581	Opera di Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania) .	11 —
Cons. Red. 3,50 %	151091	Opera parrocchiale Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania).	1.358 —
Id.	147237	Opera parrocchiale Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania), rappresentata dalla Deputazione della chiesa parrocchiale S. Maria di Randazzo.	920,50
Id.	137722	Opera Pia Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania). .	42 —
Id.	131055	Opera De Quatris, in Randazzo (Catania)	1.134 —
Id.	64169	Come sopra	928 —
Id.	10924	Opera De Quatris, in Randazzo (Catania)	175 —
Id.	382826	Opera parrocchiale Giovannella De Quatris, in Randazzo (Catania).	7 —
Id.	248917	Pia Opera Giovannella De Quatris, in Randazzo (Catania) .	3.017 —
Id.	220357	Opera parrocchiale Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania).	175 —
Id.	210230	Opera Pia De Quatris, in Randazzo (Catania) . . .	2,50
Id.	187342	Pia Opera Giovannella De Quatris, in Randazzo (Catania) .	10,50
Rend. 5 %	199515 (Solo per la proprietà	Figuccio Michela fu Stefano, moglie di Figuccio Vincenzo, domiciliata a Trapani, con usufrutto a Pecorella Leonarda fu Liberale ved. Figuccio.	1.145 —
Id.	199517 (Solo per la proprietà)	Figuccio Liberale fu Stefano, interdetto sotto la tutela di Figuccio Vincenzo fu Pietro, domiciliato a Trapani, con usufrutto a Pecorella Leonarda fu Liberale ved. Figuccio.	1.145 —
Id.	191414	Ferrone Ottavio fu Umberto, minore sotto la patria potestà della madre Ricciardi Maria fu Francesco ved. Ferrone, domiciliato a Capua (Napoli).	980 —
Id.	19888	Napolitano Esercita di Francesco, nubile, domiciliata a Nola (Caserta), vincolata per dote.	1.260 —
Id.	13814	Raimondo Francesco di Tommaso, minore sotto la patria po-	150 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	Rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	554955	Parrella Emilio fu Nicola, domiciliato a Monteroni di S. Angelo a Cupolo (Benevento).	17,50
Id.	819247	Parrella Margherita di Angelo, nubile, domiciliata in Arpaise (Benevento).	350 —
Id.	782689	Condidoro Castello Fratelli, in Teano (Caserta)	1.400 —
Id	774453	D'Erme Edoardo fu Francesco, domiciliato a Mignano (Caserta), ipotecata per cauzione	87,50
Id.	256193 (Solo per la proprietà)	Colsenti Lucia fu Giovanni, moglie di Vincenzo Bertanti, domiciliata a Roma, con usufrutto vitalizio a Colsenti Adele fu Giovanni in Veronesi	133 —
Cons. 3,50 % (1902)	30581	Opera di Giovannella Boquairis, in Randazzo (Catania)	14 —
Cons. Red. 3,50 %	151091	Opera parrocchiale Giovannella Boquairis, in Randazzo (Catania)	1.358 —
Id.	147237	Opera parrocchiale Giovannella Boquairis, in Randazzo (Catania), rappresentata dalla Deputazione della chiesa parrocchiale S. Maria di Randazzo	929,20
Id.	137722	Opera Pia Giovannella Boquairis, in Randazzo (Catania)	42 —
Id.	131035	Opera De Quairis, in Randazzo (Catania)	1.134 —
Id.	54100	Come sopra	168 —
Id.	10021	Opera De Quairis, in Randazzo (Catania)	175 —
Id.	382826	Opera parrocchiale Giovannella De Quairis, in Randazzo (Catania)	7 —
Id.	248917	Pia Opera Giovannella De Quairis, in Randazzo (Catania)	2.017 —
Id	229357	Opera parrocchiale Giovannella Boquairis, in Randazzo (Catania)	175 —
Id.	209230	Opera Pia De Quairis, in Randazzo (Catania)	2,50
Id.	187342	Pia Opera Giovannella De Quairis, in Randazzo (Catania)	10,50
Cons. 5 %	199515 (Solo per la proprietà)	Figuccio Michela fu Stefano, moglie di Figuccio Vincenzo, domiciliata a Trapani; con usufrutto a Pecorella Leonarda fu Liberale ved. Figuccio	1.145 —
Id.	199517 (Solo per la proprietà)	Figuccio Liberale fu Stefano, interdetto sotto la tutela di Figuccio Vincenzo fu Pietro, domiciliato a Trapani, con usufrutto a Pecorella Leonarda fu Liberale ved. Figuccio	1.345 —
Id.	194444	Ferrone Ottavio fu Umberto, minore sotto la patria potestà della madre Bisciardi Maria fu Francesco ved. Ferrone, domiciliato a Capua (Napoli)	665 —
Id.	19888	Napolitano Ester di Francesco, nubile, domiciliata a Nola (Caserta), vincolata per dote	1.260 —
Id.	15814	Raimondo Francesco di Tommaso, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Castelbuono (Palermo)	150 —
Id.	128328	Satariano Pietra o Pierina di Giuseppe, moglie di Spataro Francesco, domiciliata a Caltanissetta, vincolata per dote	920 —
Id.	126329	Come sopra	80 —
Id.	395698	Rocco Elvira di Vincenzo, nubile, domiciliata a Venafro (Campobasso), con usufrutto vitalizio a favore di Bozzi Ferdinando fu Luigi	700 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il direttore generale: PERENZA

(750)

1428

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª pubblicazione).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 58 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 70 del regolamento generale, approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che, a termini dell'articolo 7 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto descritte rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Rel. 5,50 %	262581	Dipalma Domenico di Bartolo, dom. in Locati (Palermo) . .	4900 —
Id.	461791	Come sopra	2100 —
Id.	186311	Lutrario Severo di Gaetano, dom. a Fornia	35 —
Id.	257938	Lutrario Pompeo fu Severo, minore sotto la patria potestà della madre Imbriani Immacolata ved. Lutrario, dom. a Forma	105 —
Id.	410925	Come sopra	115,50
Id.	257937	Lutrario Tommaso fu Severo, minore ecc., come sopra . .	105 —
Id.	410924	Come sopra	115,50
Id.	257936	Lutrario Gaetano fu Severo, minore ecc., come sopra. . .	105 —
Id.	410923	Come il precedente	115,50
Id.	410926	Lutrario Natalina fu Severo, minore ecc., come sopra . .	115,50
Id.	410927 Proprietà e usufrutto	Lutrario Anna, nubile, Gaetano, Tommaso, Pompeo e Natalina, gli ultimi quattro minori, ecc. come sopra, quali eredi indivisi del padre, dom. a Formia, con usufrutto a favore di Imbriani Immacolata ved Lutrario	115,50
Id.	111826 Solo usufrutto	Cagni Giovanni, Maria e Iolanda di Vincenzo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Piazza Armerina (Caltanissetta), con usufrutto a favore di Spappinato Adelaide fu Gaetano in Trigona	1150 —
Id.	285888	Greco Maria Francesca fu Francesco nubile, dom. a Oriolo Calabro (Cosenza), vincolata	630,50
Id.	8214	De Feo Angela di Giovanni, minore emancipata sotto la curatela speciale del marito Nazzaro Carmine, dom. ad Atripalda (Avellino)	5275 —
Id.	8215	Come sopra	2210 —
Id.	8216	Come sopra	2775 —
Rendita 5%.	144181	Montoneri Maurizio Maria di Vincenzo, moglie di Giudice De Salvatore, dom. a Taranto, vincolata	1050 —
Id.	11821	Vecchione Aida di Ernesto, moglie di Trocchia Giovanni, dom. a Napoli, vincolata	2485 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1425031

del Debito	della Iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	Rendita annua
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	202583	Diprima Domenico di Rafaele, dom. in Locati (Palermo)	4900 —
Id.	401791	Come sopra	2100 —
Id.	166311	Lutrario Severo di Gaetano, dom. a Formia	75 —
Id.	257938	Lutrario Pompeo fu Severo, minore sotto la patria potestà della madre Imbriani Annunziata ved. Lutrario, dom. a Formia	105 —
Id.	410925	Come sopra	115,50
Id.	257937	Lutrario Tommaso fu Severo, minore ecc. come sopra	105 —
Id.	410924	Come sopra	115,50
Id.	257936	Lutrario Gaetano fu Severo, minore ecc., come sopra	105 —
Id.	410923	Come il precedente	115,50
Id.	410926	Lutrario Natalina fu Severo, minore ecc., come sopra	115,50
Id.	410927 Proprietà e usufrutto	Lutrario Anna, nubile, Gaetano, Tommaso, Pompeo e Natalina, gli ultimi quattro minori, ecc. come sopra, quali eredi indivisi del padre, dom. a Formia, con usufrutto a favore di Imbriani Immacolata ved. Lutrario	115,50
Id.	111826 Solo usufrutto	Cozzi Giovanni, Maria e Iolanda di Vincenzo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Piazza Armerina (Caltanissetta), con usufrutto a favore di Spampinato Adelaide fu Gaetano in Trigona	1150 —
Id.	385888	Greco Maria Francesca fu Francesco nubile, dom. a Oriolo Callabro (Cosenza), vincolata	626,50
Id.	8214	De Feo Angela di Giovanni, minore emancipata sotto la curatela speciale del marito Nazzaro Carmine, dom. ad Atripalda (Avellino)	3276 —
Id.	8215	Come sopra	2210 —
Id.	8216	Come sopra	2730 —
Rendita 5 %.	114181	Montoneri Mangione Maria di Vincenzo, moglie di Giuliee Re Salvatore, dom. a Taranto, vincolata	1050 —
Id.	11821	Vecchione Aida di Ernesto, moglie di Trocchia Giovanni, dom. a Napoli, vincolata	2405 —
Id.	16298	Geraci Giuseppe fu Natale, dom. a Castrofilippo (Agrigento)	1050 —
Id.	181731	Rizzo Concetta fu Sebastiano, nubile, dom. in Bargio (Agrigento), vincolata	1470 —
Id.	130679	Saieva Rosalia di Benedetto, moglie di Manfrino Attilio, dom. ad Agrigento, vincolata	125 —
Prest. Red. 3,50 %	299402	Manfrino Attilio fu Luigi, dom. a Torino	91 —
Id.	441350	Nardilli Margherita fu Annibale, nubile, dom. a Roma, vincolata	2100 —

1430
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita unita di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Rol. 3,50 %	482827	Nardilli Margherita fu Amilcare, minore emancipata sotto la curatela del marito Granai Mario di Domenico, dom. a Napoli, vincolata	7525 —
Id.	502878	Bonelli Pasquale fu Gerardo, minore sotto la patria potestà della madre Testa Anna fu Luigi ved. Bonelli Gerardo, dom. a Formia (Latina)	1564,50
Id.	502880	Bonelli Vittoria fu Gerardo, nubile, minore ecc., come sopra	1564,50
Id.	502879	Bonelli Luigi fu Gerardo, minore ecc., come sopra	1564,50
Id.	115866	Giordano Angelina di Salvatore, moglie di Giordano Giovanni Battista, dom. a Vittoria (Siracusa), vincolata	7875 —
Id.	30303	Pirasso Agnese fu Francesco, moglie di Santirocco Vincenzo, dom. in Pescocostanzo (Aquila)	700 —
Id.	106046	Scavone Francesca Maria Filippa fu Rocco, moglie di Borragine Vincenzo, dom. in Catania	350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 36 del citato regolamento.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1081)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di quietanze ricevute di certificati del Consolidato 3,50 % (1906)

(2ª pubblicazione). Avviso n. 17

E' stata chiesta la rinnovazione per smarrimento delle quietanze di ricevuta dei seguenti certificati del Consolidato 3,50 % (1906):

N. 48586 di annue L. 52,50, intestato all'Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia (Firenze);

N. 501227 di annue L. 105, intestato a Marasco Vincenza fu Giacinto, nubile, dom. a Torino, vincolata per dote;

N. 42810 di annue L. 280, intestato all'Asilo infantile Gaetano Crosti, in Cairate (Milano);

N. 27186 di annue L. 3,50, intestato alla Confraternita di Maria SS.ma Incoronata sotto il titolo di San Giovanni, nella Cattedrale di Ripatransone (Ascoli);

N. 467813 di annue L. 280,00, intestato a Caserta Raffaele fu Giuseppe, dom. a Cittanova, ipotecata per cauzione;

N. 501611 di annue L. 56,00, intestato a Caserta Raffaele fu Giuseppe, dom. a Gerace Borgo Calabria, ipotecata per cauzione;

N. 50656 di annue L. 938,50, intestato al Legato Landi per un posto di studio in Lucca (Siena);

N. 50657 di annue L. 938,50, intestato al Legato Landi per un posto di studio in Lucca (Siena);

N. 50658 di annue L. 938,50, intestato al Legato Landi per un posto di studio in Lucca (Siena);

N.

Id.	502880	Boselli Vittoria fu Gerardo, nubile, minore ecc., come sopra	1364,50
Id.	502879	Boselli Luigi fu Gerardo, minore ecc., come sopra	1364,50
Id.	115896	Giordano Aurelina di Salvatore, moglie di Giordano Giovanni Battista, dom. a Vittoria (Siracusa) vincolata	2875 —
Id.	39303	D'Asso Agnese fu Francesco, moglie di Sanfrocco Vincenzo, dom. in Pescosostanzo (Aquila)	300 —
Id.	109946	Scavone Francesca Maria Filippa fu Rocco, moglie di Serrazine Vincenzo, dom. in Catania	220 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo tempo non vi sarà stata opposizione da parte di questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1081)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di quietanze ricevute di certificati del Consolidato 3,50 % (1906)

(2ª pubblicazione). Avviso n. 17

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevuta dei seguenti certificati del Consolidato 3,50 % (1906):

N. 85581 di annue L. 59,50, intestato all'Arciconfraternita della Misericordia di Peloia (Firenze);

N. 261727 di annue L. 119, intestato a Marocco Vincenza fu Giacinto, nubile, dom. a Torino, vincolato per dote;

N. 55281 di annue L. 280, intestato all'Asilo infantile Cristoforo Crosti, in Cologne (Milano);

N. 27186 di annue L. 3,50, rilasciato alla Confraternita di Maria SS. ma Incoronata sotto il titolo di San Giovanni, nella Cattedrale di Ripatransone (Ascoli);

N. 659013 di annue L. 28,50, intestato a Caserta Raffaele fu Giuseppe, dom. a Catanzaro, ipotecata per cauzione;

N. 80127 di annue L. 56,0, intestato a Caserta Raffaele fu Giuseppe, dom. a Catanzaro (Reggio Calabria), ipotecata per cauzione;

N. 59346 di annue L. 665,0, intestato al Legato Landi per un posto di studio in Torrita (Siena);

N. 55676 di annue L. 721, intestato a Martino Maddalena fu Nicola Maria, moglie di Marino Giuseppe fu Francesco, dom. in Tufara (Campobasso), vincolata per dote;

N. 37737 di annue L. 252, intestata come in precedenza;

N. 29482 di annue L. 7, intestato alla Parrocchia del Carsoni (Brindisi);

N. 242833 di annue L. 10,50, intestata alla Cappella di San Rocco, in Introdacqua (Aquila), amministrata dalla locale Congregazione di carità.

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 166 del regolamento 10 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 29 gennaio 1945, n. 19, alla chiesta operazione.

Roma, addì 22 maggio 1945

(785) *Il direttore generale:* PIOVANO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare)

(2ª pubblicazione). Avviso n. 18.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza seriale n. 12582 dell'importo di L. 9,45, rilasciata il 20 ottobre 1939 dall'Esattoria comunale di S. Demetrio nei Vestini (L'Aquila), per il versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare), devuta dalla ditta Mariapietri Andrea fu Demetrio, iscritta all'art. 7 del ruolo fabbricati del comune di S. Demetrio nei Vestini, con delega allo stesso Mariapietri Andrea fu Demetrio per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A norma, pertanto, dell'art. 9 del R. decreto 26 novembre 1925, n. 2052, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale dell'Aquila l'autorizzazione che terrà le veci della quietanza sinaccita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 22 maggio 1945

(786) *Il direttore generale:* PIOVANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° ottobre 1945 - N. 294

Belgio	L.	2,2815
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	100 —
Grecia	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,12
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,815
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	»	107,70
id. 3,50 % 1902	»	99 —
id. 3 % lordo	»	75 —
id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	99,40
id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,70
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,45
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,35
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,35
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,35
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,45

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 ottobre 1945 - N. 295

Belgio	L.	2,2815
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	100 —
Grecia	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,815
Svizzera	»	23, 1
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	»	107,75
id. 3,50 % 1902	»	99 —
id. 3 % lordo	»	75 —
id. 5 % 1935	»	97,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	99,75
id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98 —
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,65
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,60
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,65
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,60
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,80

CONCORSI

Tuttavia possono partecipare al concorso anche coloro i quali, per effetto dell'art. 1 del presente diploma, abbiano qualità e titoli, e dimostrino di possedere una preparazione e una perizia non inferiore a quelle dei candidati forniti di diploma.

2. — Il corso predetto è posto sotto la tutela del Ministero della pubblica istruzione sotto la vigilanza di una speciale Commissione. Esso è annuale: ha inizio il 1° novembre e termina il 30 giugno successivo.

3. — Gli ammessi al corso saranno istruiti alla pratica del esercizio equino, canino, scenico, ippiatrica, zoognostica e alla storia della musica. Essi potranno essere richiesti, per eventuali prestazioni, dalla Direzione del Teatro dell'Opera durante il periodo scolastico. Il direttore del corso dovrà esprimere il suo parere.

4. — Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di anni 19, quello massimo di anni 30, entrambi calcolati al 31 dicembre 1945.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 15, sottoscritta dal concorrente al quale dovrà indicare, con la specificazione del genere di voce che possiede, anche il suo domicilio, dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti, Divisione IV - non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti richiamati alle armi, gli ex combattenti, i reduci, i residenti all'estero, hanno facoltà di presentare nella forma e nel modo suddetto la sola domanda, riservandosi di produrre al momento dell'esame i prescritti documenti.

La domanda dovrà essere corredata dai documenti qui elencati, rilasciati in carta da bollo, a norma di legge e debitamente legalizzati:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli);

3) certificato di buona condotta morale e civile;

4) certificato generale del casellario giudiziale.

Possono essere ammessi al concorso i cittadini stranieri anche in possesso del diploma di canto conseguito presso un Regio conservatorio di musica o in un Istituto musicale pareggiato.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto.

La domanda, pervenuta al Ministero oltre il termine stabilito o non corredata dai prescritti documenti, non sarà presa in considerazione.

Sarà solo consentita la regolarizzazione di qualche documento che risulti formalmente imperfetto.

L'esame delle domande e lo svolgimento del concorso avranno luogo, presso il Teatro Reale dell'Opera da una speciale Commissione di sorveglianza, nominata con decreto Ministeriale.

6. — Coloro che saranno ammessi a partecipare al concorso dovranno sostenere le seguenti prove:

esecuzione di quattro pezzi proposti dal candidato, due scelti fra le opere del repertorio classico (con particolare riguardo al belcanto) e rimanenti, due fra le opere moderne comprendenti anche quelle dei nuovissimi di avanguardia.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di documenti di riconoscimento.

La Commissione giudicatrice sottoporrà a prove supplementari, con riferimento al presente bando di concorso, i candidati non muniti di diploma.

La Commissione giudicatrice sottoporrà ad una seconda audizione quei concorrenti che alla prima audizione abbiano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1433

Spagna		100 —
Stati Uniti America		23,85
Svezia		23,31
Svizzera		27,62
Turchia		107,50
Rendita 3,50 % 1906		90 —
Id. 3,50 % 1902		75 —
Id. 3 % lordo		97 —
Id. 5 % 1935		90,40
Redimibile 3,50 % 1934		97,50
Id. 5 % 1936		97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %		97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 gennaio 1948)		97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		97,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		97,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)		97,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)		97,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)		91,45

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 ottobre 1945 - N. 205

Belgio	L.	2,2815
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	100 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,657
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,8415
Svizzera	»	23,1
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	»	107,75
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	75 —
Id. 5 % 1935	»	97,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	98,75
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 gennaio 1948)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,80

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque borse di studio per avviamento al teatro lirico

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

1. — È indetto un concorso, per esami, a cinque borse di studio di cui quattro per i residenti fuori Roma, uno per i residenti in Roma, per la frequenza al « Corso di perfezionamento e di avviamento al teatro lirico » istituito in Roma, presso il Reale Teatro dell'Opera, fra giovani cantanti d'ambo i sessi.

Il titolo di studio richiesto è il diploma di canto, conseguito in un liceo musicale o in un istituto musicale pareggiato.

Storia della musica. Essi potranno essere richiesti, per eventuali prestazioni, dalla Direzione nel corso dell'Opera durante il periodo scolastico. Il direttore del corso dovrà esprimere il suo parere.

4. — Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di anni 19, quello massimo di anni 30, entrambi calcolati al 31 dicembre 1945.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 32, sottoscritta dal concorrente di quale dovrà indicare, con la specificazione del genere di voce che possiede, anche il suo domicilio, dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti, Divisione IV - non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti richiamati alle armi, gli ex combattenti, i feriti, i residenti all'estero, hanno facoltà di presentare entro il termine suddetto una semplice domanda, riservandosi di produrre al momento dell'esame i prescritti documenti.

La domanda dovrà essere corredata dai documenti qui elencati, tutti in carta da bollo, a norma di legge e debitamente legalizzati:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli);

3) certificato di buona condotta morale e civile;

4) certificato generale del casellario giudiziale.

Possono essere ammessi al concorso i cittadini stranieri purchè in possesso del diploma di canto conseguito presso un liceo musicale o in un istituto musicale pareggiato.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto.

La domanda, pervenuta al Ministero oltre il termine stabilito e non corredata dai prescritti documenti, non sarà presa in considerazione.

Sarà solo concessa la regolarizzazione di qualche assenza nelle classi formalmente ingiustificata.

L'istruttoria delle domande e lo svolgimento del concorso saranno curati, presso il Teatro Reale dell'Opera da una apposita Commissione di sorveglianza, nominata con decreto Ministeriale.

6. — Coloro che saranno ammessi a partecipare al concorso dovranno sostenere le seguenti prove:

esecuzione di quattro pezzi prescritti dal candidato, prescelti fra le opere del repertorio classico (con particolare riguardo al « bel canto » e romantico, due tra le opere moderne comprendenti anche quelle dei musicisti di avanguardia.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di documenti di riconoscimento.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre a prove eliminatorie, per complessivi dal presente bando di concorso, i candidati non muniti di diploma.

La Commissione giudicatrice sottoporrà ad una seconda audizione quei concorrenti che alla prima audizione abbiano conseguito una votazione inferiore a 8/10.

7. — Al vincitore del concorso sarà assegnata una borsa di studio dell'ammontare di L. 3000 mensili per i residenti fuori Roma e di L. 2500 mensili per i residenti in Roma. La borsa verrà corrisposta in otto rate uguali.

Qualora le quattro borse di studio per i residenti fuori Roma non vengano in tutto o in parte coperte, potrà la Commissione giudicatrice proporre al Ministero l'aumento del numero delle borse per i residenti in Roma e altresì proporre una maggiorazione sull'ammontare di tutte le borse corrispondente alla somma non assegnata; qualora, invece non fosse prescelto nessun candidato residente in Roma la somma prevista per questa borsa può essere ripartita a beneficio degli altri vincitori, previa, anche in questo caso, l'approvazione del Ministero.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795683

La prima rata sarà pagata all'inizio del corso medesimo, le altre successive lo saranno di mese in mese in base al nulla osta del commissario del Reale Teatro dell'Opera.

L'allievo che non dimostri zelo e profitto può essere radiato dal corso dalla Commissione di vigilanza su proposta del direttore.

5. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

6. — Coloro che avranno vinto le borse di studio, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica successiva all'anno di frequenza del corso. Essi però dovranno considerarsi liberi se non ricompresi entro il 30 settembre 1946.

10. — Al termine del corso, gli allievi che lo abbiano seguito con profitto riceveranno un attestato dal Ministero della pubblica istruzione.

Roma, addì 29 settembre 1945.

Il Ministro: ARANGIO RUIZ

(1703)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Data che con ordinanza in data 11 agosto 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 21 agosto 1945, è stato disposto che i benefici derivanti dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, decorressero dalla data 1° agosto 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della suddetta ordinanza, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i benefici derivanti dal summenzionato decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, decorrano dalla data stabilita nel decreto stesso.

In data 27 settembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1688)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 dell'11 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 settembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1689)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 settembre 1945, ad eccezione del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 523 (Provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia), già resi esecutivi con precedente ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 29 settembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1696)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985023

1436

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.

AC/4010/L.

18 OCT 1945

13 Oct 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.116 of 2 October 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Civil Affairs Local Government

(a) Decree of the Lieutenant General of 25 September 45. Assigning advisers to the commissions of the "Consulta Nazionale".

(b) Finance

(b) Ministerial Decree of 2 August 1945. Establishing a new remuneration to members of the Commission for lottery archives.

(c) Finance Labour

(c) Ministerial Decree of 10 August 1945. Appointing liquidators for the National Trade Union associated with the suppressed Confederation for Professions and Arts.

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 10 August 1945. Appointing liquidators for certain national federations associated with the suppressed confederations for credit and insurance undertakings.

(e) Finance Commerce

(e) Ministerial Decree of 10 August 1945. Appointing liquidators for certain national federations associated with the suppressed confederation for traders.

5233

(f) Local Government

(f) Ministerial Decree of 13 August 1945. Amendment of the Ministerial Decree of 3 February 1943 concerning the assignment of a communal secretary of 5th grade to the commune of Roccalumera(Messina).

(g)

(g) Ministerial Decree of 17 August 1945. [illegible] the Alien Insurance Company with head

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Commissioner for lottery and...

(c) Finance Labour

(c) Ministerial Decree of 10 August 1945.
Appointing liquidators for the National Trade Union associated with the suppressed Confederation for Professions and Arts.

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 10 August 1945.
Appointing liquidators for certain national federations associated with the suppressed confederations for credit and insurance undertakings.

(e) Finance Commerce

(e) Ministerial Decree of 10 August 1945.
Appointing liquidators for certain national federations associated with the suppressed confederation for traders.

5233

(f) Local Government

(f) Ministerial Decree of 13 August 1945.
Amendment of the Ministerial Decree of 3 February 1943 concerning the assignment of a communal secretary of 5th grade to the commune of Roccalumera(Messina).

(g) Finance RC Lombardia

(g) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the Milan Insurance Company with head office in Milan to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

(h) Finance RC Piemonte

(h) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the Royal Mutual Insurance Company with head office in Turin to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

(i) Finance

(i) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the Previdentia Company of Insurance, reinsurance and capitalisation with head office in Rome to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

(j) Finance RC Lombardia

(j) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing la Previdente /its Italian Insurance Company with head office in Milan to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

1230

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(k)
Finance
RC Lombardia

(k) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the Anonima Vita Italian Insurance Company Limited with head office in Milan to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

(l)
Finance
(Property Control)

(l) Ministerial Decree of 27 August 1945.
Placing the "I.R.C.A." Company Limited with head office in Milan under control and appointing a controller.

(m)
Finance
(Property Control)

(m) Ministerial Decree of 27 August 1945.
Placing the Firm styled "S.A.I. Perkeo" with head office in Milan under control and appointing a controller.

(n)
Finance
(Property Control)

(n) Ministerial Decree of 28 August 1945.
Placing the "Kurt Georgi" Company with head office in Milan under control and appointing a controller.

(o)
Finance
(Property Control)

(o) Ministerial Decree of 29 August 1945.
Placing the Antonio Meucci Italian Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(p)
Finance
(Property Control)

(p) Ministerial Decree of 29 August 1945.
Placing the Cemelis Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(q) Ministerial Decree of 15 September 1945.
Substituting an acting member of the Commission for examination of "Procuratori" at the Court of Appeal of Ancona.

(r)
Agriculture

(r) Ministerial Decree of 20 September 1945.
Revoking the appointment of the Vice-Commissioner of the Agricultural Society of the Province of Siena.

(s)
Finance

(s) Ministerial Decree of 27 September 1945.
Appointing the President and Vice President of the Savings Bank of Rieti with head office in Rieti.

(t)

(t) Ministerial Decree of 27 September 1945.
Validating the dismissals of certain employees

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Finance (Property Control) — placing the ... office in Milan under control and appointing a controller.

(o) Finance (Property Control) — (o) Ministerial Decree of 29 August 1945. Placing the Antonio Meucci Italian Company limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(p) Finance (Property Control) — (p) Ministerial Decree of 29 August 1945. Placing the Cemelia Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(q) — (q) Ministerial Decree of 18 September 1945. Substituting an acting member of the Commission for examination of "Procuratori" at the Court of Appeal of Ancona.

(r) Agriculture — (r) Ministerial Decree of 20 September 1945. Revoking the appointment of the Vice-Commissioner of the Agricultural society of the Province of Siena.

(s) Finance — (s) Ministerial Decree of 27 September 1945. Appointing the President and Vice President of the Savings Bank of Rieti with head office in Rieti.

(t) Land Forces — (t) Ministerial Decree of 27 September 1945. Validating the dismissals of certain employees of the National Veterans Association.

NOTE :- RCs, DCA.s and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazette Officiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of Italy territory must file their returns, giving reasons for such request, to the La ai Sub-Commission not later than 1700 hours, Saturday, 2 October 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of [illegible] bearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

[illegible]
Col. [illegible] ARTY.
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 2 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. anno	L. 800	All'Estero	Abb. anno	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestre	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestre	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. anno	L. 400	All'Estero	Abb. anno	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno	L. 400	All'Estero	Abb. anno	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Ricompensa al valor civile. Pag. 1486

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1945.
Assegnazione dei consultori nelle Commissioni della Consulta Nazionale . . . . . Pag. 1486

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1945.
Nuova misura delle indennità dovute ai componenti le Commissioni di archivio del lotto . . . . . Pag. 1486

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Nomina dei commissari liquidatori dei Sindacati nazionali aderenti alla soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti . . . . . Pag. 1490

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Nomina dei commissari liquidatori di alcune Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione . . . Pag. 1491

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Nomina dei commissari liquidatori di alcune Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione . . . Pag. 1491

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione alla Società «Reale mutua di assicurazioni», con sede in Torino, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . Pag. 1492

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione alla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni «Praevidentia», con sede in Roma, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . . . . . Pag. 1493

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazioni «La Previdente Vita», con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . . . . . Pag. 1493

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione alla Società anonima italiana di assicurazioni «Anonima Vita», con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . . . . . Pag. 1493

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima «I.N.C.A.», con sede in Milano, e nomina del sindacatore. Pag. 1494

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946008

1440

In Italia . . . . . Anno intero . . . . . L. 400 —
» semestrale . . . . » 205 —
Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . » semestrale . . . . » 500 —
Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Ricompensa al valor civile . . . Pag. 1486

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 settembre 1945.
Assegnazione dei consultori nelle Commissioni della Consulta Nazionale . . . . . Pag. 1486

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1945.
Nuova misura delle indennità dovute ai componenti le Commissioni di archivio del lotto . . . . . Pag. 1486

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Nomina dei commissari liquidatori dei Sindacati nazionali aderenti alla soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti . . . . . Pag. 1490

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Nomina dei commissari liquidatori di alcune Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione . . . Pag. 1491

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Nomina dei commissari liquidatori di alcune Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione dei commercianti . . . . . Pag. 1491

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1945.
Rettifica del decreto Ministeriale del 9 febbraio 1943, concernente l'assegnazione di un segretario comunale di grado 5° al comune di Roccalumera (Messina) . Pag. 1492

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . Pag. 1492

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione alla Società «Reale mutua di assicurazioni», con sede in Torino, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . Pag. 1492

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione alla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni «Praevidentia», con sede in Roma, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . . . . . Pag. 1493

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazioni «La Previdente Vita», con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . . . . . Pag. 1493

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione alla Società anonima italiana di assicurazioni «Anonima Vita», con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . . . . . Pag. 1493

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima «I.N.C.A.», con sede in Milano, e nomina del sindacatore. Pag. 1494

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.
Sottoposizione a sindacato della «S.A.I. Perkeo», con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . Pag. 1494

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice «Kurt Georgi», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1494

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società per azioni «Compagnia italiana Antonio Meucci», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1494

1441

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

52332

7430

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata « Camelia », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1486

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.
Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Ancona . . . . . Pag. 1486

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.
Revoca della nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena . . . . . Pag. 1486

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti . . . . Pag. 1486

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1945.
Convalida di provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati della Associazione nazionale combattenti. Pag. 1486

Avviso di rettifica (decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532) . . . . . Pag. 1486

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti:
Estrazione delle cartelle 4,50 % ordinarie di Credito comunale e provinciale . . . . . Pag. 1486
Estrazione delle cartelle 3,75 % ordinarie di Credito comunale e provinciale . . . . . Pag. 1486

Ministero del tesoro:
Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico . . . . . Pag. 1487
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1488
Comunicato concernente il rilascio dei documenti di viaggio per i dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni. Pag. 1490

Ministero dell'interno: Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . . Pag. 1490

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 27 del 28 settembre 1945 riguardante le tariffe degli acquedotti e dell'energia elettrica e i prezzi della iodio . . . . . Pag. 1490

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1489

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Con decreto luogotenenziale 7 settembre 1945 è stata conferita al generale **EDGAR ERSKINE HUME** la medaglia d'argento al valor civile per la seguente azione compiuta il 5 ottobre 1943 in Napoli:

Verificatosi in un pubblico edificio lo scoppio di una bomba, che provocava il crollo di un pavimento e di una scala, accorreva con ammirevole prontezza sul luogo della sciagura ed assieme a due ufficiali di stato maggiore, riuscivo, esponendosi a non lieve pericolo, a salvare numerose persone travolte dalle macerie. Verificatosi un secondo crollo parziale e rimasto egli stesso sbalzato in basso, non desisteva dalla generosa azione datasi sempre di premura d'animo e di ardimento.

(1652)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 settembre 1945.
Assegnazione dei consultori nelle Commissioni della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sulla istituzione della Consulta Nazionale;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Vista il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, col quale sono stati nominati i componenti della Consulta Nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I componenti della Consulta Nazionale nominati con decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, sono rispettivamente assegnati alle sedi di Commissioni:

AFFARI ESTERI

TOMASI DELLA TORRETTA Pietro
ORLANDO Vittorio Emanuele
BONOMI Ivanoe

1442
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.
Revoca della nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena . . . . . Pag. 1435

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti . . . Pag. 1435

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.
Convalida di provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati della Associazione nazionale combattenti. Pag. 1435

Avviso di rettifica (decreto Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532) . . . . . Pag. 1436

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti:
Estrazione delle cartelle 4,50 % ordinario di Credito comunale e provinciale . . . . . Pag. 1436
Estrazione delle cartelle 3,75 % ordinario di Credito comunale e provinciale . . . . . Pag. 1436

Ministero del tesoro:
Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico . . . . . Pag. 1437
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1438
Comunicato concernente il rilascio dei documenti di viaggio per i dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni. Pag. 1439

Ministero dell'interno: Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . . Pag. 1439

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento n. 27 del 20 settembre 1945 riguardante le tariffe degli acquedotti e dell'energia elettrica e i prezzi delle patate . . . . . Pag. 1439

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1441

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 118 DEL 2 OTTOBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per ammortamento presso la **Istituto Mobiliare Italiano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto Mobiliare Italiano - Previdenza Istituto per il credito navale:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

(1632)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 settembre 1945.

Assegnazione dei consultori nelle Commissioni della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 aprile 1945, n. 146, sulla istituzione della Consulta Nazionale;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 569, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, col quale sono stati nominati i componenti della Consulta Nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I componenti della Consulta Nazionale nominati con decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, sono rispettivamente assegnati alle seguenti Commissioni:

AFFARI ESTERI

TOMASI DELLA TORRETTA Pietro
ORLANDO Vittorio Emanuele
BONOMI Ivanoe
NITTI Francesco Saverio
SFORZA Carlo
CROCE Benedetto
FENOALTEA Sergio
VISCONTI VENOSTA Giovanni
BERGAMINI Alberto
PASQUALINO VASSALLO Rosario fu Gaetano
MOMIGLIANI Giuseppe Emanuele
MATEI Fabrizio
COSATTINI Giovanni
PHILIPSON Dina
GRANELLO Luigi
ANTONI Carlo
VILLABRUNA Bruno

1443
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

AMOROSO Franco
GONELLA Guido
MANZINI Raimondo
PECORARI Fausto
LORDI Achille
LUDOVICI Vincenzo
SALVATORELLI Luigi
PALADIN Giovanni
BATTAGLIA Achille
DI NAPOLI Attilio
LUZZATTO Lucio Mario
PONOFRIO Edoardo
PAJETTA Gian Carlo
MONTAGNANA Mario
CICERONE Vincenzo
MERZAGORA Cesare
LIZZADRI Oreste
VIOLA Ettore
BAUER Riccardo

AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI

CIANCA Alberto
MATTARELLA Bernardo
LIBONATI Francesco
DE NICOLA Enrico
BOERI Giovanni Battista
GUARINO AMELLA Giovanni
GRIECO Ruggero
CAPPA Paolo
CINGOLANI Mario
BOCCONI Alessandro
BENCIVENGA Roberto
PORZIO Giovanni
CATTANI Leone
CASSANDRO Giovanni
PANNUNZIO Mario
CODA Antonio Dante
LUCATELLO Guido
PICCIONI Attilio
FUSCHINI Giuseppe
REALE Vito
VENEZIALE Ferdinando
BOZZI Aldo
REALE Oronzo
MANFREDINI Giuseppe
ANDREIS Mario
FANCELLO Francesco
MALAGUGINI Alcide
PETTI Raffaele
SCHIAVI Alessandro
MINIO Enrico
LOMBARDI Nicola
RUBILLI Alfonso
TRIPEPI Domenico
MUSOTTO Francesco
LOMBARDO Pellegrino Ettore
LOPARDI Emidio
GONZALES Enrico
DE PIETRO Michele
PIETRUBONI Ernesto
CRISPO Amerigo
VACCA Luigi
BETTIOL Giuseppe
COCCIA Ivo
ROSSETTI Giuseppe
AMATUCCI Francesco
SOTGIU Giuseppe
CILENTO Adolfo
CALAMANDREI Piero
PAGGI Mario
CASSIANI INGONI Mario
APPONI Alberto
CALARCO Guglielmo
SALERNO Nicola
PUECHER Edmondo
TERRACINI Umberto
SPANO Velio
MALGERI Francesco
ALLARA Mario
SASSI Attilio
BRUSASCA Giuseppe
BERGMANN Giulio
SANFORO Rosolino
ALTAVILLA Enrico
COLANDINI Federico
BIANCO Livio

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

DE REGGIERO Guido
MERCOLINO Angelo
CANEVARI Alfredo
PRESUTTI Enrico
GIOVANNINI Alberto
BOGGIANO PICO Antonio
MAZZONI Nino
FACCHINETTI Cipriano
PEPE Gabriele
GENTILE Paolillo
CHIAZZESE Lauro
BIANCHINI Laura
SECHINI Saverio
CORSANEGO Camillo
AGNELLO Giuseppe

1444
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785123

PAJETTA Gian Carlo
MONTAGNANA Mario
CICERONE Vincenzo
MERZAGORA Cesare
LIZZADRI Oreste
VIOLA Ettore
BAUER Riccardo

AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI

CIANCA Alberto
MATTARELLA Bernardo
LIBONATI Francesco
DE NICOLA Enrico
BOERI Giovanni Battista
GUARINO AMELLA Giovanni
GRIECO Ruggero
CAPPA Paolo
CINGOLANI Mario
BOCCONI Alessandro
BENCIVENGA Roberto
PORZIO Giovanni
CATTANI Leone
CASSANDRO Giovanni
PANNUNZIO Mario
COSTA Antonio Dante
LUCATELLO Guido
PICCIONI Attilio
FUSCHINI Giuseppe
REALE Vito
VENEZIALE Ferdinando
BOZZI Aldo
REALE Oronzo
MANFREDINI Giuseppe
ANDREIS Mario
PANCELLO Francesco
MALAGUGINI Alcide
PETTI Raffaele
SCHIAVI Alessandro
MINIO Enrico
SECCHIA Pietro
NOCE Teresa
PANALES Giovan Battista
LUCIFERO Roberto
MORANDI Rodolfo
PASTORE Giulio
TAMAGNINI Pietro
ZANCAN Lanfranco
PIERACCINI Gaetano

GIUSTIZIA

TUPINI Umberto
MONTALBANO Giuseppe
BERLINGUER Mario

BOSSETTI Giuseppe
AMATUCCI Francesco
SOTGIU Giuseppe
CILENTO Adolfo
CALAMANDREI Piero
PAGGI Mario
CASSIANI INGONI Mario
APPONI Alberto
CALARCO Guglielmo
SALERNO Nicola
PECCHIER Edmondo
TERRACINI Umberto
SPANO Velio
MALGERI Francesco
ALLARA Mario
SASSI Attilio
BRUSASCA Giuseppe
BERGMANN Giulio
SANTORO Rosalbino
ALTAVILLA Enrico
GOMANDINI Federico
BIANCO Livio

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

DE RUGGIERO Guido
JERVOLINO Angelo
CANEVARI Alfredo
PRESUTTI Enrico
GIOVANNINI Alberto
BOGGIANO PICO Antonio
MAZZONI Nino
PACCHIONETTI Cipriano
PEPE Gabriele
GENTILE Paolo
CHIAZZESE Lauro
BIANCHINI Laura
SECHINI Saverio
CORSANEGO Camillo
AGNELLO Giuseppe
LAURETI Mario
SPANO Luigi
CALOGERO Guido
PAPALIA Giuseppe
VOLTERRA Edoardo
MENEGHETTI Egidio
MATTIOLI Claudia
LOMBARDI Ada
MARIOTTI Attilio
TORRIO Vincenzo
SPALLONE Giulia
PICARDI Ciro
DELLA PORTA Gisella

1445
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PATRISSI Emilio
LARICCHIUTA Eugenio
MONDOVI' Arturo
EROLI Pio
MANCINI Augusto
MARCHESI Concetto

DIFESA NAZIONALE

CASATI Alessandro
GASPAROTTO Luigi
PLACENTINI Pietro
ONILLA Giambattista
PALERMO Mario
SCIALOIA Carlo
RAMIREZ Antonio
MEDICI TORNAQUINCI Aldovrando
ZERBOGLIO Adolfo
SCALINI Enrico
MONIGLIANO Riccardo
NORELLI ORO Elio
DELITALA Palmerio
SUGNO Edgardo
BONUCCI Romeolo
PIOLLER Alfonso
MANIA Antonio
VISCHIA Carlo
DE BERTI Antonio
PATRUNO Giuseppe
COMODEO Adolfo
DI CLEMENTI Ezio
MARINELLI Oddo
CAVINATO Antonio
ALBERGO Domenico
GUA Michele
LEONE Francesco
LIZZERO Mario
MARAZZINI Giuseppe
LONGO Luigi
RACCI Guglielmo
GIOVACCHINI Ugo
CAMIA Andrea
ARGENTON Mario
BOLDRINI Arrigo

FINANZE E TESORO

SIGLIENTI Stefano
MANES Antonino
SCUCA Salvatore
PESENTI Antonio
GABRIELE Cesare
EINAUDI Luigi
SCIALABBA Giuseppe
FERRI Claudio
VISENTINI Bruno
PUGGIONI Luigi Battista
PIERPONT Giuseppe
FIORETTO Domenico
STURZO Severino
GIAVI Giovanni
GRAZIADEI Corrado
LI CAUSI Girolamo
COSTA Remo
TEDESCHI Gaetano
MORELLI Luigi
MOSCATI Amedeo
ZUNO Vinicio
FRUGGERI Fabio
FRE' Giancarlo
VANONI Ezio
VILLARA' Carmelo
GRACCEVA' Giuseppe
BARONCINI Fernando
SOLARI Ermo

AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

RONCO Nino
PAOLETTI Veremondo
BORIN Igino
FAZIO Egidio
FABBRI Luigi
CARBONARI Luigi
BRASCHI Giovanni
CIAFEI Ferdinando
CARAMIA Agilulfo
FLORIO Mario
GABRIELI Antonio
TRAINA Giuseppe
ALBERTI Antonio
AVANZINI Fanio
GRASSI Giuseppe
ZUCCALA' Antonio
PASQUALINO VASSALLO Rosario fu Giuseppe
POLESE Paolo
MONTEFORTE Salvatore
BRACCI Mario
MALINTOPPI Dante
CALIGARIS Clementina
BIANCHI Costante
AMERIO Giovanni
POLLASTRINI Elettra
COLOMBI Arturo
SERENI Emilio

1461
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

OXILIA Giambattista
PALERMO Mario
SCIALOIA Carlo
RAMIREZ Antonio
MEDICI TORNAQUINCI Aldovrando
ZERBOGLIO Adolfo
SCALINI Enrico
MOMIGLIANO Riccardo
NOBILI ORO Fito
DELITALA Palmerio
SIGNO Edgardo
BONUCCI Bonuccio
PICHLER Alfonso
MANIA Antonio
VISCHIA Carlo
DE BERTI Antonio
PATRUNO Giuseppe
OMODEO Adolfo
DI CLEMENTE Ezio
MARINELLI Oddo
CAVINATO Antonio
ALBERGO Domenico
GUEA Michele
LEONE Francesco
LIZZERO Mario
MARAZZINI Giuseppe
LONGO Luigi
BACCI Guglielmo
GIOVACCHINI Ugo
CAMIA Andrea
ARGENTON Mario
BOLDRINI Arrigo

FINANZE E TESORO

SIGLIENTI Stefano
MANES Antonino
SCOCA Salvatore
PESENTI Antonio
GABRIELE Cesare
EINAUDI Luigi
BRESCIANI Carlo
FANTONI Luciano
FORTICHIARI Bruno
GRAZIADEI Antonio
RAVARO Vincenzo
BRESCIANI TURRONI Carlo
ZAMBRUNO Giorgio
FOSSOMERONI Vittorio
MENTASTI Piero
RESTAGNO Pier Carlo
VICENTINI Rodolfo
ZOLI Adone
MOLLE Giacomo
CASALI Carlo

MORELLI Luigi
MOSCATI Amalco
ZUNO Vinicio
RUGGIERI Fabio
FREI Giovanni
VANONI Ezio
VILLARI Carmelo
GRACCEVA Giuseppe
BARONCINI Fernando
SOLARI Fermo

AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

BONCO Nino
PAOLETTI Veresonda
BORIN Igino
FAZIO Egidio
FABBRI Luigi
CARBONARI Luigi
BRASCHI Giovanni
CIAFFI Ferdinando
CARAMIA Agilulfo
FLORIO Mario
GABRIELI Antonio
TRAINA Giuseppe
ALBERTI Antonio
AVANZINI Ennio
GRASSI Giuseppe
ZUCCALA' Antonio
PASQUALINO VASSALLO Rosario fu Giuseppe
POLESE Paolo
MONTEFORTE Salvatore
BRACCI Mario
MALINTOPPI Dante
CALIGARIS Clementina
BIANCHI Costante
AMERIO Giovanni
POLLASTRINI Elettra
COLOMBI Arturo
SERENI Emilio
MANCINO Michele
GAROLA Ofelia
ALLEGATO Luigi
STARABBA Francesco
PASTORE Raffaele
ZINI Antonio
CARMAGNOLA Luigi
SANSONI Attilio
PESTELLINI Tito
ROSSI Luigi
ZAVATTARO Renato
SALIVETTO Felice
SICCARDI Nino
BONOMI Paolo

1447
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ANTONELLI Giovanni
CORAZZIN Luigi
PALLASTRELLI Giovanni
ROSSI DORIA Manlio

INDUSTRIA E COMMERCIO

FIORE Umberto
MOLINELLI Guido
FRASSATI Alfredo
AGNINI Gregorio
CAVINA Giulio
MERLIN Umberto
DUCOS Marziale
SAITTA Vincenzo
BOSCO LUCARELLI Giovanni Battista
CARLI Guido
ROSASCO Eugenio
COCCO ORTU Francesco
BRUNI Alessandro
CAMPILLI Pietro
COLI Guido
GERMANO Attilio
GUGLIELMINETTI Andrea
CARIGNANI Giovanni
QUAGLIATA Luigi
INNOCENZI Goffredo
PREZIOSI Costantino
SCHIANO Pasquale
ANGELETTI Bruno
SIGNORELLI Giuseppe
ALBASINI SCROSATI Vittorio
URBINATI Alfredo
GRAZIA Werenfine
LOMBARDO Giuseppe
CAPELLARO Carlo
ROVEDA Giovanni
VERDIS Gaetano
BARDINI Vittorio
ANNUNZIATA Alfredo
PIZZONI Alfredo
RAPELLI Giuseppe
PARODI Giovanni
MANCUSO Pietro
BEI Adele
MARIANI Francesco
DEL MONTE Piero
ROCCATAGLIATA Pier Luigi
RODINO' Guido
PANETTA Canio
BARONTINI Bio
REPETTO Aldo
MOLINARI Renzo
ARTOM Eugenio
SAVORETTI Giovanni
MAZZOTTI Giovanni
MINOLETTI QUARELLO Virginia
LA LOGGIA Enrico
TERRANOVA Raffaele
PETRONE Carlo
TAVIANI Paolo Emilio
CINGOLANI GUIDI Angela Maria
VIVIANI Agostino
CIPOLLONE Umberto
BALDAZZI Vincenzo
ARMINO Antonio
MUSU MARTINI Bastianina
SIMONINI Alberto
ZANNERINI Emilio
SACCANI Fortunato
LUPIS Giuseppe
STAMPACCHIA Vito Mario
PICOLATO Rina
CIUFOLI Domenico
ARECCO Nallo Filippo
MOSCATELLI Vincenzo
FABBRI Gustavo
VALIANI Leo
DI VITTORIO Giuseppe
CHIARI Arturo
ALBERGANTI Giuseppe
SCHIAVELLO Ernesto
DE STEFANO Marino
GIANNITELLI Lamberto
GALLESIO Carlo Alberto
CORBINO Epicarmo
MANES Carlo
GUINDANI Giuseppe
CHIRI Ercole
MARCHIORO Domenico
LODI Melchiade
DELLA TORRE Giovanni
ROSATI Beniamino
TOGNI Giuseppe

RICOSTRUZIONE, LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

MANCINI Pietro
CERABONA Francesco
RIZZO Giovambattista
CANEVARI Emilio
ARBIATE Mario
MICHELI Giuseppe
BRENCI Alessandro
DEL BELLO Piero

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

CAVINA Giulio
MERLIN Umberto
DUCOS Marziale
SAITTA Vincenzo
BOSCO LUCARELLI Giovanni Battista
CARLI Guido
ROSASCO Eugenio
COCCO ORTU Francesco
BRUNI Alessandro
CAMPILI Pietro
COLI Giulio
GERMANO Attilio
GUGLIELMINETTI Andrea
CARIGNANI Giovanni
QUAGLIATA Luigi
INNOCENZI Goffredo
PREZIOSI Costantino
SCHIANO Pasquale
ANGELETTI Remo
SIGNORELLI Giuseppe
ALBASINI SCROSATI Vittorio
URBINATI Alfredo
GRAZIA Wereniue
LOMBARDO Giuseppe
CAPELLARO Carlo
ROVEDA Giovanni
VIRDIS Gaetano
BARDINI Vittorio
ANNUNZIATA Alfredo
PIZZONI Alfredo
RAPELLI Giuseppe
PARODI Giovanni
MANCUSO Pietro
BEI Adele
MARIANI Francesco
DEL MONTE Piero
ROCCATAGLIATA Pier Luigi
RODINO' Guido
PANETTA Canio
BARONTINI Elio
REPETTO Aldo
MOLINARI Henry
BOTTONI Pietro

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

RODINO' Giulio
COSTA Mariano
CANEPA Giuseppe
CONCA Paolo
DE GRECIS Nicola
GRANDI Achille
BELLOTTI Pietro
LUCCI Arnaldo
FARANDA Giuseppe
BALDAZZI Vincenzo
ARMINO Antonio
MUSU MARTINI Bastianina
SIMONINI Alberto
ZANNERINI Emilio
SACCANI Fortunato
LUPIS Giuseppe
STAMPACCHIA Vito Mario
PICOLATO Rina
CIUFOLI Domenico
ARECCO Naldo Filippo
MOSCATELLI Vincenzo
FABBRI Gustavo
VALIANI Leo
DI VITTORIO Giuseppe
CHIARI Arturo
ALBERGANTI Giuseppe
SCHIAVELLO Ernesto
DE STEFANO Martino
GIANNITELLI Lamberto
GALLESIO Carlo Alberto
CORBINO Epicarmo
MANES Carlo
GUINDANI Giuseppe
CHIRI Ercole
MARCHIORO Domenico
LODI Melchiade
DELLA TORRE Giovanni
ROSATI Beniamino
TOGNI Giuseppe

RICOSTRUZIONE, LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

MANCINI Pietro
CERABONA Francesco
RIZZO Giovambattista
CANEVARI Emilio
ABBIATE Mario
MICHELI Giuseppe
BRENCI Alessandro
DEL BELLO Diego
GILARDONI Annibale
GUARIENTI Ugo
ROSSI Francesco
DE CARO Raffaele
AMEDEO Filippo
CORINI Felice
REPOSSI Luigi
FUSCO Giuseppe
LA VOLPE Raffaele
ZAPPIA Angelo
ZOCCOLI Angelo
PISCITELLI Clemente
DE PALMA Giacomo

1496
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

CATENACCI Giuseppe
COLONNETTI Gustavo
ANDREOTTI Giulio
STANGONI Pier Pelleo
DONATI Antigono
NASI Virgilio
MASSARI Pietro
GERARDI Vito
GUACCI Giovanni
LAVATELLI Alfredo
BONESCHI Mario
FERRARI Oreste
VENTAVOLI Lorenzo
BINOTTI Clotoaldo
SATTA GALFRE Filippo
DELLA GIUSTA Piero
FRIZZI Enrico
CAMARRA Natale
DAMO Attilio
FEDELI Armando
MAURO Carlo
BENEDETTI Tullio
PERTINI Alessandro
BUSCHI Nazzareno
LOPRESTI Concetto
MASSINI Cesare
COLASANTO Domenico
DE CATALDO Riccardo
PATANÈ Carmelo
SCERNI Mario
GAZZONI Umberto
MARTINI Enrico
MATTEI Enrico
FINOCCHIARO APRILE Emanuele

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

Paris — Riccio

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1915
Registro controllo n. 1, foglio n. 2. — Mestano

(1637)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1915.

Nuova misura delle indennità dovute ai componenti le Commissioni di archivio del lotto.

di archivio del lotto, nonchè i compensi per il personale addetto ai servizi inerenti alla materiale esecuzione delle estrazioni;

Determina:

Ai rappresentanti dei prefetti, dei sindaci e degli intendenti di finanza che fanno parte delle Commissioni degli archivi segreti del lotto è dovuta una indennità di L. 50 per ogni giornata di adunanza.

Al segretario della Commissione è dovuta una indennità di L. 30 per ogni giornata di adunanza ed al personale addetto ai servizi inerenti alla materiale esecuzione delle estrazioni (girarruota, banditore e serventi) è dovuto un compenso di L. 20 ciascuno, per ogni estrazione.

Il presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, ha vigore dal 1° luglio 1915 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1915.

Il Ministro per le finanze
SCHANZER

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1601)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1915.

Nomina dei commissari liquidatori dei Sindacati nazionali aderenti alla soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1911, n. 359, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1915, n. 877, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina dei commissari liquidatori dei sindacati nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti;

Considerata l'opportunità di affidare detto incarico agli stessi commissari liquidatori della soppressa Confederazione, nominati con decreto Ministeriale 23 gennaio 1915;

Decreta:

L'avv. Salomone Salvatore, il dott. Ferrazzi Raffaele e il sig. Migliari Armando, commissari liquidatori della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FERRARI Oreste
VENTAVOLI Lorenzo
BINOTTI Cosdabbo
SATTA GALFRE Filippo
DELLA GIUSTA Piero
FRIZZI Fosco
CAMARDA Natale
DAMO Alda
FEDELI Armando
MAURO Carlo
BENEDETTI Tullio
PERTINI Alessandro
BUSCHI Nazzareno
LOPRESTI Concetto
MASSINI Cesare
COLASANTO Domenico
DE CATALDO Riccardo
PATANE Carmelo
SCERNI Mario
GAZZONI Umberto
MARTINI Enrico
MATTEI Enrico
FINOCCHIARO APRILE Emanuele

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Parri — Pesenti

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1945
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 3. — Mazzei

(1657)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1945.

Nuova misura delle indennità dovute ai componenti le Commissioni di archivio del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 55 del R. decreto 25 luglio 1940, n. 1077, del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie;

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1941, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1941, registro Finanze n. 1, foglio n. 13;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167;

Ritenuta l'opportunità di modificare ed uniformare la misura delle indennità ai componenti le Commissioni di vigilanza delle estrazioni del tombolotto, bandiere e serventi e dovuta un compenso di L. 20 ciascuno, per ogni estrazione,

Il presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, ha vigore dal 1° luglio 1945 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1945

Il Ministro per le finanze
SOLEMMARIO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1661)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Nomina dei commissari liquidatori dei Sindacati nazionali aderenti alla soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina dei commissari liquidatori dei sindacati nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti;

Considerata l'opportunità di affidare detto incarico agli stessi commissari liquidatori della soppressa Confederazione, nominati con decreto Ministeriale 23 gennaio 1945;

Decreta:

L'avv. Salomone Salvatore, il dott. Ferrazzi Raffaele e l'on. Migliari Armando, commissari liquidatori della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti, sono nominati commissari liquidatori anche per i seguenti sindacati nazionali disciolti, già aderenti alla Confederazione stessa:

1) Sindacato nazionale dei giornalisti;
2) Sindacato nazionale degli architetti;
3) Sindacato nazionale dei periti industriali;
4) Sindacato nazionale dei periti, esperti e stimatori;
5) Sindacato nazionale dei gestori di istituti di educazione e di istruzione;
6) Sindacato nazionale dei chimici;
7) Sindacato nazionale dei dottori in economia e commercio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945028

8) Sindacato nazionale dei ragionieri;
9) Sindacato nazionale degli insegnanti privati;
10) Sindacato nazionale delle infermiere diplomate;
11) Sindacato nazionale dei musicisti;
12) Sindacato nazionale delle belle arti;
13) Sindacato nazionale degli autori e scrittori;
14) Sindacato nazionale degli inventori;
15) Sindacato nazionale dei notai;
16) Sindacato nazionale degli artisti dello spettacolo;
17) Sindacato nazionale degli attuari;
18) Sindacato nazionale dei patrocinatori legali;
19) Sindacato nazionale dei registi e sceneggiatori;
20) Sindacato nazionale dei medici;
21) Sindacato nazionale dei farmacisti;
22) Sindacato nazionale dei veterinari;
23) Sindacato nazionale delle ostetriche;
24) Sindacato nazionale degli ingegneri;
25) Sindacato nazionale dei geometri;
26) Sindacato nazionale dei tecnici agricoli;
27) Sindacato nazionale degli avvocati e procuratori.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro: PARRI

(1620)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Nomina dei commissari liquidatori di alcune Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina dei commissari liquidatori delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Considerata l'opportunità di affidare detto incarico agli stessi commissari liquidatori della soppressa Confederazione, nominati con decreto Ministeriale 23 gennaio 1945;

Decreta:

E' sig. Hansmann Francesco, i dott. Quercia Vittorio e l'avv. Micozzi Filippo, commissari liquidatori della soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione, sono nominati commissari liquidatori anche per le seguenti Federazioni nazionali soppresse, già aderenti alla Confederazione stessa:

1) Federazione nazionale delle aziende di credito ordinario;
2) Federazione nazionale delle aziende di credito speciale;
3) Federazione nazionale delle aziende di credito a breve termine;
4) Federazione nazionale delle aziende di credito a medio e lungo termine;
5) Federazione nazionale delle aziende di credito a medio termine;
6) Federazione nazionale degli istituti finanziari;
7) Federazione nazionale delle ditte e commissari di borsa e cambiavalute;
8) Federazione nazionale degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale;
9) Federazione nazionale degli istituti di credito agrario.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro: BARACCO

(1623)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Nomina dei commissari liquidatori di alcune Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione dei commercianti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina dei commissari liquidatori delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei commercianti;

Considerata l'opportunità di affidare detto incarico agli stessi commissari liquidatori della soppressa Confederazione, nominati con decreto Ministeriale 23 gennaio 1945;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1452

18) Sindacato nazionale dei patronimatori legali;
19) Sindacato nazionale dei registi e scenotecnici;
20) Sindacato nazionale dei medici;
21) Sindacato nazionale dei farmacisti;
22) Sindacato nazionale dei veterinari;
23) Sindacato nazionale delle ostetriche;
24) Sindacato nazionale degli ingegneri;
25) Sindacato nazionale dei geometri;
26) Sindacato nazionale dei tecnici agricoli;
27) Sindacato nazionale degli avvocati e procuratori.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro: Bassanesi

(1620)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Nomina dei commissari liquidatori di alcune Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina dei commissari liquidatori delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Considerata l'opportunità di affidare detto incarico agli stessi commissari liquidatori della soppressa Confederazione, nominati con decreto Ministeriale 23 gennaio 1945;

Decreta:

L'avv. Orlando Andreoli, il dott. Pecino Michele e il dott. Bestagno Pier Carlo, commissari liquidatori della soppressa Confederazione delle aziende del credito e della assicurazione, sono nominati commissari liquidatori anche per le seguenti Federazioni nazionali soppresse, già aderenti alla Confederazione stessa:

1) Federazione nazionale delle imprese assicuratrici;
2) Federazione nazionale delle banche e dei banchieri;
3) Federazione nazionale dei dirigenti di aziende di credito e della assicurazione;
4) Federazione nazionale degli agenti di cambio;
5) Federazione nazionale degli agenti di assicurazione e di credito;

(1625)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Nomina dei commissari liquidatori di alcune Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione dei commercianti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina dei commissari liquidatori delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei commercianti;

Considerata l'opportunità di affidare detto incarico agli stessi commissari liquidatori della soppressa Confederazione, nominati con decreto Ministeriale 23 gennaio 1945;

Decreta:

L'on. Faustinna Francesco, il dott. Quercia Vittorio e l'avv. Micozzi Filippo, commissari liquidatori della soppressa Confederazione dei commercianti, sono nominati commissari liquidatori anche per le seguenti Federazioni nazionali soppresse, già aderenti alla Confederazione stessa:

1) Federazione nazionale dei commercianti di combustibili solidi;
2) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti artistici;
3) Federazione nazionale alberghi e turismo;
4) Federazione nazionale degli esercenti pubblici;
5) Federazione nazionale dei commercianti di cereali e prodotti per l'agricoltura;
6) Federazione nazionale dei commercianti di vino e prodotti affini;
7) Federazione nazionale dei commercianti di olio;
8) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti zootecnici;
9) Federazione nazionale dei distillatori dell'alimentazione;
10) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti della pesca;
11) Federazione nazionale dei grossisti dell'alimentazione;
12) Federazione nazionale dei commercianti di legname, mobili ed affini;

1453
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

E3: Federazione nazionale dei commercianti di prodotti tessili e dell'abbigliamento;

14: Federazione nazionale dei commercianti del libro e della carta ed affini;

15: Federazione nazionale dei commercianti di automobili, carburanti e lubrificanti;

16: Federazione nazionale dei commercianti di pelli, cuoi ed affini;

17: Federazione nazionale dei commercianti orafi, argentieri, orologiai ed affini;

18: Federazione nazionale dei commercianti di ferro, metalli e macchine;

19: Federazione nazionale dei commercianti di prodotti chimici;

20: Federazione nazionale dei commercianti di materiale edile, elettrico ed idraulico;

21: Federazione nazionale dei commercianti del vetro e della ceramica;

22: Federazione nazionale delle aziende di deposito e spedizione;

23: Federazione nazionale degli ausiliari del commercio;

24: Federazione nazionale delle case per il commercio di oltremare;

25: Federazione nazionale degli istituti di cura;

26: Federazione nazionale dei venditori ambulanti;

27: Federazione nazionale dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;

28: Federazione nazionale dei panificatori ed affini;

29: Federazione nazionale dei magazzinieri e rivenditori di generi di monopolio;

30: Federazione nazionale dei magazzinieri e rivenditori di generi di monopolio.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro: BARATTOLO

(1662)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1945.

Rettifica del decreto Ministeriale del 9 febbraio 1943, concernente l'assegnazione di un segretario comunale di grado 5° al comune di Roccalumera (Messina).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale del 9 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1943, relativo all'approvazione dell'elenco dei Comuni e dei Consorzi dei comuni ai quali sono assegnati segretari comunali dei gradi 5°, 6° e 7°, dal quale decreto risulta che al comune di Roccalumera (Messina) venne assegnato un segretario di grado 6°, in base alla tabella A annessa alla detta legge;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali e la tabella A annessa alla detta legge;

Decreta:

A rettifica del decreto Ministeriale del 9 febbraio 1943, al comune di Roccalumera (Messina) è assegnato un segretario comunale di grado 5°. Ai soli effetti del trattamento economico del segretario comunale, tale assegnazione avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Il prefetto di Messina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 agosto 1945

p. Il Ministro: VICCHIARINI

(1667)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 549, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente alla entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1390)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1454

1455

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

a) Zenieri, droghieri ed affini;

18) Federazione nazionale dei commercianti di ferro, metalli e macchine;

19) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti chimici;

20) Federazione nazionale dei commercianti di materiale edile, elettrico ed idraulico;

21) Federazione nazionale dei commercianti del vetro e della ceramica;

22) Federazione nazionale delle aziende di deposito e spedizione;

23) Federazione nazionale degli ausiliari del commercio;

24) Federazione nazionale delle case per il commercio di oltremare;

25) Federazione nazionale degli istituti di cura;

26) Federazione nazionale dei venditori ambulanti;

27) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;

28) Federazione nazionale dei panificatori ed affini;

29) Federazione nazionale dei magazzinieri e rivenditori di generi di monopolio;

30) Federazione nazionale dei magazzinieri e rivenditori di generi di monopolio.

Roma, addì 10 agosto 1915

Il Ministro: Bannazzesi

(1622)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1915.

Rettifica del decreto Ministeriale del 9 febbraio 1913, concernente l'assegnazione di un segretario comunale di grado 5° al comune di Roccalumera (Messina).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale del 9 febbraio 1913, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1913, relativo all'approvazione dell'elenco dei Comuni e dei Consorzi dei comuni ai quali sono assegnati segretari comunali dei gradi 5°, 6° e 7°, dal quale decreto risulta che al comune di Roccalumera (Messina) venne assegnato un segretario di grado 6°, in base alla tabella A annessa alla legge 27 giugno 1912, n. 831, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, perchè avente 7396 abitanti alla data del 31 dicembre 1911;

Vista la relazione n. 3241 del 6 marzo 1913 dell'Istituto centrale di statistica, relativa alla popolazione residente nei singoli comuni del Regno alla data del 31 dicembre 1911, dalla quale risulta che il comune di Roccalumera aveva, alla data anzidetta, 8087 abitanti;

Vista la domanda n. 170 in data 21 gennaio 1913 dell'Amministrazione comunale di Roccalumera, intesa ad ottenere, a rettifica dell'errore di calcolo surriferito, l'assegnazione di un segretario di grado 5°;

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: Gronchi

(1390)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Il prefetto di Messina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 agosto 1945

p. *Il Ministro*: Veltroni

(1607)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente alla entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1915

Il Ministro: GIOLITTI

(1591)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1915.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1915.

Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GIOLITTI

(1592)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1915.

Autorizzazione alla Società anonima italiana di assicurazioni « Anonima Vita », con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo

1456
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 948021

La Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente alla entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura di 1.6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: Gronchi

(1591)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente alla entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: Gronchi

(1593)

Vista il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Prevvidente Vita », con sede in Milano, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Compagnia italiana di assicurazioni « La Prevvidente Vita », con sede in Milano, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: Gronchi

(1592)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Società anonima italiana di assicurazioni « Anonima Vita », con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima italiana di assicurazioni « Anonima Vita », con sede in Milano, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Società anonima italiana di assicurazioni « Anonima Vita », con sede in Milano, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto

1457
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 p. del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e temporanee a capitale e rendita e fino alla misura del 2 p. per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: Gronchi

(1513)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima «I.N.C.A.», con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 35;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima «I.N.C.A.» industria cartaria, con sede in Milano, via V. Bellini, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima «I.N.C.A.», con sede in Milano, è sottoposta a sindacato, ed è nominato sindacatore il dott. Virginio De Martia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1519)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della «S.A.I. Perkeo», con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Decreta:

La «S.A.I. Perkeo», con sede in Milano, è sottoposta a sindacato, ed è nominato sindacatore il dott. Francesco Rapisarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1514)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice «Kurt Georgi», con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 35;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice «Kurt Georgi» (fabbricazione profumi aromatici, chimici e farmaceutici), con sede in Milano, corso Porta Vittoria n. 51, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice «Kurt Georgi», con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Baffi Stefano.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1417)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni «Compagnia italiana Antonio Meucci», con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1458

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima « I.N.C.A. », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « I.N.C.A. » industria cartaria, con sede in Milano, via V. Bellini, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima « I.N.C.A. », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato, ed è nominato sindacatore il dott. Virginio De Mattia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

(1519) *Il Ministro:* Ricci

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945

Sottoposizione a sindacato della « S.A.I. Perkes », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « S.A.I. Perkes » (articoli saldature autogene), con sede in Milano, via Goriano 12, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1945

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice « Kurt Georgi », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice « Kurt Georgi » (fabbricazione prodotti aromatici, chimici e farmaceutici), con sede in Milano, corso Porta Vittoria n. 51, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice « Kurt Georgi », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Billi Stefano.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1945

(1417) *Il Ministro:* Ricci

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1945

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Compagnia Italiana Antonio Meucci », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni « Compagnia Italiana Antonio Meucci » (importazione materiale telefonico), con sede in Milano, via Mauro Macchi n. 63, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

1459
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreta:

La Società per azioni « Compagnia Italiana Antonio Meucci », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Alcalai Dario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1915

Il Ministro: RICCI

(1419)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1915.

Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata « Camelia », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1915, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1915, n. 1090;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 233;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società a responsabilità limitata « Camelia » confezione prodotti igienici, con sede in Milano, piazzale Massari, n. 10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge sopracitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi di opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società a responsabilità limitata « Camelia », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Piero Mantovani.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1915

Il Ministro: RICCI

(1418)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1915.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Ancona.

Decreta:

Il prof. Gualtieri Luigi, libero docente di diritto amministrativo della Regia università di Macerata, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami per la professione di procuratore, presso la Corte d'appello di Ancona, in sostituzione del prof. Gismondi Pietro.

Roma, addì 18 settembre 1915

Il Ministro: TOMMASINI

(1661)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1915.

Revoca della nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1912, n. 366, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1915, col quale è stata disposta la nomina dell'avv. Giuseppe Lepri a vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena, durante il tempo dell'assenza dell'attuale commissario marchese Antonio Origo, incaricato di compiere una missione in Germania;

Vista la comunicazione 8 settembre 1915, con cui il predetto vice commissario avv. Giuseppe Lepri informa che il commissario dell'Ente è rientrato in sede a partire da tale data;

Considerato che essendo venuto a cessare le ragioni della nomina dell'avv. Giuseppe Lepri a vice commissario dell'Ente occorre provvedere alla revoca della stessa;

Decreta:

E' revocata la nomina dell'avv. Giuseppe Lepri a vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena a decorrere dal rientro in sede del commissario dell'Ente.

Roma, addì 26 settembre 1915

Il Ministro: CIUFFO

(1658)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1915.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1460 1

Roma, addì 29 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1419)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata « Camelia », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. [illegible];

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società a responsabilità limitata « Camelia » confezione prodotti igienici, con sede in Milano, piazzale Massari, n. 10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi di opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società a responsabilità limitata « Camelia », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Piero Mantovani.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1418)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Ancona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, tra le altre, la Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Ancona;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del prof. Gismondi Pietro, della Regia università di Macerata nella carica di componente supplente della predetta Commissione essendo egli impedito dal partecipare ai lavori;

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1945.

Revoca della nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 366, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1945, col quale è stata disposta la nomina dell'avv. Giuseppe Legri a vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena, durante il tempo dell'assenza dell'attuale commissario marchese Antonio Origo, incaricato di compiere una missione in Germania;

Vista la comunicazione 8 settembre 1945, con cui il predetto vice commissario avv. Giuseppe Legri informa che il commissario dell'Ente è rientrato in sede a partire da tale data;

Considerato che essendo venute a cessare le ragioni della nomina dell'avv. Giuseppe Legri a vice commissario dell'Ente occorre provvedere alla revoca della stessa;

Decreta:

E' revocata la nomina dell'avv. Giuseppe Legri a vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena a decorrere dal rientro in sede del commissario dell'Ente.

Roma, addì 29 settembre 1945

Il Ministro: GULLO

(1658)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 655, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 2 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e funzioni al Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1461

Ritenuto che in seguito alle dimissioni date nel dicembre 1944 dai componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, il comm. Alfredo Cianetti venne con decreto Ministeriale del 15 dicembre 1944 nominato commissario straordinario della Cassa stessa;

Considerata l'opportunità che sia ricostituita l'amministrazione ordinaria di detta Cassa;

Decreta:

I signori avv. gr. uff. Ippolito Rosati fu Agostino e Emilia Tiburzi fu Luigi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1945

p. *Il Ministro*: Pesenti

(1653)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati della Associazione nazionale combattenti.

IL MINISTRO
PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Viste le proposte del commissario straordinario presso l'Associazione nazionale combattenti relative ai licenziamenti disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che tali licenziamenti non furono determinati da motivi politici ma da ragioni di ordinaria amministrazione;

Considerato, d'altra parte, che le condizioni finanziarie della Associazione non consentono di mantenere in servizio il personale oltre i limiti strettamente necessari all'attività dell'Ente;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana per i seguenti impiegati della sede centrale dell'Associazione nazionale combattenti:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Estrazione delle cartelle 4.50 % ordinarie di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 27 ottobre 1945, alle ore 9 in Roma, in una sala aperta al pubblico, in via Goito n. 4, avrà luogo l'estrazione delle cartelle ordinarie 4.50 % di Credito comunale e provinciale, emesse a seguito del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1580.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sottoindicato per il rimborso dal 1° gennaio 1946, n. 119 titoli pari a n. 5078 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire 2.078.000.

Titoli 1ª emissione - 8ª estrazione:

n. 11 unitari, capitale nominale	L.	11.000
» 12 quintupli, capitale nominale	»	60.000
» 12 decupli, capitale nominale	»	120.000
» 12 ventupli, capitale nominale	»	240.000
» 12 cinquantupli, capitale nominale	»	600.000
Totale n. 61, capitale nominale	L.	1.101.000

Titoli 2ª emissione - 6ª estrazione:

n. 1 unitario, capitale nominale	L.	1.000
» 4 quintupli, capitale nominale	»	20.000
» 5 decupli, capitale nominale	»	50.000
» 4 ventupli, capitale nominale	»	80.000
» 4 cinquantupli, capitale nominale	»	200.000
Totale n. 18, capitale nominale	L.	351.000

Titoli 3ª emissione - 4ª estrazione:

n. 5 unitari, capitale nominale	L.	5.000
» 3 quintupli, capitale nominale	»	15.000
» 4 decupli, capitale nominale	»	40.000
» 3 ventupli, capitale nominale	»	60.000
» 4 cinquantupli, capitale nominale	»	200.000
Totale n. 19, capitale nominale	L.	320.000

Titoli 3ª emissione - 3ª estrazione:

n. 6 unitari, capitale nominale	L.	6.000
» 1 quintupli, capitale nominale	»	20.000
» 3 decupli, capitale nominale	»	30.000
» 5 ventupli, capitale nominale	»	100.000
» 3 cinquantupli, capitale nominale	»	150.000
Totale n. 21, capitale nominale	L.	306.000

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1945

(1659) *Il direttore generale*: PALERMINI

Estrazione delle cartelle 3.75 % ordinarie di Credito comunale e provinciale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1 4 6 2 1

Emilio Tiburzi fu Luigi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1945

p. *Il Ministro*: Preziosi

(1653)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati della Associazione nazionale combattenti.

IL MINISTRO
PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Viste le proposte del commissario straordinario presso l'Associazione nazionale combattenti relative ai licenziamenti disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che tali licenziamenti non furono determinati da motivi politici ma da ragioni di ordinaria amministrazione;

Considerato, d'altra parte, che le condizioni finanziarie della Associazione non consentono di mantenere in servizio il personale oltre i limiti strettamente necessari all'attività dell'Ente;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana per i seguenti impiegati della sede centrale dell'Associazione nazionale combattenti:

1) Pelami Guglielmo
2) De Witt Alfredo
3) Trombetti Ugo
4) Benedetto Guglielmo

Roma, addì 27 settembre 1945

Il Ministro: Lussu

(1677)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, relativo alla istituzione transitoria presso il Ministero del tesoro della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1945, n. 111, all'art. 3, 4ª linea, ove è detto: « ... 23 marzo 1953, n. 183 ... » ecc. deve leggere: « ... 23 marzo 1953, n. 185 ... » ecc.

è provinciale, emesse a seguito del [illegible] legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sottoindicato, per il rimborso dal 1° gennaio 1946, n. 112 titoli pari a n. 3065 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire 2.078.000.

Titoli 1ª emissione - 8ª estrazione:

n. 11 unitari, capitale nominale	L.	11.000
» 12 quintupli, capitale nominale	»	60.000
» 12 decupli, capitale nominale	»	120.000
» 10 ventupli, capitale nominale	»	200.000
» 13 cinquantupli, capitale nominale	»	650.000
Totale n. 61 capitale nominale	L.	1.041.000

Titoli 2ª emissione - 6ª estrazione:

n. 1 unitario, capitale nominale	L.	1.000
» 4 quintupli, capitale nominale	»	20.000
» 5 decupli, capitale nominale	»	50.000
» 4 ventupli, capitale nominale	»	80.000
» 4 cinquantupli, capitale nominale	»	200.000
Titoli n. 18 capitale nominale	L.	351.000

Titoli 3ª emissione - 3ª estrazione:

n. 5 unitari, capitale nominale	L.	5.000
» 3 quintupli, capitale nominale	»	15.000
» 4 decupli, capitale nominale	»	40.000
» 3 ventupli, capitale nominale	»	60.000
» 4 cinquantupli, capitale nominale	»	200.000
Titoli n. 19, capitale nominale	L.	320.000

Titoli 4ª emissione - 2ª estrazione:

n. 6 unitari, capitale nominale	L.	6.000
» 4 quintupli, capitale nominale	»	20.000
» 3 decupli, capitale nominale	»	30.000
» 3 ventupli, capitale nominale	»	60.000
» 3 cinquantupli, capitale nominale	»	150.000
Titoli n. 21, capitale nominale	L.	266.000

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1945

Il direttore generale: PALLESTRINI

(1659)

Estrazione delle cartelle 3,75 % ordinarie di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 20 ottobre 1945, alle ore 9 in Roma, in una sala aperta al pubblico in via Goito n. 4, si procederà alla 3ª estrazione dei titoli di Credito comunale e provinciale 3,75 % ordinari.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sottoindicato, per il rimborso dal 1° gennaio 1946, n. 1753 titoli pari a n. 2862 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 2.862.000:

n. 962 unitari, capitale nominale	L.	962.000
» 200 quintupli, capitale nominale	»	1.000.000
» 80 decupli, capitale nominale	»	800.000
Titoli n. 1253, capitale nominale	L.	2.862.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1945

Il direttore generale: PALLESTRINI

(1660)

1463

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico

(1ª pubblicazione).

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di riscossa dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	509118	Opera Pia Rova amministrata dalla Congregazione di carità di Borgolavezzaro (Novara)	87,50
Id.	811156	Seminario Diocesano di Aquino, rappresentato dall'amministratore pro tempore	17,50
Id.	483648	Congregazione di Santa Maria del Suffragio sotto il titolo di San Pietro Celestino, in Sora (Caserta)	21 —
Id.	408135	Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in Arpino (Caserta)	7 —
Id.	255372	Canonicato concorato dei Paolo nella parrocchia di Santa Maria Assunta in Boccaviv, frazione del comune di San Vincenzo Valle Roveto (Aquila)	3,50
Id.	250018	Congregazione del Purgatorio o del Suffragio nella chiesa di San Pier Celestino, in Sora (Caserta)	210 —
Id.	163303	Morelli Salvatore di Girolamo, domiciliato in Verona, ipotecata	210 —
Id.	448991	Bertolini Michele fu Giuseppe, domiciliato a Valeggio sul Mincio (Verona), ipotecata	140 —
Id.	443941	Ghirardi Guido fu Giustino, minore sotto la patria potestà della madre Confberti Caterina fu Bartolomeo, vedova di Ghirardi Giustino, domiciliato a Mondovì (Cuneo)	87,50
Id.	731359	Ospedale civile di Sondrio	278,20
Id.	714039	Come sopra	318,50
Id.	689301	Come sopra	213,50
Id.	679474	Come sopra	269,50
Id.	669403	Come sopra	161 —
Id.	654685	Come sopra	1267 —
Id.	633520	Come sopra	80,50
Id.	628497	Come sopra	70 —
Id.	623262	Come sopra (fondo culto)	133 —
Id.	620279	Come sopra	77 —
Id.	592529	Come sopra	280 —
Id.	536750	Come sopra	721 —
Id.	67887	Come sopra	105 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1464

del debito	Data iscrizione		Lire
Cons. 3,50 % (1906)	509118	Opera Pia Riva amministrata dalla Congregazione di carità di Borgolavezzaro (Novara)	87,50
Id.	811156	Seminario Diocesano di Aquino, rappresentato dall'amministratore pro tempore	17,50
Id.	483648	Congregazione di Santa Maria del Suffragio sotto il titolo di San Pietro Celestino, in Sora (Caserta)	21 —
Id.	408135	Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in Aquino (Caserta)	7 —
Id.	235372	Canonicato concentrato dei Paolo nella parrocchia di Santa Maria Assunta in Roccavivi, frazione del comune di San Vincenzo Valle Roveto (Aquila)	3,50
Id.	270018	Congregazione del Purgatorio o del Suffragio nella chiesa di San Pier Celestino, in Sora (Caserta)	210 —
Id.	163303	Moretti Salvatore di Girolamo, domiciliato in Verona, ipotecaria	210 —
Id.	448091	Bertolini Michele fu Giuseppe, domiciliato a Valeggio sul Mincio (Verona), ipotecaria	140 —
Id.	443941	Ghirardi Guido fu Giustino, finora sotto la patria potestà della madre Cavalerli Caterina fu Bartolomeo, vedova di Ghirardi Giustino, domiciliata a Mondovì (Cuneo)	87,50
Id.	731359	Ospedale civile di Sondrio	276,50
Id.	714039	Come sopra	318,50
Id.	689301	Come sopra	213,50
Id.	679474	Come sopra	209,50
Id.	669403	Come sopra	161 —
Id.	654585	Come sopra	1267 —
Id.	633520	Come sopra	80,50
Id.	628497	Come sopra	70 —
Id.	623262	Come sopra	133 —
Id.	620279	Come sopra (fondo culto)	77 —
Id.	592529	Come sopra	280 —
Id.	530750	Come sopra	721 —
Id.	471887	Come sopra	165 —
Id.	467328	Come sopra	336 —
Id.	466224	Come sopra	276,50
Id.	427084	Come sopra	672 —
Id.	425978	Come sopra	115,50
Id.	270469	Ospedale di Sondrio	231 —
Id.	265102	Come sopra	140 —
Id.	502774	Congregazione di carità di Albosaggia (Sondrio) per la Fondazione Lorenzo Paribelli	3,50
Id.	469118	Come sopra	395,50

1465
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua da cancellarsi per l'estero
			Lire
Cons. 3.50 % (1906)	464703	Costa Giuseppe fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Monachelli Chiara, dom. a Milano (Consolato Parigi)	17,50
Id.	781352	Grimaldi Maria di Luigi, nubile, dom. a Palmira (Argentina)	570,50
Id.	78.046	Grimaldi Nicolina di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palmira (Argentina)	119 —
Id.	84429	Congregazione della Santissima Trinità, di Bergamo (Sottoposta)	63 —
Id.	261152	D'Egidio Maria Giuseppe di Biagio, minore sotto la curatela del padre di Salerno Salvatore fu Raffaele, dom. in Vaglione (Potenza), vincolata	143,50
Id.	173837	Cancellino per tenuta della parrocchia di San Michele Arcangelo, di Lamoli, comune di Borgotaro (Parma)	126 —
Id.	326745	Legato Cavalieri in Parrocchia Novara, a favore dell'ospitale Brogliano sulle Rive Palone del lago Maggiore, Circolato	325,50
Id.	79256	Lanza Maria di Giulio, moglie di Sozzi Carlo, dom. a Biella (Novara)	1120 —
Id.	446659	Costa Giuseppe di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Legnano	528,50

Essendo stati verificati mancanti dal secondo numero fascicolo dei trasferimenti semestrali, più titoli per la conversione degli interessi di diritto Governo potrà ancora rilasciare due numeri speciali di quella decadrà terza pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno, senza di che, trascorso inutilmente questo periodo, si procederà, ai termini dell'art. 69 del regolamento 9 febbraio 1911, n. 298 e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 37, alla richiesta operazione.

Il direttore generale: COSTI

Roma, addì 22 settembre 1915

(1641)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 settembre 1915 - N. 282

Belgio	L.	2,28 5
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	100 —
Grecia	»	27,7 15
Olanda	»	4,057
Portogallo	»	9,13
Spagna	»	100 —
Stati Uniti America	»	28,8 5
Svezia	»	23, 1
Svizzera	»	77,52
Turchia	»	108,20

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 settembre 1915 - N. 293

Belgio	L.	2,2815
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	100 —
Grecia	»	27,7 15
Olanda	»	4,057
Portogallo	»	9,15
Spagna	»	100 —
Stati Uniti America	»	28,8 5
Svezia	»	23,31
Svizzera	»	77,52
Turchia	»	107,10
Rendita 3.50 % (1906)	»	90 —
Id. 3.50 % (1902)	»	90 —

1468
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1.4.	78.046	Grandi Virginia di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre con a favore (Milano)	119 —
1.4.	84429	Congregazione della Santissima Trinità, di Gaggiano (Milano)	63 —
1.4.	261152	Ferraglio Maria Giuseppe di Biagio, minore sotto la curatela del padre di Sanità Salvatore fu Raffaele, dom. in Vercelli (Vercelli)	147,70
1.4.	172837	Capellania pro tempore della parrocchia di San Michele Arcangelo, in Lessolo, comune di Bairo Canavese (Torino) .	126 —
1.4.	320.45	Legato Giordano in Pallanza (Novara), a favore dell'ospedale locale sulle rive sinistre del lago Maggiore, vincolato	325,50
1.4.	235276	Campi Maria fu Giulio, moglie di Sozzi Carlo, dom. a Biella (Novara)	1420 —
1.4.	446699	Cantù Giuseppe di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Lugano	328,70

Essendo dati certificati scadenti nel mercato mentre l'ufficio di compartimento semestrale, alle quali per la decorrenza dei interessi si debba ordinare passa avanti interessi, che l'interessi abbiano a decorrere dalla data della nuova pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che alle parti possa opporsi alcuna eccezione, ai sensi dell'art. 30 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 gennaio 1918, n. 12, alla richiesta operazione.

Roma, addì 22 settembre 1945

Il direttore generale: CANTI

(1641)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 settembre 1945 - N. 202

Belgio	L.	2,28 5
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Grecia	»	37,7 15
Olanda	»	4,037
Portogallo	»	9,13
Spagna	»	100 —
Stati Uniti America	»	23,8 5
Svezia	»	23, 1
Svizzera	»	77,72
Turchia	»	
Rendita 5,50 % 1936	»	108,20
Id. 3,50 % 1902	»	80 —
Id. 3 % lordo	»	75 —
Id. 5 % 1935	»	97,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,10
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97, 0
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,75

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 settembre 1945 - N. 203

Belgio	L.	2,28 15
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	380 —
Grecia	»	37,7 15
Olanda	»	4,037
Portogallo	»	9,15
Spagna	»	100 —
Stati Uniti America	»	23,8 5
Svezia	»	23,31
Svizzera	»	77,72
Turchia	»	
Rendita 5,50 % 1936	»	107,10
Id. 3,50 % 1902	»	80 —
Id. 3 % lordo	»	75 —
Id. 5 % 1935	»	96,95
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,70
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97, 0
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,80

1467

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985 02

MINISTERO DEL TESORO

Comunicato concernente il rilascio dei documenti di viaggio per i dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni

Il Ministero del tesoro - Direzione generale della Ragioneria - con lettera n. 17800 del 30 scorso mese, ha comunicato a tutte le Amministrazioni centrali che col 1° ottobre p. v. sono a nuova disposizione i prezzi che gli interessati dovranno versare per l'acquisto dei documenti personali di viaggio rilasciati da ciascun Ministero, sono quelli appresso indicati per ciascun tipo di documento.

Libretti completi per riduzioni ferroviarie per gli ufficiali e le loro famiglie corredati di un libretto di assegni per bagagli (gratuita e custodia in consegna riscatto in carta libera) . . . L. 50

Libretti completi per riduzioni ferroviarie per impiegati e per le famiglie (gratuita e custodia in consegna riscatto in carta libera) . . . » 25

Libretti per riduzioni ferroviarie per passeggeri . » 5

Carnets fissi a 6 tagliandi per libretti di cui sopra . . . » 5

Carnets fissi a 4 tagliandi per libretti di cui sopra . . . » 5

Tessere personali di riconoscimento . . . » 1

Tessere di 36 scontrini per riduzioni ferroviarie impiegati e famiglie . . . » 2

Tessere di 36 scontrini per riduzioni ferroviarie per ufficiali e famiglie . . . » 50

Tessere di 36 scontrini per riduzioni ferroviarie per bagagli . . . » 10

(1640)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

È stata disposta la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali dei seguenti Comuni della provincia di Imperia:

Oliveto San Michele - Dolcedo - Vasia - Caravonica - Civezza - Pieve - Castelvecchio - Prelà - Pornassio - Villaviola - San Biagio della Cima - Borgomaro - Badalucco - Aquila - Montalto Ligure - Carpasio - Triora - Montegrosso - Cosio - Rezzo e Pornassio.

La nuova decorrenza dei termini è stata stabilita al 15 agosto 1945.

(1662)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 27 del 28 settembre 1945 riguardante le tariffe degli acquedotti e dell'energia elettrica e i prezzi della jodio.

In conformità delle direttive impartite dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 27 del 28 settembre p. v. ha emanato quanto appresso:

1. — TARIFFE ACQUEDOTTI.

Tutte le tariffe e prezzi per forniture di acqua per usi civili e industriali e sul canone di manutenzione e sul canone di nolo dei contatori, stabiliti dalle singole aziende esercenti gli acquedotti, restano fissi per tutti i consumi, spese di manutenzione e altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalle società per il periodo di consumo decorrente dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

2. — TARIFFE ENERGIA ELETTRICA.

a) *La Società Elettrica Ligure Orco Serapetti* S.A.E. di Savigliano (Alpi Piemontesi e Marittime) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica e sue tariffe binarie.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e non sono esclusi i diritti fissi per nolo contatori, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

b) *La Società Industriale Elettrica Imperiese Marittime di Oneglia* (Regno Unito) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica e sue tariffe binarie.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e non sono esclusi i diritti fissi per nolo contatori, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

c) *La Società Elettrica Economo di Taggia* (Oneglia) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica e sue tariffe binarie.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e non sono esclusi i diritti fissi per nolo contatori, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

d) *La Società Elettrica Fratelli Tacconi di Taggia* (Oneglia) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica e sue tariffe binarie.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e non sono esclusi i diritti fissi per nolo contatori, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

e) *La Società Elettrica Economo di Taggia* (Oneglia) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica e sue tariffe binarie.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e non sono esclusi i diritti fissi per nolo contatori, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

f) *La ditta Fratelli Tacconi di Paolo e Martino* (Oneglia) è autorizzata ad applicare per il 1945 il sovraprezzo temporaneo del 20% sul canone annuo e sul bollo locazione che la Società Unes corrisponde alla ditta stessa per forniture di energia elettrica.

g) *La Società Elettrica Sarda* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica e sue tariffe binarie.

Detto sovraprezzo, che comprende gli aumenti precedentemente concessi, si applica soltanto sul prezzo di vendita dell'energia elettrica e non sono esclusi i diritti fissi per nolo contatori, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

La suddetta maggiorazione non riguarda l'energia elettrica fornita alla Società Carbosarda, i cui prezzi continuano ad essere regolati con particolare criterio.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 salvo proroga.

I prezzi di vendita dell'energia elettrica da applicare da parte dei concessari ai propri clienti saranno fissati previa intesa dell'Alto Commissario per la Sardegna, sui costi unitari provinciali dei pezzi, tenendo conto dell'aumento concesso con la presente disposizione e dei vantaggi dei singoli esercizi.

h) *La Società consorziale Elettrica e Acqua di Roma e la Società Romana Anonima* [illegible]

la cartoncini recante la carta ferroviaria di libera circolazione per ferrovieri impiegati e per le famiglie (titolare e coniuge) a carico, compreso la carta rosa:	L. 50
libretti per viaggiatori ferroviari per pensionati, vedove (non a carico per libretti scolastici vari	» 12
cartoncini (non a carico per ragazzi ferroviari	» 3
tessere personali di riconoscimento	» 4
fascicoli di 20 cedolini per rimborso ferroviario (titolare e famiglie)	» 1
fascicoli di 10 cedolini per rimborso ferroviario per militari e famiglie	» 30
fascicoli di 20 cedolini per rimborso ferroviario per legnali	» 15
	» 10

(1640)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

È stata disposta la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali dei seguenti comuni della provincia di Imperia:

Diano San Pietro - Pieve di Teco - Vendone - Cipressa - Pompeiana - Arnasco - Pieve - Castelvecchio - Borgo - Prelà - Vallecrosia - San Biagio della Cima - Bordighera - Badalucco - Civezza - Montalto Ligure - Carpasio - Triora - Molini - Cosio - Rezzo e Pornassio.

La nuova decorrenza dei termini è stata stabilita al 15 gennaio 1945.

(1662)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 27 del 20 settembre 1945 riguardante le tariffe degli acquedotti e dell'energia elettrica e i prezzi della jodio.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 27 del 20 settembre 1945, ha emanato norme riguardanti:

1. — TARIFFE ACQUEDOTTI:

a) Il Consorzio Acquedotto del Basso Tevere, è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 25% sui prezzi di vendita dell'acqua a suo tempo fissati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione e altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

b) La Società Acquedotto de Ferraris è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'acqua a suo tempo fissati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

c) La Società Acquedotto Fiorentino è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'acqua a suo tempo fissati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

d) La Società Elettrica Fiorentina di Empoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo fissati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

e) La Società Elettrica Fiorentina di Empoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo fissati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

f) La Società Elettrica Fiorentina di Empoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo fissati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

g) La Società Elettrica Fiorentina di Empoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo fissati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

h) La Società Elettrica Fiorentina di Empoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo fissati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

i) La Società Elettrica Fiorentina di Empoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo fissati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

l) La Società Elettrica Fiorentina di Empoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo fissati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

m) La Società Elettrica Fiorentina di Empoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo fissati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

n) La Società Elettrica Fiorentina di Empoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo fissati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

o) La Società Elettrica Fiorentina di Empoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo fissati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

p) La Società Elettrica Fiorentina di Empoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo fissati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

q) La Società Elettrica Fiorentina di Empoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo fissati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

r) La Società Elettrica Fiorentina di Empoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo fissati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

s) La Società Elettrica Fiorentina di Empoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo fissati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

t) La Società Elettrica Fiorentina di Empoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo fissati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

u) La Società Elettrica Fiorentina di Empoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo fissati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

v) La Società Elettrica Fiorentina di Empoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo fissati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

z) La Società Elettrica Fiorentina di Empoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo fissati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1496

Detto sovraprezzo che è comprensivo del precedente aumento del 100 %, a suo tempo concesso, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per noli contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla ditta per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

b) *L'Impresa Elettrica Ottieri di Castelli* (Teramo) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 100 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo locali.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per noli contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

c) La *ditta Quinto Silvestri di Isola del Gran Sasso* (Teramo) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 30 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo locali.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla ditta per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

3. — PREZZO DELLO IODIO:

Con decorrenza immediata vengono consentiti i seguenti prezzi di vendita del produttore franco stabilimento:

a) jodio greggio - base 99 % L. 600 al kg. per qualsiasi quantitativo, resipenti a rendere franchi di porto;

b) jodio bisublimato F.U. . . . . L. 7.500 al kg.
jodio pomiciato F.U. . . . . » 6.500 al kg.
jodio sollo F.U. . . . . » 6.500 al kg.
jodoformio F.U. . . . . » 8.000 al kg.

esclusi recipienti ed imballaggi da fatturare al costo.

I suddetti prezzi si riferiscono a vendite non inferiori a 50 kg.; per i quantitativi inferiori a 50 kg., ma non inferiori a 12,500 è consentito l'aumento del 3 % per i quantitativi inferiori a 12,500 kg., ma non inferiori a 5 kg., è consentito l'aumento del 4,50 %; per i quantitativi inferiori a 5 kg., è consentito l'aumento del 5,50 %.

All'Ente Lavorazione Estrazione Acque Minerali Italiane (E.L.A.M.I.) è riconosciuto un compenso per spese di distribuzione del 4 % sul prezzo fatturato dei sali di jodio, con un minimo di L. 30.

1664)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 6 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 settembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1654)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'8 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 settembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1655)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTE BATTISTA, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1470
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23

AP 384

LEGAL SUB-COMMISSION

AP/gs.
12 Oct 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.117 of 2[illegible] September 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

2. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-listed legislation :

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.584 of 21 August 1945.
Granting facilities to State employees for subscribing to the National Loan.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.585 of 24 August 1945.
Provisions concerning the assessment of direct taxes.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.586 of 22 September 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of Post War Assistance for the financial year 1945-1946.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.587 of 24 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of Reconstruction for the financial year 1945-1946.

(e) Finance (Property Control)

(e) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the "Keller Giorgio" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(f) Finance (Property Control)

(f) Ministerial Decree of 16 August 1945.
Placing the "Anne Santi Palme" Company Limited with head office in Monza under receivership and appointing a receiver.

5231

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.585 of 24 August 1945.
Provisions concerning the assessment of direct taxes.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.585 of 22 September 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of Post War Assistance for the financial year 1945-1946.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.587 of 24 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of Reconstruction for the financial year 1945-1946.

(e) Finance (Property Control)

(e) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the "Keller Giorgio" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(f) Finance (Property Control)

(f) Ministerial Decree of 16 August 1945.
Placing the "Anne Sarti Palme" Company Limited with head office in Monza under receivership and appointing a receiver.

5231

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the "La Fondiaria Vita" Insurance Company with head office in Florence to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

(h) Finance RC Venezie

(h) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the "La Cattolica" Cooperative Insurance Company with head office in Verona to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

(i) Finance RC Piemonte

(i) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the Turin Insurance Company with head office in Turin to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

(j) Finance (RC Lombardia

(j) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the "Alleanza" Insurance Company with head office in Milan to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 13 September 1945.
Reorganizing the circulation of state notes.

4411

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

1473

(1)
Finance

(1) Ministerial Decree of 13 September 1945.
Rendering invalid the delegation of powers made by the Ministry of Finance of the so-called Republican Social Government to represent the State as a shareholder in the meetings of 24 Aug 44 held by the society for the Trascontinental Italian Air lines (L.A.T.I.) and by the society "Ala Littoria".

(2)
Finance

(2) Ministerial Decree of 24 September 1945.
Authorising the Section dealing with Industrial C Credit of the Bank of Sicily to issue Bounds and interest bearing certificates.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (c) northern areas of A.G territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Saturday, 20 October 1945. As the endrosement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

JOHN K. WEBER,
Col. Infantry,
Chief Legal Adviser.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 29 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno L. 600; semestrale » 350; trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. anno L. 1.200; semestr. » 700; trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. anno L. 400; semestrale » 200; Un fascicolo » Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 120; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. anno L. 800; semestrale » 500; trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

All'Estero: Abb. anno L. 800 —; semestrale » 500 —; Un fascicolo - Il deposito del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 581.
Facilitazioni per la sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali da parte di dipendenti statali . . . . Pag. 1470

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 585.
Disposizioni sulla dichiarazione unica per l'accertamento delle imposte dirette . . . . . Pag. 1470

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 586.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario 1945-46. Pag. 1474

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 ago-

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazioni «La Fondiaria vita», con sede in Firenze, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . . . . . Pag. 1480

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione alla Società anonima cooperativa di assicurazioni «La Cattolica», con sede in Verona, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . . . . . Pag. 1480

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita. Pag. 1481

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione alla Società di assicurazioni «Alleanza», con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza . . . Pag. 1481

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788083

5220

In Italia	Trimestrale . 300 Un fascicolo . 8	Prezzi vari	Trimestrale . 400 Un fascicolo . 20	All'Estero	Trimestrale . 120 Un fascicolo . 8	All'Estero	Trimestrale . 300 Un fascicolo . 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo L. 400 semestrale . 200 Un fascicolo . Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . L. 800 semestrale . . . 500 Un fascicolo . il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 584.

Facilitazioni per la sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali da parte di dipendenti statali . . . . Pag. 1470

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 585.

Disposizioni sulla dichiarazione unica per l'accertamento delle imposte dirette . . . . . Pag. 1470

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 586.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario 1945-46. Pag. 1471

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 587.

Stato di previsione della spesa del Ministero della ricostruzione per l'esercizio finanziario 1945-46 . . Pag. 1478

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo «Keller Giorgio», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1480

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima «Amme Santi Palma», con sede in Monza, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1480

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazioni «La Fondiaria vita», con sede in Firenze, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . . . . . Pag. 1480

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Società anonima cooperativa di assicurazioni «La Cattolica», con sede in Verona, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . . . . . Pag. 1480

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita. Pag. 1481

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni «Alleanza», con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . . . . . Pag. 1481

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.

Riordinamento della circolazione dei biglietti di Stato. Pag. 1481

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Inefficacia delle deleghe fatte dal sedicente Ministro per le finanze della repubblica sociale italiana, per la rappresentanza dello Stato, azionista, nelle assemblee del 21 agosto 1944 della Società Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.) e della Società Ala Littoria. Pag. 1482

5250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1945.

Autorizzazione alla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia ad emettere obbligazioni e buoni fruttiferi . . . . . Pag. 1482

Avviso di rettifica (decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518) . . . . . Pag. 1484

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Assunzione di mutui per il pareggio del bilancio 1945 delle Amministrazioni provinciali di Campobasso e Napoli . . . . . Pag. 1484

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari della provincia di Aquila . . Pag. 1484

Ministero della marina:

Sclassifica dai beni del Demanio pubblico marittimo di una zona demaniale marittima a Calasetta (Cagliari). Pag. 1484

Sclassifica dai beni del Demanio pubblico marittimo di una zona demaniale marittima a Grisolia Cipollina (Cosenza) . . . . . Pag. 1484

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 1484
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1484

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 147 DEL 29 SETTEMBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario, dei coefficienti e delle aliquote stabiliti per i Comuni della provincia di Firenze.

(908)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 584.

Facilitazioni per la sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali da parte di dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA

Art. 1.

Gli impiegati civili e militari delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed i pensionati dello Stato hanno facoltà di rilasciare, a favore degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche d'interesse nazionale, per il pagamento delle somme dovute in dipendenza di sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali promossa dagli enti suddetti, delega per quote mensili uguali di stipendio o di pensione, entro il limite del quinto, valutato al netto delle ritenute, e per un periodo non eccedente un anno.

Art. 2.

La delegazione rilasciata dall'impiegato o dal pensionato è esente da tassa di bollo e dalla registrazione e deve essere trasmessa in duplice esemplare ed in copia all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio o della pensione, il quale provvede alla trattenuta e al pagamento, a favore dell'istituto di credito, della rata delegata o della parte che non eccede il quinto, valutato al netto delle ritenute, dello stipendio o della pensione.

Accettata la delegazione per la quota intera o ridotta, l'ufficio ordinatore trasmette un esemplare della medesima all'istituto interessato, e altro esemplare all'Amministrazione centrale competente per la emissione del prescritto ruolo di variazione.

Art. 3.

Alla sottoscrizione rateale dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premio - 1° aprile 1950 - emessi in virtù dei decreti legislativi Luogotenenziali 12 marzo 1945, n. 70, e 28 giugno 1945, n. 361, sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 77. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 585

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

del bilancio 1945 delle Amministrazioni provinciali di Campobasso e Napoli . . . . . Pag. 1484

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari della provincia di Aquila . . Pag. 1484

Ministero della marina:

Sclassifica dai beni del Demanio pubblico marittimo di una zona demaniale marittima a Calasetta (Cagliari). Pag. 1484

Sclassifica dai beni del Demanio pubblico marittimo di una zona demaniale marittima a Grisolia Cipollina (Cosenza) . . . . . Pag. 1484

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 1484
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1484

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 117 DEL 29 SETTEMBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario, dei coefficienti e delle aliquote stabiliti per i Comuni della provincia di Firenze.

(968)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 584.

Facilitazioni per la sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali da parte di dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1941, n. 874;
Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 2.

La delegazione rilasciata dall'impiegato o dal pensionato è esente da tassa di bollo e dalla registrazione e deve essere trasmessa in duplice esemplare ed in copia all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio o della pensione, il quale provvede alla trattenuta e al pagamento, a favore dell'istituto di credito, della rata delegata o della parte che non eccede il quinto, valutato al netto delle ritenute, dello stipendio o della pensione.

Accettata la delegazione per la quota intera o ridotta, l'ufficio ordinatore trasmette un esemplare della medesima all'istituto interessato, e altro esemplare all'Amministrazione centrale competente per la emissione del prescritto ruolo di variazione.

Art. 3.

Alla sottoscrizione rateale dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premio - 1° aprile 1950 - emessi in virtù dei decreti legislativi Luogotenenziali 12 marzo 1945, n. 70, e 28 giugno 1945, n. 361, sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 77. — TROISI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 585.

Disposizioni sulla dichiarazione unica per l'accertamento delle imposte dirette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, che approva il testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985684

Visto l'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77, riguardante l'istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque possieda redditi o patrimoni soggetti alle imposte dirette è tenuto a farne la dichiarazione secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

La dichiarazione deve essere presentata dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, dalle società di qualsiasi tipo, dalle associazioni in partecipazione, dalle imprese agrarie e collettive, dagli enti di fatto nei cui confronti il presupposto del tributo si verifichi in modo unitario, nonchè dalle fondazioni e dalle aziende aventi finalità proprie, istituite da altri enti, anche se sforniti di personalità giuridica ai sensi della legge civile, quando hanno gestione e bilancio autonomi rispetto a quelli della persona o dell'ente che le ha costituite.

Art. 3.

Per i minori, gli incapaci e gli enti collettivi la dichiarazione è presentata da coloro che ne hanno la rappresentanza secondo la legge civile.

Per le associazioni gli enti e le ditte che non hanno personalità giuridica ai sensi della legge civile, la dichiarazione è presentata da coloro cui la rappresentanza spetta secondo la legge o lo statuto o, in difetto, da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto. In mancanza sono obbligati a presentare la dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell'associazione, dell'ente o della ditta.

Se più persone hanno l'obbligo della dichiarazione ai sensi del presente articolo, la presentazione fattane da una di esse esonera le altre.

Art. 4.

La dichiarazione può essere fatta da un mandatario del soggetto. Il mandato deve risultare da atto scritto, fiducia, la quale la firma, attestando che essa è fatta alla presenza e per incarico dell'interessato.

La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a sindaco, al procuratore delle imposte o a chi ne fa le veci, i quali ne redigono verbale alla presenza del dichiarante.

Art. 6.

La dichiarazione è presentata all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o anche a l'ufficio del comune, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto.

L'ufficio distrettuale o l'ufficio municipale debbono, anche se non richiesti, rilasciarne ricevuta staccata da un registro a madre e figlia.

La dichiarazione può anche essere spedita per posta all'ufficio distrettuale a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sul modello della dichiarazione.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta dell'ufficio distrettuale o dell'ufficio municipale, dalla ricevuta della raccomandata o da altro documento dell'Amministrazione postale, comprovante la data della spedizione.

Nessun'altra prova può essere addotta in contrasto o a complemento delle risultanze dei protocolli, registri ed atti degli uffici.

Art. 7.

Le persone fisiche hanno il loro domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe civile sono iscritte ai sensi delle disposizioni in vigore.

Gli italiani residenti all'estero o in territorio di oltre mare soggetti alla sovranità dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune di origine.

Gli stranieri hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno la loro residenza ai sensi del codice civile, o la loro dimora da almeno un anno, o, in mancanza, nel comune in cui si produce il reddito o in cui è situato il cespite patrimoniale; se il reddito si produce e i cespiti patrimoniali sono posseduti in più comuni, il domicilio fiscale è stabilito nel comune in cui si produce il reddito più elevato o è posseduto il cespite di maggior valore.

Art. 8.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1478

Art. 1.

Chiunque possieda redditi o patrimoni soggetti alle imposte dirette è tenuto a farne la dichiarazione secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

La dichiarazione deve essere presentata dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, dalle società di qualsiasi tipo, dalle associazioni in partecipazione, dalle imprese agrarie e collettive, degli enti di fatto nei confronti i presupposti del tributo si verifichi in modo unitario, nonchè dalle fondazioni e dalle aziende aventi finalità proprie, istituite da altri enti, anche se sforniti di personalità giuridica ai sensi della legge civile, quando hanno gestione e bilancio autonomi rispetto a quelli della persona o dell'ente che le ha costituite.

Art. 3.

Per i minori, gli incapaci e gli enti collettivi la dichiarazione è presentata da coloro che ne hanno la rappresentanza secondo la legge civile.

Per le associazioni gli enti e le ditte che non hanno personalità giuridica ai sensi della legge civile, la dichiarazione è presentata da coloro cui la rappresentanza spetta secondo la legge o lo statuto o, in difetto, da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto. La mancanza sono obbligati a presentare la dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell'associazione, dell'ente o della ditta.

Se più persone hanno l'obbligo della dichiarazione ai sensi del presente articolo, la presentazione fattane da una di esse esonera le altre.

Art. 4.

La dichiarazione può essere fatta da un mandatario del soggetto. Il mandato deve risultare da atto scritto, anche sotto forma di semplice lettera e deve essere allegato alla dichiarazione.

Quando vi sia un mandato rilasciato con atto pubblico o risultante da atto registrato, o pubblicato, o depositato presso pubblici uffici, il mandatario può indicare nella dichiarazione gli estremi dell'atto e della sua registrazione, pubblicazione o deposito, salvo ad esibirlo quando ne sia richiesto dall'ufficio.

Art. 5.

La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta. Il dichiarante che non è in condizioni di sottoscrivere può far compilare la dichiarazione da persona di sua [illegible] imposte dirette o anche a l'ufficio del comune, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto.

L'ufficio distrettuale o l'ufficio municipale debbono, anche se non richiesti, rilasciarne ricevuta staccata da un registro a madre e figlia.

La dichiarazione può anche essere spedita per posta all'ufficio distrettuale a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sul modello della dichiarazione.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta dell'ufficio distrettuale o dell'ufficio municipale, dalla ricevuta della raccomandata o da altro documento dell'Amministrazione postale, comprovante la data della spedizione.

Nessun'altra prova può essere addotta in contrasto o a complemento delle risultanze dei protocolli, registri ed atti degli uffici.

Art. 7.

Le persone fisiche hanno il loro domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe civile sono iscritte ai sensi delle disposizioni in vigore.

Gli italiani residenti all'estero o in territorio di oltre mare soggetti alla sovranità dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune di origine.

Gli stranieri hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno la loro residenza ai sensi del codice civile, o la loro dimora da almeno un anno, o, in mancanza, nel comune in cui si produce il reddito o in cui è situato il cespite patrimoniale; se il reddito si produce e i cespiti patrimoniali sono posseduti in più comuni, il domicilio fiscale è stabilito nel comune in cui si produce il reddito più elevato o è posseduto il cespite di maggior valore.

Art. 8.

Gli enti collettivi hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale.

Le società, le associazioni e gli enti di ogni specie che non hanno una sede legale, hanno il domicilio fiscale nel comune in cui svolgono in modo continuativo la loro principale attività.

Art. 9.

Quando concorrano particolari circostanze, l'Intendente di finanza può consentire che il domicilio fiscale del soggetto sia stabilito in un comune diverso da quello indicato nei due articoli precedenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1979

Art. 10.

La dichiarazione deve essere presentata dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno.

Le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le cooperative e le mutue assicuratrici, gli istituti di credito e le casse di risparmio, le previdenti, i consorzi e gli altri enti morali tenuti alla compilazione di bilanci annuali, nonchè le fondazioni e le aziende previste nell'ultima parte dell'art. 2 e istituite dagli enti suddetti devono presentare la loro dichiarazione, corredata dal bilancio o rendiconto, entro tre mesi dall'approvazione di questo.

Qualora il bilancio o rendiconto non sia chiuso e approvato nei termini stabiliti dalla legge o dallo statuto, la società o l'ente deve presentare la dichiarazione entro nove mesi dalla scadenza del termine di chiusura.

Nei casi previsti nell'art. 16 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, di incorporazione o di fusione di società o enti, la dichiarazione, corredata col bilancio di chiusura della società o ente cessato, deve essere presentata dalla società o ente incorporante o risultante da la fusione entro tre mesi dalla stipulazione dell'atto di fusione.

Art. 11.

Nei casi di messa in liquidazione, senza continuazione della gestione, delle società ed enti indicati nel secondo comma dell'art. 10, i liquidatori nella dichiarazione da presentarsi entro i tre mesi dal deposito del bilancio presso l'ufficio del registro delle imprese, dichiarano i redditi derivanti dalla liquidazione.

Se la liquidazione non si esaurisce nell'anno, nella dichiarazione da presentarsi entro i nove mesi da la chiusura di ciascun anno di liquidazione, i liquidatori comprendono i redditi sulla base del bilancio annuale, ai fini della tassazione, che ha carattere provvisorio, ogni qualvolta la liquidazione non si protragga oltre il quinquennio, salvo tassazione di conguaglio in relazione al reddito globale sulla base del bilancio finale da comprendersi nella dichiarazione che deve essere presentata entro i tre mesi dal deposito del bilancio medesimo presso l'ufficio del registro delle imprese.

Art. 12.

La dichiarazione è unica per tutti i redditi ed i cespiti patrimoniali pertinenti al medesimo soggetto e deve contenere gli elementi rilevanti ai fini della determinazione e della commisurazione dell'imposta.

I modelli della dichiarazione sono approvati con decreto del Ministro per le finanze e pubblicati nella Gaz-

zione deve comprendere i redditi di quelli che nell'anno precedente sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.

Sono esenti dall'obbligo della dichiarazione coloro il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sui fabbricati risulti accertato in somma inferiore a L. 150 complessivamente per tutti i cespiti posseduti e non posseggano altri redditi soggetti ad imposta diretta.

Per i redditi mobiliari la dichiarazione deve comprendere quelli che si sono prodotti nell'anno precedente ai fini della tassazione dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione è presentata. Per i redditi nuovi di nuova produzione la dichiarazione deve comprendere quelli la cui produzione ha avuto inizio nell'anno precedente, all'infuori dei redditi di categoria C. 1, che devono essere compresi nella dichiarazione del secondo anno successivo a quello di inizio della loro produzione, ai fini della tassazione dal giorno della produzione.

Si considerano redditi di nuova produzione gli aumenti dei redditi di categoria A e di categoria C. 2 che si siano verificati nell'anno precedente a quello in cui la dichiarazione è presentata.

Art. 13.

I redditi che, secondo le leggi vigenti, sono tassabili in via di rivalsa devono essere dichiarati, tanto dal percipiente, quanto dalla persona che li corrisponde, la quale deve unire alla dichiarazione un elenco nominativo dei redditari, con la specificazione delle somme pagate a ciascuno di essi.

Art. 15.

Quando il reddito di categoria *B* deriva da appalti o forniture tassabili una volta tanto ai sensi dell'art. 8 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, la dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 10 deve comprendere il reddito degli appalti e delle forniture eseguite nell'anno precedente.

Se l'appalto o la fornitura non si è esaurito nell'anno stesso della sua assunzione, la dichiarazione deve comprendere il reddito relativo alla parte eseguita nell'anno precedente, la cui tassazione ha luogo in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base del reddito globale, da comprendersi nella dichiarazione che sarà presentata nel termine dal 1° gennaio ai 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il collaudo dell'appalto o il compimento della fornitura.

Le stesse disposizioni si applicano per la dichiarazione dei redditi tassabili una volta tanto, derivanti da altre forme di attività industriali o commerciali, quando l'attività stessa abbia caratteri tali da potersi consi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

tre mesi dall'approvazione del bilancio.

Qualora il bilancio o equivalente non sia chiuso e approvato nei termini stabiliti dalla legge o dallo statuto, la società o l'ente deve presentare la dichiarazione entro nove mesi dalla scadenza del termine di chiusura.

Nei casi previsti nell'art. 16 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, di incorporazione o di fusione di società o enti, la dichiarazione, correlata col bilancio di chiusura della società o ente cessato, deve essere presentata dalla società o ente incorporante o risultante dalla fusione entro tre mesi dalla stipulazione dell'atto di fusione.

Art. 11.

Nei casi di messa in liquidazione, senza continuazione della gestione, delle società ed enti indicati nel secondo comma dell'art. 10, i liquidatori nella dichiarazione da presentarsi entro i tre mesi dal deposito del bilancio presso l'ufficio del registro delle imprese, dichiarano i redditi derivanti dalla liquidazione.

Se la liquidazione non si esaurisce nell'anno, nella dichiarazione da presentarsi entro i nove mesi dalla chiusura di ciascun anno di liquidazione, i liquidatori comprendono i redditi sulla base del bilancio annuale, ai fini della tassazione, che ha carattere provvisorio ogni qualvolta la liquidazione non si protragga oltre il quinquennio, salvo tassazione di conguaglio in relazione al reddito globale sulla base del bilancio finale da comprendersi nella dichiarazione che deve essere presentata entro i tre mesi dal deposito del bilancio medesimo presso l'ufficio del registro delle imprese.

Art. 12.

La dichiarazione è unica per tutti i redditi ed i cespiti patrimoniali pertinenti al medesimo soggetto e deve contenere gli elementi rilevanti ai fini della determinazione e della commisurazione dell'imposta.

I modelli della dichiarazione sono approvati con decreto del Ministro per le finanze e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Per i fabbricati la dichiarazione deve comprendere i redditi prodotti nell'anno precedente. Tali redditi sono tassabili a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione è presentata. Tuttavia la variazione in più o in meno diventa effettiva ai fini della tassazione soltanto quando essa, in conformità alle disposizioni dell'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e dell'art. 5 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, raggiunge il 1/10. Per i fabbricati di nuova costruzione, a dichiarazione dell'anno successivo a quello di inizio della loro produzione, ai fini della tassazione dal giorno della produzione.

Si considerano redditi di nuova produzione gli aumenti dei redditi di categoria A e di categoria C 2 che si siano verificati nell'anno precedente a quello in cui la dichiarazione è presentata.

Art. 14.

I redditi che, secondo le leggi vigenti, sono tassabili in via di rivalsa devono essere dichiarati, tanto dal percipiente, quanto dalla persona che li corrisponde, la quale deve unire alla dichiarazione un elenco nominativo dei redditieri, con la specificazione delle somme pagate a ciascuno di essi.

Art. 15.

Quando il reddito di categoria *B* deriva da appalti e forniture tassabili una volta tanto ai sensi dell'art. 8 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, la dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 10 deve comprendere il reddito degli appalti e delle forniture eseguite nell'anno precedente.

Se l'appalto o la fornitura non si è esaurito nell'anno stesso della sua assunzione, la dichiarazione deve comprendere il reddito relativo alla parte espletata nell'anno precedente, la cui tassazione ha luogo in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base del reddito globale, da comprendersi nella dichiarazione che sarà presentata nel termine dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il collaudo dell'appalto o il compimento della fornitura.

Le stesse disposizioni si applicano per la dichiarazione dei redditi tassabili una volta tanto, derivanti da altre forme di attività industriali o commerciali, quando l'attività stessa abbia caratteri tali da potersi considerare separata dall'ordinaria attività continuativa del soggetto.

Art. 16.

Quando il reddito di categoria C/1 deriva da prestazioni di opera come amministratore giudiziario, curatore, liquidatore di aziende, arbitro ed altri simili uffici e la tassazione di esso ha luogo una volta tanto, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, la dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 10 deve comprendere il reddito degli uffici espletati nell'anno precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Se l'ufficio non si è esaurito nell'anno stesso della sua assunzione, la dichiarazione deve comprendere il reddito relativo alla parte espletata nell'anno precedente, la cui tassazione ha luogo in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base del reddito globale, da comprendersi nella dichiarazione che sarà presentata dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui l'ufficio ha avuto compimento.

Art. 17.

Per i redditi ammessi a fruire di temporanea esenzione o riduzione di imposta, nella dichiarazione da presentarsi dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è cessato il diritto alla esenzione deve farsi espressa menzione di tale cessazione.

Per i redditi ammessi a fruire di esenzione o di riduzione di imposta subordinatamente a determinate condizioni, nella dichiarazione da presentarsi dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui detto condizioni sono venute a cessare deve farsi espressa menzione della cessazione stessa.

Restano invariati gli obblighi al cui adempimento le dette leggi di imposta subordinano la concessione dell'esenzione o della riduzione.

Art. 18.

Nella dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 16 devono comprendersi anche i redditi dei terreni, come accertati per l'anno precedente.

Sono esenti dall'obbligo della dichiarazione coloro il cui reddito imponibile ai fini della imposta sui terreni e dell'imposta sul reddito agrario non superi le L. 100 complessivamente per tutti i cespiti posseduti e non posseggano altri redditi soggetti ad imposta diretta.

Art. 19.

La dichiarazione unica disposta dal presente decreto, deve contenere anche gli elementi relativi all'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra, ferme restando per tale applicazione le norme contenute nel testo unico approvato con R. decreto 8 giugno 1913, n. 598, e successive modificazioni.

Art. 20.

Nella dichiarazione da presentarsi nel termine dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno devono comprendersi [illegible] posseduti dal soggetto nel-

Art. 22.

L'azione della finanza per la rettifica delle dichiarazioni annuali presentate nel termine di cui al primo comma dell'art. 16 si prescrive col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui le dichiarazioni furono presentate.

Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni, l'azione della finanza per la rettifica dei redditi e dei valori patrimoniali già accertati si prescrive col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

Art. 23.

La presentazione della dichiarazione unica non modifica la competenza dei diversi uffici per l'accertamento delle singole imposte, secondo le norme vigenti.

L'ufficio che ha ricevuta la dichiarazione rimette i dati ed i fatti in essa contenuti agli uffici competenti per l'accertamento delle singole imposte.

Art. 24.

La prima dichiarazione unica prevista negli articoli precedenti deve essere presentata entro i termini che saranno fissati con proprio decreto dal Ministro per le finanze.

Art. 25.

Tutti coloro che svolgono, anche in forma occasionale, una attività agricola, industriale, commerciale, professionale o di lavoro dipendente o che godono, a qualsiasi titolo di un reddito o possiedono cespiti patrimoniali e che non sono tenuti a presentare la dichiarazione prevista negli articoli precedenti, in quanto il loro reddito o il loro patrimonio non raggiunge il minimo imponibile, devono presentare nel termine che sarà stabilito, di volta in volta, dal Ministro per le finanze, una dichiarazione concernente la specificazione dell'attività che svolgono, dei redditi di cui godono e dei cespiti che possiedono.

Art. 26.

Chi omette la presentazione della dichiarazione unica stabilita dal presente decreto è soggetto a un'ammenda nella misura da L. 500 a L. 100.000.

Se nella dichiarazione unica è omessa la indicazione [illegible] redditi o di patrimonio, l'am-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1482

per i redditi ammessi a fruire di temporanea esenzione o riduzione di imposta, nella dichiarazione da presentarsi dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è cessato il diritto alla esenzione deve farsi espressa menzione di tale cessazione.

Per i redditi ammessi a fruire di esenzione o di riduzione di imposta subordinatamente a determinate condizioni, nella dichiarazione da presentarsi dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui dette condizioni sono venute a cessare deve farsi espressa menzione della cessazione stessa.

Restano invariati gli obblighi ai cui adempimento e sanzioni le leggi di imposta subordinano la concessione dell'esenzione o della riduzione.

Art. 18.

Nella dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 19 devono comprendersi anche i redditi dei terreni, come accertati per l'anno precedente.

Sono esenti dall'obbligo di la dichiarazione coloro il cui reddito imponibile ai fini della imposta sui terreni e dell'imposta sul reddito agrario non superi le L. 1000 complessivamente per tutti i cespiti posseduti e non posseggano altri redditi soggetti ad imposta diretta.

Art. 19.

La dichiarazione unica disposta dal presente decreto, deve contenere anche gli elementi relativi all'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra, ferme restando per tale applicazione le norme contenute nel testo unico approvato con R. decreto 8 giugno 1943, n. 398, e successive modificazioni.

Art. 20.

Nella dichiarazione da presentarsi nel termine dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno devono comprendersi i cespiti patrimoniali posseduti dal soggetto nell'anno precedente, con l'indicazione di ogni elemento rilevante per la determinazione e commisurazione dell'imposta con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, tranne che non si tratti di cespiti nuovi, nel qual caso la tassazione ha effetto dal giorno in cui sono sorti.

Art. 21.

Fermo quanto disposto all'art. 12 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, la mancata presentazione della dichiarazione annuale nel termine indicato al primo comma dell'art. 19 implica conferma della situazione precedente, salvi gli accertamenti dell'ufficio.

Art. 23.

La presentazione della dichiarazione unica non modifica la competenza dei diversi uffici per l'accertamento delle singole imposte, secondo le norme vigenti.

L'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione rimette i dati ed i documenti in essa contenuti agli uffici competenti per l'accertamento delle singole imposte.

Art. 24.

La prima dichiarazione unica prevista negli articoli precedenti deve essere presentata entro i termini che saranno fissati con proprio decreto del Ministro per le finanze.

Art. 25.

Tutti coloro che svolgono, anche in forma occasionale, un'attività agricola, industriale, commerciale, professionale o di lavoro dipendente o che godono, a qualsiasi titolo di un reddito o possiedono cespiti patrimoniali — che non sono tenuti a presentare la dichiarazione prevista negli articoli precedenti, in quanto il loro reddito o il loro patrimonio non raggiunge il minimo imponibile, devono presentare nel termine che sarà stabilito, di volta in volta, dal Ministro per le finanze, una dichiarazione contenente la specificazione dell'attività che svolgono, dei redditi di cui godono e dei cespiti che possiedono.

Art. 26.

Chi omette la presentazione della dichiarazione unica stabilita dal presente decreto è soggetto all'ammenda nella misura da L. 500 a L. 100.000.

Se nella dichiarazione omessa è compresa la indicazione dei soggetti cespiti di reddito o di patrimonio, l'ammenda è stabilita nella misura da L. 200 a L. 10.000.

Chi omette la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 25 è soggetto alla pena pecuniaria da L. 200 a L. 3000.

Rimangono ferme in ogni caso, le altre sanzioni applicabili, in base alle disposizioni vigenti, in tema di dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Art. 27.

Sono abrogati gli articoli 1 a 12 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, e ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 28.

E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione del presente decreto.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — RUINI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 78. — FRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 586.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero per l'assistenza post-bellica;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 391, che sopprime il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Art. 2.

All'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente capitoli per i quali è stabilita la facoltà di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i seguenti capitoli:

Ministero dell'assistenza post-bellica:

Cap. n. 10. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Cap. n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro.

Art. 3.

All'elenco n. 3, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46 concernente i capitoli pei quali è ceduta al Governo la facoltà di cui all'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il capitolo seguente:

Ministero dell'assistenza post-bellica:

Cap. n. 1. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, sono apportate le variazioni in diminuzione di cui alla tabella annessa al presente decreto (allegato n. 2).

Art. 5.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero per l'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1945-46 approvato con decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 489, è soppresso con i relativi capitoli e stanziamenti.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 1484

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 78. — PIOLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 586.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero per l'assistenza post-bellica;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 391, che sopprime il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 489, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1945-46;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'assistenza post-bellica

Cap. n. 10. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Cap. n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro.

Art. 3.

All'elenco n. 3, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46 concernente i capitoli pei quali è ceduto al Governo la facoltà di cui all'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il capitolo seguente:

Ministero dell'assistenza post-bellica:

Cap. n. 1. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, sono apportate le variazioni in diminuzione di cui alla tabella annessa al presente decreto (allegato n. 2).

Art. 5.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero per l'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1945-46 approvato con decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 489, è soppresso con i relativi capitoli e stanziamenti.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 95. — PIOLA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 1.

...l Ministero dell'assistenza post-bellica
... finanziario 1945-46

...I ...	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...one	
...a ordinaria	
...se effettive	
...rali	
...personale di ruolo (Spe...	505.000 —
...personale non di ruolo ...	19.000.000 —
...ferta, di traslocazione e ... non di ruolo - Spese ...	12.000.000 —
...imento al personale di ...	4.750.000 —
...blica amministrazione in... dell'interesse dell'Ammini...	4.500.000 —
...e sussidi ai ex impiegati ...	1.000.000 —
...consigli, commissioni e ...	200.000 —
...dei al Gabinetto ...	800.000 —
...ompari - Spese di manu...	5.000.981 —
...ettoriche (*Spese obbliga...*	600.000 —
...ali obbligatorie e per gli ...obbligatorie) ...	500.000 —
...anone di locali ...	400.000 —
...o di locali ...	2.500.000 —
...i e noleggio di automezzi, ...	6.200.000 —
...l vecchia degli assistiti, ...ale impiegatizio ...	12.000.000 —
...	400.000 —
...	70.415.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
17	Spese per acquisto ed indennità di requisizione di immobili, mobili, automezzi e materiale di arredamento - Spese di primo impianto ...	20.000.000 —
		20.000.000 —
	Spese per l'assistenza	
18	Spese per l'assistenza ai patrioti, ai reduci, ai prigionieri di guerra, ai militari internati, ai profughi e ad altre vittime della guerra, nonchè alle famiglie dei militari morti o dispersi in guerra ...	3.500.000.000 —
		3.500.000.000 —
	Risarcimenti, sovvenzioni e contributi	
19	Risarcimento alle ferrovie e alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo a tariffa militare dei viaggi gratuiti di 3ª classe concessi ai militari ed agli invalidi per infermità di mente rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (art. 15 del Regolamento approvato con R. decreto 13 novembre 1939, n. 1642) ...	600.000 —
20	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra (legge 26 luglio 1929, n. 1397; Regi decreti 13 novembre 1939, n. 1842 e 21 ottobre 1940, n. 1645)	40.000.000 —
21	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481 ...	33.333.334 —
22	Contributo all'Opera nazionale invalidi di guerra per i primi soccorsi assistenziali ed ospedalieri degli invalidi civili sinistrati di guerra ...	5.000.000 —
23	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, per i servizi di assistenza ed avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati ed invalidi stessi (decreto legge luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 365, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) ...	6.500.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 796131

1486

1487

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 1.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario 1945-46

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I. — Spese effettive	
	Spese generali	
1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo (*Spese fisse*)	585.000 —
2	Retribuzioni e assegni vari al personale non di ruolo	19.000.000 —
3	Indennità di missione, di trasferta, di traslocazione e diverse al personale di ruolo e non di ruolo - Spese per la scorta di trasferti	12.000.000 —
4	Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo e non di ruolo	4.750.000 —
5	Compensi ad estranei alla pubblica amministrazione incaricati di speciali servizi nell'interesse dell'Amministrazione medesima	4.500.000 —
6	Sussidi al personale in servizio e assegni ai ex impiegati ed agenti e loro famiglie	1.000.000 —
7	Indennità e diarie a membri di consigli, commissioni e comitati	200.000 —
8	Assegni e indennità per gli addetti ai Gabinetti	800.000 —
9	Spese di ufficio, carte, bollettini, stampati - Spese di manutenzione dei mobili	5.000.000 —
10	Spese postali, telegrafiche e telefoniche (*Spese obbligatorie*)	600.000 —
11	Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro (*Spese obbligatorie*)	500.000 —
12	Spese di manutenzione e adattamento di locali	400.000 —
13	Spese di affitto e riscaldamento di locali	2.500.000 —
14	Spese per esercizio, riparazioni e noleggio di automezzi	6.250.000 —
15	Spese generali dei centri di raccolta degli assistiti, esclusi quelle per il personale impiegatizio	12.000.000 —
16	Spese casuali	400.000 —
		70.415.000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	Spese generali
17	Spese per acquisto ed indennità di requisi... mobili, mobili, automezzi e materiale di ... - Spese di primo impianto
	Spese per l'assistenza
18	Spese per l'assistenza ai patrioti, ai reduci, ... di guerra, ai militari internati, ai profugh... vittime della guerra, nonchè alle famiglie ... morti o dispersi in guerra
	Rimborsi, sovvenzioni e contributi
19	Rimborso alle ferrovie e alle linee di navigaz... tato dallo Stato, del prezzo a tariffa milita... gi gratuiti di 3ª classe concessi ai militari... biglietti per infermità di mente rimasti or... della guerra, ed alle persone che li ac... (art. 120 del Regolamento approvato con... 13 novembre 1920, n. 1611)
20	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale ... fani di guerra (legge 26 luglio 1929, n. 1... creti 13 novembre 1930, n. 1652 e 21 ottobre ...
21	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale ... zione e l'assistenza degli invalidi di guer... di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481
22	Contributo all'Opera nazionale invalidi di ... primi soccorsi assistenziali ed educativi ... civili sinistrati di guerra
23	Contributo a favore dell'Associazione nazion... fra gli invalidi di guerra, per i servizi ... ed avviamento alla rieducazione e di col... favore dei mutilati ed invalidi stessi (D... luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 20... nella legge 17 aprile 1925, n. 473)

1488

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 1.

...e del Ministero dell'assistenza post-bellica
...izio finanziario 1945-46

...OLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...nzione	
...SPESA ORDINARIA	
...Spese effettive	
...enera	
...ni persona e di ruolo. *Spe*	585.000 —
...di personale non di ruolo	19.000.000 —
...asferta, di traslocazione e ...lo e non di ruolo - Spese	12.000.000 —
...ndimento al personale di	4.750.000 —
...bblica amministrazione in ...ell'interesse dell'Ammini	4.500.000 —
...ne e sussidi ad ex impiegati	1.950.000 —
...di consigli, commissioni e	500.000 —
...addetti al Gabinetto	800.000 —
...stampati) - Spese di manu	5.000.000 —
...elefoniche (*Spese obbliga*	600.000 —
...nali obbligatorie e per gli *obbligatorie*)	500.000 —
...fficio di locali	400.000 —
...ito di locali	2.500.000 —
...ni e noleggio di automezzi	6.250.000 —
...ricerca degli assistiti, ...nale incaricato	12.000.000 —
	400.000 —
	70.415.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — Spese effettive	
	Spese generali	
17	Spese per acquisto ed indennità di requisizione di immobili, mobili, automezzi e materiale di arredamento - Spese di primo impianto	20.000.000 —
		20.000.000 —
	Spese per l'assistenza	
18	Spese per l'assistenza ai patrioti, ai reduci, ai prigionieri di guerra, ai militari internati, ai profughi e ad altre vittime della guerra, nonchè alle famiglie dei militari morti o dispersi in guerra	3.200.000.000 —
		3.200.000.000 —
	Rimborsi, sovvenzioni e contributi	
19	Rimborso alle ferrovie e alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo a tariffa militare dei viaggi gratuiti di 3ª classe concessi ai minorenni ed agli inabili per infermità di mente rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (art. 139 del Regolamento approvato con R. decreto 17 novembre 1938, n. 1635)	600.000 —
20	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra (legge 26 luglio 1929, n. 1396; legge decreti 14 novembre 1938, n. 1512 e 21 ottobre 1940, n. 1634)	40.000.000 —
21	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481	33.333.334 —
22	Contributo all'Opera nazionale invalidi di guerra per i primi soccorsi assistenziali ed ospedalieri degli invalidi civili sinistrati di guerra	5.000.000 —
23	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, per i servizi di assistenza ed avviamento alla rieducazione e al collocamento a favore dei mutilati ed invalidi civili (decreto legge Luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	6.500.000 —

1489

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
24	Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste per la corrispondenza effettuata dall'Associazione nazionale dei mutilati ed degli invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale combattenti e dall'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali	2 281 739 —
25	Spesa relativa al servizio per il collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 97, modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2144 . . .	240 000 —
26	Sovvenzione straordinaria per il funzionamento del gruppo medaglie d'oro	183 334 —
27	Assegnazione straordinaria per sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, Contributi e sovvenzioni ad enti aventi per iscopo l'assistenza dei mutilati ed invalidi di guerra . . .	500 000 —
		88 911 338 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — Spesa ordinaria
	Categoria I. — *Spese effettive*
	Spese generali . . . . .
	Totale della spesa ordinaria . .
	TITOLO II. — Spesa straordinaria
	Categoria I. — *Spese effettive*
	Spese generali . . . . .
	Spese per l'assistenza . . . . .
	Rimborsi, sovvenzioni e contributi . .
	Totale della spesa straordinaria . .
	Totale generale

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente
Il Ministro per il tesoro
RICCI

1490

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dall'1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	70.415.000 —
	Totale della spesa ordinaria	70.415.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	50.000.000 —
	Spese per l'assistenza	3.500.000.000 —
	Rimborsi, sovvenzioni e contributi	88.911.338 —
	Totale della spesa straordinaria	3.638.911.338 —
	Totale generale	3.709.326.338 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCA

1491

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 2

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46

CONTO DELLA COMPETENZA

In diminuzione

Cap. n. 230. — Indennità di carica all'Alto Commissario, stipendi, ecc.	L. 5.852.000
Cap. n. 241. — Retribuzioni ed assegni vari, ecc.	» 2.250.000
Cap. n. 242. — Indennità di missione e trasferimento del personale	» 3.850.000
Cap. n. 243. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	» 1.650.000
Cap. n. 244. — Compensi al personale estraneo, ecc.	» 2.500.000
Cap. n. 245. — Sussidi al personale dipendente	» 450.000
Cap. n. 246. — Spese di esercizio, ecc., funicolari	» 2.000.000
Cap. n. 247. — Spese d'ufficio, cancelleria, ecc.	» 4.750.000
Cap. n. 248. — Sussidi da darsi agli assistiti	» 500.000.000
Cap. n. 249. — Spese per i trasporti degli assistiti, ecc.	» 12.500.000
Cap. n. 250. — Spese per fitti locali, ecc.	» 250.000.000
Cap. n. 251. — Spese per la corresponsione dell'indennità di caro pane, ecc.	
Cap. n. 252. — Indennità di carica all'Alto Commissario, ecc.	» 2.000
Cap. n. 253. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	» 1.200.000
Cap. n. 254. — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio e salariato	» 1.250.000
Cap. n. 255. — Indennità di missione	» 250.000
Cap. n. 256. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	» 625.000
Cap. n. 257. — Compensi al personale estraneo, ecc.	» 24.000
Cap. n. 258. — Sussidi al personale, ecc.	» 125.000
Cap. n. 259. — Spese di esercizio e manutenzione di automezzi	» 250.000
Cap. n. 260. — Spese d'ufficio (illum. ecc.)	» 340.000
Cap. n. 261. — Spese varie	» 250.000
Cap. n. 262. — Rimborso alle ferrovie, ecc.	» 600.000

Cap. n. 263. — Assegnazione a favore dell'Opera gli orfani, ecc.

Cap. n. 264. — Assegnazione a favore dell'Opera la protezione, ecc.

Cap. n. 265. — Contributo all'Opera nazionale

Cap. n. 266. — Contributo a favore dell'Associa dei mutilati, ecc.

Cap. n. 267. — Spesa relativa al servizio pei ci invalidi, ecc.

Cap. n. 268. — Canoni dovuti all'Amministra sto, ecc.

Cap. n. 269. — Somma da erogare a benefici dei militari, ecc.

Cap. n. 270. — Somma da erogare a benefici

Cap. n. 271. — Assegnazione straordinaria per famiglie, ecc.

Cap. n. 272. — Sovvenzione straordinaria per del zoppo medaglia d'oro

Cap. n. 273. — Assegnazione straordinaria per

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotene

Il Ministro per il tes
Ricci

1492

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 2

stato di previsione della spesa
er l'esercizio finanziario 1945-46

LA COMPETENZA

ca all'Alto Commissario, ecc.	L. 5.850.000
segni vari, ecc.	» 2.330.000
ione e trattamento al per-	» 5.842.000
ni e sussidi, ecc.	» 1.670.000
ionale estraneo, ecc.	» 2.300.000
nale dipendente	» 470.000
ecc., straordinari	» 2.080.000
cancelleria, ecc.	» 1.150.000
ro agli assistiti	» 300.000.000
sporti degli assistiti, ecc.	» 12.500.000
locali, ecc.	» 200.000.000
corresponsione dell'indennità di	
ria all'Alto Commissario, ecc.	» 230.000
segni vari, ecc.	» 1.700.000
assegni vari al personale as-	» 1.250.000
	» 310.000
nissione	» 625.000
ria e condiscendo, ecc.	» 87.000
rsonale estraneo, ecc.	» 125.000
nale, ecc.	» 250.000
zio e manutenzione di autoveicoli	» 340.000
(fitti, ecc.)	» 250.000
	» 600.000
ferrovie, ecc.	» 600.000

Cap. n. 263. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani, ecc.	L. 40.000.000
Cap. n. 264. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione, ecc.	» 33.333.334
Cap. n. 265. — Contributo all'Opera nazionale invalidi, ecc.	» 5.000.000
Cap. n. 266. — Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati, ecc.	» 3.000.000
Cap. n. 267. — Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi, ecc.	» 500.000
Cap. n. 268. — Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, ecc.	» 2.204.739
Cap. n. 269. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari, ecc.	» 25.000.000
Cap. n. 270. — Somma da erogare a beneficio dei reduci, ecc.	» 12.500.000
Cap. n. 271. — Assegnazione straordinaria per l'assistenza alle famiglie, ecc.	» 4.200.000
Cap. n. 272. — Sovvenzione straordinaria per il funzionamento del gruppo medaglie d'oro	» 183.333
Cap. n. 273. — Assegnazione straordinaria per sussidi, ecc.	» 500.000
	L. 933.150.738

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Ricci

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA • N. 117 • 29-9-1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 587.

Stato di previsione della spesa del Ministero della ricostruzione per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 378, che ha istituito il Ministero della ricostruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della ricostruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto legislativo.

Art. 2.

All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i capitoli seguenti:

Ministero della ricostruzione:

Cap. n. 8. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Cap. n. 10. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Art. 3.

All'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente capitolo:

Ministero della ricostruzione:

Cap. n. 1 — Stipendi ed altre competenze di carattere continuativo al personale di ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 76. — PRASCA

Stato di previsione della spesa del Ministero della ricostruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
ORDINARIA	
Spese effettive	
Cap. n. 1 — Stipendi ed altre competenze di carattere continuativo . . .	500 000 —
» n. 2 — Spese per il personale non di ruolo . . .	3 000 000 —
» n. 3 — Spese per l'acquisto di beni mobili . . .	250 000 —
» n. 4 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici . . .	1 000 000 —
» n. 5 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque e dei Comitati tecnici amministrativi . . .	350 000 —
» n. 6 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere e del Comitato geologico . . .	50 000 —
» n. 7 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 8 — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . .	100 000 —
» n. 9 — Spese per l'acquisto e l'adattamento dei locali per uffici . . .	200 000 —
» n. 10 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . .	100 000 —
» n. 11 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 12 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 13 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 14 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 15 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 16 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 17 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 18 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 19 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 20 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 21 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 22 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 23 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 24 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 25 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 26 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 27 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 28 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 29 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 30 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 31 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 32 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 33 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 34 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 35 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 36 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 37 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 38 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 39 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 40 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 41 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 42 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 43 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 44 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 45 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 46 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 47 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 48 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 49 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 50 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 51 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 52 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 53 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 54 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 55 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 56 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 57 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 58 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 59 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 60 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 61 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 62 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 63 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 64 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 65 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 66 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 67 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 68 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 69 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 70 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 71 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 72 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 73 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 74 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 75 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 76 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 77 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 78 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 79 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 80 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 81 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 82 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 83 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 84 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 85 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 86 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 87 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 88 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 89 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 90 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 91 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 92 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 93 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 94 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 95 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 96 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 97 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 98 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 99 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 100 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 101 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 102 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 103 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 104 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 105 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 106 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 107 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 108 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 109 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 110 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 111 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 112 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 113 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 114 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 115 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 116 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 117 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 118 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 119 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 120 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 121 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 122 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 123 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 124 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 125 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 126 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 127 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 128 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 129 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 130 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 131 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 132 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 133 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 134 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 135 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 136 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 137 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 138 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 139 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 140 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 141 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 142 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 143 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 144 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 145 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 146 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 147 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 148 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 149 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 150 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 151 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 152 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 153 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 154 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 155 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 156 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 157 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 158 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 159 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 160 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 161 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 162 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 163 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 164 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 165 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 166 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 167 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 168 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 169 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 170 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 171 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 172 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 173 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 174 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 175 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 176 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 177 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 178 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 179 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 180 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 181 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 182 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 183 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 184 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 185 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 186 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 187 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 188 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 189 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 190 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 191 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 192 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 193 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 194 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 195 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 196 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 197 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 198 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 199 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 200 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 201 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 202 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 203 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 204 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 205 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 206 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 207 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 208 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 209 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 210 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 211 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 212 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 213 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 214 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 215 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 216 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 217 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 218 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 219 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 220 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 221 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 222 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 223 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 224 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 225 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 226 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 227 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 228 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 229 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 230 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 231 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 232 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 233 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 234 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 235 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 236 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 237 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 238 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	50 000 —
» n. 239 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 240 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	200 000 —
» n. 241 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 242 — Spese per il funzionamento del Comitato geologico (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	100 000 —
» n. 243 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 244 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	250 000 —
» n. 245 — Spese per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (Spese obbligatorie e d'ordine) . . .	150 000 —
» n. 246

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 378, che ha istituito il Ministero della ricostruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della ricostruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità della stato di previsione annesso al presente decreto legislativo.

Art. 2.

All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 11 primo comma del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente capitolo:

Ministero della ricostruzione:

Cap. n. 1 — Stipendi ed altre competenze di carattere continuativo al personale di ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 76. — FRASCA

Stato di previsione della spesa del Ministero della ricostruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

N.	CAPITOLI	Denominazione	Somme assegnate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
		TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
		CATEGORIA I — *Spese effettive*	
		Spese generali	
1		Stipendi ed altre competenze di carattere continuativo al personale di ruolo (*Spese fisse*)	500 000 —
2		Retribuzioni ed altre competenze fisse al personale non di ruolo	3 000 000 —
3		Assegni ed indennità di missione e rimborso delle spese di viaggio	20 000 —
4		Premi di operosità e di rendimento al personale civile del Ministero ed assegni di incoraggiamento (Legge 8 luglio 1925, n. 1188)	1 000 000 —
5		Indennità di diaria ed assegni del Comitato interministeriale per la Ricostruzione e delle spese per i Commissari governativi presso le Amministrazioni provinciali e comunali e per i Commissari straordinari del Governo presso le Amministrazioni provinciali e comunali (Legge 8 luglio 1925, n. 1188 - Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale per la Ricostruzione e delle Commissioni addette)	350 000 —
6		Indennità di diaria ed assegni del Comitato interministeriale per la Ricostruzione e delle spese per i Commissari governativi presso le Amministrazioni provinciali e comunali e per i Commissari straordinari del Governo presso le Amministrazioni provinciali e comunali (Legge 8 luglio 1925, n. 1188 - Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale per la Ricostruzione e delle Commissioni addette)	30 000 —
7		Sussidi al personale	10 000 —
8		Spese per lo assestamento urbano e l'igiene (Spese obbligatorie)	100 000 —
9		Spese per la sistemazione, riparazione e adattamento dei locali del Ministero	200 000 —
10		Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spese obbligatorie)	100 000 —
11		Spese per acquisto di pubblicazioni, giornali, riviste e per il funzionamento della biblioteca del Ministero	150 000 —
12		Spese casuali	20 000 —
		Totale	6 300 000 —

I 4 9 4 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

1495

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Spese nell'interesse della ricostruzione nazionale	
13	Spese per la stampa e la propaganda	400.000 —
14	Spese per il coordinamento delle attività dei comitati regionali interessati per la ricostruzione	1.000.000 —
15	Indennità e spese di trasporto per visite agli stabilimenti industriali, opifici e fabbriche, per accertamenti e rilevamenti interessanti la ricostruzione nazionale	1.000.000 —
16	Retribuzioni e compensi per incarichi e studi speciali affidati ad estranei all'Amministrazione statale	3.000.000 —
17	Contributi e sovvenzioni per opere e iniziative nell'interesse della ricostruzione nazionale	17.000.000 —
	Totale	22.400.000 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese per i servizi della ricostruzione	
18	Spese per l'esecuzione dei piani di rifornimento All'estero, per partecipazioni a conferenze economiche inerenti ai problemi della ricostruzione e per eventuali incarichi all'estero	10.000.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

Ricci

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — Spesa ordinaria
	Categoria I. — *Spese effettive*
	Spese generali
	Spese nell'interesse della ricostruzione nazionale
	Totale della Categoria I. — Parte ordinaria
	TITOLO II. — Spesa straordinaria
	Categoria I. — *Spese effettive*
	Spese per servizi della ricostruzione
	RIASSUNTO PER CATEGORIE
	Categoria I.
	Spese effettive ordinarie
	Spese effettive straordinarie
	Totale generale

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente

Il Ministro per il tesoro

Ricci

1496

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...nazionale	
...lla ricostruzione nazionale	
...n propaganda	400.000 —
...to delle attività dei comitati ...ricostruzione	1.000.000 —
...se per visite agli stabilimenti e fabbriche, per accertare ...ressata la ricostruzione	1.000.000 —
...per incarichi e studi speciali ...Amministrazione statale . .	3.000.000 —
...e spese per iniziativa nell'industria nazionale.	17.000.000 —
Totale . . .	22.400.000 —
SPESA STRAORDINARIA	
...I. — *Spese effettive*	
...zi della ricostruzione	
...ei piani di riordinamento Alleato, ...onferenze economiche inerenti ...ttuazione e per eventuali ricu...	10.000.000 —

V. B. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Ricci

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	6.500.000 —
	Spese nell'interesse della ricostruzione nazionale . .	22.400.000 —
	Totale della Categoria I. — Parte ordinaria . . .	28.900.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese per servizi della ricostruzione	10.000.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I.	
	Spese effettive ordinarie	28.900.000 —
	Spese effettive straordinarie	10.000.000 —
	Totale generale . . .	38.900.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Ricci

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Keller Giorgio », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1912, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1912, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Keller Giorgio » con sede in Milano, via Cosimo del Fante, 15, esercente commercio di macchine motrici, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Keller Giorgio », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. rag. Reda Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1945

Il Ministro: Reda

(1450)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Anime Santi Palma », con sede in Monza, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1912, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1912, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Anime Santi Palma » (fabbricazione e commercio di macchine e materiali - costruzione d'impianti industriali), con sede in Monza, via Ugo Foscolo n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicuratrice;

Decreta:

La Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza nella misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: Gronchi

(1586)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Società anonima cooperativa di assicurazioni « La Cattolica », con sede in Verona, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima cooperativa

I 4677
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

14981

bre 1915, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Keller Giorgio e C. » con sede in Milano, via Cusino del Fante, 15, esercente commercio di macchine motori, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Keller Giorgio e C. » con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. rag. Reda Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1915

Il Ministro: Ricci

(1450)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1915.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Anime Santi Palma », con sede in Monza, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1915, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1915, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Anime Santi Palma » (fabbricazione e commercio di macchine e materiali costruzione d'impianti industriali), con sede in Monza, via Ugo Foscolo n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Anime Santi Palma », con sede in Monza, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Pilli Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1915

Il Ministro: Ricci

(1464)

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 509, e 22 aprile 1926, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1915, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1915, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 %, del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 %, per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1915

Il Ministro: Giuseppe

(1386)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1915.

Autorizzazione alla Società anonima cooperativa di assicurazioni « La Cattolica », con sede in Verona, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 509, e 22 aprile 1926, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima cooperativa di assicurazioni « La Cattolica », con sede in Verona, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1915, n. 216, concernenti provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Società anonima cooperativa di assicurazioni « La Cattolica », con sede in Verona, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1915, n. 216, un

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

diritto di contingenza fino alla misura del 6% del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: Gronchi

(1587)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 61, modificato con i Regi decreti 1 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 699;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, convertito provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: Gronchi

(1588)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « Alleanza », con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 61, modificato con i Regi decreti 1 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 699;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Alleanza », con sede in Milano, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, convertito provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Società di assicurazioni « Alleanza », con sede in Milano, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita, stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: Gronchi

(1589)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1945.

Riordinamento della circolazione dei biglietti di Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 871, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2306, e l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del Regio decreto-legge predetto;

Veduti i decreti Ministeriali del 15 giugno 1935; 31 gennaio 1936; 10 gennaio 1938; 27 ottobre 1939; 14 novembre 1939; 4 giugno 1941; 5 dicembre 1941; 6 luglio 1942; 16 ottobre 1942; 21 novembre 1942; 12 dicembre 1942; 14 aprile 1943; che autorizzano la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di Stato dei tagli da L. 10, 5, 2, 1, fissando i contingenti come appresso:

da L. 10	. . . . .	L. 1.500.000.000
da L. 5	. . . . .	» 2.000.000.000
da L. 2	. . . . .	» 100.000.000
da L. 1	. . . . .	» 100.000.000
Totale	. . .	L. 7.300.000.000

Visto il decreto Ministeriale datato a Salerno addì 8 aprile 1944, col quale i suddetti contingenti sono stati aumentati di L. 1.500.000.000 per i biglietti da L. 10, di L. 1000 milioni per i biglietti da L. 5, di L. 100 milioni per quelli da L. 2 e di L. 200 milioni per quelli da L. 1 e portati, così:

a L.	6.000.000.000	da L. 10
a L.	5.000.000.000	da L. 5
a L.	500.000.000	da L. 2
a L.	600.000.000	da L. 1
Totale L.	10.100.000.000	

Considerando che lo pseudo governo della repubblica sociale italiana, come si rileva dalle situazioni della Cassa speciale di Novara, ha, a sua volta, aumentato di un miliardo il contingente complessivo di L. 7300 mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1496

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte pure e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendita differita e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: Gronchi

(1388)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « Alleanza », con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Alleanza », con sede in Milano, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: Gronchi

(1389)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1945.

Riordinamento della circolazione dei biglietti di Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 871, convertito nella legge 29 dicembre 1935, n. 2393, e l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del Regio decreto-legge predetto;

Veduti i decreti Ministeriali del 15 giugno 1935; 31 gennaio 1936; 10 gennaio 1938; 27 ottobre 1939; 11 novembre 1939; 1 giugno 1941; 5 dicembre 1941; 6 luglio 1942; 16 ottobre 1942; 21 novembre 1942; 12 dicembre 1942; 14 aprile 1943, che autorizzano la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di Stato dei tagli da L. 10, 5, 2, 1, fissandone i contingenti come appresso:

da L. 10	L. 1.500.000.000
da L. 5	» 2.000.000.000
da L. 2	» 100.000.000
da L. 1	» 100.000.000
Totale . . .	L. 7.300.000.000

Visto il decreto Ministeriale datato a Salerno addì 8 aprile 1944, col quale i suddetti contingenti sono stati aumentati di L. 1.500.000.000 per i biglietti da L. 10, di L. 1000 milioni per i biglietti da L. 5, di L. 100 milioni per quelli da L. 2 e di L. 200 milioni per quelli da L. 1 e portati, così,

a L. 6.600.000.000	da L. 10
a L. 3.000.000.000	da L. 5
a L. 500.000.000	da L. 2
a L. 600.000.000	da L. 1
Totale L. 10.100.000.000	

Considerando che lo pseudo governo della repubblica sociale italiana, come si rileva dalle situazioni della Cassa speciale di Novara, ha, a sua volta, aumentato di un miliardo il contingente complessivo di L. 7300 milioni, e cioè di L. 500 milioni quello da L. 10, di L. 300 milioni quello da L. 2 e di L. 200 milioni quello da L. 1;

Considerato che gli importi messi in circolazione sono i seguenti:

da L. 10	L. 1.731.000.000
da L. 5	» 4.526.840.000
da L. 2	» 595.150.000
da L. 1	» 165.800.000
Totale . . .	L. 7.318.990.000

ivi compresi, per L. 1.011.150.000, i biglietti emessi dal cessato governo repubblicano fascista, biglietti aventi

15001

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785281

le medesime caratteristiche di quelli emessi dal governo legale;

Ritenuta la necessità di riordinare la circolazione dei biglietti di Stato, ripartendola fra i vari tagli in relazione alle riconosciute esigenze degli scambi e considerato l'opportunità di emettere anche i biglietti del taglio da L. 20 che meglio si prestano per le odierne contrattazioni;

Decreta:

I tagli ed il contingente dei biglietti di Stato vengono determinati come segue:

da L. 20	L.	4.000.000.000
da L. 10	»	3.500.000.000
da L. 5	»	2.000.000.000
da L. 2	»	250.000.000
da L. 1	»	250.000.000
Totale	L.	10.000.000.000

Le caratteristiche dei biglietti da L. 1, 2, 5 e 10 di nuova emissione sono quelle stabilite con decreto Ministeriale n. 99149 del 23 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1944, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 192.

Le caratteristiche dei biglietti da L. 20 saranno determinate con successivo decreto Ministeriale.

Inoltre con altro decreto Ministeriale sarà fissata la data di cessazione del corso legale dei biglietti da L. 1, 2, 5, 10 attualmente in circolazione ed il termine per il loro cambio con i biglietti aventi le caratteristiche stabilite dal citato decreto Ministeriale 23 novembre 1944.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1650)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Inefficacia delle deleghe fatte dal sedicente Ministro per le finanze della repubblica sociale italiana, per la rappresentanza dello Stato, azionista, nelle assemblee del 24 agosto 1944 della Società Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.) e della Società Ala Littoria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è previsto che possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati nei precedenti articoli 1 e 2, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrato in rigore

Considerato che nelle predette assemblee straordinarie il rappresentante dello Stato azionista è stato delegato dal Ministro per le finanze del sedicente governo della repubblica sociale italiana e che, pertanto, detti atti possono essere dichiarati inefficaci a norma delle citate disposizioni (secondo comma art. 4 decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249);

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata l'inefficacia delle deleghe fatte dal sedicente Ministro per le finanze della repubblica sociale italiana, per la rappresentanza dello Stato azionista nelle assemblee 24 agosto 1944 delle Società Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.) e della Società Ala Littoria.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1644)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945.

Autorizzazione alla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia ad emettere obbligazioni e buoni fruttiferi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;

Visto l'art. 24 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, col quale è data facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare la Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia ad emettere obbligazioni e buoni fruttiferi;

Decreta:

Art. 1.

La Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia è autorizzata ad emettere a fronte e per eguale importo dei mutui da essa concessi con la garanzia dello Stato, ai sensi dei decreti legislativi Luogotenenziali 1° novembre 1944, n. 367, e 28 dicembre 1944, n. 416, proprie obbligazioni fruttifere, parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie.

Art. 2.

Il complesso dei crediti della Sezione derivanti dai mutui stipulati, è vincolato al pagamento degli interessi ed all'ammortamento della massa delle obbligazioni emesse.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1850681

da L. 20	L.	4.000.000.000
da L. 10	»	3.500.000.000
da L. 5	»	2.000.000.000
da L. 2	»	250.000.000
da L. 1	»	250.000.000
Totale . . .	L.	10.000.000.000

Le caratteristiche dei biglietti da L. 1, 2, 5 e 10 di nuova emissione sono quelle stabilite con decreto Ministeriale n. 99149 del 23 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1944, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 192.

Le caratteristiche dei biglietti da L. 20 saranno determinate con successivo decreto Ministeriale.

Inoltre con altro decreto Ministeriale sarà fissata la data di cessazione del corso legale dei biglietti da L. 1, 2, 5, 10 attualmente in circolazione ed il termine per il loro cambio con i biglietti aventi le caratteristiche stabilite dal citato decreto Ministeriale 23 novembre 1944.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1945

Il Ministro: Ruini

(1650)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Inefficacia delle deleghe fatte dal sedicente Ministro per le finanze della repubblica sociale italiana, per la rappresentanza dello Stato, azionista, nelle assemblee del 24 agosto 1944 della Società Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.) e della Società Ala Littoria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è previsto che possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati nei precedenti articoli 1 e 2, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo;

Ritenuto che le azioni della Società Ala Italiana e della Società Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare dello Stato, in quanto il capitale di detti Enti è stato formato dallo Stato;

Viste le deliberazioni 24 agosto 1944, prese nel Nord Italia sotto l'impero dello pseudo governo della repubblica sociale italiana, dalle assemblee degli azionisti della Società Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.) e della Società Ala Littoria (già Ala Italiana) nel senso della fusione delle due Società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Ritenuto che, per la rappresentanza dello Stato azionista italiana, per la rappresentanza dello Stato azionista nelle assemblee 24 agosto 1944 delle Società Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.) e della Società Ala Littoria.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1641)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1945.

Autorizzazione alla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia ad emettere obbligazioni e buoni fruttiferi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;

Visto l'art. 24 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, col quale è data facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare la Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia ad emettere obbligazioni e buoni fruttiferi;

Decreta:

Art. 1.

La Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia è autorizzata ad emettere a fronte e per eguale importo dei mutui da essi concessi con la garanzia dello Stato, ai sensi dei decreti legislativi Luogotenenziali 1° novembre 1944, n. 367, e 28 dicembre 1944, n. 416, proprie obbligazioni fruttifere, parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie.

Art. 2.

Il complesso dei crediti della Sezione derivanti dai mutui stipulati, è vincolato al pagamento degli interessi ed all'ammortamento della massa delle obbligazioni emesse.

I titolari delle obbligazioni non hanno peraltro alcuna azione contro i debitori della Sezione.

Art. 3.

Le obbligazioni hanno un valore nominale di L. 500 ciascuna e possono essere raggruppate in titoli multipli da cinque, dieci, venticinque, cinquanta, e cento obbligazioni. Esse possono essere al portatore e nominative e queste anche con cedole al portatore.

Art. 4.

I saggi di fruttificazione delle obbligazioni da emettere saranno commisurati al tasso d'interesse dei corrispondenti mutui da vincolarsi a garanzia.

1502
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

I mutuatari oltre all'interesse fissato ed ai diritti erariali dovranno corrispondere alla Sezione una provvigione nella misura stabilita per le operazioni di credito fondiario.

Le obbligazioni sono distinte per saggi d'interesse e per ciascun saggio in serie, costituite dall'importo delle obbligazioni emesse durante un quinquennio o in un periodo di tempo minore qualora la circolazione raggiunga l'importo di un miliardo.

Art. 5.

Gli interessi sulle obbligazioni sono pagati semestralmente al 1° aprile e al 1° ottobre di ogni anno dietro presentazione delle apposite cedole annesse alle obbligazioni stesse.

Art. 6.

Il Comitato direttivo del Banco stabilirà le caratteristiche formali delle obbligazioni da emettere che dovranno riportare l'approvazione del Ministero del tesoro.

I titoli, staccati da apposita matrice e numerati progressivamente, recheranno il timbro a secco della Sezione, la data di emissione nonchè le firme del direttore generale del Banco, del direttore della Sezione e del cassiere. Ogni creazione si farà risultare da apposito verbale, che dovrà contenere oltre l'indicazione dei numeri dei titoli emessi anche l'elencazione dei mutui per corrispondente importo vincolati a garanzia.

Art. 7.

La Sezione provvede semestralmente al rimborso alla pari, mediante sorteggio, di tante obbligazioni quante corrispondono alle quote capitali di ammortamento comprese nelle semestralità dovute dai mutuatari.

L'ammontare delle restituzioni anticipate in contanti e delle eventuali perdite accertate verrà pure utilizzato per l'estrazione di altrettante obbligazioni in modo da mantenere sempre inalterata per ciascuna serie l'uguaglianza tra i mutui in essere vincolati a garanzia e le correlative obbligazioni in circolazione.

Quando invece le restituzioni anticipate di capitale siano effettuate in obbligazioni al loro valore nominale, usando la facoltà che in tal senso potrà essere dalla Sezione riconosciuta ai debitori, le obbligazioni stesse dovranno essere subito annullate.

Ai fini del pagamento delle cedole e del rimborso delle obbligazioni si considerano come riscosse le rate semestrali di ammortamento dei mutui scaduti e ancora non versate dai debitori.

Art. 8.

Le obbligazioni sorteggiate sono rimborsabili dal

I numeri delle obbligazioni estratte con la annotazione di quelle premiate saranno, a cura della Sezione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno a norma del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1764.

Art. 10.

Coi due decimi degli utili netti della Sezione sarà costituito un fondo speciale, sul quale, in rapporto alle disponibilità, il Comitato direttivo del Banco stanzierà annualmente la somma da devolvere in premi alle obbligazioni favorite dalla sorte, giusta l'art. 25, lett. b) del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416.

L'attribuzione dei premi verrà effettuata in occasione dei sorteggi semestrali per il rimborso delle obbligazioni e sarà regolata secondo criteri da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione del Banco in seno alle norme di cui all'articolo seguente.

Le obbligazioni non avranno diritto a premio per il periodo anteriore all'approvazione del bilancio del primo esercizio della Sezione.

La metà degli utili annuali da devolversi al fondo di riserva dovrà essere investita in titoli di Stato.

Art. 11.

Per tutto quanto non risulti diversamente disciplinato con il presente decreto si applicheranno le norme vigenti in materia per il credito fondiario.

Il Consiglio di amministrazione del Banco approverà le norme relative al servizio delle obbligazioni della Sezione.

Art. 12.

La Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia è inoltre autorizzata ad emettere, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, contro versamento della relativa valuta.

L'ammontare dei buoni in circolazione non potrà superare le L. 300.000.000 salvo ulteriori autorizzazioni.

Art. 13.

I buoni hanno scadenza non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno.

Il tasso d'interesse, che non potrà eccedere il saggio ufficiale di sconto, è stabilito e variato con deliberazione del Comitato direttivo del Banco ed è diverso a seconda della durata dei buoni.

La Sezione ha facoltà di corrispondere gli interessi anticipatamente.

Art. 14.

I buoni, numerati progressivamente, sono staccati da apposita matrice.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759031

gazioni stesse.

Art. 6.

Il Comitato direttivo del Banco stabilirà le caratteristiche formali delle obbligazioni da emettere che dovranno riportare l'approvazione del Ministero del tesoro.

I titoli, staccati da apposita matrice e numerati progressivamente, recheranno il timbro a secco della Sezione, la data di emissione nonchè le firme del direttore generale del Banco, del direttore della Sezione e del cassiere. Ogni creazione si farà risultare da apposito verbale, che dovrà contenere oltre l'indicazione dei numeri dei titoli emessi anche l'elencazione dei mutui per corrispondente importo vincolati a garanzia.

Art. 7.

La Sezione provvede semestralmente al rimborso alla pari, mediante sorteggio, di tante obbligazioni quante corrispondono alle quote capitali di ammortamento comprese nelle semestralità dovute dai mutuatari.

L'ammontare delle restituzioni anticipate in contanti e delle eventuali perdite accertate verrà pure utilizzato per l'estrazione di altrettante obbligazioni in modo da mantenere sempre inalterata per ciascuna serie l'uguaglianza tra i mutui in essere vincolati a garanzia e le correlative obbligazioni in circolazione.

Quando invece le restituzioni anticipate di capitale siano effettuate in obbligazioni al loro valore nominale, usando la facoltà che in tal senso potrà essere data dalla Sezione riconosciuta ai debitori, le obbligazioni stesse dovranno essere subito annullate.

Ai fini del pagamento delle cedole e del rimborso delle obbligazioni si considerano come riscosse le rate semestrali di ammortamento dei mutui scaduti e ancora non versate dai debitori.

Art. 8.

Le obbligazioni sorteggiate sono rimborsabili dal 1° aprile o 1° ottobre immediatamente successivo all'estrazione e cessano da tale data di essere fruttifere.

Art. 9.

Le estrazioni semestrali hanno luogo pubblicamente, nel 1° e nel 3° trimestre di ogni anno, alla presenza del delegato governativo di cui al capoverso dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416.

E' fatto obbligo alla Sezione di dare pubblicità, con un congruo anticipo, della data stabilita per l'estrazione, rendendo noto l'importo dei premi di cui al seguente art. 10.

nei sorteggi semestrali per il rimborso delle obbligazioni e sarà regolata secondo criteri da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione del Banco in seno alle norme di cui all'articolo seguente.

Le obbligazioni non avranno diritto a premio per il periodo anteriore all'approvazione del bilancio del primo esercizio della Sezione.

La metà degli utili annuali da devolversi al fondo di riserva dovrà essere investita in titoli di Stato.

Art. 11.

Per tutto quanto non risulti diversamente disciplinato con il presente decreto si applicheranno le norme vigenti in materia per il credito fondiario.

Il Consiglio di amministrazione del Banco approverà le norme relative ai servizi delle obbligazioni della Sezione.

Art. 12.

La Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia è inoltre autorizzata ad emettere, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, contro versamento della relativa valuta.

L'ammontare dei buoni in circolazione non potrà superare le L. 300.000.000 salvo ulteriori autorizzazioni.

Art. 13.

I buoni hanno scadenza non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno.

Il tasso d'interesse, che non potrà eccedere il saggio ufficiale di sconto, è stabilito e variato con deliberazione del Comitato direttivo del Banco ed è diverso a seconda della durata dei buoni.

La Sezione ha facoltà di corrispondere gli interessi anticipatamente.

Art. 14.

I buoni, numerati progressivamente, sono staccati da apposita matrice.

Ogni titolo deve contenere:

a) la data del versamento e quella della scadenza;

b) il nome della persona a cui viene rilasciato;

c) l'importo della somma versata;

d) il saggio degli interessi ed il relativo ammontare;

e) l'ammontare complessivo del capitale e degli interessi scritto in cifre e in lettere;

f) le firme del preposto all'ufficio emittente e del cassiere.

Art. 15.

Il pagamento dei buoni viene effettuato dalla Sezione emittente alla scadenza, previa consegna del titolo debitamente firmato per quietanza dal legittimo possessore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

La Sezione può riservarsi la facoltà di eseguire, a richiesta, il pagamento prima della scadenza prevista. Il pagamento ha luogo, in tal caso, al netto dello sconto al tasso d'interesse portato dal titolo maggiorato del 2 per cento.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione del Banco approverà le norme relative al servizio dei buoni fruttiferi della Sezione, che, per quanto altro non previsto dal presente decreto, saranno regolati dalle norme stabilite per le operazioni ed i servizi di banca.

Art. 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 settembre 1945

p. *Il Ministro*: Pesenti

(1651)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, [illegible] disposizioni circa il riordinamento delle qualifiche [illegible] artigiani e l'esame delle proposte di revisione, [illegible] nella *Gazzetta Ufficiale* del 11 settembre 1945, n. [illegible] all'articolo 6, comma secondo, linea 6ª, ove è detto: [illegible] stralcio dei comuni rurali [illegible] deve leggersi: [illegible] stralcio dei comuni [illegible]

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di mutui per il pareggio del bilancio 1945 delle Amministrazioni provinciali di Campobasso e Napoli

Con i sotto indicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 211, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, al fine della integrazione del disavanzo dei bilanci delle seguenti Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1945:

decreto interministeriale 3 agosto 1945, Amministrazione provinciale di Campobasso, importo del mutuo L. 20.000.000;

decreto interministeriale 1° agosto 1945, Amministrazione provinciale di Napoli, importo del mutuo L. 76.000.000.

(1647)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari della provincia di Aquila.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5650 in data 18 settembre 1945, l'ing. Italo d'Ercino è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari della provincia di Aquila.

(1674)

acclusi fabbricati dello Stato della zona di mq. 571,20, sulla sulla spiaggia di Calasetta (Cagliari), confinante con la proprietà dei signori Zolesi Battista, Bombi Battista e Pisanelli Antonio ed intestata in catasto alla partita n. 337.

(1645)

Sclassifica dai beni del Demanio pubblico marittimo di una zona demaniale marittima a Cirisolla Cipollina (Cosenza).

Con decreto del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, in data 7 settembre 1945, è stata disposta la sclassifica dai beni di Demanio pubblico marittimo e beni patrimoniali dello Stato della zona di mq. 960, sulla spiaggia di Cirisolla Cipollina (Cosenza), confinante ad est col torrente Fiumicello e con un tratto della strada comunale del cimitero, e dagli altri lati col Demanio marittimo.

(1646)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

Avviso n. 6.

(1ª *pubblicazione*)

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1911, n. 500, e dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 26, si fanno noto che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1936, serie 25, n. 430, di L. 10.000, serie 25, n. 41, di L. 20.500, e del buono del Tesoro novennale 4 % 1951 II, serie 4 19, n. 11, di L. 20.000, intestati a Fallea Maria in Filippo, moglie di Fiore Giuseppe, col vincolo dotale e col pagamento degli interessi in Palermo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Palermo, senza che siano presentate opposizioni, si sarà dalle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al posto della titolare.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: Conti

(1501)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 settembre 1945 - Napoli

Belgio	L.	2,2815
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7515
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	»	108,10
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	75 —
Id. 5 % 1935	»	97,30
Id. [illegible]	»	91,25

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 150051

Il presente decreto sarà pubblicato nella [redacted] *Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 settembre 1915

p. *Il Ministro*: PERSICO

(1651)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1915, n. 518, contenente disposizioni circa il reclutamento delle guardie [redacted] e l'esame delle proposte di nomina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1915, n. [redacted] all'articolo 6, comma secondo, linea 6ª, ove è detto: [redacted] studio dei comuni [redacted] ecc. deve leggersi: [redacted] studio dei comuni regionali [redacted] ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di mutui per il pareggio del bilancio 1915 delle Amministrazioni provinciali di Campobasso e Napoli

Con i sotto-indicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1915, n. 211, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, al fine della integrazione del disavanzo dei bilanci delle seguenti Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1915:

decreto interministeriale 8 agosto 1915, Amministrazione provinciale di Campobasso, importo del mutuo L. 20.000,00;

decreto interministeriale 1° agosto 1915, Amministrazione provinciale di Napoli, importo del mutuo L. 20.000,00.

(1647)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari della provincia di Aquila.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5650 in data 18 settembre 1915, Vinc. Dallo d'Eramo è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari della provincia di Aquila.

(1624)

MINISTERO DELLA MARINA

Sclassifica dai beni del Demanio pubblico marittimo di una zona demaniale marittima a Calasetta (Cagliari)

Con decreto del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, in data 7 settembre 1915, è stata disposta la sclassifica dai beni del Demanio pubblico marittimo

(1646)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

Avviso p. 6.

(3ª *pubblicazione*)

In conformità dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 766, e dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 gennaio 1915, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % [redacted] serie 22, n. 120 di L. 10.000; serie 23, n. 11, di L. 20.000, e del buono del Tesoro novennale 5 % [redacted] serie 1 19, n. 11, di L. 50.000, intestati a Falbo Maria Di Filippo, moglie di Fiore Giuseppe, col vincolo dotale e col pagamento degli interessi in Palermo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Palermo, senza che siano presentate opposizioni, si procederà, a sensi delle citate disposizioni, al rilascio dei nuovi buoni al posto della titolare.

Roma, addì 8 settembre 1915

Il direttore generale: CANTI

(1501)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 settembre 1915 - [redacted]

Belgio	L.	2,2815
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	100 —
Olanda	»	37,7515
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,32
Rendita 3,50 % 1906	»	108,10
Id. 3,50 % 1902	»	99 —
Id. 3 % lordo	»	75 —
Id. 5 % 1935	»	97,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,25
Id. 5 % 1935	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1918)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1919)	»	97,65
Id. 5 % (15 febbraio 1920)	»	97,60
Id. 5 % (15 settembre 1920)	»	97,45
Id. 5 % (15 aprile 1921)	»	97,45
Id. 5 % (15 settembre 1921)	»	91,95

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [redacted]

15071

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4[illegible]10/L. /pa.
10 Oct 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.116 of 27 September 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance Agriculture

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.576 of 21 August 1945.
Abrogation of law No.1063 of 13 June 1943 cancelling certain contributions of agriculture for certain mountainous zones yielding a low income.

(b) Finance Local Government

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.577 of 21 August 1945.
Granting a special contribution to the most needy communes for furnishing offices for elections.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.578 of 24 August 1945.
Provisions concerning the national roll of collectors of excise taxes.

(d) Finance Labour

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.579 of 31 August 1945.
Provisions relating to the payment of supplementary allowances to unemployed.

(e) All S/Cs

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.580 of 7 September 1945.
Modification of Royal Decree No.1741 of [illegible].

5229

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance / Agriculture

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.576 of 21 August 1945.
Abrogation of law No.1063 of 13 June 1942 cancelling certain contributions of agriculture for certain mountainous zone yielding a low income.

(b) Finance / Local Government

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.577 of 21 August 1945.
Granting a special contribution to the most needy communes for furnishing offices for elections.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.578 of 24 August 1945.
Provisions concerning the national roll of collectors of excise taxes.

(d) Finance / Labour

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.579 of 21 August 1945.
Provisions relating to the payment of supplementary allowances to unemployed.

(e) All S/Cs

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.580 of 7 September 1945.
Modification of Royal Decree No.1741 of 15 Nov. 1940 concerning control of requisitioned property.

5229

(f) Finance / Education

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.581 of 12 July 1945.
Giving a legal status to the School Fund of the Royal Technical School of Commerce "Padre Reginaldo Giulieni" of Rome as a juridical society.

(g) Local Government

(g) Decree of the Lieutenant General No.582 of 2 August 1945.
Recognizing the legal effects of constituting two properties for the benefit of parish Church of "Sante Maria Assunte" at Camaiore (Lucca).

(h) Public Works / Finance

(h) Decree of the Lieutenant General No.583 of 10 August 1945.
Extending the time limits for the administration by a commissioner of the National Society composed of the Institutes for people homes.

7407

(

1508

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759121

(i) Agriculture

(i) Ministerial Decree of 7 July 1945.
Recognizing the exclusive rights of fishing in Lake Iresineno.

(j) Finance Industry

(j) Ministerial Decree of 1 August 1945.
Appointing liquidators of certain national Federations belonging to the suppressed Confederation of Industry.

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the National Insurance Institute to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the Insurance Institute for Credit on Communications to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the General Insurance Company Limited with head office in Trieste to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the "Riunione Adriatica di Sicurta" Company Limited with head office in Trieste to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 21 August 1945.
Authorizing the Savings Bank of Reggio and Guastalla to open a branch at Pieve di Cento (Bologna).

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 21 August 1945.
Authorizing the S.Geminiano and S.Prospero Bank to open a branch at Vetto d'Enza (Reggio Emilia).

(c) Finance (Property Control) RC Lombardia

(c) Ministerial Decree of 21 August 1945.
Placing the "Stenz and Fischer" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(r)

(r) Ministerial Decree of 21 August 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

premium on its life insurance contracts.

(n) Finance — (n) Ministerial Decree of 17 August 1945. Authorizing the "Lloyds Triestino di Sicurta" Company Limited with head office in Trieste to apply an emergency premium on its life insurance contracts.

(o) Finance — (o) Ministerial Decree of 21 August 1945. Authorizing the Savings Bank of Reggio and Guastalla to open a branch at Piano-Lido di Cavaliere (Reggio Emilia).

(p) Finance — (p) Ministerial Decree of 21 August 1945. Authorizing the S.Geminiano and S.Prospero Bank to open a branch at Vetto d'Enza (Reggio Emilia).

(q) Finance (Property Control) RC Lombardia — (q) Ministerial Decree of 24 August 1945. Placing the "Stenz and Fischer" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(r) Finance (Property Control) RC Lombardia — (r) Ministerial Decree of 24 August 1945. Placing the "Lavanderia Sempione di Meyer C." Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(s) Finance (Property Control) RC Lombardia — (s) Ministerial Decree of 24 August 1945. Placing the "Deko" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(t) Finance (Property Control) RC Lombardia — (t) Ministerial Decree of 24 August 1945. Placing the "Agenzia Italiana per la moda" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(u) Finance (Property Control) RC Lombardia — (u) Ministerial Decree of 24 August 1945. Placing the "S.A.R.S." Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(v) Finance (Property Control) RC Lombardia — (v) Ministerial Decree of 4 August 1945. Placing the "Scarnecchia Leo and De Riva" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(w) Finance (Property Control) RC Lombardia — (w) Ministerial Decree of 25 August 1945. closing the "A. .F.E.R." Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(x) Finance (Property Control) RC Lombardia — (x) Ministerial Decree of 27 August 1945. closing the "Immobiliare Locatti" Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(y) Finance (Property Control) RC Lombardia — (y) Ministerial Decree of 27 August 1945. closing the "Lesa" Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(z) Finance (Property Control) RC Lombardia — (z) Ministerial Decree of 27 August 1945. closing the "S.A.I.Martino Keller" Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(aa) Finance (Property Control) RC Lombardia — (aa) Ministerial Decree of 27 August 1945. closing the "Societa Italiana Burco" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(bb) Finance (Property Control) RC Lombardia — (cc) Ministerial Decree of 27 August 1945. closing the "Succ. Fischer & Rechsteiner" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(cc) Agriculture Industry — (cc) Ministerial Decree of 21 September 1945. provisions governing the extraction of oil from seeds and limiting the use of the products.

N.B. :- HCs, HCAs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of A.G. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of A.G territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 17.00 hours, Friday, 19 October 1945. As the enforcement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of A.G. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

5228

JOHN E. [illegible],
Col. Infantry,
Chief Legal Advisor.

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 115 del 25 settembre 1945

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

ANNO 20 - N. 1

SETTEMBRE 1945

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

ANNO 20 – N. 1

SETTEMBRE 1945

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA

5227

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA - 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

513

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 115 del 25 settembre 1945

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

ANNO 20 – N. 1

SETTEMBRE 1945

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

ANNO 20 — N. 1 SETTEMBRE 1945

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA

5227

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA - 1945

151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1516

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Con il presente fascicolo l'Istituto Centrale di Statistica riprende la pubblicazione, interrotta dall'agosto 1943, del proprio *Bollettino mensile di statistica*.

Le difficoltà inerenti alla raccolta del materiale, specie per quanto riguarda le provincie non ancora restituite all'amministrazione italiana e l'avvenuta sospensione di molte rilevazioni periodiche, non consentono ancora di presentare un quadro statistico sufficientemente completo ed aggiornato di tutti i fenomeni demografici, economici e sociali che interessano la Nazione.

Si è tuttavia ravvisata l'opportunità di non ritardare ulteriormente la pubblicazione degli importanti dati già disponibili concernenti la popolazione, l'agricoltura, la moneta, il credito, le finanze, i prezzi e i salari.

A misura che le circostanze lo consentiranno, il *Bollettino* potrà arricchirsi di altre notizie riguardanti sia i settori sopra indicati, sia quelli non meno importanti nella vita economica e sociale del Paese, quali la produzione e l'attività industriali, il commercio interno ed estero, i trasporti e le comunicazioni, il lavoro e la previdenza, ecc.

INDICE

POPOLAZIONE

TAVOLA 1 — Popolazione presente e residente dell'Italia . . . . . Pag. 3
TAVOLA 2 — Movimento naturale della popolazione italiana:
A) Dati assoluti 3
B) Dati relativi 3
TAVOLA 3 — Movimento naturale della popolazione presente in alcuni Comuni con oltre 50.000 abitanti 4

AGRICOLTURA E FORESTE

TAVOLA 4 — Produzione delle principali coltivazioni agricole:
A) Prodotti delle coltivazioni erbacee 5
B) Prodotti delle coltivazioni legnose agrarie 7
TAVOLA 5 — Produzione del frumento 8
TAVOLA 6 — Produzione di olio di oliva di pressione 10
TAVOLA 7 — Produzione di vino 12
TAVOLA 8 — Conferimento di frumento ai granai del popolo 14
TAVOLA 9 — Conferimento di olio di pressione (commestibile e lampante) agli ollari del popolo 16
TAVOLA 10 — Superficie e produzione legnosa dei boschi 18

MONETA, CREDITO, FINANZE

TAVOLA 11 — Entrate e spese dello Stato secondo il bilancio di previsione per l'esercizio 1944-45, per le provincie di detto esercizio restituite all'Amministrazione Italiana 20
TAVOLA 12 — Alcuni dati del conto riassuntivo del Tesoro 29
TAVOLA 13 — Situazione dei debiti pubblici interni dell'Italia 30
TAVOLA 14 — Corso medio mensile e tasso di rendimento dei titoli dello Stato 31
TAVOLA 15 — Attività della Borsa di Roma:
A) Dati riassuntivi sul mercato delle varie categorie di titoli 32
B) Valore di compenso delle diverse specie di titoli trattati 33
C) Prezzi e quantità di alcuni principali titoli trattati 34
TAVOLA 16 — Situazione della Banca d'Italia 35

PREZZI E SALARI

TAVOLA 17 — Prezzi alla produzione di alcuni prodotti agricoli 38
TAVOLA 18 — Prezzi effettivamente pagati da pubbliche Amministrazioni per acquisti di merci e articoli vari nel mese di marzo 1942 26
TAVOLA 19 — Numeri indici dei prezzi al minuto di alcuni generi alimentari 27
TAVOLA 20 — Prezzi medi dei generi alimentari considerati per il calcolo degli indici dei prezzi al minuto 27
TAVOLA 21 — Prezzi al minuto di alcuni principali generi alimentari, del carbone e del gas 28
TAVOLA 22 — Distribuzioni di generi razionati, effettuate nei capoluoghi di provincia ai normali consumatori 31
TAVOLA 23 — Valore calorico delle razioni medie giornaliere dei generi distribuiti mediante carta annonaria ai normali consumatori in alcuni capoluoghi di provincia 32
TAVOLA 24 — Guadagni medi giornalieri degli operai dell'industria in alcune Provincie 37

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759631

B) Prodotti delle coltivazioni legnose agrarie 7

TAVOLA 5 — Produzione del frumento 8
TAVOLA 6 — Produzione di olio di oliva di pressione 10
TAVOLA 7 — Produzione di vino 12
TAVOLA 8 — Conferimento di frumento ai granai del popolo 14
TAVOLA 9 — Conferimento di olio di pressione (commestibile e lampante) agli oliari del popolo 16
TAVOLA 10 — Superficie e produzione legnosa dei boschi 18

MONETA, CREDITO, FINANZE

TAVOLA 11 — Entrate e spese dello Stato secondo il bilancio di previsione per l'esercizio 1944-45, per le provincie in detto esercizio restituite all'Amministrazione italiana 20
TAVOLA 12 — Alcuni dati del conto riassuntivo del Tesoro 20
TAVOLA 13 — Situazione dei debiti pubblici interni dell'Italia 20
TAVOLA 14 — Corso medio ufficiale e tasso di rendimento dei titoli dello Stato 21
TAVOLA 15 — Attività della Borsa di Roma:
A) Dati riassuntivi sul mercato delle varie categorie di titoli 22
B) Valore di compenso delle diverse specie di titoli trattati 23
C) Prezzi e quantità di alcuni principali titoli trattati 24
TAVOLA 16 — Situazione della Banca d'Italia 25

PREZZI E SALARI

TAVOLA 17 — Prezzi alla produzione di alcuni prodotti agricoli 25
TAVOLA 18 — Prezzi effettivamente pagati da pubbliche Amministrazioni per acquisti di merci e articoli vari nel mese di maggio 1945 26
TAVOLA 19 — Numeri indici dei prezzi al minuto di alcuni generi alimentari 27
TAVOLA 20 — Prezzi medi dei generi alimentari considerati per il calcolo degli indici dei prezzi al minuto 27
TAVOLA 21 — Prezzi al minuto di alcuni principali generi alimentari, del carbone e del gas 28
TAVOLA 22 — Distribuzioni di generi razionati, effettuate nei capoluoghi di provincia ai normali consumatori 31
TAVOLA 23 — Valore calorico delle razioni medie giornaliere dei generi distribuiti mediante carta annonaria ai normali consumatori in alcuni capoluoghi di provincia 32
TAVOLA 24 — Guadagni medi giornalieri degli operai dell'industria in alcune Provincie 33

AVVERTENZE

Nelle tavole della presente pubblicazione sono adoperati i seguenti *segni convenzionali*:

Linea (—): *a)* quando il fenomeno non esiste;
b) quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati;
c) quando il fenomeno esiste ma non viene o non venne rilevato.

Punto interrogativo (?): quando i dati non si conoscono, perchè gli Organi rilevatori non li hanno comunicati pure avendo eseguita la rilevazione o perchè questa non è stata ancora eseguita.

Due punti (..): per i numeri assoluti (ridotti a centinaia, migliaia, ecc.) e per i numeri relativi, quando non raggiungono la cifra significativa dell'ordine minimo considerato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

POPOLAZIONE

TAV. 1. — Popolazione presente e residente dell' Italia

REGIONI	CENSIMENTO AL 21 APRILE 1931		POPOLAZIONE RESIDENTE (LEGALE) ALLE SEGUENTI DATE			
	popolazione residente	popolazione presente	21 aprile 1936 (censimento)	31 dicembre 1939	31 dicembre 1942 (a)	1° luglio 1943 (a)
Piemonte	3.540.307	3.497.799	3.595.174	3.561.959	3.600.251	3.612.721
Liguria	1.182.654	1.186.584	1.196.015	1.221.237	1.237.983	1.245.976
Lombardia	5.594.472	5.545.307	5.850.332	6.043.992	6.136.753	6.190.361
Venezia Tridentina	667.856	690.137	669.020	656.203	660.755	660.923
Veneto	4.274.707	4.123.257	4.287.803	4.359.521	4.423.418	4.463.891
Venezia Giulia e Zara	960.990	978.582	977.457	1.014.762	1.030.006	1.030.551
Emilia	3.287.490	3.228.452	3.329.056	3.492.597	3.457.815	3.472.017
Italia settentrionale	19.764.115	19.460.982	20.082.541	20.599.861	20.962.971	20.976.092
Toscana	2.010.410	2.002.364	2.074.429	2.043.962	2.046.520	2.048.511
Marche	1.239.885	1.217.746	1.278.071	1.311.588	1.328.110	1.330.274
Umbria	698.093	694.074	725.018	747.303	765.053	765.711
Lazio	2.249.503	2.269.052	2.647.088	2.861.602	3.050.191	3.083.203
Italia centrale	7.189.893	7.183.236	7.665.316	7.982.855	8.228.479	8.248.199
Abruzzi e Molise	1.556.794	1.498.569	1.600.481	1.641.770	1.673.910	1.677.146
Campania	3.611.476	3.494.705	3.665.606	3.861.676	3.962.660	3.991.409
Puglie	2.409.304	2.486.583	2.637.022	2.768.546	2.877.842	2.890.570
Lucania	513.712	507.736	543.972	567.103	582.694	544.240
Calabria	1.723.426	1.668.964	1.771.051	1.838.278	1.902.452	1.907.853
Italia meridionale	9.807.086	9.656.582	10.251.251	10.677.385	11.019.812	11.047.318
Sicilia	3.990.967	3.898.896	4.090.078	4.331.237	4.247.992	4.256.077
Sardegna	889.764	978.133	1.014.206	1.094.231	1.148.496	1.153.384
Italia insulare	4.880.727	4.880.981	5.104.284	5.425.468	5.396.488	5.409.461
IN COMPLESSO	41.581.817	41.176.071	42.963.602	44.685.347	45.596.880	45.681.900

(a) Cifre provvisorie.

TAV. 2. — Movimento naturale della popolazione italiana (*)

A) DATI ASSOLUTI. MEDIE ANNUALI

PERIODI	MATRIMONI	NATI VIVI				NATI MORTI		MORTI (a)			ECCEDENZA dei nati vivi sui morti
		in complesso		illegittimi				in complesso		da 0 a 364 giorni di età	
		M F	M	M F	M	M F	M	M F	M	M F	
1872-75	218.967	808.208	511.172	70.270	36.128	28.640	16.453	627.971	424.928	218.285	179.250
1876-80	210.029	1.020.457	580.584	74.221	38.089	31.982	18.189	659.862	424.140	215.480	238.595
1881-85	231.915	1.094.070	563.127	82.595	42.337	37.050	21.010	786.656	509.508	243.472	307.420
1886-90	241.649	1.118.346	575.063	82.024	42.177	41.952	23.890	811.801	511.262	218.343	306.745
1891-95	228.810	1.112.600	571.914	76.207	38.893	40.509	23.628	757.001	309.328	206.580	355.808
1896-900	227.907	1.084.872	557.169	67.559	34.659	40.031	25.069	731.761	370.780	182.747	352.911
1901-05	242.645	1.072.673	551.168	60.330	31.003	48.081	30.035	721.484	365.029	179.518	351.081
1906-10	267.880	1.106.473	567.560	56.109	28.754	49.654	27.721	717.636	394.549	169.178	388.837
1911-14	260.319	1.116.020	572.276	55.334	27.225	47.386	26.650	671.486	340.116	154.376	444.548
1915-18	124.402	830.974	431.045	37.907	19.381	37.025	20.685	970.429	551.039	139.558	— 139.455
1919-21	422.564	1.015.668	582.980	47.708	24.450	47.540	26.792	666.771	338.199	131.429	348.897
1922-25	325.591	1.141.329	584.950	53.761	27.517	50.708	28.517	660.487	342.108	143.686	471.838
1926-30	294.876	1.076.211	552.602	54.496	27.849	40.735	22.815	641.956	324.969	128.812	434.255

Piemonte	3.546.367	3.697.790	3.506.134	3.561.029	3.690.231	3.698.721
Liguria	1.422.654	1.456.958	1.496.915	1.521.757	1.533.963	1.539.976
Lombardia	5.994.372	6.546.387	5.938.342	6.011.902	6.185.737	6.190.261
Venezia Tridentina	667.982	693.137	660.050	698.530	669.735	690.825
Veneto	4.574.707	4.181.247	4.242.486	4.359.321	4.473.418	4.483.897
Venezia Giulia e Zara	990.569	976.942	977.257	1.014.746	1.050.999	1.056.231
Emilia	3.507.990	3.218.422	3.329.658	3.405.597	3.467.815	3.472.017
Italia settentrionale	19.704.615	19.460.986	20.082.541	20.509.861	20.952.071	20.978.922
Toscana	2.910.439	2.892.364	2.974.429	3.043.668	3.086.220	3.088.611
Marche	1.259.983	1.212.746	1.278.071	1.311.388	1.324.114	1.330.774
Umbria	698.983	684.774	725.918	747.005	763.054	765.717
Lazio	2.349.628	2.385.038	2.647.098	2.861.082	3.050.191	3.063.200
Italia centrale	7.189.882	7.189.208	7.625.516	7.963.655	8.223.479	8.248.190
Abruzzi e Molise	1.356.704	1.488.569	1.600.631	1.641.770	1.673.919	1.677.146
Campania	3.511.477	3.181.726	3.668.065	3.864.675	3.982.603	3.981.409
Puglie	2.503.303	2.486.203	2.637.622	2.768.516	2.877.842	2.866.370
Lucania	613.712	597.756	643.202	667.168	685.959	684.240
Calabrie	1.720.409	1.695.854	1.771.661	1.936.378	1.982.452	1.967.093
Italia meridionale	9.837.685	9.656.682	10.251.181	10.677.345	11.019.815	11.047.318
Sicilia	3.868.667	3.889.896	4.000.078	4.131.297	4.247.993	4.289.077
Sardegna	960.700	974.125	1.024.206	1.004.231	1.148.596	1.155.394
Italia insulare	4.829.767	4.869.021	5.024.284	5.225.488	5.396.408	5.429.461
IN COMPLESSO	41.851.617	41.176.671	42.983.602	44.486.347	45.596.860	45.681.990

(a) Cifre provvisorie.

TAV. 2. — Movimento naturale della popolazione italiana (*)

A) DATI ASSOLUTI, MEDIE ANNUALI

PERIODI	MATRIMONI	NATI VIVI				NATI MORTI		MORTI (a)			ECCEDENZA dei nati vivi sui morti
		In complesso		Illegittimi				In complesso		da 0 a 364 giorni di età	
		M F	M	M F	M	M F	M	M F	M	M F	
1872-76	313.037	966.226	514.772	70.178	36.128	28.586	16.453	827.971	424.928	218.735	170.255
1876-80	310.080	1.020.457	560.634	71.251	38.069	31.402	18.184	829.892	427.140	215.480	598.569
1881-85	331.915	1.094.970	603.127	82.508	42.237	37.699	21.010	780.606	399.598	213.472	507.429
1886-90	351.049	1.118.246	575.963	86.021	42.177	41.902	23.960	811.901	411.982	218.343	500.745
1891-95	328.813	1.112.809	671.914	76.267	38.893	45.589	25.628	787.001	390.525	203.583	325.808
1896-900	327.007	1.084.672	557.169	67.509	34.659	46.653	25.909	731.761	370.783	182.747	352.911
1901-05	342.845	1.072.376	551.188	60.340	31.003	48.041	26.033	721.494	365.020	170.818	351.081
1906-10	367.849	1.106.473	567.869	56.310	28.754	49.651	27.721	717.656	364.649	169.178	388.857
1911-14	350.319	1.116.026	572.276	50.334	27.892	47.348	26.826	671.480	340.116	134.276	444.546
1915-18	124.402	839.974	431.045	37.907	19.384	37.985	20.685	870.420	451.039	139.858	— 130.455
1919-21	422.364	1.015.668	523.080	47.702	24.440	27.848	26.702	696.771	339.109	131.429	318.897
1922-25	524.231	1.141.321	584.959	53.781	27.517	30.709	24.512	669.487	342.198	148.685	471.833
1926-30	394.878	1.076.211	552.862	54.450	27.849	40.737	22.815	641.360	328.989	128.812	434.850
1931-35	358.815	1.004.589	512.800	50.765	25.842	34.901	19.301	590.291	308.115	104.800	410.278
1936-40	381.661	1.015.486	521.428	41.770	21.360	32.974	18.114	602.844	309.974	104.630	412.741
1941-42	381.405	951.804	448.886	35.568	18.102	26.779	14.712	632.661	299.698	105.704	299.143

(*) Fino al 1921 i dati riguardano il movimento della popolazione entro i confini precedenti alla guerra 1915-18.
( ) Dal 1940 esclusi i morti (civili e militari) in zone di operazioni.

B) DATI RELATIVI

PRINCIPALI QUOZIENTI DEMOGRAFICI	1872-76	1876-80	1881-85	1886-90	1891-95	1896-900	1901-05	1906-10	1911-14	1915-18	1919-21	1922-25	1926-30	1931-35	1936-40	1941-42
Matrimoni per 1000 abitanti	7,9	7,8	8,1	7,8	7,4	7,1	7,4	7,9	7,4	3,1	11,0	7,4	7,3	6,8	7,5	6,8
Nati vivi per 1000 abitanti	35,8	36,0	38,0	37,5	36,0	34,0	32,7	32,7	31,7	22,9	27,0	29,5	26,8	23,8	23,2	20,0
Morti per 1000 abitanti	30,5	29,4	27,3	27,2	25,5	22,9	22,0	21,2	19,1	23,4	18,3	17,3	16,0	14,1	13,7	14,0
Eccedenza nati per 1000 abitanti	6,3	7,5	10,7	10,3	10,6	11,1	10,7	11,5	12,6	— 0,5	8,6	12,2	10,9	9,8	9,4	6,0
Illegittimi per 100 nati vivi	7,1	7,2	7,5	7,4	6,9	6,2	5,6	5,1	4,8	4,5	4,7	4,7	5,1	5,1	4,1	3,8
Nati morti per 100 nascite	2,8	3,0	2,8	3,6	3,9	4,1	4,3	4,3	4,1	4,2	4,5	4,3	3,6	3,4	3,1	3,2
Morti a meno d'un anno per 1000 nati vivi	219,1	209,3	195,1	198,2	184,7	168,5	167,7	152,9	138,3	166,1	122,1	125,9	119,5	104,7	108,0	113,5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tav. 3. — Movimento naturale della popolazione presente in alcuni Comuni con oltre 50.000 abitanti

(Cifre provvisorie)

COMUNI	MATRIMONI									NATI VIVI								
							1° Trimestre									1° Trimestre		
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1943	1944	1945
Ancona	666	740	609	643	449	235	101	40	106	1.802	1.734	1.608	1.725	1.567	611	479	189	266
Andria	374	453	396	421	230	266	92	77	86	2.153	1.972	1.799	1.963	1.940	1.988	503	528	518
Apuania	942	995	958	772	816	598	169	156	143	2.417	2.000	2.388	2.138	2.027	2.397	473	641	473
Arezzo	496	422	419	433	317	227	94	41	101	1.188	1.311	1.155	1.092	1.215	832	309	242	253
Bari	2.596	1.476	1.632	1.744	1.454	2.210	377	317	474	6.080	6.087	6.502	6.978	5.862	6.820	1.647	1.895	2.196
Barletta	442	389	321	339	294	358	80	89	115	1.877	2.102	1.861	1.941	1.920	1.784	636	538	569
Cagliari	1.053	1.040	1.094	984	536	531	140	57	153	3.410	3.077	3.603	3.766	1.312	2.145	824	449	1.001
Caltanissetta	496	361	317	315	274	267	65	67	84	1.484	1.610	1.467	1.393	1.274	1.190	382	325	359
Caserta	439	375	339	344	237	230	73	51	73	1.352	1.330	1.219	1.280	1.398	1.074	457	320	402
Catania	1.030	1.986	1.914	1.969	1.276	1.966	471	328	483	6.908	7.042	6.933	7.105	5.982	6.489	1.979	1.661	2.096
Firenze	2.605	2.642	2.983	2.618	2.014	1.740	469	364	499	5.413	5.366	5.254	4.609	4.475	4.500	1.188	1.226	1.152
Lecce	854	488	857	375	339	351	83	76	100	2.240	2.345	2.242	1.424	1.260	1.502	379	412	377
Livorno	1.169	982	1.456	1.132	385	557	168	146	172	2.408	2.463	2.345	2.284	1.021	995	457	160	377
Lucca	571	604	615	542	463	378	125	73	130	1.472	1.583	1.475	1.390	1.455	1.446	349	308	338
Messina	611	566	524	456	312	260	89	89	91	1.725	1.770	1.551	1.739	1.869	1.414	525	340	449
Napoli	1.618	1.444	1.420	1.522	758	1.306	254	291	295	4.450	5.183	4.571	4.045	2.913	3.664	1.025	906	1.192
Palermo	7.300	7.801	7.915	7.810	4.778	6.520	1.399	949	1.444	24.614	25.288	25.501	24.072	16.886	18.830	5.139	6.481	7.408
Perugia	3.111	3.211	3.203	3.746	1.958	3.365	867	746	967	11.260	11.701	11.992	11.230	6.231	10.199	2.391	3.152	3.[illegible]
Pescara	527	588	579	550	458	482	138	93	116	1.887	1.895	1.758	1.871	1.792	1.528	449	477	[illegible]
Pistoia	418	406	422	415	270	162	92	13	62	1.080	1.053	1.226	1.250	738	849	435	110	296
Prato	504	507	536	504	427	343	121	94	87	1.305	1.334	1.195	1.207	1.025	977	306	264	291
Ragusa	500	524	572	578	399	244	110	43	80	1.241	1.197	1.193	1.197	1.103	870	277	238	272
Reggio di Cal.	392	297	142	212	175	320	41	77	60	1.084	1.028	808	830	849	746	260	211	242
Roma	908	871	724	956	581	587	201	133	196	3.357	3.570	3.064	3.064	2.427	2.577	878	706	751
Salerno	9.796	10.795	9.852	10.969	5.821	7.598	2.197	1.716	1.702	30.934	30.866	29.619	29.256	25.802	24.111	7.250	7.410	5.024
Sassari	427	455	402	517	351	363	106	75	72	2.084	2.146	2.080	2.067	1.570	1.625	564	484	552
Savona	605	489	542	436	439	341	96	62	77	1.721	2.091	1.740	1.849	1.774	1.709	583	578	574
Siracusa	523	475	417	479	301	339	96	125	166	1.511	1.553	1.511	1.496	1.153	1.061	401	330	477
Taranto	954	964	1.062	1.008	809	1.162	246	210	247	4.232	4.450	4.060	4.081	2.998	3.037	844	1.111	1.314
Terni	531	501	459	504	393	357	96	68	118	1.895	1.902	1.529	1.496	1.156	964	376	279	292
Torre Annunziata	545	542	572	587	436	562	135	104	120	2.149	2.405	2.452	2.516	2.490	2.186	727	774	779
Trapani	667	599	662	659	402	569	121	139	122	2.099	2.130	1.799	2.063	1.353	1.836	506	454	610
Totale	43.036	43.936	42.630	43.637	31.129	34.049	9.111	6.886	8.309	135.015	140.714	133.396	131.410	106.744	111.767	32.950	31.917	34.859

COMUNI	MORTI IN COMPLESSO (a)									MORTI A MENO DI UN ANNO DI ETÀ (DA 0 A 364 GIORNI)								
							1° Trimestre									1° Trimestre		
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1943	1944	[illegible]
Ancona	1.052	1.261	1.109	1.339	1.018	1.187	440	293	283	114	107	126	142	102	62	37	19	28
Andria	1.106	1.332	1.078	1.199	1.227	1.117	330	329	352	†	†	†	342	391	338	109	99	113
Apuania	1.127	1.210	1.382	1.603	1.473	2.090	454	461	734	164	223	194	160	†	†	†	†	†
Arezzo	921	828	981	1.042	1.086	1.125	288	257	327	139	103	86	98	78	107	27	6	33
Bari	2.855	3.073	3.018	4.192	4.320	4.024	1.067	1.395	1.063	776	991	983	1.186	1.108	999	218	259	249
Barletta	847	1.046	957	914	1.136	1.106	217	248	282	†	†	†	279	341	302	58	76	85
Caglieri	1.883	1.900	2.283	2.597	1.236	1.773	410	438	548	515	369	435	421	116	217	42	40	74
Caltanissetta	779	814	885	817	1.009	865	227	238	250	149	200	215	169	101	182	34	23	9
Caserta	735	850	1.014	1.101	1.401	894	270	238	254	†	†	†	130	226	158	34	38	44
Catania	4.187	5.201	4.697	4.738	5.201	4.049	1.136	1.264	1.176	1.629	946	1.033	1.105	728	747	152	144	190
Firenze	4.672	4.905	5.487	5.887	5.994	3.556	1.055	2.309	2.301	391	526	387	349	322	476	79	135	195
Lecce	875	891	1.038	1.290	1.294	1.178	338	413	340	121	120	150	175	154	149	37	53	48
Livorno	1.750	1.952	2.093	2.501	2.113	1.382	660	242	558	138	184	171	157	81	72	36	11	39
Lucca	1.258	1.396	1.291	1.642	1.515	2.144	458	591	589	89	122	109	87	122	128	26	19	29
Messina	729	753	780	615	1.334	894	217	272	221	†	†	†	185	179	138	25	24	52

COMUNI	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1943	1944	1945
	MORTI IN COMPLESSO (a)						1° Trimestre			MORTI A MENO DI UN ANNO DI ETÀ (DA 0 A 364 GIORNI)						1° Trimestre		
Ancona	696	749	679	649	499	330	101	40	106	1.822	1.794	1.665	1.715	1.567	823	470	149	266
Andria	574	453	554	411	330	246	92	41	84	2.053	1.972	1.799	1.954	1.940	1.903	588	529	518
Apuania	942	995	904	776	616	588	177	134	108	2.417	2.686	2.098	2.154	2.027	2.205	477	441	473
Arezzo	496	453	419	433	327	307	94	41	100	2.686	1.311	2.138	1.992	1.819	930	338	241	253
Bari	1.568	1.476	1.032	1.744	1.434	8.819	307	917	434	6.090	6.927	6.553	6.976	6.502	6.259	1.027	1.605	2.196
Barletta	442	359	321	339	304	347	90	60	115	1.877	1.801	1.843	1.936	1.512	1.784	536	536	569
Cagliari	1.052	1.040	1.094	964	560	531	161	97	159	3.411	3.574	3.706	3.574	3.302	2.148	524	440	1.003
Caltanissetta	496	361	311	324	324	337	93	51	73	1.454	1.407	1.240	1.392	1.074	1.180	392	715	539
Caserta	439	575	329	544	151	887	53	51	73	1.550	1.219	1.195	1.082	1.074	427	320	320	402
Catania	1.503	1.880	1.814	1.969	1.284	1.969	471	388	485	6.900	6.642	6.033	6.062	6.469	1.971	1.631	2.008	
Catanzaro	2.665	2.641	2.903	2.515	1.084	1.348	402	364	490	5.419	5.856	6.204	5.092	4.455	1.056	1.236	1.156	
Firenze	564	488	527	577	539	542	77	56	112	1.845	1.845	1.824	1.824	1.502	579	412	317	
Lecce	1.169	965	1.054	1.122	553	825	126	73	133	2.403	2.440	2.344	2.364	1.400	487	364	327	
Livorno	571	604	513	593	603	895	129	80	97	1.466	1.860	1.479	1.749	1.416	525	305	345	427
Lucca	611	569	548	416	516	696	84	60	91	1.788	1.778	1.551	1.739	3.684	1.089	806	1.103	
Marsala	1.615	1.444	1.420	1.588	736	1.360	254	291	294	4.456	5.040	4.571	4.645	8.915	5.149	8.484	7.408	
Messina	1.340	1.801	1.945	1.810	1.776	5.520	1.960	910	1.444	24.614	25.756	24.972	24.222	10.966	2.991	2.162		
Napoli	3.111	3.211	3.203	2.744	1.903	3.365	967	748	1.464	11.303	11.291	11.092	11.222	6.283	1.528	469	477	708
Palermo	527	588	509	658	456	476	139	93	116	1.867	1.835	1.705	1.571	1.732	546	430	119	295
Perugia	434	436	422	415	420	163	98	13	62	1.386	1.804	1.858	1.806	720	977	296	264	251
Pescara	504	507	536	504	427	548	121	94	87	1.960	1.834	1.195	1.207	1.488	575	277	225	212
Pistoia	501	524	571	578	592	244	110	43	83	1.541	1.147	1.170	1.107	1.162	740	283	211	282
Prato	302	267	142	210	170	135	45	27	60	1.054	1.029	865	810	848	677	878	706	731
Ragusa	938	871	724	949	541	2.107	1.716	1.708	138	3.857	3.670	3.664	3.664	2.427	24.111	7.550	7.419	5.624
Reggio di Cal.	9.796	10.795	9.852	10.389	8.831	7.140	2.107	1.716	1.708	53.826	53.858	49.810	49.382	29.692	1.523	554	484	552
Roma	427	445	486	517	301	369	108	78	71	2.064	2.185	2.062	2.071	1.774	1.750	540	516	474
Salerno	826	689	542	436	341	539	95	103	109	1.731	1.960	1.740	1.940	1.158	1.401	491	338	473
Sassari	555	475	457	470	391	599	95	210	247	1.511	1.520	1.341	1.455	2.968	3.037	844	1.194	1.914
Siracusa	934	964	1.002	1.054	859	1.378	348	216	218	4.382	4.450	4.090	4.161	1.156	1.464	376	270	278
Taranto	581	591	448	594	398	957	98	68	119	1.830	1.588	1.589	1.466	2.440	2.065	727	774	770
Terni	543	545	532	557	450	588	125	104	122	2.747	2.435	2.457	2.518	1.323	1.858	500	434	610
Torre Annunziata	607	599	662	658	443	540	121	122	122	2.009	2.120	1.799	2.093					
Trapani																		
Totale	48.045	48.986	42.630	43.617	31.129	84.049	9.111	5.896	6.379	138.015	147.714	138.805	134.440	108.744	111.767	32.950	31.817	34.559

COMUNI	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1943	1944	
	MORTI IN COMPLESSO (a)						1° Trimestre			MORTI A MENO DI UN ANNO DI ETÀ (DA 0 A 364 GIORNI)						1° Trimestre		
Ancona	1.052	1.291	1.199	1.330	1.018	1.167	418	295	293	174	107	126	142	102	62	57	18	28
Andria	1.166	1.328	1.078	1.139	1.227	1.117	339	329	332	†	†	†	342	261	240	109	60	113
Apuania	1.127	1.219	1.366	1.633	1.473	2.080	496	491	733	164	218	194	184	†	†	†	†	†
Arezzo	921	825	941	1.042	1.004	1.425	390	367	357	118	101	96	98	78	107	27	5	51
Bari	2.855	3.173	3.919	4.192	4.370	4.024	1.007	1.300	1.161	778	991	965	1.086	1.006	909	218	205	249
Barletta	817	1.048	957	914	1.156	1.106	217	315	248	†	†	†	†	†	302	56	76	86
Cagliari	1.588	1.980	2.243	2.597	1.736	1.778	610	418	509	563	565	435	279	341	217	42	40	74
Caltanissetta	779	814	883	817	1.609	965	277	328	284	206	209	215	221	116	121	34	25	8
Caserta	735	859	1.014	1.161	1.401	894	276	334	284	109	†	†	160	104	158	54	33	44
Catania	4.187	3.901	4.093	4.738	5.324	4.049	1.199	1.204	1.129	1.080	940	1.053	1.165	726	747	152	144	190
Catanzaro	4.672	4.003	5.057	5.887	9.664	9.326	1.681	2.509	2.301	901	326	357	348	254	478	78	133	156
Firenze	875	891	1.038	1.260	1.664	1.178	358	413	340	121	128	166	175	164	149	37	55	45
Lecce	1.750	1.958	2.080	2.501	2.113	1.362	345	541	509	158	164	177	157	81	72	28	11	39
Livorno	1.488	1.386	1.391	1.642	1.815	2.144	453	531	372	98	128	109	97	128	120	26	19	29
Lucca	739	753	739	810	1.334	804	211	173	227	†	†	†	161	179	123	24	24	32
Marsala	2.693	2.648	2.778	3.673	3.748	2.601	860	851	794	865	802	802	477	390	331	80	68	123
Messina	15.750	16.117	18.559	20.292	8.729	6.142	2.567	1.922	1.949	3.241	3.414	3.560	2.124	2.852	1.506	474	695	663
Napoli	7.172	7.173	7.376	9.155	8.028	2.107	573	520	478	1.341	1.350	1.504	1.446	636	1.059	171	232	264
Palermo	1.149	1.327	1.571	1.479	1.372	1.107	378	389	348	115	144	150	134	150	137	40	38	45
Perugia	642	668	661	659	582	675	178	300	278	78	121	101	105	92	55	26	24	28
Pescara	992	1.052	1.086	1.110	1.242	1.415	311	378	371	108	98	97	76	94	57	21	10	13
Pistoia	873	829	859	939	844	1.356	376	371	368	†	†	†	84	85	60	21	15	17
Prato	665	569	602	676	670	882	271	171	301	138	88	115	130	89	281	39	54	44
Ragusa	1.042	1.074	1.765	1.810	2.198	1.580	425	440	365	360	382	496	525	129	2.954	613	644	691
Reggio di Cal.	14.110	14.566	15.018	16.919	19.319	20.604	4.941	7.784	5.578	2.015	2.346	2.556	2.584	2.499	294	72	63	57
Roma	948	1.012	1.460	1.596	1.644	1.433	391	529	392	182	245	245	321	300	188	50	61	60
Salerno	894	1.051	1.245	1.345	1.867	1.278	345	351	351	157	150	261	185	282	110	38	28	33
Sassari	585	788	827	946	1.350	765	251	252	247	181	148	178	163	207	587	115	134	159
Siracusa	1.961	1.980	2.307	2.410	1.880	2.080	400	637	647	586	642	718	706	500	79	17	25	37
Taranto	856	923	928	885	1.573	878	292	451	355	96	119	111	112	82	408	107	106	98
Terni	1.337	1.303	1.307	1.618	2.041	1.682	488	606	515	†	†	†	429	489	257	66	43	46
Torre Annunziata	1.024	1.068	1.117	1.280	1.437	1.192	302	322	286	212	245	278	247	270				
Trapani																		
Totale	78.317	81.874	86.638	97.548	104.739	134.028	25.398	33.435	28.054	12.113	13.152	14.298	15.217	13.979	12.301	2.939	3.244	3.489

(a) Esclusi i nati morti. Dal 1940 esclusi anche i morti (civili e militari) in zone di operazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGRICOLTURA E FORESTE

TAV. 1. — Produzione delle principali coltivazioni agricole

A) PRODOTTI DELLE COLTIVAZIONI ERBACEE

PRODOTTI	Media quinquennio 1938-42			1943			1944		
	Superficie ha	Produzione Complessiva (1.000 q)	Produzione q/ha	Superficie ha	Produzione Complessiva (1.000 q)	Produzione q/ha	Superficie ha	Produzione Complessiva (1.000 q)	Produzione q/ha
I. — CEREALI									
1. — **Frumento:**	5.025.560	73.799,6	14,7	5.342.850	64.387,9	12,1	4.768.150	64.253,5	13,4
Italia Settentrionale	1.417.860	31.401,3	21,7	1.355.540	32.029,0	23,7	1.551.210	38.146,2	24,4
Italia Centro-Meridionale	2.580.980	32.050,5	12,4	2.769.240	24.724,1	8,9	2.599.570	24.602,7	10,3
Italia Insulare	987.070	10.352,8	10,4	1.219.010	6.734,8	5,6	617.900	6.604,4	7,9
2. — **Segale:**	105.280	1.460,7	13,9	101.460	1.259,3	12,4	95.020	1.172,6	12,3
Italia Settentrionale	80.630	1.208,6	15,2	75.320	1.088,7	14,5	75.990	1.012,3	13,3
Italia Centro-Meridionale	23.290	241,0	10,3	24.490	161,9	6,6	20.280	149,3	7,4
Italia Insulare	1.360	11,7	8,4	1.650	8,7	5,2	1.500	11,0	7,1
3. — **Orzo:**	212.140	2.474,0	11,7	274.930	2.245,4	8,2	241.430	2.214,4	9,1
Italia Settentrionale	24.260	488,6	20,1	34.150	497,7	14,6	34.900	517,1	14,8
Italia Centro-Meridionale	105.180	1.127,2	10,7	134.120	1.054,8	7,9	117.390	945,3	8,4
Italia Insulare	82.690	858,3	10,4	106.660	692,9	6,5	91.240	712,0	7,8
4. — **Avena:**	438.270	5.035,9	12,5	462.040	4.407,2	9,5	427.810	4.312,3	10,1
Italia Settentrionale	51.480	917,3	17,8	47.880	788,8	16,5	48.750	742,4	15,2
Italia Centro-Meridionale	337.010	4.180,4	12,4	360.930	3.244,3	9,0	333.540	3.214,5	9,6
Italia Insulare	49.850	538,2	10,8	53.230	374,1	7,0	45.520	355,4	7,8
5. — **Riso (risone):**	161.510	8.251,5	51,1	152.300	6.422,2	42,2	126.540	4.934,1	39,2
Italia Settentrionale	161.160	8.235,0	51,1	151.880	6.422,0	42,3	126.020	4.936,5	39,2
Italia Centro-Meridionale	380	12,9	33,9	250	4,0	16,2	390	14,1	36,2
Italia Insulare	80	3,6	45,0	130	3,2	24,6	130	3,5	26,9
6. — **Granoturco:**	1.478.450	23.010,0	15,6	1.300.010	16.795,5	12,1	1.288.190	21.499,1	16,7
Italia Settentrionale	885.030	22.496,5	25,5	838.600	13.784,6	17,0	803.750	17.358,4	27,5
Italia Centro-Meridionale	587.180	5.510,7	9,7	573.250	2.958,3	5,2	472.250	4.080,8	8,6
Italia Insulare	10.420	96,8	9,3	8.000	52,6	6,4	8.190	59,9	7,3
II. — LEGUMINOSE DA GRANELLA									
7. — **Fave da seme:**	631.870	4.764,6	7,9	504.950	2.822,3	5,6	467.400	2.589,1	6,4
Italia Settentrionale	11.450	115,7	10,1	7.190	62,6	8,7	5.760	49,3	8,6
Italia Centro-Meridionale	312.560	2.433,0	7,8	317.340	2.066,0	6,5	275.790	1.765,6	6,4
Italia Insulare	277.860	2.214,3	8,0	180.380	693,7	3,8	125.950	775,2	6,2
8. — **Fagiuoli:**	569.790	1.567,6	3,1	529.750	874,8	1,7	494.120	973,6	2,0
Italia Settentrionale	249.120	726,2	2,9	237.880	465,1	1,8	258.390	470,3	1,8
Italia Centro-Meridionale	285.170	820,8	2,9	284.660	386,4	1,3	219.300	498,2	2,1
Italia Insulare	5.500	34,6	6,3	6.190	23,3	3,8	6.400	35,1	5,6
9. — **Leguminose minori da granella** (a):	448.110	1.321,6	3,3	218.770	847,8	3,9	203.560	934,9	4,6
Italia Settentrionale	8.780	86,6	9,9	6.250	54,1	7,9	6.740	56,8	8,4
Italia Centro-Meridionale	398.370	1.034,6	2,6	177.440	644,5	3,6	161.080	688,1	4,3
Italia Insulare	38.960	200,2	5,1	34.480	149,2	4,3	35.740	190,0	5,3
III. — COLTIVAZIONE ORTIVE									
10. — **Patate:**	437.830	28.992,4	65,2	474.750	22.707,9	48,0	414.570	23.521,3	56,7
Italia Settentrionale	150.340	15.344,2	101,4	179.890	13.379,0	74,4	161.800	14.101,7	87,2
Italia Centro-Meridionale	277.220	13.076,2	47,2	285.990	9.103,2	31,8	245.320	9.090,0	37,1
Italia Insulare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.930	225,6	25,3	7.450	329,6	44,2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1523

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I. — CEREALI

1. — **Frumento:**										
Italia Settentrionale	5.025.800	73.789.6	14.7	5.342.850	64.387.9	12.1	4.786.180	64.352.3	13.4
Italia Centro-Meridionale	1.447.800	31.491.3	21.7	1.585.580	32.929.0	27.2	1.551.210	33.146.2	21.4
Italia Insulare	2.569.950	32.053.5	12.4	2.768.280	24.764.1	8.9	2.799.770	24.903.7	10.3
	987.670	10.242.8	10.4	1.019.910	6.734.8	6.6	837.660	6.604.4	7.9
2. — **Segale:**										
Italia Settentrionale	105.250	1.469.7	13.9	101.480	1.253.3	12.4	93.930	1.172.6	12.3
Italia Centro-Meridionale	80.650	1.238.0	15.2	75.350	1.048.7	14.5	73.930	1.012.5	13.6
Italia Insulare	23.250	221.0	9.6	24.480	161.9	6.6	20.290	149.3	7.4
	1.350	11.7	8.4	1.650	9.7	5.7	1.700	11.0	7.1
3. — **Orzo:**										
Italia Settentrionale	212.140	2.474.0	11.7	271.930	2.245.4	8.2	241.430	2.214.4	9.1
Italia Centro-Meridionale	21.240	408.0	20.1	34.150	407.7	14.6	34.990	517.1	14.9
Italia Insulare	105.100	1.177.8	10.7	151.120	1.054.8	7.9	117.290	985.3	8.4
	85.800	888.5	10.4	106.660	682.9	6.4	91.240	715.0	7.8
4. — **Avena:**										
Italia Settentrionale	436.510	5.625.9	12.8	462.040	4.407.2	9.5	427.810	4.312.3	10.1
Italia Centro-Meridionale	31.400	617.3	17.8	47.860	788.5	16.5	48.750	742.4	15.5
Italia Insulare	387.010	4.180.4	10.1	391.930	3.244.3	9.6	333.540	3.214.5	9.6
	49.800	528.2	10.6	54.250	374.1	7.0	45.520	355.4	7.8
5. — **Riso (risone):**										
Italia Settentrionale	161.560	8.251.5	51.1	152.220	6.429.2	42.2	126.540	4.954.1	39.2
Italia Centro-Meridionale	161.080	8.225.0	51.1	151.850	6.422.0	42.3	126.050	4.936.5	39.2
Italia Insulare	480	26.5	55.2	370	4.0	10.8	490	14.1	35.2
	80	3.6	45.0	100	3.2	24.6	130	3.5	26.9
6. — **Granoturco:**										
Italia Settentrionale	1.473.450	25.010.0	19.0	1.390.010	16.705.5	12.1	1.256.190	21.499.1	16.7
Italia Centro-Meridionale	446.030	22.096.5	49.5	404.660	13.784.6	17.0	395.750	17.358.4	21.5
Italia Insulare	597.180	5.810.7	9.7	573.270	2.958.3	5.2	472.250	4.089.8	8.6
	10.420	96.8	9.3	6.080	52.6	6.-	8.190	50.9	7.3

II. — LEGUMINOSE DA GRANELLA

7. — **Fave da seme:**									
Italia Settentrionale	631.870	4.764.6	7.9	501.950	2.822.3	5.6	407.430	2.500.1	6.4
Italia Centro-Meridionale	11.850	115.3	16.1	7.190	62.6	8.7	5.760	49.3	8.6
Italia Insulare	312.500	2.425.0	7.8	317.380	2.096.9	6.6	275.750	1.705.6	6.4
	277.520	2.224.3	8.0	180.380	663.7	3.8	125.920	775.2	6.2
8. — **Fagiuoli:**									
Italia Settentrionale	509.700	1.557.8	3.1	528.750	874.8	1.7	434.120	973.6	2.0
Italia Centro-Meridionale	239.120	720.2	2.9	247.660	465.1	1.8	206.200	470.3	1.8
Italia Insulare	255.370	826.5	3.2	264.080	360.4	1.3	210.360	468.2	2.1
	5.200	34.6	6.3	6.160	53.3	3.4	6.480	35.1	5.3
9. — **Leguminose minori da granella** (a):									
Italia Settentrionale	248.110	1.321.8	5.3	218.770	547.8	3.9	203.580	934.9	4.6
Italia Centro-Meridionale	8.780	66.6	9.9	6.850	54.1	7.9	6.740	58.8	8.4
Italia Insulare	206.370	1.054.6	5.0	177.440	444.5	3.8	161.090	686.1	4.3
	32.960	200.2	6.1	34.480	149.2	4.3	35.840	190.0	5.3

III. — COLTIVAZIONE ORTIVE

10. — **Patate:**									
Italia Settentrionale	427.820	28.992.4	68.2	474.750	22.797.8	48.0	414.570	23.521.3	56.7
Italia Centro-Meridionale	150.340	15.244.2	101.4	179.430	13.379.0	74.4	161.880	14.101.7	87.2
Italia Insulare	277.320	13.076.2	47.2	295.090	9.188.2	31.8	245.250	9.099.0	37.1
	10.500	672.0	64.0	8.950	315.6	35.3	7.450	320.6	44.2
11. — **Legumi freschi** (b):									
Italia Settentrionale	82.070	2.140.6	26.1	83.450	1.939.5	21.9	85.170	2.157.0	25.3
Italia Centro-Meridionale	34.080	507.4	17.2	37.850	615.4	16.3	38.780	720.3	18.5
Italia Insulare	31.970	987.9	28.8	30.280	905.7	23.8	33.110	882.7	26.7
	12.470	555.3	44.5	11.550	398.4	34.2	13.280	543.3	41.1
12. — **Pomodori:**									
Italia Settentrionale	60.970	9.910.9	162.8	86.120	7.085.8	126.3	53.310	7.184.0	134.4
Italia Centro-Meridionale	15.060	3.902.6	259.6	17.020	2.605.8	207.1	12.880	2.858.7	206.4
Italia Insulare	35.720	4.987.1	139.6	32.720	3.530.2	104.9	30.210	3.510.8	110.9
	10.080	1.420.3	140.9	9.380	950.8	91.3	10.220	1.155.5	103.1
13. — **Asparagi:**									
Italia Settentrionale	2.720	115.7	42.5	1.040	42.2	40.6	1.030	42.4	42.1
Italia Centro-Meridionale	2.300	99.7	43.3	800	24.2	40.3	800	26.2	43.7
Italia Insulare	420	16.0	38.1	440	18.0	40.9	430	17.3	40.0
	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(a) Ceci, cicerchie, lenticchie, lupini, piselli, vecce ed altre.
(b) Fagiuoli, fave, piselli.

Segue: TAV. 4. — **Produzione delle principali coltivazioni agricole**

A) PRODOTTI DELLE COLTIVAZIONI ERBACEE

PRODOTTI	MEDIA QUINQUENNIO 1938-42			1943			1944		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
	ha	Complessiva (1.000 q)	q/ha	ha	Complessiva (1.000 q)	q/ha	ha	Complessiva (1.000 q)	q/ha
11. — **Cereali:**	13.900	705,1	55,7	15.050	808,8	53,6	14.790	747,6	50,7
Italia Settentrionale	3.280	87,6	30,8	1.320	76,4	57,9	1.310	80,4	61,4
Italia Centro-Meridionale	6.090	310,4	49,1	9.700	541,6	55,8	9.040	308,6	37,7
Italia Insulare	3.230	307,1	95,3	4.770	300,8	57,9	4.440	306,6	81,9
15. — **Cardi, finocchi e sedani:**	7.500	1.185,1	155,3	8.000	1.153,5	142,7	7.810	1.087,0	139,2
Italia Settentrionale	1.580	256,0	160,1	1.640	189,0	118,9	1.630	185,5	113,1
Italia Centro-Meridionale	4.270	607,5	140,5	4.700	598,5	125,7	4.420	538,0	121,5
Italia Insulare	1.650	321,6	205,4	1.660	464,8	237,1	1.760	362,6	206,6
16. — **Cavoli:**	45.810	4.662,0	101,8	51.900	5.061,5	97,5	52.250	5.309,0	101,6
Italia Settentrionale	26.950	2.577,4	95,7	24.080	2.607,3	90,9	29.710	2.790,1	93,7
Italia Centro-Meridionale	18.310	2.161,6	118,0	25.470	2.151,6	103,6	20.540	2.211,0	108,7
Italia Insulare	1.470	322,9	219,5	2.360	372,6	158,1	1.930	286,9	148,7
17. — **Cavolfiori:**	19.040	2.705,7	137,8	20.750	3.136,3	139,8	19.800	3.014,0	151,7
Italia Settentrionale	1.940	260,6	136,9	2.510	330,4	127,7	2.380	298,6	125,2
Italia Centro-Meridionale	15.700	2.045,4	127,5	17.700	2.347,6	132,2	14.190	2.062,1	145,6
Italia Insulare	2.100	399,4	190,1	2.540	478,6	189,7	3.230	653,3	202,3
18. — **Cipolle e agli:**	13.890	1.744,6	125,6	17.300	2.254,6	130,3	17.950	2.239,6	124,7
Italia Settentrionale	3.360	497,3	148,0	6.360	1.202,5	147,2	9.110	1.257,0	138,0
Italia Centro-Meridionale	6.280	734,7	117,0	5.250	841,8	160,3	7.350	841,4	114,5
Italia Insulare	1.120	402,6	35,9	1.190	101,3	85,3	1.490	140,2	94,1
19. — **Poponi e cocomeri:**	21.040	3.156,3	150,0	16.100	2.983,3	123,7	17.830	2.320,2	130,1
Italia Settentrionale	6.100	1.201,6	197,0	4.160	841,9	202,3	4.930	971,2	197,2
Italia Centro-Meridionale	11.910	1.603,2	134,5	9.140	1.117,6	122,2	8.750	1.089,5	124,5
Italia Insulare	3.070	352,1	114,6	2.810	253,8	104,5	4.140	430,9	104,0

IV. — COLTIVAZIONI INDUSTRIALI

20. — **Barbabietole da zucchero:**	151.370	40.113,7	265,0	151.110	32.204,7	213,1	113.950	29.970,7	263,0
Italia Settentrionale	131.590	36.522,3	277,5	120.830	30.307,6	250,8	110.500	29.531,4	267,0
Italia Centro-Meridionale	19.780	3.591,4	181,4	30.280	1.897,1	62,6	3.200	439,3	136,7
Italia Insulare	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. — **Canapa:**									
A) *tiglio:*	92.540	1.109,0	12,0	70.250	730,3	10,4	53.100	557,0	10,7
Italia Settentrionale	49.840	650,6	13,1	47.650	525,3	11,0	37.100	494,1	13,7
Italia Centro-Meridionale	41.700	458,4	11,0	22.600	205,0	9,1	15.000	123,8	8,2
Italia Insulare	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B) *seme:*	92.540	37,0	0,5	70.250	28,6	0,4	53.100	20,2	0,4
Italia Settentrionale	49.840	31,1	0,7	47.650	15,5	0,3	37.100	13,7	0,4
Italia Centro-Meridionale	41.700	11,9	0,3	22.600	13,3	0,6	15.000	6,5	0,4
Italia Insulare	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. — **Lino:**									
A) *tiglio:*	25.660	59,7	2,3	28.240	60,3	2,1	22.040	58,6	2,7
Italia Settentrionale	5.300	23,5	4,3	5.500	24,2	4,4	9.220	35,6	3,9
Italia Centro-Meridionale	16.350	27,5	1,7	16.740	31,0	1,9	9.910	19,9	2,0
Italia Insulare	4.020	8,7	2,2	5.500	4,8	0,9	2.910	3,1	1,1
B) *seme:*	25.660	124,8	5,2	28.240	99,4	3,5	22.040	81,3	3,7
Italia Settentrionale	5.300	28,6	4,9	5.500	23,6	4,3	9.220	37,1	4,0
Italia Centro-Meridionale	16.340	82,7	5,1	16.740	47,0	2,8	9.910	27,0	2,7
Italia Insulare	4.020	24,9	6,2	5.500	28,4	5,2	2.910	17,2	5,9
23. — **Cotone:**									
A) *fibra:*	50.720	78,6	1,5	23.340	23,4	1,0	14.830	19,4	1,3
Italia Settentrionale	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Italia Centro-Meridionale	9.980	11,9	1,2	4.250	2,7	0,6	2.110	2,1	1,0
Italia Insulare	41.030	66,7	1,6	19.090	20,7	1,1	12.720	17,3	1,4

1525
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 925021

14. — Cereali:	13.200	735.1	55.7	15.660	908.6	58.0	16....	...	80.4	87.4
Italia Settentrionale	1.250	65.6	52.5	1.320	76.4	57.9	1.310		80.4	87.4
Italia Centro-Meridionale	6.680	310.4	46.4	8.990	541.6	60.2	9.030		508.6	56.3
Italia Insulare	5.270	357.1	67.8	4.720	300.6	63.7	4.140		363.6	87.8
15. — Orti, frutteti e agrumi:	7.500	1.185.1	158.3	8.980	1.153.3	142.7	7.810		1.087.0	139.2
Italia Settentrionale	1.260	326.0	258.7	1.040	140.0	135.0	1.040		165.5	159.1
Italia Centro-Meridionale	4.170	667.5	160.0	1.780	598.3	335.7	4.420		525.6	118.9
Italia Insulare	1.580	201.6	127.6	1.680	414.0	247.1	1.750		402.0	229.7
16. — Cavoli:	49.810	4.602.0	102.6	51.960	5.061.5	97.5	52.250		5.302.0	101.6
Italia Settentrionale	35.650	2.977.4	83.5	34.630	2.657.9	80.0	33.700		2.200.1	98.2
Italia Centro-Meridionale	12.510	2.153.6	172.2	15.420	2.121.6	137.6	15.595		2.251.0	144.3
Italia Insulare	1.470	470.0	319.7	1.900	282.0	148.4	1.920		285.9	148.7
17. — Cavolfiori:	19.440	2.735.7	137.8	22.780	3.186.3	139.6	19.800		3.014.0	151.7
Italia Settentrionale	1.980	280.0	136.2	2.310	330.4	142.6	2.340		354.0	151.2
Italia Centro-Meridionale	13.580	2.043.4	150.4	17.500	2.347.2	134.1	14.160		2.052.1	144.9
Italia Insulare	2.100	390.4	185.9	2.970	478.8	161.2	3.300		608.9	184.5
18. — Cipolle e agli:	13.290	1.734.6	130.6	17.300	2.284.8	132.2	17.950		2.236.6	124.7
Italia Settentrionale	3.440	417.3	121.3	8.300	1.332.5	160.5	9.110		1.227.0	134.6
Italia Centro-Meridionale	7.280	1.224.7	168.2	7.220	841.8	116.5	7.390		641.4	174.3
Italia Insulare	1.180	192.6	163.2	1.780	110.5	62.1	1.450		340.2	84.1
19. — Peponi e cocomeri:	21.040	3.158.5	150.0	16.500	2.052.3	123.7	17.930		2.389.2	124.1
Italia Settentrionale	6.190	1.201.9	194.2	4.860	541.0	107.3	4.020		694.2	169.3
Italia Centro-Meridionale	13.910	1.903.2	136.8	9.170	1.117.6	121.7	9.790		1.055.5	127.5
Italia Insulare	2.970	353.1	118.8	2.830	293.8	104.0	4.140		439.5	362.0
IV. — COLTIVAZIONI INDUSTRIALI										
20. — Barbabietole da zucchero:	151.370	40.113.7	265.0	131.110	32.034.7	244.4	113.950		29.970.7	263.0
Italia Settentrionale	131.600	36.525.3	277.6	109.530	30.387.8	277.4	110.590		29.531.4	267.0
Italia Centro-Meridionale	19.790	3.588.4	181.3	21.580	1.647.1	76.3	3.360		439.3	130.7
Italia Insulare	—	—	—	—	—	—	—		—	—
21. — Canapa:										
A) *tiglio*:	62.540	1.198.0	19.2	70.250	730.3	10.4	52.100		557.6	10.7
Italia Settentrionale	30.510	980.6	32.1	42.650	520.3	12.2	37.100		451.1	12.2
Italia Centro-Meridionale	31.730	217.4	6.8	27.600	210.0	7.6	15.000		106.5	7.1
Italia Insulare	—	—	—	—	—	—	—		—	—
B) *seme*:	97.540	62.0	0.5	70.250	28.8	0.4	52.100		20.2	0.4
Italia Settentrionale	30.510	31.7	0.7	17.650	13.3	0.8	37.100		13.7	0.4
Italia Centro-Meridionale	31.730	13.9	0.4	27.600	15.5	0.6	15.000		6.5	0.4
Italia Insulare	—	—	—	—	—	—	—		—	—
22. — Lino:	25.060	53.7	2.2	23.340	60.3	2.1	22.650		58.6	2.7
A) *tiglio*:	1.300	28.5	4.3	3.350	14.5	4.7	3.250		15.6	3.9
Italia Settentrionale	16.230	17.5	1.1	16.740	31.0	1.8	9.910		19.9	2.0
Italia Centro-Meridionale	4.020	4.7	1.2	3.340	4.8	1.4	2.990		3.1	1.1
Italia Insulare	25.680	124.0	5.2	25.010	99.4	3.5	29.040		81.3	2.7
B) *seme*:	1.300	26.0	4.0	3.350	28.0	2.8	3.220		37.1	4.6
Italia Settentrionale	16.240	63.7	3.9	16.740	47.0	2.8	9.010		27.0	2.7
Italia Centro-Meridionale	4.020	24.3	6.0	3.340	20.4	6.1	2.910		17.2	5.9
Italia Insulare	30.720	75.6	2.5	23.340	27.1	1.0	14.870		19.6	1.3
23. — Canapa:	—	—	—	—	—	—	—		—	—
A) *fibra*:	9.490	11.2	1.2	4.340	2.7	0.6	2.130		2.1	1.0
Italia Settentrionale	41.350	64.7	1.6	19.990	20.7	1.0	12.720		17.5	1.4
Italia Centro-Meridionale	—	—	—	—	—	—	—		—	—
Italia Insulare	30.720	129.8	2.8	23.340	37.4	1.5	14.830		51.3	2.3
B) *seme*:	—	—	—	—	—	—	—		—	—
Italia Settentrionale	9.200	21.2	2.3	4.340	4.3	1.1	2.130		4.5	2.1
Italia Centro-Meridionale	41.350	117.4	2.8	19.990	32.5	1.7	12.720		20.3	1.6
Italia Insulare	—	—	—	—	—	—	—		—	—
24. — Semi oleosi (a):	11.570	125.5	—	16.570	143.5	—	25.650		280.7	—
Italia Settentrionale	5.100	90.8	—	7.940	82.9	—	22.190		256....	—
Italia Centro-Meridionale	6.760	68.0	—	7.630	56.4	—	2.770		20.8	—
Italia Insulare	1.010	6.7	—	970	4.2	—	690		5.2	—
V. — COLTURE FORAGGERE										
25. — Foraggi (b):	—	290.604.4	—	—	211.786.5	—	—		240.102.7	—
Italia Settentrionale	—	207.159.7	—	—	151.358.7	—	—		144.700.4	—
Italia Centro-Meridionale	—	81.445.5	—	—	41.000.0	—	—		75.012.4	—
Italia Insulare	—	2.000.2	—	—	19.427.8	—	—		20.389.7	—

(a) Arachide, colza, girasole, ravizzone, ricino, sesamo, soia.

(b) Produzione dei prati avvicendati, degli erbai, dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti e produzione secondaria di foraggio ottenuta dal seminativo a riposo, dalle tare produttive, dai boschi e dalle altre colture agrarie, quali fasci prodotti, paglia dei cereali, fogliame e colletto di barbabietole da zucchero, olmo, frassino, fronde strame, ecc. La produzione è espressa in quintali di fieno normale.

1526

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Segue: TAV. 4. — **Produzione delle principali coltivazioni agricole**

B) PRODOTTI DELLE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

PRODOTTI	PRODUZIONE (migliaia di quintali) Media quinquennio 1938-42	1943	1944
1. — **Uva:**	**60.847,7**	**63.340,9**	**55.108,9**
Italia Settentrionale	23.076,4	25.887,7	20.448,4
Italia Centro-Meridionale	29.958,2	29.085,6	27.861,6
Italia Insulare	7.812,4	7.467,6	6.801,9
2. — **Olive:**	**12.977,4**	**9.141,8**	**10.479,7**
Italia Settentrionale	899,4	114,9	987,0
Italia Centro-Meridionale	10.159,6	7.228,5	7.814,0
Italia Insulare	2.917,4	1.798,4	1.678,7
3. — **Arance:**	**3.132,2**	**3.160,6**	**2.279,1**
Italia Settentrionale	7,3	9,3	15,4
Italia Centro-Meridionale	1.223,3	1.287,7	1.084,3
Italia Insulare	1.901,6	1.863,6	1.179,4
4. — **Mandarini:**	**614,1**	**533,5**	**411,4**
Italia Settentrionale	4,7	6,4	6,6
Italia Centro-Meridionale	91,0	68,6	73,9
Italia Insulare	518,4	458,3	333,7
5. — **Limoni:**	**3.446,6**	**2.789,7**	**2.231,8**
Italia Settentrionale	4,1	4,4	4,1
Italia Centro-Meridionale	291,5	285,6	296,3
Italia Insulare	3.151,0	2.499,7	1.931,4
6. — **Altri agrumi:**	**230,5**	**207,8**	**192,1**
Italia Settentrionale	2,1	0,2	0,1
Italia Centro-Meridionale	213,0	196,2	182,4
Italia Insulare	15,4	11,4	9,6
7. — **Mele:**	**2.889,5**	**4.414,1**	**3.113,4**
Italia Settentrionale	1.901,0	2.975,8	2.024,4
Italia Centro-Meridionale	927,9	1.393,3	1.001,2
Italia Insulare	59,6	45,0	87,8

PRODOTTI	PRODUZIONE (migliaia di quintali) Media quinquennio 1938-42	1943	1944
10. — **Albicocche:**	**214,5**	**178,2**	**222,9**
Italia Settentrionale	52,6	66,5	52,0
Italia Centro-Meridionale	143,9	98,4	149,8
Italia Insulare	18,0	11,4	21,1
11. — **Ciliege:**	**721,8**	**770,9**	**799,6**
Italia Settentrionale	337,6	382,5	410,2
Italia Centro-Meridionale	348,4	354,9	361,9
Italia Insulare	35,6	33,5	27,5
12. — **Mandorle:** (a)	**1.452,4**	**920,3**	**789,5**
Italia Settentrionale	16,9	10,3	9,0
Italia Centro-Meridionale	674,0	400,6	607,4
Italia Insulare	761,5	509,4	173,1
13. — **Nocciuole:** (a)	**198,5**	**179,6**	**284,5**
Italia Settentrionale	54,6	22,3	23,4
Italia Centro-Meridionale	95,3	103,3	146,4
Italia Insulare	78,6	54,0	84,7
14. — **Noci:**	**436,3**	**373,3**	**434,5**
Italia Settentrionale	99,8	108,6	109,4
Italia Centro-Meridionale	314,5	250,5	310,0
Italia Insulare	22,0	14,2	15,1
15. — **Fichi freschi:**	**3.439,7**	**3.051,7**	**3.297,2**
Italia Settentrionale	97,5	80,1	100,6
Italia Centro-Meridionale	3.170,0	2.823,8	3.008,6
Italia Insulare	172,2	147,8	188,0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759121

Italia Insulare	6.612,4	7.467,6	6.691,9
2. — Olive:	12.977,4	9.141,8	10.479,7
Italia Settentrionale	809,4	114,9	287,0
Italia Centro-Meridionale	10.150,6	7.228,5	7.814,0
Italia Insulare	2.017,4	1.798,4	1.678,7
3. — Arance:	3.138,2	3.160,6	2.279,1
Italia Settentrionale	7,3	9,3	15,4
Italia Centro-Meridionale	1.229,3	1.287,7	1.084,3
Italia Insulare	1.901,6	1.863,6	1.179,4
4. — Mandarini:	614,1	533,5	414,4
Italia Settentrionale	4,7	6,4	6,8
Italia Centro-Meridionale	97,0	68,8	73,9
Italia Insulare	512,4	458,3	333,7
5. — Limoni:	3.446,6	2.799,7	3.234,8
Italia Settentrionale	4,1	4,4	4,1
Italia Centro-Meridionale	291,5	393,6	299,3
Italia Insulare	3.151,0	2.402,7	1.931,4
6. — Altri agrumi:	330,5	307,8	192,1
Italia Settentrionale	2,1	0,2	0,1
Italia Centro-Meridionale	313,0	196,2	182,4
Italia Insulare	15,4	11,4	9,6
7. — Mele:	2.888,5	4.414,1	3.113,4
Italia Settentrionale	1.901,0	2.975,8	2.024,4
Italia Centro-Meridionale	927,0	1.393,3	1.081,2
Italia Insulare	59,6	45,0	87,8
8. — Pere:	2.051,3	2.030,5	2.473,3
Italia Settentrionale	1.066,8	1.066,8	1.256,1
Italia Centro-Meridionale	824,6	864,0	1.009,2
Italia Insulare	159,8	98,8	208,0
9. — Pesche:	2.428,0	2.235,2	2.618,6
Italia Settentrionale	1.771,0	1.635,3	1.946,0
Italia Centro-Meridionale	568,5	574,3	597,1
Italia Insulare	88,5	37,6	75,5
11. — Ciliege:	721,8	770,9	799,6
Italia Settentrionale	337,8	382,5	410,2
Italia Centro-Meridionale	348,4	354,9	361,9
Italia Insulare	35,6	33,5	27,5
12. — Mandorle: (a)	1.452,4	930,3	782,5
Italia Settentrionale	16,0	10,3	9,0
Italia Centro-Meridionale	674,0	400,6	607,4
Italia Insulare	761,5	519,4	173,1
13. — Nocciuole: (a)	196,5	179,6	254,5
Italia Settentrionale	24,6	22,3	23,4
Italia Centro-Meridionale	95,3	103,3	146,4
Italia Insulare	76,6	54,0	84,7
14. — Noci:	436,3	373,3	434,5
Italia Settentrionale	99,8	102,6	109,4
Italia Centro-Meridionale	314,5	256,5	310,0
Italia Insulare	22,0	14,2	15,1
15. — Fichi freschi:	3.439,7	3.051,7	3.297,2
Italia Settentrionale	97,5	80,1	100,6
Italia Centro-Meridionale	3.170,0	2.823,8	3.008,6
Italia Insulare	172,2	147,8	188,0
16. — Fichi secchi:	798,7	488,3	659,0
Italia Settentrionale	1,3	1,5	2,0
Italia Centro-Meridionale	776,4	470,8	632,0
Italia Insulare	21,0	16,0	25,0
17. — Carrube:	707,2	944,3	469,7
Italia Settentrionale	0,4	0,4	0,5
Italia Centro-Meridionale	123,2	78,8	54,5
Italia Insulare	583,6	867,1	414,7

(a) Col guscio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

TAV. 5. — Produzione del frumento

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA QUINQUENNIO 1938-42			1943			1944			1945 (dati di previsione)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
	ha	Complessiva (1.000 q)	q/ha	ha	Complessiva (1.000 q)	q/ha	ha	Complessiva (1.000 q)	q/ha	ha	Complessiva (1.000 q)	q/ha
Alessandria	84.420	1.677,8	20,6	85.180	1.584,8	18,6	86.820	1.633,0	18,8	85.000	1.200,0	14,1
Aosta	10.480	227,2	21,7	11.220	256,6	23,0	11.380	224,5	19,7	10.210	205,4	20,1
Asti	39.400	670,7	17,1	41.600	682,7	16,6	40.730	697,6	18,7	45.000	526,0	11,6
Cuneo	90.260	1.674,4	18,6	100.700	1.824,1	18,1	101.000	1.702,5	16,3	92.000	1.003,8	10,9
Novara	13.410	207,5	15,9	12.270	326,1	24,7	12.980	260,0	20,0	11.000	135,0	12,3
Torino	55.240	1.065,2	19,3	57.600	1.105,6	19,1	57.970	1.022,2	17,6	58.700	580,2	9,9
Vercelli	21.660	548,3	25,3	23.210	531,8	22,9	23.230	144,6	19,2	19.000	280,0	19,3
Piemonte	311.870	6.176,1	19,8	332.670	6.871,4	18,8	334.180	5.855,7	17,6	314.070	3.538,4	17,3
Genova	9.000	104,3	10,9	12.580	85,2	7,0	13.000	97,8	7,5	5.000	22,7	5,9
Imperia	2.760	23,4	8,5	3.910	25,5	6,5	3.920	27,0	6,1	2.350	13,2	5,7
La Spezia	5.230	57,0	10,9	5.070	49,1	9,7	5.080	56,0	10,2	5.250	40,0	7,7
Savona	7.240	74,4	10,3	8.230	74,6	9,1	8.250	69,4	8,4	6.000	40,0	6,7
Liguria	24.850	259,1	10,4	30.360	238,4	7,9	30.030	250,2	8,3	18.550	122,9	6,6
Bergamo	24.370	561,0	23,0	24.750	501,4	20,7	24.700	502,8	20,4	23.250	324,9	14,0
Brescia	49.910	1.462,9	29,3	51.460	1.341,6	26,1	49.000	1.350,0	27,6	38.000	604,0	15,9
Como	12.230	236,1	19,3	10.410	165,6	15,9	10.960	200,0	18,3	7.800	80,0	10,3
Cremona	34.740	1.045,8	30,1	38.600	1.138,4	29,4	38.550	1.070,3	27,9	30.700	552,6	18,0
Mantova	57.800	1.419,0	24,6	58.470	1.518,5	26,0	58.020	1.495,6	25,8	51.000	870,0	17,1
Milano	48.810	1.279,0	26,2	50.780	1.181,4	23,3	51.560	1.111,7	21,6	43.400	680,0	15,9
Pavia	52.880	1.215,6	24,9	58.240	1.211,0	20,8	58.000	1.320,5	22,8	51.200	850,9	16,6
Sondrio	370	6,6	18,4	450	8,8	19,6	500	8,6	17,2	120	4,0	9,3
Varese	7.080	134,4	19,0	6.430	102,8	16,0	6.150	96,0	15,6	5.940	52,3	8,8
Lombardia	288.160	7.680,6	25,9	299.140	7.171,5	24,0	296.180	7.166,5	24,0	250.860	4.041,9	16,1
Bolzano	4.050	69,5	17,2	4.060	59,1	14,6	4.340	59,5	13,8	4.010	52,0	13,0
Trento	10.780	130,1	14,9	9.460	120,1	12,7	8.860	127,5	14,4	5.400	54,0	10,0
Venezia Tridentina	14.830	229,6	15,5	13.520	179,2	13,3	13.200	187,2	14,2	9.410	106,0	11,3
Belluno	1.080	22,6	20,9	1.300	30,5	23,4	1.210	21,6	17,9	650	12,5	14,7
Padova	60.560	1.230,2	22,0	58.410	1.495,1	25,6	59.580	1.558,6	26,2	30.000	450,0	15,0
Rovigo	42.250	1.161,0	27,5	42.800	1.120,9	26,2	41.120	1.200,0	29,2	51.100	1.008,8	19,7
Treviso	26.620	342,0	14,8	41.430	737,0	17,8	42.400	969,0	18,6	33.000	780,0	23,9
Udine	32.490	555,1	16,5	38.770	762,5	19,7	37.000	734,0	19,8	35.000	440,0	12,6
Venezia	35.590	797,4	22,4	38.210	1.045,8	27,4	36.000	955,4	26,5	24.000	450,0	18,8
Verona	62.040	1.365,3	22,0	67.460	1.420,8	21,3	68.010	1.527,0	22,5	56.210	911,1	16,2
Vicenza	47.060	763,5	16,2	46.050	986,6	21,4	46.000	1.032,9	21,8	36.000	575,0	15,9
Veneto	313.630	6.537,2	20,8	332.280	7.599,2	22,8	330.540	7.665,5	23,2	286.220	4.606,8	17,3
Carnaro (Fiume)	560	7,6	13,9	700	8,9	11,4	680	10,2	15,0	650	9,7	14,9
Gorizia	4.560	62,1	13,6	5.250	79,0	15,0	5.300	81,9	15,5	4.500	72,0	16,0
Istria (Pola)	20.110	251,1	12,5	21.450	236,3	11,0	21.450	230,1	11,0	20.500	246,0	12,0
Trieste	3.000	53,5	17,8	3.500	66,5	19,0	3.300	65,6	19,8	2.000	30,0	15,0
Zara	120	1,8	15,0	130	2,1	16,2	1	1	1	1	1	1
Venezia Giulia e Zara	28.400	376,1	13,2	30.860	389,2	12,6	30.700	388,8	12,8	28.250	386,7	13,8
Bologna	79.690	1.800,0	23,8	82.140	2.166,3	25,2	82.000	2.398,8	29,0	54.440	921,5	16,9
Ferrara	54.790	1.580,4	29,0	60.500	1.810,1	30,0	60.700	1.837,8	30,2	45.340	890,0	21,7
Forlì	84.770	1.592,0	18,8	90.000	1.491,0	16,6	91.500	1.500,0	16,4	70.000	770,0	11,0
Modena	49.030	950,6	19,4	56.950	1.056,9	18,2	57.500	1.220,5	21,7	49.000	713,7	14,6
Parma	55.780	1.238,1	22,2	61.080	1.392,8	22,8	63.200	1.236,9	19,1	56.000	672,0	11,9
Piacenza	43.720	1.203,9	27,5	54.650	1.230,1	22,5	55.400	1.205,5	21,6	50.100	741,0	14,5
Ravenna	66.050	1.258,0	19,0	91.800	1.424,4	15,5	88.230	1.355,6	23,2	42.250	560,0	17,4
Reggio nell'Emilia	32.140	600,6	21,5	45.470	811,5	17,8	45.750	907,2	19,8	40.000	544,0	14,1
Emilia	466.140	10.422,6	22,4	518.550	11.090,1	21,5	514.810	11.594,3	22,5	397.270	5.922,2	14,9
							7.910	71,0	9,0	5.450	47,1	8,6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

Cuneo	98.260	1.474,4	15,0	109.700	1.521,1	13,9	101.000	1.702,5	16,9	11.000	193,0	17,5
Novara	38.410	397,5	10,3	43.220	528,4	12,2	42.980	580,0	13,5	11.060	135,0	12,2
Torino	55.240	1.060,2	19,2	57.800	1.103,6	19,1	57.970	1.092,2	18,8	56.700	535,2	9,4
Vercelli	21.090	548,3	26,0	23.130	557,8	24,1	23.280	444,6	19,1	10.000	500,0	19,6
Piemonte	211.970	6.176,1	19,8	232.870	6.271,4	16,8	224.180	5.895,7	17,6	214.030	3.538,4	11,3
Genova	9.600	304,3	10,5	12.780	88,2	7,0	13.000	97,8	7,5	5.000	29,7	5,9
Imperia	2.760	23,4	8,5	5.910	38,5	6,5	3.200	22,0	6,1	2.850	13,2	4,7
La Spezia	5.250	57,0	10,9	5.020	40,1	8,7	5.500	56,0	10,2	1.250	40,0	7,1
Savona	7.240	74,4	10,3	8.290	74,6	9,1	8.270	69,4	8,5	6.000	40,0	6,7
Liguria	24.850	459,1	10,4	30.980	238,4	7,9	30.030	250,2	8,3	15.100	122,9	6,6
Bergamo	24.970	561,0	22,5	24.220	511,4	20,7	24.700	502,8	20,4	23.200	324,9	14,0
Brescia	49.910	1.442,9	29,3	51.490	1.349,6	26,1	49.000	1.350,0	27,6	36.000	669,0	18,0
Como	18.230	236,1	13,3	19.440	165,6	15,9	19.080	200,0	10,8	7.800	90,0	11,4
Cremona	34.740	1.045,8	30,1	36.680	1.138,4	29,4	34.550	1.076,3	27,9	31.700	532,6	16,8
Mantova	37.900	1.419,0	24,6	59.470	1.515,5	26,0	55.020	1.400,6	24,5	31.000	870,0	28,1
Milano	48.830	1.272,0	26,2	50.730	1.161,4	22,3	51.500	1.111,7	21,6	43.400	669,0	15,9
Pavia	52.800	1.315,6	24,9	56.240	1.211,0	20,8	50.000	1.022,5	22,6	51.250	830,9	16,6
Sondrio	270	6,6	18,4	450	8,5	19,6	500	8,6	15,2	420	4,0	9,7
Varese	7.080	144,4	19,9	6.400	102,8	16,0	6.150	96,0	15,6	5.940	52,5	8,8
Lombardia	283.160	7.460,6	25,9	293.140	7.171,5	24,0	286.190	7.166,5	24,0	250.860	4.041,9	15,1
Bolzano	4.050	69,5	17,2	4.090	59,1	14,6	4.340	59,9	13,8	4.010	52,0	13,0
Trento	10.780	160,1	14,9	9.480	120,1	12,7	8.860	127,3	14,4	5.400	54,0	10,0
Venezia Tridentina	14.830	229,6	15,5	13.570	179,2	13,3	13.200	187,2	14,2	9.410	106,0	11,3
Belluno	1.080	22,6	20,9	1.200	30,5	25,4	1.210	21,6	17,9	850	12,5	14,7
Padova	60.500	1.930,3	32,0	58.410	1.495,1	25,6	59.500	1.558,6	26,2	30.000	450,0	15,0
Rovigo	42.250	1.161,0	27,4	42.800	1.139,9	26,2	40.150	1.200,0	29,7	31.140	1.008,2	29,7
Treviso	36.620	542,0	14,8	41.450	737,0	17,9	42.400	669,0	15,8	33.000	760,0	21,0
Udine	32.490	533,1	16,5	36.720	722,5	19,7	37.000	734,0	19,8	35.000	440,0	12,6
Venezia	15.560	797,4	23,4	26.210	1.045,8	27,4	26.000	955,4	20,5	24.000	450,0	18,8
Verona	62.060	1.265,5	22,0	67.460	1.420,8	21,3	68.020	1.527,0	22,5	56.210	911,1	16,2
Vicenza	43.060	769,5	18,2	46.090	996,6	21,4	46.900	1.082,9	23,8	36.000	875,0	18,1
Veneto	313.630	6.597,2	20,8	332.950	7.660,2	22,8	330.540	7.668,5	23,2	268.220	4.606,8	17,3
Carnaro (Fiume)	550	7,6	12,3	700	8,0	11,4	680	10,2	15,0	650	9,7	14,9
Gorizia	4.580	62,1	13,6	5.270	79,6	15,1	5.300	81,9	15,5	4.800	72,0	15,0
Istria (Pola)	20.110	251,1	12,5	21.410	250,3	11,6	21.420	250,1	11,6	20.500	246,0	12,3
Trieste	3.000	53,5	17,8	3.260	63,8	19,6	3.200	62,6	19,5	2.000	30,0	15,0
Zara	120	1,8	14,6	180	2,1	16,2	!	!	!	!	!	!
Venezia Giulia e Zara	28.400	376,1	13,2	30.860	359,2	12,6	30.700	383,8	12,5	28.250	368,7	13,0
Bologna	79.860	1.900,0	23,8	82.140	2.066,3	25,2	82.000	2.508,8	30,6	54.400	921,5	16,9
Ferrara	54.740	1.569,4	28,6	60.500	1.816,1	30,0	61.700	1.837,6	30,2	45.540	990,6	21,7
Forlì	84.770	1.592,0	18,8	90.000	1.461,0	16,2	90.500	1.300,0	14,4	70.000	770,0	11,0
Modena	49.030	950,6	19,4	56.500	1.058,9	18,7	57.600	1.252,5	21,7	40.000	713,7	14,8
Parma	55.780	1.258,1	22,5	61.360	1.372,8	20,0	68.380	1.230,9	18,0	58.000	462,0	11,5
Piacenza	43.720	1.203,9	27,5	54.650	1.251,1	22,5	55.400	1.305,5	23,6	50.100	741,0	14,8
Ravenna	96.050	1.258,0	13,0	91.860	1.421,4	23,0	88.250	1.855,6	21,2	32.250	560,0	17,4
Reggio nell'Emilia	33.140	600,6	21,5	45.470	811,5	17,8	45.720	907,2	19,8	40.000	364,0	14,1
Emilia	466.140	10.422,6	22,4	516.550	11.060,1	21,5	514.310	11.584,3	22,5	397.270	5.922,2	14,9
Apuania	5.550	74,7	13,5	7.010	63,2	9,0	7.010	71,0	9,8	5.480	47,1	8,6
Arezzo	48.860	846,2	17,3	63.320	650,6	10,3	64.150	730,0	11,4	59.540	514,8	8,6
Firenze	55.190	1.068,4	19,4	74.120	877,3	11,8	75.980	868,1	10,6	65.810	730,8	11,1
Grosseto	38.300	802,4	17,0	74.610	691,7	9,3	69.600	653,4	9,3	64.000	528,5	8,2
Livorno	18.480	276,5	15,1	30.920	331,4	11,4	31.300	316,9	10,7	19.070	180,5	9,5
Lucca	11.100	241,5	21,8	12.940	151,3	11,7	13.600	160,3	12,3	9.700	106,4	11,0
Pisa	41.070	682,5	15,0	48.530	565,1	11,6	47.200	535,2	11,3	41.000	384,8	9,4
Pistoia	11.040	187,9	16,7	12.150	158,1	13,0	12.250	156,0	12,7	9.800	102,7	10,5
Siena	77.120	1.101,5	14,3	80.040	862,8	10,8	81.100	975,8	12,0	75.100	772,1	10,3
Toscana	325.790	5.351,6	16,5	393.650	4.238,6	10,8	391.580	4.381,7	11,1	349.500	3.417,2	9,8
Ancona	66.420	1.225,0	18,9	71.600	1.216,9	17,0	71.000	1.108,6	15,4	68.200	801,6	11,8
Ascoli Piceno	53.630	948,5	17,9	64.920	948,5	14,7	65.820	966,2	14,2	56.680	671,7	12,1
Macerata	72.660	1.297,1	17,9	74.610	1.291,8	16,1	75.000	1.139,6	14,9	25.300	800,4	10,6
Pesaro e Urbino	53.280	1.297,2	14,6	91.200	1.150,0	12,6	91.000	840,0	9,2	80.000	650,0	7,6
Marche	275.420	4.717,6	17,1	292.330	4.515,2	15,4	293.510	3.969,4	13,5	284.110	2.923,7	10,3

1530

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue: TAV. 5. — **Produzione del frumento**

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA QUINQUENNIO 1938-42			1943			1944			1945 (dati di previsione)		
	Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione		Superficie	Produzione	
	ha	Complessiva (1.000 q)	q/ha	ha	Complessiva (1.000 q)	q/ha	ha	Complessiva (1.000 q)	q/ha	ha	Complessiva (1.000 q)	q/ha
Perugia	137.330	1.775,4	12,9	142.010	1.825,5	12,9	141.080	1.873,8	13,3	140.360	1.449,0	10,3
Terni	37.920	491,2	12,9	40.870	373,8	9,2	41.000	486,6	11,9	41.000	337,3	8,2
Umbria	**175.250**	**2.266,6**	**12,9**	**182.880**	**2.199,3**	**12,1**	**182.080**	**2.360,4**	**13,0**	**181.360**	**1.786,3**	**9,8**
Frosinone	65.580	519,9	7,9	67.950	534,6	4,9	34.760	216,4	6,0	39.600	180,6	4,6
Latina	40.860	419,7	10,1	38.120	411,7	10,8	21.600	105,3	4,9	28.125	190,0	6,8
Rieti	44.540	295,	6,5	50.500	280,0	6,9	39.000	273,0	7,0	39.250	206,5	5,3
Roma	73.910	953,2	12,9	89.300	892,1	10,0	58.320	704,2	12,1	71.060	648,2	9,1
Viterbo	79.430	910,4	11,5	91.010	718,7	7,9	68.500	602,3	8,8	76.540	502,5	6,6
Lazio	**304.370**	**3.189,2**	**10,5**	**326.880**	**2.837,1**	**8,1**	**222.200**	**1.895,2**	**8,5**	**253.590**	**1.727,8**	**6,8**
Campobasso	135.160	1.300,2	9,6	136.740	920,6	6,6	123.100	1.165,2	9,0	122.170	743,2	6,0
Chieti	72.540	680,6	9,4	79.670	626,3	8,0	66.600	480,3	7,0	72.010	376,1	5,2
L'Aquila	66.190	743,5	11,2	51.300	548,9	10,7	52.000	430,0	8,3	50.000	204,1	4,1
Pescara	33.140	452,1	13,7	35.220	348,9	9,9	30.000	299,9	10,0	33.000	220,1	6,7
Teramo	50.660	754,7	14,8	54.700	650,9	11,9	53.500	600,9	11,2	53.600	430,0	8,0
Abruzzi e Molise	**357.110**	**3.940,9**	**11,0**	**357.610**	**3.103,8**	**8,7**	**327.400**	**2.913,1**	**8,9**	**331.130**	**1.973,5**	**6,0**
Avellino	74.390	735,6	9,9	78.300	610,0	7,8	70.240	623,6	8,8	73.300	381,5	5,2
Benevento	84.070	774,3	9,2	60.650	367,6	6,1	50.740	355,9	7,0	65.870	300,0	4,5
Napoli	61.490	913,4	14,9	69.820	680,9	9,8	31.300	431,0	14,0	58.220	512,3	9,7
Salerno	53.950	627,9	11,6	61.500	360,6	6,6	55.310	477,9	8,6	56.800	312,6	5,5
Campania	**273.900**	**3.049,2**	**11,1**	**289.970**	**2.132,6**	**7,4**	**237.300**	**2.210,6**	**9,3**	**251.190**	**1.594,4**	**6,1**
Bari	92.450	1.056,9	11,7	86.520	485,3	5,5	65.900	424,8	6,0	63.960	256,4	3,9
Brindisi	43.140	421,6	9,6	39.140	197,5	5,0	34.700	187,2	5,4	25.600	89,7	3,1
Foggia	220.340	2.704,6	12,7	245.200	2.362,2	9,4	218.200	2.564,9	11,3	271.520	1.336,8	6,1
Ionio (Taranto)	53.060	498,0	9,3	51.130	182,2	3,6	44.650	321,9	7,2	42.220	141,2	3,4
Lecce	30.140	554,4	8,8	33.670	224,5	6,3	26.230	185,7	4,8	25.680	78,6	3,1
Puglie	**441.130**	**5.025,5**	**11,4**	**455.660**	**3.391,7**	**7,4**	**389.680**	**3.684,5**	**9,4**	**384.010**	**1.926,7**	**5,0**
Matera	96.960	1.110,3	11,5	68.000	457,6	6,7	91.040	1.003,1	11,1	78.160	490,7	6,4
Potenza	117.110	1.081,9	9,2	125.880	617,0	4,9	114.400	1.060,4	8,7	116.000	492,5	4,2
Lucania	**214.070**	**2.192,2**	**10,2**	**223.970**	**1.274,6**	**5,7**	**205.440**	**2.063,5**	**9,5**	**194.050**	**983,2**	**5,1**
Catanzaro	87.030	984,5	11,3	96.380	489,0	5,0	61.150	576,3	9,4	64.310	500,0	7,8
Cosenza	110.630	1.167,9	10,6	115.630	639,2	5,5	75.000	599,5	8,0	75.000	300,0	4,0
Reggio di Calabria	27.250	170,3	6,3	29.800	111,8	3,8	14.030	73,5	5,2	23.990	114,5	4,8
Calabria	**224.910**	**2.322,7**	**10,3**	**241.810**	**1.231,0**	**5,1**	**150.180**	**1.249,3**	**8,3**	**163.300**	**914,5**	**5,6**
Agrigento	120.780	1.464,8	12,1	122.500	857,5	7,0	120.000	720,0	6,0	101.950	631,7	6,2
Caltanissetta	78.230	1.136,1	14,5	90.000	720,0	8,0	75.000	708,0	9,4	70.150	547,4	7,8
Catania	85.740	852,6	9,9	97.080	600,9	6,2	75.000	765,1	10,2	72.000	423,3	5,9
Enna	94.160	1.219,8	13,0	92.000	644,0	7,0	59.310	591,4	10,0	65.580	367,2	5,6
Messina	44.440	421,4	9,5	45.390	260,9	5,8	44.010	308,5	7,0	42.640	150,2	3,5
Palermo	154.520	1.569,7	10,2	163.020	1.100,5	6,7	128.180	961,7	7,6	100.700	478,1	4,7
Ragusa	40.250	303,1	7,5	41.240	207,9	5,0	30.180	211,3	7,0	27.040	120,2	4,4
Siracusa	72.470	665,9	9,2	72.000	482,0	6,0	62.080	456,4	7,5	61.740	236,4	3,8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Frosinone	65.530	510,9	7,9	87.650	334,6	4,5	34.780	216,4	6,0	39.000	180,6	4,6
Latina	43.850	410,7	10,1	55.120	411,7	10,8	21.600	140,3	4,9	28.000	194,0	6,8
Rieti	16.540	395,	6,5	40.500	240,0	6,9	30.000	225,0	7,6	39.250	298,5	8,3
Roma	75.910	913,2	12,9	89.300	892,1	10,0	56.320	704,2	12,1	71.000	648,2	9,1
Viterbo	79.490	910,4	11,5	91.000	718,7	7,9	68.500	692,3	8,8	26.590	502,5	6,6
Lazio	**304.370**	**3.189,2**	**10,5**	**326.860**	**2.637,1**	**8,1**	**222.200**	**1.895,2**	**8,5**	**883.580**	**1.727,8**	**6,8**
Campobasso	125.180	1.300,2	9,6	134.740	920,6	6,6	122.100	1.103,2	9,0	123.170	748,8	6,0
Chieti	72.300	695,6	9,1	79.070	636,2	8,0	64.400	480,0	7,6	72.010	576,1	8,0
L'Aquila	66.190	718,8	11,2	51.300	548,0	10,7	52.000	450,0	8,3	50.000	204,1	4,1
Pescara	33.100	450,1	13,7	30.200	348,9	9,9	30.000	299,8	10,0	33.000	190,1	5,7
Teramo	59.660	784,7	13,6	52.700	450,0	10,3	55.000	690,0	11,2	58.000	450,9	8,0
Abruzzi e Molise	**357.110**	**3.949,9**	**11,0**	**357.610**	**3.103,8**	**8,7**	**327.400**	**2.913,1**	**8,9**	**331.180**	**1.973,5**	**6,0**
Avellino	74.390	738,6	9,9	78.300	615,0	7,8	70.300	673,3	9,6	73.300	681,5	9,3
Benevento	84.020	774,3	9,2	86.650	527,6	6,1	80.700	625,9	7,8	83.600	580,0	6,9
Napoli	61.490	918,4	14,9	63.020	393,0	6,2	31.000	430,0	14,0	58.200	345,3	5,9
Salerno	68.990	957,9	13,9	61.500	366,0	6,0	55.300	477,9	8,6	50.990	317,9	6,3
Campania	**273.900**	**3.049,2**	**11,1**	**289.970**	**2.132,6**	**7,4**	**237.300**	**2.210,6**	**9,3**	**261.190**	**1.594,4**	**6,1**
Bari	92.450	1.068,9	11,6	58.520	485,5	8,3	65.900	521,8	8,0	65.850	324,4	3,9
Brindisi	45.140	431,6	9,6	39.190	197,5	5,0	34.700	187,2	5,4	28.640	89,7	3,1
Foggia	230.340	2.704,6	11,7	245.200	2.312,2	9,4	218.200	1.844,0	11,5	271.500	1.326,8	6,1
Ionio (Taranto)	53.070	496,0	9,3	51.150	188,2	3,6	44.650	241,9	7,2	42.200	145,2	3,4
Lecce	80.140	924,4	8,8	55.020	224,5	4,3	28.220	125,7	4,8	25.680	78,6	3,1
Puglie	**441.130**	**5.625,5**	**11,4**	**459.680**	**3.391,7**	**7,4**	**389.680**	**3.664,5**	**9,4**	**384.910**	**1.926,7**	**5,0**
Matera	96.960	1.110,5	11,5	98.040	657,8	6,7	91.040	1.009,1	11,1	78.050	491,7	6,4
Potenza	117.110	1.081,9	9,2	125.880	617,0	4,9	114.400	1.040,4	9,1	116.100	432,5	4,2
Lucania	**214.070**	**2.192,2**	**10,2**	**223.970**	**1.274,8**	**5,7**	**205.440**	**2.068,5**	**9,8**	**194.050**	**923,2**	**5,1**
Catanzaro	87.030	954,5	11,3	96.880	480,0	5,0	61.150	676,0	9,4	64.310	500,0	7,8
Cosenza	110.650	1.187,9	10,6	115.630	659,2	5,6	75.000	599,5	8,0	75.000	580,0	6,0
Reggio di Calabria	27.230	170,3	6,3	29.800	111,8	3,8	14.650	73,5	5,2	23.980	114,5	4,8
Calabria	**224.910**	**2.322,7**	**10,3**	**241.810**	**1.231,0**	**5,1**	**150.183**	**1.249,3**	**8,3**	**163.300**	**914,5**	**5,6**
Agrigento	120.740	1.464,8	12,1	122.500	857,5	7,0	120.000	720,0	6,0	101.950	634,7	6,2
Caltanissetta	78.230	1.130,1	14,5	90.000	720,0	8,0	75.000	708,0	9,4	70.150	417,4	5,9
Catania	85.740	832,6	9,9	97.060	690,9	7,1	75.000	588,1	*10,8	73.000	438,3	6,0
Enna	94.150	1.219,6	13,0	92.000	644,0	7,0	59.210	591,4	10,0	65.560	367,2	5,6
Messina	44.450	421,4	9,5	45.250	260,9	5,8	44.000	308,5	7,0	42.640	150,2	3,5
Palermo	154.550	1.569,7	10,2	168.050	1.100,5	6,7	126.150	961,7	7,6	100.700	625,1	6,2
Ragusa	40.250	303,1	7,5	41.240	207,9	5,0	39.180	211,3	7,0	27.040	120,2	4,4
Siracusa	72.070	665,5	9,2	72.000	482,0	6,0	62.080	456,4	7,3	51.740	236,4	4,5
Trapani	75.560	711,9	9,4	77.000	640,1	8,4	65.100	503,7	7,7	30.000	100,2	3,7
Sicilia	**765.690**	**8.344,9**	**10,9**	**790.120**	**5.472,8**	**6,9**	**654.760**	**5.261,1**	**8,0**	**492.800**	**3.557,7**	**6,0**
Cagliari	138.560	929,1	6,6	112.820	661,7	5,9	80.000	712,3	8,4	94.400	472,4	5,0
Nuoro	40.440	381,7	9,2	48.100	213,7	4,5	40.550	311,3	7,2	40.110	120,2	3,0
Sassari	65.960	627,1	9,4	69.910	386,6	5,5	47.300	419,7	7,3	58.600	226,7	3,9
Sardegna	**221.980**	**1.937,9**	**8,7**	**228.990**	**1.262,0**	**5,5**	**182.840**	**1.343,3**	**7,3**	**193.170**	**819,3**	**4,2**
REGNO	**5.625.530**	**78.799,6**	**14,7**	**5.342.630**	**64.387,9**	**12,1**	**4.788.180**	**64.353,3**	**13,4**	**4.473.120**	**40.339,2**	**9,0**
Italia Settentrionale	**1.447.880**	**31.461,8**	**21,7**	**1.555.550**	**22.929,0**	**21,2**	**1.551.210**	**33.148,2**	**21,4**	**1.281.570**	**18.704,9**	**14,6**
Italia Centrale e Meridionale	**2.589.980**	**32.055,5**	**12,4**	**2.768.240**	**24.724,1**	**8,9**	**2.399.370**	**24.602,7**	**10,3**	**2.492.560**	**17.257,3**	**7,2**
Italia Insulare	**987.670**	**10.282,8**	**10,4**	**1.018.810**	**8.734,8**	**8,6**	**837.600**	**6.604,4**	**7,9**	**783.970**	**4.377,0**	**5,6**

a ... Vedi Statistica n. 1.

1532

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TAV. 6. — Produzione di olio di oliva di pressione

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA DEL QUINQUENNIO 1938-1942			1943			1944		
	Olive destinate alla oleificazione (1.000 q)	Resa per quintale kg	Olio prodotto (1.000 q)	Olive destinate alla oleificazione (1.000 q)	Resa per quintale kg	Olio prodotto (1.000 q)	Olive destinate alla oleificazione (1.000 q)	Resa per quintale kg	Olio prodotto (1.000 q)
Genova	86,1	14,3	12,3	..	..	..	90,9	17,0	15,5
Imperia	412,0	18,5	76,3	21,7	12,4	2,7	550,1	16,0	89,0
La Spezia	82,0	17,9	9,5	8,2	12,2	1,0	80,4	18,0	14,5
Savona	99,7	16,9	16,6	9,6	11,5	1,1	90,5	16,9	15,3
Liguria	**819,8**	**17,7**	**114,7**	**39,5**	**12,2**	**4,8**	**824,2**	**16,4**	**135,3**
Bergamo	0,7	14,3	0,1	0,4	25,0	0,1	0,5	20,0	0,1
Brescia	21,6	18,5	4,0	21,4	21,7	4,6	18,9	18,0	3,4
Como	1,1	16,2	0,2	1,6	18,8	0,3	1,6	18,5	0,3
Lombardia	**23,4**	**18,4**	**4,3**	**23,4**	**18,8**	**4,4**	**21,0**	**18,1**	**3,8**
Trento	3,7	18,9	0,7	1,9	21,1	0,4	4,6	19,6	0,9
Venezia Tridentina	**3,7**	**18,9**	**0,7**	**1,9**	**21,1**	**0,4**	**4,6**	**19,6**	**0,9**
Padova	1,6	12,5	0,2	0,7	14,3	0,1	0,5	20,0	0,1
Treviso	..	..	..	0,1	..	..	0,1	..	..
Verona	24,3	17,3	4,2	20,0	15,9	3,2	20,3	15,2	3,1
Vicenza	1,9	16,8	0,3	2,0	20,0	0,4	2,0	15,0	0,3
Veneto	**27,8**	**16,9**	**4,7**	**23,8**	**16,8**	**3,7**	**22,9**	**17,9**	**4,1**
Carnaro (Fiume)	0,6	16,7	0,1	0,2	..	..	0,4	..	..
Istria (Pola)	46,6	15,9	7,4	4,4	18,2	0,8	105,3	17,0	17,9
Trieste	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Zara	3,1	16,9	0,4	2,3	13,0	0,3	2,0	15,0	0,3
Venezia Giulia e Zara	**50,3**	**15,7**	**7,9**	**6,9**	**15,9**	**1,1**	**107,7**	**16,9**	**18,2**
Forlì	32,6	15,0	4,9	3,6	16,7	0,6	3,0	15,3	0,5
Ravenna	1,8	16,7	0,3	0,8	12,5	0,1	0,8	12,5	0,1
Emilia	**34,4**	**15,1**	**5,2**	**4,4**	**15,9**	**0,7**	**3,7**	**14,9**	**1,0**
Apuania	16,1	16,1	2,6	4,5	15,6	0,7	5,0	16,0	0,8
Arezzo	73,6	17,9	13,2	36,4	19,2	7,0	91,1	17,6	16,0
Firenze	317,1	17,3	54,7	160,0	20,6	33,0	335,9	15,4	51,7
Grosseto	164,6	17,8	28,8	36,6	14,9	5,3	182,4	13,8	25,2
Livorno	87,5	15,1	13,2	5,6	10,7	0,6	87,0	15,7	13,0
Lucca	80,4	16,5	13,1	10,9	16,5	1,8	73,8	18,3	15,0
Toscana	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Genova									
Imperia	412,0	18,5	76,3	21,7	12,4	2,7	530,1	16,9	8,2
La Spezia	32,0	17,5	5,8	8,2	12,2	1,0	80,4	13,0	14,5
Savona	39,7	16,9	16,8	9,6	11,3	1,1	90,8	16,9	15,3
Liguria	**649,8**	**17,7**	**114,7**	**39,5**	**12,2**	**4,8**	**834,2**	**16,4**	**125,3**
Bergamo	0,7	14,3	0,1	0,4	25,9	0,1	0,5	20,0	0,1
Brescia	21,6	19,5	4,0	21,4	18,7	4,0	18,0	18,0	3,4
Como	1,1	18,2	0,2	1,6	13,6	0,3	1,8	18,5	0,3
Lombardia	**23,4**	**18,4**	**4,3**	**23,4**	**18,8**	**4,4**	**21,0**	**18,1**	[redacted]
Trento	3,7	18,9	0,7	1,9	21,1	0,4	4,6	19,6	0,9
Venezia Tridentina	**3,7**	**18,9**	**0,7**	**1,9**	**21,1**	**0,4**	**4,6**	**19,6**	**0,9**
Padova	1,0	12,5	0,2	0,7	11,2	0,1	0,5	20,0	0,1
Treviso	..	..	..	0,1	..	..	0,1	..	..
Verona	24,5	17,2	4,2	36,0	18,9	6,8	30,2	18,2	3,7
Vicenza	1,9	18,8	0,3	2,0	20,0	0,4	2,0	15,0	0,3
Veneto	**27,8**	**16,9**	**4,7**	**38,8**	**18,8**	**7,3**	**32,9**	**17,9**	**4,1**
Carnaro (Fiume)	0,6	16,7	0,1	0,2	..	..	0,4	..	..
Istria (Pola)	46,6	13,9	7,4	4,4	18,2	0,8	105,3	17,0	17,9
Trieste	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Zara	3,1	18,9	0,4	2,3	13,0	0,3	2,0	13,0	0,3
Venezia Giulia e Zara	**50,3**	**15,7**	**7,9**	**6,9**	**15,9**	**1,1**	**107,7**	**16,9**	**18,3**
Forlì	32,6	15,0	4,9	5,6	16,7	0,6	5,9	18,3	0,4
Ravenna	1,8	16,7	0,3	0,8	13,3	0,1	0,8	12,5	0,1
Emilia	**34,4**	**15,1**	**5,2**	**6,4**	**15,9**	**0,7**	**6,7**	**14,9**	**1,0**
Alpuania	16,1	16,1	2,6	4,8	13,6	0,7	5,0	16,0	0,8
Arezzo	73,6	17,9	13,2	36,4	19,2	7,0	91,1	17,6	16,0
Firenze	317,1	17,3	54,7	100,0	20,5	32,0	230,9	13,4	31,7
Grosseto	161,6	17,8	28,8	35,6	14,9	8,3	182,4	19,3	25,2
Livorno	87,5	15,1	13,2	5,6	10,7	0,6	82,0	11,9	13,0
Lucca	80,4	16,2	13,1	10,9	16,6	1,8	70,8	18,8	15,6
Pisa	146,1	16,8	24,6	33,5	16,1	5,4	137,7	16,0	22,0
Pistoia	45,3	13,2	8,9	15,2	18,9	2,5	49,5	20,6	9,9
Siena	114,6	17,0	20,5	32,1	19,4	10,1	127,0	17,9	23,1
Toscana	**1.042,3**	**17,2**	**179,0**	**371,8**	**18,6**	**69,3**	**1.092,4**	**16,2**	**178,7**
Ancona	25,5	16,9	4,3	4,6	17,4	0,8	21,3	15,1	3,2
Ascoli Piceno	23,5	17,3	4,1	17,0	18,2	3,1	29,1	17,2	5,0
Macerata	33,8	16,3	5,5	2,4	16,7	0,4	27,6	17,0	4,7
Pesaro e Urbino	13,8	15,9	2,2	3,9	12,4	0,6	7,5	13,1	1,1
Marche	**98,6**	**16,6**	**16,4**	**27,9**	**17,6**	**4,9**	**85,5**	**16,4**	**14,1**
Perugia	199,0	17,6	34,4	155,6	18,8	29,2	280,4	17,6	50,2
Terni	117,2	18,0	22,3	71,4	17,0	13,6	152,9	20,0	30,6
Umbria	**313,2**	**18,1**	**56,7**	**195,0**	**18,9**	**33,8**	**233,3**	**18,6**	**65,8**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 119521

Segue: TAV. 6. — **Produzione di olio di oliva di pressione**

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA DEL QUINQUENNIO 1938-1942			1943			1944		
	Olive destinate alla oleificazione (1.000 q)	Resa per quintale kg	Olio prodotto (1.000 q)	Olive destinate alla oleificazione (1.000 q)	Resa per quintale kg	Olio prodotto (1.000 q)	Olive destinate alla oleificazione (1.000 q)	Resa per quintale kg	Olio prodotto (1.000 q)
Frosinone	174,4	16,6	27,0	100,7	14,8	15,8	173,0	13,2	24,8
Latina	88,0	15,3	13,8	68,7	13,3	10,2	87,0	14,2	13,0
Rieti	84,0	17,0	16,7	25,2	22,2	5,6	115,7	21,6	25,0
Roma	253,5	16,7	42,5	150,6	16,6	25,5	207,7	16,5	36,5
Viterbo	120,3	14,6	18,9	60,7	12,6	7,4	161,0	15,8	25,4
Lazio	**784,3**	**16,3**	**119,6**	**408,9**	**16,0**	**65,5**	**744,4**	**17,0**	**126,7**
Campobasso	150,4	15,6	23,4	74,3	15,9	11,8	147,4	14,9	21,9
Chieti	235,6	17,3	41,3	53,3	17,1	9,1	206,3	16,0	33,1
L'Aquila	13,0	18,0	2,5	2,2	15,6	0,3	19,8	17,2	3,4
Pescara	99,7	19,2	17,8	62,5	16,0	10,0	121,0	15,0	18,1
Teramo	62,0	14,6	9,9	25,0	13,2	3,3	92,8	14,2	13,2
Abruzzi e Molise	**560,5**	**16,9**	**94,9**	**217,3**	**15,9**	**34,5**	**587,3**	**15,3**	**89,7**
Avellino	43,9	13,7	6,0	59,0	12,9	9,4	70,9	14,0	9,8
Benevento	159,9	13,0	22,6	108,1	16,1	17,4	134,6	14,9	20,0
Napoli	176,7	12,9	22,6	72,2	20,6	7,3	145,0	14,8	16,5
Salerno	488,8	13,3	64,9	346,9	11,0	38,3	432,7	15,9	95,0
Campania	**859,3**	**13,6**	**117,0**	**587,3**	**12,3**	**72,3**	**781,7**	**14,3**	**111,6**
Bari	1.694,2	18,2	304,8	1.129,0	17,4	194,9	1.146,1	17,6	202,7
Brindisi	406,8	16,8	102,0	271,2	14,3	67,8	297,7	17,0	50,7
Foggia	511,3	17,1	87,2	190,9	13,5	25,8	384,7	17,7	67,8
Jonio (Taranto)	368,3	15,5	61,2	331,3	12,6	41,8	158,4	18,8	29,7
Lecce	582,6	14,2	82,6	633,0	11,9	99,0	345,6	12,0	41,5
Puglie	**4.093,2**	**17,0**	**697,8**	**2.846,4**	**15,1**	**429,8**	**2.561,5**	**15,3**	**392,4**
Matera	136,1	16,7	23,1	114,1	14,5	16,5	102,7	13,7	14,1
Potenza	161,9	16,6	26,9	73,3	14,2	10,4	176,9	14,8	26,2
Lucania	**300,0**	**16,7**	**50,0**	**187,4**	**14,4**	**26,9**	**279,6**	**14,4**	**40,3**
Catanzaro	640,9	14,2	91,3	970,0	14,0	135,6	294,2	14,6	42,9
Cosenza	548,3	15,9	87,2	161,2	12,6	20,5	480,0	15,0	72,0
Reggio di Calabria	873,4	13,8	120,5	1.108,4	15,0	166,3	330,1	13,6	44,8
Calabrie	**2.062,6**	**14,3**	**294,0**	**2.241,6**	**14,4**	**322,6**	**1.104,3**	**14,5**	**159,7**
Agrigento	602,3	16,4	98,4	170,6	13,0	15,7	161,7	13,5	21,8
Caltanissetta	102,1	15,5	15,8	70,5	12,1	8,5	15,6	14,7	2,3
Catania	140,6	13,4	18,8	273,1	14,1	38,6	64,0	14,1	9,0
Enna	45,6	14,2	6,2	80,0	10,0	8,0	20,5	9,5	2,0
Messina	309,3	17,7	54,8	232,0	17,2	40,0	397,2	17,7	70,3
Palermo	251,1	17,0	41,3	54,8	14,8	8,1	276,2	19,2	72,5
	132,6	10,5	13,4	154,4	12,3	19,7	9,1	14,3	1,3
							62,7	14,4	7,6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Frosinone	171,1	16,0	27,5	100,7	15,3	10,2	87,6	12,5	25,0		
Latina	88,9	15,5	13,8	66,7	11,6	5,6	115,7	21,6	25,0		
Rieti	88,0	19,6	16,7	55,2	22,2	20,5	207,7	18,5	38,5		
Roma	233,5	18,7	42,3	159,6	16,6	7,4	161,6	15,8	23,4		
Viterbo	129,6	14,6	19,9	90,7	14,6						
Lazio	734,3	16,3	119,6	406,9	16,0	65,5	744,4	17,0	125,7		
Campobasso	150,4	25,6	23,4	74,3	12,6	11,8	147,4	14,9	21,9		
Chieti	245,6	17,3	41,3	53,3	17,1	9,1	206,3	16,0	33,1		
L'Aquila	19,9	18,0	3,5	3,2	13,6	0,3	19,8	17,8	5,4		
Pescara	92,7	19,2	17,8	62,5	16,9	10,0	121,0	13,0	15,1		
Teramo	67,0	14,6	9,9	35,0	15,2	3,3	92,8	14,2	12,2		
Abruzzi e Molise	560,5	16,9	94,9	217,3	15,9	34,5	587,3	15,3	89,7		
Avellino	43,0	15,7	6,9	30,0	12,9	9,4	70,0	14,0	9,8		
Benevento	150,9	15,0	22,6	108,1	16,1	17,4	134,0	14,3	20,0		
Napoli	175,7	12,9	22,6	72,5	10,9	7,2	145,0	11,6	16,8		
Salerno	488,8	13,3	64,9	146,0	11,0	38,3	432,7	13,0	65,0		
Campania	859,3	13,6	117,0	587,3	12,3	72,3	781,7	14,3	111,6		
Bari	2.084,2	18,2	364,9	1.159,0	17,1	194,9	1.195,1	17,9	209,7		
Brindisi	606,8	16,4	102,0	371,2	18,2	67,8	297,7	17,6	50,7		
Foggia	511,3	17,1	87,2	190,9	13,6	25,8	534,7	12,7	67,8		
Jonio (Taranto)	368,3	15,8	61,2	331,5	12,6	41,8	188,4	15,8	29,7		
Lecce	522,6	14,2	82,6	833,0	11,9	99,0	345,6	12,0	41,5		
Puglie	4.093,2	17,0	697,8	2.546,4	15,1	429,3	2.581,5	15,3	392,4		
Matera	138,1	16,7	23,1	114,1	14,5	16,5	102,7	13,7	14,1		
Potenza	161,9	16,6	26,9	73,3	14,2	10,4	176,9	14,4	26,2		
Lucania	300,0	16,7	50,0	187,4	14,4	26,9	279,6	14,4	40,3		
Catanzaro	549,9	14,2	91,3	979,0	14,0	155,8	294,2	14,6	42,9		
Cosenza	548,3	15,0	82,2	163,2	12,6	20,5	490,0	15,0	72,0		
Reggio di Calabria	973,4	13,8	120,5	1.106,4	15,0	106,3	320,1	13,8	44,8		
Calabrie	2.062,6	14,3	294,0	2.241,6	14,4	322,6	1.104,3	14,5	159,7		
Agrigento	222,3	16,4	36,4	120,6	13,0	15,7	161,7	13,3	21,8		
Caltanissetta	102,1	15,5	15,8	70,5	12,1	8,5	15,6	14,7	2,3		
Catania	146,8	15,4	22,6	775,3	14,1	52,6	64,0	14,1	9,0		
Girgenti	43,6	11,2	6,2	30,0	10,0	3,0	20,5	9,8	2,0		
Ragusa	399,3	17,7	70,8	522,0	17,2	90,0	507,2	17,7	70,3		
Messina	249,1	17,9	44,3	54,8	14,8	8,1	378,2	19,2	72,5		
Palermo	112,6	15,5	17,4	164,4	12,3	22,7	9,1	14,3	1,3		
Ragusa	168,1	14,5	24,3	277,5	12,9	35,2	52,7	14,4	7,6		
Siracusa	130,1	16,5	23,0	218,7	16,6	30,4	81,4	15,5	12,6		
Trapani	1.563,5	16,5	257,8	1.561,8	14,1	220,2	1.180,4	16,9	199,4		
Sicilia	97,7	10,8	10,6	70,8	14,0	9,9	115,2	12,1	13,9		
Cagliari	67,1	12,7	8,5	10,2	12,7	1,3	95,4	15,6	14,9		
Nuoro	200,3	15,1	30,2	14,0	15,7	2,2	204,0	16,3	33,1		
Sassari	365,1	13,5	49,3	95,0	14,1	13,4	414,6	15,0	62,1		
Sardegna	12.782,0	16,2	2.070,0	9.835,3	14,8	1.314,4	10.172,4	15,7	1.601,8		
REGNO	789,4	17,4	137,5	114,0	16,2	18,7	987,1	16,5	163,3		
Italia Settentrionale	10.064,0	16,2	1.625,4	7.083,6	15,0	1.062,1	7.590,3	15,5	1.177,0		
Italia Centrale e Meridionale	1.928,6	15,9	307,1	1.636,8	14,1	233,6	1.595,0	16,4	261,5		
Italia Insulare											

1536

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TAV. 7. — Produzione di vino

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA DEL QUINQUENNIO 1938-1942			1943			1944		
	Uva vinificata (1.000 q)	Resa per quintale Litri	Vino prodotto (1.000 hl)	Uva vinificata (1.000 q)	Resa per quintale Litri	Vino prodotto (1.000 hl)	Uva vinificata (1.000 q)	Resa per quintale Litri	Vino prodotto (1.000 hl)
Alessandria	1.792,8	64,4	1.153,9	2.062,1	62,3	1.284,1	1.797,5	61,2	1.099,3
Aosta	209,3	63,7	133,4	216,9	63,0	136,7	118,1	60,4	71,3
Asti	1.549,0	71,2	1.103,0	1.753,1	68,9	1.208,3	1.809,0	69,9	1.124,9
Cuneo	1.227,2	65,5	804,0	1.146,0	62,6	716,7	1.206,2	66,2	858,1
Novara	560,1	76,9	259,6	411,6	66,0	271,7	287,8	65,0	187,1
Torino	565,8	66,2	374,3	695,4	60,6	359,4	594,1	58,8	348,5
Vercelli	251,0	67,1	168,9	242,3	63,6	154,1	223,5	63,3	141,5
Piemonte	6.976,1	67,1	4.007,1	6.427,4	64,3	4.133,0	5.926,5	64,6	3.830,7
Genova	256,0	59,8	152,5	269,4	63,0	169,5	246,4	60,0	147,8
Imperia	139,6	64,0	70,1	176,0	62,8	111,5	127,3	60,7	77,3
La Spezia	278,4	59,4	165,5	255,6	59,8	153,5	215,8	63,0	135,9
Savona	162,3	62,5	102,6	98,7	61,4	59,1	78,9	56,3	44,4
Liguria	837,3	60,8	490,7	809,7	61,7	499,8	668,4	60,7	406,4
Bergamo	304,3	65,0	197,8	446,1	65,0	290,0	228,2	62,0	141,5
Brescia	392,3	71,8	281,5	550,6	70,1	386,0	331,4	70,1	232,2
Como	124,4	61,0	75,9	157,5	61,4	96,8	78,6	50,0	39,3
Cremona	127,8	63,1	87,0	199,1	60,0	77,4	97,2	60,0	58,3
Mantova	749,5	66,1	496,8	695,9	66,2	460,7	580,8	63,7	369,9
Milano	84,6	56,6	47,9	79,3	58,0	45,7	54,1	54,9	29,7
Pavia	1.100,5	66,1	725,7	1.104,8	61,5	679,6	1.213,6	58,1	705,0
Sondrio	149,4	67,3	100,5	197,2	65,0	128,2	109,7	65,0	71,3
Varese	48,0	60,6	29,1	45,1	61,9	28,7	24,8	60,1	14,9
Lombardia	3.130,8	65,2	2.152,2	3.399,1	64,4	2.189,1	2.718,4	61,1	1.662,1
Bolzano	330,5	68,6	226,5	421,9	69,1	291,5	577,2	69,0	398,2
Trento	471,0	73,9	348,2	516,0	70,3	362,5	559,7	71,1	398,1
Venezia Tridentina	801,5	71,0	820,7	937,9	69,7	654,0	1.136,9	70,0	796,3
Belluno	62,5	65,0	40,1	70,6	63,0	44,5	74,0	63,0	46,6
Padova	837,1	62,7	525,8	994,5	62,0	616,1	727,3	55,8	406,8
Rovigo	220,2	59,5	131,2	195,5	60,0	117,3	156,2	60,0	93,7
Treviso	94,2	65,8	62,1	922,7	64,5	600,0	695,0	64,5	448,0
Udine	834,1	64,8	540,3	435,7	61,3	267,3	312,9	61,4	192,2
Venezia	691,1	64,9	448,6	629,1	63,8	401,4	620,8	62,4	387,4
Verona	799,0	69,4	552,8	719,0	69,9	502,5	528,6	67,0	354,4
Vicenza	544,6	62,2	338,7	581,1	62,4	362,6	400,1	60,3	246,7
Veneto	4.606,6	64,9	2.985,9	4.555,2	63,9	2.911,7	3.534,8	61,7	2.175,7
Carnaro (Fiume)	10,5	62,2	6,4	10,5	63,1	6,5	11,9	59,7	7,1
Gorizia	174,1	67,1	117,1	178,9	65,7	117,5	175,4	64,7	113,5
Istria (Pola)	510,7	66,4	339,3	368,2	64,3	249,7	191,2	63,9	122,2
Trieste	86,3	57,4	49,6	72,1	61,2	44,1	55,3	64,9	35,9
Zara	24,0	63,3	15,2						
Venezia Giulia e Zara	809,6	65,5	529,6	640,5	64,3	417,8	433,8	64,2	278,7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

Aosta										
Asti	1.549,0	71,2	1.107,0	1.753,1	68,9	1.208,3	1.409,0	69,9	1.124,9	
Cuneo	1.287,2	65,5	804,0	1.148,0	62,6	718,7	1.296,2	66,2	858,1	
Novara	560,1	70,9	269,6	411,6	66,0	271,7	287,8	65,0	187,1	
Torino	565,8	66,2	374,3	598,4	60,6	359,4	594,4	58,6	348,5	
Vercelli	251,0	67,1	168,9	242,3	63,6	154,1	223,5	63,3	141,5	
Piemonte	6.976,1	67,1	4.007,1	6.427,4	64,3	1.133,0	5.926,5	64,6	3.830,7	
Genova	256,0	59,6	152,6	269,4	65,0	160,8	245,4	60,0	147,8	
Imperia	109,6	64,0	70,1	178,0	62,8	111,8	127,3	60,7	77,3	
La Spezia	278,4	59,4	165,5	295,6	59,6	156,5	215,8	63,0	135,9	
Savona	163,3	62,6	102,6	96,7	61,4	59,1	78,9	58,3	46,0	
Liguria	807,3	60,8	490,7	839,7	61,7	499,3	668,4	60,7	405,4	
Bergamo	304,3	63,0	197,8	447,1	65,0	290,6	228,2	62,0	141,5	
Brescia	392,3	71,8	281,5	550,6	70,1	386,0	331,4	70,1	232,3	
Como	124,4	61,0	75,9	157,5	61,5	96,8	98,6	59,0	58,8	
Cremona	137,8	63,1	87,0	129,1	60,0	77,4	97,2	60,0	58,3	
Mantova	749,5	66,3	496,8	685,9	66,2	460,7	580,8	63,7	369,9	
Milano	94,6	46,6	47,9	75,3	54,0	43,7	64,1	54,9	29,7	
Pavia	1.280,8	66,3	855,7	1.104,3	61,5	679,6	1.213,6	58,1	705,0	
Sondrio	119,4	67,3	100,5	197,2	65,0	128,2	109,7	65,0	71,3	
Varese	48,0	60,6	29,1	43,1	61,9	26,7	24,8	60,1	14,9	
Lombardia	3.520,5	66,2	2.152,2	3.389,1	64,4	2.189,1	2.718,4	61,1	1.682,1	
Bolzano	356,5	64,6	226,8	421,9	69,1	291,5	377,2	69,0	268,2	
Trento	331,0	73,9	243,9	516,0	70,3	362,5	359,7	71,1	308,1	
Venezia Tridentina	687,5	71,9	620,7	937,9	69,7	654,0	1.136,9	70,0	796,3	
Belluno	62,8	63,9	40,1	70,6	61,0	44,5	74,0	65,0	46,6	
Padova	817,1	62,7	548,8	994,5	62,0	616,1	727,3	55,5	605,8	
Rovigo	226,7	59,6	135,2	195,5	60,0	117,3	156,2	60,0	93,7	
Treviso	94,2	65,8	621,4	929,7	64,5	600,0	695,0	64,5	447,0	
Udine	534,1	64,8	346,3	435,7	61,3	267,3	312,9	61,4	192,3	
Venezia	691,1	64,9	448,6	629,1	63,8	401,4	620,8	62,4	387,4	
Verona	790,0	69,4	552,8	710,0	69,9	502,5	528,6	67,0	354,4	
Vicenza	541,6	62,2	338,7	581,1	62,4	362,6	400,1	60,3	246,7	
Veneto	1.806,0	64,9	2.988,9	4.555,2	62,9	2.911,7	3.584,8	61,7	2.175,7	
Carnaro (Fiume)	13,5	62,2	8,4	10,3	63,1	6,5	11,9	59,7	7,1	
Gorizia	174,4	67,1	117,1	178,9	65,7	117,5	175,4	64,7	113,5	
Istria (Pola)	510,7	65,4	339,8	388,2	64,3	249,7	191,2	63,9	122,2	
Trieste	86,4	57,4	49,6	72,1	61,2	44,1	55,3	64,9	35,9	
Zara	24,0	63,3	15,2	†	†	†	†	†	†	
Venezia Giulia e Zara	709,0	63,5	529,6	649,5	64,3	417,8	433,8	64,2	278,7	
Bologna	667,3	64,2	428,5	972,2	55,9	543,2	423,3	57,8	322,9	
Ferrara	228,1	61,3	140,3	335,4	59,6	121,3	141,1	59,6	86,2	
Forlì	692,3	62,2	430,3	494,4	60,0	296,6	212,0	50,0	106,0	
Modena	1.194,1	57,9	810,6	1.495,8	66,5	994,8	993,7	60,0	596,2	
Parma	703,6	61,0	466,0	1.059,3	52,3	553,5	615,1	54,1	331,6	
Piacenza	422,4	64,9	318,3	444,5	60,5	269,7	507,5	64,5	327,3	
Ravenna	1.416,5	65,3	920,7	1.630,9	55,0	1.100,1	(a) 1.000,0	65,0	(a) 650,0	
Reggio nell'Emilia	1.176,5	67,1	796,5	(a) 1.400,0	57,3	(a) 1.137,5	(a) 900,0	67,7	(a) 609,5	
Emilia	6.821,4	[illegible]	4.310,0	7.900,5	64,6	5.106,9	4.980,7	60,7	3.009,4	
Apuania	330,5	63,1	219,3	235,8	60,0	141,2	191,7	60,0	115,0	
Arezzo	888,4	66,4	589,9	553,0	63,1	348,8	390,6	56,5	220,7	
Firenze	1.554,4	68,6	1.065,6	1.253,7	65,4	819,9	1.378,9	65,0	992,8	
Grosseto	198,1	61,5	121,9	99,5	63,3	63,0	96,5	60,0	59,1	
Livorno	296,3	68,9	204,2	233,7	64,7	160,5	208,4	65,4	136,3	
Lucca	320,6	67,5	216,5	314,4	63,9	160,5	318,9	59,9	190,9	

(a) Dati calcolati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759621

Segue: TAV. 7. — **Produzione di vino**

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA DEL QUINQUENNIO 1933-1942			1943			1944		
	Uva vinificata (1.000 q)	Resa per quintale Litri	Vino prodotto (1.000 hl)	Uva vinificata (1.000 q)	Resa per quintale Litri	Vino prodotto (1.000 hl)	Uva vinificata (1.000 q)	Resa per quintale Litri	Vino prodotto (1.000 hl)
Pisa	1.054,7	65,4	690,5	1.035,6	65,4	676,9	1.041,5	65,3	679,8
Pistoia	306,4	73,5	225,2	278,9	69,6	192,8	324,3	70,2	227,8
Siena	828,5	65,4	541,8	807,4	69,1	576,9	669,0	64,6	291,1
Toscana	**3.789,7**	**68,9**	**2.565,7**	**4.668,9**	**64,0**	**2.949,5**	**4.427,5**	**63,5**	**2.813,5**
Ancona	644,8	65,0	418,9	496,4	58,0	288,0	330,3	58,6	186,9
Ascoli Piceno	761,7	66,9	509,7	570,8	66,9	387,7	553,1	64,3	361,4
Macerata	850,6	63,3	544,0	582,8	59,5	316,8	421,8	60,2	254,1
Pesaro e Urbino	630,1	65,3	398,0	446,3	64,0	290,1	250,0	65,3	162,5
Marche	**2.876,2**	**65,1**	**1.870,6**	**2.096,3**	**62,4**	**1.252,6**	**1.555,2**	**62,0**	**964,9**
Perugia	1.237,7	68,2	837,5	1.240,0	64,9	805,8	764,3	62,0	473,6
Terni	308,2	60,3	185,9	356,0	59,0	210,0	247,5	62,1	150,9
Umbria	**1.515,9**	**66,6**	**1.009,4**	**1.596,0**	**63,5**	**1.018,8**	**1.020,8**	**62,5**	**625,9**
Frosinone	892,8	65,9	307,3	662,3	60,0	409,4	413,1	62,4	254,7
Latina	264,7	39,8	157,0	134,5	60,0	80,7	45,2	65,0	29,7
Rieti	242,9	58,5	141,7	186,7	57,8	108,0	182,2	53,0	102,9
Roma	1.031,0	63,7	1.329,6	2.290,7	68,0	1.564,4	1.510,5	62,0	940,4
Viterbo	605,2	62,0	393,4	731,7	65,0	475,6	812,0	64,0	547,3
Lazio	**3.936,0**	**64,0**	**2.519,5**	**3.935,9**	**61,5**	**2.439,1**	**3.010,3**	**62,7**	**1.890,4**
Campobasso	927,6	66,7	618,6	180,5	60,0	121,0	264,9	62,1	164,5
Chieti	504,8	66,6	342,5	319,7	60,0	207,6	331,8	62,0	176,3
L'Aquila	425,1	61,3	278,4	540,0	63,4	342,5	361,0	63,0	216,3
Pescara	243,1	67,5	164,1	294,6	60,0	186,4	265,8	62,3	165,4
Teramo	750,4	61,4	466,7	530,0	60,0	306,0	36,0	66,9	237,4
Abruzzi e Molise	**2.110,7**	**64,6**	**1.364,8**	**1.419,8**	**64,1**	**910,3**	**1.244,9**	**62,1**	**974,2**
Avellino	1.121,4	66,0	740,1	1.120,0	66,2	741,0	930,0	65,1	604,5
Benevento	799,3	67,2	537,1	101,0	65,7	921,4	314,7	65,3	205,4
Napoli	1.584,0	64,6	1.022,6	1.727,5	65,0	1.[illegible]9	1.[illegible]5,1	65,2	991,3	572,5
Salerno	805,3	65,2	549,5	556,7	62,5	3[illegible]0,0	6[illegible]1,1	64,5	4[illegible]9
Campania	**4.310,0**	**65,1**	**2.849,3**	**3.595,2**	**65,2**	**2.840,3**	**[illegible],9**	**65,2**	**2.735,0**
Bari	1.528,1	65,6	1.016,2	1.755,1	66,3	1.161,9	2.153,1	67,0	1.185,6
Brindisi	930,6	66,3	663,4	1.395,3	77,9	866,1	1.270,0	70,0	866,0
Foggia	858,0	69,7	591,0	1.168,6	42,0	332,0	786,0	70,0	549,1
Ionio (Taranto)	1.044,0	63,6	665,8	1.[illegible]6,2	67,2	870,2	[illegible]54,5	63,4	621,1
Lecce	1.412,6	69,7	981,8	2.[illegible]6,7	70,2	1.[illegible]2,7	[illegible]2[illegible]2,2	69,7	1.[illegible]30,8
Puglie	**6.852,3**	**67,7**	**3.919,8**	**7.765,9**	**66,0**	**5.121,9**	**7.[illegible]9,5**	**67,1**	**5.[illegible]6,0**
Matera	171,9	64,0	110,0	117,4	62,9	73,8	[illegible]2,9	62,3	66,7
Potenza	542,0	64,1	349,2	567,0	60,6	340,2	[illegible]74,1	65,7	438,2
Lucania	**713,9**	**64,3**	**459,2**	**684,4**	**60,8**	**416,4**	**[illegible]77,1**	**65,0**	**504,9**
Catanzaro	512,8	66,6	338,4	615,0	59,0	369,0	546,0	62,3	339,0
Cosenza	249,1	62,5	155,8	340,2	60,0	204,1	314,2	62,7	204,9
Reggio di Calabria	276,2	59,0	162,3	348,5	57,2	199,2	468,0	56,7	265,9
Calabrie	**1.038,1**	**60,4**	**626,5**	**1.303,7**	**59,2**	**772,3**	**1.328,2**	**59,1**	**753,8**
Agrigento	263,2	61,7	162,4	285,9	61,0	163,1	[illegible]6,1	67,4	181,3
Caltanissetta	345,5	65,7	227,1	375,0	59,6	[illegible]24,6	817,4	61,9	[illegible],8
Catania	1.148,5	63,1	747,1	1.[illegible]8,1	66,7	854,5	1.[illegible]30,5	66,5	750,[illegible]
Enna	86,5	62,0	53,6	79,5	60,0	51,0	[illegible]2,0	70,0	85,4
Messina	662,4	64,4	424,6	761,3	63,9	486,7	831,0	66,2	549,1
Palermo	817,3	62,6	487,3	700,6	61,3	429,1	902,7	65,0	577,9
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	318,7	67,4	214,8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Toscana	5.169,7	65,9								
Ancona	644,8	65,0	418,9	990,4	58,0	248,6	330,1	55,6	196,9	
Ascoli Piceno	761,7	68,9	500,7	579,5	66,9	387,7	554,1	65,2	361,4	
Macerata	869,6	63,3	544,0	538,8	59,5	316,8	421,5	60,2	254,1	
Pesaro e Urbino	600,1	65,3	393,0	446,3	62,0	290,1	250,9	63,0	162,5	
Marche	2.875,2	65,1	1.870,6	2.555,3	62,4	1.252,8	1.555,2	62,0	964,9	
Perugia	1.207,7	65,2	823,5	1.240,0	64,9	805,8	784,8	61,9	423,4	
Terni	308,2	60,3	185,9	330,0	60,6 (a)	210,0	240,5	62,7	150,5	
Umbria	1.515,9	65,6	1.009,4	1.595,0	63,8	1.018,8	1.025,3	62,3	638,9	
Frosinone	802,6	66,9	537,3	695,5	69,0	480,4	465,1	62,4	304,1	
Latina	264,7	59,8	157,0	334,5	60,0	80,7	48,2	59,0	28,7	
Rieti	242,3	58,5	141,7	196,7	57,3	108,6	180,2	59,0	109,9	
Roma	1.931,0	63,7	1.229,6	2.580,7	60,6	1.564,4	1.518,8	60,8	940,4	
Viterbo	605,2	61,0	369,4	731,7	64,6	475,6	542,0	63,0	347,3	
Lazio	3.936,0	64,0	2.519,5	3.975,0	61,5	2.439,1	3.010,3	62,7	1.890,4	
Campobasso	327,5	66,7	218,5	185,5	65,6	121,7	281,0	62,4	181,6	
Chieti	364,5	66,6	242,5	319,7	64,5	207,6	279,8	62,1	173,8	
L'Aquila	423,1	65,3	276,4	340,0	63,4	222,5	361,0	60,8	219,5	
Pescara	243,1	62,5	164,1	394,6	66,0	132,4	38,2	63,3	169,4	
Teramo	750,4	67,4	460,7	359,0	60,9	206,6	99,6	62,0	237,4	
Abruzzi e Molise	2.110,7	64,6	1.364,8	1.419,8	64,2	910,3	1.441,9	62,1	974,2	
Avellino	1.121,4	66,0	740,1	1.120,0	66,2	741,0	930,0	64,9	604,5	
Benevento	709,5	62,2	537,1	494,0	65,7	324,4	914,7	66,0	603,4	
Napoli	1.494,0	64,6	1.022,6	1.727,5	63,0	1.088,4	1.520,1	65,9	991,3	
Salerno	985,3	68,2	549,5	586,7	63,4	382,0	1.[illegible]9	63,2	592,8	
Campania	4.310,0	65,1	2.849,3	3.868,2	65,2	2.540,3	[illegible]	63,2	2.735,0	
Bari	1.526,1	68,6	1.046,2	1.762,1	66,3	1.161,9	2.155,1	63,3	1.185,0	
Brindisi	930,6	66,3	616,4	1.203,3	71,9	865,1	1.870,0	63,4	1.185,6	
Foggia	1.044,0	68,7	694,6	1.198,6	67,0	802,8	1.[illegible]0	63,4	649,1	
Ionio (Taranto)	1.415,6	63,6	963,4	1.236,3	67,2	830,7	[illegible]4,0	63,7	621,1	
Lecce	[illegible]	69,2	961,5	2.136,7	70,0	1.712,7	1.[illegible]2,2	63,7	1.452,6	
Puglie	5.832,5	67,7	3.916,6	7.765,0	66,0	5.121,9	7.539,5	63,4	5.158,0	
Matera	171,9	64,0	110,0	177,4	61,9	110,2	193,0	62,5	68,7	
Potenza	542,0	64,4	349,2	467,0	60,0	340,2	274,1	63,8	435,2	
Lucania	713,9	64,3	458,2	654,4	60,8	415,4	727,1	61,9	504,9	
Catanzaro	618,8	60,0	388,4	615,0	63,0	389,0	965,0	61,9	339,0	
Cosenza	340,1	62,5	159,6	340,5	60,0	204,1	1[illegible]4,8	63,7	304,9	
Reggio di Calabria	278,2	59,0	162,3	348,5	67,2	193,2	465,0	62,7	280,9	
Calabrie	1.039,1	60,4	626,5	1.303,7	63,2	772,3	1.576,2	62,1	753,8	
Agrigento	283,2	67,1	192,4	283,9	61,0	192,1	[illegible]6,1	61,7	[illegible]1,3	
Caltanissetta	345,6	65,7	227,1	375,0	59,6	223,6	417,4	63,9	2[illegible]8	
Catania	1.148,5	68,1	747,1	1.308,9	66,1	864,8	1.[illegible]8,6	64,8	750,1	
Enna	85,5	63,8	54,6	78,5	65,0	51,0	102,6	59,5	85,4	
Messina	692,4	64,4	458,6	761,3	62,9	478,7	941,0	65,2	549,1	
Palermo	817,3	59,6	487,3	705,6	61,3	432,1	[illegible]2,1	61,4	577,9	
Ragusa	380,9	64,5	245,8	348,4	64,8	225,6	334,2	60,9	214,8	
Siracusa	290,5	67,4	195,9	382,9	65,0	248,7	[illegible]5,3	62,0	394,1	
Trapani	1.216,3	69,6	865,6	1.806,5	69,1	1.[illegible]0,6	1.[illegible]5,3	62,0	737,1	
Sicilia	6.190,1	64,4	3.814,4	5.853,5	65,2	3.805,2	5.[illegible]1,0	64,3	3.802,5	
Cagliari	549,5	60,2	330,9	568,9	57,8	317,3	1[illegible]5,8	61,6	223,4	
Nuoro	132,4	65,1	87,0	125,8	62,3	65,8	1[illegible]0,0	60,9	64,7	
Sassari	235,6	62,8	148,0	200,4	61,8	103,8	1[illegible]9,9	59,0	106,4	
Sardegna	917,5	61,7	565,9	895,1	59,4	486,0	1[illegible]5,7	62,3	394,5	
Resto	57.165,1	65,6	37.520,8	55.676,0	64,2	37.852,1	50.[illegible]1,1	62,6	[illegible]1.471,9	
Italia Settentrionale	22.944,7	65,8	15.089,2	21.679,3	64,5	15.010,5	19.[illegible]5,6	62,3	1[illegible]1.158,3	
Italia Centrale e Meridionale	28.112,8	65,5	18.511,3	27.218,1	64,0	17.450,3	25.3[illegible]0	62,5	1[illegible]1.416,6	
Italia Insulare	6.107,6	64,0	3.910,3	6.728,6	63,5	4.207,1	6.165,6	62,6	[illegible]1.897,0	

(a) Dati calcolati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1540

TAV. 8. — **Conferimento di frumento ai granai del popolo** (*)

(Quantità in migliaia di quintali)

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA CAMPAGNE 1937-38 — 1941-42			CAMPAGNA 1942-43			CAMPAGNA 1944-45 (a)		
	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna
Alessandria	1.000,1	66,2	0,7	1.060,5	56,6	1,8			
Asola	90,0	48,4	—	107,5	42,4	—			
Asti	327,9	41,9	0,2	295,5	36,5	0,2			
Cuneo	819,0	49,3	0,9	948,4	53,2	5,2			
Novara	250,1	52,1	0,2	240,8	72,3	0,3			
Torino	602,0	56,5	—	549,5	52,8	1,9			
Vercelli	283,2	90,2	1,2	415,8	80,6	0,1			
Piemonte	**3.798,3**	**59,7**	**3,2**	**3.539,0**	**55,3**	**9,8**			
Genova	—	—	—	2,2	1,8	0,4			
Imperia	0,3	1,3	—	2,0	7,1	—			
La Spezia	3,7	6,7	—	2,6	2,6	0,5			
Savona	8,6	11,1	0,2	9,8	10,2	0,1			
Liguria	**12,6**	**5,0**	**0,2**	**16,8**	**6,1**	**0,8**			
Bergamo	382,5	64,6	—	347,0	61,9	—			
Brescia	1.073,2	71,9	—	1.078,5	71,6	0,2			
Como	160,4	36,6	—	134,6	63,8	0,1			
Cremona	811,7	78,0	—	812,5	77,2	—			
Mantova	1.124,6	77,2	—	964,7	76,6	—			
Milano	1.176,4	90,1	—	1.052,9	78,5	2,4			
Pavia	1.049,2	79,0	+ 0,4	1.033,8	65,2	0,4			
Sondrio	—	—	—	—	—	—			
Varese	77,5	32,7	—	60,4	45,0	—			
Lombardia	**5.984,5**	**77,2**	**0,6**	**5.479,5**	**71,2**	**3,1**			
Bolzano	1,0	1,4	0,9	2,7	4,3	—	1,6	1,7	—
Trento	5,5	3,2	0,3	4,4	3,5	0,2	2,3	1,8	1,1
Venezia Tridentina	**6,6**	**2,7**	**1,2**	**7,1**	**3,8**	**0,2**	**3,3**	**1,8**	**1,1**
Belluno	3,9	17,5	—	7,6	30,0	—	1,4	6,8	—
Padova	417,9	72,7	0,4	387,6	64,4	0,6	211,0	31,2	1,0
Rovigo	911,6	67,5	—	820,6	59,0	0,1	808,5	51,9	—
Treviso	734,4	62,6	0,1	758,4	64,3	—	850,3	70,8	40,2
Udine	361,8	64,6	0,3	358,2	61,0	0,2	295,4	39,2	1,0
Venezia	702,6	56,6	0,2	737,9	62,7	0,7	697,5	63,6	5,2
Verona	1.067,4	77,8	—	825,5	64,6	—	665,2	56,7	—
Vicenza	402,4	53,4	—	378,4	47,9	—	515,1	51,4	1,0
Veneto	**4.602,2**	**59,4**	**1,0**	**4.254,2**	**63,7**	**1,9**	**4.161,4**	**54,3**	**48,4**
Carnaro (Fiume)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gorizia	18,3	28,4	—	15,4	19,5	—	—	—	—
Istria (Pola)	82,6	24,7	—	48,8	19,2	0,3	—	—	—
Trieste	28,6	54,4	—	35,1	34,6	—	—	—	—
Zara	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia G. e Zara	**129,5**	**26,8**	**—**	**99,8**	**25,1**	**0,3**	**—**	**—**	**—**
Bologna	1.102,7	46,8	—	855,7	36,3	0,3	1.125,5	47,0	6,0
Ferrara	925,1	58,1	—	1.076,7	67,9	0,8	1.020,5	72,3	60,1
Forlì	815,8	47,6	—	430,5	39,4	0,1	215,0	18,2	41,4
Modena	384,9	35,6	0,6	362,9	41,4	0,7	587,0	46,9	1,9
Parma	672,2	52,7	—	508,4	43,8	—	750,9	60,7	+ 30,5
Piacenza	743,6	69,3	—	671,1	56,2	0,7	403,3	35,6	6,3
Ravenna	467,9	85,2	—	510,8	54,9	0,1	700,7	69,0	276,1
Reggio nell'Emilia	243,4	31,6	—	185,8	23,2	0,1	891,1	42,0	9,4
Emilia	**5.850,6**	**53,0**	**0,3**	**4.654,9**	**50,6**	**2,8**	**5.692,0**	**48,7**	**456,0**
Apuania	4,1	5,6	—	7,6	10,8	—	—	—	—
Arezzo	215,5	25,9	—	302,5	38,6	0,7	280,1	30,7	31,4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1945021

Alessandria	1.066,1	62,2	0,7	1.050,5	58,6	1,5	1	1	1	1
Asta	96,0	44,1	—	107,5	42,4	—	1	1	1	1
Asti	267,9	43,2	0,4	260,1	36,3	0,2	1	1	1	1
Cuneo	419,0	49,2	0,9	448,4	52,3	0,3	1	1	1	1
Novara	237,9	52,7	0,2	260,4	52,8	1,9	1	1	1	1
Torino	635,0	56,1	—	540,1	52,8	0,4	1	1	1	1
Vercelli	233,2	50,2	1,9	415,8	50,6	—	1	1	1	1
Piemonte	**3.706,9**	**59,7**	**3,2**	**3.539,0**	**55,2**	**0,5**	**1**	**1**	**1**	**1**
Genova	0,5	1,5	—	2,0	1,3	0,4	1	1	1	1
Imperia	3,7	6,7	—	2,0	2,5	—	1	1	1	1
La Spezia	3,4	11,4	0,7	2,5	3,6	0,3	1	1	1	1
Savona	11,6	5,0	0,2	10,6	6,1	0,8	1	1	1	1
Liguria										
Bergamo	342,2	62,4	—	342,0	64,9	—	1	1	1	1
Brescia	1.075,2	71,9	—	1.078,5	77,6	0,2	1	1	1	1
Como	180,4	76,1	—	134,8	65,8	0,1	1	1	1	1
Cremona	953,7	78,5	—	442,5	77,2	—	1	1	1	1
Mantova	1.134,6	77,1	—	984,7	78,0	—	1	1	1	1
Milano	1.176,4	36,2	—	1.002,0	70,2	2,6	1	1	1	1
Pavia	1.043,2	78,6	- 0,4	1.034,9	64,3	0,4	1	1	1	1
Sondrio	77,0	52,7	—	80,4	64,8	—	1	1	1	1
Varese										
Lombardia	**5.884,2**	**77,2**	**0,4**	**5.470,5**	**71,0**	**3,1**				
Bolzano	1,0	1,4	0,9	2,7	4,8	—	1,0	2,3	1,7	1,1
Trento	5,5	3,2	0,3	4,4	3,4	0,2			1,8	
Venezia Tridentina	**6,5**	**2,7**	**1,2**	**7,1**	**3,8**	**0,2**	**3,3**		**1,8**	**1,1**
Belluno	3,5	77,5	—	7,6	40,0	—	1,1	6,5	—	—
Padova	411,0	74,7	3,4	367,6	64,4	0,6	251,0	34,2	1,0	—
Rovigo	89,5	67,9	—	523,6	58,0	0,1	830,5	64,2	—	—
Treviso	734,4	62,6	0,1	738,4	64,3	—	850,3	70,9	40,2	—
Udine	383,0	44,6	0,3	334,2	23,0	0,2	558,1	33,2	1,0	—
Venezia	210,6	48,6	0,2	787,9	52,7	0,7	807,5	62,6	3,2	—
Verona	1.087,4	77,8	—	644,6	47,3	—	863,2	58,7	—	—
Vicenza	462,4	51,4	—	685,1	—	—	815,1	57,4	1,9	—
Veneto	**4.402,2**	**69,4**	**1,0**	**4.364,2**	**63,3**	**1,9**	**4.161,4**	**54,3**	**48,4**	**—**
Carnaro (Fiume)	18,5	21,4	—	12,6	29,5	0,5	1	1	1	1
Gorizia	62,4	24,7	—	46,3	29,2	—	1	1	1	1
Istria (Pola)	29,6	14,1	—	35,1	41,8	—	1	1	1	1
Trieste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zara	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
Venezia G. e Zara	**109,5**	**29,8**	**—**	**93,8**	**25,1**	**0,3**				
Bologna	1.102,7	53,8	—	850,7	56,9	0,3	1.126,5	47,0	6,0	—
Ferrara	925,1	69,1	—	1.078,7	62,5	0,4	1.020,3	52,3	60,3	—
Forlì	613,6	47,6	—	430,5	39,4	0,1	215,0	13,2	43,4	—
Modena	854,9	58,6	0,4	802,9	47,4	0,7	587,0	46,3	1,9	—
Parma	677,5	52,7	—	556,4	55,8	—	750,9	69,7	-65,5	—
Piacenza	745,6	60,1	—	677,1	56,2	0,7	548,8	38,6	6,8	—
Ravenna	907,9	63,2	—	510,9	54,9	0,3	709,7	59,0	476,1	—
Reggio nell'Emilia	345,4	51,6	—	180,4	27,3	0,1	381,1	42,0	9,4	—
Emilia	**5.930,8**	**53,0**	**0,6**	**4.654,9**	**50,6**	**1,8**	**5.682,0**	**48,7**	**404,8**	**—**
Arezzo	4,1	1,6	—	7,8	10,8	0,4	220,1	35,7	51,4	—
Firenze	448,3	23,9	—	302,1	23,4	—	214,0	27,1	18,5	—
Grosseto	394,0	21,3	0,1	328,1	24,5	1,4	456,9	66,6	17,0	—
Livorno	198,1	68,7	—	194,4	68,1	9,8	118,6	54,7	—	—
Lucca	158,8	44,7	—	196,0	68,9	0,3	5,6	2,5	—	—
Pisa	21,7	8,7	—	32,3	10,8	—	234,4	43,3	40,2	—
Pistoia	855,4	38,4	0,6	274,5	43,1	0,7	2,8	1,3	—	—
Siena	23,6	11,8	—	88,5	28,0	—	641,7	61,8	52,0	—
Toscana	**2.188,7**	**41,2**	**0,7**	**1.382,8**	**47,9**	**8,7**	**1.963,9**	**46,1**	**178,9**	**—**
Ancona	736,3	54,3	—	671,4	58,5	—	809,7	55,8	119,0	—
Ascoli Piceno	690,9	36,7	—	440,4	57,3	1,3	482,2	61,3	39,1	—
Macerata	788,4	37,4	—	691,1	61,2	—	780,4	57,4	66,0	—
Pesaro e Urbino	677,3	54,2	—	515,2	54,1	0,2	420,6	50,8	113,2	—
Marche	**2.636,9**	**56,4**	**—**	**2.348,4**	**58,6**	**1,5**	**2.273,9**	**57,2**	**331,4**	**—**

(*) L'ammasso collettivo obbligatorio del frumento fu stabilito con R. decreto legge 15 giugno 1936, n. 1273; con decreto ministeriale 2 maggio 1944 l'organizzazione dell'ammasso venne ripristinata, assumendo la denominazione di granai del popolo. I dati vengono rilevati dalla Federazione Italiana dei consorzi agrari, che ne effettua la raccolta a mezzo dei Consorzi agrari provinciali ai quali è demandata la gestione dell'ammasso.

(a) Dati provvisori.

1543

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Segue: TAV. 8. — **Conferimento di frumento ai granai del popolo (*)**

(Quantità in migliaia di quintali)

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA CAMPAGNE 1937-38 — 1941-42			CAMPAGNA 1942-43			CAMPAGNA 1944-45 (a)		
	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna
Perugia	819,1	46,3	—	907,2	51,0	—	962,6	51,4	31,1
Terni	220,7	46,1	20,8	211,7	43,6	0,8	253,6	52,3	6,8
Umbria	**1.013,8**	**46,3**	**20,8**	**1.118,9**	**49,4**	**0,8**	**1.216,2**	**51,6**	**37,9**
Frosinone	41,6	8,5	0,3	53,6	10,7	0,4	12,0	2,7	0,4
Latina	140,7	30,2	0,2	200,6	41,8	0,2	13,0	12,3	—
Rieti	78,0	19,8	—	67,1	16,5	0,5	93,9	24,1	6,4
Roma	445,5	47,7	0,2	374,4	39,1	12,1	146,7	27,1	3,7
Viterbo	614,4	56,7	—	437,6	36,1	—	247,1	41,0	1,8
Lazio	**1.320,2**	**41,7**	**0,7**	**1.133,3**	**37,4**	**18,2**	**514,7**	**27,2**	**11,9**
Campobasso	467,6	53,5	3,9	253,6	27,2	11,9	254,8	23,1	16,6
Chieti	270,6	36,5	.	120,8	24,3	0,3	73,3	13,3	1,1
L'Aquila	89,4	12,4	.	65,8	11,8	..	37,0	5,8	4,6
Pescara	183,6	43,2	0,4	119,6	29,8	..	90,1	21,7	0,4
Teramo	373,6	46,1	0,6	310,6	46,0	..	284,3	47,4	11,3
Abruzzi e Molise	**1.385,0**	**33,2**	**4,9**	**900,4**	**28,4**	**12,2**	**745,4**	**25,6**	**34,0**
Avellino	156,7	20,9	3,9	120,7	18,4	6,9	90,3	13,4	8,8
Benevento	161,7	20,7	0,1	178,0	23,7	0,9	98,9	15,8	8,0
Napoli	126,5	11,6	.	150,0	16,6	2,2	46,4	10,7	0,5
Salerno	69,8	11,5	0,2	102,4	15,6	0,3	42,4	8,9	1,2
Campania	**514,1**	**15,8**	**6,2**	**536,1**	**18,7**	**10,3**	**278,0**	**12,6**	**18,5**
Bari	142,3	18,3	0,3	280,8	37,3	0,2	221,7	42,2	0,2
Brindisi	64,0	13,4	0,7	39,2	10,4	0,4	39,0	10,7	0,2
Foggia	2.011,9	58,1	4,8	1.443,6	57,3	1,2	1.206,8	45,3	19,4
Ionio (Taranto)	188,3	33,3	0,5	102,6	14,5	2,1	119,1	17,0	2,0
Lecce	39,2	13,1	.	20,0	11,4	..	18,1	14,4	0,1
Puglie	**2.745,7**	**50,5**	**6,4**	**1.876,1**	**46,7**	**3,9**	**1.585,7**	**43,2**	**21,9**
Matera	344,0	47,5	1,6	479,4	65,0	13,9	454,2	48,0	25,2
Potenza	368,5	32,1	15,8	302,3	32,6	9,8	297,3	29,7	12,6
Lucania	**912,5**	**39,5**	**17,4**	**782,7**	**40,6**	**23,7**	**781,5**	**38,9**	**40,8**
Catanzaro	280,7	28,0	1,4	280,7	28,5	9,7	113,3	10,7	—
Cosenza	194,8	15,5	0,6	144,4	12,5	2,2	77,7	14,0	0,8
Reggio di Calabria	9,4	5,3	0,3	10,5	7,2	1,5	3,6	4,0	0,2
Iabria	**484,9**	**19,9**	**2,3**	**415,8**	**22,0**	**13,4**	**194,6**	**15,6**	**1,0**
Agrigento	778,2	46,3	.	185,6	23,9	—	181,3	23,2	—
Caltanissetta	682,0	56,1	0,2	238,6	43,3	—	301,7	42,6	—
Catania	373,6	42,9	0,4	242,5	31,9	—	217,8	27,6	0,1
Enna	526,2	39,6	1,8	222,6	28,4	—	198,4	33,5	1,7
Messina	98,9	5,2	8,0	21,2	7,0	—	19,7	6,4	2,7
Palermo	579,2	32,9	0,3	151,1	18,6	—	184,1	19,1	0,7
Ragusa	112,6	33,5	.	54,5	23,1	—	77,0	35,4	—
Siracusa	153,4	21,2	0,3	97,7	22,8	—	96,2	20,3	—
Trapani	247,0	36,3	1,5	77,0	13,1	—	62,6	12,4	0,2
Sicilia	**3.482,1**	**37,9**	**12,6**	**1.290,1**	**23,9**	—	**1.338,8**	**25,4**	**5,4**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Frosinone	44,6	8,6	0,3	53,6	10,7	0,4	12,6	3,7	0,4
Latina	143,7	36,2	0,2	280,6	46,8	0,2	13,0	12,5	—
Rieti	78,0	19,3	—	97,1	18,5	0,5	93,9	34,1	0,4
Roma	445,5	47,7	0,2	374,4	39,1	12,1	145,7	27,1	3,7
Viterbo	614,4	66,7	—	437,6	46,1	—	247,1	41,0	1,3
Lazio	1.326,2	41,7	0,7	1.133,3	37,4	18,2	514,7	27,2	11,8
Chieti	467,6	33,5	3,0	288,6	27,2	11,9	254,8	23,1	16,6
L'Aquila	370,6	36,5	—	120,8	24,3	0,3	73,9	13,3	1,1
Pescara	99,4	12,4	—	65,8	11,8	—	37,9	8,8	4,6
Teramo	187,8	49,2	0,4	119,6	29,8	—	95,1	31,7	0,4
	327,6	48,7	0,6	310,6	46,0	—	284,3	47,1	11,3
Abruzzi e Molise	1.385,0	33,2	4,9	900,4	28,4	12,2	745,4	25,6	34,0
Avellino	156,7	20,8	3,9	125,7	15,4	0,9	90,3	13,4	8,8
Benevento	161,7	29,7	0,1	178,0	22,7	0,9	94,9	15,8	8,0
Napoli	125,9	13,6	—	130,0	16,6	2,2	49,4	10,7	0,5
Salerno	68,8	11,9	0,2	102,4	15,6	0,3	42,4	9,9	1,2
Campania	514,1	16,8	4,2	536,1	18,7	10,3	278,0	12,6	18,5
Bari	442,8	38,3	0,3	280,8	27,3	0,2	221,7	43,2	0,4
Brindisi	64,0	18,4	0,7	99,2	16,4	0,4	99,0	16,7	0,2
Foggia	2.011,9	68,3	4,9	1.443,6	57,3	1,2	1.236,8	63,2	19,4
Ionio (Taranto)	188,3	33,3	0,5	102,5	34,8	2,1	110,1	37,6	2,0
Lecce	39,2	13,1	—	50,0	11,8	—	18,1	14,4	0,1
Puglie	2.745,7	50,5	6,4	1.976,1	46,7	3,9	1.685,7	49,2	21,9
Matera	344,0	47,8	1,6	470,4	45,0	13,9	484,2	48,0	25,2
Potenza	568,5	32,1	15,8	292,3	32,5	9,8	297,3	29,7	12,6
Lucania	912,5	39,8	17,4	762,7	40,6	23,7	781,5	38,9	40,8
Catanzaro	350,7	25,0	1,1	260,7	25,5	0,7	113,3	19,7	—
Cosenza	104,8	15,3	0,6	144,4	17,8	2,2	77,7	13,0	0,8
Reggio di Calabria	9,4	5,3	0,3	10,5	7,4	1,5	3,4	4,9	0,2
Calabrie	484,9	19,9	3,8	415,6	22,0	13,4	194,5	15,6	1,0
	778,2	46,3	—	185,6	23,9	—	181,3	23,2	—
Agrigento	682,0	56,1	0,2	235,0	33,3	—	201,7	42,6	—
Caltanissetta	378,6	42,9	0,4	242,5	31,9	—	217,8	27,6	0,1
Catania	526,2	39,6	1,8	282,6	25,4	—	198,4	33,5	1,7
Enna	28,9	5,9	8,0	21,8	7,0	—	19,7	6,4	2,7
Messina	579,2	32,0	0,3	151,1	18,6	—	134,1	19,1	0,7
Palermo	112,6	33,5	—	54,3	23,1	—	77,0	36,4	—
Ragusa	156,4	21,2	0,2	92,7	22,5	—	96,2	30,5	—
Siracusa	247,0	30,3	1,5	77,0	13,1	—	62,6	12,4	0,2
Trapani	3.488,1	37,9	12,6	1.290,1	23,9	—	1.339,8	25,4	5,4
Sicilia	515,9	45,8	2,3	200,2	34,4	16,4	103,8	27,1	4,1
Cagliari	98,5	22,2	1,2	29,3	12,1	—	25,5	12,1	0,3
Nuoro	270,0	37,8	0,1	143,7	32,9	—	84,1	15,3	0,6
Sassari	879,4	39,9	3,6	382,2	29,7	16,4	282,4	21,0	5,0
Sardegna									
REGNO	37.782,5	49,2	80,2	31.189,7	47,4	121,0	1	1	1
Complesso delle Provincie considerate nella campagna 1944-45	28.059,6	43,2	76,4	22.040,8	45,0	107,0	21.034,8	32,7	1.186,1
							1	1	1
Italia Settentrionale	20.182,2	62,3	6,6	18.045,1	58,5	18,9	9.555,9	39,0	671,2
Italia Centrale e Meridionale	13.238,8	40,1	57,4	11.452,3	40,6	93,7	1.621,2	24,5	10,4
Italia Insulare	4.361,5	35,2	16,2	1.672,8	25,0	16,4			

(*) (a) Vedansi le corrispondenti note alla pagina precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

TAV. 9. — **Conferimento di olio di pressione (commestibile e lampante) agli oliari del popolo** (*)

(Quantità in migliaia di quintali)

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA CAMPAGNE 1940-41 — 1942-43		CAMPAGNA 1944 - 1945						
				Quantità conferita		Situazione al 30 giugno 1945			
						Quantità assegnata		Quantità giacente	
	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna precedente	dall'inizio della campagna al 30-6-45	% sulla produzione	in totale	di cui ritirata	in totale (col. 4 + 5 — col. 8)	di cui disponibile (col. 4 + 5 — col. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Genova	4,8	*34,2*	†	†	†	†	†	†	†
Imperia	50,8	*73,6*	†	†	†	†	†	†	†
La Spezia	3,4	*30,0*	†	†	†	†	†	†	†
Savona	7,2	*52,0*	†	†	†	†	†	†	†
Liguria	**65,7**	**62,2**	†	†	†	†	†	†	†
Brescia	1,7	*38,2*	†	†	†	†	†	†	†
Lombardia	**1,7**	**36,2**	†	†	†	†	†	†	†
Trento	0,1	*5,2*	†	†	†	†	†	†	†
Venezia Tridentina	**0,1**	**5,2**	†	†	†	†	†	†	†
Verona	0,8	*19,5*	†	†	†	†	†	†	†
Vicenza		*1,7*	†	†	†	†	†	†	†
Veneto	**0,8**	**17,2**	†	†	†	†	†	†	†
Istria (Pola)	0,7	*13,3*	†	†	†	†	†	†	†
Venezia G. e Zara	**0,7**	**13,4**	†	†	†	†	†	†	†
Forlì	0,3	*9,8*	†	†	†	†	†	†	†
Ravenna		*9,8*	†	†	†	†	†	†	†
Emilia	**0,3**	**9,8**	†	†	†	†	†	†	†
Apuania	0,5	*37,5*	†	†	†	†	†	†	†
Arezzo	8,1	*38,7*	—	6,4	*40,0*	5,2	4,1	2,3	1,2
Firenze	43,0	*69,0*	0,1	26,4	*51,1*	18,3	14,5	12,0	4,2
Grosseto	19,6	*74,6*	—	11,3	*48,8*	10,6	4,6	6,7	0,7
Livorno	10,2	*85,2*	—	7,7	*59,2*	6,1	4,7	3,6	1,6
Lucca	9,3	*62,9*	—	3,8	*26,3*	3,3	3,3	0,5	0,5
Pisa	17,4	*72,4*	—	6,5	*40,0*	6,6	6,1	2,7	2,2
Pistoia	6,3	*69,7*	—	4,3	*51,4*	5,7	5,7	0,6	0,6
Siena	12,5	*60,0*	—	9,6	*42,6*	9,0	5,2	4,4	1,6
Toscana (a)	**126,9**	**69,4**	**0,1**	**78,8**	**44,2**	**62,0**	**46,2**	**32,2**	**16,4**
Ancona	0,7	*16,4*	—	0,5	*15,2*	0,3	0,3	0,2	0,2
Ascoli Piceno	1,0	*24,8*	—	0,5	*10,0*	0,4	0,4	0,1	0,1
Macerata	1,0	*23,7*	—	0,5	*10,6*	0,3	0,2	0,3	0,2
Pesaro e Urbino	0,7	*30,7*	—	0,4	*20,8*	0,4	0,1	0,3	—
Marche	**3,4**	**23,0**	—	**1,9**	**13,3**	**1,4**	**1,0**	**0,9**	**0,5**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Imperia	50,5	73,6	†	†	†	†	†	†	†	†
La Spezia	3,4	36,0	†	†	†	†	†	†	†	†
Savona	7,8	52,0	†	†	†	†	†	†	†	†
Liguria	**65,7**	**62,2**	†	†	†	†	†	†	†	†
Brescia	1,7	34,2	†	†	†	†	†	†	†	†
Lombardia	**1,7**	**34,2**	†	†	†	†	†	†	†	†
Trento	0,1	3,2	†	†	†	†	†	†	†	†
Venezia Tridentina	**0,1**	**3,2**	†	†	†	†	†	†	†	†
Verona	0,8	19,7	†	†	†	†	†	†	†	†
Vicenza		1,7	†	†	†	†	†	†	†	†
Veneto	**0,8**	**17,9**	†	†	†	†	†	†	†	†
Istria (Pola)	0,7	13,5	†	†	†	†	†	†	†	†
Venezia G. e Zara	**0,7**	**13,4**	†	†	†	†	†	†	†	†
Forlì	0,3	8,8	†	†	†	†	†	†	†	†
Ravenna		0,8	†	†	†	†	†	†	†	†
Emilia	**0,3**	**9,6**	†	†	†	†	†	†	†	†
Apuania	0,5	10,6	†	†	†	†	†	†	†	†
Arezzo	3,1	58,7	—	6,4	63,0	5,2	4,1	2,3	1,2
Firenze	43,0	69,6	0,1	28,4	51,1	18,4	14,5	12,0	3,2
Grosseto	19,6	72,6	—	11,3	44,8	10,3	4,6	0,7	0,1
Livorno	10,2	65,2	—	7,7	59,2	6,1	4,7	3,0	1,6
Lucca	9,5	62,9	—	3,8	25,3	3,5	3,3	0,5	0,3
Pisa	17,4	72,4	—	6,8	40,0	6,0	6,1	2,7	2,6
Pistoia	6,3	69,7	—	4,3	47,4	3,7	3,7	0,6	0,6
Siena	12,6	69,0	—	9,6	41,6	5,0	5,2	4,4	1,6
Toscana (a)	**126,9**	**69,4**	**0,1**	**78,3**	**44,3**	**62,0**	**48,2**	**32,2**	**18,4**
Ancona	0,7	16,5	—	0,5	15,2	0,3	0,3	0,2	0,2
Ascoli Piceno	1,0	24,6	—	0,5	10,0	0,4	0,4	0,1	0,1
Macerata	1,0	21,7	—	0,5	10,6	0,3	0,2	0,3	0,2
Pesaro e Urbino	0,7	10,7	—	0,4	20,8	0,4	0,1	0,3	—
Marche	**3,4**	**23,0**	—	**1,9**	**13,3**	**1,4**	**1,0**	**0,9**	**0,5**
Perugia	21,7	61,8		18,2	51,7	13,9	12,2	5,0	4,3
Terni	11,9	54,6		10,1	33,0	4,6	4,4	5,7	5,5
Umbria	**33,6**	**59,1**		**28,3**	**43,0**	**18,5**	**16,6**	**11,7**	**9,8**
Frosinone	5,1	21,9	—	2,1	8,5	3,6	1,4	0,7	1,8
Latina	4,6	36,6	—	1,1	8,8	2,8	1,0	0,1	1,2
Rieti	13,5	79,8	—	10,2	40,9	7,3	7,1	3,1	2,9
Roma	14,0	37,6	—	5,5	14,1	4,0	3,7	1,2	1,5
Viterbo	12,0	63,7	—	6,2	24,8	3,5	3,1	3,2	2,8
Lazio	**49,2**	**45,2**	—	**25,2**	**18,9**	**21,0**	**16,3**	**8,8**	**4,2**

(*) L'ammasso collettivo obbligatorio dell'olio fu stabilito con legge 2 dicembre 1940, n. 1796; con decreto ministeriale 7 settembre 1944, l'organizzazione degli ammassi venne riordinata assumendo la denominazione di ollari del popolo. I dati vengono elaborati dalla Federazione italiana dei consorzi agrari che ne effettua la situazione a mezzo dei Consorzi agrari provinciali, ai quali sono demandate le gestioni dell'ammasso.

(a) Esclusa la provincia di Apuania per la campagna 1944-45.

1546

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue: TAV. 9. — **Conferimento di olio di pressione (commestibile e lampante) agli oliari del popolo** (*)

(Quantità in migliaia di quintali)

PROVINCIE E REGIONI	MEDIA CAMPAGNE 1940-41 — 1942-43		CAMPAGNA 1944 - 1945						
				Quantità conferita		Situazione al 30 giugno 1945			
						Quantità assegnata		Quantità giacente	
	Quantità conferita	% sulla produzione	Giacenza a fine campagna precedente	dall'inizio della campagna al 30-6-45	% sulla produzione	in totale	di cui ritirata	in totale (col. 4 + 5 — col. 8)	di cui disponibile (col. 4 + 5 — col. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Campobasso	12,1	56,2	..	5,3	24,2	4,1	3,4	1,9	1,2
Chieti	22,5	45,8	—	9,5	7,6	9,3	1,8	0,7	— 0,8
L'Aquila	0,5	24,1	..	0,1	2,2	—	—	0,1	0,1
Pescara	7,0	43,9	..	3,4	18,8	3,1	2,8	0,6	0,3
Teramo	2,5	24,8	—	2,5	18,2	2,0	1,9	0,6	0,3
Abruzzi e Molise	**44,6**	**47,8**	..	**13,8**	**15,4**	**12,5**	**9,9**	**3,9**	**1,3**
Avellino	3,9	14,5	—	0,9	9,2	0,5	0,1	0,8	0,4
Benevento	6,4	37,6	—	4,0	23,8	4,3	4,3	0,6	0,6
Napoli	3,6	13,3	—	2,2	13,1	1,7	1,7	0,5	0,5
Salerno	26,5	49,6	—	11,3	17,4	11,6	10,0	1,3	— 0,3
Campania	**39,4**	**39,5**	—	**19,8**	**17,3**	**18,1**	**16,1**	**3,2**	**1,2**
Bari	251,0	89,6	0,5	145,7	51,9	115,0	101,2	45,0	31,2
Brindisi	85,6	97,2	0,3	28,9	32,6	22,3	17,8	11,4	6,9
Foggia	81,7	77,0	0,2	26,6	25,2	18,5	11,2	17,6	10,5
Jonio (Taranto)	48,5	52,5	0,6	15,8	17,2	8,9	6,3	10,1	7,5
Lecce	99,6	81,9	1,2	11,4	9,3	9,8	8,4	4,2	2,8
Puglie	**487,4**	**87,2**	**2,8**	**230,4**	**38,7**	**174,5**	**144,9**	**88,3**	**58,7**
Matera	16,2	78,3	1,3	4,7	33,3	3,7	3,2	2,8	2,1
Potenza	8,1	31,5	—	5,3	19,3	5,1	4,7	0,9	0,2
Lucania	**24,3**	**52,2**	**1,3**	**10,0**	**24,1**	**8,8**	**7,9**	**3,4**	**2,3**
Catanzaro	55,9	70,2	0,7	12,7	30,5	10,5	7,0	6,1	2,9
Cosenza	53,1	76,2	—	15,9	61,8	28,0	21,7	21,2	17,0
Reggio Calabria	83,2	76,1	0,3	10,1	22,3	7,7	6,9	3,6	2,7
Calabri	**192,2**	**72,7**	**1,0**	**68,7**	**43,4**	**47,1**	**35,6**	**34,1**	**22,6**
Agrigento	13,3	53,7	—	1,9	8,7	2,1	1,2	0,7	— 0,2
Caltanissetta	1,1	10,4	..	0,1	4,3	0,1	0,1	—	—
Catania	4,1	24,7	..	0,2	2,2	0,2	0,2	—	—
Enna	1,2	25,3	—	..	..	..	..	..	..
Messina	22,9	45,9	0,1	5,4	7,7	5,2	3,7	1,8	0,3
Palermo	12,7	70,3	—	8,2	4,4	1,9	1,8	1,8	1,3
Ragusa	7,6	51,3	—	0,1	7,7	0,1	0,1	—	—
Siracusa	8,7	10,6	—	1,3	17,1	0,7	0,6	0,7	0,6
Trapani	6,8	43,2	—	0,7	5,6	0,6	0,6	0,1	0,1
Sicilia	**88,4**	**45,6**	**0,1**	**12,9**	**6,5**	**10,9**	**8,1**	**4,8**	**2,1**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1997081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Campobasso	12,1	56,2	..	5,5	24,2	4,1	3,4	1,9	1,2
Chieti	22,5	42,8	—	2,5	7,6	3,3	1,8	0,7	— 0,8
L'Aquila	0,5	24,1	—	0,1	2,9	—	—	0,1	0,1
Pescara	7,0	43,9	—	3,4	18,5	3,1	2,8	0,6	0,2
Teramo	2,5	24,8	—	2,5	18,9	2,0	1,0	0,4	0,5
Abruzzi e Molise	**44,6**	**47,8**	..	**13,8**	**15,4**	**12,5**	**9,9**	**3,9**	**1,3**
Avellino	3,9	14,5	—	0,9	2,2	0,5	0,1	0,8	0,4
Benevento	6,4	37,5	—	4,0	23,8	4,3	4,3	0,6	0,6
Napoli	3,6	18,8	—	2,2	13,1	1,7	1,7	0,5	0,5
Salerno	28,5	45,6	—	11,3	17,4	11,6	10,0	1,3	0,3
Campania	**32,4**	**39,5**	—	**19,3**	**17,3**	**18,1**	**18,1**	**3,2**	**1,2**
Bari	251,0	59,6	0,5	145,7	71,9	115,0	101,2	45,0	31,2
Brindisi	85,6	97,2	0,3	28,9	57,0	22,3	17,8	11,4	6,9
Foggia	91,7	77,6	0,2	26,6	42,2	18,5	11,2	17,6	10,3
Jonio (Taranto)	48,5	52,5	0,6	15,8	53,2	8,9	6,3	10,1	7,5
Lecce	60,6	81,9	1,2	11,4	27,1	9,8	8,4	4,2	2,8
Puglie	**537,4**	**87,2**	**2,8**	**230,4**	**58,7**	**174,5**	**144,9**	**88,3**	**58,7**
Matera	16,2	78,2	1,3	4,7	33,3	3,7	3,2	2,5	2,1
Potenza	8,1	31,5	—	5,3	19,3	5,1	4,7	0,6	0,2
Lucania	**24,3**	**52,2**	**1,3**	**10,0**	**24,1**	**8,8**	**7,9**	**3,1**	**2,3**
Catanzaro	85,9	70,2	0,7	12,7	30,6	10,5	7,0	8,1	2,9
Cosenza	58,1	70,3	—	45,0	63,8	26,9	21,7	28,2	17,0
Reggio Calabria	83,2	76,3	0,3	10,1	22,5	7,7	6,9	3,5	2,7
Calabrie	**192,2**	**72,7**	**1,0**	**68,7**	**43,4**	**47,1**	**35,6**	**34,1**	**22,6**
Agrigento	13,3	55,7	—	1,0	4,7	2,1	1,2	0,7	— 0,2
Caltanissetta	1,1	10,8	—	0,1	4,3	0,1	0,1	—	—
Catania	4,1	24,8	—	0,2	2,2	0,2	0,2	—	—
Enna	1,2	25,3	—	..	..	..	..	..	..
Messina	32,9	45,9	0,1	5,4	7,7	3,2	3,7	1,8	0,3
Palermo	23,7	30,3	—	3,2	4,4	1,9	1,6	1,6	1,3
Ragusa	7,6	51,3	—	0,1	7,7	0,1	0,1	—	—
Siracusa	8,7	46,6	—	1,3	17,1	0,7	0,6	0,7	0,6
Trapani	6,8	43,2	—	0,7	5,6	0,6	0,6	0,1	0,1
Sicilia	**98,4**	**46,6**	**0,1**	**15,9**	**6,5**	**10,9**	**8,1**	**4,9**	**2,1**
Cagliari	2,9	13,7	—	2,0	14,6	0,7	0,7	1,3	1,3
Nuoro	3,2	40,0	—	6,5	43,1	2,4	2,1	4,4	4,1
Sassari	20,0	63,6	0,1	19,3	37,4	12,7	11,7	7,7	6,7
Sardegna	**25,2**	**52,5**	**0,1**	**27,8**	**45,7**	**15,8**	**14,5**	**13,4**	**12,1**
REGNO	**1.183,9**	**65,1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Complesso delle provincie centro meridionali e delle isole (a)	**1.114,1**	**62,3**	**5,4**	**516,6**	**36,0**	**390,6**	**317,1**	**204,9**	**131,4**
Italia Settentrionale	**69,8**	**55,8**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Italia Centrale e Meridionale (a)	**1.001,0**	**70,1**	**5,2**	**475,9**	**40,5**	**365,9**	**294,6**	**196,6**	**117,3**
Italia Insulare	**113,6**	**67,8**	**0,2**	**40,7**	**15,6**	**28,7**	**22,6**	**18,3**	**14,2**

(*) (a) Vedansi le corrispondenti note alla pagina precedente.

1548

Declassified 2.0. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TAV. 10. — Superficie e produzione legnosa dei boschi

PROVINCIE E REGIONI	SUPERFICIE AL 30 GIUGNO 1942 (migliaia di ettari)				PRODUZIONE LEGNOSA NELL'ANNO STATISTICO FORESTALE 1941-42 (a)						
		di cui			legname da lavoro (migliaia di m³)					legna da ardere (migliaia di quintali)	carbone (migliaia di quintali)
						legname di resinose		legname di latifoglie			
	in complesso	montagna	collina	pianura	produz. complessiva	produz. totale (tenero e duro)	duro	produz. totale (tenero e duro)	duro		
Alessandria	31,2	11,5	33,2	6,5	64,1	0,6	—	67,5	24,8	1.218,2	32,7
Aosta	90,6	78,8	12,2	2,6	95,0	89,2	32,0	11,8	8,4	1.302,7	8,1
Asti	13,6	—	13,2	0,4	9,2	—	—	9,2	5,0	580,9	0,8
Cuneo	188,2	126,1	52,1	5,0	169,7	37,2	0,7	123,1	114,4	1.560,5	62,0
Novara	92,0	77,2	10,4	5,4	98,7	67,7	19,0	31,0	19,0	1.029,6	11,7
Torino	172,3	67,4	90,8	14,1	109,4	26,2	17,7	79,2	54,6	2.122,5	24,6
Vercelli	66,2	36,6	29,5	8,1	77,8	15,5	2,5	62,3	41,5	1.818,7	10,7
Piemonte	**614,1**	**396,6**	**172,4**	**45,1**	**610,0**	**239,9**	**82,5**	**380,1**	**216,7**	**10.132,6**	**191,5**
Genova	82,5	82,5	—	—	45,0	5,8	—	39,2	28,5	1.060,9	146,1
Imperia	47,7	47,7	—	—	28,1	23,1	0,6	5,0	5,0	366,2	70,1
La Spezia	46,2	27,7	17,5	—	38,1	14,5	—	23,6	18,1	178,0	49,8
Savona	102,2	102,2	—	—	70,1	41,7	—	28,4	27,3	756,7	126,5
Liguria	**277,6**	**260,1**	**17,5**	**—**	**181,3**	**84,1**	**0,6**	**97,2**	**59,6**	**2.305,8**	**393,5**
Bergamo	69,1	55,4	11,5	1,0	57,7	41,6	0,9	16,1	15,9	1.177,4	50,2
Brescia	128,7	101,1	20,0	0,7	51,8	41,3	19,5	7,5	7,4	1.515,1	52,1
Como	55,4	37,7	15,0	2,7	27,9	12,6	3,0	15,9	14,0	1.099,5	40,1
Cremona	6,7	—	—	6,7	13,2	—	—	13,2	—	18,5	—
Mantova	7,7	—	0,4	7,3	7,6	—	—	7,3	0,5	129,8	—
Milano	13,8	—	0,9	12,9	28,0	0,6	—	24,3	1,4	222,5	—
Pavia	31,8	12,4	4,6	14,8	21,4	0,1	—	21,3	6,1	553,9	21,6
Sondrio	66,5	66,5	—	—	93,7	87,0	17,6	6,7	5,6	1.100,7	14,6
Varese	51,6	17,1	12,6	3,9	31,0	10,4	0,1	20,6	17,2	1.209,8	11,6
Lombardia	**404,1**	**289,0**	**66,2**	**48,9**	**333,1**	**196,6**	**36,1**	**137,1**	**71,1**	**7.046,3**	**190,4**
Bolzano	278,4	197,9	48,5	32,0	398,2	395,6	51,1	2,6	1,4	2.080,1	6,8
Trento	315,3	315,3	—	—	215,4	240,9	29,8	1,5	4,5	2.530,9	86,6
Venezia Tridentina	**593,7**	**513,2**	**48,5**	**32,0**	**613,6**	**636,5**	**81,2**	**4,1**	**5,9**	**4.611,0**	**93,4**
Belluno	123,8	123,8	—	—	103,7	97,9	0,8	5,8	5,8	1.467,2	35,3
Padova	5,9	—	4,8	0,7	0,8	—	—	0,8	0,3	178,8	—
Rovigo	3,2	—	—	3,2	7,1	—	—	7,1	0,3	22,2	—
Treviso	15,4	—	14,8	0,6	8,5	0,6	—	7,9	7,9	251,2	12,5
Udine	132,7	107,6	20,4	4,7	182,4	130,0	11,9	52,4	46,8	2.674,8	85,7
Venezia	2,7	—	—	2,7	1,3	0,7	—	0,6	—	40,1	—
Verona	23,2	10,0	6,7	1,5	2,7	1,9	0,1	0,8	0,8	471,0	2,7
Vicenza	56,9	43,7	11,3	1,9	58,2	53,1	0,1	5,1	24,0	1.135,1	15,9
Veneto	**368,9**	**294,1**	**59,5**	**15,3**	**364,7**	**284,2**	**21,9**	**100,5**	**85,1**	**6.290,9**	**137,9**
Carnaro (Fiume)	56,6	56,6	—	—	49,2	33,9	—	15,3	15,1	662,9	56,1
Gorizia	85,8	67,6	18,8	0,4	83,3	49,6	2,1	33,7	28,8	1.213,1	100,7
Istria (Pola)	117,6	—	117,6	—	29,9	8,5	—	11,8	11,7	906,4	45,7
Trieste	40,9	—	39,5	0,5	29,8	64,4	—	15,4	15,2	69,6	53,7
Zara	4,9	—	4,9	—	—	—	—	—	—	92,0	—
Venezia Giulia e Zara	**305,9**	**124,2**	**180,8**	**0,9**	**229,6**	**156,4**	**2,1**	**73,2**	**70,8**	**2.893,0**	**356,2**
Bologna	61,2	48,6	12,3	0,3	12,2	1,1	—	11,1	8,0	1.396,2	37,3
Ferrara	3,2	—	—	3,2	5,1	—	—	5,1	0,1	83,3	—
Forlì	45,2	37,1	7,7	0,4	9,5	4,8	—	4,7	3,7	405,5	66,2
Modena	42,0	41,3	1,0	0,6	5,4	0,1	—	5,3	2,5	790,9	68,6
Parma	93,0	61,8	9,2	2,0	25,9	0,1	—	25,8	25,6	2.010,1	216,8
Piacenza	42,4	22,1	10,4	2,9	18,9	0,1	—	18,8	18,8	1.059,3	90,8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1954021

Alessandria	31,2	11,5	17,2	6,5	64,1	0,6	—	63,5	21,8	1.218,7	13,7
Aosta	30,6	25,8	11,2	2,6	38,3	83,2	32,9	17,8	8,4	1.102,7	3,1
Asti	13,6	—	13,2	0,4	0,2	—	—	9,2	5,0	586,9	0,8
Cuneo	188,2	125,1	52,1	8,0	160,3	37,2	0,3	122,1	114,4	1.520,5	92,0
Novara	32,0	22,2	10,4	3,4	38,7	67,7	19,9	31,0	10,0	1.675,6	34,7
Torino	112,3	67,4	39,8	11,1	105,1	29,2	17,7	70,2	31,6	2.102,5	24,8
Vercelli	65,2	36,6	27,5	8,1	77,5	15,0	2,5	62,8	31,5	1.818,7	13,7
Piemonte	614,1	396,6	172,4	45,1	619,0	289,9	92,3	380,1	286,7	10.130,6	191,8
Genova	92,5	92,5	—	—	45,0	5,8	—	39,2	38,3	1.980,9	148,1
Imperia	47,7	47,7	—	—	25,1	21,1	0,6	0,9	5,9	705,2	70,1
La Spezia	45,2	27,7	17,5	—	38,1	11,6	—	23,6	18,1	178,0	40,8
Savona	102,2	102,2	—	—	70,1	41,7	—	38,4	37,3	538,7	130,4
Liguria	277,6	269,1	17,5	—	181,3	81,1	0,6	97,2	99,6	3.395,8	389,5
Bergamo	69,1	58,4	11,8	1,0	57,7	41,6	0,9	16,1	15,9	1.177,4	50,2
Brescia	102,7	101,1	23,9	0,7	51,8	44,5	15,9	7,5	7,1	1.515,1	82,1
Como	50,4	37,7	15,0	2,7	27,9	12,0	2,0	15,9	14,9	1.088,5	40,1
Cremona	6,7	—	—	6,7	13,3	—	—	13,3	—	18,5	—
Mantova	5,7	—	0,4	5,3	7,5	—	—	7,5	—	129,8	—
Milano	13,8	—	0,9	12,9	28,0	0,6	—	28,3	4,4	852,5	—
Pavia	31,8	19,1	4,6	14,8	21,4	0,1	—	21,3	6,1	553,0	12,8
Sondrio	65,3	60,3	—	—	33,7	87,0	17,6	6,7	3,6	1.100,7	14,6
Varese	53,6	17,1	12,6	3,9	31,0	10,4	0,1	20,6	17,2	1.269,8	11,6
Lombardia	404,1	289,0	86,2	49,9	333,1	193,9	36,1	137,1	73,1	7.616,3	198,4
Bolzano	278,4	197,0	48,5	32,9	388,2	315,6	51,4	2,9	1,4	2.980,1	6,8
Trento	315,3	316,2	—	—	249,4	240,9	39,8	4,2	4,2	2.530,9	86,3
Venezia Tridentina	593,7	513,2	48,5	32,9	647,6	556,5	91,2	7,1	5,9	4.611,0	93,1
Belluno	123,5	123,5	—	—	103,7	97,9	9,8	5,8	5,5	1.407,2	22,5
Padova	5,0	—	4,3	0,7	0,8	—	—	0,8	0,3	178,3	—
Rovigo	3,2	—	—	3,2	7,1	—	—	7,1	0,2	39,2	—
Treviso	15,4	—	14,6	0,8	8,5	0,6	—	7,9	7,9	291,3	12,5
Udine	182,7	167,6	20,4	4,7	182,4	130,0	11,9	52,4	46,8	2.674,8	81,5
Venezia	2,7	—	—	2,7	1,3	0,7	—	0,6	—	40,1	—
Verona	20,2	19,0	8,7	1,5	2,7	1,9	0,1	0,7	0,8	471,0	9,5
Vicenza	36,9	43,7	11,8	1,9	58,2	23,1	0,1	35,1	24,0	1.108,1	15,9
Venezia	368,9	294,1	59,5	15,3	324,7	264,2	21,9	100,5	85,1	6.280,9	137,9
Carnaro (Fiume)	56,6	56,6	—	—	49,2	31,9	—	15,3	15,1	600,9	56,1
Gorizia	86,6	67,8	18,8	0,4	80,3	49,6	2,1	30,7	28,6	1.713,1	100,7
Istria (Pola)	117,6	—	117,6	—	29,3	8,5	—	11,8	11,7	930,6	45,7
Trieste	40,0	—	39,5	0,5	79,5	64,4	—	15,4	15,2	111,0	63,7
Zara	4,9	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	305,9	124,2	180,8	0,9	229,6	156,4	2,1	73,2	70,8	3.352,9	256,2
Bologna	61,2	48,6	12,3	0,3	12,2	1,1	—	11,1	3,6	1.356,2	37,3
Ferrara	3,2	—	—	3,2	5,1	—	—	5,1	0,1	93,3	—
Forlì	45,7	37,1	7,7	0,9	9,5	4,8	—	4,7	3,7	403,5	96,2
Modena	42,0	41,3	1,0	0,6	3,4	0,1	—	3,3	2,8	703,9	68,5
Parma	93,0	81,8	9,2	2,0	25,3	0,1	—	25,2	20,6	2.019,1	246,8
Piacenza	42,4	29,1	10,4	2,9	18,9	0,1	—	18,8	14,8	1.086,3	90,5
Ravenna	11,5	—	6,9	4,6	6,1	1,4	—	3,7	2,1	115,1	7,5
Reggio nell'Emilia	37,1	29,9	6,3	0,9	4,6	0,9	—	3,7	1,6	484,7	30,2
Emilia	337,0	267,8	53,8	15,4	84,7	8,5	—	76,2	53,1	6.312,1	635,0
Apuania	48,8	48,8	—	—	30,0	2,7	—	27,3	20,7	514,6	64,1
Arezzo	108,9	47,5	61,4	—	32,4	10,0	0,1	22,4	17,0	1.149,6	218,9
Firenze	150,0	45,4	94,7	9,9	110,4	39,0	4,1	71,4	63,0	1.892,8	242,8
Grosseto	102,2	43,0	32,0	27,2	22,8	1,2	—	21,6	20,6	649,9	576,4
Livorno	36,0	5,6	30,4	—	2,9	1,1	—	1,8	1,6	304,4	128,1
Lucca	80,9	64,2	10,2	6,5	60,6	10,2	0,1	50,4	20,3	958,5	153,8
Pisa	73,6	—	62,1	11,5	23,4	15,9	—	7,5	2,0	852,3	217,5
Pistoia	44,8	34,0	9,6	1,2	16,2	9,7	—	6,5	5,4	744,5	106,7
Siena	131,7	11,7	120,0	—	25,8	2,4	—	23,4	23,5	1.010,8	212,1
Toscana	838,9	300,2	477,4	59,3	336,5	92,2	4,3	244,3	202,9	7.479,3	2.005,2

(a) Periodo di 12 mesi dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942 - Dati provvisori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue: TAV. 10. — **Superficie e produzione legnosa dei boschi**

PROVINCIE e REGIONI	SUPERFICIE AL 30 GIUGNO 1942 (migliaia di ettari)				PRODUZIONE LEGNOSA NELL'ANNO STATISTICO-FORESTALE 1941-42 (a)						
					legname da lavoro (migliaia di m³)					legna da ardere (migliaia di quintali)	carbone (migliaia di quintali)
		di cui				legname di resinose		legname di latifoglie			
	in complesso	montagna	collina	pianura	produz. complessiva	produz. totale (tenero e duro)	duro	produz. totale (tenero e duro)	duro		
Ancona	19,6	18,6	1,3	—	1,0	0,2	—	0,8	0,5	137,4	8,6
Ascoli Piceno	18,1	17,4	0,7	—	4,7	—	—	4,7	4,6	191,3	65,7
Macerata	69,4	68,8	0,6	—	7,9	0,2	—	7,7	7,3	340,4	70,1
Pesaro e Urbino	54,4	43,0	11,4	—	2,5	—	—	2,5	2,5	734,1	72,5
Marche	**141,5**	**127,8**	**14,0**	—	**16,1**	**0,4**	—	**15,7**	**14,9**	**955,2**	**216,9**
Perugia	102,2	139,2	32,0	—	31,2	5,0	—	26,2	26,2	1.017,4	141,5
Terni	66,7	13,4	53,3	—	26,4	1,6	—	24,8	24,8	921,0	247,6
Umbria	**229,9**	**143,9**	**85,3**	—	**57,6**	**1,6**	—	**51,0**	**51,0**	**1.988,4**	**431,1**
Frosinone	70,8	51,6	18,6	0,7	19,6	—	—	19,6	18,0	457,9	205,3
Latina	26,9	4,9	6,0	16,1	6,7	—	—	6,7	6,7	467,4	99,3
Rieti	89,8	86,0	3,8	—	14,2	—	—	14,2	13,6	900,0	204,0
Roma	98,6	35,3	62,0	1,3	54,7	—	—	54,7	54,7	1.258,6	225,9
Viterbo	79,4	—	68,5	6,9	71,5	—	—	71,5	71,0	1.110,9	208,0
Lazio	**369,6**	**177,9**	**144,1**	**27,0**	**166,7**	—	—	**166,7**	**164,0**	**4.193,8**	**1.042,5**
Campobasso	58,1	52,0	6,1	—	9,4	2,0	—	7,4	7,4	701,3	275,1
Chieti	122,1	112,0	10,1	—	2,8	0,9	—	1,9	1,9	243,3	107,4
L'Aquila	139,9	139,9	—	—	36,4	0,2	—	36,2	34,2	1.277,1	143,4
Pescara	11,9	0,6	5,3	—	8,3	0,3	—	8,0	8,0	162,0	25,3
Teramo	21,7	19,7	2,0	—	6,0	0,1	—	5,9	5,9	139,9	75,0
Abruzzi e Molise	**343,7**	**324,2**	**23,5**	—	**81,3**	**2,9**	—	**78,4**	**77,4**	**2.571,6**	**626,5**
Avellino	69,5	27,7	32,8	—	93,2	0,1	—	93,1	92,2	237,3	156,0
Benevento	37,3	20,3	9,5	7,5	8,2	—	—	8,2	3,0	282,1	173,5
Napoli	39,1	5,5	24,1	9,2	62,0	7,4	—	54,6	49,5	236,2	78,4
Salerno	124,0	85,8	17,4	20,8	129,3	0,2	—	129,3	118,0	648,5	161,6
Campania	**269,9**	**139,6**	**83,8**	**37,5**	**290,9**	**7,7**	—	**283,2**	**265,6**	**1.504,1**	**874,5**
Bari	16,9	—	16,1	0,8	0,6	—	—	0,6	0,2	166,7	43,2
Brindisi	1,0	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	13,8	1,0
Foggia	44,2	1,5	39,0	3,7	6,5	0,1	—	6,4	5,4	109,1	203,6
Ionio (Taranto)	18,5	—	17,7	0,8	1,8	1,2	—	0,6	0,6	154,6	44,5
Lecce	2,2	—	0,9	1,3	—	—	—	—	—	16,2	7,0
Puglie	**82,8**	**1,5**	**74,3**	**7,0**	**8,9**	**1,3**	—	**7,6**	**7,2**	**550,4**	**299,2**
Matera	85,5	30,8	14,1	10,3	8,4	0,4	—	7,6	7,2	840,3	124,4
Potenza	109,2	89,9	19,3	—	84,0	6,0	—	78,0	67,9	889,5	119,0
Lucania	**194,4**	**120,7**	**33,4**	**10,3**	**92,4**	**6,8**	—	**85,6**	**75,1**	**1.729,8**	**613,4**
Catanzaro	113,2	28,9	83,2	—	150,9	59,7	—	93,2	77,3	476,7	359,9
Cosenza	210,1	68,7	146,4	—	327,8	283,7	—	154,3	92,9	1.186,0	486,4
Reggio di Calabria	74,6	29,8	44,7	—	81,5	21,1	—	60,4	60,3	342,6	343,0
Calabria	**396,8**	**127,4**	**274,4**	—	**532,2**	**284,3**	—	**277,9**	**270,5**	**2.005,3**	**1.083,3**
Agrigento	1,1	0,4	0,7	—	—	—	—	—	—	3,3	1,6
Caltanissetta	1,6	—	1,3	0,3	—	—	—	—	—	0,2	0,1
Catania	71,1	2,2	19,9	—	61,3	4,3	—	57,0	57,0	131,9	79,6
Enna	3,4	—	3,4	—	0,8	0,1	—	0,7	0,1	17,8	11,7
Messina	41,4	41,4	—	—	26,1	3,6	—	22,5	21,7	204,5	161,6
Palermo	27,2	19,1	7,5	0,6	4,9	—	—	4,9	4,9	238,1	70,9
Ragusa	0,5	—	0,2	0,3	0,1	—	—	0,1	—	2,0	—
Siracusa	0,6	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Macerata	54,4	43,0	11,4	—	14,1	0,4	—	15,7	14,9	935,2	220,6	
Pesaro e Urbino	141,8	137,8	14,0	—								
Marche								29,2	28,2	1.017,4	180,5	
								24,8	24,8	921,0	247,6	
	192,2	190,2	32,0	—	31,2	3,0	—					
Perugia	61,7	13,4	53,3	—	26,4	1,8	—	53,0	53,0	1.938,4	431,1	
Terni					57,6	4,8	—					
Umbria	253,9	143,6	85,3	—								
								19,6	18,0	457,0	205,3	
								6,7	6,7	462,4	99,1	
Frosinone	73,3	51,3	15,8	2,7	19,6	—	—	14,2	13,6	960,0	204,0	
Latina	28,9	4,8	6,0	10,1	6,2	—	—	54,7	54,7	1.258,6	822,9	
Rieti	69,8	80,0	3,8	—	14,2	—	—	71,5	71,0	1.110,0	338,0	
Roma	88,6	35,1	42,0	1,3	54,7	—	—					
Viterbo	79,4	—	68,5	6,9	71,5	—	—	168,7	164,0	4.193,0	1.012,5	
Lazio	340,0	177,0	144,1	27,0	166,7	—	—					
								7,4	7,4	251,3	270,1	
								1,9	1,9	253,3	107,4	
Campobasso	58,1	52,0	6,1	—	9,4	2,0	—	55,2	54,2	1.277,1	143,4	
Chieti	122,7	12,0	10,1	—	2,2	0,3	—	8,0	8,0	182,0	25,3	
L'Aquila	130,9	130,9	—	—	57,4	0,2	—	3,9	3,9	130,9	73,0	
Pescara	11,9	9,6	2,3	—	8,8	0,2	—					
Teramo	21,2	19,7	2,0	—	6,0	0,1	—	78,4	77,4	2.571,6	629,8	
Abruzzi e Molise	294,7	234,2	20,5	—	81,3	2,9	—					
								93,1	92,2	217,3	156,0	
								9,2	5,9	392,1	179,5	
	80,5	27,7	22,9	—	93,2	10,1	—	54,6	49,5	336,2	78,4	
Avellino	37,3	20,3	9,5	7,5	6,2	—	—	129,3	118,0	648,3	186,6	
Benevento	30,1	5,5	24,1	9,4	62,0	7,4	—					
Napoli	126,0	85,5	17,4	20,8	120,3	0,2	—	383,2	365,6	1.594,1	894,5	
Salerno	230,2	139,6	81,8	37,5	220,9	7,7	—					
Campania												
								0,6	0,2	160,7	43,2	
	16,9	—	10,1	0,8	0,6	—	—	—	—	13,8	1,0	
Bari	1,0	—	0,6	0,4				6,4	6,4	109,1	223,6	
Brindisi	44,2	1,5	39,0	3,7	6,5	0,1	—	0,6	0,6	154,6	44,5	
Foggia	18,3	—	17,7	0,8	1,8	1,2	—	—	—	16,2	7,9	
Ionio (Taranto)	8,2	—	0,9	1,3	—	—	—					
Lecce	82,8	1,5	74,3	7,0	8,9	1,3	—	7,6	7,2	553,4	320,2	
Puglie												
								7,6	7,2	840,3	194,4	
	35,2	39,8	14,1	10,3	8,4	0,8	—	78,0	67,9	880,5	419,0	
Matera	169,2	89,9	19,3	—	84,0	8,0	—	85,6	75,1	1.720,8	613,4	
Potenza	204,4	129,7	33,4	10,3	92,4	8,8	—					
Lucania												
								93,2	77,3	470,7	329,9	
	112,2	28,9	80,3	—	130,9	19,7	—	124,3	92,3	1.146,0	408,4	
Catanzaro	210,1	63,7	146,4	—	227,8	203,3	—	60,4	60,3	342,6	345,0	
Cosenza	74,5	29,8	44,7	—	84,5	61,1	—	277,9	230,5	2.005,3	1.083,3	
Reggio di Calabria	396,8	122,4	274,4	—	383,2	284,3	—					
Calabria												
								—	—	3,3	1,6	
								—	—	0,2	0,1	
	1,1	0,4	0,7	—	—	—	—	—	—	131,9	79,6	
Agrigento	1,6	—	1,3	0,3	61,3	4,3	—	57,9	57,9	17,8	11,7	
Caltanissetta	22,1	2,2	19,9	—	8,8	0,1	—	0,7	0,1	204,5	161,6	
Catania	3,4	—	3,4	—	26,1	3,6	—	22,6	21,7	138,1	76,8	
Enna	41,4	41,4	—	—	4,9	—	—	4,9	4,9	8,0	—	
Messina	17,2	13,1	7,5	0,6	0,1	—	—	0,1	—	20,5	24,7	
Palermo	0,5	—	0,2	0,3	0,2	—	—	0,2	0,2	9,8	—	
Ragusa	2,0	1,2	0,7	0,1	—	—	—	—	—			
Siracusa	2,1	1,7	0,3	0,1								
Trapani	101,4	60,9	34,0	1,4	93,4	8,0	—	85,4	83,9	718,1	384,1	
Sicilia												
								4,6	4,0	356,4	240,7	
	62,2	15,2	18,0	26,0	7,8	3,2	—	8,3	8,1	1.164,5	227,8	
Cagliari	77,8	35,5	30,1	3,2	6,3	—	—	2,2	2,2	363,4	141,8	
Nuoro	56,3	—	56,3	—	2,2	—	—	—	—	—	—	
Sassari	193,3	53,7	115,4	29,2	15,3	3,2	—	15,1	14,9	1.883,5	619,3	
Sardegna												
REGNO	5.907,2	3.822,6	1.955,3	729,3	4.171,3	1.087,0	228,6	2.184,3	1.811,1	68.761,3	10.100,2	
					3.447,0	1.575,6	224,2	871,4	622,6	41.165,7	1.838,2	
	2.951,3	2.145,0	588,7	157,6								
Italia Settentrionale	2.760,2	1.547,9	1.207,2	141,1	1.612,6	400,2	4,3	1.212,4	1.080,7	22.931,0	7.938,6	
Italia Centro-Meridionale	209,7	119,7	149,4	30,6	111,7	11,2	—	100,5	98,8	2.601,6	975,4	
Italia Insulare												

(a) Vedasi la nota alla pagina precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MONETA, CREDITO, FINANZE

TAV. 11. — Entrate e spese dello Stato, secondo il bilancio di previsione per l'esercizio 1944-45, per le provincie in detto esercizio restituite all'Amministrazione italiana (*)

(Milioni di lire)

NATURA DEI DATI	ENTRATE			SPESE					DIFFERENZA ENTRATE E SPESE		
				effettive			per movimento di capitali	in complesso	effettive	per movimento di capitali	totale
	effettive	per movimento di capitali	totale	normali	eccezionali	totale					
Previsioni iniziali	12.938,4	1.139,1	14.088,5	33.917,2	30.780,7	64.697,9	2.781,6	67.479,7	— 51.759,5	— 1.651,7	— 53.411,2
Variazioni successive	+ 8.832,6	+ 38.607,9	+ 47.440,5	+ 16.145,1	+ 45.670,1	+ 62.015,2	+ 3.345,9	+ 65.359,1	— 53.182,6	+ 35.264,9	— 17.918,6
Totale al 30-5-1945	21.771,0	39.738,0	61.509,0	50.062,3	+ 76.450,8	126.713,1	6.125,7	132.838,8	— 104.942,1	+ 33.613,2	— 71.329,8

(*) Le cifre della presente tavola concernono, per le entrate, gli accertamenti provvisori al 30 giugno 1945 e, per le spese, gli stanziamenti definitivi. Esse si riferiscono all'intero esercizio finanziario per le 22 provincie amministrate dal Governo italiano al 1° luglio 1944, mentre per le provincie appresso indicate, restituite nel corso dell'esercizio, i dati si riferiscono al periodo compreso fra la data di restituzione e la fine della gestione: provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Foggia, Napoli, dal 20 luglio 1944; provincie di Roma, Frosinone, Latina, dal 10 agosto 1944; provincie dell'Aquila, Chieti, Teramo, Pescara, Rieti, Viterbo, dal 14 ottobre 1944; provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena, Terni, dal 10 maggio 1945; provincie di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, dal 10 giugno 1945. I dati delle entrate non comprendono, infatti, quelli relativi alle 9 provincie restituite il 10 maggio ed alle 4 restituite il 10 giugno u. s., non essendo tali dati ancora pervenuti al Ministero del Tesoro.

TAV. 12. — Alcuni dati del conto riassuntivo del Tesoro

(Milioni di lire)

ESERCIZI	MOVIMENTO GENERALE DI CASSA IN CONTO ENTRATE E SPESE DI BILANCIO (a)							SITUAZIONE DEL TESORO ALLA FINE DI CIASCUN ESERCIZIO FINANZIARIO				
	Incassi			Pagamenti			Differenza incassi e pagamenti	Fondo cassa e crediti di Tesoreria			Debiti di Tesoreria	Differenza tra disponibilità e debiti
	in totale	di cui		in tutto	di cui			in totale	di cui			
		entrate effettive	movimento capitali		spese effettive	movimento capitali			fondo cassa	crediti di Tesoreria		
1930-31	25.442	20.056	5.386	25.076	20.343	4.733	+ 366	3.144	2.299	845	8.417	— 5.273
1931-32	23.876	19.992	4.884	24.539	21.891	2.648	— 663	3.637	2.641	996	9.374	— 5.737
1932-33	18.573	18.157	416	23.037	21.753	1.284	— 4.464	2.038	1.218	820	12.338	— 10.300
1933-34	25.096	17.277	7.820	27.218	23.764	3.454	— 2.122	1.473	716	757	13.807	— 12.334
1934-35	21.859	18.861	2.998	23.233	22.012	1.221	— 1.374	980	249	731	14.688	— 13.708
1935-36	58.985	50.257	58.728	65.706	53.193	52.577	— 6.721	8.525	4.658	1.135	16.004	— 13.481
1936-37	67.797	24.592	13.205	45.404	38.692	6.903	+ 6.037	1.399	59	1.419	27.835	— 26.436
1937-38	31.965	26.984	4.807	59.454	37.442	2.449	— 27.489	440	1.388	1.968	38.764	— 38.324
1938-39	30.421	27.367	3.054	41.316	30.709	2.921	— 10.895	773	1.510	2.273	46.042	— 46.169
1939-40	61.758	31.475	30.306	60.852	52.581	5.446	+ 906	5.747	1.769	4.028	51.155	— 45.358
1940-41	55.561	34.040	21.486	103.250	95.072	7.177	— 47.689	12.876	3.138	9.148	106.585	— 93.709
1941-42	90.772	40.755	50.017	117.679	115.076	2.602	— 27.107	22.503	9.290	13.045	142.421	— 120.116
1942-43 (b)	97.645	45.381	52.264	151.956	129.026	22.576	— 54.311	39.708	4.276	35.432	214.135	— 174.427

(a) Entrate e spese per le competenze e per i residui degli esercizi cui i dati si riferiscono.
(b) Cifre provvisorie.

TAV. 13. — Situazione dei debiti pubblici interni dell'Italia

(Milioni di lire)

CATEGORIE DI DEBITI	SITUAZIONE AL 30 GIUGNO DEGLI ANNI								
	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943
a) Consolidati e altri debiti perpetui	9.534	47.493	53.012	52.995	52.995	52.985	52.907	52.968	52.945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1553

Previsioni iniziali	12 952,4	1.180,1	14.048,5	88.917,2	80.780,7	84.027,9	2.751,6	97.779,7	— 31.752,5	—	—	
Variazioni successive	+ 8.832,6	+ 38.607,9	+ 47.440,5	+ 16.145,1	+ 45.870,1	+ 62.015,2	+ 3.343,9	+ 65.359,1	— 33.182,6	+ 38.264,0	— 17.918,6	
Totale al 30-6-1946	21.771,0	39.788,0	61.509,0	50.062,3	+ 76.650,8	126.713,1	6.125,7	132.838,8	— 104.935,1	+ 33.012,3	— 71.329,8	

(*) Le cifre della presente tavola concernono, per le entrate, gli accertamenti provvisori al 30 giugno 1946 e, per le spese, gli stanziamenti definitivi. Esse si riferiscono all'intero esercizio finanziario per le 22 provincie amministrate dal Governo italiano al 25 luglio 1944, mentre per le rimanenti l'esercizio rappresenta il periodo compreso fra la data di costituzione e la fine provvisoria segnata indicata, restituite nel corso dell'esercizio. I dati si riferiscono al periodo compreso fra la data di costituzione e la fine della gestione: provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Foggia, Napoli, dal 20 luglio 1943; provincie di Roma, Frosinone, Latina, dal 16 agosto 1944; provincie dell'Aquila, Chieti, Teramo, Pescara, Rieti, Viterbo, dal 15 ottobre 1944; provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena, Terni, dal 10 maggio 1945; provincie di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, dal 10 giugno 1945. I dati delle entrate non comprendono, tuttavia, quelli relativi alle provincie restituite il 10 maggio ed alle 4 restituite il 10 giugno u. s., non essendo tali dati ancora pervenuti al Ministero del Tesoro.

TAV. 12. — Alcuni dati del conto riassuntivo del Tesoro

(Milioni di lire)

ESERCIZI	MOVIMENTO GENERALE DI CASSA IN CONTO ENTRATE E SPESE DI BILANCIO (a)							SITUAZIONE DEL TESORO ALLA FINE DI CIASCUN ESERCIZIO FINANZIARIO				
	Incassi			Pagamenti			Differenza incassi e pagamenti	Fondo cassa e crediti di Tesoreria			Debiti di Tesoreria	Differenza tra disponibilità e debiti
	in totale	di cui		in totale	di cui			in totale	di cui			
		entrate effettive	movimento capitali		spese effettive	movimento capitali			fondo cassa	crediti di Tesoreria		
1930-31	20.442	20.056	386	25.076	20.343	4.733	+ 366	8.144	2.296	845	8.417	— 5.273
1931-32	23.876	19.395	4.484	24.519	21.091	3.446	— 463	3.937	2.641	996	9.374	— 5.737
1932-33	18.570	18.157	413	23.027	21.783	1.244	— 4.457	2.058	1.218	839	12.258	— 10.200
1933-34	25.046	17.477	7.569	27.218	23.764	3.454	— 2.172	1.475	716	757	13.807	— 12.334
1934-35	21.489	18.581	2.908	22.863	22.012	1.851	— 1.374	980	249	731	14.688	— 13.708
1935-36	54.985	20.257	34.728	61.706	53.185	8.521	— 6.721	8.523	4.658	1.185	16.904	— 13.381
1936-37	37.707	24.592	13.275	43.804	36.662	7.093	— 6.097	1.309	23	1.410	27.820	— 26.436
1937-38	31.048	26.468	4.580	39.434	37.462	1.449	— 8.386	429	1.358	1.862	35.764	— 35.264
1938-39	30.431	27.307	3.094	41.316	30.755	2.561	— 10.885	773	1.500	2.270	46.942	— 46.169
1939-40	61.789	51.475	10.306	60.952	52.511	8.446	+ 836	3.797	1.769	4.028	51.125	— 43.328
1940-41	55.581	34.090	21.496	103.258	98.072	7.177	— 47.676	12.378	3.235	9.143	109.395	— 96.890
1941-42	89.772	40.755	50.017	117.879	113.976	2.892	— 27.107	83.305	9.590	13.045	142.421	— 120.116
1942-43 (b)	97.642	45.984	52.258	151.953	129.020	22.376	— 54.311	30.708	4.226	39.432	214.135	— 174.427

(a) Entrate e spese per le competenze e per i residui degli esercizi cui i dati si riferiscono.
(b) Cifre provvisorie.

TAV. 13. — Situazione dei debiti pubblici interni dell'Italia

(Milioni di lire)

CATEGORIE DI DEBITI	SITUAZIONE AL 30 GIUGNO DEGLI ANNI								
	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943
A) Consolidati e altri debiti perpetui	9.682	47.493	53.012	62.985	62.988	62.985	62.967	62.968	62.945
B) Redimibili:	83.935	47.650	47.958	49.128	49.178	70.955	85.677	133.207	178.069
1. Emissioni anteriori al 1914 e prestiti nazionali 1924 e 1925	3.358	3.272	3.206	3.151	3.111	1.972	1.536	1.468	1.405
2. Prestito della conversione 3,50 % (1934)	61.127	23.753	19.078	19.012	18.929	18.820	18.821	18.681	18.552
3. Prestito redimibile 5 % (1936)	—	—	4.994	5.739	5.911	6.063	6.067	5.988	5.884
4. Certificati di credito per opere pubbliche	—	—	—	—	—	—	—	1.891	17.130
5. Buoni del Tesoro poliennali	17.950	16.964	19.777	20.049	20.139	43.154	58.839	104.365	134.415
6. Altri debiti redimibili (a)	1.497	1.461	1.284	1.175	1.087	1.016	920	844	702
C) Biglietti di Stato	—	1.220	1.350	1.367	2.122	2.509	3.647	4.650	5.019
D) Debiti fruttiferi:	11.882	13.241	23.293	29.681	61.511	43.283	87.910	116.941	168.800
1. Buoni del Tesoro ordinari	670	1.655	5.115	8.922	12.130	15.915	38.602	48.417	54.556
2. Conti correnti fruttiferi (b)	11.212	11.586	15.184	19.953	24.380	16.388	20.395	38.512	64.472
3. Anticipazioni della Banca d'Italia	—	—	2.994	1.000	4.992	10.980	28.952	29.932	49.842
Totale debiti pubblici interni	105.709	109.407	125.613	133.585	145.796	169.732	239.941	307.766	465.833

(a) Obbligazioni 3,50 delle Venezie, obbligazioni 4,75 % a 25 anni; per gli anni 1935 e 1936 compreso anche l'ex consolidato 5 % da rimborsare al 1° gennaio 1937.
(b) Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza da essa amministrati, Banco di Napoli ed altri Istituti.

1554

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TAV. 14. — Corso medio ufficiale e tasso di rendimento dei titoli dello Stato (*)

ANNI — MESI	CONSOLIDATI				REDIMIBILE		BUONI NOVENNALI DEL TESORO							
	3,50 % (1906)	3,50 % (1902)	3 % lordo (2,40 % netto)	5 % (1935)	5,50 % (1934)	5 % (1936)	4 % 15-12-45	5 % 1-9-44	5 % 15-6-45	5 % 15-3-49	5 % 15-2-50	5 % 15-9-50	5 % 15-4-51	4 % 15-9-51
A) CORSO MEDIO UFFICIALE														
1938	73,775	70,950	51,675	93,675	70,075	93,775	91,400	98,581	—	—	—	—	—	—
1939	72,875	70,425	50,250	92,675	69,250	92,775	90,625	96,481	—	—	—	—	—	—
1940	72,875	70,925	50,700	92,450	70,175	93,700	93,585	97,004	—	99,825	—	—	—	—
1941	75,625	73,200	52,275	93,425	73,175	94,981	96,725	97,725	—	98,449	98,125	—	—	—
1942	88,806	87,500	62,350	94,925	80,200	96,601	98,716	98,811	—	97,516	97,206	97,200	96,969	—
1943	87,050	84,696	70,549	81,591	72,400	85,899	97,748	96,575	81,820	84,050	83,840	83,595	83,406	70,952
1944	104,072	99,293	71,004	91,119	84,089	93,507	—	98,742	94,568	92,297	92,033	92,007	92,009	84,950
1944 - Gennaio	93,345	81 —	70 —	77,950	71,843	83,650	—	97,946	88,109	81,618	81,093	81,024	81,110	73,496
» Febbraio	100,000	84,810	71,100	83,500	77,321	90,393	—	98,236	90,302	87,340	86,926	86,895	86,967	79,305
» Marzo	99,954	85 —	71 —	87,675	82,870	92,300	—	99,060	92,941	90,354	89,965	89,963	89,959	82,135
» Aprile	107,206	85 —	71 —	93,250	86,829	97,012	—	99,323	97,002	95,100	94,912	94,906	94,900	86,197
» Maggio	113,333	90 —	71 —	94,657	90,074	97,564	—	98,788	96,576	95,264	95,107	94,960	94,945	89,196
» Giugno	123, —	90 —	71 —	96,250	92,750	99,875	—	98,025	96,300	96,275	96,275	96,250	96,150	89,393
» Luglio (a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Agosto	106,291	100 —	72,007	92,606	83,084	96,981	—	99,207	93,116	92,825	92,125	92,106	92,091	83,772
» Settembre	103,563	95 —	72 —	93,563	88,955	96,832	—	—	94,695	93,185	92,955	93,023	93,010	85,703
» Ottobre	103,916	95 —	72 —	95,500	87,329	97,466	—	—	96,770	95,494	95,314	95,295	95,280	87,291
» Novembre	107,016	95,625	72 —	96,436	88,312	97,791	—	—	97,253	96,548	96,138	96,293	96,174	88,341
» Dicembre	116,158	95 —	72 —	97,562	90,453	98,281	—	—	97,441	96,775	96,475	96,486	96,481	89,516
1945 - Gennaio	115,616	93,250	72 —	95,700	87,122	97,862	—	—	97,190	96,278	96,016	95,772	95,760	88,556
» Febbraio	119,458	93,250	72 —	96,906	88,569	98,118	—	—	97,868	96,947	96,925	96,709	96,256	89,285
» Marzo	119,662	93,250	72 —	97,272	88,602	98,400	—	—	97,852	96,938	96,756	96,756	96,706	88,224
» Aprile	113,850	93,250	72 —	96,000	87,770	97,190	—	—	96,630	95,270	95,270	95,250	95,250	87,210
» Maggio	108,558	90,369	72,626	95,962	88,178	97,521	—	—	96,869	95,547	95,347	95,330	95,310	87,536
» Giugno	112,000	87 —	73,250	90,734	92,318	99,606	—	—	97,884	96,856	96,725	96,742	96,740	91,190
B) TASSO MEDIO DI RENDIMENTO (%)														
1938	4,80	5,00	4,70	5,41	5,06	5,41	4,57	5,07	—	—	—	—	—	—
1939	4,86	5,03	4,80	5,50	5,20	5,46	4,61	5,19	—	—	—	—	—	—
1940	4,86	5,00	4,79	5,48	5,05	5,40	4,28	5,15	—	5,01	—	—	—	—
1941	4,66	4,84	4,65	5,42	4,84	5,33	4,15	5,12	—	5,06	5,10	—	—	—
1942	4,24	4,35	3,89	5,24	4,41	5,24	4,05	5,06		5,12	5,14	5,14	5,15	—
1943	4,06	4,20	3,42	6,41	4,95	5,09	4,09	5,14	6,22	6,07	6,10	6,10	6,10	5,70
1944	3,32	3,92	3,87	5,55	4,10	5,34	—	5,07	5,29	5,41	5,43	5,42	5,42	4,71
1944 - Gennaio	3,76	4,38	3,23	6,43	4,56	6,00	—	5,10	5,67	6,13	6,17	6,17	6,16	5,44
» Febbraio	3,52	4,15	3,41	6,03	4,55	5,87	—	5,09	5,60	5,72	5,75	5,76	5,75	5,04
» Marzo	3,35	4,15	3,43	5,71	4,20	5,48	—	5,05	5,38	5,58	5,56	5,56	5,56	4,87
» Aprile	3,29	4,17	3,30	5,43	4,08	5,23	—	5,03	5,15	5,26	5,27	5,27	5,27	4,64
» Maggio	3,12	3,93	3,50	5,32	3,94	5,13	—	5,06	5,10	5,25	5,26	5,26	5,27	4,54
» Giugno	2,88	3,96	3,40	5,32	3,84	5,12	—	5,10	5,13	5,19	5,19	5,19	5,20	4,44
» Luglio (a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Agosto	3,00	3,80	3,45	5,41	4,10	5,20	—	5,06	5,27	5,42	5,43	5,43	5,43	4,77

1555

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

1941	75,822	75,200	62,370	69,422	70,210	68,200	98,718	98,811	—	97,516	97,206	97,208	96,960	—
1942	85,396	81,300	62,350	64,923	60,200	66,991	98,718	98,811	—	97,516	97,206	97,208	96,960	—
1943	87,650	84,000	70,840	81,391	72,400	85,999	97,748	96,575	81,800	81,000	89,540	89,595	83,406	70,917
1944	104,972	91,253	71,904	91,119	84,652	95,577	—	98,742	94,803	92,292	92,032	92,037	92,039	84,250
1944 - Gennaio	93,545	81 —	75 —	77,995	71,843	83,550	—	97,906	88,150	81,018	91,050	81,024	81,110	78,496
» Febbraio	100,090	84,810	71,190	83,595	77,721	90,393	—	98,335	90,902	87,840	86,926	86,935	86,967	79,895
» Marzo	99,954	85 —	71 —	87,676	82,370	92,360	—	99,063	92,941	90,324	89,068	89,062	89,059	82,135
» Aprile	107,346	85 —	71 —	93,266	86,870	97,012	—	99,325	97,002	95,100	94,915	94,804	94,900	86,197
» Maggio	113,335	90 —	71 —	94,657	90,074	97,664	—	99,736	96,376	95,264	95,107	94,969	94,945	88,105
» Giugno	123, —	90 —	71 —	96,559	92,750	98,875	—	98,622	96,503	96,273	96,270	96,250	96,150	89,280
» Luglio (a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Agosto	106,291	100 —	72,067	92,840	88,934	94,981	—	99,297	93,116	92,325	92,128	92,106	92,091	85,772
» Settembre	103,503	95 —	72 —	93,563	88,959	94,887	—	—	94,809	93,186	93,039	93,028	93,010	83,760
» Ottobre	103,919	95 —	72 —	95,500	87,329	97,166	—	—	96,770	95,464	95,314	95,295	93,520	87,291
» Novembre	107,516	95,000	72 —	96,486	89,312	97,709	—	—	97,333	96,345	96,158	96,193	96,114	88,381
» Dicembre	116,156	96 —	72 —	97,622	90,653	98,281	—	—	97,441	96,775	96,478	96,466	96,481	88,516
1945 - Gennaio	115,516	98,250	72 —	98,706	87,122	97,522	—	—	97,596	96,228	96,816	96,772	96,760	89,586
» Febbraio	119,456	98,250	72 —	98,902	88,000	98,118	—	—	97,869	96,947	96,920	96,786	96,856	90,240
» Marzo	119,602	98,250	72 —	97,272	88,602	98,401	—	—	97,822	96,604	96,758	96,756	96,706	88,524
» Aprile	113,386	98,250	72 —	96,358	87,770	97,183	—	—	96,650	95,570	96,370	96,250	96,250	87,210
» Maggio	109,856	90,360	72,000	96,360	88,173	97,321	—	—	96,660	95,547	95,347	96,330	96,310	87,536
» Giugno	112,646	97 —	73,200	99,736	92,318	99,598	—	—	97,664	96,466	96,726	96,746	96,746	91,100

B) Tasso medio di Rendimento (%)

1936	4,81	5,00	4,70	5,61	5,06	5,41	4,97	5,07	—	—	—	—	—	—
1937	4,98	5,08	4,80	5,80	5,20	5,46	4,41	5,19	—	—	—	—	—	—
1940	4,86	5,00	4,79	5,45	5,05	5,40	4,28	5,15	—	5,01	—	—	—	—
1941	4,66	4,84	4,65	5,42	4,84	5,23	4,15	5,13	—	5,06	5,10	—	—	—
1942	4,24	4,35	3,99	5,24	4,41	5,24	4,05	5,08		5,12	5,14	5,14	5,15	—
1943	4,06	4,20	3,42	6,41	4,95	5,09	4,09	5,13	6,22	6,07	6,10	6,10	6,10	5,79
1944	3,32	3,92	3,27	5,69	4,19	5,34	—	5,07	5,39	5,41	5,43	5,42	5,42	4,78
1944 - Gennaio	3,76	4,38	3,25	6,43	4,58	6,00	—	5,10	5,67	6,18	6,17	6,17	6,16	5,44
» Febbraio	3,52	4,18	3,41	6,03	4,35	5,67	—	5,09	5,50	5,72	5,75	5,75	5,75	5,04
» Marzo	3,53	4,15	3,43	5,77	4,20	5,44	—	5,05	5,38	5,53	5,56	5,56	5,56	4,87
» Aprile	3,29	4,17	3,30	5,45	4,08	5,23	—	5,02	5,15	5,25	5,27	5,27	5,27	4,64
» Maggio	3,12	3,95	3,59	5,39	3,94	5,23	—	5,06	5,19	5,25	5,26	5,26	5,27	4,64
» Giugno	2,88	3,96	3,40	5,32	3,84	5,12	—	5,10	5,19	5,19	5,19	5,19	5,20	4,48
» Luglio (a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Agosto	3,31	3,82	3,37	5,44	4,19	5,30	—	5,04	5,37	5,42	5,43	5,43	5,43	4,77
» Settembre	3,41	3,71	3,30	5,40	4,21	5,22	—	—	5,32	5,37	5,37	5,38	5,38	4,77
» Ottobre	3,40	3,72	3,34	5,33	4,06	5,21	—	—	5,17	5,24	5,25	5,25	5,25	4,54
» Novembre	3,30	3,74	3,35	5,29	4,07	5,21	—	—	5,14	5,19	5,20	5,20	5,20	4,53
» Dicembre	3,05	3,74	3,36	5,25	4,05	5,21	—	—	5,13	5,17	5,18	5,18	5,18	4,52
1945 - Gennaio	3,03	3,76	3,37	5,23	4,02	5,14	—	—	5,13	5,19	5,22	5,22	5,22	4,52
» Febbraio	2,94	3,77	3,38	5,19	3,97	5,13	—	—	5,11	5,16	5,19	5,19	5,19	4,48
» Marzo	2,96	3,76	3,39	5,20	3,98	5,14	—	—	5,14	5,21	5,22	5,22	5,22	4,50
» Aprile	3,11	3,79	3,34	5,29	4,03	5,22	—	—	5,17	5,24	5,25	5,25	5,25	4,50
» Maggio	3,25	3,93	3,52	5,28	4,09	5,23	—	—	5,17	5,23	5,24	5,24	5,25	4,57
» Giugno	3,17	4,10	3,30	5,13	3,98	5,14	—	—	5,12	5,16	5,17	5,17	5,17	4,39

(*) Dati elaborati dall'Istituto centrale di statistica in base alle quotazioni medie giornaliere dei titoli, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.
(a) Borsa chiusa.

1556

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745 031

Tav. 15. — Attività della Borsa di Roma (*)

A) Dati riassuntivi sul mercato delle varie categorie di titoli

(Valori in migliaia di lire)

ANNI — MESI (a)	Giorni di Borsa (b)	Titoli di Stato e garantiti			Obbligazioni			Azioni			Complesso		
		Quantità	Valore nominale	Valore compenso	Quantità	Valore nominale	Valore compenso	Quantità	Valore nominale	Valore compenso	Quantità	Valore nominale	Valore compenso
1938	297	4.100.348	414.202	336.454	92.927	16.218	15.082	4.302.765	628.560	1.121.225	8.476.489	1.060.544	1.491.609
1939	304	2.824.235	286.895	216.268	47.377	22.384	21.447	4.299.240	980.146	1.049.552	6.569.956	895.453	1.287.267
1940	299	2.586.029	315.603	239.073	46.652	23.863	20.218	4.770.983	754.857	1.509.651	7.404.664	1.094.633	1.769.837
1941	307	3.567.702	487.977	360.100	40.171	21.109	18.097	5.889.956	939.405	1.982.520	9.494.929	1.311.482	2.360.717
1942	286	12.000.149	1.460.208	1.206.627	91.509	31.554	30.661	1.133.519	130.842	286.320	13.225.228	1.642.624	1.523.708
1943	305	5.971.992	964.534	824.311	86.474	47.639	38.516	291.782	49.975	129.599	6.351.748	1.066.662	1.040.426
1944	301	5.977.129	1.389.724	1.206.477	78.802	41.619	43.613	304.704	48.811	110.341	6.360.635	1.478.163	1.470.431
1944 — Gennaio	20	372.175	98.208	79.823	8.068	4.621	4.838	68.130	8.798	21.466	448.373	111.707	107.145
» Febbraio	20	742.964	172.682	150.786	7.067	4.080	4.258	28.479	4.666	11.030	778.090	181.466	166.107
» Marzo	23	703.770	161.685	146.273	8.103	3.274	5.012	27.778	4.411	14.362	738.518	173.870	164.647
» Aprile	19	839.095	188.317	176.121	9.915	5.803	6.240	72.486	13.038	41.663	919.196	207.276	224.027
» Maggio	19	1.032.570	224.035	209.464	10.935	6.717	7.060	56.325	9.670	42.694	1.100.130	240.431	259.227
» Giugno	6	542.925	72.060	68.782	4.750	2.670	2.700	29.650	3.740	16.995	577.325	78.384	87.513
» Agosto	10	141.905	35.452	32.064	3.020	1.647	1.540	—	—	—	144.885	30.109	33.650
» Settembre	21	376.740	91.732	83.446	6.305	3.583	3.680	—	—	—	382.645	95.315	87.080
» Ottobre	22	813.871	185.136	171.520	9.627	4.916	5.054	—	—	—	823.598	188.101	176.859
» Novembre	21	348.868	83.050	79.904	6.275	3.491	3.467	—	—	—	355.146	86.451	83.451
» Dicembre	17	274.277	69.186	64.476	5.073	2.561	2.896	24.918	4.416	16.128	304.366	76.163	83.240
1945 — Gennaio	25	684.205	153.242	143.852	7.284	3.742	3.827	48.168	7.304	29.868	739.817	164.788	177.547

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

1938	260	4.190.269	414.706	398.494	32.927	16.019	15.082	4.302.703	638.966	1.121.325	8.430.449	1.069.544	1.491.609
1939	254	2.324.695	266.896	216.280	47.379	24.304	21.447	4.249.340	660.196	1.089.624	6.580.806	893.196	1.257.297
1940	209	2.568.959	315.985	259.978	48.623	25.861	21.513	4.770.903	754.837	1.300.631	7.504.731	1.004.633	1.760.837
1941	207	3.967.702	458.197	380.106	69.371	33.309	18.057	5.880.966	889.466	1.962.550	9.494.968	1.313.482	2.360.717
1942	188	12.666.141	1.450.538	1.206.927	241.569	91.574	39.861	1.193.510	197.842	383.370	13.859.651	1.642.624	1.622.798
1943	222	5.071.022	868.538	682.811	85.471	47.659	48.514	291.702	49.970	119.295	6.251.723	1.066.462	1.005.120
1944	231	3.977.129	1.280.720	1.208.477	78.862	43.613	45.619	304.774	48.814	185.341	6.280.693	1.478.103	1.470.451
1944 - Gennaio	22	372.173	98.248	79.820	6.034	4.021	4.809	64.135	8.708	23.406	448.976	111.707	107.145
» Febbraio	29	742.564	172.662	152.708	7.097	4.060	4.203	38.477	4.688	11.099	775.080	181.456	168.097
» Marzo	28	700.770	165.668	146.273	8.078	5.774	4.043	37.775	4.411	14.382	738.515	173.570	164.647
» Aprile	19	828.095	188.307	178.121	9.613	5.803	6.243	72.496	10.078	41.663	910.190	207.278	226.027
» Maggio	19	1.032.870	224.035	209.464	10.935	6.717	7.049	86.325	9.079	42.694	1.119.195	240.431	259.227
» Giugno	8	332.921	72.903	68.782	4.750	2.573	3.769	29.624	3.748	15.986	377.293	78.384	87.541
» Agosto	10	141.665	35.432	32.064	3.020	1.547	1.595	—	—	—	141.685	36.099	33.659
» Settembre	20	375.749	91.735	83.405	6.896	4.578	3.680	—	—	—	382.645	95.313	87.085
» Ottobre	22	813.971	183.190	171.355	9.527	4.916	5.060	—	—	—	823.398	188.101	176.379
» Novembre	21	348.866	80.050	72.904	6.378	3.101	3.467	—	—	—	358.146	89.451	83.431
» Dicembre	17	574.377	69.185	64.476	3.023	2.161	2.636	24.019	4.415	16.129	594.368	76.165	83.240
1945 - Gennaio	25	884.368	153.542	143.872	7.284	3.742	3.827	48.168	7.304	23.808	739.817	164.338	177.647
» Febbraio	24	588.473	135.776	131.865	14.119	7.625	7.815	60.642	8.904	47.580	668.193	152.352	186.709
» Marzo	25	485.207	119.594	113.370	9.529	5.409	5.225	41.247	7.277	32.999	616.343	131.910	151.164
» Aprile	24	371.285	96.642	84.418	8.715	4.413	4.128	34.935	5.181	31.574	414.932	98.240	122.515
» Maggio	23	396.315	85.585	80.502	11.017	5.821	5.960	16.709	2.831	15.852	424.825	94.210	101.810

(*) I dati riportati nelle tre sezioni della presente tavola costituiscono alcuni risultati parziali (limitati alla Borsa di Roma) di una apposita rilevazione completa sul mercato italiano dei valori mobiliari, iniziata qualche anno addietro dall'Istituto Centrale di Statistica. Gli analoghi dati per le altre Borse saranno pubblicati non appena ultimate le elaborazioni recentemente riprese.

(a) Agli effetti della presente elaborazione si considerano i mesi di Borsa, e non quelli solari; pertanto i dati relativi a ciascun mese si riferiscono alle contrattazioni effettuate nel periodo compreso fra il giorno successivo al compenso del mese precedente e il giorno del mese considerato stabilito dal calendario di Borsa per i compensi del mese stesso. (b) Durante lo scorso anno la Borsa valori di Roma rimase chiusa dal 5 giugno al 31 luglio 1944; le contrattazioni dei titoli dello Stato e delle obbligazioni furono riprese il 1° agosto e quelle dei titoli azionari il 24 novembre 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Segue: TAV. 15. — **Attività della Borsa di Roma**

B) VALORE DI COMPENSO DELLE DIVERSE SPECIE DI TITOLI TRATTATI

(Migliaia di lire)

CATEGORIE	ANNI							GENNAIO-Marzo		1944		1945	
	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1944	1945	Aprile	Maggio	Aprile	Maggio
Giorni di Borsa	260	264	269	257	258	232	291	104	121	19	19	21	23
TITOLI DI STATO	**350 698**	**202.839**	**250 151**	**389.601**	**1.291.304**	**907.252**	**1.032.086**	**240 037**	**525 855**	**174.752**	**294.056**	**79 389**	**77 482**
1. - Consolidati	80.641	40.510	51.141	97.445	277.911	133.297	184.344	38.102	93.324	22.317	29.528	13.309	14.703
2. - Redimibili	229.471	125.202	139.243	194.367	772.548	277.711	185.082	123.148	de 089	89.203	99.771	10.159	12.082
3. - Buoni del Tesoro	35.226	36.127	59.417	107.789	240.745	496.244	662.730	227.787	404.249	122.112	138.356	55.923	50.652
TITOLI GARANTITI DALLO STATO	**5.706**	**13.457**	**9.822**	**10.581**	**15.823**	**21.059**	**32.301**	**16.479**	**28.179**	**3.293**	**4.329**	**5.096**	**6.096**
1. - A reddito fisso	3.145	4.539	4.473	4.076	6.736	10.104	13.121	8.855	7.909	1.124	2.548	817	1.340
2. - Con partecipazione ai dividendi	2.261	8.918	5.349	6.420	8.367	10.886	19.220	7.641	20.250	2.270	2.281	4.279	4.756
Totale Titoli di Stato e garantiti	356.404	216.256	259.973	380.105	1.306.827	828.311	1.065.477	256.516	553.774	178.121	299.484	84.418	83.582
OBBLIGAZIONI	**18.982**	**21.447**	**20.213**	**18.057**	**20.561**	**48.514**	**45.613**	**27.410**	**27.281**	**6.243**	**7.940**	**4.821**	**5.308**
1. - Fondiarie ed equiparate	18.610	20.432	19.002	16.588	20.450	42.607	39.916	27.378	25.102	5.586	6.716	3.681	5.171
2. - Imprese finanziarie	92	588	248	299	591	725	669	176	365	28	40	40	120
3. - Industrie elettriche	280	427	344	1.170	3.341	5.043	4.703	2.092	1.734	627	235	800	280
4. - Zuccheri, dolci e affini	—	—	24	—	180	32	240	—	—	—	—	—	—
5. - Gas e acquedotti	—	—	—	24	48	—	13	—	—	—	—	—	—
6. - Immobiliari urbane	—	—	—	31	41	—	—	—	—	—	—	—	—
TITOLI AZIONARI	**1.121.323**	**1.049.554**	**1.509.651**	**1.062.585**	**295 370**	**128 295**	**165 841**	**133.221**	**188 749**	**41.663**	**62.694**	**33.674**	**16.552**
1. - Imprese finanziarie	148.304	139.271	159.094	171.500	19.623	7.365	5.201	4.671	9.083	2.186	1.301	775	1.905
2. - » assicurative	12	—	12	854	31	487	944	226	1.808	—	—	200	—
3. - » trasporti marittimi	80	480	181	249	84	39	835	621	229	100	—	—	—
4. - Imprese comunicazioni elettriche	10.674	8.230	18.416	34.101	3.472	5.057	9.276	7.310	8.127	1.664	1.980	710	411
5. - Industria del cotone	43.755	21.387	70.957	126.387	5.693	2.900	3.122	4.072	13.184	895	2.080	1.870	240
6. - » fibre tessili artificiali	360.127	227.503	294.314	326.386	34.579	5.913	5.135	5.251	3.059	1.845	2.250	1.170	980
7. - Industrie estrattive	106.038	147.197	240.960	193.742	41.696	19.163	25.556	19.536	21.021	4.650	4.546	6.140	2.061
8. - » metallurgiche	41.458	38.451	110.254	132.342	25.649	21.525	37.572	31.466	18.904	12.800	5.467	1.997	1.163
9. - » meccaniche	171.852	213.529	225.363	373.510	20.182	8.290	8.896	7.855	4.518	1.969	2.065	922	401
10. - » elettriche	236.905	150.006	139.604	234.974	76.181	31.895	33.436	31.547	80.814	6.393	10.905	10.031	8.315

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

TITOLI DI STATO	350.698	302.839	250.151	389.601	1.601.504	907.252	1.036.086	740.037	585.603	174.702	004.855	70.328	77.482
1. – Consolidati	86.041	49.510	31.111	67.449	277.911	139.297	184.044	96.693	93.314	22.917	24.823	13.309	14.705
2. – Redimibili	229.431	125.302	120.593	194.597	772.548	277.711	183.902	120.148	80.009	39.500	39.721	10.969	12.982
3. – Buoni del Tesoro	35.226	28.127	30.417	107.789	249.745	496.244	665.740	527.897	401.280	102.115	100.306	05.870	50.630
TITOLI GARANTITI DALLO STATO	5.700	15.457	9.922	10.501	15.828	21.050	32.201	16.400	25.189	3.300	4.920	5.090	3.050
1. – A reddito fisso	3.445	4.559	4.473	4.076	6.730	10.104	13.101	8.905	7.000	0.129	2.045	977	1.340
2. – Con partecipazione ai dividendi	2.201	8.018	5.249	6.425	8.587	10.896	19.270	7.601	20.290	2.270	2.291	4.273	1.754
Totale Titoli di Stato e garantiti	356.404	318.296	260.973	380.105	1.506.827	928.311	1.065.477	765.406	588.772	178.101	209.484	84.418	80.582
OBBLIGAZIONI	13.082	21.447	20.213	18.057	30.561	48.514	45.613	20.410	27.251	6.243	7.049	4.621	5.396
1. – Fondiarie ed equiparate	10.010	20.402	19.002	16.538	28.450	42.667	39.910	23.378	22.102	5.586	6.716	3.668	5.371
2. – Imprese finanziarie	92	388	243	290	501	744	600	176	395	24	66	40	130
3. – Industrie elettriche	240	427	344	1.230	3.341	3.043	4.703	2.662	1.734	627	228	803	280
4. – Zucchero, dolci e affini	—	—	24	—	100	62	362	—	—	—	—	—	—
5. – Gas e acquedotti	—	—	—	24	46	—	13	—	—	—	—	—	—
6. – Immobiliari urbane	—	—	—	31	44	—	—	—	—	—	—	—	—
TITOLI AZIONARI	1.121.239	1.049.584	1.509.651	1.902.555	295.370	136.295	185.341	133.221	158.739	41.663	42.684	23.574	15.352
1. – Imprese finanziarie	145.504	189.271	159.694	171.500	19.628	7.305	5.901	4.671	9.083	2.186	1.591	975	1.905
2. – » assicurative	12	—	12	804	31	487	944	325	1.650	—	—	291	—
3. – » trasporti marittimi	66	459	181	289	84	39	335	221	259	100	—	—	—
4. – Imprese comunicazioni elettriche	16.674	8.206	18.418	34.101	3.472	5.687	9.270	7.349	8.127	3.994	1.985	710	431
5. – Industria del cotone	43.753	21.587	70.357	126.387	5.903	2.900	5.133	4.072	15.164	305	2.990	4.530	940
6. – » fibre tessili artificiali	308.127	227.503	304.314	526.366	34.879	6.913	5.135	5.261	5.070	1.840	2.258	1.110	660
7. – Industrie estrattive	100.315	147.197	345.009	193.742	41.696	19.103	25.350	19.838	21.021	4.660	4.008	6.140	2.451
8. – » metallurgiche	41.458	39.451	110.204	152.342	28.849	21.525	37.572	21.166	18.904	12.935	6.495	1.997	1.181
9. – » meccaniche	171.852	218.529	259.353	373.619	20.102	8.200	6.896	7.256	4.517	1.309	2.665	927	601
10. – » elettriche	156.386	130.665	135.684	234.075	26.181	21.525	30.435	21.547	22.814	6.887	10.569	10.501	6.815
11. – Manual, postal e ristori	8.141	4.966	3.187	3.919	1.020	580	1.303	969	758	71	40	250	23
12. – Zucchero, dolci e affini	9.761	5.585	9.319	13.710	3.980	1.623	3.705	2.039	2.606	420	1.450	668	—
13. – Industria prodotti chimici	6.727	21.414	17.663	24.424	7.138	4.324	8.662	7.180	6.166	2.147	3.302	821	435
14. – Società immobiliari urbane	60.256	25.901	44.146	67.304	20.807	6.427	8.031	5.028	8.309	1.542	1.433	2.304	456
15. – Imprese agricole	10.769	14.152	14.962	21.810	3.405	2.406	1.985	1.102	1.215	—	650	287	375
16. – Gas e acquedotti	25.274	24.231	28.142	35.515	15.915	5.507	4.965	4.304	4.924	871	1.561	1.450	102
17. – Costruzioni edili e affini	12	72	88	500	79	42	146	—	376	—	—	—	—
18. – Cemento, calce e gesso	4	9	6	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
19. – Ferro-tranvie, navigazione interna	642	2.068	480	1.559	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. – Industrie idro-termali	272	320	196	114	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE GENERALE	1.491.639	1.287.297	1.789.837	2.300.717	1.822.708	1.003.120	1.476.411	905.103	732.802	220.027	230.827	102.516	101.310

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue: TAV. 15. — **Attività della Borsa di Roma**

C) PREZZI E QUANTITÀ DI ALCUNI PRINCIPALI TITOLI TRATTATI

TITOLI	Valore nominale del titolo	PREZZI ATTI				PREZZI DI COMPENSO				NUM. COMPLESSIVO DEI TITOLI TRATTATI A CONTANTI E A TERMINE	
		Anno 1944		Da gennaio a maggio 1945		Anno 1944		Da gennaio a maggio 1945		Anno 1944	Da gennaio a maggio 1945
		minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo		
TITOLI DELLO STATO O GARANTITI DALLO STATO											
Rendita 3,50 % netto (emiss. 1906)	100	91 —	106 —	103 —	110 —	94 —	116,50	107 —	119,50	220.900	175.650
Rendita 5 % netto	100	76,50	98,85	93,80	99,20		97,50	96 —	97 —	1.798.500	750.000
Prestito redimibile 3,50 % 1934	100	68,75	83,80	85 —	91 —	71,50	90,50	87,50	88,50	1.951.500	692.100
» » 5 % 1936	100	82,25	99,75	96,40	99,20	85,75	99 —	97,30	98 —	102.800	37.400
Buoni del Tesoro 15-6-1948, 5%	500	480 —	488 —	480 —	493 —	442,50	489 —	483 —	492,50	120.000	48.250
» » 15-2-1949, 5%	500	387,50	490 —	463 —	488,75	405 —	495 —	476,50	485 —	117.000	69.500
» » 15-2-1950, 5%	500	395 —	491 —	483 —	484,25	402,50	483 —	474,50	482,50	253.000	139.500
» » 15-9-1950, 5%	500	398 —	491 —	463 —	484,25	401,25	489 —	476 —	482,50	375.000	125.340
» » 15-4-1951, 5%	500	387,50	491 —	462,50	484,50	405 —	483 —	475 —	482,50	381.000	165.500
» » 15-9-1951, 4%	500	357,50	480 —	432,50	440,50	386 —	452 —	456 —	447,50	621.800	234.000
Consorzio di Credito Opere Pubbliche 5%	100	435 —	504,50	490 —	481 —	459 —	502 —	462 —	470 —	17.785	10.555
I. R. I. Serie speciale MARE 4,50%	500	455 —	575 —	530 —	700 —	480 —	580 —	525 —	655 —	11.430	14.700
I. R. I. » » FERRO 4,50%	500	480 —	650 —	515 —	680 —	495 —	720 —	695 —	755 —	21.100	14.427
OBBLIGAZIONI											
Istituto Italiano Credito Fondiario 5%	500	515 —	579 —	509 —	561 —	518 —	577 —	515 —	546 —	9.640	7.761
» » » » 4%	500	502 —	538 —	498 —	519 —	506 —	532 —	500 —	510 —	11.775	7.193
Istituto Nazionale Credito Edilizio 5%	500	505 —	545 —	512 —	523 —	507 —	530 —	514 —	518 —	7.290	2.275
Istituto Mobiliare Italiano 7ª emiss. 5%	1.000	910 —	1.010 —	940 —	976 —	925 —	1.006 —	948 —	972 —	8.440	2.025
Istituto di Credito Imprese Pubbliche Utilità 5%	500	505 —	546 —	500 —	514 —	511 —	546 —	504 —	512 —	4.645	4.885
Romana di Elettricità 6%	500	520 —	570 —	525 —	558 —	525 —	570 —	524 —	552 —	6.764	1.320
TITOLI AZIONARI											
Torinese Esercizi Telefonici S.T.E.T.	500	1.850 —	2.750 —	1.780 —	2.750 —	1.900 —	2.300 —	1.780 —	2.600 —	400	725
Strade Ferrate Meridionali	500	2.900 —	4.800 —	3.075 —	4.500 —	2.800 —	4.800 —	3.000 —	4.000 —	579	725
Italcable	250	680 —	1.650 —	780 —	1.250 —	810 —	1.250 —	800 —	1.200 —	8.025	5.750
Manifattura Cotoniere Meridionali	150	800 —	3.100 —	1.680 —	3.200 —	810 —	3.200 —	1.600 —	3.050 —	3.225	4.625
Snia Viscosa	500	950 —	3.575 —	1.670 —	2.275 —	930 —	2.750 —	1.620 —	2.000 —	2.100	1.650
Montecatini	100	820 —	1.000 —	440 —	850 —	420 —	830 —	560 —	695 —	43.180	28.490
Ilva	200	205 —	580 —	248 —	490 —	205 —	550 —	380 —	450 —	92.095	5.275
	200	375 —	440 —	395 —	950 —	395 —	725 —	710 —	840 —	21.100	6.655
									790 —	26.180	13.000

15611

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183681

TITOLI DELLO STATO O GARANTITI DALLO STATO											
Rendita 3,50 % netto (emissione 1939)	100	91 —	186 —	103 —	130 —	94 —	116,50	107 —	119,50	220.200	175.000
Rendita 5 % netto	100	76,50	94,85	93,80	99,20		97,50	96 —	97 —	1.728.500	710.000
Prestito redimibile 3,50 % 1934	100	68,75	93,80	85 —	91 —	71,50	90,50	87,50	88,50	1.951.500	692.100
» » 5 % 1936	100	82,25	99,75	96,40	99,20	88,75	99 —	97,50	98 —	102.830	37.400
Buoni del Tesoro 15-6-1948, 5%	500	450 —	488 —	480 —	493 —	442,50	489 —	483 —	492,50	120.000	48.000
» » » 15-2-1949, 5%	500	457,50	490 —	465 —	486,75	405 —	485 —	476,50	485 —	117.900	89.600
» » » 15-2-1950, 5%	500	395 —	491 —	483 —	484,25	402,50	489 —	478,50	182,50	251.000	136.500
» » » 15-9-1950, 5%	500	390 —	491 —	483 —	484,25	401,25	480 —	476 —	182,50	375.060	125.340
» » » 15-4-1951, 5%	500	387,50	491 —	462,50	484,50	405 —	483 —	476 —	482,50	361.000	165.800
» » » 15-9-1951, 4%	500	357,50	480 —	432,50	449,50	386 —	452 —	436 —	447,50	621.892	234.000
Consorzio di Credito Opere Pubbliche 5%	500	435 —	504,50	466 —	481 —	459 —	502 —	482 —	470 —	17.785	10.535
I. R. I. Serie speciale MARE 4,50%	500	405 —	575 —	501 —	780 —	460 —	650 —	525 —	605 —	11.433	14.763
I. R. I. » » FERRO 4,50%	500	461 —	600 —	515 —	660 —	496 —	720 —	620 —	775 —	21.105	14.427
OBBLIGAZIONI											
Istituto Italiano Credito Fondiario 5%	500	515 —	579 —	509 —	560 —	518 —	577 —	512 —	546 —	9.669	7.781
» » » » 4%	500	502 —	538 —	498 —	519 —	506 —	583 —	500 —	510 —	11.775	7.193
Istituto Nazionale Credito Edilizio 5%	500	505 —	545 —	512 —	523 —	507 —	539 —	514 —	518 —	7.290	2.275
Istituto Mobiliare Italiano 7ª emiss. 5%	1.000	918 —	1.010 —	940 —	976 —	925 —	1.005 —	948 —	972 —	8.440	2.025
Istituto di Credito Imprese Pubbliche Utilità 5%	500	506 —	546 —	500 —	514 —	511 —	546 —	504 —	512 —	4.645	4.885
Romana di Elettricità 6%	500	520 —	570 —	525 —	558 —	528 —	570 —	528 —	552 —	6.764	1.329
TITOLI AZIONARI											
Torinese Esercizi Telefonici S.T.E.T.	500	1.850 —	2.760 —	1.780 —	2.750 —	1.900 —	3.220 —	1.780 —	2.800 —	400	725
Strade Ferrate Meridionali	500	2.930 —	4.800 —	3.075 —	4.000 —	2.600 —	4.800 —	3.000 —	4.000 —	579	725
Italcable	250	680 —	1.650 —	780 —	1.250 —	810 —	1.250 —	800 —	1.200 —	8.025	5.750
Manifattura Cotoniere Meridionali	150	800 —	3.100 —	1.580 —	3.200 —	870 —	3.200 —	1.800 —	3.050 —	3.225	4.625
Snia Viscosa	300	930 —	3.575 —	1.870 —	2.275 —	930 —	2.750 —	1.920 —	2.000 —	3.100	1.650
Montecatini	100	820 —	1.900 —	440 —	820 —	420 —	850 —	560 —	695 —	43.180	28.490
Ilva	200	205 —	580 —	348 —	490 —	235 —	550 —	380 —	480 —	22.095	6.275
Terni	200	375 —	940 —	505 —	920 —	395 —	725 —	710 —	840 —	21.100	8.685
Finsider A	500	455 —	1.000 —	588 —	810 —	485 —	885 —	660 —	790 —	28.150	13.000
Fabbrica Automobili Isotta Fraschini	100	105 —	270 —	140 —	220 —	110 —	220 —	174 —	190 —	10.850	2.500
Ernesto Breda	200	350 —	680 —	490 —	750 —	380 —	640 —	500 —	660 —	1.550	1.500
Ansaldo	200	218 —	442 —	235 —	425 —	215 —	600 —	310 —	350 —	9.900	4.275
Fiat	200	1.105 —	2.100 —	1.400 —	1.900 —	1.000 —	2.500 —	1.780 —	1.900 —	550	200
Unione Esercizi Elettrici	125	410 —	820 —	440 —	750 —	410 —	740 —	440 —	670 —	5.000	3.101
Romana di Elettricità	500	1.750 —	4.450 —	2.250 —	3.900 —	1.725 —	3.400 —	2.550 —	3.650 —	6.085	6.030
Adriatica di Elettricità	100	430 —	1.000 —	482 —	925 —	503 —	940 —	530 —	820 —	12.400	11.050
Edison	200	1.100 —	2.475 —	1.125 —	2.100 —	1.100 —	1.950 —	1.300 —	1.950 —	2.025	4.777
Molino e Pastificio Pantanella	50	450 —	735 —	440 —	800 —	440 —	725 —	470 —	710 —	2.423	1.172
Romana Fabbricazione Zucchero	50	328 —	790 —	435 —	620 —	340 —	685 —	440 —	650 —	7.050	4.425
A. N. I. C.	100	91 —	217 —	100 —	190 —	101 —	197 —	142 —	160 —	57.125	40.490
Istituto Romano Beni Stabili	150	1.810 —	2.600 —	1.625 —	2.850 —	1.200 —	2.500 —	1.425 —	2.470 —	1.975	1.275
Istituto Fondi Rustici	100	1.000 —	1.980 —	1.000 —	1.515 —	1.040 —	1.820 —	1.080 —	1.400 —	1.325	1.025
Italgas	10	44 —	107 —	66 —	89 —	49 —	86 —	66 —	94 —	35.468	24.500

1562

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

TAV. 16. — Situazione della Banca d'Italia

(Milioni di lire)

ATTIVO	AL 31 DICEMBRE					PASSIVO	AL 31 DICEMBRE				
	1938	1940	1941	1942	1943		1938	1940	1941	1942	1943
Oro in cassa	3.674	2.282	2.348	2.673	2.227	Circolazione dei biglietti	18.768	31.306	49.601	73.325	156.652
Altre valute auree	132	—	—	—	—	Vaglia cambiari e assegni	905	3.168	2.972	5.754	7.902
Totale della riserva	**3.806**	**2.282**	**2.348**	**2.673**	**2.227**	Depositi in c/c fruttifero	814	2.071	1.180	6.154	17.365
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773	**Totale dei debiti a vista**	**20.677**	**36.545**	**53.753**	**85.233**	**181.919**
Cassa	467	1.042	955	449	2.936						
Portafoglio su piazze italiane	8.704	4.830	5.525	24.162	45.797						
Anticipazioni	3.887	3.442	3.797	7.042	7.213						
Titoli	709	818	811	948	899	Capitale	300	300	300	300	300
Conti corr. attivi nel Regno	132	56	115	241	77	Fondo di riserva ordinario	70	156	210	253	301
Istituto per la ricostruzione industriale	4.708	4.708	4.708	4.708	4.708	Riserva straordinaria	36	93	130	176	228
Anticipazioni temporanee al R. Tesoro su Buoni del Tesoro ordinari	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Conti correnti vincolati	340	343	594	491	20.585
Anticipazioni straordinarie al R. Tesoro su Buoni del Tesoro ordinari	2.000	15.000	29.000	49.000	79.000	Conto corrente del R. Tesoro	850	—	1.261	5.387	—
Partite varie	1.307	3.071	6.176	2.915	16.417	Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno - ecc.	4	4	13	—	9
Altre attività	135	154	124	122	97	Partite varie	1.181	1.337	1.975	2.345	5.959
Conto corrente del R. Tesoro	—	1.043	—	—	47.284	Utili netti dell'esercizio	131	154	179	174	36
In complesso	**23.598**	**39.182**	**58.332**	**91.424**	**209.312**	**In complesso**	**23.598**	**39.182**	**58.332**	**91.424**	**209.312**

PREZZI E SALARI

TAV. 17. — Prezzi alla produzione di alcuni prodotti agricoli

(Prezzi in lire per quintale, salvo diversa indicazione)

CAMPAGNA DI VENDITA O DI AMMASSO	CEREALI							LEGUMINOSE DA GRANELLA		ALTRI PRODOTTI						
	Grano		Granoturco	Risone (a)	Segale	Orzo	Avena	Fagioli	Fave	Olio di oliva (b)	Vino comune (c) Lire per grado	Melasso da zucchero (d) Lire per gr. pol.	Canapa (e)	Lana (f) Lire per kg	Bozzoli gialli (g) Lire per kg
	tenero	duro													
1935-36	110	125	75	65	85	75	70	170	95	560	5,50	0,7333	515	14,39	5 —
1936-37	112	127	80	70	95	85	80	175	90	755	7 —	0,7275	503	21,85	5,50
1937-38	121	137	85	90	105	95	90	165	80	680	11,10	0,8377	574	27,53	7 —
1938-39	135	150	90	94	120	100	90	215	95	731	10,20	0,9259	574	27,53	10 —
1939-40	135	150	95	100	125	115	110	260	125	800	13 —	1 —	700	27,53	10,69
1940-41	155	170	120	130	140	130	125	360	160	880	15 —	1,10	1.070	33,23	15,28
1941-42	175	190	135	146	166	161	151	425	180	1.408	21 —	1,50	1.085	34,15	21,27
1942-43	215	243	146	160	181	183	151	425	180	1.408	21 —	1,50	1.085	34,15	25 —
1943-44	247	311	160	180	200	175	160	425	180	1.408	21 —	2 —	1.943	34,15	25 —
1944-45 (h)	*542*	*1.000*	*259*	*330*	*318*	*543*	*533*	*933*	*672*	*6.125*	†	†	†	†	†
Provincie dell'Alta Italia	350	380	250	330	280	250	240	600	280	8.000	80 —	3 —	1.778	47,07	47 —
Altre provincie	900	1.000	650	445	900	700	650	1.250	675	8.000	†	†	†	†	†
1945-46 (h)	*802*	*1.000*	†	†	*759*	*685*	*624*	†	†	—	—	*17* —	†	†	†
Provincie dell'Alta Italia	750	830	†	†	750	583	542	†	†	—	—	14 —	†	†	†
Altre provincie	900	1.000	650	675	900	700	650	2.000	1.060	—	—	22 —	8.149	327,29	†

Avvertenza. — (1) Per campagna di vendita s'intende il periodo compreso fra l'epoca di un raccolto e quello del raccolto successivo

1563
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

dallo Stato					
Cassa	467	1.042	955	449	2.870
Portafoglio su piazze italiane	9.704	4.853	5.529	24.102	45.707
Anticipazioni	2.987	2.142	5.797	7.042	7.213
Titoli	706	816	811	948	803
Conti corr. attivi nel Regno	192	30	115	241	77
Istituto per la ricostruzione industriale	4.708	4.708	4.708	4.708	4.708
Anticipazioni temporanee al R. Tesoro su Buoni del Tesoro ordinari	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anticipazioni straordinarie al R. Tesoro su Buoni del Tesoro ordinari	2.000	15.000	20.000	40.000	70.000
Partite varie	1.397	3.071	6.176	9.315	10.417
Altre attività	135	134	124	122	97
Conto corrente del R. Tesoro	—	1.043	—	—	47.284
In complesso	23.598	39.182	58.332	91.494	209.312

Totale dell'attivo					
Capitale	300	300	300	300	300
Fondo di riserva ordinario	70	156	206	257	301
Riserva straordinaria	26	93	139	178	227
Conti correnti vincolati	340	593	864	491	20.565
Conto corrente del R. Tesoro	800	—	1.261	3.367	—
Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno - ec.	4	4	13	—	9
Partite varie	1.181	1.337	1.875	2.343	5.059
Utili netti dell'esercizio	131	154	173	174	36
In complesso	23.598	39.182	58.332	91.494	209.312

PREZZI E SALARI

TAV. 17. — Prezzi alla produzione di alcuni prodotti agricoli

(Prezzi in lire per quintale, salvo diversa indicazione)

CAMPAGNA DI VENDITA O DI AMMASSO	CEREALI							LEGUMINOSE DA GRANELLA		ALTRI PRODOTTI						
	Grano		Granoturco	Risone (a)	Segale	Orzo	Avena	Fagioli	Fave	Olio di oliva (b)	Vino comune (c)	Bietole da zucchero (d)	Canapa (e)	Lana (f)	Bozzoli gialli (g)
	tenero	duro									Lire per grado	Lire per kg.		Lire per kg	Lire per kg
1935-36	110	125	75	65	85	75	70	170	85	560	5,50	0,7233	515	14,20	5 —
1936-37	112	127	80	70	90	85	85	175	80	720	7 —	0,7273	503	21,55	5,50
1937-38	121	137	85	90	105	95	90	165	80	890	11,10	0,8377	574	27,53	7 —
1938-39	135	150	90	94	120	100	90	215	95	731	10,50	0,9230	574	27,53	10 —
1939-40	135	150	90	100	120	115	110	300	135	860	13 —	1 —	700	27,53	10,69
1940-41	155	170	120	130	140	135	135	805	160	893	18 —	1,10	1.020	30,23	15,96
1941-42	175	190	135	140	160	161	151	425	190	1.498	21 —	1,25	1.085	34,15	21,27
1942-43	215	243	145	160	181	183	151	425	180	1.498	21 —	1,50	1.085	34,15	26 —
1943-44	247	311	160	160	200	175	160	420	180	1.498	21 —	2 —	1.243	34,15	26 —
1944-45 (h)	542	1.000	289	330	318	543	553	937	672	6.125	1	1	1	1	1
Provincie dell'Alta Italia	350	380	250	330	280	250	240	600	260	8.000	(i) —	3 —	1.778	47,97	47 —
Altre provincie	900	1.000	650	445	900	700	650	1.250	675	8.000	1	1	1	1	1
1945-46 (h)	802	1.000	1	1	759	685	624	1	1	—	—	17 —	1	1	1
Provincie dell'Alta Italia	750	830	1	1	750	582	542	1	1	—	—	16 —	1	1	1
Altre provincie	900	1.000	650	675	900	700	650	2.000	1.050	—	—	[illegible]	8.148	347,29	1

Avvertenze. — 1) Per campagna di vendita s'intende il periodo, compreso fra l'epoca di un raccolto e quello del raccolto successivo di ciascun prodotto, durante il quale normalmente si effettua, da parte degli agricoltori, la vendita del prodotto stesso. I prezzi riportati nella presente tabella sono pertanto i prezzi praticati dagli agricoltori o a questi corrisposti pei prodotti raccolti rispettivamente negli anni dal 1935 al 1945.

2) I prezzi indicati in grassetto sono quelli stabiliti in regime di ammasso obbligatorio pei prodotti che vi sono soggetti e sono comprensivi della quota fissa a carico dello Stato e dell'eventuale premio di sollecito conferimento, a partire dall'anno in cui tali quote e premi vennero concessi. Per il grano, la segale e l'orzo i prezzi della campagna di vendita 1942-43 sono comprensivi del premio di semina concesso soltanto in tale campagna per detti prodotti.

3) I prezzi dei prodotti soggetti all'ammasso, relativi agli anni precedenti al regime di ammasso, e quelli dei prodotti non soggetti all'ammasso, sono desunti dalle disposizioni ufficiali o sulla base dei prezzi praticati in alcuni principali mercati.

4) I prezzi del periodo considerato sono stati tutti riferiti alle qualità, condizioni di vendita e fasi commerciali risultanti per i singoli prodotti, nell'ultima campagna di vendita, effettuando opportuni ragguagli nei casi in cui alcune delle suddette caratteristiche non sono rimaste costanti nel periodo considerato.

(a) Prezzi al netto delle spese di magazzinaggio per le quali sono concesse maggiorazioni mensili massime in aggiunta ai prezzi indicati, stabiliti per l'inizio delle campagne: il prezzo della campagna 1945-46 è comprensivo del sopraprezzo di L. 250 concesso a titolo di sussidio delle maggiori spese colturali. (b) Prezzo dell'olio di produzione. Puglie, Lucania, Calabrie per pezze nuda pitrata, franco magazzino di raccolta o del produttore. (c) Prezzo al netto della quota di distillazione. (d) I prezzi indicati sono ragguagliati per tutte le campagne a bietole di grado polarimetrico fisso (16 gradi) per prodotto consegnato alle fabbriche non comprensivi dei contributi per spese di trasporto. (e) Partite buone, prezzi comprensivi delle varie integrazioni del prezzo base di valutazione delle partite; per la campagna 1945-46 prezzo dell'Italia Centrale. (f) Prezzi fra produttore ed ammasso della Roma la sopravvenuta in seguito 50 % per merce imballata resa franco magazzino di consegna. (g) Resa 1:10 per le campagne dal 1942-43 in poi prezzi base fissati per legge; per le campagne precedenti i prezzi sono comprensivi delle integrazioni varie sui prezzi base, al netto delle spese di essicazione. (h) Prezzi medi calcolati in base alla media aritmetica ponderata dei prezzi stabiliti per le provincie dell'Alta Italia e per quelle dell'Italia centro meridionale e insulare; la ponderazione dei prezzi è effettuata tenendo conto della quantità dei vari prodotti conferiti in media agli ammassi nelle ultime campagne.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

TAV. 18. — Prezzi effettivamente pagati da Pubbliche Amministrazioni per acquisti di merci e articoli vari nel mese di maggio 1945

MERCI	CITTÀ	Unità di misura	Fase di scambio (a)	Condizioni di vendita (b)	Prezzo
1. — MATERIE PRIME E PRODOTTI SIDERURGICI					
Acciaio al carbonio mm 12	Palermo	kg	B	b	187 —
Acciaio in verghe tonde mm 4 mm 4	Roma	»	B	b	273 —
Acciaio in lamiera da 12/10 a 20/10	»	»	B	b	159 —
Banda stagnata in fogli cm 70×51	»	1 foglio	B	b	499 —
Ferro nero in lamiera mm 1	Bari	kg	B	b	160 —
Filo di ferro zincato mm 3	Roma	»	B	b	208 —
Ferro tondino e in barre tonde	Bari	»	B	b	73 —
Ghisa in verghe per saldatura autogena	»	»	B	f	600 —
2. — METALLI NON FERROSI E SEMI-LAVORATI					
Bronzo in barrette Vulcano kam speciale mm 3 e mm 4	Roma	g	B	b	1.200 —
Ottone in lamiera mm 1	Bari	»	B	b	620 —
Piombo in listre mm 3	»	»	B	b	100 —
Rame da mm 25	Palermo	»	B	b	450 —
Rame puro trafilato	Bari	»	B	b	700 —
Rame ricotto in cannette	»	»	B	b	1.200 —
Stagno vergine	»	»	B	b	990 —
Stagno preparato al 60% per saldare	Roma	»	B	f	1.750 —
Ottone in verghe per saldatura autogena	»	»	B	f	800 —
Stagno vergine per saldare	»	»	C	f	1.000 —
3. — COMBUSTIBILI VEGETALI					
Carbone vegetale	Firenze	kg	B	b	16 —
Carbone vegetale	Roma	»	B	b	19,80
Legna da ardere	Roma	q	B	c	410 —
4. — OLII COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI					
Benzina	Roma	q	B	b	2.660 —
Petrolio	»	»	B	b	2.220 —
Gasolio	»	»	B	b	2.145 —
Olio combustibile per motori	»	»	B	b	900 —
Olio combustibile per forni a rab					

MERCI	CITTÀ	Unità di misura	Fase di scambio (a)	Condizioni di vendita (b)	Prezzo
6. — LEGNAME DA LAVORO					
Castagno in tavole	Palermo	m³	B	b	11.300 —
Faggio in tavoloni	»	»	B	b	10.500 —
Faggio in stromenti	»	»	B	b	9.000 —
Pino in travi, spessore e lunghezze varie	»	»	B	b	8.000 —
Pino in tavole	»	»	B	b	11.250 —
Rovere in tavoloni	Bari	»	B	b	10.000 —
Abete in tavoloni	Roma	»	A	a	11.500 —
Abete in travali quadrati	»	»	A	a	11.000 —
Pino in tavoloni	»	»	A	a	7.000 —
Pino in travali	»	»	A	a	7.200 —
7. — LATERIZI ED ALTRO MATERIALE EDILIZIO					
Mattoni forati cm 20×10×10	Bari	migliaia pezzi	D	c	700 —
Tegole piane marsigliesi	»	»	D	c	1.200 —
Tegole curve (embrici)	»	»	D	c	1.000 —
Calce viva in zolle	»	q	D	c	600 —
Cemento a lenta presa	Roma	»	C	c	1.500 —
8. — CARTA E CANCELLERIA					
Carta protocollo in risme	Firenze	risma	B	b	1.200 —
Carta protocollo in risme	Roma	»	B	b	950 —
Carta vergatina	Bari	»	B	b	380 —
Carta vergatina	Firenze	»	B	b	320 —
Carta ciclostile	Palermo	»	B	b	150 —
Carta per imballaggio	Bari	kg	B	b	11.40
Carta carbone	Roma	100 fogli	B	b	325 —
Matite nere	Bari	cad.	B	b	24 —
Matite nere	Palermo	»	B	b	18 —
Matite nere	Roma	»	B	b	22,60
Matite copiative	Bari	»	B	b	27 —
Matite copiative	Roma	»	B	b	31 —
Matite bicolori	»	»	B	b	27 —
Gomma da inchiostro	Bari	»	B	b	12,50
Inchiostro nero fisso «Leone»	»		B	b	280 —
Inchiostro stilografico	Roma	»	B	b	240 —
Inchiostro di China in boccetta	Bari	cad.	B	b	38,40
Tubi da ½ kg inchiostro ciclost.	Roma	»	B	b	493 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985081

Acciaio al carbonio mm 12	Palermo	kg	B	b	187 —
Acciaio in verghe tonde mm 5 mm 4	Roma	»	B	b	271 —
Acciaio in lamiera da 12/10 a 20/10	»	»	B	b	150 —
Banda stagnata in fogli cm 70×54	»	1 foglio	B	b	429 —
Ferro nero in lamiera mm 4	Bari	kg	B	b	180 —
Filo di ferro zincato mm 5	Roma	»	B	b	268 —
Ferro tondino e in barre tonde	Bari	»	B	b	73 —
Ghisa in verghe per saldatura autogena	»	»	B	f	500 —

2. — METALLI NON FERROSI E SEMI-LAVORATI

Bronzo in barrette Vulfaro lega speciale mm 3 e mm 4	Roma	g	B	b	1.300 —
Ottone in lamiera mm 1	Bari	»	B	b	620 —
Piombo in lastre mm 2	»	»	B	b	100 —
Rame da mm 2	Palermo	»	B	b	400 —
Rame puro trafilato	Bari	»	B	b	700 —
Rame ricotto in cannette	»	»	B	b	1.200 —
Stagno vergine	»	»	B	b	900 —
Stagno preparato al 60% per saldare	Roma	»	B	f	1.750 —
Ottone in verghe per saldatura autogena	»	»	B	f	800 —
Stagno vergine per saldare	»	»	C	f	1.000 —

3. — COMBUSTIBILI VEGETALI

Carbone vegetale	Firenze	kg	B	b	16 —
Carbone vegetale	Roma	»	B	b	20,50
Legna da ardere	Roma	q	B	c	110 —

4. — OLII COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

Benzina	Roma	q	B	b	2.880 —
Petrolio	»	»	B	b	2.220 —
Gasolio	»	»	B	b	2.145 —
Olio combustibile per motori	»	»	B	b	900 —
Olio combustibile per forni e caldaie	»	»	B	b	400 —

5. — PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA

Camera d'aria per auto (190×20)	Firenze	cad.	B	b	4.600 —
Copertone Dunlop per auto (5×20×16)	Palermo	»	B	b	41.000 —
Copertone per bicicletta	Roma	»	D	d	6.500 —

Compensato di tavole					
Faggio in tavoloni	»	»	B	b	10.500 —
Faggio in tronchi	»	»	B	b	9.000 —
Pino in travi, spessore e lunghezze varie	»	»	B	b	8.000 —
Pino in tavole	»	»	B	b	11.250 —
Rovere in tavoloni	Bari	»	B	b	10.000 —
Abete in tavoloni	Roma	»	A	a	11.500 —
Abete in mezzali quadrati	»	»	A	a	11.000 —
Pino in tavoloni	»	»	A	a	7.000 —
Pino in mezzali	»	»	A	a	7.200 —

7. — LATERIZI ED ALTRO MATERIALE EDILIZIO

Mattoni forati cm 20×10×10	Bari	migliaio	B	c	700 —
Tegole piane marsigliesi	»	»	B	c	1.200 —
Tegole curve (embrici)	»	»	B	c	1.000 —
Calce viva in zolle	»	q	D	c	500 —
Cemento a lenta presa	Roma	»	C	c	1.200 —

8. — CARTA E CANCELLERIA

Carta protocollo in risme	Firenze	risma	B	b	1.200 —
Carta protocollo in risme	Roma	»	B	b	950 —
Carta vegetalina	Bari	»	B	b	380 —
Carta vegetalina	Firenze	»	B	b	120 —
Carta ciclostile	Palermo	»	B	b	135 —
Carta per imballaggio	Bari	kg	B	b	11,40
Carta carbone	Roma	100 fogli	B	b	225 —
Matite nere	Bari	cad.	B	b	21 —
Matite nere	Palermo	»	B	b	18 —
Matite nere	Roma	»	B	b	22,80
Matite copiative	Bari	»	B	b	27 —
Matite copiative	Roma	»	B	b	31 —
Matite bicolori	»	»	B	b	27 —
Gomma da inchiostro	Bari	»	B	b	12,50
Inchiostro nero tipo «Leone»	»		B	b	280 —
Inchiostro sillografico	Roma	»	B	b	240 —
Inchiostro di China in boccette	Bari	cad.	B	b	38,40
Tubi da ½ kg. inchiostro ciclost.	Roma	»	B	b	135 —
Tubi da ½ kg. inchiostro ciclost.	Firenze	»	B	b	140 —
Nastri per macchina da mm 10	Bari	»	B	b	221 —
Nastri per macchina	Roma	»	B	b	221 —
Nastri per macchina	Palermo	»	B	b	180 —
Nastri per macchina	Livorno	»	B	b	150 —
Nastri per macchina Columbia	Roma	»	C	c	260 —
Pennini Presbitero	»	scat.	B	b	270 —

(a) Le fasi di scambio sono: A = dal produttore; B = dal grossista; C = dal dettagliante; D = dalla ditta appaltatrice.
(b) Le condizioni di vendita sono: a = franco magazzino produttore; b = franco magazzino grossista; c = franco magazzino amministrazione; d = franco vagone Ferrovie dello stato; e = franco magazzino dell'impresa; f = franco magazzino dettagliante.

N. B. — Presso l'Istituto Centrale di Statistica sono disponibili i prezzi di numerose altre merci ed articoli acquistati dalle Amministrazioni dello Stato e da altre pubbliche amministrazioni negli anni 1938 e 1942, nell'ottobre 1944 e dal gennaio 1946 in poi; non si ritiene opportuno riportare nella presente tavola tali prezzi retrospettivi, in quanto gli acquisti necessariamente effettuati dalle singole amministrazioni non sempre si riferiscono a merci ed articoli di identica specie e qualità nonchè ad identiche fasi di scambio e condizioni di vendita, come sarebbe invece necessario per rendere possibili sistematici confronti dei prezzi.

1566
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Tav. 19. — Numeri indici dei prezzi al minuto di alcuni generi alimentari (*)

(Base 1938 = 100)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE — REGIONI	INDICI DEI PREZZI MEDI ANNUI					INDICI DEI PREZZI MESI SINGOLI							
						Indice generale		Indici di categoria					
								Generi razionati (a)				Altri generi	
								legali		mercato nero		Prezzi effettivi	
	1939	1940	1941	1942	1943	Giugno 1945	Luglio 1945	Giugno 1945	Luglio 1945	Giugno 1945	Luglio 1945	Giugno 1945	Luglio 1945
Italia Settentrionale:	107	127	143	180	188	†	†	†	†	†	†	†	†
Piemonte	100	128	145	181	186	†	†	†	†	†	†	†	†
Liguria	104	132	141	168	190	†	†	†	†	†	†	†	†
Lombardia	108	127	143	157	192	†	†	†	†	†	†	†	†
Venezia Tridentina	106	127	141	166	178	†	†	†	†	†	†	†	†
Veneto	107	117	142	159	178	†	†	†	†	†	†	†	†
Venezia Giulia	107	120	150	176	199	†	†	†	†	†	†	†	†
Emilia	107	125	142	159	181	†	†	†	†	†	†	†	†
Italia Centrale:	106	126	142	161	190	6311	3026	917	882	7350	7115	4341	3814
Toscana	107	126	141	164	188	3547	3005	896	872	7260	6882	4190	3795
Marche	105	126	146	155	179	6365	2536	836	860	7172	6819	2945	2552
Umbria	104	118	139	150	180	2867	1734	840	840	7000	7186	3572	3358
Lazio	105	124	139	156	197	8512	3426	953	838	7433	7472	5296	4490
Italia Meridionale:	104	120	135	157	172	5794	5620	862	871	6076	5055	3329	3208
Abruzzi e Molise	105	124	147	169	186	3025	3024	892	885	6792	6543	3865	3512
Campania	104	123	124	155	174	6573	5908	866	887	6827	6807	3533	3405
Puglie	103	120	138	153	163	2711	2604	865	874	5655	5402	3444	3265
Lucania	102	121	141	162	173	2577	2585	890	941	6116	3891	3451	2465
Calabrie	105	119	143	156	168	2102	2081	818	809	4422	4422	2796	2762
Italia Insulare:	104	129	137	138	167	2847	2145	898	900	5109	4652	2428	2353
Sicilia	105	129	139	157	170	2893	2104	921	928	4584	4281	2566	2454
Sardegna	102	118	121	151	154	2760	1964	814	815	7223	6189	1978	1911
INDICE NAZIONALE	106	124	141	158	181	†	†	†	†	†	†	†	†

(*) I numeri indici riportati nella presente tavola sono calcolati in base ai prezzi al minuto dei generi alimentari elencati nella tavola seguente, rilevati dagli uffici comunali dei capoluoghi di provincia. Gli indici regionali — per la prima volta qui calcolati — sono ottenuti: 1) calcolando, per ciascun genere, la media aritmetica ponderata dei prezzi praticati nei capoluoghi di provincia di ciascuna regione; la ponderazione è stabilita in base alla popolazione dei capoluoghi considerati; 2) calcolando, per ciascuna merce, il corrispondente indice regionale e infine la media aritmetica ponderata di tali indici; per quest'ultima ponderazione, a ciascun genere viene attribuito un peso costante, proporzionale al valore dei consumi dei Centro stesso, calcolato ai prezzi del 1938.

(†) Indici delle circoscrizioni geografiche e quello nazionale sono ottenuti calcolando la media aritmetica ponderata degli indici regionali.

(a) Sono considerati i seguenti generi: pane, pasta, olio, zucchero, i quali sono sottoposti a una disciplina di consumo con modalità pressochè uniformi in tutto il territorio nazionale.

Tav. 20. — Prezzi medi dei generi alimentari considerati per il calcolo degli indici dei prezzi al minuto

GENERI	Unità di misura	REGNO 1938	ITALIA SETTENTRIONALE 1938	ITALIA CENTRALE 1938	ITALIA CENTRALE Luglio 1945 legali	ITALIA CENTRALE Luglio 1945 mercato nero e libero	ITALIA MERIDIONALE 1938	ITALIA MERIDIONALE Luglio 1945 legali	ITALIA MERIDIONALE Luglio 1945 mercato nero e libero	ITALIA INSULARE 1938	ITALIA INSULARE Luglio 1945 legali	ITALIA INSULARE Luglio 1945 mercato nero e libero
Pane	kg.	2,10	2,10	2,10	2,—	2,—	2,10	2,—	2,—	2,10	2,—	2,—
Pasta	kg.	2,—	2,—	2,—	1,80	1,80	2,—	1,80	1,80	2,—	1,80	1,80
Olio	kg.	12,—	12,—	12,—	10,—	10,—	12,—	10,—	10,—	12,—	10,—	10,—
Zucchero	kg.	4,—	4,—	4,—	3,—	3,—	4,—	3,—	3,—	4,—	3,—	3,—

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Italia Settentrionale:	107	127	145	161	183	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Piemonte	109	135	145	161	183	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Liguria	104	125	141	158	192	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Lombardia	108	127	145	157	192	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Venezia Tridentina	109	122	141	160	170	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Veneto	107	127	142	150	178	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Venezia Giulia	107	129	150	176	190	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Emilia	107	125	142	159	181	?	?	?	?	?	?	?	?	?
	106	125	142	151	186	3311	3026	697	832	7350	7116	4341	3814	
Italia Centrale:	107	126	144	164	188	3347	3005	646	815	7200	6882	4100	3795	
Toscana	103	126	146	165	179	4585	3278	856	960	7172	6810	4163	3587	
Marche	104	110	129	139	148	3887	2734	640	840	7000	7188	3572	3038	
Umbria	105	124	138	156	167	3413	3486	832	836	7453	7473	3946	4190	
Lazio	104	120	138	157	178	3794	1632	662	871	6076	5955	3329	3208	
Italia Meridionale:	105	121	147	160	180	3473	2884	652	893	6762	6841	3865	3512	
Abruzzi e Molise	104	120	134	153	174	3873	2804	646	887	6827	6827	3533	3405	
Campania	105	120	138	155	182	3711	2504	645	894	6465	6402	3444	3260	
Puglie	105	121	141	165	173	3502	2665	640	861	6116	5891	3451	2462	
Lucania	109	119	140	156	168	3193	2381	618	830	4122	4122	2336	2502	
Calabrie														
	104	120	137	156	187	3347	2145	898	900	5109	4652	2428	2388	
Italia Insulare:	105	120	139	157	179	3203	2194	621	923	1534	4234	2606	2454	
Sicilia	102	116	131	151	134	3260	1964	834	816	7223	6169	1919	1911	
Sardegna														
INDICE NAZIONALE	106	124	141	159	181	?	?	?	?	?	?	?	?	

(*) I numeri indici riportati nella presente tavola sono calcolati in base ai prezzi al minuto dei generi alimentari elencati nella tavola seguente, rilevati dagli uffici comunali dei capoluoghi di provincia. Gli indici regionali — per la prima volta qui calcolati — sono ottenuti: 1) calcolando, per ciascun genere, la media aritmetica ponderata dei prezzi praticati nei capoluoghi di provincia di ciascuna regione; la ponderazione è stabilita in base alla popolazione dei capoluoghi considerati; 2) calcolando, per ciascuna merce, il corrispondente indice regionale e infine la media aritmetica ponderata di tali indici; per quest'ultima ponderazione, a ciascun genere viene attribuito un peso costante, proporzionale al valore dei consumi del genere stesso, calcolato ai prezzi del 1938.

Gli indici delle circoscrizioni geografiche e quello nazionale sono ottenuti calcolando la media aritmetica ponderata degli indici regionali.

(a) Sono considerati i seguenti generi: pane, pasta, olio, zucchero, i quali sono sottoposti a una disciplina di consumo con modalità pressochè uniformi in tutto il territorio nazionale.

TAV. 20. — Prezzi medi dei generi alimentari considerati per il calcolo degli indici dei prezzi al minuto

GENERI	Unità di misura	PIEMONTE 1938	ITALIA SETTENTRIONALE 1938	ITALIA CENTRALE 1938	ITALIA CENTRALE Luglio 1945 legali	ITALIA CENTRALE Luglio 1945 mercato nero e libero	ITALIA MERIDIONALE 1938	ITALIA MERIDIONALE Luglio 1945 legali	ITALIA MERIDIONALE Luglio 1945 mercato nero e libero	ITALIA INSULARE 1938	ITALIA INSULARE Luglio 1945 legali	ITALIA INSULARE Luglio 1945 mercato nero e libero
1. Pane	kg	1,04	1,00	1,24	18,40	72,85	1,78	16,22	67,78	1,53	17,00	59,42
2. Pasta	»	1,79	1,53	1,78	21,05	97,20	2,71	21,71	119,21	2,31	21,01	77,05
3. Riso	»	1,80	1,93	1,91	—	119,91	1,96	—	88,89	1,95	—	74,64
4. Farina di frumento	»	1,91	1,34	1,92	—	47,21	1,89	—	60,47	1,90	—	69,00
5. Farina di granturco	»	1,20	1,25	1,27	—	14,22	1,28	—	143,79	2,13	—	31,99
6. Fagioli	»	2,15	2,13	2,52	—	82,71	3,06	—	256,11	2,73	—	33,00
7. Patate	»	0,36	0,56	0,40	—	24,91	0,52	—	144,12	1,09	—	185,85
8. Conserva di pomodoro	»	2,31	2,51	3,51	—	266,47	3,83	—	788,08	0,84	24,55	840,00
9. Zucchero	»	0,83	0,96	0,89	21,55	108,10	0,97	25,23	54,70	0,86	—	40,00
10. Vino	»	2,11	2,29	2,07	—	67,93	2,42	—	231,91	1,40	72,12	237,00
11. Olio	kg	7,10	9,79	7,14	78,10	450,00	5,38	75,09	1000,00	17,35	—	185,00
12. Burro	»	15,10	14,76	13,60	—	1734,46	15,42	—	1000,00	10,36	—	119,43
13. Lardo	»	10,04	9,80	9,86	—	597,87	10,00	—	400,00	12,00	—	180,04
14. Carne bovina	»	10,06	11,32	9,68	—	1114,10	10,91	—	874,15	17,37	—	240,00
15. Formaggio da consumo fresco	»	14,04	14,03	14,00	—	934,06	12,64	—	1402,40	1,67	—	33,00
16. Latte	litro	1,21	1,12	1,24	—	77,22	1,46	—	93,22	0,92	—	17,57
17. Uova	pezzo	0,32	0,32	0,34	—	21,10	0,33	—	19,71			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TAV. 21. — **Prezzi al minuto di alcuni principali generi alimentari, del carbone e del gas** (*)

(Prezzi in lire per kg., salvo diversa indicazione)

CITTÀ	PANE			PASTA			FARINA DI FRUMENTO			FAGIOLI SECCHI			PATATE			POMODORI			ZUCCHINE		
	media 1938	luglio 1945 legali	luglio 1945 mercato nero o libero	media 1938	luglio 1945 legali	luglio 1945 mercato nero o libero	media 1938	luglio 1945 legali	luglio 1945 mercato nero o libero	media 1938	luglio 1945 legali	luglio 1945 mercato nero o libero	media 1938	luglio 1945 legali	luglio 1945 mercato nero o libero	media 1938	luglio 1945 legali	luglio 1945 mercato nero o libero	media 1938	luglio 1945 legali	luglio 1945 mercato nero o libero
Arezzo	1,65	14,50	45	2,77	21 —	60	1,81	15 —	45	1,64	—	58	0,53	21,33	24	—	29,33	33	—	—	—
Firenze	1,99	16 —	56	2,88	20 —	97	1,95	—	63	2,12	—	84	0,54	—	12	1,47	32 —	32	1,22	—	—
Grosseto	1,70	15 —	60	2,70	21 —	100	1,91	16 —	60	2,07	34,50	73	0,55	25 —	25	1	8 —	8	—	9 —	9
Livorno	1,72	15 —	78	2,94	19,50	105	2,04	16 —	100	2,03	35 —	58	0,59	26 —	26	0,67	23 —	23	—	15 —	15
Lucca	1,80	18 —	65	2,77	20 —	100	1,84	—	60	2,01	—	74	0,66	—	12	0,97	—	23	—	—	7
Pisa	1,79	16 —	60	2,79	20 —	100	1,97	13,50	50	2,03	—	87	0,77	27 —	27	—	36,67	37	0,03	15 —	15
Pistoia	1,77	14,50	47	2,72	21 —	68	1,88	16,50	47	2,16	—	70	0,58	—	25	0,60	—	25	—	—	5
Siena	1,75	16 —	55	2,67	20,50	40	1,97	16 —	50	2,13	37,50	80	0,67	25,34	25	0,94	32,67	33	0,06	17 —	17
Ancona	1,80	15,50	—	2,66	23 —	40	1,82	17 —	—	2,80	—	—	0,57	—	29	1,40	21 —	21	1,27	12 —	12
Ascoli Piceno	1,73	15,50	—	2,73	21 —	1	1,65	12,50	38	1,80	21 —	46	0,53	30 —	30	0,81	10 —	10	0,32	10 —	10
Macerata	1,77	15 —	—	2,75	24 —	—	1,95	15,50	—	2,74	—	—	0,50	25,67	26	—	15 —	15	—	15 —	15
Pesaro	1,75	—	—	2,82	12,40	—	1,67	—	—	1,94	35 —	55	0,63	17 —	17	—	13 —	14	—	12 —	12
Perugia	1,78	16 —	40	2,82	20,50	60	1,78	16 —	50	2,05	—	65	0,57	—	22	0,50	29 —	30	0,35	11 —	11
Terni	1,76	16 —	40	2,80	21 —	87	1,84	15,50	48	2 —	30 —	80	0,61	21,33	20	0,94	25,67	25	0,31	11 —	11
Frosinone	1,75	17 —	87	2,87	21 —	170	1,92	17 —	73	2,80	50 —	120	0,48	23 —	23	—	—	25	—	—	15
Latina	1,82	15,67	65	2,83	20 —	137	1,94	15,67	63	2,03	—	1	0,49	20 —	23	—	—	—	—	—	—
Rieti	1,70	15,50	55	2,47	21 —	1	1,62	16,17	75	2,02	—	60	0,58	29 —	30	—	25 —	25	—	13,00	15
Roma	2,20	16 —	117	2,57	22,50	137	2,00	18 —	85	2,37	—	107	0,65	—	25	1,04	—	25	1,20	—	7
Viterbo	1,70	16 —	70	2,91	21 —	80	1,85	16 —	60	1,80	—	—	0,33	22 —	30	1,12	30 —	30	0,68	8 —	8
Campobasso	1,57	15,50	60	2,67	22,50	150	1,68	16,20	55	2,07	—	—	0,50	—	25	—	—	—	—	—	—
Chieti	1,78	15 —	60	2,30	21,60	100	1,84	16 —	60	1,91	30 —	60	0,45	—	26	0,78	—	21	1,18	—	14
L'Aquila	1,78	16 —	50	2,95	21,30	150	1,88	—	1	2,07	—	150	0,62	—	35	0,75	—	—	1,30	—	—
Pescara	1,77	15 —	50	2,73	25,10	117	1,87	—	50	2 —	—	80	0,53	21 —	22	—	—	17	—	—	12
Teramo	1,67	15,50	—	2,58	27 —	40	2,04	—	40	1,84	—	90	0,65	28 —	30	0,81	18,67	14	0,01	18 —	20
Avellino	1,77	16 —	113	2,90	22 —	150	1,99	—	125	1,99	—	125	0,31	—	20	—	26,67	27	—	—	—
Benevento	1,63	15 —	78	2,63	19 —	133	1,92	15,20	90	1,94	43,50	110	0,39	24 —	37	—	22 —	22	—	—	—
Napoli	1,77	f	f	2,76	f	f	2 —	f	f	2,03	f	f	0,46	f	f	1,38	f	f	0,97	f	f
Salerno	1,88	17 —	125	2,93	21 —	150	1,86	15,50	150	2,24	—	150	0,39	15 —	22	0,77	—	24	0,75	—	10
Bari	1,67	17,16	113	2,63	23,33	111	1,90	16,67	108	1,96	—	92	0,66	28,67	27	0,74	34 —	34	0,78	6,50	7
Brindisi	2,05	15,50	120	2,67	21,50	120	1,88	15,67	110	1,65	—	—	0,50	20 —	25	—	—	—	—	15 —	11
Foggia	1,77	16,50	80	2,60	21,50	110	1,95	15,80	70	1,90	—	137	0,50	25 —	25	0,62	—	—	0,72	—	—
Lecce	2,11	16 —	150	2,40	22 —	150	1,96	16,40	150	2,10	—	1	0,55	30,67	29	0,84	20 —	20	0,58	11 —	11
Taranto	1,72	15 —	107	2,62	21,17	150	1,90	16,50	150	1,95	—	175	0,83	30,67	30	1,53	27 —	25	0,23	8 —	8
Matera	1,65	15 —	100	2,62	20 —	100	1,82	14,50	100	2,02	—	—	0,49	24 —	31	0,59	—	30	0,83	—	15
Potenza	1,80	15,80	60	2,79	22,50	—	1,96	15,67	65	2 —	—	—	0,65	29 —	29	1,36	—	—	0,99	10 —	10
Catanzaro	1,87	15 —	80	3,03	21,50	90	2,05	15,50	70	2,36	60 —	150	0,60	25,33	25	—	14 —	14	—	—	—
Cosenza	1,77	f	f	2,85	f	f	1,94	f	f	2 —	f	f	0,45	f	f	—	f	f	—	f	f
Reggio Calabria	1,82	16,40	50	2,64	19,70	78	2,00	—	f	2,83	—	95	0,54	27 —	27	1,07	19 —	19	1,00	13 —	13
Agrigento	1,02	17,50	28	2,40	22 —	60	—	15,00	27	2,08	38 —	50	0,72	32,50	27	0,90	—	—	—	—	—
Caltanissetta	1,82	17,50	33	2,49	22 —	58	1,85	15 —	42	2,10	39 —	41	0,73	—	31	—	14,50	15	—	14 —	15
Catania	1,78	19 —	45	2,50	22 —	75	1,89	—	—	2,20	—	94	0,70	34 —	34	0,87	18 —	18	—	7 —	7
										2,03	—	1	0,26	—	37	—	—	—	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785083

Arezzo	1,60	16,50	40	2,77	21 —	60	1,81	15 —	45	1,91	—	58	0,55	21,33	24	—	20,33	33	—	—	—		
Firenze	1,99	16 —	10	2,84	20 —	97	1,91	—	60	2,12	—	84	0,58	—	22	1,47	32 —	32	1,22	—	—		
Grosseto	1,70	15 —	30	2,76	21 —	100	1,91	16 —	60	2,07	34,20	72	0,60	25 —	25	—	8 —	8	—	9 —	9		
Livorno	1,72	15 —	23	2,94	19,20	102	2,01	16 —	360	2,09	32 —	83	0,58	26 —	26	0,67	22 —	22	—	15 —	15		
Lucca	1,8[illegible]	16 —	60	2,77	20 —	100	1,84	—	60	2,01	—	70	0,66	—	22	0,97	—	27	—	—	7		
Pisa	1,79	16 —	80	2,79	20 —	100	1,97	15,50	90	2,23	—	87	0,77	27 —	27	—	16,67	37	0,93	15 —	15		
Pistoia	1,75	14,50	17	2,72	21 —	65	1,86	16,50	47	2,16	—	59	0,58	—	20	0,99	—	23	—	—	5		
Siena	1,75	16 —	35	2,87	20,50	40	1,97	16 —	50	2,13	37,50	80	0,67	25,84	25	0,91	32,67	33	0,95	17 —	17		
Ancona	1,80	15,70	—	2,86	23 —	80	1,82	17 —	—	2,80	—	—	0,57	—	20	1,40	21 —	21	1,27	12 —	12		
Ascoli Piceno	1,73	15,50	—	2,75	21 —	1	1,85	15,50	50	1,98	31 —	95	0,53	20 —	20	0,81	10 —	10	0,82	10 —	10		
Macerata	1,77	18 —	—	2,75	24 —	—	1,95	15,50	—	2,71	—	—	0,59	25,67	26	—	15 —	15	—	15 —	15		
Pesaro	1,75	—	—	2,82	12,40	—	1,87	—	—	1,98	35 —	55	0,63	17 —	17	—	13 —	14	—	12 —	12		
Perugia	1,79	16 —	40	2,83	20,50	90	1,78	16 —	50	2,05	—	65	0,57	—	22	0,50	24 —	20	0,85	12,33	16		
Terni	1,79	16 —	40	2,80	21 —	67	1,89	15,50	46	3 —	10 —	80	0,61	21,33	20	0,84	23,67	23	0,81	11 —	11		
Frosinone	1,75	17 —	87	2,87	21 —	153	1,92	17 —	74	2,00	30 —	125	0,49	23 —	23	—	—	23	—	—	15		
Latina	1,82	15,67	65	2,83	20 —	137	1,94	15,67	63	2,05	—	1	0,49	23 —	23	—	—	—	—	—	—		
Rieti	1,70	15,50	53	2,47	21 —	1	1,82	16,17	75	2,02	—	65	0,58	20 —	20	—	15 —	21	—	13,60	13		
Roma	2,20	18 —	117	2,53	22,50	137	2,00	18 —	85	2,32	—	107	0,65	—	25	1,04	—	28	1,30	—	7		
Viterbo	1,70	16 —	70	2,94	21 —	80	1,85	16 —	80	1,96	—	—	0,59	21 —	20	1,12	23 —	20	0,68	8 —	8		
Campobasso	1,87	15,80	60	2,67	22,50	150	1,88	16,20	65	2,07	—	—	0,50	—	20	—	—	—	—	—	—		
Chieti	1,78	15 —	65	2,30	21,60	100	1,84	16 —	60	1,91	30 —	60	0,45	—	20	0,78	—	21	1,18	—	14		
L'Aquila	1,76	16 —	50	2,02	21,30	120	1,88	—	1	2,02	—	120	0,52	—	25	0,75	—	—	1,20	—	—		
Pescara	1,77	15 —	50	2,73	25,10	117	1,83	—	50	2	—	55	0,38	24 —	22	—	—	17	—	—	12		
Teramo	1,67	15,50	—	2,78	23 —	80	2,04	—	40	1,54	—	90	0,60	28 —	30	0,81	13,67	14	2,91	18 —	20		
Avellino	1,77	16 —	115	2,66	22 —	150	1,90	—	137	1,90	—	110	0,59	24 —	27	—	22 —	22	—	—	—		
Benevento	1,68	16 —	70	2,62	19 —	130	1,92	15,20	90	1,80	42,50	110	0,59	24 —	27	—	22 —	22	—	—	—		
Napoli	1,77	†	†	2,76	†	†	2 —	†	†	2,55	†	†	0,46	†	†	1,36	†	†	0,87	†	†		
Salerno	1,86	17 —	125	2,65	21 —	130	1,86	15,50	120	2,24	—	130	0,50	15 —	22	0,77	—	24	0,75	—	10		
Bari	1,67	17,16	113	2,60	23,33	111	1,90	16,67	108	1,90	—	92	0,63	28,67	27	0,74	34 —	34	0,78	6,50	7		
Brindisi	2,05	15,60	120	2,67	21,30	150	1,88	15,67	110	2,08	—	—	0,56	29 —	25	—	—	—	—	15 —	15		
Foggia	1,77	16,50	60	2,62	21,25	110	1,95	15,80	70	1,93	—	137	0,58	25 —	25	0,62	—	—	0,72	—	—		
Lecce	2,11	16 —	120	2,45	22 —	130	1,96	16,40	100	2,10	—	1	0,55	30,67	29	0,84	29 —	29	0,68	11 —	11		
Taranto	1,72	15 —	105	2,62	21,17	150	1,90	16,50	120	1,90	—	120	0,53	30,67	26	1,62	27 —	29	0,73	8 —	8		
Matera	1,66	15 —	100	2,62	20 —	100	1,82	14,50	100	2,02	—	—	0,49	24 —	21	0,30	—	26	0,83	—	15		
Potenza	1,85	15,00	60	2,70	22,50	—	1,98	15,27	65	2 —	—	—	0,45	20 —	20	1,36	—	—	0,90	10 —	10		
Catanzaro	1,87	15 —	80	3,03	21,50	90	2,06	15,90	70	2,35	60 —	135	0,60	25,33	26	—	14 —	14	—	—	—		
Cosenza	1,77	†	†	2,65	†	†	1,94	†	†	2 —	†	†	0,48	†	†	—	†	†	—	†	†		
Reggio Calabria	1,87	16,60	50	2,64	19,70	78	2,06	—	†	2,52	—	95	0,64	27 —	27	1,02	13 —	19	1,00	13 —	13		
Agrigento	1,92	17,50	58	2,81	22 —	80	—	15,60	27	2,09	36 —	80	0,77	32,50	27	0,90	—	—	—	—	—		
Caltanissetta	1,82	17,50	33	2,45	22 —	58	1,85	18 —	42	2,10	39 —	41	0,73	—	24	—	14,50	15	—	14 —	15		
Catania	1,78	19 —	45	2,56	22 —	75	1,80	—	—	2,50	—	94	0,70	24 —	24	0,87	16 —	18	—	7 —	7		
Enna	1,71	14,60	38	2,45	19 —	60	—	16 —	42	2,28	—	1	0,78	—	27	—	—	—	—	—	—		
Messina	2,02	19 —	67	2,61	22 —	92	2 —	16,50	85	1,94	—	103	0,58	19 —	21	0,90	12 —	12	0,94	10 —	10		
Palermo	2,00	15,50	57	2,41	24 —	76	1,98	—	†	2,16	—	104	0,55	—	23	0,41	—	22	1,03	—	8		
Ragusa	1,86	16 —	52	2,27	22 —	64	1,87	16,80	52	2 —	—	—	0,56	—	20	—	—	17	—	—	4		
Siracusa	1,81	18,27	41	2,37	21,80	75	1,92	17,16	50	1,20	19,80	84	0,58	24,67	25	—	13,67	14	—	—	—		
Trapani	1,75	18,50	45	2,49	21,60	62	1,80	15,50	44	2,05	—	1	0,62	—	26	—	—	17	—	—	14		
Cagliari	1,90	16 —	90	2,68	22 —	100	1,97	—	80	2,08	—	70	0,70	32,67	23	0,92	25 —	24	2,16	14 —	14		
Nuoro	1,74	16 —	28	2,78	22 —	60	1,95	16,45	33	2,67	33,30	115	0,58	29,50	25	—	13,50	16	—	9,25	11		
Sassari	2,06	16 —	80	2,70	22 —	80	2,10	16,50	80	2,40	—	—	0,53	31,67	28	—	—	23	—	6,50	7		

(*) I prezzi riportati nella presente tavola sono desunti dalle rilevazioni effettuate dagli uffici comunali in conformità ad istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica. Le norme per l'attuale rilevazione furono impartite ai comuni dell'Italia centro-meridionale e insulare nell'agosto del corrente anno le stesse norme sono state diramate ai comuni dell'Italia settentrionale per i quali l'inizio della rilevazione secondo le nuove modalità è stato fissato alla prima quindicina di settembre.

Le medie mensili dei prezzi sono ottenute calcolando la media aritmetica dei prezzi rilevati l'ultimo giorno del mese precedente a quello considerato, il 15 e l'ultimo giorno del mese cui i dati si riferiscono; ad esempio, i prezzi medi del luglio 1943 sono ottenuti in base ai prezzi rilevati il 30 giugno, il 15 e il 31 luglio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Segue: TAV. 21. — **Prezzi al minuto di alcuni principali generi alimentari, del carbone e del gas** (*)

(Prezzi in lire per kg., salvo diversa indicazione)

CITTÀ	Pesche			Albicocche			Conserva di pomodoro			Zucchero			Vino (a)			Olio d'oliva (a)			Burro		
	media 1938	luglio 1945		media 1938	luglio 1945		media 1938	luglio 1945		media 1938	luglio 1945		media 1938	luglio 1945		media 1938	luglio 1945		media 1938	luglio 1945	
		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero		legali	mercato nero o libero
Arezzo	—	31,50	33	—	40 —	40	3,54	200	200	6,61	24,50	300	1,17	—	60	7,38	72,66	417	14,70	—	f
Firenze	2,25	—	—	2,84	22 —	22	3,63	210	265	6,65	26 —	705	1,82	—	54	7,33	72,04	536	15,98	—	1000
Grosseto	—	31 —	31	—	19 —	19	3,36	205	225	6,65	19,25	700	1,71	—	17	7,74	71 —	400	16,58	—	f
Livorno	1,80	43 —	43	6,80	30 —	30	3,26	230	267	6,60	18,15	563	2,36	60 —	53	7,78	72,17	500	14,50	—	650
Lucca	1,27	—	27	—	—	—	3,55	200	230	6,65	12 —	617	1,84	—	56	7,92	78,70	517	14,91	—	700
Pisa	1,14	29 —	29	—	36 —	36	3,62	150	400	6,65	16,20	640	1,89	—	60	7,77	82 —	550	16,21	—	660
Pistoia	1,40	—	35	—	—	—	3,48	225	350	6,65	18,50	600	1,89	—	f	7,61	72 —	360	13,90	200	800
Siena	1,60	32,50	33	1,70	28 —	28	3,46	200	257	6,70	24,75	867	1,82	41,50	49	8,00	71,50	433	13,58	—	934
Ancona	1,01	30 —	30	—	—	—	3,26	—	297	6,65	17,80	517	2,04	—	42	7,80	80,50	450	14,85	—	480
Ascoli Piceno	1,85	17 —	17	—	14 —	14	3,41	160	285	6,65	17,50	625	2,05	—	45	7,68	84,50	400	16,33	—	f
Macerata	—	26 —	26	—	30 —	30	3,06	—	—	6,65	18,50	667	1,97	40 —	60	7,77	85 —	500	15,71	—	f
Pesaro	—	15 —	15	—	—	—	3,88	190	200	6,60	18,50	483	1,90	45 —	60	7,74	87,05	450	16,51	—	f
Perugia	1,56	26 —	29	2,05	33 —	36	3,33	—	300	6,60	16,50	883	1,82	30 —	60	7,61	f	450	15,17	—	933
Terni	1,58	29 —	29	1,95	20 —	15	3,12	175	233	6,60	18 —	800	2,06	43 —	45	7,65	76,60	400	14,45	—	1000
Frosinone	—	—	40	—	—	15	3,56	—	f	6,75	23,67	1000	2,01	25,30	30	8 —	71 —	340	15 —	120	500
Latina	—	—	—	—	16 —	16	4,37	250	350	6,67	21,50	1000	1,89	45,67	73	7,90	74 —	410	13,70	—	800
Rieti	—	25 —	25	—	25 —	25	3,03	187	267	6,65	22,60	767	2,10	55,33	60	7,80	71,40	453	15,50	—	975
Roma	3,50	—	60	3,12	—	24	3,63	224	325	5,10	27,50	750	2,35	43 —	87	8 —	80 —	427	16,54	—	801
Viterbo	2,32	33 —	33	2,52	21 —	21	3,07	190	240	6,75	17,65	1000	1,96	—	47	7,91	72 —	350	12,71	400	650
Campobasso	—	—	47	—	—	—	4,13	—	300	6,70	31,20	1000	2,38	35 —	40	7,75	71,25	280	11,32	300	500
Chieti	—	—	20	2,98	—	20	3,03	200	400	6,65	25,10	700	2,34	—	47	7,42	71 —	320	16,38	—	f
L'Aquila	2,08	—	40	2,43	—	20	3,59	—	266	6,70	16,25	800	2,27	48 —	60	7,94	85 —	400	14,84	—	600
Pescara	—	—	26	—	—	16	3,64	—	317	6,65	25,20	800	2,25	40 —	51	7,94	—	373	15,72	—	f
Teramo	—	24,33	27	—	15 —	16	3,59	—	233	6,65	18 —	500	2,67	37,67	42	7,83	72 —	400	16,25	—	700
Avellino	—	28,50	29	—	12 —	12	3,62	210	360	6,65	26 —	1000	1,53	22 —	35	7,38	73,50	250	12,13	—	f
Benevento	—	41 —	42	—	12 —	12	3,64	180	250	6,70	19,50	900	1,97	—	37	7,50	71,33	350	15,88	—	600
Napoli	1,80	f	f	2,34	f	f	3,30	f	f	6,65	f	f	2,66	f	f	7,55	f	f	16,76	f	f
Salerno	1,44	—	42	1,36	—	10	3,63	—	150	6,65	19,50	f	1,80	37 —	37	8 —	75 —	615	13,50	—	f
Bari	2,15	—	—	1,76	23 —	23	4,12	185	f	6,60	20 —	528	2,61	25 —	27	7 —	71,80	525	16,78	680	f
Brindisi	—	29,00	26	—	30 —	30	3,50	233	300	6,75	19,25	600	2,20	25 —	30	6,80	71,30	367	17,17	700	700
Foggia	—	37,50	38	1,60	24 —	24	4,11	210	210	6,75	27 —	800	2,31	38 —	38	7,33	72 —	542	12,32	—	f
Lecce	—	30 —	28	—	—	—	3,42	—	325	6,75	25,80	500	2,52	27 —	29	7,07	71,60	310	14,39	700	700
Taranto	1,90	39 —	44	1,67	16 —	16	4,14	—	150	6,60	29 —	767	2,22	30 —	38	7,15	71 —	233	14,67	450	600
Matera	2,18	—	35	—	—	20	4,12	170	166	6,71	24 —	775	1,90	30 —	40	6,95	74 —	300	16,90	200	550
Potenza	1,65	45 —	45	2,50	19 —	19	4,12	200	300	6,71	22,50	767	2,20	32 —	35	7,33	73,70	200	13,42	—	f
Catanzaro	—	18 —	18	—	—	—	3,27	161	285	6,71	27,40	1000	2,25	32 —	32	6,90	72 —	160	13,84	—	567
Cosenza	—	f	f	—	f	f	6,80	f	f	6,65	f	f	2,15	f	f	6,85	f	f	16,12	f	f
Reggio Calabria	1,17	24 —	30	2,25	22 —	22	4,03	110	f	6,60	27 —	500	2,64	28 —	28	7,34	71 —	215	15,05	—	500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1857621

Arezzo	—	31,50	32	—	40	—	40	3,54	200	200	6,61	24,50	560	1,77	—	60	7,85	76,08	417	14,70	—	1										
Firenze	2,25	—	—	2,84	29	—	29	3,63	210	205	6,63	29	700	1,82	—	54	7,93	72,04	706	15,99	—	1000										
Grosseto	—	31	—	31	—	19	—	19	3,36	250	250	6,65	19,25	780	1,71	—	17	7,74	71	—	890	16,58	—	1								
Livorno	1,80	43	—	43	6,80	30	—	30	3,28	230	367	6,65	18,15	568	2,30	50	—	7,85	72,17	800	14,50	—	650									
Lucca	1,37	—	—	27	—	—	—	—	3,55	240	233	6,65	12	617	1,84	—	54	7,92	74,70	517	14,91	—	700									
Massa	1,14	29	—	39	—	30	—	35	3,63	153	300	6,65	16,25	634	1,89	—	60	7,77	68	—	600	16,23	—	650								
Pisa	1,40	—	—	39	—	—	—	—	3,49	223	350	6,65	18,50	681	1,89	—	1	7,64	70	—	500	15,66	200	600								
Pistoia	1,60	—	—	33	—	—	—	—	3,49	200	217	6,70	23,75	867	1,82	47,50	49	8,00	73,50	435	13,50	—	684									
Siena	1,66	32,50	32	1,70	28	—	28	3,46	200	217	6,65	17,80	517	2,04	—	42	7,80	80,60	450	14,40	—	685										
Ancona	1,41	30	—	30	—	—	—	—	3,26	—	217	6,65	17,20	633	2,00	—	43	7,85	84,50	400	15,31	—	1										
Ascoli Piceno	1,43	17	—	17	—	14	—	14	3,41	160	183	6,65	18,80	667	1,79	40	—	7,77	80	—	500	15,71	—	1								
Macerata	—	26	—	26	—	30	—	30	3,66	—	—	6,65	18,80	633	1,93	40	—	7,74	87,05	433	16,31	—	1									
Pesaro	—	15	—	15	—	—	—	—	3,88	190	200	6,65	18,50	650	1,82	20	—	7,61	7	450	15,17	—	915									
Perugia	1,56	29	—	29	2,03	33	—	26	3,33	—	300	6,66	16,20	850	2,06	43	—	7,82	78,60	600	14,40	—	1000									
Terni	1,58	28	—	28	1,93	20	—	16	3,12	170	233	6,60	16	853	2,04	38,30	35	8	74	742	15	—	150	500								
Frosinone	—	—	—	19	—	—	—	15	3,56	—	?	6,74	23,87	1000	1,80	40,87	33	7,95	74	410	13,70	—	900									
Latina	—	—	—	—	—	16	—	16	4,37	250	250	6,65	21,33	1000	2,10	50,53	60	7,80	71,40	433	13,50	—	975									
Rieti	—	33	—	33	—	33	—	33	3,80	187	217	6,66	22,66	767	2,15	40	—	8	80	427	16,54	—	683									
Roma	3,20	—	—	38	3,12	—	—	24	3,63	234	250	6,19	27,50	760	2,33	—	—	7,61	72	350	13,71	100	650									
Viterbo	2,50	32	—	32	2,50	24	—	24	3,67	100	200	6,75	17,67	1000	1,90	—	40	7,73	71,20	500	11,33	300	800									
Campobasso	—	—	—	47	—	—	—	—	4,13	—	300	6,70	31,20	1400	2,28	36	—	7,63	71	350	16,31	—	1									
Chieti	—	—	—	28	2,93	—	—	20	3,63	300	400	6,65	25,10	700	2,24	—	47	7,82	71	400	14,54	—	800									
L'Aquila	2,02	—	—	40	2,45	—	—	20	3,59	—	500	6,70	16,25	900	2,27	48	—	7,91	80	373	15,72	—	1									
Pescara	—	—	—	34	—	—	—	16	3,64	—	317	6,65	28,20	800	2,25	40	—	7,94	—	373	15,72	—	1									
Teramo	—	24,33	—	37	—	15	—	16	3,58	—	233	6,65	18	1400	2,67	37,67	45	7,83	72	480	16,23	—	700									
Avellino	—	25,50	—	29	—	12	—	16	3,92	210	300	6,65	26	1000	1,38	22	—	7,84	73,50	350	12,13	—	1									
Benevento	—	41	—	42	—	12	—	12	3,64	186	250	6,75	19,66	900	2,07	—	33	7,86	71,33	320	15,86	—	800									
Napoli	1,80	?	?	2,34	?	?	?	?	3,30	?	?	6,65	?	?	2,06	?	?	7,85	?	?	16,76	?	?									
Salerno	1,44	—	42	4,36	—	10	—	10	3,63	—	150	6,65	19,50	?	1,80	37	—	8	78	345	13,50	—	1									
Bari	2,17	—	—	1,76	23	—	23	4,12	185	?	6,66	20	—	950	2,41	45	—	?	71,50	850	16,78	680	1									
Brindisi	—	20,00	26	—	38	—	38	3,56	250	200	6,74	13,25	900	2,29	50	—	99	6,80	71,30	397	12,17	700	700									
Foggia	—	37,50	38	1,60	24	—	24	4,11	210	210	6,74	27	800	2,31	38	—	84	7,35	72	240	12,00	—	1									
Lecce	—	20	28	—	—	—	—	5,42	—	233	6,74	25,50	500	2,52	33	—	54	7,40	71,50	240	14,58	700	700									
Taranto	1,96	32	44	1,65	16	—	16	4,14	—	196	6,65	22	767	2,22	30	—	50	7,18	71	333	14,67	450	600									
Matera	2,15	—	40	—	—	—	30	4,12	170	196	6,71	24	773	1,98	30	—	60	6,99	71	300	16,98	285	850									
Potenza	1,65	45	45	2,30	19	—	19	4,18	200	233	6,71	22,66	767	2,50	32	—	55	7,53	73,70	250	15,42	—	1									
Catanzaro	—	15	15	—	—	—	—	3,32	161	243	6,71	27,40	1000	2,25	32	—	52	6,90	70	180	13,84	—	567									
Cosenza	—	?	?	—	?	?	?	6,39	?	?	6,65	?	?	2,15	?	?	?	6,80	?	?	16,12	?	?									
Reggio Calabria	1,17	24	24	2,23	21	—	21	4,03	110	?	6,65	27	600	2,04	28	—	96	7,31	71	315	15,38	—	540									
Agrigento	2,10	35	33	2,30	18	—	18	3,12	—	187	6,75	24	725	2,48	—	—	20	7,07	75	220	16,90	—	450									
Caltanissetta	—	28	26	—	—	—	20	3,10	—	208	6,75	—	750	2,38	30	—	37	7,45	74	260	16,33	—	450									
Catania	2,04	30	30	1,53	—	—	—	4,55	—	217	7,02	—	767	2,57	—	—	34	8,06	—	273	17,03	—	525									
Enna	—	—	25	—	—	—	—	3,58	—	180	6,86	20,83	1250	2,18	—	—	31	8,09	—	250	17,02	—	500									
Messina	1,53	23	30	2,20	—	—	—	4,45	180	180	6,78	22,67	900	2,37	—	—	33	7,23	71	297	17,79	—	625									
Palermo	1,79	—	43	1,02	—	—	20	3,64	—	302	7,01	24	880	2,67	—	—	30	7,95	—	286	17,75	—	650									
Ragusa	—	—	25	—	—	—	—	6,03	—	150	6,75	24	933	2,43	—	—	32	7,42	—	257	15,28	—	475									
Siracusa	—	24	24	—	17	—	17	—	—	208	6,75	22,47	867	2,30	35	—	55	7,51	78,67	233	15,45	—	600									
Trapani	—	—	38	—	—	—	21	3,21	—	170	6,70	24,66	1	2,74	—	—	27	7,77	—	217	17,10	—	650									
Cagliari	2,41	45	47	2,55	35	—	35	4,12	100	125	6,65	28,50	700	2,05	—	—	50	7,46	77	300	16,66	525	210									
Nuoro	—	35	35	—	29	—	32	4,34	95	150	6,75	30,50	1000	3,03	100	—	150	7,04	74,25	217	16,23	100	263									
Sassari	—	36	36	—	40	—	40	3,60	—	250	6,70	30	683	2,45	—	—	72	7,35	75	100	14,10	—	250									

(*) Vedi nota a pagina precedente.
(a) Prezzi per litro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue: TAV. 21. — **Prezzi al minuto di alcuni principali generi alimentari, del carbone e del gas** (*)

(Prezzi in lire per kg., salvo diversa indicazione)

CITTÀ	LARDO			CARNE BOVINA			FORMAGGIO			LATTE (a)			UOVA (b)			SALE			CARBONE			GAS (c)	
		luglio 1945			luglio 1945			luglio 1945			luglio 1945			luglio 1945			luglio 1945			luglio 1945			
	media 1938	legali	mercato nero o libero	media 1938	legali	mercato nero o libero	media 1938	legali	mercato nero o libero	media 1938	legali	mercato nero o libero	media 1938	legali	mercato nero o libero	media 1938	legali	mercato nero o libero	media 1938	legali	mercato nero o libero	media 1938	luglio 1945 (legali)
Arezzo	9,42	—	—	11,77	300	380	13,93	300	450	1 —	18 —	24	0,48	18,50	19	1,50	25 —	80	0,50	8 —	10	—	—
Firenze	10,91	—	600	10,00	—	700	14,21	—	650	1,25	30 —	60	0,51	—	21	1,50	18 —	175	0,45	10 —	16	0,76	—
Grosseto	9,46	132	360	6,87	144	300	10,84	120	†	1,18	16 —	16	0,50	19 —	19	1,50	32,33	100	0,49	5,30	5	—	—
Livorno	9,65	—	600	10,75	227	227	14,74	—	900	1,20	18 —	20	0,50	—	22	1,50	26,67	140	0,45	0,10	10	0,80	—
Lucca	10,27	—	400	10,25	—	257	11 —	—	650	0,95	11 —	15	0,56	—	21	1,50	27 —	150	0,60	—	12	0,87	4,82
Pisa	10,11	135	600	6,51	250	250	13,79	300	550	1 —	15 —	20	0,54	—	21	1,50	20 —	150	0,60	12 —	12	0,86	—
Pistoia	9,98	—	†	10,61	210	225	12,93	320	700	0,98	13 —	17	0,55	21 —	21	1,50	16,50	300	0,50	—	12	0,88	—
Siena	8,92	150	350	10,54	225	240	13,96	—	800	1,10	18 —	22	0,47	25 —	21	1,50	24 —	†	0,55	8,25	18	1,05	—
Ancona	9,46	65	280	9,22	137	170	12,42	—	517	0,65	15 —	1	0,53	—	19	1,50	15 —	†	0,50	—	18	0,82	—
Ascoli Piceno	9,80	81	300	8,93	150	†	14,25	450	625	0,96	13 —	15	0,49	11 —	18	1,50	20,67	—	0,45	15	12	1 —	—
Macerata	10,07	—	420	8,90	138	†	13 —	—	†	0,97	16 —	20	0,46	10,20	17	1,50	17,25	100	0,47	18 —	17	—	—
Pesaro	9,40	200	375	8,80	147	170	12,65	—	420	†	16 —	1,48	17 —	20	1,50	13,83	150	0,52	16,60	25	0,73	—	—
Perugia	10 —	125	300	10,21	300	†	12,66	—	700	†	18 —	25	0,48	17 —	21	1,50	25 —	†	0,47	8 —	14	1,20	0,59
Terni	9,67	120	350	7,44	—	200	14,07	480	480	1,08	15 —	23	0,49	—	21	1,50	19,67	32	0,44	—	9	1,02	—
Frosinone	9,75	220	600	9,20	300	370	11,56	150	387	1,30	25 —	35	0,42	—	21	1,50	13,67	40	0,50	10 —	10	—	—
Latina	9,79	—	800	9,80	800	500	10,70	—	800	1,06	—	30	0,45	20 —	23	1,50	14 —	28	0,47	13 —	13	—	—
Rieti	9,96	—	650	8,92	240	253	11,30	—	625	1,11	21 —	30	0,47	—	21	1,50	14 —	35	0,49	—	9	—	—
Roma	10,07	340	667	7,92	302	306	12,17	—	628	1,35	20 —	38	0,52	—	21	1,50	20 —	42	0,45	—	15	0,71	4,02
Viterbo	9,67	138	650	6,58	243	†	11,67	218	500	0,94	13 —	20	0,52	—	20	1,50	16,33	—	0,47	10,55	—	1,10	—
Campobasso	10,13	360	700	10,77	230	250	11,70	—	733	0,90	15 —	20	0,53	15,20	18	1,50	24 —	83	0,57	7 —	10	—	—
Chieti	10,42	—	240	9,70	—	225	11,88	400	750	1,15	—	24	0,45	—	20	1,50	21,67	—	0,55	—	10	0,92	4,10
L'Aquila	10,32	—	700	4,05	—	180	12,00	—	750	1,15	—	28	0,50	—	23	1,50	24,80	—	0,44	11 —	12	—	—
Pescara	10,17	—	450	7,91	—	220	9 —	—	750	1,50	30 —	37	0,48	16 —	20	1,50	—	80	0,50	—	20	—	—
Teramo	10,25	—	300	8,70	187	187	11,25	—	600	1,20	16 —	28	0,47	12,50	13	1,50	17 —	17	0,16	13 —	25	—	—
Avellino	9,98	450	600	9,81	267	267	10,34	400	400	1,08	13 —	25	0,40	21 —	21	1,50	16 —	55	0,40	11 —	10	—	—
Benevento	9,50	500	700	11,67	250	250	10 —	450	783	1,20	22 —	30	0,42	17,50	23	1,50	20 —	23	0,38	9 —	21	—	—
Napoli	10,07	†	†	12,78	†	†	12,33	†	†	1,60	†	†	0,46	†	†	1,50	7	†	0,46	†	†	0,27	†
Salerno	10,70	—	†	7 —	280	†	11,21	—	—	1,40	25 —	—	0,52	22 —	†	1,50	11 —	—	0,46	10 —	10	1 —	4,47
Bari	9,83	517	517	11,52	250	250	13,96	575	575	1,50	35 —	37	0,54	—	22	1,50	13 —	13	0,62	15 —	23	1 —	3,81
Brindisi	10,17	—	450	11,25	220	300	13,21	575	975	1,40	32 —	50	0,39	18 —	18	1,50	16,67	—	0,45	9 —	16	—	—
Foggia	10,75	—	†	11,20	300	300	9,83	500	500	1,25	27 —	37	0,48	20 —	20	1,50	13 —	40	0,49	13,25	25	1,10	—
Lecce	10,13	370	370	11,15	300	300	13,47	550	550	1,60	22 —	30	0,51	16 —	17	1,50	16,67	17	0,62	15,25	16	1,30	4,65
Taranto	9,93	—	†	8,65	263	263	12,46	522	633	1,80	—	30	0,51	18 —	19	1,50	16,67	17	0,47	19 —	20	1,05	4,72
Matera	9,86	185	400	9,45	225	225	11,40	500	800	1,10	20 —	35	0,44	14 —	19	1,50	17 —	60	0,53	23 —	21	—	—
Potenza	10,34	—	440	9,08	275	275	9,75	—	470	1,41	28 —	32	0,44	16 —	16	1,50	20,50	57	0,57	10 —	14	—	—
Catanzaro	10,44	256	427	10,77	200	200	13 —	—	580	1,83	28 —	32	0,60	18 —	18	1,50	16,83	57	0,42	7,67	12	—	†
Cosenza	10,53	†	†	7,61	†	†	12,03	†	†	1,50	†	†	0,58	†	†	1,50	†	†	0,50	†	†	—	†
Reggio Calabria	9,98	—	†	12,79	267	267	12 —	373	373	1,60	26 —	26	0,50	14 —	14	1,50	17 —	17	0,45	8 —	8	—	—
Trapani	11,43	—	†	13,87	167	167	11,77	—	257	1,60	25 —	30	0,44	—	12	0,50	—	5	0,56	—	18	1,18	—

1573

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985681

Arezzo	9,42	—	—	11,77	332	332	13,93	350	350	1	—	18	—	24	0,38	18,50	19	1,50	25	—	83	0,50	8	—	30	—	—			
Firenze	10,25	—	600	10,95	—	326	14,21	—	600	1,85	30	—	22	0,31	—	—	21	1,50	18	—	123	0,35	13	—	10	0,70	—			
Grosseto	9,40	122	250	9,83	141	500	10,64	150	7	1,14	15	—	16	0,50	19	—	19	1,50	32,33	160	0,45	5,30	3	—	—	—			
Livorno	9,56	—	600	10,1	227	227	14,34	—	900	1,50	18	—	30	0,53	—	—	30	1,50	26,67	140	0,45	6,16	10	0,85	—	—			
Lucca	10,27	—	400	10,76	—	207	11	—	650	0,92	11	—	15	0,60	—	—	23	1,50	27	170	0,60	—	12	0,87	4,46	—			
Pisa	10,11	115	600	6,51	230	280	13,70	500	500	1	—	15	—	20	0,54	—	24	1,50	20	120	0,80	12	—	12	0,86	—			
Pistoia	9,04	—	7	10,61	210	235	13,21	300	700	0,98	13	—	17	0,60	21	—	21	1,50	16,50	300	0,50	—	12	0,88	—					
Siena	8,92	166	200	10,54	225	225	13,10	—	600	1,10	16	—	22	0,47	30	—	21	1,50	34	7	0,55	8,25	10	1,09	—					
Ancona	9,46	69	200	9,27	137	175	13,42	—	517	0,95	15	—	19	0,53	—	—	19	1,50	18	—	0,62	—	18	0,83	—					
Ascoli Piceno	9,82	81	400	8,83	150	7	14,25	450	525	0,80	10	—	15	0,40	11	—	18	1,50	20,67	—	0,40	13	12	1	—	—				
Macerata	10,07	—	450	8,99	118	1	15	—	1	0,67	10	—	20	0,40	10,50	17	1,50	17,33	100	0,43	18	17	—	—	—					
Pesaro	9,46	250	375	5,10	147	170	12,62	—	420	1	15	—	—	0,48	17	—	20	1,50	15,83	150	0,52	16,66	20	0,78	—					
Perugia	9,46	250	700	10,23	202	1	12,05	—	700	1	15	—	25	0,46	17	—	30	1,50	25	1	0,43	8	14	1,39	4,50					
Terni	10	125	500	10,23	—	230	14,07	450	450	1,08	15	—	22	0,49	—	—	21	1,50	10,67	32	0,44	—	9	1,03	—					
Frosinone	9,67	150	250	7,44	—	230	13,50	150	267	1,10	25	—	25	0,42	—	—	21	1,50	13,67	45	0,56	10	10	—	—					
Latina	9,33	270	600	9,23	150	150	10,75	—	600	1,06	—	—	20	0,45	20	—	23	1,50	14	—	0,47	13	15	—	—					
Rieti	9,79	—	300	9,86	240	250	11,50	—	450	1,11	24	—	30	0,47	—	—	21	1,50	14	—	0,40	—	9	—	—					
Roma	9,90	—	650	8,56	240	253	11,50	—	650	1,05	20	—	28	0,38	—	—	21	1,50	20	—	0,45	—	15	0,71	4,62					
Viterbo	10,07	340	667	7,02	302	306	12,15	—	1.000	1,50	30	—	30	0,52	—	—	20	1,50	16,33	—	0,47	10,55	—	1,10	—					
Campobasso	9,67	158	650	6,58	243	1	11,67	210	300	0,91	13	—	20	0,39	15,20	18	1,50	24	—	93	0,57	7	10	—	—					
Chieti	10,12	303	700	10,27	230	240	11,10	—	733	0,80	18	—	24	0,45	—	—	20	1,50	21,67	—	0,39	—	10	0,92	4,10					
L'Aquila	10,43	—	340	9,76	—	225	11,83	400	700	1,12	—	—	28	0,50	—	—	25	1,50	21,50	—	0,44	11	12	—	—					
Pescara	10,33	—	700	4,05	—	180	12,60	—	700	1,10	—	—	32	0,48	18	—	30	1,50	—	32	0,50	—	20	—	—					
Teramo	10,17	—	450	7,53	—	227	9	—	700	1,50	18	—	25	0,47	12,50	13	1,50	17	—	17	0,46	13	25	—	—					
Avellino	10,25	—	300	8,70	187	187	11,20	—	600	1,50	18	—	28	0,40	21	—	21	1,50	16	—	0,40	11	16	—	—					
Benevento	9,95	450	600	9,81	267	267	10,54	400	400	1,08	15	—	20	0,42	17,39	21	1,50	20	—	23	0,38	9	21	—	—					
Napoli	9,90	500	700	11,87	250	250	10	—	450	750	1,20	22	—	30	0,46	17,39	21	1,50	20	—	0,43	10	20	1,05	4,72					
Salerno	10,07	1	1	12,78	1	1	12,53	1	1	1,00	1	1	1	0,56	1	1	1	1,50	1	1	0,46	10	10	1	4,43					
Bari	10,70	—	1	7	260	1	11,13	—	—	1,40	25	—	22	0,32	—	—	21	1,50	11	—	0,46	10	10	1	3,81					
Brindisi	9,83	517	517	11,32	265	265	13,56	500	500	1,50	25	—	37	0,34	—	—	21	1,50	16,67	—	0,45	9	10	—	—					
Foggia	10,17	—	450	11,33	290	290	13,24	575	575	1,40	22	—	30	0,39	18	—	18	1,50	16,67	—	0,43	9	10	—	—					
Lecce	10,77	—	1	11,50	300	300	9,85	500	500	1,28	27	—	27	0,48	20	—	20	1,50	13	40	0,49	13,25	25	1,30	—					
Taranto	10,11	370	370	11,15	300	300	13,47	580	580	1,60	22	—	35	0,51	16	—	17	1,50	16,67	17	0,62	15,45	16	1,30	4,65					
Matera	9,05	—	1	8,65	263	263	12,46	525	633	1,50	—	—	30	0,51	16	—	10	1,50	16,67	17	0,47	10	20	1,05	4,72					
Potenza	9,85	185	450	9,45	235	280	11,42	500	800	1,70	20	—	35	0,44	14	—	19	1,50	17	60	0,53	25	21	—	—					
Catanzaro	10,34	—	440	9,03	278	278	0,73	—	470	1,41	22	—	22	0,41	16	—	16	1,50	20,50	57	0,37	10	14	—	—					
Cosenza	10,44	250	437	10,77	200	200	13	—	580	1,83	22	—	22	0,50	16	—	16	1,50	16,50	57	0,42	7,67	12	—	1					
Reggio Calabria	10,53	1	1	7,61	1	1	12,05	1	1	1,20	1	1	1	0,58	1	1	1	1,50	1	1	0,30	1	1	—	1					
Agrigento	9,88	—	1	12,79	250	300	12	—	373	373	1,60	28	—	28	0,50	14	—	14	1,50	17	—	0,45	8	8	—	—					
Caltanissetta	11,49	—	1	13,47	187	187	11,77	—	267	1,60	25	—	30	0,44	—	—	12	0,50	—	12	0,50	—	5	0,56	—	18	1,13	—			
Catania	11,24	—	466	10,16	213	227	11,97	—	350	1,70	20	—	30	0,50	—	—	12	0,50	—	5	0,54	—	18	—	—						
Enna	10,96	—	512	11,30	190	190	11,75	—	552	1,90	—	—	35	0,54	—	—	16	0,50	—	3	0,68	—	18	1,07	—						
Messina	10,69	—	1	12,16	200	200	9,77	—	500	1,84	—	—	32	0,46	—	—	12	0,50	—	5	0,50	—	22	—	—						
Palermo	11,04	—	400	9,15	220	220	11,14	—	417	1,80	28	—	40	0,43	—	—	15	0,50	—	5	0,50	12,50	15	1,05	—						
Ragusa	10,80	—	1	15,21	250	250	12,70	—	467	1,60	22	—	40	0,37	—	—	14	0,50	—	4	0,62	15	20	0,93	—						
Siracusa	11,27	—	—	11,29	147	147	9,55	—	433	1,50	—	—	28	0,43	—	—	13	0,50	—	2	0,55	16	10	—	—						
Trapani	10,03	—	—	12,20	107	187	11,70	—	340	1,50	—	—	25	0,51	—	—	14	0,50	4	4	0,60	—	18	—	—						
Cagliari	11,08	—	—	12,20	220	250	10,50	—	350	1,58	28	—	28	0,51	18	—	14	0,50	—	7	0,54	14	10	—	—						
Nuoro	11,03	—	1	11,91	220	250	12,15	91	210	1,60	16	—	25	0,49	—	—	11	0,50	—	3	0,44	7	16	0,81	6,65						
Sassari	11,03	—	1	12,46	100	100	10,80	87	150	1,20	14	—	19	0,51	12,67	14	0,50	—	3	0,35	4	8	—	—							
	10,77	—	250	7,34	94	100	10,90	82	160	1,30	18	—	18	0,35	—	13	0,50	—	4	0,40	10	16	—	7,50							
	10,23	—	250	7,14	87	87	9,30																							

(*) Vedi nota a pag. 2ª.
(a) Prezzi per litro. — (b) Prezzi per tonno. — (c) Prezzi per m³.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 157741

TAV. 22. — **Distribuzioni di generi razionati, effettuate nei capoluoghi di provincia ai normali consumatori** (*)

(Pane, pasta, zucchero: kg.; olio: litri)

CITTÀ	Pane				Pasta (a)				Zucchero				Olio			
	Aprile 1945	Maggio 1945	Giugno 1945	Luglio 1945	Aprile 1945	Maggio 1945	Giugno 1945	Luglio 1945	Aprile 1945	Maggio 1945	Giugno 1945	Luglio 1945	Aprile 1945	Maggio 1945	Giugno 1945	Luglio 1945
Arezzo	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,200	1,200	1,200	0,125	0,125	0,125	0,125	0,110	0,120	0,200	0,200
Firenze	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	0,600	0,600	1,200	—	0,125	—	0,250	0,100	0,127	—	0,180
Grosseto	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,200	1,200	1,200	0,125	—	0,125	0,125	0,100	0,200	0,200	0,180
Livorno	6,000	6,000	6,000	6,000	1,800	2,400	2,400	2,500	—	0,375	0,125	0,125	0,100	0,100	0,180	0,200
Lucca	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	0,600	1,200	1,200	0,125	0,125	0,125	0,125	0,200	0,180	0,180	0,180
Pisa	7,500	†	†	†	1,200	2,025	2,250	1,245	0,125	0,125	0,125	0,125	0,100	0,200	0,200	0,200
Pistoia	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,200	1,200	1,240	0,125	0,125	0,125	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200
Siena	7,500	7,500	7,500	7,500	1,200	1,200	2,400	—	0,125	0,125	0,125	0,125	0,200	0,100	0,180	0,200
Ancona	6,000	6,000	6,000	6,000	—	—	1,500	1,000	0,125	0,125	0,000	0,125	—	0,100	—	0,100
Ascoli Piceno	6,000	6,000	6,000	†	—	—	—	†	0,125	—	—	0,250	—	0,400	0,200	—
Macerata	(b)	(b)	(b)	(b)	—	1,000	—	1,000	—	0,125	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Pesaro	(c)	(c)	(c)	(c)	—	—	—	—	0,100	—	0,100	0,100	0,200	—	0,265	0,200
Perugia	6,000	6,000	6,000	6,000	4,125	2,250	2,160	2,250	—	0,125	—	0,125	—	0,393	—	—
Terni	6,000	6,000	6,000	6,000	2,250	2,250	2,250	2,250	—	0,250	—	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200
Frosinone	6,000	6,000	6,000	6,000	0,500	1,140	1,140	0,500	—	0,125	0,000	0,125	0,125	—	0,180	—
Latina	6,000	6,000	6,000	6,000	1,150	1,150	1,725	0,000	—	0,100	—	0,250	—	0,195	—	0,100
Rieti	6,000	6,000	6,000	6,000	2,250	2,100	2,100	2,100	0,125	—	—	0,125	0,200	—	0,200	0,200
Roma	6,000	6,000	6,000	6,000	1,140	2,340	2,340	2,340	0,125	—	0,125	0,125	0,200	0,200	0,200	0,250
Viterbo	6,000	6,000	6,000	6,000	1,140	2,340	2,250	2,340	—	0,000	0,100	—	0,200	0,250	0,200	0,134
Campobasso	6,000	6,000	6,000	6,000	2,250	2,250	2,250	2,250	0,125	0,100	0,100	0,125	0,200	0,250	0,200	0,250
Chieti	6,000	6,000	6,000	6,000	2,250	2,100	2,100	2,100	0,250	0,100	0,100	0,125	0,100	0,250	0,200	—
L'Aquila	6,000	6,000	6,000	6,000	2,250	2,100	2,000	1,800	—	0,250	0,100	0,100	0,400	—	0,200	0,200
Pescara	6,000	6,000	6,000	6,000	2,250	2,250	2,100	2,100	0,125	—	0,100	0,125	0,200	0,200	—	—
Teramo	6,000	6,000	6,000	6,000	2,250	2,110	2,110	2,110	0,100	—	0,000	0,100	0,200	0,200	0,200	0,200
Avellino	6,000	6,000	6,000	6,000	2,400	2,100	2,300	2,400	0,125	0,125	0,125	0,125	0,200	0,200	0,200	0,200
Benevento	6,000	6,000	6,000	6,000	2,250	2,250	2,250	2,424	0,125	0,125	0,125	0,125	0,600	0,300	0,300	0,200
Napoli	6,000	6,000	6,000	†	2,420	1,170	4,700	†	—	0,110	—	†	0,200	0,200	0,200	†
Salerno	6,000	6,000	6,000	6,000	1,650	2,250	2,250	2,250	—	0,125	0,125	0,125	0,200	0,200	0,200	—
Bari	6,000	6,000	6,000	6,000	2,340	2,250	2,100	2,100	0,125	0,125	—	0,100	0,200	0,200	0,200	0,200
Brindisi	6,000	6,000	6,000	6,000	1,140	0,300	0,600	0,600	0,125	0,125	—	0,125	0,200	0,200	0,150	0,200
Foggia	6,000	6,000	6,000	6,000	2,250	2,250	2,250	2,250	0,115	—	—	0,125	—	0,400	0,200	0,200
Lecce	6,000	6,000	6,000	6,000	0,300	2,325	1,140	1,845	0,125	0,125	—	0,100	0,250	0,250	0,250	0,250
Taranto	6,000	6,000	6,000	6,000	0,300	1,140	1,140	1,575	—	0,125	—	0,115	0,200	0,200	0,200	0,200
Matera	6,000	6,000	6,000	6,000	2,400	2,450	2,400	2,250	0,125	—	—	0,250	0,400	0,400	0,400	0,400
Potenza	7,500	7,500	7,500	7,500	—	—	0,600	1,040	0,125	—	0,000	0,125	0,200	0,200	0,200	—
Catanzaro	6,000	6,000	6,000	6,000	1,125	—	1,200	—	—	0,125	0,100	0,250	0,200	0,200	0,200	0,400
Cosenza	6,000	6,000	†	†	—	—	†	†	—	—	†	†	0,200	0,200	†	†
Reggio Calabria	6,000	6,000	6,000	6,000	2,300	2,300	2,250	2,250	—	—	—	0,200	—	0,400	—	0,200
Agrigento	6,000	6,000	6,000	6,000	2,520	2,360	2,360	2,360	—	—	0,125	0,250	—	0,400	—	—
Caltanissetta	6,000	6,000	6,000	6,000	2,200	2,240	2,240	2,250	—	—	—	—	—	—	—	—
	†	†	7,500	7,500	†	†	1,200	0,500	†	†	0,125	—	†	†	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Firenze	7.500	7.500	7.500	7.500	1.200	1.240	1.200	1.200	0.125	—	0.120	0.120	0.100	0.200	0.200	0.180		
Grosseto	7.500	7.500	7.500	7.500	1.200	1.240	2.400	2.500	—	0.125	0.125	0.125	0.100	0.100	0.180	0.200		
Livorno	6.000	6.000	6.000	6.000	1.200	0.800	1.200	1.200	0.125	0.125	0.125	0.125	0.200	0.180	0.180	0.180		
Lucca	7.500	7.500	7.500	7.500	1.200	0.800	1.200	1.200	0.125	0.125	0.125	0.125	0.100	0.200	0.200	0.200		
Pisa	7.500	†	†	†	1.000	2.000	2.200	1.240	0.125	0.125	0.125	0.125	0.200	0.200	0.200	0.200		
Pistoia	7.500	7.500	7.500	7.500	1.200	1.000	1.200	1.240	0.125	0.125	0.125	0.125	0.200	0.180	0.180	0.200		
Siena	7.500	7.500	7.500	7.500	1.200	1.200	2.400	—	0.125	0.125	0.125	0.125	0.200	0.180	0.180	0.200		
Ancona	6.000	6.000	6.000	6.000	—	—	—	1.500	1.000	0.125	0.125	0.080	0.125	—	0.100	—	0.100	
Ascoli Piceno	6.000	6.000	6.000	†	—	—	—	†	0.125	—	—	—	0.250	—	0.400	0.200	—	
Macerata	(a)	(b)	(b)	(b)	—	1.000	—	1.000	—	0.125	0.080	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	
Pesaro	(c)	(c)	(c)	(c)	—	—	—	—	0.100	—	0.100	0.100	0.200	—	0.200	0.200	0.200	
Perugia	6.000	6.000	6.000	6.000	1.120	2.000	2.160	2.160	—	0.125	—	0.125	—	0.300	—	—		
Terni	6.000	6.000	6.000	6.000	2.200	2.200	2.200	2.240	—	0.250	—	0.125	0.200	0.250	0.200	0.200		
Frosinone	6.000	6.000	6.000	6.000	0.800	1.120	1.180	0.800	—	0.120	0.080	0.125	0.200	—	0.180	—		
Latina	6.000	6.000	6.000	6.000	1.160	1.120	1.120	0.800	—	0.100	—	0.250	—	0.100	—	0.100		
Rieti	6.000	6.000	6.000	6.000	2.200	2.160	2.160	2.160	0.125	—	—	0.125	0.200	—	0.200	0.200		
Roma	6.000	6.000	6.000	6.000	1.160	2.200	2.200	2.200	0.125	—	0.125	0.825	0.250	0.200	0.200	0.200		
Viterbo	6.000	6.000	6.000	6.000	1.160	0.800	2.200	2.240	—	0.080	0.100	—	0.200	0.250	0.200	0.200	0.184	
Campobasso	6.000	6.000	6.000	6.000	2.200	2.160	2.200	2.200	0.125	0.100	0.100	0.125	0.250	0.200	0.200	0.220		
Chieti	6.000	6.000	6.000	6.000	2.200	2.160	2.160	2.160	0.080	0.100	0.100	0.125	0.100	0.200	0.200	—		
L'Aquila	6.000	6.000	6.000	6.000	2.200	2.160	2.600	1.800	—	0.200	0.100	0.100	0.400	—	0.300	0.200		
Pescara	6.000	6.000	6.000	6.000	2.200	2.200	2.160	2.160	0.125	—	0.100	0.125	0.200	0.200	—	—		
Teramo	6.000	6.000	6.000	6.000	2.200	2.160	2.160	2.160	0.100	—	0.080	0.100	0.200	0.200	0.200	0.200		
Avellino	6.000	6.000	6.000	6.000	2.400	2.480	2.400	2.400	0.125	0.125	0.125	0.125	0.250	0.200	0.200	0.200		
Benevento	6.000	6.000	6.000	6.000	2.350	2.350	2.350	2.424	0.125	0.125	0.125	0.125	0.300	0.300	0.300	0.300		
Napoli	6.000	6.000	6.000	†	2.420	1.170	4.700	†	—	0.110	—	†	0.200	0.200	0.200	†		
Salerno	6.000	6.000	6.000	6.000	1.650	2.750	0.200	2.200	—	0.125	0.125	0.125	0.200	0.200	0.200	—		
Bari	6.000	6.000	6.000	6.000	2.200	2.200	2.200	2.100	0.125	0.125	—	0.100	0.200	0.200	0.200	0.200		
Brindisi	6.000	6.000	6.000	6.000	1.140	0.800	0.800	0.200	0.125	0.125	—	0.125	0.200	0.200	0.183	0.200		
Foggia	6.000	6.000	6.000	6.000	2.750	2.200	2.200	2.200	0.115	—	—	0.125	—	0.400	0.200	0.200		
Lecce	6.000	6.000	6.000	6.000	0.800	2.500	1.180	1.035	0.125	0.125	—	0.100	0.200	0.200	0.200	0.220		
Taranto	6.000	6.000	6.000	6.000	0.500	1.120	1.180	1.575	—	0.125	—	0.115	0.200	0.200	0.200	0.200		
Matera	6.000	6.000	6.000	6.000	2.400	2.480	2.400	2.200	0.120	—	—	0.250	0.400	0.400	0.400	0.400		
Potenza	7.500	7.500	7.500	7.500	—	—	0.600	1.040	0.125	—	0.080	0.125	0.200	0.200	0.200	—		
Catanzaro	6.000	6.000	6.000	6.000	1.125	—	1.200	—	—	0.125	0.100	0.250	0.200	0.200	0.200	0.400		
Cosenza	6.000	6.000	†	†	—	—	†	†	—	—	†	†	0.200	0.200	†	†		
Reggio Calabria	6.000	6.000	6.000	6.000	2.200	2.200	2.200	2.200	—	—	—	0.200	—	0.400	—	0.200		
Agrigento	6.000	6.000	6.000	6.000	2.200	2.200	2.200	2.200	—	—	0.125	0.250	—	0.400	—	—		
Caltanissetta	6.000	6.000	6.000	6.000	2.200	2.200	2.200	2.200	—	—	—	—	—	—	—	—		
Catania	†	†	7.500	7.500	†	†	1.200	0.600	†	†	0.125	—	†	†	—	—		
Enna	6.000	6.000	6.000	6.000	2.200	1.360	1.140	2.360	—	—	—	—	—	—	—	—		
Messina	6.000	6.000	6.000	6.000	0.600	—	—	1.620	—	—	—	—	—	—	—	—		
Palermo	6.000	6.000	6.000	6.000	2.350	2.360	2.360	2.200	—	—	0.100	0.250	—	—	—	—		
Ragusa	6.000	6.000	6.000	6.000	2.200	2.500	2.860	2.360	—	—	0.125	0.125	—	—	—	—		
Siracusa	6.000	6.000	6.000	6.000	2.360	2.300	2.360	2.240	—	0.125	0.125	0.125	0.110	—	—	0.050		
Trapani	6.000	6.000	6.000	6.000	3.540	2.360	2.240	2.360	—	—	0.250	0.125	—	—	—	—		
Cagliari	6.000	6.000	6.000	6.000	2.200	1.650	2.200	2.200	—	—	0.300	—	0.200	0.200	0.200	0.200		
Nuoro	6.000	6.000	6.000	6.000	2.200	2.400	2.400	2.400	0.100	0.100	0.100	0.200	—	0.300	0.300	0.300		
Sassari	6.000	6.000	6.000	6.000	2.200	1.650	2.200	2.200	—	0.100	0.100	0.200	0.600	—	—	0.200		

(*) I dati contenuti nella presente tavola sono rilevati dagli Uffici comunali delle singole città secondo norme uniformi che dall'esito del corrente anno sono state estese, analogamente a quelle sui prezzi anche ai comuni dell'alta Italia. Le razioni considerate sono quelle *effettivamente* distribuite ai normali consumatori nel corso del mese; la razione mensile del pane è calcolata considerando il mese di 30 giorni. La lineetta (—) sta ad indicare che non vi è stata distribuzione.

(a) Per quei Comuni per i quali le distribuzioni mensili di pasta risultano inferiori a quello stabilito, sono state generalmente effettuate, in sostituzione della pasta, distribuzioni di farina. — (b) Per la città di Macerata essendo stato distribuito grano in luogo di pane, quest'ultimo è stato distribuito soltanto ai non approvvigionati di grano in ragione di gr. 400 al giorno, pari a kg. 9 per 30 giorni. — (c) Per la città di Pesaro è stato distribuito grano in luogo di pane, in ragione di kg. 12.500 mensili per testa.

1576

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785821

Tav. 23. — Valore calorico delle razioni medie giornaliere dei generi distribuiti mediante carta annonaria ai normali consumatori in alcuni capoluoghi di provincia (*)

CITTÀ	1944				1945						
	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
Arezzo	638	601	693	745	702	768	834	999	913	947	1.004
Firenze	666	685	709	766	718	803	1.004	892	909	821	923
Grosseto	†	†	†	†	†	†	940	997	892	1.005	919
Livorno	830	728	874	856	816	788	906	949	1.050	1.002	1.011
Lucca	†	†	†	†	†	†	927	966	936	964	956
Pisa	†	667	793	679	659	824	1.001	887	†	†	†
Pistoia	†	†	†	†	†	†	782	947	909	959	885
Siena	690	1.022	736	672	995	993	934	1.020	1.029	1.130	981
Ancona	748	759	833	798	712	743	743	705	1.013	948	746
Ascoli Piceno	†	†	†	†	†	†	1.273	1.057	993	737	†
Macerata	†	1.254	1.127	1.042	991	853	1.035	988	1.317	969	1.009
Pesaro	†	†	899	674	685	676	1.047	912	1.176	1.248	1.319
Perugia	935	1.015	836	1.191	958	1.274	1.205	1.191	1.052	997	1.013
Terni	798	779	840	1.207	1.027	828	977	879	934	941	915
Frosinone	651	592	596	611	†	†	712	719	720	758	643
Latina	674	675	690	879	994	†	893	808	811	1.137	977
Rieti	797	691	699	777	780	†	1.005	907	834	889	901
Roma	705	794	754	792	754	788	888	932	962	918	984
Viterbo	694	671	894	708	†	†	1.022	850	991	979	922
Campobasso	922	†	922	910	†	†	923	940	918	924	921
Chieti	†	†	†	†	699	719	901	1.047	903	901	814
L'Aquila	699	1.049	985	731	†	808	936	931	827	975	883
Pescara	580	586	661	748	†	751	876	940	861	989	857
Teramo	649	611	693	816	742	838	953	1.072	851	876	864
Avellino	1.001	1.194	1.185	1.023	906	901	1.062	963	980	939	909
Benevento	954	1.013	852	1.075	990	1.016	1.035	1.087	977	945	939
Napoli	939	929	778	1.208	874	849	1.056	807	789	1.093	†
Salerno	946	1.004	974	934	950	1.165	914	859	938	919	1.007
Bari	707	1.042	1.025	829	930	1.015	881	907	896	915	888
Brindisi	979	980	1.060	1.019	906	935	956	898	828	820	917
Foggia	899	896	899	1.032	960	†	861	903	932	886	935
Lecce	950	960	937	1.004	929	882	838	977	946	829	885
Taranto	1.057	874	980	1.221	763	769	896	890	829	890	881
Matera	947	993	1.100	1.052	946	979	1.031	1.076	948	1.052	1.009
Potenza	1.020	944	923	1.737	919	959	828	941	914	913	838
Catanzaro	946	921	792	899	698	972	965	895	929	812	1.075
	940	969	930	870	†	†	822	859	937	†	†
							908	812	914	1.123	886

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Arezzo	606	661	693	748	705	764	854	999	913	947	1.051	
Firenze	966	953	780	762	716	803	1.031	892	909	821	925	
Grosseto	†	†	†	†	†	†	940	907	902	1.005	910	
Livorno	830	743	874	838	810	788	986	949	1.050	1.032	1.011	
Lucca	†	†	†	†	†	†	937	906	956	964	906	
Pisa	†	567	749	679	605	824	1.001	857	†	†	†	
Pistoia	†	†	†	†	†	†	782	947	909	859	885	
Siena	699	1.022	706	872	995	965	993	1.020	1.029	1.130	881	
Ancona	748	753	833	796	712	743	741	735	1.013	948	746	
Ascoli Piceno	†	†	†	†	†	†	1.273	1.075	665	787	†	
Macerata	†	1.024	1.177	1.062	991	843	1.005	938	1.317	966	1.009	
Pesaro	†	†	789	674	635	620	1.047	912	1.176	1.248	1.119	
Perugia	956	1.065	858	1.191	934	1.274	1.306	1.151	1.052	997	1.013	
Terni	789	779	840	1.207	1.067	828	977	870	934	941	915	
Frosinone	651	692	586	611	†	†	719	719	723	758	641	
Latina	674	675	856	870	904	†	855	808	911	1.117	977	
Rieti	797	801	999	777	760	†	1.006	907	934	850	961	
Roma	705	794	774	792	754	726	868	934	962	918	984	
Viterbo	694	771	894	768	†	†	1.020	859	991	979	922	
Campobasso	902	†	922	910	†	†	955	940	918	954	921	
Chieti	†	†	†	†	699	710	901	1.017	893	901	814	
L'Aquila	738	1.040	938	731	†	664	935	934	827	978	863	
Pescara	590	586	683	748	†	751	876	989	861	929	837	
Teramo	653	611	808	816	782	833	940	1.078	851	870	861	
Avellino	1.001	1.194	1.185	1.028	986	901	1.002	983	980	939	909	
Benevento	984	1.013	852	1.075	950	1.016	1.038	1.087	977	945	930	
Napoli	933	929	778	1.238	874	849	1.066	897	780	1.053	†	
Salerno	946	1.004	974	904	933	1.165	914	859	956	919	1.307	
Bari	797	1.042	1.025	829	930	1.215	981	907	896	915	862	
Brindisi	959	980	1.050	1.019	906	956	968	896	825	859	912	
Foggia	893	996	899	1.012	940	†	861	953	932	886	935	
Lecce	980	959	937	1.094	939	952	834	977	946	820	935	
Taranto	1.087	874	980	1.221	783	760	806	890	829	849	881	
Matera	947	930	1.100	1.032	946	978	1.031	1.076	940	1.082	1.009	
Potenza	1.030	944	928	1.757	919	959	858	941	914	943	858	
Catanzaro	916	821	792	980	848	972	982	895	929	812	1.075	
Cosenza	940	959	930	879	†	†	829	820	957	†	†	
Reggio Calabria	880	†	858	980	886	†	903	917	914	1.172	886	
Agrigento	834	898	817	993	851	835	1.044	854	932	899	897	
Caltanissetta	†	†	†	†	†	835	851	817	817	817	894	
Catania	†	†	†	†	†	†	†	†	†	897	763	
Enna	858	808	817	908	895	855	808	817	714	808	758	
Messina	†	†	†	†	†	†	828	930	590	590	746	
Palermo	850	822	824	840	907	800	913	831	926	918	841	
Ragusa	†	†	†	†	†	†	809	835	926	852	847	
Siracusa	868	808	871	878	735	753	838	926	843	870	847	
Trapani	714	783	980	812	641	773	890	873	920	869	976	
Cagliari	954	938	836	809	850	†	911	1.030	835	1.006	889	
Nuoro	804	825	834	825	835	696	959	872	942	942	937	
Sassari	†	†	706	920	†	689	942	1.014	793	854	933	

(*) Le calorie medie giornaliere per testa riportate nella presente tavola sono ottenute calcolando le calorie totali delle quantità di generi razionati o contingentati effettivamente distribuite ai normali consumatori nel corso del mese considerato e dividendo il numero di calorie, così ottenuto, per il numero dei giorni del mese stesso.

157 81

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TAV. 24. — Guadagni medi giornalieri degli operai dell'industria in alcune Provincie (*)

(Esclusi gli assegni familiari)

PROVINCIE	GUADAGNO GIORNALIERO EFFETTIVO (a)				GUADAGNO GIORNALIERO VIRTUALE (b)			
	Novembre 1944	Luglio 1945	Maggio 1945	Maggio 1939	Novembre 1944	Luglio 1944	Maggio 1943	Maggio 1939
OPERAI SPECIALIZZATI								
Firenze	104,28	71,25	44,24	22,30	160,05	79,83	48,46	31,13
Roma	115,75	80,75	48,56	33,74	122,25	87,25	60,06	23,74
Napoli	195,54	160,54	67,62	38,81	230,30	190,30	62,10	34,06
Bari	130,51	100,51	37,20	24,17	130,56	100,56	40,45	25,47
Catania	126,65	96,65	33,60	20,67	132,12	102,12	30,52	21,84
Palermo	142,55	107,55	36,86	22,70	154,36	119,36	40,04	24,04
Cagliari	97,65	67,65	41,21	26,29	100,69	73,69	44,89	27,71
OPERAI QUALIFICATI								
[illegible]	86,40	60,40	39,57	25,78	96,38	69,38	46,06	27,26
Roma	109,64	74,64	41,89	28,80	113,72	80,27	45,84	30,61
Napoli	178,43	143,43	50,24	28,48	180,42	151,42	58,80	29,06
Bari	117,31	87,31	32,39	17,80	122,81	92,71	35,76	18,77
Catania	120,63	90,63	32,12	19,82	125,43	96,43	34,02	20,95
Palermo	136,53	103,53	35,79	22,70	148,05	115,06	38,92	24,02
Cagliari	87,80	57,80	35,35	21,90	92,50	62,50	38,17	23,16
OPERAI COMUNI								
Firenze	81,10	54,15	34,51	20,17	89,32	58,32	37,09	22,76
Roma	102,01	67,01	36,36	25,40	107,48	72,44	39,77	26,59
Napoli	161,68	120,68	41,31	23,88	171,25	130,25	45,10	24,08
Bari	110,46	80,46	29,90	14,09	114,84	84,84	32,14	15,83
Catania	113,40	83,40	29,06	16,50	118,43	88,40	31,44	17,43
Palermo	115,37	80,37	35,32	15,87	123,10	88,10	38,11	16,86
Cagliari	81,97	51,97	31,71	19,10	86,31	56,31	34,38	20,14
MANOVALI								
[illegible]	81,75	51,75	31,61	21,42	89,65	58,65	34,55	22,71
Roma	94,11	59,11	32,24	21,40	98,72	63,72	35,31	22,83
Napoli	151,00	110,00	38,54	18,32	160,86	121,86	38,44	19,37
Bari	100,71	70,71	29,17	12,01	103,41	73,41	30,53	12,71
Catania	110,50	80,50	27,30	14,84	114,30	84,05	29,46	15,66
Palermo	113,47	78,27	30,52	15,25	120,85	85,85	33,08	16,26
Cagliari	70,13	46,10	28,81	16,43	79,82	49,82	31,16	16,28
DONNE								
Firenze	46,60	29,95	18,18	11,76	51,29	34,29	20,—	12,89
Roma	63,84	38,64	22,21	13,84	66,40	41,40	23,07	14,39
Napoli	104,92	79,72	28,16	10,18	107,55	82,55	28,86	10,72
Bari	61,71	41,71	13,08	8,31	69,71	47,71	14,92	8,79
Catania	—	—	—	—	—	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Firenze	104,26	74,26	41,21	22,76	109,86	19,83	8,16	25,74
Roma	115,75	80,75	46,56	31,74	122,25	87,25	50,08	35,74
Napoli	96,54	160,54	57,68	37,81	211,20	160,20	62,10	34,80
Bari	100,51	100,51	37,20	24,17	138,36	106,16	40,45	27,47
Catania	126,65	96,65	34,60	20,67	152,12	102,12	38,52	21,84
Palermo	142,55	107,55	36,86	22,70	154,30	119,36	45,94	24,04
Cagliari	97,65	67,65	41,21	26,23	103,69	73,69	14,89	27,71

OPERAI QUALIFICATI

Firenze	97,39	69,40	30,37	21,73	98,36	63,83	43,08	37,39
Roma	103,61	74,64	41,39	28,89	115,57	80,57	45,51	30,61
Napoli	178,43	148,43	50,24	36,43	186,42	151,42	57,69	28,06
Bari	117,31	87,31	32,39	17,80	122,31	92,31	35,70	18,77
Catania	120,60	90,60	33,12	19,62	125,43	96,43	34,92	20,90
Palermo	138,43	103,43	35,79	24,70	148,05	113,05	38,98	24,01
Cagliari	87,25	57,25	30,25	21,06	92,60	62,60	39,47	22,16

OPERAI COMUNI

Firenze	91,13	58,15	34,31	23,17	96,37	58,37	37,56	22,76
Roma	102,01	67,01	36,36	25,40	107,48	72,48	38,77	20,50
Napoli	164,63	129,63	41,31	28,83	171,35	136,85	45,30	24,96
Bari	110,46	80,46	29,89	14,99	111,84	84,84	32,16	15,63
Catania	118,40	83,40	29,06	16,58	118,40	88,40	31,44	17,43
Palermo	135,37	80,37	35,32	18,67	123,10	88,10	36,11	19,66
Cagliari	81,97	51,97	31,71	19,10	80,31	56,31	34,25	20,11

MANOVALI

Firenze	83,75	51,75	31,81	21,42	85,85	55,65	64,50	32,71
Roma	94,11	59,11	32,24	21,14	96,72	63,72	65,51	32,87
Napoli	151,06	116,06	35,04	18,32	156,86	121,86	36,44	19,57
Bari	105,72	75,72	28,17	12,04	105,44	78,44	30,50	12,71
Catania	110,59	80,59	27,93	14,84	114,01	84,95	29,46	15,06
Palermo	113,27	78,27	30,52	18,35	109,85	80,85	38,06	19,20
Cagliari	70,19	46,19	24,81	15,44	79,80	49,82	31,08	16,28

DONNE

Firenze	40,03	20,03	18,18	11,78	34,78	31,09	20 —	12,40
Roma	55,64	38,64	22,21	15,84	66,40	41,40	28,07	14,69
Napoli	104,52	79,52	22,15	09,18	107,50	82,55	125,38	10,73
Bari	81,71	41,71	38,68	8,21	68,71	47,71	14,92	8,75
Catania	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	61,96	36,96	15,96	—	80,25	45,25	16,77	—
Cagliari	47,60	27,60	9,39	7,04	43,53	23,53	10,53	7,16

(*) I dati sopra riportati nel progetto riguardano la situazione salariale esistente di fatto nelle principali ditte, che esercitano la loro attività nelle varie province nel maggio 1939, maggio 1943, luglio 1944. Tuttavia nei casi in cui le ditte, presso le quali è stata eseguita la rilevazione, non svolgevano alcuna attività nelle dette epoche, e non avevano a fronte delle operai dipendenti rappresentanti alle predette categorie di lavoratori, sono stati rilevati i dati che si riferivano alle epoche, che erano più prossime a quella richiesta. I dati del novembre 1945 sono stati calcolati aggiungendo ai corrispondenti dati del luglio 1944, L. 50 per gli uomini e L. 25 per le donne per le città di Firenze, Bari, Catania, Cagliari, L. 35 per gli uomini e L. 25 per le donne per le città di Roma, Napoli, Palermo per indennità di carovita concessa con Decreto Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303.

(a) I guadagni giornalieri effettivi rappresentano il compenso normale effettivo di un operaio per una giornata di otto ore di lavoro e sono comprensivi della sola paga giornaliera propriamente detta e di tutte le indennità giornaliere a qualsiasi titolo corrisposte, escluse degli eventuali compensi in natura, per quei casi in cui una tale forma di retribuzione risultava applicata.

(b) I guadagni giornalieri virtuali invece sono stati ottenuti aggiungendo ai guadagni giornalieri effettivi di cui sopra le indennità e gratifiche corrisposte una o più volte all'anno quali ferie, festività e gratifiche natalizie, ragguagliate tutte a giornata di lavoro effettivo.

(210829) Roma, 1945 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

1581

PREZZO L. 40

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO
STATO - G. C. - ROMA, 1945

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 27 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 576.
Abrogazione della legge 13 giugno 1942, n. 1063, relativa allo sgravio dei contributi unificati in agricoltura per le zone montane a scarso reddito . . . . . Pag. 1455

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 577.
Concessione di un contributo straordinario ai Comuni bisognosi per l'arredamento dei seggi elettorali. Pag. 1455

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 578.
Disposizioni per l'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo . . . . . Pag. 1456

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 579.
Corresponsione di assegni integrativi delle indennità di disoccupazione . . . . . Pag. 1456

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 583.
Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari. Pag. 1458

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.
Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1459

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Nomina dei commissari liquidatori di alcune Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali . . . . . Pag. 1459

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . . . . . Pag. 1460

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione all'Istituto di previdenza e credito delle comunicazioni ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . . . . Pag. 1460

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione alla Società anonima «Assicurazioni ge-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1582

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggasi [illegible]

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 576.
Abrogazione della legge 13 giugno 1942, n. 1063, relativa allo sgravio dei contributi unificati in agricoltura per le zone montane a scarso reddito . . . . . Pag. 1455

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 577.
Concessione di un contributo straordinario ai Comuni bisognosi per l'arredamento dei seggi elettorali. Pag. 1455

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 578.
Disposizioni per l'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo . . . . . Pag. 1456

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 579.
Corresponsione di assegni integrativi delle indennità di disoccupazione . . . . . Pag. 1456

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 580.
Modificazioni al R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, sulla disciplina delle requisizioni . . . . . Pag. 1457

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945, n. 581.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale «Padre Reginaldo Giuliani» di Roma . . . . . Pag. 1458

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 582.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione di due Benefici coadiutorali nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Camaiore (Lucca) . . . . Pag. 1458

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 583.
Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale tra gli Istituti autonomi per le case popolari. Pag. 1458

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.
Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1458

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Nomina dei commissari liquidatori di alcune Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali . . . . . Pag. 1459

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . . . . . Pag. 1459

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione all'Istituto di previdenza e credito delle comunicazioni ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . . . . Pag. 1460

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione alla Società anonima «Assicurazioni generali», con sede in Trieste, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita. Pag. 1460

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione alla Società anonima «Riunione Adriatica di sicurtà», con sede in Trieste, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita. Pag. 1460

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana ad aprire una filiale a Pianello di Monteroberto (Ancona) . . . . . Pag. 1461

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1583

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.

Autorizzazione al Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena ad aprire una filiale a Vetto d'Enza (Reggio Emilia) . . . . . Pag. 1461

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Stanz e Fischer », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1461

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Lavanderia Sempione di Meyer C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1461

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Deko », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1462

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Agenzia italiana per la moda », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1462

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « S.A.R.M.U. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1462

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Steraheim Leo e De Riva », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1462

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. « I.S.T.E.R. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1463

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Immobiliare Locati », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1463

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Lasa », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1463

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della « S.A.I. Martino Kel... con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio: Sostituzione del commissario governativo per la gestione del Consorzio italiano autotrasporti liquidi . . . . . Pag. 1465

Ministero del tesoro:

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1465

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1466

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1467

CONCORSI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Concorso per il conferimento di n. 30 assegni vitalizi (Previdenza per il personale civile e militare dello Stato) . Pag. 1467

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1468

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 116 DEL 27 SETTEMBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel ammortamento di prestiti, ecc: **Cassa nazionale di previdenza - Società « Dante Alighieri »:** Prestito a premi - Obbligazioni sorteggiate nella 81ª estrazione del 30 giugno 1945. — **Municipio di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 85ª estrazione del 2 luglio 1945. — **Banca d'Italia - Credito fondiario della Banca nazionale del Regno (in liquidazione):** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1945. — Obbligazioni sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Torino:** Prestito Città di Torino anno 1911 - Obbligazioni sorteggiate il 19 luglio 1945. — Prestito Città di Torino anno 1953 - Obbligazioni sorteggiate il 19 luglio 1945. — **S.I.A.D. - Società Italiana Acetilene e Derivati, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1945. — **S.B.O.A. - Società Bergamasca Ossigeno Azoto, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1945. — **S.P.A.D. - Società Produzione Acetilene Disciolto, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1945. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nei giorni 1° e 2 agosto 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Trieste:** Elenco delle obbligazioni del Prestito Città di Trieste dell'anno 1916 sorteggiate il 1° marzo 1945, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 158431

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Deko », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1462

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Agenzia italiana per la moda », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1462

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « S.A.R.M.A. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1462

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Sternheim Leo e De Riva », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1462

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. « I.S.T.I.R. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1463

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Immobiliare Locati », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1463

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « La sa », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1463

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della « S.A.I. Martino Keller », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1463

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Società italiana Burco », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1464

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Succ. Fischer & Rechsteiner », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1464

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945.

Disposizioni sulla disoleazione dei semi oleosi e sul vincolo degli olii ricavati . . . . . Pag. 1464

per il conferimento di n. 70 assegni vitalizi (Previdenza per il personale civile e militare dello Stato) . Pag. 1467

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1468

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 116 DEL 27 SETTEMBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi o lotti: **Cassa nazionale di previdenza - Società « Dante Alighieri »:** Prestito a premi - Obbligazioni sorteggiate nella 81ª estrazione del 30 giugno 1945. — **Municipio di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 63ª estrazione del 2 luglio 1945. — **Banca d'Italia - Credito fondiario della Banca nazionale del Regno (in liquidazione):** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1945 — Obbligazioni sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Torino:** Prestito Città di Torino anno 1914 - Obbligazioni sorteggiate il 19 luglio 1945. — Prestito Città di Torino anno 1933 - Obbligazioni sorteggiate il 19 luglio 1945. — **S.I.A.D. Società Italiana Acetilene e Derivati, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1945. — **S.B.O.A. Società Bergamasca Ossigeno Azoto, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1945. — **S.P.A.D. - Società Produzione Acetilene Disciolto, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1945. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nei giorni 1° e 2 agosto 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Trieste:** Elenco delle obbligazioni del Prestito Città di Trieste dell'anno 1916 sorteggiate il 1° marzo 1945, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Milano:** Obbligazioni del Prestito civico unificato 4 % sorteggiate nella estrazione del 10 e 11 luglio 1945. — **Tessitura meccanica Jacquard - Giuseppe Radaelli, in Monza:** Obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1945. — **Città di Monza:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, sede in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 agosto 1945. — **Comune di Tavernerio (Como):** Obbligazioni sorteggiate l'8 agosto 1945. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 13, 14 e 16 agosto 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 576.

Abrogazione della legge 13 giugno 1942, n. 1063, relativa allo sgravio dei contributi unificati in agricoltura per le zone montane a scarso reddito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, concernente l'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari;
Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1940, n. 1949, concernente le modalità di accertamento dei contributi predetti;
Vista la legge 13 giugno 1942, n. 1063, concernente l'esonero e la riduzione dei contributi unificati in agricoltura a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori per i terreni che si trovano in montagna o in altre zone elevate a scarso reddito;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 9 R, concernente la soppressione dei contributi a carico delle categorie professionali per la esposizione universale di Roma e per il disciolto partito nazionale fascista;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazioni dei rispettivi patrimoni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 55. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 577.

Concessione di un contributo straordinario ai Comuni più bisognosi per l'arredamento dei seggi elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 55;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'arredamento dei seggi elettorali può essere concesso dal Ministro per l'interno un contributo straordinario ai Comuni che non sono in grado di provvedervi con mezzi propri.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, concernente l'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949, concernente le modalità di accertamento dei contributi predetti;

Vista la legge 13 giugno 1942, n. 1063, concernente l'esonero e la riduzione dei contributi unificati in agricoltura a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori per i terreni che si trovano in montagna o in altre zone elevate a scarso reddito;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 9 B, concernente la soppressione dei contributi a carico delle categorie professionali per la esposizione universale di Roma e per il disciolto partito nazionale fascista;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazioni dei rispettivi patrimoni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La legge 13 giugno 1942, n. 1063, concernente l'esonero e la riduzione dei contributi unificati a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli per i terreni che si trovano in montagna o in altre zone elevate a scarso reddito, è abrogata a decorrere dal 1° luglio 1945.

Art. 2.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

PARRI — [illegible] — SCOCCIMARRO — RICCI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1945

Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 75. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 537.

Concessione di un contributo straordinario ai Comuni più bisognosi per l'arredamento dei seggi elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 55;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'arredamento dei seggi elettorali può essere concesso dal Ministro per l'interno un contributo straordinario ai Comuni che non sono in grado di provvedervi con mezzi propri.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1945

Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 72. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 578.

Disposizioni per l'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale e successive modificazioni;
Vista la legge 30 novembre 1939, n. 1886;
Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 123;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 123, concernente disposizioni provvisorie per le ammissioni all'albo degli appaltatori delle imposte di consumo, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 4 della legge 30 novembre 1939, n. 1886, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo, è sostituito dal seguente:

« La commissione di cui al precedente art. 2 è costituita con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

a) del direttore generale dei servizi per la finanza locale, presidente;

b) del direttore capo della divisione comuni presso il Ministero dell'interno;

c) del direttore capo della divisione dell'albo degli appaltatori delle imposte di consumo presso il Ministero delle finanze;

d) di un ispettore superiore per i servizi della finanza locale;

e) di un esperto, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza della categoria degli appaltatori delle imposte di consumo.

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — BARBARESCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 73. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 579.

Corresponsione di assegni integrativi delle indennità di disoccupazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sulla assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la nuzialità e la natalità;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione, prevista dall'art. 19 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è concesso, per il periodo di godimento di tale indennità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1588

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale e successive modificazioni;

Vista la legge 30 novembre 1939, n. 1886;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 123;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 123, concernente disposizioni provvisorie per le ammissioni all'albo degli appaltatori delle imposte di consumo, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 4 della legge 30 novembre 1939, n. 1886, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo, è sostituito dal seguente:

« La commissione di cui al precedente art. 2 è costituita con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

a) del direttore generale dei servizi per la finanza locale, presidente;

b) del direttore capo della divisione comuni presso il Ministero dell'interno;

c) del direttore capo della divisione dell'albo degli appaltatori delle imposte di consumo presso il Ministero delle finanze;

d) di un ispettore superiore per i servizi della finanza locale;

e) di un esperto, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza della categoria degli appaltatori delle imposte di consumo.

Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze di gruppo A e di grado non inferiore al 9°.

I componenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

Registrato alla Corte dei conti, addì
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 73. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 579.

Corresponsione di assegni integrativi delle indennità di disoccupazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sulla assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la maternità e la natalità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione, prevista dall'art. 19 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è concesso, per il periodo di godimento di tale indennità, un assegno integrativo di L. 30 per ogni giornata di corresponsione dell'indennità stessa a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

E' concesso inoltre a carico del Fondo stesso un assegno integrativo giornaliero di L. 5 per ogni figlio dell'avente diritto alla indennità predetta, cui spetti la maggiorazione di cui al 2° comma dell'art. 19 succitato.

Art. 2.

Gli assegni integrativi previsti dall'art. 1 sono corrisposti unitamente all'indennità giornaliera di disoccupazione con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennità stessa e assorbono per i beneficiari degli assegni stessi e solo per il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 158961

periodo del loro godimento, l'indennità di caropane prevista per i disoccupati dal decreto legislativo 22 febbraio 1945, n. 38.

Essi decorrono per le indennità in corso di godimento, solo dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le giornate indennizzabili dalla data medesima.

Nulla è innovato alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 177, circa la facoltà di stabilire, con decreti Luogotenenziali, la misura degli assegni integrativi per le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e i limiti e le condizioni per il diritto agli assegni stessi.

Art. 3.

Il contributo dovuto per l'anno 1945 al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali è fissato per gli assegni integrativi previsti dal presente decreto nella misura del 4 % della retribuzione.

Il contributo è per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 74 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 580.

Modificazioni al R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, sulla

sdizionali territoriali per le controversie in materia di requisizioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 30 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, è aggiunto il seguente comma:

« Se la requisizione cessa prima della scadenza convenuta o prorogata del contratto, il contraente che aveva l'uso o il godimento del bene requisito ha diritto a riavere tale uso o godimento, fino al termine convenuto o prorogato del contratto, alle stesse condizioni precedenti, salve le modificazioni legali eventualmente intervenute ».

Art. 2.

All'art. 57 del R. decreto predetto è aggiunto il seguente comma:

« Inoltre, per l'asportazione dall'immobile delle cose non comprese nell'ordine di requisizione, deve essere accordata al detentore dell'immobile medesimo un'indennità commisurata alle normali spese di trasporto nell'ambito dello stesso Comune ».

Art. 3.

All'art. 78 del R. decreto predetto è sostituito il seguente:

« Il Comitato giurisdizionale centrale è istituito con decreto Luogotenenziale, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, e ha sede in Roma.

Il Comitato è costituito:

da un magistrato di grado 3° dell'ordine giudiziario, presidente, e da sei magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attività di servizio o a riposo, di cui due di grado non inferiore al 4° e quattro di grado non inferiore al 5°. Uno dei magistrati di grado non inferiore al quarto ha le funzioni di vice presidente;

Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 1596

dirà agli assegni stessi.

Art. 3.

Il contributo dovuto per l'anno 1945 al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali è fissato per gli assegni integrativi previsti dal presente decreto nella misura del 4 % della retribuzione.

Il contributo è per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 74. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 580.

Modificazioni al R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, sulla disciplina delle requisizioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, recante norme per la disciplina delle requisizioni, e il regolamento approvato con R. decreto 21 giugno 1941, n. 688, relativo al funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 385, sull'istituzione dei Comitati giurisdizionali per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 30 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, è aggiunto il seguente comma:

« Se la requisizione cessa prima della scadenza convenuta o prorogata del contratto, il contraente che aveva l'uso o il godimento del bene requisito ha diritto a riavere tale uso o godimento, fino al termine convenuto o prorogato del contratto, alle stesse condizioni precedenti, salve le modificazioni legali eventualmente intervenute ».

Art. 2.

All'art. 57 del R. decreto predetto è aggiunto il seguente comma:

« Inoltre, per l'asportazione dall'immobile delle cose non comprese nell'ordine di requisizione, deve essere accordata al detentore dell'immobile medesimo un'indennità commisurata alle normali spese di trasporto nell'ambito dello stesso Comune ».

Art. 3.

All'art. 78 del R. decreto predetto è sostituito il seguente:

« Il Comitato giurisdizionale centrale è istituito con decreto Luogotenenziale, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, e ha sede in Roma.

Il Comitato è costituito:

da un magistrato di grado 3° dell'ordine giudiziario, presidente, e da sei magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attività di servizio o a riposo, di cui due di grado non inferiore al 1° e quattro di grado non inferiore al 5°. Uno dei magistrati di grado non inferiore al quarto ha le funzioni di vice presidente;

da un membro designato dal Ministero degli affari esteri;

da un membro designato dal Ministero dell'interno;

da un membro designato dal Ministero delle finanze, che sia ingegnere o chimico;

da un membro designato dal Ministero del tesoro;

da un membro designato da ciascuno dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

da un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione;

da due membri designati dal Ministero dei lavori pubblici, di cui almeno uno ingegnere;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

da un membro designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

da due membri di cui uno ingegnere designati uno dal Ministero dei trasporti ed uno dal Ministero delle poste e telecomunicazioni;

da un membro designato dal Ministero dell'industria e del commercio;

da un membro designato dal Ministero del lavoro;

da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali, uno dei commercianti ed uno dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

I membri designati per la loro qualità di ufficiali delle forze armate o di funzionari dello Stato devono essere di grado non inferiore al 6°.

Con il decreto di istituzione si provvede altresì alla costituzione dell'ufficio di segreteria e a tutto quanto concerne il funzionamento del Comitato ».

Art. 4.

I due primi comma dell'art. 79 del decreto predetto sono sostituiti dai seguenti:

« I Comitati giurisdizionali territoriali sono competenti a decidere sulle controversie che non superino il valore di due milioni di lire, e non nascano da un provvedimento del Ministro o comunque di organi centrali.

Il valore deve essere indicato nel ricorso; qualora non sia indicato, si presume non superiore a due milioni di lire ».

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 85 sono sostituiti i seguenti tre comma:

« Contro le decisioni dei Comitati giurisdizionali territoriali è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso al Comitato giurisdizionale centrale per motivi attinenti alla competenza e per violazione di legge.

Il Comitato centrale, se accoglie in tutto o in parte il ricorso per violazione di legge, pronuncia nel merito, previ gli accertamenti di fatto ritenuti necessari.

Le decisioni del Comitato giurisdizionale centrale non sono soggette ad alcuna impugnazione, salvo il ricorso alle sezioni unite della Suprema Corte di cassazione ai sensi dell'art. 362 del Codice di procedura civile ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945, n. 581.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale « Padre Reginaldo Giuliani » di Roma.

N. 581. Decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale « Padre Reginaldo Giuliani » di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 582.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione di due Benefici coadiutorali nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Camaiore (Lucca).

N. 582. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Lucca in data 17 dicembre 1944, relativo alla erezione di due Benefici coadiutorali nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Camaiore (Lucca), i quali vengono anche autorizzati ad accettare il legato disposto dal fu cardinale Clemenegildo Pellegrinetti, consistente in immobili situati in territorio di Camaiore, località « La Lecciana » complessivamente valutati in L. 80.000.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 583.

Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari.

N. 583. Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene prorogata di altri tre mesi e cioè sino al 27 ottobre 1945, la gestione commissariale del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari, mantenendo l'avv. Mazzuca Emilio l'incarico già assegnatogli.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1945

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 159621

forze armate o di funzionari dello Stato devono essere di grado non inferiore al 6°.

Con il decreto di istituzione si provvede altresì alla costituzione dell'ufficio di segreteria e a tutto quanto concerne il funzionamento del Comitato ».

Art. 4.

I due primi comma dell'art. 79 del decreto predetto sono sostituiti dai seguenti:

« I Comitati giurisdizionali territoriali sono competenti a decidere sulle controversie che non superino il valore di due milioni di lire, e non nascano da un provvedimento del Ministro o comunque di organi centrali.

Il valore deve essere indicato nel ricorso; qualora non sia indicato, si presume non superiore a due milioni di lire ».

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 85 sono sostituiti i seguenti tre comma:

« Contro le decisioni dei Comitati giurisdizionali territoriali è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso al Comitato giurisdizionale centrale per motivi attinenti alla competenza e per violazione di legge.

Il Comitato centrale, se accoglie in tutto o in parte il ricorso per violazione di legge, pronuncia nel merito, premessi gli accertamenti di fatto ritenuti necessari.

Le decisioni del Comitato giurisdizionale centrale non sono soggette ad alcuna impugnazione, salvo il ricorso alle sezioni unite della Suprema Corte di cassazione ai sensi dell'art. 362 del Codice di procedura civile ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CIANCA — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCIELBA — GRONCHI — BARILE — RESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 70. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 582.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione di due Benefici coadiutorali nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Camaiore (Lucca).

N. 582. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Lucca in data 17 dicembre 1944, relativo alla erezione di due Benefici coadiutorali nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Camaiore (Lucca), i quali vengono anche autorizzati ad accettare il legato disposto dal fu cardinale Ermenegildo Pellegrinetti, consistente in immobili situati in territorio di Camaiore, località « La Lecciana » complessivamente valutati in L. 80.000.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 583.

Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari.

N. 583. Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene prorogata di altri tre mesi e cioè sino al 27 ottobre 1945, la gestione commissariale del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari, mantenendo l'avv. Mazzuca Emilio l'incarico già assegnatogli.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1945

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia, n. 10261, del 1° giugno 1920, con il quale venne riconosciuto, a favore della signora Niechiotti Ermenegilda in Papalini, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nella zarella della posta di Frusta n. 14;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trovano nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi i signori Papalini Ermenegildo, Zita ed Assunta fu Giuseppe;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

1563
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia, n. 10261, del 1° giugno 1920, è riconosciuto a favore dei signori Papalini Ermenegildo, Zita ed Assunta fu Giuseppe il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nell'arella della posta di Frusta n. 14.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1534)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Nomina dei commissari liquidatori di alcune Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina dei commissari liquidatori delle Federazioni nazionali, già aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali;

Considerata la opportunità di affidare detto incarico agli stessi commissari liquidatori della soppressa Confederazione, nominati con decreto Ministeriale 23 gennaio 1945;

Decreta:

L'ing. Friggeri Fabio, il dott. Cecchi Guido e l'ing. Ricotti Nicola, commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali, sono nominati commissari liquidatori anche per le seguenti Federazioni nazionali disciolte, già aderenti alla Confederazione stessa:

1) Federazione nazionale degli industriali metallurgici;

2) Federazione nazionale degli industriali meccanici;

3) Federazione nazionale degli industriali dell'abbigliamento;

4) Federazione nazionale degli esercenti l'industria delle calzature e lavorazioni affini del cuoio;

5) Federazione nazionale degli esercenti l'industria del cappello;

6) Federazione nazionale degli industriali dei costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini;

7) Federazione nazionale degli industriali del cemento, calce, gesso, manufatti in cemento e laterizi;

8) Federazione nazionale dei proprietari di fabbricati;

9) Federazione nazionale degli industriali del vetro e della stampa;

10) Federazione nazionale degli industriali dei prodotti chimici;

11) Federazione nazionale degli esercenti industrie alimentari ed agricole varie;

12) Federazione nazionale degli industriali delle acque gassate, birra, ireddo e malto;

13) Federazione nazionale degli industriali dei vini, liquori ed affini;

14) Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori;

15) Federazione nazionale degli industriali della pesca;

16) Federazione nazionale degli industriali dello zucchero dei dolci e dell'alcole di prima categoria;

17) Federazione nazionale degli industriali del legno;

18) Federazione nazionale degli industriali del gas e degli acquedotti;

19) Federazione nazionale degli industriali della carta;

20) Federazione nazionale degli esercenti l'industria grafica ed affini;

21) Federazione nazionale degli industriali editori;

22) Federazione nazionale degli esercenti l'industria alberghiera;

23) Federazione nazionale degli esercenti industrie varie;

24) Federazione nazionale degli esercenti le industrie estrattive;

25) Federazione nazionale degli editori di giornali e delle agenzie di stampa;

26) Federazione nazionale degli industriali dello spettacolo;

27) Federazione nazionale delle aziende industriali municipalizzate;

28) Federazione nazionale degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;

29) Federazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti aerei;

30) Federazione nazionale degli esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;

31) Federazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti automobilistici;

32) Federazione nazionale delle aziende municipalizzate di trasporto;

33) Federazione nazionale degli esercenti imprese

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945681

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Nomina dei commissari liquidatori di alcune Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina dei commissari liquidatori delle Federazioni nazionali, già aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali;

Considerata la opportunità di affidare detto incarico agli stessi commissari liquidatori della soppressa Confederazione, nominati con decreto Ministeriale 23 gennaio 1945;

Decreta:

L'ing. Friggeri Fabio, il dott. Crocchi Guido e l'ing. Ricci Nicola, commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali, sono nominati commissari liquidatori anche per le seguenti Federazioni nazionali disciolte, già aderenti alla Confederazione stessa:

1) Federazione nazionale degli industriali metallurgici;
2) Federazione nazionale degli industriali meccanici;
3) Federazione nazionale degli industriali dell'abbigliamento;
4) Federazione nazionale degli esercenti l'industria delle calzature e lavorazioni affini del cuoio;
5) Federazione nazionale degli esercenti l'industria conciaria;
6) Federazione nazionale degli industriali coloniali;
7) Federazione nazionale degli industriali laniari;
8) Federazione nazionale degli industriali della seta;
9) Federazione nazionale degli esercenti l'industria delle fibre tessili artificiali;
10) Federazione nazionale degli industriali del marmo pietre ed affini;
11) Federazione nazionale degli esercenti l'industria tessile varia;
12) Federazione nazionale degli industriali alimentari ed agricole varie;
13) Federazione nazionale degli industriali delle acque gassate, birra, fredde e malte;
14) Federazione nazionale degli industriali dei vini, liquori ed affini;
15) Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori;
16) Federazione nazionale degli industriali della pesca;
17) Federazione nazionale degli industriali dello zucchero dei dolci e dell'alcole di prima categoria;
18) Federazione nazionale degli industriali del legno;
19) Federazione nazionale degli industriali del gas e degli acquedotti;
20) Federazione nazionale degli industriali della carta;
21) Federazione nazionale degli esercenti l'industria grafica ed affini;
22) Federazione nazionale degli industriali editori;
23) Federazione nazionale degli esercenti l'industria alberghiera;
24) Federazione nazionale degli esercenti industrie varie;
25) Federazione nazionale degli esercenti le industrie estrattive;
26) Federazione nazionale degli editori di giornali e delle agenzie di stampa;
27) Federazione nazionale degli industriali dello spettacolo;
28) Federazione nazionale delle aziende industriali municipalizzate;
29) Federazione nazionale degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;
30) Federazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti aerei;
31) Federazione nazionale degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna;
32) Federazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti automobilistici;
33) Federazione nazionale delle aziende municipalizzate di trasporto;
34) Federazione nazionale degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche;
35) Federazione nazionale degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari;
36) Federazione nazionale degli industriali della canapa, del lino e fibre affini;
37) Federazione nazionale degli artigiani.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro: BARACCO

(1621)

15965

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6% del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3% per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1382)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione all'Istituto di previdenza e credito delle comunicazioni ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

L'Istituto di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, è autorizzato ad applicare ai con-

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni generali » con sede in Trieste, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6% del premio e accessori.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1384)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Società anonima « Riunione Adriatica di sicurtà », con sede in Trieste, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Riunione Adriatica di sicurtà », con sede in Trieste, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Società anonima « Riunione Adriatica di sicurtà », con sede in Trieste, è autorizzata ad applicare ai con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1956

mente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6% del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3% per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1582)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione all'Istituto di previdenza e credito delle comunicazioni ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

L'Istituto di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, è autorizzato ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6% del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3% per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1583)

---

successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6% del premio e accessori.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1584)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Società anonima « Riunione Adriatica di sicurtà », con sede in Trieste, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Riunione Adriatica di sicurtà », con sede in Trieste, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Società anonima « Riunione Adriatica di sicurtà », con sede in Trieste, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6% del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3% per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1585)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1567

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana ad aprire una filiale a Pianello di Monteroberto (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, ente morale con sede in Fabriano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, ente morale con sede in Fabriano, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Pianello di Monteroberto (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1446)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.

Autorizzazione al Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena ad aprire una filiale a Vetto d'Enza (Reggio Emilia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco S. Geminiano e S. Prospero, società anonima con sede in Modena;

Sentito l'Istituto di emissione;

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Stanz e Fischer », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Stanz e Fischer » (profumerie), con sede in Milano, via Tre Alberghi, 28, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Stanz e Fischer », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Zelaschi Pietro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1431)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Lavanderia Sempione di Meyer C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Lavanderia Sempione di Meyer C. », con sede in Milano, via E. Filiberto, 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Lavanderia Sempione

15988
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

cizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, ente morale con sede in Fabriano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, ente morale con sede in Fabriano, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Pianello di Monteroberto (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1446)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.

Autorizzazione al Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena ad aprire una filiale a Vetto d'Enza (Reggio Emilia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 236, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco S. Geminiano e S. Prospero, società anonima con sede in Modena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco S. Geminiano e S. Prospero, società anonima con sede in Modena, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza a Vetto d'Enza (Reggio Emilia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1447)

---

dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Stanz e Fischer », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Zelaschi Pietro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1431)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Lavanderia Sempione di Meyer C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Lavanderia Sempione di Meyer C. », con sede in Milano, via E. Filiberto, 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Lavanderia Sempione di Meyer C. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Sampietro Guido.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1432)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1559

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Deko », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Deko » (prodotti chimici), Milano, via Lunigiana, 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Deko », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Busio Guido.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1433)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Agenzia italiana per la moda », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Agenzia italiana per la moda » (pubblicità), Milano, corso Venezia, 56, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Agenzia italiana per la moda »,

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « S.A.R.M.U. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « S.A.R.M.U. », macchine utensili (rappresentanze), con sede in Milano, via Petrella n. 24, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « S.A.R.M.U. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Sommariva Desiderio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1435)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Sternheim Leo e De Riva », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Sternheim Leo e De Riva » (materiale per biciclette), con sede in Milano, viale dei Mille, 27, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

[illegible] Sternheim Leo e De

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1600

braio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Deko » (prodotti chimici), Milano, via Lunigiana, 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Deko », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Busio Guido.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1433)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Agenzia italiana per la moda », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Agenzia italiana per la moda » (pubblicità), Milano, corso Venezia, 56, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Agenzia italiana per la moda », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Renoldi Alfredo, via Modrone, 18.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1434)

---

braio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « S.A.R.M.U. », macchine utensili (rappresentanze), con sede in Milano, via Petrella n. 21, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « S.A.R.M.U. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Sommariva Desiderio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1435)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Sternheim Leo e De Riva », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Sternheim Leo e De Riva » (materiale per biciclette), con sede in Milano, viale del Mille, 27, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Sternheim Leo e De Riva », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Moscheri Rinaldo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1522)

16011

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. « I.S.T.E.R. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. « I.S.T.E.R. » (cereali), con sede in Milano, via S. Paolo, 22, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. « I.S.T.E.R. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Danelli Mario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1467)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Immobiliare Locati », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Immobiliare Locati », con sede in Milano, via Belgioioso, 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Lasa », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Lasa » (industria marmi), con sede in Milano, via Sotesina, n. 14, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Lasa », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Francesco Finotti.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1111)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della « S.A.I. Martino Keller », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « S.A.I. Martino Keller » (prodotti chimici), con sede in Milano, via Vignati 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

1602
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

toria è risultato che la S. A. « I.S.T.E.R. » (cereali, con sede in Milano, via S. Paolo, 22, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. « I.S.T.E.R. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Danelli Mario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1467)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Immobiliare Locati », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Immobiliare Locati », con sede in Milano, via Belgioioso, 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Immobiliare Locati » con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Rossi Agostino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1413)

toria è risultato che la Società anonima « Lasa » (industria marmi), con sede in Milano, via Sotesina, n. 14, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Lasa », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Francesco Finotti.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1414)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della « S.A.I. Martino Keller », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « S.A.I. Martino Keller » (prodotti chimici), con sede in Milano, via Vignati 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « S.A.I. Martino Keller », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Reggiori Claudio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1415)

1603

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Società italiana Burco », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Società italiana Burco » (ferramenta), con sede in Milano, piazza Cadorna n. 4, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Società italiana Burco » con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Mazzotta Antonio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1446)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Succ. Fischer & Rechsteiner », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Succ. Fischer & Rechsteiner » (trasporti internazionali), con sede in Milano, via Valtellina n. 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945.

Disposizioni sulla disoleazione dei semi oleosi e sul vincolo degli oli ricavati.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, sull'ordinamento ed attribuzioni del Ministero dell'alimentazione;

Ritenuta la opportunità di disciplinare la disoleazione di mandorle, noci, nocciole, girasole, colza, ravizzone, soia, arachide, sesami, vinaccioli, lino, cotone e germe di granturco, nell'interesse dell'approvvigionamento nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque intenda procedere, sia con mezzi propri che di terzi alla disoleazione di mandorle, nocciole, noci, girasole, colza, ravizzone, soia, arachide, sesami, vinaccioli, lino, cotone e germe di granturco, deve essere in possesso di apposita autorizzazione da richiedersi alla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio con domanda nella quale deve essere indicato, oltre il nome e cognome del richiedente, la capacità produttiva, il sistema di estrazione e l'ubicazione dello stabilimento di lavorazione.

L'autorizzazione di cui al precedente comma deve essere richiesta anche per le eventuali successive operazioni di idrogenazione ed emulsione degli oli prodotti.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo viene concessa per la lavorazione in stabilimenti che, a giudizio degli organi periferici del Ministero dell'alimentazione, abbiano idonea attrezzatura e che non attendono all'estrazione e raffinazione degli olii di oliva.

Art. 3.

Gli olii semplici e gli olii e i grassi idrogenati ed emulsionati di cui al precedente art. 1 sono vincolati presso gli stabilimenti di produzione e debbono essere ceduti od utilizzati in conformità alle destinazioni disposte dal Ministero dell'alimentazione a mezzo dei suoi organi periferici.

Art. 4.

Gli stabilimenti autorizzati alla estrazione dell'olio a norma del precedente art. 1 debbono denunciare alle Sezioni provinciali dell'alimentazione competenti per territorio entro il giorno 5 ed il 20 di ogni mese, la quantità di olio prodotto nella seconda quindicina del mese precedente o nella prima quindicina dello stesso

1604
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1605

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

brato 1945, n. [illegible];

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Società italiana Burco » (ferramenta), con sede in Milano, piazza Colonna n. 4, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Società italiana Burco » con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Mazzotta Antonio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1416)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Succ. Fischer & Rechsteiner », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Succ. Fischer & Rechsteiner » (trasporti internazionali), con sede in Milano, via Valtellina n. 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Succ. Fischer & Rechsteiner », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Martinazzi Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1437)

---

di grantureo, [illegible]

nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque intenda procedere, sia con mezzi propri che di terzi alla disoleazione di mandorle, nocciole, noci, girasole, colza, ravizzone, soia, arachide, sesami, vinaccioli, lino, colone e germe di granturco, deve essere in possesso di apposita autorizzazione da richiedere alla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio con domanda nella quale deve essere indicato, oltre il nome e cognome del richiedente, la capacità produttiva, il sistema di estrazione e l'ubicazione dello stabilimento di lavorazione.

L'autorizzazione di cui al precedente comma deve essere richiesta anche per le eventuali successive operazioni di idrogenazione ed emulsione degli oli prodotti.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo viene concessa per la lavorazione in stabilimenti che, a giudizio degli organi periferici del Ministero dell'alimentazione, abbiano idonea attrezzatura e che non attendono all'estrazione e raffinazione degli oli di oliva.

Art. 3.

Gli oli semplici e gli oli e i grassi idrogenati ed emulsionati di cui al precedente art. 1 sono vincolati presso gli stabilimenti di produzione e debbono essere ceduti od utilizzati in conformità alle destinazioni disposte dal Ministero dell'alimentazione a mezzo dei suoi organi periferici.

Art. 4.

Gli stabilimenti autorizzati alla estrazione dell'olio a norma del precedente art. 1 debbono denunciare alle Sezioni provinciali dell'alimentazione competenti per territorio entro il giorno 5 ed il 20 di ogni mese, la quantità di olio prodotto nella seconda quindicina del mese precedente o nella prima quindicina dello stesso mese.

Copia della denuncia deve essere inviata direttamente anche all'Ispettorato regionale dell'alimentazione competente per territorio.

I dati della denuncia di cui al precedente comma debbono essere desunti da un registro di carico e scarico degli oli prodotti da tenersi presso gli stabilimenti stessi e sottoposto al controllo del Ministero dell'alimentazione.

Le registrazioni in carico e scarico debbono corrispondere ai quantitativi di olio rispettivamente prodotti o ceduti a seguito di regolare assegnazione. Il carico deve inoltre trovare corrispondenza con le registrazioni fatte ai fini fiscali.

Art. 5.

Tutti coloro che comunque detengano a scopo di commercio olio di mandorle, nocciole, noci, girasole, colza, ravizzone, soia, arachide, sesami, vinaccioli, lino, cotone e germe di granturco, e relativi olii e grassi idrogenati ed emulsionati debbono, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, denunziare alla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio le giacenze degli olii e grassi predetti risultanti alla mezzanotte della data predetta, specificando l'uso al quale si intendono destinare i prodotti.

La cessione o la utilizzazione delle giacenze di cui al precedente comma non può essere effettuata senza apposita autorizzazione della Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio da richiedersi dal titolare della merce.

Art. 6.

Con successivo provvedimento saranno emanate le disposizioni sui prezzi degli olii di cui al presente decreto.

Art. 7.

Ai coltivatori produttori dei semi oleosi di cui all'art. 1 che avvieranno direttamente agli stabilimenti di disoleazione detti prodotti è concesso di ritirare dagli stabilimenti stessi una quota di olio per uso familiare, in eccedenza alla normale razione, nella misura di kg. 2 per ogni quintale di seme consegnato, fino ad un massimo di kg. 5 per ciascuna persona di famiglia convivente a carico.

Lo svincolo per il ritiro dell'olio di cui al precedente comma deve essere autorizzato dalla competente Sezione provinciale dell'alimentazione previo rilascio da parte degli interessati delle dichiarazioni dello stabilimento di estrazione attestante i quantitativi di semi effettivamente consegnati ad essi e degli Uffici comunali statistico-economici dell'agricoltura attestante che i semi stessi sono stati prodotti dal richiedente.

Art. 8.

Il vincolo di cui al precedente art. 3 si estende anche agli olii di seme importati dall'estero, che debbono essere denunziati direttamente al Ministero dell'alimentazione che dispone sulla relativa destinazione.

Art. 9.

E' abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 10.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Sostituzione del commissario governativo per la gestione del Consorzio italiano autotrasporti liquidi

Con decreto Ministeriale del 1° settembre 1945, l'avv. Filiberto Gigli è stato nominato commissario governativo per la gestione del Consorzio italiano autotrasporti liquidi, con sede in Roma, in sostituzione del sig. Pezzico Giovanni, dimissionario, e fino alla costituzione del Consiglio generale del Consorzio.

(1542)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 settembre 1945 - N. 199

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7435
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	21,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	»	107,50
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	75 —
Id. 5 % 1935	»	97,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,30
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,30
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	91,75

Media dei cambi e dei titoli del 25 settembre 1945 - N. 200

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7435
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	21,845

1606
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

La cessione o la utilizzazione delle giacenze di cui al precedente comma non può essere effettuata senza apposita autorizzazione della Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio da richiedersi dal titolare della merce.

Art. 6.

Con successivo provvedimento saranno emanate le disposizioni sui prezzi degli olii di cui al presente decreto.

Art. 7.

Ai coltivatori produttori dei semi oleosi di cui all'art. 1 che avvieranno direttamente agli stabilimenti di oleazione detti prodotti è concesso di ritirare dagli stabilimenti stessi una quota di olio per uso familiare, in eccedenza alla normale razione, nella misura di kg. 2 per ogni quintale di seme conseguato, fino ad un massimo di kg. 5 per ciascuna persona di famiglia convivente a carico.

Lo svincolo per il ritiro dell'olio di cui al precedente comma deve essere autorizzato dalla competente Sezione provinciale dell'alimentazione previo rilascio da parte degli interessati delle dichiarazioni dello stabilimento di estrazione attestante i quantitativi di semi effettivamente consegnati ad essi e degli Uffici comunali statistico economici dell'agricoltura attestante che i semi stessi sono stati prodotti dal richiedente.

Art. 8.

Il vincolo di cui al precedente art. 3 si estende anche agli olii di seme importati dall'estero, che debbono essere denunziati direttamente al Ministero dell'alimentazione che dispone sulla relativa destinazione.

Art. 9.

E' abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 10.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 settembre 1945

Il Ministro: Mosè

(1636)

in Roma, in ... nario, e fino alla costituzione del Consiglio generale ... Consorzio.

(1542)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 settembre 1945 - N. 199

		L.	2,2845
Belgio		»	2,0175
Francia		»	400 —
Gran Bretagna		»	37,7435
Olanda		»	4,057
Portogallo		»	9,13
Spagna		»	100 —
Stati Uniti America		»	23,845
Svezia		»	23,31
Svizzera		»	77,52
Turchia		»	107,50
Rendita	3,50 % 1906	»	90 —
Id.	3,50 % 1902	»	75 —
Id.	3 % lordo	»	97,20
Id.	5 % 1935	»	91,30
Redimibile	3,50 % 1934	»	97,60
Id.	3 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	98,30
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97,45
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	97,45
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	97,30
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	91,75
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	

Media dei cambi e dei titoli del 23 settembre 1945 - N. 200

		L.	2,2845
Belgio		»	2,0175
Francia		»	400 —
Gran Bretagna		»	37,7435
Olanda		»	4,057
Portogallo		»	9,13
Spagna		»	100 —
Stati Uniti America		»	23,845
Svezia		»	23,31
Svizzera		»	77,52
Turchia		»	107,90
Rendita	3,50 % 1906	»	90 —
Id.	3,50 % 1902	»	75 —
Id.	3 % lordo	»	97,20
Id.	5 % 1935	»	91,30
Redimibile	3,50 % 1934	»	97,65
Id.	3 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	98,20
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97,45
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	97,35
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	97,35
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	91,90
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	

1907

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795083

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 9 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 75 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	107318	Campi Pancari Rosina di Filippo, moglie di Terranova Terlato Giovanni di Giovambattista, dom. a Vittoria (Siracusa), vincolata	8000 —
Id.	109394	Leoni Ambrosia fu Vito, minore sotto la patria potestà della madre Volterra Gilda fu Gustavo, ved. Leoni, dom. a Firenze	170 —
Id.	107507	Maragliano Rosa di Antonino, moglie di Grillo Angelo, dom. a Licata (Agrigento), vincolata	3000 —
Id.	12947	Urso Angelina fu Giuseppe, nubile, interdetta sotto la tutela di Navarra Carlo, dom. in Licata (Girgenti)	10.000 —
Id.	31628	Urso Angela fu Giuseppe, ecc. come sopra	3000 —
Cons. 3,50 % (1906)	853818	Ferrara Elisa fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Oddone Maria, dom. a Napoli	140 —
Id.	313337	Conforti Evelina di Alessandro, nubile, dom. in Firenze, vincolata	350 —
Pr. Red. 3,50 %	256834	Asilo infantile di Mazara del Vallo (Trapani)	70 —
Id.	461618	Rauso Angela di Gaetano, moglie di Falcone Raffaele, dom. a Littoria, vincolata	468,50
Id.	229926	De Benedictis Carmela di Antonio, moglie di Chironna Giuseppe, dom. ad Altamura (Taranto)	269,50
Id.	402959	Panetta Giulia di Giovanni, moglie di Crescenzo Eugenio, dom. a Napoli	1120 —
Id.	236925	Cassa comunale di credito agrario di Vallelunga (Caltanissetta)	175 —

16081

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 76 del regolamento generale, approvato con R. decreto [illegible]
decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 71 del citato regolamento fu denunziata la perdita del certificato d'iscrizione della sotto designata rendita, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne venga rilasciato il nuovo.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5%	107318	Campi Pancari Rosina di Filippo, moglie di Terranova Terlato Giovanni di Giovambattista, dom. a Vittoria (Siracusa), vincolata	8.00 —
Id.	109394	Leoni Ambretta fu Vito, minore sotto la patria potestà della madre Volterra Gilda fu Gustavo, ved. Leoni, dom. a Firenze	170 —
Id.	187567	Maragliano Rosa di Antonino, moglie di Grillo Angelo, dom. a Licata (Agrigento), vincolata	3000 —
Id.	13947	Urso Angelina fu Giuseppe, nubile, interdetta sotto la tutela di Navarra Carlo, dom. in Licata (Girgenti)	10.000 —
Id.	31628	Urso Angela fu Giuseppe, ecc. come sopra	3000 —
Cons. 3,50 % (1906)	853818	Ferrara Elisa fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Oddone Maria, dom. a Napoli	140 —
Id.	313337	Conforti Evelina di Alessandro, nubile, dom. in Firenze, vincolata	350 —
Pr. Red. 3,50 %	256834	Asilo infantile di Mazara del Vallo (Trapani)	70 —
Id.	461618	Russo Angela di Gaetano, moglie di Falcone Raffaele, dom. a Litteria, vincolata	458,50
Id.	229926	De Benedictis Carmela di Antonio, moglie di Chironna Giuseppe, dom. ad Altamura (Taranto)	269,50
Id.	402959	Panetta Giulia di Giovanni, moglie di Crescenzo Eugenio, dom. a Napoli	1120 —
Id.	236925	Cassa comunale di credito agrario di Vallelunga (Caltanissetta)	175 —
Id.	154921	Palermo Patera Eleonora fu Benedetto, moglie di Rosario Granozzi, dom. a Partanna (Trapani), vincolata	1816,50
Rend. 5%	114265	Martini Benedetta di Angelantonio, dom. a Frosinone, vincolata	2500 —
Id.	138279 Per la proprietà e usufrutto	Luciani Antonio di Francesco, dom. a Messina, con usufrutto a favore di Arena Laura fu Guglielmo, ved. Luciani	1250 —
Id.	138280 Come sopra	Guglielmo Leone fu Ruggero, dom. a Roma, con usufrutto come sopra	1250 —
Id.	167696	Fondazione Unione Militare per il 12° Corpo di armata sede in Palermo	5280 —
Id.	194443	Ferrone Mario fu Umberto, minore sotto la patria potestà della madre Ricciardi Maria fu Francesco, ved. Ferrone, dom. a Capua (Napoli)	600 —

1909
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	6963	Cassa scolastica del Regio liceo «Torquato Tasso» di Salerno	430 —
Id.	6964	Come sopra	25 —
Id.	6969	Come sopra	150 —
Id.	6976	Come sopra	300 —
Id.	6977	Come sopra	670 —
Id.	6978	Come sopra	75 —
Id.	6980	Come sopra	50 —
Id.	6971	Cassa scolastica del Regio liceo «Tasso» di Salerno	700 —
Id.	122828	Cassa scolastica del Regio liceo «T. Tasso» di Salerno	250 —
Id.	141227	Pallecchi Liliana fu Quirino, minore sotto la patria potestà della madre Pelendola Stella, ved. Pallecchi, dom. a Roma	730 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 70 del citato regolamento.

Roma, addì 13 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1554)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 16

In conformità degli articoli 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1949):

Serie	*E*	n. 153,	di L. 20.000	1.000
»	*F*	» 67,	di » 4.000	200
»	*F*	» 68,	di » 6.000	300
»	*P*	» 25,	di » 60.000	3.000

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per il conferimento di n. 70 assegni vitalizi (Previdenza per il personale civile e militare dello Stato)

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 70 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1946.

Possono partecipare al concorso le persone [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765081

Id.	6976	Come sopra	300 —
Id.	6977	Come sopra	670 —
Id.	6978	Come sopra	75 —
Id.	6980	Come sopra	50 —
Id.	6971	Cassa scolastica del Regio liceo «Tasso» di Salerno . .	700 —
Id.	122828	Cassa scolastica del Regio liceo «T. Tasso» di Salerno .	270 —
Id.	141227	Pallecchi Liliana fu Quirino, minore sotto la patria potestà della madre Belcrichia Stella, ved. Pallecchi, dom. a Roma	730 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1554)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

Avviso n. 16

(3ª *pubblicazione*).

In conformità degli articoli 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 509, e 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1959):

Serie	*E*	n. 153,	di L.	20.000 — 1.000
»	*F*	» 67,	di »	4.000 — 200
»	*F*	» 68,	di »	6.000 — 300
»	*P*	» 25,	di »	60.000 — 3.000

intestati a Santoro Ermellinda fu Luigi, moglie di Di Sapia Gennaro, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi degli articoli 15 del regolamento e 16 del decreto legislativo Luogotenenziale avanti citati, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(749)

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per il conferimento di n. 70 assegni vitalizi (Previdenza per il personale civile e militare dello Stato)

È aperto il concorso per il conferimento di n. 70 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1946.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, né spetti più l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, ovvero altro assegno o pensione a carico dello Stato o di enti pubblici, né siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato cessati dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli d'impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane inabili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili che abbiano compiuto il 50° anno di età) purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti i dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e rispettivi familiari — per i quali provvede altra istituzione — nonchè gli insegnanti elementari cessati dal servizio prima del 1° settembre 1942 e loro familiari.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 1945 alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Lima 51 Roma, ovvero ad un ufficio provinciale dell'Ente stesso.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) atto notorio municipale, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani, di ciascun membro della famiglia dell'impiegato, anche non conviventi, dovranno indicarsi:

lo stato civile,
la professione,
la condizione economica,
lo stipendio o il salario,
la residenza;

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico dello Stato o di enti pubblici;

3) stato di servizio dell'impiegato;

4) certificato dell'ufficio delle imposte nel cui distretto il concorrente ha il domicilio, attestante se e per quali redditi il concorrente stesso sia iscritto nei ruoli dei contribuenti alle imposte dirette.

Devono inoltre, a corredo della domanda, essere esibiti:

dagli ex impiegati:

a) il decreto di cessazione dal servizio;

b) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo all'eventuale conferimento dell'indennità per una volta tanto;

dalle vedove:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di morte del marito;

c) il certificato di conservata vedovanza;

d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla concessione dell'indennità per una volta tanto;

e) atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa della concorrente;

f) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

dagli orfani:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

b) l'estratto dell'atto di morte del padre;

c) l'estratto dell'atto di morte della madre;

d) se donne, il certificato di stato libero;

e) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva l'impiegato abbia liquidato l'indennità per una volta tanto o la pensione all'uno o all'altro dei genitori, oppure un certificato della Corte dei conti

b) l'estratto dell'atto di nascita e di quello di morte dell'iscritto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto a favore dell'impiegato, o eventualmente a favore della vedova;

d) un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro.

Istanze e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 25 settembre 1945

Il commissario: FERDINANDO CARBONE

(1642)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., a nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 4 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 settembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1637)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 7 settembre 1945 (Vincolo e conferimento del 25 % della produzione di concentrato di pomodoro della campagna 1945) contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 18 settembre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1612

dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente e la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani; di ciascun membro della famiglia dell'impiegato, anche se non conviventi, dovranno indicarsi:

lo stato civile,
la professione,
la condizione economica,
lo stipendio o il salario,
la residenza;

b) che l'esercente non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico dello Stato o di enti pubblici;

3) stato di servizio dell'impiegato;

4) certificato dell'ufficio delle imposte nel cui distretto il concorrente ha il domicilio, attestante se e per quali redditi il concorrente stesso sia iscritto nei ruoli dei contribuenti alle imposte dirette.

Devono inoltre, a corredo della domanda, essere esibiti:

dagli ex impiegati:

a) il decreto di cessazione dal servizio;

b) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo all'eventuale conferimento dell'indennità per una volta tanto;

dalle vedove:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di morte del marito;

c) il certificato di conservata vedovanza;

d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla concessione dell'indennità per una volta tanto;

e) atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa della concorrente;

f) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

dagli orfani:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

b) l'estratto dell'atto di morte del padre;

c) l'estratto dell'atto di morte della madre;

d) se donne, il certificato di stato libero;

e) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva l'impiegato abbia liquidato l'indennità per una volta tanto o la pensione all'uno o all'altro dei genitori, oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenente tali attestazioni;

f) trattandosi di orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore;

g) trattandosi di orfani maggiorenni inabili, un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile al lavoro;

dai genitori:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

Il commissario: FERDINANDO CARBONE

(1642)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 4 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 settembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1637)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 7 settembre 1945 (Vincolo e conferimento del 25 % della produzione di concentrato di pomodoro della campagna 1945) contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 18 settembre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 settembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1643)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1613

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/pa.
8 Oct 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No.104 of 30 August 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of G.U. contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience on and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.486 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Min of Foreign Affairs for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.487 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Min of Interior for the financial year from 1st July 1 to 30 June 1946.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.488 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Min of Pardon and Justice for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

5226

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.489 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Finance

No.486 of 10 August 1945.

Estimate of income and expenditure of the Min of Foreign Affairs for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.487 of 10 August 1945.

Estimate of income and expenditure of the Min of Interior for the financial year from 1st July 1 to 30 June 1946.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.488 of 10 August 1945.

Estimate of income and expenditure of the Min of Pardon and Justice for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

5226

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.489 of 10 August 1945.

Estimate of income and expenditure of the Ministry of Occupied Italy for the financial year from 1sst July 1945 to 30 June 1946.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED fr implementation in (a) southern and/or (b) northern areas AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Tuesday, 16 October 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date returns received after this date will be too late for act

G. G. HANNAFORD, Lt. Colon
Deputy Chief of Legal Adviso

4402

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 104 del 30 agosto 1945

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-230 51-954

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 486.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 487.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 488.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

5225

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 489.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

1616

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 486.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 487.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 488.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

5225

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 489.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

16171

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 486.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1922, n. 1712, convertito nella legge 3 aprile 1923, n. 819, sono stabiliti, per l'esercizio finanziario 1945-46, come dall'elenco annesso al presente decreto.

Art. 3.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1945-46, la iscrizione della somma di L. 233.681 da erogare a favore della Fondazione dei Figli degli Italiani all'Estero (F. I. E.) per pagamento di annualità ad estinzione di mutui contratti anteriormente al 1938.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Parri — Ruini

Visto, *il guardasigilli*: Tarchiani

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 161. — Ventura

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

TITOLI	CATEGORIE	DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
		Spese ordinarie	
		Spese effettive	
I		**Spese generali**	
	1	Stipendi ed assegni fissi (*Spese obbligatorie*)	35.118.000 —
	2	Retribuzioni diplomatiche con assegni fissi e con carattere continuativo e spese relative (*Spese obbligatorie*)	730.000 —
	3	Compensi a Consolati	180.000 —
	4	. . . . .	170.450 —
	5	. . . . .	5.962.000 —
	6	Spese relative alla stampa periodica e degli atti ufficiali	150.450 —
	7	. . . . .	217.850 —
	8	Spese per la corrispondenza telegrafica (*Spese obbligatorie*)	2.400.000 —
	9	Spese per il funzionamento di uffici	240.000 —
	10	. . . . .	600.000 —
	11	Spese per la R. Accademia di belle arti in Roma, per la Commissione per le Belle Arti e per le Accademie e Istituti di belle arti (*Spese obbligatorie*)	2.500.000 —
	12	Contributo nelle spese per il funzionamento del Consiglio superiore degli emigrati	2.500.000 —
	13	Spese per il funzionamento del Consiglio superiore per l'emigrazione	300.000 —
	14	. . . . .	
	15	. . . . .	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1961

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1945-46, la iscrizione della somma di L. 231.681 da erogare a favore della Fondazione dei Figli degli Italiani all'Estero d'I.E.I. per pagamento di annualità al estinzione di mutui contratti anteriormente al 1938.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 94. — VENTURA

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

CAPITOLI	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	Categoria I. — Spese effettive	
	Spese generali	
1	Ministro - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi e continuativi (Spese fisse)	35.000.000 —
2	Indennità e rimborsi della categoria precedente con esclusione degli assegni di cui ai capitoli 3 e 4 (Spese fisse)	500.000 —
3	Indennità di residenza, assegni di rappresentanza e per spese di ufficio ai titolari delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, ai Ministri del Regno e ai Sottosegretari di Stato (Spese fisse)	1.800.000 —
4	Assegni personali a titolo di rappresentanza (Spese fisse)	1.000 —
5	Indennità e spese per Consigli, Commissioni e Comitati (Spese fisse)	2.000.000 —
6	Assegni di disponibilità	100.000 —
7	Personale straordinario	2.000.000 —
8	Ministro - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi e continuativi (Spese fisse)	2.000.000 —
9	Indennità e rimborsi della categoria precedente con esclusione degli assegni di cui ai capitoli 10 e 11 (Spese fisse)	90.000 —
10	Indennità di residenza, assegni di rappresentanza e per spese di ufficio ai titolari delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, ai Ministri del Regno e ai Sottosegretari di Stato (Spese fisse)	600.000 —
11	Assegni personali a titolo di rappresentanza (Spese fisse)	1.000 —
12	Spese per la corresponsione agli impiegati e subalterni comandati in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, di assegni speciali per compensare il maggior costo della vita (Spese fisse)	per memoria
13	Spese per la corresponsione agli impiegati e subalterni comandati in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, di assegni speciali per compensare il maggior costo della vita (Spese continuative)	2.200.000 —
14	Spese varie	900.000 —
15	Spese per il funzionamento e per il mantenimento degli uffici all'estero (Spese fisse)	
16	Spese per il funzionamento e per il mantenimento degli uffici all'estero (Spese continuative)	
17	Spese per la corresponsione agli impiegati e subalterni comandati in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, di assegni speciali per compensare il maggior costo della vita (Spese fisse)	
18	Spese per la corresponsione agli impiegati e subalterni comandati in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, di assegni speciali per compensare il maggior costo della vita (Spese continuative)	

declassified a.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1620

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA nell'esercizio finanziario dall'8 luglio 1945 al 30 giugno 1946
14	Sussidi al personale in attività di servizio	100.000 —
15	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	100.000 —
16	Spese casuali	100.000 —
17	Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici nell'interno del Regno	400.000 —
18	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	40.000 —
19	Spese inerenti alle manifestazioni dell'attività intellettuale italiana all'estero ed al servizio anagrafico	*per memoria*
20	Indennità di carica, di residenza, di rappresentanza e simili. Indennità per prestazioni in seno alle Commissioni di vista ai passaporti e in materia, dovuti ai sensi dell'art. 155 del regolamento approvato col R. decreto 10 luglio 1901, n. 355	400.000 —
21	Spese per materiali sanitari e profilattici, ed altre varie di esercizio per i servizi locali degli uffici periferici	30.000 —
22	Spese per l'esercizio degli automezzi	1.500.000 —
		53.730.500 —
	DEBITO VITALIZIO	
23	Pensioni ordinarie (*spese fisse*)	14.000.000 —
24	Indennità, per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1920, convertito nella legge 17 agosto 1921, n. 1143 sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del R. decreto 21 novembre 1924, n. 2180, ed altri assegni congeneri egualmente dovuti (*Spese obbligatorie*)	10.000 —
		14.010.000 —
	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI UFFICIO ALL'ESTERO; SPESE PER LE COLLETTIVITÀ ITALIANE ALL'ESTERO E DIVERSE	
25	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei consulenti commerciali, dei commissari tecnici per l'agricoltura, dei servizi tecnici, degli uffici commerciali all'estero, dei cancellieri (*Spese fisse*)	52.700.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
26	Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri
27	Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero
28	Indennità di trasferimento e di sistemazione, viaggio, di destinazione e di trasferenza, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tariffa di cui al R. decreto 19 settembre 1915, n. 1[illegible] agli agenti diplomatici e consolari
29	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria
30	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse [illegible] stero
31	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, [illegible] zioni ed istituzioni, commissioni all'estero di [illegible] tere internazionale
32	Consessi, conferenze esposizioni, mostre internazionali e simili, spese di ricevimento in Italia di sovrani e di Capi di Stato esteri, nonchè di cariche [illegible] niere che vengono in Italia in visita ufficiale
33	Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (R. decreto 27 gennaio 1938, n. 68 convertito nella legge 19 giugno 1938, n. 917)
34	Spese per la Commissione internazionale per [illegible] lungo-traffici del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione aeronautica internazionale
35	Contributo all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (legge 27 febbraio 1941, n. 257)
36	Contributi e spese per missioni politiche, scientifiche, religiose in Levante
37	Fitto di locali ad uso di sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche e consolari e delle Regie Missioni militari, navali ed aeronautiche
38	Sedi diplomatiche e consolari all'estero. Manutenzione, miglioramento ed arredamento degli stabili - Provvista e manutenzione di mobili, macchine da scrivere e calcolatrici e suppellettili - Acquisto di pubblicazioni per uso esclusivo del servizio all'estero

1621

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
nunerazione	
dovia di servizio . . .	109,000—
ità appartenenti all'Am ri esteri e loro famiglie .	160,000—
. . . . .	100,000—
l'Amministrazione centrale e l'Interno del Regno . .	470,000—
nsione per gli addetti al Ga-	40,000—
stazioni dell'attività prelet- ed al servizio anagrafico .	*per memoria*
azione, di comando e simili in seno alle Commissioni d rienze, dovuti ai sensi del lo approvato col R. decreto	400,000—
i e profilattici, ed altre varie pedali degli uffici periferici .	30,000—
ambonezza	1.500.000—
	53.730.500—
NZIAMENTO	
Base)	14,000,000—
ovia, invece di pensioni, ai 8 e 10 del R. decreto-legge convertito nella legge 21 ago ssioni civili, modificati dall'ar 21 novembre 1952, n. 2480, ed eguentemente dovuti (*Spese ob-*	10,000—
	14.010.000—
E DI UFFICIO ALL'ESTERO ITALIANE ALL'ESTERO E DIVERSI	
mmissioni al personale delle issioni, dei commissari con ari per l'estero, dei servi- inerali all'estero, del can-	53.720.000—

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
20	Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri	2.500.000—
27	Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	200.000.000—
28	Indennità di trasferimento e di istradamento, viaggi di destinazione o di traslazione, nonchè ogni maggiore spesa di viaggio stabilite in relazione a quella a cui al D. decreto 10 settembre 1914, n. 1161, agli agenti diplomatici e consolari	12.000.000—
29	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria .	2.000.000—
30	Viaggi di corrieri e trasporto di pieghi e casse per l'estero	3.000.000—
31	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, contributi ad istituzioni, concessioni ed uffici di carattere internazionale	5.000.000—
32	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili, spese di ricevimento in Italia di Sovrani e di Uomini di Stato esteri, nonchè di rappresentanze straniere che vengono in Italia in visita ufficiale	2.000.000—
33	Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (R. decreto-legge 27 gennaio 1938, n. 18, convertito nella legge 19 maggio 1938, n. 817) . .	650.000—
34	Spese per la Commissione internazionale per gli stretti e canali del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione aerogiografica internazionale	180.000—
35	Contributo all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (legge 24 febbraio 1947, n. 207)	255.000—
36	Contributi e spese per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	446.000—
37	Fitto di locali ad uso di sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche e consolari e delle Regie Missioni militari, navali ed aeronautiche	20.000.000—
38	Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, miglioramento ed arredamento degli stabili - Fornitura e manutenzione di mobili, macchine da scrivere e calcolatrici e suppellettili - Acquisto di installazioni per uso esclusivo del servizio all'estero . . .	10.000.000—

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1947

1622

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
39	Acquisto, trasporto e grande riparazione degli autoveicoli in servizio presso le Rappresentanze all'estero	1.500.000.—
40	Stipendi e salari del personale delle scuole italiane all'estero	8.000.000.—
41	Contributo dello Stato alla Fondazione per l'aiuto degli Italiani all'estero	55.800.000.—
42	Sussidi ed indennità ai profughi ed ai connazionali in servizio di emigrazione	
43	Spese di ogni natura relative al conto per l'Amministrazione delle leggi italiane (Libia)	per memoria
44	Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto nazionale assistenza per l'applicazione del diritto italiano di cittadinanza e successione (art. 3 della legge 5 gennaio 1956, n. 13)	1.000.000.—
45	Retribuzioni, paghe e compensi a personale locale in servizio all'estero	100.000.000.—
46	Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, dattilografia, riscaldamento e generi vari di ufficio	10.000.000.—
47	Spese di posta, telegrafo, radiofono e trasporti all'estero	20.000.000.—
48	Spese ed oneri all'estero	3.000.000.—
49	Sussidi vari - Rimborsi a comuni, ospedali - Spese di ospedale e funebri e spese varie per l'assistenza dei connazionali all'estero	8.000.000.—
50	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese gestite dal Regio rappresentanti all'estero	8.000.000.—
		479.931.000.—
	SPESE PER LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO	
51	Competenze per il personale delle scuole - Contributo dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari	70.000.000.—
52	Competenze al personale ed altre spese per le scuole all'estero	20.000.000.—

N.	CAPITOLI — Denominazione
53	Fitto locali, delle scuole italiane all'estero e relativi oneri accessori - Compensi per la manutenzione ordinaria dei locali con la fornitura e posa in opera delle relative suppellettili ed attrezzature, per la custodia e l'illuminazione dei locali scolastici all'estero
54	Sussidi scolastici
55	Istituti di cultura italiana all'estero
56	Acquisto di libri, materiale per le scuole italiane all'estero, oggetti d'arte per le premiazioni, medicinali - Spese di spedizione
57	Spese generali per le scuole italiane all'estero
58	Sussidi al personale delle scuole all'estero, licenziato, deceduto o alle rispettive famiglie
59	Istituti di istruzione e di educazione professionale di Regno ed accordi culturali internazionali
60	Mantenimento degli edifici [illegible] ad uso scolastico
	TITOLO II — Spese straordinarie
	CATEGORIA I — Spese effettive
	Spese generali di rappresentanza e diverse
61	Retribuzioni ed altri assegni continuativi occorrenti ... sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. [illegible] ... vertito nella legge 7 giugno 1926, n. [illegible] al personale di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici periferici del Regno (spese fisse)
62	Contributo del Regno Governo alle spese generali della Commissione europea del Danubio - Spese della Rappresentazione italiana presso la Commissione stessa
63	Sovvenzioni a studenti che vengono in Italia a fini di studio
64	Spese riservate dipendenti da avvenimenti interni ...
65	Restituzione di somme incassate erroneamente o da ... partite relative ai servizi dell'emigrazione

1623

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. della categoria	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	Denominazione	
	[illegible]	7.357.615—
58	[illegible]	20.000.000—
59	[illegible]	10.000.000—
60	Acquisto di beni mobili per le esigenze comuni di [illegible]	5.000.000—
61	Spese generali per le esigenze comuni [illegible]	5.000.000—
62	Spese per il personale delle scuole all'estero, addetto a quello addetto [illegible]	40.000—
63	Assegni di [illegible]	200.000—
64	Manutenzione degli immobili ad uso scolastico	4.000.000—
		137.897.615—
	TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI DI RAPPRESENTANZA E VARIE	
61	Retribuzioni ed altri assegni continuativi dovuti al sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1927, n. 108, convertito nella legge 4 giugno 1927, n. 1158, al personale assunto in loco in servizi o presso [illegible]	25.400.000—
62	Contributo del Regio governo alle spese generali della Commissione europea del Danubio - Spese della Delegazione Italiana presso la Commissione stessa	*per memoria*
63	Sovvenzioni a studenti che vengono in Italia a scopo di studio	*per memoria*
64	Spese riservate alimentari da avvenimenti internazionali	1.000.000—
65	Restituzione di somme indebitamente percette e di depositi relativi ai servizi dell'Amministrazione [illegible]	20.850—

N. della categoria	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950
	Denominazione	
	[illegible]	1.500.000—
	[illegible]	8.000.000—
	[illegible]	67.000—
	[illegible]	*per memoria*
	[illegible]	*per memoria*
	[illegible]	1.000.000—
	[illegible]	100.000.000—
	[illegible]	10.000.000—
	[illegible]	20.000.000—
	[illegible]	3.000.000—
	[illegible]	8.000.000—
	[illegible]	8.000.000—
		178.931.000—
	[illegible]	70.000.000—
	[illegible]	2.000.000—

1624

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956
66	Importo dell'annualità relativa al mutuo contratto dal Governo della Repubblica dell'Egitto, anteriormente all'esercizio 1939-40, con la Banca commerciale italiana per l'Egitto, con decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1147, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 991	1.000.000 —
67	Contributo a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano, sesta delle dieci annualità autorizzate con la legge 17 agosto 1941, n. 866 e destinate alle rendite rate ammortizzate con il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1445, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 36 e modificato con la citata legge 17 agosto 1941, n. 866	per memoria
68	Assegnazione straordinaria alla Fondazione dei figli degli italiani all'estero per il pagamento di annualità di estinzione dei mutui contratti anteriormente al 1938	224.691 —
69	Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo di L. [illegible] concesso alla Fondazione dei figli degli italiani all'Estero per la liquidazione delle passività arretrate contratte anteriormente al 1° novembre 1937 (art. 10 della legge 28 dicembre 1952, n. 869 - 7ª delle trentacinque annualità	1.630.619 —
70	Interessi compresi nelle annualità per la estinzione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti o con altri Enti o Istituti autorizzati per la concessione di contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle «Case degli Italiani» all'estero (art. 16 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1445, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 36)	351.650 —
71	Somma da corrispondere all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per l'ammortamento del mutuo di lire 1.250.000 concesso all'Istituto di malariologia «Ettore Marchiafava» (R. decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1585, convertito nella legge 15 febbraio 1939, n. 295)	81.314,30
72	Spese per il rimpatrio dall'estero e per l'assistenza ai cittadini italiani	22.000.000 —
73	Spese per la protezione degli interessi italiani all'estero	20.000.000 —
74	Assegnazione straordinaria per l'acquisto della sede della ex Regia Legazione in Tirana (art. 5 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 987, convertito nella legge 15 dicembre 1937, n. 1938) 15ª (ed ultima) annualità	6.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956
75	Annualità risultanti dalla ripartizione degli oneri per opere pubbliche in Albania di cui alla legge 11 luglio 1941, n. 869	
76	Spese di ogni natura relative alla liquidazione [illegible] assunti in Albania	
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	
	ESTINZIONE DI DEBITI	
77	Somma corrispondente alla quota parte di capitale inclusa nell'annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto e costruzione di locali per le scuole all'estero (legge 12 febbraio 1955, n. 42 e legge 2 febbraio 1956, n. 103)	
78	Quote di capitale comprese nelle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Enti o Istituti consorziati, per l'ammortamento dei mutui concessi in correspensione di contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle «Case degli Italiani» all'estero (art. 16 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1445, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 36)	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA	
79	Onere a carico del portafoglio dello Stato per l'importo dei pagamenti da esso anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 1952, n. 1713, convertito nella legge 5 aprile 1953, n. 319)	

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
Ruini

1625

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

O L I ...zione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...vi al netto ottenuto dal ...e dell'Ente) anticipatamente ...lla dieci annualità autorizz... 6 giugno 1929 n. 1147, con... ...no 1937, n. 39) . . .	1.000.000—	75 Annualità risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per spese pubbliche in Albania ai sensi del... ...ge 11 aprile 1941, n. 80	*per memoria*
		76 Spese di ogni natura relative alla liquidazione di oneri assunti in Albania	4.000.000—
			78.331.414,30
...to per gli stati di pre... ...mesi delle dieci rate ...nnuità 1941, n. 656 e determ... ...te con il R. decreto-legge ...rtito nella legge 9 gen... ...con la citata legge 15 ag...	*per memoria*	CATEGORIA II - *Movimento di capitali* ESTINZIONE DI DEBITI	
...la Fondazione dei figli de... ...pazzamento di annualità ad ...nti anteriormente al 1929 .	214.081 —	77 Somma corrispondente alla quota parte di capitale, compresa nell'annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto o costruzione di locali per le scuole italiane all'estero (legge 1° febbraio 1903, n. 42 e regolamento 2 febbraio 1905, n. 102)	252.523 —
...n Cassa depositi e prestiti ...tivo di L. 25.000.000 concesso ...gli italiani all'Estero per la ...rredenti contratti anteriorm... ...(art. 16 della legge 2... ...trasformazione annualità .	1.636.619 —	78 Quote di capitale comprese nelle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Enti o Istituti autorizzati, per l'ammortamento dei mutui concessi per la corresponsione di contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle «Case degli italiani» all'estero (art. 16 del R. decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1141, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 36)	76.844 —
...alità per la estinzione del ...sa depositi e prestiti e co... ...zati per la concessione di ...quisto, costruzione ed adat... ...ttati a sede delle «Case ...art. 16 del R. decreto-legge ...vertito nella legge 5 gen...	351.450 —		328.667 —
		PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA	
...Istituto Nazionale di Previ... ...denza del conto di tesore... ...to di contabilità e Tesoro ...gge 7 settembre 1925, n. 1185, ...ebbraio 1933, n. 246 . . .	81.314,30	79 Rimborso al contabile del portafoglio dello Stato dell'importo dei pagamenti da esso anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (art. 7 del R. decreto-legge 29 dicembre 1922, n. 1713, convertito nella legge 5 aprile 1923, n. 819)	200.000.000—
...estero e per l'assistenza ai	22.000.000 —		200.000.000 —
...e interessi mutui all'estero	20.000.000 —		
...per l'acquisto della sede della ...ia (art. 5 del R. decreto-legge ...vertito nella legge 15 dicem... ...II annualità)	6.000 —		

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il Tesoro
RUINI

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1945

1626

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
RIASSUNTO PER TITOLI	
TITOLO I — Spesa ordinaria	
CATEGORIA I — *Spese effettive*	
Spese generali	53.730.500 —
Debito vitalizio	14.010.900 —
Spese di rappresentanza e di ufficio all'estero; spese per le collettività italiane all'estero e diverse	479.931.000 —
Spese per le scuole italiane all'estero	137.807.615 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	685.080.115 —
TITOLO II — Spese straordinarie	
CATEGORIA I — *Spese effettive*	
Spese generali di rappresentanza e diverse	78.331.414,30
Totale della categoria I della parte straordinaria	78.331.414,30
CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
Estinzione di debiti	329.667 —
Partite che si compensano nella entrata	200.000.000 —
Totale della categoria II della parte straordinaria	200.329.667 —
Totale del titolo II - Parte straordinaria	278.661.081,30
Totale delle spese ordinarie e straordinarie	964.230.196,30

CAPITOLI

Denominazione

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)

CATEGORIA II — Movimento di capitali

Totale generale

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale
Il Ministro per il tesoro
RICCA

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione della spesa... affari esteri per l'esercizio finanziario 1945-46, lo stanziam... essere aumentato mediante prelevamento del Fondo a dis... capitolo n. 50 (art. 8 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1... tito nella legge 3 aprile 1933, n. 319).

Capitolo n. 46 — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - S... illuminazione, riscaldamento e piccole spese di ufficio.

Capitolo n. 47 — Spese di posta, telegrafo, telefono e tras...

Capitolo n. 48 — Spese eventuali all'estero.

Capitolo n. 49 — Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigen... dale, funebri e spese varie per l'assistenza di connazio...

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale
Il Ministro per il tesoro
RICCA

1627

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
CATEGORIA I — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	783.906.529,30
CATEGORIA II — Movimento di capitali	200.323.667 —
Totale generale	984.230.196,30

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCA

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1945-46, lo stanziamento dei quali può venire aumentato mediante prelevamento dal Fondo a disposizione di cui al capitolo n. 50 (art. 8 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319).

Capitolo n. 46. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento e piccole spese di ufficio.

Capitolo n. 47. — Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero.

Capitolo n. 48. — Spese eventuali all'estero.

Capitolo n. 49. — Sussidi vari - Rimpatri e mantenuti indigenti - Spese di ospedale, funebri e spese varie per l'assistenza di connazionali all'estero.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 487.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Art. 2.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, del fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Per gli effetti di cui all'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 del presente decreto.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'art. 11, primo comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 del presente decreto.

c) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Per gli effetti di cui all'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 del presente decreto.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'art. 11, 1° comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 del presente decreto.

Art. 3.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex-economali, di cui all'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Per gli effetti di cui all'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex-economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 del presente decreto.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del primo comma dell'art. 11 del predetto R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice medesima.

Art. 4.

E' stabilita inoltre in L. 12.000.000, per l'esercizio finanziario 1945-46, la spesa di esercizio pel funzionamento del servizio antincendi nei porti, di cui all'art. 4, lett. *b*), della legge 27 maggio 1949, n. 689.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985621

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Art. 2.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario da 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, del fondo preletto relative all'esercizio finanziario da 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine », del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 del presente decreto.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 25 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1945-46 senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 4.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 del presente decreto.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'art. 41, 1° comma, della citata R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex-economali, di cui all'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario predetto, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex-economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 del presente decreto.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del primo comma dell'art. 41 del predetto R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice medesima.

Art. 6.

E' stabilita inoltre in L. 12.000.000, per l'esercizio finanziario 1945-46, la spesa di esercizio pel funzionamento del servizio antincendi nei porti, di cui all'art. 1, lett. *b*), della legge 13 maggio 1940, n. 690.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RUINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 45. — VENTURA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1629

1630

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo e a quello di altra Amministrazione comandato in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (*Spese fisse*)	370.000.000 —
2	Assegni per spese di rappresentanza al Capo della Polizia; ai Prefetti che reggono effettivamente la sede; ai Prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali (art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2955) . . .	1.120.000 —
3	Indennità di trasferimento al personale civile . . .	5.000.000 —
4	Indennità di missione al personale civile. - Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore del personale civile ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 12 luglio 1931, n. 1136	30.000.000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	160.000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale proprio e a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione dell'interno	16.000.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno addetto alle segreterie delle Commissioni centrali per la finanza locale e per i Comuni danneggiati dal terremoto o, comunque, sottoposti a speciale tutela	200.000 —
8	Sussidi al personale in servizio o già appartenente all'Amministrazione dell'interno e rispettive famiglie. Elargizione alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi dei RR. CC. e dei componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vittime del dovere a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 31 marzo 1931, n. 261, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 665	2.220.000 —
9	Fitti e canoni (*Spese fisse*)	3.487.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
10	Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, dell'Archivio del Regno, degli Uffici di questura, della sicurezza, delle colonie dei confinati e di stazione generale dei servizi antincendi, nonchè degli ad uso di caserma pel Corpo di polizia. - Fitti passivi locali stabili per uffici di pubblica sicurezza, dei . . . . .
11	Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, canzone, riscaldamento per gli archivi di Stato, le prefetture, per gli uffici della sanità pubblica, le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza, spese e tasse postali, telegrafiche e manutenzione e supplementi per gli archivi di Stato e per quelli della sanità pubblica. - Spese per la pulizia dei documenti per gli archivi di Stato - Spese per l'arma dei Reali carabinieri, per i Commissariati di pubblica sicurezza e per i consolati . . .
12	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno per ragioni relative al servizio. - Contributo da corrispondersi al Ministero delle comunicazioni in relativo dell'esercizio da esso condotto alla rete telefonica di Stato. - Spedizione di denaro all'estero a mezzo della corrispondenza speciale delle ambasciate e delle legazioni del Regno (*Spesa obbligatoria*) . . .
13	Adattamento, impianto e manutenzione dei locali telegrafici e delle reti telefoniche ad uso degli uffici del personale delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno e dei Reali carabinieri . . .
14	Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione di veicoli per gli Uffici di pubblica sicurezza, per i carabinieri e per gli addetti di pubblica sicurezza; acquisto di automezzi e natanti per i servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Amministrazioni dipendenti dall'interno. - Spese accessorie e indennità giornaliera fissa al personale addetto alla guida degli automezzi e dei natanti . . .
15	Spese di lite (*Spesa obbligatoria*) . . . .
16	Consigli e Commissioni. - Spese relative . . .
17	Spese per il funzionamento delle Commissioni per la finanza locale e per i Comuni danneggiati dai terremoti o, comunque, sottoposti a speciale tutela . . .
18	Spese per propaganda di italianità . . . .

631

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ne della spesa del Ministero dell'Interno
zio 16 del 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

T I T O L I	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...ministrazione	
... — Spese ordinarie	
... — *Spese effettive*	
... GENERALI	
... al personale civile di ruolo e a ... istrazioni centrali in servizio ... dell'interno (*spese fisse*)	570.000.00 —
... presentanza al Capo della Polizia ... proprio effettivamente la rappresentanza cui sopra attinente (art. ... del R. decreto 11 novembre 1923, ... gennaio 1923, n. 2395)	1.120.000 —
... nto al personale civile	5.000.000 —
... al personale civile - Somma dovuta ... ione delle ferrovie dello Stato per ... azione a favore del personale ... 14 del R. decreto 12 luglio 1923, ...	20.000.000 —
... missione per gli addetti al Gabinetto	160.000 —
... rendimento al personale proveniente ... mministrazioni in servizio presso ... l'interno	16.000.000 —
... ndimento agli impiegati e al ... detto alle segreterie delle Commissioni ... finanza locale e per i Commissari ... territoriale o, comunque, sottoposti ...	200.000 —
... servizio o già appartenenti al ... Ministero e rispettive famiglie ... delle funzioni di pubblica ... dati e militi del Corpo RR. CC. e delle ... guardie di pubblica sicurezza, ... norma dell'art. 14 del R. decreto ... n. 20, convertito nella legge ... 83	2.920.070 —
... Resti	3.487.930 —

N.	C A P I T O L I	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
10	Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero dell'Interno, degli Uffici di questura, di pubblica sicurezza, delle caserme dei carabinieri e della Direzione generale dei servizi antincendi, nonchè dei locali ad uso di caserma per Corpi di polizia - Indennità ai funzionari tecnici statali per visite ai predetti locali	6.000.000 —
11	Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli archivi di Stato, per le prefetture, per gli uffici della sanità pubblica, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza - Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni mobili e suppellettili per gli archivi di Stato e per gli uffici della sanità pubblica - Spese per la pubblicazione dei documenti per gli archivi di Stato - Spese d'ufficio per l'Arma dei Reali carabinieri, pel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per i comandi militari	12.500.000 —
12	Telegrammi da scrivere all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Canoni da versare al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esercizio di canali concessi alla « Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e trasmissione della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno (*Spesa obbligatoria*) . . .	30.000.000 —
13	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radiotelegrafiche ad uso degli uffici e del personale delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno e dei Reali carabinieri . .	7.000.000 —
14	Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle vetture per gli Uffici di pubblica sicurezza pei Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza, degli automezzi e natanti per i servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Amministrazioni dipendenti dall'interno - Spese accessorie - Indennità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli stessi veicoli e dei natanti	30.000.000 —
15	Spese di lite (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
16	Consigli e Commissioni - Spese relative	1.000.000 —
17	Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali per la finanza locale e per i Commissari governativi per le terre liberate o, comunque, sottoposti a speciale tutela	190.000 —
18	Spese per propaganda di italianità	200.000 —

1632

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI	Competenza di competenza	Competenza di cassa
	Denominazione		
19	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Ministero e dell'Istituto superiore di sanità, Funzionamento del laboratorio per ricerche di storia, legami e fondi presso l'Archivio centrale dello Stato	40.000 —	
20	Medaglie e diplomi per atti di valore civile. Sussidi a benemeriti e a loro famiglie (legge decreti 30 aprile 1857, n. 1258, 21 settembre 1879, n. 5064, 29 aprile 1888, n. 5380 e 5 luglio 1924, n. 1161)	100.000 —	
21	Spese casuali	200.000 —	
22	Reddi passive cinquantennali per pensioni tabellari e reclamati dai creditori (*spesa obbligatoria*)	*per memoria*	
23	Spese per le assistenze successorie nei servizi dell'Amministrazione dell'interno (art. 2 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*	
24	Spese per il funzionamento del servizio antincendi (2ª parte) (art. 4, lettera b), della legge 13 maggio 1940, numero 629	12.000.000 —	
		547.427.000 —	
	Debito vitalizio		
25	Pensioni ordinarie (*spese fisse*)	163.000.000 —	
26	Contributo alla Cassa di previdenza dei cacciatori per i medici in servizio presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (*spesa obbligatoria*)	100.000 —	
27	Indennità per una sola volta mezze di pensione ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1920, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1344, modificato dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1762, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19) (*Spesa obbligatoria*)	150.000 —	
		163.250.000 —	
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE		
28	Fondo degli arretrati nelle rimanenze. Spese di stampa, distribuzione e spedizione. - Retribuzioni agli amministratori (*Spesa obbligatoria e d'ordine*)	3.000.000 —	

N.	CAPITOLI	Competenza di competenza	Competenza di cassa
	Denominazione		
29	Contributo per funzionamento del Collegio convitto ufficiali dell'esercito in Perugia (R. decreto 3 marzo 1932, n. 331, convertito nella legge 23 maggio 1927, n. 1427)		
30	Assegni fissi agli ordinamenti annessi di istruzione tecnica ed alle istituzioni per l'educazione professionale di pubblicità e assistenza, nonchè ai provvedimenti per conto del Ministero della pubblica istruzione per l'assistenza degli studenti bisognosi. Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali		
31	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per l'assistenza e l'assistenza delle maestranze e dell'industria (art. 7, n. 1, del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1931, n. 2316, e art. 6 della legge 9 luglio 1941, n. 501)		
32	Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri, rimborsi agli ospedali e laboratori di Roma, Firenze ed accompagnamento di mentecatti esteri indigenti alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spese in casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti (spese di trasporto e di accompagnamento di mentecatti, dalla frontiera al luogo di destinazione). Contributo annuo all'Associazione internazionale dantesca. (*Spesa obbligatoria*)		
33	Mantenimento degli istituti di lavoro fatti ricevere in applicazione di stabilimenti e case dell'art. 154 del testo delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773. (*Spesa d'ordine*)		
34	Vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sulle persone curate in case private. Indennità ai membri delle commissioni provinciali - Ispezioni ordinarie e straordinarie		
35	Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ai sensi della legge 1° dicembre 1937, n. 2147		
36	Funzionamento delle scuole di paleografia e di archivistica, art. 8 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006)		
37	Spese per il funzionamento dell'Ufficio centrale degli orfani di guerra e per i relativi uffici provinciali, art. 1 del R. decreto-legge 24 marzo 1941, n. 205)		

1633

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	Conto previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961
	Denominazione	
2	Contributo pel funzionamento del Collegio-Convitto per gli orfani dei sanitari in luogo di decretolegge 8 marzo 1927, n. 331, convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1401)	*per memoria*
3	Assegni fissi agli stabilimenti di pubblica beneficenza ed alle congregazioni di carità. Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza e agli istituti privati che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro. Sussidi e contributi per provvidenze straordinarie	45.380.000 —
31	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (art. 7, n. 1, del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1925, n. 2316, e art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 53)	253.000.000 —
32	Spese di cura e mantenimento di immigrati esteri miserabili negli ospedali e infermerie del Regno. Trasporto ed accompagnamento di predetti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto e di accompagnamento in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione. Contributo annuo all'Associazione internazionale ospedaliera (*Spesa obbligatoria*)	1.700.000 —
33	Mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli ospedali ordinamenti ai sensi dell'art. 15 del vigente testo della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931 n° 773 (*Spesa d'ordine*)	13.000.000 —
34	Vigilanza sui manicomi privati e privati e sezioni autorizzati in case private - Indennità ai membri delle commissioni provinciali - Ispezioni ordinarie e straordinarie	3.000 —
35	Spese da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ai sensi della legge 8 agosto 1960, n. 827	533.000.000 —
6	Funzionamento delle scuole di paleografia diplomatica e di archivistica (art. 5 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006)	39.000 —
37	Spese per il funzionamento dell'Ufficio centrale per i rifiuti solidi urbani e per i relativi servizi (legge 20 marzo 1941, n. 366)	*per memoria*

1634

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
	SPESE PER LA SANITÀ PUBBLICA	
38	Cura e mantenimento di malati veneri e sifilitici contagiosi negli ospedali - Spese e concorso per l'impianto ed il funzionamento dei dispensari antivenerei - Concorsi e sussidi ai vari pubblici ed istituti di beneficenza per locali, arredi e medicinali - Spese per la vigilanza sulle prostitute delle malattie veneree (artt. 97, 98 e 99, 365, 366 e 368 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) (Spesa obbligatoria)	6.000.000 —
39	Provvedimenti di lotta antitubercolare (artt. 5 lettera c), 228 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . .	15.000.000 —
40	Sussidi ai comuni, alle province, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici per evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio - Sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi (artt. 228, lettere a), ed e), del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . .	8.000.000 —
41	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale tecnico specializzato medico ed assistente, per la profilassi della tubercolosi (art. 228, lettera d) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	150.000 —
42	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi (art. 228, lettera e) del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	10.000.000 —
43	Contributi ai comuni, alle province, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici per evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio - Sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi (artt. 228, lettere a), ed e), del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . .	10.000.000 —

CAPITOLI	Denominazione
44	Sussidi per corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale tecnico specializzato medico ed assistente, per la profilassi della tubercolosi (art. 228, lettera d) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . . . .
45	Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma per il funzionamento di istituti per la cura antitracomatosa e ospitaliera dei tracomatosi, per la preparazione per i corsi tecnico-pratici presso le cliniche oculistiche, istituto alla diagnosi, cura e profilassi della malattia - Sussidi ai comuni per la istituzione di scuole per fanciulli tracomatosi - Sussidi per il ricovero dei bambini tracomatosi in colonie estive e per i provvedimenti per l'istituzione di tracomatosi con regimi convalescenziari per adulti tracomatosi - Sussidi per i provvedimenti contro malattie (art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . . . .
46	Spese per le ispezioni degli istituti ed ambulatori antitracomatosi e radioterapici (art. 9 della legge 23 luglio 1931, n. 138) . . . . .
47	Spese per le ispezioni alle farmacie ed alle officine produttrici chimici e di preparati galenici e per le indagini sulla preparazione e sul commercio delle specialità medicinali (artt. 127 e 128 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . . . .
48	Rimborso ai comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti (art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . . . .
49	Spese per la vigilanza e il controllo sulla fabbricazione e distribuzione degli stupefacenti (art. 160 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . . . .
50	Spese per i provvedimenti contro le endemie rurali - Sussidi e concorsi per integrare i servizi profilassi, per studi e ricerche nell'interesse della profilassi delle malattie infettive e della propaganda igienico-sanitaria - Acquisto di materiale relativo agli ai centri provinciali per la trasfusione del sangue - Corsi di aggiornamento di personale sanitario - Spese di assistenza agli infermi - Contributo per il funzionamento delle scuole convitto professionali per

635

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	CAPITOLI	
Num.	Denominazione	
11	Sussidi per corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale tecnico specializzato, medico ed amministrativo, per le profilassi della tubercolosi (art. 252, lettera d) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	220.000 —
13	Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di Ambulatori Antivenerei e di speciali luoghi di cura (lettera d) del comma dell'articolo 252 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	10.000.000 —
16	Spese per le vaccinazioni e rivaccinazioni antivaiolose e per l'impianto di ambulatori e laboratori locali di profilassi - Spese per la diffusione tecnica degli insegnamenti profilattici (art. 252, lettera d) del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	6.000.000 —
17	Spese per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di produzione chimica e di preparati galenici e per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali (articoli 127 e 128 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	800.000 —
18	Rimborso a comuni di parte della indennità eventualmente pagata ai farmacisti (art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	1.500.000 —
19	Spese per la vigilanza e il controllo sulla fabbricazione e distribuzione degli stupefacenti (art. 168 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	30.000 —
20	Spese per i provvedimenti contro la malaria ed opere varie - Sussidi e concorsi per integrare i servizi di profilassi per studi e ricerche sull'efficacia della profilassi delle malattie infettive e della propaganda igienico-sanitaria - Acquisto di materiale relativo - Sussidi ai centri provinciali per la trasfusione del sangue - Corsi di aggiornamento di personale sanitario - Premi per tesi varie (art. 256 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) - Contributo per il funzionamento delle scuole convitto professionali per infer-	10.000.000 —

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA — Supplemento ordinario alla

1636

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Num.	CAPITOLI — Denominazione	per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	tolerie, per assistenti sanitarie visitatrici, per vigilatrici d'infanzia e puericultrici - Borse di studio per la frequenza delle scuole stesse - Sussidi e premi agli istituti di puericultura, ai dispensari per lattanti e alle istituzioni aventi scopi analoghi (articoli 251, 18 e 31) del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . .	50.000.000 —
51	Spese per pubblicazioni, stampati e materiali per la biblioteca della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica	100.000 —
52	Stabilimento termale di Acqui per gli impianti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramento . .	*per memoria*
53	Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti - Indennità di medici delegati (art. 28 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	1.200.000 .
54	Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sussidi e concorsi per integrare i servizi di profilassi contro le epizoozie, per studi e indagini scientifiche nell'interesse della profilassi stessa - Quota a carico dello Stato pel pagamento delle indennità per abbattimento degli animali - Contributi per le condotte veterinarie - Assegni ed indennità per la visita del bestiame in transito alla frontiera e nei porti e per l'imbarco del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno (articoli 251, 265 e 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) - Contributi all'Istituto internazionale del freddo in Parigi (art. 2 del R. decreto 20 dicembre 1929, n. 2353) e all'Ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi (art. 2 del R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2141, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1761)	8.000.000 —
55	Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica (articoli 317, 321, 322 e 328 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	80.000.000 —
56	Contributo pel totale o parziale rimborso ai comuni delle spese di manutenzione dei cimiteri di guerra definitivamente sistemati e delle salme di militari esistenti nei cimiteri civili (articoli 11 e 12 della legge 12 giugno 1931, n. 877)	*per memoria*
57	Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provviste di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità (*spesa d'ordine*)	150.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
58	Spese per l'assistenza e la cura degli internati [illegible] ricoverati, affetti da [illegible] di personale [illegible] ricoverare a tal fine, a mezzo di apparecchi [illegible] e [illegible] l'opera [illegible] - Sussidi e contributi per [illegible] migliorare ed integrare l'assistenza [illegible] ricoveri e reparti [illegible] 1° gennaio 1940, n. 353)
	Spese per l'esercizio [illegible] di sanità
59	Spese per il funzionamento e per la manutenzione [illegible] dipendente dall'Istituto superiore di sanità [illegible] testo unico delle leggi sanitarie approvato col decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . . .
	Spese per la beneficenza
60	Premi di nuzialità e natalità . . . . .
	Spese per la sicurezza pubblica
61	Servizio segreto . . . . .
62	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe e assegni vari - razione viveri in natura ai militari comandati ai sottodistaccamenti, gratifiche scelte e guida pubblica sicurezza (*spese fisse*) . . . .
63	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premi di arruolamento e di rafferma - gratificazioni [illegible] forma derivante da inabilità [illegible] dal [illegible]
64	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, Vestiario - Risarcimento danni al vestiario e [illegible] agli stessi al merito di servizio . . . .
65	Retribuzione delle prestazioni straordinarie e [illegible] rese dal personale addetto alla Direzione [illegible] elettrici (art. 4 del R. decreto-legge 2 luglio [illegible] numero 1205, convertito nella legge 18 marzo 1926)
66	Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza [illegible] speciali servizi di polizia attiva in genere [illegible] agli stessi, ai carabinieri Reali e ad altri agenti

1637

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
58	...ziale per l'assistenza e la cura degli infermi poveri ...ongedenti, affetti da psicosi di natura...che acute o subacute, da ...ggressivi, lesivi, ...ttivi. Sussidi e contributi per agevolare, migliorare ed integrare l'attrezzatura locale di tali ...enti e regolati dalla legge 18 giugno 1949, n. 938)		4.000.000 —
			349.529.931 —
	SPESE PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ		
59	Spese per il funzionamento e per la manutenzione ordinaria dell'Istituto superiore di sanità (art. 7 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)		26.000.000 —
	SPESE PER LA BENEFICENZA		
60	Premi di nuzialità e natalità		32.000.000 —
	SPESE PER LA SICUREZZA PUBBLICA		
61	Servizio segreto		6.000.000 —
62	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe e assegni vari - Assicurazione contro gli infortuni ed assegni ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza (Spese fisse)		1.203.000.000 —
67	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento e di rafferma - Gratificazioni per riforma derivante da inabilità indipendenti dal servizio	8.000.000 —	6.000.000 —
68	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario - Risarcimento danni al vestiario - Medaglie al merito di servizio	80.000.000 —	45.000.000 —
69	Retribuzione delle prestazioni straordinarie e notturne rese dal personale addetto alla direzione dei servizi elettrici (art. 4 del R. decreto-legge 2 luglio 1925, numero 1205, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	*per memoria*	10.000 —
70	Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere - Premi agli stessi, ai carabinieri Reali e ad altri agenti della	150.000 —	

1638

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 194.. al 30 giugno 1949
	forza pubblica ed a corpi armati per operazioni di polizia attiva (articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1904, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) - Premi al Reali carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza per fruttuoso risultato di esercizio (art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 1664) - Premi alle stesse e ad altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti condannati in contumacia, evasi e per sequestro di armi . . .	1.90 0.0.0 —
67	Spese per il funzionamento della scuola tecnica di polizia per l'acquisto e mantenimento di cani da polizia. Spese per il funzionamento della scuola superiore di polizia, per i gabinetti di segnaletica e per servizio delle risaie	2.200.000 —
68	Spese per trasporto di funzionari di pubblica sicurezza, di ufficiali carabinieri, di componenti il corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle guardie di città e di altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza. Spese per trasferimento di ufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza	36.000.000 —
69	Acquisto e mantenimento di cavalli per il corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per i servizi speciali di pubblica sicurezza. Acquisto e somministrazione foraggi. Servizio veterinario relativo	3.500.000 —
70	Spese per il servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza. Spese di cura per infermità e lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Spese per funerali e per trasporto salme dei funzionari, dei componenti il corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri deceduti per causa di servizio. Concorso nelle spese funerarie per agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio. Servizio sanitario di questura e visite fiscali al personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio	3.000.000 —
71	Spese di accasermamento dei corpi armati di polizia fuori della circoscrizione del comune di Roma (Regio decreto-legge 9 dicembre 1930, n. 1856, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 459)	40.000.000 —
72	Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei Corpi di polizia entro la circoscrizione del comune di Roma (articoli 38 e 41 del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1952, convertito nella legge 16 giugno 1926, n. 1115)	8.800.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
73	Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di allestimento degli uffici di comando. Il casermaggio comprende: Reali carabinieri: indennità di alloggio, mobili, suppellettili, oggetti e utensili per uffici e per l'arma dei Reali carabinieri (art. 3 del R. decreto-legge 29 novembre 1926, n. 2022, convertito nella legge 21 aprile 1927, n. 1264 e legge 7 dicembre 1939, n. 1
74	Casermaggio, trasporto e manutenzione [illegible] arma e materiali equipaggiamento di privati, di [illegible] pubblica . . . . .
75	Trasporti di carabinieri di scorta a valigie postali da abbonamento ferroviario e di [illegible] di posta, pacchi e numerazione di [illegible] materiale tipografico per i Reali carabinieri
76	Indennità di via e trasporto di [illegible] per [illegible] sicurezza pubblica. Indennità di trasferta e [illegible] di agenti di pubblica sicurezza in accompagn. Spese per trasporto dei famigli occupati [illegible] delle professioni di giocatori . . .
77	Spese connesse con la prevenzione e repres[illegible] reati per la difesa ed estradizione degli [illegible] condannati rifugiati all'estero ed altre [illegible] speciali servizi di sicurezza per il disarm[illegible] tadini . . . . .
78	Contributi a persone estranee all'Amministra[illegible] indagini riservate di pubblica sicurezza (R. [illegible] 1927, n. 1067) . . . . .
79	Spese per servizi speciali di pubblica sicurezz[illegible] soldo, trattenuta e altre spese per la truppa a carabinieri Reali, ad agenti di pubblica s[illegible] di altri corpi armati. Spese per la vigilan[illegible] Spese varie e occasionali in dipendenza [illegible] servizi di ordine pubblico . . . .
80	Spese per i contributi di polizia ed ex con[illegible] tributo pel funzionamento dei servizi pol[illegible] zione Tridentina . . . . .
81	Spese per l'esecuzione di provvedimenti am[illegible] ed arresti di [illegible] sicurezza . . .

1639

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942	
	CAPITOLI		
N.	Denominazione		
73	Casermaggio per fanti carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia; arredamento degli uffici del Comando, di scampi di legno carabinieri Reali. Indennità di alloggio ufficiali, sottufficiali, appuntati e militari appartenenti all'arma dei reali carabinieri (art. 3 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2249, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1304 e legge 7 dicembre 1939, n. 2062).		30,000,000—
74	Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e materiale sequestrato ai privati, distruzione dei proiettili esplosivi, sottocasse dell'incolumità pubblica		10,000—
75	Trasporti di carabinieri in scorta a vetture postali, acquisti di sfarzi alla bisogna e di bagagli, noleggio di carrozze, acquisto e manutenzione di macchine e materiale fotografico per i Reali carabinieri		1,750,000—
76	Indennità di vitto e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento. Spese per l'impiego di funzionari occupati all'estero nelle professioni di informatori		1,500,000—
77	Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, per la cattura ed estradizione degli imputati o condannati rifugiati all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo degli stranieri		1,000,000—
78	Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (R. decreto 17 luglio 1923, n. 1607)		1,000,000—
79	Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza. Soprassoldo, trasporto e altre spese per la truppa mobilitata a carabinieri Reali ed agenti di pubblica sicurezza e di altri Corpi armati. Spese per la vigilanza aerea. Spese varie e occasionali in dipendenza di speciali servizi di ordine pubblico		25,000,000—
80	Spese per i confinati di polizia ed ex confinati. Concorso per il funzionamento dei servizi pubblici delle sedi tramutate		12,000,000—
81	Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza		*per memoria*

1640

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Numero	Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dall'11 luglio 1951 al 30 giugno 1952
73	Casermaggio pei reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia: arredamento degli uffici del Comando di gruppo di reali carabinieri; fitto, indennità di alloggio uffici, caserme, ecc.; spese per il vestiario e bottoni ammogliati dell'arma dei reali carabinieri (art. 2 del R. decreto-legge 30 novembre 1939, n. 2129, convertito nella legge 21 aprile 1941, n. 1394, e legge 7 dicembre 1950, n. 1048)	30,000,000—
74	Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati, distruzione dei proiettili inesplosi nell'interesse dell'incolumità pubblica	10,000—
75	Trasporti di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di stati alla bisogna e di buoni; noleggio di gabbie postali e manutenzione e macchine e materiale rotabile per i Reali carabinieri	1,750,000—
76	Indennità di via e trasporto d'ufficio per ragioni di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento. Spese per equipaggiamento dei battelli occupati all'estero nelle perlustrazioni di pattuglia	1,500,000—
77	Spese contingenti per la prevenzione e repressione dei reati, per la ricerca ed arrestazione degli imputati e condannati refugiati all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini	4,000,000—
78	Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (R. decreto-legge 3 luglio 1923, n. 1602)	1,000,000—
79	Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza. Soprassoldo, trasporto e altre spese per la truppa; indennità a carabinieri Reali, ad agenti di pubblica sicurezza e di altri corpi armati. Spese per la vigilanza serale. Spese varie e occasionali in dipendenza di speciali servizi di ordine pubblico	27,000,000—
80	Spese per i confinati di polizia ed ex confinati. Contributo pel funzionamento dei servizi pubblici delle isole Tremiti	13,000,000—
81	Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza	per memoria

	1	
	Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza	
	Spese per l'esercizio finanziario dall'11 luglio 1951 al 30 giugno 1952	

	CAPITOLI	
Numero	Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dall'11 luglio 1951 al 30 giugno 1952
	1	
	Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza	
	Spese per l'esercizio finanziario dall'11 luglio 1951 al 30 giugno 1952	

1641

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
82	Indennità e rimborso per servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da uffici telegrafici e da altri, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di stato spediti in ventesse per servizio di pubblica sicurezza	2.000.000—
83	Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera	8.000.000—
84	Spese per il servizio di investigazione politica	30.000.000—
		1.849.270.000—
	SPESE PER IL SERVIZIO SPECIALE RISERVATO	
85	Personale di ruolo del Servizio speciale riservato: stipendi e assegni fissi. Spese fisse	17.500.000—
86	Retribuzioni e assegni di famiglia al personale non di ruolo del Servizio speciale riservato	140.000—
87	Premi di operosità e di rendimento al personale del Servizio speciale riservato compreso il personale addetto al servizio stesso per provvedere al rendimento di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 10 gennaio 1924, n. 25, convertito nella legge 24 giugno 1925, n. 1081. Compensi per consegne e reperibilità	2.225.000—
88	Indennità di missione, di trasferta e di lavoro al personale del Servizio speciale riservato, anche per cure radioelettriche, indennità e spese per i corsi professionali periodici di servizio stesso	280.000—
89	Sussidi al personale del Servizio speciale riservato in attività di servizio	10.000—
90	Assegni fissi per spese di ufficio per il Servizio speciale riservato	200.000—
91	Spese per gli impianti segreti per il Servizio speciale riservato (per la rilevazione intercettazione, allacciamenti telefonici e radio, spese, comunicazioni telefoniche da cifrare)	700.000—
		21.375.000—

N.	CAPITOLI — Denominazione
	SPESE PER GLI AFFARI DI CULTO
92	Stipendi e assegni vari al personale addetto [illegible] Spese fisse
93	[illegible] per l'intervento nelle processioni del personale in caso di vacanza art. 30 comma 3 del Concordato lateranense (*Spesa obbligatoria*)
94	Contributo dello stato per coprire i deficit dei bilanci [illegible]
	TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE
	CATEGORIA I — *Spese effettive*
	Spese generali
96	Retribuzioni e indennità di carovieri al personale addetto al servizio e giornaliero ed al personale salariato [illegible]
96	Stipendi ed assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2067, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. [illegible] (*Spese fisse*)
97	Saldo di impegni di spese residue di esercizi finanziari anteriori

1642

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	CAPITOLI		
N.	Denominazione		
	Spese per gli affari di culto		
92	Stipendi e assegni vari al personale di istruzione (R. decreto-legge 5 marzo 1925		63.000 —
93	» per l'intervento nelle vacanze del beneficio in caso di vacanza (art. 28 comma 3 del Concordato Lateranense) spese obbligatorie		40.000 —
94	Contributo dello Stato per l'acquisto e l'affitto dei locali ad uso ufficio, ex-economati, destinati a sovvenire il clero parrocchiale bisognoso ed a far fronte alle spese di culto (art. 16 comma, della legge 27 maggio 1929, n. 848)		*per memoria*
			103.000 —
	TITOLO II — Spese straordinarie		
	CATEGORIA I — *Spese effettive*		
	Spese generali		
95	Indennizzi e indennità di carovita al personale avventizio e giornaliero ed al personale subalterno, indennità di buona uscita (quelle previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 395, convertito nella legge 17 aprile 1925, quella dell'art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 562	2.000.000 —	26.000.000 —
96	Stipendi ed assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 novembre 1924, numero 1985, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 (*Spese fisse*)	8.000.000 —	600.000 —
97	Saldo di impegni di spese relative ai servizi finanziari anteriori	30.000.000 —	*per memoria*
		1.843.270.000 —	26.600.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1943

1643

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE	
98	Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di L. 1.300.000 di cui alla convenzione 15 marzo 1925, approvato col R. decreto-legge 16 aprile 1925, n. 640, convertito nella legge 18 marzo 1926, numero 562, per la permuta del fabbricato ex Ospedale S. Luigi con l'altro Curia Maxima per la sede dell'archivio di Stato di Torino (Spesa ripartita in 21ª delle venticinque annualità)	*per memoria*
99	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (*Spese fisse*)	250.000 —
100	Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle Provincie napolitane e siciliane (legge 5 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1, 2, 7 e 8, legge 7 luglio 1901, n. 305, art. 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850) (*Spese fisse*)	310.000 —
101	Somme da erogare a favore degli enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (R. decreto-legge 29 febbraio 1927, n. 376, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 301) (*Spesa obbligatoria*)	1.030.000 —
102	Contributi da corrispondersi ai comuni ed ai consorzi di comuni dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale (R. decreto-legge 16 aprile 1925, n. 667, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562). Spese per l'istituzione in Bolzano e il funzionamento di uno speciale corso d'istruzione per i segretari comunali dell'Alto Adige	*per memoria*
103	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	150.000.000 —
104	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni a beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti Luogotenenziali 23 giugno 1915, n. 988, 18 giugno 1916, n. 743, 5 luglio 1917, n. 1102, 9 dicembre 1917, numero 1932, 14 luglio 1918, n. 954, 17 novembre 1918, n. 1740, 12 febbraio 1919, n. 218, e 18 maggio 1919, numero 853) (*Spesa obbligatoria*)	2.730.955 —
105	Contributo annuo al comune di Roma per spese di rappresentanza e per la esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità, la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale, nonchè di produttive occorrenti in dipendenza del continuo incremento della popolazione (art. 1 del R. decreto 27 marzo 1927, n. 398, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2530) (Spesa ripartita 19ª delle 25 annu	
106	Contributo a favore dell'Istituto Romano di S. (R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1353, convertito legge 20 dicembre 1928, n. 3134)	
107	Quota a carico del Ministero dell'Interno dell'am a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed O Ricoveri di Roma, per la costruzione del manico 10.000.000 contratto dall'Istituto medesimo per struzione della sede dell'Istituto per la bonifica e la ortogenesi della razza (art. 3 del R. decret 12 maggio 1938, n. 1133, convertito nella legge nio 1939, n. 345 (8ª delle 30 annualità)	
108	Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei richiamati o trattenuti alle armi	
109	Sussidi straordinari ai congiunti bisognosi dei alle armi ai sensi del decreto legislativo Luogo ziale 8 febbraio 1945, n. 107	
110	Spesa per la erogazione dei contributi in capita visti dall'art. 1, del decreto legislativo Luogo ziale 24 agosto 1944, n. 211, per fronteggiare i di economici dei bilanci degli Enti assistenziali	
111	Somma da corrispondere alla Azienda autonom poste e dei telegrafi per le spese sostenute dagli postali incaricati del servizio relativo al pag dei soccorsi giornalieri alle famiglie dei milit arruolati	
112	Spese per il funzionamento dell'ufficio dell'Al zione	
113	Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il namento degli Uffici per il controllo ed il razion dei consumi alimentari ed industriali	
114	Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle zioni colpite o danneggiate da azioni belliche late in dipendenza della guerra, nonchè per di assistenza alle famiglie dei cittadini nei campi di concentramento ed a quelle che, fetto della attuale emergenza, siano state priv consuete rimesse dei familiari all'estero	

1644

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario 1948-49 (dodicesimi 1/12 e 10/12 della somma iscritta nel bilancio 1948)	
N.	Denominazione		
	Variata la denominazione e il riordinamento del patrimonio artistico e monumentale, nonchè di quello produttivo accertato in dipendenza del divieto di esercizio della prostituzione (art. 1 del R. decreto-legge 19 ottobre 1958, n. 1190, convertito nella legge 23 dicembre 1958, n. 1561, recante riforma organica dell'Amministrazione delle antichità e belle arti)		
106	Contributo a favore dell'Azienda Autonoma Statale di S. Michele (R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1430, convertito nella legge 30 dicembre 1938, n. 2000)		—
per memoria			
107	Quota a carico del Ministero dell'interno dell'annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, per la estinzione del mutuo di lire 30.000.000 contratto dall'Istituto medesimo per la costruzione della sede dell'ospedale per la bambina ammalata e la sistemazione delle zitelle (art. 3 del R. decreto-legge 12 agosto 1938, n. 1124, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 244 - 36ª delle 40 annualità)	22.000	—
108	Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	330.000	—
109	Sussidi straordinari ai congiunti bisognosi dei militari alle armi ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 107	10.000.000	—
110	Spesa per la erogazione del contributo in capitale previsti dall'art. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1946, n. 211, per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci degli Enti ausiliari	1.500.000.000	—
111	Somme da corrispondere alla Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per le spese sostenute dagli uffici postali incaricati del servizio relativo al pagamento dei soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari alle armi	3.000.000	—
112	Spese per il funzionamento dell'ufficio dell'alimentazione	100.000	—
113	Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli Uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali	240.000.000	—
114	Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche o sfollate in dipendenza della guerra, nonchè per le spese di assistenza alle famiglie dei componenti internati nei campi di concentramento ed a quelle che, per effetto della attuale emergenza, siano state private delle consuete rimesse dei familiari all'estero	200.000.000	—
		2.730.955	—

1645

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'anno finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
115	Spese straordinarie per la revisione ed equidazione delle proprietà agricole	40.000.000 —
116	Spese per la liquidazione dei danni arrecati negli edifici di proprietà privata di alcune città del Regno di particolare importanza	15.000.000 —
117	Assegnazione straordinaria per Enti e località e per altre esigenze di carattere urgente per il funzionamento di uffici e di servizi in dipendenza della guerra	200.000 —
118	Contributo a carico dello Stato nelle spese per l'ammortamento dei mutui concessi agli Enti ausiliari del Consorzio di credito per le opere pubbliche per fronteggiare i maggiori oneri economici di bilancio per l'anno 1942, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1081	4.622.000 —
119	Assegnazione straordinaria a favore dei Comuni per concorso alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, ai sensi del R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1081	per memoria
120	Assegnazione straordinaria per la corresponsione agli impiegati civili dello Stato, degli Enti ausiliari e degli Enti parastatali, richiamati alle armi, dell'assegno di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1081	per memoria
121	Indennità da corrispondersi ai dipendenti statali, non inclusi nelle tabelle A e B annesse al decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 177, richiamati alle armi, nonchè agli impiegati civili dello Stato e degli Enti ausiliari richiamati, nella qualità di militari, in servizio di polizia, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1081, per i periodi di malattia prolungati al compenso e non oltre i limiti di durata dei vari trattamenti economici, in dipendenza di infermità o lesioni riportate per causa di guerra o di servizio di guerra, di cui ai primi due capoversi dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 93	1.200.000.000 —
		7.081.634.310 —
	SPESE PER LA SANITÀ PUBBLICA	
122	Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per sussidi di assistenza e di altra sanitaria. Spesa straordinaria. Art. 1 del R. decreto-legge 4 dicembre 1938, n. 2054, convertito nella legge 24 dicembre 1938, n. 2054 (in base alla legge 30 giugno 1941)	20.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione
123	Spese relative all'incremento della produzione zootecnica e alla difesa sanitaria del bestiame, nonchè per la classificazione di ogni animale interessante la produzione zootecnica (art. 15 della legge 27 maggio 19[illegible] n. 497)
124	Spese straordinarie occorrenti ai servizi e provvedimenti di assistenza e beneficenza pubblica a favore [illegible] dalla crisi di guerra
	SPESE PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
125	Spese per la preparazione di vaccini antibatterici per le forze armate dello Stato (Spesa d'ordine)
	SPESE PER LA SICUREZZA PUBBLICA
126	Spese per acquisto di armi, munizioni, attrezzature e materiale di polizia (R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 9 gennaio 1933, n. 85, modificato dalla legge 4 gennaio 1936, n. 1, e dalla [illegible] ultima delle 10 annualità)
127	Spese per l'impianto ed il funzionamento di centri [illegible]
128	Spese speciali inerenti [illegible] di personale [illegible] di vigilanza e di controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche
129	Incremento di personale non di ruolo temporaneamente addetto per i servizi di censura e di controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche
130	Indennità straordinaria giornaliera di polizia [illegible] agenti di pubblica sicurezza, ufficiali subalterni e militari dei Carabinieri Reali ed [illegible] civili, sottufficiali, guardie di finanza [illegible]
131	Indennità speciale giornaliera di polizia [illegible] sottufficiali e militari di truppa dei Carabinieri [illegible] comunicati, guardie scelte e guardie del corpo [illegible] pubblica sicurezza (R. decreto-legge 2 [illegible] 1934, n. 6 e decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1944, n. 152)

1646

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Da riportare		
123	Spese relative all'incremento della produzione zootecnica e alla difesa sanitaria del bestiame, anche per l'attuazione di ogni attività interessante la produzione medesima ecc. in base alla legge 25 maggio 1943, n. 623		1,200,000 —
124	Spese straordinarie inerenti al servizio e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica e prodotti dallo stato di guerra		80,000,000 —
			81,200,000 —
	SPESE PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ		
125	Spese per l'aggiornamento dei vaccini antibatterici per le forze armate dello Stato (Spese d'ordine)		per memoria
	SPESE PER LA SICUREZZA PUBBLICA		
126	Spese per acquisto di cuoio e pelli, all'accertamento della carica di polvere di dicembre 6 luglio 1931, n. 941, autorizzate dalla legge 4 gennaio 1934, n. 22, spese relative alla difesa delle 12 stazioni		82,500 —
127	Spese per l'impianto ed il funzionamento di campi di concentramento		100,000,000 —
128	Spese varie relative alle diarie di personale per l'assistenza di cittadini e il controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche		2,000,000 —
129	Retribuzioni al personale reclutato temporaneamente a norma per i servizi di censura e di controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche		5,000,000 —
130	Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza, ufficiali, sottufficiali e militari dei Carabinieri Reali ed ufficiali, sottufficiali, guardie di pubblica sicurezza		60,000,000 —
131	Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai sottufficiali e militari di truppa dei Carabinieri e ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del corpo degli agenti di pubblica sicurezza di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1944, n. 151		60,000,000 —
	Riporto		

1647

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI	Somme per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 31 dicembre 1946
132	Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti ai servizi di cifratura e di controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche	1.000.000—
133	Indennità e rimborso di spese per missioni al personale addetto ai servizi di cifratura e di controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche . .	100.000—
		6.8.189.500—
	SPESE PER GLI AFFARI DI CULTO	
134	Borse di studio e Corsi di lingue straniere in alcuni seminari e premi a ministri del culto cattolico, ecc.	60.000—
135	Spese per la ricognizione dell'inventario contenente gli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e degli Enti di culto di qualsiasi natura (art. 22 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	*per memoria*
		60.000—
	SPESE PER I SERVIZI ANTINCENDI	
136	Somma da corrispondere alla Cassa Sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione generali e per i servizi tecnici in genere, e retribuzioni al personale richiamato, per la organizzazione dei servizi antincendi e per spese relative alla manutenzione del materiale necessario per l'adeguamento di speciali mezzi antincendi (art. 7, lett. b) della legge 2 ottobre 1940, n. 1416) e c) della legge 19 gennaio 1942, n. 101.	154.574.620—
		154.574.620—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	ESTINZIONE DI DEBITI	
137	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti per estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'Interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita per dieci 35 annualità)	71.612—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il Tesoro
Ricci

N.	CAPITOLI
	Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — Spese ordinarie
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	Spese generali . . . . .
	Debito vitalizio . . . . .
	Spese per l'Amministrazione civile . .
	Spese per la Sanità pubblica . . .
	Spese per l'Istituto superiore di Sanità
	Spese per la demografia . . . . .
	Spese per la sicurezza pubblica . .
	Spese per il Servizio speciale riservato .
	Spese per gli affari di culto . . .
	Spese per i servizi della stampa . .
	Totale della categoria I - Spese ordin
	TITOLO II. — Spese straordin
	CATEGORIA II. — *Spese effettive*
	Spese generali . . . . .
	Spese per l'Amministrazione civile .
	Spese per la Sanità pubblica . . .
	Spese per l'Istituto superiore di sanità
	Spese per la sicurezza pubblica . .
	Spese per gli affari di culto . . .
	Spese per i servizi antincendi . .
	Totale della categoria II - Spese straordin

1648

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
N.	DENOMINAZIONE	
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	547.477.000 —
	Debito vitalizio	109.250.000 —
	Spese per l'Amministrazione civile	682.033.000 —
	Spese per la Sanità pubblica	349.520.000 —
	Spese per l'Istituto superiore di sanità	26.000.000 —
	Spese per la demografia	32.000.000 —
	Spese per la sicurezza pubblica	1.840.270.000 —
	Spese per il Servizio speciale riservato	21.375.000 —
	Spese per gli affari di culto	103.000 —
	Spese per i servizi antincendi	—
	Totale della categoria I - Spesa ordinaria	3.463.028.000 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	Categoria II. — *Spese effettive*	
	Spese generali	26.000.000 —
	Spese per l'Amministrazione civile	7.067.674.410 —
	Spese per la Sanità pubblica	81.030.000 —
	Spese per l'Istituto superiore di sanità	—
	Spese per la sicurezza pubblica	68.183.590 —
	Spese per gli affari di culto	60.000 —
	Spese per i servizi antincendi	151.074.000 —
	Totale della categoria II - Spesa straordinaria	7.393.627.590 —

1649

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950
Categoria II — *Movimento di capitali*	
Estinzione di debiti	71.612 —
Totale della categoria II Movimento di capitali	71.612 —
Totale del Titolo II Parte straordinaria	7.993.639.572 —
Totale delle spese ordinarie e straordinarie	11.662.727.572 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — *Spese effettive* (parte ordinaria e straordinaria)	11.662.656.960 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	71.612 —
Totale generale	11.662.727.572 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

Ricci

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 19

CAPITOLI	
	TITOLO I — ENTRATA ORDINARIA
	CATEGORIA I — *Entrate effettive*
	Rendite patrimoniali
1	Rendite consolidate ed altre provenienti da diversi
2	Prodotto di beni stabili
3	Annualità diverse e frutti di capitali
	Proventi diversi
4	Contributo del Tesoro dello Stato (2° comma della legge 27 maggio 1929, n. 848)
5	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi
6	Rendite e crediti di dubbia riscossione
	TITOLO II — ENTRATA STRAORDINARIA
	CATEGORIA I — *Entrate effettive*
7	Contributo a carico dello Stato per spese di e di beneficenza all'estero
8	Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro d effettivamente nelle spese per miglioramen nici al clero del Fezzan e per l'aumento deg supplementari ai parroci

1650

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Capitali	
	71.612 —
di capitali	71.612 —
rtoria)	7.931.899.572 —
rie	11.062.727.572 —
CORRI.	
ordinaria e str.	11.062.655.960 —
	71.612 —
nerale	11.062.727.572 —

Ragioniere Generale del Regno
del Tesoro

APPENDICE N. 1.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945.

N.	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I — ENTRATA ORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Entrate effettive*	
	Rendite patrimoniali	
1	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli di Stato	17.623.000 —
2	Prodotto di beni statali	69.300 —
3	Annualità diverse e frutti di capitali	225.000 —
		15.919.300 —
	Proventi diversi	
4	Contributo del Tesoro dello Stato di cui nell'art. 35 della legge 27 maggio 1929, n. 848	6.124.000 —
5	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	585.000 —
6	Rendite e crediti di dubbia riscossione	2.000 —
		6.711.000 —
	TITOLO II — ENTRATA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Entrate effettive*	
7	Contributo a carico dello Stato per spese di istruzione e di beneficenza all'estero	470.000 —
8	Contributo e concorso dovuti dal Tesoro dello Stato rispettivamente alle spese per provvedimenti eccezionali a favore del clero e per l'esecuzione degli accordi supplementari al patrono	102.979.300 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1945

1651

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio medesimo dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	4) Prelevamento dall'avanzo di gestione della somma occorrente per le spese di costruzione delle chiese nell'Agro Pontino, e per il concorso, da devolversi all'Ente della Stato, nelle spese per le chiese già costruite e in corso di costruzione alla data della legge 29 giugno 1928, n. 1366, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 8 giugno 1926, n. 1086, convertito nella legge 18 gennaio 1927, n. 289	500.000 —
	5) Quota di concorso dell'Istituto di credito per le opere di culto, di cui all'art. 31 della legge 27 maggio 1929, n. 848	per memoria
		104.549.500 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Estrazione di capitali	
11	Estrazione e ricupero di capitali	300.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — Entrata ordinaria
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive:*
	Rendite patrimoniali
	Proventi diversi
	Totale del titolo I. Entrata ordinaria
	TITOLO II. — Entrata straordinaria
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali:*
	Estrazione di capitali
	Totale del titolo II. Entrata straordinaria
	RIASSUNTO PER CATEGORIE
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive:*
	Parte ordinaria e straordinaria
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*
	Totale generale

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente
Il Ministro per il tesoro
RICCI

1652

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

TITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...pazione	
...di gestione della somma oc... costruzione delle chiese nel... crollate, da devolversi all'E... spese per le chiese già es... pazione alla data dell'8 gio... Art. 2 del R. decreto-legge ...vertito nella legge 18 gen...	500.000 —
...III della legge 7 luglio 1866,	per memoria
	104.949.500 —
...Movimento di capitali	
...e di capitali	
...capitali	300.000 —

V.A.R. Il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
N.	Denominazione	

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I — ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — *Entrate effettive:*

Rendite patrimoniali	15.919.200 —
Proventi diversi	6.711.300 —
Totale del titolo I. Entrata ordinaria	22.630.500 —

TITOLO II — ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	104.949.500 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali:*	
Emissione di capitali	300.000 —
Totale del titolo II. Entrata straordinaria	105.249.500 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — *Entrate effettive:*

Parte ordinaria e straordinaria	127.580.000 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	300.000 —
Totale generale	127.880.000 —

Visto, Vordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 191 del 20 agosto 1945

1653

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese di amministrazione	
1	Personale di ruolo. Stipendi e assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	970.000 —
2	Indennità pel Consiglio di amministrazione e per Commissioni varie. Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale	90.000 —
3	Sussidi al personale in servizio nell'Amministrazione centrale	31.000 —
4	Sussidi ad impiegati cessati e alle loro famiglie	36.000 —
5	Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, di stampa e di cancelleria	120.000 —
6	Spese di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione. Affitto di locali per riporto generi provenienti da prestazioni in natura e spese varie relative ai medesimi. Spese postali e telegrafiche	76.000 —
7	Premi di operosità e rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale e a quello degli uffici finanziari provinciali	495.000 —
		1.827.000 —
	Debito vitalizio	
8	Pensioni e indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse e obbligatorie*)	900.000 —
	Contributi dello Stato	
9	Contributi vari dovuti al tesoro dello stato per spese inerenti alla gestione del fondo per il culto (*Spese obbligatorie*)	223.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	Imposte e tasse
10	Imposte su redditi di ricchezza mobile sui fabbricati e sui fondi rustici (*Spese obbligatorie*)
	Spese di lite e contrattuali
11	Spese di lite e di coazione - Spese per atti, conservazione ipoteche, sentenze ed altre penali in genere - Spese per bollo, registro e tassa sui mandati (*Spese obbligatorie*)
	Spese patrimoniali
12	Spese per terreni, fitto e fabbricati. Manutenzione, canoni e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e custodi (*Spese fisse e obbligatorie*)
13	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi ad uso delle religiose e delle chiese anche dipendenti dall'Amministrazione
14	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio, anche estinti. Doti dipendenti da pie fondazioni. Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo del culto. Assegni dalle truppe borboniche. Assegni ai canonici per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (*Spese fisse e obbligatorie*)
15	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto e dotazione di chiese (*Spese fisse e obbligatorie*)
16	Eventuale rimborso del Fondo per il culto nell'Opera pia e pel risarcimento di chiese e di edifizi attigui
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi
17	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (*Spese obbligatorie*)
18	Assegni ai canonici delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie soppressi - Assegni ai canonici della cattedrale di Agrigento (*Spese fisse e obbligatorie*)
19	Assegni al clero di Sardegna (*Spese fisse*)

1654

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Amministrazione del Fondo per il culto
1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...nio	
...A ORDINARIA	
...se effettive	
...trazione	
...assegni vari di carattere	950.000—
...ministrazione e per compenso agli ispettori pro... trasferte ed altre ai	50.000—
...to nell'Amministrazione	31.000—
...alle loro famiglie	36.000—
...se di ufficio, di stampa	192.000—
...adattamento dei locali. Affitto di locali per ri... prestazioni in natura e ...mi. Spese postali e te...	75.000—
...to al personale in servi...tale e a quello degli ur...	495.000—
	1.827.000—
...ficio	
...gati a ripiego (*Spese fisse*	900.000—
...o Stato	
...ro dello Stato per spese ...dale (art. 3 della legge	226.000—

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Imposte e tasse	
10	Imposte sui redditi di ricchezza mobile sui fabbricati e sui fondi rustici (*Spese obbligatorie*)	29.000—
	Spese di lite e contrattuali	
11	Spese di lite e di cauzione - Spese per atti, contratti, ipoteche, cancellazioni ed altre perizie in genere - Spese per bollo, registro e tassa sui mandati (*Spese obbligatorie*)	45.000—
	Spese patrimoniali	
12	Spese per terreni, chiese e fabbricati. Manutenzione di corsi e canali d'acqua. Mercedi a canapieri e fontanieri (*Spese fisse e obbligatorie*)	500.000—
13	Acquisto, manutenzione e custodia di arredi e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione	20.000—
14	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (non dipendenti da pie fondazioni). Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Assegni ai Comuni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (*Spese fisse e obbligatorie*)	1.450.000—
15	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (*Spese fisse e obbligatorie*)	860.000—
16	Eventuale esonero del Fondo per il culto nell'ufficiatura e per custodia di chiese e di edifici annessi	400.000—
		3.170.000—
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	
17	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (*Spese fisse e obbligatorie*)	8.000—
18	Assegni ai membri delle collegiate ed altri inservienti di benefici e cappellanie soppressi - Assegni ai canonicati della cattedrale di Agrigento (*Spese fisse e obbligatorie*)	15.000—
19	Assegni in oro di Sardegna (*Spese fisse*)	2.850.000—

1655

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
20	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgrazio dello Stato (*Spese fisse ed obbligatorie*)	650.000 —
21	Assegni alla istruzione pubblica e alla beneficenza (*Spese fisse*)	492.500 —
22	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifici monumentali (*Spese fisse*)	95.000 —
23	Supplementi di congrua ai parroci e ai vicari e cappellani curati, nonchè a canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze. Emolumenti di servizio e di ripeso al clero e dotazioni fisse a chiese e ad Enti religiosi nelle provincie dell'ex regime austro-ungarico (Regi decreti 29 gennaio 1901, n. 27, e 22 luglio 1923, n. 1178, convertito nella legge 13 aprile 1925, n. 321; Regio decreto-legge 27 giugno 1926, n. 1087, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2372, decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213). (*Spese fisse e obbligatorie*)	113.000.000 —
		117.016.500 —
	Spese di culto e di beneficenza nelle Colonie italiane e all'estero	
24	Assegni vari mensili per officiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane e di chiese nazionali all'estero - Eventuale concorso per restauro e costruzione di edifici ecclesiastici nazionali nelle colonie e all'estero	400.000 —
25	Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza	480.000 —
26	Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle colonie e all'estero	50.000 —
		930.000 —
	Spese diverse	
27	Spese casuali	4.000 —
28	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite, (esclusi i capitali) (*Spesa d'ordine*)	70.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
29	Spese per riparazione ed edifici ex demaniali e di ... declassificati già di Fondo pubblico
30	sussidi a religiosi e religiose pensionati ultimi in gr... età o colpiti da insanabile malattia
31	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R... creto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità g... rale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa di... getcie*)
32	Contributo all'Erario nella spesa per il personale d... ragioneria centrale del Ministero dell'interno addet... vizio della Direzione generale del Fondo per il c...
33	Contributo all'Erario nella spesa per il personale ... Ministero dell'interno addetto ai servizi della D... zione generale del Fondo per il culto
	Fondi di riserva
34	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordi...
35	Fondo di riserva per le spese impreviste
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE
	Categoria I. — *Spese effettive*
36	Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per re... e costruzione di edifici ecclesiastici, anche non di... denti dal Fondo per il culto, preferibilmente nei... gli danneggiati dal terremoto e dalla guerra
37	Costruzione delle chiese nell'Agro Pontino e concorso ... devolversi all'Erario dello Stato, nelle spese pe... chiese già costruite e in corso di costruzione alla ... dell'8 giugno 1936, ai sensi dell'art. 2, 1° comma ... Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1356, conver... nella legge 18 gennaio 1937, n. 39

1656

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

TITOLI		CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
Numerazione	Denominazione	Numero	Denominazione	
	...tali ed annualità diverse pas... ...per il culto dalle cessate ...di dispregio dello Stato (*Spese*			650.000 —
	...pubblica e alla beneficenza			402.500 —
	...di chiese ed annessi edifizi ...ese			95.000 —
	...ai parroci e ai vicari e coa... ...i canonici delle chiese catte... ...vescovili. Assegni agli economi ...ecclesiastici. Emolumenti di servizio ...e funzioni fuori la chiesa o ad ...rovincia dell'ex regime austria... ...go generale 1931, n. 227, e 22 luglio 1938, n. 1178, convertito ...n. 1165; regio decreto-... ...1443, convertito nella legge ...1443; decreto legislativo Luogote... ...1945, n. 211). *Spese fisse e ob*			113.000.000 —
				117.010.500 —
	...ità e di beneficenza ...l'interno e all'estero			
	...ministrazione e amministrazione di ...controllo delle colonie italiane e ...l'estero - Eventuale concorso per ...ai edifici ecclesiastici nazionali ...loro			400.000 —
	...per il culto a beneficio delle tri... ...loro che dedicano l'opera loro a ...fini di beneficenza			450.000 —
	...Spese di culto e di propaganda ...e all'estero			50.000 —
				930.000 —
	...se diverse			4.000 —
	...e di altre somme inabilitate de... ...capitali (*Spesa d'ordine*)			70.000 —
		29	Spese per riparazioni ad edifici ex demaniali e di enti ecclesiastici ed di fuori patrimonio	225.000 —
		30	Sussidi a religiosi e religiose pensionati aventi in grave età o colpiti da incurabile malattia	1.000 —
		31	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		32	Contributo dell'Erario nella spesa per il personale della ragioneria centrale del Ministero dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto	500.000 —
		33	Contributo dell'Erario nella spesa per il personale del Ministero dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto	900.000 —
				1.700.000 —
			Fondi di riserva	
		34	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	540.500 —
		35	Fondo di riserva per le spese impreviste	75.000 —
				615.500 —
			TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
			CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
		36	Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per restauri e costruzione di edifici ecclesiastici, anche non dipendenti dal Fondo per il culto, preferibilmente nei luoghi danneggiati dai terremoti e dalla guerra	450.000 —
		37	Costruzione delle chiese nell'Agro Pontino e concorso, da devolversi all'Ente Opere Assistenziali, nelle spese per le chiese già costruite e in corso di costruzione alla data dell'8 giugno 1936, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, del Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1253, convertito nella legge 15 gennaio 1937, n. 249	500.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1947

1657

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI	Competenza del bimestre decorrente dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922
38	Quota parte degli avanzi di gestione dell'Amministrazione del Fondo per il culto da devolversi all'Erario dello Stato ad integrazione del concorso dell'Amministrazione medesima nelle spese relative alla costruzione di chiese nell'Agro Pontino ai sensi dell'art. 2, comma 2°, del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 1562, convertito nella legge 18 gennaio 1927, n. 289 .	*per memoria*
		100.000 —
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
	Capitoli	
39	Avanzo di gestione destinato al reimpiego	*per memoria*
40	Entrata di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli . Investimento di capitali in rendita pubblica, in mutui e in altri valori mobiliari e fondiari, esclusi i mutui di cui all'articolo *Spesa obbligatoria*	300.000 —
		300.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il Tesoro
RIGO

N.	CAPITOLI
	Denominazione

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — *Spese effettive*

Spese di amministrazione . . . .
Debito vitalizio . . . . . .
Contributi allo Stato . . . . . .
Imposte e tasse . . . . . .
Spese di liti e contrattuali . . . .
Spese patrimoniali . . . . . .
Spese disposte da leggi e decreti legislativi .
Spese di culto e di beneficenza nelle colonie e all'estero . . . . . .
Spese diverse . . . . . .
Fondi di riserva . . . . . .

Totale del titolo I — Spesa

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA 1ª — *Spese effettive* . . . .
CATEGORIA 2ª — *Movimento di capitali* . .

Totale del titolo II — Spesa stra

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA 1ª — *Spese effettive* (parte ordinaria e straordinaria) . . . .
CATEGORIA 2ª — *Movimento di capitali* .

Totale generale

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente
Il Ministro per il Tesoro
RIGO

1658

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Denominazione	
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese di amministrazione	1.827.000 —
	Debito vitalizio	90.000 —
	Contributi allo Stato	226.000 —
	Imposte e tasse	250.000 —
	Spese di liti e contrattuali	45.000 —
	Spese patrimoniali	3.170.000 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	117.016.500 —
	Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero	930.000 —
	Spese diverse	1.700.000 —
	Fondi di riserva	615.500 —
	Totale del titolo I — Spesa ordinaria	126.680.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA 1ª — *Spese effettive*	900.000 —
	CATEGORIA 2ª — *Movimento di capitali*	300.000 —
	Totale del titolo II — Spesa straordinaria	1.200.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA 1ª — *Spese effettive* (parte ordinaria e straordinaria)	127.580.000 —
	CATEGORIA 2ª — *Movimento di capitali*	300.000 —
	Totale generale	127.880.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

TITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Denominazione	
	...posizione dell'Amministra... da devolversi all'Erario ...ne del contenzioso dell'Amm... ...ze relative alla costruzio... Penario, ai sensi dell'art. 2... ...vrezze e sovrimposte 1925, n. 1367... ...gennaio 1937, n. 249	*per memoria*
		900.000 —
	...rimento di capitali	
	...pitali	
	...to al rimborso	*per memoria*
	...zione di debiti e per altri titoli ...di in conto patrimoniale, in sussidiari e rotativi, esclusi i movimenti di fondi	300.000 —
		300.000 —

V. S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

1659

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Rif.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive*	
	PARTE ORDINARIA	
	Entrata	22.630.500 —
	Spesa	126.680.000 —
	Differenza	— 104.049.500 —
	TITOLO II	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive*	
	PARTE STRAORDINARIA	
	Entrata	104.949.500 —
	Spesa	900.000 —
	Differenza	+ 104.049.500 —
	RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA	
	PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA (insieme)	
	Entrata	127.580.000 —
	Spesa	127.580.000 —
	Differenza	—
	TITOLO II	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	PARTE STRAORDINARIA	
	Entrata	300.000 —
	Spesa	300.000 —
	Differenza	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in applicazione dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione generale dello Stato.

Capitolo n. 8. — Pensioni e indennità agli impiegati.

Capitolo n. 9. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per la gestione del Fondo per il culto.

Capitolo n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile e sui fondi rustici.

Capitolo n. 11. — Spese di lite e di coazione - Spese tecniche, ferriaggere ed altre perizie in genere - Spese per mandati.

Capitolo n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.

Capitolo n. 14. — Annualità ed altri pesi inerenti ai beni presi - Dotazioni dipendenti da pie fondazioni - Danni di Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, serie 2ª.

Capitolo n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, spese di chiese (*Spese fisse*).

Capitolo n. 17. — Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.

Capitolo n. 18. — Assegni ai membri delle collegiate e cappellanie soppresse - Assegni ai canonicati (*Spese fisse*).

Capitolo n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali ed a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche dello Stato (*Spese fisse*).

Capitolo n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci rurali, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali - Assegni agli economi spirituali durante le vacanze e di rilievo al clero e dotazioni fisse a chiese o benefizi vacanti dell'ex regime austro-ungarico (Regi decreti 22 e 228, Regio decreto-legge 5 luglio 1933, n. 1178, convertito in legge 1935, n. 931, e 27 giugno 1937, n. 1035, convertito in legge 1937, n. 2322, decreto legislativo luogotenenziale 1945 (*Spese fisse*).

Capitolo n. 28. — Restituzione di rendite e di altre somme percette (esclusi i capitali).

Capitolo n. 31. — Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, non richiesti dai creditori.

Capitolo n. 40. — Quota di capitali per estinzione di debiti - Reinvestimento di capitali in rendita pubblica, in fondi immobiliari e fondiari (escluso il mobilio d'ufficio).

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

1660

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione ...esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giu...

...T O L I	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...ministrazione	
...OLO I	
...ate e spese effettive	
...DINARIA	
. . . . .	22.630.500—
. . . . .	126.681.000—
Differenze . .	— 104.050.500—
...OLO II	
...ate e spese effettive	
...RAORDINARIA	
. . . . .	104.949.500—
. . . . .	999.000—
Differenze . .	+ 104.050.500—
...CATEGORIA PRIMA	
...E STRAORDINARIA	
...one)	
. . . . .	127.580.000—
. . . . .	127.580.000—
Differenze . .	—
...OLO II	
...vimento di capitali	
...DINARIA	
. . . . .	300.000—
. . . . .	300.000—
Differenze . .	—

...R. il Luogotenente Generale del Regno
...ministro per il tesoro
BIGI

Ernesto N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 8. — Pensioni e indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 9 — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.

Capitolo n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo n. 11. — Spese di lite e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, terreggere ed altre perizie in genere - Spese per bollo, registro e tasse sui mandati.

Capitolo n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a sempiert e fontanieri (*Spese fisse*).

Capitolo n. 13. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Doti dipendenti da pie fondazioni - Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai comuni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 e 3036 (*Spese fisse*).

Capitolo n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed officiatura di chiese (*Spese fisse*).

Capitolo n. 17. — Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 18. — Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppressi - Assegni ai canonici della cattedrale di Agrigento (*Spese fisse*).

Capitolo n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali di nomina diversa passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in osservanza dello Stato (*Spese fisse*).

Capitolo n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e ...ia altre ed ai vescovi - Assegni agli economati spirituali durante le vacanze - Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad enti religiosi nelle provincie dell'ex regime austro-ungarico (Regi decreti 29 gennaio 1871, n. 2[illegible] e 225, Regio decreto-legge 5 luglio 1923, n. 1178, convertito nella legge 18 aprile 1925, n. 581, e 27 giugno 1937, n. 1063, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2322; decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213 (*Spese fisse*).

Capitolo n. 28. — Restituzione di redditi e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).

Capitolo n. 31. — Residui inscritti a senso dell'art. 28 del R. decreto 18 novembre 1923 n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 40. — Estinzione di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, in mutui ed in altri valori redimibili e fruttiferi (esclusi i mobili d'ufficio).

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

BIGI

1661

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ELENCO N. 2

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti da emanarsi in applicazione del primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 1 — Personale di ruolo — Stipendi ed assegni vari da corrispondersi con fondi speciali.

Capitolo n. 3 — Pensioni ed indennità ed altri assegni a carico speciali ed eventuali.

Capitolo n. 12 — Contributo a carico del Fondo culto per il personale della Regia cassa centrale del Ministero dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto.

Capitolo n. 28. — Contributo a carico della spesa per il personale del Ministero dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RUINI

APP

Stato di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giug

Num.	CAPITOLI Denominazione
	ENTRATA
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*
	Rendite patrimoniali
1	Rendite consolidate diverse . . . . .
2	Redditi di beni stabili . . . . .
3	Cens., canoni e livelli. Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente . . .
	Proventi diversi
4	Ricuperi e proventi diversi . . . . .
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*
	Contributi
2	Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'art. 2 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 20 giugno 1920, n. 806, e dall'art. 6, lettera *b*), del R. decreto-legge 31 marzo 1923, n. 564, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 367. Art. 9, lettera *b*), della legge 14 giugno 1928, n. 1312, art. 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 81. . . . .

1662

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ELENCO N. 2

...nentati mediante decreti da emanarsi ...rticolo 41 del Regio decreto 18 novem... ...rale dello Stato.

...ordi di Direzioni varie di minore entità ...

...ti, impiegati e ritenute speciali per gli ...

...le spese per il personale addetto ai Regi... ...personale addetto ai servizi della Direzione ...

...ese per il personale del Ministero ...zione generale del Fondo per il culto ...

...Ragioniere Generale dello Stato
...il tesoro

APPENDICE N. 2.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Cap. N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rendite patrimoniali.	
1	Rendite consolidate diverse	1.521.000 —
2	Proventi di beni stabili	24.000 —
3	Censi, canoni e livelli. Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente	320.000 —
		1.865.000 —
	Proventi diversi.	
4	Rimborsi e proventi diversi	50.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi.	
5	Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'art. 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1926-27, reso esecutivo con la legge 31 marzo 1926, n. 566, e dall'art. 6, lettera b), del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597. Art. 9, lettera b), della legge 14 giugno 1925, n. 1310; art. 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 marzo 1945, n. 216.	2.902.950 —

1663

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.	
6	Prezzo di vendita dei beni di enti soppressi ed estinzione di capitali propri dell'Amministrazione	169.000 —
7	Gestione di somme di spettanza di enti conservati	70.000 —
		239.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

N.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*
	Rendite patrimoniali . . . . .
	Proventi diversi . . . . .
	Totale del Titolo I. — Entrata ordinaria .
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*
	Contributi . . . . .
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di s di enti conservati . . . . .
	Totale del Titolo II. — Entrata straordina
	RIASSUNTO PER CATEGORIE
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive* (Parte ordinaria straordinaria) . . . . .
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* . .
	Totale generale

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente

Il Ministro per il tesor

RICCI

1664

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
Descrizione	
— *Movimento di capitali.*	
tali di enti soppressi	
di spettanza di enti conservati.	
ali tratti di enti soppressi ed assunte dell'Amministrazione	160.000 —
di spettanza di enti conservati	70.000 —
	230.000 —

di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
N.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Entrata ordinaria.	
	Categoria I. — *Entrate effettive.*	
	Redditi patrimoniali	1.693.000 —
	Proventi diversi	50.000 —
	Totale del Titolo I. — Entrata ordinaria	1.743.000 —
	TITOLO II. — Entrata straordinaria.	
	Categoria I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi	2.992.920 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	230.000 —
	Totale del Titolo II. — Entrata straordinaria	3.132.920 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — *Entrate effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	4.617.920 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	230.000 —
	Totale generale	4.847.920 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1947

1665

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942.

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	PARTE PRIMA	
	SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione.	
1	Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre ai personale. Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale	35.000 —
2	Pensioni agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*)	15.000 —
3	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	4.000 —
4	Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	9.000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia	15.000 —
6	Rimborso allo Stato per le spese di ufficio e di stampa	12.000 —
		90.000 —
	Spese di lite e contrattuali.	
7	Spese di lite e di contratto - Spese per atti e contratti; tasse di registro, bollo, ipotche, visure catastali e bollo dei mandati (*Spesa obbligatoria*)	6.500 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	Imposte e tasse.
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fondi rustici, e corrisposte per uso di acqua, cauzionatura e d'ordine)
	Spese patrimoniali.
9	Restauri, manutenzione e costruzione di fabbricati ecclesiastici - Miglioramenti e manutenzioni ed arredi ad uso di culto (*Spese ob*
10	Canoni, canoni, interessi di capitali ed annualità Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di presso in Roma (*Spese fisse e obbligatorie*)
11	Adempimento di pie fondazioni e officiatura d (*Spese fisse e obbligatorie*)
	Spese disposte da leggi e decreti legisla
12	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Dotaz sione per assegni a ristabilimenti all'estero [s
13	Assegno alla Santa Sede per il mantenimento delle rappresentanze degli ordini religiosi all'estero (art. 2, n. 4, della legge 13 giugno 1871, n. 1402)
14	Assegni per pigioni di locali ad uso abitaz monache e del personale addetto al culto a per uso d'acqua in servizio dei locali stes per concentramento di religiose (*Spese fiss gatorie*)
15	Completamento di congrua ai parroci di Roma per delle chiese collegiate che, al tempo della soppressione degli ex feudi, o beni, non erano state soppr fisse ed obbligatorie)

1666

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

beneficenza e di religione nella città di Roma
° luglio 1941 al 30 giugno 1945

I	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
A	
MINISTRAZIONE	
DINARIA.	
ffettive.	
zione.	
strazione ed altre ai del Fondo per il culto affitto dei locali per	35.000 —
pese fisse ed obbliga	15.000 —
servizio o addetto e	4.000 —
to per spese inerenti beneficenza e di religione	9.000 —
to al personale dei egli uffici finanziari	15.000 —
ufficio e di stampa	12.000 —
	90.000 —
attuali.	
per atti e contratti: cultura coloniale e	6.500 —

(Num.)	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	Imposte e tasse.	
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici, e contribuzione per uso di acqua (*Spese obbligatorie e d'ordine*)	175.000 —
	Spese patrimoniali.	
9	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Illuminazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (*Spese obbligatorie*)	400.000 —
10	Canoni, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni assimilati di enti soppressi in Roma (*Spese fisse e obbligatorie*) . . .	10.500 —
11	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (*Spese fisse e obbligatorie*)	795.500 —
		1.170.000 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
12	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a istituzioni all'estero (*Spese fisse*)	500.000 —
13	Assegno alla Santa Sede per il mantenimento in Roma delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero (art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1929, numero 1662) .	200.000 —
14	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle suppellettili e del personale addetto al culto e corrispettivo per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. - Spese per riscaldamento di religiosi (*Spese fisse ed obbligatorie*)	26.000 —
15	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 13 giugno 1871, n. 280, non sono state sopprese (*Spese fisse ed obbligatorie*)	1.900.000 —
		2.626.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1945

1667

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950
	Spese varie.	
16	Spese casuali	3.500 —
17	Restituzione di somme indebitamente consegnate ad altre spese straordinarie diverse. Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*) . .	500 —
18	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e iscritti dal ministero (*Spesa obbligatoria*)	per memoria
		4.000 —
	Fondi di riserva.	
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine .	280.000 —
20	Fondo di riserva per le spese impreviste	1.100 —
		281.100 —
	TITOLO II. — Spese straordinarie.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.	
21	Reimpiego del prezzo dei beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione dei debiti degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria e d'ordine*)	160.000 —
22	Erogazioni di somme di spettanza di enti conservati (*Spesa d'ordine*)	70.000 —
		230.000 —

N.	CAPITOLI
	Denominazione
	PARTE SECONDA
	SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA
	TITOLO I. — Spese ordinarie.
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*
23	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato . . . . .
24	Erogazioni fisse di beneficenza all'Ente Comunale assistenza e all'Istituto dei ciechi di S. Alessio .
25	Fondo a disposizione (*Spesa obbligatoria*) . .
26	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed degli Infermi di Roma per provvedere alle esigenze derivanti dalla gestione ospedaliera da versarsi in base ai fondi dello stato stanziati in detto capitolo per effetto dell'art. n. 321, e articolo 2 del R. decreto 2 ottobre 1930, n. 1361 . . . . .
	TITOLO II. — Spese straordinarie.
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*
27	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate dall'Ente Comunale di assistenza di Roma, ai termini del 1° comma dell'art. 5 della legge 26 luglio 1896, n.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale
Il Ministro per il tesoro
BRUSASCA

1668

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

I	Competenza per l'esercizio finanziario dall'1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
...	3.720 —
...	300 —
...	per memoria
	4.980 —
...	206.823 —
...	1.100 —
	204.400 —
STE ORDINARIA	
...ti di capitali	
...pprezzo ...ni, ecc. (contro-partita)	
...ditti diversi, affrancazione dei debiti ...obbligabili e diversi	160.650 —
...ni di enti conservati ...	70.000 —
	230.650 —

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dall'1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	PARTE SECONDA	
	SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	Categoria 1. — *Spese effettive*	
23	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello stato	7.620 —
24	Erogazioni fatte di intelligenza all'Ente Comunale di assistenza e all'Istituto dei ciechi di S. Alessio	75.670 —
25	Fondo a disposizione (Spese obbligatorie)	255.360 —
26	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eccedenti deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1° della legge 8 luglio 1904, n. 321, e articolo 4 del R. decreto 3 marzo 1905, n. 186)	per memoria
		339.650 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	Categoria 1. — *Spese effettive*	
27	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate all'Ente Comunale di assistenza di Roma, ai termini del 1° comma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1888, n. 5513	per memoria

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

BRIN.

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 191 del 30 agosto 1905

1669

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 19.. al 30 giugno 19..
	RIASSUNTO	
	PARTE PRIMA	
	SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	TITOLO I — Spesa ordinaria	
	Categoria 1. — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione	90.000 —
	Spese di liti e contrattuali	6.500 —
	Imposte e tasse	175.000 —
	Spese patrimoniali	1.176.000 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	2.626.000 —
	Spese varie	4.000 —
	Fondi di riserva	201.400 —
	Totale del Titolo I — Spesa ordinaria	4.278.900 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	230.000 —
	Totale della parte prima (*Spesa ordinaria e straordinaria*)	4.508.900 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	PARTE SECONDA
	SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PEI GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA
	Titolo I - Spesa ordinaria — Categoria I - Spese effettive
	Titolo II - Spesa straordinaria — Categoria I - Spese effettive
	Totale della parte seconda (*spesa ordinaria e straordinaria*)
	Insieme (*parte prima e seconda*)

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Gen

Il Ministro per il tesoro
RICCI

1670

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 19.. al 30 giugno 19..
izione	
SUNTO	
PRIMA	
L'AMMINISTRAZIONE	
— Spesa ordinaria	
— *Spese effettive*	
ie	90.000 —
ali	6.500 —
	175.000 —
	1.170.000 —
	2.626.000 —
e decreti legislativi	4.000 —
	201.400 —
	4.275.900 —
lo 1. — Spesa ordinaria	
— Spesa straordinaria	
— *Movimento di capitali*	
essi e somme diverse di spettanza	230.000 —
ma (*Spesa ordinaria e straord.*	4.505.900 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 19.. al 30 giugno 19..
	PARTE SECONDA	
	SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
Titolo I	Spesa ordinaria — Categoria I. Spese effettive	339.050 —
Titolo II	Spesa straordinaria — Categoria I. Spese effettive	—
	Totale della parte seconda (*spesa ordinaria e straordinaria*)	339.050 —
	Insieme (*parte prima e seconda*)	4.647.950 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1945

1671

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CATEGORIA I	
	ENTRATE E SPESE EFFETTIVE	
	Entrata . . . Titolo I Entrata ordinaria	1.715.000 —
	Titolo II Entrata straordinaria	2.902.950 —
		4.617.950 —
	Spesa: Parte prima - Titolo I - Spesa ordinaria	4.278.909 —
	Parte seconda - Titolo I - Spesa ordinaria	339.050 —
	Titolo II Spesa straordinaria	—
		4.617.950 —
	Differenze . . .	—
	CATEGORIA II.	
	MOVIMENTO DI CAPITALI	
	Entrata . . . Titolo II Entrata straordinaria	230.000 —
	Spesa: Parte prima - Titolo II - Spesa straordinaria	230.000 —
	Differenze . . .	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previs... esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946... R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabi...

Capitolo n. 2. — Pensioni agli impiegati a riposo.
Capitolo n. 7. — Spese di lite e di costituzione. Spese per... registro, bollo, ipoteche, esattorie, catastali e bollo au...
Capitolo n. 8. — Imposte sui redditi di ricchezza mo... fondi rustici e corresponsione per uso di acqua...
Capitolo n. 9. — Restauri, mantenzione e custodia... ecclesiastici. Rinnovazione e manutenzione di mobili...
Capitolo n. 10. — Censi, canoni, interessi di capitali ed... sioni vitalizie ed assegni a carico... enti soppre...
Capitolo n. 11. — Adempimento di pie fondazioni e ob...
Capitolo n. 15. — Assegni per pigioni di locali ad uso... e del personale addetto al culto e corresponsione per... dei locali stessi. Spese per concentramento di reli...
Capitolo n. 15. — Supplementi di congrua ai parroci... delle chiese collegiate ecc. ai termini della legge... non sono state soppresse...
Capitolo n. 17. — Restituzione di somme indebitamente... straordinarie diverse. Interessi sui capitali e sui... sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.
Capitolo n. 18. — **Residui passivi eliminati a senso del... 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale... dai creditori.**
Capitolo n. 21. — **Rimborso del prezzo dei beni e capi... di annualità passive ed estinzione dei debiti degli e...**
Capitolo n. 22. — Erogazioni di somme di speranza di...
Capitolo n. 23. — Fondo a disposizione.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Ge...
Il Ministro per il tesoro
RICCI

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati m... in applicazione del primo comma dell'art. 41 del R... n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 2. — Pensioni agli impiegati a riposo.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente G...
Il Ministro per il tesoro
RICCI

1672

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...ta e della spesa del Fondo di benefi-
... per l'esercizio finanziario dal 1° lu-

	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...ISTERO	
...trata ordinaria	1,715.000 —
...trata straordinaria	2,902.950 —
	4,617.950 —
...pesa ordinaria	4,278.950 —
...pesa ordinaria	339.050 —
...pesa straordinaria	—
	4,617.950 —
Differenza . . .	—
...ISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	
...trata straordinaria	230.000 —
Spesa straordinaria	230.000 —
Differenza . . .	—

...Luogotenente Generale del Regno
...o per il tesoro
...Ricci

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, ai termini dell'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 2. — Pensioni agli impiegati a riposo.

Capitolo n. 7. — Spese di lite e di cauzione. Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipotecarie, catastali e bollo dei mandati.

Capitolo n. 8. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui beni rustici e corrispettivi per uso di acqua.

Capitolo n. 9. — Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di annessi ecclesiastici. Innovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.

Capitolo n. 10. — Canoni, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. Pensioni vitalizie ed assegni perpetui a enti soppressi in Roma.

Capitolo n. 11. — Mantenimento di due fondazioni e officiatura delle chiese.

Capitolo n. 14. — Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrispettivi per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose.

Capitolo n. 16. — Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate ecc. ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.

Capitolo n. 17. — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni convenzionali, ecc.

Capitolo n. 18. — Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 21. — Restituzione del prezzo dei beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione dei debiti degli enti soppressi.

Capitolo n. 22. — Erogazioni di somme di spettanza di enti conservati.

Capitolo n. 23. — Fondo a disposizione.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Ricci

ELENCO N. 2.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti da emanarsi in applicazione del primo comma dell'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 2. — Pensioni agli impiegati a riposo.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Ricci

12

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1945

1673

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

APPENDICE N. 3.

Stato di previsione dell'entrata dei Patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Rendite patrimoniali	
1	Rendita consolidata diverse	3.550.000 —
2	Prodotto di beni stabili	200.000 —
3	Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive	50.000 —
		3.800.000 —
	Proventi diversi	
4	Recuperi e proventi diversi	20.000 —
	Fondi speciali	
5	Contributo dello Stato per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti, allo scopo di sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per lavori sociali di culto, di beneficenza e d'istruzione (2° comma dell'art. 1e della legge 27 maggio 1929, n. 848)	*per memoria*
6	Entrate del Fondo clero veneto, degli Scorpori beneficiari e di altri fondi speciali già amministrati dagli Economati generali dei benefici vacanti	*per memoria*
7	Saldi attivi delle cessate gestioni economali	*per memoria*
		—
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
8	Riscossione di capitali	250.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

CAPITOLI

N. — Denominazione

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — *Entrate effettive*

Rendite patrimoniali . . . . . .

Proventi diversi . . . . . .

Fondi speciali . . . . . .

Totale del titolo I: *Entrate*

TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*

Riscossione di capitali . . . . . .

Totale del titolo II: *Entrate*

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — *Entrate effettive* . . .

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* .

Totale generale

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente

Il Ministro per il tesor
RICCI

1674

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

APPENDICE N. 3.

dei Patrimoni riuniti ex economali
1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

L. I	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...ne	
...TA ORDINARIA	
...le effettive	
...nuali	
...	3.550.000 —
...	200.000 —
...ssazioni attive ...	50.000 —
	3.800.000 —
...rsi	
...	20.000 —
...dali	
...grare i redditi del Patri-...ovvenire il clero partico-...ano e per favorire scopi ...struzione (R. comma del-...o 1929, n. 848) ...	*per memoria*
...a. degli Scrittori benefi-...ti già amministrati dagli ...enti vacanti ...	*per memoria*
...ni straordinarii ...	*per memoria*
	—
...TA STRAORDINARIA	
...mento di capitali	
...	250.000 —

...Il Ragioniere Generale del Regno
...stro per il tesoro
... Ricci

	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Entrata ordinaria	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
	Rendite patrimoniali	3.800.000 —
	Proventi diversi	20.000 —
	Fondi speciali	—
	Totale del titolo I: *Entrata ordinaria*	3.820.000 —
	TITOLO II. — Entrata straordinaria	
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
	Riscossione di capitali	250.000 —
	Totale del titolo II: *Entrata straordinaria*	250.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	3.820.000 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	250.000 —
	Totale generale - Entrata	4.070.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
Ricci

Supplemento alla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 1946

1675

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Stato di previsione della spesa del Patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Spese generali.	
1	Spese di amministrazione; missioni, premi di operosità e indennità varie	102.000 —
2	Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, di stampa, di cancelleria e acquisto di mobili	45.000 —
3	Contributi vari dovuti all'Erario dello Stato per spese inerenti alla gestione dei Patrimoni riuniti ex economali (*Spesa obbligatoria*)	30.000 —
4	Sussidi ad impiegati in servizio nonchè ad impiegati cessati dal soppresso Economato generale dei benefici vacanti ed alle loro famiglie	20.000 —
5	Spese di manutenzione della proprietà immobiliare (*spesa obbligatoria*)	15.000 —
6	Imposte e tasse (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —
7	Spese contrattuali e di lite (*Spesa obbligatoria*)	8.000 —
		270.000 —
	Debito vitalizio.	
8	Pensioni ed altri assegni al personale a riposo del soppresso Economato generale dei benefici vacanti (*Spese fisse e obbligatorie*)	750.000 —
	Spese patrimoniali.	
9	Censi, enfiteusi, livelli ed altre prestazioni passive (*Spese fisse e obbligatorie*)	60.000 —
10	Assegni fissi di varia natura (*Spese fisse e obbligatorie*)	26.000 —
		86.000 —
11	*Spese diverse.* Spese casuali	
12	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. ... testo 18 novembre 1923, n. 2440, sulla ... generale dello Stato e reclamati dai cre... (*obbligatoria*)	
	Spese di culto, di istruzione e di ben...	
13	Assegni al clero del Pantheon (*Spese fisse*)	
14	Assegni fissi e oneri diversi per scopi di cu... contra e di istruzione (*Spese fisse*)	
15	Fondo a disposizione per sovvenire il cl... mente benemerito e bisognoso e per favo... culto, di beneficenza e di istruzione ... legge 27 maggio 1929, n. 848)	
	Fondi speciali.	
16	Anticipazioni al beneficio sotto sequestro	
17	Spese del Fondo clero veneto, degli Scorpo... e di altri fondi speciali già amministrati... rali generali dei benefici vacanti	
	Fondi di riserva.	
18	Fondo di riserva per le spese obbligatorie	
19	Fondo di riserva per le spese impreviste	
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINA...	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
20	Restituzione di somme indebitamente com... tite spese straordinarie diverse (*Spese*...	

1676

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...dei Patrimoni riuniti ex economali
...1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...dinaria	
...ffettive	
...premi di operosità	102.600 —
...di ufficio, di stampa, ...bili	45.000 —
...dello Stato pel ripiego ...ssi ritirati ex Eccle...	30.000 —
...mobili ed immobili ...generali dei beneficî	20.000 —
...ieta immobiliare (*Spe...*	45.000 —
...ze	50.000 —
...obbligatorie)	3.000 —
	295.600 —
...ale a ripiego dei sop...ssi varii (*Spese*	750.000 —
...oni passive (*Spese*	60.000 —
...fisse e obbligatorie)	26.000 —
	86.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Spese diverse.	
11	Spese eventuali	3.000 —
12	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		3.000 —
	Spese di culto, di istruzione e di beneficenza.	
13	Assegni al clero del Pontificio (*Spese fisse*)	227.700 —
14	Assegni fissi e oneri diversi per scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (*Spese fisse*)	125.100 —
15	Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente bisognoso e benemerito e per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	940.100 —
		1.293.800 —
	Fondi speciali.	
16	Anticipazioni ai beneficî sotto sequestro	8.000 —
17	Spese del Fondo clero veneto, degli scioperi beneficiari, e di altri fondi speciali da amministrarsi dagli Economati generali dei beneficî vacanti	20.000 —
		28.000 —
	Fondi di riserva.	
18	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	75.000 —
19	Fondo di riserva per le spese impreviste	50.000 —
		125.000 —
	TITOLO II. — Spese straordinarie	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
20	Insussistenze di somme antecedentemente consegnate ed altre spese straordinarie diverse (*Spesa d'ordine*)	20.000 —

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE n. 100 del 30 aprile 1946

1677

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 31 giugno 1946
21	Rimborso all'Amministrazione dei fondi per il culto delle somme anticipate all'Azienda dei Patrimoni vacanti ex ecclesiastici	577.190 —
22	Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto	600.000 —
23	Indennità e fondo di riserva per i miglioramenti dei trattamenti e benefici vari da accordare, che può essere costituito ai termini dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1928, n. 3418, di cui al n. 1 della tabella n. 3 . . .	*per memoria*
24	Sgravi, premi e altre spese eventuali	*per memoria*
25	Versamento al Tesoro destinato a sovvenire le classi passive dell'esercizio finanziario e per favorire il pareggio del bilancio, a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1928, n. 3418	42.610 —
		1.239.800 —
	Categoria II — *Movimento di capitali*	
26	Rinvestimento di capitali, estinzione di debiti e di altre passività patrimoniali	270.190 —

Visto d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

CAPITOLI

N.	Denominazione

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali . . . . . .
Debito vitalizio . . . . . .
Spese patrimoniali . . . . . .
Spese diverse . . . . . .
Spese di culto, di istruzione e di beneficenza . . .
Fondi speciali
Fondi di riserva

Totale del titolo I. *Spesa ordinaria* .

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA

Categoria I. — *Spese effettive* . . . .
Categoria II. — *Movimento di capitali* . . .

Totale del titolo II. *Spesa straordinaria* .

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — *Spese effettive* (parte ordinaria e straordinaria) . . . . . .
Categoria II. — *Movimento di capitali* . . .

Totale generale .

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente G

Il Ministro per il tesoro
RICCI

1678

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
Debito nazionale	
RIASSUNTO PER TITOLI	
TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
CATEGORIA I — *Spese effettive.*	
Spese generali	295.000 —
Debito vitalizio	750.000 —
Spese patrimoniali	86.000 —
Spese diverse	3.000 —
Spese di culto, di istruzione e di beneficenza	1.203.860 —
Fondi speciali	28.000 —
Fondo di riserva	125.000 —
Totale della categoria I *Spese ordinarie*	2.580.860 —
TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA	
Categoria I. — *Spese effettive*	1.239.860 —
Categoria II. — *Movimento di capitali*	250.000 —
Totale del titolo II *Spese straordinarie*	1.489.860 —
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — *Spese effettive* (parte ordinaria e straordinaria)	3.820.60[illegible] —
Categoria II. — *Movimento di capitali*	250.000 —
Totale generale	4.070.60[illegible] —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

Stampato su carta speciale fornita dal Governo degli Stati Uniti

1679

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Riassunto degli Stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CATEGORIA I — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE	
	ENTRATA:	
	Titolo I. — Entrata ordinaria	3.820.000 —
	SPESA:	
	Titolo I. — Spesa ordinaria	2.580.000 —
	Titolo II. — Spesa straordinaria	1.240.000 —
		3.820.000 —
	Differenza	—
	CATEGORIA II — MOVIMENTO DI CAPITALI	
	ENTRATA:	
	Titolo II. — Entrata straordinaria	230.000 —
	SPESA:	
	Titolo II. — Spesa straordinaria	230.000 —
	Differenza	—

Spesa obbligatoria e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 a norma del comma 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 4. — Contributi vari dovuti al Tesoro dalla gestione dei Patrimoni riuniti ex Economali.

Capitolo n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà.

Capitolo n. 6. — Imposte e tasse.

Capitolo n. 7. — Spese contrattuali e di liti.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed altri assegni a carico del Patrimonio dei beni vacanti.

Capitolo n. 9. — Quote capitali dovute ai terzi.

Capitolo n. 10. — Assegni vari di varia natura.

Capitolo n. 11. — Residui passivi eliminati a norma dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 20. — Restituzione di somme indebitamente o erroneamente versate.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il Tesoro
Ricci

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati in applicazione del primo comma dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed altri assegni a carico del Patrimonio dei beni vacanti.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il Tesoro
Ricci

1680

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

previsione dell'entrata della spesa dei Patrimoni riuniti
esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

TITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
CATEGORIA I Spese effettive	
Spese ordinarie	3.821.600. —
Spese ordinarie	2.580.800 —
Spese straordinarie	1.239.800 —
	3.820.600 —
Differenze	—
CATEGORIA II Movimento di capitali	
Spese straordinarie	250.000 —
Spese straordinarie	250.000 —
Differenze	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, ai termini dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello stato.

Capitolo n. 3 — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei Patrimoni riuniti ex Economali.

Capitolo n. 5 — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare.

Capitolo n. 6 — Imposte e tasse.

Capitolo n. 7 — Spese contrattuali e di lite.

Capitolo n. 8 — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali e locali vacanti.

Capitolo n. 9 — Canoni, canoni, livelli ed altre prestazioni passive.

Capitolo n. 10 — Assegni con di varia natura.

Capitolo n. 12 — Ritenute passive eliminate a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e recuperate dai creditori.

Capitolo n. 20 — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

ELENCO N. 2.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti da emanarsi in applicazione del primo comma dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello stato.

Capitolo n. 8 — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 20 dicembre 1945

1681

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per la gestione finanziaria dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di debiti	71.612 —
	Totale della categoria II. Movimento di capitali	71.612 —
	Totale del Titolo II. Parte straordinaria . .	7.293.099.272 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	11.662.727.572 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — *Spese effettive* (parte ordinaria e straordinaria)	11.662.655.960 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* . . .	71.612 —
Totale generale . .	11.662.727.572 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministr
per l'esercizio finanziario dal 1° lu

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO I. — Entrata ordinar
	CATEGORIA I. — *Entrate effe*
	Redditi patrimoniali
1	Rendite consolidate ed altre provenienti verse . . . . .
2	Prodotto di beni stabili . .
3	Annualità diverse e frutti di capitali .
	Proventi diversi
4	Contributo del Tesoro dello Stato (R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 848) .
5	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi
6	Rendite e capitali di dubbia riscossione
	TITOLO II. — Entrata straord
	CATEGORIA I. — *Entrate effet*
7	Contributo a carico dello Stato per stra e di bonificazione all'estero . . .
8	Contributo e concorso dovuti dal Tesoro rispettivamente dalle stesse per oggetti di cui al citato R. decreto-legge e per lavori supplementari ai parroci . . .

1682

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Riassunto degli Stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CATEGORIA I — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE	
	ENTRATA:	
	Titolo I. — Entrata ordinaria	3.820.000 —
	SPESA:	
	Titolo I. — Spesa ordinaria	2.580.100 —
	Titolo II. — Spesa straordinaria	1.239.800 —
		3.820.000 —
	Differenze	—
	CATEGORIA II — MOVIMENTO DI CAPITALI	
	ENTRATA:	
	Titolo II. — Entrata straordinaria	250.000 —
	SPESA:	
	Titolo II. — Spesa straordinaria	250.000 —
	Differenze	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

...ese obbligatorie e d'ordine inscritte nello st...
...esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 3...
...colo 19 del regio decreto 18 novembre 19...
...dello stato.

Capitolo n. 3. — Contributi vari dovuti al P... alla gestione dei Patrimoni riuniti ex-Ec...

Capitolo n. 5. — Spese di manutenzione de...

Capitolo n. 6. — Imposte e tasse.

Capitolo n. 7. — Spese contrattuali e di liti...

Capitolo n. 8. — Pensioni ed altri assegni... Economati gerenti dai benefici vacanti...

Capitolo n. 9. — Canoni, canoni, livelli ed a...

Capitolo n. 10. — Assegni fissi di varia natu...

Capitolo n. 12. — Residui passivi eliminati... 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità ...gestioni.

Capitolo n. 20. — Restituzione di somme ind... straordinarie diverse.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogot...
Il Ministro per...
RICCI

Capitoli i cui stanziamenti possono essere au... in applicazione del primo comma dell'ar... bre 1923, n. 2440, sulla contabilità gener...

Capitolo n. 8. — Pensioni ed altri assegni... Economati gerenti dai benefici vacanti...

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogot...
Il Ministro per...
RICCI

1683.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...e dell'entrata della spesa dei Patrimoni disciolti
...nziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

...O I. I ...nzione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...OLO I ...SSI EFFETTIVI	
...ria	3.829.600 —
...ria	2.560,00 —
...ria	1.270.800 —
	3.829.600 —
...fferenze . .	—
...OLO II ...VIMENTO DI CAPITALI	
...ziaria . . .	250.000 —
...ria	250.000 —
...fferenze . . .	—

...R. d'Ecconomato Generale del Regno.
...Ministro per il Tesoro
Riccì

Elenco N. 1.

...e obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, ai termini dell'articolo 40 del testo decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello stato.

Capitolo n. 4 — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei Patrimoni riuniti ex-Demaniali.

Capitolo n. 5 — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare.

Capitolo n. 6 — Imposte e tasse.

Capitolo n. 7 — Spese contrattuali e di lite.

Capitolo n. 8 — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.

Capitolo n. 9 — Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive.

Capitolo n. 10 — Assegni fissi di varia natura.

Capitolo n. 12 — Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e reclamati da creditori.

Capitolo n. 59 — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il Tesoro
Ricci

Elenco N. 2.

Capitoli ai cui stanziamenti possono essere apportate mediante decreti da emanarsi in applicazione del primo comma dell'art. 41 del testo decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 8 — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.

R. d'Economato Generale del Regno.
Ministro per il Tesoro
Ricci

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il Tesoro
Ricci

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1915, n. 488.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto (Tabella *A*).

Art. 2.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi al presente decreto (Tabelle *B* e *C*).

Art. 3.

Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi al presente decreto (Tabelle *B* ed *C*).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1915

UMBERTO DI SAVOIA

PAGANI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TRIGILIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1915

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 156. — VENTURA

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916

TITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916
— Spese ordinarie	
— Spese effettive	
CAPITOLI	
Amministrazione centrale. - Stipendi, assegni di carattere continuativo	1.900.000 —
Compensi per lavoro straordinario	20.000 —
Indennità di missione	160.000 —
Fondo per il lavoro straordinario per l'interno e per l'estero (Spesa obbligatoria)	16.000 —
Indennità per gli uditori giudiziari	450.000 —
Personale di concetto e di missione al personale di concetto	600.000 —
Fondo per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, per le spese di cancelleria e le commissioni amministrative per la sezione disciplinare (Spesa obbligatoria)	2.200.000 —
Spese per gli avvocati e procuratori erariali	150.000 —
Spese per gli avvocati e procuratori erariali per le spese di lite, diritti e onorari, compresi quelli nella legge 30 giugno 1913, n. 680, e per le spese di trasferta, diaria, rimborso di tasse, spese, anticipazioni e competenze diverse ai difensori speciali, esperti, testimoni e periti (Spesa obbligatoria)	25.000.000 —
Assegno fisso al personale di concetto	500.000 —
Indennità di servizio	500.000 —
Spese di rappresentanza attribuite ai funzionari	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798121

1984

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

Num.	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	18.000.000 —
2	Spese per biblioteche	20.000 —
3	Manutenzione di locali	100.000 —
4	Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero (*Spesa obbligatoria*)	16.000 —
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	45.000 —
6	Indennità di trasferimento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale	500.000 —
7	Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative residenti presso il Ministero - Spese inerenti ai concorsi per la magistratura e per gli uffici giudiziari	2.200.000 —
8	Spese per la Commissione centrale per gli avvocati e procuratori ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 - Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali - Spese per stampa, pubblicazioni, copie, abbonamenti e personale di segreteria	150.000 —
9	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole	23.000.000 —
10	Sussidi al personale in attività di servizio	500.000 —
11	Sussidi ad impiegati cessati dai rapporti all'Amministrazione e famiglie superstiti	500.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795031

1685

1686

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI Denominazione	Assegnazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952
12	Spese per le pubbliche consultazioni, l'esercizio dell'Amministrazione della giustizia (art. 3 del R. decreto-legge 2 maggio 1925, n. 1192, convertito nella legge 21 dicembre 1926, n. 2264)	4.000 —
13	Spese casuali	184.500 —
14	Spese di cui all'art. *Spese obbligatorie*	*Per memoria*
15	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e dichiarati dal creditore (*Spese obbligatorie*)	*Per memoria*
		30.581.530 —
	Debiti vitalizi	
16	Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed a salariati (*Spese fisse*)	21.000.000 —
17	Indennità per una sola volta, tranne di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 6 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1825, convertito nella legge 17 giugno 1926, n. 1141, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1927, n. 2380, alle persone civili e assegni congrui, legittimi e dotali (*Spese obbligatorie*)	180.000 —
		201.181.000 —
	Spese per l'amministrazione ordinaria	
18	Magistratura giudicante - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza (*Spese fisse*)	317.000.000 —
19	Cancellerie, segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	356.000.000 —
20	Uscieri giudiziari - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	40.000.000 —
21	Indennità di trasferimento, di supplenza e di missione al personale giudiziario ed a quello addetto ai servizi dei tribunali (compresi i notai scrivani e vice-cancellieri comunali) chiamato a svolgere funzioni di cancelliere e segretario; indennità varie per i Consigli speciali della magistratura del lavoro e tenuta dei libri di cui agli articoli 53 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130	6.000.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI Denominazione
22	Premi di assicurazione e di rendimento per le cauzioni, compresa la spesa per la stipulazione dei relativi contratti e quella per la costituzione del nuovo deposito dei valori
23	Assegni per spese di ufficio agli uffici giudiziari per le spese di lavaggio e noleggio biancherie di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1213 (spesa
24	Assegni per spese di ufficio agli uffici giudiziari per l'assistenza (art. 7 del R. decreto 7 giugno 19
25	Contributo nelle spese di ufficio delle case mandamentali nelle quali sono ubicati gli uffici giudiziari
26	Custodia e mantenimento dei locali del Palazzo di giustizia in Roma; canoni e servizi diversi; illuminazione di vigilanza e per il personale addetto alla manutenzione
27	Indennità agli ufficiali componenti i Tribunali delle acque e relative di presenza ai giudici onorari regionali (articoli 158 e 159 del R. decreto 1933, n. 1775)
28	Restituzione di depositi giudiziari (*Spese ob*
29	Spese inerenti alla estradizione di malfattori da territorio estero
30	Quota di concorso alla Scuola italiana per delle scienze e per il funzionamento degli studi legislativi
	Spese di sicurezza
31	Indennità supplementare per maggiorazione di stipendio spettante dallo Stato ai pensionati di guerra (Spesa di competenza per la gestione ed assegni alimentari per le Amministrazione di Roma in applicazione (articoli 1 e 2) comma 2° del regio decreto 1° dicembre 1934, della legge complementare 2 aprile 1939 n. 2 maggio 1942, n. 703 - Facoltà di esercizio provvisorio nella misura stabilita dai commi 2° e 3° dell'articolo 1 della legge complementare 11 aprile 1939 n. 2 (*Spesa fissa*)

1687

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	Denominazione	per memoria
22.	Premi di anzianità e di rendimento in magistratura per il Consiglio di Stato, la Ragioneria e la carriera degli addetti giudiziari nell'applicazione del nuovo ordinamento dei codici	20.000.000 —
23.	Assegni per spese di ufficio agli addetti giudiziari addetti ai pretori del regno e agli addetti tavolari di circondario a norma della legge 4 marzo 1926, n. 450 (spese fisse) .	9.500.000 —
24.	Assegni per spese di ufficio agli addetti giudiziari della Cassazione (art. 7 del R. decreto 7 giugno 1943, n. 452)	per memoria
25.	Contributo nelle spese di ufficio delle cancellerie e dei parcelli sotto intendenti nei casi, che sono a loro carico	600.000 —
26.	Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma, cortili e accessi diversi. Spese per la conservazione di suppellettili e per il personale addetto alla manutenzione	1.500.000 —
27.	Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque e indennità di presenza ai giudici del Tribunale stesso (articoli 128 e 130 del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)	100.000 —
28.	Restituzione di depositi giudiziari (*Spesa obbligatoria*)	per memoria
29.	Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiati in territorio estero	15.000 —
30.	Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze e per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi	per memoria
	Spese di giustizia	770.215.000 —
31.	Indennità complementare per reintegramento del personale estraneo dello Stato al personale degli uffici giudiziari. Spese di registrazione per la carta da bollo ed assegni alimentari e le loro integrazioni. Aggiunta di famiglia e caro pane. Indennità temporanea di guerra (articoli 4, 10 e 16 del decreto legislativo 10 gennaio 1946, n. 31, e art. 2 del R. decreto 29 dicembre 1944, n. 371, e art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077). Indennità temporanea e di disagiatezza (articolo 3 del decreto legislativo 10 gennaio 1946, n. 31). Indennità temporanea e di disagiatezza (articolo 3 del decreto legislativo 10 gennaio 1946, n. 31). Spese obbligatorie e d'ordine per l'esercizio finanziario 1948-49 (art. 2)	43.000.000 —

1688

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
32	Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o del capitale corrispondente, per contributo ordinario e per maggiorato tasso (articoli 2, 13 e 24 del Testo unico approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 2342) (*Spesa obbligatoria*)	1.000.000 —
33	Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio - indennità e trasferte ai funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi, ecc. e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre che per la notificazione nelle preziute ex regione, degli atti in materia civile (*Spesa obbligatoria*)	20.000.000 —
34	Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio, indennità e trasferte a funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi, ecc., e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili oltre che per la notificazione nel territorio della Venezia Giulia degli atti in materia civile (art. 7 R. decreto 7 giugno 1941, n. 611). (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		69.000.000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI	
35	Spese relative alle Commissioni superiori e centrali incaricate dell'esame dei ricorsi professionali in materia di iscrizione negli albi e di procedimenti disciplinari (R. decreto 19 agosto 1932, n. 1237)	25.000 —
36	Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1556 - Spese per commissioni, medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e spese diverse di segreteria	*per memoria*
37	Premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione centrale addetto ai servizi relativi agli amministratori giudiziari (art. 11 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1556)	*per memoria*
38	Premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria addetti al servizio dei fallimenti ai sensi dell'art. 31 del R. decreto 30 novembre 1930, n. 1365) . .	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione
39	Premi di operosità e rendimento a favore di delle cancellerie giudiziarie incaricato della zione delle schede e di quello comunque servizio dei casellari giudiziari presso le cure, nonchè al personale addetto permanentemente al casellario centrale del Ministero di Grazia e Giustizia (art. 2 del R. decreto-legge 16 aprile convertito nella legge 28 maggio 1936, n.
40	Spese per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato, procuratore e notaio (R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 16 gennaio 1934, n. 36) . . . . .
41	Spese per i servizi relativi ai revisori dei conti dell'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio convertito nella legge 3 aprile 1937, n. articoli 14 e 21 del R. decreto 10 febbraio numero 228 . . . . .
42	Premi di operosità e rendimento da corrispersonale addetto ai servizi relativi ai conti (art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio numero 1038, convertito, con modificazioni, 3 aprile 1937, n. 517, e art. 14 e 21 del 10 febbraio 1937, n. 228) . . . . .
43	Spese per gli esperti e per i periti nei previsti dal Regi decreti 17 agosto 1935, dicembre 1936, n. 2236, e per l'attuazione corsi di perfezionamento dei magistrati relative agli infortuni sul lavoro e alle malsionali . . . . .
44	Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffi e per le carceri mandamentali (art. 331 di di legge approvato col R. decreto 14 n. 1175) e per le sedi distaccate di pret ed anticipazioni ai Comuni e pagamenti ditori delle spese per l'impianto degli uff di nuova istituzione e di quelle necessa denza delle modificate circoscrizioni giu gio decreto-legge 28 settembre 1931, n. nella legge 28 dicembre 1931, n. 1602, e sposizioni legislative). Contributo ai Co spese degli uffici giudiziari ai sensi d aprile 1941, n. 392, e per le spese dom damenti ai sensi della legge 30 novem mero 1941. Spese per l'arredamento degli e giustizia. Spese di cui all'art. 321 del

1689

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...Cassa di previdenza per le pen...ziari, per integrazione delle ...dei cespiti corrispondenti, per ...per quanto detto articoli 5, 13 ...approvato col R. decreto 12 luglio ...obbligatoria)	1.000.000—
...procedimenti penali e in quelli ...ni grado di giudizio - indennità ...nari, mercede, periti, testimoni, ...per l'accertamento dei reati e ...delle pene, leggi, regolamenti e ..., oltre che per la notificazione ...sione, degli atti in materia civile	20.000.000—
...Procedimenti penali e in quelli ...ne al gratuito patrocinio, indennità ...mari, mercede, periti, testimoni, ...e diverse per l'accertamento dei ...previste in codici, leggi, regolamenti ...e civili oltre che per la notificazione ...della giustizia degli atti in materia ...decreto 7 giugno 1947, n. 483).	*per memoria*
	69.000.000—
...per servizi speciali	
...ammissioni superiori e centrali in...dei ricorsi professionali in materia ...nio e di procedimenti disciplinari ...1932, n. 1578)	25.000—
...relativi agli amministratori giudi...ari. 11 del R. decreto 26 novembre ...per commissioni, medaglie di pre...orsi di viaggi e spese diverse di	*per memoria*
...corrispettivo al personale dell'Ammini...addetto ai servizi relativi agli am...bari (art. 11 del R. decreto 26 no...)	*per memoria*
...ai magistrati e funzionari di can...servizio dei rinvii di cui al secondo del...lo 26 novembre 1930, n. 1700) . . .	*per memoria*

CAPITOLI — N.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
39	Premi di operosità e rendimento a favore del personale delle cancellerie giudiziarie incaricato della compilazione delle schede e di quello comunque addetto al servizio dei casellari giudiziari presso le Regie procure, nonchè al personale addetto permanentemente al casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia (art. 2 del R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1069)	*per memoria*
40	Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaio (R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36)	500.000—
41	Spese per i servizi relativi ai revisori dei conti ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1558, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e degli articoli 14 e 21 del R. decreto 10 febbraio 1937, numero 228	*per memoria*
42	Premi di operosità e rendimento da corrispondere al personale addetto ai servizi relativi ai revisori dei conti (art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, numero 1558, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e art. 14 e 21 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228)	*per memoria*
43	Spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti previsti dai Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, 15 dicembre 1936, n. 2356, e per l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati nelle materie relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali	*per memoria*
44	Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali (art. 32 del testo unico di legge approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175) e per le sedi distaccate di pretura. Mutui ed anticipazioni ai Comuni e pagamenti diretti ai creditori delle spese per trasporto degli uffici giudiziari di nuova istituzione e di quelle necessarie in dipendenza delle modificate circoscrizioni giudiziarie (Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1582, convertito nella legge 28 dicembre 1935, n. 1918, e successive disposizioni relative). Contributi ai Comuni per la sistemazione degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, e per le spese delle carceri mandamentali ai sensi della legge 29 novembre 1941, numero 1367; inoltre per l'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia. Spese di cui all'art. 32 del testo unico di	

Sottoposto all'esame della Commissione il 30 agosto 1945

1690

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968
	14 settembre 1951, n. 1055, per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali istituiti posteriormente al 1° gennaio 1941	25.150.000—
45	Affitto, manutenzione, arredamento, riscaldamento, illuminazione ed altre spese per i locali degli uffici giudiziari della Pretura (art. 7 del R. decreto 7 giugno 1941, n. 445)	per memoria
		25.675.000—
	Spese per l'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena	
46	Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena. Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse)	43.000.000—
47	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, paghe, premi di rendimento ed indennità varie e relative viveri in natura agli agenti di custodia, retribuzione, indennità al personale aggregato e assimilato, premi di operosità e rendimento al personale salariato	300.000.000—
48	Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed al Fondo nazionale per la previdenza sociale	870.000—
49	Indennità di trasferimento e di missione al personale degli istituti di prevenzione e di pena. Rimborso alle Ferrovie dello Stato per i biglietti di corsa comune	2.000.000—
50	Compensi per straordinario e per qualsiasi altra prestazione; diaria e competenze di Commissioni e Consigli. Concorso alla costituzione penitenziario-universitario alla Scuola di perfezionamento in diritto penitenziario e criminologia. Spese per la Scuola arenti di custodia e per il Museo criminale	1.000.000—
51	Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli istituti di prevenzione e di pena, contemplati nel R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 39; provvista e servizi di ogni genere, trasporto dei corpi di reato; provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari	800.000.000—
52	Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli istituti di prevenzione e di pena: provviste e servizi di ogni genere, trasporto dei corpi di reato, provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari (a carico del bilancio della Difesa (articolo 7 del R. decreto 7 giugno 1941, n. 445)	*per memoria*

N.	CAPITOLI Denominazione
53	Mantenimento e trasporto dei minorenni ricoverati in Case di rieducazione (art. 11 del R. decreto 20 settembre 1934, n. 1579 e art. 25 del R. decreto 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, per internamento provvisorio dei minori di 18 anni, degli stabilimenti previsti dal Codice penale, degli stabilimenti previsti dal Codice penale e per il ricovero ordinato dall'art. 1 del citato R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dall'art. 1 della legge 25 novembre 1956, n. 1443). Provvista di capi speciali, trasporto dei corpi di reato, effetti privati per ricovero in riformatorio giudiziario. Spese fisse
54	Servizio delle infermerie degli istituti di prevenzione e di pena
55	Servizio delle tenute agrarie e delle relative
56	Spese di riparazione, adattamento, manutenzione ordinaria degli edifici adibiti a istituti di prevenzione e di pena
57	Spese di fitto di locali di proprietà privata per uso dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena. (Spese fisse)
58	Spese per l'acquisto e l'esercizio delle auto cui al R. decreto-legge 26 luglio 1956, n.
	TITOLO II — Spese straordinarie
	Categoria I — *Spese effettive*
	SPESE GENERALI
59	Assegni personali a titolo di differenza stipendio ed annuale indennità di cui dalla legge 7 aprile 1921, n. 336, ai funzionari a titolo primo di aver compiuto il quinto anno di età (articoli 17 e 136 del R. cembre 1924, n. 1953). (Spese fisse
60	Retribuzione ed aggiunta di famiglia al di ruolo

1691

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI	Denominazione	(Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950)
	TITOLO II — Spese straordinarie	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
59	Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio al momento di carica stabilite dalla legge 7 aprile 1921, n. 326, ai funzionari collocati a riposo prima di aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età (articoli 17 e 136 del R. decreto 14 dicembre 1924, n. 1958). (*Spese fisse*)	10.000 —
60	Distribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo	130.000 —
61	Manutenzione e trasporto dei prigionieri ricoverati nelle case di rieducazione (art. 11 del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1579 e art. 25 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sui riformatori giudiziari (art. 215 del Codice penale, degli assegnamenti penali dei minorenni (art. 142 Codice penale) e dei centri di rieducazione (art. 1 del citato R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 novembre 1935, n. 2112). Provvista e servizio di ogni genere occorrente per il trasporto dei corpi di reato nelle località prescelte per l'esecuzione di perizie a spese dello Stato	50.000.000 —
62	Servizio della invalidità degli istituti di prevenzione e di pena	20.000.000 —
63	Servizi delle bonifiche agrarie e delle relative industrie	12.000.000 —
70	Spese di riparazione, decorazione, adattamento e trasformazione ordinaria degli edifici addetti ai servizi di prevenzione e di pena	10.000.000 —
71	Spese di fitto di locali di proprietà privata addetti ad uso dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena. (*Spese fisse*)	1.000.000 —
78	Spese per l'acquisto e l'esercizio delle auto-vetture di cui al R. decreto-legge 20 luglio 1933, n. 1332	300.000 —
		1.235.250.000 —

TITOLO	(Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949)
TOTALE	
...rganizzazione	
...ne, per gli uffici giudiziari e ...eggiti istituiti posteriormente	23.170.000 —
...rdinamento, riordinamento, ...one per i locali degli uffici giu... (art. 7 del R. decreto 7 giugno	per memoria
	25.075.000 —
L'AMMINISTRAZIONE ... PREVENZIONE E DI PENA	
...zio degli istituti di prevenzione ...assistenza, ed altre assegnazioni di ... spese fisse)	48.000.000 —
...ti di carattere remunerativo, pa... ed straordinario varie e retribuzioni ...ggetti di custodia, retribuzione, ...ile aggregato e sussidio, premi ...ncio al personale salariato	300.000.000 —
...ità, previdenza dei sanitari ed al... per la previdenza sociale	850.000 —
...ento e di infermerie al personale ...ne e di pena. Rimborso alle ... per i ricoverati di stato civile	2.000.000 —
...ervizio e per l'acquisto di altra pu... mobili di Cassazione e Corte ... Amministrazione penitenziaria, ...ta di perfezionamento in diritto ...ersi. Stipendi per la Scuola ... per il Museo criminale	1.000.000 —
...rto dei detenuti e degli internati ...ervazione e di pena, contemplati nel ...decreto 1931, n. 787, provvista e sup... trasporto dei corpi di reato; provv... di vestire e di carcerazione	800.000.000 —
...rto dei detenuti e degli internati ...ervazione e di pena, provvista e ... corpi di reato, trasporto dei corpi di reato ...mazione di vestire e di carcerazione ...del territorio dello Stato (art. ...to 7 giugno 1951, n. 455)	per memoria

1692

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
		In memoria
61	Somme da erogare a favore del personale di ruolo della Regia Guardia di finanza ai sensi del regio decreto-legge 16 dicembre 1928, n. 3139	14.000 —
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA	
62	Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario addetto, e sussidi affetto ai servizi degli Istituti di prevenzione e di pena	478.800 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RIGO.

N.	CAPITOLI Denominazione

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I — SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I — *Spese effettive*

Spese generali	.
Debito vitalizio	.
Spese per l'Amministrazione giudiziaria .	.
Spese di giustizia	.
Spese per servizi speciali	.
Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena .	
Totale della Categoria I - Parte ordinaria .	

TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I — *Spese effettive*

Spese generali	.
Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena .	
Totale della Categoria I - Parte straordinaria .	

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RIGO.

1693

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per memoria assegnata dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916
		per memoria
		140,000 —
		138,000 —

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Riccì

RIASSUNTO PER TITOLI

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per memoria assegnata dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916
	TITOLO I — Spese ordinarie	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Spese generali	50.651,500 —
	Debito vitalizio	300.180,000 —
	Spese per l'Amministrazione del tesoro	779.218,000 —
	Spese di giustizia	60.000,000 —
	Spese per servizi speciali	27.676,000 —
	Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena	1.215.372,000 —
	Totale della Categoria I - Parte ordinaria	2.370.101,500 —
	TITOLO II — *Spese straordinarie*	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Spese generali	140,000 —
	Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena	138,000 —
	Totale della Categoria I - Parte straordinaria	308,000 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I —	*Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	2.370,409,500 —

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Riccì

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE del 20 agosto 1915 — 37

1694

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

APPENDICE N. 1 — TABELLA *B.*

Stato di previsione dell'entrata degli archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

ARTICOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
Num.	Denominazione	
	PARTE PRIMA - ENTRATA	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Entrate patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali	2.100.000 —
2	Proventi ordinari degli archivi - Diritti e tasse di archivio	12.000.000 —
3	Contributi e concorsi di Provincie e Comuni . . .	10.000 —
4	Entrate e recuperi diversi:	
a)	Ritenute in conto entrata fondo sopravvanzi .	770.000 —
b)	Ritenute per assicurazioni obbligatorie . .	20.000 —
c)	Contributi alle spese dei concorsi per la nomina a notaro (art. 36 R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953)	*per memoria*
d)	Recuperi di quote di stipendio cedute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	37.000 —
e)	Aggio per contributi riscossi per conto della Cassa nazionale del notariato (art. 21 R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358)	38.000 —
f)	Quote di ammende e di oblazioni per contravvenzioni notarili - Entrate e recuperi diversi . . .	65.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie . . .	15.040.000 —

ARTICOLI	
Num.	Denominazione
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*
5	Proventi straordinari diversi:
a)	Onorari prescritti . . . . .
b)	Proventi vari . . . . .
c)	Contributo dello Stato per le spese di e
6	Prelevamento dai sopravvanzi a pareggio del
	Totale delle entrate effettive straordinarie
	CATEGORIA II. — *Movimento di capit*
7	Sopravvanzi da reimpiegare . . . .
	Totale delle entrate straordinarie
	GESTIONI SPECIALI
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE SP
8	Entrate di pertinenza dello Stato e di altri
a)	Ritenute per l'Opera di previdenza .
b)	Ritenute per imposta di ricchezza mobil
c)	Ritenute per imposta complementare su
d)	Ritenute per addizionale 2 % alle imp erariali . . . . .
e)	Ritenute a favore del Fondo per il cred denti dello Stato . . . . .

1695

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

APPENDICE N. 1 — TABELLA *B.*

degli archivi notarili per l'esercizio finanziario
glio 1945 al 30 giugno 1946

C O L I	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
nominazione	
MA - ENTRATA	
EGLI ARCHIVI	
ENTRATE ORDINARIE	
Entrate effettive.	
endite ed altre entrate patri-	2.100.000 —
rchivi - Diritti e tasse di ar-	12.000.000 —
Province e Comuni	10.000 —
ti:	
rata fondo sopravanzi	770.000 —
zioni obbligatorie	20.000 —
dei concorsi per la nomina a 0 14 novembre 1926, n. 1293)	*per memoria*
stipendio cedute al Fondo per dello Stato	37.000 —
riscossi per conto della Cassa (art. 21 R. decreto-legge 14 in- rtito nella legge 30 dicembre	38.000 —
di oblazioni per contravven- e ricuperi diversi	65.600 —
ie effettive ordinarie	15.040.000 —

N. d'ord.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
5	Proventi straordinari diversi:	
	a) Onorari prescritti	40.000 —
	b) Proventi vari	5.000 —
	c) Contributo dello Stato per le spese di esercizio	*per memoria*
6	Prelevamento dai sopravanzi a pareggio del bilancio	2.310.100 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie	2.355.100 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
7	Sopravanzi da reimpiegare	*per memoria*
	Totale delle entrate straordinarie	2.355.100 —
	GESTIONI SPECIALI	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE STESSE	
8	Entrate di pertinenza dello Stato e di altri Enti:	
	a) Ritenute per l'opera di previdenza	220.000 —
	b) Ritenute per imposta di ricchezza mobile	935.000 —
	c) Ritenute per imposta complementare sul reddito	120.000 —
	d) Ritenute per addizionale 2 % alle imposte dirette erariali	21.000 —
	e) Ritenute a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	16.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1947

1696

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
b)	Ritenute per tasse di bollo	5.000 —
c)	Ritenute eventuali	per memoria
9	Entrate di spettanza di terzi:	
a)	ondari a notari cessati od ai loro eredi	240.000 —
b)	ruote di stipendio ridotte ai fini di credito, so incassate o rigettate	15.000 —
c)	Contributi dei notari da versare alla Cassa nazio nale del notariato (art. 30 R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 16 dicembre 1937, n. 2484)	2.000.000 —
d)	Entrate diverse	224.000 —
	Totale delle gestioni speciali	2.835.000 —

Visto, Ragioneria di SAN Il Ragioniere Generale dello Stato

Il Ministro del Tesoro

Reale

Num.	ARTICOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITO
	GESTIONE DELLE ARCHIV
	TITOLO I — Entrate or
	Categoria I — *Entrate effet*
	Entrate ordinarie
	Totale delle Entrate ordina
	TITOLO II — Entrate straord
	Categoria I — *Entrate effet*
	Proventi straordinari diversi
	Contributo dello Stato per le spese di c
	Prelevamento dai capitali e Patrimo
	Totale della categoria I (parte straordina
	Categoria II — Movimento di ca
	Somme varie da rimborsare
	Totale del titolo II (entrate straordina
	Totale delle entrate ordinarie e straor
	GESTIONI SPECIALI
	Partite che si compensano nelle spese
	Totale generale dell'en

1697

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLI	PREVISIONI per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
[illegible]	
d) [illegible]	8,66 —
[illegible]	NOTA MANCANTE
di terzi:	
cessati od in corso di	240.000 —
e) versate ad Istituti di credito fondiario	45.000 —
[illegible] da versare alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza [illegible]	2.000.000 —
[illegible]	224.000 —
[illegible] delle gestioni speciali	38.850.000 —

Il Ragioniere Generale dello Stato
F. to Medici

Il Ministro per il tesoro
Roselli

ARTICOLI	Numero degli articoli	PREVISIONI per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
RIASSUNTO PER TITOLI		
GESTIONE DEGLI ARCHIVI		
TITOLO I — ENTRATE ORDINARIE		
Categoria I — *Entrate effettive*		
Entrate ordinarie		15.049.000 —
Totale del titolo I (Entrate ordinarie)		15.049.000 —
TITOLO II — Entrate straordinarie		
Categoria I — *Entrate effettive*		
Incassi straordinari diversi		13.100 —
Contributo dello Stato per le spese di esercizio		—
Prelevamento dal capitolo n. 1 per il pagamento		2.310.100 —
Totale della categoria I (parte straordinaria)		2.323.100 —
Categoria II — *Movimento di capitali*		
Sopravanzi da reimpiegare		—
Totale del titolo II (entrate straordinarie)		2.323.100 —
Totale delle entrate ordinarie e straordinarie		17.372.100 —
GESTIONI SPECIALI		
Partite che si compensano nelle spese		3.373.600 —
Totale generale dell'entrata		21.223.100 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 68 — 29-12-1961

1698

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
e)	Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato	20.000—
f)	Contributi di assicurazione obbligatoria	60.000—
g)	Rimborsi eventuali di tasse di concorsi notarili	3.000—
h)	Spese dei concorsi per nomine a notaio (art. 35 R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953)	per memoria
i)	Spese casuali	10.000—
l)	Anticipazione di quote di stipendio cedute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	57.000—
m)	Altre spese ordinarie (rimborsi per eccedenze di versamenti, spese di liti e contravvenzioni ed altre varie)	11.700—
5	Premi di operosità e rendimento per il personale dell'Amministrazione centrale addetto a lavori e servizi inerenti all'esecuzione della legge sugli archivi notarili e per il personale degli archivi mandamentali	24.000—
6	Fondo per le spese impreviste	50.000—
	Totale delle spese ordinarie	18.213.000—
	TITOLO II. — Spese straordinarie	
	Categoria I. — Spese effettive	
7	Spese per il personale e diverse:	
a)	Personale straordinario	31.200—
b)	Spese straordinarie diverse (traslochi di archivi, ecc.)	850.000—
	Totale delle spese effettive straordinarie	881.200—
	Categoria II. — Movimento di capitali	
8	Reimpiego di sopravanzi	per memoria
	Totale delle spese straordinarie	881.200—

Num.	ARTICOLI — Denominazione
	GESTIONI SPECIALI
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE GE
9	Somme dovute allo Stato o ad altri Enti:
a)	Ritenute per l'Opera di previdenza
b)	Imposta di ricchezza mobile
c)	Imposta complementare sul reddito
d)	Addizionale 2% alle imposte dirette e
e)	Ritenute a favore del Fondo per il c pendenti dello Stato
f)	Ritenute per tassa di bollo
g)	Ritenute eventuali
10	Somme dovute a terzi:
a)	Onorari a notari cessati o ai loro eredi
b)	Quote di stipendio cedute ad istituti questuali o pensionati
c)	Versamenti alla Cassa nazionale del contributi risorsi per suo conto (art. 2 legge 14 luglio 1937, n. 1466, convertito in dicembre 1937, n. 2253)
d)	Somme dovute a diversi
	Totale delle gestioni s

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogote
Il Ministro per
Bucci

1699

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLI Denominazione	ASSEGNAZIONE per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...missione di disciplina e spese per ...legge sul notariato	20.000 —
...curazione obbligatoria	60.000 —
...ti di tasse di registro e notarili	3.000 —
...ti per mancato o notato (art. 26 ...mbre 1936, n. 1592)	*per memoria*
	10.000 —
...quote di stipendio refuse al Fondo ...pendenti dello Stato	57.000 —
...rie (rimborsi per eccedenze di ver... ...ti e contrattuali ed altre varie)	11.700 —
...e reintegramento per il personale dell... ...centrale addetto a lavori e servizi ...zione della legge sugli archivi) Com... ...tato degli archivi notarili	34.000 —
...e impreviste	50.000 —
Totale delle spese ordinarie	16.518.000 —
II — Spese straordinarie	
Parte I — Spese effettive	
...ali e diverse:	
...rdinario	31.200 —
...rie diverse (trasferte di archivisti, ecc.)	850.000 —
Spese effettive straordinarie	881.200 —
II — Movimento di capitali	
...vanzi	*per memoria*
...delle spese straordinarie	881.200 —

N.	ARTICOLI Denominazione	ASSEGNAZIONE per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	GESTIONI SPECIALI PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE	
9	Somme dovute allo Stato o ad altri Enti:	
a)	Ritenute per l'Opera di previdenza	230.000 —
b)	Imposta di ricchezza mobile	135.000 —
c)	Imposta complementare sul reddito	120.000 —
d)	Addizionale 2 % alle imposte dirette erariali	21.000 —
e)	Ritenute a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	16.000 —
f)	Ritenute per tasse di bollo	9.000 —
g)	Ritenute eventuali	*per memoria*
10	Somme dovute a terzi:	
a)	Omaggi a notari cessati o ai loro eredi	240.000 —
b)	Quote di stipendio ritenute ad Istituti di credito, sequestrate o pignorate	48.000 —
c	Versamenti alla Cassa nazionale del notariato dei contributi riscossi per gli esodi (art. 20 R. decreto-legge 11 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 29 dicembre 1937, n. 2365)	2.000.000 —
d)	Somme dovute a diversi	224.000 —
	Totale delle gestioni speciali	3.833.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il Tesoro
RICCI

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 agosto 1945 41

1700

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	GESTIONI DEGLI ARCHIVI	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Parte ordinaria	15.040.000—
	Parte straordinaria	2.365.100—
		17.395.100—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	—
	Totale delle categorie I e II . . .	17.395.100—
	GESTIONI SPECIALI	
	Partite che si compensano nelle spese	3.837.000—
	Totale generale . . .	21.232.100—

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Stato di previsione della spesa degli archivi notar
dal 1° luglio 1943 al 30 giug

Num.	ARTICOLI Denominazione
	PARTE SECONDA — SPESA
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI
	TITOLO I. — Spese ordinarie
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
1	Spese patrimoniali:
a)	Locali e mobili . . . . .
b)	Imposte e tasse . . . . .
c)	Oneri patrimoniali . . . . .
2	Spese di amministrazione:
a)	Personale - Stipendi ed altri assegni di continuativo . . . . .
b)	Personale - Pensioni . . . . .
c)	Personale - Indennità temporanee ricom
d)	Personale - Indennità per una sola vo di pensione . . . . .
e)	Sussidi . . . . .
f)	Spese per la custodia e polizia dei locali
g)	Locali in affitto . . . . .
h)	Spese di ufficio . . . . .
3	Concorsi e rimborsi allo Stato . . .
4	Altre spese ordinarie:
a)	Spese per il completamento, la regolare riordinamento e la conservazione delle sc tari cessati (*Spesa obbligatoria*) . .
b)	Indennità di trasferimento, di supplenz sioni - Spese per il rilievo di atti dei notai
c)	Forniture di bollettari e di altri stampati l'Amministrazione centrale . . .
d)	Ispezioni agli archivi da parte degli I Ministero . . . . .

1701

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I T O L I Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
PER CATEGORIE	
DEGLI ARCHIVI	
— *Entrate effettive*	
. . . . .	15.040.000 —
. . . . .	2.365.100 —
	17.395.100 —
Movimento di capitali	—
dalle categorie I e II . . .	17.395.100 —
ONI SPECIALI	
mo nelle spese	3.533.000 —
Totale generale . . .	21.928.100 —

V. S. B. il Ragioniere Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Ricci

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa degli archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

N.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	PARTE SECONDA — SPESA	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	
	TITOLO I. — Spese ordinarie	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
1	Spese patrimoniali:	
a)	Locali e mobili	85.000 —
b)	Imposte e tasse	30.200 —
c)	Oneri patrimoniali	per memoria
2	Spese di amministrazione:	
a)	Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	13.000.000 —
b)	Personale - Pensioni	2.900.000 —
c)	Personale - Indennità temporanea mensile . .	110.000 —
d)	Personale - Indennità per una sola volta invece di pensione	25.000 —
e)	Sussidi	26.000 —
f)	Spese per la custodia e pulizia dei locali . .	135.500 —
g)	Locali in affitto	255.000 —
h)	Spese di ufficio	181.000 —
i)	Contributi a rimborsi allo Stato	60.000 —
4	Altre spese ordinarie:	
a)	Spese per il completamento, la regolarizzazione, il riordinamento e la conservazione delle scritte dei notai cessati (Spesa obbligatoria)	25.000 —
b)	Indennità di trasferimento, di supplenza e di missione - Spese per il ritiro di atti dei notai cessati .	40.000 —
c)	Forniture di bollettari e di altri stampati a cura dell'Amministrazione centrale	200.000 —
d)	Ispezioni agli archivi da parte degli ispettori del Ministero	6.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1945

1702

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° aprile 1945 al 31 marzo 1946
e)	Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato	20.000 —
f)	Contributi di assicurazione obbligatoria	60.000 —
g)	Rimborsi eventuali di tasse di concorsi notarili	3.000 —
h)	Spese dei concorsi per nomina a notaio (art. 36 R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953)	per memoria
i)	Spese casuali	10.000 —
l)	Anticipazione di quote di stipendio ceduto al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	57.000 —
m)	Altre spese ordinarie rimborsi per eccedenze di versamenti, spese di uffici centralizzati ed altre varie)	11.700 —
5	Premi di operosità e rendimento per il personale dell'Amministrazione centrale addetto a lavori e servizi inerenti all'esecuzione della legge sugli archivi notarili e per il personale degli archivi medesimi	24.000 —
6	Fondo per le spese impreviste	50.000 —
	Totale delle spese ordinarie	10.519.500 —
	TITOLO II. — Spese straordinarie	
	Categoria I. — Spese effettive	
7	Spese per il personale e diverse:	
a)	Personale straordinario	31.200 —
b)	Spese straordinarie diverse (stampati di archivi ecc.)	850.000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	881.200 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	
8	Rimborso di sopravvenze	per memoria
	Totale delle spese straordinarie	881.200 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione
	GESTIONI SPECIALI
	Partite che si compensano nelle en
9	Somme dovute allo Stato o ad altri Enti:
a)	Ritenute per l'Opera di previdenza
b)	Imposta di ricchezza mobile
c)	Imposta complementare sul reddito
d)	Addizionale 2 % alle imposte dirette ec
e)	Ritenute a favore del Fondo per il cr pendenti dello Stato
f)	Ritenute per tasse di bollo
g)	Ritenute eventuali
10	Somme dovute a terzi:
a)	Ospiti a titoli diversi e ai loro e
b)	Quote di stipendio cedute ai titoli di questrate o pignorate
c)	Versamenti alla Cassa nazionale del contributi riscossi per suo conto (art. legge 14 luglio 1907, n. 636, convertito 20 dicembre 1907, n. 819)
d)	Somme dovute a diversi
	Totale delle gestioni speciali

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente
Il Ministro per la G
BUCCI

1703

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ARTICOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916
Num.	Denominazione	
	GESTIONI SPECIALI	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE	
9	Somme dovute allo Stato o ad altri Enti:	
a)	Ritenute per l'opera di previdenza	250.000 —
b)	Imposta di ricchezza mobile	155.000 —
c)	Imposta complementare sul reddito	120.000 —
d)	Addizionale 2 % alle imposte dirette erariali	21.000 —
e)	Ritenute a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	10.000 —
f)	Ritenute per tasse di bollo	9.000 —
g)	Ritenute eventuali	per memoria
10	Somme dovute a terzi:	
a)	Onorari a notari defunti o ai loro eredi	240.000 —
b)	Quota di stipendio ceduta ai istituti di credito, sequestrate o ingiunte	48.000 —
c)	Versamenti alla Cassa nazionale del notariato dei contributi inerenti per una parte (art. 29 R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2368)	2.000.000 —
d)	Somme dovute a diversi	224.000 —
	Totale delle gestioni speciali	3.133.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
TEDESCO

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1915

1704

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ARTICOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	
	TITOLO I — Spese ordinarie	
	Categoria I — *Spese effettive*	16.513.900—
	Totale del Titolo I — Spese ordinarie . .	16.513.900—
	TITOLO II — Spese straordinarie	
	Categoria I — *Spese effettive*	881.200—
	Categoria II — *Movimento di capitali* . . .	—
	Totale del Titolo II (spese straordinarie) . .	881.200—
	Totale delle spese (ordinarie e straordinarie) . .	17.395.100—
	GESTIONI SPECIALI	
	Partite che si compensano nelle entrate . . .	7.853.000—
	Totale generale della spesa . .	31.228.100—
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	
	Categoria I — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	17.395.100—
	Categoria II — *Movimento di capitali* (spese straordinarie)	—
	Totale delle categorie I e II . . .	17.395.100—

ARTICOLI	Denominazione
	GESTIONI SPECIALI
	Partite che si compensano nelle entrate
	Totale [illegible]
	RIEPILOGO
	Ordinario . . . . .
	Straordinario . . . . .
	Differenza
	Visto d'ordine di S. A. R. il Luogotenente
	Il Ministro per il tesoro
	Tesoro

1705

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I T O L I	CONSISTENZA DEFINITIVA all'inizio dell'esercizio finanziario
...ordinarie	
STO PER TITOLI	
DEGLI ARCHIVI	
I — Spese ordinarie	
...ettive	16.312.900—
...lo I — Spese ordinarie	16.312.900—
II — Spese straordinarie	
...ettive	881.200—
...ucchi di capitali	—
...lo II (Spese straordinarie)	881.200—
...ale (Titolo I e II)	17.194.100—
TIONI SPECIALI	
...partite nelle entrate	3.838.000—
...ale generale della spesa	21.228.100—
STO PER CATEGORIE	
ONE DEGLI ARCHIVI	
...ettive ordinarie e straordinarie ...mento di capitali parte straordi...	17.306.100— —
...tale delle categorie I e II	17.306.100—

A R T I C O L I	CONSISTENZA DEFINITIVA all'inizio dell'esercizio finanziario
Denominazione	
GESTIONI SPECIALI	
Partite che si compensano nelle entrate	3.838.000—
Totale partite	3.838.000—
RIEPILOGO	
Entrata	21.228.100—
Spesa	21.228.100—
Differenza	—

Visto, d'ordine di S. E. il Capo del Governo
Il Segretario per il Bilancio
RIZZI

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1931 - Anno IX

1706

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

APPENDICE N. 2 — TABELLA *D.*

Stato di previsione dell'entrata del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I — ENTRATE ORDINARIE	
	CATEGORIA I — *Entrate effettive*	
	Gestione fondo profitti	
1	Interessi sui fondi in deposito	2.400 —
2	Quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari, per condanna penale ed espulsi dal Corpo	600 —
3	Contributi degli agenti per i prestiti ottenuti . . .	6.900 —
	Totale . . .	9.900 —
	Gestione fondo individuale	
4	Indennità di vestizione e ritenute varie mensili sulle paghe	349.400 —
5	Indennità cavallo agli agenti montati	4.000 —
6	Ricavo dalla vendita di oggetti di vestiario a sconto debiti del fondo individuale o per rifusione all'Erario.	3.000 —
7	Rimborsi diretti da parte di agenti cessati dal servizio.	600 —
	Totale della Categoria I (entrate ordinarie) . . .	350.400 —
	TITOLO II — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I — *Entrate effettive*	
	Gestione fondo profitti	
8	Sopravvenienze attive eventuali a credito del fondo profitti	200 —
	Totale . . .	200 —
	ARTICOLI — Denominazione	
	Gestione fondo individuale	
9	Sopravvenienze attive eventuali a credito del fondo individuale	
	Totale della Categoria I (entrate straordi	
	CATEGORIA II — *Movimento di capi*	
10	Estinzione di prestiti da parte degli agen	
	Totale della Categoria II (movimento di ca	

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotene

Il Ministro per il
RICCI

1707

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

APPENDICE N. 2 — TABELLA D.

l'entrata del Fondo generale del Corpo degli agenti di uti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario il 30 giugno 1916.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916
Num.	Denominazione	
	LO 1 — ENTRATE ORDINARIE	
	oria I — *Entrate effettive*	
	estione fondo profitti	
	i in deposito	2.100 —
	di premi degli agenti licenziati per ari, per condanna penale ed espulsi	600 —
	genti per i prestiti ottenuti	6.000 —
	Totale	9.000 —
	ione fondo individuale	
	zione e ritenute varie mensili sulle	348.400 —
	egli agenti montati	4.000 —
	dita di oggetti di vestiario a sconto individuale o per rifusione all'Erario	3.500 —
	a parte di agenti cessati dal servizio	600 —
	goria I (entrate ordinarie)	376.400 —
	II — ENTRATE STRAORDINARIE	
	oria I — *Entrate effettive*	
	Gestione fondo profitti	
	ittive eventuali a credito del fondo	200 —
	Totale	200 —
	Gestione fondo individuale	
	ittive eventuali a credito del fondo individuale	400 —
	Totale della Categoria I (entrate straordinarie)	600 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di prestiti da parte degli agenti	203.000 —
	Totale della Categoria II (movimento di capitali)	206.000 —

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

1708

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — ENTRATE ORDINARIE	
	Categoria I — *Entrate effettive*	
	Gestione fondo profitti	9.000 —
	Gestione fondo individuale	356.490 —
	Totale delle entrate ordinarie	365.490 —
	TITOLO II — ENTRATE STRAORDINARIE	
	Categoria I — *Entrate effettive*	
	Gestione fondo profitti	200 —
	Gestione fondo individuale	400 —
	Totale della Categoria I delle entrate straordinarie	600 —
	Categoria II — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di prestiti da parte degli agenti	205.000 —
	Totale della Categoria II delle entrate straordinarie	205.000 —
	Totale generale delle entrate	571.090 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — Entrate effettive (parte ordinaria e straordinaria)	366.090 —
	Categoria II — Movimento di capitali	205.000 —
	Totale generale delle entrate	571.090 —

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro del Tesoro
Ricci

Stato di previsione della spesa del Fondo gener
custodia degli istituti di prevenzione e di
dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

N.	ARTICOLI — Denominazione
	TITOLO I — Spese ordinarie
	Categoria I — *Spese effettive*
	Gestione fondo profitti
1	Sussidi ad agenti, ex agenti, vedove e figli agenti
2	Sussidi e borse di studio a figli di agenti
3	Saldo di crediti inesigibili del fondo in mensa
4	Spese generali di amministrazione
5	Spese casuali
6	Fondo di riserva per le spese impreviste nel del fondo profitti
	Total
	Gestione fondo individuale
7	Acquisto di oggetti di vestiario, di corred e di lavorazione
8	Restituzione fondi residui dei conti individ per cessazione dal servizio degli agenti
9	Prelevamenti sul credito del fondo indiv rizzati a favore di agenti
10	Risarcimenti di danni agli armamenti ed
11	Acquisto di libretti individuali di conto

1709

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
I TITOLI	
PARTE ORDINARIE	
Entrate effettive	
. . . . .	0.000 —
. . . . .	306.400 —
Totale ordinario . .	365.400 —
PARTE STRAORDINARIE	
Entrate effettive	
. . . . .	200 —
. . . . .	400 —
Totale entrate straordinarie	600 —
Apertura di capitali	
Rimborso dei debiti agenti . .	205.000 —
Totale entrate straordinarie	205.600 —
Totale delle entrate . .	571.000 —
II CATEGORIE	
Entrate (parte ordinaria e straordinaria) . . .	366.000 —
Accensioni di capitali . . .	205.000 —
Totale delle entrate . .	571.000 —

Il Ragioniere Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

TABELLA E.

Stato di previsione della spesa del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

N.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Gestione fondo profitti	
1	Sussidi ad agenti, ex agenti, vedove e famiglie di ex agenti	7.000 —
2	Sussidi e borse di studio a figli di agenti . . .	per memoria
3	Saldo di credito esigibile del fondo individuale e mensa	200 —
4	Spese generali di amministrazione	850 —
5	Spese casuali	850 —
6	Fondo di riserva per le spese impreviste nella gestione del fondo profitti	600 —
	Totale . . .	9.000 —
	Gestione fondo individuale	
7	Acquisto di oggetti di vestiario, di corredo, di cavalli e di bardature	300.000 —
8	Restituzione fondi residui dei conti individuali chiusi per cessazione dal servizio degli agenti . . .	24.400 —
9	Prelevamenti sul credito del fondo individuale autorizzati a favore di agenti	22.000 —
10	Risarcimenti di danni agli armamenti ed al materiale	600 —
11	Acquisto di libretti individuali di conto . . .	600 —

1710

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario (dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946)
12	Rimborso all'Erario di indennità di vestizione incassate e versamento di ricuperi su vestiari di agenti cessati dal servizio	4.200 —
13	Spese casuali	3.500 —
	Totale	350.400 —
	Totale della Categoria I, spese ordinarie	365.400 —
	TITOLO II — *Spese straordinarie*	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Gestione fondo profitti	
14	Erogazioni straordinarie diverse sul fondo profitti	200 —
	Gestione fondo individuale	
15	Erogazioni straordinarie diverse sulla gestione del fondo individuale	400 —
	Totale della Categoria I, spese straordinarie	600 —
	Categoria II — *Movimento di capitali*	
16	Concessione di prestiti agli agenti di custodia	265.000 —
	Totale della Categoria II, Movimento di capitali	265.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il Tesoro
Ricci

N. d'ord.	ARTICOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITO
	TITOLO I — Spese ord
	Categoria I — Spese effett
	Gestione fondo profitti
	Gestione fondo individuale
	Totale delle spese ord
	TITOLO II — Spese straord
	Categoria I — Spese effett
	Gestione fondo profitti
	Gestione fondo individuale
	Totale della Categoria I delle spese
	Categoria II — Movimento di
	Concessione di prestiti agli agenti di
	Totale della Categoria II delle spese
	Totale generale delle

1711

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario (dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946)
...nistrazione finora ...ssi su ventisei di azzurro	5.500 —
. . . . .	3.500 —
Totale . . .	356.400 —
...spese ordinarie) . . .	365.400 —
...SE STRAORDINARIE	
...Spese effettive	
...dio profitti	
...ra sul fondo profitti	200 —
...o individuale	
...vezze nella gestione del fon...	400 —
...Spese straordinarie)	600 —
...ssegnamento di capitali	
...di azzurro di cucitola	203.000 —
...ssegnamento di capitali)	203.000 —

...Il Luogotenente Generale del Regno
...Ministro del Tesoro
Ricca

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario (dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946)
Titolo	Denominazione	
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — Spese ordinarie	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Gestione fondo profitti	9.600 —
	Gestione fondo individuale	356.400 —
	Totale delle spese ordinarie . .	365.400 —
	TITOLO II — Spese straordinarie	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Gestione fondo profitti	200 —
	Gestione fondo individuale	400 —
	Totale delle Categoria I delle spese straordinarie	600 —
	Categoria II — *Movimento di capitali*	
	Concessione di prestiti sui azzurri di cucitola	203.000 —
	Totale della Categoria II delle spese straordinarie	203.000 —
	Totale generale delle spese . .	571.000 —

Stampato con carta fabbricata a mano dalla CARTIERA LEPETIT S. p. A. già Fratelli Pirola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

N.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	305.000 —
	Categoria II — *Movimento di capitale* . . .	35.000 —
	Totale generale delle spese . . .	571.000 —
	RIEPILOGO	
	Entrata . . .	571.000 —
	Spesa . . .	571.000 —
	Differenza . . .	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il Tesoro
BADINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 489.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'articolo 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Parri — Ricci

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ARTICOLI		RIASSUNTO PER CATEGORIE
Numero	Denominazione	
		Categoria I — *Spese effettive* (Parte ordinaria)
		Categoria II — *Movimento di capitali*
		Totale generale delle spese
		RIEPILOGO
		Entrata
		Spese
		Differenza

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 489.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 153. — VENTURA

1714

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

CAPITOLI	Denominazione	Competenza del trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 1945
	TITOLO I — Spesa ordinaria	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Stipendi, paghe, indennità, assegni e competenze fisse al personale di ruolo, non di ruolo e salariato	400.000 —
2	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo	8.500.000 —
3	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai vari Uffici	500.000 —
4	Spese di funzionamento e di adattamento dei locali dei Ministeri	300.000 —
5	Spese per l'integrazione di stipendi, paghe, indennità e assegni fissi	100.000 —
6	Premi di operosità e di rendimento	1.000.000 —
7	Indennità e spese per trasferte e missioni	500.000 —
8	Assegnazioni di carattere permanente e temporaneo	100.000 —
9	Sussidi al personale in servizio	500.000 —
10	Spese per le scuole sociali serali obbligatorie e per l'infanzia e per l'educazione fisica	500.000 —
11	Spese per la pensione privilegiata per i servizi del Ministero	600.000 —
12	Spese varie	3.000.000 —
13	Spese per la stampa e pubblicazioni	5.000.000 —
		21.000.000 —
	TITOLO II — Spese straordinarie	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	SPESE PER L'ASSISTENZA AI PATRIOTI	
14	Spese per l'assistenza ai patrioti ed alle popolazioni	200.000.000 —
		221.000.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
BIZZI

CAPITOLI

Denominazione

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I — Spesa ordinaria

CATEGORIA I — Spese effettive

Spese generali . . . . . 21.000.000 —

TITOLO II — Spese straordinarie

CATEGORIA I — Spese effettive

Spese per l'assistenza ai patrioti . . . 200.000.000 —

Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . . 221.000.000 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I - Spese effettive ordinarie . . . 21.000.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
BIZZI

1715

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...enza del Ministero dell'Italia occupata
...dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

CAPITOLI	Denominazione	Stanziamento per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...1	...	
...ese effettive		
...ese effettive		
...ese effettive		
...NEGLI		
...ale del Ministero ed al Sot...		400,000 —
...ssi al personale per ri...		8,500,383 —
...ne per gli acquisti di fo...		700,000 —
...rvamento dei locali di		300,383 —
...ssa spese obbligatorie		100,000 —
...ordo		1,000,000 —
...ne e su estero		240,000 —
...ssistenza e beneficenza		100,000 —
...ssa		500,000 —
...ne, di abbigliamento e per ...		500,000 —
...abbigliamento		400,000 —
...per i servizi del Ministero		400,000 —
...ordia		6,000,000 —
		19,440,383 —
...A CONSERVATA		
...Spese effettive		
...TOLO II - PARTITE		
...ssa ed oneri ad esse connessi		200,000,000 —
		200,000,000 —

...R. Il Luogotenente Generale del Regno
...Ministro per il tesoro
...RUINI

CAPITOLI — Denominazione — Stanziamento per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I — Spese ordinarie

Categoria I — Spese effettive

Spese ordinarie . . . . . 15,000,000 —

TITOLO II — Spese straordinarie

Categoria I — Spese effettive

Spese per l'esercizio di debiti . . . . . 200,000,000 —

Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . 15,000,000 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I - Spese effettive ordinarie e straordinarie 215,000,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RUINI

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 30 GIUGNO 1945

1716

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PREZZO L. 40 —

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/401[illegible]/L.

AP/pa.
10 Oct 45.

13 OCT 1945

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.115 of 25 September 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Air Forces

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.567 of 31 May 1945.
Authorizing officers of the Royal Air Force to contract marriage.

(b) Air Forces

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.568 of 7 June 1945.
Rules for studies accomplished at the Royal Air Academy for the purpose of obtaining a degree in engineering.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.569 of 21 Aug 45.
Modifying the estimate of income and expenditure of certain Ministries and the balance sheets of State monopolies for the financial year 1945-1946.

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.570 of 21 Aug 45.
Modifying the regulations on notaries Public and establishing new time limits revoking the temporary authorization to exercise notarial functions and for convening boards and notarial councils.

5224

(e) All Sub-Commissions

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.571 of 31 August 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

(b)
Air Forces

(b) No.568 of 7 June 1945.
Rules for studies accomplished at the Royal Air Academy for the purpose of obtaining a degree in engineering.

(c)
Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.569 of 21 Aug 45.
Modifying the estimate of income and expenditure of certain ministries and the balance sheets of State monopolies for the financial year 1945-1946.

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.570 of 21 Aug 45.
Modifying the regulations on notaries public and establishing new time limits revoking the temporary authorization to exercise notorial functions and for convening boards and notorial councils.

5224

(e)
All Sub-Commissions

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.571 of 31 August 1945.
Provisions relating to appointments and dismissals made by the Allied Military Government.

(f)
Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.572 of 21 August 1945.
Economic benefits for the members and personnel of Commissions, Councils, Committees and other bodies belonging to the state administration.

(g)
Civil Affairs
Local Government

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.573 of 21 August 1945.
Duties and functions of the Provincial delegate of the High Commissariat for sanctions against fascism

(h)
Land Forces
Air Forces
Navy
Finance

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.574 of 7 September 1945.
Temporary increase of military bonus allowances to officers and non commissioned in permanent service of the Royal Army, Royal Navy, Royal Air Forces and Royal Finance Guards, and granting a monthly allowance to rank and file of said forces.

fl.101

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

(i) Finance Public Relations — (i) Decree of the Lieutenant General No.575 of 3 August 1945.
Suppressing the Central Office of Accounts for the services of office of the Under-Secretary of State for the Press, Entertainments and Tourism.

(j) Finance — (j) Decree of the Lieutenant General of 24 Aug 45.
Reinstating Mr.Artom Vittorio fu Giuseppe as a stock broker on the Stock-Exchange of Turin.

(k) Agriculture — (k) Ministerial Decree of 7 July 1945.
Recognizing the exclusive rights of fishing in Lake Trasimeno.

(l) Agriculture — (l) Ministerial Decree of 7 July 194 .
Recognizing the exclusive rights of fishing in Lake Trasimeno.

(m) Agriculture — (m) Ministerial Decree of 7 July 1945.
Recognizing the exclusive rights of fishing in Lake Trasimeno.

(n) Agriculture — (n) Ministerial Decree of 7 July 1945.
Recognizing the exclusive rights of fishing in Lake Trasimeno.

(o) Shipping — (o) Ministerial Decree of 31 July 1 45.
Dissolving the Board of Directors of the "Societ Esercizio Navi" (S.A.E.N.) and appointing Special ad inistrator for said company in the kingdom.

(p) Civil Affairs Local Government — (p) Ministerial Decree of 3 August 1945.
Appointing a special administrator in the kingdom for the Apulian Society for Colonization of Ethiopia.

(q) Finance Property Control — (q) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the "lavorazione e commercio materie plastiche" Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(r) Finance Agriculture — (r) Ministerial Decree of 16 August 1945.
Entrusting the administration of the Communal Credit Society for Agrarian Credit of Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno) to the Federal Institute for

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

in Lake Trasimeno.

(n) Agriculture

(n) Ministerial Decree of 7 July 1945.
Recognizing the exclusive rights of fishing in Lake Trasimeno.

(o) Shipping

(o) Ministerial Decree of 31 July 1945.
Dissolving the Board of Directors of the "Societ Esercizio Navi" (S.A.E.N.) and appointing Special Administrator for said company in the Kingdom.

(p) Civil Affairs Local Government

(p) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Appointing a special administrator in the Kingdom for the Apulian Society for Colonization of Ethiopia.

(q) Finance Property Control

(q) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the "lavorazione e commercio materie plastiche" Company limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(r) Finance Agriculture

(r) Ministerial Decree of 18 August 1945.
Entrusting the administration of the Communal Credit Society for Agrarian Credit of Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno) to the Federal Institute for Agrarian Credit for Central Italy.

(s) Finance Agriculture

(s) Ministerial Decree of 18 August 1945.
Entrusting the administration of the Communal Society for Agrarian Credit of Montegiordó-Fermo (Ascoli Piceno) to the Federal Institute for Agrarian Credit for Central Italy.

(t) Land Forces Transportation

(t) Ministerial Decree of 22 August 1945.
Rendering void the provisions issued by bodies of the so-called social republican Government concerning the use and the assignment of motor-vehicles owned by the military authorities.

(u) Finance (Property Control)

(u) Ministerial Decree of 25 August 1945.
Placing the " Profumeria Verà" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759023

(v) Finance (Property Control)

(v) Ministerial Decree of 25 August 1945. Placing the "Werner Fratelli" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(w) Finance (Property Control)

(w) Ministerial Decree of 25 August 1945. Placing the "Macellificio di Milano" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(x) Finance (Property Control)

(x) Ministerial Decree of 26 August 1945. Placing the "Benjamini J.Anton" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(y) Finance (Property Control)

(y) Ministerial Decree of 26 August 1945. Placing the"Belloni C.A.C."Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(z) Finance (Property Control)

(z) Ministerial Decree of 26 August 1945. Placing the "Prodotti Grezzi Animali" Limited Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(aa) Finance (Property Control)

(aa) Ministerial Decree of 26 August 1945. Placing the "Fabbrica Italiana Soluzione Gomma Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(bb) Finance (Property Control)

(bb) Ministerial Decree of 26 August 1945. Placing the"Egerstorff Wolfang" Company with head office in Milanunder receivership and appointing a receiver.

(cc) Finance (Property Control)

(cc) Ministerial Decree of 26 August 1945. Placing the "Baschmann F.lli" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(dd) Finance (Property Control)

(dd) Ministerial Decree of 27 August 1945. Placing under control the "Max Busch & C." Company with head office in Milan and appointing a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(z) Finance (Property Control)

(z) Ministerial Decree of 26 August 1945.
Placing the "Prodotti Grezzi Animali" Limited Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(aa) Finance (Property Control)

(aa) Ministerial Decree of 26 August 1945.
Placing the "Fabbrica Italiana Soluzione Gomma" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(bb) Finance (Property Control)

(bb) Ministerial Decree of 26 August 1945.
Placing the "Eggerstorff Wolfang" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(cc) Finance (Property Control)

(cc) Ministerial Decree of 26 August 1945.
Placing the "Baschmann S.A." Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(dd) Finance (Property Control)

(dd) Ministerial Decree of 27 August 1945.
Placing under control the "Max Busch & C." Company with head office in Milan and appointing a controller.

5223

(ee) Public Health Labour

(ee) Ministerial Decree of 29 August 1945.
Validating the dismissals of the personnel employed by the office of the National Society for the work of the blind.

(ff) Local Government

(ff) Ministerial Decree of 30 August 1945.
Assigning a communal secretary of 5th grade to the Commune of Paola (Cosenza).

(gg) Ministerial Decree of 31 August 1945.
Substituting an effective member of the commission for the examination for "Procuratori" at the Court of Appeal of Ancona.

(hh) Finance

(hh) Ministerial Decree of 4 September 1945.
Appointing a President and Vice President of the Board of Directors of the Loan Bank of Lucca.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1723

(ii) Finance

(ii) Ministerial Decree of 4 September 1945.
Appointing the President and Vice President of the Loan Bank of Perugia.

(jj) Finance

(jj) Ministerial Decree of 4 September 1945.
Appointing a President and Vice President of the Savings Bank of Rimini.

(kk) Finance

(kk) Ministerial Decree of 4 September 1945.
Appointing a President and Vice President of the Board of Directors of the Savings Bank of Ancone with head office in Ancona.

(ll) Finance (Property Control)

(ll) Ministerial Decree of 12 September 1945.
Revoking the decrees relating to the receivership of the "S.A. Warner Bros First National" with head office in Rome.

(mm) Finance

(mm) Ministerial Decree of 16 September 1945.
Payment of the interest on quinquennial treasury bonds 1st April 1950 not yet delivered to subscribers.

(nn) Finance Industry

(nn) Ministerial Decree of 18 September 1945.
Appointing members of the Syndical college of the financial siderurgical society "Finsider".

(oo) Local Government Public Health Welfare Branch)

(oo) Ministerial Decree of 19 September 1945.
Institution of offices of post-war assistanc in each provincial capital.

(pp) Navy Transportation

(pp) Ministerial Decree of 20 September 1945.
Rendering legally void the provisions issued by the so-called Italian social republican Government concerning the circulation of motor-vehicles belonging to the Navy.

NOTE :- RCs, PCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale BE EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Thursday, 18 October 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, return received after this date will be too late for action.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985081

Finance

Payment of the interest on quinquennial treasury bonds 1st April 1950 not yet delivered to subscribers.

(nn) Finance Industry

(nn) Ministerial Decree of 18 September 1945.
Appointing members of the Syndical college of the financial siderurgical society "Finsider".

(oo) Local Government Public Health (Welfare Branch)

(oo) Ministerial Decree of 19 September 1945.
Institution of offices of post-war assistanc in each provincial capital.

(pp) Navy Transportation

(pp) Ministerial Decree of 20 September 1945.
Rendering legally void the provisions issued by the so-called Italian social republican Government concerning the circulation of motor-vehicles belonging to the Navy.

NOTE :- RCs, LCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale BE EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Thursday, 18 October 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

JOHN E. WEBER,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 25 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945, n. 567.

Autorizzazione a contrarre matrimonio per gli ufficiali della Regia aeronautica . . . . . Pag. 1431

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 568.

Norme per la validità degli studi compiuti presso la Regia Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria . . . . . Pag. 1431

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 569.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di taluni Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1945-46 . . . . . Pag. 1432

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 570.

Modificazioni all'ordinamento del notariato e concessione di nuovi termini per la revoca dell'autorizzazione temporanea all'esercizio delle funzioni notarili e per la convocazione dei Collegi e Consigli notarili . . . . Pag. 1434

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 571.

Disposizioni circa le nomine ed i licenziamenti disposti

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 574.

Assegno temporaneo della indennità militare per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e la concessione di una indennità mensile ai graduati e militari di truppa delle anzidette forze armate . . . . . Pag. 1438

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 575.

Soppressione della Ragioneria centrale per i servizi del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo . . . . . Pag. 1439

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945.

Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino del sig. Artom Vittorio fu Giuseppe. Pag. 1439

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1440

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1440

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1440

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.

1725

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 5222

In Roma . . . . . } Un fascicolo - Prezzi vari

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedgansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 367.
Autorizzazione a contrarre matrimonio per gli ufficiali della Regia aeronautica . . . . . Pag. 1431

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 368.
Norme per la validità degli studi compiuti presso la Regia Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria . . . . . Pag. 1431

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 569.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di taluni Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1945-46 . . . . . Pag. 1432

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 570.
Modificazioni all'ordinamento del notariato e concessione di nuovi termini per la revoca dell'autorizzazione temporanea all'esercizio delle funzioni notarili e per la convocazione dei Collegi e Consigli notarili . . . . Pag. 1434

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 571.
Disposizioni circa le nomine ed i licenziamenti disposti dal Governo Militare Alleato . . . . . Pag. 1435

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 572.
Trattamento economico dei componenti e del personale di segreteria delle commissioni, consigli, comitati o di altri collegi comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato . . . . . Pag. 1436

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 573.
Attribuzioni e funzionamento dei delegati provinciali dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo. Pag. 1437

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 574.
Aumento temporaneo della indennità militare per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e la concessione di una indennità mensile ai graduati e militari di truppa delle anzidette forze armate . . . . . Pag. 1438

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 agosto 1945, n. 575.
Soppressione della Ragioneria centrale per i servizi del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo . . . . . Pag. 1439

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945.
Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino del sig. Artom Vittorio fu Giuseppe. Pag. 1439

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945
Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1439

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.
Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1440

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.
Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1440

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.
Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1440

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Esercizio Navi (S.A.E.N.) e nomina dell'amministratore straordinario delle attività della società medesima nel Regno . . . . . Pag. 1441

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.
Nomina dell'amministratore straordinario delle attività dell'Ente di colonizzazione Puglia di Etiopia, nel Regno. Pag. 1441

5222

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Lavorazione e commercio materie plastiche », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . Pag. 1431

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.
Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Montelcone di Fermo (Ascoli Piceno). Pag. 1431

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.
Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Monterinaldo Fermo (Ascoli Piceno) Pag. 1432

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1945.
Dichiarazione di inefficacia delle disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana per l'utilizzazione e la destinazione di automezzi di proprietà dell'Amministrazione della guerra . . . . . Pag. 1432

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Profumeria Vera », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1433

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Werner Fratelli », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1433

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Rasolbeio di Milano », con sede in Monza, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1434

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Benjamin J. Anton », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1435

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Belloni C. & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1435

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Prodotti grezzi animali », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1436

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Fabbrica italiana soluzione gomma », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1436

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Egerstorff Wolfang », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1437

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Ferrari Ettore », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1437

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Sostituzione di componente effettivo nella Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Ancona . . . . . Pag. 1438

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Lucca. Pag. 1438

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Perugia . . . . . Pag. 1439

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Rimini . . . . . Pag. 1440

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio anconitana, con sede in Ancona . . . . . Pag. 1441

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.
Revoca dei decreti di sequestro e di messa in liquidazione della « S. A. Warner Bros First National », con sede a Roma . . . . . Pag. 1441

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Pagamento degli interessi sui buoni del Tesoro quinquennali 5 per cento, di scadenza 1° aprile 1950, non ancora consegnati ai sottoscrittori . . . . . Pag. 1442

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.
Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Società finanziaria siderurgica « Finsider » . . . . . Pag. 1443

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.
Istituzione di Uffici provinciali dell'assistenza postbellica in ogni Capoluogo di provincia . . . Pag. 1443

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.
Dichiarazione di inefficacia giuridica delle disposizioni emanate dalla sedicente repubblica sociale italiana in merito alla circolazione degli automezzi della Marina. Pag. 1450

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . . Pag. 1450
Assegnazione di un segretario comunale di grado secondo al comune di Siena . . . . . Pag. 1450

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1450
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1450
Diffida per rinnovazione di ricevute di quietanze di certificati di rendita . . . . . Pag. 1451

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1772

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.
Dichiarazione di inefficacia delle disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana per l'utilizzazione e la destinazione di automezzi di proprietà dell'Amministrazione della guerra . . . . . Pag. 1442

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Profumeria Vera », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1442

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Werner Fratelli », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1443

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Ressinich di Milano », con sede in Monza, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1443

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Benjamini J. Antona », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1443

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Bellani C. & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1444

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Prodotti grezzi animali », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1444

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Fabbrica italiana soluzione gomma », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1444

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Egersdorff Wolfang », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1444

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Buschmann Fulli », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1445

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Max Busch & C. », con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1445

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1945.
Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale addetto agli uffici dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi . . . . . Pag. 1445

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1945.
Assegnazione di un segretario comunale di 3ª grado al comune di Paola (Cosenza) . . . . . Pag. 1445

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Rimini . . . . . Pag. 1447

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio anconitana, con sede in Ancona . . . . . Pag. 1447

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.
Revoca dei decreti di sequestro e di messa in liquidazione della « S. A. Warner Bros First National », con sede in Roma . . . . . Pag. 1447

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Pagamento degli interessi sui buoni del Tesoro quinquennali 3 per cento, di scadenza 1° aprile 1950, non ancora consegnati ai sottoscrittori . . . . . Pag. 1448

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.
Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Società finanziaria siderurgica « Finsider » . . . . . Pag. 1448

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.
Istituzione di Uffici provinciali dell'assistenza postbellica in ogni Capoluogo di provincia . . . . . Pag. 1449

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.
Dichiarazione di inefficacia giuridica delle disposizioni emanate dalla sedicente repubblica sociale italiana in merito alla circolazione degli automezzi della Marina. Pag. 1450

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . . Pag. 1450
Assegnazione di un segretario comunale di grado secondo al comune di Siena . . . . . Pag. 1450

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1450
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1450
Diffida per rinnovazione di ricevute di quietanze di certificati di rendita . . . . . Pag. 1451

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 20 del 17 settembre 1945, riguardante i prezzi degli oli . . . . . Pag. 1452

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1452

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1452

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 115 DEL 25 SETTEMBRE 1945:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia - Settembre 1945 (Fascicolo n. 1).

1728
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 367.

Autorizzazione a contrarre matrimonio per gli ufficiali della Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2220;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 367;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 1 del R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2220, quale è stato sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 367, è aggiunto il seguente comma:

Gli ufficiali della Regia aeronautica, oltre al compimento del 25° anno di età, devono aver prestato almeno un anno di servizio presso reparti di volo, se delle armi navigante, ed aver trascorso almeno un anno di regolare servizio effettivo, se di altri ruoli.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 368.

Norme per la validità degli studi compiuti presso la Regia Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 25 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti i Regi decreti 28 novembre 1935, n. 2044; 7 maggio 1936, n. 882; 30 settembre 1938, n. 1652;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei primi due anni dei corsi regolari della Regia Accademia aeronautica si impartiscono i seguenti insegnamenti, propri del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria, oltre quelli riguardanti la preparazione militare e professionale degli allievi:

1) analisi matematica, algebrica ed infinitesimale biennale;

2) geometria analitica con elementi di proiettiva descrittiva con disegno (biennale);

3) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;

4) fisica sperimentale, con esercitazioni (biennale);

5) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;

6) disegno (biennale);

7) mineralogia e geologia.

Art. 2.

Gli allievi della Regia Accademia aeronautica, in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, possono essere ammessi:

a) al secondo anno del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria se abbiano superato gli esami del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1729

1730

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Luogotenenza Generale del Regno

Luogotenente Generale di S. M.

In virtù delle facoltà a Noi delegate;

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1918, n. 882, convertito nella legge 22 dicembre 1918, n. 2223;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 307;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 febbraio 1945, n. 58;

Visto il parere del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

All'art. 1 del R. decreto-legge 11 marzo 1918, n. 882, convertito nella legge 22 dicembre 1918, n. 2223, quale è stato sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 307, è aggiunto il seguente comma:

« Gli allievi della Regia accademia, oltre al compimento del 25° anno di età, devono aver prestato almeno un anno di servizio presso reparti di volo, se ufficiali piloti, ed aver trascorso almeno un anno di comando subalterno, se di altri ruoli ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GASPAROTTO — CASATI — DE COURTEN — PIOLA — SFORZA

Visto, *il Guardasigilli: TOGLIATTI*
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 93. — PECA

Luogotenenza Generale del Regno

Luogotenente Generale di S. M.

In virtù delle facoltà a Noi delegate;

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1918, n. 882, convertito nella legge 22 dicembre 1918, n. 2223;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 307;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 febbraio 1945, n. 58;

Visto il parere del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei primi due anni dei corsi regolari della Regia Accademia aeronautica si impartiscono separati insegnamenti, propri del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria, oltre quelli riguardanti la preparazione professionale degli allievi:

1) analisi matematica, algebra ed trigonometria (biennale);

2) geometria analitica con elementi di proiettiva descrittiva con disegno (biennale);

3) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;

4) fisica sperimentale con esercitazioni (biennale);

5) chimica generale ed inorganica con elementi di applicazione;

6) disegno (biennale);

7) mineralogia e geologia.

Art. 2.

Gli allievi della Regia Accademia aeronautica, in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, possono essere ammessi:

a) al secondo anno del biennio propedeutico presso la facoltà di ingegneria se abbiano superato gli esami del primo del biennio propedeutico della facoltà di ingegneria contemplate nel programma di insegnamento del primo anno dei corsi regolari della Regia Accademia aeronautica;

b) al primo anno del triennio di studi di applicazione per la laurea in ingegneria se abbiano superato alla fine del secondo anno dei corsi regolari della Regia Accademia aeronautica e presso l'Accademia stessa, gli esami in tutti gli insegnamenti elencati nel precedente art. 1, nonchè una prova, pure da sostenersi presso la Regia Accademia aeronautica, atta a stabilire la conoscenza di due lingue straniere a scelta degli allievi stessi fra quelle insegnate presso l'Accademia

Art. 3.

Coloro che, in possesso del diploma di maturità classica o scientifica abbiano frequentato presso la Regia Accademia aeronautica, precedentemente all'anno accademico 1944-45, corsi regolari svolti in base ai programmi comprendenti soltanto alcuni degli insegnamenti elencati nel precedente art. 1, potranno ottenere la dispensa dalla frequenza e dall'esame per le materie corrispondenti a quelle del biennio propedeutico nelle quali abbiano superato gli esami di profitto.

Nel caso che abbiano seguito presso la Regia Accademia aeronautica uno o due anni di corso, potranno essere ammessi al secondo anno del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria, con l'obbligo di sostenere gli esami del biennio propedeutico non ancora superati.

Nel caso che abbiano seguito presso l'Accademia predetta i primi tre anni di corso, potranno essere ammessi al primo anno di applicazione per la laurea in ingegneria, con l'obbligo, prima di essere ammessi a sostenere esami propri del triennio medesimo, di adempiere a tutti gli obblighi di frequenza e di esame propri del biennio propedeutico, per i quali siano eventualmente in difetto.

Art. 4.

Le disposizioni del precedente art. 2 sono applicabili con deliberazione delle autorità accademiche agli allievi che hanno iniziato i corsi regolari presso la Regia Accademia aeronautica nell'anno accademico 1941-1942 e negli anni successivi.

Art. 5.

E' abrogato il R. decreto 26 febbraio 1942, n. 350

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GASPAROTTO — SOLERI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 62. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 569.

Considerata la necessità di provvedere all'inscrizione di talune somme nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46, in relazione alle necessità di alcuni servizi statali;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, alcune somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1944-45 e retro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 323;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1945-46, è introdotta la variazione di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le somme che risulteranno disponibili per minori accertamenti di spesa, sugli stanziamenti del capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'aeronautica relativo alle sovvenzioni chilometriche e fisse, agli indennizzi e rimborsi di spese per i collegamenti aerei civili, negli esercizi finanziari dal 1945-46 a tutto il 1947-48, verranno inscritte nella parte straordinaria dello stesso stato di previsione, al capitolo concernente le spese per il riordinamento dei servizi aerei civili e per la rinnovazione del materiale di volo per l'aviazione civile.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, all'inscrizione in bilancio dei fondi occorrenti per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche, anche di interesse di enti ausiliari dello Stato,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1731

1732

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

della aeronautica una o due anni di corso, potranno essere ammessi al secondo anno del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria, con l'obbligo di sostenere gli esami del biennio propedeutico non ancora superati.

Nel caso che abbiano seguito presso l'Accademia predetta i primi tre anni di corso, potranno essere ammessi al primo anno di applicazione per la laurea in ingegneria, con l'obbligo, prima di essere ammessi a sostenere esami propri del triennio medesimo, di adempiere a tutti gli obblighi di frequenza e di esame propri del biennio propedeutico, per i quali siano eventualmente in difetto.

Art. 4.

Le disposizioni del precedente art. 2 sono applicabili con deliberazione delle autorità accademiche agli allievi che hanno iniziato i corsi regolari presso la Regia Accademia aeronautica nell'anno accademico 1941-1942 o negli anni successivi.

Art. 5.

E' abrogato il R. decreto 26 febbraio 1942, n. 250.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GASPAROTTO — SOLERI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 62. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 569.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quello della spesa di taluni Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1945-46, è introdotta la variazione di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le somme che risulteranno disponibili, per minori accertamenti di spesa, sugli stanziamenti del capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'aeronautica relativo alle sovvenzioni chilometriche e fisse, agli indennizzi e rimborsi di spese per i collegamenti aerei civili, negli esercizi finanziari dal 1945-46 a tutto il 1947-48, verranno inscritte nella parte straordinaria dello stesso stato di previsione, al capitolo concernente le spese per il riordinamento dei servizi aerei civili e per la rinnovazione del materiale di volo per l'aviazione civile.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, all'inscrizione in bilancio dei fondi occorrenti per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche, anche di interesse di enti ausiliari dello Stato, di fabbricati di proprietà privata, danneggiati o distrutti in conseguenza di azioni belliche, a norma dell'art. 1 della legge 9 luglio 1940, n. 938, modificato dall'art. 20 - primo comma - della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

Art. 6.

E' autorizzata l'erogazione, sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, di un contributo di lire 72.000.000 a favore del Comitato nazionale pro vittime politiche, per l'assistenza alle famiglie delle vittime stesse.

ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Parri — Ricci

Visto, *il guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 67. — Fasola

TABELLA A

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46

a) in aumento:

Cap. n. 156. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione . . . . . L. 22.000 —

Cap. n. 318-*bis* (di nuova istituzione). — Recupero delle somme erogate a copertura della garanzia concessa dallo Stato sui mutui contratti dall'Opera Nazionale Combattenti per opere di bonifica ai sensi del Regio decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2096 . . . . . » 11.999.316,50

Totale . . . L. 11.999.316,50

b) in diminuzione:

Cap. n. 151. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del Tesoro . . . . . L. 22.000 —

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

TABELLA B

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) in aumento:

Cap. n. 30-*bis* (di nuova istituzione). — Acquisto di mobili per l'arredamento degli alloggi del personale dei ruoli centrali e periferali in servizio presso l'Alto Commissariato . . . L. 2.000.000 —

Cap. n. 329-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per conto dell'Opera Nazionale Combattenti a copertura della garanzia concessa dallo Stato sui mutui stipulati per opere di bonifica con il consorzio di credito per opere pubbliche ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1924, n. 2096 . . . . . » 11.999.316,50

Totale degli aumenti . . . L. 23.346.916,50

b) in diminuzione:

Cap. n. 36. — Partecipazione dello Stato al capitale della Banca nazionale del Lavoro, ecc., per operazioni di credito, ecc. (*Soppresso*) . . . . . L. 1.000.000 —

MINISTERO DELLE FINANZE

a) in aumento:

Cap. n. 4 (modificata la denominazione). — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero e delle stabile sede dell'Ispettorato generale del credito ai dipendenti dello Stato . . . . . L. 200.000 —

b) in diminuzione:

Cap. n. 115. — Spesa di custodia, ecc. della collezione di opere d'arte donata allo Stato dalla signora Henriette Tower, vedova Watts, ecc. (*Soppresso*) . . . . . L. 25.000 —

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. 46-*bis*. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo a favore del personale del disciolto Corpo di polizia dell'Africa italiana, ecc. . . . . L. 14.000.000 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi Scientifici, ecc. . . . . L. 500.000 —

Cap. n. 166-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte donata allo Stato dalla signora Henriette Tower vedova Watts, da sostenersi con l'annua rendita proveniente dal legato di 50.000 dollari della stessa disposto a favore del Regio governo . . . . . » 25.000 —

Cap. n. 185-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da rimborsare alle Università ed agli Istituti d'istruzione superiore, ai termini dell'art. 30, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, in relazione ai versamenti effettuati in Tesoreria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Reg.to alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 61. — TASSA

TABELLA A

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46

a) in aumento:

Cap. n. 136. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione	L.	25.000 —
Cap. n. 318-*bis* (di nuova istituzione). — Recupero delle somme erogate a copertura della garanzia concessa dallo Stato sui mutui contratti dall'Opera Nazionale Combattenti per opere di bonifica ai sensi del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1776	»	11.969.316,50
Totale . . .	L.	11.994.316,50

b) in diminuzione:

Cap. n. 151. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del Tesoro	L.	25.000 —

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

TABELLA B

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) in aumento:

Cap. n. 15. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	5.700.000 —
Cap. n. 169. — Spese per i servizi del Tesoro, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 183. — Spese per le automobili addette ai servizi del Provveditorato generale dello Stato	»	500.000 —
Cap. n. 236. — Somma da erogare a favore del Comitato nazionale profughi politici, ecc.	»	12.000.000 —
Cap. n. 329-*bis* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la liquidazione di spese relative ad Enti ed istituzioni varie create dallo passato governo repubblicano	»	27.000 —
Cap. n. 570. — Somma da erogare a beneficio di redditi bisognosi, ecc.	»	250.000 —

b) in diminuzione:

Cap. n. 86. — Partecipazione dello Stato al capitale della Banca nazionale del Lavoro, ecc., per operazioni di credito, ecc. (*Soppresso*)	L.	1.000.000 —

MINISTERO DELLE FINANZE

a) in aumento:

Cap. n. 4 (modificata la denominazione). — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero e della stabile sede dell'Ispettorato generale del credito ai dipendenti dallo Stato	L.	300.000 —

b) in diminuzione:

Cap. n. 115. — Spesa di custodia, ecc. della collezione di opere d'arte donata allo Stato dalla signora Henriette Tower, vedova Wurts, ecc. (*Soppresso*)	L.	25.000 —

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. 90-*bis*. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo a favore del personale del disciolto Corpo di polizia dell'Africa italiana, ecc.	L.	11.000.000 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi Scientifici, ecc.	L.	500.000 —
Cap. n. 169-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte donata allo Stato dalla signora Henriette Tower vedova Wurts, da sostenersi con l'annua rendita proveniente dal legato di 50.000 dollari della stessa disposto a favore del Detto Governo	»	20.000 —
Cap. n. 185-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da rimborsare alle Università ed agli Istituti d'istruzione superiore, ai termini dell'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, in relazione ai versamenti effettuati in Tesoreria dagli Enti medesimi per sopratassa speciale d'iscrizione a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114	»	1.272.500 —
Totale . . .	L.	1.772.500 —

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 1. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizie prestazioni dell'Amministrazione della Marina incrementate dipendenti dallo stato di guerra	L.	1.000.000.000 —

1734

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 46. — Personale degli aeroporti civili: Stipendi, ecc. . . . . L. 1.000.000 —
Cap. n. 47. (Modificata la denominazione) — Spese per collegamenti aerei civili (Servizi postali, radiotelegrafici e fluviali, indennizzi, rimborsi di spese) . . . . . » 800.000 —
Cap. n. 48. — Gare, concorsi aerei civili, ecc. . . . . » 700.000 —
Cap. n. 49. — Spese, non relative agli uffici di controllo statale degli aeroporti civili, ecc. » 500.000 —
Cap. n. 50. — Spese per il pagamento delle indennità ecc. per i campi di volo e corridoi alle Forze armate alleate . . . . . » 1.500.000 —

Totale . . . . L. 4.500.000 —

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 8. — Fitto di locali (Corte dei conti) . . . . . L. 150.000 —
Cap. n. 182. — Indennità di trasferimento, e.c. riguardanti servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato . . . . . » 6.000 —

Totale . . . . L. 156.000 —

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 18. — Indennità di viaggio e soggiorno, ecc. . . . . L. 91.132 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici, ecc. . . . . L. 30.000 —
Cap. n. 127. — Accademia di belle arti, ecc. Spese, ecc. . . . . » 8.500 —
Cap. n. 128. — Regia Accademia d'arte drammatica, per spese, ecc. . . . . » 4.450 —

Totale . . . . L. 42.950 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 47. — Spese per collegamenti aerei, ... L. 2.000.000 —

Tabella 1.

Tabella di variazioni al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato

CONTO DEI RESIDUI

Spese

In aumento:

Cap. n. 4. — Premi di prolungamento di tratte, ecc. . . . . L. 2.000.000 —

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
TEDESCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1915, n. 579.

Modificazioni all'ordinamento del notariato e concessione di nuovi termini per la revoca dell'autorizzazione temporanea all'esercizio delle funzioni notarili e per la costituzione dei Collegi e Consigli notarili.

VITTORIO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni;
Visti il R. decreto-legge 25 maggio 1914, n. 445, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1914, n. 1351;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1914, n. 209;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1914, n. 451;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non sia altrimenti disposto, tutte le abilitazioni, che secondo la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e successive modificazioni, debbono farsi nel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 46 — Spese per relative agli uffici di controllo statale negli aeroporti civili, ecc. . . . . L. 5.000,00 —

Cap. n. 47 — Spese per il pagamento delle indennità ecc. per i voli di Stato effettuati dalle Forze armate alleate . . . . . » 280.000,00 —

Totale . . . . L. 288.000,00 —

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 92 — Fitto di locali (Corte dei conti) . . . . . L. 1.000,00 —

Cap. n. 183 — Indennità di trasferimento, rimborsi spese dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato . . . . . » 6,00 —

Totale . . . . L. 1.006,00 —

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 18 — Indennità di viaggio e soggiorno, ecc. . . . . L. 21,00 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 105 — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici, ecc. . . . . L. 30.000 —

Cap. n. 130 — Accademia di belle arti, ecc. Spese, ecc. . . . . » 8.500 —

Cap. n. 131 — Regia Accademia d'arte drammatica, ecc. Spese, ecc. . . . . » 4.500 —

Totale . . . . L. 43.000 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 47 — Spese per collegamenti aerei, ecc. . . . . L. 7.000.000 —

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 25 — Spese per incrementare la produzione della frutticoltura ecc. . . . . L. 7.000 —

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
BUCCI

Cap. n. 46 — Spese per relative agli uffici di controllo statale negli aeroporti civili, ecc. . . . . » 5.000,00 —

Cap. n. 47 — Spese per il pagamento delle indennità ecc. per i voli di Stato effettuati dalle Forze armate alleate . . . . . » 280.000,00 —

Totale . . . . L. 288.000,00 —

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
BUCCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 576.

Modificazioni all'ordinamento del notariato e concessione di nuovi termini per la revoca dell'autorizzazione temporanea all'esercizio delle funzioni notarili e per la convocazione dei Collegi e Consigli notarili.

VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 115, ed il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209;

Visto l'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 25 agosto 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non sia altrimenti disposto, tutte le pubblicazioni che secondo la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e successive modificazioni, debbono farsi nel foglio degli annunzi ufficiali del Ministero di grazia e giustizia, possono essere eseguite ad ogni effetto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e può omettersi la inserzione nel foglio degli annunzi quando è prescritta tale formalità insieme alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, al termine di sei mesi dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

ART. 3.

Sono riammessi di diritto ad esercitare temporaneamente nella sede già ad essi assegnata a norma degli articoli 1 del R. decreto legge 25 maggio 1944, n. 145, e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 301, i notai che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano cessati dall'esercizio nella sede stessa per effetto della revoca di diritto della relativa autorizzazione, ma non abbiano riassunto le funzioni nella sede originaria.

In deroga alla disposizione dell'art. 58, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono validi ad ogni effetto gli atti ricevuti dai notai anzidetti dopo la cessazione dall'esercizio temporaneo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 4.

Quando per gravi difficoltà dipendenti dallo stato di guerra non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione dei Collegi e dei Consigli notarili nei termini previsti dall'art. 4, commi 1° e 3°, del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209, il Ministro per la grazia e giustizia può, con proprio decreto, assegnare un nuovo termine, non superiore a giorni centottanta per la convocazione del Collegio e a giorni sessanta per la convocazione e l'insediamento del Consiglio.

Rimangono ferme le ricostituzioni degli organi stessi ma avvenute dopo la scadenza dei termini di cui al suddetto art. 4, ma alla data di entrata in vigore del presente decreto, purchè siano state osservate le disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

ART. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui essa divenga esecutiva con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 571.

Disposizioni circa le nomine ed i licenziamenti disposti dal Governo Militare Alleato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e viste le sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e viste le sue successive modificazioni;

Visto il titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e viste le successive disposizioni concernenti l'epurazione dell'Amministrazione;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

A tutti gli effetti della legge italiana, le nomine ad uffici pubblici conferite dal Governo Militare Alleato nei territori ad esso soggetti, hanno carattere d'incarichi temporanei.

ART. 2.

Coloro che, all'atto del ritorno dei territori all'Amministrazione italiana, si trovino preposti a pubblici uffici, in virtù di disposizioni del Governo Militare Alleato, continuano ad esercitare le loro funzioni fino a quando non siano sostituiti dalla competente autorità del Governo italiano, salva la loro eventuale immissione in ruolo.

Ai fini del trattamento economico spettante per detti incarichi, le persone estranee all'Amministrazione sono equiparate ai dipendenti di ruolo del grado gerarchico cui corrispondono le funzioni ad esse affidate. Tale equiparazione è disposta con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro.

Qualora trattisi di funzioni esercitate da parte di estranei all'Amministrazione, in enti pubblici diversi dallo Stato è corrisposto il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni e dai rispettivi ordinamenti per la carica cui le funzioni stesse corrispondono.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono validi anche gli atti ricevuti dai notai anzidetti dopo la cessazione dall'esercizio temporaneo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Quando per gravi difficoltà dipendenti dallo stato di guerra non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione dei Collegi e dei Consigli notarili nei termini previsti dall'art. 4, comma 1° e 5°, del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209, il Ministro per la grazia e giustizia può, con proprio decreto, assegnare un nuovo termine, non superiore a giorni cento quanto per la convocazione del Collegio e a giorni sessanta per la convocazione e l'insediamento del Consiglio.

Rimangono ferme le ricostituzioni degli organi stessi già avvenute dopo la scadenza dei termini di cui al suddetto art. 4, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, purchè siano state osservate le disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore dalla data di tale restituzione o di quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 68. — FRESA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e visto le sue successive modificazioni;

Visto il titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e viste le successive disposizioni concernenti l'epurazione dell'Amministrazione;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A tutti gli effetti della legge italiana, le nomine ad uffici pubblici conferite dal Governo Militare Alleato nei territori ad esso soggetti, hanno carattere d'incarichi temporanei.

Art. 2.

Coloro che, all'atto del ritorno dei territori all'Amministrazione italiana, si trovino preposti a pubblici uffici, in virtù di disposizioni del Governo Militare Alleato, continuano ad esercitare le loro funzioni fino a quando non siano sostituiti dalla competente autorità del Governo italiano, salva la loro eventuale immissione in ruolo.

Al pari del trattamento economico spettante per detti incarichi, le persone estranee all'Amministrazione sono equiparate ai dipendenti di ruolo del grado gerarchico cui corrispondono le funzioni ad esse affidate. Tale equiparazione è disposta con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro.

Qualora trattisi di funzioni esercitate, da parte di estranei all'Amministrazione, in enti pubblici diversi dallo Stato è corrisposto il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni o dai rispettivi ordinamenti per la carica cui le funzioni stesse corrispondono.

Art. 3.

I dipendenti dello Stato e degli enti previsti dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, rimossi dall'ufficio o licenziati per motivi di epurazione, dal Governo Militare Alleato, s'intendono sospesi cautelarmente dall'ufficio ai sensi dell'art. 22, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Detta sospensione decorre dal giorno in cui i provvedimenti suindicati vennero adottati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795031

La contestazione degli addebiti, ai fini del giudizio di epurazione, deve essere fatta entro tre mesi dal giorno della restituzione all'Amministrazione italiana dei territori in cui detti provvedimenti vennero adottati o, se trattasi di territori già restituiti, dal giorno della entrata in vigore del presente decreto.

E' fatto salvo ogni diverso provvedimento disciplinare da adottare nei confronti di detti dipendenti, in conseguenza di procedimenti penali istituiti a loro carico.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto valgono anche per i provvedimenti adottati dal Governo Militare Alleato nei territori che, all'atto della entrata in vigore del decreto stesso, siano già stati restituiti all'Amministrazione italiana.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BRUSCO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GIULIO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, Il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 71. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 572.

Trattamento economico dei componenti e del personale di segreteria delle commissioni, consigli, comitati o di altri collegi comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I gettoni di presenza, previsti dal primo comma dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167, per i componenti di commissioni, consigli, comitati, o altri collegi comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato, che non appartengono al personale statale, sono aumentati a 250 lire.

Art. 2.

Per i componenti delle commissioni costituite in dipendenza del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e delle successive disposizioni contenenti le sanzioni contro il fascismo, i quali siano dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, il gettone di presenza di cui al secondo comma dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni, è aumentato a L. 125.

Art. 3.

Per i componenti della Commissione centrale di epurazione di cui all'art. 29 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945 n. 2, la misura del gettone di presenza da assegnare ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni, è elevato a L. 200 od a L. 150, a seconda che trattisi di persone estranee all'Amministrazione dello Stato ovvero di dipendenti statali.

Ai componenti medesimi può essere concesso un assegno integrativo nella misura che sarà stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, sentita l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 4.

Ai componenti degli organi di cui ai precedenti articoli che siano dipendenti dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e in genere dagli enti di diritto pubblico, spetta il gettone di presenza nella medesima misura prevista per i dipendenti dall'Amministrazione dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per i provvedimenti adottati dal Governo Militare Alleato nei territori che, all'atto della entrata in vigore del decreto stesso, siano già stati restituiti all'Amministrazione italiana.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BRUSASCO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — PARRI — RESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 71. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 572.

Trattamento economico dei componenti e del personale di segreteria delle commissioni, consigli, comitati o di altri collegi comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 57 e 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

presso le Amministrazioni dello Stato, che non appartengono al personale statale, sono aumentati a 250 lire.

Art. 2.

Per i componenti delle commissioni costituite in dipendenza del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e delle successive disposizioni concernenti le sanzioni contro il fascismo, i quali siano dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, il gettone di presenza di cui al secondo comma dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni, è aumentato a L. 125.

Art. 3.

Per i componenti della Commissione centrale di epurazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945 n. 2, a misura del gettone di presenza da assegnare ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni, è elevato a L. 300 od a L. 150, a seconda che trattisi di persone estranee all'Amministrazione dello Stato ovvero di dipendenti statali.

Ai componenti medesimi può essere concesso un assegno integrativo nella misura che sarà stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 4.

Ai componenti degli organi di cui ai precedenti articoli che siano dipendenti dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e in genere dagli enti di diritto pubblico, spetta il gettone di presenza nella medesima misura prevista per i dipendenti dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

Ai segretari degli organi indicati negli articoli precedenti è corrisposto un gettone di presenza nella stessa misura di quella spettante ai componenti nei limiti e con le norme per questi ultimi stabiliti.

Art. 6.

Al personale addetto alle segreterie delle Commissioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, nel numero massimo di due unità oltre il segretario, è attribuita una indennità giornaliera pari ad un terzo della diaria di missione inerente al grado rivestito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Art. 7.

Il limite massimo fissato dall'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, per la retribuzione da assegnare agli estranei all'Amministrazione dello Stato incaricati di speciali studi, non può essere superato quando vengono affidati più incarichi anche se conferiti da Ministri diversi.

In quest'ultimo caso fra i Ministri interessati sarà concordata la quota di retribuzione da porre a carico de. rispettivo bilancio.

Art. 8.

Le spese relative alle competenze spettanti ai membri, al segretario ed agli addetti alla segreteria della Commissione centrale di epurazione sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, sotto rubrica Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1945 nelle provincie che alla data di entrata in vigore siano già state restituite all'Amministrazione italiana.

Per le provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 62. — PASSA

Visto l'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le attribuzioni, in materia di epurazione, conferite ai delegati provinciali dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo e prevedute dall'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, sono estese alla materia dei delitti e dell'avocazione dei profitti di regime.

Art. 2.

La delegazione provinciale è composta di tre delegati di cui uno con funzioni di presidente.

L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, su proposta del Comitato locale di Liberazione Nazionale, sentito il Prefetto, nomina i delegati delle tre branche dell'epurazione, dei delitti e dell'avocazione dei profitti di regime, e, tra essi delegati, il presidente della delegazione.

Art. 3.

I delegati attendono, ciascuno per la branca di propria competenza, alla raccolta degli elementi necessari per l'applicazione della legge, nonchè collegialmente, alla valutazione degli elementi stessi ed alla formulazione di segnalazioni all'Alto Commissario. Essi procedono ai deferimenti alle Commissioni provinciali di epurazione e alle denuncie all'autorità giudiziaria in tema di punizione dei delitti.

Art. 4.

La delegazione avrà un proprio ufficio presso la Prefettura con proprio personale ed apposito nucleo di agenti di pubblica sicurezza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985081

Le spese relative alle competenze spettanti ai membri, al segretario ed agli addetti alla segreteria della Commissione centrale di epurazione sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, sotto rubrica Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1945 nelle provincie che alla data di entrata in vigore siano già state restituite all'Amministrazione italiana.

Per le provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 373.

Attribuzioni e funzionamento dei delegati provinciali dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 288;

Art. 1.

Le attribuzioni, in materia di epurazione, conferite ai delegati provinciali dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo e prevedute dall'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, sono estese alla materia dei delitti e dell'avocazione dei profitti di regime.

Art. 2.

La delegazione provinciale è composta di tre delegati di cui uno con funzioni di presidente.

L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, su proposta del Comitato locale di Liberazione Nazionale, sentito il Prefetto, nomina i delegati delle tre branche dell'epurazione, dei delitti e dell'avocazione dei profitti di regime, e, tra essi delegati, il presidente della delegazione.

Art. 3.

I delegati attendono, ciascuno per la branca di propria competenza, alla raccolta degli elementi necessari per l'applicazione della legge, nonchè collegialmente, alla valutazione degli elementi stessi ed alla formulazione di segnalazioni all'Alto Commissario. Essi procedono ai deferimenti alle Commissioni provinciali di epurazione e alle denuncie all'autorità giudiziaria in tema di punizione dei delitti.

Art. 4.

La delegazione avrà un proprio ufficio presso la Prefettura con proprio personale ed apposito nucleo di agenti di pubblica sicurezza.

Potrà richiedere il distacco in posizione di comando di dipendenti dello Stato, nonchè di ufficiali ed agenti di forza pubblica, e potrà, occorrendo, assumere personale nei limiti e con le modalità di volta in volta determinati dall'Alto Commissario di intesa col Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Ai delegati, che non siano dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, è attribuita provvisoriamente una indennità nella misura da lire settemila a novemila a seconda della residenza, da determinarsi dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, sentito il Ministro per il tesoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Tale indennità è ridotta a un terzo per i delegati che siano dipendenti dello Stato o degli Enti pubblici.

Ai dipendenti dello Stato o di Enti pubblici addetti alla delegazione è attribuita una indennità mensile pari al terzo dell'indennità di missione.

In casi di accessi fuori sede, ai delegati che non siano dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, spettano le indennità di missione stabilite per gli impiegati statali, nella misura corrispondente al grado 6°. Ai delegati che siano dipendenti dello Stato o di Enti pubblici e agli addetti alla delegazione spettano le indennità di missione stabilite per il grado che rivestono nell'Amministrazione cui appartengono.

Art. 6.

I singoli prefetti metteranno a disposizione delle delegazioni un fondo trimestrale su autorizzazione dell'Alto Commissario o del Commissario a ciò da esso delegato. Tale fondo sarà amministrato dalla ragioneria di ogni singola prefettura.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto, nello stato di previsione delle spese del proprio Ministero, rubrica Presidenza del Consiglio, sotto rubrica Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 7.

I delegati per l'epurazione, nominati in virtù delle disposizioni attualmente in vigore continuano nelle loro funzioni fino alla costituzione delle delegazioni provinciali ai sensi del presente decreto.

Art. 8.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui sarà dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 574.

Aumento temporaneo della indennità militare per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e la concessione di una indennità mensile ai graduati e militari di truppa delle anzidette forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 151 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A datare dal 16 settembre 1945 l'indennità militare per gli ufficiali e sottufficiali che prestano effettivo servizio presso i comandi, le unità, i reparti, gli enti e i servizi organici del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, e della Regia guardia di finanza e dei Corpi militari per i quali è prevista la corresponsione dell'indennità medesima a carico del bilancio dello Stato, è aumentata dell'importo risultante dall'allegata tabella, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai caporali maggiori, caporali e soldati e gradi corrispondenti delle anzidette forze armate è concesso dalla medesima data, una indennità mensile di L. 120 netti, che verrà corrisposta con le norme vigenti per il pagamento della paga.

Art. 2.

L'aumento dell'indennità militare e l'indennità mensile, di cui al precedente art. 1, non sono cumulabili col trattamento economico stabilito dalla legge 10 maggio 1945, n. 307.

Gli assegni predetti hanno carattere provvisorio e, in occasione di eventuali revisioni dei trattamenti economici che potranno essere concessi dopo il 16 settembre 1945, ai dipendenti dello Stato, saranno gradualmente

1743
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Art. 6.

I singoli prefetti metteranno a disposizione delle delegazioni un fondo trimestrale su autorizzazione dell'Alto Commissario o del Commissario a ciò da esso delegato. Tale fondo sarà amministrato dalla ragioneria di ogni singola prefettura.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto, nello stato di previsione delle spese del proprio Ministero, rubrica Presidenza del Consiglio, sotto rubrica Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 7.

I delegati per l'epurazione, nominati in virtù delle disposizioni attualmente in vigore continuano nelle loro funzioni fino alla costituzione delle delegazioni provinciali ai sensi del presente decreto.

Art. 8.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui sarà dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BONOMI — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GIUA — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 62. — TESSA

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 20 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A datare dal 16 settembre 1945 l'indennità militare per gli ufficiali e sottufficiali che prestano effettivo servizio presso i comandi, le unità, i reparti, gli enti e i servizi organici del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, e della Regia guardia di finanza e dei Corpi militari per i quali è prevista la corresponsione dell'indennità medesima a carico del bilancio dello Stato, è aumentata dell'importo risultante dall'allegata tabella, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai caporali maggiori, caporali e soldati e gradi corrispondenti delle anzidette forze armate è concesso dalla medesima data, una indennità mensile di L. 120 netta, che verrà corrisposta con le norme vigenti per il pagamento della paga.

Art. 2.

L'aumento dell'indennità militare e l'indennità mensile, di cui al precedente art. 1, non sono cumulabili col trattamento economico stabilito dalla legge 10 maggio 1945, n. 307.

Gli assegni predetti hanno carattere provvisorio e, in occasione di eventuali revisioni dei trattamenti economici che potranno essere concessi dopo il 16 settembre 1945, ai dipendenti dello Stato, saranno gradualmente riassorbiti in misura pari alla metà di ogni miglioramento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

1744

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PAGNI — SOTTOSTARDO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CASSIOTTO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 69. — PASCA

Gradi del R. Esercito, Corrispondenti della R. Marina, R. Aeronautica, R. Guardia di finanza e altri Corpi militari	Misura mensile lorda	
	Celibi	Ammogliati
Maresciallo d'Italia	4.400	6.000
Generale d'armata	3.100	4.500
Generale di corpo d'armata	2.200	3.000
Generale di divisione	1.800	2.400
Generale di brigata	1.400	2.100
Colonnello	1.450	1.950
Ten.-col. - Magg. e Capitano	1.250	1.650
Capitano e 1° tenente	1.100	1.350
Tenente	800	1.050
Sottotenente	780	900
Marescialli dei tre gradi	660	
Sergenti maggiori	300	
Sergenti	215	

Visto: *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PARRI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 575.

Soppressione della Ragioneria centrale per i servizi del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 68. — PASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945.

Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino del sig. Artom Vittorio fu Giuseppe.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;
Vista la legge 29 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 476, 29 luglio 1925, n. 1291, e 30 giugno 1932, n. 815;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;
Vista la domanda con la quale il sig. Artom Vittorio fu Giuseppe chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle limitazioni imposegli in dipendenza delle leggi razziali fasciste;
Visti i pareri favorevoli apposti sulla domanda medesima dal Comitato direttivo e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;
Visto il parere favorevole della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il sig. Artom Vittorio fu Giuseppe è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il signor Artom abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio della Borsa valori di Torino.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

— Jacini — De Courten — Cevolotto

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 69. — Urbani

Gradi del R. Esercito e corrispondenti della R. Marina, R. Aeronautica, R. Guardia di finanza e altri Corpi militari	Misura mensile lorda	
	Celibi	Ammogliati
Maresciallo d'Italia	4.400	6.000
Generale d'armata	3.100	4.500
Generale di corpo d'armata	2.800	3.900
Generale di divisione	1.800	2.400
Generale di brigata	1.400	2.100
Colonnello	1.450	1.950
Ten.-col. - Magg. e Capitano	1.250	1.650
Capitano e Tenente	1.100	1.350
Tenente	800	1.050
Sottotenente	780	900
Marescialli dei tre gradi	600	
Sergenti maggiori	300	
Sergenti	215	

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 575.

Soppressione della Ragioneria centrale per i servizi del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416, con il quale il Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo viene soppresso con effetto dal 1° agosto c. a.;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° agosto 1945 è soppressa la Ragioneria centrale per i servizi del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945.

Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino del sig. Artom Vittorio fu Giuseppe.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 376, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;
Vista la domanda con la quale il sig. Artom Vittorio fu Giuseppe chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle limitazioni imposegli in dipendenza delle leggi razziali fasciste;
Visti i pareri favorevoli apposti sulla domanda medesima dal Comitato direttivo e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;
Visto il parere favorevole della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il sig. Artom Vittorio fu Giuseppe è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il signor Artom abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio della Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Ricci

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 107. — Saraceno

(1549)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1746

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 12568, del 1° giugno 1920, con il quale venne riconosciuto, a favore del sig. Nicchiotti Sisto, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Frusta nn. 55 e 56;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che il predetto sig. Nicchiotti Sisto si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 12568, del 1° giugno 1920, è riconosciuto a favore del signor Nicchiotti Sisto, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Frusta nn. 55 e 56.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1451)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 1125, del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto, a favore del signor Vecchi Andrea il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Monte del Lago nn. 6, 18, 98 e 196;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi il figlio del predetto, sig. Vecchi Riccardo fu Andrea, per succes-

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 1515, del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore del signor Martani Vincenzo e fratelli il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Frusta nn. 3, 8, 18, 30, 43, 48, 53, 54 e nelle arelle della posta di Frusta nn. 7, 8, 16, 21 e 22;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trovano nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi i signori Martani Rodolfo fu Salvatore e Gaudenzio, Attidoro, Adriano, Maddalena e Letizia, furono Abramo;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 1515, del 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore dei signori Martani Rodolfo fu Salvatore e Gaudenzio, Attidoro, Adriano, Maddalena e Letizia furono Abramo, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nei porti della posta di Frusta nn. 3, 8, 18, 30, 43, 48, 53, 54 e nelle arelle della posta stessa nn. 7, 8, 16, 21, 22.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1449)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 16262, del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore della signora Nicchiotti Barbara in Sarchiani fu Cesare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178471

Considerato che dalla relativa documentazione risultato che il prelatto sig. Nicchiotti Sisto si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 12568, del 1° giugno 1920, è riconosciuto a favore del signor Nicchiotti Sisto, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Frusta nn. 55 e 56.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1451)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4125, del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto, a favore del signor Vecchi Andrea il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Monte del Lago nn. 6, 18, 98 e 106;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi il figlio del predetto, sig. Vecchi Riccardo fu Andrea, per successione legittima;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4125, del 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore del sig. Vecchi Riccardo fu Andrea, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Monte del Lago nn. 6, 18, 98 e 106.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1452)

Considerato che dalla relativa documentazione risultato che attualmente si trovano nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi i signori Martani Rodolfo fu Salvatore e Gaudenzio, Altidoro, Adriano, Maddalena e Letizia, furono Abramo;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 1515, del 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore dei signori Martani Rodolfo fu Salvatore e Gaudenzio, Altidoro, Adriano, Maddalena e Letizia furono Abramo, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nei porti della posta di Frusta nn. 3, 8, 18, 30, 43, 48, 53, 54 e nelle arelle della posta stessa nn. 7, 8, 16, 21, 22.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1449)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 10262, del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore della signora Nicchiotti Barbara in Sarchini fu Cesare il diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nel porto della posta di Frusta n. 11 e nella arella della stessa posta n. 12;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trova nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi la signora Nicchiotti Barbara in Sarchini;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 10262, in data 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore della signora Nicchiotti Barbara fu

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Cesare in Sarchini, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nel porto della posta di Frasta n. 41 e nella arella della stessa posta n. 12.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1450)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Esercizio Navi (S.A.E.N.) e nomina dell'amministratore straordinario delle attività della società medesima nel Regno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'atto per notaio Paolo Castellini in data 24 aprile 1940, con il quale è stata costituita la Società Esercizio Navi (S.A.E.N.);

Ritenuto opportuno di affidare temporaneamente la gestione del detto ente ad un amministratore straordinario;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Società Esercizio Navi (S.A.E.N.) è disciolto.

Il dott. Giuliano Cora è nominato amministratore straordinario delle attività della società medesima nel Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 luglio 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(1444)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.

Nomina dell'amministratore straordinario delle attività dell'Ente di colonizzazione Puglia di Etiopia, nel Regno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore straordinario dell'Ente in parola;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il gr. uff. dott. Niso Capriotti, segretario generale di governo di 2ª classe dell'Amministrazione dell'Africa italiana è nominato amministratore straordinario delle attività dell'Ente di colonizzazione Puglia di Etiopia, nel Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana:
PARRI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1556)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Lavorazione e commercio materie plastiche », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Lavorazione e commercio materie plastiche », con sede in Milano, via S. Marta, 19, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Lavorazione e commercio materie plastiche », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Finoli Cesare.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1749

Società Esercizio Navi (S.A.E.N.) e nomina dell'amministratore straordinario delle attività della società medesima nel Regno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'atto per notaio Paolo Castellini in data 21 aprile 1940, con il quale è stata costituita la Società Esercizio Navi (S.A.E.N.);

Ritenuto opportuno di affidare temporaneamente la gestione del detto ente ad un amministratore straordinario;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Società Esercizio Navi (S.A.E.N.) è disciolto.

Il dott. Giuliano Cora è nominato amministratore straordinario delle attività della società medesima nel Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 luglio 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(1443)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.

Nomina dell'amministratore straordinario delle attività dell'Ente di colonizzazione Puglia di Etiopia, nel Regno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 29 luglio 1943, col quale il rag. Attilio Tomassini veniva nominato amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione Puglia di Etiopia;

Considerato che il predetto è stato impedito dalle sue molteplici incombenze di assumere le funzioni inerenti al cennato incarico;

Roma, addì 6 agosto 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1556)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Lavorazione e commercio materie plastiche », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Lavorazione e commercio materie plastiche », con sede in Milano, via S. Marta, 19, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Lavorazione e commercio materie plastiche », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Finoli Cesare.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1429)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, n. 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

n. 3139, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montelcone di Fermo (Ascoli Piceno) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montelcone di Fermo (Ascoli Piceno) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale che dovrà prendere la consegna, rediggendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1561)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Monterinaldo Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER IL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, n. 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Monterinaldo-Fermo (Ascoli Piceno) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale che dovrà prendere la consegna, rediggendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1562)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1945.

Dichiarazione di inefficacia delle disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana per l'utilizzazione e la destinazione di automezzi di proprietà dell'Amministrazione della guerra.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione della guerra rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo della occupazione tedesca; che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari e contro la sua volontà, a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarati inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montelesone di Fermo (Ascoli Piceno) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montelesone di Fermo (Ascoli Piceno) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1561)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Monterinaldo-Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, n. 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 24 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Monterinaldo-Fermo (Ascoli Piceno) non può utilmente funzionare;

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1562)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1945.

Dichiarazione di inefficacia delle disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana per l'utilizzazione e la destinazione di automezzi di proprietà dell'Amministrazione della guerra.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione della guerra rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo della occupazione tedesca; che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari e contro la sua volontà, a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarati inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione della guerra caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Roma, addì 22 agosto 1945

Il Ministro: JACINI

(1618)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Profumeria Vera », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Profumeria Vera », con sede in Milano, largo Settimio Severo, 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Profumeria Vera » con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Osnaghi Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1436)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Werner Fratelli », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Werner Fratelli » (tessuti) con sede in Milano, via Bigli, 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Rasolfelo di Milano », con sede in Monza, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Rasolfelo di Milano », con sede in Monza, via Cavalli, 45, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Rasolfelo di Milano », con sede in Monza, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Fasè Enrico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1462)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Benjamini J. Anton », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la Società di fatto « Benjamini J. Anton » (edizioni musicali), Milano, corso Buenos Ayres, 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945081

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Profumeria Vera », con sede in Milano, largo Settimio Severo, 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Profumeria Vera » con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Osanghi Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1436)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Werner Fratelli », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Werner Fratelli » (tessuti) con sede in Milano, via Rigli, 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Werner Fratelli », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Notari Gasi Ludovico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1401)

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Rasolificio di Milano », con sede in Monza, via Casati, 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Rasolificio di Milano », con sede in Monza, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Fasè Enrico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1402)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Benjamini J. Anton », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la Società di fatto « Benjamini J. Anton » (edizioni musicali), Milano, corso Buenos Ayres, 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Benjamini J. Anton », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Locatelli Luigi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1403)

1754

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Belloni C. & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che, in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la Società di fatto « Belloni C. & C. » (importazione macchine), Milano, corso S. Gottardo, 21, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Belloni C. & C. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Castellina rag. Raniero.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1404)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Prodotti grezzi animali », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Prodotti grezzi animali », con sede in Milano, via S. M. Falconrina 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Fabbrica italiana soluzione gomma », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Fabbrica italiana soluzione gomma » (soluzione gomma e affini), Milano, via Porpora, 113, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Fabbrica italiana soluzione gomma », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Grosso Leopoldo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1406)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Egerstorff Wolfang », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Egerstorff Wolfang » (vetri soffiati), con sede in Milano, via Fabio, 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 175051

Ritenuto che, in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la Società di fatto « Belloni C. & C. » (importazione macchine), Milano, corso S. Gottardo, 21, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Belloni C. & C. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Castellina rag. Raniero.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1404)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Prodotti grezzi animali », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Prodotti grezzi animali », con sede in Milano, via S. M. Fulcorina 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Prodotti grezzi animali », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Cozzetti Antonio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1405)

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Fabbrica italiana soluzione gomma » (soluzione gomma e affini), Milano, via Porpora, 113, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Fabbrica italiana soluzione gomma », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Grosso Leopoldo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1406)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Egerstorff Wolfang », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Egerstorff Wolfang » (vetri soffiati), con sede in Milano, via Pothio, 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Egerstorff Wolfang », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Grilli Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1407)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 175596

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Boschmann F.lli », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Boschmann F.lli » (esportazione), Milano, via V. Venosta, 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Boschmann F.lli », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Gaseoni Ansano.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: Epicoco

(1408)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Max Busch & C. », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Max Busch & C. » (accomandita legale), con sede in Milano, via Donatello, 17, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale addetto agli uffici dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 30 giugno c. a. del Commissario presso l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi riguardante il personale dell'Ente stesso, per quanto concerne i licenziamenti disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione dei territori liberati;

Visto l'art. 2 del decreto stesso il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati dal governo predetto;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti di cui sopra possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministero competente entro un anno dall'entrata in vigore del ricordato decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 14 aprile c. a.;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1841, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, con cui è stato istituito l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, nonchè il regolamento generale 2 dicembre 1940, numero 2063;

Considerato che la situazione finanziaria dell'Istituto non consente di mantenere in servizio il personale oltre i limiti strettamente necessari alla sua attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i licenziamenti del personale addetto agli uffici dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei confronti del personale stesso che non sia stato riassunto in servizio alla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1945

Il Ministro: Paolo

(1506)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1945021

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Boschmann Fratelli » (esportazione), Milano, via V. Venosta, 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Boschmann Fratelli », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Gussoni Arsenio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1408)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Max Rusch & C. », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Max Rusch & C. » (decorazione legno), con sede in Milano, via Donatello, 17, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima « Max Rusch & C. », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Gaspare Pigni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1438)

---

dicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione dei territori liberati;

Visto l'art. 2 del decreto stesso il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati dal governo predetto;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti di cui sopra possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministero competente entro un anno dall'entrata in vigore del ricordato decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 14 aprile c. a.;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1841, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, con cui venne istituito l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, nonchè il regolamento generale 2 dicembre 1940, numero 2063;

Considerato che la situazione finanziaria dell'Istituto non consente di mantenere in servizio il personale oltre i limiti strettamente necessari alla sua attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i licenziamenti del personale addetto agli uffici dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei confronti del personale stesso che non sia stato riassunto in servizio alla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1945

Il Ministro: Parri

(1666)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1945.

Assegnazione di un segretario comunale di 3° grado al comune di Paola (Cosenza).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale del 1° ottobre 1942, n. 17200 A relativo all'approvazione dell'elenco dei Comuni e dei Consorzi dei comuni ai quali sono assegnati segretari comunali dei grado 1°, 2°, 3° e 4°, dal quale decreto risulta che al comune di Paola (Cosenza) venne assegnato un segretario di grado 4°, in base alla tabella A annessa alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1858 21

stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, perchè avente 16.372 abitanti alla data del 31 dicembre 1931;

Vista la nota n. 5016 del 18 agosto 1945 dell'Istituto centrale di statistica, dalla quale risulta che il comune di Paola, avente alla data anzidetta, 14.809 abitanti;

Vista la domanda dell'Amministrazione comunale di Paola, intesa ad ottenere, a rettifica dell'errore di calcolo suddetto, l'assegnazione di un segretario di grado 5°;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali e la tabella A annessa alla detta legge;

Decreta:

A rettifica del decreto Ministeriale del 1° ottobre 1942, il comune di Paola (Cosenza) è assegnato un segretario comunale di grado 5°, anzichè di quarto grado.

Il Prefetto di Cosenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 agosto 1945

p. *Il Ministro*: VICCONTI

(1452)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945

Sostituzione di componente effettivo nella Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Ancona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte di appello di Ancona;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del prof. Meloni Giuseppe della Regia università di Macerata, che ha cessato di far parte del Corpo accademico, nell'incarico di componente effettivo della predetta Commissione;

Decreta:

Il prof. Nina Luigi, ordinario della Regia università di Macerata, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami per la professione di procuratore, in sostituzione del prof. Meloni Giuseppe.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1617)

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1938, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Comando Militare Alleato con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Lucca, ente morale con sede in Lucca;

Veduto il provvedimento del Comitato di Liberazione Nazionale della provincia di Lucca, in data 28 settembre 1944, con il quale conseguentemente venne nominato commissario straordinario del Monte predetto l'avv. Umberto Gianulfi;

Veduto il provvedimento del Comando Militare Alleato, in data 24 novembre 1944, con cui i signori avv. Eugenio Borelli Baroni, avv. Carlo Degannis e rag. Ugo Clemi, sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso;

Considerata l'opportunità di restituire l'azienda all'ordinaria amministrazione;

Decreta:

I signori avv. Umberto Gianulfi attuale commissario, e l'avv. Eugenio Borelli Baroni, attuale membro del Comitato di sorveglianza, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Lucca, ente morale con sede in Lucca, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1945

Il Ministro: Ruini

(1455)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1552;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 175621

giuridico dei segretari comunali e provinciali e alla tabella A annessa alla detta legge;

Decreta:

A rettifica del decreto Ministeriale del 1° ottobre 1942, a, comune di Paola (Cosenza) è assegnato un segretario comunale di grado 3°, anziché di quarto grado.

Il Prefetto di Cosenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 agosto 1943

p. *Il Ministro*: Venezian

(1482)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1943.

Sostituzione di componente effettivo nella Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Ancona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1943, regi strato alla Corte dei conti il 29 successivo, con cui è stata nominata, tra le altre, la Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte di appello di Ancona;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del prof. Meloni Giuseppe della Regia università di Macerata, che ha cessato di far parte del Corpo accademico, nell'incarico di componente effettivo della predetta Commissione;

Decreta:

Il prof. Nina Luigi, ordinario della Regia università di Macerata, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami per la professione di procuratore, in sostituzione del prof. Meloni Giuseppe.

Roma, addì 31 agosto 1943

Il Ministro: Tesauro

(1617)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1943.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il provvedimento del Consiglio Nazionale della provincia di Lucca, in data 28 settembre 1943, con il quale contemporaneamente venne nominato commissario straordinario del Monte predetto l'avv. Umberto Giannini;

Veduto il provvedimento del Comando Militare Alleato, in data 24 novembre 1943, con cui i signori avv. Eugenio Roselli Barsoni, avv. Enrico Tocanni e rag. Ugo Lenzi, sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso;

Considerata l'opportunità di restituire l'azienda all'ordinaria amministrazione;

Decreta:

I signori avv. Umberto Giannini attuale commissario, e l'avv. Eugenio Roselli Barsoni, attuale membro del Comitato di sorveglianza, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Lucca, ente morale con sede in Lucca, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1943

Il Ministro: Ri[illegible]

(1455)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1943.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto prefettizio con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Perugia, ente morale con sede in Perugia, e contemporaneamente nominato commissario straordinario il dott. Cesare Quattrocerere;

Considerata l'opportunità di restituire l'azienda all'ordinaria amministrazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreta:

I signori dott. Cesare Quattrocchi, attuale commissario straordinario, e l'ing. Paolo Grandi fu Giuseppe sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Perugia, ente morale con sede in Perugia, per la durata stabilita dallo statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1456)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Rimini.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 4 aprile 1944, con cui venne ratificata l'ordinanza del Prefetto della provincia di Forlì relativa allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Rimini, ente morale con sede in Rimini (prov. di Forlì) e venne nominato commissario straordinario l'avv. cav. Eugenio Bianchini;

Veduto il provvedimento, in data 28 ottobre 1944, dell'Ufficio provinciale finanziario del Governo Militare Alleato, con cui, in sostituzione del predetto cav. Bianchini, venne nominato commissario straordinario della Cassa stessa il comm. prof. Luigi Silvestrini;

Considerata l'opportunità di restituire l'azienda all'ordinaria amministrazione;

Decreta:

I signori comm. prof. Luigi Silvestrini, attualmente

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio anconitana, con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto prefettizio con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio anconitana, ente morale con sede in Ancona, e contemporaneamente nominati i signori avv. Odilo Marinelli fu Annibale e cav. Sanzio Biasi fu Eugenio, rispettivamente commissario e sub commissario;

Considerata l'opportunità di restituire l'azienda all'ordinaria amministrazione;

Decreta:

I signori avv. Cesare Tasini fu Angelo ed il cav. Sanzio Biasi fu Eugenio, attuale sub commissario quest'ultimo, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio anconitana, ente morale con sede in Ancona, per il quinquennio 1945-1949, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1458)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.

Revoca dei decreti di sequestro e di messa in liquidazione della « S. A. Warner Bros First National », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 13 gennaio 1942, con il quale la « S. A. Warner Bros First National », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro in appli-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma, addì 4 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1456)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Rimini.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 858, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 4 aprile 1944, con cui venne ratificata l'ordinanza del Prefetto della provincia di Forlì relativa allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Rimini, ente morale con sede in Rimini (prov. di Forlì), e venne nominato commissario straordinario l'avv. cav. Eugenio Bianchini;

Veduto il provvedimento, in data 28 ottobre 1944, dell'Ufficio provinciale finanziario del Governo Militare Alleato, con cui, in sostituzione del predetto cav. Bianchini, venne nominato commissario straordinario della Cassa stessa il comm. prof. Luigi Silvestrini;

Considerata l'opportunità di restituire l'azienda all'ordinaria amministrazione;

Decreta:

I signori comm. prof. Luigi Silvestrini, attualmente commissario straordinario, e il rag. Francesco Morri, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Rimini, ente morale con sede in Rimini (prov. di Forlì) per la durata stabilita dallo statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1457)

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto prefettizio con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio ancontana, ente morale con sede in Ancona, e contemporaneamente nominati i signori avv. Ofilo Marinelli fu Annibale e cav. Sanzio Biasi fu Eugenio, rispettivamente commissario e sub commissario;

Considerata l'opportunità di restituire l'azienda all'ordinaria amministrazione;

Decreta:

I signori avv. Cesare Tasini fu Angelo ed il cav. Sanzio Biasi fu Eugenio, attuale sub commissario quest'ultimo, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio ancontana, ente morale con sede in Ancona, per il quinquennio 1945-1949, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1458)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.

Revoca dei decreti di sequestro e di messa in liquidazione della « S. A. Warner Bros First National », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 13 gennaio 1942, con il quale la « S. A. Warner Bros First National », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il successivo decreto 2 giugno 1943, emesso a norma dell'art. 8 della legge 17 luglio 1942, n. 1100, con il quale la predetta società è stata messa in liquidazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni dei provvedimenti suindicati e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

1762

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Decreta:

Sono revocati i decreti interministeriali 13 gennaio 1942 e 2 giugno 1942, con cui la « S. A. Warner Bros First National », con sede in Roma, è stata sottoposta prima a sequestro e poi messa in liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1945.

Il Ministro: Bucci

(1566)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Pagamento degli interessi sui buoni del Tesoro quinquennali, 5 per cento, di scadenza 1° aprile 1950, non ancora consegnati ai sottoscrittori.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, col quale fu autorizzata la creazione e la emissione di buoni del Tesoro quinquennali a premi di scadenza 1° aprile 1950, fruttanti l'interesse annuo del 5 per cento, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, concernente la estensione al Nord Italia della sottoscrizione ai predetti buoni;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non è possibile completare entro breve tempo l'allestimento dei detti buoni ed effettuarne quindi respettivamente la consegna, per consentire su di essi la riscossione della rata d'interessi di scadenza al 1° ottobre 1945;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento della rata semestrale d'interessi di scadenza al 1° ottobre 1945, ed eventualmente di quelle che scadranno in seguito, relativamente ai buoni del Tesoro quinquennali a premi, 5 per cento, emessi in forza del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, sarà effettuato, sino a quando non avrà luogo la consegna dei titoli definitivi, dalla Sezione di tesoreria provinciale che rilasciò la corrispondente ricevuta provvisoria all'atto della sottoscrizione, in base alla presentazione di essa e di domanda in carta libera, compilata dall'esibitore, in duplice esemplare.

Art. 2.

La Sezione di tesoreria provinciale accerterà che nella domanda siano indicati esattamente il numero, la data di emissione e l'importo nominale di ciascuna ricevuta provvisoria presentata, e che questa sia regolare

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di esso e dell'avvenuta annotazione, di cui al comma precedente, sarà munita del visto da parte del capo della Sezione di tesoreria provinciale o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento ottenuto ed il cassiere vi apporrà la propria firma, restituendo quindi la ricevuta provvisoria all'esibitore medesimo.

L'esemplare della domanda munito di quietanza sarà inviato, con contabilità separata, alla Direzione generale del debito pubblico, ovvero i terminali stabiliti per le contabilità ordinarie. L'altro esemplare sarà custodito nei modi di regola dalla tesoreria pagatrice.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Bucci

(1665)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.

Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Società finanziaria siderurgica « Finsider »

IL MINISTRO PER LE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 aprile 1945, con cui viene nominato il commissario governativo della Società finanziaria siderurgica « Finsider » e viene accordata facoltà ai Ministri per le finanze e per il tesoro di provvedere alla sostituzione del Collegio sindacale della società di cui sopra è cenno;

Visto il 4° comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 320, con cui è disposto che il Ministro designato per la vigilanza può sostituire, in tutto o in parte, i sindaci già esistenti;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio sindacale della Società finanziaria siderurgica « Finsider » viene così composto:

dott. Vittorio Lattanzi, presidente del Collegio sindacale;

comm. rag. Tommaso Fattorosi Barnaba, sindaco effettivo;

comm. dott. Pietro Balmoldi, sindaco effettivo;

comm. Cesare Augusto Marenesi, sindaco effettivo;

dott. Sergio Fortis, sindaco effettivo;

dott. Mario Braidotti, sindaco supplente;

dott. Domenico Bernardi, sindaco supplente.

Art. 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(1580)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Pagamento degli interessi sui buoni del Tesoro quinquennali 5 per cento, di scadenza 1° aprile 1950, non ancora consegnati ai sottoscrittori.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, col quale fu autorizzata la creazione e la emissione di buoni del Tesoro quinquennali a premi di scadenza 1° aprile 1950, fruttanti l'interesse annuo del 5 per cento, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, concernente la estensione ad Nord Italia della sottoscrizione ai predetti buoni;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non è possibile completare entro breve tempo l'allestimento dei detti buoni ed effettuarne quindi rispettivamente la consegna, per consentire su di essi la riscossione della rata d'interessi di scadenza al 1° ottobre 1945;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento della rata semestrale d'interessi di scadenza al 1° ottobre 1945, ed eventualmente di quelle che scadranno in seguito, relativamente ai buoni del Tesoro quinquennali a premi, 5 per cento, emessi in forza del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, sarà effettuato, sino a quando non avrà luogo la consegna dei titoli definitivi, dalla Sezione di tesoreria provinciale che rilasciò la corrispondente ricevuta provvisoria all'atto della sottoscrizione, in base alla presentazione di essa o di domanda in carta libera, compilata dall'esibitore, in duplice esemplare.

Art. 2.

La Sezione di tesoreria provinciale accerterà che nella domanda siano indicati esattamente il numero, la data di emissione e l'importo nominale di ciascuna ricevuta provvisoria presentata, e che questa sia regolare ed autentica, in base anche al confronto con la relativa contromatrice; riscontrerà che presso l'ufficio non risulti notificato decreto del presidente del tribunale per l'ammortamento della ricevuta, ai sensi del comma sesto dell'art. 14 del decreto Ministeriale 29 maggio 1945, e che, tanto sulla ricevuta che sulla contromatrice, non esista annotazione circa la riscossione della rata d'interessi, della quale è chiesto il pagamento; darà quindi corso al pagamento medesimo, ove nulla osti, annotandolo sulla ricevuta e sulla contromatrice corrispondente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1603)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.

Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Società finanziaria siderurgica « Finsider »

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 aprile 1945, con cui viene confermato il commissario governativo della Società finanziaria siderurgica « Finsider » e viene accordata facoltà ai Ministri per le finanze e per il tesoro di provvedere alla sostituzione del Collegio sindacale della società di cui sopra è cenno;

Visto il 1° comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 320, con cui è disposto che il Ministro designato per la vigilanza può sostituire, in tutto o in parte, i sindaci già esistenti;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio sindacale della Società finanziaria siderurgica « Finsider » viene così composto:

dott. Vittorio Lattanzi, presidente del Collegio sindacale;

comm. rag. Tommaso Tallarosi Barnaba, sindaco effettivo;

comm. dott. Pietro Raimoldi, sindaco effettivo;

comm. Cesare Augusto Marenesi, sindaco effettivo;

dott. Sergio Fortis, sindaco effettivo;

dott. Mario Braidotti, sindaco supplente;

dott. Domenico Bernardi, sindaco supplente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 settembre 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1603)

1764

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Istituzione di Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica in ogni Capoluogo di provincia.

IL MINISTRO
PER L'ASSISTENZA POST BELLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Decreta:

Art. 1.

In ogni Capoluogo di provincia è istituito un Ufficio dell'assistenza post-bellica con il fine di attuare nell'ambito della circoscrizione provinciale i compiti assistenziali previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425.

Gli Uffici di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Chieti, Cosenza, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento e Trieste promuovono, coordinano e invigilano l'azione degli Uffici provinciali delle rispettive regioni.

E' istituito in Milano, fino a quando non siano ristabilite le condizioni normali interrotte dall'occupazione Alleata, un ufficio staccato del Ministero con il compito di promuovere, coordinare e invigilare l'azione degli Uffici regionali dell'Alta Italia.

Art. 2.

Il Ministero dell'assistenza post bellica, per avvalersi di altri uffici, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, stringe accordi con i Ministeri o con gli Enti interessati.

L'Amministrazione dell'assistenza post-bellica può anche stipulare convenzioni con enti, istituti, associazioni e comitati per l'attuazione di determinate forme assistenziali.

L'Amministrazione predetta può erogare contributi e sovvenzioni agli enti, istituti, associazioni e comitati che svolgono una delle attività assistenziali previste dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

A favore dei capi degli uffici indicati nell'art. 1 del presente decreto possono essere aperti crediti, ai sensi dell'art. 325 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso l'Istituto di credito di diritto pubblico con cui sarà stata stipulata la convenzione [illegible]

talia e da un rappresentante dell'Ente comunale di assistenza del Comune capoluogo, nonchè da un rappresentante del Comitato provinciale reduci dalla prigionia, dipendente dal Comitato nazionale reduci dalla prigionia (Associazione nazionale combattenti) in quelle Provincie in cui questo Comitato abbia una organizzazione rilevante.

Alle sedute del Comitato assisterà un funzionario di ragioneria delle Amministrazioni provinciali dello Stato, designato dall'Intendente di finanza.

Il Comitato è presieduto di diritto dal capo dell'Ufficio provinciale.

Nessun emolumento spetta ai membri del Comitato.

Art. 5.

Il Comitato delibera sui seguenti oggetti:

a) le spese che eccedano le lire diecimila;

b) i contratti e le convenzioni il cui valore complessivo ecceda le lire diecimila;

c) i contributi e le sovvenzioni ad altri uffici, enti, istituti e comitati, qualunque ne sia l'importo;

d) i sussidi straordinari.

Art. 6.

Nei casi di estrema urgenza riflettenti le materie indicate nell'articolo precedente il capo dell'Ufficio provinciale può emettere motivate deliberazioni, immediatamente esecutive. Esse devono essere sottoposte per la ratifica alla prima riunione del Comitato.

Fino a quando il Comitato non sia stato costituito o quando per qualsiasi causa esso non sia in grado di funzionare, il capo dell'Ufficio provinciale delibera, nelle materie di cui all'articolo precedente, previa autorizzazione del Ministero. Negli stessi casi indicati nel presente comma, ove esista l'urgenza di provvedere, il capo dell'Ufficio provinciale, anche se manchi l'autorizzazione del Ministero, può emettere motivate deliberazioni, immediatamente esecutive, le quali devono essere senza indugio sottoposte alla ratifica del Ministero.

Art. 7.

Il capo dell'Ufficio, in riunioni periodiche o da convocarsi di volta in volta, può chiamare, oltre ai componenti del Comitato provinciale, i rappresentanti di altri uffici, enti, associazioni e comitati che svolgono attività nel campo dell'assistenza, per averne il parere.

Art. 8.

Gli Uffici provinciali debbono render conto, ai sensi della legge sulla contabilità generale dello Stato, della loro gestione ogni trimestre, comprendendo nel rendiconto tutte le somme erogate a qualsiasi titolo.

Art. 9.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795081

del Ministero dell'assistenza post bellica;

Decreta:

Art. 1.

In ogni Capoluogo di provincia è istituito un Ufficio dell'assistenza post bellica con il fine di attuare nell'ambito della circoscrizione provinciale i compiti assistenziali previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425.

Gli Uffici di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Chieti, Cosenza, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento e Trieste promuovono, coordinano e invigilano l'azione degli Uffici provinciali delle rispettive regioni.

E' istituito in Milano, fino a quando non siano ristabilite le condizioni normali interrotte dall'occupazione Alleata, un ufficio staccato del Ministero con il compito di promuovere, coordinare e invigilare l'azione degli Uffici regionali dell'Alta Italia.

Art. 2.

Il Ministero dell'assistenza post bellica, per avvalersi di altri uffici, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, stringe accordi con i Ministeri o con gli Enti interessati.

L'Amministrazione dell'assistenza post bellica può anche stipulare convenzioni con enti, istituti, associazioni e comitati per l'attuazione di determinate forme assistenziali.

L'Amministrazione predetta può erogare contributi e sovvenzioni agli enti, istituti, associazioni e comitati che svolgono una delle attività assistenziali previste dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

A favore dei capi degli uffici indicati nell'art. 1 del presente decreto possono essere aperti crediti, ai sensi dell'art. 325 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso l'Istituto di credito di diritto pubblico con il quale sarà stata stipulata la convenzione prevista dall'art. 7, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425.

Art. 4.

In ogni Provincia è istituito un Comitato per l'assistenza post bellica, composto da un rappresentante della Federazione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, da un rappresentante della Federazione provinciale dell'Associazione nazionale combattenti, da un rappresentante del Comitato provinciale dell'Associazione nazionale partigiani d'I-

Art. 5.

Il Comitato delibera sui seguenti oggetti:

a) le spese che eccedano le lire diecimila;

b) i contratti e le convenzioni il cui valore complessivo ecceda le lire diecimila;

c) i contributi e le sovvenzioni ad altri uffici, enti, istituti o comitati, qualunque ne sia l'importo;

d) i sussidi straordinari.

Art. 6.

Nei casi di estrema urgenza non riflettenti le materie indicate nell'articolo precedente il capo dell'Ufficio provinciale può emettere motivate deliberazioni, immediatamente esecutive. Esse devono essere sottoposte per la ratifica alla prima riunione del Comitato.

Fino a quando il Comitato non sia stato costituito o quando per qualsiasi causa esso non sia in grado di funzionare, il capo dell'Ufficio provinciale delibera, nelle materie di cui all'articolo precedente, previa autorizzazione del Ministero. Negli stessi casi indicati nel presente comma, ove esista l'urgenza di provvedere, il capo dell'Ufficio provinciale, anche se manchi l'autorizzazione del Ministero, può emettere motivate deliberazioni, immediatamente esecutive, le quali devono essere senza indugio sottoposte alla ratifica del Ministero.

Art. 7.

Il capo dell'Ufficio, in riunioni periodiche o da convocarsi di volta in volta, può riunire, oltre ai componenti del Comitato provinciale, i rappresentanti di altri uffici, enti, associazioni e comitati che svolgono attività nel campo dell'assistenza, per averne il parere.

Art. 8.

Gli Uffici provinciali debbono render conto, ai sensi della legge sulla contabilità generale dello Stato, della loro gestione ogni trimestre, comprendendo nei rendiconto tutte le somme erogate a qualsiasi titolo.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro
per l'assistenza post bellica
LUSSU

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1615)

1766

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.

Dichiarazione di inefficacia giuridica delle disposizioni emanate dalla sedicente repubblica sociale italiana in merito alla circolazione degli automezzi della Marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943, gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione della marina rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari e contro la sua volontà, a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarati inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione della marina caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Roma, addì 20 settembre 1945

(1608) *Il Ministro*: DE COURTEN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Media dei cambi e dei titoli del 21 settembre 1945 - N. 198

Belgio		2,2815
Francia		3,0075
Gran Bretagna		400 —
Olanda		37,7415
Portogallo		1,357
Spagna		9,13
Stati Uniti America		100 —
Svezia		23,815
Svizzera		23,31
Turchia		77,62
Rendita 3,50 % 1906		107 —
id. 3,50 % 1902		99 —
id. 3 % lordo		70 —
id. 3 % 1905		97,15
Redimibile 3,50 % 1934		91,70
id. 3 % 1935		97,50
Ordinar. Venezia 3,50 %		97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1938)		98,30
id. 5 % (15 febbraio 1949)		97,80
id. 5 % (15 febbraio 1950)		97,50
id. 5 % (15 settembre 1950)		97,20
id. 5 % (1° aprile 1951)		97,35
id. 4 % (15 settembre 1951)		91,90

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 681 — Data: 15 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Ferrara Salvatore fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: quietanza ecattoriale — Capitale: L. 650.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2196 — Data: 7 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Chiariello Pasquale fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanza ecattoriale — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 629 — Data: 26 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Marchese Giovanni fu Generoso — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi: 2 — Rendita: L. 85.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1825 — Data: 13 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Viscusi Antonio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi: 5 — Rendita: L. 329,70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 128, Mod. 4 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1767

che di essi, ed in istituzioni della Socievole repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la cessazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è ed ancora contro i suoi interessi politici e militari e contro la sua volontà, a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarati inefficaci, e quindi inoperative di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione della marina caduti temporaneamente nella disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Roma, addì 20 settembre 1945

Il Ministro: DE COURTEN

(1608)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

È stata disposta la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali del comune di Verona.

La nuova decorrenza dei termini è stata stabilita dal 15 agosto 1945.

(1605)

Assegnazione di un segretario comunale di grado secondo al comune di Siena

Con decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1945, su proposta del Ministro per l'interno, al comune di Siena è stato assegnato un segretario comunale di grado secondo.

(1545)

| | | |

tesoreria di Firenze — Intestazione: Bracheti Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 3 — Rendita: L. 349.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61, Mod. 4 — Data: 8 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Cavuoti Salvatore di Aniello — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 326, Mod. 4 — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Arezzo — Intestazione: Franza Francesco fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 5,50, nominativi 1 — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2584 — Data: 18 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio riscontro — Intestazione: Spadoni Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 9 — Capitale: L. 6.875.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2580 — Data: 18 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio riscontro — Intestazione: Spadoni Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 5 — Capitale: L. 6.140.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 841 — Data: 4 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio riscontro — Intestazione: Mauborini Agata ved. Carnelo — Titoli del Debito pubblico: B. T. 1941, al portatore 1 — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 13 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provvisori dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 luglio 1945

Il direttore generale: Costi

(1079)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di ricevute di quietanze di certificati di rendita

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 1.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	376786	Cattaneo Rosa di Leopoldo moglie di Colombo Ascherio Giuseppe fu Angelo, dom. in Milano, vincolata	350 —
Id.	271701	Monte di Pietà di Casale (Alessandria)	70 —
Id.	515486	Scaglione Domenico fu Carlo, dom. in Mortara (Alessandria), vincolata	17,50
Id.	247701	Cambi Luigi, Francesco, Ottavio, Silverio, Vittoria moglie di Pasqui Eligio, e Rosa nubile, fu Vincenzo, e Zatagli Maddalena fu Lorenzo ved. di Cambi Vincenzo, eredi indivisi del detto fu Cambi Vincenzo, dom. in Pieve Santo Stefano (Arezzo)	140 —
Id.	145197	Cappellania Massarizia Macaffi nel Capitolo cattedrale di Pontremoli (Massa Carrara)	17,50
Id.	109245	Cappellania Corle di S. Giuseppe nella Cattedrale di Pontremoli (Massa Carrara)	14 —
Id.	116966	Opera Pia Catzolari eretta nella Chiesa parrocchiale di Virgoletta, in Villafranca (Massa Carrara)	3,50
Id.	373048	Legato don Tommaso Arcattini nella Chiesa parrocchiale di Virgoletta, in comune di Villafranca Lunigiana (Massa)	17,50
Id.	415804	Opera della Chiesa di S. Bartolomeo in Legoli, frazione di Peccioli (Pisa)	21 —
Id.	208128	Ponzoni Ernesta di Angelo, moglie di Migliavacca Rodolfo, dom. in Milano, vincolata	70 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

Numero ordinale partita della ricevuta: 2585 — Data: 18 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Spadoni Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominali: 9 — capitale: L. 6.875,00

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2585 — Data: 18 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria esecutrice operazione, relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1079)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di ricevute di quietanze di certificati di rendita

Elenco n. 1.

(2ª *pubblicazione*).

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Cons. 3,50 % (1906)	375786	Cattaneo Rosa di Cesidio moglie di Colombo Adalberto-Giuseppe fu Angelo, dom. in Milano, vincolata	350 —
Id.	271791	Monte di Pietà di Casine (Alessandria)	70 —
Id.	515486	Scaglione Domenico fu Carlo, dom. in Morbello (Alessandria), ipotecata	17,50
Id.	247791	Canali Luigi, Francesco, Ottavio, Silverio, Vittoria moglie di Pasqui Eligio, e Rosa nubile, fu Vincenzo, e Zabagli Maddalena fu Lorenzo ved. di Canali Vincenzo, eredi indivisi del detto fu Canali Vincenzo, dom. in Pieve Santo Stefano (Arezzo)	140 —
Id.	145197	Cappellania Messeria Marsilli nel Capitolo cattedrale di Pontremoli (Massa Carrara)	17,50
Id.	109245	Cappellania Corle di S. Giuseppe nella Cattedrale di Pontremoli (Massa Carrara)	14 —
Id.	116966	Opera Pia Carolari eretta nella Chiesa parrocchiale di Virgoletta, in Villafranca (Massa Carrara)	3,50
Id.	373015	Legato don Tommaso Accattini nella Chiesa parrocchiale di Virgoletta, in comune di Villafranca Lunigiana (Massa)	17,50
Id.	415864	Opera della Chiesa di S. Bartolomeo in Legoli, frazione di Peccioli (Pisa)	21 —
Id.	208126	Ponzoni Ernesta di Angelo, moglie di Migliavacca Rodolfo, dott. in Milano, vincolata	70 —
Id.	127761	Canonicato nel Capitolo cattedrale di Pontecorvo (Caserta)	21 —
Id.	406144	Confraternita delle Cinque Piaghe e Maria Santissima Addolorata, in Pontecorvo (Caserta)	17,50
Id.	509814	Bolognani Alberto di Pacifico, dom. a Bologna	122,50
Id.	680499	Come sopra	119 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 101 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto-legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla chiesta operazione.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1082)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 26 del 17 settembre 1945, riguardante i prezzi degli oli

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 26 del 17 settembre 1945, a modifica delle disposizioni contenute nei decreti Ministeriali del 7 e del 9 dicembre 1944, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20 gennaio c. a., ha comunicato quanto appresso:

1. — I prezzi di vendita del produttore per merce nuda, franco stabilimento di estrazione o di rettificazione vengono stabiliti come appresso:

L. 6200 al q.le per l'olio al solfuro a bassa acidità (acidità fino a 3°, base 2°, con una tolleranza di umidità e di impurità del 2 %);

L. 5200 al q.le per l'olio al solfuro ad alta acidità (acidità oltre 3°);

L. 5350 al q.le di contenuto di materia grassa per le sfecce e le paste di rettificazione.

Per ogni grado di acidità in più o in meno per l'olio al solfuro a bassa acidità il prezzo sarà diminuito od aumentato dell'1 %, per ogni grado di acidità; la percentuale di umidità o di impurità eccedente la tolleranza del 2 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio;

L. 6100 al q.le per l'olio rettificato *A*;

L. 8600 al q.le per l'olio rettificato *B*.

2. — I prezzi di cessione agli assegnatari dei sussidi oli vengono fissati come appresso:

L. 6265 al q.le per l'olio al solfuro a bassa acidità;

L. 6565 al q.le per l'olio al solfuro ad alta acidità, per le sfecce e le paste di rettificazione;

L. 6880 al q.le per gli oli rettificati *A* e *B*.

3. — Ad apposita cassa di conguaglio presso il Consorzio degli industriali produttori olio delle sanse dovranno essere versate le differenze di prezzo risultanti nei punti 1 e 2 per l'olio al solfuro ad alta acidità, per le sfecce e le paste di rettificazione in L. 961 al q.le e per l'olio rettificato *A* in L. 5% al q.le.

Alla stessa cassa gli assegnatari di morchie e fondami dovranno versare L. 2280 per quintale di contenuto di materia grassa.

Con i proventi del fondo il predetto Consorzio verserà ai produttori di olio rettificato *B* una quota di L. 2100 per q.le di olio in aggiunta alla quota di L. 210 per q.le ad essi spettante per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto Ministeriale del 7 dicembre 1944 sopramenzionato.

L'eventuale eccedenza attiva risultante dalla gestione della cassa di conguaglio andrà a beneficio dello Stato.

(1619)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Luigi Tarentini di Michele, nato a Trapani il 4 febbraio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 18 agosto 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 19 settembre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1612)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 30 agosto 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 settembre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1613)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 1° settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785082

1. — I prezzi di vendita del predetto per mezzo della Cassa stabilimento di estrazione o di rettificazione vengono stabiliti come appresso:

L. 685 al q.le per l'olio al solfuro a lassa acidità (acidità non a 30, base 20), con una tolleranza di umidità e di impurità del 2 %;

L. 1005 al q.le per l'olio al solfuro ad alta acidità (acidità oltre 30);

L. 553 al q.le di contenuto di materia grassa per le oleine e le paste di rettificazione.

Per ogni grado di acidità in più o in meno per l'olio al solfuro a lassa acidità, il prezzo sarà diminuito ed aumentato dell'1 % per ogni grado di acidità; la percentuale di umidità o di impurità eccedente la tolleranza del 2 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio;

L. 1265 al q.le per l'olio rettificato *A*.

L. 8250 al q.le per l'olio rettificato *B*.

2. — I prezzi di cessione agli assegnatari dei suddetti oli vengono fissati come appresso:

L. 625 al q.le per l'olio al solfuro a lassa acidità;

L. 653 al q.le per l'olio al solfuro ad alta acidità, per le oleine e le paste di rettificazione;

L. 6250 al q.le per gli oli rettificati *A* e *B*.

3. — Ad apposita cassa di conguaglio presso il Consorzio degli industriali produttori olio dalle sanse dovranno essere versate le differenze di prezzo risultanti nei punti 1 e 2 per l'olio al solfuro ad alta acidità, per le oleine e le paste di rettificazione in L. 921 al q.le e per l'olio rettificato *A* in L. 95 al q.le.

Alla stessa cassa gli assegnatari di marche e fondano dovranno versare L. 2250 per quintale di contenuto di materia grassa.

Con i proventi del fondo il predetto Consorzio verserà ai produttori di olio rettificato *B* una quota in L. 2100 per q.le di olio in aggiunta alla quota di L. 250 per q.le già loro spettante per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto Ministeriale del 7 dicembre 1944 sopraccitato.

L'eventuale eccedenza attiva risultante dalla gestione della cassa di conguaglio andrà a beneficio dello Stato.

(1612)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Luigi Tarantini di Michele, nato a Tripoli il 4 febbraio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze politiche conseguito presso la Regia università di Catania nel 1941.

Se ne dà notizia al sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Catania.

(1558)

getto al Governo Militare Alleato, in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 19 settembre 1945.

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1613)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 30 agosto 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 settembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1613)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 1° settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 19 settembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1614)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

11721

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

1773

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4 1 , D.

AP/pa.
8 Oct 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to G.U. No.104 of 30 August 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of G.U. contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.490 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of Finance for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.491 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of Public Works for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.492 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of War for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.493 of 10 August 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

decree within its field.

(a) Finance — (a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.490 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of Finance for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(b) Finance — (b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.491 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of Public Works for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(c) Finance — (c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.492 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of War for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(d) Finance — (d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.493 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of Navy for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be 5221 from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Tuesday, 16 October 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

G. G. HANNAFORD, Lt.Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

7383

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

9A

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 194 del 30 agosto 1945

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 53-139 51-226 51-554

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 490.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 491.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 492.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 493.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 490.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 491.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 492.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 493.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

7383

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 490.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Art. 2.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, ai termini del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3174, in conformità del bilancio di previsione allegato al presente decreto. (Appendice n. 1).

Art. 3.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della R. Guardia di Finanza è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità del bilancio di previsione annesso al presente decreto. (Appendice n. 2).

Per gli effetti di cui all'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della R. Guardia di Finanza, quelle descritte nell'elenco annesso al detto bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 157. — VENTURA

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
TITOLO I. — Spese effettive	
CATEGORIA I. — Spese ordinarie	
Parte I. — Spese generali	
Capitolo 1. — Stipendi, paghe e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale	270.000.000 —
2. — Indennità e compensi diversi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale	3.500.000 —
3. — Spese per l'acquisto, la manutenzione, il funzionamento e il noleggio di automobili e di natanti per l'Amministrazione centrale	1.400.000 —
4. — Spese per l'acquisto, la manutenzione, il funzionamento e il noleggio di automobili e di natanti per le Intendenze di finanza	4.000.000 —
5. — Spese per l'acquisto, la manutenzione, il funzionamento e il noleggio di automobili e di natanti per le Direzioni compartimentali delle dogane e delle imposte indirette	275.000 —
Totale della parte I.	35.000.000 —
Parte II. — Spese per servizi speciali	
Capitolo 6. — Spese per l'acquisto, la manutenzione, il funzionamento e il noleggio di automobili e di natanti per il personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale	452.000 —
7. — Spese per l'acquisto, la manutenzione, il funzionamento e il noleggio di automobili e di natanti per il personale non di ruolo delle Intendenze di finanza	15.000.000 —
8. — Spese per l'acquisto, la manutenzione, il funzionamento e il noleggio di automobili e di natanti per i servizi dell'Amministrazione centrale, di cui all'art. 11 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151	*per memoria*
9. — Spese per l'acquisto, la manutenzione, il funzionamento e il noleggio di automobili e di natanti per i servizi dell'Amministrazione delle Intendenze di finanza	300.000 —
. . . . .	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939081

gno 1914, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 38;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Art. 2.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli

916, in conformità del bilancio di previsione annesso al presente decreto. (Appendice n. 2).

Per gli effetti di cui all'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della R. Guardia di Finanza, quelle descritte nell'elenco annesso al detto bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1915

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 157. — VENTURA

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — Spese effettive	
	SPESE GENERALI	
	Ministero e intendenze di finanza	
1	Personale di ruolo, non di ruolo e di servizio del Ministero e delle intendenze, compreso il trattamento da corrispondersi ai componenti del Consiglio di amministrazione (Spese fisse)	20.000.000 —
2	Assegni fissi per spese di ufficio alle intendenze (Spese fisse)	3.500.000 —
3	Fitto di locali e di aree per le Amministrazioni centrali e per le intendenze e spese di riparazione, trasporto e facchinaggio (Spese fisse)	1.400.000 —
4	Spese per la manutenzione ordinaria dei locali demaniali del Ministero	4.000.000 —
	Spese generali diverse	28.900.000 —
5	Retribuzione ad altri addetti non di ruolo del Ministero (anche quelli addetti a ferma temporanea del Ministero della guerra) e delle intendenze di finanza	35.000.000 —
6	Assegni e indennità di missione agli addetti di cui ai numeri precedenti	432.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e periferica delle finanze ed al personale di altre Amministrazioni	18.000.000 —
8	Spese per le speciali esercitazioni e servizi dell'Amministrazione finanziaria (art. 3 del R. decreto-legge 30 maggio 1929, n. 1454, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2251, R. decreto 11 luglio 1941, n. 1053)	per memoria
9	Compensi ad estranei all'Amministrazione finanziaria per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione medesima	300.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1950
N.	Denominazione	
	...1	
	...ne	
	...i effettuati dai funzio...	
	...alla Direzione generale ... affari generali ed il ...ogo di eletto domicilio ...inistrazione finanziaria ...iglie di funzionari ed ...vizio . . .	4.000.000—
	...ion di ruolo dell'Amm... ...e provinciale, in atti... ...ex impiegati ed agenti ...anze e relative fami...	3.050.000—
	...ni da spedire all'estero	600.000—
	...o dell'art. 26 del R. de... ...sulla contabilità gene... (*Spesa obbligatoria*) .	*per memoria*
	. . . . .	200.000—
		61.572.000—
	...zio	
	. . . . .	22.000.000—
	...levate di pensioni, ai ...10 del R. decreto-legge ...rtito nella legge 21 apri... all'art. 11 del R. decreto ...ssegni congeneri legis... ...ria)	300.000—
		22.300.000—
	...DEI SERVIZI ...LOCALE	
	...er i servizi della finanza ...za (*Spese fisse*) . .	370.000—
	...so per ispezioni nell'inte... ...anza locale (art. 91 del ...to col R. decreto 14 set...	100.000—
	...li ed altri accessori (*Spesa*	1.000—
20	Spese inerenti al funzionamento della Commissione di cui alla legge 11 luglio 1941, n. 655; spese di arredamento, stampati, pubblicazioni, materiale vario, manutenzione, spese di ufficio ed altre spese occorrenti al funzionamento del servizio centrale di statistica delle imposte di consumo (*Spesa d'ordine*) . .	*per memoria*
21	Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo ed alla commissione esaminatrice delle domande di iscrizione all'Albo (legge 21 novembre 1939, n. 1888) .	150.000—
22	Contributo annuo dovuto alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi in sostituzione del soppresso contributo integrativo di ufficio stradale (art. 1 della legge 7 aprile 1942, n. 99)	19.000.000—
		19.021.000—
	AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI	
	Fiammiferi ed apparecchi di accensione	
23	Acquisto della pericolo locale; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pericle locale e dei fiammiferi - Spese per trasporto, assicurazione e scorta del e ricevute per le pericle locale e per i fiammiferi e per acquisto di materiali di imballaggio; canone pei vagoni postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diversi, occorrenti al servizio delle pericle locale, degli apparecchi di accensione e dei fiammiferi - Spese per giudizi arbitrali di cui all'art. 16 della convenzione annessa al R. decreto 11 marzo 1923, n. 636; spese per restituzioni di tasse di licenza per la vendita degli apparecchi di accensione e di diritti per la bollatura dei medesimi indebitamente percepiti (*Spese obbligatorie*) . . .	200.000—
24	Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pericle locale e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio - Indennità e spese pel funzionamento delle Commissioni di cui all'art. 9 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 636 e dell'annessa convenzione ed all'art. 12 del R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 16, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356	120.000—
		320.000—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

1779

1780

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956
10	Indennità per missioni e trasferte effettuati dal funzionari e impiegati dipendenti dalla Direzione generale del coordinamento industriale, dagli affari generali ed il personale, e per i viaggi al luogo di arrivo domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione assegnati, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio	1.000.000—
11	Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale, in attività di servizio - Sussidi agli ex impiegati ed agenti dell'Amministrazione delle Guardie e relative famiglie	3.000.000—
12	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*)	600.000—
13	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 30 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e relativi agli creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
14	Spese casuali	200.000—
		61.532.000—
	DEBITO VITALIZIO	
15	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	22.000.000—
16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 22 ottobre 1919, n. 1925 convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1344, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	350.000—
		22.350.000—
	AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI PER LA FINANZA LOCALE	
17	Personale del ruolo ispettivo per i servizi della finanza locale - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	370.000—
18	Indennità di viaggio e soggiorno per ispezioni nell'interesse del servizio per la finanza locale (art. 31 del testo unico di legge approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	100.000—
19	Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*)	1.000—

N.	CAPITOLI — Denominazione
20	Spese inerenti al funzionamento della Commi... cui alla legge 11 luglio 1941, n. 665; spese ... mento, stampati, pubblicazioni, materiale ... manutenzione, spese di ufficio ed altre spese ... al funzionamento del servizio centrale di ... delle imposte di consumo (*Spesa d'ordine*)
21	Spese inerenti alla formazione ed alla tenut... razionale degli appaltatori delle imposte ... ed alla compilazione semestrale delle ... lazione all'Albo (legge 21 novembre 1939,
22	Contributo annuo dovuto alle Provincie, ai ... al Consorzio per assistenza del segretario ... integrativo di quella statale (art. 1 de... aprile 1942, n. 379)
	AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI
	Finanziari ed industriali di accen...
23	Acquisto delle patenti locali, parte nella ... collaudo, il contrassegnamento e la spe... patente locale e dei fiammiferi - Spese p... assicurazione e scorta delle merci per le... cale e per i fiammiferi e per acquisto di... imballaggio, canone per vagoni postali, ... spese per stampati, pubblicazioni e diver... al servizio delle patente locale, degli a... zionale e dei fiammiferi - Spese per ... trali di cui all'art. 16 della convenzione ... R. decreto 11 marzo 1932, n. 376; spese pe... di tasse di licenza per la vendita degli ... accessorie e di diritti per la bollatura ... indebitamente percepiti (*Spesa obbligato...*
24	Indennità e spese per la vigilanza alle fa... patente di accensione, patente locale e ... ed altre indennità di missione riguardan... di servizio - Indennità e spese per le funzio... Commissioni di cui all'art. 6 del R. dec... 1923, n. 327 e dell'annessa convenzione ... del R. decreto-legge 18 gennaio 1923, n. ... nella legge 7 aprile 1923, n. 396

1781

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Cap. n.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
20	Spese inerenti al funzionamento della Commissione di cui alla legge 11 luglio 1931, n. 965: spese di arredamento, stampati, pubblicazioni, materiale vario, manutenzione, spese di ufficio ed altre spese occorrenti al funzionamento del servizio centrale di statistica delle imposte di consumo (*Spesa d'ordine*) . . .	*per memoria*
21	Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo nazionale degli applicatori delle imposte di consumo ed alla commissione centrale delle domande di iscrizione all'Albo (legge 30 novembre 1930, n. 1686) .	150.000—
22	Contributo annuo dovuto alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi in sostituzione del soppresso contributo integrativo di difesa stradale (art. 1 della legge 7 aprile 1942, n. 409)	» 19.000.000—
		19.621.000—
	AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI	
	Piantelleri ed apparecchi di accensione	
23	Acquisto delle piastrine focaie, paste agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle piastrine focaie e dei fiammiferi - Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle materie per le piastrine focaie e per i fiammiferi e per acquisto di materiali di imballaggio; dazione per vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle piastrine focaie, degli apparecchi di accensione e dei fiammiferi - Spese per giudizi arbitrali di cui all'art. 16 della convenzione annesso al R. decreto 11 marzo 1923, n. 526; spese per restituzioni di tasse di licenza per la vendita degli apparecchi di accensione e di diritti per la bollatura dei medesimi indebitamente percepiti (*Spesa obbligatoria*) . . .	200.000—
24	Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, piastrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio - Indennità e spese pel funzionamento delle Commissioni di cui all'art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione ed all'art. 12 del R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356	120.000—
		320.000—

Cap. n.	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	—
...ni effettuati dal funzio...alla Direzione generale ...gli affari generali ed il ...ogo di esito definito ...ministrazione finanziaria ...figlie di funzionari ed ...vizio . .	4.000.000—
...ion di ruolo dell'Amm...e provinciale, in atti...ex impiegati ed agenti ...nze e relative fami...	3.000.000—
...ni da spedirsi all'estero	900.000—
...o dell'art. 38 del R. de...nella contabilità gene...(*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
. . . . .	200.000—
	61.752.000—
...ito	
. . . . .	22.000.000—
...rvizio di pensioni, ai ...70 del R. decreto-legge ...nio della legge di ago...dall'art. 11 del R. decreto ...seguenti congegni regol...ti(1)	330.000—
	22.330.000—
...ni 8301121 ...Locale	
...per i servizi della finanza ...31 (*Spese fisse*) . . .	370.000—
...o per ispezioni nell'Ammi...nza locale (art. 91 del ...o col R. decreto 14 set...	100.000—
...ed altri accessori (*Spesa*	1.000—

1782

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Spese varie	
24	Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di importare delle restituzioni fatte per interessi del sale impiegato nella salatura delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
26	Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal R. decreto-legge 20 ottobre 1935, n. 1914, convertito nella legge 18 marzo 1936, n. 562, il dazio consumo sul sale, in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2144, convertito nella legge 13 dicembre 1936, n. 2473 (*Spesa obbligatoria*)	22.877.000—
		22.970.000—
	SPESE DEL LOTTO E PRELIEVI	
27	Indennità per il funzionamento degli archivi del lotto e per il noleggio di saloni (illuminazione per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto. Rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie sostenute dai ricevitori del lotto e dalle loro famiglie per raggiungere la sede dove ci vengono conferite per trasferimento o per promozione (art. 97 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973)	100.000—
28	Premi e spese per l'incremento del lotto, pei concorsi e le operazioni a premio e per la repressione del lotto clandestino comprese le spese di giustizia penale	10.000—
29	Premi ai componenti le Commissioni degli archivi del lotto e premi di operosità e di rendimento al personale delle Intendenze di finanza per servizi e prestazioni rese nell'interesse dell'Amministrazione del lotto	125.000—
30	Aggio e complemento d'aggio ai gestori del lotto (articoli 89 e 91 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973) (*Spesa obbligatoria*)	30.000.000—
31	Provvista e riparazione di materiali e di mobili speciali per il servizio del lotto. Fitto di locali. Spese diverse relative ai servizi del lotto	200.000—

N.	CAPITOLI — Denominazione
32	Spese di ospizioni e di lit, risarcimenti ed altri ... Rimborsi vari (*Spese obbligatorie e d'ord*
33	Vincite al lotto (*Spesa obbligatoria*) . . . .
	CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA
34	Stipendi, paghe, assegni di famiglia, razioni, ... alleri, indennità fisse e premi speciali, pe... ratterna ai sottufficiali e militari di truppa della ... dia di finanza, giusta l'art. 11 del Regio decreto ... gno 1925, n. 1281 . . . . .
35	Indennità eventuali di trasferimento ed altre ... guardia di finanza, assegni al personale del ... addetto, in luogo del personale tecnico borghe... servizio del naviglio per la vigilanza finanzia...
36	Assegni, retribuzioni, soldi, indennità varie al ... nali della Regia accademia e scuola di applic... della scuola sottufficiali e dell'azienda del cas... gio per le guardie di finanza, presenti al per... funzionate dalle scuole stesse ed al personale ... sso; indennità di missione agli impiegati civ... dennità di trasferimento e di servizio per ... arse militare del personale prescritto al Corp... oliminato (legge 23 luglio 1912, n. 920). Consigli ... missioni di disciplina e di esame d'avanzamento ... se per stralcio di disertori della Guardia di ... Spese per l'educazione fisica dei militari del ... Spese funebri nei casi in cui queste sono a... dello Stato . . . . .
37	Compensi e sussidi alla guardia di finanza e ... agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa ... a riposo e loro superstiti; elargizioni alle fa... degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa ... vittime del dovere . . . . .
38	Somma da rimborsare al Fondo massa della ... Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 5 del dec... gislativo Luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. ... la somministrazione gratuita del vestiario ai ... ciali e militari di truppa . . . . .
39	Somme dovute al Ministero della guerra e della ... per la spesa del mantenimento delle guardie ... ranza incorporate nella compagnia di corre... tenute nel carcere militare e per concor... spese di giustizia militare . . . . .

1783

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI (Spese ordinarie)	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
29	Spese di cessioni e di lite, risarcimenti ed altri accessori. Risultanze varie (*Spese obbligatorie e d'ordine*)		20.000 —
30	Vincite al lotto (*Spesa obbligatoria*)		250.000.000 —
			250.455.000 —
	CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		
31	Stipendi, paghe, assegnazioni di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse e pesi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, giusta l'art. 4 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281		800.000.000 —
35	Indennità eventuali di trasferimento ed altre per la vigilanza di finanza, assegni al personale del Corpo addetto ai lavori del personale vedere bordero, al servizio del naviglio per la vigilanza finanziaria		12.000.000 —
36	Assegni, retribuzioni, estari, indennità varie al personale della Regia accademia e scuola di applicazione, della scuola sottufficiali e dell'azienda dei casermaggi per la guardia di finanza; premi al personale famigliare delle scuole stesse ed al personale ejercente; indennità di missione agli impiegati civili in dipendenza di trasferimento e di servizio per istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 6 luglio 1939, n. 1035, Consigli e Commissioni di disciplina e di esame d'avanzamento. Spese per arruolamento di direttori della Guardia di finanza. Spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato		1.500.000 —
37	Compensi e assegni alla guardia di finanza e assegni agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo e loro superstiti; elargizioni alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa caduti all'atto del dovere		150.000 —
38	Somma da rimborsare al Fondo massa della Regia guardia di finanza, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1 dicembre 1944, n. 401, per la somministrazione gratuita del vestiario ai sottufficiali e militari di truppa		50.000.000 —
39	Somme dovute al Ministero della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza temporaneamente nella compagnia di correzione o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare		100.000 —

1784

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
40	Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura, all'interno delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11 e 12 del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 56, convertito nella legge 6 settembre 1928, n. 2003. Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici ispettori del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati. Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni. Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario (*Spesa obbligatoria*).	1.650.000 —
41	Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola ufficiali, spese di giustizia, rimborsi, contributo a favore dell'Opera nazionale orfani di guerra di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 18 febbraio 1926, n. 261 ed altre spese per la Regia guardia di finanza . . .	12.000.000 —
42	Spese per il servizio automobilistico	4.000.000 —
43	Assegni fissi per spese d'ufficio (*Spese fisse*) . .	3.100.000 —
44	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (*Spese fisse*)	3.500.000 —
45	Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, per la conservazione in economia con personale del Corpo, di piccoli tratti della recinzione metallica al confine e per la manutenzione relativa e per l'altro, l'acquisto e l'espropriazione delle aree relative	1.000.000 —
46	Spese pei servizi di polizia tributaria	105.000 —
47	Assegni e compensi al personale salariato di macchina e d'infermeria addetto ai cavalli per la vigilanza finanziaria; premi di assicurazione del personale montato; spese di cura ed altre spese diverse per la gestione del personale suddetto	1.040.000 —

N. num.	CAPITOLI — Denominazione
48	Spese per la vigilanza finanziaria di mare, nei le e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel m tenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, magazzini, degli scali e delle officine relative e d altri locali comunque destinati esclusivamente stazioni del naviglio della Regia Guardia di finan
	AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARI
49	Personale di ruolo degli uffici esterni. Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*) . . . . .
50	Premi di operosità, rendimento e compensi per pr stazioni straordinarie al personale provinciale del ca e dei servizi tecnici . . . . .
51	Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e diritti di cancelleria al personale di ruolo, pro sorio, avventizio e giornaliero, per la conservaz dei catasti terreni, indennità di missione e com tenze per altri servizi resi dal personale medesi paghe ai canneggiatori e indennità di traumatism al personale provvisorio, avventizio e giornalie
52	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tec erariali . . . . .
53	Indennità di trasferimento al personale di ruolo l'Amministrazione esterna del catasto e dei ser tecnici erariali . . . . .
54	Retribuzione ed altri assegni fissi al personale no ruolo, escluso quello a ferma temporanea . .
55	Indennità e spese per la Commissione censuaria trale . . . . .
56	Somme da corrispondere al personale provinciale l'Amministrazione del catasto e dei servizi te erariali per diritti di scritturazione, di visura ed sugli atti dei catasti terreni ai sensi dell'art. 2 R. decreto-legge 7 marzo 1935, n. 280, convertito l legge 3 giugno 1935, n. 777, del R. decreto-leg maggio 1935, n. 961, convertito nella legge 5 gen 1939, n. 2, e delle tabelle C e D allegate al re mento approvato con R. decreto 8 dicembre n. 2153 (*Spese obbligatorie e d'ordine*) . .

1785

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785(21)

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CAPITOLI	
N.	Denominazione	
	Spese per la vigilanza finanziaria in mare nei luoghi e sulla frontiera; per l'uso e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei macchinari degli scali e delle officine relative e degli altri locali comunque destinati esclusivamente alle stazioni del naviglio della Regia Guardia di finanza	6.000.000 —
	Totale della categoria	896.145.000 —
	Amministrazione centrale e dei servizi tecnici speciali	
49	Personale di ruolo degli uffici esteri. Stipendi ed assegni fissi (spese fisse)	220.000.000 —
50	Premi di operosità, rendimento e compensi per prestazioni straordinarie al personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici	12.000.000 —
51	Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo; prevvedimento straordinario e giornaliero per la conservazione dei catasti terreni, indennità di missione e compenso per altri servizi resi dal personale medesimo; premio ai conservatori e indennità di traumatismo al personale provvisorio, avventizio e giornaliero	15.000.000 —
52	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici erariali	3.800.000 —
53	Indennità di traumatismo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale del catasto e dei servizi tecnici erariali	100.000 —
54	Destinazione ad altri scopi fissi al personale non di ruolo, esclusi quelli a forza pubblica	60.000.000 —
55	Indennità e spese per la commissione censuaria centrale	250.000 —
56	Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per diritti di scritturazione, di visura ed altri atti dei catasti terreni ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 7 marzo 1938, n. 30, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 777, del R. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 681, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 274, modificato dalla legge 5 gennaio 1939, n. 1 e delle tabelle C e D allegate al regolamento approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 (spese obbligatorie e d'ordine)	1.800.000 —

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	militari di terra	1.650.000 —
		12.000.000 —
		4.000.000 —
		3.100.000 —
		3.200.000 —
		1.000.000 —
		105.000 —
		1.040.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 agosto 1945

1786

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
57	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici erariali (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
58	Indennità agli impiegati dei ruoli del gin personale amministrativo, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (*Spesa obbligatoria*)	10.000 —
59	Assegni fissi per spese d'ufficio degli uffici esterni del catasto dei servizi tecnici erariali (*Spese fisse*)	3.000.000 —
60	Fitto di locali per gli uffici esterni del catasto e dei servizi tecnici erariali (*Spese fisse*)	700.000 —
61	Spese per la notificazione di atti concernenti la conservazione dei catasti terreni	30.000 —
62	Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti. Acquisto di carta da disegno e di oggetti tecnici diversi. Trasporto di strumenti e di altro materiale tecnico. Spesa per la ripristinazione di marche in conservazione. Spese per adattamenti di locali di ufficio	500.000 —
63	Spese per la formazione ed il rilascio di planimetrie relative al nuovo catasto edilizio urbano	100.000 —
64	Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione d'ufficio delle volture relative ai catasti dei terreni (*Spesa obbligatoria*)	20.000 —
65	Spese per la pubblicazione della Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali	*per memoria*
		257.320.000 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	
66	Personale di ruolo degli uffici esterni. Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	170.000.000 —
67	Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse	11.800.000 —
68	Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, escluso quello a ferma temporanea	30.000.000 —
69	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e indennità di trasferimento al personale dell'Amministrazione medesima	5.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
70	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a e agenti della forza pubblica e di finanza per la scoperta e la repressione delle con di bolli e valori bollati e dei furti a danno ministrazione delle tasse e imposte indire affari, per l'accertamento delle contravven leggi sulle tasse di bollo ordinarie e sopra tariffa generale ed alle tasse sugli affari e lative
71	Spese per il personale addetto alla vigilanza permanente istituita presso gli uffici del spese varie inerenti all'esecuzione della stessa e alla custodia dei valori bollati p Istituti di credito e per acquisto di casseforti mobili di sicurezza
72	Spese generali di esercizio funzionamento e del deposito generale dei valori bollati e de zini compartimentali e provinciali - Indenn ciale di maneggio di valori ai funzionari in Sussidi di malattia agli operai di detti Spese di trasporto dei valori bollati dal depos dartiere alle Intendenze sedi di economato gazzini del bollo ed agli uffici esecutivi - Spe genere necessarie per l'impianto ed il rego zionamento delle macchine bollatrici e per l to, le riparazioni e la sostituzione delle ma Rimborso delle spese di viaggio e indennità sione ai funzionari che accompagnano le di valori bollati ed ai funzionari ed operai di il servizio delle macchine bollatrici
73	Aggio ai distributori secondari dei valori di bo so quello per l'imposta generale sull'entra parte ai funzionari delle cancellerie ed agli giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario diti inscritti nei campioni civili e penali del lerie; rimborso al Ministero delle comunicaz spesa per vaglia di servizio per il versamento venti; indennità di cassa e per maneggio spese per visite medico-fiscali e spese di anal (*Spesa obbligatoria*)
74	Spese per il funzionamento del collegio perita risoluzione delle controversie relative alla d zione del valore dei titoli, ai fini dell'applica l'imposta di negoziazione (art. 9 del D. Lgs. 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella leg gno 1939, n. 739)

1787

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946	Competenza per l'esercizio precedente dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
N.	Denominazione		
70	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di guardia e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari, per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi sulle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative		3.000 —
71	Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti all'esecuzione della vigilanza stessa e alla custodia dei valori bollati presso gli istituti di credito e per acquisto di casseforti ed armadi di sicurezza		4.200.000 —
72	Spese generali di esercizio funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati e dei magazzini compartimentali e provinciali - Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati - Sussidi di malattia agli operai di detti depositi - Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle Intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi - Spese d'ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime - Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici . . .	per memoria	4.000.000 —
73	Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per l'imposta generale sull'entrata; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori, spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (*Spesa obbligatoria*)	237.320.000 —	12.000.000 —
74	Spese per il funzionamento del collegio peritale per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione del valore dei titoli, ai fini dell'applicazione dell'Imposta di negoziazione (art. 2 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739)	170.000.000 —	130.000 —
		11.800.000 —	
		30.000.000 —	
		5.000.000 —	

1788

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
75	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Segreteria del Collegio peritale per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione dei valori in modo indiretto, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro (art. 9 del R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3269, convertito nella legge 2 giugno 1928, n. 1232)	20.000 —
76	Spese per l'accertamento, la riscossione ed il recupero dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e agli spettacoli e trattenimenti pubblici, per la notifica delle cause da giudicare per l'accertamento e la riscossione delle tasse e dalla presente relative ai servizi della radiofonia, spese per l'accertamento, la riscossione ed il recupero dell'imposta generale sull'entrata, compreso l'addizionale sui minerali, colonne-chiami ed esercizi), ed in genere per le tasse ed imposte indirette sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative violazioni - Spese generali per il funzionamento delle Commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 15 giugno 1956, n. 762 (*Spesa obbligatoria*)	10.000.000 —
77	Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle imposte ed alle loro famiglie . .	4.000 —
78	Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse*)	2.000.000 —
79	Fitto di locali per gli uffici esteri (*Spese fisse*) . .	1.200.000 —
80	Spese per lavori di sistemazione, di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, non richiedenti l'opera dei tecnici e spese per il trasloco dei detti uffici .	2.000.000 —
81	Spese di canoni e di filo, rivestimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*)	700.000 —
82	Quota annua sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbonamenti ai giornali, riviste ed altre stampe, dovuta all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, giusta l'art. 4 della legge 5 aprile 1928, n. 653 e l'art. 4 del decreto ministeriale 5 giugno 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 1930	*per memoria*
83	Quota del 50 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi radioelettrici e sui canoni che i privati e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi del Regio decreto-legge 21 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 7 maggio 1928, n. 1338 (*Spesa d'ordine*)	
84	Quote sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla Società concessionaria e alla Reale Accademia di Santa Cecilia (art. 2 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1266, convertito nella legge 8 marzo 1935, n. 456, e art. 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1154) (*Spesa d'ordine*)	
85	Quota del 5 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari corrisposti a tariffa ridotta dagli Enti di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2011, convertito nella legge 31 maggio 1938, n. 796, spettante all'Amministrazione postelegrafica a carico dell'art. 3 del R. decreto-legge medesimo (*Spesa d'ordine*)	
86	Quota del 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radioelettrici (art. 10 del R. decreto-legge 3 dicembre 1938, n. 1958, convertito nella legge 4 aprile 1939, n. 812) (*Spesa d'ordine*)	
87	Somma da corrispondere per proventi delle concessioni, oblazioni e pene pecuniarie, per violazioni di disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale (*Spesa d'ordine*)	
88	Somma da corrispondersi in relazione al diritto annuale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 3 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1° maggio 1930 n. 540), all'Ente autonomo del Regio teatro Fiorentino in Firenze (legge 9 febbraio 1928, n. 156 e 9 luglio 1931, n. 1008) ed all'Ente Autonomo del Teatro Reale dell'Opera di Roma (R. decreto-legge 19 marzo 1936, n. 565) (*Spesa d'ordine*) . . .	
89	Quota spettante ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè-concerti e simili (articolo 21 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) (*Spesa d'ordine*)	
90	Somma da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione degli animali per provento dei diritti e dei bollettini di cui all'articolo 3 della legge 11 aprile 1941, n. 612 (*Spesa d'ordine*)	

1789

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 luglio 1928, n. 1355 (*Spesa d'ordine*)	3.600.000 —
84	Quote sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla Società concessionaria e alla Reale Accademia di Santa Cecilia (art. 2 del R. decreto-legge 20 luglio 1927, n. 1558, convertito nella legge 28 marzo 1928, n. 852 e art. 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1154) (*Spesa d'ordine*)	80.000.000 —
85	Quota del 3 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari corrisposti a tariffa ridotta dagli Enti di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1931, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 366, inerente all'Amministrazione postelegrafonica, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge medesimo (*Spesa d'ordine*)	2 per memoria
86	Quota del 10 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed a rivenditori di materiali radio-elettrici (art. 10 del R. decreto-legge 3 dicembre 1938, n. 1935, convertito nella legge 4 aprile 1939, n. 312) (*Spesa d'ordine*)	400.000 —
87	Somma da corrispondere per proventi delle confische, oblazioni e pene pecuniarie per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale (*Spesa d'ordine*)	1.200.000 —
88	Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 3076 e legge 1° maggio 1930, n. 340), all'Ente autonomo del Teatro Comunale Fiorentino in Firenze (legge 9 febbraio 1931, n. 145 e 9 luglio 1931, n. 1068) ed all'Ente Autonomo del Teatro Reale dell'Opera di Roma (R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 56). (*Spesa d'ordine*)	8.000.000 —
89	Quota spettante ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè-concerto e simili (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3270) (*Spesa d'ordine*)	20.000.000 —
90	Somma da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione degli animali per proventi dei diritti e contributi di cui all'articolo 5 della legge 11 aprile 1925, n. 473 (*Spesa d'ordine*)	per memoria

1790

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
91	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*) . . .	16.000.000 —
92	Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, ipotecaria e tonnellaggio istituita dal R. decreto-legge 30 novembre 1939, n. 1944, convertito nella legge 22 aprile 1940, n. 314 (*Spesa d'ordine*)	150.000 —
		502.007.000 —
	AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL DEMANIO MARITTIMO	
	Demanio pubblico	
93	Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	6.000.000 —
94	Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del Demanio e del personale delle altre Amministrazioni dello Stato addetto all'Amministrazione dei Canali Cavour ed alle Aziende patrimoniali	200.000 —
95	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, lecite ed atte per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (*Spese fisse*) .	2.000.000 —
96	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni	10.000 —
97	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	2.000.000 —
98	Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali - Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del Demanio, oltre spese di materiale, per la parte che non è a carico degli affittuari delle miniere dell'isola d'Elba e per le annualità perpetue; spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico, escluse quelle per le spiagge lacuali	800.000 —
99	Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed olio e diverse - (*Canali Cavour*)	*per memoria*

N.	CAPITOLI — Denominazione
100	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale per servizio amministrativo, tecnico e grafico - (*Canali Cavour*) . . . . .
101	Assegni fissi per spese d'ufficio - (*Canali Cavour*) (*Spese fisse*) . . . . .
102	Fitto di locali per gli uffici dei Canali Cavour (*Spese fisse*) . . . . .
103	Canoni ed annualità passive - (*Canali Cavour*) (*Spese fisse ed obbligatorie*) . . . . .
104	Spese per imposte e sovrimposte e aggio sulle imposte dirette per la riscossione delle entrate (*Canali Cavour*) (*Spesa obbligatoria*) . . .
105	Spese di amministrazione, manutenzione e varie immobili, mobili ed altri beni di proprietà demaniale di libia, non conferiti alla società anonima Mario Amista . . . .
106	Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri oneri (*Spesa obbligatoria*) . . . . .
107	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*) . .
	Aziende patrimoniali dello Stato
108	Spese per il funzionamento del Consiglio delle patrimoniali del Demanio dello Stato, indennità missione per le funzioni di sindaco, per la sorveglianza presso i Comitati d. cura, indennità missioni in genere, spese di assistenza tecnica vigilanza e pel funzionamento degli uffici terminali presso le aziende e spese per il funzionamento del Comitato centrale per la molluschi
109	Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi ed altri oneri a carico dello Stato (*spese fatorie*) . . . . .
110	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri oneri (*Spesa obbligatoria*) . . . . .
111	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*) .

1791

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
N. d'ord.	Denominazione	
104	Spese di amministrazione, mobilizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'esecuzione degli opifici contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale per servizio amministrativo, tecnico e telegrafico - (Canali Cavour)	per memoria
104 bis	Assegni fissi per spese d'ufficio - (Canali Cavour) (Spese fisse)	per memoria
105	Fitto di locali per gli uffici dei Canali Cavour (Spese fisse)	per memoria
106	Canoni ed annualità passive - (Canali Cavour) (Spese fisse ed obbligatorie)	per memoria
104	Spese per imposte e sovrimposte e spese agli esattori delle ripartizioni dirette per la riscossione delle entrate - (Canali Cavour) (Spesa obbligatoria)	per memoria
105	Spese di amministrazione, manutenzione e varie per gli immobili, materiali ed altri beni di proprietà della minore demaniale di Ivrea, non conferiti alla Società anonima Monte Amiata	per memoria
108	Spese di canoni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	10.000 —
107	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	60.000 —
		10.060.060 —
	Aziende patrimoniali dello Stato	
108	Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali del Demanio dello Stato, indennità di missione per le funzioni di sindaco, per la rappresentanza presso i Comitati di cura, indennità per missioni in genere, spese di ragioneria tecnica e di vigilanza e per funzionamento degli uffici tecnici Generali presso le aziende e spese per il funzionamento del Comitato centrale per la molluschicoltura	60.000 —
109	Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	500.000 —
110	Spese di canoni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	2.000 —
111	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	1.000 —
		563.000 —

1792

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Demanio patrimoniale	
114	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*Spese fisse*) . . .	5.000.000 —
115	Sussidi agli agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti . . .	20.000 —
116	Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni e da eredità devolute allo Stato ai sensi degli articoli 565 e 586 del Codice civile; spese di adempimento, di amministrazione, per imposte ed oneri diverse, relative alla confraternita reunone di cui alla legge 30 luglio 1887, n. 4859 - Spese per i servizi della « Maggiore » di Palermo	50.000 —
117	Spesa di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte donata allo Stato dalla signora Henriette Lewer vedova Wurts, da sostenersi con l'annua rendita proveniente dal legato di cinque dollari della stessa disposto a favore del Regio Governo . . .	25.000 —
118	Contributi facoltativi sui beni dell'attivo demaniale e del demanio pubblico - Imposta erariale e sovrimposte provinciali e comunali - Imposta ordinaria sul patrimonio - Imposte consortili - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (*Spesa obbligatoria*)	30.000.000 —
119	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e per la costituzione dell'deposito addotto ai servizi del credito agli impiegati e salariati dello Stato - Spese relative all'Azienda autonoma per la Villa nazionale di Stra, ai sensi della legge 23 giugno 1938, n. 1110 . . .	2.000.000 —
120	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*)	150.000 —
121	Annualità e prestazioni diverse comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (*Spese fisse ed obbligatorie*)	3.340.000 —
122	Spese di cauzioni e di lite, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —
123	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti il demanio patrimoniale	50.000 —
		40.685.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	AMMINISTRAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
122	Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, assegni (*Spese fisse*) . . . . .
123	Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte dirette . . . . .
124	Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, escluso quello a ferma temporanea . . .
125	Somme da corrispondere al personale degli uffici amministrativi delle imposte dirette per diritti di segreteria, di visura ed altri, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito nella legge 6 aprile 1938, n. 345 e dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9 (*Spesa obbligatoria e d'ordine*) . . . . .
126	Spese e premi per la ricerca di materia imponibile per applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie . . . . .
127	Compensi e spese per i mezzi notificatori, informatori e indicatori (art. 3 del R. decreto legge 15 aprile 1925, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1925, n. 473, legge 2 agosto 1939, n. 917) (*Spesa obbligatoria*)
128	Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette e le imposte indirette sugli affari, per i tributi locali e per i conflitti di competenza fra gli uffici finanziari del Regno e quelli delle Colonie - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno . . . . .
129	Spese pel funzionamento delle Commissioni di primo e secondo grado per la risoluzione dei reclami concernenti all'applicazione delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari e delle Commissioni istituite col R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 (*Spesa obbligatoria*) . . . . .
130	Spese per il funzionamento delle Commissioni di primo e secondo grado, istituite presso le Intendenze di Finanza e il Ministero delle finanze per l'esame e la decisione delle domande degli esattori delle imposte dirette per l'ammissione a titolo di inesigibilità (art. 26 della legge 10 giugno 1939, n. 942) (*Spesa obbligatoria*) . .

1793

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Dalle	
	dotto alle proprietà	5.000.000 —
	custodia delle pro-	
		20.000 —
	procedenti da pena-	
	Stato ai sensi degli	
	spese di ogni natura	
	imposte ed oneri e	
	recanno di cui alla	
	50 per i servizi della	
		50.000 —
	della collegata di	
	lla sig.ra Kerrefet	
	ni con l'unica pro-	
	lovero dollari dalla	
	o Governo	20.000 —
	all'estero dovuto e	
	ornarie e sovrimpo-	
	spese ordinarie sui	
	Contributo per l'as-	
	sul lavoro in agricol-	30.000.000 —
	struzione ordinaria	
	l'assistenza degli	
	lavoro e per la pre-	
	servizi del credito	
	ria: - Spese relative	
	ia nazionale di Stre-	
	08, n. 1110	2.000.000 —
	dine)	150.000 —
	omprese quelle rela-	
	o ecclesiastico (*Spese*	
		3.340.000 —
	menti ed altri acces-	
		50.000 —
	ggio e di soggiorno	
	dianti il demanio pa-	
		50.000 —
		40.636.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	AMMINISTRAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	
122	Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni (*Spese fisse*)	210.000.000 —
123	Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte dirette	10.000.000 —
124	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, escluso quello a ferma temporanea	10.000.000 —
125	Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, di visura ed altri, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2011, convertito nella legge 4 aprile 1926, n. 545 e dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 68, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 2 (*Spesa obbligatoria e d'ordine*)	2.000.000 —
126	Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie	2.000.000 —
127	Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori (art. 3 del R. decreto-legge 14 aprile 1937, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1938, n. 579 e legge 20 maggio 1939, n. 847) (*Spesa obbligatoria*)	4.000.000 —
128	Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette e le imposte indirette sugli affari, per i tributi locali e per i conflitti di competenza fra gli uffici finanziari del Regno e quelli delle Colonie - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno	1.500.000 —
129	Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari e delle Commissioni istituite col R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 (*Spesa obbligatoria*)	8.000.000 —
13	Spese per il funzionamento delle Commissioni di primo e secondo grado, istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori delle imposte dirette per rimborsi a titolo di inesigibilità (art. 36 della legge 16 giugno 1939, n. 942) (*Spesa obbligatoria*)	300.000 —

1794

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
131	Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette. Spese per il funzionamento della Commissione speciale all'uopo istituita presso il Ministero delle finanze e per le Commissioni di esame d'idoneità per l'abilitazione alle funzioni di esattore e di collettore (art. 6, ultimo comma, della legge 16 giugno 1932, n. 606)	80.000 —
132	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette e spese per pagamento di onorari per visite medico-fiscali	4.000.000 —
133	Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti e per le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (*Spesa obbligatoria*) . .	100.000 —
134	Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna (*Spese fisse*)	5.000.000 —
135	Fitto di locali per gli uffici esterni (*Spese fisse*) .	2.000.000 —
136	Spese per lavori di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esattoriali non richiedenti l'opera del tecnico . .	1.000.000 —
137	Spese di copertoni e di filo; spese per l'applicazione del bollo mobile delle ricevute relative alle detrazioni dei redditi e le esenzioni in materia di imposte dirette, approvate con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608 (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
138	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali, spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*)	50.000 —
139	Interessi dovuti agli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo nelle comunicazioni di accreditamento nei conti correnti postali a norma dell'art. 19 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2692, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1326	2.000 —
140	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 (*Spesa obbligatoria*)	2.500 —
141	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*)	200.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
142	Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituita con il R. decreto-legge 29 novembre 1927, n. 2115, convertito nella legge 25 aprile 1929, n. 613 (*Spesa d'ordine*) . . . . .
	AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE
	Spese generali
143	Personale di ruolo degli uffici esterni delle dogane e delle imposte di fabbricazione - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*) . . . . .
144	Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane e imposte indirette . . . . .
145	Retribuzione ed altri assegni fissi al personale di ruolo, escluso quello a tempo determinato . . .
146	Premi e spese per la scoperta e repressione delle frodi doganali, prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato, spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione e il commercio dei vini artificiali ai sensi del R. decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 729, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o dei detti agrari (art. 65 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) - Spese inerenti al corso teorico-pratico annuale per il personale tecnico delle imposte di fabbricazione . . . . .
147	Indennità di trasferimento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte di fabbricazione e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse del servizi delle dogane e delle imposte di fabbricazione; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione; indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze agli agenti delle Commissioni per le imposte di fabbricazione
148	Sussidi agli ufficiali ed agli agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte di fabbricazione . .

1795

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

T O T A L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	Denominazione	
	...zione ed alla tenuta degli uffici e dei collettori delle imposte ...funzionamento della Commissione ...tenuta presso il Ministero delle ...ordinazioni di stampati d'interesse ...finanziari in vendita e di collet... ...della legge 16 giugno 1938, ...	80.000 —
	...e di tenuto nell'interesse del ...ovvisti e spese per pagamento ...relativi (Spese obbligatorie)	4.000.000 —
	...la gestione delle esattorie va... ...delle esattorie comunali e ...ciali (Spese obbligatorie)	100.000 —
	...di ufficio degli organi dell'Am... (Spese fisse)	5.000.000 —
	...uffici esterni (Spese fisse)	2.000.000 —
	...diretta manutenzione e di adat... ...progressivi presta in uso degli uf... ...dotati l'opera del tecnico	1.000.000 —
	...tre spese per l'applicazione del ...pertinenti riguardanti le diverse ...esazioni in materia d'imposte ...14 decreto 17 settembre 1931, ...toria)	200.000 —
	...ne occorrenti per l'esecuzione di ...straordinari, spese d'indole amministrativa ...conservazione del catasto presso ...delle imposte dirette (Spese d'ordine)	30.000 —
	...sentori delle imposte dirette in ...comunicazioni di accreditamento ...ostali a norma dell'art. 10 del ...embre 1922, n. 1609, convertito ...1923, n. 1346	2.000 —
	...ni appropriati ai debitori morosi ...allo Stato in forza dell'art. 54 ...legge sulla riscossione delle im... ...1922, n. 1401 (Spese obbligatorie)	2.500 —
	(Spese d'ordine)	280.000.000 —

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
Num.	Denominazione	
142	Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituita con il R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 (*Spesa d'ordine*)	4.000.000 —
		494.294.500 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE	
	Spese generali	
143	Personale di ruolo degli uffici esterni delle dogane e delle imposte di fabbricazione - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	140.000.000 —
144	Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane e imposte indirette	8.000.000 —
145	Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, escluso quello a tempo temporaneo	5.000.000 —
146	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni; indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 729, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (art. 65 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) - Spese inerenti al corso teorico-pratico annesso per il personale tecnico delle imposte di produzione	200.000 —
147	Indennità di trasferimento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte di fabbricazione e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte di fabbricazione; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione; indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione.	8.000.000 —
14	Sussidi agli esenti ed agli agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte di fabbricazione	20.000 —

1796

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
14	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese pei laboratori chimici delle dogane e delle imposte di fabbricazione	600.000 —
15	Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna delle dogane ed imposte di fabbricazione (*Spese fisse*)	1.500.000 —
15	Fitto di locali per gli uffici esterni (*Spese fisse*)	1.000.000 —
15	Costruzione di caselli doganali, piccola manutenzione dei fabbricati ed impianti in uso per i servizi esterni dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione	1.000.000 —
15	Spese per atti civili, risarcimenti ed altri accessori, spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre procedenti da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (*Spesa obbligatoria*)	70.000 —
		105.890.000 —
	Imposte di fabbricazione	
15	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione	1.100.000 —
15	Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (*Spesa d'ordine*)	40.000 —
15	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie; spese per l'assicurazione contro gli incendi del laboratorio chimico dei denaturanti di Milano e per l'accertamento delle imposte di fabbricazione. Acquisto di pubblicazioni e riviste tecniche, spese di riproduzione di disegni e studi per il funzionamento dell'Ufficio Tecnico Centrale delle imposte di fabbricazione	2.000.000 —
15	Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati; spese per premi di denaturazione degli alcool provenienti da materie vinose e per indennizzi all'esportazione del marsala e del vermouth; restitu-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	zione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperato nelle industrie; restituzione delle imposte di fabbricazione e di quella sul consumo dell'energia elettrica indebitamente percepite (*spese obbligatorie e d'ordine*)
	Dogane
15	Mercedi alle visitatrici doganali; acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria
15	Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (*Spese fisse*)
16	Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, per traslochi, servizi disagiati e di corsa e per prorazione di orario ordinata coll'interesse del servizio; indennità, compreso il cambio, agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero; indennità al personale doganale e della R. guardia di finanza pel servizio di visita ai viaggiatori sui treni internazionali in corsa fermi o in qualsiasi varco e per prestazioni straordinarie relative al servizio merci eseguito dalle ferrovie dello Stato nei transiti interessanti traffici adriatici
16	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione e applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali; noleggio ed acquisto di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana e degli ispettori compartimentali; mercedi al personale operaio straordinario addetto agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio; spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane
16	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (*Spesa obbligatoria*)
16	Spese per il Collegio dei periti doganali, compresi od indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane

1797

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CAPITOLI	
Num.	Denominazione	
	zione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperato dalle industrie; restituzione delle imposte di fabbricazione e di quelle sul consumo del gas e dell'energia elettrica indebitamente percepite (*spese obbligatorie e d'ordine*)	5.000.000—
		14.140.000—
	Dogane	
138	Stipendi alle visitatrici doganali; acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria	600.000—
139	Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (*Spese fisse*)	20.000—
140	Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, per trasferte, servizi disagiati e di confine e per prolungazione di orario ordinata nell'interesse del servizio; indennità, compreso il cambio, agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero; indennità al personale doganale e della Regia guardia di finanza per il servizio di visita ai viaggiatori sui treni internazionali in corsa trasportanti per quel tratto verso e per prestazioni straordinarie relative al servizio stesso eseguito dalle ferrovie dello stato nei tratti interessanti tratte alpinate . .	800.000—
141	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali, noleggio ed acquisto di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana e degli ispettori compartimentali; mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali, assegno agli uffici non doganali spettanti della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio; spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	400.000—
142	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (*Spesa obbligatoria*)	70.000—
143	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per marchi, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane - Spese	

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...ni scientifiche e al... delle dogane e delle ...	500.000—
...ri degli organi dell'Am... ...e ed imposte di fab...	1.500.000—
... (*spese fisse*) . .	1.000.000—
...ecola manutenzione ... per i servizi esterni ...e e delle imposte di ...	1.000.000—
... ed altri accessori ...e quelle di trasporto ...nchè le altre proces... ...le indennità a testi... ...stanza dell'Ammini... ... (*spese obbligatorie*) .	70.000—
	165.850.000—
...*azione*	
...lle imposte di fabbri... ...one dei congegni mec...	1.100.000—
...bollette di legittimazione ... (*spese d'ordine*) .	40.000—
...zione di strumenti; ne... ...ollamento di meccani... ...spiriti adoperati nelle ...dole contro gli incendi ...naturanti di Milano e ...ese di fabbricazione, ...viste tecniche, spese d... ...; per il funzionamento ...lle imposte di fabbrica...	6.000.000—
...bbricazione sul prodotti ... denaturazione degli o... ...vinose e per indennizz... ...o del vermouth; restitu...	

1798

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	per campionario e spedizione di campioni - Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; anche pel mantenimento del corso annuale di istruzione tecnica degli impiegati doganali; contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali .	40.000 —
165	Restituzione di diritti all'esportazione, restituzione di diritti indebitamente riscossi, rimborso del dazio doganale e del diritto fisso erariale corrisposti sul carbon fossile naturale importato dall'estero per la produzione di coke metallurgico destinato alla produzione di acciai e ghise speciali, nonchè di ghise ottenute dall'utilizzazione del minerale di ferro, con recupero del gas sottraendolo a ciclo integrale, pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa suppletoria di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*) .	2.000.000 —
		3.930.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	CONTRIBUTI, CONCORSI, RIMBORSI, SUSSIDI E ASSEGNAZIONI VARIE	
166	Assegno annuo da corrispondersi dal bilancio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura, ai termini del R. decreto 13 maggio 1928, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera nazionale dei combattenti, sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa . . .	300.000 —
166	Rimborso alle provincie ed ai comuni della Lucania delle rispettive sovraimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa con l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (*Spesa obbligatoria*)	270.000 —
167	Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8.000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia art. 46 della legge 31 marzo 1904, n. 140, (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*

N.	CAPITOLI — Denominazione
168	Contributo straordinario all'Ente autonomo per ... rizzazione dell'isola di Ischia (art. 3 della le... glio 1938, n. 1150, 7ª delle 10 rate) . .
	SPESE DIVERSE
169	Indennità di licenziamento agli avventizi ch... dal servizio per diminuite esigenze o per c... leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 213, ... della legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 14 del ... legge 10 gennaio 1926, n. 88, e art. 7 del ... legge 4 febbraio 1937, n. 160, convertito n... 7 giugno 1937, n. 1068) . . . . .
170	Sussidi di carattere eccezionale al personale ... dal Ministero delle finanze soggetto ad ... mico . . . . .
171	Aggio agli esattori delle imposte per la risco... gitate di sottrazione del prestito redim... cento (*Spesa d'ordine*) . . . . .
172	Indennità e diarie ai membri della Comm... studio per la riforma della legislazione f... quelle istituite presso l'Ufficio del Coordin... bilario, legislazione, studi e stampa . .
173	Spese per l'acquisto di libri, riviste e giorn... ed esteri, gazzette ufficiali straniere, nonc... teriale d'impianto per l'ufficio del coordin... bilario, legislazione, studi e stampa . .
	AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI TEC. DI FINANZ...
174	Somme da corrispondere ai comuni ed agli ... per indennizzi in dipendenza della esen... imposta di consumo dei viveri destinati ... mobilitate (art. 82 del regolamento per la ... delle imposte di consumo approvato con ... ministeriale 30 aprile 1936, n. 1138, e R. d... 26 luglio 1943, n. 703) . . . . .

1799

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	campioni - Acquisto enti ed oggetti per loro mantenimento, o annuale di istru- nali, contributi del- costituzione ed ai ornali attinenti alla ticole commerciali	40.000—
	one, restituzione di borsi del dazio do- prerisposti sul car- l'estero per la pro- stinate alle produ- i, nonchè di glise nerale di ferro, con ecchi integrale, pa- delle somme riscosse aggio per gli approdi ne ed obbligatoria	2.000.000—
		3.930.000—
	nomicità	
	eriore	
	ssi, stipendi	
	ni	
	dai bemanti delle di agricoltura, ai ter 920, n. 724, e da cim- ei combattenti, sulle azione della Croce, stessa	300.000—
	comuni della Lucania fabbricati in corri- imposta comessa con 0%, e 1/10 (spesa ob-	295.000—
	le alla riduzione non ncia di Potenza aventi a l. 5000 e da ver- credito agrario della legge 31 marzo 1904,	per memoria

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
[168]	Contributo straordinario all'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola di Ischia (art. 1 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, 7ª delle 10 rate)	500.000—
		1.560.000—
	Spese diverse	
169	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio per discutibile esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 349 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 246, e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1106)	200.000—
170	Sussidi di carattere assistenziale al personale dipendente dal Ministero delle finanze soggetto ad offese del nemico	3.000.000—
171	Aggio agli esattori delle imposte per la riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento (Spesa d'ordine)	100.000—
172	Indennità e diarie ai membri della Commissione di studio per la riforma della legislazione fiscale e di quella istituita presso l'Ufficio del Coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa	1.000.000—
173	Spese per l'acquisto di libri, riviste e giornali italiani ed esteri, gazzette ufficiali straniere, nonchè del materiale d'impianto per l'ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa	1.000.000—
		5.300.000—
	AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI PER LA FINANZA LOCALE	
174	Somme da corrispondere ai comuni ed agli appaltatori per indennizzi in dipendenza della esenzione della imposta di consumo dei viveri destinati alle truppe mobilitate (art. 82 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con il decreto ministeriale 30 aprile 1936, n. 1138, e R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 705)	5.000.000—

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE n. 191 del 30 agosto 1945

800

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario da 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA	
175	Soprassoldo caroviveri per i brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie celibi o vedovi, senza prole (astrazione fatta, quindi, dalla R. decreto-legge 21 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1425.	120.000—
176	Interessi compresi nella trentesima delle cinquanta annualità da corrispondersi alla Cassa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1868) . .	75.780—
177	Assegnazione straordinaria per spese relative ai servizi e prestazioni della Regia guardia di finanza dipendenti dallo stato di guerra (R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 703)	*per memoria*
178	Spese per il munizionamento e la provvista degli altri materiali necessari all'addestramento bellico dei militari del Corpo della Regia guardia di finanza (Regio decreto-legge 26 luglio 1943, n. 703)	*per memoria*
		1.275.780—
	AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI	
179	Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni nelle provincie che ne siano sprovviste e per l'esecuzione, mediante appalto, delle operazioni inerenti alla formazione delle tariffe, indennità di missione e competenze per altri servizi affidati a funzionari dipendenti	8.500.000—
180	Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) per l'applicazione della legge 6 aprile 1941, n. 427, riguardante i contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato	100.000—
181	Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) per la revisione generale degli estimi e del classamento dei terreni (R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976)	3.000.000—

N. d'ord.	CAPITOLI Denominazione
182	Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento personale) per l'accertamento generale dei fabbricati, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano (R. decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249)
	AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
183	Quota reintegrazione prezzo dovuta ai pastifici per vendita di pasta alimentare (R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 63) . . . . .
	AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL DEMANIO MILITARE
184	Spese e contributi per l'esecuzione di lavori di miglioramenti patrimoniali; per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio per occupazioni straordinarie e forniture e spese varie occorrenti per l'impresa delle aziende patrimoniali . .
185	Interessi 1,50 per cento compresi nella 6ª delle 50 rate di annualità di ammortamento del mutuo di 8.000.000 concesso dall'Ente nazionale Risi al Demanio dello Stato per la costruzione del nuovo Grande Albergo demaniale Regina Elena (legge 15 maggio 1930, n. 824) . . . . .
186	Spesa per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da istituti finanziari e dalla Società esercente le tre aziende patrimoniali . . . . .
187	Interessi da corrispondere al Banco di Napoli per rata di estinzione della residua somma di 2.531.765,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campobasso per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia ed assunti dallo Stato in forza del contratto 12 febbraio 1883, approvato con la legge 10 maggio 1883, n. 745 . . . . .
188	Acquisto e costruzione di edifici e terreni . . . .

1801

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CAPITOLI	
N.	Denominazione	
182	Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano (R. decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249) . .	20.000.000 —
		31.600.000 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	
183	Quota reintegrazione prezzo dovuta ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare (R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53)	*per memoria*
	AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL DEMANIO MOBILIARE	
184	Spese e contributi per l'esecuzione di lavori eccezionali miglioramenti patrimoniali per l'acquisto di immobili, indennità di espropriazione per manutenzione straordinaria e forniture e spese varie occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali	2.500.000 —
185	Interessi 1,50 per cento composti sulla somma di lire 5.000.000 concesso dall'Ente nazionale Risi al Demanio dello Stato per la costruzione del nuovo canale demaniale Regina Elena (legge 15 maggio 1939, numero 824)	*per memoria*
186	Spese per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da istituti finanziari e dalle società esercenti le Regie aziende patrimoniali	1.754.323 —
187	Interessi da corrispondere al Banco di Napoli nella rata di estinzione della residua somma di lire 2.331.745,50 relativa ai lavori compresi nel comune di Campobasso per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia ed assunto dallo Stato in forza del contratto 15 febbraio 1929, approvato con la legge 14 maggio 1929, n. 744	125.030 —
188	Quota eventuale di utili a favore	*per memoria*

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	DI FINANZA	
	...ieri, sottobrigadie... Vedovi, senza prole ...eggo 25 ottobre 1927, ... giugno 1928, n. 1396.	120.000 —
	...a delle cinquanta an... ...esa del Corpo della ...inzione della somma ...esa di costruzione ...di finanza in Roma ...43, n. 644 e decreto ...1917, n. 1858) . .	75.780 —
	...se relative ai servizi ...za di finanza dipen... ...decreto-legge 26 luglio	*per memoria*
	...provvista degli altri ...detto bellico del mi... ...dia di finanza Regio ...703)	*per memoria*
		1.275.780 —
	CATEGO... ...GIALE	
	...o canale dei ferrati ...ovvisti e per l'esecu... ...erazioni inerenti alla ...nità di navigazione e ...dati a funzionari di...	3.399.000 —
	...e di rendimento al ...a legge 6 aprile 1936, ...di tutoria per le ...on il concorso dello	100.000 —
	...e di rendimento al ...erale degli estimi e ...decreto-legge 4 aprile ...dizioni, nella legge	3.000.000 —

1802

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952
187	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di custodia e III, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*) . . .	1.000 —
		38.1.273 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	
190	Spese varie (escluse le paghe di operosità e di rendimento al personale) per l'impianto ed il primo funzionamento dell'Anagrafe tributaria (art. 12 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016)	40.000.000 —
191	Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori inerenti all'impianto ed al primo funzionamento dell'Anagrafe tributaria (art. 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016)	2.500.000 —
192	Spese varie (escluse le paghe di operosità e di rendimento al personale) per la formazione dello schedario generale dei titoli azionari	3.000.000 —
193	Spese per le matricole fondiarie per il decennio 1943-1952	2.100.000 —
194	Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette (ricchezza mobile, limitatamente alle categorie *A*, *B* e *C-1*, complementare progressiva sul reddito) istituita per fini di assistenza sociale, con il R. decreto-legge 30 dicembre 1936, n. 2171 (*Spesa d'ordine*) .	1.000.000 —
195	Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da società non azionarie (art. 23 del R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1739, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 250) (*Spese d'ordine*)	50.000 —
196	Restituzioni e rimborsi di quote d'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da società non azionarie, nonchè delle indennità di morte (R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1739, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 250) (*Spese d'ordine*)	1.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
197	Spese per il funzionamento delle sezioni speciali Commissioni provinciali delle imposte, istituite l'articolo 30 del decreto legislativo Luogotenen 27 luglio 1944, n. 159, per l'accertamento e la li zione dei profitti di regime da avocare allo Compensi ai membri di esse - Spese di segreter sequestro conservativo dei beni avocati, di r degli accertamenti e delle decisioni - Fondi al nale degli uffici centrali e provinciali addetto vizio per l'accertamento e la liquidazione dei di regime . . . . .
198	Fondo a disposizione per spese di carattere ricer
	AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
199	Rimborso parziale della tassa di vendita sui carb consumati per l'autotrazione degli autoveicoli naturali addetti a servizio pubblico di linea e di z zione interna, nonchè della tassa di vendita benzina consumata per l'azionamento delle a ture di noleggio da piazza (art. 5 del R. decreto 17 novembre 1937, n. 1859, convertito nella le gennaio 1938, n. 45) (*Spesa obbligatoria*) . .
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*
	ESTINZIONE DI DEBITI
200	Affrancazioni di annualità e di prestazioni fi dovute dal Demanio dello Stato (*Spesa obbligat*
201	Quota di capitale compresa nella trentesima q quarta annualità da corrispondersi alla Ma Corpo della Regia guardia di finanza ad es della somma della medesima anticipata per l di costruzione di una caserma per la guardi nanza in Roma (art. 3 della legge 22 giug n. 641 e decreto-legge luogotenenziale 11 otto n. 1848) . . . . .

1803

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...ione	
	...l beni ed all'attuazione ...ni spese di coazioni ...ed altri accessori e re...enza dei beni già dell'...bbligatoria) . . .	1.000 —
		4.380.275 —
	IMPOSTE DIRETTE	
	...a operazione e di rendi...piano ed il primo fun...nario (art. 12 del Regio ...n. 1429, convertito nella	40.000.000 —
	...mento al personale per ...ne al primo funziona... (art. 17 del R. decreto... convertito nella legge	2.500.000 —
	...a operazione e di rendi...mazione dello schedario	3.000.000 —
	...ale per il decennio 1933-	2.100.000 —
	...ziunde alle imposte di...mentale alle categorie A, ...ezza sui redditi fon...diari, con il R. decreto-...931 (*Spesa d'ordine*) .	1.000.000 —
	...e dirette per la riscos...ria sul capitale delle ...ziali gestite da ditte ...azionarie (art. 23 del ...938, n. 1739, convertito, ...9 gennaio 1939, n. 258)	50.000 —
	...d'imposta straordina...industriali e commer...ali o da società per ...ni di cui all'art. 18 del decreto... convertito, con modifi...o 1939, n. 250, (*Spesa*	1.000.000 —

N.	CATEGORIE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
197	Spese per il funzionamento delle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, istituite con l'articolo 30 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 158, per l'accertamento e la liquidazione dei profitti di regime da avocare allo Stato. Compensi ai membri di esse - Spese di segreteria, di sequestro conservativo dei beni aziendali, di notifica degli accertamenti e delle decisioni. Premi al personale degli uffici centrali e provinciali addetto al servizio per l'accertamento e la liquidazione dei profitti di regime	5.000.000 —
198	Fondo a disposizione per spese di carattere riservato .	3.500.000 —
		58.450.000 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE	
199	Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati per l'azionamento degli autoveicoli e dei natanti adibiti a servizi pubblici di linea e di navigazione interna, nonchè della tassa di vendita sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture di noleggio da piazza (art. 5 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 1876, convertito nella legge 31 gennaio 1928, n. 45) (*Spesa obbligatoria*)	3.000.000 —
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
	ESTINZIONE DI DEBITI	
200	Affrancazioni di annualità e di prestazioni perpetue dovute dal Demanio dello Stato (*Spesa obbligatoria*) .	50.000 —
201	Quota di capitale compresa nella tredicesima delle cinquanta annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma della medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 611 e decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1843)	28.110 —

1804

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
202	Quota di capitale compresa nella 6ª delle quindici annualità di ammortamento del mutuo di L. 5.000.000 concesso dall'Ente nazionale Elsi al Demanio dello Stato per la costruzione del ramo canale demaniale Reggio-Etna (legge 15 maggio 1929, n. 876) . . .	*per memoria*
203	Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento della residua somma di L. 2.041.749,50 relativa ai mutui assunti al comune di Campobasso per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia ed assunti dallo Stato in forza del contratto 12 febbraio 1929, approvato con la legge 15 maggio 1929, n. 744 . .	116.290 —
		194.490 —
	RESTITUZIONI E RIMBORSI	
204	Restituzioni e rimborsi di rate di sottoscrizione al prestito redimibile 3 per cento, dei relativi interessi di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 e delle indennità di mora di cui all'art. 24 del R. decreto 19 novembre 1936, n. 1933 (*spesa d'ordine*) .	800.000 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LE ENTRATE	
	Spese diverse	
205	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici demaniali (*Spesa d'ordine*)	2.000.000 —
206	Versamenti di residui passivi dovuti al Fondo per culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili espropriati e relative spese per ricostituzione di beni di enti morali riconosciuti inespropriabili (legge 27 giugno 1871, n. 65)	230.610 —
		3.230.610 —

Visto: Roma, addì 5 A. F. L'Ispettore generale capo del Tesoro

Il Ragioniere per il tesoro

Ricci

N. ord.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — Spesa ordinaria
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	Spese generali:
	Ministero e Intendenze di finanza . . .
	Spese generali diverse . . . . .
	Debito vitalizio . . . . .
	Amministrazione dei servizi per la finanza locale
	Amministrazione del Monopoli:
	Fiammiferi ed apparecchi di accensione .
	Spese varie . . . . .
	Servizi del lotto e delle lotterie . . . .
	Corpo della Regia guardia di finanza . . .
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici e
	Amministrazione delle tasse e delle imposte sugli affari . . . . .
	Amministrazione del demanio pubblico e del demanio mobiliare:
	Demanio pubblico . . . . .
	Aziende patrimoniali dello Stato . . .
	Demanio patrimoniale . . . . .
	Amministrazione delle imposte dirette . .

1805

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
		per memoria
		116.290 —
		194.490 —
		800.000 —
		2.000.000 —
		230.510 —
		2.230.510 —

Num. Capitoli	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali:	
	Ministero e Intendenze di finanza	278.900.000 —
	Spese generali diverse	61.532.000 —
	Debito vitalizio	221.300.000 —
	Amministrazione dei servizi per la finanza locale	19.621.000 —
	Amministrazione dei Monopoli:	
	Fiammiferi ed apparecchi di accensione	320.000 —
	Spese varie	22.670.000 —
	Servizi del lotto e delle lotterie	250.455.000 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	896.145.000 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali	297.320.000 —
	Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari	392.007.000 —
	Amministrazione del demanio pubblico e del demanio mobiliare:	
	Demanio pubblico	10.080.000 —
	Aziende patrimoniali dello Stato	583.000 —
	Demanio patrimoniale	46.686.000 —
	Amministrazione delle imposte dirette	464.264.600 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1945

1806

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Stanziamento per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione:	
	Spese generali	165.890.000—
	Imposte di fabbricazione	14.160.000—
	Dogane	3.930.000—
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	3.168.873.309—
	TITOLO II — Spese straordinarie	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Contributi, concorsi, rimborsi, sussidi e assegnazioni varie	1.060.000—
	Spese diverse	5.300.000—
	Amministrazione dei servizi per la finanza locale	5.000.000—
	Corpo della Regia guardia di finanza	1275.780—
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali	31.630.000—
	Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari	—
	Amministrazione del demanio pubblico e del demanio mobiliare	4.386.375—
	Amministrazione delle imposte dirette	58.450.000—
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette	3.000.000—
	Totale della categoria I^a della parte straordinaria	110.060.155—

N.	CAPITOLI — Denominazione
	CATEGORIA II. — *Movimento di capit*
	Estinzione di debiti
	Restituzioni e rimborsi
	Partite che si compensano con l'entrata:
	Spese diverse
	Totale della categoria II della parte str
	Totale del titolo II Spesa straordinari
	RIASSUNTO PER CATEGOR
	Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria*)
	Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)
	Totale general
	Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenen
	Il Ministro per il te
	Ricci

1807

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
e imposte di fab	
	165.890.000 —
	14.149.000 —
	3.930.000 —
parte ordinaria	3.168.877.790 —
ORDINARIA	
ffettive	
idi e assegnazioni	1.060.000 —
	5.300.000 —
finanza locale	5.300.000 —
	1.275.780 —
ervizi tecnici erariali	31.350.000 —
le imposte indirette	—
blico e del demanio	4.380.375 —
rette	68.470.000 —
lle imposte indirette	3.000.000 —
parte straordinaria	110.963.155 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
N.	Denominazione	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di debiti	194.400 —
	Restituzioni e rimborsi	500.000 —
	Partite che si compensano con l'entrata:	
	Spese diverse	2.230.610 —
	Totale della categoria II della parte straordinaria	2.925.010 —
	Totale del titolo II Spesa straordinaria	112.901.165 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	3.278.939.655 —
Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)	2.925.010 —
Totale generale	3.281.864.665 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

16 — *Supplemento ordinario alla* GAZZETTA UFFICIALE *n. 101 del 30 aprile 1945*

1808

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

APPENDICE N. 1.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949.

N. num.	CAPITOLI Denominazione	CONSISTENZA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1948 AL 30 GIUGNO 1949
	TITOLO I — Parte ordinaria	
	Tabacchi	
1	Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, esclusi i prodotti secondari	3.000.000.000 —
2	Provento dei tabacchi esportati, di quelli destinati alle provviste di bordo e di quelli venduti nel Regno a tariffa extra-monopolio, tenuto dei prodotti secondari e degli indennizzi per deficienze nei trasporti ferroviari	52.000.000 —
3	Canoni delle rivendite	8.000.000 —
4	Proventi diversi e ricupero fondi	21.000.000 —
		3.081.000.000 —
	Sali	
5	Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	420.000.000 —
6	Provento dei sali esportati e di quelli destinati alle provviste di bordo	300.000 —
7	Proventi della vendita dei sali sofficienti e di quelli ceduti a prezzi di esenzione alle industrie . . .	8.100.000 —
8	Proventi diversi e ricupero fondi	8.200.000 —
9	Rimborso dallo Stato dell'ammontare delle restituzioni dell'imposta sul sale concesse per i quantitativi impiegati nella salatura delle carni del bestiame e dei formaggi esportati (art. 27 della legge 21 gennaio 1929, n. 67)	per memoria
		436.300.000 —

N. num.	CAPITOLI Denominazione	
	Cinesino	
10	Provento della vendita del chinino di St... diversi e ricupero fondi . . .	
11	Diritto di monopolio da corrispondersi al... zione per prodotti contenenti sintetici... detti chinacei importati o fabbricati... pervata	
	Carene e tubetti per sigarette	
12	Provento industriale e commerciale della... legno delle cartine e tubetti per sigare...	
13	Proventi diversi e ricupero fondi .	
	Entrate diverse	
14	Fitti dovuti dai locatari di stabili di... l'Amministrazione dei monopoli di Sta...	
15	Proventi netti della pubblicità commer... contrattualmente dall'azienda di monopo... maggio 1930, n. 610	
	TITOLO II — Poste straordinarie	
	Vendita di beni	
16	Proventi dell'alienazione degli immobili... uso di abitazione e di magazzini... dismessi in seguito all'acquisto e al...	

1809

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

APPENDICE N. 1.

Amministrazione dei monopoli di Stato
1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

L. 1	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
ne	
ENTRATA	
ti venduti nel Regno	3.500.000.000 —
di quelli destinati alle vendute nel Regno e ...ti esportati ...ze nel trasporto franco	52.000.000 —
. . . . .	8.500.000 —
. . . . .	21.000.000 —
. . . . .	3.581.500.000 —
...n dei sali commestibili	123.000.000 —
di quelli destinati alle	300.000 —
...ti sofisticati e di quelli alle imposte . . .	8.100.000 —
...ndi	8.300.000 —
...portare delle restituzioni ...ti per i diritti doganali ...ssati dal Regno e dal ...ll'8 febbraio 1929	*per memoria*
	126.900.000 —

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CESSIONI	
10	Provento della vendita dei chinino di Stato, proventi diversi e ricupero fondi	40.000.000 —
11	Diritti di monopolio da corrispondersi all'Amministrazione per prodotti aromatici sintetici e per i prodotti chimici importati o fabbricati nel Regno da privati	*per memoria*
		40.000.000 —
	CAUZIONI E TRIBUTI PER SIGARETTE	
12	Provento industriale e commerciale sulla vendita nel Regno delle cartine e tubetti per sigarette . . .	214.500.000 —
13	Proventi diversi e ricupero fondi	*per memoria*
		214.500.000 —
	ENTRATE DIVERSE	
14	Fitti attivi dal locazioni di stabili di proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato . . .	95.000 —
15	Proventi della pubblicità eseguita a mezzo dei cartellonisti del genere di monopolio (legge 1° maggio 1936, n. 619)	*per memoria*
		95.000 —
	TITOLO II — PARTE STRAORDINARIA	
	VENDITA DI BENI	
16	Proventi dell'alienazione degli immobili già adibiti ad uso di manifatture e di magazzini di deposito e non disponibili in seguito all'acquisto e alla costruzione	

1810

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ord.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	d. Spese ordinarie di cui all'articolo-legge 19 agosto 1937, n. 1600, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 1023 e R. decreto-legge 14 luglio 1939, n. 1251, convertito nella legge 22 aprile 1940, n. 670)	*per memoria*
	ENTRATE DIVERSE EVENTUALI	
17	Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (art. 9) del R. decreto-legge 3 dicembre 1923, n. 2395, convertito nella legge 6 aprile 1924, n. 474	*per memoria*
18	Economie sui residui passivi e maggiori accertamenti dei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi	*per memoria*
19	Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	1.938.745.977 —
	Totale . . .	1.938.745.977 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Num. d'ord.	CAPITOLI Denominazione	
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — Parte ordinaria	
	Tabacchi	
	Sali	
	Chinino	
	Cartine e tubetti per sigarette	
	Entrate diverse	
	Totale delle entrate ordinarie .	
	TITOLO II — Parte straordinaria	
	Vendita di beni	
	Entrate diverse eventuali	
	Totale delle entrate straordinarie .	
	Totale generale dell'entrata .	

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente G

Il Ministro per il tesoro
Ricci

1811

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — Parte ordinaria	
	Tributi	2.081.660.000 —
	Sali	426.500.000 —
	Chinino	40.000.000 —
	Cartine e tubetti per sigarette	214.500.000 —
	Entrate diverse	95.000 —
	Totale delle entrate ordinarie	3.773.555.000 —
	TITOLO II — Parte straordinaria	
	Vendita di beni	—
	Entrate diverse eventuali	1.958.745.977 —
	Totale delle entrate straordinarie	1.958.745.977 —
	Totale generale dell'entrata	5.732.340.977 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	...Regio 19 agosto 1922, num...	*per memoria*
	...ENTRATE	
	...spesa per le quali [illegible] ...agosto 1925, n. 1367, e 31 dicembre 1928, n. 3474	*per memoria*
	...e maggiori accertamenti ...risultanti dal bilancio, da ...ssarsi con decreto del ministro del tesoro di concerto ...[illegible]	*per memoria*
	...spese del tesoro a partita ...[illegible]	1.958.745.977 —
	Totale	1.958.745.977 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

1812

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949.

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	SPESE GENERALI	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	110.300.000 —
2	Personale non di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato - Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo	24.000.000 —
3	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto al servizio di economato, di manicomera e di fatica della Direzione generale - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali	9.000.000 —
4	Premi di rendimento d'orario al personale in servizio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato	24.000.000 —
5	Premi di operosità e di merito al personale in servizio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, compresi i salariati addetti alla Direzione generale e compensi ad estranei per incarichi, studi e servizi nell'interesse dell'Amministrazione stessa	22.000.000 —
6	Indennità di missione, di trasferimento, di giro ed indennità varie comprese quelle relative ai componenti del Consiglio d'Amministrazione ed al direttore generale	10.000.000 —
7	Sussidi al personale in attività e salariati, in servizio o già appartenenti all'Amministrazione e relative famiglie	600.000 —
8	Rimborso al Tesoro delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e della ragioneria centrale in servizio presso l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, addetti per l'ufficio al controllo della Corte dei conti istituito giusta l'art. 6 del R. decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 2395, convertito nella legge 6 dicembre 1926, n. 2311, detratte le spese di gli emolumenti al personale dei ruoli delle stesse Amministrazioni dei Ministeri in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato	300.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
9	Rimborso al Tesoro della quota parte di spe… dell'Amministrazione dei Monopoli di St… mantenimento della R. Guardia di Finanz…
10	Spese casuali
11	Spese per assistenza medica, di medicinali … medico collegiali - Spese per il mantenim… alle di allattamento e custodia dei bambini … nati e per gli asili infantili - Spese per l'i… impiantamento di cucine economiche e con… refezione calda al personale operaio - Sp… sporto degli impiegati e degli operai per … zio e per magazzinieri del centro alimenta… menti - Spese per il servizio religioso e l'as… elementare nelle saline
12	Contributo per il funzionamento del personale … poli a termine dell'art. 8 del R. decreto-leg… gio 1947, n. 712, convertito nella legge 29 … 1948, n. 261
13	Contributo a favore dell'Ente Nazionale di … ed assistenza dei dipendenti statali per l'… degli impiegati dei Monopoli e delle loro … sonali dell'art. 1 della legge 19 gennaio 1942, …
14	Importo dei proventi netti della pubblicità … mezzo dei contrassegni del valore di lir… derivare a norma degli artt. 61 e seguenti … l'art. 1 della legge 18 maggio 1939, n. 610
15	Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illu… e di riscaldamento - Spese postali, telegrafi… foniche - Spese per stampati ed affini - … litari - Abbonamenti a giornali e pubblicazi… diche - Servizi centrali e provinciali
16	Spese per la manutenzione ed riparazioni, … zie compresevi le spese varie di rappresen… lità e locomozione
17	Fitto di locali di proprietà privata
18	Spese per liti civili e di competenza penale ed …
19	Manutenzione, adattamento e miglioramento … cali stabilmente od esclusivamente di proprietà ed … l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, … zioni ed abbellimenti di carattere non … tuti e spese di sorveglianza, riscaldamento e … luce di uso, acqua potabile, fognature, … spese ed in servizio dei fabbricati, esclusi … opifici stabili

1813

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...nistrazione dei monopoli di Stato
...glio 1945 al 30 giugno 1945.

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...oria	
	...ne dei Monopoli	
	...rative contr.	
	...zione dei Mono...	
	...egnati di servi...	
110.300.000 —	...e competenze al ...o di scrittura, di ...e generale . Cate...	
21.300.000 —	...personale in ser... ...poli di Stato	
9.050.000 —	...onale in servizio ...Stato, compresi ...erale e compensi ...izi nell'interesse	
21.300.000 —	...o, di giro ed in... ...e si compongono ...al direttore gene...	
22.000.000 —	...rtali, in servizio ...ne e relative in...	
10.000.000 —		
600.000 —	...ndenti agli emo... ...dinarie, straor... ...n servizio presso ...stato, nonchè per ...ovidi relativi gra... ...ibre, ecc., ...ni, premi, indenni... ...ne dei capi della ...in servizio pres...	
200.000 —		

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
9	Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per il mantenimento della R. Guardia di Finanza . . .	57.100.000 —
10	Spese casuali	100.000 —
11	Spese per assistenza medica, di medicinali e di visite mediche collegiali - Spese per il mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili - Spese per l'impianto o ampliamento di cucine economiche e confezioni per la refezione calda al personale operaio - Spese di trasporto degli impiegati e degli operai per piccoli servizi e per raggiungere dal centro abitato gli stabilimenti - Spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle saline	61.100.000 —
12	Contributo per il Dopolavoro del personale dei Monopoli a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 910, convertito nella legge 18 novembre 1928, n. 2311	600.000 —
13	Contributo a favore dell'Ente Nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali per l'assistenza degli invalidi del Monopoli e delle loro famiglie ai sensi dell'art. 3 della legge 10 gennaio 1924, n. 22 . .	10.000.000 —
14	Importo dei proventi netti della pubblicità esercitata a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio da devolvere a beneficio degli Enti ed istituti di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1930, n. 639 . . .	*per memoria*
15	Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione e di riscaldamento - Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Spese per stampati ed atti - Acquisto di libri - Abbonamenti a giornali e pubblicazioni periodiche - Uffici centrali e provinciali)	30.000.000 —
16	Spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie - Spese varie di rappresentanza, pubblicità e propaganda	*per memoria*
17	Fitto di locali di proprietà privata	2.700.000 —
18	Spese per liti civili e di contenzioso penale ed accessorie .	80.000 —
19	Manutenzione, adattamento e ammobiliamento dei fabbricati, stabilimenti ed opifici in proprietà od in uso dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, anche se adibiti ad abitazione del personale - Canoni, contributi e spese di funzionamento, adattamento e manutenzione di opifici, fabbricati, stabilimenti e magazzini presi in affitto dall'Amministrazione - Spese varie per l'esercizio dei fabbricati, stabilimenti ed opifici suddetti	58.100.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia n. 101 del 28 aprile 1945

1814

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
20	Imposte, sovrimposte, canoni, livelli ed altri oneri gravanti sui beni mobili ed immobili di proprietà dell'Amministrazione	16.000.000 —
21	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
22	Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali e didattici degli istituti propri dell'Amministrazione dei Monopoli e spese varie inerenti all'incremento degli studi e delle ricerche e sperimentazioni interessanti l'Amministrazione stessa	700.000 —
23	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
		424.380.000 —
	Debito vitalizio	
24	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex operai od ai loro superstiti - Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione (Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2381, convertito nella legge 2 maggio 1926 n. 895)	84.000.000 —
25	Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni compreso l'assegno temporaneo mensile e l'indennità in luogo di pensione agli impiegati che appartennero all'Amministrazione od ai loro superstiti	4.000.000 —
		88.000.000 —
	Spese patrimoniali	
	Tabacchi	
26	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, delle manifatture dei tabacchi e dei depositi tabacchi greggi - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Indennità e compensi per la vigilanza degli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici prenditori	930.000.000 —
27	Compra di tabacchi e relative spese accessorie, ivi comprese quelle relative alle perizie - Spese per informazioni e missioni all'estero e per il funzionamento delle Agenzie all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi greggi	2.270.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
28	Spese per le Agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati
29	Spese per acquisto, noleggio e riparazione di macchine, di materiali ed attrezzi vari e per quanto altro occorra per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi
30	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi
31	Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite dello Stato in esercizio diretto
32	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti e rimborsi diversi
33	Contributo per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale e per l'esportazione dei tabacchi
	Sali
34	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline - Spese inerenti a prestazioni d'opera stagionali od occasionali - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Indennità e compensi per la vigilanza delle saline
35	Compra del sale, compresi i canoni e le spese per i prezzi salifери di Volterra e per i fondi salifери di Cervia e di Pirano già di proprietà privata - Spese per sfruttamento delle sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sale e lo impiegano a prezzi di costo ed altre per impedire la produzione naturale clandestina del sale
36	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi delle saline
37	Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative
38	Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...veli ed altri oneri gra...mobili di proprietà del...	16.000.000 —
	...ni e i servizi dell'Aromi...nopolio di Stato (art. 2 del ...9, n. 158, convertito nel...225)	per memoria
	...a tenuti specialmente e dell'Amministrazione ed ...nti all'incremento degli ...rmalizzazioni tecniche	700.000 —
	...sti dall'art. 36 del Regio ...356, sulla contabilità ge... ...ti dai creditori	per memoria
		424.586.000 —
	...1210	
	...temporanee mensili agli ...ità. Indennità una volta ...o diritto a pensione (re... ...1928, n. 2383, convertito ...1928)	84.000.000 —
	...della spesa per pensioni ...o mensile e l'indennità ...pensioni che appartennero ...ro superstiti	4.000.000 —
		88.000.000 —
	...zio 10	
	...ed altre competenze al ...servizi nella coltivazione ...i e dei depositi tabacchi ...per assicurazioni sociali ...in vigilanza degli opifici ...ei predetti	930.000.000 —
	...spese accessorie, ivi com...mizio - Spese per informa...er il funzionamento delle ...ti a quelli dei tabacchi	2.270.000.000 —
25	Spese per le Aziende all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati	per memoria
29	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed attrezzi vari e per quanto altro occorra per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi	950.000.000 —
30	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	164.000.000 —
31	Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite dello Stato in esercizio diretto	3.000.000 —
32	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti e rimborsi diversi	350.000 —
33	Contributo per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale e per l'esportazione dei tabacchi	600.000 —
		4.237.950.000 —
	Sali	
34	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline - Spese inerenti a prestazioni d'opera stagionali ed occasionali - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Indennità e compensi per la vigilanza delle saline	225.000.000 —
35	Compra dei sali, compresi i canoni e le spese per i pozzi saliferi di Volterra e per i fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata - Spese per mantenimento delle sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sale e lo impiegano a prezzi di costo ed altre per impedire la produzione naturale clandestina del sale	6.000.000 —
36	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi delle saline	35.000.000 —
37	Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative	163.000.000 —
38	Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali	33.000.000 —

1816

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
39	Registrazione dell'imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che è esportata all'estero (art. 27 della legge 21 gennaio 1929, n. 61)	*per memoria*
40	Restituzioni e rimborsi	*per memoria*
		402.000.000 —
	Chinino	
41	Compra dal suo di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle fabbriche di china	32.000.000 —
42	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Indennità e compensi per la vigilanza negli stabilimenti e magazzini	300.000 —
43	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi del chinino di Stato	*per memoria*
44	Trasporto dei preparati chinacei	100.000 —
45	Aggio di vendita dei preparati chinacei ai ricevitori del Monopolio, ai magazzinieri di vendita ed ai sottoposti di uffici e magazzini di vendita	100.000 —
46	Restituzione del diritto di monopolio per i prodotti chinacei esportati o contenenti alcaloidi assoggettati al diritto stesso all'atto dell'importazione	*per memoria*
47	Restituzioni e rimborsi	*per memoria*
		32.500.000 —
	Cartine e tubetti per sigarette	
48	Acquisto di cartine e tubetti per sigarette e di materie prime per la produzione di cartine e di tubetti per sigarette nelle fabbriche in gestione diretta e spese accessorie relative, ivi comprese quelle per perizie, collaudi e per la vigilanza permanente delle fabbriche nonchè la spesa per le marche di contrassegno	260.000.000 —
49	Paghe, indennità e soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto alla produzione delle cartine e tubetti per sigarette - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali	1.700.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
50	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiale ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi di produzione delle cartine e tubetti per sigarette
51	Trasporto cartine e tubetti per sigarette per l'approvvigionamento dei depositi e relative spese accessorie
52	Restituzioni e rimborsi
	Spese promiscue per i servizi di distribuzione e vendita
53	Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio - Assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita - Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dei depositi dei generi di monopolio - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Spese per la vigilanza notturna - Acquisto, nolo e riparazione di strumenti da pesare e spese varie inerenti ai servizi di vendita
54	Canone fisso al Ministero delle comunicazioni per la concessione in esenzione di tassa dei vaglia postali di servizio

TITOLO II — PARTE STRAORDINARIA

SERVIZI DIVERSI

Num.		
55	Assegni e sussidi di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi	
56	Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale delle Aziende dei Monopoli di Stato	

1817

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
			CAPITOLI	
			Denominazione	
			50 Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiale ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi di produzione delle cartine e tubetti per sigarette	280,000 —
		per memoria	51 Trasporto cartine e tubetti per sigarette per l'approvvigionamento dei depositi e relative spese accessorie .	400,000 —
		per memoria	52 Restituzioni e rimborsi	50,000
		462.000,000 —		265.350,000 —
			Spese promiscue per i servizi di distribuzione e vendita	
		32.000.000 —	53 Indennità ai direttori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio. Assegni speciali ai regi commissari provvisori degli uffici di vendita. Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dei depositi dei generi di monopolio. Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Spese per la vigilanza notturna - Acquisto, nolo e riparazione di strumenti da pesare e spese varie inerenti ai servizi di vendita . . .	93.063.000 —
		300.000 —		
		per memoria	54 Canone dovuto al Ministero delle comunicazioni per la concessione in esenzione di tassa dei vaglia postali di servizio	6.137.000 —
		100.000 —		95.200.000 —
		100.000 —		5.100.000.000 —
		per memoria		
		per memoria		
		32.500.000 —		
			TITOLO II — PARTE STRAORDINARIA	
			SERVIZI DIVERSI	
		per memoria	56 Assegni e sussidi di incoraggiamento agli operai delle manifatture tabacchi	
		266.000.000 —	68 Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale delle Aziende dei Monopoli di Stato	10.000.000 —
		1.700.000 —		10.000.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 124 del 30 maggio 1945

15

1818

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	FONDI DI RISERVA	
57	Versamento a costituzione dei fondi di riserva per le spese impreviste delle Aziende dei tabacchi, del sale, del chinino di Stato e delle cartine e tubetti per sigarette (art. 10 del R. Decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e art. 20 del R. decreto-legge 18 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1348; articoli 1 e 2 della legge 17 agosto 1941, n. 907) . . .	12.850.577 —
	AVANZO FINANZIARIO DI GESTIONE	
58	Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione (art. 9 del R. decreto-legge 17 gennaio 1925, n. 986, convertito nella legge 12 marzo 1925, n. 156) .	*per memoria*

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA
	Spese generali . . . . .
	Debito vitalizio . . . . .
	Spese d'esercizio:
	tabacchi . . . . .
	sali . . . . .
	chinino . . . . .
	cartine e tubetti per sigarette . . . .
	promiscue . . . . .
	Totale delle spese ordinarie . .
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA
	Servizi diversi . . . . .
	Fondi di riserva . . . . .
	Totale delle spese straordinarie . .
	Totale generale delle spese . .
	Avanzo finanziario di gestione . . . .
	Totale a pareggio coll'entrata . .

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Gener
Il Ministro per il tesoro
RICCI

1819

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

TITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...ziario	
...SERVA	
...oli di riserva per le ...de dei tabacchi, dei sali, ...carine e tubetti per siga... ...legge 8 dicembre 1927, ... 6 dicembre 1928, n. 3174, ...e 13 gennaio 1895, n. 20, ...00 1908, n. 1312; articoli 1 ...51, n. 957)	12.260.077 —
...DI GESTIONE	
...nzo finanziario della ge... ...-legge 17 giugno 1926, ... 12 marzo 1939, n. 158]	*per memoria*

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
N.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	Spese generali	424.580.000 —
	Debito vitalizio	88.000.000 —
	Spese d'esercizio:	
	tabacchi	4.337.950.000 —
	sali	462.000.000 —
	chinino	32.500.000 —
	cartine e tubetti per sigarette	208.350.000 —
	promiscue	95.200.000 —
	Totale delle spese ordinarie . . .	5.708.580.000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA	
	Servizi diversi	10.000.000 —
	Fondi di riserva	13.260.977 —
	Totale delle spese straordinarie . . .	23.260.977 —
	Totale generale delle spese . . .	5.731.840.977 —
	Avanzo finanziario di gestione	—
	Totale a pareggio coll'entrata . . .	5.731.840.977 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1946

1820

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

CAPITOLI	Denominazione	Differenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	Entrata	3.773.065.000
	Spese	5.708.580.000
	Differenza	— 1.935.487.000
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA	
	Entrata	1.958.745.977
	Spese	23.258.977
	Differenza	+ 1.935.487.000
	RIASSUNTO GENERALE	
	Entrate ordinarie e straordinarie	5.731.810.977
	Spese ordinarie e straordinarie	5.731.810.977
	Differenza	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
Ruini

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

CAPITOLI	Denominazione
	TITOLO I. — Entrata ordinaria
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*
	MASSA DEI LOTTO
	Redditi patrimoniali
1	Interessi sui titoli di debito pubblico iscritti al Fondo di riserva . . . . .
2	Interessi compresi nell'annualità fissa dovuta dalla Società per la cessione dell'esercizio e tutela della vendita di sali e tabacchi per la Regia generale finanziaria in Roma con atto della legge 22 giugno 1939, n. 1014, e decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 1849 (Art. 8 convenzione) . . . . .
3	Utile ricavabile dall'esercizio dell'unito Istituto a sede del Comitato generale del Lotto . . . . .
4	Utile ricavabile dall'esercizio in Roma dell'unito Istituto a sede del Nucleo di Polizia tributaria non compreso . . . . .
	Entrate diverse
5	Quote di profitto dovute alla Massa sui prodotti confiscati, contravvenzioni e spese differenziali accreditate a Nuove sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, a norma dell'art. 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 26 marzo 1902 . . . . .
6	Somma occorrente all'aumento di due rimanenze per rifornimento degli effetti di vestiario . . . .

1821

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

...ale e della spesa dell'Amministrazione
...iario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
ENTRATA	
. . . . .	3.775.085.000
. . . . .	5.708.583.000
Differenza . . .	— 1.933.483.000
USCITA	
. . . . .	1.958.745.577
. . . . .	21.269.977
Differenza . . .	+ 1.937.483.600
. . . . .	5.731.816.977
. . . . .	5.731.816.977
Differenza . .	—

...ministero Generale del Regno
per il Tesoro
...ni

APPENDICE N. 2.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di Finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — Entrate ordinarie	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Massa del Corpo	
	Redito patrimoniale	
1	Interessi sui titoli di debito pubblico intestati al Fondo di Massa	2.164.570 —
2	Interessi corrisposti nell'esercizio finanziario dalla Banca d'Italia per conto dello Stato sui conti correnti intestati alle varie gestioni per la corresponsione di aggi speciali sugli stipendi, paghe, gratifica di Natale ecc. a norma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1941, n. 1543 (Cap. corrispondente	75.778,21
3	Fitto rivavabile dall'edificio di proprietà e sede del Comando generale del Corpo	235.100 —
4	Fitto annualità dall'edificio in Roma destinato a sede del Nucleo di Polizia tributaria investigativa . . .	65.000 —
		2.540.448,21
	Entrate diverse	
5	Quote di multe devolute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulla indennità per operazioni compiute fuori del normale dipendente o dell'orario d'ufficio, giusta l'art. 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 26 marzo 1936	4.900.000 —
6	Somma corrispondente all'importo delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE n. 161 del 10 luglio 1945

1822

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Differenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
7	Vendita di libretti, scontrini ferroviari e oggetti fuori uso	20.000—
8	Ricupero di somme trattenute sugli assegni per servizi di antiaerea e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi . . .	400.000—
		6.220.000—
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	MASSA DEL CORPO	
9	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario . . .	*per memoria*
10	Capitale compreso nell'annualità non dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 23 giugno 1913, n. 634, e decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1689) (IX annualità)	28.107,53
11	Rimborso da parte dello Stato della spesa per la fornitura gratuita del vestiario ai sottoufficiali e militari del Corpo, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 dicembre 1943, n. 469	50.000.000—
13	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati ai militari del Corpo a pagamento . .	5.000.000—
15	Ricavo dalla vendita di effetti di vestiario e di campioni	43.000—
		55.071.107,53
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	
	Massa individuale	
17	Somme da accreditare ai militari per depositi volontari, versamenti in conto e a saldo delle masse dei militari usciti dal Corpo	300.000—

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	Premi di rafferma
15	Premi di rafferma versati alla Massa dallo Stato, accreditarsi ai militari ed interessi a carico dello Stato sul relativo importo da accreditare parimenti ai militari . . . . .
	Entrate diverse
16	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto ufficiali e marescialli . . . . .
17	Ricupero di assegni di corredo per i militari inca tati nella compagnia di correzione, e di assegni a pagare vivere per i reparti del Corpo posti in fita disagiata o mobilitati e per titoli vari .
18	Quote di contravvenzioni e di premi su prodotti travvenzioni deputate temporaneamente alla
19	Quota contravvenzionali spettanti al Fondo per pensione del contrabbando (art. 27 della legge 2 le 1906, n. 374) . . . . .
20	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per co venzioni di qualsiasi specie, dovute per disposi di legge o decreti al personale della Regia guardia finanza, versate al Fondo di riserva per essere co ta premi (R. decreto 11 marzo 1923, n. 798) .
21	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per co ravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari l'Amministrazione finanziaria, escluse quelle ne nell'interno dei tabacchifici, versate al Fon massa per essere erogate in premi (R. decreto 11 zo 1923, n. 798) . . . . .

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Ge
Il Ministro per il tesoro
RICCI

1823

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

O L I	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
azione	
ervolari e oggetti fuori uso	30.000 —
nute pagate e versamenti e titoli diversi . . .	400.000 —
	5.230.000 —

TÀ STRAORDINARIA

imento di capitali

Corpo

dimostrazione delle rimanenze al Sottosuolo . . . . per memoria

lta fissa dovuta dallo Stato ne fatta dalla Massa per la per la Regia guardia di della legge 22 giugno 1939, ntecipabile il 31 ottobre 1917. . . . . 28.107,53

to della spesa per la fornit. ai carabinieri e militari del al decreto legislativo luogote- n. 159 . . . . . 50.000.000 —

e di equipaggiamento occorso e pagamento . . 5.000.000 —

di vestiario e di campiglia 43.000 —

55.071.107,53

ENTRATE NELLA SPESA

Ministeriale

Ritenute per depositi volontari ... debiti di mensa dei uf- . . . . . 500.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
Numero	Denominazione	
	Premi di raffermo	
15	Premi di raffermo versati alla Massa dallo Stato e da accreditarsi ai militari ad interessi a carico della Massa ed altri relativi importi da accreditare parimenti ai militari	12.000.000 —
	Entrate diverse	
16	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali e marescialli	3.300 —
17	Ricupero di assegni di corredo per i militari incorporati nella compagnia di carabinieri e di assegni per acquisto viveri per i reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari . . .	2.000.000 —
18	Quote di contravvenzioni e di premi su prodotti contravvenzionati depositate temporaneamente alla Massa	17.000 —
19	Quote contravvenzionali spettanti al Fondo per la repressione del contrabbando (art. 27 della legge 2 aprile 1968, n. 2960)	88.000 —
20	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualunque specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia guardia di finanza, versate al Fondo di riserva per essere erogate in premi (R. decreto 11 marzo 1923, n. 738) . . .	2.200.000
21	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di riserva per essere erogate in premi (R. decreto 11 marzo 1923, n. 738)	12.000 —
		4.320.300 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
Tesoro

12

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1946

1824

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Entrata ordinaria	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
	Masse del Corpo:	
	Redditi patrimoniali	2.560.448,21
	Entrate diverse	5.330.000 —
	Totale della prima categoria	7.890.448,21
	TITOLO II. — Entrata straordinaria	
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
	Masse del Corpo	55.071.107,53
	Partite che si compensano nella spesa:	
	Masse individuali	600.000 —
	Premi di rafferma	12.000.000 —
	Entrate diverse	4.220.300 —
	Totale della seconda categoria	71.891.407,53
	Totale dell'entrata straordinaria	71.891.407,53
	Totale generale	79.781.855,74

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il Tesoro
Soleri

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione
Legge generale di finanza per l'esercizio finanzia
30 giugno 1945.

N. CAPITOLI	Denominazione
	TITOLO I. — Spesa ordinaria
	Categoria I. — *Spese effettive*
	Massa del Corpo
	Spese d'amministrazione e diverse
1	Concorso nella spesa per il personale addetto all'amministrativo del Comando generale e per addetto ai lavori della Massa
2	Stipendi al personale del magazzino centrale dell'Ar... indennità al direttore del magazzino, al... lere, ecc. per la gestione dei magazzini vestia... dennità di cassiere agli impiegati del ma... cassa del vestiario
3	Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministr... e pel magazzino centrale del vestiario; medi... presenza e indennità di missione ai compo... Consiglio d'amministrazione ed indennità di... alla Commissione di collaudo
4	Somma corrispondente alla diminuzione delle g... si del magazzino degli effetti di vestiario
5	Acquisto e riparazione di mobili ed attrezzi, sp... carta, stampe e registri, legature e materiale... rio per la dotazione del Comando, acquisto di... vestiari occorrenti per il personale di truppa
6	Manutenzione dei locali pei magazzini del ves...
7	Spese per la fornitura di medicinali al re... Corpo (Spesa obbligatoria)
8	Premi di operosità e di rendimento al personale... al servizio della Massa
9	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre... indistintamente versate alla Massa (Spesa d'o...
10	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 35 del... decreto 12 novembre 1923, n. 2440, sulla contab... versale dello Stato e reclamati dai creditori (S... *obbligatoria*)

1825

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TOTALI	Competenza per l'esercizio finanziario (dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946)
Riepilogazione	
PER TITOLI	
Entrata ordinaria	
Entrate effettive	
. . . . .	2.562.448,21
. . . . .	5.330.000 —
Totale della prima categoria	7.892.448,21
Entrata straordinaria	
Movimento di capitali	
. . . . .	55.071.107,53
Quota della spesa:	
. . . . .	500.000 —
. . . . .	12.000.000 —
. . . . .	417.950 —
Totale della seconda categoria	71.981.057,53
Totale dell'entrata straordinaria	71.981.057,53
Totale generale . . .	79.781.505,74

Il Luogotenente Generale del Regno
firmato: per il ministro
Tarchi

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di riserva della Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario (dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946)
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	MASSA DEL CORPO	
	Spese d'amministrazione e diverse	
1	Concorso nella spesa per il personale addetto all'Ufficio amministrativo del Comando generale e per quello addetto ai lavori della Massa	68.700 —
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario. Indennità al direttore del magazzino, al controllore, ecc. per la gestione del magazzino vestiario; indennità di carreggio agli impiegati del magazzino centrale del vestiario	120.000 —
3	Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed indennità di missione alla Commissione di collaudo	160.000 —
4	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario . . .	*per memoria*
5	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese per carta, stampe e registri, legname e materiale riparmiabile per la manutenzione del Comando, acquisti di pubblicazioni educative per il personale di truppa . . .	270.000 —
6	Manutenzione dei locali pel magazzino del vestiario .	10.000 —
7	Spese per la fornitura di mobilio ai reparti del Corpo (*Spesa obbligatoria*)	400.000 —
8	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai servizi della Massa	200.000 —
9	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa (*Spesa d'ordine*) .	2.000 —
10	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 35 del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*

1826

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	Denominazione	
11	Spese casuali	120.000 —
12	Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza per infermità sofferte in causa diretta del servizio speciale cui sono addetti non a carico della Stato; indennità e compensi per cbs di infermità e di morte per cause di servizio, indennità agli ufficiali subalterni e militari di truppa per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa (*Spesa obbligatoria*)	430.000 —
13	Interessi sui prestiti di soffrenza ricevuti dallo Stato alla Massa ed accreditati ai militari del rispettivi conti correnti (*Spesa obbligatoria*)	400.000 —
14	Interessi sulle anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia per fronteggiare deficienze di cassa (*Spesa obbligatoria*)	1.621.000 —
15	Interessi e spese di ammortamento, relative all'edificio di proprietà della Massa destinato a sede del Comando speciale del Corpo	230.000 —
16	Interessi e spese di ammortamento relative all'edificio di proprietà della Massa costituito a sede del nucleo di Palermo trasferito dalla Divisione di Roma	50.000 —
		4.191.700 —
	Spese straordinarie	
	(regolazione degli utili delle gestioni)	
17	Somme da erogare in conformità di quanto stabilito dall'articolo 2 del R. decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2013, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 494 (*Spesa obbligatoria*)	3.000.000 —
18	Somme da erogare in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del R. decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2013, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 494, per la costituzione di un fondo speciale per sussidi straordinari a favore di militari ed ex militari del Corpo, nonchè a favore di militari aventi invalidità gravi, reliquati, ritenuti tuttora dipendenti da cause di servizio, ai sensi della lettera *c*) e *b*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2013, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473) (*Spesa obbligatoria*)	40.000 —
		3.040.000 —

N.	CAPITOLI	
	Denominazione	
	Fondi di riserva	
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	
20	Fondo di riserva per le spese impreviste	
	TITOLO II. — Spese straordinarie	
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
	Massa del Corpo	
21	Somme corrispondenti all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	
22	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo; spese di imballaggio e trasporto di effetti di proprietà della Massa (*Spese obbligatorie*)	
23	Investimento dei capitali disponibili e delle riserve degli utili di gestione, non divenute a spese d'istituto (*Spesa obbligatoria*)	
	PARTITE CHE SI SOPPRIMONO IN ENTRATA	
	Massa individuale	
24	Pagamento di acconti di Massa, spese varie concernenti l'importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati e addebitati nelle nomine effettuate ai militari (*Spesa d'ordine*)	
	Prezzo di riscatto	
25	Pagamenti di prezzi di riscatto e relativi interessi (*Spesa d'ordine*)	
	Spese diverse	
26	Pagamenti per conto di ufficiali e marescialli (*Spesa obbligatoria*)	

1827

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
NUM.	Denominazione	
	Fondo di riserva	
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . .	558.748,21
20	Fondo di riserva per le spese impreviste	100.000 —
		658.748,21
	TITOLO II. — Spese straordinarie	
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
	Marina del Corpo	
21	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze dei magazzini degli effetti di vestiario	*per memoria*
22	Acquisto di navi di servizio e di equipaggiamento e armamento delle stesse; spese di installazione e trasporto di effetti di proprietà della Marina (*Spesa obbligatoria*)	50.000.000 —
23	Investimento del capitale disponibile e delle quote degli utili di gestione, non devolute a spese d'istituto (*Spesa obbligatoria*)	5.071.107,53
		55.071.107,53
	Partite che si compensano con l'entrata	
	Marina mercantile	
24	Pagamento di account di Marina, spese varie comprese l'acquisto degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati e addebitate ai militari (*Spesa d'ordine*)	500.000 —
	Premi di assicurazione	
25	Pagamento di premi di assicurazione e relativi interessi (*Spesa d'ordine*)	12.600.000 —
	Spese dirette	
26	Pagamenti per conto di ufficiali e marescialli (*Spesa obbligatoria*)	3.300 —

	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	120.000 —
	450.000 —
	400.000 —
	1.621.000 —
	250.000 —
	50.000 —
	4.191.700 —
	3.000.000 —
	40.000 —
	2.540.300 —

1828

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966
27	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di correzione ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per utili vari (*Spese obbligatorie*)	2.000.000 —
28	Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati temporaneamente alla Massa (*Spesa d'ordine*)	17.000 —
29	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (*Spesa d'ordine*)	58.000 —
30	Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Guardia di finanza (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 39 dell'entrata (*Spesa d'ordine*)	2.200.000 —
31	Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di funzionari e impiegati dell'Amministrazione finanziaria (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 39 dell'entrata (*Spesa d'ordine*)	12.000 —
		4.327.500 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
[illegible]

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	Massa del Corpo:
	Spese d'amministrazione e diverse . . . .
	Spese d'istituto . . . . .
	Fondi di riserva . . . . .
	Totale della categoria I . .
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIA
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*
	Massa del Corpo . . . . .
	Partite che si compensano con l'entrata:
	Massa individuale . . . . .
	Premi di rafferma . . . . .
	Spese diverse . . . . .
	Totale della categoria II . .
	Totale della spesa straordinaria . .
	Totale generale . . .

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Gener
Il Ministro per il tesoro
Rico

1829

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...rra per assegni di corrispondenza di corrazione ... per reparti del Corpo ...nuose e per titoli vari	2.000.000 —
...zionali e di premi assicurativi temporaneamente	17.000 —
...ecoperta e rappresaglie ...dine)	85.000 —
...mme versate al Fondo ...o delle contravvenzioni ...personale della Regia ...11 marzo 1923, n. 758) ...mente versate al capi... d'ordine)	2.200.000 —
...mme versate al Fondo ...o delle contravvenzioni ...funzionari e impiegati ...na (R. decreto 11 marzo ...mero telegrafico ver... ...rata (*Spesa d'ordine*)	12.000 —
	4.336.300 —

Il Luogotenente Generale del Regno
...o per il tesoro
...ucci

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Massa del Corpo:	
	Spese d'amministrazione e diverse	4.191.700 —
	Spese d'istituto	3.040.000 —
	Fondi di riserva	658.748,21
	Totale della categoria I . . .	7.890.448,21
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Massa del Corpo	55.071.107,53
	Partite che si compensano con l'entrata:	
	Masse individuali	500.000 —
	Premi di rafferma	12.000.000 —
	Spese diverse	4.320.300 —
	Totale della categoria II . . .	71.891.407,53
	Totale della spesa straordinaria . . .	71.891.407,53
	Totale generale . . .	79.781.855,74

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
BUCCI

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 29 agosto 1945

1830

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	Entrata	7.899.448,21
	Spese	7.899.448,21
	Differenza	—
	TITOLO II — PARTE STRAORDINARIA	
	Entrate	71.891.407,53
	Spese	71.891.407,53
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE	
	Entrate ordinarie e straordinarie	79.781.855,74
	Spese ordinarie e straordinarie	79.781.855,74
	Differenza	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il Tesoro
RICCI

Elenco delle spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione dell'amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, a norma del comma 4 dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 7. Spese per la fornitura dei medicinali [illegible]

Capitolo n. 9. Restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla Massa.

Capitolo n. 10. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e somme dovute ai creditori.

Capitolo n. 12. Rimborso delle spese di cura ai militari della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in servizio, quando tali spese non siano a carico dello Stato, nonchè nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio, ai sottufficiali e militari di truppa per deterioramento o perdita di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi, nonchè in casi in cui queste siano a carico della Massa.

Capitolo n. 13. Interessi sui premi di rafferma versati e non accreditati ai militari nei rispettivi conti correnti.

Capitolo n. 14. Interessi sulle anticipazioni effettuate per fronteggiare deficienze di cassa.

Capitolo n. 17. Somma da erogare in concessioni di cui ai commi dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 novembre 1937, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473.

Capitolo n. 18. Somma da erogarsi in contributi a favore degli antitubercolari per l'assistenza sanitaria ai militari del Corpo, nonchè a favore di militari affetti da malattie da dentti bisognevoli di cure mediche o gravi operazioni chirurgiche, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 novembre 1937, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473.

Capitolo n. 22. Acquisto di effetti di vestiario e di corredo per militari del Corpo; spese di imballaggio e trasporto a carico della Massa.

Capitolo n. 23. Investimento dei capitali disponibili della gestione, non devolute a spese di istituto.

1831

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione
o della Regia guardia di finanza per l'esercizio
al 30 giugno 1946.

[illegible]	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
Parte ordinaria	
. . . . .	7.890.448,21
. . . . .	7.890.448,21
Differenza	—
Parte straordinaria	
. . . . .	71.891.407,53
. . . . .	71.891.407,53
Differenza	—
GENERALE	
[illegible]	79.781.855,74
[illegible]	79.781.855,74
Differenza	—

Il Luogotenente Generale del Regno
Ministro per il tesoro
[illegible]

Elenco delle spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo nella Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 7. Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 9. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa.

Capitolo n. 10. Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 12. Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 13. Interessi sui premi di rafferma versati dallo Stato alla Massa ed accreditati ai militari nei rispettivi conti correnti.

Capitolo n. 14. Interessi sulle anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia per fronteggiare deficienze di cassa.

Capitolo n. 17. Somma da erogarsi in concessioni di cui alle lettere c) e e) degli articoli 2 del R. decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473.

Capitolo n. 18. Somma da erogarsi in contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari per l'assistenza sanitaria antitubercolare agli ex-militari del Corpo, nonchè a favore di militari affetti da altre gravi malattie, riconosciuti bisognosi di cure mediche o gravi operazioni chirurgiche (lettere a) e b) dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473).

Capitolo n. 22. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo; spese di imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo n. 23. Investimento dei capitali disponibili e delle quote degli utili di gestione, non devolute a spese d'istituto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1983 2

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151, riguardante la tenuta di una nuova doppia Rubrica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 78;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità pubblica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 per provvedere a carico dello Stato alle riparazioni, alla sistemazione ed al completamento di opere pubbliche straordinarie di genere a pagamento non differito.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere alla ricostruzione di fabbricati per abitazioni civili distrutti da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di sedere, in applicazione pubblico e assistenza, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 3.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 4.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 5.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 6.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 7.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 8.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 9.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 10.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 11.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 12.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 13.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 14.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 15.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 16.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 17.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 18.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 19.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 20.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 21.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 22.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 23.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 24.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 25.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 26.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 27.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 28.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 29.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 30.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 31.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 32.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 33.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 34.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 35.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 36.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 37.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 38.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 39.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 40.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di edifici di proprietà privata, nonchè per la concessione allegati di proprietà che provvedono di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio al sopra detto di

Art. 41.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danneggiati da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di edifici per i servizi sotto, agli interessi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altres

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Capitolo n. 24. Pagamento di accolti di stima, spese varie, compenso (importo degli effetti di vestiario e materiali di casermaggio, e somme accreditate ai militari

Capitolo n. 25. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Capitolo n. 26. Pagamenti per conto di ufficiali e marescialli

Capitolo n. 27. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Guardia di finanza di cessazione ed assegni per acquisto viveri per reparti del corpo posti in località disagiate o malsane e per corsi vari

Capitolo n. 28. Restituzione di quote di premi ed ammende contravvenzionali versati erroneamente all'entrata

Capitolo n. 29. Spese a carico del fondo di massa fruttifero.

Capitolo n. 30. Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Guardia di finanza addetto al prezzo pel funzionari e impiegati dell'Amministrazione finanziaria di cui al decreto legislativo 7 settembre 1944, n. 259) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 30 dell'entrata

Capitolo n. 31. Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa per quota del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di funzionari e impiegati dell'Amministrazione finanziaria di cui al decreto legislativo 7 settembre 1944, n. 259) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 31 dell'entrata

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 491.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

pero, la riparazione e la rinnovazione dei mezzi ellossori.

È autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per il recupero altresì autorizzata la spesa di L. 20.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità ai sensi del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833. Le eventuali maggiori assegnazioni necessarie a questo titolo saranno autorizzate con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

Tali decreti verranno comunicati alle Camere legislative unitamente al conto consuntivo.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di L. 4.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danni prodotti da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di ricoveri per i senza tetto, agli interventi d'interesse pubblico

Capitolo n. 24. Pagamento di assegni di servizio per spese di viaggi di Stato, ecc. (spese varie, compreso l'importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento militari, e relative somme accreditate al militari).

Capitolo n. 25. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Capitolo n. 26. Pagamenti per conto di ufficiali e marescialli.

Capitolo n. 27. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di servizio per gli impiegati nella Compagnia di sorveglianza, vivere per reparti del Corpo reali in località diverse da quella abituale o mandate e per titoli vari.

Capitolo n. 28. Restituzione di quote indebitamente versate dalle Compagnie contravvenzionali e di premi ed proventi contravvenzionali versati temporaneamente alla Massa.

Capitolo n. 29. Spese a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Capitolo n. 30. Prova da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1926, n. 538) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 28 dell'entrata.

Capitolo n. 31. Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del funzionari e impiegati dell'Amministrazione finanziaria (R. decreto 11 marzo 1926, n. 538) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 31 dell'entrata.

Visto d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 491.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

pero, la riparazione e la rinnovazione dei mezzi effossori.

È autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per il recu-

È altresì autorizzata la spesa di L. 30.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità ai sensi del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833. Le eventuali maggiori assegnazioni necessarie a questo titolo saranno autorizzate con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

Tali decreti verranno comunicati alle Camere legislative unitamente al conto consuntivo.

Art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 25. Pagamento di accenti di Massa, ecce varie, c
degli effetti di vestiario e di equipaggiamento smarriti
somme accreditate ai militari.

Capitolo n. 26. Pagamenti dei premi di raffermo e relativi int

Capitolo n. 26. Pagamenti per conto di ufficiali e marescialli,

Capitolo n. 27. Pagamenti al Ministero della guerra per s
ed incamerati nella Cassa di compensazione ed assegni
per refezioni del Corpo pesti in località disagiate o mancan

Capitolo n. 28. Restituzione di giuste contravvenzionali e di
contravvenzioni versate erroneamente alla Massa.

Capitolo n. 29. Spese a carico del fondo per la scoperta e rep
Italiando.

Capitolo n. 30. Premi da corrispondere sulle somme versate a
per conto del prodotto delle contravvenzioni accertate
per quota del prodotto delle contravvenzioni accertate
personale della Regia Guardia di Finanza (Regio decre
n. 739) e restituzione di quote indebitamente versate al
Tesoreria.

Capitolo n. 31. Premi da corrispondere sulle somme versate all
per conto del prodotto delle contravvenzioni accertate
funzionari e impiegati dell'Amministrazione finanziaria (R
1923, n. 749) e restituzione di quote indebitamente versate
dell'entrata.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale d

Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 491.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 78;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 per provvedere a cura ed a carico dello Stato alle riparazioni, alle sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche straordinarie in genere a pagamento non differito.

Per la riparazione e la rinnovazione dei mezzi effossori.

È autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per il recu-

È altresì autorizzata la spesa di L. 20.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità ai sensi del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833. Le eventuali maggiori assegnazioni necessarie a questo titolo saranno autorizzate con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

Tali decreti verranno comunicati alla Camere legislative unitamente al conto consuntivo.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di L. 4.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danni prodotti da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di ricoveri per i senza tetto, agli interventi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di alloggi di proprietà privata, nonchè per la concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio ai senza tetto ai

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1835

sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366 e del successivo in data 18 gennaio 1945, n. 4.

Art. 4.

È autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 per la esecuzione di lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare.

Art. 5.

È autorizzata la spesa di L. 20.000.000 per far fronte agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da speciali disposizioni legislative, ivi compreso il Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, sulle agevolezze per la provvista di acqua potabile e per le opere d'igiene, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato col Regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 937, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 144.

Art. 6.

È stabilito per l'esercizio 1945-46 il limite di impegno di L. 33.000.000 per la concessione di contributi nel pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui ipotecari consentiti ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni inifferibili ed urgenti ai propri fabbricati danneggiati da eventi bellici per dare alloggio ai senza tetto, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366 e del successivo 18 gennaio 1945, n. 4.

Art. 7.

Le somme inscritte nello stato di previsione annesso al presente decreto nell'importo complessivo di lire 1.405.000.000 in conto delle autorizzazioni di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6, la cui efficacia è limitata all'esercizio cui esse si riferiscono, saranno integrate con decreti del Ministro per il tesoro a misura del fabbisogno.

Le inscrizioni delle somme a carico del fondo di cui all'art. 4 del presente decreto legislativo saranno disposte a misura del fabbisogno con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Il termine del funzionamento dei « Provveditorati alle opere pubbliche » con sede in Palermo e in Cagliari, già prorogato al 30 giugno 1945 con la legge 2 aprile 1910, n. 392, sarà quello in cui cesseranno di aver vigore le disposizioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, istitutivo dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

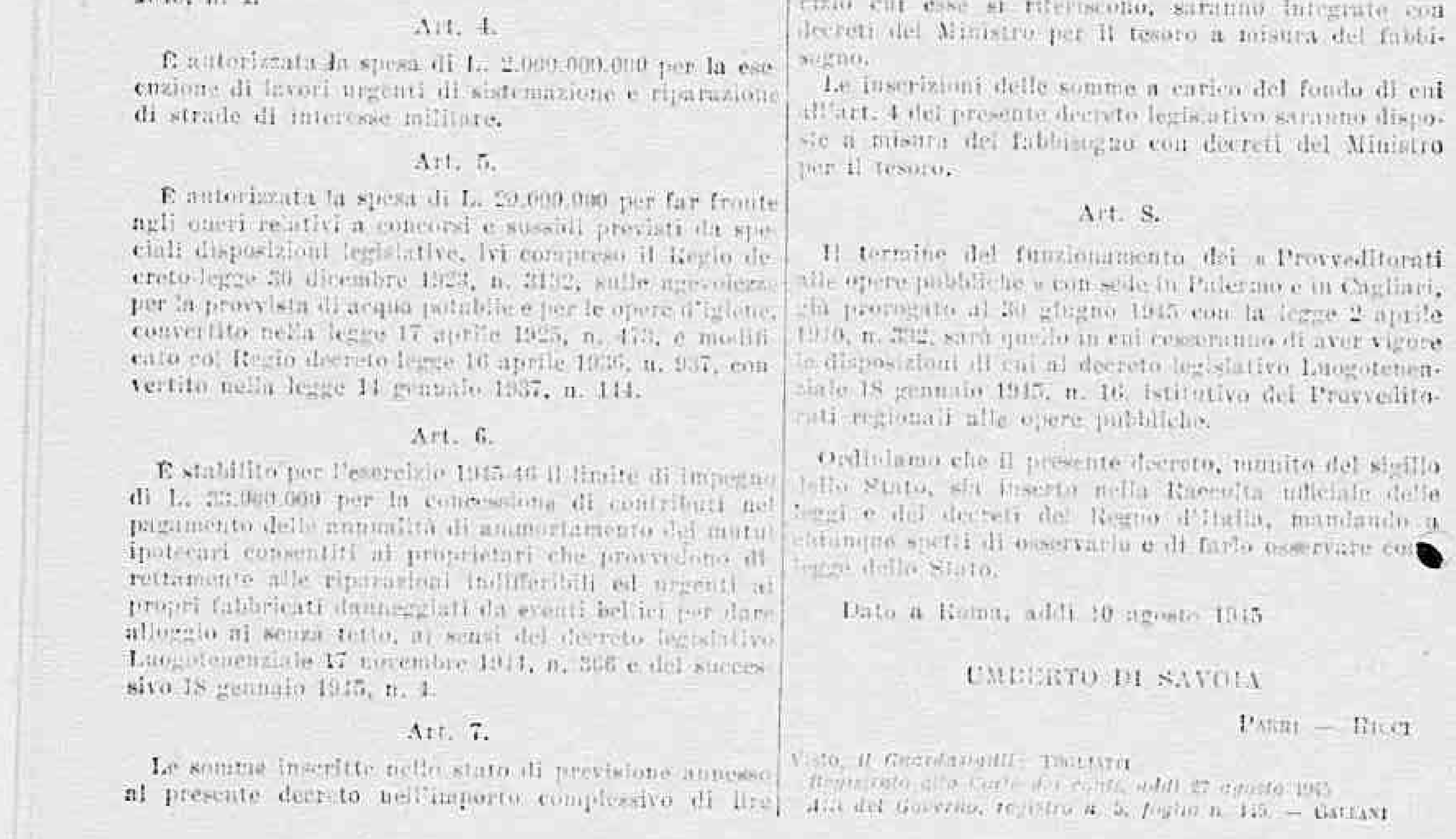
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 145. — GAETANI



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 18361

È autorizzata la spesa di L. 20.000.000 per far fronte agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da speciali disposizioni legislative, ivi compreso il Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, sulle agevolezze per la provvista di acqua potabile e per le opere d'igiene, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato col Regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 937, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 141.

Art. 6.

È stabilito per l'esercizio 1945-46 il limite di impegno di L. 33.000.000 per la concessione di contributi nel pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui ipotecari consentiti ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati danneggiati da eventi bellici per dare alloggio ai senza tetto, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1911, n. 366 e del successivo 18 gennaio 1945, n. 1.

Art. 7.

Le somme inscritte nello stato di previsione annesso al presente decreto nell'importo complessivo di lire per il tesoro.

Art. 8.

Il termine del funzionamento dei « Provveditorati alle opere pubbliche » con sede in Palermo e in Cagliari, già prorogato al 30 giugno 1945 con la legge 2 aprile 1946, n. 222, sarà quello in cui cesseranno di aver vigore le disposizioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, istitutivo dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PONI — RICCI

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 143. — GALEAZZI

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma assegnata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 (lire)
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	Categoria I — Spese effettive	
	Spese generali	
	Ex gestione dell'Amministrazione centrale	
	Spese di personale	
1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi e altre competenze di carattere continuativo (Spese fisse)	35.000.000 —
2	Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi e altre competenze di carattere continuativo (Spese fisse)	180.000.000 —
3	Ufficiali tecnici - Stipendi ed altre competenze di carattere continuativo (Spese fisse)	20.000.000 —
4	Impiegati addetti - Salari ed altre competenze di carattere continuativo (Spese fisse)	25.000.000 —
5	Salariati della viabilità statale - Retribuzioni e altre competenze di carattere continuativo ai capi cantonieri, cantonieri e manovali (legge 12 giugno 1906, n. 255, testo unico 1° dicembre 1912, n. 1447, e successive leggi, n. 241, art. 2, e 1° luglio 1940, n. 1040) (Spese fisse)	24.000.000 —
6	Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale - Indennità di trasferta, di missione e diverse	80.000 —
7	Genio civile - Personale di ruolo e personale tecnico di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio presso gli uffici del Genio civile - Indennità di trasferta, di missione e diverse	6.000.000 —
8	Ufficiali tecnici - Indennità di trasferta, di trasloca-zione e diverse	2.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

1838

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dall'1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
9	Impiegati statali - Indennità di residenza e di trasferimento - Compensi speciali, straordinario e indennità varie - Forniture di attrezzi e altri oggetti di lavoro (Legge 22 dicembre 1932, n. 1705; decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 257, art. 9)	2.230.000 —
10	Salariati della stabilità statale - Indennità di trasferta e di trasferimento - Compensi speciali, straordinario e indennità varie - Forniture di attrezzi e altri oggetti di lavoro (Legge 22 dicembre 1932, n. 1705; decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 257, art. 9)	600.000 —
11	Assicurazioni sociali per il personale suindicato di ruolo (*Spesa obbligatoria*)	2.200.000 —
12	Premi da corrispondere all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli speciali che presso l'Opera pregna alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in forza soggetti all'obbligo della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (legge, escluso la quota che, a 15 dicembre 1936, n. 2458, 30 gennaio 1937, n. 369 e decreto luogotenenziale 19 gennaio 1945, modificato dal decreto ministeriale 27 settembre 1946) (*Spesa obbligatoria*)	1.200.000 —
13	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed addetti tecnici dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, per incarichi e studi diversi, a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e compensi ad estranei all'Amministrazione statale	8.000.000 —
14	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio dei lavori pubblici ed al personale già appartenente all'Amministrazione ed alle relative famiglie - Sussidi al personale salariato in servizio ed alle rispettive famiglie	3.300.000 —
15	Gabinetto e segreterie particolari del Ministro e Sottosegretario di Stato - Indennità e retribuzione al personale addetto, a sensi del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 326, Indennità di missione	700.000 —
		52.200.000 —

CAPITOLI	Denominazione
	OPERE STRADALI
16	Personale ordinario (*Spese fisse*) . . . . .
17	Indennità per una sola volta, invece di pensione ai sensi degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 30 ottobre 1935, n. 1978, convertito dalla legge 31 maggio 1938, n. 1133, sugli civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1943, n. 2500 ed altri assegni congiunti fissi (*Spesa obbligatoria*)
	Spese diverse
18	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici per la segreteria . . . . .
19	Fitti e canoni (*Spese fisse*) . . . . .
20	Genio civile - Spese di ufficio (*Spese fisse*) . . . .
21	Spese postali, telegrafiche per l'interno e per l'estero (*Spesa obbligatoria*) . . . . .
22	Spese di lite e per arbitraggi (*Spesa obbligatoria*) . . .
23	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali adibiti per gli uffici dell'Amministrazione centrale . .
24	Spese per acquisto di pubblicazioni e per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero - Spese per la raccolta di riproduzioni fotografiche relative ad opere pubbliche . . . . .
25	Genio civile - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali ad uso degli uffici provinciali e speciali - Provvista, riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici - Spese di illuminazione e di riscaldamento imposte a tale . . . . .
26	Studi e ricerche sperimentali: spese relative alla costruzione e motorizzazione degli studi affidati ai vari enti della tecnica dei lavori pubblici - Sussidi a scuole per le dimostrazioni effettuate in opere stradali . . . . .
27	Spese relative alla manutenzione, riparazione ed acquisto materiali di esercizio degli automezzi addetti al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche ordinarie . . . . .

1839

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946	
	CAPITOLI		
N.	Denominazione		
	ORDINARIO		
16	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)		64,500,000 —
17	Indennità per una sola volta, invece di pensione ai termini degli articoli 2, 4 e 10 del R. decreto-legge 21 ottobre 1919, n. 1925, convertito nella legge 31 agosto 1922, n. 1041, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spese obbligatorie*) .	2,228,000 —	2,800,000 —
		56,000 —	66,300,000 —
	Spese diverse.		
18	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la segreteria	2,200,000 —	300,000 —
19	Fitti e canoni (*Spese fisse*)		1,500,000 —
20	Ufficio civile - Spese di ufficio (*Spese fisse*) . . .		800,000 —
21	Spese postali, telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche (*Spese obbligatorie*) . . .		2,500,000 —
22	Spese di lite e per arbitraggi (*Spese obbligatorie*) . .		400,000 —
23	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali adibiti ad uffici dell'Amministrazione centrale . . .	1,200,000 —	4,000,000 —
24	Spese per acquisto di pubblicazioni e per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero. Spese per la raccolta di rappresentazioni fotografiche relative ad opere pubbliche	800,000 —	200,000 —
25	Ufficio civile - Manutenzione, riattamento ed adattamento di locali ad uso degli uffici provinciali e speciali, trasporto, riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di attrezzi speciali - Spese di illuminazione e di riscaldamento (acqua e luce)	3,350,000 —	8,000,000 —
26	Sussidi e concorso per eseguire spese relative alla costruzione e modernizzazione degli abitati ubicati a vari rami della tecnica dei lavori pubblici - Sussidi a scopo per le bonifiche specialmente in opere straordinarie	700,000 —	1,500,000 —
27	Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio degli automezzi addetti al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche ordinarie	5,650,000 —	25,000,000 —

1840

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
29	Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles	*per memoria*
29	Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade e dei porti, alle disposizioni di polizia idraulica ed alle norme antisismiche (*Spese d'ordine*)	*per memoria*
30	Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (articolo 25 del testo unico approvato con il decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) e spese relative al funzionamento del servizi per l'applicazione del R. decreto-legge 18 aprile 1938, n. 656, convertito nella legge 25 marzo 1939, n. 436	4.000.000 —
31	Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo degli espropriatori di opere pubbliche (art. 8 della legge 16 giugno 1939, n. 1359)	100.000 —
32	Contributo alla Cassa di mutuo soccorso tra i cantonieri e i capi cantonieri delle strade statali - Contributo a favore del fondo nozze vestario di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1939, n. 1756 (decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, (art. 11)	2.000.000 —
33	Spese casuali	600.00 —
34	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 25 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		38.340.000 —
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE.	
35	Spese per il personale, per il funzionamento degli uffici e del consiglio tecnico (legge 5 maggio 1907, n. 257, e Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3285, 12 dicembre 1931, n. 2016 e 5 ottobre 1938, n. 1740)	*per memoria*

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
	OPERE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
	Opere stradali
36	Manutenzione ordinaria di strade statali, ingegneri Canoni per il mantenimento delle traverse e cor per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di c compresi entro gli abitati
	Opere marittime
37	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei p Manutenzione e riparazione delle opere edilizie esercizio dell'attività tecnica, amministrativa e c lizia dei porti (R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095)
38	Escavazione di porti e spiagge
	Opere idrauliche
39	Manutenzione delle vie navigabili di prima e se classe ed illuminazione delle aree dei porti e comprese nelle vie navigabili
40	Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli della grande navigazione
41	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e 5ª categoria
42	Spese per il servizio idrografico fluviale e marittimo e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione delle d'acque
43	Spese per il servizio di piena e spese casuali per la delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª categoria, nonchè di altre categorie per la par guardanie i servizi stessi
	Opere edilizie.
44	Manutenzione e riparazione di uffici pubblici

1841

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
ell'Associazione in- ade e Bruxelles .	*per memoria*
ompagnerà il con- de e dei periti, alle alle norme antici- . .	*per memoria*
e utilizzazioni di e e distribuzione di to delle acque n. 1775) e spese vi per l'applica- 1933, n. 456, rico- . 136 . . .	1.000.000 —
la tenuta dell'Albo 3 parte della legge	100.000 —
corso tra i carto- dei canali - Contri- esimo di cui al- 22, n. 1758 (Gazzet- mbre 1941, n. 227, ...	2.000.000 —
. . . . .	600.000 —
Port. 36 del Regio alla contabilità ge- esa (obbligatorie)	*per memoria*
	58.300.000 —
ercizio degli uffici 1927, n. 257, 1928, 12 dicem- 1930) . . .	*per memoria*

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
	OPERE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
	Opere stradali	
36	Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Consorzi per il mantenimento delle traverse e contributi per ristrutturazione dei pavimenti dei tronchi di strade comprese entro gli abitati	30.000.000 —
	Opere marittime	
37	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095) . .	5.000.000 —
38	Escavazione di porti e spiagge	25.000.000 —
		30.000.000 —
	Opere idrauliche	
39	Manutenzione delle vie navigabili di prima e seconda classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	10.000.000 —
40	Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione	*per memoria*
41	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	1.500.000 —
42	Spese per il servizio idrometrico fluviale e mareografico e per canoni e ratei relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	2.500.000 —
43	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante il servizio stesso	1.000.000 —
		15.000.000 —
	Opere edilizie	
44	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . .	2.000.000 —

GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1947

1842

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966
	Opere in dipendenza di pubbliche calamità	
45	Manutenzione delle case economiche di proprietà dello Stato nelle zone colpite da terremoti	207,000—
	OPERE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI	
	Magistrato alle acque	
46	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali . . .	*per memoria*
47	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	*per memoria*
48	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi alla sistemazione dei corsi d'acqua	*per memoria*
49	Spese per il servizio di piena e spese casuali per il servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	*per memoria*
50	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti. Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095) . . .	*per memoria*
	—	
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma	
51	Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati	150,000,000—
52	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, spese per il servizio di piena e spese casuali	10,000,000—

Num.	CAPITOLI Denominazione
53	Manutenzione, riparazione ed illuminazione. Manutenzione e riparazione delle opere servizio dell'attività tecnica, amministrati dei porti . . . . .
54	Manutenzione e riparazione di edifici pubb
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche de l'Aquil
55	Manutenzione ordinaria di strade statali, i Comuni per il mantenimento delle trave corsi per rinnovazione dei pavimenti dei strade compresi entro gli abitati . . .
56	Manutenzione e riparazione delle opere id 2ª categoria, spese per il servizio di pie casuali . . . . .
57	Manutenzione, riparazione ed illuminazione Manutenzione e riparazione delle opere edili vizio dell'attività tecnica, amministrativa e dei porti . . . . .
58	Manutenzione e riparazione di edifici pubblic
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli
59	Manutenzione ordinaria di strade statali, in Comuni per il mantenimento delle traverse per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi compresi entro gli abitati . . . .
60	Manutenzione e riparazione delle opere idra 2ª categoria, spese per il servizio di pien casuali . . . . .
61	Manutenzione, riparazione ed illuminazione Manutenzione e riparazione delle opere edili vizio dell'attività tecnica, amministrativa e dei porti . . . . .
62	Manutenzione e riparazioni di edifici pubblic

1843

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	C A P I T O L I	
	... pubbliche calamità	
	...nomiche di proprietà delle ...ferramenta	207,000 —
	...ICI TECNICO-AMMINISTRATIVI ...ALI	
	...lle acque	
	...gnili di 1ª e 2ª classe ed ...i porti lacuali . . .	*per memoria*
	...elle opere idrauliche di 1ª	*per memoria*
	...co fluviale e marittimo ...alla utilizzazione dei corsi	*per memoria*
	...e spese casuali per il ser... ...delle opere idrauliche di ...altre categorie per la parte	*per memoria*
	...illuminazione dei porti, ...delle opere edilizie in ser... ...amministrativa e di polizia ...855, n. 3095) . . .	*per memoria*
		—
	...regionale *...ne di Roma.*	
	...rade statali; indennità ai ...delle traverse e concorsi ...ti dei tronchi di strade	150,000,000 —
	...delle opere idrauliche di ...ervizio di piena e spese	10,000,000 —

N. d'ord.	C A P I T O L I — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
53	Manutenzione, sistemazione ed illuminazione dei porti. - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e polizia dei porti	20,000,000 —
54	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . .	67,000,000 —
		247,000,000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di L'Aquila	
55	Manutenzione ordinaria di strade statali; indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade comprese entro gli abitati	105,000,000 —
56	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, spese per il servizio di piena e spese casuali	6,000,000 —
57	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti	5,000,000 —
58	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . .	7,000,000 —
		118,000,000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli	
59	Manutenzione ordinaria di strade statali; indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade comprese entro gli abitati	110,000,000 —
60	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, spese per il servizio di piena e spese casuali	10,000,000 —
61	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti	60,000,000 —
62	Manutenzione e riparazioni di edifici pubblici . .	60,000,000 —
		240,000,000 —

1844

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari.	
63	Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati	110.000.000 —
64	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, spese per il servizio di piena e spese casuali	1.000.000 —
65	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti	50.000.000 —
66	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	50.000.000 —
		211.000.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza.	
67	Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati	100.000.000 —
68	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, spese per il servizio di piena e spese casuali	5.500.000 —
69	Manutenzione, riparazione e illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica amministrativa e di polizia dei porti	*per memoria*
70	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	6.000.000 —
		111.500.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro.	
71	Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati	170.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
72	Manutenzione e riparazione delle opere idraulich 2ª categoria, spese per il servizio di piena e casuali
73	Manutenzione, riparazione e illuminazione dei po Manutenzione e riparazione delle opere edilizi servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di lizia dei porti
74	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici
75	Manutenzione delle case economiche di proprietà Stato nelle zone terremotate
	OPERE IN GESTIONE DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LA S (Decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre n. 416).
	Provveditorato alle opere pubbliche di Paler
76	Manutenzione ordinaria di strade statali, indenni Comuni per il mantenimento delle traverse e co per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di compresi entro gli abitati
77	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei p Manutenzione e riparazione delle opere edilizi servizio dell'attività tecnica, amministrativa e d lizia dei porti (R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095)
78	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici
	OPERE IN GESTIONE DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA (Decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre n. 417).
	Provveditorato alle opere pubbliche di Cagli
79	Manutenzione ordinaria di strade statali, indenn Comuni per il mantenimento delle traverse e co per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di compresi entro gli abitati

1845

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...ard.	
	...ali, indennità ai ...averse e concorsi ...tronchi di strade ...	110.000.000 —
	...ere idrauliche di ...di piena e spese ...	1.000.000 —
	...uzione dei porti - ...opere edilizie in ...nistrativa e di po...	50.000.000 —
	...di pubblici ...	50.000.000 —
		211.000.000 —
	...nale ...Polizia.	
	...ali, indennità ai ...traverse e concorsi ...dei tronchi di strade ...	100.000.000 —
	...opere stradali di ...o di piena e spese ...	5.500.000 —
	...inazione dei porti - ...opere edilizie in ser... ...trativa e di polizia ...	*per memoria*
	...dici pubblici ...	6.000.000 —
		111.500.000 —
	...nale ...Catanzaro.	
	...statali, indennità ai ...le traverse e concorsi ...dei tronchi di strade ...	170.000.000 —

N. ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
72	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, spese per il servizio di piena e spese casuali	10.500.000 —
73	Manutenzione, riparazione e illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti	14.000.000 —
74	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	12.000.000 —
75	Manutenzione delle case economiche di proprietà dello Stato nelle zone terremotate	15.000.000 —
		221.500.000 —
	OPERE IN GESTIONE DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA (Decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416).	
	Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.	
76	Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati	223.000.000 —
77	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	40.000.000 —
78	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	30.000.000 —
		293.000.000 —
	OPERE IN GESTIONE DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA (Decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417).	
	Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari.	
79	Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati	130.000.000 —

1846

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
80	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (R. decreto 2 aprile 1865, n. 2135) . . .	11.450.000 —
81	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . .	11.000.000 —
		152.450.000 —

TITOLO II — Spesa straordinaria

Categoria I — *Spese effettive*

Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale

82	Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione - Retribuzione e altre competenze di carattere continuativo (R. decreto 1° giugno 1925, n. 1130, art. 4, e successive modificazioni, decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377)	22.500.000 —
83	Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzione giornaliera	75.000.000 —
84	Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione - Indennità di trasferta e varie . . .	1.000.000 —
85	Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Indennità di trasferta, di trasferimento e varie . . .	7.800.000 —
86	Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione, personale straordinario, avventizio ed assimilato - Premi di operosità e rendimento	6.000.000 —
87	Personale tecnico avventizio o giornaliero assunto per la ricostruzione di beni danneggiati dalla guerra - retribuzioni, premi di operosità e rendimento, indennità di trasferta e trasferimento (decreto legislativo luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 5, art. 4, comma a) .	34.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
88	Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzio e paghe - Indennità di trasferta e di trasferimento Competenze ed indennità varie - Premi, compensi, prassoidi e gratificazioni (R. decreto 31 dicembre 19 n. 2262, capi 2, 16, 20 e 21 e decreto ministeriale 1° ottobre 1925, capi 3, 7 e 8) . . . . .
89	Assicurazioni sociali per il personale non di ruolo (Spe obbligatorie) . . . . .
90	Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici e al personale di altre Amministrazioni dello Stato - Indennità di trasferta e spese varie per missioni all'estero . . . . .
91	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza dei lavori e compensi a funzionari del Genio civile e funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione della esecuzione di opere pubbliche di straordinaria importanza . . .
92	Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato e di opere pubbliche di spettanza degli enti locali o di interesse collettivo da eseguire in applicazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni) . . .
93	Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile in dipendenza dell'esecuzione delle opere pubbliche straordinarie . . . . .
94	Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche . . . . .
95	Spese relative al noleggio, nonchè alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili adibite al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche straordinarie . . . . .
96	Spese casuali ed impreviste per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie . . . . .
97	Spese per le statistiche concernenti le opere pubbliche (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238) .
98	Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti . . . . .

1847

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...ore dei porti - ...edifizie in ser... ...zi e di polizia ...995) . . .	11.450.000 —
	...blici . . .	11.000.000 —
		152.450.000 —
	...ANIA	
	...AZIONE CENTRALE	
	...n via di elimi... ...ze di carattere ...n. 1130, art. 4, ...stivo luogo...	22.500.000 —
	...milato - Ricri...	75.000.000 —
	...via di elimina...	1.000.000 —
	...milato - Inden... ...rie . . .	7.800.000 —
	...ne di elimina... ...ed assimilato	6.000.000 —
	...assunto per ...guerra, relati... ...indennità di ...ativo Luogo... ...comma 2) .	34.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
88	Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni e paghe - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Premi, coloperai, soprassoldi e gratificazioni (R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2382, capi 2, 16, 20 e 21 e decreto ministeriale 1° ottobre 1925, capi 3, 7 e 8)	12.000.000 —
89	Assicurazioni sociali per il personale non di ruolo (*Spesa obbligatoria*)	3.000.000 —
90	Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici e al personale di altre Amministrazioni dello Stato - Indennità di trasferta e spese varie per missioni all'estero	24.000.000 —
91	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza dei lavori e compensi a funzionari del Genio civile e funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione della esecuzione di opere pubbliche di straordinaria importanza	5.000.000 —
92	Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato e di opere pubbliche di spettanza degli enti locali o di interesse collettivo da eseguire in applicazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1175, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni)	3.000.000 —
93	Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile in dipendenza dell'esecuzione delle opere pubbliche straordinarie	1.000.000 —
94	Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche	4.000.000 —
95	Spese relative al noleggio, nonchè alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili addette al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche straordinarie	12.000.000 —
96	Spese casuali ed impreviste per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie	2.000.000 —
97	Spese per le statistiche concernenti le opere pubbliche (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238) . .	400.000 —
98	Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti	6.000.000 —

1848

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985031

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
99	Spese per il funzionamento di Commissioni e Comitati	1.500.000 —
101	Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498)	*per memoria*
		23.200.000 —
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI	
	Magistrato alle acque.	
101	Spese di funzionamento di carattere straordinario .	*per memoria*
102	Compensi al personale straordinario, avventizio ed assimilato	*per memoria*
		—
	Provveditorati regionali alle opere pubbliche.	
103	Spese per l'impianto e il funzionamento (decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16) . .	25.000.000 —
104	Compensi al personale (decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16)	6.000.000 —
		31.000.000 —
	Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo	
105	Spese di funzionamento (R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni, decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, art. 5) . . .	5.000.000 —
106	Compensi al personale (R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni, decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, art. 5). . .	1.500.000 —
		6.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	Provveditorato alle opere pubbliche
107	Spese di funzionamento (R. decreto-leg n. 1173, convertito nella legge 18 mar successive modificazioni, decreto leg nenziale 28 dicembre 1944, n. 417, art.
108	Compensi al personale (R. decreto-legi n. 1173, convertito nella legge 18 mar successive modificazioni, decreto leg nenziale 28 dicembre 1944, n. 417, art.
	OPERE A PAGAMENTO NON DIFF IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
	Opere stradali
109	Strade statali: riparazioni straord narie opere di difesa, rettifiche e sistemazi struzioni di ponti e di case cantonie
110	Strade statali: lavori di sistemazione giornaliera
111	Spese per lavori urgenti di sistemazione strade di interesse militare
112	Viabilità minore: costruzioni a carr cosi e stradali
113	Completamento e sistemazione di str l'Autorità militare - Indennità di es
114	Lavori di sistemazione e miglioramen nelle provincie di Lubiana, Fiume, Cattaro (legge 4 settembre 1941, n. 10
	Opere marittime
115	Costruzione a cura dello Stato di o quelle edilizie in servizio dell'ammi nistrativa e di polizia dei porti - D Concorsi e sussidi agli enti locali (le 1886, n. 3665, legge 14 luglio 1907,

1849

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CAPITOLI	
Num.	Denominazione	
	Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari.	
107	Spese di funzionamento (R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1175, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni, decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, art. 5)	4.000.000 —
108	Compensi al personale (R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1175, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni, decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, art. 5)	1.000.000 —
		5.000.000 —
	OPERE A PROGRAMMA NON RICORRENTE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
	Opere stradali	
109	Strade statali: riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie, costruzioni di ponti e di muri cantonieri	5.000.000 —
110	Strade statali: lavori di sistemazione generale e di miglioramento	5.000.000 —
111	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare	*per memoria*
112	Viabilità minore: costruzioni a cura dello Stato: concorsi e sussidi	10.000.000 —
113	Completamento e sistemazione di strade costruite dall'Autorità militare - Indennità di espropriazione	*per memoria*
114	Lavori di sistemazione e miglioramento di strade statali nelle provincie di Istriana, Fiume, Spalato, Zara e Cattaro (legge 4 dicembre 1941, n. 1054)	*per memoria*
		20.000.000 —
	Opere marittime	
115	Costruzione a cura dello Stato di opere portuali e di quelle relative ai servizi dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti - Difese di spiagge - Concorsi e sussidi agli enti locali (R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095, legge 14 luglio 1907, n. 542)	1.500.000 —

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	I. 1	
	zione	
	Contribuzioni e Contributi	1.500.000 —
	denze a favore del perso- pensionile (R. decreto-legge	*per memoria*
		22.200.000 —
	GN GESTIONE	
	MINISTRATIVI DECENTRATI	
	le acque	
	Lavori straordinario	*per memoria*
	linario avventizio ed ass	*per memoria*
		—
	alle opere pubbliche	
	zionamento (decreto-leg rembre 1944, n. 16)	25.000.000 —
	lativo luogotenen	(omissis) —
		31.000.000 —
	pubbliche di Palermo	
	decreto-legge 7 luglio 1925, gge 18 marzo 1926, n. 562 e decreto legislativo luogo- n. 416, art. 5)	5.000.000 —
	decreto-legge 7 luglio 1925, gge 18 marzo 1926, n. 562 e decreto legislativo luogote- n. 416, art. 5)	1.500.000 —
		6.500.000 —

1850

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
116	Ricuperi, rinnovazioni e riparazioni di mezzi offensivi ed osservazioni marittime nell'interesse di enti e di privati	100.000.000 —
		101.500.000 —
	Opere idrauliche	
117	Opere idrauliche: lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi	97.100.000 —
118	Sussidi da concedersi ad Amministrazioni provinciali, comunali, consorzi, ad istituzioni di beneficenza ed a privati in ragione di 2/3 delle spese occorrenti per interclusione di rotte e riparazioni di argini golenali per rimozioni di inghiaiamenti e di insabbiamenti o per colmamento di buzzoni conseguenti alle piene del maggio 1926 del Po ed affluenti (R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1736, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2464)	*per memoria*
		97.100.000 —
	Opere di edilizia statale e sovvenzionata	
119	Edifici pubblici governativi	103.000.000 —
120	Opere speciali in Roma	*per memoria*
121	Edilizia scolastica	6.230.000 —
122	Concorso dello Stato agli Istituti autonomi provinciali per le case popolari nella spesa di costruzione di alloggi da destinarsi alle famiglie meno abbienti (art. 6 della legge 29 gennaio 1941, n. 195)	*per memoria*
123	Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di comuni ed Istituti per la cessione in proprietà a singoli privati (R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 586, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2087)	*per memoria*
124	Opere da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di altri enti in virtù di leggi speciali	*per memoria*
125	Nuove opere a carattere monumentale ed artistico autorizzate da leggi speciali	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione
126	Spese per la sistemazione degli edifici destinati ad delle Amministrazioni centrali fuori della sede ord ria di Roma
127	Opere e spese in dipendenza dei trattati interna
	Opere igieniche e piani urbanistici
128	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie . . .
129	Contributo straordinario a favore dell'Ente auton dell'acquedotto Pugliese (legge 26 giugno 1913, n.
130	Acquedotto dell'Agri del Sinni e del Caramola in zione dell'Ente autonomo per l'acquedotto Pugl lavori di completamento e sistemazione e contra nella spesa di esercizio) . . . . .
131	Opere da eseguirsi dallo Stato o col concorso d Stato, nell'interesse di altri enti in virtù di leggi ciali, connesse all'attuazione di piani urbanistici
132	Opere da eseguirsi in Aosta e Carbonia . . .
	Opere e approntamenti in dipendenza di pubbliche calamità e di danni bel
133	Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed z oni vulcaniche; lavori a cura dello Stato, conc e sussidi . . . . .
134	Terremoti: lavori a cura dello Stato: concorsi e su
135	Spese per la concessione di sussidi ai danneggiati terremoti verificatisi dal 1908 al 1920 (legge 4 le 1935, n. 496) . . . . .
136	Spese per l'approntamento dei materiali e per le n sta più urgenti in caso di pubbliche calamità .
137	Spese per la riparazione dei danni della guerra 19 e per le anticipazioni da effettuarsi per la ricostruz dei beni danneggiati nelle nuove provincie in co guerra di prestazioni di guerra operate dalle aut austro-ungariche (R. decreto-legge 6 dicembre n. 2301, convertito nella legge 17 giugno 1929, n.

1851

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985(2)

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
N.	CAPITOLI Denominazione		
126	Spese per la sistemazione degli edifici destinati ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della sede ordinaria di Roma		per memoria
127	Opere e spese in dipendenza dei trattati internazionali		per memoria
			109.270.000 —
	Opere igieniche e piani urbanistici		
128	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	97.100.000 —	13.750.000 —
129	Contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo dell'acquedotto Pugliese (legge 26 giugno 1913, n. 800)		4.000.000 —
130	Acquedotto dell'Agri, del Basento e del Caramola in gestione dell'Ente autonomo per l'acquedotto Pugliese (lavori di completamento e sistemazione e contributo nella spesa di esercizio)		2.400.000 —
131	Opere da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato, nell'interesse di altri enti in virtù di leggi speciali, connesse all'attuazione di piani urbanistici	per memoria	per memoria
132	Opere da eseguirsi in Africa e Libbiana	per memoria	per memoria
		97.100.000 —	20.150.000 —
	Opere e approvvigionamenti in dipendenza di pubbliche calamità e di danni bellici		
133	Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche; lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi	103.000.000 —	15.000.000 —
134	Terremoti: lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi	per memoria	per memoria
135	Spese per la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920 (legge 4 aprile 1925, n. 473)	6.250.000 —	per memoria
136	Spese per l'approvvigionamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità	per memoria	20.000.000 —
137	Spese per la riparazione dei danni della guerra 1915-18 e per le anticipazioni da effettuarsi per la ricostruzione dei beni danneggiati nelle nuove provincie in conseguenza di prestazioni di guerra operate dalle autorità austro-ungariche (R. decreto-legge 6 dicembre 1918, n. 2161, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1068)	per memoria	per memoria

1852

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
138	Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione di beni dello Stato, danneggiati o distrutti dalla guerra - Interventi di interesse pubblico e costruzione di ricoveri (legge 9 luglio 1940, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni)	250.000.000—
139	Spese per la ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni di beneficenza e assistenza nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 2)	100.000.000—
140	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 20, decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1 e decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	*per memoria*
141	Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi danneggiati dalla guerra per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 2 e decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	*per memoria*
142	Spese per la riparazione di opere pubbliche, di impianti per pubblici servizi e di case anche di proprietà privata nel territorio nemico occupato dalle forze armate dello Stato	*per memoria*
		395.000.000—
	Opere nelle provincie di Lubiana e di Fiume	
11	Opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Lubiana e di Fiume	*per memoria*
	Costruzione di strade ferrate.	
144	Personale del ruolo transitorio: stipendi, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse di carattere continuativo	30.000.000—
145	Personale del ruolo transitorio: indennità di trasferta, di trasloco ed altre competenze eventuali	1.000.000—

Num.	CAPITOLI — Denominazione
146	Personale avventizio e straordinario: assegni, in Esse, indennità di trasferta e di trasloco
147	Premi di operosità e di rendimento al personale ruolo transitorio, avventizio e straordinario, vizio presso gli uffici delle costruzioni ferrov
148	Sussidi al personale del ruolo transitorio avventi straordinario in servizio presso gli uffici delle zioni ferroviarie e quello già alle dipendenze Amministrazione ed alle rispettive famiglie
149	Spese per studi e progettazione di nuove linee di ufficio. Manutenzione, riparazione, adattam affitto di locali per gli uffici tecnici dipen Acquisto di strumenti geodetici - Riproduzion carica di disegni - Spese varie
150	Spese relative al servizio degli autoveicoli
151	Spese di lite e per arbitraggi: maggiori spese costruzione di strade ferrate anche per la gestio zione al 30 giugno 1945
152	Rimborso di fitti, canoni ed altre somme indebi riscosse
153	Spesa per la costruzione di strade ferrate a cur dallo Stato
	Gestioni speciali
	Autostrade riscattate dallo Stato
154	Lavori
155	Personale addetto alla direzione e sorveglianz vori
156	Personale addetto all'esercizio
157	Spese generali di esercizio
158	Compensi per lavoro straordinario e premi di e rendimento per i servizi delle autostrade dallo Stato

1853

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	o I. I	
	zione	
	ri di riparazione e di rico- ro, danneggiati o distrutti interesse pubblico e costru- rile 1940, n. 958 e succes- azioni)	250.000.000 —
	ei beni degli enti pubblici ecidenze e assistenza bel- ali e assimilate, in dipen- della guerra presso gli stes-	100.000.000 —
	Estrema urgenza indispensa- persone rimaste senza tetto ficie legge 24 ottobre 1940, legislativo luogotenenziale ori. 1 e decreto legislativo o 1945, n. 4) . . .	*per memoria*
	Spesa occorrente dai proprie- ni indifferibili e urgenti di della guerra per destinarli tetto in dipendenza di azioni o luogotenenziale 17 novem- creto legislativo luogotenen-)	*per memoria*
	opere pubbliche, di impianti ese anche di proprietà pri- ccupato dalle forze armate	*per memoria*
		335.000.000 —
	di Fiume	
	Stato nelle provincie di Lu-	*per memoria*
	strade ferrate.	
	storio: stipendi, aggiunta di rvizio attivo ed altre compe- ordinativo	30.000.000 —
	storio: indennità di trasferta, pienza eventuali . . .	1.300.000 —

N.	CAPITOLI Titolo nazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
146	Personale avventizio e straordinario: assegni, indennità fisse, indennità di trasferta e di trasloco . . .	400.000 —
147	Premi di operosità e di rendimento al personale del ruolo transitorio, avventizio e straordinario, in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie -	1.000.000 —
148	Sussidi al personale del ruolo transitorio avventizio e straordinario in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie e quello già alle dipendenze della Amministrazione ed alle rispettive famiglie . . .	500.000 —
149	Spese per studi e progettazione di nuove linee - Spese di ufficio - Manutenzione, riparazione, allestimento e affitto di locali per gli uffici tecnici dipendenti - Acquisto di strumenti tecnici - Riproduzione meccanica di disegni - Spese varie	1.000.000 —
150	Spese relative al servizio degli autoveicoli . . .	700.000 —
151	Spese di lite e per arbitrocati nazionali spese per la costruzione di strade ferrate anche se la costruzione anteriore al 25 giugno 1940 . . .	50.000 —
152	Rimborso di titli, canoni ed altre somme indebitamente riscosse	20.000 —
153	Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato	20.000.000 —
		55.070.000 —
	Gestioni speciali *Autostrade ricostruite dallo Stato*	
154	Lavori	*per memoria*
155	Personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori	*per memoria*
156	Personale addetto all'esercizio	*per memoria*
157	Spese generali di esercizio	*per memoria*
158	Compensi per lavoro straordinario e premi di operosità e rendimento per i servizi delle autostrade ricostruite dallo Stato	*per memoria*

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 191 del 30 agosto 1945

1854

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
159	Spese per le assicurazioni obbligatorie del personale a contratto di lavori ai termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1502, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 304, modificato con la legge 18 ottobre 1942, n. 1430	*per memoria*
	—	—
	Autostrade costruite dallo Stato.	
160	Lavori	*per memoria*
161	Personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori	*per memoria*
162	Personale addetto all'esercizio	*per memoria*
163	Spese generali di esercizio	*per memoria*
164	Compensi per lavoro straordinario e premi di operosità e rendimento per i servizi delle autostrade costruite dallo Stato	*per memoria*
165	Spese per le assicurazioni obbligatorie del personale a contratto di lavoro a termine dell'art. 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1502, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 304, modificato con la legge 18 ottobre 1942, n. 1430	*per memoria*
	—	—
	OPERE A PAGAMENTO NON DIFFERITO IN GESTIONE AGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
	Magistrato alle acque.	
166	Opere in gestione del Magistrato alle acque . . .	*per memoria*
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma.	
167	Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione di ricostruzione di beni dello Stato, danneggiati o distrutti dalla guerra. Interventi di interesse pubblico e costruzione di ricoveri (legge 9 luglio 1940, n. 938 e successive modificazioni e integrazioni)	445.000.000—

N.	CAPITOLI — Denominazione
168	Spese per la ricostituzione dei beni degli enti pubblici, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza nonchè delle chiese parrocchiali e affiliate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 27) . . . . .
169	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indilazionabili per dare ricovero alle persone rimaste prive di tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 20, decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 6) . . . . .
170	Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai privati che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti a proprî alloggi danneggiati dalla guerra, per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 2 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 6) . . . . .
171	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare . . . . .
172	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16) . . . . .
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche de L'Aquila.
173	Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione di beni dello Stato, danneggiati o distrutti dalla guerra. Interventi di interesse pubblico e costruzione di ricoveri (legge 9 luglio 1940, n. 938 e successive modificazioni e integrazioni) . . . . .
174	Spese per la ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza nonchè delle chiese parrocchiali e affiliate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 27) . . . . .
175	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indilazionabili per dare ricovero alle persone rimaste prive di tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 20, decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 6)

1855

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No: 785121

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	ersonale a N. decreto nella legge ge 18 otto- . . .	*per memoria*
		—
	. . . nza dei la- . . . . ti approvati e costruite . . .	*per memoria* *per memoria* *per memoria* *per memoria*
	ersonale a ti decreti nella legge ge 18 otto- . . .	*per memoria*
		—
	rtura rnati. . . .	*per memoria*
		445.000.000 —

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
168	Spese per la ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 27)	150.000.000 —
169	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 29 decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4) . .	115.000.000 —
170	Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai fabbricati danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 2 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	10.500.000 —
171	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare	*per memoria*
172	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16)	84.750.000 —
		815.250.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche de L'Aquila	
173	Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione di beni dello Stato, danneggiati o distrutti dalla guerra. Interventi di interesse pubblico e costruzione di ricoveri (legge 3 luglio 1940, n. 938 e successive modificazioni e integrazioni)	125.000.000 —
174	Spese per la ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 27)	35.000.000 —
175	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 29 decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4) . .	30.000.000 —

1856

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
176	Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi, danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 2 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 9)	7.500.000 —
177	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare	*per memoria*
178	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 19)	40.250.000 —
		2.747.750.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli.	
179	Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione di beni dello Stato, danneggiati o distrutti dalla guerra, Interventi di interesse pubblico e contribuzione di ricoveri (legge 9 luglio 1936, n. 1138 e successive modificazioni e integrazioni)	485.000.000 —
180	Spese per la ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 27)	200.000.000 —
181	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili, per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 29, decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 9) . .	60.000.000 —
182	Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi, danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreti legislativi Luogotenenziali 17 novembre 1944, n. 366, art. 2, e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16)	10.000.000 —
183	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione
184	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 19) . . . . .
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari.
185	Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione di beni dello Stato danneggiati o distrutti dalla guerra, Interventi di interesse pubblico e contribuzione di ricoveri (legge 9 luglio 1936, n. 1138 e successive modificazioni e integrazioni . . .
186	Spese per la ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 27) . . .
187	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 29, decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 9) . .
188	Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi, danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 2 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 9) . . .
189	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare . . .
190	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16) . . . . .

1857

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...osia dei proprie... ...rgenti ai ...guerra, per desti... ...tto in dipendenza ...o Luogotenenziale ...decreto legislativo	7.500.000 — *per memoria*
	...one e riparazione	40.250.000 —
		27.750.000 —
	...ere pubbliche	
	...parazione e di ricostruzione ...neggiati o distrutti ...a pubblica e contro... ...940, n. 938 e succes...	485.000.000 —
	...degli enti pubblici ...di beneficenza e as... ...ecitati e assimilati, ...i dalla guerra (leg...	200.000.000 —
	...m urgenza indispen... ...sone rimaste senza ...dizie (legge 26 otto... ...legislativo Luogote... ...art. 1 e decreto legi... ...no 1945, n. 4) . . .	60.000.000 —
	...ostenuta dai proprie... ...fferibili e urgenti ai ...guerra, per destinarli ...o in dipendenza di ...tivi Luogotenenziali ...o decreto legislativo ...n. 19)	10.000.000 —
	...zione e riparazione di...	*per memoria*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
184	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16)	84.500.000 —
		839.500.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari.	
185	Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione di beni dello Stato danneggiati o distrutti dalla guerra. Interventi di interesse pubblico e contributi di ricovero (legge 3 luglio 1950, n. 935 e successive modificazioni e integrazioni	50.000.000 —
186	Spese per la ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, in dipendenza del danno provocato dalla guerra (legge 26 ottobre 1950, n. 1.055, art. 27)	15.000.000 —
187	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1950, n. 1043, art. 30, decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	10.000.000 —
188	Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi, danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 2 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	3.500.000 —
189	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare	*per memoria*
190	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16)	35.650.000 —
		114.150.000 —

1858

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza 1° Esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Palermo.	
193	Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e ricostruzione di beni dello Stato danneggiati o distrutti dalla guerra. Interventi di interesse pubblico e costruzione di ricoveri (legge 9 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e integrazioni)	23.000.000 —
194	Spese per la ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, nonchè delle chiese parrocchiali e sussidiate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 27)	10.000.000 —
195	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 29, decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 396, art. 1 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 5)	5.000.000 —
196	Contributi in capitale nella spesa sostenuta da proprietari che eseguano riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi, danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 396, art. 2 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 5)	500.000 —
197	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare	*per memoria*
198	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16)	31.000.000 —
		86.500.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro.	
199	Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e ricostruzione di beni dello Stato danneggiati o distrutti dalla guerra. Interventi di interesse pubblico e costruzione di ricoveri (legge 9 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e integrazioni)	90.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
198	Spese per la ricostituzione dei beni degli enti locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, nonchè delle chiese parrocchiali e sussidiate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 27) . . .
199	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 29, decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 396, art. 1 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 5)
200	Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguano riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi, danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 396, art. 2 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 5)
201	Spese per lavori urgenti di sistemazione e ripa di strade di interesse militare . . . .
202	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche a carattere straordinario (decreto legislativo Luo ziale 18 gennaio 1945, n. 16) . . . .
	OPERE A PAGAMENTO NON SI EFFETTUA IN CONTO DELL'ANNO CORRENTE PER LA SICILIA
	Decreto legislativo Luogotenenziale 26 dicem numero 416).
	Provveditorato alle opere pubbliche di Pal
2	ese per la esecuzione di lavori di riparazion truzione di beni dello Stato danneggiati o alla guerra. Interventi di interesse pubbli truzione di ricoveri (legge 9 luglio 1949, successive modificazioni e integrazioni)
2	ese per la ricostituzione dei beni degli enti ocali, delle istituzioni pubbliche di benefice sistenza, nonchè delle chiese parrocchiali e s n dipendenza dei danni provocati dalla guer 6 ottobre 1940, n. 1543, art. 27) . . .

1859

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI — Denominazione	Somma fissa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	... pubbliche		
	...razione e rico-...gli di distrut-...pubblico e costru-...n. 559 e succes-...		
198	...gli enti pubblici ...eficenza e assi-...stenza, nonchè delle ...alla guerra (legge		25.000.000 —
199	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 29, decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 396, art. 1 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	23.000.000 —	20.000.000 —
200	Contributi in capitale nella stessa misura dal proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi, danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 396, art. 2, e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	10.000.000 —	3.000.000 —
201	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare	5.000.000 —	*per memoria*
202	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 10 gennaio 1945, n. 16)	500.000 —	27.250.000 —
		per memoria	195.250.000 —
	OPERE A PAGAMENTO SOSPESO IN GESTIONE per l'Alto Commissario per la Sicilia (Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, numero 419).		
	Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.		
	...se per la esecuzione di lavori di riparazione e ricostruzione di beni dello Stato danneggiati o distrutti dalla guerra. Interventi di interesse pubblico e costruzione di ricoveri (legge 9 luglio 1940, n. 938 successive modificazioni e integrazioni)	31.000.000 —	485.000.000 —
	...se per la ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 27)	66.500.000 —	205.000.000 —
	...pere pubbliche		
	...razione e ricostru...ti i distrutti dall...bblico e costruzioni...n. 559 e successiv...	90.000.000 —	

1860

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
205	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 26, decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1, decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4) . . .	135.000.000 —
206	Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi, danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 2, decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	50.000.000 —
207	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare	per memoria
208	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario	280.000.000 —
209	Acquedotti della Sicilia in gestione dell'Ente acquedotti siciliani	50.000.000 —
		1.205.000.000 —
	OPERE A PAGAMENTO NON DIFFERITO IN GESTIONE DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA. (Decreto legislativo Luogotenenziale, 28 dicembre 1944, numero 417). *Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari.*	
210	Spese per la esecuzione di lavori di riparazione e ricostruzione di beni dello Stato danneggiati o distrutti dalla guerra. Interventi di interesse pubblico e costruzione di ricoveri (legge 9 luglio 1940, n. 938 e successive modificazioni e integrazioni)	50.000.000 —
211	Spese per la ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, non che delle chiese parrocchiali e assimilate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 27)	10.000.000 —
212	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 26, decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1, decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	25.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
213	Contributi in capitale nella spesa sostenuta da... tari che eseguono riparazioni indifferibili e ... propri alloggi, danneggiati dalla guerra, ... narli alle persone rimaste senza tetto in d... di azioni belliche (decreto legislativo Luogo... 17 novembre 1944, n. 366, art. 2, decreto ... Luogotenenziale 18 gennaio 1945 n. 4) . .
214	Spese per lavori urgenti di sistemazione e ri... di strade di interesse militare . . . .
215	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche ... tere straordinario . . . . .
	OPERE A PAGAMENTO NON DIFFERITO IN GESTI... DEL GOVERNO DELLA DALMAZIA.
216	Opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie ... Spalato e Cattaro . . . . .
	ANNUALITÀ PER OPERE STRAORDINARIE IN CONC... E PER SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PREVISTI DA LEGGI
217	Opere stradali . . . . .
218	Opere marittime . . . . .
219	Opere idrauliche . . . . .
220	Opere edilizie . . . . .
221	Edilizia economica e popolare (Testo unico ... col R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165) .
222	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie .
223	Opere in dipendenza di alluvioni, piene, fra... grate ed esplosioni . . . . .
224	Opere in dipendenza di terremoti . . .
225	Opere stradali già in gestione della soppres... amministrazione stradale della Sicilia . . .
226	Interessi sui prestiti per la esecuzione di lavo... mazioni generali delle strade già in gestione ... presso Azienda autonoma stradale della Sic...

1861

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	urgenza indispen-	
	ne rimaste senza	
	tive (legge 26 otto-	
	slativo Luogotenen-	
	1, decreto legisla-	
	45, n. 41 . . .	135.000.000 —
	tenuta dai proprie-	
	erili e urgenti ai	
	erra, per destinarli	
	ipendenza di azioni	
	menziale 17 novem-	
	slativo Luogotenen-	
	. . . . .	50.000.000 —
	zione e riparazione	
	. . . . .	*per memoria*
	pubbliche di carat-	
	. . . . .	280.000.000 —
	dell'Ente acquedotti	
	. . . . .	50.000.000 —
		1.205.000.000 —
	O IN GESTIONE	
	LA SARDEGNA	
	25 dicembre 1944	
	ale di Cagliari	
	ripartazione e rico-	
	meggiati o distrutti	
	pubblico e costru-	
	946), n. 958 e succes-	
	. . . . .	50.000.000 —
	degli enti pubblici	
	di beneficenza ed	
	rocchiali e assimi-	
	venti dalla guerra	
	27)	10.000.000 —
	a urgenza indispen-	
	rimaste senza tetto	
	legge 26 ottobre	
	ivo Luogotenenziale	
	decreto legislativo	
	1, n.	25.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
213	Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi, danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 2, decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	15.000.000 —
214	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare	*per memoria*
215	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario	110.000.000 —
		210.000.000 —
	OPERE A PAGAMENTO NON DIFFERITO IN GESTIONE DEL GOVERNO DELLA DALMAZIA.	
216	Opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Zara, Spalato e Cattaro	*per memoria*
	ANNUALITÀ PER OPERE STRAORDINARIE IN CONCESSIONE E PER SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI.	
217	Opere stradali	25.000.000 —
218	Opere marittime	25.000.000 —
219	Opere idrauliche	45.000.000 —
220	Opere edilizie	40.000.000 —
221	Edilizia economica e popolare (Testo unico approvato col R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165)	120.000.000 —
222	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	75.000.000 —
223	Opere in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate ed esplosioni	500.000 —
224	Opere in dipendenza di terremoti	250.000 —
225	Opere stradali già in gestione della soppressa Azienda autonoma statale della strada	80.750.000 —
226	Interessi su mutui per la esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade già in gestione della soppressa Azienda autonoma statale della strada . .	35.000.000 —

862

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 19.5 al 30 giugno 19.6
227	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui ipotecari contratti dai proprietari per le riparazioni ai propri alloggi danneggiati dalla guerra per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 2, e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	15.000.000 —
		461.500.000 —
	SPESE IN DIPENDENZA DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE	
228	Annualità risultanti dalla realizzazione degli stanziamenti per opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito ai termini della legge 11 luglio 1941, n. 869	87.383.000 —
229	Interessi dovuti al Tesoro in dipendenza del finanziamento delle opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito a norma della legge 11 luglio 1941, n. 869, dalla data di cessione della annualità relativa a quella di inizio dell'ammortamento	*per memoria*
		87.383.000 —
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali* ESTINZIONE DI DEBITI	
230	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di L. 560.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - 19ª delle 35 rate) .	77.929 —
231	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'estinzione dell'anticipazione di L. 800.000 fatta dalla Cassa medesima per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - 19ª delle 35 rate)	65.791 —
232	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione dell'anticipazione di L. 90.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato ad uso della sede del Ministero per la pubblica istruzione (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - 19ª rata delle 35 rate)	6.509 —

Num.	CAPITOLI Denominazione
232	Annualità dovuta alla Cassa centrale di ris depositi di Firenze ad estinzione del mutu 2.250.000 dalla medesima accordato al Te Stato per i lavori di sistemazione edilizia d Università di Firenze, a termini della co 7 febbraio 1920, approvata e resa esecutiv legge 6 gennaio 1921, n. 28 (art. 3 della leg naio 1921, n. 28 - 26ª delle 35 annualità) .
234	Quota di capitale per ammortamento dei pr tratti per l'esecuzione di lavori di sistemaz rali delle strade statali, già in gestione presso Azienda autonoma statale della stra

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenent

Il Ministro per il teso
Ricci

1863

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C I. I nazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 19[illegible] 5 al 30 giugno 1946
pagamento delle annualità dei ipotecari contratti dai ani ai propri alloggi dati destinarli alle persone rima- ziza di azioni belliche (de- enziale 17 novembre 1944, legislativo Luogotenenziale	15,000,000—
	461,500,000—
PERAZIONI DI FINANZIAMENTO CHE STRAORDINARIE	
rtizzazione degli stanzia- straordinario a pagamento della legge 11 luglio 1941, ...	87.383.000—
n dipendenza del finanzia- straordinario a pagamento legge 11 luglio 1941 n. 869, annualità relativa a quella ato	*per memoria*
	87.383.000—
mento di capitali. DI OPERE	
depositi e prestiti per la ne di L. 90.000 fatta dalla truzione dell'edificio desti- della marina (art. 3 della - 15ª delle 35 rate) . .	77.929—
depositi e prestiti per ne di L. 90.000 fatta dalla ese di costruzione dell'edi- Ministero di grazia e giu- 18 luglio 1911, n. 836 - 18ª	65.791—
depositi e prestiti ad estin- L. 90.000 fatta dalla Cassa ne dell'edificio destinato ad o per la pubblica istruzione llo 1911, n. 836 - 19ª rata	6.830—

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
232	Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze ad estinzione del mutuo di lire 2.250.000 dalla medesima accordato al Tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione edilizia della Regia Università di Firenze, a termini della convenzione 7 febbraio 1920, approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1921, n. 28 (art. 3 della legge 6 gennaio 1921, n. 28 - 36ª delle 35 annualità) .	*per memoria*
234	Quota di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione di lavori di sistemazioni generali delle strade statali, già in gestione della soppressa Azienda autonoma statale della strada . .	43.550.000—
		49.700.529—

Visto d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Ricci

1864

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali di gestione dell'Amministrazione centrale	34.700.000 —
	Debito vitalizio	58.000.000 —
	Opere in gestione dell'Amministrazione centrale:	
	Opere stradali	30.000.000 —
	Opere marittime	30.000.000 —
	Opere idrauliche	15.000.000 —
	Opere edilizie	3.000.000 —
	Opere in dipendenza di pubbliche calamità	200.000 —
	Opere in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati:	
	Magistrato alle acque	—
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma	247.000.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche de L'Aquila	118.000.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli	240.000.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari	211.000.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza	111.500.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro	221.300.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	Opere in gestione
	degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la
	Provveditorato alle opere pubbliche di Pale
	Provveditorato alle opere pubbliche di Cag
	Totale delle spese effettive ordinarie
	TITOLO II. — Spesa straordinaria
	Categoria I. — *Spese effettive*
	Spese generali in gestione dell'Amministrazion
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnic strativi decentrati:
	Magistrato alle acque
	Provveditorati regionali alle opere pubbli
	Provveditorato alle opere pubbliche di Pal
	Provveditorato alle opere pubbliche di Cat
	Opere a pagamento non differito in gestione mministrazione centrale:
	Opere stradali
	Opere marittime
	Opere idrauliche
	Opere di edilizia statale e sovvenzionata
	Opere igieniche e piani urbanistici
	Opere ed approvvigionamenti in dipendenza di calamità e di danni bellici
	Opere nelle provincie di Latina e Fiun

1865

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
Numero	Denominazione	
	Opere in gestione degli Uffici Commissariali per la Sicilia e per la Sardegna	
	Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo . .	200.000.000 —
	Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari . .	152.450.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	—
		2.320.350.000 —
	TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	220.000.000 —
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati:	
	Magistrato alle acque	—
	Provveditorati regionali alle opere pubbliche . .	31.000.000 —
	Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo .	6.500.000 —
	Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari .	3.000.000 —
	Opere a pagamento non differito in gestione dell'Amministrazione centrale:	
	Opere stradali	20.000.000 —
	Opere marittime	101.500.000 —
	Opere idrauliche	97.100.000 —
	Opere di edilizia statale e sovvenzionata . . .	40.250.000 —
	Opere igieniche e piani urbanistici	20.150.000 —
	Opere ed approntamenti in dipendenza di pubbliche calamità e di danni bellici	393.000.000 —
	Opere nelle provincie di Lubiana e Fiume . .	—

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
Numero	Denominazione	
	...OLI	
	...IONE	
	...CI: TITOLI	
	...BRA ORDINARIA	
	...se effettive	
	...Amministrazione centrale	331.790.000 —
	. . . . .	36.000.000 —
	...istrazione centrale:	
	. . . . .	30.000.000 —
	. . . . .	30.000.000 —
	. . . . .	15.000.000 —
	. . . . .	3.000.000 —
	...bbliche calamità . .	200.000 —
	...tecnico-amministrativi de-	
	. . . . .	—
	...alle opere pubbliche di	247.000.000 —
	...alle opere pubbliche di	118.000.000 —
	...alle opere pubbliche di	240.000.000 —
	...alle opere pubbliche di	211.000.000 —
	...alle opere pubbliche di	111.500.000 —
	...alle opere pubbliche di	221.500.000 —

1866

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Costruzione di strade ferrate	55.070.000 —
	Spese di viabilità: Spese generali di funzionamento e per l'esecuzione di opere	—
	Gestioni speciali	—
	Opere a pagamento non differito in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati	
	Magistrato alle acque	—
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma	815.250.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche de L'Aquila	237.750.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli	839.500.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari	114.150.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza	66.500.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro	105.250.000 —
	Opere a pagamento non differito in gestione degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna	
	Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo	1.205.000.000 —
	Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari	210.000.000 —
	Opere a pagamento non differito in gestione del Governo della Libia	—
	Annualità per opere straordinarie in concessione e per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali	461.500.000 —
	Spese in dipendenza delle operazioni di finanziamento delle opere pubbliche straordinarie	87.383.000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	5.293.053.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*
	Estinzione di debiti
	Totale del movimento di capitali
	Totale delle spese straordinarie
	Totale generale

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — *Spese effettive ordinarie e straord*

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*

Totale generale

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Ge

Il Ministro per il tesoro
Rica

1867

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
. . . .	55.670.000 —
funzionamento e	
. . . .	—
. . . .	—
zione degli Uffici	
. . . .	
. . . .	—
re pubbliche di	
. . . .	815.250.000 —
re pubbliche de	
. . . .	237.750.000 —
re pubbliche di	
. . . .	839.500.000 —
re pubbliche di	
. . . .	114.150.000 —
re pubbliche di	
. . . .	66.500.000 —
re pubbliche di	
. . . .	105.250.000 —
n gestione	
per la Sardegna	
di Palermo . .	1.205.000.000 —
di Cagliari . .	210.000.000 —
one del Governo	
. . . .	—
ncessione e per gli speciali . .	461.500.000 —
finanziamenti	
. . . .	87.383.000 —
ne straordinarie	5.233.053.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di debiti	49.700.520 —
	Totale del movimento di capitali . . .	49.700.520 —
	Totale delle spese straordinarie . .	5.342.753.520 —
	Totale generale . . .	7.663.103.520 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	7.613.403.000 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	49.700.520 —
Totale generale . . .	7.663.103.520 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCA

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 104 del 30 agosto 1945

45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 768128
1868

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1914-15	Competenza per l'esercizio finanziario 1915-16	Differenze in più	Differenze in meno
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA				
	CATEGORIA I. — Spese generali				
1	Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi	4.100.000	4.100.000		
2	Ministero e Stato Maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi	2.500.000	2.500.000		
3	Assegni ed indennità di missione per gli addetti al Gabinetto	520.000	520.000		
4	Indennità di missione e di trasferimento per i servizi del Ministero	2.000.000	2.000.000		
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione della guerra ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato	150.000	150.000		
6	Indennità e spese per Commissioni e consigli per incarichi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato	200.000	200.000		
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e restituiti dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria	per memoria		
8	Sussidi ai militari ed a personale in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie	4.000.000	4.000.000		
9	Spese casuali	300.000	300.000		
10	Spese di lite e arbitramenti (Spesa obbligatoria)	300.000	300.000		
11	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della guerra (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. [illegible])	400.000	400.000		
	Riporto	31.470.000	31.470.000		

Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 155. — Vestuan

Ha vista dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1915

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA — Isacco

Visto, il Guardasigilli: Scialoja
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1915
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 154. — Vestuan

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031
1869

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 492.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 20 del testo unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 sono, per l'esercizio finanziario 1945-1946, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCA

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 153. — VENTURA

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

D. L. I		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
Numero della classificazione		
	SPESA ORDINARIA	
	Titolo I	
	Spese generali	
1	Stipendi del ruolo	41.140.000 —
2	Assegni del Regio esercito	27.000.000 —
3	Spese per gli addetti al Gabinetto	55.000 —
4	Trattamento per i servizi	2.000.000 —
5	Assegni di pensione, assegni, soprassoldo ed altre	12.000.000 —
6	Assegni e competenze per indennità all'Amministrazione	300.000 —
7	Rimborso dell'art. 36 del R. decreto sulla contabilità generale (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
8	Assegni in servizio di servizio e alle loro famiglie	4.000.000 —
9	. . . . .	200.000 —
10	(*Spesa obbligatoria*)	300.000 —
11	Assegni per i servizi dell'Amministrazione (art. 3 del R. decreto-legge	*per memoria*
	. . . . .	80.350.000 —

1870

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Debito vitalizio	
12	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	600.000.000 —
13	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 53, 199 del Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate con leggi decreti-legge: n. 1270 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1153, n. 492 del 20 aprile 1926, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e R. decreto n. 2480 del 21 novembre 1923 (*Spese obbligatorie*)	600.000 —
14	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (*Spese fisse*)	200.000 —
15	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia ai decorati in congedo e loro eredi; spese d'ufficio del Consiglio dell'ordine (*Spese fisse*)	800.000 —
		601.700.000 —
	Spese per l'Esercito escluse quelle per i carabinieri Reali	
16	Ufficiali del regio esercito e cappellani militari - Stipendi ed assegni fissi	730.000.000 —
17	Personali civili di ruolo delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi	70.000.000 —
18	Personali civili non di ruolo - Retribuzioni al personale civile non di ruolo del Ministero e degli Enti dipendenti - Competenze agli ecclesiastici non militari, alle suore ed al personale civile addetto a cure e servizi speciali degli ospedali e stabilimenti sanitari militari - Retribuzioni agli insegnanti civili ed al personale di Governo degli istituti, accademie e scuole militari	300.000.000 —
19	Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assimilati ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma, di congedamento e di rassegnazione . . .	600.000.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
20	Personale salariato di ruolo temporaneo e giorn... in servizio al Ministero e presso gli enti dell'Es... Paghe ed assegni fissi . . . . .
21	Spese per la preparazione della leva e per l'arr... mento degli inscritti e spese per la leva all'est... Spese per la propaganda per arruolamento di v... tari . . . . .
22	Indennità e spese di viaggio nei movimenti coll... dei corpi e reparti - Indennità di rimontamento ... dennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, mil... di truppa, alle reclute, agli impiegati civili di r... non di ruolo ed ai salariati delle Amministraz... militari dipendenti, nei viaggi e servizi isolati - S... di viaggio dei parenti militari gr... mente ammalati e dichiarati in pericolo di v... Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli uffi... gli impiegati civili delle Amministrazioni militar... pendenti, i sottufficiali e militari di truppa in ... zioni speciali o adibiti a speciali servizi - Spese ... indennità e per servizi all'estero - Gratificazio... congedati in seguito a rassegna - Indennità in ... di alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi ... riali o a cariche corrispondenti . . .
23	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti mil... e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed e... zione del soldato; manutenzione e piccole riparaz... di biancherie; pulizia delle caserme, servizio telegr... telefonico e conti correnti postali, assegni per s... d'ufficio e riservati; inumazioni militari, sovvenzioni a... coli militari reggimentali e di presidio ed istitu... analoghe - Spese per revisie e commissioni di rami... militare - Reintegrazione al Fondo scorta dei ... di somme anticipate e non ricuperabili; sopraso... di medaglie al valor militare e pensioni dell'Or... Militare di Savoia alle Bandiere e agli enti che ... fanno parte dell'Esercito . . . . .
24	Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di ... mutazione e di rinnovazione del corredo e dell'a... paggiamento del sottufficiali, dei militari di truppa ... degli allievi degli Istituti, Accademie e Scuole ... tari e dei materiali per le mascelle e pel servizio ... nerale comune dei Corpi compresi i materiali di ... ena - Lavatura oggetti di corredo ritirati ai co... dati - Macchinari e minute spese per il funzionam... dei magazzini centrali degli opifici militari e d...

1871

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	. . . . .	600.000.000 —
	di pensioni, al testo unico delle leggi approvato con R. decreti assegni congiunto delle modificazioni n. 1950 del 23 legge 21 agosto 1951, inserito nella legge n. 2480 del 21 no	600.000 —
	zie dovute a titolo a infortunio nella allo Stato in zona	200.000 —
	vola al decorato in dizio del Consiglio	900.000 —
		601.700.000 —
o *dei Reali*		
	lanti militari - St	770.000.000 —
	nistrazioni militari dia	73.000.000 —
	mazioni al personale o degli Enti dipen- ri non militari, alle o a cui è servizi enti sanitari mili- civili ed al perso- dimile e scuole mi-	800.000.000 —
	ipendi ad assegni e straordinari ma- ità di ferma, di rat- ollamento . . .	500.000.000 —

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
20	Personale salariato di ruolo temporaneo e giornaliero in servizio al Ministero e presso gli enti dell'Esercito - Paghe ed assegni fissi	375.000.000 —
21	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli iscritti e spese per la leva all'estero - Spese per la propaganda per arruolamento di volontari	400.000 —
22	Indennità e spese di viaggio pei movimenti collettivi dei corpi e reparti - Indennità di trasferimento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute, agli impiegati civili di ruolo, non di ruolo ed ai salariati delle Amministrazioni militari dipendenti, pei viaggi e servizi isolati - Spese di viaggio dei parenti indigenti dei militari gravemente ammalati e dichiarati in pericolo di vita - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali e adibiti a speciali servizi - Spese per indennità e per servizi all'estero - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità in luogo di alloggio ad ufficiali generali adibiti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti	120.000.000 —
23	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese d'igiene, polizia, istruzione ed educazione del soldato, manutenzione e piccole riparazioni di biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e degli uffici postali, assegni per spese d'ufficio e riservate ai capi militari, sovvenzioni a circoli militari reggimentali e di presidio ed istituzioni analoghe - Spese per riviste e cerimoniale di carattere militare - Ripartizione al Fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia al valor militare e pensioni dell'Ordine Militare di Savoia alle Bandiere e agli enti che non fanno parte dell'Esercito	83.000.000 —
24	Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali, dei militari di truppa e degli allievi degli Istituti, Accademie e Scuole militari e dei materiali per le bardature e pel servizio generale comune dei Corpi compresi i materiali di cucina - Lavatura oggetti di corredo rimasti ai congedati - Manutenzione e rinnovazione del funzionamento dei magazzini centrali degli opifici militari e della	

1872

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785131

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916
	commissione permanente per i collaudi in appello - Spesa per il corso teorico pratico pei gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari	200.003.650—
2	Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e gallette; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva - Mantenimento e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza	720.000.000—
26	Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; acquisto degli effetti letterecci; biancheria ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il riscaldamento; pulizia per giacitura della truppa, ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai comuni	63.003.000—
27	Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari; spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici militari; spese di assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i Corpi e comandi ai medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari - Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri ammalati in dipendenza della guerra	150.000.000—
28	Servizi di rimonta - Acquisto di puledri e di quadrupedi di proficuo servizio, premi per l'allevamento e la produzione equina - Spese per i centri rifornimento quadrupedi; affitto di terreni e di locali, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, coltivazione e raccolta delle derrate; acquisto di bestiame e di foraggi; acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzi; fido di bestiame - Servizio sanitario, religioso e minute spese diverse per i centri - Spese per rivista e presentazione quadrupedi - Indennità agli ufficiali per prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio	8.000.000—
29	Foraggi per i quadrupedi dell'Esercito; spese per la fabbricazione di mangimi concentrati; razioni foraggi in contanti; onorari ai veterinari perchè nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferrature, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	68.000.000—

N.	CAPITOLI — Denominazione
30	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e indennità di viaggio e spese di trasporto per es... spese di cancelleria, di stampa, di posta, tele... telefoni ed altre degli stati maggiori dei com... campo e alle manovre e spese di materiali e... aventi diretta attinenza con l'addestramento ... dei reparti durante le manovre e le esercita... Spese per ricognizioni di frontiera e per esere... speciali - Spese per il normale servizio del... mateon; spese per addestramento al volo di uf... per corsi di osservazione aerea . . . .
31	Spese pel funzionamento degli Istituti, Ac... Scuole militari, Scuole allievi ufficiali allievi... ciali, e Scuole miste - Spese per l'istruzione... e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche... blicazioni per l'insegnamento; arredamento lab... scientifico; gite e campane degli allievi - Spe... di propaganda per l'ammissione alle scuole .
32	Spese varie per istruzioni degli Ufficiali e pe... stenza morale del soldato, spese per le bib... centrali, di presidio e reggimentali, spese per... buti per corsi di perfezionamento e di ist... premi per concorsi e per corsi militari ed alt... inerenti all'istruzione degli ufficiali - Sovven... contributi a istituti e commissioni estranei al... nistrazione militare per studi e ricerche di c... scientifico . . . . .
33	Istituto geografico militare - Spese per costruzion... blenzione di carte ed opere scientifiche e l... cuzione dei lavori vari dell'Istituto; per acq... strumenti astronomici, geodetici e topografi... stampa di pubblicazioni e pergamene di carta... litate; per lavori geodetici e topografici in c... e per l'addestramento pratico del personale
34	Servizi di Stato maggiore; spese postali, telegr... telefoniche, preparazione e esecuzione di d... di mobilitazione, di manifesti e di cartoline... di carte e di pubblicazioni di modelli e cin... materiali, spese per esperimenti ed altre pe... parazione della mobilitazione, spese per l'ac... carte topografiche estere . . . .
35	Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzio... novazione di armi, munizioni, carreggi, b... macchine e materiali vari d'artiglieria, studi... renze relative; musei e biblioteche di arti...

1873

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
29	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e relative indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori aventi diretta attinenza con l'addestramento tecnico delle truppe durante le manovre e le esercitazioni - Spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali - Spese per il normale servizio della chiamata; spese per addestramento al volo di allievi e piloti civili di osservazione aerea	per memoria
31	Spese per funzionamento degli Istituti, Accademie, Scuole militari; Scuole allievi ufficiali, allievi sottufficiali, e Scuole truppa - Spese per l'istruzione, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento, arredamento didattico e scientifico, vitto e campagne degli allievi - Spese varie di propaganda per l'ammissione alle scuole . . .	2.500.000 —
32	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato; spese per le biblioteche centrali di prestito e reggimentali; spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corse militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali - Sovvenzioni e contributi a Istituti e commissioni estranei all'Amministrazione militare per studi e ricerche di carattere scientifico	3.000.000 —
33	Istituto geografico militare - Spese per costruzione e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori resi dall'Istituto; per acquisto di strumenti astronomici, geodetici e topografici; per stampa di pubblicazioni e materiale di carattere militare; per lavori geodetici e topografici in campagna e per l'addestramento pratico del personale . . .	2.000.000 —
34	Servizi di Stato maggiore; spese postali, telegrafiche e telefoniche; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, di manifesti e di cartoline, acquisto di carte e di pubblicazioni di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione, spese per l'acquisto di carte topografiche estere	3.000.000 —
35	Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi, bardature, meccanismi e materiali vari d'artiglieria e studi ed esperienze relative; musei e biblioteche di artiglieria	75.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	[illegible] e spedizioni in appello - [illegible] per gli ufficiali combattenti e assimilati combattenti	200.000.000 —
	[illegible] Assegni di grado, maggiorazione e gratifiche; assegni per ufficiali ordinari e viventi di [illegible] spese per i pasdili [illegible]	720.000.000 —
	[illegible] le reggimentali manutenzione [illegible] di casermaggio, carcato [illegible] ordinario ed altre spese di [illegible] per il canco e per gestione della truppa; compensi per assegni [illegible]	63.000.000 —
	[illegible] la cura degli ammalati [illegible] degli ospedali e negli [illegible] spese di cura e di [illegible] ospedali civili mantenimento dell'istituto [illegible] e di gabinetti scientifici [illegible] sanitaria; profilassi ed [illegible] ai medici borghesi nei [illegible] - Spese per la cura [illegible] tolosi ed agli altri ammalati	120.000.000 —
	[illegible] di pelotti e di quadrupedi per l'allevamento e la [illegible] per i centri riformamento [illegible] e di lusso, puledri [illegible] stalloni e di manufatti [illegible] acquisto di be[illegible] e mantenimento di macchine - Servizio sanitario [illegible] verso tra i cavalli - Spese [illegible] trasporti - Indennità agli [illegible] danneggiate e per perdita	8.000.000 —
	[illegible] dell'Esercito; spese per la [illegible] straordinarie; razioni foraggiamento; bardature; [illegible] per [illegible] militari; paglia da letto; spese varie per il mantenimento dei quadrupedi	65.000.000 —

1874

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
36	Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, macchinario e minute spese per i reparti, le officine ed gli uffici lavori del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari, contributi e premi per l'incoraggiamento della colombicoltura nazionale, rifornimento del materiale per le esercitazioni delle varie armi; fabbricati pratici del genio; funzionamento del servizio speciale del genio; materiali per l'esercizio della rete nazionale radiotelegrafica fissa del Regio esercito, lavori e lubrificazione del genio - Spesa ed esperienze; servizi del trasporto affidati al genio militare	70.000.000 —
37	Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati destinati ad uso militare, di lavori di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni, dei locali affittati ad uso dell'Amministrazione centrale del palazzo del Ministero della guerra (compresi i lavori di grande viabilità), dei campi di tiro militari delle strade, delle interruzioni stradali, dei ripari, delle reti telegrafiche e telefoniche militari, e minute spese per i servizi sopraindicati - Spese per l'illuminazione delle caserme, degli uffici e dei locali - Conservazione delle zone sacre di guerra e del cimitero italiano in Cruceli; sistemazione delle aree cimiteriali per la tumulazione dei militari morti durante il servizio	50.000.000 —
38	Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli; materie prime, trasformazioni e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riparazioni e ricambio autoveicoli per esercitazioni, manovre e gare concernenti i servizi automobilistici, per i depositi carburanti e lubrificanti; premi agli ufficiali dei servizi tecnici di cui al R. decreto-legge 31 gennaio 1926, n. 236, convertito nella legge 6 aprile 1926, n. 715	55.000.000 —
39	Servizio chimico militare - Spese per gli studi, esperimenti e applicazioni tecniche - Spese per materiale di adestramento e di consumo delle unità chimiche, e per manutenzione dei mezzi tattici di distruzione; spese per esercitazioni, spese per l'approvvigionamento materiale di addestramento in distribuzione nei enti del tempo esercito; premi alla vigilanza dei servizi tecnici ed al personale tecnico civile dei chimici di cui al R. decreto-legge 31 gennaio 1926, n. 236, convertito nella legge 6 aprile 1926, n. 715	2.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
40	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul dotti operai che prestano la loro opera alle dette Amministrazioni militari (R. decret 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 1925, n. 473) - Spese per l'assicurazione obbli contro le malattie professionali (R. decreto 13 1925, n. 928) (Spesa obbligatoria)
41	Spese per il trasporto di materiali e di macchine i servizi ordinari dell'Amministrazione militare acquisto dei mezzi relativi
42	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acq tribuiti a Comuni per l'accasermamento di indennità per occupazioni temporanee d'im rimborsi d'imposte su immobili ceduti in uso indennità ai funzionari degli uffici tecnici di incaricati di accertare la congruità dei canon fitto - Provvista d'acqua potabile (*Spesa fissa*)
43	Spese per risarcimento di danni a proprietà imm e mobiliari e alle persone causati in servizio causate da forza maggiore, in dipendenza di e zioni militari e per fatto dell'Amministrazione di giustizia ed agenti dell'Amministrazione zioni di servizio (*Spesa obbligatoria*)
44	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'es per l'incremento dell'educazione fisica in agli scopi dell'esercito - Impianto e sistemaz campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi diverse, premi, medaglie e diplomi e altre sp concorsi, gare ed esercitazioni - Contributi, s premi ad enti ed istituzioni di educazione fis
45	Spese per il Tiro a segno nazionale
46	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Torino pel ed invalidi delle guerre nazionali e ai loro fa beneficenze per militari e loro famiglie - Sp sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi ad enti, società e sodalizi di carattere militare
47	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbli*
48	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da fon ritiro, da dolo o negligenza di agenti dell'Amm zione (art. 32 del testo unico approvato col R. 2 febbraio 1923, n. 260)

1875

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dall'11 luglio 1948 al 30 giugno 1949
	Denominazione	
40	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari. Il decreto-legge 9 marzo 1923, n. 561, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 - Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (R. decreto 13 maggio 1935, n. 635 (*spesa obbligatoria*)	1.000.000 —
41	Spese per il trasporto di materiali e di mobilio per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	80.000.000 —
42	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; contributo a Comuni per l'acquartieramento di truppe, indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; indennità ai fittavoli degli effetti recati di diretta proprietà di asportare la coltivata del campo di affitto - Provvista d'acqua potabile (*Spese fisse*) . .	22.000.000 —
43	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari e mobiliari e alle persone causati in servizio per accostamento di forze maggiore, in dipendenza di esercitazioni militari e per fatto dell'Amministrazione - Spese di giustizia agli uffici dell'Amministrazione per ragioni di servizio (*Spesa obbligatoria*)	7.000.000 —
44	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito e per l'istituzione dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito - Impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi e spese diverse; premi, medaglie e diplomi e altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni - Contributi, sussidi e premi ad enti ed istituzioni di educazione fisica . .	1.000.000 —
45	Spese per il Tiro a segno nazionale	1.500.000 —
46	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Torino pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie - Spese per sovvenzioni, sussidi, concorsi e premi ad istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare . . .	1.000.000 —
47	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
48	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (art. 39 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 262)	*per memoria*
		3.737.700.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1948

1876

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1937 in aggiunta a quella del bilancio
	Spese per l'arma dei Carabinieri Reali	
49	Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi .	120.000.000 —
50	Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento; indennità di rafferma	700.000.000 —
51	Impiegati civili non di ruolo e salariati addetti alle legioni - Stipendi, paghe e competenze accessorie . .	500.000 —
52	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di trasferimento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati - Indennità e sovvenzioni varie stabilite per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o addetti a speciali servizi - Spese per indennità e per viaggi all'estero - Gratificazioni ai congedati in seguito a ruolino	17.000.000 —
53	Carabinieri Reali - Corredo, cause di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati carabinieri ed allievi e dei materiali per le mostre	52.000.000 —
54	Spese generali della Legione carabinieri Reali; assegni per spese di ufficio e di rappresentanza e per spese riservate; paga, vitto e casermaggio per gli allievi carabinieri, rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli stessi; spese per l'assistenza morale ai carabinieri; spese per rimonta, indennità di primo approvvigionamento, indennità perdita cavalli di servizio; spese per ferrature, foraggiatura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e bardature pei carabinieri; materiali del genio, lavori, mantenimento fabbricati; spese per il servizio chimico militare, manutenzione maschere antigas, spese di funzionamento della Scuola centrale carabinieri Reali; educazione fisica e sportiva; addestramento e campi d'istruzione - Spese di trasporto di bestiame e di quadrupedi per i servizi dei carabinieri	35.000.000 —
55	Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, spese per l'assicurazione contro i danni verso i terzi e contro gli incendi delle autovetture date in uso agli ufficiali dei carabinieri Reali	5.000.000 —
		723.000.000 —

N.	CAPITOLI Denominazione
	Fondo a disposizione
56	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei c relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei c nieri Reali . . . . .
	Spese diverse
57	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile c fatto nei rispettivi scientifici, tecnici ed economi servizi del Regio esercito . . . . .
58	Contributo dell'Amministrazione militare all'cun tamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi sti all'Istituto nazionale per le case degli impi dello Stato, per la costruzione di alloggi per uf e sottufficiali (art. 11 della legge 27 giugno 1929, n
	TITOLO II. — Spesa straordinaria
	Categoria I. — *Spese effettive*
	Spese generali
59	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di po del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n.
60	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari d ma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n
	Spese per l'Esercito
61	Spese per l'applicazione delle convenzioni dei c frontiera . . . . .
62	Assegnazione straordinaria per spese relative a e prestazioni dell'Amministrazione militare dip te dallo stato di guerra . . . . .

1877

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. N.	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	Carabinieri Reali	
	Stipendi ed assegni fissi .	129.000.000 —
	Altri assegni, emolumenti non fissi, premi di ammissione	200.000.000 —
	Sussidi ed altri assegni alle famiglie bisognose . .	500.000 —
	Premi di rafferma, indennità e supplementi connessi con la ferma, trattamento e indennità di trasferimento e indennità di sottufficiali ed altri militari arruolati nelle legioni dei carabinieri Reali e sottufficiali, carabinieri ed altri militari in posizioni speciali e addetti a istituzioni e per servizi dipendenti in regime e rapporto di	
	Spese di prima sistemazione, rinnovazione del vestiario dei militari ed allievi e dei musicanti	
	Carabinieri Reali, assegni di mantenimento e per spese di viaggio per gli allievi e spese per l'igiene e spese per l'assistenza morale, indennità di rappresentanza, indennità di missione, perdita effetti di vestiario, bardatura ed armamento, combustibili, armi, munizioni, materiali del genio, attrezzi, stime per la manutenzione maschere antigas della Scuola centrale di tiro e sportive; addestramento spese di trasporto di materiali e servizi dei carabinieri	15.000.000 —
	per il funzionamento, il funzionamento degli automezzi in dotazione per l'assistenza contro gli incendi delle caserme dei carabinieri	32.500.000 —
		77.000.000 —
		5.500.000 —
		728.000.000 —

Cap. N.	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	Fondo a disposizione	
56	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali	50.000.000 —
	Spese diverse	
57	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici ed economici, ai servizi del Regio esercito	*per memoria*
58	Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (art. 11 della legge 27 giugno 1929, n. 1184)	*per memoria*
		—
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
59	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1057) .	5.000.000 —
60	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1057)	4.000.000 —
		9.000.000 —
	Spese per l'Esercito	
61	Spese per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera	*per memoria*
62	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra	12.000.000.000 —
		12.000.000.000 —

GAZZETTA UFFICIALE n. 181 del 30 luglio 1943

1878

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 19.. al 30 giugno 19..
	Spese diverse	
63	Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni ed indennità varie e per i crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici - Spese di spedizione, di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	500,000,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Partite che si compensano con l'entrata	
64	Anticipazioni ai Corpi, istituti e stabilimenti militari, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, nonchè alle speciali esigenze determinate dai regolamenti (art. 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2825, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049)	25,000,000 —
	Anticipazioni varie	
65	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 25 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 275)	1,500,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il Tesoro
RICCI

N.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	Spese generali . . . . .
	Debito vitalizio . . . . .
	Spese per l'esercito escluso i carabinieri Reali
	Spese per i carabinieri Reali . . . . .
	Fondo a disposizione . . . . .
	Spese diverse . . . . .
	Totale della categoria I della parte ordinaria
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	Spese generali . . . . .
	Spese per l'esercito . . . . .
	Spese diverse . . . . .
	Totale della categoria I della parte straordinaria

1879

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

1880

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985071

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Partite che si compensano con l'entrata	25.000.000—
	Anticipazioni varie	1.500.000—
	Totale della categoria II - Movimento di capitali	26.500.000 —
	Totale del titolo II - (Parte straordinaria)	12.533.500.000—
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	17.783.230.000—

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	17.756.730.000—
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	26.500.000—
Totale	17.783.230.000—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione per 1946, a favore dei quali possono operarsi i prelevazione inscritto al capitolo n. 56.

Capitolo n. 16. — Ufficiali del Regio esercito, ecc. -

Capitolo n. 17. — Personali civili di ruolo delle Amministrazioni centrali - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 18. — Personali civili non di ruolo - Retribuzioni

Capitolo n. 19. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi

Capitolo n. 20. — Personale salariato di ruolo, ecc. -

Capitolo n. 21. — Spese per la preparazione della leva

Capitolo n. 22. — Indennità e spese di viaggio nel

Capitolo n. 23. — Spese generali dei corpi, istituti e

Capitolo n. 24. — Corredo alle truppe - Spese di pri

Capitolo n. 25. — Pane e viveri alle truppe - Acquisto

Capitolo n. 26. — Casermaggio e combustibile per l rinnovazione, ecc.

Capitolo n. 27. — Servizio sanitario - Spese per la cu

Capitolo n. 28. — Servizi di rimonta - Acquisto di p

Capitolo n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito contanti, ecc.

Capitolo n. 30. — Spese per le manovre ed esercitazi

Capitolo n. 31. — Spese pel funzionamento degli Isti

Capitolo n. 33. — Istituto geografico militare - Spese carte, ecc.

Capitolo n. 34. — Servizi di Stato Maggiore: spese p

Capitolo n. 35. — Servizi di artiglieria - Allestimento vazione di armi, munizioni, ecc.

Capitolo n. 36. — Servizi del genio - Spese per manu materiale del genio, ecc.

Capitolo n. 37. — Servizi del genio - Lavori di manu menti e miglioramento dei fabbricati, ecc.

Capitolo n. 38. — Servizi automobilistici - Spese per tenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, e

Capitolo n. 39. — Servizio chimico militare - Spese

Capitolo n. 41. — Spese di trasporto di materiali e ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.

1881

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

1	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...ono	
...nto di capitali	
...Fenizia	25.000.000 —
. . . . .	1.500.000 —
...Movimento di capitali .	26.500.000 —
...(Parte straordinaria) .	12.535.000.000 —
...rie e straordinarie . .	17.783.250.000 —
CATEGORIE	
. . . . .	
...n)	17.756.750.000 —
...apitali	26.500.000 —
Totale . . .	17.783.250.000 —

Il Ragioniere Generale del Regno
...isto per il Tesoro
Ricci

ELENCO N. 1

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1945-1946, a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 56.

Capitolo n. 16. — Ufficiali del regio esercito, ecc. - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 17. — Personali civili di ruolo delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 18. — Personali civili non di ruolo - Retribuzioni, ecc.

Capitolo n. 19. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.

Capitolo n. 20. — Personale salariato di ruolo, ecc. - Paghe ed assegni fissi.

Capitolo n. 21. — Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.

Capitolo n. 22. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.

Capitolo n. 23. — Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.

Capitolo n. 24. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.

Capitolo n. 25. — Pane e viveri alle truppe - Acquisto di grano, ecc.

Capitolo n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione, ecc.

Capitolo n. 27. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc.

Capitolo n. 28. — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc.

Capitolo n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.; razioni foraggio in contanti, ecc.

Capitolo n. 30. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.

Capitolo n. 31. — Spese pel funzionamento degli Istituti, Accademie, ecc.

Capitolo n. 32. — Istituto geografico militare - Spese per costruzione, ecc. di carte, ecc.

Capitolo n. 34. — Servizi di Stato Maggiore: spese postali, ecc.

Capitolo n. 35. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.

Capitolo n. 36. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.

Capitolo n. 37. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.

Capitolo n. 38. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

Capitolo n. 39. — Servizio chimico militare - Spese per gli studi, esperimenti ecc.

Capitolo n. 41. — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1882

Capitolo n. 42. — Fitti di immobili ad uso militare e

Capitolo n. 43. — Eventuali deficienze di cassa dipen

Capitolo n. 49. — Carabinieri Reali - Uffiziali - Stip

Capitolo n. 50. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, Bass, ecc.

Capitolo n. 51. — Impiegati civili non di ruolo e pagati, ecc.

Capitolo n. 52. — Indennità e spese di viaggio pei carabinieri - Indennità di trasferimento, ecc.

Capitolo n. 53. — Carabinieri Reali - Corredo, spese

Capitolo n. 54. — Spese generali delle legioni cara spese d'ufficio, ecc.

Capitolo n. 55. — Servizi automobilistici - Spese per rimonte e la rinnovazione degli automezzi in dotazione ai carabinieri, ecc.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente

Il Ministro per il tesoro

RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 493.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto legislativo.

Art. 2.

È autorizzata l'iscrizione delle seguenti somme nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1945-46:

L.	50.000.000	per il miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali, ecc.;
»	50.000.000	per lavori portuali per il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali;
»	3.500.000.000	per spese relative a servizi e prestazioni dell'amministrazione della marina dipendenti dallo stato di guerra;
»	350.000.000	per il ricupero di navi mercantili affondate nei porti;
»	100.000.000	per assegni, indennità e spese varie dovute a militari che rimpatriano dalla prigionia;
L.	300.000.000	per spese relative a servizi e prestazioni dell'amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra;
»	12.000.000	per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra;
»	800.000.000	per spese di gestione del naviglio noleggiato o requisito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

Capitolo n. 42. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'utenza, ecc.
Capitolo n. 48. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.
Capitolo n. 49. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
Capitolo n. 50. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.
Capitolo n. 51. — Impiegati civili non di ruolo e salariati, ecc. - Stipendi, paghe, ecc.
Capitolo n. 52. — Indennità e spese di viaggio pel movimento ordinario dei carabinieri - Indennità di trasferimento, ecc.
Capitolo n. 53. — Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.
Capitolo n. 54. — Spese generali per il funzionamento delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.
Capitolo n. 55. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il rinnovamento e la manutenzione degli autoveicoli in servizio dei Reali carabinieri, ecc.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 493.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° feb-

Art. 2.

È autorizzata l'iscrizione delle seguenti somme nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1945-46:

L. 50.000.000 per il miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali, ecc.;
» 50.000.000 per lavori portuali per il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali;
» 3.000.000.000 per spese relative a servizi e prestazioni dell'amministrazione della marina dipendenti dallo stato di guerra;
» 350.000.000 per il ricupero di navi mercantili

Capitolo n. 42. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.
Capitolo n. 48. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.
Capitolo n. 49. — Carabinieri Reali - Stipendi ed assegni fissi.
Capitolo n. 50. — Carabinieri Reali - Sanificabili, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.
Capitolo n. 51. — Impiegati civili e militari non di ruolo e salariati, ecc. - Stipendi, paghe, ecc.
Capitolo n. 52. — Indennità e spese di viaggio dei movimenti collettivi dei reali carabinieri - Indennità di trasferimento, ecc.
Capitolo n. 53 — Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.
Capitolo n. 54. — Spese generali delle legioni carabinieri reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.
Capitolo n. 55. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei reali carabinieri, ecc.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
BUOZ

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 493.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Art. 2.

È autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1945-46:

L. 50.000.000 per il miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali, ecc.;
» 50.000.000 per lavori portuali per il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali;
» 3.000.000.000 per spese relative a servizi e pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788181

Capitolo n. 42. — Fitti d'immobili ad uso militare e c...

Capitolo n. 45. — Eventuali deficienze di cassa d'esercizi...

Capitolo n. 49. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipend...

Capitolo n. 50. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, ap... fissi, ecc.

Capitolo n. 51. — Impiegati civili non di ruolo e sa... luoghi, ecc.

Capitolo n. 52. — Indennità e spese di viaggio nel movi... carabinieri - Indennità di trasferimento, ecc.

Capitolo n. 53. — Carabinieri Reali - Corredo, spese di...

Capitolo n. 54. — Spese generali delle legioni carabini... spese d'ufficio, ecc.

Capitolo n. 55. — Servizi automobilistici - Spese per il f... rimento e la rinnovazione degli automezzi in ser... mezzi, ecc.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Gene...

Il Ministro per il tesoro

RUINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 493.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto legislativo.

ART. 2.

È autorizzata l'iscrizione delle seguenti somme nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1945-46:

L.	50.000.000	per il miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali, ecc.;
»	50.000.000	per lavori portuali per il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali;
»	3.000.000.000	per spese relative a servizi e prestazioni dell'amministrazione della marina dipendenti dallo stato di guerra;
»	350.000.000	per il ricupero di navi mercantili affondate nei porti;
»	400.000.000	per assegni, indennità e spese varie dovute a militari che rimpatriano dalla prigionia;
L.	200.000.000	per spese relative a servizi e prestazioni dell'amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra;
»	12.000.000	per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra;
»	800.000.000	per spese di gestione del naviglio noleggiato o requisito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico concernente l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono estese anche ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti per questo titolo non potranno eccedere, durante l'esercizio 1945-46, complessivamente la somma di L. 2.000.000.

I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio 1945-46, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai su citati articoli, sono descritti nell'elenco annesso al presente decreto.

Art. 4.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1945-46 la facoltà concessa al Ministero della marina dal decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino al totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario;

Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri;

Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere - Materiale per l'esercizio, ecc.;

Difese marittime e costiere, ecc.;

Combustibili liquidi e solidi, ecc.;

Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.;

Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.;

Materiali e lavori di manutenzione, ecc., del Regio naviglio, ecc.;

Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 152. — VENTURA

Stato di previsione della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
I		
Spesa ordinaria		
Spese effettive		
TITOLO I		
Spese amministrative e stabilimenti militari marittimi:		
Spese comuni:		
Personale civile		21,600,000 —
Spese per il funzionamento del Ministero della marina (Amministrazione centrale)		1,700,000 —
Spese per gli ufficiali del Regio esercito, addetti al Ministero della marina (Spesa obbligatoria)		1,700,000 —
Spese per gli ufficiali del Regio esercito, addetti al Ministero della marina (Spesa obbligatoria)		100,000 —
Spese per gli ufficiali del Regio esercito, addetti al Ministero della marina (Spesa obbligatoria)		100,000 —
Spese per gli ufficiali del Regio esercito, addetti al Ministero della marina (Spesa obbligatoria)		per memoria
Spese per gli ufficiali del Regio esercito, addetti al Ministero della marina (Spesa obbligatoria)		75,000 —
Spese per gli ufficiali del Regio esercito, addetti al Ministero della marina (Spesa obbligatoria)		150,000 —
Spese per gli ufficiali del Regio esercito, addetti al Ministero della marina (Spesa obbligatoria)		750,000 —
Spese per gli ufficiali del Regio esercito, addetti al Ministero della marina (Spesa obbligatoria)		450,000 —
Spese per gli ufficiali del Regio esercito, addetti al Ministero della marina (Spesa obbligatoria)		450,000 —
Spese per il personale civile addetto al Ministero della marina (Spesa obbligatoria)		6,000,000 —
Spese per il personale civile addetto al Ministero della marina (Spesa obbligatoria)		6,000,000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788621

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Ministero. - Personale (carriera amministrativa e subalterni). - Stipendi, ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	21.000.000 —
2	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero; fitto di locali per l'Amministrazione centrale e canoni d'acqua	1.500.000 —
3	Servizio delle autovetture per l'Amministrazione centrale	1.500.000 —
4	Biblioteche della Regia marina	100.000 —
5	Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
6	Debiti passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
7	Spese di lite e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*) .	75.000 —
8	Spese per indennità di infortuni e risarcimento danni (*Spesa obbligatoria*)	150.000 —
9	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	750.000 —
10	Stipendi ad impiegati, ad insegnanti, al personale subalterno, a quello avventizio ed al personale salariato pel servizio dei fari, in attività di servizio . .	420.000 —
11	Stipendi ad impiegati, insegnanti, militari, operai ed agenti di basso servizio già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie	450.000 —
12	Premi di operosità e di rendimento al personale civile di ruolo della Regia marina, a ruolo di altre Amministrazioni dello Stato ed ai militari destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale ed il Comando superiore del corpo Reale equipaggi marittimi	6.000.000 —
13	Premi di operosità e rendimento al personale avventizio	6.000.000 —

pensionabile la somma di L. 2.000.000.

I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio 1945-46, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui al su citato articolo, sono designati nel l'elenco annesso al presente decreto.

Art. 4.

È proposta a tutto l'esercizio finanziario 1945-46 la facoltà concessa al Ministero della marina dal decreto-legge luogotenenziale 12 febbraio 1917, n. 149, di impiegare i proventi dei contributi pagati dagli armatori per l'assistenza ai feriti sulle stazioni telegrafiche della marina militare, alle spese per il servizio stesso, alle quali i proventi predetti, limitatamente ai residui dei quali [illegible]

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Ravello, addì 10 agosto 1945.

VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA

PARRI — [illegible]

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945

Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 158. — MISURA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 936 021

1887

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

plessivamente la somma di L. 3.000.000.

I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio 1945-46, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai su citati articoli, sono descritti nell'elenco annesso al presente decreto.

Art. 4.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1945-46 la facoltà concessa al Ministero della marina dal decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino al totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

naviglio, ecc.;

Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PACCI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1945.
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 132. — VENTURA

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

N.	CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Numero	Denominazione	
		TITOLO I. — Spesa ordinaria	
		CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
		Spese generali	
1		Ministero. - Personale civile amministrativo e tecnico. - Stipendi, ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	21.000.000 —
2		Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero, fitto di locali per l'Amministrazione centrale e canoni d'acqua	1.500.000 —
3		Servizio delle autovetture per l'Amministrazione centrale	1.500.000 —
4		Biblioteche della Regia marina	100.000 —
5		Spese di telecomunicazioni per l'Amministrazione centrale (*Spese obbligatorie*)	100.000 —
6		Ruoli passivi eliminati a sensi dell'art. 28 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spese obbligatorie*)	per memoria
7		Spese di lite e di arbitramenti (*Spese obbligatorie*) .	75.000 —
8		Spese per indennità di infortuni e risarcimento danni (*Spese obbligatorie*)	150.000 —
9		Assegni e indennità di missione per gli addetti al Gabinetto	700.000 —
10		Stipendi ed assegni fissi spettanti al personale subalterno e quello avventizio ed al personale assimilato per servizio del fari, in ragione di servizio	450.000 —
11		Sussidi ed assegni fissi per l'assistenza militare ai parenti di bassa forza richiamati all'Amministrazione della marina e loro famiglie	450.000 —
12		Premi di operosità e di rendimento al personale civile di ruolo della Regia marina, a titolo di altre Amministrazioni dello Stato ed ai militari destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale ed il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi	6.000.000 —
13		Premi di operosità e rendimento al personale avventizio	6.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1889

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 20 e 41 del testo unico concernente l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 262, sono estese anche ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti per questo titolo non potranno eccedere, durante l'esercizio 1945-46, complessivamente la somma di L. 3.000.000.

I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio 1945-46, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai su citati articoli, sono descritti nel l'elenco annesso al presente decreto.

Art. 4.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1945-46 la facoltà concessa al Ministero della marina dal decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino al totale esaurimento, inoltre sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario;
Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri;
Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere - Materiale per l'esercizio, ecc.;
Difese marittime e costiere, ecc.;
Combustibili liquidi e solidi, ecc.;
Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.;
Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.;
Materiali e lavori di manutenzione, ecc., del Regio naviglio, ecc.;
Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 192. — VENTURA

Spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

TITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dell'anno 1945 al 30 giugno 1946
Denominazione	
I. — Spesa ordinaria	
1 — *Spese effettive*	
Spese generali	
Carriera amministrativa e sanitaria (assegni fissi e continuativi) (spese obbligatorie)	21.000.000—
Trattamento del tabarro di sede del personale dell'Amministrazione centrale	1.500.000—
Spese per l'Amministrazione centrale	1.700.000—
Spese per l'Amministrazione centrale della marina	100.000—
Spese per l'Amministrazione centrale	100.000—
	Per memoria
Indennità in senso militare (R. decreto 26 del Regio decreto n. 2960, sulla contabilità generale dello Stato) (Spesa obbligatoria)	75.000—
Assegni, soprassoldi, indennità, supplementi (Spesa obbligatoria)	150.000—
Assegni fissi, soprassoldi e risarcimento danni	730.000—
Assegni fissi, soprassoldi e risarcimento danni	450.000—
Assegni fissi, soprassoldi e risarcimento danni	450.000—
Assegni fissi, soprassoldi e risarcimento danni per gli addetti al Gabinetto	
Assegni fissi, soprassoldi e risarcimento danni	
Assegni fissi, soprassoldi e risarcimento danni	
Assegni fissi, soprassoldi e risarcimento danni

1890

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916
11	Spese di viaggio ed indennità di missione al personale dell'Amministrazione centrale. Indennità ai membri di Commissioni	1.000.000—
12	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie. Premi e contributi per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina	600.000—
16	Spese per acquisto di medaglie al valor militare ed al valore di marina; acquisto di decorazioni	35.000—
17	Spese casuali	70.000—
18	Spese per statistiche commerciali i servizi dell'Amministrazione della Regia marina (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1282, convertito nella legge 21 dicembre 1923, n. 2238)	*per memoria*
		39.730.000—

TITOLO VIGESIMO

Num.		
19	Pensioni ordinarie (Personale militare e civile) (*Spese fisse*)	92.000.000—
20	Pensioni ordinarie (Personale avventizio) (*Spese fisse*)	30.000.000—
21	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 24 novembre 1923, n. 2395, ed altri assegni congruenti legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	200.000—
		122.200.000—

SPESE PER IL SERVIZIO DEI FARI E DEL SEGNALAMENTO MARITTIMO

Num.		
22	Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo. - Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	24.700.000—
23	Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e del segnalamento marittimo. Materiale e mano d'opera. - Rinnovazione degli apparecchi. - Pigioni pel servizio dei fari e del segnalamento	4.000.000—

Num.	CAPITOLI — Denominazione
24	Spese di trasporto e di mantenimento del personale dirigente e subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo; indennità relative; acquisto, costruzione, trasporto, manutenzione e riparazione di mobili, delle coste e spese per il funzionamento della stazione. - Indennità di responsabilità ai comandanti di zona

SPESE PER LA MARINA MERCANTILE

Num.	
25	Ufficiali della Regia marina. - Stipendi ed assegni continuativi. - Indennità collettive varie (*Spese fisse*)
26	Ufficiali in posizione ausiliaria. - Indennità annue (*Spese fisse*)
27	Indennità di corredo e contributi scolastici per allievi della Regia marina
28	Corpo reale equipaggi marittimi. - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e soprassoldi. Indennità varie. Paghe e competenze accessorie del personale indicato (*Spese fisse*)
29	Indennità militare ad ufficiali della Regia marina, Regio esercito e disposizione della Regia marina, sottufficiali del Corpo reale equipaggi marittimi (*Spese fisse*)
30	Corpo Reale equipaggi marittimi. - Vestiario
31	Corpo Reale equipaggi marittimi. - Viveri
32	Corpo Reale equipaggi marittimi. - Soprassoldi, flessioni di soldezza. - Sussidi per diversi titoli - Spese per operazioni di leva, indennità servizi speciali. - Spese per servizio di mobilitazione ed informazioni. - Contributi al Consiglio nazionale delle ricerche per prestazioni scientifiche di carattere professionale durante il reclutamento dei marittimi alla Casa marittima della marina mercantile. - Gratificazioni ai rivenditi, alle guide e assistenti dei distretti marittimi. - Spese delle scuole a terra. - Pensioni ordinarie. - Spese per giochi sportivi e ricreazioni educative. - Spese per gli uffici di assistenza militare del marinaio. - Trasporti di materiale. - Rette ad istituti per ricovero di figli di militari
37	Difese costiere. - Soprassoldi al personale
31	Servizio semaforico e radiotelegrafico. - Soprassoldi al personale militare. - Spese per lavori e canoni. - Contributo al Comitato interministeriale per le radiocomunicazioni elettrici

1891

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Denominazione	
	...ità di missione al personale ...ile. Indennità di imbarco	1,000,000 —
	...zioni e spesa varie ...rimento dell'aeronautica ...pia della marina . . .	600,000 —
	...ale al valore militare ed al ...o di perseveranza	35,500 —
	. . . . .	70,000 —
	...ni i servizi dell'Amministrazione ...ne 3 del R. decreto ..., convertito nella legge	*per memoria*
		20,730,000 —
	...rvizio	
	...ali militari e civili) (Spese	52,600,000 —
	...e invariabile) (Spese fisse) .	30,000,000 —
	...a, invece di pensioni, ai ... ...e della legge 7 ottobre ...art. 11 del R. decreto 21 ... ...ntrari assegni congruenti legal... (Spese fisse)	200,000 —
		122,800,000 —
	...RVIZIO DEI FARI ...ENTO MARITTIMO	
	...rio e salariato pel servizio ...o marittimo. - Stipendi, pa... ...nativi (Spese fisse) . .	24,500,000 —
	..., riparazione ed illumina... ...amento marittimo. - Mu... ...rinnovazione degli apparec... ...i fari e di fanalamento .	4,000,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
N.	Denominazione	
24	Spese di trasporto e di missione del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari e del materiale marittimo; indennità al membri della Commissione permanente per l'illuminazione e segnalamento delle coste e spese per il funzionamento della Commissione. - Indennità di responsabilità ai comandanti di zona	400,000 —
	SPESE PER LA MARINA MILITARE	28,900,000 —
25	Ufficiali della Regia marina. - Stipendi ed assegni vari continuativi. - Indennità coloniali varie (Spese fisse)	200,000,000 —
26	Ufficiali in posizione ausiliaria. - Indennità annua (Spese fisse)	1,700,000 —
27	Indennità di corredo e corredi scolastici per gli ufficiali della Regia marina	400,000 —
28	Corpo Reale equipaggi marittimi. - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e soldi vari. - Indennità ufficiali varie. - Paghe e competenze accessorie al personale inferiore (Spese fisse)	80,000,000 —
29	Indennità militare ai ufficiali della Regia marina e del Regio corpo della sanità della Regia marina ed ai sott'ufficiali del Corpo reale equipaggi marittimi (Spese fisse)	9,000,000 —
30	Corpo Reale equipaggi militari. - Vestiario . . .	75,000,000 —
31	Corpo Reale equipaggi marittimi. - Vivere	100,000,000 —
32	Corpo Reale equipaggi marittimi. - Sopraccolli, amplificazioni di raffazione. - Sussidi per disgraziati casi di morte. - Spese per operazioni di leva, arruolamento per servizi speciali. - Spese per servizio di pubblicazioni ed informazioni. - Contributi al consiglio nazionale delle ricerche per le stazioni scientifiche di carattere peritecnico italiani e di reclutamento dei marinai ed alla Cassa invalidi della marina mercantile. - Gratificazioni ai rilevanti, alle pregne ai partoriti e strumenti musicali. - Spese delle scuole a terra. - Indennizzi diversi. - Spese per giuochi sportivi e ricreatori. - Biblioteche dei marinai. - Trasporti di materiali. - Rette ai istituti per ricovero di figli di militari . .	30,000,000 —
33	Difese costiere. - Soprassoldi al personale	70,000 —
34	Servizio aeronautico e radiotelegrafico. - Soprassoldi al personale militare. - Spese per laboratori e gabinetti. - Contributo al Comitato internazionale per i servizi elettrici	4,000,000 —

1892

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916
35	Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali. - Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi (*Spese fisse*)	14.000.000 —
36	Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, soprassoldi ed assegni speciali a terra (R. decreto 2 giugno 1904, n. 351)	2.500.000 —
37	Indennità di missione e di trasferimento per gli ufficiali, i personali civili dipartimentali, il personale avventizio, i funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e gli estranei	11.500.000 —
38	Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi	15.000.000 —
39	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti un utile controllato nei riguardi scientifici, tecnici ed economici, ai servizi della Regia marina	*per memoria*
40	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione. - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	80.000.000 —
41	Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna). - Spese per il contingente in Cina. - Spese riservate del Capo di Stato Maggiore	180.000.000 —
42	Istituti di marina (Istituto di guerra marittima. - Scuola di sanità militare marittima. - Accademia navale. - Scuola meccanici. - Scuola specialisti. - Scuola telegrafisti. - Scuola sommergibilisti. - Comando delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi). - Spese di funzionamento e di lavoro. - Soprassoldi d'insegnamento ai professori militari	60.000.000 —
43	Istituti di marina. - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile insegnante e di gabinetto (*Spese fisse*)	1.000.000 —
44	Spese di giustizia. - Spese inerenti ai reati di renitenza e diserzione. - Spese per le carceri militari marittime. - Soprassoldi ai giudici istruttori. - Contributo per il funzionamento del Tribunale supremo militare (*Spese obbligatorie*)	150.000 —
45	Servizio idrografico. - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile impiegato nel Regio Istituto idrografico di Genova (*Spese fisse*)	310.000 —
46	Servizio idrografico. - Materiale	2.700.000 —
47	Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi (giornate di cura e materiali d'consumo)	24.500.000 —
48	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*)	6.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
49	Manutenzione di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della Marina militare e nuove costruzioni ordinarie per i servizi militari marittimi. - Spese per nuovi impianti di illuminazione elettrica e per la relativa manutenzione negli immobili militari marittimi. - Spese di materiali. - Indennità di missione al personale militare e civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra
50	Fitto di locali e canoni d'acqua per la marina militare
51	Personali civili della Regia marina (chimici del laboratorio sperimentale, fisici ed ingegneri elettrotecnici, capi tecnici, disegnatori tecnici, coadiutori capi tecnici, aiutanti disegnatori e personale d'ordine). - Stipendi ed assegni vari continuativi. Indennità coloniale (*Spese fisse*)
52	Indennità di gestione e di responsabilità
53	Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere. - Materiale per l'esercizio, per la manutenzione e per il miglioramento. - Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per sopralluoghi, per studi e collaudi inerenti le linee della Regia marina
54	Difese marittime e costiere. - Armi e materiale da guerra per il miglioramento e la conservazione delle artiglierie belliche. - Materiale di uso specifico, delle stesse, compresa la spesa per energia elettrica inerente al servizio del casermaggio e degli arsenali. - Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per sopralluoghi, per studi e collaudi inerenti le linee della Regia marina
55	Servizio automobilistico per i dipartimenti militari marittimi
56	Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, per i servizi di bordo e per quelli a terra in genere della Regia marina. Spese relative. Ricostituzione delle scorte nei depositi combustibili. Costruzione e impianti di serbatoi di combustibili liquidi. Forza motrice d'energia per l'esercizio degli apparati motori dei servizi a terra e per la flotta navi in disarmo e riparazione. Materiali occorrenti per la produzione, trasformazione e utilizzazione della energia elettrica nei Regi arsenali militari marittimi. Bassi tavolette

1893

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

	CAPITOLI	
Num.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	ne	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	... Regi arsenali. - Stipendi, paghe, indennità e ...	14.000.000 —
	...alloggio, indennità per ... ed assegni speciali a ... e vari . . .	1.200.000 —
	...mento per gli ufficiali, ... il personale avente ...ministrazione dello Stato ...	11.500.000 —
	...ed isolati dei militari ...arittimi . . .	15.000.000 —
	...gnali retanti un utile ...fici, tecnici ed econo... ...	per memoria
	...ed immersione. - Mo... ...ili militari . .	80.000.000 —
	...di bordo al personale ...di supplementi - Spese ...Spese riservate del Capo ...	180.000.000 —
	...nerra marittima. - Scuole ... - Accademia navale ...speciali. - Scuola tele...grafisti. - Comando delle ...navi mercantili. - Spese ... - Sopraelevazioni d'assegni ...	60.000.000 —
	...ed assegni vari continuativi ...ante e di pubblico servizio (spese ...	1.600.000 —
	...enti ai resti di retribuzione ...er le cariche militari non ...ne retribuite - Contributo ...Tribunale supremo milita...	150.000 —
	...ed assegni vari continuativi ...mentare del Regio Esercito (Spese fisse) . . .	310.000 —
	...riale	2.500.000 —
	...po delle equipaggi militarizzati a ... ...ed a costituire formazioni ...ali)	23.500.000 —
		6.500.000 —
50	Fitto di locali e canoni d'acqua per la marina militare .	10.000.000 —
51	Personali civili della Regia marina (chimici del laboratorio sperimentale, tecnici ed ingegneri elettrotecnici, radiotecnici, capi tecnici, disegnatori tecnici contabili e aiutanti capi tecnici, aiutanti disegnatori e personale d'ordine). - Stipendi ed assegni vari continuativi. - Indennità coloniale (spese fisse)	100.000.000 — 700.00 —
52	Indennità di gestione e di responsabilità	
53	Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere. - Materiale per l'esercizio, per la manutenzione e per il miglioramento. - Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per sperimentali, per studi e collaudi interessanti le linee della Regia marina	4.000.000 —
54	Difese marittime e costiere. - Armi e materiale da guerra per il miglioramento e la conservazione della efficienza tecnica. - Materiale di uso specifico delle difese costiere, compresa la spesa per energia elettrica non attinente al servizio del casermaggio e degli uffici. - Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per sperimentali, per studi e collaudi interessanti le linee della Regia marina . . .	28.000.000 —
55	Servizio automobilistico per i dipartimenti militari marittimi	15.000.000 —
56	Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, per i servizi di bordo e per quelli a terra in genere della Regia marina. Spese relative. Ricostituzione delle scorte nei depositi combustibili. Costruzione di impianti di serbatoi di combustibili liquidi. Fornitura di energia per l'esercizio degli apparati motori per i servizi a terra e per le navi in disarmo e in riparazione. Materiali occorrenti per la produzione, trasformazione e utilizzazione della energia elettrica, nei Regi arsenali militari marittimi, basi navali, ed isole	175.000.000 —

1894

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956
57	Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali ed accessori in navigazione e per i servizi di porto dei mezzi navali, per le stazioni radioelettriche, radiotelegrafiche, per le difese marittime e costiere e per gli aeromobili, per gli apparati motori degli arsenali e per le ferrovie locali. Ricostituzione delle scorte ne, dispersi. Materiali di consumo per le Regie Navi	230.000.000 —
58	Acquisti ed impianti di macchinari ed attrezzi, occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi. - Trasformazione e rimodernazione dei mezzi di lavoro .	60.000.000 —
59	Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi. Spese di collaudo dei materiali. Spese per il movimento e trasporto dei materiali. Spese per i lavori navali	40.000.000 —
60	Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi e provvista delle relative dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata. Sistemazione di cannoni sulle navi mercantili a scafo metallico. Acquisto di navi già costruite	200.000.000 —
61	Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi arsenali o presso l'industria privata alle unità inscritte nel quadro del Regio naviglio ed ai galleggianti, bacini, imbarcazioni, contraddistinti da caratteristiche della Regia marina. Ricambio delle dotazioni per dette unità, galleggianti, bacini, imbarcazioni, da effettuarsi con i mezzi dei Regi arsenali o dell'industria privata	430.000.000 —
62	Rinnovamento, munizionamento e torpedini. Munizionamento per esercitazioni di tiro a terra ed a bordo. Materiali per la costruzione di bersagli. Premi di tiro	50.000.000 —
63	Personale lavorante. Mercedi giornaliere, soldino e premi. Sussidi. Soprassoldi di missioni, trasferte e spese d'assicurazione. Acquisto di tute speciali da lavoro e di oggetti di medicazione	1.500.000.000 —
64	Personale avventizio. Retribuzioni, aggiunta di famiglia e assegni personali. Assicurazioni obbligatorie. Indennità di licenziamento	175.000.000 —
65	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti della Amministrazione (R. decreto 2 febbraio 1905, n. 29) . .	per memoria
66	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della Marina militare . . .	40.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
67	Assegni fissi per spese di cancelleria occorrenti al funzionamento degli uffici dipartimentali ed analoghe spese degli enti provvisti di assegni . . .
68	Spese postali, telegrafiche e telefoniche dipartimentali
69	Spese per rilegature, macchine da scrivere, calcolatrici e materiali speciali. Acquisto di pubblicazioni tecniche per uso degli uffici dipartimentali . . . .
	SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE
	Spese generali
70	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (fissi) . . . . .
71	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati agenti . . . . .
72	Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali ed sottufficiali destinati a prestar servizio nell'Amministrazione centrale . . . . .
73	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo e servizi dell'Amministrazione centrale e Provinciale
74	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi e ai familiari dell'Amministrazione centrale e periferica e loro famiglie . . . . .
75	Indennità e diarie ai componenti le Commissioni di [illegible] direttamente dal dicastero della marina mercantile ed alle persone che, [illegible] debbono o devono intervenire alle Commissioni stesse, aventi diritto alla corresponsione di [illegible] pubblica. Spese varie inerenti al funzionamento delle [illegible] relativi sussidi, copia di atti, traduzioni, perizie [illegible] pali, ecc.) (art. 3 e 4 R. decreto-legge 17 settembre [illegible] 1935, n. 1827, convertito nella legge 15 marzo 1936, n. 656). Indennità e diarie ai componenti del Consiglio superiore della Marina mercantile (art. 6 R. decreto 8 novembre 1928, n. 2831) ed ai componenti di Commissioni e Comitati vari. Spese per il loro funzionamento. Indennità speciali al personale addetto ai servizi della Marina mercantile . . . . .
76	Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi dell'Amministrazione centrale . . . . .

1895

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1895 (2)

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896
	CAPITOLI	
N.	Denominazione	
67	Assegni fissi per spese di cancelleria occorrenti al funzionamento degli uffici dipartimentali ed analoghe spese degli enti provvisti di assegni	15.000.000 —
68	Spese postali, telegrafiche e telefoniche dipartimentali	400.000 —
69	Spese per rilegature, macchine da scrivere, calendari ed materiali speciali. Acquisto di pubblicazioni tecniche per uso degli uffici dipartimentali	12.000.000 —
		6.439.885.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE	
	Spese generali	
70	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse)	12.050.000 —
71	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	1.800.000 —
72	Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali ed ai sottufficiali destinati a prestar servizio nell'Amministrazione centrale	10.000 —
73	Sussidi agli impiegati usciti ed inservienti di ruolo e avventizi dell'Amministrazione centrale e Provinciale .	200.000 —
74	Sussidi agli impiegati, usciti ed inservienti bisognosi, ed ai superstiti dell'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	100.000 —
75	Indennità e diarie ai componenti le Commissioni di inchiesta ed esami speciali ed alle persone che eseguiscono studi speciali per conto del Ministero - Indennità ai componenti le Commissioni per gli esami di allievi ufficiali di marina mercantile - Spese varie inerenti al funzionamento delle commissioni stesse - Spese per gli atti tradizionali, premi e pasti, ecc., (art. 5 e 6 R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1678, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) Indennità e diarie ai componenti del Consiglio superiore della Marina mercantile (art. 6 R. decreto 8 novembre 1925, n. 2041) ed ai componenti di Commissioni e Comitati vari. Spese per il loro funzionamento. Indennità speciali al personale addetto ai servizi della Marina mercantile	170.000 —
76	Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi dell'Amministrazione centrale	150.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896
77	Spese di telegrammi (*Spesa obbligatoria*). . . .	200.000 —
78	Spese di ufficio, arbitraggi, coazioni ed altre accessorie (*Spesa obbligatoria*)	13.000 —
79	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	50.000 —
80	Spese casuali	6.000 —
81	Fitto locali e canoni d'acqua. Manutenzione e pulizia dei locali	1.000.000 —
82	Spese per le statistiche concernenti i servizi della Marina mercantile (art. 3 del R. decreto-legge 25 maggio 1899, n. 186, convertito nella legge 21 dicembre 1899, n. 358)	*per memoria*
83	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		15.543.000 —
	Debito effettivo	
84	Pensioni ordinarie (*Spesa fissa*)	17.570.000 —
85	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4, 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1111, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1921, n. 1688, ed altri assegni congeneri ogni Ramo dovuti (*Spesa obbligatoria*)	40.000 —
		17.610.000 —
	Spese per la Marina mercantile	
86	Spese per l'estinzione dei galleggianti sommersi (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
87	Vigilanza sulla pesca	30.000 —
88	Sovvenzione alla Cassa nazionale per la previdenza della gente di mare e sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie attinenti alla Marina mercantile. — Sussidi alla gente di mare, marinai e pescatori e alle loro famiglie	6.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
89	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e di equipaggi naufraghi nazionali e di nazionali indigenti (legge 25 maggio 1877, n. 3919, e R. internazionale 5 giugno 1889, spese varie per eventualmente prestati a navi pericolanti (art. tol del Codice della navigazione). Spese stenza e rimpatrio di internati svizzeri ed bambini ed indigenti sbarcati all'estero di zionali (articoli 95, 192 e 593 del Codice del zione) (*Spesa obbligatoria*) . . . .
90	Quota di concorso nella spesa di vigilanza del Nord Atlantico (Convenzione di Londra 1935 e 21 marzo 1936) (*Spesa obbligatoria*)
91	Concorso dello Stato per il mantenimento di pilo nei porti ove il pilotaggio è dichiarato generale . . . . .
92	Contributo alla spese di mantenimento del fa Rosa. Convenzione internazionale in data approvata con legge 7 gennaio 1932, n. 1 obbligatoria) . . . . .
	Spese per le Capitanerie di porto
93	Ufficiali delle Capitanerie di porto. Stipendi, militare ed assegni vari di carattere continu
94	Personale civile di ruolo delle Capitanerie di pendi ed assegni vari di carattere continuativ fisso) . . . . .
95	Incaricati marittimi e delegati di spiaggia. locali di porto. Retribuzioni, indennità di r affari di porto. Assicurazioni sociali . .
96	Indennità di trasferimento e di missione per e sottufficiali di porto . . . . .
97	Indennità di missione, di trasferimento e div sonale civile . . . . .
98	Manutenzione ordinaria dei fabbricati delle di porto . . . . .
99	Spese di ufficio per le Capitanerie di porto .
100	Indennità, supercarichi ed assegni agli ufficiali di porto ed ai militari del Corpo Reale Equipaggi presso le Capitanerie di porto corsi di perfezionamento degli ufficiali .

1897

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985031

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957
	CAPITOLI Denominazione	
89	Spese gravanti per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi nazionali marittimi e di naviganti esteri indigenti (legge 24 marzo 1877, n. 3818, e accordi internazionali 8 giugno 1936. Spese varie per esercizi eventualmente connessi a navi pericolanti, articoli 69 e 191 del Codice della navigazione). Spese per assistenza e rimpatrio di marittimi italiani ed esteri abbandonati ed indigenti giunti all'estero da navi nazionali (articoli 186 e 363 del Codice della navigazione) (*Spesa obbligatoria*)	60.000 —
91	Quota di concorso nella spesa di vigilanza nei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra 10 gennaio 1948 e 31 maggio 1950) (*Spesa obbligatoria*) . . .	*per memoria*
93	Concorso dello Stato per il mantenimento di corpi di pilotaggio ove il pilotaggio è dichiarato obbligatorio	45.000 —
92	Contributo alla spesa di mantenimento dei fari del Mar Rosso (Convenzione internazionale 16 dicembre 1950, approvata con legge 7 gennaio 1952, n. 150) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		6.893.000 —
	Spese per le Capitanerie di porto	
87	Ufficiali delle Capitanerie di porto. Stipendi, indennità militare ed assegni vari di carattere continuativo .	25.000.000 —
94	Personale civile di ruolo delle Capitanerie di porto. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	6.060.000 —
95	Impiegati subalterni e delegati di spiaggia. Inservienti locali di porto. Retribuzioni. Indennità di reggenza di uffici di porto. Assicurazioni sociali	960.000 —
96	Indennità di trasferimento e di missione per gli ufficiali e sottufficiali di porto	650.000 —
97	Indennità di missione, di trasferimento e diverse al personale civile	45.000 —
98	Manutenzione ordinaria dei fabbricati delle Capitanerie di porto	300.000 —
99	Spese di ufficio per le Capitanerie di porto	250.000 —
100	Indennità, supplementi ed assegni agli ufficiali e sottufficiali di porto ed ai militari del Corpo Reale equipaggi marittimi presso le Capitanerie di porto. Spese per i corsi di perfezionamento degli ufficiali. Spese varie	

1898

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	per il conto dei sottoelencati R. porto di nuova nomina presso l'Amministrazione navale di Livorno (art. 2 del Regio decreto 19 settembre 1942, n. 1362)	77.000 —
101	Attrezzi, arredi, mobili e mezzi nautici per le Capitanerie di porto, Corpo di guardia, Infermerie, Illuminazione, riscaldamento, consumo di gas, spese telefoniche e spese varie	3.600.000 —
		31.040.000 —
	Spese per i servizi marittimi	
102	Acquisto, manutenzione e custodia di boe d'ormeggio e di altri galleggianti addetti al servizio portuale - Spese per la visita del materiale nautico delle Società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni	200.000 —
103	Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi e postali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale	77.000.000 —
		77.200.000 —
	Spese diverse	
104	Versamento al bilancio speciale degli uffici del lavoro portuale dei proventi indicati nell'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 4 marzo 1932, n. 369, nonchè degli avanzi di fondi indicati nell'art. 12 del R. decreto-legge medesimo	*per memoria*
		—
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
105	Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio. Assegni ed indennità relative (*Spese fisse*)	270.000 —
106	Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia (*Spese fisse*)	6.300.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
107	Indennità di licenziamento al personale lavorante Regia marina (legge decreto 19 aprile 1923, n. 7 giugno 1928, n. 1566)
108	Ufficiali della Regia marina in aspettativa per ri di quadri. Assegni ed indennità militare (spese
	SPESE PER LA MARINA MILITARE
109	Fondo complementare per le nuove costruzioni
110	Assegnazione straordinaria per il completamen perezionamento dei servizi armi, munizioni e benti a bordo ed a terra (legge e mandato n. 1000 566)
111	Miglioramento dell'efficienza bellica delle piazz Linee, difese costiere, arsenali e dipartimenti nei depositi per munizioni e torpedini. Spese tenuta. Indennità di missione al personale m civile di ruolo dell'Amministrazione della Ma
112	Lavori portuali per il miglioramento delle in rittime e delle basi navali. Spese di manten
113	Contributo per la costruzione dell'acquedotto di dalena
114	Assegnazione straordinaria per spese relative e prestazioni dell'Amministrazione della ma pendenti dallo stato di guerra
115	Somma da erogare per il recupero di navi affondate nei porti
	SPESE DIVERSE
116	Contributo dell'Amministrazione della marina mortamento di mutui contratti dall'Istituto per le case degli impiegati dello Stato per zione di alloggi per i dipendenti dell'Amm medesimo (R. decreto-legge 16 gennaio convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 28 settembre 1939, n. 1425 e 11 maggio 1

1899

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899
	per il corso dei sottoelencati di porto di nuova nomina presso l'Accademia navale di Livorno (art. 3 del Regio decreto 10 settembre 1882, n. 1005)	750.000—
101	Attrezzi, stregli, mobili e mezzi nautici per le Capitanerie di porto. Corso di sfregatura, rinverniciatura, rimessaggio, riscaldamento, consumo d'acqua, spese telefoniche e spese varie	3.000.000—
		31.047.000—
	Spese per i servizi marittimi	
102	Acquisto, mantenimento e custodia di non d'ormeggio e di altri galleggianti adibiti al servizio portuale - Spese per la visita del materiale nautico della Società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni	200.000—
103	Sovvenzioni alle Società sussidiate di servizi marittimi e compensi per speciali trasporti con carattere postale e commerciale	75.000.000—
		75.200.000—
	Spese diverse	
104	Versamento al bilancio speciale degli uffici del lavoro portuale dei proventi indicati nell'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 369, ripartiti degli avanzi di fondi indicati nell'art. 12 del R. decreto-legge medesimo .	*per memoria*
		—
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
105	Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio. Assegni ed indennità relative (*Spese fisse*) . . .	270.000—
106	Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia (*Spese fisse*)	6.300.000—

Num.	CAPITOLI Denominazione
107	Indennità di licenziamento al personale lavorante Regia marina (Regi decreti 19 aprile 1925, n. 7 giugno 1928, n. 1436) . . . . .
108	Ufficiali della Regia marina in aspettativa per ri di quadri. Assegni ed indennità militare (spese
	SPESE PER LA MARINA MILITARE
109	Fondo complementare per le nuove costruzioni
110	Assegnazione straordinaria per il completamento perfezionamento dei vecchi armi, munizioni e mezzi a bordo ed a terra (legge 2 marzo 1 marzo 1931) . . . . .
111	Miglioramento dell'efficienza bellica delle piazz time, difese costiere, arsenali e allestimenti mi, depositi per munizioni e torpedini. Spese terna funzionalità di adesione al personale m civile di ruolo dell'Amministrazione della gu
112	Lavori portuali per il miglioramento delle in rittime e delle basi navali. Spese di materia
113	Contributo per la costruzione dell'acquedotto di dalena . . . . .
114	Assegnazione straordinaria per spese relative e prestazioni dell'Amministrazione della m pendenti dallo stato di guerra . . .
115	Somma da erogare per il recupero di navi a affondate nei porti . . . . .
	SPESE DIVERSE
116	Contributo dell'Amministrazione della marin mortamento di mutui contratti dall'Istituto per le case degli impiegati dello Stato per zione di alloggi per i dipendenti dell'Amm medaglioni (R. decreto-legge 18 gennaio 193 convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 10 28 settembre 1939, n. 1425 e 11 maggio 19

1900

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	di nuova nomina ... Art. 3 del Regio ...	750.000—
	del per le Capitanerie di porto, Spese te- ...	3.000.000—
		31.84[illegible]000—
	...rittimi	
	...ll'uso d'esercizio e ...ivo portuale - Spese ...o dello Stato ser- ...tantiche e di pub- ...	233.000—
	...di servizi marittimi ...a con carattere pe- ...	75.960.000—
		75.[illegible]93.000—
	...gli uffici del lavoro ...Part. 1 del R. decreto ...convertito nella legge ...egni stanziati ai fondi ...to legge medesimo	per memoria
		—
	...STRAORDINARIA	
	...effettivo	
	...	
	...ndo provvisorio. As- ...se pari ...	230.000—
	...personale militare del ...di aumento di tali ...	6.560.000—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
107	Indennità di licenziamento al personale lavorante della Regia marina (Regi decreti 19 aprile 1923, n. 963 e 7 giugno 1938, n. 1351)	100.000—
108	Ufficiali della Regia marina in ausiliaria per riduzione di quadri. Assegni ed indennità militare (spese fisse)	280.000—
		6.530.000—
	SPESE PER LA MARINA MILITARE	
109	Fondo complementare per le nuove costruzioni navali	per memoria
110	Assegnazione straordinaria per il completamento ed il potenziamento dei servizi armi, munizioni ed armamenti a bordo ed a terra (legge 2 maggio 1950, numero 500)	per memoria
111	Miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, depositi per munizioni e torpedini. Spese di materiale. Indennità di missione al personale militare e civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra	60.000.000—
112	Lavori portuali per il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali, spese di materiali	80.000.000—
113	Contributo per la costruzione dell'acquedotto di La Maddalena	352.670—
114	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina dipendenti dallo stato di guerra	3.600.000.000—
115	Somma da erogare per il recupero di navi mercantili affondate nei porti	370.000.000—
		4.030.252.670—
	SPESE DIVERSE	
116	Contributo dell'Amministrazione della marina all'ammortamento di mutui contratti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi per i dipendenti dell'Amministrazione medesima (R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1006 e legge 28 settembre 1950, n. 1126 e 11 maggio 1954, n. 625)	270.000—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
117	Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni e indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici. Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	400.000.000 —
		400.330.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE	
	Spese generali	
118	Impiegati delle Capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio e in posizione ausiliaria. Indennità e assegni (*Spese fisse*) . . .	150.000 —
119	Personale avventizio. Retribuzioni, assegni personali, aggiunta di famiglia e assicurazioni sociali . . .	4.500.000 —
		4.870.000 —
	Spese diverse	
120	Compensi, diritti e contributi di ammortamento, di miglioramento e d'interesse previsti dal R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 230, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245, per le costruzioni, trasformazioni e riparazioni di navi eseguite in cantieri e stabilimenti nazionali (R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 230, convertito nella legge 5 gennaio 1939, numero 245; legge 25 maggio 1939, n. 929; legge 29 gennaio 1942, n. 161; R. decreto-legge 6 febbraio 1942, n. 110, convertito nella legge 7 maggio 1942, n. 622 e R. decreto 16 febbraio 1942, n. 383). Contributo dello Stato a favore del Registro Italiano Navale (R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 337; R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1801 e R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1512, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 667). Contributo nelle spese di funzionamento dell'« Ente Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale » e concorso nell'ammortamento del nuovo edificio con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per provvedere alle spese di impianto della vasca medesima (R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1366 e legge 18 maggio 1942, numero 653)	20.000.000 —
121	Spese per le sistemazioni previste dall'art. 6, n. 2, del R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 230, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245, per le navi di cui al	

N.	CAPITOLI — Denominazione
	secondo comma dell'art. 25 del R. decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1588, convertito nella legge 5 gennaio 1936, n. 147 . . . . .
122	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra . . . .
123	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra . . . . .
124	Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito e per anticipazioni ai capitani delle navi mercantili non requisite ai sensi del bando C.S.M. 2 ottobre 1943, n. 247 A.G. . . . .
125	Spese per la concessione agli impiegati ed operai rappresentati dalla Federazione dei lavoratori del porto del premio straordinario di operosità e degli altri benefici economici autorizzati con il R. decreto-legge 5 dicembre 1941, n. 1345, convertito nella legge 11 gennaio 1942, n. 155 . . . . .
	Spese per i servizi portuari nei territori ex jugoslavi appartenenti al Governo della Dalmazia ed in quelli annessi alla provincia di Fiume.
126	Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ex jugoslavo . . . . .
127	Retribuzione per il personale avventizio, giornaliero operaio . . . . .
128	Premi di operosità e rendimento . . . . .
129	Sussidi . . . . .
130	Spese per il funzionamento dei servizi . . . .
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA
131	Fondo scorta per le leggi navi e per i corpi e gli a terra della Regia marina (R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2638, convertito in legge 31 dicembre 1928, n. 3049) . . . . .

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Gen

Il Ministro per il tesoro
RICCI

1902

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...cie rientrato dalla ...varie e per crediti ...detenuti. Spese di ...rio dei prigionieri	400.000.000 —
		400.333.000 —
	...ISTA GENERALE ...o la aspettativa, il ...orno e la pensione ...ese fisse) . . .	150.000 —
	...i, compensi personali, ...oni sociali . . .	4.500.000 —
		4.650.000 —
	...mmortamento, di cui ...dal R. decreto-legge ...nella legge 5 gen... ...ni, modificazioni, tra... ...eseguite in cantieri ...creto-legge 10 marzo ...e 5 gennaio 1939, n. ...n. 930, legge 29 gen... ...gge 6 febbraio 1942, ...marzo 1942, n. 622 e ...), Contributo dello ...no Navale (R. decreto ...convertito nella legge ...re 1° dicembre 1930, ...lio 1926, n. 1013, con... ...6, n. 667). Contributo ...M., Ente Vasca Nazio... ...ttura navale » e con... ...no contratto con l'Isti... ...ti per provvedere alle ...medesima (R. decreto ...convertito nella legge ...18 maggio 1942, n.	20.000.000 —
	...dall'art. 6, n. 2, del ...250, convertito nella ...le navi di cui al	

Numero	CAPITOLO	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...secondo comma dell'art. 23 del R. decreto-legge 19 set... ...tembre 1935, n. 1936, convertito nella legge 5 gennaio 1936, n. 147	1.000.000 —
122	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra . . .	300.000.000 —
123	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra	12.000.000 —
124	Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito e per anticipazioni di capitali delle navi mercantili non requisite ai sensi del bando C.S.M. 2 ottobre 1942, n. 247 A.G.	800.000.000 —
125	Spese per la concessione agli impiegati ed operai rappresentati dalla Federazione dei lavoratori dei porti del premio straordinario di operosità e degli altri benefici economici autorizzati con il R. decreto-legge 5 dicembre 1941, n. 1564, convertito nella legge 11 gennaio 1942, n. 138	*per memoria*
		1.133.000.000 —
	Spese per i servizi portuari nei territori ex jugoslavi appartenenti al Governo della Dalmazia ed in quelli annessi alla provincia di Fiume.	
126	Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ex jugoslavo	*per memoria*
127	Retribuzione per il personale avventizio, giornaliero ed operaio	*per memoria*
128	Premi di operosità e rendimento	*per memoria*
129	Sussidi	*per memoria*
130	Spese per il funzionamento dei servizi	*per memoria*
		—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA	
131	Fondo scorta per le Regie navi e per i corpi e gli enti a terra della Regia marina (R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2648, convertito in legge 31 dicembre 1928, n. 3049)	400.000.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RUINI

GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1945

1903

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Stato	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	39.730.000 —
	Debito vitalizio	122.200.500 —
	Spese per il servizio fari e segnalamento marittimo	28.900.000 —
	Spese per la Marina militare	6.439.885.000 —
	Spese per i servizi della Marina mercantile:	
	Spese generali	15.543.950 —
	Debito vitalizio	17.540.000 —
	Spese per la Marina mercantile	6.895.000 —
	Spese per le Capitanerie di porto	31.040.000 —
	Spese per i servizi marittimi	75.200.000 —
	Spese diverse	—
	Totale del Titolo I. — Parte ordinaria	6.778.133.000 —

Stato	CAPITOLI — Denominazione	
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
	Spese per la Marina militare	
	Spese diverse	
	Spese per i servizi della Marina mercantile:	
	Spese generali	
	Spese diverse	
	Spese per i servizi portuari nei territori ex Imp. appartenenti al Governo nella Dalmazia ed in annessi alla provincia di Fiume	
	Totale della categoria I della parte straordinaria	
	Categoria II. — Movimento di capitali:	
	Partite che si compensano nell'entrata	
	Totale della categoria II della parte straordinaria	
	Totale del Titolo II. — Parte straordinaria	
	Totale della parte ordinaria e straordinaria	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
	Totale generale	

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Ge

Il Ministro per il tesoro
RICCI

1904

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
TOLI	
...ria	
...ziale	
. . . .	39.750.000 —
. . . .	122.250.000 —
...ministero . .	28.960.000 —
. . . .	6.439.885.000 —
...ziale	
. . . .	15.843.000 —
. . . .	17.340.000 —
. . . .	6.895.000 —
. . . .	31.940.000 —
. . . .	75.200.000 —
. . . .	—
...rdinaria . . .	6.778.133.000 —

N.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	6.650.000 —
	Spese per la Marina militare	4.950.352.630 —
	Spese diverse	400.330.000 —
	Spese per i servizi della Marina mercantile:	
	Spese generali	4.650.000 —
	Spese diverse	1.193.000.000 —
	Spese per i servizi portuari nei territori ex Jugoslavi appartenenti al Governo della Dalmazia ed in quelli annessi alla provincia di Fiume	—
	Totale della categoria I della parte straordinaria .	5.594.802.630 —
	Categoria II. — Movimento di capitali:	
	Partite che si compensano nell'entrata	400.000.000 —
	Totale della categoria II della parte straordinaria . .	400.000.000 —
	Totale del Titolo II. — Parte straordinaria . . .	5.994.802.630 —
	Totale della parte ordinaria e straordinaria . . .	12.772.935.630 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	12.372.935.630 —
Categoria II. — *Movimento di capitali*	400.000.000 —
Totale generale . . .	12.772.935.630 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 agosto 1945

1905

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1945-46, la stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 66 (articoli 20 e 41 del Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e articolo 3 del presente decreto legislativo Luogotenenziale).

Capitolo n. 25. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi ed assegni vari continuativi - Indennità coloniali varie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (*Spese fisse*).

Capitolo n. 27. — Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina.

Capitolo n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e tassetta - Indennità coloniali varie - Paghe e competenze accessorie al personale indigeno (*spese fisse*).

Capitolo n. 29. — Indennità militare ad ufficiali della Regia marina, ecc.

Capitolo n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario.

Capitolo n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri.

Capitolo n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma e sussidi per disgraziati accidenti, ecc.

Capitolo n. 33. — Difesa costiera - Soprassoldi al personale.

Capitolo n. 34. — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale militare - Spese per fabbricati e cantonieri, ecc.

Capitolo n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 36. — Indennità di rappresentanza di alloggio, indennità per rimborso di spese, ecc.

Capitolo n. 37. — Indennità di missione e di trasferimento per gli ufficiali, i personali civili dipendenti, ecc.

Capitolo n. 38. — Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Capitolo n. 40. — Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari.

Capitolo n. 41. — Assegnamenti fissi di competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di carattere fisso - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del Capo di Stato Maggiore.

Capitolo n. 42. — Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Scuola di marina militare marittima - Accademia navale - Scuola meccanici - Scuola specialisti, ecc.) - Spese di funzionamento, ecc.

Capitolo n. 47. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi (generale di cura e materiali d'ospedale).

Capitolo n. 48. — Personale pel servizio dei fabbric... Regia marina (*Spese fisse*).

Capitolo n. 61. — Materiali e lavori di manutenzio... arsenali o presso l'industria privata alle unità ... naviglio ed ai galleggianti, bacini, imbarcazion... ristiche della Regia marina - Ricambio delle d... leggianti, bacini, imbarcazioni, da effettuarsi c... o dall'industria privata.

Capitolo n. 63. — Personale lavorante - Mercedi gi... Sussidi - Soprassoldi - Missioni, trasferte e spe... di tale speciali da lavoro e di oggetti di medic...

Capitolo n. 64. — Personale avventizio - Retribuz... assegni personali - Assicurazioni obbligatorie ...

Capitolo n. 65. — Eventuali deficienze di cassa di... dolo o da negligenza di agenti dell'Amministr... 1923, n. 953).

Capitolo n. 103. — Ufficiali della Regia marina in... ed indennità relative (*Spese fisse*).

Capitolo n. 104. — Indennità temporanea mensil... Regia marina non provvisto di stipendio di ... quadri - Assegni ed indennità militare (*Spese*...

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenen...

Il Ministro per la ...
Rosa

1906

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...di previsione della spesa del Ministero della marina ...ziamento del quale può essere aumentato median... ...disposizione di cui al capitolo n. 66 (articoli 20 e ...rnio 1925, n. 263 e articolo 3 del presente decreto

...Regia marina - Stipendi ed assegni vari conti... ...varie (*Spese fisse*).

...posizione ausiliaria - Indennità annua (*Spese fisse*).

... corredo e contributi scolastici per gli ufficiali

... equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni vari ...rine - Indennità coloniali varie - Paghe e compe... ...del indigeno (*Spese fisse*).

...dittare ad ufficiali della Regia marina, ecc.

... equipaggi marittimi - Vestiario.

... equipaggi marittimi - Viveri.

... equipaggi marittimi - Soprassoldi, gratificazioni ...dinarii accidentali, ecc.

...ure - Soprassoldi al personale.

...nforto e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale ...rini e cannonieri, ecc.

...fficiali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, as...gnie, indennità e soprassoldi (*Spese fisse*).

...di rappresentanza di alloggio, indennità per rim...

...di missione e di trasferimento per gli ufficiali, i ...ntali, ecc.

...per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo ...li.

...e, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed ...militari.

... navali (competenze di bordo al personale imbarcato ...pagnia) - Spese per il contingente in Cina - Spese ...lo Mediterraneo.

...marina (Istituto di guerra marittima - Scuola di ... - Accademia navale - Scuola meccanici - Scuola ...di funzionamento, ecc.

...speciale per il Corpo reale equipaggi marittimi ...rmali d'ospedale).

Capitolo n. 42. — Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*).

Capitolo n. 61. — Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi arsenali o presso l'industria privata alle unità inscritte nel quadro del Regio naviglio ed ai galleggianti, bacini, imbarcazioni, contraddistinti da caratteristiche della Regia marina - Ricambio delle dotazioni per dette unità, galleggianti, bacini, imbarcazioni, da effettuarsi con i mezzi dei Regi arsenali o dall'industria privata.

Capitolo n. 63. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni, trasferte e spese di assicurazione - Acquisto di tute speciali da lavoro e di oggetti di medicazione.

Capitolo n. 64. — Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta di famiglia e assegni personali - Assicurazioni obbligatorie - Indennità di licenziamento.

Capitolo n. 65. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263).

Capitolo n. 105. — Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio - Assegni ed indennità relative (*Spese fisse*).

Capitolo n. 106. — Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia (*Spese fisse*).

Capitolo n. 108. — Ufficiali della Regia Marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militare (*Spese fisse*).

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

PREZZO L. 60—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 936031

1907

23

PHT 8

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

-9 OTT 1945

Ag/pa.
5 Oct 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.114 of 22 September 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Public Works

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.549 of 2 August 1945.

New time limits for Legislative Decree No.425 of 16 November 1944, cancelling the allotment of apartments of building societies and for receiving contributions by the State.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.550 of 3 August 1945.

Modifying the provisions establishing compensation for the conversion of shares.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 551 of 13 August 1945.

Authorizing an expenditure of one billion lire to provide for the construction of quarters for persons who remained roofless in consequence of the war.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.552 of 15 August 1945.

Increasing the supplementary high cost of living family allowances.

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General

1908

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

16 November 1944, cancelling the allotment of apartments of building societies and for receiving contributions by the State.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.552 of 8 August 1945.
Modifying the provisions establishing compensation for the conversion of shares.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 551 of 13 August 1945.
Authorizing an expenditure of one billion lire to provide for the construction of quarters for persons who remained roofless in consequence of the war.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.552 of 15 August 1945.
Increasing the supplementary High cost of living family allowances.

(e) Local Government

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.553 of 21 August 1945. 5219
Modifying law No.851 of 27 June 1942 relating to the legal status of communal and provincial secretaries

(f) Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.554 of 21 August 1945.
Authorizing the National Institute for employees' homes to make use of its reserve fund.

(g) Civil Affairs Public Safety

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.555 of 21 August 1945.
Extending the time limits prescribed by Legislative Decree No.43 of 15 February 1945 for the transfer of members of the suppressed Police Corps of Italian Africa to the Public Safety administration or for their appearance before an epuration court.

(h) Local Government

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.556 of 21 August 1945.
Reconstructing the Communes of Soprano d'Iachia

7354

6061

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(i) Finance

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No.557 of 21 August 1945.
Authorizing the National Credit Institute for Homes to raise its maximum commission due upon money loaned from 1% to 4.50% for the period beginning 1st July 1945 and ending a year after the conclusion of the peace treaty.

(j) Finance

(j) Legislative Decree of the Lieutenant General No.558 of 24 August 1945.
New time limits for the inscription of persons assisting in disputes on taxation.

(k) Local Government

(k) Legislative Decree of the Lieutenant General No.559 of 24 August 1945.
Reconstituting the Commune of Valle d'Angelo.

(l) Land Forces

(l) Decree of the Lieutenant General No.560 of 31 July 45.
Division of the services of the Central administration of War.

(m) Local Government.

(m) Decree of the Lieutenant General No.561 of 5 April 45.
Constituting the "Lascito Giuseppe and Margherita Achillini" with head office in Rome as a legal body.

(n) Decree of the Lieutenant General No.562 of 20 July 45.
Formal declaration of the objects of the "Confraternita di Maria SS.ma della Mercede al Capo" in Palermo.

(o) Decree of the Lieutenant General No.563 of 20 Jul 45.
Formal declaration of the objects of the "Confraternita di Gesù e Maria dei Lavoratori Fornai" in Palermo.

(p) Decree of the Lieutenant General No.564 of 20 Jul 45.
Formal declaration of the objects of the "Confraternita di Sant'Antonio dei Barbieri" with head office in Palermo.

(q) Decree of the Lieutenant General No.565 of 20 Jul 45.
Recognizing the Italian Section of the Congregation of the Daughters of Mary with head office in Rome as a legal person.

(r) Decree of the Lieutenant General No.566 of 2 Jul 45.
Recognizing the legal effects of constituting the parish of the Most Sacred Heart of Jesus, Reali hamlet,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

(m) Local Government.

(m) Decree of the Lieutenant General No.561 of 2 April 45.
Constituting the "Lascito Giuseppe and Margherita Achillini" with head office in Rome as a legal body.

(n) Decree of the Lieutenant General No.562 of 20 July 45.
Formal declaration of the objects of the "Confraternita di Maria SS.ma della Mercede al Capo" in Palermo.

(o) Decree of the Lieutenant General No.563 of 20 Jul 45.
Formal declaration of the objects of the "Confraternita di Gesù e Maria dei Lavoratori Fornai" in Palermo.

(p) Decree of the Lieutenant General No.564 of 20 Jul 45.
Formal declaration of the objects of the "Confraternita di Sant'Antonio dei Barbieri" with head office in Palermo.

(q) Decreeof the Lieutenant General No.565 of 20 Jul 45.
Recognising the Italian Section of the Congregation of the Daughters of Mary with head office in Rome as a legal person.

(r) Decree of the Lieutenant General No.566 of 2 Jul 45.
Recognising the legal effects of constituting the parish of the Most Sacred Heart of Jesus, Reali hamlet, Tivoli Commune (Rome).

(s) Public Works

(s) Decree of the Lieutenant General of 20 July 1945.
Appointing two engineers to represent the administration of Public Works as permanent and acting members of the Special Board of 2nd grade instituted in Rome for the examination of disputes on immovable property damaged or destroyed by earthquakes.

(t) Finance

(t) Decree of the Lieutenant General of 24 August 1945.
Reinstating Mr. Montelcini Valerio for Tobia as a stock broker on the Stock-Exchange of Turin.

(u) Industry Finance

(u) Decree of the President of the Council of Ministers of 3 September 1945.
Validating the dismissals of personnel employed by the "Opera Nazionale Dopolavoro".

(v) Local Government Finance

(v) Ministerial Decree of 28 July 1945.
Approval of the list dividing the Communes of the Province of Ascoli Piceno into five groups for the purpose of bringing up to date the new land register.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(w) Finance (Property Control)

(w) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the Nol and Tockus Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(x) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the "Nu-Znaael Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(y) Finance (Property Control)

(y) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the "Dotto Alfredo"Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(z) Finance (Property Control)

(z) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the"Deutscher Leserzikel" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(aa) Finance (Property Control)

(aa) Ministerial Decree of 21 August 1945.
Placing the "A.Stephani di Mack and Company" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(bb) Finance (Property Control)

(bb) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the "B.Meyer and Co." with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(cc) Finance (Property Control)

(cc) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the Olewinsky Auth Company with head offi in Milan under receivership and appointing a receiver.

(dd) Finance (Property Control)

(dd) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the " Deutscher and Aichner" Company with head office in Milan under receivership and appoir ing a receiver.

(ee) Finance (Property Control)

(ee) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the "Reitlinger Otto"Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(ff) Finance (Property Control)

(ff) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the "Sacroggia Nussbaum and Levi" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(gg) Finance (Property Control)

(gg) Ministerial Decreeof 24 August 1945.
Placing the M.B.A. of W. Leisching. Railway, building, road, construction Company,previously seiled

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(aa) Finance (Property Control)

(aa) Ministerial Decree of 21 August 1945.
Placing the "A.Stephani di Wach and Company" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(bb) Finance (Property Control)

(bb) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the "M.Mayer and Co." with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(cc) Finance (Property Control)

(cc) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the Slowinsky Bath Company with head offi in Milan under receivership and appointing a receiver.

(dd) Finance (Property Control)

(dd) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the " Deutscher and Altmaier" Company with head office in Milan under receivership and appoir ing a receiver.

(ee) Finance (Property Control)

(ee) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the "Seltlinger Otto"Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(ff) Finance (Property Control)

(ff) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the "Smaragdis Sussbaum and Levi" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(gg) Finance (Property Control)

(gg) Ministerial Decreeof 24 August 1945.
Placing the A.E.G.I. of M. Leiching. Railway, building, road, construction Company,previously called "Granetein and Koppel", with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(hh) Finance (Property Control)

(hh) Ministerial Decree of 26 August 1945.
Placing the "Depas Johann Ercon" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(ii) Finance (Property Control)

(ii) Ministerial Decree of 26 August 1945.
Placing the "Richter Carlo"Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(jj) Finance (Property Control)

(jj) Ministerial Decree of 26 August 1945.
Placing the "S.A.Intercontinental"Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(kk) Finance (Property Control)

(kk) Ministerial Decree of 27 August 1945.

Placing the "S.A. Immobiliare Castelvecchana" Company with head office in Milan under receivership & appointing a receiver.

(ll) Ministerial Decree of 27 August 1945.

Facilities in favour of persons damaged by the eruption of Etna in 1928.

(mm) Finance (Property Control)

(mm) Ministerial Decree of 1st September 1945.

Placing the Italian Agency of the Elementare Insurance Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(nn) Public Relations

(nn) Ministerial Decree of 2 September 1945.

Rendering void the provisions relating to the transfer of the premises situated in Rome and Naples previously used by the suppressed newspaper "Il Littoriale".

(oo) Finance

(oo) Ministerial Decree of 14 September 1945.

Authorising the Savings Society of Pesaro to open branches at Morotta hamlet of Candelfo and at Serrungarina (Pesaro).

(pp) Finance (Property Control)

(pp) Ministerial Decree of 13 September 1945.

Placing the S.A.F.A. Pharmaceutical Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

NOTE :- Res. SCAOs and Sub-Commission desiring that any of the provisions contained in this issue of G.O. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Saturday 13 October 1945. As the enforcement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.O. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

G. G. HAMPTON, Lt.Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; semestrale » 350; trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; semestr. » 700; trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (cartellario titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400 —; semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; semestrale » 220; trimestrale » 120; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 800; semestrale » 500; trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

All'Estero: Abb. annuo L. 600 —; semestrale » 500 —; Un fascicolo il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 548.

Nuova assegnazione di termini contemplati nel decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, riguardante la decadenza delle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero di contributi dello Stato. Pag. 1407

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 550.

Modificazioni al compenso per la conversione dei titoli azionari . . . . . Pag. 1407

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 agosto 1945, n. 551.

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per provvedere alla costruzione di alloggi ai senza tetto in seguito ad eventi bellici . . . . . Pag. 1407

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 agosto 1945, n. 552.

Aumento degli assegni familiari supplementari di carovita . . . . . Pag. 1408

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 553.

Modificazioni alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 556.

Ricostituzione dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana. Pag. 1410

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 557.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di credito edilizio di aumentare dall'1 all'1,50 % per il periodo dal 1° luglio 1945 a tutto l'esercizio successivo a quello della conclusione della pace, il limite massimo della provvigione spettante sui capitali dati a mutuo . . . . . Pag. 1411

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 558.

Nuovo termine per l'iscrizione delle persone ammesse alle funzioni dell'assistenza e della rappresentanza in materia tributaria . . . . . Pag. 1411

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 559.

Ricostituzione del comune di Valle dell'Angelo. Pag. 1412

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 580.

Ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra . . . . . Pag. 1412

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 561.

Erezione in ente morale del «Lascito Giuseppe e Margherita Achillini», con sede in Roma . . . . Pag. 1413

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 562

5218

87

1915

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia	Abb. annuo	L. 350	All'Estero	Abb. annuo	L. 700	In Italia	Abb. annuo L. 800
	» semestrale	» 200		» semestr.	» 400		» semestrale » 500
	» trimestrale	» 120		» trimestr.	» 200	All'Estero	» trimestrale » 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20		Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno	L. 400 —	All'Estero — Abb. anno L. 800 —
	» semestrale	» 200 —	» semestrale » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 231 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 343.

Nuova assegnazione di termini contemplati nel decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 427, riguardante la decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero di contributi dello Stato. Pag. 1397

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 329.

Modificazioni al compenso per la conversione dei titoli azionari . . . . . Pag. 1407

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 agosto 1945, n. 351.

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per provvedere alla costruzione di alloggi ai senza tetto in seguito ad eventi bellici . . . . . Pag. 1407

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 agosto 1945, n. 352.

Aumento degli assegni familiari supplementari di carovita . . . . . Pag. 1408

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 333.

Modificazioni alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali . Pag. 1409

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 334.

Scioglimento della riserva patrimoniale e di garanzia dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. Pag. 1409

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 335.

Proroga del termine previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, per il passaggio nell'Amministrazione della pubblica sicurezza o per il deferimento al giudizio di epurazione degli appartenenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana. Pag. 1410

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 336.

Ricostituzione dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana. Pag. 1410

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 337.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di credito edilizio di aumentare dall'1 all'1,50 %, per il periodo dal 1° luglio 1945 a tutto l'esercizio successivo a quello della conclusione della pace, il limite massimo della prevvigione spettante sui capitali dati a mutuo . . . . . Pag. 1411

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 338.

Nuovo termine per l'iscrizione delle persone ammesse alle funzioni dell'assistenza e della rappresentanza in materia tributaria . . . . . Pag. 1411

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 339.

Ricostituzione del comune di Valle dell'Angelo. Pag. 1412

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 380.

Ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra . . . . . Pag. 1412

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 561.

Erezione in ente morale del «Lascito Giuseppe e Margherita Achillitti», con sede in Roma . . . . Pag. 1413

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1945, n. 562.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Mercede al Capo, in Palermo. Pag. 1413

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1945, n. 563.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù e Maria dei lavoranti fornai, in Palermo . Pag. 1413

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1945, n. 564.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Sant'Antonio di Padova dei barbieri, con sede in Palermo. Pag. 1413

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1945, n. 565.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia d'Italia della Congregazione delle Figlie del Cuor di Maria, con sede in Roma . . . . . Pag. 1413

5218

1961

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 566.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, in località Reali del comune di Tivoli (Roma) . . . . . Pag. 1413

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945.
Nomina di due ingegneri in rappresentanza dell'Amministrazione dei lavori pubblici a membri effettivo e supplente del Collegio speciale di 2° grado istituito in Roma per la cognizione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto . . . . . Pag. 1413

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945.
Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino del sig. Montalcini Valerio fu Tobia. Pag. 1413

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 1945.
Convalida di provvedimenti di licenziamento di dipendenti dell'Opera nazionale combattenti . . . . Pag. 1414

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.
Tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni . . . . . Pag. 1415

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Nei & Tockus », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1416

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Su Enamel », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1416

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Ratto Alfredo », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1416

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Deutscher Lesezirkel », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1416

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « A. Stephani di Wach & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1416

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « H. Mayer & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1417

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Olowinsky Ruth », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1417

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Dupas Johann Erben », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1418

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Eichinger Carlo », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1418

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della « S. A. Intercontinentale », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della « S. A. Immobiliare Castelveccana », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.
Agevolezze a favore dei danneggiati dall'eruzione del Pleina del 1928 . . . . . Pag. 1420

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazione « Elementare », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1420

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.
Inefficacia giuridica dei provvedimenti relativi alla cessione dei locali in Roma e Napoli già in uso del soppresso giornale sportivo « Il Littoriale » . . . . . Pag. 1421

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1945.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Fano ad aprire propria agenzia a Marotta frazione di Mondolfo e a Serrungarina (Pesaro) . . . . . Pag. 1421

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima « C.O.F.A. » Compagnia Farmaceutica, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1421

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Reiezioni nel ruolo dei periti ufficiali dei conti . . . . . Pag. 1421

Ministero dell'aeronautica: Albo delle ditte fornitrici della Regia aeronautica . . . . . Pag. 1421

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buoni del tesoro . Pag. 1425

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1425

Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1943 del Banco di Sicilia e delle sue Sezioni speciali. Pag. 1425

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 1425

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785181

...ti o distrutti dal terremoto . . . .

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945.
Reintegrazione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino del sig. Moncalvini Valerio in Tobia. Pag. 1414

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 1945.
Convalida di provvedimenti di licenziamento di dipendenti dell'Opera nazionale dopolavoro . . . . Pag. 1415

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.
Tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni . . . . . Pag. 1415

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Nei & Tockus », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1416

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Su-Enamel », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1416

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Rotto Alfredo », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1416

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Deutscher Lederlike », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1416

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « A. Stephani di Wach & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1416

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « H. Mayer & C. » con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1417

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Olowinsky Ruth », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1417

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Deutsch & Aichner », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1417

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Reitlinger Otto », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1417

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Smaraggia Nussbaum & Levi », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1418

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della « M.B.A. accomandita semplice » di W. Leisching, società costruzioni materiali ferroviari, edili, stradali, già Orenstein & Koppel, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . Pag. 1418

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della « S. A. Immobiliare Cisalpina », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.
Agevolezze a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1928 . . . . . Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazione « Elementare », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1420

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.
Inefficacia giuridica dei provvedimenti relativi alla cessione dei locali in Roma e Napoli già in uso del soppresso giornale sportivo « Il Littoriale » . . . . . Pag. 1420

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1945.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Fano ad aprire proprie agenzie a Marotta frazione di Mondolfo e a Serrungarina (Pesaro) . . . . . Pag. 1421

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima « CO.FA. » Compagnia Farmaceutica, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1421

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Reiterazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti . . . . . Pag. 1421

Ministero dell'aeronautica: Albo delle ditte fornitrici della Regia aeronautica . . . . . Pag. 1423

Ministero del tesoro:

Diffide per smarrimento di buoni del tesoro . Pag. 1425

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1425

Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1943 del Banco di Sicilia e delle sue Sezioni speciali. Pag. 1425

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buono del Tesoro novennale . . . . . Pag. 1425

Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico . . . . . Pag. 1426

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1427

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1429

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 111 DEL 22 SETTEMBRE 1945:

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945.
Nomina dei componenti la Consulta Nazionale.

(1602)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 519.

Nuova assegnazione di termini contemplati nel decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, riguardante la decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero di contributi dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, relativo alla decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie ed al ricupero dei contributi dello Stato;

Visto l'art. 1 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini previsti di sei mesi dagli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, riguardanti, rispettivamente, la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi cooperativi a contributo statale e la domanda del socio di cooperativa edilizia a contributo statale per la reintegrazione nell'appartamento di cui era promissario od assegnatario, sono portati a mesi dieci dalla data di entrata in vigore del citato decreto 16 novembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 550.

Modificazioni al compenso per la conversione dei titoli azionari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1942, n. 96;

Visto il R. decreto 29 marzo 1942, n. 239, recante norme integrative e complementari del Regio decreto-legge sopra citato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 27 del R. decreto 29 marzo 1942, n. 239, è sostituito dal seguente:

« Per la sostituzione o per la divisione di titoli azionari, la società emittente può richiedere il pagamento di un compenso non superiore alle spese necessarie per ogni titolo, qualunque sia il numero delle azioni rappresentate. Nessun compenso è dovuto se la conversione si opera mediante stampigliatura delle vecchie azioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — GROSSOLI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 56. — PASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, relativo alla decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie ed al ricupero dei contributi dello Stato;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini previsti di sei mesi dagli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, riguardanti, rispettivamente, la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi cooperativi a contributo statale e la domanda del socio di cooperativa edilizia a contributo statale per la reintegrazione nell'appartamento di cui era prepotatario od assegnatario, sono portati a mesi dieci dalla data di entrata in vigore del citato decreto 16 novembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROSSI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — LA MALFA

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1945

Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 53. — FRASCA

...cemente la normativa dell'obbligatorietà dell'iscrizione...
...convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1942, n. 26;

Visto il R. decreto 29 marzo 1942, n. 239, recante norme integrative e complementari del Regio decreto-legge sopra citato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 27 del R. decreto 29 marzo 1942, n. 239, è sostituito dal seguente:

"Per la sostituzione o per la divisione di titoli azionari, la società emittente può richiedere il pagamento di un compenso non superiore alle spese necessarie per ogni titolo, qualunque sia il numero delle azioni rappresentate. Nessun compenso è dovuto se la conversione si opera mediante stampigliatura delle vecchie azioni".

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — GRONCHI — TOGLIATTI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945

Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 56. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 agosto 1945, n. 551.

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per provvedere alla costruzione di alloggi ai senza tetto in seguito ad eventi bellici.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

1 9 2 0 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, che approva il testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 323, che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci per l'esercizio finanziario 1945-46 e tra essi quello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di autorizzare maggiori fondi per la costruzione di alloggi per il ricovero delle persone rimaste senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la maggiore spesa di lire un miliardo, da aggiunta al fondo di cui all'art. 3, comma 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1945-1946, per provvedere, in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, alla costruzione di alloggi per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in seguito ad eventi bellici.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto ad assegnare la somma autorizzata col presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 58. — Vasco

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, sui prezzi del pane e della pasta;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con effetto dal 1° marzo 1945, l'importo degli assegni familiari di carovita di cui alle tabelle *A, B, C, D, E,* allegate al decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 367, è aumentato per la tabella *A* da L. 39 a L. 54, per la tabella *B* da L. 5 a L. 9, per le tabelle *C* ed *E* da L. 129 a L. 215, per la tabella *D* da L. 170 a L. 225.

Nulla è innovato alle disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto suddetto circa la misura delle tabelle degli assegni familiari e relativi contributi.

Resta immutata la misura degli assegni stabiliti dalle tabelle predette, ai fini dell'applicazione delle norme vigenti sulla corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori richiamati alle armi.

Art. 2.

L'aumento degli assegni familiari di carovita, di cui all'articolo precedente, assorbe l'indennità a carico dei datori di lavoro prevista dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, per le persone di famiglia conviventi e a carico dei lavoratori dipendenti. Ove tale indennità risulti di fatto conglobata per accordi sindacali in un aumento della retribuzione, questa sarà ridotta dall'importo della maggiorazione degli assegni familiari di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto avrà effetto dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

È autorizzata la maggiore spesa di lire un miliardo, in aggiunta al fondo di cui all'art. 3, comma 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1945-1946, per provvedere, in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, alla costruzione di alloggi per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in seguito ad eventi bellici.

ART. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto ad assegnare la somma autorizzata col presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 58. — FRANCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 agosto 1945, n. 552.

Aumento degli assegni familiari supplementari di carovita.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, per la istituzione di assegni familiari supplementari di carovita;

Con effetto dal 1° marzo 1945, l'importo degli assegni familiari di carovita di cui alle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, allegate al decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, è aumentato per la tabella *A* da L. 30 a L. 54, per la tabella *B* da L. 5 a L. 9, per le tabelle *C* ed *E* da L. 120 a L. 215, per la tabella *D* da L. 130 a L. 225.

Nulla è innovato alle disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto suddetto circa la modifica delle tabelle degli assegni familiari e relativi contributi.

Resta immutata la misura degli assegni stabiliti dalle tabelle predette, ai fini dell'applicazione delle norme vigenti sulla corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori richiamati alle armi.

ART. 2.

L'aumento degli assegni familiari di carovita, di cui all'articolo precedente, assorbe l'indennità a carico dei datori di lavoro prevista dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, per le persone di famiglia conviventi e a carico dei lavoratori dipendenti. Ove tale indennità risulti di fatto o anche già per accordi sindacali in un ammontare superiore, questa sarà ridotta dall'importo della maggiorazione degli assegni familiari di cui al precedente articolo.

ART. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto avrà effetto dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 57. — FRANCO

1922
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 533.

Modificazioni a la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'Autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le attribuzioni demandate dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, al Ministro per l'interno circa i trasferimenti, le supplenze, le reggenze, i congedi, i collocamenti in aspettativa ed il trattamento economico dei segretari comunali appartenenti ai gradi 5°, 6°, 7° e 8° sono esercitate dai prefetti, nell'ambito delle rispettive provincie, secondo le norme dettate dal testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 2.

Per i segretari comunali dei gradi 1°, 2°, 3° e 4°, per i segretari provinciali nonchè per ogni altro provvedimento non previsto fra quelli indicati nel precedente articolo, relativo ai segretari comunali dei gradi 5°, 6°, 7° e 8°, restano ferme le disposizioni della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

All'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e dei diritti accessori ai segretari comunali e provinciali, che abbiano maturato i prescritti periodi di anzianità, si fa luogo in base al semplice accertamento, da parte dei competenti uffici del personale, delle condizioni stabilite rispettivamente, dagli articoli 98 e 102 del R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, omesso ogni parere del Consiglio d'amministrazione.

Il prefetto ed il segretario provinciale a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza o altri enti pubblici locali.

Analogamente spetta al prefetto di autorizzare i segretari comunali e i segretari provinciali a far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite tra impiegati o ad essere prescelti come periti, consulenti tecnici o arbitri.

Art. 6.

Spetta al prefetto di applicare al segretario comunale ed al segretario provinciale la sospensione cautelativa prevista dall'art. 249 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'art. 1 *sub* 249 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 7.

Sono estese ai segretari comunali e provinciali le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 185, recante norme transitorie per le promozioni del personale delle Amministrazioni dello Stato.

Le promozioni da conferire a seguito di concorsi per titoli, ai sensi della legge 27 giugno 1942, n. 851, saranno sospese nei confronti dei segretari comunali e provinciali sottoposti a procedimento di epurazione, fino a quando non possa essere esclusa nei loro confronti l'applicazione di una delle sanzioni previste dal titolo secondo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modifiche ed aggiunte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 51. — PRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 534.

Svincolo della riserva patrimoniale e di garanzia dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

1923
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le attribuzioni demandate dalla legge 27 giugno 1942 n. 851, al Ministro per l'Interno circa i trasferimenti, le supplenze, le reggenze, i reincarichi, i collocamenti in aspettativa ed il trattamento economico dei segretari comunali appartenenti ai gradi 5°, 6°, 7° e 8° sono esercitate dai prefetti, nell'ambito delle rispettive provincie, secondo le norme dettate dal testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 2.

Per i segretari comunali dei gradi 1°, 2°, 3° e 4°, per i segretari provinciali nonchè per ogni altro provvedimento non previsto fra quelli indicati nel precedente articolo, relativo ai segretari comunali dei gradi 5°, 6°, 7° e 8°, restano ferme le disposizioni della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

All'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e dei diritti accessori ai segretari comunali e provinciali, che abbiano maturato i prescritti periodi di anzianità, si fa luogo in base al semplice accertamento, da parte dei competenti uffici del personale, delle condizioni stabilite rispettivamente dagli articoli 98 e 102 del R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, omesso ogni parere del Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il terzo comma degli articoli 156 e 157 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'art. 1 *sub* 156 e 157 della legge 27 giugno 1942, n. 851, è abrogato.

Art. 5.

In deroga a quanto disposto dall'art. 241 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'articolo 1 *sub* 241 della legge 27 giugno 1942, n. 851, è demandato al prefetto di autorizzare il segretario comunale al segretario provinciale la sospensione cautelare prevista dall'art. 240 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'art. 1 *sub* 240 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 7.

Sono estese ai segretari comunali e provinciali le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1945, n. 185, recante norme transitorie per le promozioni del personale delle Amministrazioni dello Stato.

Le promozioni da conferire a seguito di concorsi per titoli, ai sensi della legge 27 giugno 1942, n. 851, saranno sospese nei confronti dei segretari comunali e provinciali sottoposti a procedimento di epurazione, fino a quando non possa essere esclusa nei loro confronti l'applicazione di una delle sanzioni previste dal titolo secondo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modifiche ed aggiunte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 31. — BASSA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 554.

Svincolo della riserva patrimoniale e di garanzia dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 14 del R. decreto 29 novembre 1924, numero 1945;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1913, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1924

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale per la cassa degli impiegati dello Stato, fino a quando non sarà in grado di disporre dei normali mezzi finanziari necessari per il suo funzionamento, è autorizzato ad utilizzare, nei limiti che saranno fissati, in relazione al fabbisogno, con decreti del Ministro per il tesoro, la riserva patrimoniale e di garanzia costituita a norma dell'art. 14 del R. decreto 20 novembre 1924, n. 1915, e consolidata in L. 8.000.000 giusta il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1933, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà fissata la data dalla quale l'Istituto riprenderà gli accantonamenti per la ricostituzione della riserva di cui al precedente comma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — ROMITA

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 52. — PERSICO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 553.

Proroga del termine previsto dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, per il passaggio nell'Amministrazione della pubblica sicurezza o per il deferimento al giudizio di epurazione degli appartenenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Con il consenso dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, il personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana può essere chiamato, provvisoriamente, in servizio dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche prima della concessione del nulla osta previsto nell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 20. — PERSICO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 556.

Ricostituzione dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 25 agosto 1938, n. 1618;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana fusi nel nuovo

1925
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

creto 20 novembre 1924, n. 1917, è consolidata in L. 8.000.000 giusta il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1913, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà fissata la data dal a quale l'Istituto riprenderà gli accantonamenti per la ricostituzione della riserva di cui al precedente comma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 52. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 553.

Proroga del termine previsto dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, per il passaggio nell'Amministrazione della pubblica sicurezza e per il deferimento al giudizio di epurazione degli appartenenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa Italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

La scadenza del termine stabilito nel secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, per i casi previsti nel primo comma dell'articolo stesso, è fissata al 7 ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 20. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 556.

Ricostituzione dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 25 agosto 1938, n. 1618;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

I comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana, fusi nell'unico comune di Ischia con R. decreto 25 agosto 1938, n. 1618, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i sei predetti Comuni.

ART. 2.

Gli organici dei ricostituiti Comuni saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente

1926
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

assegnati ai menzionati Comuni anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 25 agosto 1938, n. 1648.

Il personale già in servizio presso il comune di Ischia che eventualmente sarà inquadrato nei detti organici dovrà avere la posizione gerarchica e il trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato, a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 25. — PESCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 537.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di credito edilizio di aumentare dall'1 all'1,50 %, per il periodo dal 1° luglio 1945 a tutto l'esercizio successivo a quello della conclusione della pace, il limite massimo della provvigione spettante sui capitali dati a mutuo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1929, n. 698, che autorizza la costituzione di un Istituto nazionale di credito edilizio;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite massimo della provvigione dovuta all'Istituto nazionale di credito edilizio dai propri mutuatari non superiore a lire una per ogni cento lire

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 26. — PESCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 538.

Nuovo termine per l'iscrizione delle persone ammesse alle funzioni dell'assistenza e della rappresentanza in materia tributaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 38 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Vista l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le persone che all'11 settembre 1936, data di pubblicazione del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, esercitavano l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e che, per non essere iscritte al disciolto partito fascista o per altri motivi politici, non ebbero la tempestiva iscrizione nell'elenco delle persone autorizzate alle funzioni di assistenza e rappresentanza, sono ammesse a presentare istanza ai fini della iscrizione stessa entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per i territori non ancora riformati all'Amministrazione italiana il termine previsto dal precedente articolo decorre dalla data di tale ritorno o da quella in cui il presente decreto diventa esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1927

dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 45. — PENNA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 517.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di credito edilizio di aumentare dall'1 all'1,50 %, per il periodo dal 1° luglio 1945 a tutto l'esercizio successivo a quello della conclusione della pace, il limite massimo della provvigione spettante sui capitali dati a mutuo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1929, n. 668, che autorizza la costituzione di un Istituto nazionale di credito edilizio;
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite massimo della provvigione dovuta all'Istituto nazionale di credito edilizio dai propri mutuatari in misura non superiore a lire una per ogni cento lire di capitale mutuato, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 2 maggio 1929, n. 668, viene elevato a lire 1,50 a far tempo dal 1° luglio 1945 e fino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui cesserà lo stato di guerra. L'aumento è applicabile anche alle semestralità relative ai mutui in corso che verranno a scadenza a partire dalla data predetta.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 518.

Nuovo termine per l'iscrizione delle persone ammesse alle funzioni dell'assistenza e della rappresentanza in materia tributaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 38 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le persone che all'11 settembre 1936, data di pubblicazione del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, esercitavano l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e che, per non essere iscritte al disciolto partito fascista o per altri motivi politici, non ebbero in tempo utile la iscrizione nell'elenco delle persone autorizzate alle funzioni di assistenza e rappresentanza, sono ammesse a presentare istanza ai fini della iscrizione stessa entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per i territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana il termine previsto dal precedente articolo decorre dalla data di tale ritorno o da quella in cui il presente decreto divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 55. — PENNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 963083

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 559.

Ricostituzione del comune di Valle dell'Angelo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1928, n. 3176;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Valle dell'Angelo, aggregato con R. decreto 13 dicembre 1928, n. 3176, al comune di Piaggine, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Piaggine e di Valle dell'Angelo.

Art. 2.

Gli organici del ricostituito comune di Valle dell'Angelo e del comune di Piaggine saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Valle dell'Angelo e di Piaggine anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 13 dicembre 1928, n. 3176.

Al personale già in servizio presso il comune di Piaggine che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 560.

Ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 9 marzo 1942, n. 335, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1942, n. 335, quale risulta modificato dal R. decreto 18 maggio 1943, n. [illegible] e dal decreto luogotenenziale 7 settembre 1944, n. [illegible], è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra è la seguente:

Gabinetto;

Direzione generale personale ufficiali;

Direzione generale personali civili e affari generali;

Direzione generale leva, sottufficiali e truppa;

Direzione generale di artiglieria e della motorizzazione;

Direzione generale del genio;

Direzione generale dei servizi di commissariato ed amministrativi;

Direzione generale di sanità militare;

Ispettorato del servizio ippico e veterinario;

Ispettorato delle pensioni.

I seguenti enti dipendono direttamente dal Gabinetto:

Quartier generale;

Reparto autonomo carabinieri Reali. »

Art. 2.

Con successivo provvedimento, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nei ruoli organici del personale dipendente dall'Amministrazione della guerra le variazioni ridutrive conseguenti alla nuova organizzazione dei servizi di cui al precedente art. 1, nonchè ogni altra variazione dipendente dall'ulteriore assetto che potrà essere conferito ai servizi di pertinenza dell'Amministrazione della guerra.

Art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1926

n. 134;

Vista il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Valle dell'Angelo, aggregato con R. decreto 13 dicembre 1928, n. 3176, al comune di Piaggine è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Piaggine e di Valle dell'Angelo.

Art. 2.

Gli organici del ricostituito comune di Valle dell'Angelo e del comune di Piaggine saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Valle dell'Angelo e di Piaggine anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 13 dicembre 1928, n. 3176.

Il personale, già in servizio presso il comune di Piaggine che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 50. — FRASCA

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 2 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1942, n. 335, quale risulta modificato dal R. decreto 18 maggio 1943, n. [illegible], e dal decreto Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. [illegible], è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra è la seguente:

Gabinetto;

Direzione generale personale ufficiali;

Direzione generale personali civili e affari generali;

Direzione generale leva, sottufficiali e truppa;

Direzione generale di artiglieria e della motorizzazione;

Direzione generale del genio;

Direzione generale dei servizi di commissariato ed amministrativi;

Direzione generale di sanità militare;

Ispettorato del servizio ippico e veterinario;

Ispettorato delle pensioni.

I seguenti enti dipendono direttamente dal Gabinetto:

Quartier generale;

Reparto autonomo carabinieri Reali.

Art. 2.

Con successivo provvedimento, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nei ruoli organici del personale dipendente dall'Amministrazione della guerra le variazioni ridutrive conseguenti alla nuova organizzazione dei servizi di cui al precedente art. 1, nonchè ogni altra variazione dipendente dall'ulteriore assetto che potrà essere conferito ai servizi di pertinenza dell'Amministrazione della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 11. — FRASCA

1930
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 561.

Erezione in ente morale del « Lascito Giuseppe e Margherita Achillini », con sede in Roma.

N. 561. Decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il « Lascito Giuseppe e Margherita Achillini », con sede in Roma, viene eretto in ente morale, sotto l'amministrazione dell'Ente di assistenza di Roma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 562.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Mercede al Capo, in Palermo.

N. 562. Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Mercede al Capo, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 563.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù e Maria dei lavoranti fornai, in Palermo.

N. 563. Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù e Maria dei lavoranti fornai, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 564.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Sant'Antonio di Padova dei barbieri, con sede in Palermo.

N. 564. Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Sant'Antonio di Padova dei barbieri, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945

2) dalla Società agricola immobiliare Giovanna d'Arco, con sede in Milano, consistente nella cessione gratuita di immobili del valore di L. 1.158.715;

3) dalla Società anonima per opere di assistenza sociale, con sede in Melzo (Milano), consistente nella cessione gratuita di immobili di L. 2.970.100;

4) dalla Società anonima immobiliare « La Beneficata », con sede in Torino, consistente nella cessione gratuita di immobili del valore di L. 537.100;

5) dalla Società anonima immobiliare Casa di Betania, con sede in Cuneo, consistente nella cessione gratuita di un immobile del valore di L. 561.650.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 566.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, in località Reali del comune di Tivoli (Roma).

N. 566. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Vescovo di Tivoli viene autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale del Sacratissimo Cuore di Gesù, in località Reali del comune di Tivoli (Roma) la donazione disposta dal reverendo don Emilio Valeri consistente in un terreno situato in località Reali di Tivoli con fabbricato rurale valutato complessivamente L. 10.000, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dello stesso Vescovo in data 9 luglio 1941, integrato con postille di pari data, relativo alla erezione della parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, in località Reali del comune di Tivoli (Roma).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945

Nomina di due ingegneri in rappresentanza dell'Amministrazione dei lavori pubblici a membri effettivo e supplente del Collegio speciale di 2° grado istituito in Roma per la cognizione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 29 aprile 1945, n. 582;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785668

amministrazione dell'Ente di assistenza di Roma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 562.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Mercede al Capo, in Palermo.

N. 562. Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Mercede al Capo, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 563.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù e Maria dei lavoranti fornai, in Palermo.

N. 563. Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù e Maria dei lavoranti fornai, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 564.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Sant'Antonio di Padova dei barbieri, con sede in Palermo.

N. 564. Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Sant'Antonio di Padova dei barbieri, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 565.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia d'Italia della Congregazione delle Figlie del Cuor di Maria, con sede in Roma.

N. 565. Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia d'Italia della Congregazione delle Figlie del Cuor di Maria, con sede in Roma e la Provincia medesima viene autorizzata ad accettare le seguenti donazioni disposte:

1) dalla Società anonima romana Giovanna d'Arco, con sede in Roma, consistente nella cessione gratuita di immobili del valore di L. 4.500.000;

2) dalla Società anonima immobiliare Casa di Betania, con sede in Roma, consistente nella cessione gratuita di immobili del valore di L. 1.500.000;

3) dalla Società anonima immobiliare Casa di Betania, con sede in Roma, consistente nella cessione gratuita di un immobile del valore di L. 557.100;

4) dalla Società anonima immobiliare Casa di Betania, con sede in Chiusi, consistente nella cessione gratuita di un immobile del valore di L. 500.000.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 566.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, in località Reali del comune di Tivoli (Roma).

N. 566. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Vescovo di Tivoli viene autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale del Sacratissimo Cuore di Gesù, in località Reali del comune di Tivoli (Roma) la donazione disposta dal reverendo don Emilio Valeri consistente in un terreno situato in località Reali di Tivoli con fabbricato rurale valutato complessivamente L. 40.000, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dello stesso Vescovo in data 9 luglio 1941, integrato con postille di pari data, relativo alla erezione della parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, in località Reali del comune di Tivoli (Roma).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945.
Nomina di due ingegneri in rappresentanza dell'Amministrazione dei lavori pubblici a membri effettivo e supplente del Collegio speciale di 2° grado istituito in Roma per la cognizione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582;

Visto l'art. 491 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il decreto Reale 17 maggio 1928, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1928, registro 12, foglio 17, col quale furono chiamati a far parte del Collegio speciale di 2° grado istituito in Roma per la cognizione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto 13 gennaio 1915, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, i signori ing. Palazzo Cesare, ingegnere capo del Genio civile e cav. De Martino Luigi, 1° ingegnere di sezione del Genio civile, rispettivamente come membri effettivo e supplente del Collegio medesimo, in rappresentanza dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il decreto Reale 16 giugno 1912, registro 9, foglio 17, col quale fu chiamato a far parte del Collegio medesimo il comm. ing. Alberto Buonocore, ingegnere capo del Genio civile, come membro supplente del Collegio stesso, in sostituzione del sopraddetto ing. cav. Pio Martino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei due funzionari ing. Palazzo, perchè trasferito ad altra sede, ed ing. Buonocore, perchè deceduto;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli ingegneri capi del Genio civile comm. Cottone Nicolò e comm. Rossi Aldo sono nominati, in rappresentanza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, rispettivamente membri effettivo e supplente del Collegio arbitrale di 2ª grado istituito in Roma ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto-legge 26 aprile 1915, n. 562, per la risoluzione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915, in sostituzione degli ing. pure capi comm. Pazzaglia Cesare e comm. Buonocore Alberto.

Il predetto Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1915

UMBERTO DI SAVOIA

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1915
Registro Lavori pubblici n. 23, foglio n. 208.

(1300)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1915.

Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino del sig. Montalcini Valerio fu Tobia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 239, 9 aprile 1925, n. 356, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1912,

Visto il parere favorevole della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il sig. Montalcini Valerio fu Tobia è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Montalcini abbia integralmente ricostituita la cauzione prescritta per gli agenti di cambio della Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 915
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 176. — SARCO

(1358)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 1915.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di dipendenti dell'Opera nazionale dopolavoro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 21 maggio 1937, n. 817;

Vista la deliberazione 30 ottobre 1943, n. 255, con la quale il commissario preposto all'amministrazione dell'Opera nazionale dopolavoro dalla passata governo fascista repubblicano ha provveduto al licenziamento di diciassette impiegati delle diverse categorie, con effetto dal 15 novembre 1943;

Visto il successivo provvedimento 15 gennaio 1944, con cui lo stesso commissario provvide al licenziamento di un altro impiegato;

Ritenuto che tali provvedimenti, esclusi ogni ragione di carattere politico, trovano motivo e giustificazione nella profonda contrazione verificatasi nell'attività dell'Opera in seguito alla caduta del fascismo, al dissolvimento della sua organizzazione periferica ed alla riduzione delle entrate a circa un decimo del normale;

Visti gli articoli 2, n. 1, e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

I provvedimenti di cui alle premesse sono convalidati

Declassified per E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1863

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli ingegneri capi del Genio civile comm. Cattedra Nicola e comm. Rossi Aldo sono nominati, in rappresentanza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, rispettivamente membro effettivo e supplente del Collegio arbitrale di 2° grado istituito in Roma ai sensi dell'articolo 12 del R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, per la definizione delle controversie relative ai fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915, la costituzione degli uffici comm. Palazzo e Cassone comm. Buonamore Alberto.

Il predetto Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1945
Registro Lavori pubblici n. 24, foglio n. 255.

(1559)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945.

Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino del sig. Montalcini Valerio fu Tobia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 376, 29 luglio 1925, n. 1281, e 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 288;

Vista la domanda con la quale il sig. Montalcini Valerio fu Tobia chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli in dipendenza delle leggi razziali fasciste;

Visti i pareri favorevoli apposti sulla domanda medesima dal Comitato direttivo e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 179. — SALERNO

(1558)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di dipendenti dell'Opera nazionale dopolavoro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817;

Vista la delegazione 30 ottobre 1928, n. 2231 con la quale il commissario preposto all'amministrazione dell'Opera nazionale dopolavoro dalla passata gerarchia fascista regolarmente ha provveduto al licenziamento di duecentoventisei impiegati delle diverse categorie, con effetto dal 15 novembre 1943;

Visto il successivo provvedimento 15 gennaio 1944, con cui lo stesso commissario provvide al licenziamento di un altro impiegato;

Ritenuto che tali provvedimenti, esulsa ogni ragione di carattere politico, trovano motivo e giustificazione nella profonda contrazione verificatasi nell'attività dell'Opera in seguito alla caduta del fascismo, al dissolvimento della sua organizzazione periferica ed alla riduzione delle entrate a circa un decimo del normale;

Visti gli articoli 2, n. 1, e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

I provvedimenti di cui alle premesse sono convalidati a tutti gli effetti.

Al personale licenziato, qualora non sia già provveduto, dovranno essere corrisposte le indennità spettanti, a sensi di legge e di contratto, alla data del licenziamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1945

PARRI

(1660)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1945.

Tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del Testo unico delle leggi sui provvedimenti forestali, approvato con R. decreto 3 dicembre 1923, n. 3267;

Visto l'art. 18 del regolamento per la conservazione del bonificamento forestale approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2151;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno, predisposta allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del piano catastale terreni;

Ritenuto che la ripartizione è stata fatta con riguardo alle altimetrie, orientamento ed al numero dei Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni per ricevere ed accertare i redditi dei terreni contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del bonificamento forestale approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2151.

I turni quinquennali di verificazione si intenderanno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I.

(Prima verificazione: anno 1946)

Distretto di SAN BENEDETTO DEL TRONTO

1) Acquaviva Picena;
2) Cupra Marittima;
3) Grottammare;
4) Massignano;
5) Monteprandone;
6) San Benedetto del Tronto.

Distretto di RIPATRANSONE

1) Carassai;
2) Cossignano;
3) Montefiore dell'Aso;
4) Ripatransone;
5) Rotella.

GRUPPO II.

(Prima verificazione: anno 1947)

Distretto di Fermo

1) Altidona;
2) Campofilone;
3) Fermo;
4) Lapedona;
5) Monsampolo;
6) Monte Urano;
7) Montegiorgio;
8) Monterubbiano;
9) Moresco;
10) Pedaso;
11) Petritoli;
12) Ponzano di Fermo;
13) Porto San Giorgio;
14) Rapagnano;
15) Santa Vittoria in Matenano;
16) Servigliano.

GRUPPO III.

(Prima verificazione: anno 1948)

Distretto di Fermo

1) Belmonte Piceno;
2) Falerone;
3) Monte Vidon Combatte;
4) Monte Vidon Corrado;
5) Montegiberto;
6) Petriano.

GRUPPO IV.

(Prima verificazione: anno 1949)

Distretto di Fermo

1) Monsampietro Morico;
2) Montappone;
3) Moresco;
4) Torre San Patrizio.

Distretto di Ascoli Piceno

1) Arquata del Tronto;
2) Montegallo;
3) Roccafluvione;
4) Venarotta.

GRUPPO V.

(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di Ascoli Piceno

1) Acquasanta;
2) Arquata del Tronto;
3) Montedinove;
4) Montegallo;
5) Roccafluvione;
6) Rocca Santa Maria;
7) Venarotta.

Distretto di Amandola

1) Amandola;
2) Comunanza del Litorale;
3) Montefortino;
4) Montelparo;
5) Montemonaco;
6) Santa Vittoria in Matenano;
7) Smerillo.

Roma, addì 29 luglio 1945

(1568) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Nei & Tockus », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1056;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Nei & Tockus », con sede in Milano, via Rossi, 2, rappresentata in palloni, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

settembre 1938, n. 2153;

Visto l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno, predisposta allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali dei terreni, per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla coltivazione, all'importanza ed al numero dei Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni per giungere ad accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si intendono quelli indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1945.

Il Ministro: SOGGIANO

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I.

(Prima verificazione: anno 1956)

Distretto di SAN BENEDETTO DEL TRONTO

1) Acquaviva Picena;
2) Cupra Marittima;
3) Grottammare;
4) Monsampolo del Tronto;
5) Montefiore dell'Aso;
6) San Benedetto del Tronto.

Distretto di ROCCAFLUVIONE

1) Carassai;
2) Castignano;
3) Castorano;
4) Massignano;
5) Montedinove;
6) Ripatransone;
7) Rotella.

GRUPPO II.

(Prima verificazione: anno 1957)

Distretto di ASCOLI PICENO

1) Appignano del Tronto;
2) Ascoli Piceno;
3) Castel di Lama;
4) Castorano;
5) Colli del Tronto;
6) Folignano;
7) Force;
8) Maltignano;
9) Montalto delle Marche;
10) Montedinove;
11) Offida;
12) Palmiano;
13) Spinetoli;
14) Venarotta.

GRUPPO III.

(Prima verificazione: anno 1958)

Distretto di SAN BENEDETTO DEL TRONTO

1) Acquaviva Picena;
2) Cupra Marittima;
3) Grottammare;
4) Monsampolo del Tronto;
5) Montefiore dell'Aso;
6) San Benedetto del Tronto.

Distretto di ROCCAFLUVIONE

1) Carassai;
2) Castignano;
3) Castorano;
4) Massignano;
5) Montedinove;
6) Ripatransone;
7) Rotella.

GRUPPO IV.

(Prima verificazione: anno 1959)

Distretto di ASCOLI PICENO

1) Appignano del Tronto;
2) Ascoli Piceno;
3) Castel di Lama;
4) Castorano;
5) Colli del Tronto;
6) Folignano;
7) Force;
8) Maltignano;
9) Montalto delle Marche;
10) Montedinove;
11) Offida;
12) Palmiano;
13) Spinetoli;
14) Venarotta.

GRUPPO V.

(Prima verificazione: anno 1960)

Distretto di ASCOLI PICENO

1) Acquasanta;
2) Arquata del Tronto;
3) Montegallo;
4) Roccafluvione.

Distretto di AMANDOLA

1) Amandola;
2) Comunanza del Tronto;
3) Montefortino (Sibillini);
4) Montefortino;
5) Montemonaco;
6) Santa Vittoria in Matenano;
7) Smerillo.

Roma, addì 26 luglio 1945

(1565) *Il Ministro:* SOGGIANO

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Nei & Tockus », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 35;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Nei & Tockus », con sede in Milano, via Rossi, 2, rappresentanze in palloni, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Nei & Tockus », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Sansilvestro Guglielmo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il Ministro: RICCA

(1397)

1939
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Nu-Enamel », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Nu-Enamel », con sede in Milano, via Molino Armi n. 2, esercente commercio di neo smalto, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Nu-Enamel », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Sangregorio Lorenzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1398)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Rotto Alfredo », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Rotto Alfredo » confezioni, Milano, via Bossi, 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Deutscher Leszirkel », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Deutscher Leszirkel » (biblioteca), Milano, via Garian, 11, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Deutscher Leszirkel », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Castagnola Ghio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1466)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « A. Stephani di Wach & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « W. Stephani di Wach & C. » (rappresentanze), con sede in Milano, Foro Bonaparte 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1963

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Nu Enamel », con sede in Milano, via Molino Arini n. 2, esercente commercio di neo smalto, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Nu Enamel », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Sangregorio Lorenzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1398)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequesto della Società di fatto « Botto Alfredo », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Botto Alfredo confezioni, Milano, via Rossi, 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Botto Alfredo », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Bettelini Piero.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1359)

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Deutscher Lesezirkel » (bibliotecari, Milano, via Gaetano Pi, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Deutscher Lesezirkel », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Castagnola Gino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1469)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « A. Stephani di Wach & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « W. Stephani di Wach & C. » (rappresentanza), con sede in Milano, Foro Bonaparte 46, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « W. Stephani di Wach & C. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Stradella Igino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1394)

1938

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945063

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « H. Mayer & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « H. Mayer & C. » (rappresentanze in genere), con sede in Milano, via Porpora n. 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « H. Mayer & C. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Scapaticci Eurico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1395)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Glowinsky Ruth », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Glowinsky Ruth » (cosmetici), con sede in Milano, via Manzoni 17, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Deutsch & Aichner », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Deutsch & Aichner » rappresentanze, Milano, via Margherita, 18, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Deutsch e Aichner », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Boriani Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1396)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Reitlinger Otto », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Reitlinger Otto » (commissioni in lana e borsa), con sede in Milano, piazza Ferrari n. 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785821

« H. Mayer & C. » (rappresentanze in genere), con sede in Milano, via Porpora n. 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « H. Mayer & C. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Scapitesi Enrico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1385)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Glowinsky Ruth », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Glowinsky Ruth » (cosmetici), con sede in Milano, via Manzoni 17, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Glowinsky Ruth », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Seminati Antonio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1393)

Aichner » rappresentanze, Milano, via Margherita, 18, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Deutsch e Aichner », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Borioni Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1390)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Reitlinger Otto », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Reitlinger Otto » (commissioni in banca e borsa), con sede in Milano, piazza Ferrari n. 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Reitlinger Otto », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Solcia Luigi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1391)

1940

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785028

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Smaraggia Nussbaum & Levi », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 22;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Smaraggia Nussbaum & Levi » (valori), con sede in Milano, via G. Gozzi, 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Smaraggia Nussbaum & Levi », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Vismughi Carlo.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1392)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della « M.B.A. accomandita semplice » di W. Leischinger, società costruzioni materiali ferroviari, edili, stradali, già Orenstein & Koppel, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta « M. B. A. società in accomandita semplice » di W. Leischinger già Orenstein & Koppel, con sede in Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 22;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istrut-

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 22;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Deutsche Bank Filiale » (carnival da costruzione), Milano, Semplone 18, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Deutsche Bank Filiale », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ciampa Leonardo.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1393)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Deutsche Bank Filiale », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 22;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Deutsche Bank Filiale » (carnival da costruzione), Milano, Semplone 18, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Deutsche Bank Filiale », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ciampa Leonardo.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1403)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Elchinger Carlo », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1941

1942
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Smaraggia Nussbaum e Levi », con sede in Milano, via G. Cozzi, 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Smaraggia Nussbaum e Levi », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Venanzio Cacco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1392)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della « M.B.A. accomandita semplice » di W. Leisching, società costruzioni materiali ferroviari, edili, stradali, già Orenstein & Koppel, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta « M. B. A. società in accomandita semplice » di W. Leisching già Orenstein & Koppel, con sede in Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « M. B. A. accomandita semplice » di W. Leisching, società costruzioni materiali ferroviari, edili, stradali, già Orenstein & Koppel, con sede in Milano, via Carlo Alberto, 9, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « M. B. A. accomandita semplice » di W. Leisching, società costruzioni materiali ferroviari, edili, stradali, già Orenstein & Koppel, con sede in Milano, è

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Dopas Johann Erben », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Dopas Johann Erben » (Germani da restituzione), Milano, Compione 10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Dopas Johann Erben », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Livraga Leonardo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1402)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Eichinger Carlo », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Eichinger Carlo » (macchine macinazione cereali), Milano, Regina Margherita 27, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Ehrlinger Carlo », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. rag. Crisi Achille.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1943

Il Ministro: Riccì

(1413)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1943.

Sottoposizione a sequestro della « S. A. Intercontinentale », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 332;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « S. A. Intercontinentale », con sede in Milano, via Valtellina 10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno preminenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « S. A. Intercontinentale », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Piero Pogliani.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1943

Il Ministro: Riccì

(1411)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1943.

Sottoposizione a sequestro della « S. A. Immobiliare Castelverezzana », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 332;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « S. A. Immobiliare Castelverezzana », con sede in Milano, via Valtellina 10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno preminenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « S. A. Immobiliare Castelverezzana », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Alberto Ferrante.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1943

Il Ministro: Riccì

(1412)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1943.

Agevolezze a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1928.

IL MINISTRO PER IL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2987, convertito nella legge 20 dicembre stesso anno, n. 3195, e concernente provvidenze a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna;

Visto il decreto interministeriale 11 ottobre 1929, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 stesso novembre, nonchè i successivi decreti interministeriali modificativi, fra cui particolarmente il decreto interministeriale 18 novembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso novembre e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre successivo, ed il decreto interministeriale 27 novembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 3 successivo dicembre e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 12 dicembre stesso;

Ritenuta l'opportunità di agevolare gli agricoltori danneggiati dall'eruzione del 1928, i quali, pur essendo stato loro riconosciuto il diritto al contributo di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto interministeriale 11 ottobre 1929, si sono trovati nell'impossibilità di ottemperare alle prescrizioni stabilite per ottenerne il pagamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai danneggiati di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 11 ottobre 1929 che, al 25 maggio 1936, abbiano avuto riconosciuto il diritto ad un contributo [illegible] ed abbiano ne ab-

1943
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780021

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1943.

Sottoposizione a sequestro della « S. A. Intercontinentale », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « S. A. Intercontinentale », con sede in Milano, via Valtellina 19, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « S. A. Intercontinentale », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Piero Pogliani.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della azienda a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1943

Il Ministro: Riccardi

(143)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1943.

Sottoposizione a sequestro della « S. A. Immobiliare Castelverde », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « S.A. Immobiliare Castelverde », con sede in Milano, via Durando n. 29, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1943.

Provvedenze a favore dei danneggiati dall'alluvione della Pesa del 1926.

IL MINISTRO PER IL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2107, convertito nella legge 20 dicembre stesso anno, n. 3135, e successive provvidenze a favore dei danneggiati dall'alluvione della Pesa;

Visto il decreto interministeriale 11 ottobre 1928, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 stesso anno, relativo, quindi ai successivi diversi interministeriali modificativi, fra cui particolarmente il decreto interministeriale 18 novembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso novembre e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre successivo, ed il decreto interministeriale 27 novembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 3 successivo dicembre e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 12 dicembre stesso;

Ritenuta l'opportunità di agevolare gli agricoltori danneggiati dall'alluvione del 1926, i quali, per essere stato loro riconosciuto il diritto al contributo di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto interministeriale 11 ottobre 1928, si sono trovati nell'impossibilità di ottemperare alle prescrizioni stabilite per ottenerne il pagamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai danneggiati di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 11 ottobre 1928 che, al 25 maggio 1936, abbiano avuto riconosciuto il diritto ad un contributo annuo superiore a L. 2500 e che, ad oggi, non ne abbiano avuta ancora la definitiva liquidazione, potrà essere corrisposto il contributo stesso anche se non abbiano contratto il mutuo ed a prescindere dalla dimostrazione dell'avvenuto del terreno o del miglioramento della massima proprietà fondiaria.

Il pagamento di detto contributo potrà effettuarsi in unica soluzione, anche in annualità, ove i danneggiati rinuncino alla quota di contributo eccedente le L. 2500 annue.

Art. 2.

Per ottenere la liquidazione del contributo a norma del precedente articolo, gli interessati dovranno pre-

1944
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

sentare domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) non oltre il 31 dicembre 1945.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

(1571)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazione « Elementare », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1109;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazione « Elementare », con sede in Milano, via Victor Hugo, 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nella predetta Società hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania (austriaca) ed è quindi opportuno sottoporre la rappresentanza italiana a sequestro;

Decreta:

La rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazione « Elementare », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avvocato Filippo Bianchi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1516)

---

zione per l'avviamento e testate dei giornali sportivi « Il Littoriale » e il « Littoriale della Domenica » e allo stesso Guadagno cedeva mobilio, macchine e il complesso in genere dell'azienda giornalistica de « Il Littoriale »;

Che tale cessione è per legge, ai sensi dell'art. 2, n. 4, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, priva di efficacia giuridica e quindi sono caduchi anche gli atti amministrativi conseguenti a quella cessione;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la cessione a Guadagno Umberto, a datare dal 1° novembre 1943, dei contratti 24 maggio 1942, registrati all'Ufficio affitti il 30 maggio 1942, ai nn. 88677 e 88679, coi quali l'Arciconfraternita dei SS. Ambrogio e Carlo della Nazione Lombarda concedeva in locazione al disciolto partito nazionale fascista, ad uso uffici direttivi ed amministrativi del giornale « Il Littoriale », due grandi appartamenti al 1° piano dello stabile in Roma, largo dei Lombardi, 4 (già via degli Otto Cantoni) e dei localetto interno e precisamente l'ultimo a destra del fabbricato interno del cortile, adibito ad uso deposito di giornali e cartaccia. Nè può riconoscere la cessione allo stesso dei locali in Napoli già adibiti a sede della redazione napoletana del giornale « Il Littoriale »;

Che tali cessioni in uso di locali sono avvenute contro la volontà dell'Amministrazione legittima, che ha interesse invece a riavere i locali stessi, ceduti in relazione alle vedute e bisogni dell'occupante tedesco e della sedicente repubblica;

Che pertanto le disposizioni di servizio e le comunicazioni agli interessati, riguardanti la illegittima destinazione dei locali in parola, debbono essere invalidate, a scarico di qualunque responsabilità dell'attuale Amministrazione;

Visto l'art. 4, capoversi 1° e 2° del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarati inefficaci e privi di qualunque conseguenza giuridica per l'Amministrazione legittima dello Stato italiano, tutte le disposizioni di servizio, comunicazioni agli interessati, contratti e qualsiasi altro atto amministrativo o provvedimento messi in essere od adottati dai preposti organi della repubblica sociale italiana nel periodo 8 settembre 1943 - 5 giugno 1944, relativi alla cessione a favore del sig. Umberto Guadagno:

a) dei locali in Roma di cui ai contratti 24 maggio 1942, registrati all'Ufficio affitti il 30 maggio 1942,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785181

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazione « Elementare », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1166;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazione « Elementare », con sede in Milano, via Victor Hugo, 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suricitato, in quanto nella predetta Società hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania ansiriaca ed è quindi opportuno sottoporre la rappresentanza italiana a sequestro;

Decreta:

La rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazione « Elementare », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avvocato Filippo Bianchi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1516)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.

Inefficacia giuridica dei provvedimenti relativi alla cessione dei locali in Roma e Napoli già in uso del soppresso giornale sportivo « Il Littoriale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Ritenuto che durante il periodo 8 settembre 1943 - 5 giugno 1944, il seliciente governo della repubblica sociale italiana con suo atto di cessione del 20 ottobre 1943, rinunziava a favore del comm. Umberto Guadagno a qualsiasi diritto e pretesa dell'amministrazione dei SS. Ambrogio e Carlo della Nazione Lombarda concedeva in locazione al disciolto partito nazionale fascista, ad uso uffici direttivi ed amministrativi del giornale « Il Littoriale », due grandi appartamenti al 1° piano della stabile in Roma, largo dei Lombardi, 4 già via degli Otto Cantoni e dei localetti interno e precisamente l'ultimo a destra del fabbricato interno del cortile, adibito ad uso deposito di giornali e cartaccia. Nè può riconoscersi la cessione alla stessa dei locali in Napoli già adibiti a sede della redazione napoletana del giornale « Il Littoriale »;

Che tali cessioni in uso di locali sono avvenute contro la volontà dell'Amministrazione legittima, che ha interesse invece a riavere i locali stessi, esistenti in relazione alle vedute e bisogni dell'occupatore tedesco e della seliciente repubblica;

Che pertanto le disposizioni di servizio e le comunicazioni agli interessati, riguardanti la illegittima destinazione dei locali in parola, debbono essere invalidate, a scarico di qualunque responsabilità dell'attuale Amministrazione;

Visto l'art. 4, capoversi 1° e 2° del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarati inefficaci e privi di qualunque conseguenza giuridica per l'Amministrazione legittima dello Stato italiano, tutte le disposizioni di servizio, comunicazioni agli interessati, contratti e qualsiasi altro atto amministrativo o provvedimento messi in essere od adottati dai pretesi organi della repubblica sociale italiana nel periodo 8 settembre 1943 - 5 giugno 1944, relativi alla cessione a favore del sig. Umberto Guadagno:

a) dei locali in Roma di cui ai contratti 24 maggio 1942, registrati all'Ufficio affitti il 30 maggio 1942, sotto i nn. 88677 e 88679, contratti già intervenuti fra l'Arciconfraternita dei SS. Ambrogio e Carlo della Nazione Lombarda e il partito nazionale fascista;

b) dei locali in Napoli, già tenuti in uso della redazione napoletana sempre del soppresso giornale sportivo « Il Littoriale » già di proprietà del partito nazionale fascista, la cui liquidazione delle attività e passività è stata assunta dal Ministero del tesoro.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1533)

1946
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Fano ad aprire proprie agenzie a Marotta frazione di Mondolfo e a Serrungarina (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1933, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 30 giugno 1939, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano, è autorizzata ad aprire proprie agenzie a Marotta frazione di Mondolfo e a Serrungarina (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1945

(1570) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima «CO.FA.» Compagnia Farmaceutica, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 621/17, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima «CO.FA.»;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima «CO.FA.» Compagnia Farmaceutica, con sede in Milano, corso Vercellese n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Reiezioni nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti

Con decreto Ministeriale 18 settembre 1945, sono stati reiscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti:

Bachi rag. Enrico fu Augusto, residente a Torino, Benedetti rag. Pio fu Alfonso, residente a Novara; De Capua prof. rag. Giuseppe fu Alberto, residente a Como; Motta rag. Arturo fu Carlo, residente a Milano.

Con decreto Ministeriale 18 settembre 1945, il rag. Dromani Domenico fu Giuseppe, residente a Napoli, è stato iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(1567)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Albo delle ditte fornitrici della Regia aeronautica

In vista delle particolari esenzioni vigenti a favore nella industria nazionale in seguito ai frequenti avvicendamenti bellici, il Ministero è venuto nella determinazione di rivedere completamente — annullando tutte le precedenti iscrizioni — l'albo delle ditte fornitrici della Regia aeronautica, già costituito con determinazione Ministeriale in data 25 ottobre 1937, inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 23 novembre 1937, n. 274.

Come per il passato, l'iscrizione all'albo ed il relativo aggiornamento sono devoluti alla Direzione del personale civile e degli affari generali - Divisione affari generali, la quale, dopo avere istruito le domande intese ad ottenere la iscrizione, le sottoporrà all'esame di un Commissione permanente.

Le ditte che desiderano ottenere l'iscrizione all'albo debbono fare pervenire domanda in carta legale al Ministero dell'aeronautica — Direzione del personale civile e degli affari generali — specificando, in base all'unito allegato, i gruppi e le voci dei prodotti e delle opere per le quali viene chiesta l'iscrizione.

La domanda, che potrà essere fatta per più gruppi e per più voci, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) per le società per azioni, le società in accomandita per azioni e per le società a responsabilità limitata, copia autentica dell'atto costitutivo della società e certificato del tribunale civile del luogo, comprovante che vi regolarmente trascritti tutti gli atti costitutivi e modificativi della società stessa;

b) per le ditte in nome proprio con unico proprietario o quelle in nome collettivo, il certificato del cancelliere giudiziario ed il certificato di nascita, di data non anteriore a 3 mesi, relativi ai componenti di esse. Rilasciati il primo dal tribunale civile e penale e l'altro dal sindaco.

Identica documentazione è prescritta per le società in accomandita semplice nei riguardi delle persone degli accomandatari.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

n. 665, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedata la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano, è autorizzata ad aprire proprie agenzie a Marotta frazione di Mondolfo e a Serrungarina (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1945

(1570) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima «CO.FA.» Compagnia Farmaceutica, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 621 17, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima «CO.FA.»;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1109;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima «CO.FA.» Compagnia Farmaceutica, con sede in Milano, corso Ticinese n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima «CO.FA.» Compagnia Farmaceutica, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. prof. Giuseppe Milazzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1601) *Il Ministro*: Ricci

---

revisori nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Dalla rag. Emilia di Augusto, residente a Torino, Dalla rag. Ugo di Augusto, residente a Novara; la Cipolla prof. rag. Giuseppe fu Alberto, residente a Como; Michelangelo Arturo fu Ciro, residente a Milano.

Con decreto Ministeriale 16 settembre 1945, il rag. Domenico Francesco fu Giuseppe, residente a Napoli, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(1567)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Albo delle ditte fornitrici della Regia aeronautica

In vista delle particolari condizioni esistenti a carico nella materia nazionale in seguito ai trattati armistiziali, il Ministero è tenuto nella determinazione di fornitori nuove compilazioni — annullando tutte le precedenti iscrizioni — l'albo delle ditte fornitrici della Regia aeronautica, già costituito con determinazione Ministeriale in data 25 giugno 1937, inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 23 novembre 1937, n. 271.

Come per il passato, l'iscrizione all'albo ed il relativo aggiornamento sono devoluti alla Direzione del personale civile e degli affari generali - Direzione affari generali, la quale, dopo avere istruito le domande intese ad ottenere la iscrizione, le sottoporrà all'esame di un Consiglio permanente.

Le ditte che desiderano ottenere l'iscrizione all'albo dei fornitori dovranno farne pervenire domanda in carta legale al Ministero dell'aeronautica — Direzione del personale civile e degli affari generali — specificando, in base all'elenco allegato, i gruppi e le voci dei prodotti o delle opere per le quali viene chiesta l'iscrizione.

La domanda, che potrà essere fatta per più gruppi e per più voci, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) per le società per azioni, le società in accomandita per azioni e per le società a responsabilità limitata, copia autentica dell'atto costitutivo della società e certificato del tribunale civile del luogo, comprovante essere vi regolarmente trascritti tutti gli atti costitutivi e modificativi della società stessa;

b) per le ditte in nome proprio (con unico proprietario o quelle in nome collettivo), il certificato del cancelliere del tribunale civile e penale e l'altro del sindaco.

Identica documentazione è prescritta per le società in accomandita semplice nei riguardi delle persone degli accomandatari;

c) certificato della competente Camera di commercio comprovante l'attività specifica della ditta, nonchè l'indicazione delle persone aventi facoltà di impegnare validamente la ditta stessa;

d) dichiarazione di impegno a rimborsare tutte le spese inerenti alla visita di un ufficiale tecnico che il Ministero potrà disporre presso lo stabilimento della ditta;

e) elenco e notizie sui principali lavori e forniture eseguite per altre Amministrazioni statali;

f) cataloghi, pubblicazioni e listini relativi all'attività della ditta.

Le ditte iscritte dopo la liberazione del territorio nazionale negli albi degli altri Ministeri per forniture, e per lavori similari a quelli per cui richiedono l'iscrizione nell'albo dei fornitori della Regia aeronautica, sono esentate dal produrre i certificati di cui al comma *b)* e *c)*, e potranno quindi, in luogo dei certificati stessi esibire la dichiarazione di iscrizione rilasciata dai Ministeri predetti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1948

I provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dell'albo in oggetto, verranno, in data primo di ogni mese, pubblicati in un supplemento al Giornale ufficiale della detta amministrazione riservato esclusivamente a tale scopo di inserzioni relative, in pari tempo, ne verrà data comunicazione alle ditte istanti.

Il Ministero si riserva di apportare all'elenco eventuali variazioni ed aggiunte di cui verrà data pure comunicazione mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Roma, addì 5 settembre 1935

Il Ministro: CROCCO

Classificazione in gruppi ed in voci dei prodotti e delle opere per le quali può essere chiesta l'iscrizione sull'albo ufficiale delle ditte idonee ad assumere forniture per l'Aeronautica militare.

SUDDIVISIONE IN GRUPPI

Gruppo A - *Costruzione aeromobili, motori e loro parti.*
Gruppo B - *Riparazione aeromobili, motori e loro parti.*
Gruppo C - *Dispositivi di bordo vari.*
Gruppo D - *Armamento aeronautico: armi, loro installazione, funzionamento.*
Gruppo E - *Strumenti di bordo ed apparecchi scientifici.*
Gruppo F - *Materiale ed apparecchi fotografici, cinematografici, ottici varii.*
Gruppo G - *Materiale radio ed apparecchi elettrici.*
Gruppo H - *Impianti a terra, mezzi di lavoro, stampati.*
Gruppo I - *Quadrelli per usi vari.*
Gruppo K - *Legname.*
Gruppo L - *Materie grezze, materiali di consumo speciale per aviazione e servizi connessi.*
Gruppo M - *Materiale automobilistico.*
Gruppo N - *Materiale marino.*
Gruppo O - *Scafi, accessori e parti varie.*
Gruppo P - *Materiale pompieristico e per parchi mezzi.*
Gruppo Q - *Carburanti, lubrificanti e similari.*
Gruppo R - *Vestiario.*
Gruppo S - *Valigerie ed oggetti di cuoiame.*
Gruppo T - *Viveri.*
Gruppo U - *Materiale sanitario.*

SUDDIVISIONE DEI GRUPPI IN VOCI

Gruppo A - *Costruzione aeromobili, motori e loro parti.*

A 1 - Aeroplani ed idrovolanti.
A 2 - Veleggiatori.
A 3 - Parti di aeroplani ed idrovolanti.
A 4 - Carrelli d'atterramento, ruote, freni, ammortizzatori, accessori per carrelli, cerchioni, elastici per carrelli.
A 5 - Accessori per aeroplani ed idrovolanti.
A 6 - Motori d'aviazione.
A 7 - Parti di motori d'aviazione.
A 8 - Accessori vari per motori d'aviazione.
A 9 - Carburatori ed iniettori, tubazioni flessibili per carburanti e lubrificanti.
A 10 - Eliche in legno o metallo od altri materiali.

Gruppo B - *Riparazione aeromobili, motori e loro parti.*

B 1 - Eliche in legno o metallo od altri materiali.
B 6 - Radiatori, serbatoi e loro accessori, paravalanghe.
B 7 - Dispositivi d'avviamento, bombole.

Gruppo C - *Dispositivi di bordo vari.*

C 1 - Pompe meccaniche d'alimentazione.
C 2 - Pompe a mano, pompe a travaso e a rifornimento.
C 3 - Rubinetti, filtri.
C 4 - Paracadute.
C 5 - Valigie per lanci.
C 6 - Aerofotografici.
C 7 - Cinture per piccola navigazione.
C 8 - Bisacce varie per aerofotografi.
C 9 - Dispositivi antivibranti.
C 10 - Dispositivi antighiaccio.
C 11 - Telecomandi.

Gruppo D - *Armamento aeronautico: armi, loro installazione, funzionamento.*

D 1 - Mitragliatrici e cannoncini per aerei.
D 2 - Parti di mitragliatrici e cannoncini per aerei.
D 3 - Torrette per mitragliatrici.
D 4 - Parti di torrette per mitragliatrici.
D 5 - Armi portatili.
D 6 - Parti di armi portatili.
D 7 - Balistiche per armi portatili.
D 8 - Montatori per armi portatili.
D 9 - Dispositivi di sincronizzazione.
D 10 - Dispositivi comando sgancio bombe, apparecchi lanci e lanciagranate, quadri e gruppi comando.
D 11 - Porte bombe, speciali, cilindri di sgancio bombe, meccanici, elettrici e pneumatici.
D 12 - Contatti elettrici di puntamento.
D 13 - Collegati scarpate di puntamento.
D 14 - Accessori per puntamento.
D 15 - Installazioni speciali di aeroplani.
D 16 - Scivoli.
D 17 - Involucri per bombe.
D 18 - Spoletta per bombe.
D 19 - Detonatori per bombe.
D 20 - Cinturini, fasce ed altri particolari per bombe.
D 21 - Cartucce, proiettili e loro parti.
D 22 - Esplosivi vari.
D 23 - Caricamento esplosivi.
D 24 - Sostanze chimiche nebbigene.
D 25 - Artifizi illuminanti, di segnalazione e vari.
D 26 - Strumenti per balistica balistiche.

Gruppo E - *Strumenti di bordo ed apparecchi scientifici.*

E 1 - Strumenti altimetrici ed anemometrici.
E 2 - Registratori strumentali di bordo ed apparecchi scientifici.
E 3 - Strumenti giroscopici.
E 4 - Contagiri e relative trasmissioni.
E 5 - Indicatori di livello.
E 6 - Manometri.
E 7 - Bussole.
E 8 - Orologi e cronometri.
E 9 - Depressori e giroscopi distributori.
E 10 - Barografi, cartine per detti ed accessori.
E 11 - Termometri, telethermometri elettrici e termostati.
E 12 - Impianti isolanti d'assiemi ed accessori.
E 13 - Strumenti sismografici.
E 14 - Strumenti per radiosondaggio e loro accessori, palloni [illegible] palloni sonda.

1946
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Classificazione in gruppi ed in voci dei prodotti e delle opere per le quali può essere chiesta l'esecuzione sul conto ufficiale delle dette spese ed assumere facoltative per l'Amministrazione aeronautica.

SUDDIVISIONE IN GRUPPI

Gruppo A - *Costruzioni aeronautiche, motori e loro parti.*
Gruppo B - *Riparazione aeronautiche, motori e loro parti.*
Gruppo C - *Prodotti di bordo vari.*
Gruppo D - *Armamento aeronautico, armi, loro installazioni, munizionamento.*
Gruppo E - *Strumenti di bordo ed apparecchi scientifici.*
Gruppo F - *Materiale ed apparecchi fotografici, cinematografici, ottici vari.*
Gruppo G - *Materiale radio ed apparecchi elettrici.*
Gruppo H - *Impianti a terra, mezzi di terra, attrezzi.*
Gruppo I - *Strumenti per uso vario.*
Gruppo K - *Legnami.*
Gruppo L - *Materie prime, materiale di consumo speciale per aviazione e servizi connessi.*
Gruppo M - *Materiale automobilistico.*
Gruppo N - *Materiale navale.*
Gruppo O - *Spoglianenti e lavori sul vetro.*
Gruppo P - *Materiale antincendio e per parchi incendi.*
Gruppo Q - *Cuoiami, lavorazioni e corredi.*
Gruppo R - *Vestiario.*
Gruppo S - *Materiali ed oggetti di casermaggio.*
Gruppo T - *Viveri.*
Gruppo U - *Materiale sanitario.*

SUDDIVISIONE DEI GRUPPI IN VOCI

Gruppo A - *Costruzioni aeronautiche, motori e loro parti.*

A 1 - Aeroplani ed idrovolanti.
A 2 - Veleggiatori.
A 3 - Parti di aeroplani ed idrovolanti.
A 4 - Carrelli d'atterramento, ruote, freni, ammortizzatori, accessori per carrelli, cordoni elastici per catapulte.
A 5 - Accessori per aeroplani ed idrovolanti.
A 6 - Motori d'aviazione.
A 7 - Parti di motori d'aviazione.
A 8 - Accessori vari per motori d'aviazione.
A 9 - Carburatori ed iniettori, tubazioni flessibili per carburanti e lubrificanti.
A 10 - Eliche in legno o metallo ed altri materiali.
A 11 - Radiatori, serbatoi e parzializzatori.
A 12 - Accessori per radiatori e serbatoi.
A 13 - Impianti d'avviamento, bendix.
A 14 - Rivestimento protettivo serbatoi.
A 15 - Fili Bowden completo di guaine, tiranti lenticolari per cellule e impennaggi.
A 16 - Tele di lino e di cotone naké per rivestimento alare.
A 17 - Filati di cotone, lino, ramié semplici e intrecciati per tenditura e cucitura rivestimento alare.
A 18 - Pneumatici d'aeroplano.

Gruppo B - *Riparazione aeromobili, motori e loro parti.*

B 1 - Aeroplani, idrovolanti e veleggiatori.
B 2 - Parti di aeroplani, idrovolanti e loro accessori.
B 3 - Motori d'aviazione.
B 4 - Parti di motori e loro accessori.

Gruppo D - *Armamento aeronautico armi, loro installazioni, munizionamento.*

D 1 - Mitragliatrici e cannoncini per aerei.
D 2 - Parti di mitragliatrici e cannoncini per aerei.
D 3 - Torrette per mitragliatrici.
D 4 - Parti di torrette per mitragliatrici.
D 5 - Armi portatili.
D 6 - Parti di armi portatili.
D 7 - Bolliziere per armi portatili.
D 8 - Munizioni per armi portatili.
D 9 - Preparativi di approntamento.
D 10 - Dispositivi comando sganci bombe, mitragliatrici e cannoncini (grandi e piccoli comandi).
D 11 - Porta bombe, sganciatori, comandi di sgancio bombe.
D 12 - Congegni vari di puntamento.
D 13 - Congegni meccanici di puntamento.
D 15 - Accessori per armamento.
D 17 - Installazioni elettriche di armamento.
D 45 - Scudi.
D 47 - Involucri per bombe.
D 48 - Spoletta per bombe.
D 49 - Detonatori per bombe.
D 50 - Ogive, fasce ed altri particolari per bombe.
D 51 - Cartucce, proiettili e loro parti.
D 52 - Esplosivi vari.
D 53 - Caricamento esplosivi.
D 54 - Sostanze chimiche nebbigene.
D 55 - Artifici illuminanti, da segnalazione e vari.
D 56 - Strumenti per misure balistiche.

Gruppo E - *Strumenti di bordo ed apparecchi scientifici.*

E 1 - Strumenti altimetrici ed anemometrici.
E 2 - Riparazione strumenti di bordo ed apparecchi scientifici.
E 3 - Strumenti giroscopici.
E 4 - Contagiri e relativi trasmissioni.
E 5 - Indicatore di livello.
E 6 - Manometri.
E 7 - Bussole.
E 8 - Orologi e cronografi.
E 9 - Depressori e quadretti distributori.
E 10 - Barografi, cartine per detti ed accessori.
E 11 - Termometri, telertermometri elettrici e termostati.
E 12 - Impianti inalatori d'ossigeno ed accessori.
E 13 - Strumenti giroscopici.
E 14 - Strumenti per radiotecnica e loro accessori, pallons pilotes e pallons sondes.
E 15 - Strumenti registratori e di misura.
E 16 - Calcolatori di rotta, regoli, sestanti.
E 17 - Autopilota.
E 18 - Crissorti antivibranti.
E 19 - Flussometri.
E 20 - Segnalatori.
E 21 - Estintori per apparecchi e loro cariche.

Gruppo F - *Materiale ed apparecchi fotografici, cinematografici, ottici vari.*

F 1 - Apparecchi fotografici e cinematografici di bordo e vari.
F 2 - Accessori per installazioni fotografiche di bordo.
F 3 - Apparecchi da laboratorio.
F 4 - Materiale sensibile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1950

F 5 - Prodotti chimici per uso fotografico.
F 6 - Bilancini aerofotogrammetrici.
F 7 - Barometri, stereoscopi e strumenti ottici vari.

Gruppo G - *Materiale radio ed apparecchi elettrici.*

G 1 - Dinamo, alternatori, motori, trasformatori, raddrizzatori e macchine elettriche varie.
G 2 - Accumulatori.
G 3 - Condensatori elettrici, cavi elettrici normali e cavi elettrici schermati.
G 4 - Impianti elettrici ed accessori.
G 5 - Telegrafi ed accessori.
G 6 - Telefoni ed accessori.
G 7 - Telescriventi ed accessori.
G 8 - Apparecchi radio-elettrici.
G 9 - Apparecchiature per impianti radio-elettrici.
G 10 - Accolari, fanali per accensionazione, proiettori, segnali per vetture automobili, lacche.
G 11 - Pile elettriche.
G 12 - Lampade elettriche.
G 13 - Gruppi elettrogeni fissi e mobili.
G 14 - Apparecchiature elettriche.
G 15 - Valvole termoioniche.
G 16 - Materiale dielettrico.
G 17 - Dispositivi per la partenza e l'avviamento in presenza di nebbia.

Gruppo H - *Impianti a terra, carri di lavoro, utensili.*

H 1 - Freni per prove motori, banchi prova motori.
H 2 - Motopompe con motore elettrico e con motore a scoppio, elettrocompressori, motocompressori.
H 3 - Apparati motori per impianti a terra, loro parti ed accessori.
H 4 - Materiale ferroviario.
H 5 - Carri, carrelli, mezzi di trasporto, loro parti ed accessori.
H 6 - Scale aeree.
H 7 - Apparecchi di sollevamento.
H 8 - Macchine utensili per la lavorazione dei metalli.
H 9 - Punte da trapani.
H 10 - Strumenti fabbrili.
H 11 - Lathe per legno.
H 12 - Lime e raspe.
H 13 - Maschi e madreviti.
H 14 - Mole di smeriglio e vari.
H 15 - Pietre mole.
H 16 - Pasta per temperare e rigenerare metalli.
H 17 - Cuscinetti.
H 18 - Cinghie e funi per trasmissioni.
H 19 - Scalpelli, squadre, pennelli e pennelletse.
H 20 - Impianti per saldature autogene ed elettriche.
H 21 - Banchi da falegname e da meccanico.
H 22 - Fornelli di riscaldamento.
H 23 - Impianti per il carico, la conservazione e l'erogazione dei carburanti e miscele e dei lubrificanti.
H 24 - Attrezzature per verniciature a spruzzo.
H 25 - Orologi di controllo, ecc.
H 26 - Basse, astuccì e loro accessori.
H 27 - Utensileria normale per meccanici.
H 28 - Utensileria normale per falegnami.
H 29 - Strumenti di misura e controllo per meccanici.
H 30 - Macchine per la lavorazione del legno.
H 31 - Macchine per la lavorazione della lamiera.
H 32 - Impianti pesature.
H 33 - Cuscinetti a sfere.
H 34 - Apparecchiature per nichelature, cromatura, ecc.
H 35 - Banchi prova per strumenti di bordo.
K 3 - Legnami compensati: betulla del Canada, betulla europea, faggio, pioppo, ecc.
K 4 - Legni multistrati.
K 5 - Legnami extra leggeri vari.

Gruppo L - *Materie prime, materiali di consumo speciale per aviazione e servizi connessi.*

L 1 - Ghisa in pani.
L 2 - Bronzo in pani.
L 3 - Piombo in pani.
L 4 - Stagno.
L 5 - Zinco in pani.
L 6 - Nichelio.
L 7 - Leghe nichelizzanti.
L 8 - Metalli e leghe leggere ed extra leggere grezzi.
L 9 - Metalli preziosi grezzi.
L 10 - Colori, vernici a smalto (di vari colori) e varie.
L 11 - Vernici a fuoco (Duffing, vernici a spirito).
L 12 - Vernici ad olio, antiruggine, smalti ed oli per detti.
L 13 - Vernici speciali per aviazione (cellulosiche, ecc.).
L 14 - Vernici antiruggine.
L 15 - Vernici alla nitrocellulosa.
L 16 - Mani tele di tessuto, gommature diverse.
L 17 - Stoppa, stracci di tela, di cotone, ritagli, ecc.
L 18 - Preparati per pulire i metalli.
L 19 - Pinolo grezzo.
L 20 - Prodotti chimici vari (acidi, sali, acetone, acquaragia, smeriglio, ecc.).
L 21 - Ossigeno, gas vari (idrogeno, Gel, acetilene disciolto, fiammogeni telescopico di Cimado, pentalorano di Aprigliano).
L 22 - Corde e cavi di acciaio.
L 23 - Cuoiami conciati speciali per usi varii, minuterie metalliche.
L 24 - Feltri.
L 25 - Pannolia accoppiata di tela, lino, ecc.
L 26 - Seta e rayon.
L 27 - Tela di cotone.
L 28 - Tela di lino.
L 29 - Tela di juta e canapa.
L 30 - Cuoi e surrogati, pelli di daino, spugne.
L 31 - Spaghi e cordami.
L 32 - Gomma lacca, borace.
L 33 - Colle diverse.
L 34 - Gomma elastica.
L 35 - Tubi di gomma.
L 36 - Nastro isolante, nastri gommati e spigati.
L 37 - Tele e carte vetrate, smerigliate ed affini.
L 38 - Alluminio in polvere.
L 39 - Vellutoide.
L 40 - Feltro per guarnizione ed imballaggio.
L 41 - Mastici e sigilli.
L 42 - Ebanite in lastre e bastoni.
L 43 - Vetri e cristalli normali e di sicurezza.
L 44 - Materiale plastico trasparente.
L 45 - Linea in lastre e bastoni.
L 46 - Celluloide in fogli, acetato di cellulosa.

Gruppo M - *Materiale automobilistico.*

M 1 - Automobili.
M 2 - Autocarri normali e speciali.
M 3 - Furgoni e carri rimorchio, trattrici, ecc.
M 4 - Motociclette.
M 5 - Biciclette.
M 6 - Parti di ricambio.
M 7 - Carrozzerie.
M 8 - Accessori.
M 9 - Riparazioni.

1951
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

G 9 - Apparecchiature per impianti radio-elettrici.
G 10 - Accessori, lavori per aerovia zione, proiettori, segnali per voli notturni, fanaleria.
G 11 - Pile elettriche.
G 12 - Lampade elettriche.
G 13 - Gruppi elettrogeni fissi e mobili.
G 14 - Apparecchiature elettriche.
G 15 - Valvole termoioniche.
G 16 - Materiale dielettrico.
G 17 - Dispositivi per la partenza e l'atterramento in presenza di nebbia.

Gruppo H - *Impianti a terra, mezzi di lavoro, utensili.*

H 1 - Freni per prova motori, banchi prova motori.
H 2 - Motopompe con motore elettrico e con motore a scoppio, elettrocompressori, motocompressori.
H 3 - Apparati lavori per impianti a terra loro parti ed accessori.
H 4 - Materiale ferroviario.
H 5 - Carri, carrelli, mezzi di trasporto, loro parti ed accessori.
H 6 - Scale aeree.
H 7 - Apparecchi di sollevamento.
H 8 - Macchine utensili per la lavorazione dei metalli.
H 9 - Frigoriferi.
H 10 - Strumenti falsibili.
H 11 - Torno per legno.
H 12 - Lime e raspe.
H 13 - Mandrini e madreviti.
H 14 - Mole di smeriglio e varie.
H 15 - Morse varie.
H 16 - Pasta per temperare e ripassare metalli.
H 17 - Cesoie varie.
H 18 - Cinghie e funi per trasmissioni.
H 19 - Scalpelli, spazzole, pennelli e pennellesse.
H 20 - Impianti per saldatura autogena ed elettrica.
H 21 - Banchi da falegname e da meccanico.
H 22 - Forgelli di riscaldamento.
H 23 - Impianti per il carico, la conservazione e l'erogazione dei carburanti e oli e dei lubrificanti.
H 24 - Attrezzature per verniciatura a spruzzo.
H 25 - Orologi di controllo, ecc.
H 26 - Bocce, accessi e loro accessori.
H 27 - Utensileria normale per meccanici.
H 28 - Utensileria normale per falegnami.
H 29 - Strumenti di misura e controllo per meccanici.
H 30 - Macchine per la lavorazione del legno.
H 31 - Macchine per la lavorazione tela e tomiera.
H 32 - Impianti pressature.
H 33 - Cuscinetti a sfere.
H 34 - Apparecchiatura per nichelatura, cromatura, ecc.
H 35 - Banchi prova per strumenti di bordo.

Gruppo I - *Manufatti per usi vari.*

I 1 - Cassoni per apparecchi, casse per motori, casse per eliche e materiale d'armamento.
I 2 - Manufatti vari in legno o ferro e misti.
I 3 - Manufatti vari in istoffa od altri materiali.
I 4 - Materiali per imballaggio.
I 5 - Manufatti in materie plastiche sintetiche.

Gruppo K - *Legnami.*

K 1 - Legnami indigeni - abete, noce, faggio, pioppo, frassino, olmo, ecc.
K 2 - Legnami esotici: spruce, mogano, cedro, oregon teak, ecc.

I 9 - Metalli diversi greggi.
I 10 - Colori, vernici e smalti di vari colori e varie.
I 11 - Vernici a fuoco (bottle varnish a spirito).
I 12 - Vernici ad olio, sintetiche, smalti ed olii per detto.
I 13 - Vernici speciali per aviazione (mimetiche, ecc.).
I 14 - Vernici antigrippanti.
I 15 - Vernici alla nitrocellulosa.
I 16 - Manichette di tessuto, guarnizioni diverse.
I 17 - Stoppa, stracci di tela, di cotone, ritagli, ecc.
I 18 - Preparati per pulire i metalli.
I 19 - Pennellerie.
I 20 - Prodotti chimici vari (acidi, sali, acetone, acquaragia, trielina, ecc.).
I 21 - Gastone, gas vari (idrogeno, CO2, acetilene, ossigeno, tetrafluoruro di Titanio, pentacloruro di Antimonio).
I 22 - Corde e cavi di acciaio.
I 23 - Tessuti gommati speciali per usi vari, minuterie metalliche.
I 24 - Feltri.
I 25 - Tessuto sgrassante di tela, lino, ecc.
I 26 - Seta e rayon.
I 27 - Tela di cotone.
I 28 - Tela di lino.
I 29 - Tela di juta e canapa.
I 30 - Cuoi e sottocuoi, pelli di daino, spugne.
I 31 - Spaghi e cordami.
I 32 - Gomma lacca, borace.
I 33 - Colle diverse.
I 34 - Gomma plastica.
I 35 - Tubi di gomma.
I 36 - Nastro isolante, nastri gommati e spigati.
I 37 - Tele e carte vetrate, smerigliate ed affini.
I 38 - Alluminio in polvere.
I 39 - Vellumoide.
I 40 - Juteri per guarnizione ed imballaggio.
I 41 - Mastici e stucchi.
I 42 - Diamante in lastre e bastoni.
I 43 - Vetri e cristalli normali e di sicurezza.
I 44 - Materiale plastico trasparente.
I 45 - Lubrificanti in lastre e bastoni.
I 46 - Celluloide in fogli, acetato di cellulosa.

Gruppo M - *Materiale automobilistico.*

M 1 - Automobili.
M 2 - Autocarri normali e speciali.
M 3 - Rimorchi e carri rimorchio, trattrici, ecc.
M 4 - Motocicletta.
M 5 - Bicicletta.
M 6 - Parti di ricambio.
M 7 - Carrozzerie.
M 8 - Accessori.
M 9 - Riparazioni.
M 10 - Pneumatici per auto, moto e cicli.

Gruppo N - *Materiale marino.*

N 1 - Motoscafi (costruzione e riparazione).
N 2 - Imbarcazioni (costruzione e riparazione).
N 3 - Galleggianti diversi, parti ed accessori.
N 4 - Motori marini.
N 5 - Parti ed accessori per motori marini.
N 6 - Attrezzature ed accessori per imbarcazioni.

Gruppo O - *Semilavorati e prodotti vari.*

O 1 - Lamiere di acciaio comune.
O 2 - Lamiere di acciaio speciale per aviazione.
O 3 - Laminati di acciaio ad elevata resistenza.
O 4 - Laminati di acciaio zincati.

1952
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775681

O 5 - Latta.
O 6 - Acciaio fuso.
O 7 - Acciai speciali.
O 8 - Acciaio a carbonio per utensili.
O 9 - Acciai rapidi ed autotemprabili per utensili.
O 10 - Rame, ottone, bronzo, monel-metal di fusione, vergelle e fili.
O 11 - Zinco laminato.
O 12 - Piombo in lastre e tubi.
O 13 - Alluminio e sue leghe in semilavorati (lamiere, tubi, profilati, nastri, ecc.).
O 14 - Filo di ferro.
O 15 - Filo di acciaio ed armonico.
O 16 - Semilavorati in leghe extraleggere (lamiere, tubi, profilati, nastri, ecc.).
O 17 - Bronzine, resistite Glacier.
O 18 - Tubi di acciaio.
O 19 - Tubi di rame, ottone, monel-metal.
O 20 - Tubi metallici flessibili.
O 21 - Tubi e getti in ghisa.
O 22 - Getti di acciaio.
O 23 - Getti di ottone, di bronzo ed altri metalli o leghe.
O 24 - Ferro forgiato, stampato e ramato.
O 25 - Getti di alluminio e leghe leggere.
O 26 - Getti in leghe extraleggere.
O 27 - Lamiere di duralluminio, avional ed affini.
O 28 - Chiavarde, chiavardelle, perni e bulloneria varia.
O 29 - Chiodi e viti, ferramenta e chincaglieria.
O 30 - Nastri di ferro e di acciaio laminato a freddo.
O 31 - Lamierini magnetici.
O 32 - Forgiatura, stampatura e tempera di metalli.
O 33 - Acciaio e ferro pendoli.
O 34 - Materiali refrattari.
O 35 - Materiali isolanti.
O 36 - Opere cromate, metallizzate, nichelate, ecc.
O 37 - Leghe di berillio.
O 38 - Opere saldate.

GRUPPO P - *Materiale pirotecnico e per parchi incendi.*

P 1 - Estintori da incendio e relative cariche.
P 2 - Accessori per estintori.
P 3 - Carri a naspo per manichette.
P 4 - Materiali vari per parchi incendi.
P 5 - Materiali ed accessori per pompieri.

GRUPPO Q - *Carburanti, lubrificanti e correttivi.*

Q 1 - Benzina avio, auto e petrolio.
Q 2 - Benzolo.
Q 3 - Oli minerali lubrificanti, grassi e vaselina.
Q 4 - Olio di ricino.
Q 5 - Rigenerazione di oli lubrificanti.
Q 6 - Feltri metallici per carburanti e lubrificanti.
Q 7 - Accessori del servizio carburanti e lubrificanti (pompe, impianti di sicurezza per liquidi, pompe misuratrici, ecc.).
Q 8 - Alcool.
Q 9 - Antidetonanti.
Q 10 - Miscelatori ed utilizzatori.

GRUPPO R - *Vestiario.*

R 1 - Oggetti confezionati a maglia: calze di cotone, guanti bianchi di cotone, farsetti bianchi di lana e cotone.
R 2 - Oggetti confezionati in cotonina: corpetto per puntatore, corpetto per capitano.
R 3 - Oggetti confezionati di tessuti di lana: flanella per [illegible]
R 12 - Cinghia da rimorso.
R 13 - Bandoliere per combattimento da corpo.
R 14 - Cinture alleate.
R 15 - Bottoni vari in ottone e metallo dorato per divise ufficiali ed arieti.
R 16 - Bottoni vari in metallo per specialità e per grande uniforme.
R 17 - Placche e medaglioni di riconoscimento.
R 18 - Stivaletti meccanici.
R 19 - Feltri vari (cappelli in lana e cotone scriccato).
R 20 - Oggetti confezionati in tela gommata.
R 21 - Macchine, attrezzi ed utensili per sartoria e per laboratorio da calzolaio.

GRUPPO S - *Materiali ed oggetti di casermaggio.*

S 1 - Mobili ed arredamenti in legno per alloggi, uffici, mense e refettori, sale soggiorno, circoli e sale convegno cooperative operai, corpi di guardia, negozi, ecc.
S 2 - Biliardi ed accessori.
S 3 - Mobili ed arredamenti metallici per alloggi, uffici, mense, sale soggiorno, circoli e sale convegno, cooperative operai, dormitori, truppa, magazzini, ecc.
S 4 - Cassaforti, armadi e cassette di sicurezza, classificatori, schedari, ecc.
S 5 - Macchine da scrivere, macchine contabili e statistiche, duplicatori, ecc.
S 6 - Bilancie, stadere, misure di lunghezza, di capacità, ecc.
S 7 - Impianti frigoriferi, ghiacciaie, ecc.
S 8 - Impianti, macchine ed attrezzi per panificazione.
S 9 - Macchine ed attrezzi vari per bars, cafés, restaurants, alberghi, ecc. (macchine da caffè espresso, distributori, macchine affettatrici, registratori di cassa, ecc.).
S 10 - Tende, coperture, ecc.
S 11 - Tappezzerie ed affini (tendaggi, tappeti, guide, scendiletto, zanzariere, teli per divisi, ecc.).
S 12 - Coperte e copriletti.
S 13 - Biancheria da letto ed affine (tovaglie, federe, federe, federe per guanciali, per materassi e per coperte, teli portamaterassi, teli di lino da stiro, di canapa, ecc.).
S 14 - Materassi e guanciali (materassi e guanciali di lana e di crine animale o di crine vegetale, lana per materassi, crine animale, crine vegetale, ecc.).
S 15 - Biancheria per mense e cucine (tovaglie, tovaglioni, canovacci, asciugamani, grembiuli per cuoche, combinazioni per cuochi, tovagliati di lino, di canapa, ecc.).
S 16 - Oggetti di cristallo, mezzo cristallo e vetro.
S 17 - Oggetti di porcellana e maiolica.
S 18 - Posateria e vasellame di metallo per mense ufficiali (sottolineati (alpacca), metallo argentato, acciaio inossidabile).
S 19 - Posateria - serie da rancio per mense truppa ed operai (alluminio o ferro stagnato).
S 20 - Cuscini di paglia.
S 21 - Materiale da cucina (casseruole, caldaie, marmitte, mestoli, tegami, casse di cottura, caffettiere, cuocino da campo, ecc.) e macchine ausiliarie per cucina (pelapatate, macchine lavapiatti, ecc.).
S 22 - Saponi.
S 23 - Scarpe a suola di gomma e di corda.
S 24 - Giubbetti salvagente.
S 25 - Indumenti di gomma per salvataggi, scafandri, stiva-

1953
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

O 15 - Filo di ferro ed acciaio.
O 16 - Semilavorati in leghe extraleggere (bronzo, tubi, profilati, nastri, ecc.).
O 17 - Rondelle, rondelle a cuore.
O 18 - Filo di acciaio.
O 19 - Tubi di rame, ottone, bronzo metallici.
O 20 - Tubi metallici flessibili.
O 21 - Tubi e getti in ghisa.
O 22 - Getti di acciaio.
O 23 - Getti di ottone, di bronzo ed altri metalli e leghe.
O 24 - Ferro lavorato, stampato e profilato.
O 25 - Getti di alluminio e leghe leggere.
O 26 - Getti in leghe extraleggere.
O 27 - Lamiere di duralluminio, avional ed affini.
O 28 - Chiavarde, chiavardelle, perni e bulloneria varia.
O 29 - Chiodi e viti, terminali e chincaglieria.
O 30 - Nastri di ferro e di acciaio laminato a freddo.
O 31 - Lamierini magnetici.
O 32 - Forgiatura, stampatura e tempra di metalli.
O 33 - Acciaio e getti trafilati.
O 34 - Materiali refrattari.
O 35 - Materiali ceramici.
O 36 - Opere cromate, metallizzate, nichelate, ecc.
O 37 - Leghe al berillio.
O 38 - Opere saldate.

Gruppo P - *Materiale pompistico e per parchi incendi.*

P 1 - Estintori da incendio e relativa carica.
P 2 - Accessori per estintori.
P 3 - Carri a traino per motopompe.
P 4 - Materiali vari per parchi incendi.
P 5 - Materiali ed accessori per pompieri.

Gruppo Q - *Carburanti, lubrificanti e correttivi.*

Q 1 - Benzina avio, auto e petrolio.
Q 2 - Benzolo.
Q 3 - Oli minerali lubrificanti, grassi e vaselina.
Q 4 - Olio di ricino.
Q 5 - Rigenerazione di oli lubrificanti.
Q 6 - Fusti metallici per carburanti e lubrificanti.
Q 7 - Accessori del servizio carburanti e lubrificanti (serbatoi, impianti di sicurezza per liquidi, pompe misuratrici, ecc.).
Q 8 - Alcool.
Q 9 - Antidetonanti.
Q 10 - Miscelatori ed utilizzatori.

Gruppo R - *Vestiario.*

R 1 - Oggetti confezionati a maglia: calze di cotone, guanti, berretto di cotone, farsetti, berretti di lana e cotone.
R 2 - Oggetti confezionati in canapa: corregge per pantaloni, corregge porta cinghie.
R 3 - Oggetti confezionati di tessuti di lana: flanella per fasce addominali, coperte di lana.
R 4 - Oggetti confezionati in tela olanetta: camiciotti da lavoro, pantaloni da fatica.
R 5 - Oggetti confezionati in ferro stagnato o in alluminio: serie individuale da rancio (gamello, piatto, bicchiere, cucchiaio, forchetta, ecc.).
R 6 - Oggetti confezionati in setole e trilolo: spazzole da panno, spazzole da scarpe, spazzole da capelli, spazzolini da denti.
R 7 - Panno grigio-azzurro per divise avieri, per cappotti e per fasce a gambali, panno kaki.
R 8 - Tela grigio-azzurra per tenuta da lavoro, tela kaki.
R 9 - Tela grigio-azzurra per camicia.
R 10 - Tela grigio-azzurra per fodere.
R 11 - Tela lasenà per mutande, tela per asciugatoi, tela per sacchetti e biancheria.

bratorio da calzolaio.

Gruppo S - *Materiali ed oggetti di casermaggio.*

S 1 - Mobili ed arredamenti in legno per alloggi, uffici, camere e refettori, aule scolastiche, circoli e sale convegno, cooperative aviere, corpi di guardia, infermerie, ecc.
S 2 - Biliardi ed accessori.
S 3 - Mobili ed arredamenti metallici per alloggi, uffici, mense, aule scolastiche, circoli e sale convegno, cooperative aviere, dormitori (reggie, brande, materassi, ecc.).
S 4 - Cassaforti, armadi e casette di sicurezza, classificatori, schedari, ecc.
S 5 - Macchine da scrivere, macchine contabili e statistiche, duplicatori, ecc.
S 6 - Bilance e stadere, misure di lunghezza, di capacità, ecc.
S 7 - Indicatori frigorifici, glicerine, ecc.
S 8 - Impianti, macchine ed attrezzi per panificazione.
S 9 - Macchine ed attrezzature per bar, mescite, gelati, spremiagrumi, ecc. (macchine da caffè espresso, dosatori, macchine affettatrici, tritacarne, ecc.).
S 10 - Tende, copertoni, ecc.
S 11 - Tappezzeria ed affini (tendaggi, tappeti, guide, scendiletto, zanzariere, tele per dette, ecc.).
S 12 - Coperte e cuscini.
S 13 - Biancheria da letto ed affine (lenzuola, federe, federe, [illegible] per materassi, per guanciali, [illegible] ecc., teli portamaterassi, teli di lino, asciugatoi, di canapa, ecc.).
S 14 - Materassi e guanciali (materassi e guanciali di lana e di crine animale o di crine vegetale, lana per materassi, crine animale, crine vegetale, ecc.).
S 15 - Biancheria per mense e cucina (tovaglie, tovaglioli, canovacci, asciugamani, grembiuli per cucina, casacchini per cuochi, tovaglioli di lino, di canapa, ecc.).
S 16 - Oggetti di cristallo, mezzo cristallo e vetro.
S 17 - Oggetti di porcellana e maiolica.
S 18 - Posateria e vasellame di metallo per mense ufficiali e sottufficiali (alpacca, metallo argentato, acciaio inossidabile).
S 19 - Posateria e serie da rancio per truppa ed operai (alluminio o ferro stagnato).
S 20 - Cappelli di paglia.
S 21 - Materiale da cucina (pentolame, caldaie, marmitte, mestoli, tegami, casse di cottura, caffettiere, cucine da campo, ecc.) e macchine ausiliarie per cucina (affettatrici, tritacarne, bollitori per caffè, macchine pelapatate, macchine lavapiatti, ecc.).
S 22 - Saponi.
S 23 - Scarpe a suola di gomma e di corda.
S 24 - Giubbetti salvagente.
S 25 - Indumenti di gomma per scivolisti, scafandri, stivaloni, impermeabili, ecc.).
S 26 - Indumenti e maschere antigas.
S 27 - Bandiere e insegne, gagliardetti, drappello per tromba, cordoniere per tromba, ecc.
S 28 - Strumenti musicali.
S 29 - Indumenti da volo, di lana, tela, fustagno, termoelettrici, ecc.; combinazioni per specialisti, indumenti speciali per aufisti e motociclisti, caschi di protezione, indumenti di lana per scivolisti, ecc.

Gruppo T - *Viveri.*

T 1 - Generi alimentari normali.
T 2 - Generi conservati.
T 3 - Galletta.
T 4 - Generi speciali.

1954
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

Gruppo II - *Materiale sanitario.*

U 1 - Medicinali.
U 2 - Apparecchi scientifici.
U 3 - Materiale chirurgico.
U 4 - Disinfettanti.
U 5 - Materiale sanitario vario.
U 6 - Materiale di medicazione.
U 7 - Tende per infermerie.
U 8 - Materiale religioso.
U 9 - Materiale sussidiario (bombole d'ossigeno, pompe per disinfezioni, pentole per inalazioni, pentolame, mezzi di illuminazione, ecc.).
U 10 - Cassette per ufficiali complete di materiale per bendature (modelli).
U 11 - Cloruro calce, Siclor, Anuchlora, tetracloruro di carbonio.

(1451)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 8.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1915, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 4 % 1931, serie 4 12, ab. 21, 22, 23 e 24, di L. 10000 ciascuno, intestati rispettivamente a Priori Seconda, Matilde, Elisa e Teodolinda fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Gianmatteo Amalia fu Antonio, vedova Priori, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dell'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico, della Tesoreria di Roma, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle suddette disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1915

Il direttore generale: CONTI

(1499)

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 9.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1930 - II serie 28, n. 158, di L. 1000, intestato a Rotelli Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonelli, n. 157, di L. 2000, intestato a Bonelli Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, vedova Bonelli, serie 35, n. 128, di L. 10.500, intestato a Bonelli Mario (c.s.), n. 129, di L. 11.500, di L. 10.500, intestato a Bonelli Carlo (c.s.), serie 36, n. 162, di L. 5000, intestato a Bonelli Mario fu Corrado, minore sotto la patria

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 settembre 1915 - N. 107

Belgio	L.	[illegible]
Francia	»	[illegible]
Gran Bretagna	»	100 —
Olanda	»	[illegible]
Portogallo	»	[illegible]
Spagna	»	[illegible]
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	[illegible]
Svizzera	»	[illegible]
Turchia	»	[illegible]
Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	96 —
Id. 3 % lordo	»	70 —
Id. 3 % 1903	»	67,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,20
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (1° gennaio 1928)	»	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1920)	»	97,65
Id. 5 % (15 febbraio 1920)	»	97,45
Id. 5 % (15 settembre 1920)	»	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1921)	»	97,35
Id. 4 % (15 settembre 1919)	»	94,85

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione dei bilanci e conti consuntivi per l'esercizio 1913 del Banco di Sicilia e delle sue Sezioni speciali.

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 11 settembre 1915, sono stati approvati e resi esecutivi, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1915, n. 395, i bilanci ed i conti preventivi e consuntivi per l'esercizio 1913 del Banco di Sicilia e delle annesse Sezioni.

(1551)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(1ª *pubblicazione*)

In applicazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 23 luglio 1915, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1915, n. 19, si notifica che da Sanfilippo Giulia fu Carmelo, donde in Palermo, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168 T. n. 545, rilasciata dalla Sezione di Reggio tesoreria provinciale di Roma, in data 18 gennaio 1914, a favore di Sanfilippo Giulia, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % 1926, per l'importo di L. 3000, presentati per la convalida.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre

1955
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

0-11 - Cloruro calce, Sicior, Arrachina, tetracloruro di carbonio.

(1481)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 8.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1915, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 4 % 1934, serie 1ª n. 20, 21, 22, 91 e 92, di L. 10.000 ciascuno, intestati rispettivamente a Peluzzi Secondo, Maffolini Rina e Frisone fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Giannaleo Amalia fu Antonio, vedova Peluzzi, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dell'affissione dello medesimo nei locali aperti al pubblico, della Tesoreria di Roma, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi della suddetta disposizione, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1915.

Il direttore generale: CONTI

(1459)

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 9.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 3 % 1930 - II, serie 29, n. 158, di L. 1000, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti, n. 157, di L. 500, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, vedova Bonetti, serie 33, n. 128, di L. 10.500, intestato a Bonetti Mario (e.s.); n. 129, di L. 11.500, intestato a Bonetti Carlo (e.s.); serie 36, n. 163, di L. 2000, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura, ved. Bonetti, serie 37, n. 150, di L. 5000, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti, col pagamento degli interessi in Chieti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1915

Il direttore generale: CONTI

(1500)

Turchia . . . . . L. 107 —
Perpetua 3,50 % 1906 . . . . . » 90 —
Id. 3,50 % 1902 . . . . . » —
Id. 3 % lorda . . . . . » 67,50
Id. 5 % 1905 . . . . . » 91,50
Rendita 3,50 % 1933 . . . . . » 92,50
Id. 5 % 1908 . . . . . » 97,00
Obbligaz. Veneziane 3,50 % . . . . . » 87,10
Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1918) . . . . . » 98,25
Id. 5 % (10 febbraio 1919) . . . . . » 97,05
Id. 5 % (15 febbraio 1920) . . . . . » 93,40
Id. 5 % (1° settembre 1920) . . . . . » 97,30
Id. 5 % (15 aprile 1921) . . . . . » 97,35
Id. 4 % (15 settembre 1921) . . . . . » 91,50

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1914 del Banco di Sicilia e delle sue Sezioni speciali.

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 11 settembre 1915, sono stati approvati e resi esecutivi, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1915, n. 166, i bilanci ed i conti profitti e perdite per l'esercizio 1914 del Banco di Sicilia e delle annesse Sezioni.

(1551)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(3ª *pubblicazione*)

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 27 luglio 1915, n. 1278, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1915, n. 19, si notifica che la Sanfilippo Giulia fu Carmelo, donna, in Palermo, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 185-T, n. 552, rilasciata dalla Sezione di Vegia tesoreria provinciale di Roma, in data 18 gennaio 1915, a favore di Sanfilippo Giulia, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % 1915, per l'importo di L. 2000, presentati per la convalida.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli di essa rappresentati.

Roma, addì 11 settembre 1915

Il direttore generale: CONTI

(1553)

1956
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico

(2ª pubblicazione)

Elenco n. 53.

È stata chiesta la rinnovazione per smarrimento delle quietanze di ricevuta dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	102758	Chiesa parrocchiale di S. Margherita, in Roccasecca (Caserta).	7 —
Id.	147579	Seminario di Aquino (Caserta)	66,50
Id.	166086	Arciprotura della Collegiata di Roccasecca, rappresentata dall'arciprete pro tempore (Caserta)	7 —
Id.	166687	Arciprotura parrocchiale della SS.ma Annunziata, nel Castello di Roccasecca, diocesi di Aquino (Caserta), rappresentata dal parroco pro tempore	42 —
Id.	170535	Seminario diocesano di Aquino (Caserta)	35 —
Id.	171372	Seminario vescovile di Aquino (Caserta)	189 —
Id.	180303	Parrocchia di Colle S. Magno (Caserta)	143,50
Id.	186151	Come sopra	3,50
Id.	187264	Congrega del SS.mo Sacramento di Roccasecca (Caserta), ipotecata	161 —
Id.	45671	Cappella del SS.mo Rosario di Capriglie di Roccasecca in Terra di Lavoro, rappresentata dagli amministratori della stessa	49 —
Id.	49557	Congrega del SS.mo Rosario di Capriglie, comune di Roccasecca, in diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore pro tempore	7 —
Id.	49559	Congrega del SS.mo Sacramento eretta nella Chiesa collegiata del Castello di Roccasecca, diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore pro tempore, ipotecata	31,50
Id.	49762	Seminario della diocesi di Aquino, in Roccasecca rappresentato dal suo rettore pro tempore	84 —
Id.	49903	Arciprotura parrocchiale della Madonna delle Grazie, eretta in Capriglie, comune di Roccasecca, diocesi di Aquino, rappresentata dall'arciprete pro tempore	3,50
Id.	51156	Congrega del Rosario di Capriglie, quartiere di Roccasecca (Terra di Lavoro), rappresentata dal priore pro tempore	28 —
Id.	51551	Congrega del Rosario di Capriglie, borgata di Roccasecca, rappresentata dal priore pro tempore	17,50
Id.	52918	Parrocchia di Monticelli, in diocesi di Aquino, rappresentata dal parroco pro tempore	91 —
Id.	51993	Seminario di Aquino, in Terra di Lavoro, rappresentato dagli amministratori pro tempore	24,50
Id.	39.992	Parrocchia di S. Margherita in Roccasecca (Caserta)	3,50
Id.	344341	Capitolo della Chiesa cattedrale di Aquino (Caserta)	38,50
Id.	314771	Parrocchia di Terelle (Caserta)	17,50
Id.	314769	Clero della Chiesa parrocchiale di Terelle, [illegible]	[illegible]

1957
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838181

delito			Lire
	102758	Chiesa parrocchiale di S. Margherita, in Roccaseca (Caserta)	7 —
Cons. 5% (1906)	147379	Seminario di Aquino (Caserta)	60,50
Id.	166388	Arciprestura della Collegiata di Roccaseca, rappresentata dal- l'arciprete pro tempore (Caserta)	7 —
Id.	166687	Arciprestura parrocchiale della SSma Annunziata, nel Castello di Roccaseca, diocesi di Aquino (Caserta), rappresentata dal parroco pro tempore	42 —
			35 —
	170535	Seminario diocesano di Aquino (Caserta)	189 —
Id.	171372	Seminario vescovile di Aquino (Caserta)	133,50
Id.	180303	Parrocchia di Colle S. Magno (Caserta)	3,50
Id.	186151	Come sopra	
Id.	187264	Congrega del SSmo Sacramento di Roccaseca (Caserta), ripe- tibile	161 —
Id.	45071	Cappella del SS.mo Rosario di Caprile, di Roccaseca in Terra di Lavoro, rappresentata dagli amministratori della stessa	49 —
Id.	49557	Congrega del SSmo Rosario di Caprile, comune di Roccaseca, in diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore pro tempore	7 —
Id.	49559	Congrega del SSmo Sacramento eretta nella Chiesa collegiata del Castello di Roccaseca, diocesi di Aquino, rappresen- tata dal suo amministratore pro tempore, ripetibile	31,50
Id.	49702	Seminario della diocesi di Aquino, in Roccaseca, rappresen- tato dal suo rettore pro tempore	84 —
Id.	49905	Arcipretura parrocchiale nella Madonna delle Grazie, eretta in Caprile, comune di Roccaseca, diocesi di Aquino, rappre- sentata dall'arciprete pro tempore	3,50
Id.	51156	Congrega del Rosario di Caprile, quartiere di Roccaseca (Ter- ra di Lavoro), rappresentata dal priore pro tempore	28 —
Id.	51551	Congrega del Rosario di Caprile, borgata di Roccaseca, rap- presentata dal priore pro tempore	17,50
Id.	52918	Parrocchia di Monticelli, in diocesi di Aquino, rappresentata dal parroco pro tempore	91 —
Id.	51993	Seminario di Aquino, in Terra di Lavoro, rappresentato dagli amministratori pro tempore	24,50
Id.	304992	Parrocchia di S. Margherita in Roccasecca (Caserta)	3,50
Id.	311341	Capitolo della Chiesa cattedrale di Aquino (Caserta)	38,50
Id.	314771	Parrocchia di Terelle (Caserta)	17,50
Id.	314769	Clero della Chiesa parrocchiale di Terelle, sotto il titolo di Santa Maria in Cielo Assunta	7 —
Id.	55170	Capitolo della Cattedrale di Aquino, in Terra di Lavoro, rap- presentato dall'amministratore pro tempore	3,50
Id.	244060	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	14 —
Id.	222142	Seminario di Aquino (Caserta)	7 —
Id.	202739	Canonicato Pascarella nella Collegiata di Piedimonte S. Ger- mano (Caserta)	10,50
Id.	261856	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Arce (Caserta)	28 —
Id.	254912	Badia eretta in S. Martino, in Villa S. Lucia (Caserta)	136,50
Id.	72100	Congrega del SS.mo Rosario di Caprile, in Roccasecca (Terra)	7 —

1958

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della cedibile somma di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	490176	Congregazione del SS.mo e Pietà del Castello di Roccaseca (Caserta), Proprietà	3,50
Id.	4818.8	Canonicato curato della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Terelle (Caserta)	7 —
Id.	424515	Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Piedimonte S. Germano (Caserta)	7 —
Id.	412853	Parrocchia di Santa Margherita, in Roccaseca (Caserta)	3,50
Id.	221113	Parrocchiale chiesa di S. Folco, in Sampadre (Caserta), e per essa al parroco pro tempore	35 —
Id.	340575	Fabbriceria della Chiesa di Santa Lucia, in Villa S. Lucia (Caserta)	3,50
Id.	202711	Parrocchia di S. Antonino Martire, in Pico (Caserta)	210 —
Id.	274037	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	21 —
Id.	6.5947	Canonicato nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Terelle (Caserta)	2,50
Id.	5.8367	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	84 —
Id	221115	Parrocchia di S. Folco, nel comune di Santo Padre (Caserta)	70 —

Essendo dalle certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già rilasciati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 188 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 6 luglio 1945

Il direttore generale: Cocci

(1052)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3099 — Data: 2 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Catacinglia Pasquale Mario fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: quint. cons. — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1180 mod. A — Data: 12 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Barbieri Luisa fu Achille — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data: 23 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Martino Andrea fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi: 1 — Rendita L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 29 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Genille Domenico fu Nicolantonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi: 1 — Rendita L. 42,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 564 — Data: 15 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Stolfi Giuseppe fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi: 13 — Capitale L. 18.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 565 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Stolfi Giuseppe fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi: 1 — Capitale L. 15.800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Id.	221113	per essa al parroco pro tempore	35 —
Id.	310875	Fabbriceria della Chiesa di Santa Lucia, in Villa S. Lucia (Caserta)	7,50
Id.	292711	Parrocchia di S. Antonino Martire, in Pica (Caserta)	210 —
Id.	27.937	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	24 —
Id.	6.3947	Canonicato nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Fondi (Caserta)	3,50
Id.	5.8367	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	84 —
Id.	221113	Parrocchia di S. Felice, nel comune di Santo Padre (Caserta)	70 —

Essendo detti certificati smarriti dal secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 166 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 6 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1052)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

Estero n. II

(3ª pubblicazione)

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39122 — Data: 2 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Carmenela Pasquale Maffeta Domenico — Titoli del Debito pubblico: quinq. estit. — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1193 mod. A — Data: 12 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Barbieri Luisa fu Achille — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 18 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola fu Francesco Paolo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 1 — Rendita L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 5 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Mancusi Angelina fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, al portatore 1 — Rendita L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2571 — Data: 29 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Greco Giuseppe e Giuseppina di Luigi — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50%, nominativi 5 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 — Data: 21 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Mariano Andrea fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi: 1 — Rendita L. 105

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data: 9 gennaio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Gentile Domenico fu Nicolangelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 52,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 564 — Data: 15 luglio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Sisti Giuseppe fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 13 — Capitale L. 15.750.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 565 — Data: 15 luglio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Sisti Giuseppe fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 14.000.

A termini dell'art. 130 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1524)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 1.

(3ª *pubblicazione*).

Si dichiara che la rendita seguente, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, venne intestata e vincolata come alla colonna 4, mentre doveva intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, secondo quelle (*sic*) risultanti le vere indicazioni dei titolari delle predette rendite.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 6 %	63533	2250 —	Ascarelli *Pellegrini Ugo* fu Isacco, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ascarelli Lidia Fortunata fu Isacco.	Ascarelli *Ugo* fu Isacco, ecc., come contro.
Id.	63557	420 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Costanza-Lorenzo* fu Abramo, ved. di Ascarelli Isacco, dom. a Roma.	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Patienza-Costanza* fu Abramo, ecc., come contro.
Id.	29165	90 —	Morosini *Emma* di Alessandro, ved. di Gori Emilio, dom. a Firenze.	Morosini *Maria Emma* di Alessandro, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	833821	140 —	Ferrara *Angela, Elisa*, Giangiacomo e Luigi fu Gaetano, intesi solo la prima pel vincolo della rendita Oldoné Maria, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di detta Oldoné Maria fu Giovanni, dom. a Napoli.	Ferrara *Angelica, Elisabetta*, ecc., come contro.
Id.	329351	35 —	Bartuli Filippo di Tommaso, dom. a Palermo, con usufrutto a favore di *Zimardo* Maria di Salvatore, moglie di Davì Giuseppe, dom. a Palermo.	Come contro, con usufrutto a favore di *Zimbardi* Maria di Salvatore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	114867	122,50	Giglio Aristide Attilio fu Calogero, dom. a Catania, con usufrutto a favore di Coco *Eugenia* fu Giuseppe, ved. Giglio Calogero.	Come contro, con usufrutto a favore di Coco *Sebastiana-Eugenia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	149947	112 —	Come sopra.	Come sopra.
Obbl. For. 3 %	31343	1500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 5 %	22105	900 —	Cicciariello Pasquale fu *Gaetano*.	Cicciariello Pasquale fu *Francesco*.

A termini dell'art. 107 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 10 febbraio 1910, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1916, n. 12, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 settembre 1915.

Il direttore generale: CANTI

(1495)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759028

1962

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/pe.
2nd Oct 45.

MEMORANDUM

8 OCT 1945

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.113 of 20 September 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Public Health (Welfare Branch)

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General no.541 of 23 July 1945.
Constituting a Committee to assist Italian citizens who are abroad in consequence of the war.

(b) Agriculture

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.542 of 7 August 1945.
Modifying the procedure of the committee for the arbitration of disputes arising between cultivaters and holders of tobacco concessions.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General no.543 of 10 August 1945.
Reconstruction of administrative records which were destroyed or lost in consequence of the war.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.544 of 10 August 1945.
Establishing a limit for which money deposited at Post Offices bears interest.

(e) Local Government

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.545 of 7 [illegible]

(a) Public Health (Welfare Branch)	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.241 of 23 ug 1 45. Constituting a Committee to assist Italian citizens who are abroad in consequence of the war.
(b) Agriculture	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.542 of August 1945. Modifying the procedure of the committee for the arbitration of disputes arising between cultivators and holders of tobacco concessions.
(c) Finance	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.543 of 10 August 1945. Reconstruction of administrative records which were destroyed or lost in consequence of the war.
(d) Finance	(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.544 of 10 August 1945. Establishing a limit for which money deposited at Post Offices bears interest.
(e) Local Government	(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.545 of 7 September 1945. Administrative regulations for Aosta Valley.
(f) Local Government	(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.546 of 7 September 1945. Economic benefits and tax facilities for inhabitants of the Aosta Valley.
(g) Economic Section U.N.R.R.A.	(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.547 of 7 September 1945. Modifying the composition of the Italian Government Delegation to U.N.R.R.A.
(h) Education	(h) Decree of the Lieutenant General No.548 of 2 August 1945. Revoking R.Decree No.2 of 11 January 1930 giving a name to the Royal Technical School of Commerce of Livorno.
(i) Public Health	(i) Decree of the Lieutenant General of 27 June 1945. Appointing members to the Public Health Council of Teramo.

5217

7318

1963

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(j) Finance

(g) Decree of the Lieutenant General of 1 August 1945. Reinstating Mr. Luigi MILLA di Guido as a stock-broker on the Stock-Exchange of Florence.

(k) Finance (Property Control)

(k) Ministerial Decree of 16 August 1945. Placing the "F. Soldi and Co" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(l) Finance (Property Control)

(l) Ministerial Decree of 27 August 1945. Placing the "Allgemeine" Company Limited with head office in Milan under control and appointing a controller.

(m) Finance (Property Control)

(m) Ministerial Decree of 31 August 1945. Extending the sequestration placed on the Rome Technical Office of the "Telefunken Italiana" Company to all its branches situated in Italy and appointing a receiver.

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 1 August 1945. November 1945 ordinary session of the Central Commission to examine applications for inscription of public accountants on the State rolls.

(o) Industry Commerce

(o) Ministerial Decree of 10 September 1945. Validating the dismissal of certain employees of the Economic Society for textile Fibres and for the National Hemp Exportation Society.

(p) Food

(p) Ministerial Decree of 9 September 1945. Provisions for the rationing of pork and fat.

(q) Finance (Property Control)

(q) Ministerial Decree of 23 August 1945. Placing the F.R.I.A. Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

NOTE:- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.G. be EXCLUDED from implementation in (s) southern and/or (e) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hrs. Wednesday, 10 October 1945. As the endorsement of the decrees

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

all its branches situated in Italy and appointing a receiver.

(a) Finance

(n) Ministerial Decree of 11 August 1945.
November 1945 ordinary session of the Central Commission to examine applications for inscription of public accountants on the State rolls.

(c) Industry Commerce

(o) Ministerial Decree of 15 September 1945.
Validating the dismissal of certain employees of the Economic Society for textile fibres and for the National Hemp Exportation Society.

(p) Food

(p) Ministerial Decree of 9 September 1945.
Provisions for the rationing of pork and fat.

(q) Finance (Property Control)

(q) Ministerial Decree of 23 August 1945.
Placing the S.A.I.A. Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

NOTE:- RCs, SCAOs and sub-Commissions bearing that any of the provisions contained in this issue of G.O. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (c) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 Hrs. Wednesday, 10 October 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.O. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

C. W. HEAD, FCRD, Lt.Colonel,
for Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 20 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 58-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (certificati titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 maggio 1945, n. 541.

Costituzione di un Comitato per l'assistenza ai connazionali che si trovano comunque all'estero per eventi di guerra . . . . . Pag. 1390

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 542.

Modificazioni al regolamento di procedura delle Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie fra coltivatori e concessionari di coltivazioni di tabacco. Pag. 1391

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 543.

Ricostituzione degli atti interessanti i giudizi amministrativi, distrutti o dispersi per causa di guerra. Pag. 1391

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 544.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 548.

Revoca del R. decreto 13 gennaio 1938, n. 28, concernente l'intitolazione della Regia scuola tecnica commerciale di Livorno . . . . . Pag. 1397

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 giugno 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Teramo . . . . . Pag. 1397

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945.

Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze del signor Milla Luigi di Guido. Pag. 1398

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo F. Roidi e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1398

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Milesa », con sede in Milano, e nomina del sindacatore. Pag. 1398

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1966

(Un fascicolo . . . 8) (Un fascicolo . . . 20) (Un fascicolo . . . 8) (Un fascicolo . . . 20)

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . { Abb. annuo . . . L. 400 — ; semestrale . . . 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . L. 800 — ; semestrale . . . 500 — ; Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 maggio 1945, n. 341.

Costituzione di un Comitato per l'assistenza ai connazionali che si trovano comunque all'estero per eventi di guerra . . . . . Pag. 1390

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 342.

Modificazioni al regolamento di procedura delle Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie fra coltivatori e concessionari di coltivazioni di tabacco. Pag. 1391

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 343.

Ricostituzione degli atti interessanti i giudizi amministrativi, distrutti o dispersi per causa di guerra. Pag. 1391

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 344.

Limiti entro cui le somme depositate nelle Casse di risparmio postali, sono fruttifere . . . . . Pag. 1392

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 345.

Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta. Pag. 1392

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 346.

Agevolazioni di ordine economico e tributario a favore della Valle d'Aosta . . . . . Pag. 1395

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 347.

Modificazioni alla composizione della Delegazione del Governo italiano presso l'U.N.R.R.A. . . . Pag. 1396

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 348.

Revoca del R. decreto 13 gennaio 1930, n. 28, concernente l'intitolazione della Regia scuola tecnica commerciale di Livorno . . . . . Pag. 1397

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 giugno 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Teramo . . . . . Pag. 1397

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945.

Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze del signor Milla Luigi di Guido. Pag. 1398

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo I. Boidi e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1398

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima «Milesa», con sede in Milano, e nomina del sindacatore. Pag. 1398

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Estensione del sequestro dell'ufficio tecnico di Roma della Società per azioni «Telefunken italiana» all'intero compendio esistente in Italia e conferma del sequestratario . . . . . Pag. 1399

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Sessione ordinaria di novembre 1945 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti . . . . . Pag. 1399

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa . . . . . Pag. 1399

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1945.

Disposizioni per l'approvvigionamento di grassi e carni suine . . . . . Pag. 1400

5216

7318

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1967

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima «F.R.I.A.» (forniture refrigeranti), con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1402

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1402

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario governativo dell'Istituto per le case popolari della provincia di Pesaro . . . . . Pag. 1402

Ministero dell'industria e commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi. Pag. 1402

Ministero dell'interno: Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . . Pag. 1402

Ministero della pubblica istruzione: Cattedre universitarie con le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei . . . Pag. 1402

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1403
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1403
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950). Pag. 1403

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1403

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 112 DEL 20 SETTEMBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Bergamo.

(907)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 maggio 1945, n. 541.

Costituzione di un Comitato per l'assistenza ai connazionali che si trovano comunque all'estero per eventi di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, con-

Art. 1.

Per deliberare e vigilare sulle spese inerenti all'organizzazione dell'assistenza — fino al momento del rimpatrio — a favore degli italiani che si trovano comunque all'estero per eventi di guerra, e sulle modalità di erogazione dei relativi fondi, è costituito un Comitato composto:

1) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

2) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, membri;

3) di un rappresentante del Ministero del tesoro, membro;

4) di un rappresentante del Ministero della guerra, membro;

5) di un rappresentante del Ministero dell'Italia occupata, membro;

6) di un rappresentante dell'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra, membro;

7) di un rappresentante della Croce Rossa Italiana, membro.

Possono essere chiamati a far parte del Comitato rappresentanti di altre Amministrazioni interessate alle attività assistenziali di che trattasi.

Art. 2.

Il servizio di gestione delle spese relative all'assistenza delle persone di cui al precedente art. 1 è considerato servizio di guerra.

Art. 3.

Tutte le spese da sostenere all'estero comunque pertinenti alla assistenza ed al rimpatrio dei connazionali fanno carico al bilancio del Ministero della guerra.

Al pagamento delle spese anzidette si provvede, in tutti i casi ove si renda possibile, con mandati diretti.

Possono essere disposte anche aperture di credito a favore dei Regi rappresentanti all'estero o comunque dei capi delle Missioni costituite, salvo resa di conto al Comitato stesso.

Art. 4.

I pagamenti indilazionabili ed urgenti di lieve entità e per i quali non riesca possibile procurarsi la documentazione o la quietanza, sono giustificati mediante dichiarazione attestante tale impossibilità, firmata dai funzionari indicati all'art. 3.

Art. 5.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1968

Ministero dell'interno: Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . . Pag. 1402

Ministero della pubblica istruzione: Cattedre universitarie con le connesse facoltà. Facoltà di conferire con trasferimento di titolari da altre Sedi. . . . . Pag. 1402

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1403

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1404

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950). Pag. 1404

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1404

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 113 DEL 20 SETTEMBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Bergamo.

(907)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 maggio 1945, n. 511.

Costituzione di un Comitato per l'assistenza ai connazionali che si trovano comunque all'estero per eventi di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, che detta norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra e per l'Italia occupata;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È costituito presso il Ministero della guerra un Comitato per l'assistenza ai connazionali che si trovano comunque all'estero per eventi di guerra.

Il Comitato è così composto:

1) di un rappresentante del Ministero della guerra, presidente;

2) di un rappresentante del Ministero del tesoro, membro;

3) di un rappresentante del Ministero degli affari esteri, membro;

4) di un rappresentante del Ministero dell'Italia occupata, membro;

5) di un rappresentante del Ministero dell'Italia occupata, membro;

6) di un rappresentante dell'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra, membro;

7) di un rappresentante della Croce Rossa Italiana, membro.

Possono essere chiamati a far parte del Comitato rappresentanti di altre Amministrazioni interessate alle attività assistenziali di che trattasi.

Art. 2.

Il servizio di gestione delle spese relative all'assistenza delle persone di cui al precedente art. 1 è considerato servizio di guerra.

Art. 3.

Tutte le spese da sostenere all'estero comunque pertinenti alla assistenza ed al rimpatrio dei connazionali fanno carico al bilancio del Ministero della guerra.

Al pagamento delle spese anzidette si provvede, in tutti i casi ove si renda possibile, con mandati diretti.

Possono essere disposte anche aperture di credito a favore dei Regi rappresentanti all'estero o comunque dei capi delle Missioni costituite, salvo resa di conto al Comitato stesso.

Art. 4.

I pagamenti indilazionabili ed urgenti di lieve entità e per i quali non riesca possibile procurarsi la documentazione o la quietanza, sono giustificati mediante dichiarazione attestante tale impossibilità, firmata dai funzionari indicati all'art. 3.

Art. 5.

Al finanziamento dell'opera di assistenza e rimpatrio si provvede anche con le oblazioni dall'estero che la Croce Rossa Italiana è autorizzata a ricevere, tenendo esatto conto delle provenienze. La relativa erogazione è disposta dal Comitato di cui all'art. 1.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 969161

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — CASATI — SOTTOSEGRETARIO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 542.

Modificazioni al regolamento di procedura delle Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie fra coltivatori e concessionari di coltivazioni di tabacco.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2135, sulla disciplina dei rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco, convertito nella legge 26 dicembre 1934, n. 2098;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 765, recante modificazioni alle norme che disciplinano i rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 401, recante ulteriori modificazioni alle suddette norme;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1940, n. 107, concernente il regolamento di procedura delle Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie tra coltivatori e concessionari di coltivazioni di tabacco;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 9 del R. decreto 25 gennaio 1940, n. 107, sono sostituiti dai seguenti:

Il direttore generale dei Monopoli di Stato nomina i segretari della Commissione e chi, occorrendo, ne faccia le veci, scegliendoli tra i funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 9° s.

« Art. 9. — A ciascuno dei membri della Commissione arbitrale spetta per ogni quintale o frazione di quintale di tabacco da valutare, la indennità di L. 10, con un minimo di L. 60 ed un massimo di L. 250 per ogni decisione.

Tale indennità potrà essere modificata con decreto del Ministro per le finanze.

Al segretario spetta un'indennità pari ai tre quinti di quella attribuita a ciascun membro della Commissione.

Le indennità sono a carico delle parti, le quali sono anche tenute a rimborsare le spese di viaggio effettivamente sostenute dai membri e dal segretario della Commissione per gli accertamenti fuori sede.

Se sono effettuati in uno stesso giorno più accertamenti in una località per la decisione di varie controversie, le spese di viaggio sono ripartite dal presidente della Commissione.

Qualora le parti desistano dalla contestazione prima della decisione viene trattenuto sul deposito l'importo delle spese già incontrate, nonchè quello delle indennità, se siano stati iniziati gli accertamenti o se le parti non abbiano dato notizia alla Commissione, prima del giorno fissato per la sua convocazione, della loro intenzione di desistere dalla contestazione medesima. La liquidazione è fatta, in questo caso, dal presidente della Commissione ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SOLERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 24. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1970

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 29. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 542.

Modificazioni al regolamento di procedura delle Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie tra coltivatori e concessionari di coltivazioni di tabacco.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2085, sulla disciplina dei rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2208;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 763, recante modificazioni alle norme che disciplinano i rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1944, n. 404, recante ulteriori modificazioni alle suddette norme;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1916, n. 107, concernente il regolamento di procedura delle Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie tra coltivatori e concessionari di coltivazioni di tabacco;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 9 del R. decreto 25 gennaio 1916, n. 107, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — I membri titolari e supplenti delle Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie che possono sorgere tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei talacchi consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali e delle concessioni per esportazione, sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Essi durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Il presidente è scelto tra i funzionari tecnici dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 7°.

Al segretario spetta un'indennità pari ai tre quarti di quella attribuita a ciascun membro della Commissione.

Le indennità sono a carico delle parti, le quali sono anche tenute a rimborsare le spese di viaggio effettivamente sostenute dai membri e dal segretario della Commissione per gli accertamenti fuori sede.

Se sono effettuati in uno stesso giorno più accertamenti in una località per la decisione di varie controversie, le spese di viaggio sono ripartite dal presidente della Commissione.

Qualora le parti desistano dalla contestazione prima della decisione viene trattenuto sul deposito l'importo delle spese già incontrate, nonchè quello delle indennità, se siano stati iniziati gli accertamenti o se le parti non abbiano dato notizia alla Commissione, prima del giorno fissato per la sua convocazione, della loro intenzione di desistere dalla contestazione medesima. La liquidazione è fatta, in questo caso, dal presidente della Commissione ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o di quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 34. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 543.

Ricostituzione degli atti interessanti i giudizi amministrativi, distrutti o dispersi per causa di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, sulla ricostituzione di atti e documenti distrutti in occasione di pubbliche calamità;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 197711

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al fine di assicurare un'adeguata tutela dei diritti e degli interessi delle parti, il giudice amministrativo può dare i provvedimenti necessari perchè, d'ufficio o a cura delle parti, siano ricostituiti gli atti del procedimento e i relativi atti della pubblica Amministrazione distrutti o smarriti per cause dipendenti dalla guerra, e siano formati quelli che, per le cause predette, sia stato impossibile redigere.

La stessa facoltà è attribuita alla pubblica Amministrazione per quanto concerne i ricorsi amministrativi.

Nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, relativi a pensioni a carico anche parziale dello Stato, i provvedimenti di cui al primo comma possono essere adottati dal procuratore generale prima dell'emissione delle conclusioni scritte.

Art. 2.

Al giudice amministrativo spettano i poteri previsti dall'art. 13 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.

Art. 3.

Gli atti ricostituiti a norma degli articoli precedenti sono esenti da ogni tassa.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta la necessità in conseguenza dell'aumentata circolazione monetaria, di elevare congruamente i limiti entro cui le somme depositate presso le Casse di risparmio postali sono produttive di interessi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 i limiti di L. 20.000 e di L. 50.000, stabiliti nel comma sesto dell'art. 137 del Codice postale e delle telecomunicazioni, entro i quali le somme depositate presso le Casse di risparmio postali sono produttive di interessi, sono elevati entrambi a L. 100.000.

Art. 2.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui sarà dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCELBA — RICCI — TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 545.

Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946128

e degli interessi delle parti, il giudice amministrativo può dare i provvedimenti necessari perchè, d'ufficio o a cura delle parti, siano ricostituiti gli atti del procedimento e i relativi atti della pubblica Amministrazione distrutti o smarriti per cause dipendenti dalla guerra, e siano formati quelli che, per le cause predette, sia stato impossibile redigere.

La stessa facoltà è attribuita alla pubblica Amministrazione per quanto concerne i ricorsi amministrativi.

Nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, relativi a pensioni a carico anche parziale dello Stato, i provvedimenti di cui al primo comma possono essere adottati dal procuratore generale prima dell'emissione delle conclusioni scritte.

Art. 2.

Al giudice amministrativo spettano i poteri previsti dall'art. 13 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.

Art. 3.

Gli atti ricostituiti a norma degli articoli precedenti sono esenti da ogni tassa.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 544.

Limiti entro cui le somme depositate nelle Casse di risparmio postali, sono fruttifere.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 137 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 i limiti di L. 29.000 e di L. 50.000, stabiliti nel comma sesto dell'art. 137 del Codice postale e delle telecomunicazioni, entro i quali le somme depositate presso le Casse di risparmio postali sono produttive di interessi, sono elevati entrambi a L. 100.000.

Art. 2.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui sarà dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCELBA — RICCI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 545.

Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1.

La Valle d'Aosta, in considerazione delle sue condizioni geografiche, economiche e linguistiche del tutto particolari, è costituita in circoscrizione autonoma con

1673
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

capoluogo in Aosta. Il suo territorio comprende le circoscrizioni dei Comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno.

La provincia di Aosta è soppressa. I Comuni non compresi nel territorio della Valle, che attualmente fanno parte della provincia d'Aosta, sono aggregati alla provincia di Torino.

I beni, diritti, obbligazioni e rapporti della provincia d'Aosta sono trasferiti alla « Valle d'Aosta », dedotte le attività e passività che si riferiscono ai Comuni che, a norma del comma precedente, vengono aggregati alla provincia di Torino.

Art. 2.

La « Valle d'Aosta » ha personalità giuridica ed ha un ordinamento particolare, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dell'eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani e dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

CAPO II. — *Organi ed attribuzioni.*

Art. 3.

La « Valle d'Aosta » è retta da un Consiglio, costituito di venticinque membri, eletti in base alle norme che saranno emanate con separato provvedimento legislativo.

Il Consiglio della Valle nomina nel suo seno il presidente e una Giunta di cinque membri.

Art. 4.

Il presidente del Consiglio della Valle esegue le deliberazioni del Consiglio ed ha la rappresentanza della Valle. Ad esso spettano tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto e al presidente della deputazione provinciale, in quanto non rientrino nella competenza del Consiglio della Valle.

Dell'esercizio dei poteri che si riferiscono a servizi attribuiti dalla legge alla Valle, il presidente è responsabile verso il Consiglio della Valle.

Il presidente è responsabile verso il Governo dell'esercizio dei poteri che per legge restano riservati allo Stato. Il Governo segnala le eventuali inadempienze al Consiglio della Valle, affinchè provveda immediatamente. Se il Consiglio non provvede, il Governo può nominare un commissario per l'esercizio, in tutto o in parte, dei poteri previsti dal presente comma, salva l'applicazione dell'art. 11.

Decorsi tre mesi dalla nomina del commissario, se la situazione non consente di restituire al presidente del Consiglio della Valle l'esercizio dei poteri previsti dal comma precedente, il Governo deve procedere allo scioglimento del Consiglio della Valle e alla nomina del

dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza del Consiglio o della Giunta. Di queste deliberazioni è fatta relazione al Consiglio o alla Giunta nella loro prima adunanza, al fine di ottenerne la ratifica.

Art. 7.

La vigilanza sulle amministrazioni comunali spetta al presidente del Consiglio della Valle; la tutela alla Giunta.

Lo scioglimento delle amministrazioni comunali, per gravi motivi di ordine pubblico o per persistente violazione della legge, spetta al Consiglio della Valle.

Art. 8.

Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il presidente del Consiglio della Valle, a mezzo di reparti di polizia dello Stato e di reparti di polizia locale, secondo le direttive del Governo, verso il quale egli è responsabile.

Art. 9.

Presso il Consiglio della Valle è istituito un Comitato di coordinamento, composto di un rappresentante del Ministero dell'interno che lo presiede, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante della Valle, nominato dal Consiglio fra persone ad esso estranee.

Il Comitato collabora con gli organi della Valle per l'applicazione del presente decreto e per il migliore sviluppo dell'attività normativa ed amministrativa della Valle.

Art. 10.

L'attività amministrativa della « Valle d'Aosta » non è soggetta al controllo di merito da parte dell'autorità governativa; il controllo di legittimità è esercitato dal Comitato previsto nell'articolo precedente, che, a tale scopo, può disporre ispezioni.

Restano ferme, nei riguardi dell'attività amministrativa della « Valle d'Aosta », tutte le guarentigie giurisdizionali previste dalle leggi dello Stato. Con separato provvedimento legislativo saranno determinati gli organi ai quali verranno devolute le attribuzioni giurisdizionali attualmente spettanti alla Giunta provinciale amministrativa e al Consiglio di prefettura.

Art. 11.

Il Consiglio della Valle può essere sciolto dal Governo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, per violazione dei principi enunciati nell'art. 2, per gravi motivi di ordine pubblico o quando, richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti per legge, persista nel violarli. In tali casi il Governo affida l'amministrazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 197741

Art. 2.

La « Valle d'Aosta » ha personalità giuridica ed ha un ordinamento particolare, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dell'eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani e dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

CAPO II. — *Organi ed attribuzioni.*

Art. 3.

La « Valle d'Aosta » è retta da un Consiglio, costituito di venticinque membri, eletti in base alle norme che saranno emanate con separato provvedimento legislativo.

Il Consiglio della Valle nomina nel suo seno il presidente e una Giunta di cinque membri.

Art. 4.

Il presidente del Consiglio della Valle esegue le deliberazioni del Consiglio ed ha la rappresentanza della Valle. Ad esso spettano tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto e al presidente della deputazione provinciale, in quanto non rientrino nella competenza del Consiglio della Valle.

Dell'esercizio dei poteri che si riferiscono a servizi attribuiti dalla legge alla Valle, il presidente è responsabile verso il Consiglio della Valle.

Il presidente è responsabile verso il Governo dell'esercizio dei poteri che per legge restano riservati allo Stato. Il Governo segnala le eventuali inadempienze al Consiglio della Valle, affinchè provveda immediatamente. Se il Consiglio non provvede, il Governo può nominare un commissario per l'esercizio, in tutto o in parte, dei poteri previsti dal presente comma, salva l'applicazione dell'art. 11.

Decorsi tre mesi dalla nomina del commissario, se la situazione non consente di restituire al presidente del Consiglio della Valle l'esercizio dei poteri previsti dal comma precedente, il Governo deve procedere allo scioglimento del Consiglio della Valle e alla nomina del commissario straordinario a norma dell'art. 11.

Art. 5.

La Giunta ha le attribuzioni che le vengono delegate dal Consiglio o conferite dalle disposizioni del presente decreto e dalle norme regolamentari che saranno emanate dal Consiglio della Valle.

Art. 6.

Il presidente può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio o della Giunta, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia

Art. 8.

Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il presidente del Consiglio della Valle, a mezzo di reparti di polizia dello Stato e di reparti di polizia locale, secondo le direttive del Governo, verso il quale egli è responsabile.

Art. 9.

Presso il Consiglio della Valle è istituito un Comitato di coordinamento, composto di un rappresentante del Ministero dell'interno che lo presiede, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante della Valle, nominato dal Consiglio fra persone ad esso estranee.

Il Comitato collabora con gli organi della Valle per l'applicazione del presente decreto e per il migliore sviluppo dell'attività normativa ed amministrativa della Valle.

Art. 10.

L'attività amministrativa della « Valle d'Aosta » non è soggetta al controllo di merito da parte dell'autorità governativa; il controllo di legittimità è esercitato dal Comitato previsto nell'articolo precedente, che, a tale scopo, può disporre ispezioni.

Restano ferme, nei riguardi dell'attività amministrativa della « Valle d'Aosta », tutte le guarentigie giurisdizionali previste dalle leggi dello Stato. Con separato provvedimento legislativo saranno determinati gli organi ai quali verranno devolute le attribuzioni giurisdizionali attualmente spettanti alla Giunta provinciale amministrativa e al Consiglio di prefettura.

Art. 11.

Il Consiglio della Valle può essere sciolto dal Governo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, per violazione dei principi enunciati nell'art. 2, per gravi motivi di ordine pubblico o quando, richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti per legge, persista nel violarli. In tali casi il Governo affida l'amministrazione della Valle ad un commissario straordinario e indice le nuove elezioni nel termine di tre mesi.

Art. 12.

Ferme le attribuzioni delle amministrazioni comunali, la Valle d'Aosta ha competenza amministrativa nelle seguenti materie:

1) sanità ed igiene;

2) vigilanza e tutela delle istituzioni di assistenza e di beneficenza pubblica, che esplicano la loro attività nell'ambito della Valle;

1975

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

3) nomina, revoca e dispensa dei giudici conciliatori, ed autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di ufficiale giudiziario di conciliazione;

4) istruzione elementare e media;

5) costruzione e manutenzione di strade e di opere idrauliche ed altri lavori pubblici di interesse della Valle;

6) servizi forestali e dell'agricoltura salve le disposizioni relative agli ammassi, iniziative per la protezione e l'incremento della fauna e del patrimonio ittico della Valle, e gestione del locale ispettorato dell'agricoltura;

7) iniziative per la valorizzazione dei prodotti locali e per la difesa dei prodotti tipici della Valle, raccolta di dati statistici, predisposizione di piani pluriennali di produzione, e coordinamento delle attività economiche che si esplicano nell'ambito della Valle;

8) iniziativa per la creazione e l'eventuale gestione di istituti locali di case popolari, con patrimonio separato;

9) iniziative in materia turistica, vigilanza alberghiera, tutela del paesaggio e vigilanza sulla conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

10) gestione, a mezzo di aziende speciali, di servizi pubblici di natura industriale o commerciale, relativi ad acquedotti, impianti di energia elettrica, ferrovie secondarie, funicolari e linee automobilistiche locali, tranvie elettriche locali, silos, lavorazione di prodotti alimentari;

11) tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono alla provincia.

Art. 13.

Le modalità dell'assunzione da parte della Valle dei servizi indicati nell'articolo precedente saranno determinate con separati provvedimenti legislativi.

In tale occasione o con successivi provvedimenti legislativi, saranno precisate le materie che potranno essere disciplinate dal Consiglio della Valle con norme giuridiche proprie, anche in deroga alle leggi vigenti.

Art. 14.

Con provvedimento legislativo, sentito il Consiglio della Valle, valutate le spese necessarie per la gestione dei servizi pubblici assunti dalla Valle, sarà effettuato il riparto delle entrate erariali tra lo Stato e la Valle.

Il bilancio della Valle è predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio della Valle.

Se le pubbliche entrate non sono sufficienti a coprire le spese indispensabili, lo Stato, esaminato il bilancio della Valle, può accordarle un contributo straordinario, può altresì autorizzarla ad istituire imposte speciali.

In esso hanno stabilimenti o impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota è riscossa dagli organi di riscossione della Valle.

Art. 16.

La « Valle d'Aosta » provvede al funzionamento dell'amministrazione per tutti i servizi di sua competenza.

La nomina degli impiegati e dei salariati spetta agli organi della Valle.

Lo stato giuridico ed economico degli impiegati e dei salariati della Valle è retto da un regolamento organico approvato dal Consiglio.

L'accesso ai gradi iniziali di ogni carriera deve sempre essere regolato mediante pubblico concorso.

Art. 17.

Nella Valle d'Aosta è consentito il libero uso della lingua francese, nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie.

Gli atti pubblici possono essere redatti in lingua francese, eccettuate le sentenze dell'autorità giudiziaria.

Art. 18.

Nelle scuole di ogni ordine e grado esistenti nella Valle, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana. L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.

L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali. Tali adattamenti, nonchè la determinazione delle materie da insegnare in lingua francese, sono effettuati da commissioni miste, composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e di rappresentanti del Consiglio della Valle.

Gli insegnanti delle scuole elementari e medie sono nominati dal Consiglio della Valle. Gli uni e gli altri devono possedere i titoli di studio prescritti dalle leggi dello Stato; gli insegnanti delle scuole medie devono aver conseguito l'idoneità in un concorso generale per le scuole medie dello Stato.

Art. 19.

Il Consiglio della Valle ha facoltà di provvedere, anche nella composizione prevista nell'art. 21, alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di fatto esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1976

7) iniziative per la valorizzazione dei prodotti locali e per la difesa dei prodotti tipici della Valle, raccolta di dati statistici, predisposizione di piani pluriennali di produzione, e coordinamento delle attività economiche che si esplicano nell'ambito della Valle;

8) iniziativa per la creazione e l'eventuale gestione di istituti locali di case popolari, con patrimonio separato;

9) iniziative in materia turistica, vigilanza alberghiera, tutela del paesaggio e vigilanza sulla conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

10) gestione, a mezzo di aziende speciali, di servizi pubblici di natura industriale o commerciale, relativi ai acquedotti, impianti di energia elettrica, ferrovie secondarie, tranvie e linee automobilistiche locali, linee telefoniche locali, silos, lavorazione di prodotti alimentari;

11) tutte le attribuzioni di che le leggi vigenti conferiscono alla provincia.

Art. 13.

Le modalità dell'assunzione da parte della Valle dei servizi indicati nell'articolo precedente saranno determinate con separati provvedimenti legislativi.

In tale occasione o con successivi provvedimenti legislativi, saranno precisate le materie che potranno essere disciplinate dal Consiglio della Valle con norme giuridiche proprie, anche in deroga alle leggi vigenti.

Art. 14.

Con provvedimento legislativo, sentito il Consiglio della Valle, valutate le spese necessarie per la gestione dei servizi pubblici assunti dalla Valle, sarà effettuato il riparto delle entrate erariali tra lo Stato e la Valle.

Il bilancio della Valle è predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio della Valle.

Se le pubbliche entrate non sono sufficienti a coprire le spese indispensabili, lo Stato, esaminato il bilancio della Valle, può accordarle un contributo straordinario; può altresì autorizzarla ad istituire imposte speciali, osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente. Prima che venga accordato il contributo straordinario, il Ministero del tesoro può disporre indagini presso le amministrazioni, i servizi e gli uffici della Valle, a norma dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1937.

Art. 15.

L'accertamento ai fini delle imposte dirette erariali viene effettuato da organi collegiali elettivi a norma delle vigenti disposizioni.

Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori del territorio della Valle, ma che [illegible] stabilimenti della Valle è retto da [illegible] approvato dal Consiglio.

L'accesso ai gradi iniziali di ogni carriera deve sempre essere regolato mediante pubblico concorso.

Art. 17.

Nella Valle d'Aosta è consentito il libero uso della lingua francese nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie.

Gli atti pubblici possono essere redatti in lingua francese, eccettuate le sentenze dell'autorità giudiziaria.

Art. 18.

Nelle scuole di ogni ordine e grado esistenti nella Valle, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana. L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.

L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali. Tali adattamenti, nonchè la determinazione delle materie da insegnare in lingua francese, sono effettuati da commissioni miste, composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e di rappresentanti del Consiglio della Valle.

Gli insegnanti delle scuole elementari e nelle sono nominati dal Consiglio della Valle. Gli uni e gli altri devono possedere i titoli di studio prescritti dalle leggi dello Stato; gli insegnanti delle scuole medie devono aver conseguito l'idoneità in un concorso generale per le scuole medie dello Stato.

Art. 19.

Il Consiglio della Valle ha facoltà di provvedere, anche nella composizione prevista nell'art. 21, alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime.

Qualora il mutamento di circoscrizioni comunali influisca sulle circoscrizioni di uffici dello Stato, il mutamento deve essere autorizzato dal Governo.

I provvedimenti previsti nel primo comma sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 20.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano alla « Valle d'Aosta » le disposizioni concernenti la provincia, comprese quelle relative all'imposizione di tributi a questa spettanti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1977

CAPO III. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 21.

Fin quando non sarà possibile effettuare le elezioni amministrative, il Consiglio della Valle è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso, su designazione dei Partiti che costituiscono il Comitato di liberazione della Valle d'Aosta. Tali designazioni saranno fatte dalle direzioni centrali dei Partiti, su proposta dei loro organi locali, sentito il Comitato di liberazione della Valle d'Aosta.

Il Consiglio nomina nel suo seno il presidente e la Giunta.

Le elezioni dei componenti il Consiglio della Valle devono essere fatte non oltre i tre mesi successivi alla proclamazione dei risultati delle elezioni amministrative nella provincia di Torino.

Art. 22.

Qualunque sia il futuro sistema elettorale italiano, la « Valle d'Aosta » avrà diritto ad una rappresentanza di almeno un deputato nell'Assemblea Costituente.

Art. 23.

Il presente decreto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente. Esso entra in vigore alla data della restituzione della provincia di Aosta all'amministrazione del Governo italiano, od anche anteriormente, se ciò sarà disposto dal Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BONOMI — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — ROCCO — JACINI — DE COURTEN — CASTELLINO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 61. — FRASCA

Comuni della circoscrizione della Valle d'Aosta

(Denominazione prefascista ed attuale)

12. Chamois	Camosio
13. Champorcher	Campo Tarin
14. Chatillon	Castiglione Dora
15. Cogne	Cogne
16. Courmayeur	Cormaiore
17. Donnas	Donas
18. Donnaz	Donas
19. Etroubles	Etroble
20. Gressoney	Gressonei
21. Issime	Issime
22. Issogne	Issogne
23. La Magdelaine	La Maddalena D'Aosta
24. La Salle	Sala Dora
25. La Thuile	Porta Littoria
26. Lillianes	Lilliana
27. Montjovet	Monglove
28. Morgex	Valdigna D'Aosta
29. Nus	Nus
30. Ollomont	Ollomonte
31. Oyace	Olusse
32. Pont Bozet	Piatibosetto
33. Pont Saint Martin	Ponte S. Martino
34. Pré Saint Didier	S. Desiderio Terme
35. Quart Villetranche	Quarto Pretoria
36. Rhemes	Val di Rema
37. Saint Oyen	Sant'Eugenio
38. Saint Rhemy	San Remigio
39. Saint Vincent	San Vincenzo della Fonte
40. Torgnon	Torgnone
41. Vagrisenche	Vagrisenza
42. Valpelline	Valpellina
43. Valsavaranche	Valsavara
44. Val Tornanche	Val Tornenza
45. Verres	Castel Verres
46. Villeneuve	Villanova Baltea

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
Membro per l'interno
PARRI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 546.

Agevolazioni di ordine economico e tributario a favore della Valle d'Aosta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, concernente l'ordinamento della Valle d'Aosta;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto, il decreto legislativo Luogotenenziale 1° feb-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

le elezioni dei componenti il Consiglio [illegible] devono essere fatte non oltre i tre mesi successivi alla proclamazione dei risultati delle elezioni amministrative nella provincia di Torino.

Art. 22.

Qualunque sia il futuro sistema elettorale italiano, la « Valle d'Aosta » avrà diritto ad una rappresentanza di almeno un deputato nell'Assemblea Costituente.

Art. 23.

Il presente decreto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente. Esso entra in vigore alla data della restituzione della provincia di Aosta all'amministrazione del Governo italiano, od anche anteriormente, se così sarà disposto dal Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BRACCO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCELBA — ROMITA — GIULIO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MACRÌ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 61. — FRASCA

Comuni della circoscrizione della Valle d'Aosta

(Denominazione prefascista ed attuale)

1. Allain	Allein
2. Antey-Saint-André	Antey S. Andrea
3. Aosta	Aosta
4. Arvier	Arvier
5. Aymavilles	Aimavilla
6. Ayas	Ayas
7. Bard	Bard
8. Bionaz	Bionaz
9. Brusson	Brussone
10. Challant	Villa S. Anselmo
11. Chambave	Chambave
12. Chamois	Mongiove
13. Champdepraz	Valdigna D'Aosta
14. Champorcher	Nus
15. Charvensod	Ollomonte
16. Châtillon	Chasso
17. Cogne	Pianbosetto
18. Courmayeur	Ponte S. Martino
19. Donnas	S. Desiderio Terme
20. Doues	Quarto Pretoria
21. Emarèse	Val di Rema
22. Fénis	Sant'Eugenio
23. Gaby	San Remigio
24. Gressan	San Vincenzo della Fonte
25. Gressoney-La-Trinité	Torgnone
26. Gressoney-St-Jean	Vagrisenza
27. Montjovet	Valpellina
28. Morgex	Valsavara
29. Nus	Val Torrenza
30. Ollomont	Castel Verres
31. Ovace	Villanova Baltea
32. Pont-Bozet	
33. Pont Saint Martin	
34. Pre Saint Didier	
35. Quart Villetraache	
36. Rhemes	
37. Saint Oyen	
38. Saint Rhemy	
39. Saint Vincent	
40. Torgnon	
41. Vagrisenche	
42. Valpelline	
43. Valsavaranche	
44. Val Torrenche	
45. Verres	
46. Villeneuve	

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro per l'interno
PARRI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 546.

Agevolazioni di ordine economico e tributario a favore della Valle d'Aosta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, concernente l'ordinamento della Valle d'Aosta;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutte le acque pubbliche esistenti nel territorio della « Valle d'Aosta » sono a questa date in concessione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

gratuita per novantanove anni. La concessione potrà essere rinnovata.

Dalla concessione sono escluse le acque che alla data del presente decreto abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione, anche quando tale uso o concessione vengano a cessare.

Le acque concesse alla Valle potranno da questa essere subconcesse purchè la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale, da stabilirsi da un Comitato misto composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio della Valle.

Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

Qualora, per difetto di iniziativa privata o per altra causa, sia ritardata l'utilizzazione delle acque, questa potrà essere promossa dallo Stato, fermi restando i benefici economici a favore della Valle.

Non è consentita ad alcun titolo e sotto alcuna forma la cessione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 2.

Nei casi di subconcessione per sfruttamento idraulico, la Valle non potrà applicare canoni che superino i limiti che saranno stabiliti con successivo provvedimento legislativo, sentito il Consiglio della Valle.

La subconcessione può essere subordinata anche all'impegno di fornire gratuitamente energia elettrica per servizi pubblici, nei limiti di quantità previsti dalle leggi vigenti, e a prezzi ridotti per usi domestici o per l'artigianato locale.

Lo Stato cederà a favore della Valle i due terzi dell'importo del canone annuale percepito a norma di legge. Tale quota sarà mantenuta anche quando i canoni attualmente corrisposti verranno rivelati in relazione alla mutata situazione economica. Inoltre, nel caso di revisione delle concessioni già esistenti, potrà essere imposto l'obbligo di fornire energia elettrica, nei modi e per gli scopi previsti nel comma precedente.

I termini per l'applicazione dell'art. 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le concessioni per usi potabili ed irrigui già esistenti non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone.

Art. 3.

Su domanda della Valle, saranno a questa date in concessione gratuita, per novantanove anni, le miniere esistenti nel territorio della Valle stessa. Tale concessione potrà essere rinnovata.

Dalla concessione sono escluse le miniere che alla data del presente decreto formino oggetto di riconoscimento di uso o di concessione, anche quando tale uso o concessione vengano a cessare.

Le miniere concesse alla Valle potranno da questa essere subconcesse purchè la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale, da stabilirsi da un Comitato misto composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio della Valle.

Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

Qualora, per difetto di iniziativa privata o per altra causa, sia ritardata l'utilizzazione delle miniere, questa potrà essere promossa dallo Stato, fermi restando i benefici economici a favore della Valle.

Non è consentita ad alcun titolo e sotto alcuna forma la cessione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 4.

Nella Valle non avranno corso i diritti doganali e di monopolio di confine, nè quelli di fabbricazione, di consumo e dai diritti sui generi di privativa, nè dall'imposta generale sulle entrate.

Avranno vigore nella Valle le disposizioni generali relative al controllo valutario e agli eventuali contingentamenti delle importazioni ed esportazioni.

Con successivo provvedimento verranno stabilite le modalità di attuazione della zona franca, comprese quelle relative alla franchigia per i prodotti valdostani da introdurre nel territorio doganale italiano, e quelle concernenti la disciplina, ai fini doganali, degli stabilimenti industriali e commerciali esistenti nella Valle. Nel provvedimento stesso sarà stabilita la data nella quale il beneficio della zona franca avrà inizio.

Alla scadenza del triennio dalla data prevista nel comma precedente, il Parlamento, sentito il Consiglio della Valle, delibererà definitivamente circa il beneficio della zona franca previsto dal presente articolo.

Art. 5.

Con separato provvedimento legislativo, sentito il Consiglio della Valle, sarà stabilito il concorso da parte dello Stato per sopperire alle necessità della ricostruzione della Valle.

Art. 6.

Il presente decreto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente. Esso entra in vigore alla data della restituzione della provincia di Aosta all'amministrazione del Governo italiano od anche anteriormente, se ciò sarà disposto dal Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BONOMI — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — [illegible] — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GUELFO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 60. — FRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 547.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 968041

sigillo della Valle.

Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

Qualora, per difetto di iniziativa privata o per altra causa, sia ritardata l'utilizzazione delle acque, questa potrà essere promossa dallo Stato, fermi restando i benefici economici a favore della Valle.

Non è consentita ad alcun titolo e sotto alcuna forma la cessione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 2.

Nei casi di subconcessione per sfruttamento idraulico, la Valle non potrà applicare canoni che superino i limiti che saranno stabiliti con successivo provvedimento legislativo, sentito il Consiglio della Valle.

La subconcessione può essere subordinata anche all'impegno di fornire gratuitamente energia elettrica per servizi pubblici, nei limiti di quantità previsti dalle leggi vigenti, e a prezzi ridotti per usi domestici e per l'artigianato locale.

Lo Stato cederà a favore della Valle i due terzi dell'importo del canone annuale percepito a norma di legge. Tale quota sarà mantenuta anche quando i canoni attualmente corrisposti verranno riveduti in relazione alla mutata situazione economica. Inoltre, nel caso di revisione delle concessioni già esistenti, potrà essere imposto l'obbligo di fornire energia elettrica, nei modi e per gli scopi previsti nel comma precedente.

I termini per l'applicazione dell'art. 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le concessioni per usi potabili ed irrigui già esistenti non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone.

Art. 3.

Su domanda della Valle, saranno a questa date in concessione gratuita, per novantanove anni, le miniere esistenti nel territorio della Valle stessa. Tale concessione potrà essere rinnovata.

Dalla concessione sono escluse le miniere che alla data del presente decreto formino oggetto di regolari concessioni, anche quando queste vengano a cessare.

Per quanto non disposto dal comma precedente, si osservano le disposizioni della legge mineraria.

Art. 4.

Il territorio compreso nella circoscrizione della Valle è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.

Il beneficio della zona franca si estende anche alle merci che provengono da Stati non limitrofi alla Valle.

Il beneficio della zona franca non comprende l'esenzione dalle imposte erariali di fabbricazione e di con-

Nel provvedimento stesso sarà stabilita la data nella quale il beneficio della zona franca avrà inizio.

Alla scadenza del triennio dalla data prevista nel comma precedente, il Parlamento, sentito il Consiglio della Valle, delibererà definitivamente circa il beneficio della zona franca previsto dal presente articolo.

Art. 5.

Con separato provvedimento legislativo, sentito il Consiglio della Valle, sarà stabilito il concorso da parte dello Stato per sopperire alle necessità della ricostruzione della Valle.

Art. 6.

Il presente decreto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente. Essa entra in vigore alla data della restituzione della provincia di Aosta all'amministrazione del Governo italiano od anche anteriormente, se ciò sarà disposto dal Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — R — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SFORZA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 60. — PRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 547.

Modificazioni alla composizione della Delegazione del Governo italiano presso l'U.N.R.R.A.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 379, che istituisce il Ministero dell'alimentazione al quale sono stati conferiti i compiti spettanti all'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1981

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza post bellica al quale sono stati conferiti i compiti spettanti all'Alto Commissariato per l'assistenza materiale e morale dei profughi di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituisce l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica a quale sono stati attribuiti i compiti della Direzione generale di sanità pubblica presso il Ministero dell'interno;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'assistenza post bellica e per l'alimentazione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla composizione della Delegazione del governo italiano prevista nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il prof. dott. Guido De Marsi è nominato membro in rappresentanza del Ministero dell'alimentazione in sostituzione dell'avv. Ludovico Montini che rappresentava il soppresso Alto Commissariato per l'alimentazione;

2) l'avv. Maria Canepa è nominato membro in rappresentanza del Ministero dell'assistenza post bellica in sostituzione dell'on. Tito Zaniboni che rappresentava il soppresso Alto Commissariato per l'assistenza materiale e morale dei profughi di guerra;

3) il dott. Giuseppe Schinetta, che rappresentava la soppressa Direzione generale di sanità, è confermato membro in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Le eventuali successive modifiche alla composizione della Delegazione prevista nell'art. 1 possono essere disposte con decreto Luogotenenziale, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 548.

Revoca del R. decreto 13 gennaio 1930, n. 28, concernente l'intitolazione della Regia scuola tecnica commerciale di Livorno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1930, n. 28, con il quale la Regia scuola tecnica commerciale di Livorno è stata intitolata al nome di Dino Leoni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei professori della predetta Scuola in data 27 aprile 1945, con la quale si propone di revocare la predetta intitolazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 13 gennaio 1930, n. 28, con il quale la Regia scuola tecnica commerciale di Livorno è stata intitolata al nome di Dino Leoni, è revocato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 23. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 giugno 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Teramo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del R. decreto legge 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1982

n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'assistenza post bellica e per l'alimentazione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla composizione della Delegazione del governo italiano prevista nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il prof. dott. Guido De Marsi è nominato membro in rappresentanza del Ministero dell'alimentazione in sostituzione dell'avv. Ludovico Montini che rappresentava il soppresso Alto Commissariato per l'alimentazione;

2) l'avv. Mario Cuccia è nominato membro in rappresentanza del Ministero dell'assistenza post bellica in sostituzione dell'on. Tito Zaniboni che rappresentava il soppresso Alto Commissariato per l'assistenza materiale e morale dei prigionieri di guerra;

3) il dott. Giuseppe Sellmena, che rappresentava la soppressa Direzione generale di sanità, è confermato membro in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Le eventuali successive modifiche alla composizione della Delegazione prevista nell'art. 1 possono essere disposte con decreto Luogotenenziale, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — RICCI — LUSSU — MOLÈ

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 39. — PRESA

della predetta sezione [illegible] quale si propone di revocare la predetta intitolazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 13 gennaio 1941, n. 28, con il quale la Regia scuola tecnica commerciale di Livorno è stata intitolata al nome di Dino Leoni, è revocato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 23. — PRESA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 giugno 1945

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Teramo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 149;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Teramo pel triennio 1944-46 i signori:

conm. dott. Gialinca Palma Armando, medico chirurgo;

dott. De Marco Adolfo, medico chirurgo;

dott. Prosperi Giferino, pediatra;

avv. Danesi De Luca Giustino, esperto materia amministrativa;

prof. Luciani Gaetano, esperto scienze agrarie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1945
Registro n. 8, foglio n. 28.

(1507)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945.

Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze del signor Milla Luigi di Guido.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 376, 29 luglio 1925, n. 1281, e 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;

Vista la domanda con la quale il sig. Milla Luigi di Guido chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni imposteglì in dipendenza delle leggi razziali fasciste;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori di Firenze;

Visto il parere favorevole della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il sig. Milla Luigi di Guido è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

L'esercizio effettivo delle funzioni di agente di cambio potrà avvenire dopo che il sig. Milla avrà integralmente

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo F. Boidi e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo F. Boidi e C., con sede in Milano, via Benedetto Marcello (apparecchi elettrici), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo F. Boidi e C., con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Corsi Arnaldo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1343)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima «Milesa», con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima «Milesa» (maglieria ed affini), con sede in Milano, via Mosla, 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1984

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945.

Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze del signor Milla Luigi di Guido.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 376, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 288;

Vista la domanda con la quale il sig. Milla Luigi di Guido chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli in dipendenza delle leggi razziali fasciste;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori di Firenze;

Visto il parere favorevole della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il sig. Milla Luigi di Guido è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

L'esercizio effettivo delle funzioni di agente di cambio potrà avvenire dopo che il sig. Milla avrà integralmente ricostituita la cauzione prescritta per gli agenti di cambio della Borsa valori di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Ricci

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1945
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 122.

(1442)

accertato che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo F. Boldi e C., con sede in Milano, via Benedetto Marcello (apparecchi elettrici), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo F. Boldi e C., con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Corsi Arnaldo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1343)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima «Milesa», con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima «Milesa» (maggieria ed affini), con sede in Milano, via Meda, 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima «Milesa», con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Leone Pozzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1339)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Estensione del sequestro dell'ufficio tecnico di Roma della Società per azioni «Telefunken italiana» all'intero compendio esistente in Italia e conferma del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 28 maggio u. s., con il quale venne sottoposto a sequestro l'ufficio tecnico di Roma della Società per azioni «Telefunken italiana» con la nomina a sequestratario del gr. uff. Milazzo Salvatore;

Rilevato che giusta l'art. 3 dell'atto di costituzione in data 3 aprile 1943 della predetta Società — che non risulta essere stato modificato — la sede della stessa è in Roma, cosicchè i successivi trasferimenti devono considerarsi arbitrari;

Ritenuto, pertanto, che il sequestro di cui sopra deve estendersi alla sede sociale e, conseguentemente, all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale ancora esistente in Italia;

Decreta:

Il sequestro disposto a carico dell'ufficio tecnico di Roma della Società per azioni «Telefunken italiana» con decreto 28 maggio 1945, è esteso alla sede sociale in Roma ed a l'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale esistente in Italia, ed è confermato quale sequestratario il gr. uff. Milazzo Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1503)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Sessione ordinaria di novembre 1945 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 157, e il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1945,

c) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti a termini dell'art. 12, commi 2° e 3°, del R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, la data di inizio e di cessazione delle medesime, nonchè le eventuali variazioni del capitale della società nel relativo periodo di tempo;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 300, a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937 citato. Il versamento dev'essere effettuato presso la Tesoreria provinciale sul capo X, capitolo 126;

f) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dalle autorità giudiziarie, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1537)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 212, che istituisce il Consorzio Nazionale Canapa e gli demanda le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili, per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali, ed al soppresso Ente nazionale esportazione canapa;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nel ter-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1986

Rilevato che giusta l'art. 3 del detto [illegible]
in data 3 aprile 1943 della predetta Società — che non risulta essere stato modificato — la sede della stessa è in Roma, cosicchè i successivi trasferimenti devono considerarsi arbitrari;

Ritenuto, pertanto, che il sequestro di cui sopra deve estendersi alla sede sociale e, conseguentemente, al l'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale ancora esistente in Italia;

Decreta:

Il sequestro disposto a carico dell'ufficio tecnico di Roma della Società per azioni « Telefunken italiana » con decreto 28 maggio 1945, è esteso alla sede sociale in Roma ed all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale esistente in Italia, ed è confermato quale sequestratario il gr. uff. Milazzo Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1503)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Sessione ordinaria di novembre 1945 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 157, e il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1945, per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale prevedute dal R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono presentarle, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 12, sono rivolte al Ministero di grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

somma di L. 300, a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937 citato. Il versamento dev'essere effettuato presso la Tesoreria provinciale sul capo X, capitolo 126;

f) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dalle autorità giudiziarie, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: Togliatti

(1557)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati dell'Ente economico libre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, che istituisce il Consorzio Nazionale Canapa e gli demanda le attribuzioni spettanti all'Ente economico libre tessili, per il settore della canapa e delle altre libre vegetali, ed al soppresso Ente nazionale esportazione canapa;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Vista la lettera in data 16 giugno 1945, n. 1801, con la quale il commissario del Consorzio Nazionale Canapa chiede la convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente nazionale esportazione canapa nei confronti dell'impiegata Perroni Maria e dall'Ente economico libre tessili nei confronti degli impiegati: Staraquadaini Nicolò, Ponte Renato, Francesconi Mario, Giammaroni Giovanni Battista, Bono Pietro, Bedone Enrico, Coppola Mario, Giorgis Merisei Angiosa, Magnini Alessio, Salvati Liliana, Scurati Iride, Tamburini Agostino, Angelini Rota Virgilio;

Considerato che detti licenziamenti furono determinati dall'effettiva riduzione di lavoro verificatasi a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

causa della particolare situazione creatasi dallo svolgimento delle operazioni belliche;

Vista la lettera in data 31 agosto 1945, n. 42967 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta del commissario del Consorzio Nazionale Canapa;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alla data in cui sono stati adottati, i provvedimenti di licenziamento disposti, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente nazionale esportazione canapa nei confronti dell'impiegata Perroni Maria e dall'Ente economico fibre tessili nei confronti degli impiegati: Stracquadaini Nicolò, Ponte Renato, Francesconi Mario, Giammaroni Giovanni Battista, Bono Pietro, Belone Enrico, Coppola Mario, Giorgis Merisci Amorosa, Magnini Nessio, Salvati Liliana, Scurati Iride, Tamburini Agostino, Angelini Rota Virgilio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 settembre 1945

Il Ministro: GROSCURI

(1563)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1945.

Disposizioni per l'approvvigionamento di grassi e carni suine.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, relativo all'ordinamento ed attribuzione del Ministero dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di provvedere a particolari esigenze dell'approvvigionamento della popolazione civile in grassi e carni suine;

Decreta:

Art. 1.

Per i suini mattati a scopo di farne commercio o di utilizzazione industriale, la macellazione è subordinata alla consegna dei seguenti quantitativi di grassi e di salumi per ogni capo mattato:

1) kg. 20 di grassi suini (lardo, pancetta, guanciale) e kg. 5 di salumi stagionati, di cui almeno una metà deve essere rappresentata da coppa o da prosciutto, nelle provincie prevalentemente restituite all'amministrazione del Governo italiano, escluse quelle dell'Emilia;

2) kg. 25 di grassi suini (lardo, pancetta, guanciale) e kg. 7 di salumi stagionati, di cui metà rappresentata da coppa o da prosciutto, nelle provincie dell'Emilia e in quelle che verranno successivamente restituite all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 4.

Prima della mattazione ciascun macellatore è tenuto a denunziare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura il numero dei suini da macellare, esibendo pei casi di cui al precedente art. 2, la documentazione sul numero dei conviventi e la dichiarazione da parte dell'Ufficio annonario comunale dell'avvenuto ritiro dei tagliandi per olio e grassi delle carte annonarie.

L'Ufficio predetto, quindi, rilascia il nulla osta per la mattazione, specificando se trattasi di macellazione familiare oppure a scopo di commercio o di utilizzazione industriale.

Il Ministero dell'alimentazione con separato provvedimento potrà stabilire i quantitativi di olio da distribuire a coloro che si siano regolarmente approvvigionati di grassi suini, a norma dell'art. 2.

Art. 5.

Qualora ai laboratori ed agli stabilimenti industriali venga fatto, da parte del Ministero, un'assegnazione di carne bovina per la fabbricazione degli insaccati, i suddetti laboratori e stabilimenti devono consegnare i quantitativi di prodotti stagionati sulle misure che saranno stabilite con successiva disposizione del Ministero dell'alimentazione. Tale consegna non esonera dagli obblighi di cui agli articoli 3 e 6.

Art. 6.

A cura degli Uffici provinciali statistico-economico dell'agricoltura, sulla base delle modalità stabilite dal Ministero dell'alimentazione e comunicate dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, potranno essere effettuate [illegible] controlli, con l'obbligo, da parte degli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1988

dall'Ente nazionale esportazione canapa nei confronti dell'impiegata Perroni Maria e dall'Ente economico libere tessili nei confronti degli impiegati: Straequadalini Nicolò, Ponte Renato, Francesconi Mario, Giammaroni Giovanni Battista, Bono Pietro, Bedone Enrico, Coppola Mario, Giorgis Merisci Amorosa, Magnini Nessio, Salvati Liliana, Scurati Iride, Tamburini Agostino, Angelini Rota Virgilio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 settembre 1945

Il Ministro: Gronchi

(1563)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1945.

Disposizioni per l'approvvigionamento di grassi e carni suine.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, relativo all'ordinamento ed attribuzione del Ministero dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di provvedere a particolari esigenze dell'approvvigionamento della popolazione civile in grassi e carni suine;

Decreta:

Art. 1.

La libera macellazione dei suini è ammessa col rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Per il consumo a carattere familiare possono essere effettuate macellazioni di suini nei limiti seguenti:

a) un suino per anno e per ogni 6 persone di famiglia o frazione di tale numero, fino ad un massimo di 4 suini;

b) un suino per ogni 6 persone conviventi per le case di cura, ospedali, sanatori, opere pie, comunità religiose, convitti.

Per ogni suino mattato debbono essere consegnati i quantitativi di lardo stabiliti nell'annessa tabella.

l'amministrazione del Governo italiano.

Art. 4.

Prima della mattazione ciascun macellatore è tenuto a denunziare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura il numero dei suini da macellare, esibendo pei casi di cui al precedente art. 2, la documentazione sul numero dei conviventi e la dichiarazione da parte dell'Ufficio annonario comunale, dell'avvenuto ritiro dei tagliandi per olio e grassi delle carte annonarie.

L'Ufficio predetto, quindi, rilascia il nulla osta per la mattazione, specificando se trattasi di macellazione familiare oppure a scopo di commercio o di utilizzazione industriale.

Il Ministero dell'alimentazione con separato provvedimento potrà stabilire i quantitativi di olio da distribuire a coloro che si siano regolarmente approvvigionati di grassi suini, a norma dell'art. 2.

Art. 5.

Qualora ai laboratori od agli stabilimenti industriali venga fatto, da parte del Ministero, un'assegnazione di carne bovina per la fabbricazione degli insaccati, i suddetti laboratori e stabilimenti devono consegnare i quantitativi di prodotti stagionati sulle misure che saranno stabilite con successiva disposizione del Ministero dell'alimentazione. Tale consegna non esonera dagli obblighi di cui agli articoli 3 e 6.

Art. 6.

A cura degli Uffici provinciali statistico economico dell'agricoltura, sulla base delle modalità stabilite dal Ministero dell'alimentazione e comunicate dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, potranno essere effettuate distribuzioni di mangimi, con l'obbligo, da parte degli assegnatari, di consegnare corrispondenti quantitativi di grassi e carni suine o di bestiame vivo, secondo le norme che saranno stabilite dal predetto Ministero.

Art. 7.

La lavorazione dei suini deve essere esercitata dagli stabilimenti industriali e dai laboratori autorizzati dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione sulla base di norme impartite dal Ministero dell'alimentazione. I predetti stabilimenti e laboratori sono tenuti ad inscrivere giornalmente in apposito registro, il numero dei suini e dei bovini mattati col relativo peso vivo nonchè i quantitativi di carne bovina e suina entrati nell'azien-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1986

da, ed a comunicare quindicinalmente alle Sezioni provinciali dell'alimentazione competenti, i quantitativi di prodotti ottenuti da consegnare a norma del presente decreto.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione devono trasmettere gli elenchi delle ditte autorizzate ai competenti Ispettorati regionali dell'alimentazione.

Art. 8.

Tutti i quantitativi di grassi e carni suine di cui è disposta la consegna obbligatoria, restano a disposizione del Ministero dell'alimentazione, che determina la quota assegnata alle provincie di conferimento e quella destinata alla esportazione nelle provincie assegnatarie, regolandone i movimenti.

Art. 9.

Il commercio ed il movimento del bestiame suino da macello è libero purchè effettuato nei limiti di ciascuna zona di cui all'annessa tabella ed a condizione che l'acquirente sia munito di apposita autorizzazione rilasciata dalla Sezione dell'alimentazione della provincia di destinazione o da quella di acquisto.

Per legittimare il trasferimento del bestiame acquistato ogni acquirente munito dell'autorizzazione di cui al precedente comma, di volta in volta che avrà da effettuare trasporti, dovrà richiedere alla Sezione dell'alimentazione della provincia di destinazione o a quella di acquisto, apposita bolletta di accompagnamento, da cui risulti il numero dei capi da trasportare, la località di partenza e quella di arrivo ricadenti nella zona indicata nell'autorizzazione prescritta, nonchè lo stabilimento di macellazione.

Art. 10.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione svolgeranno gli opportuni controlli per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite col presente decreto per la consegna di grassi e carni suine.

E' demandato al prefetto, sulla base e nei limiti delle determinazioni del Ministero dell'alimentazione di emanare, per ciascuna provincia, i provvedimenti relativi ai prezzi, alle modalità per le consegne obbligatorie nonchè al ritiro dei tagliandi delle carte annonarie ai macellatori.

Art. 11.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 215, e successive modificazioni.

E' abrogato il decreto Ministeriale 16 giugno 1943 e tutte le altre disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore al settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1943

Il Ministro: MOLÈ

Tabella di conferimento di lardo da parte degli allevatori che hanno macellato i suini per il consumo familiare

NUMERO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA	1° gruppo Piemonte - Lombardia Venezia Euganea - Emilia Marche				2° gruppo Umbria - Lazio - Campania Abruzzi - Liguria - Toscana				3° gruppo Venezia Giulia e Tridentina Puglie - Lucania - Calabria Sicilia - Sardegna			
	Per un suino macellato Kg.	Per 2 suini macellati Kg.	Per 3 suini macellati Kg.	Per 4 suini macellati Kg.	Per un suino macellato Kg.	Per 2 suini macellati Kg.	Per 3 suini macellati Kg.	Per 4 suini macellati Kg.	Per un suino macellato Kg.	Per 2 suini macellati Kg.	Per 3 suini macellati Kg.	Per 4 suini macellati Kg.
Fino a due	12	—	—	—	11	—	—	—	10	—	—	—
Da 3 a 4	8	—	—	—	7	—	—	—	6	—	—	—
Da 5 a 6	6	—	—	—	5	—	—	—	4	—	—	—
Da 7 a 8	4	16	—	—	3	14	—	—	3	12	—	—
Da 9 a 10	4	14	—	—	3	12	—	—	2	10	—	—
Da 11 a 12	4	12	—	—	3	10	—	—	2	8	—	—
Da 13 a 14	4	10	22	—	3	8	19	—	2	6	16	—
Da 15 a 16	4	10	20	—	3	8	17	—	2	6	14	—
Da 17 a 18	4	10	18	—	3	8	15	—	2	6	12	—
Da 19 a 20	4	10	16	28	3	8	13	24	2	6	10	20
Da 21 a 22	4	10	16	28	3	8	13	24	2	6	10	18

0661

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

del Ministero dell'alimentazione, che determina la quota assegnata alle provincie di conferimento e quella destinata alla esportazione nelle provincie assegnatarie, regolandone i movimenti.

Art. 9.

Il commercio ed il movimento del bestiame suino da macello è libero purchè effettuato nei limiti di ciascuna zona di cui all'annessa tabella ed a condizione che l'acquirente sia munito di apposita autorizzazione rilasciata dalla Sezione dell'alimentazione della provincia di destinazione o da quella di acquisto.

Per legittimare il trasferimento del bestiame acquistato ogni acquirente munito dell'autorizzazione di cui al precedente comma, di volta in volta che avrà da effettuare trasporti, dovrà richiedere alla Sezione dell'alimentazione della provincia di destinazione o a quella di acquisto, apposita bolletta di accompagnamento, da cui risulti il numero dei capi da trasportare, la località di partenza e quella di destinazione.

Art. 10.

Le Sezioni dell'alimentazione delle provincie di destinazione dovranno, per ciascuna provincia, provvedere alla ripartizione dei suini da macellare, in base alle disponibilità, ai prezzi, alle modalità per le consegne obbligatorie nonchè al ritiro dei tagliandi delle carte annonarie ai macellatori.

Art. 11.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 215, e successive modificazioni.

E' abrogato il decreto Ministeriale 16 giugno 1943 e tutte le altre disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore al settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1945

Il Ministro: Mole

Tabella di conferimento di tardo da parte degli allevatori che hanno macellato i suini per il consumo familiare

NUMERO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA	1ª zona: Piemonte - Lombardia - Venezia Euganea - Emilia - Marche				2ª zona: Umbria - Lazio - Campania - Abruzzi - Liguria - Toscana				3ª zona: Venezia Giulia e Tridentina - Puglie - Lucania - Calabria - Sicilia - Sardegna			
	Per un suino macellato Kg.	Per 2 suini macellati Kg.	Per 3 suini macellati Kg.	Per 4 suini macellati Kg.	Per un suino macellato Kg.	Per 2 suini macellati Kg.	Per 3 suini macellati Kg.	Per 4 suini macellati Kg.	Per un suino macellato Kg.	Per 2 suini macellati Kg.	Per 3 suini macellati Kg.	Per 4 suini macellati Kg.
Fino a due	12	—	—	—	11	—	—	—	10	—	—	—
Da 3 a 4	8	—	—	—	7	—	—	—	6	—	—	—
Da 5 a 6	6	—	—	—	5	—	—	—	4	—	—	—
Da 7 a 8	4	16	—	—	3	14	—	—	2	12	—	—
Da 9 a 10	4	14	—	—	3	12	—	—	2	10	—	—
Da 11 a 12	4	12	—	—	3	10	—	—	2	8	—	—
Da 13 a 14	4	10	22	—	3	8	19	—	2	6	16	—
Da 15 a 16	4	10	20	—	3	8	17	—	2	6	14	—
Da 17 a 18	4	10	18	—	3	8	15	—	2	6	12	—
Da 19 a 20	4	10	16	28	3	8	13	24	2	6	10	20
Da 21 a 22	4	10	16	26	3	8	13	22	2	6	10	18
Da 23 a 24	4	10	16	24	3	8	13	20	2	6	10	16
Oltre i 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ZONE NELL'AMBITO DELLE QUALI PUÒ ESSERE EFFETTUATO IL MOVIMENTO DEI SUINI DESTINATI AL MACELLO A SCOPO DI COMMERCIO

1ª zona: Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzi (escluso Chieti).
2ª zona: Toscana.
3ª zona: Campania, Molise, Calabria e Chieti.
4ª zona: Puglie e Lucania.
5ª zona: Emilia e le regioni del Nord Italia che ancora devono essere restituite all'Amministrazione italiana.

Visto, *Il Ministro*: MOLÈ

(1560)

1991

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima «F.R.I.A.» (forniture refrigeranti), con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima «F.R.I.A.» (forniture refrigeranti), con sede in Milano, via S. Andrea n. 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre la azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima «F.R.I.A.» (forniture refrigeranti), con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Rezzi Alessandro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1389)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, riguardante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 11 settembre 1945, n. 168, all'art. 5, terza linea, ove è detto: «... se ritengono di doverle accogliere, ...», ecc. si deve leggere: «... se ritengono di *non* doverle accogliere ...», ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo dell'Istituto per le case popolari della provincia di Pesaro

Con decreto del Ministero per i lavori pubblici n. 1330, in data 11 settembre 1945 l'ing. Carlo Federico Merini è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro.

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

Con provvedimento in data 15 agosto 1945 è stata disposta la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali dei seguenti Comuni della provincia di Livorno:

Livorno e Colle Salvetti.

La nuova decorrenza dei termini è stata stabilita dal 28 luglio 1945.

(1565)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso le Università appresso indicate, sono vacanti le cattedre per ciascuna segnata, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

REGIA UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno.

REGIA UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Anatomia e istologia patologica.

REGIA UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di agraria:

Agronomia generale e coltivazioni erbacee.

REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

Diritto commerciale;
Diritto penale;
Istituzioni di diritto romano;
Storia del diritto italiano.

Facoltà di economia e commercio:

Economia e politica agraria;
Geografia economica.

Facoltà di lettere e filosofia:

Filosofia teoretica;
Storia dell'arte medioevale.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica ostetrica;
Clinica odontoiatrica;
Microbiologia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1992

ritenuto che la Società anonima « F.R.I.A. » (forniture refrigeranti), con sede in Milano, via S. Andrea n. 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre la azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « F.R.I.A. » (forniture refrigeranti), con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Bozzi Alessandro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1389)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, riguardante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1945, n. 178, all'art. 5, terza linea, ove è detto: «... se ritengono di dovere accogliere, ...», ecc., si deve leggere: «... se ritengono di non dovere accogliere ...», ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo dell'Istituto per le case popolari della provincia di Pesaro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4320, in data 11 settembre 1945, Prof. Carlo Federico Bonini è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro.

(1508)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in vigore, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Desiri Giovanni, già esercente in Livorno e portante la sigla L.3, sono stati deformati.

(1504)

(1565)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso le Università appresso indicate, sono vacanti le cattedre per ciascuna segnata, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare di altro Ateneo.

REGIA UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno.

REGIA UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Anatomia e istologia patologica.

REGIA UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di agraria:

Agronomia generale e coltivazioni erbacee.

REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

Diritto commerciale;
Diritto penale;
Istituzioni di diritto romano;
Storia del diritto italiano.

Facoltà di economia e commercio:

Economia e politica agraria;
Geografia economica.

Facoltà di lettere e filosofia:

Filosofia teoretica;
Storia dell'arte medioevale.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica ostetrica;
Clinica odontoiatrica;
Microbiologia.

REGIA UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina veterinaria:

Ostetricia e ginecologia.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Chimica generale e inorganica;
Zoologia.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1530)

Il Ministro: Arangio Ruiz

1993
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785581

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 13 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione della sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	352325	Congregazione di 67 sacerdoti di S. Maria della Pace nella chiesa del S.S. Cuore di Gesù in Napoli.	455 —
Id.	430147	Congrega dei 67 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio nella chiesa del S. Cuore di Gesù in Piazza Mannesi al Duomo-Napoli, vincolata	105 —
Id.	494698	Congrega dei 67 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio in Napoli	157,50
Id.	146904	Legato Pio Istituito dal fu Domenico Agostini nella chiesa della Confraternita dei Serviti in S. Pietro in Castello di Ascoli Piceno	10,50
Id	178438	Pisa Pierina di Virgilio moglie di Levi Arrigo fu Leone, dom. a Bologna, dotale.	4.900 —
Id.	213208	Tata Vincenzo fu Cataldo, dom. in Corato (Bari), ipotecato per cauzione.	105 —
Id.	213209	Come sopra	10,50
Id.	413515 Solo per la proprietà	Lucci Filomena fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Rosa ved. Lucci, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ferrari Rosa di Alessandro ved. Lucci.	115,50
Id.	498541	Guzzardi Irene fu Giuseppe, dom. a Catania . . .	4.991 —
Cons. 3,50 % (1906)	760463	Travia Angela di Pasquale moglie di Ortofaro Giovanni di Antonino, dom. a Messina, vincolata per dote	105 —
Rend. 5 %	168909	Associazione italiana della Croce Rossa in Roma . . .	1.525 —
Id.	11607	Carlini Clara fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schafmazar Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Como.	1.000 —
Id.	11698	Carlini Clara-Eugenia fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schafmazar Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Genova.	90 —
Id.	162688	Miniciello Anziolina di Gennaro, moglie di Palumbo Antonio, dom. a Grottaminarda (Avellino).	550 —
Id.	206634	Carotenuto Amalia di Ferdinando, nubile, dom. a Napoli .	6.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	352525	Congregazione di 61 sacerdoti di S. Maria della Pace nella chiesa del S.S. Cuore di Gesù in Napoli.	455 —
Id.	430447	Congrega dei 61 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio nella chiesa del S. Cuore di Gesù in Piazza Matteotti al Duomo-Napoli, vincolata.	105 —
Id.	491698	Congrega dei 61 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio in Napoli.	157,50
Id.	146004	Legato Pio Istituito dal fu Domenico Agostini nella chiesa della Confraternita dei Serviti in S. Pietro in Castello di Ascoli Piceno.	10,50
Id	178438	Pisa Pierina di Virgilio moglie di Levi Arrigo fu Leone, dom. a Bologna, dotale.	4.900 —
Id.	213208	Tota Vincenzo fu Cataldo, dom. in Corato (Bari), ipotecato per canzione.	105 —
Id.	213209	Come sopra	10,50
Id.	413515 solo per la proprietà	Lucci Filomena fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Rosa ved. Lucci dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ferrari Rosa di Alessandro ved. Lucci.	115,50
Id	438541	Guzzardi Irene fu Giuseppe, dom. a Catania . . .	4.921 —
Cons. 3,50 % (1906)	760463	Travia Angela di Pasquale moglie di Ottolaro Giovanni di Antonino, dom. a Messina, vincolata per dote.	105 —
Rend. 5 %	168309	Associazione Italiana della Croce Rossa in Roma . . .	1.525 —
Id.	11697	Carlini Clara fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schalmazar Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Genova.	1.000 —
Id.	11638	Carlini Clara Eugenia fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schalmazar Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Genova.	80 —
Id.	102688	Minichiello Angiolina di Gennaro, moglie di Palumbo Antonio, dom. a Grottaminarda (Avellino).	550 —
Id.	206634	Carotenuto Amalia di Ferdinando, nubile, dom. a Napoli .	6.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 2 maggio 1945

Il direttore generale: POTENZA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1955021

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 17 settembre 1945 - N. 195

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,85
Svizzera	»	21,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,50
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,55

Media dei cambi e dei titoli del 18 settembre 1945 - N. 196

Belgio	L.	2,28,5
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,825
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	10 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	97,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,80
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,45

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950)

(2ª pubblicazione) Avviso n. 2.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950) 2ª emissione, serie 28ª, n. 247 di L. 500, e serie 3ª, n. 227 di L. 50.000, intestati a Lenza Anna-Maria di Pasquale, moglie di Stagliano Guido, vincolati per dote col pagamento degli interessi in Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del mentovato regolamento, e del citato art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945 n. 19, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 14 luglio 1945

Il direttore generale - Corti

(1080)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 319, è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 26 luglio 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al precedente comma, Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto sottoindicato entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 11 settembre 1945

M. S. LUSH

BRIGADIERE GENERALE

in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 GIUGNO 1945, N. 319

Concessione di un indennizzo di congiuntura al personale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1996

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	72,20
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,50
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1958)	»	98,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,40
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	91,55

Media dei cambi e dei titoli del 18 settembre 1945 - N. 196

Belgio	L.	2,28 5
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	10 —
Id. 3 % lordo	»	72,20
Id. 5 % 1935	»	97,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,80
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1958)	»	98,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,5
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,5
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97, 0
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	91,80

sarato opposizioni, il [illegible] del presente decreto, e nel citato art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si provvederà all'emissione dei nuovi titoli al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 14 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1080)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 319, è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 26 luglio 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al precedente comma, Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto sottoindicato entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 11 settembre 1945

M. S. LUSH

BRIGADIERE GENERALE

In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 GIUGNO 1945, N. 319.

Concessione di un'indennizzo di congiuntura al personale statale e degli enti pubblici locali.

(1559)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1997

23 fg 6

HEADQUARTERS ALLIED CO[illegible]
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. AF/pg.
30 SEPT 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No.104 of 30 August 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take the appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.454 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of Post and Telecommunications for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.455 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of Industry Commerce and Labour for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.456 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of the Air Forces for the financial year from 1st July to 30 June 1946.

NOTE:- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General no.454 of 10 August 1945.

Estimate of Income and Expenditure of the Ministry of Post and Telecommunications for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General no.455 of 10 August 1945.

Estimate of Income and expenditure of the Ministry of Industry Commerce and Labour for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General no.456 of 10 August 1945.

Estimate of Income and expenditure of the Ministry of the Air Forces for the financial year from 1st July to 30 June 1946.

NOTE:- RCs. SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in the issue of C.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, 6 October 5215 Monday. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of C.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

S. G. HANSFORD, Lt.Colonel.
for Chief Legal Adviser.

7317

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6 A

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 104 del 30 agosto 1945

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 494.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 495.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 496.

Stato di previsione della spesa del Ministero

2000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 494.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 495.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 496.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

5214

7317

2001

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 491.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, ai termini del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità dello stato di previsione allegato al presente decreto (Appendice n. 1).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, ai termini del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità dello stato di previsione allegato al presente decreto (Appendice n. 2).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 162. — VENTURA

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

Tab. 1

Numero del capitolo		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	SPESA ORDINARIA	
	SPESE EFFETTIVE	
	Spese generali.	
1	Stipendio al Ministro ed al Sottosegretario di Stato	64.000 —
2	Spese per gli addetti al Gabinetto del Ministro	600.000 —
3	Spese per il Consiglio superiore delle poste e delle telecomunicazioni	25.000 —
	Totali	1.089.000 —

Il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985121

4214

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I — Spese ordinarie	
	CATEGORIA 1ª — Spese effettive	
	Spese generali.	
1	Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed al Sottosegretario di Stato	564.000 —
2	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	500.000 —
3	Spese casuali	25.000 —
	Totali	1.089.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante le facoltà di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 162. — VENTURA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795031

2003

2004

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria 1ª — *Spese effettive.*	
	Spese generali	1.089.000—
	Totale della categoria prima della parte ordinaria . .	1.089.000—
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria 1ª. — *Spese effettive* (parte ordinaria) . . .	1.089.000—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Ricci

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda auto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1

Num.	CAPITOLI Denominazione
	TITOLO I — Entrata ordinaria
	Sezione 1 — *Proventi dei servizi po*
1	Proventi del servizio delle posta-lettere e
2	Prodotto della vendita dei rifiuti postali do corrispondenza e dai pacchi e somme ri rinvenute
3	Aliquote applicate al personale postelegr pali inflitte ai ricevitori postelegrafonici e rurali da devolversi a favore dell'Istitut Quiescenza per i ricevitori postali e telegr ma dell'art. 21 della legge 18 ottobre 1 Tasse percepite per duplicazione di libr nio postali smarriti o distrutti . .
4	Ritenute mensili a carico del personale strazione per la fornitura della divisa u camiciotti, ed altre entrate varie relativ tura stessa (R. decreto-legge 11 giugno convertito nella legge 27 maggio 1926, n decreti 7 ottobre 1926, n. 1791, e 2 agosto Ricupero della somma per l'acquisto d fornite al personale medesimo . .
5	Ricuperi in seguito a frodi e danni nei g glia, dei risparmi e dei conti correnti, d tere e dai pacchi compresi i ricuperi condanne da parte della Corte dei conti
6	Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere postali. Rimborsi e concorsi diversi in vizi postali . . . . .
7	Entrate eventuali e diverse dei servizi p
8	Proventi del servizio vaglia postali .
9	Proventi del servizio dei conti correnti
	Totale della Sezio

2005

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

T O L I	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
minazione	
O PER TITOLI	
— Spesa ordinaria	
— *Spese effettive*	
. . . . .	1.089.000 —
ma della parte ordinaria . .	1.089.000 —
PER CATEGORIE	
gatrice (parte ordinaria) . . .	1.089.000 —

A. B. Il Luogotenente Generale del Regno
Ministro per il tesoro
Bracci

APPENDICE N. 1.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I — Entrata ordinaria	
	Sezione 1 — *Proventi dei servizi postali*	
1	Proventi del servizio delle posta-lettere e dei pacchi .	500.000.000 —
2	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute	3.500 —
3	Aumento applicato al personale postelegrafonico e penali inflitte ai ricevitori postelegrafonici ed agli agenti rurali da devolversi a favore dell'Istituto Cauzioni e Quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici a norma dell'art. 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 Tasse percepite per duplicazione di libretti di risparmio postali smarriti o distrutti	202.500 —
4	Ritenute mensili a carico del personale dell'Amministrazione per la fornitura della divisa uniforme e dei cappotti, ed altre ritenute varie relative alla fornitura stessa (R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 900, e Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1791, e 2 agosto 1929, n. 1477) Ricupero della somma per l'acquisto delle calzature fornite al personale medesimo . . .	3.025.000 —
5	Ricuperi in seguito a frodi e danni nei servizi dei vaglia, dei risparmi e dei conti correnti, della posta-lettere e dei pacchi compresi i ricuperi dipendenti da condanne da parte della Corte dei conti . . .	204.000 —
6	Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere per i servizi postali. Rimborsi e concorsi diversi inerenti ai servizi postali	4.539.000 —
7	Entrate eventuali e diverse dei servizi postali . .	25.000.000 —
8	Proventi del servizio vaglia postali	30.000.000 —
9	Proventi del servizio dei conti correnti	100.000.000 —
	Totale della Sezione I . . .	662.974.000 —

2006

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	SEZIONE II — *Proventi del telegrafo*	
10	Telegrafi	320,000,000 —
11	Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi per cessioni a pagamento e per esecuzione di lavori telegrafici fuori bilancio per conto di terzi	575,000 —
12	Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici	3,453,000 —
13	Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo	2,500,000 —
14	Proventi radiotelegrafici vari, compreso il canone dovuto dalla Società Italcable per la cessione del centro radiotelegrafico di Torrenova (11ª delle 40 annualità)	1,385,000 —
15	Proventi del servizio di radiodiffusione circolare (Regio decreto-legge 23 dicembre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	6,800,000 —
	Totale della Sezione II	334,713,000 —
	SEZIONE III — *Proventi vari*	
16	Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese iscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale telegrafica per il servizio delle Casse di risparmio postali	80,000,000 —
17	Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali	11,500,000 —
18	Aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate alle ricevitorie e alle agenzie	1,000,000 —
19	Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 567)	*per memoria*
20	Ritenuta del 5 per cento in conto pensioni sugli stipendi e le pensioni degli impiegati ed agenti delle poste, telegrafi e telefoni	15,000,000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
21	Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per telefonici della spesa per pensioni relativa nale telefonico passato alle dipendenze d sionari di zona
22	Versamento da parte dell'Azienda di Stato pe telefonici e delle Società concessionarie di canoni per la manutenzione della rete tele pozzana alla palificazione telegrafica di S
23	Somma derivante dalla prescrizione dei cred bretti postali di risparmio da devolversi a strazione delle poste e dei telegrafi ai sens decreto 16 maggio 1926, n. 962
24	Affitti dovuti dai locatari delle case economi del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n vertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2
25	Economie accertate nella gestione dei resid da versare al Tesoro ad integrazione netto degli esercizi precedenti
26	Pigioni per affitto di locali situati negli ed ai servizi della posta e dei telegrafi
	Totale della Sezione III
	Totale del Titolo I - Entrata ordinari
	TITOLO II — ENTRATA STRAORDINARI
27	Somme prelevate dalla parte ordinaria d della spesa dell'Azienda autonoma delle P grafi per l'acquisto o la costruzione, ad ampliamento di edifici ad uso dei servi telegrafici, nonchè per l'acquisto o la co case economiche per il personale
28	Sovvenzione straordinaria da parte del Tes glio del disavanzo finanziario
	Totale del Titolo II - Entrata s

2007

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	rafo	
	. . . .	320.000.000 —
	ari dal depo-tazione di la-di terzi . .	675.000 —
	legrafici . .	3.453.000 —
	ol telegrafo .	2.590.000 —
	il canone do-ne del centro o annuale) .	1.385.000 —
	rdare (Regio nvertito nella	6.800.000 —
	ll . . .	334.713.000 —
	della spesa one postale di risparmio	60.000.000 —
	er il servizio . . .	11.500.000 —
	mministrazione razioni sociali agenzie	1.000.000 —
	spese impre-, n. 520, con-7)	*per memoria*
	augli stipendi delle poste, . . .	15.900.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
21	Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per pensioni relative al personale telefonico passato alle dipendenze dei concessionari di zona	14.000.000 —
22	Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle Società concessionarie di zona, dei canoni per la manutenzione della rete telefonica appoggiata alla palificazione telegrafica di Stato	1.800.500 —
23	Somma derivante dalla prescrizione dei crediti sui libretti postali di risparmio da devolversi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ai sensi del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 902	250.000 —
24	Affitti dovuti dai locatari delle case economiche ai sensi del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2345, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2326 . . .	1.410.000 —
25	Economie accertate nella gestione dei residui passivi e da versare al Tesoro ad integrazione dell'avanzo netto degli esercizi precedenti	250.000 —
26	Pigioni per affitto di locali situati negli edifici adibiti ai servizi della posta e dei telegrafi	222.500 —
	Totale della Sezione III . . .	131.442.500 —
	Totale del Titolo I - Entrata ordinaria . . .	1.129.129.500 —
	TITOLO II — ENTRATA STRAORDINARIA	
27	Somme prelevate dalla parte ordinaria del bilancio della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per l'acquisto o la costruzione, adattamento ed ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici, nonchè per l'acquisto o la costruzione di case economiche per il personale	*per memoria*
28	Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	1.942.266.680 —
	Totale del Titolo II - Entrata straordinaria	1.942.266.680 —

2008

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO III — PARTITE DI GIRO	
1	Prodotto della vendita dei francobolli applicati dagli inscritti al Dopolavoro su cartellini per il piccolo risparmio, da convertirsi in buoni postali fruttiferi (R. decreto 23 giugno 1930, n. 980)	20.000 —
	Totale del Titolo III - Partite di giro . . .	20.000 —

RIASSUNTO

TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE	
SEZIONE I. — *Proventi dei servizi postali* . . .	662.974.000 —
SEZIONE II. — *Proventi del telegrafo*	334.713.000 —
SEZIONE III. — *Proventi vari*	131.442.500 —
Totale del titolo I. — Entrata ordinaria . .	1.129.129.500 —
Titolo II — Entrata straordinaria	1.942.280.680 —
Titolo III — Partite di giro	20.000 —
Totale generale dell'entrata	3.071.430.180 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945

N.	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA
	SEZIONE I.
	§ 1. — *Stipendi, retribuzioni, compensi e indennità al personale dei servizi postali e dei telegrafici*
1	Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni fissi . . . . .
2	Personale ausiliario - Personale avventizio, d... e cottimista - Retribuzioni ed altri assegni fi...
3	Compensi per maggiori prestazioni oltre il ... orario d'ufficio nei servizi esecutivi e per ... cottimo . . . .
4	Premi di operosità e di rendimento al perso... detto ai servizi amministrativi centrali e pe... e a quello di altre Amministrazioni per servi... stazioni resi nell'interesse dell'Amministrazio... poste e dei telegrafi . . . .
5	Spesa per la corresponsione delle indennità ... presenza, di trasferta e di viaggio al compon... Consiglio di Amministrazione della azienda a... delle poste e dei telegrafi e al direttore gen... l'Azienda stessa, stabilite dai Regi decreti... lo 1925 nn. 1561 e 1562 . . . .
6	Compensi per incarichi, studi e servizi spe... estranei all'Amministrazione . . . .
7	Indennità temporanea per infortuni sul lav... operai e al personale postale-telegrafico - I... per infortuni e danni - Indennità capitali... per inabilità permanente - Assegni una vo... in caso di infortuni mortali (R. decreto ... 1935, n. 1765, modificato dalla legge 12 ... n. 1012) . . . . .
8	Indennità per missioni e per visite d'ispezione
9	Indennità di trattamento . . . .

2009

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

T O T A L I

Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
PARTITE DI GIRO	
francobolli applicati dagli cartellini per il piccolo in buoni postali fruttiferi. n. 989	20.000 —
II - Partite di giro	20.000 —

UNTO

ENTRATA ORDINARIA

servizi postali	662.974.000 —
telegrafo	334.713.000 —
	131.442.500 —
Entrata ordinaria	1.129.129.500 —
naria	1.942.286.680 —
ro	20.000 —
rata	3.071.436.180 —

Il Ragioniere Generale del Regno

Visto per il Regio

Ricci

Stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	SEZIONE I.	
	§ 1. — *Stipendi, retribuzioni, compensi e indennità varie al personale dei servizi postali e dei telegrafi*	
1	Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*)	783.000.000 —
2	Personale ausiliario - Personale avventizio, diurnisti e cottimisti - Retribuzioni ed altri assegni fissi	700.000.000 —
3	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio nei servizi esecutivi e per lavori a cottimo	54.000.000 —
4	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali e a quello di altre Amministrazioni per servizi e prestazioni resi nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi	15.424.000 —
5	Spesa per la corresponsione delle indennità annue di presenza, di trasferta e di viaggio ai componenti del Consiglio di Amministrazione della azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e al direttore generale dell'Azienda stessa, stabilite dai Regi decreti 22 agosto 1925, nn. 1561 e 1562	217.440 —
6	Compensi per incarichi, studi e servizi speciali ad estranei all'Amministrazione	25.000 —
7	Indennità tenuerarea per infortuni sul lavoro agli operai e al personale postale-telegrafico. Indennizzi per infortuni e danni - Indennità parziali o rendite per inabilità permanente - Assegni una volta tanto in caso di infortuni mortali (R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dalla legge 12 giugno 1937, n. 1017)	380.000 —
8	Indennità per missioni e per visite d'ispezione	15.630.000 —
9	Indennità di trasferimento	323.000 —

2010

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
10	Spese per medicinali e per visite medico-fiscali nei casi di malattie comuni - Spese per visite mediche ed assistenza sanitaria chirurgica nei casi di infortunio sul lavoro (titolo IV del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765) - Spese per acquisto e riparazioni di cassette di pronto soccorso, per acquisto di materiali e presidi chirurgici - Spese per disinfezione di locali, vetture ed altre dipendenti al servizio sanitario . . .	600.000—
11	Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, indennità di frontiera e per maneggio valori - Indennità di residenza disagiata al personale addetto negli uffici posti del territorio nazionale (*Spese fisse*)	58.000—
12	Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo in attività di servizio, nonchè a quello cessato dal servizio e loro famiglie	2.170.000—
13	Spese per il servizio di recapito dei telegrammi, degli avvisi telefonici, degli espressi postali e dei pacchi postali urgenti e per la spedizione delle lettere radio marittime rilevate dalle navi - Spese per la stampa di avvisi di asse radiato deserto od annullato .	21.880.000—
14	Corresponsione del prezzo del cambio al personale addetto agli uffici di Confine e agli uffici italiani all'estero (R. decreto-legge 27 gennaio 1922, n. 91, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e R. decreto 4 maggio 1931, n. 541)	*per memoria*
15	Rimborso alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato della differenza fra il costo dei biglietti a tariffa ordinaria e quello a tariffa a metà prezzo sui viaggi dei ricevitori postali-telegrafici e loro famiglie . . .	155.000—
16	Versamento all'Istituto cauzione e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici dell'importo delle ammende e penali inflitte al personale, ai ricevitori ed agli agenti rurali e dell'importo in sostituzione del provento della vendita degli stampati per il servizio dei conti correnti (art. 25 legge 18 ottobre 1942, n. 1407) . .	852.500—
17	Spesa per la fornitura delle divise uniformi e dei camicciotti e dei vestiari impermeabili da lavoro al personale dell'Amministrazione (Regi decreti 11 giugno 1925, n. 1058; 7 ottobre 1926, n. 1791 e 2 agosto 1929, numero 1477) Spese per la fornitura di calzature al personale stesso	6.840.000—
	Totale del § 1 . . .	1.500.990.940—

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	§ 2. — *Debito vitali*
18	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*) -
19	Indennità per una sola volta, invece mini degli articoli 3, 4 e 10 del R. tobre 1919, n. 1970, convertito nella n. 1141, sulle pensioni civili, modifi R. decreto 21 novembre 1923, n. 2 generi legalmente dovuti (*Spesa o*
20	Assegno temporaneo mensile al funzi appartenenti all'Amministrazione alle loro famiglie, provvisti di pe 31 luglio 1919, n. 1354; legge 26 dic R. decreto-legge 22 dicembre 1921, nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 23 ottobre 1925, n. 1992, convertito gno 1926, n. 1326) . . . .
	Total
	Totale della
	Sezione II. — *Stanziamenti propri*
	§ 1. — *Servizi post*
21	Indennità per servizio prestato in
22	Acquisto e rilegatura di libri, riv per la biblioteca . . .
23	Retribuzioni ordinarie per i servizi
24	Spese complementari e straordinari
25	Sussidi al personale dei servizi servizio nonchè a quello cessato famiglie . . . .
26	Spese per i servizi di trasporto d dei pacchi con accollatari e con e spese per servizi straordinari
27	Sussidi agli accollatari ed agli con obbligazione personale per delle corrispondenze e dei pacchi

2011

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
Num.	Denominazione	
	§ 2. — *Debito vitalizio.*	
18	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	160.000.000 —
19	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2460, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*) . .	179.500 —
20	Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione postelegrafonica e alle loro famiglie, provvisti di pensione (R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1326)	66.000.000 —
	Totale del § 2 . . .	226.179.500 —
	Totale della Sezione I . . .	1.820.170.440 —
	SEZIONE II. — *Stanziamenti propri dei servizi postali.*	
	§ 1. — *Servizi postali.*	
21	Indennità per servizio prestato in tempo di notte . .	3.160.000 —
22	Acquisto e rilegatura di libri, riviste e pubblicazioni per la biblioteca	100.000 —
23	Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali (*Spese fisse*)	173.000.000 —
24	Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	1.840.000 —
25	Sussidi al personale dei servizi rurali in attività di servizio nonchè a quello cessato dal servizio e loro famiglie	1.000.000 —
26	Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatari e con incaricati provvisori e spese per servizi straordinari (*Spese fisse*) . .	158.000.000 —
27	Sussidi agli accollatari ed agli ex-accollatari assunti con obbligazione personale per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi ed alle loro famiglie .	242.000 —

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	O L I	
	nzione	
	isite medico-fiscali nel casse per visite mediche ed ica nei casi di infortunio R. decreto 17 agosto 1935, o e riparazioni di cassette uisto di materiali e presidi nfezione di locali, vetture zio sanitario	500.000 —
	nicazione di apparati telegrafo e per maneggio valori gnata al personale addetto rio-nazionale (*Spese fisse*).	68.000 —
	o e non di ruolo in attività ello cessato dal servizio e	2.176.000 —
	apito dei telegrammi, degli pressi postali e dei pacchi pedizione delle lettere radio onvi - Spese per la stampa ette ed accessorie .	21.880.000 —
	al canone al personale addetti uffici distaccati all'estero 1925, n. 91, convertito nella e il R. decreto 4 maggio 1931,	*per memoria*
	one delle ferrovie dello Stato to dei biglietti a tariffa ordi metà prezzo sui viaggi del ai e loro famiglie . . .	155.000 —
	zione e quiescenza per i ricedell'importo delle ammende ie, ai ricevitori ed agli agenin sostituzione del provento atti per il servizio dei conti ottobre 1942, n. 1407) .	352.500 —
	divise uniformi e dei cappottini da lavoro al personale. (Regi decreti 11 giugno 1925, n. 1791 e 2 agosto 1929, nofornitura di calzature al per	5.810.000 —
	Totale del § 1 . . .	1.599.390.040 —

2012

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
28	Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata, sui laghi, sui fiumi, sulla laguna veneta e su bastimenti che non fanno servizio per conto dello Stato o che eseguono speciali servizi regolati da apposite convenzioni. Spese per salvaggio di effetti postali eccedenti il limite stabilito da capitolati su bastimenti in servizio per conto dello Stato. Trasporti con il treno di lusso Simplon Orient Express. Custodia degli effetti postali ed altre prestazioni diverse da parte del personale delle ferrovie secondarie e delle tramvie. Nolo dei veicoli per il trasporto dei fondi non scortati dalla forza armata. Scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi .	2.480.000 —
29	Rimborso alle Ferrovie dello Stato per le spese di trasporto e scambio delle corrispondenze e dei pacchi e per altre prestazioni diverse; per nolo veicoli esteri e treni postali, per nolo, manutenzione, riparazione, rinnovamento, polizia esterna, illuminazione, riscaldamento e percorsi a vuoto delle carrozze postali, per il trasporto del personale e del materiale postale e telegrafico	18.000.000 —
30	Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana. Spostamento di stazioni - Prolungamento di linee. Variazioni di tracciato. Costruzione di collegamenti pneumatici nell'interno degli uffici postali .	5.000.000 —
31	Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea	11.750.000 —
32	Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici principali provinciali	30.000 —
33	Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e postali ed ai messaggeri postali. Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni ferroviarie e gli scali marittimi . . .	6.000.000 —
34	Premio per la vendita di carte-valori postali, esclusi i segnalasse	8.000.000 —
35	Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, di lettere assicurate e per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi. Rimborsi eventuali in dipendenza di frodi o danni subiti da privati o dalla stessa Amministrazione pel servizi del vaglia, e dei conti correnti e della riscossione di crediti	150.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
36	Versamento alla Cassa speciale vaglia delle s[ezioni] operate in conto od a saldo dei crediti in[dicati] conti giudiziali per vaglia, risparmi e gestio[ni] se o dipendenti da rettificazioni portate ai co[nti] Restituzione di depositi di garanzia o di rit[enute] velari in forza di decisioni di discarico di r[esponsa]bilità pronunciate dalla Corte dei conti .
37	Fornitura, manutenzione, trasporto e facchi[naggio] materiali ed utensili ad uso della posta Pub[blica] tecniche, fotografie, carte geografiche e sim[ili] teresse del servizio postale. Casellari all'a[perto]. Insegne per uffici postali e postelegrafici. A[cquisto] riparazione di carretti per il trasporto effet[ti]. Acquisto e riparazioni di oggetti di corredo [per] rozze postali e pulizia interna delle medesi[me]
38	Rimborso al Provveditorato generale dello S[tato] spese per la fabbricazione delle carte-valor[i] dei libretti di risparmio e di riconoscimento[,] bretti per vaglia postali e per partecipazione[ni] siti con risparmio, dei moduli speciali de[i] dei conti correnti e dei buoni postali fruttif[eri]
39	Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero [di] rispondenze postali, dei pacchi e dei vagli[a]. Rimborsi dovuti per spese di transito delle [cor]denze e dei pacchi scambiati con l'estero, [per] cambio. Assicurazione per trasporto grupp[i] derivanti dal cambio della moneta sulle s[pe]dite da Amministrazioni estere . . .
40	Ritenute e rimborsi diversi relativi al servi[zio]. Restituzione di somme indebitamente pe[rce]pite Amministrazione . . . . .
	Totale del § 1
	§ 2°. — *Servizio dei risparmi.*
41	Spese di manutenzione e di miglioria nell'ed[ifi]cio Casse postali di risparmio in Roma a piazza da Vinci (legge 9 febbraio 1911, n. 76) .
42	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Am[mi]nistrazione in dipendenza di frodi o di danni di [qua]lunque natura inerenti al servizio delle Casse di r[isp]armio postali e gestioni annesse . . . .

2013

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
Num.	Denominazione	
36	Versamento alla Cassa speciale vaglia delle somme ricuperate in conto od a saldo dei crediti inscritti nei conti giudiziali per vaglia, risparmi e gestioni annesse o dipendenti da rettificazioni portate ai conti stessi. Restituzione di depositi di garanzia o di ritenute cautelari in forza di decisioni di discarico di responsabilità pronunciate dalla Corte dei conti	163.500 —
37	Fornitura, manutenzione, trasporto e facchinaggio di materiali ed utensili ad uso della posta. Pubblicazioni tecniche, fotografie, carte geografiche e simili nell'interesse del servizio postale. Casellari all'americana. Insegne per uffici postali e postelegrafici. Acquisto e riparazione di carretti per il trasporto effetti postali. Acquisto e riparazioni di oggetti di corredo delle carrozze postali e pulizia interna delle medesime	10.000.000 —
38	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte-valori postali, dei libretti di risparmio e di riconoscimento e dei libretti per vaglia postali e per partecipazione dei depositi con risparmio, dei moduli speciali del servizio dei conti correnti e dei buoni postali fruttiferi	12.030.000 —
39	Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali. Rimborsi dovuti per spese di transito delle corrispondenze e dei pacchi scambiati con l'estero. Spese di cambio. Assicurazione per trasporto gruppi. Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere	1.500.000 —
40	Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali. Restituzione di somme indebitamente percette dalla Amministrazione	835.000 —
	Totale del § 1	413.359.500 —
	§ 2. — *Servizio dei risparmi.*	
41	Spese di manutenzione e di miglioria nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma a piazza Leonardo da Vinci (legge 9 febbraio 1911, n. 76)	120.000 —
42	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di fedi e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse	547.000 —

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
Num.	Denominazione	
	...rispondenze e dei pacchi ...resse all'industria privata, ...gna vendita e sui bastimenti ...lo per conto dello Stato ...rvizi regolati da apposite ...aggio di effetti postali ec- ...a capitolini su bastimenti ...o Stato. Trasporti con il ...nt Express. Custodia degli ...stazioni diverse da parte ... secondarie e delle tran- ... trasporto dei fondi non ...a. Scorta armata nel tra- ...to dei fondi	2.480.000 —
	...Stato per le spese di tra- ...rrispondenze e dei pacchi ...rse, per noleggio vetture ...manutenzione, riparazione, ...rna, illuminazione, riscal- ...delle carrozze postali, per ...e del materiale postale e	18.000.000 —
	...ella posta pneumatica ur- ...oni - Prolungamento di li- ...to Costruzione di collega- ...no degli uffici postali	5.000.000 —
	...effetti postali sulle linee	11.750.000 —
	...casse ed agli uffici princi	30.000 —
	...presta servizio negli uffici ...messaggeri postali. Inden- ...agli uffici postali presso le ...cali marittimi	6.000.000 —
	...arte-valori postali, esclusi i	8.000.000 —
	...essere tenuta l'Amministra- ...orrispondenze raccomandate, ...er le perdite derivanti da ...orsi eventuali in dipendenza ...a privati o dalla stessa Am- ...dei vaglia, e dei conti cor- ...di credito	430.000 —

2014

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
43	Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi e danni di altra natura inerenti al servizio dei risparmi postali fruttiferi . .	213.000 —
44	Compensi ai ricevitori postali e ai titolari degli uffici di 1ª classe e delle agenzie per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi . . .	2.130.000 —
45	Premi annui ai ricevitori postali, al personale di ruolo delle poste, escluso quello dell'Amministrazione centrale, ai commissari di bordo delle Regie navi per la formazione, conservazione ed incremento del risparmio postale (art. 4 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, convertito nella legge 29 marzo 1928, n. 717)	210.000 —
46	Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali siano verificate, per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi da corrispondersi in ragione del 2,50 per mille sulla eccedenza stessa (art. 4 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, convertito nella legge 29 marzo 1928, n. 717)	100.000 —
47	Contributo all'Istituto internazionale del risparmio per l'iscrizione delle Casse di risparmio postali all'Istituto medesimo	15.000 —
	Totale del § 2 . . .	3.725.000 —
	Totale della Sezione II . . .	417.264.500 —
	SEZIONE III. — *Stanziamenti propri del servizio dei telegrafi*	
48	Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico	3.100.000 —
49	Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti ed ai dirigenti e capogruppo di apparati speciali	220.000 —
50	Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle Compagnie e Società private italiane ed estere per lo scambio della corrispondenza telegrafica, radiotelegrafica, telefonica e fototelegrafica. Spese di cambio .	6.000.000 —
51	Contributo annuo concesso dal Governo italiano alla Italcable servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici Società per azioni (R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, numero 925)	3.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
63	Abbuoni e rimborsi diversi relativi al servizi
63	Spesa di esercizio e di manutenzione degli telegrafi e degli uffici foto-telegrafici comu sio, riparazione e trasporto di apparati, tecnico di uso e di consumo per l'esercizi fici e per la manutenzione degli apparati per uffici ed officine; relativa imposta di per e dazio di confine - Spese per l'impianto tenzione delle batterie di pile e di accu collegamenti permanenti interni e dei meccanici dei telegrammi inerenti all'es uffici telegrafici - Indennità per sciupio agli agenti addetti alla manutenzione dell pile, di accumulatori e degli impianti di tica - Spese per fotografie e per pubblicaz per uso degli uffici telegrafici, temporanea di locali per deposito di apparati e mate fici - Acquisto di insegne per gli uffici per quelli dei circoli di costruzioni, placc renti dei fattorini telegrafici di prima no gole per fattorini . . . . .
64	Manutenzione della rete telegrafica e telefo sti, trasporti, dazi sui materiali - Spese p ed acquisto di pubblicazioni tecniche e per esperimento delle linee - Mano d'ope ria - Indennizzi e spese per danni - Comp rispondersi una volta tanto per servitù completa degli interessati - Occupazione aree di locomozione - Spese di illuminazi pei casotti raccordo di cavi telegrafici acquisto di speciali indumenti per agenti zione incaricati di particolari mansioni
65	Miglioramento graduale della rete telegra fica - Costruzione di nuove linee e posa di
66	Acquisto di materiali a reintegro di quelli depositi per costruzioni e riparazioni e per di lavori eseguiti fuori bilancio e per e
67	Spese per la manutenzione di cordoni elast fini - Indennizzo agli esenti per compito d pendenza di aver eseguito in mare il servizio di guardiapenda dei cavi sottom

2015

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L. I		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	ore	
	dti e prestiti delle somme di altra natura inc posiali fruttiferi . .	213.[illegible]00 —
	a ai titolari degli uffici r le operazioni relative fruttiferi . . .	2.430.000 —
	d. al personale di ruolo ll'Amministrazione cen delle Regie navi per lo incremento del risp reto-legge 21 aprile 1927 29 marzo 1928, n. 717)	210.000 —
	degli uffici nei quali ei risparmi una ness si da corrispondersi l eccedenza stessa (art 1927, n. 686, convertit 717)	120.000 —
	pziale del risparmio pos mmio postali all'Istitu	15.000 —
	otale del § 2 . .	3.725.000 —
	na Sezione II . .	417.264.500 —
	tamenti propri telegrafi	
	lco in tempo di notte ed	3.100.000 —
	ei premi per superlavoro irigenti e capogruppo d	220.000 —
	mministrazioni estere, ai gi telefonici ed alle Com saliane ed estere per lo za telegrafica, radiotele grafica. Spese di cambio	6.250.000 —
	al Governo italiano alla radiotelegrafica e radio , decreto-legge 17 gennaio legge 4 aprile 1935, na	3.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
52	Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici	200.000 —
53	Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafi e degli uffici fonotelegrafici comunali; acquisto, riparazione e trasporto di apparati, di materiale tecnico di uso e di consumo per l'esercizio degli uffici e per la manutenzione degli apparati, di utensili per uffici ed officine; relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine - Spese per l'impianto e la manutenzione delle batterie di pile e di accumulatori, dei collegamenti pneumatici interni e dei trasportatori meccanici dei telegrammi inerenti all'esercizio degli uffici telegrafici - Indennità per sciupio di indumenti agli agenti addetti alla manutenzione delle batterie di pile, di accumulatori e degli impianti di energia elettrica - Spese per fotografie e per pubblicazioni tecniche per uso degli uffici telegrafici; temporanea occupazione di locali per deposito di apparati e materiali per uffici - Acquisto di insegne per gli uffici telegrafici e per quelli dei circoli di costruzione; placche per i berretti dei fattorini telegrafici di prima nomina e bolgette pei fattorini	6.800.000 —
54	Manutenzione della rete telegrafica e telefonica - Acquisti, trasporti, dazi sui materiali - Spese per fotografie ed acquisto di pubblicazioni tecniche ed apparecchi per esperimento delle linee - Mano d'opera sussidiaria - Indennizzi e spese per danni - Compensi da corrispondersi una volta tanto per servitù a tacitazione completa degli interessati - Occupazione di locali ed aree di locomozione - Spese di illuminazione e acqua pei rasenti raccordi di cavi telegrafici - Spese per acquisto di speciali indumenti per agenti di manutenzione incaricati di particolari mansioni	30.000.000 —
55	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria - Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili .	1.000.000 —
56	Acquisto di materiali a reintegro di quelli prelevati dai depositi per costruire a riassetto e per l'esecuzione di lavori speciali fuori bilancio e per conto di terzi	1.820.000 —
57	Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini - Indennizzo agli agenti per sciupio di abiti o di pericolo di avere eseguiti in mare - Spese per il servizio di guardiaporto dei cavi sottomarini . .	4.000.000 —

2016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
5	Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio-elettriche; acquisto di apparati o parti di essi, strumenti di misura e di controllo - Spese per compensi da corrispondersi al personale radio-telegrafico scelto dell'Amministrazione postelegrafica ed a quello militare della Regia marina addibito al servizio radio-telegrafico pubblico - Trasporto di materiale radio elettrico e dazio di confine - Spese per l'istruzione del personale e per acquisto di pubblicazioni interessanti i servizi radio-elettrici. Contributi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti dello Stato nell'interesse dei servizi radio-elettrici . . .	4.000.000 —
59	Contributo dell'Amministrazione postale telegrafica per lo sviluppo delle radio diffusioni (Legge 4 aprile 1940, n. 212)	370.000 —
60	Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza. Manutenzione degli impianti interni esistenti di servizio nelle direzioni e negli uffici provinciali e principali	100.000 —
61	Impianto di ricevitorie ed agenzie telegrafiche e fonotelegrafiche, eventuale esercizio di ricevitorie telegrafiche fonotelegrafiche provvisorie, impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzione di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese; eventuale restituzione di somme anticipate in più del dovuto da Comuni, da enti, da privati, per la esecuzione d'impianti di ricevitorie telegrafiche e fonotelegrafiche	2.430.000 —
62	Spese per collegamenti di Enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici e telefonici centrali delle città principali ad uso allo scambio dei telegrammi per mezzo di apparati telescriventi	75.000 —
63	Contributo dell'Amministrazione telegrafica italiana alle spese per le conferenze e comitati telegrafici e radiotelegrafici internazionali.	per memoria
64	Spese per il funzionamento del Comitato per le telecomunicazioni (legge 29 gennaio 1940, n. 851) . . .	8.500 —
65	Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato . .	2.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
66	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei servizi del telegrafo per la sistemazione delle linee telegrafiche in dipendenza della elettrificazione ferroviaria dello Stato (legge 20 agosto 1924, n. 1387). (*Spesa ripartita*) . . . . .
	Totale della Sezione III
	SEZIONE IV
	§ 1. — *Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici.*
67	Indennità ai membri delle Commissioni per [illegible] delle ricevitorie; spese varie inerenti alle [illegible] stesse . . . . .
68	Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ai direttori dei circoli di costruzioni telegrafoniche ed ai capi degli uffici principali (*Spese fisse*) . . .
69	Spese interessanti l'Amministrazione provinciale [illegible] illuminazione, forza motrice, riscaldamento, acqua, oggetti di cancelleria e per la [illegible] dispacci, oltre quelle comprese negli articoli precedenti - Spese per tasse di licenza di porto d'armi [illegible] nale - Spese per stampati e sovrastampati per il servizio dei conti correnti postali - Trasporto materiale - Assicurazioni - Francatura, telefonamento ai telefoni di servizio, [illegible] e vocabolari - Acquisto e manutenzione di suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiali speciali, rilegature diverse - . . .
70	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporto e facchinaggio, fornitura, manutenzione di macchine da scrivere e calcolatrici, mobili e di suppellettili relative all'Amministrazione centrale - Rimborso al Provveditorato medesimo della spesa per acquisto di carta da bollo, da lettera, pergamina, carta carbonata, nastri
71	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, moduli, stampati presso l'Istituto poligrafico . . . . .
72	Spese per bollo straordinario di cambiali e di registro . . . . .

2017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...ione	
	...nutenzione di stazioni ...rati o parti di essi, ...ol... Spese per com... ...onale radiotelegrafo... ...elegrafica ed a quello ...lio al servizio radio... ...di materiale radio-e-el... ...er l'istruzione del per... ...ioni interessanti i ... a favore del Con... ... di uffici ed allo ...adioelettrici . . .	
	...ostale telegrafica per ... (Legge 4 aprile 19...	
	...fiche e telefoniche per ...se della pubblica ... ...pporti interni; eser... ...e negli uffici provin...	
	...e telegrafiche e fono... ...di ricezione telegra... ...fe. Impianto di linee ... ed esercizio di altri ...nfiche, mediante con... ...cessione di somme ... Comuni, da enti, da ...duni di ricevitorie te...	
	...blici e privati con gli ...tri delle città prin... ...elegrammi per mezzo	
	...legrafica italiana alle ...ti telegrafici e radio...	
	...omitato per le teleco... ...949, n. 821) . . .	
	...di spostamento e di ...iche in dipendenza ...vie dello Stato . .	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
66	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei servizi del telegrafo per la sistemazione della rete telegrafica in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato. (Legge 20 agosto 1921, n. 1132. *Spesa ripartita*)	857.240 —
	Totale della Sezione III . . .	66.936.740 —
	SEZIONE IV	
	§ 1. — *Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici.*	
4.000.000 —		
370.000 —	67 Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie, spese varie inerenti alle Commissioni stesse	28.000 —
100.000 —	68 Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ai direttori dei circoli di costruzioni ed ai titolari degli uffici principali. (*Spese fisse*) . . .	594.000 —
2.13[illegible] —	69 Spese incrementali l'Amministrazione provinciale per il riscaldamento, forza motrice, riscaldamento, aerazione, acqua, oggetti di cancelleria e per la formazione dei dispacci, oltre quelle comprese negli assegni fissi - Spese per tasse di licenza di porto d'armi al personale - Spese per stampati e sovrastampa ottenuti al servizio dei conti correnti postali - Trasporto e facchinaggio - Assicurazioni - Francatura, telegrammi, abbonamento ai telefoni di servizio, locomozioni, sedici e vocabolari - Acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiali speciali, rilegature diverse	35.000.000 —
75.000 —	70 Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporto e facchinaggio, fornitura e manutenzione di macchine da scrivere e calcolatrici, di mobili e di suppellettili relative all'Amministrazione centrale - Rimborso al Provveditorato medesimo delle spese per acquisto di carta da imballo, spago, ceralacca, paraffina, carta carbonata, nastri copiativi .	18.500.000 —
per memoria	71 Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, moduli, stampa eseguiti dall'Istituto poligrafico	45.000.000 —
2.000.000 —	72 Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro	10.000 —

2018

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
72	Spese di lite	25.000—
74	Imposte erariali, sovraimposte comunali e provinciali e contributi locali vari gravanti sugli stabili di proprietà dell'Azienda postale-telegrafica	3.200.000—
75	Istruzione al personale. Premi d'incoraggiamento al personale telegrafico per perfezionarsi nell'uso degli apparati celeri e nella piccola manutenzione degli apparati medesimi. Acquisto, manutenzione e riparazione di apparati ed accessori, di macchinari, di pubblicazioni, disegni ed altro materiale didattico, di strumenti di misura e di mobili. Spese per illuminazione e riscaldamento. Sussidi e premi alle scuole private di telegrafia e radiotelegrafia. Spese per le scuole postali pratiche di smistamento e relativi premi d'incoraggiamento. Spese per l'istruzione pratica ai litoglie estere al personale. Contributo per l'istruzione professionale media	100.000—
76	Retribuzione al personale delle ricevitorie e delle agenzie, compreso il compenso pei servizi accessori di recapito delle corrispondenze e di provvedimento affidati ai titolari (*Spese fisse*)	455.000.000—
77	Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, concorso nelle spese eccezionali per locali ed altro per il migliore funzionamento delle ricevitorie. Indennità agli impiegati e subalterni in missione nelle ricevitorie e spese per la temporanea reggenza delle ricevitorie vacanti. Indennità ai ricevitori postali telegrafici temporaneamente allontanati e riammessi in servizio. Concorso dell'Amministrazione nelle spese per l'assistenza sanitaria dei ricevitori e dei gerenti p. t. (art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408)	25.000.000—
78	Sussidi ai titolari ed extitolari di ricevitorie e loro famiglie	500.000—
79	Versamento all'Istituto Cauzioni e Quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo da parte dell'Amministrazione poste e telegrafi (art. 24 lettera *b*) della legge 18 ottobre 1942, n. 1407)	2.000.000—
80	Versamento all'Istituto di Assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche del l'aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate alle ricevitorie ed alle agenzie da destinarsi a scopi previdenziali a favore del personale delle ricevitorie postali-telegrafiche (art. 5 legge 18 ottobre 1942, n. 1408)	1.000.000—

Num.	CAPITOLI — Denominazione
81	Concorso dell'Amministrazione nella spesa ... internazionali, postale e delle telecomunicazioni - Acquisti di pubblicazioni estere in... servizi postale-telegrafico amministrativi... nali - Acquisto di bollini risposta . . .
82	Trasporto di agenti dei servizi postali e te... tramways-omnibus e sulle ferrovie m... (*Spese fisse*) . . . . .
83	Contributo a carico dell'Amministrazione ... di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria ... validità, la vecchiaia, la disoccupazione ... colosi. (Regi decreti nn. 3184 e 3158 del ... 1923 e Regi decreti-legge 27 ottobre 1927, ... vertito nella legge 20 maggio 1928, n. 113... 1929, n. 636, convertito nella legge 6 lug... mero 1772). Contributo a carico dell'Am... per l'assicurazione del personale sistem... tratto a termine ai sensi dei Regi decre... 1927, n. 7, 15 agosto 1925, n. 1731 e 27 se... n. 2325 . . . . .
84	Manutenzione, restauro, adattamento ed ... dei fabbricati ad uso dell'Amministrazio... completi di illuminazione, riscaldamento... ne, di suonerie elettriche, montacarichi, ... pianti meccanici per il servizio postale, ... tenzione. Pulizia generale dei fabbrica... spese per la gestione del servizio del... di facchinaggio, custodia dei locali, s... manutenzione degli ascensori e per le ... riparazioni fuori della ordinaria manu... struzione di casotti, cisterne e pedane... tura o con altri sistemi. Armadi per... utensili pei guardiani. Spese per la ... tinenza . . . . .
85	Spese casuali . . . . .
86	Contributo nelle spese dell'Istituto centrale ... (Art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio ... convertito nella legge 21 dicembre 19...
87	Contributo annuo dell'Amministrazione ... dei telegrafi all'Ente nazionale di previ... denza per i dipendenti statali. (Legge ... 1942, n. 2...) . . . . .
88	Contributo annuo a favore della Commi... per l'esame delle invenzioni. (R. decre... vembre 1933, n. 1533, convertito nella ... naio 1934, n. 128) . . . . .

2019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985121

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
73	Spese di lite	25.000—
74	Imposte erariali, sovraimposte comunali e provinciali e contributi locali vari gravanti sugli stabili di proprietà dell'Azienda postale-telegrafica	3.200.000—
75	Istruzione di personale. Premi d'incoraggiamento al personale telegrafico per perfezionarsi nell'uso degli apparati celeri e nella piccola manutenzione degli apparati medesimi. Acquisto, manutenzione e riparazione di apparati ed accessori, di macchinari, di pubblicazioni, disegni ed altro materiale didattico, di strumenti di misura e di mobili. Spese per illuminazione e riscaldamento. Sussidi e premi alle scuole private di telegrafia e radiotelegrafia. Spese per le scuole postali pratiche di smistamento e relativi premi d'incoraggiamento. Spese per l'istruzione pratica di lingue estere al personale. Contributo per l'istruzione professionale media	100.000—
76	Retribuzione al personale delle ricevitorie e delle agenzie, compreso il compenso pei servizi accessori di recapito delle corrispondenze e di procacciato affidati ai titolari. (*Spese fisse*)	455.000.000—
77	Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie. Concorso nelle spese eccezionali per locali ed altro per il migliore funzionamento delle ricevitorie. Indennità agli impiegati e supplenti in missione nelle ricevitorie e spese per la temporanea reggenza delle ricevitorie stesse. Indennità ai ricevitori postali telegrafici temporaneamente allontanati e riammessi in servizio. Concorso dell'Amministrazione nelle spese per l'assistenza sanitaria dei ricevitori e dei gerenti p. t. (art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1498)	25.000.000—
78	Sussidi ai titolari ed ex-titolari di ricevitorie e loro famiglie	500.000—
79	Versamento all'Istituto Cauzioni e Quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo da parte dell'Amministrazione poste e telegrafi (art. 24 lettera *b*) della legge 18 ottobre 1942, n. 1467)	2.000.000—
80	Versamento all'Istituto di Assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche del l'aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate alle ricevitorie ed alle agenzie da destinarsi a scopi previdenziali a favore del personale delle ricevitorie postali telegrafiche (art. 5 legge 18 ottobre 1942, n. 1498)	1.000.000—

Num.	CAPITOLI — Denominazione
81	Concorso dell'Amministrazione nella spesa ... internazionali, postale e delle telecomunicazioni - Acquisti di pubblicazioni estere in... servizi postale-telegrafico amministrativi... nali - Acquisto di bandi rispettivi . . .
82	Trasporto di agenti dei servizi postali e te... tramways comunali e sulle ferrovie... (*Spese fisse*) . . . . .
83	Contributo a carico dell'Amministrazione q... di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria... validità, la vecchiaia, la disoccupazione... colosi. (Regi decreti nn. 3184 e 2158 del... 1923 e Regi decreti-legge 27 ottobre 1927,... vertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1130... 1939, n. 636, convertito nella legge 6 lug... mero 1272). Contributo a carico dell'Am... per l'assicurazione del personale assunto... trato a termine ai sensi dei Regi decreti... 1927, n. 7, 15 agosto 1926, n. 1733 e 27 se... n. 2230 . . . . .
84	Manutenzione, restauro, adattamento ed... dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione... completi di illuminazione, riscaldamento... ne, di suonerie elettriche, montacarichi... (anti meccanici per il servizio postale... tenzione. Polizia generale dei fabbricati... spese per la gestione del servizio del... di facchinaggio, custodia dei locali, s... manutenzione degli accessori e per le... riparazioni fuori della ordinaria manu... struzione di cortili, cisterne e pavimenti... tura o con altri sistemi. Armadi per... utensili pei guardafili. Spese per la... tinenza . . . . .
85	Spese casuali . . . . .
86	Contributo nelle spese dell'Istituto centrale... (Art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio... convertito nella legge 21 dicembre 19...
87	Contributo annuo dell'Amministrazione... dei telegrafi all'Ente nazionale di previ... stenza per i dipendenti statali. (Legge... 1942, n. 93) . . . . .
88	Contributo annuo a favore della Commi... per l'esame delle invenzioni. (R. decr... vembre 1933, n. 1603, convertito nella... naio 1934, n. 128) . . . . .

2020

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...O I. I		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...zione	
	. . . . .	25.000—
	...o comunali e provinciali ...anti sugli stabili di pro... telegrafica	3.200.000—
	...ma d'insegnamento al ...rfezionamento nell'uso degli ...cola manutenzione degli ...o, manutenzione e ripara... ...ri, di macchinari, di pal... ...o materiale distintivo, di ...obili. Spese per illumina... ...ssi e premi alle scuole ...otelegrafia. Spese per le ...mistamento e relativi pre... ...se per l'istruzione pratica ...ale. Contributo per l'istru...	100.000—
	...lle ricevitorie e delle agen... ...per i servizi accessori di po... ...e di procacciato affidati	455.000.000—
	... delle ricevitorie per pre... ...corso nelle spese eccezio... ...il miglior funzionamento ...gli impiegati e supplenti ...le e spese per la tempora... ...torie stesse. Indennità a ... temporaneamente aumenta... ...rio. Concorso dell'Ammini... ...l'assistenza sanitaria dei ... (art. 3 della legge 18 otto...	25.000.000—
	...otari di ricevitorie e loro	500.000—
	...doni e Quiescenza per i ri... ...ei della quota di concorso ...desimo da parte dell'Am... ...grau (art. 24 lettera b) della ...407)	2.000.000—
	...Assistenza e previdenza per ...le postali e telegrafiche del... ...o spettante all'Amministra... ...anche per le assicurazioni ...ricevitorie ed alle agenzie ...videnziali a favore del per... ...tali telegrafiche (art. 5 leg...	1.000.000—

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
81	Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e delle telecomunicazioni a Berna - Acquisti di pubblicazioni estere interessanti i servizi postale telegrafico amministrativi internazionali - Acquisto di buoni risposta	1.310.000—
82	Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramways-omnibus e sulle ferrovie metropolitane. (*Spese fisse*)	2.000.000—
83	Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione e la tubercolosi (Regi decreti nn. 3184 e 3158 del 30 dicembre 1923 e Regi decreti-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1132 e 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, numero 1272). Contributo a carico dell'Amministrazione per l'assicurazione del personale sistemato con contratto a termine ai sensi dei Regi decreti 6 gennaio 1927, n. 7, 15 agosto 1925, n. 1733 e 27 settembre 1928, n. 2226	11.210.000—
84	Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione. Impianti completi di illuminazione, riscaldamento, ventilazione, di suonerie elettriche, montacarichi ed altri impianti meccanici per il servizio postale e loro manutenzione. Ufficio generale dei fabbricati medesimi. Spese per la gestione del servizio dei bagni, spese di facchinaggio, custodia dei locali, sorveglianza e manutenzione degli osservatori e per le piccole urgenti riparazioni fuori della ordinaria manutenzione. Costruzione di cassoli, cisterne e padiglioni in muratura o con altri sistemi. Armadi per materiali ed utensili pel guardafili. Spese per la protezione antiaerea	35.000.000—
85	Spese casuali	230.000—
86	Contributo nelle spese dell'Istituto centrale di statistica. (Art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238) .	3.000—
87	Contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. (Legge 19 gennaio 1942, n. 22)	23.000.000—
88	Contributo annuo a favore della Commissione centrale per l'esame delle invenzioni. (R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 128)	10.000—

2021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
89	Provvigione da corrispondere all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per le riscossioni e i pagamenti all'estero	1.500 —
90	Fitti di locali di proprietà privata. (*Spese fisse*)	6.220.000 —
91	Fitti per locali provvisori, in circostanze straordinarie.	500.000 —
92	Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e a quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (Art. 8 del R. decreto-legge 26 dicembre 1925, n. 2242, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2426)	4.500.000 —
93	Spese pel funzionamento dell'Istituto sperimentale, Sezione postale-telegrafica-telefonica	100.000 —
94	Spese per il funzionamento della Scuola superiore di telegrafia e telefonia. (Art. 11 del R. decreto 19 agosto 1925, n. 2483)	100.000 —
95	Somme da iscrivere nella parte straordinaria del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'acquisto o la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici, nonchè per l'acquisto o la costruzione di case economiche per il personale	*per memoria*
96	Versamento al Tesoro delle rate dovute all'Amministrazione postale-telegrafica dalla Unicable servizi radiotelegrafici, radiotelegrafici e radioelettrici società per azioni per la cessione del Centro radio-telegrafico di Torrenova fornito dalla Germania a conto debiti di guerra (11ª delle 40 annualità)	230.088 —
97	Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste a norma del R. decreto-legge 25 aprile 1925, n. 520 convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)	*per memoria*
98	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	258.000 —
	Totale del § 1	671.744.088 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	§ 2. — *Avanzo di gestione.*
99	Avanzo della gestione da versare al Tesoro, (R. decreto-legge 25 aprile 1925, n. 520, conv legge 21 marzo 1926, n. 597)
	Totale del § 2
	Totale della Sezione IV
	Totale del Titolo I - Spesa ordinaria
	TITOLO II. — Spese straordinarie
	SEZIONE I. — *Assegnazioni straordinar*
100	Assegnazione straordinaria per l'acquisto o costruzione di edifici ad uso dei servizi postali grafici del Regno, per il loro arredamento, l'adattamento e l'ampliamento di quelli acquistati (legge 21 novembre 1929, n. 1830 5 rate)
101	Assegnazione straordinaria per i lavori di r no della rete telegrafica e telefonica nonc riparazione e l'acquisto di apparati, mac materiali vari
102	Fornitura straordinaria di materiali ed utens della posta
	Totale del titolo II
	TITOLO III. — Partite di giro
103	Rimborso del valore dei francobolli applicati scritti al depelavoro, su cartellini per il p sparmio da convertirsi in buoni postali frut gio decreto 23 giugno 1930, n. 989)
	Totale del titolo III

2022

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

O L I	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
zione	
all'Istituto nazionale per riscossioni e i pagamenti	1.500 —
rivate (*Spese fisse*)	6.220.000 —
circostanze straordinarie	500.000 —
nse economiche da conce- ale dell'Amministrazione a quello dell'Azienda di e), da rimborsare all'Am- dello Stato. (Art. 8 del e 1926, n. 2593, convertito 27, n. 2428)	4.500.000 —
l'Istituto sperimentale Se- elonica	100.000 —
della Scuola superiore di gli del R. decreto 19 agosto	100.000 —
parte straordinaria del bi- ma delle poste e dei tele- struzione, l'adattamento e d uso dei servizi postali e quisto o la costruzione di rsonale	*per memoria*
rate dovute all'Amministra- alla Italcable servizi cabo- dioelettrici, società per azio- tro radiotelegrafici di Tur- ania il conto detratti gli	230.000 —
del fondo di riserva per le del R. decreto-legge 31 otto- nella legge 21 marzo 1938,	*per memoria*
sensi dell'art. 36 del R. de- n. 2440, sulla contabilità ge- ministri dei creditori	238.000 —
Totale del § 1	671.044.500 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	§ 2. — *Avanzo di gestione.*	
99	Avanzo della gestione da versare al Tesoro. (Art. 15 del R. decreto-legge 31 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)	*per memoria*
	Totale del § 2	—
	Totale della Sezione IV	671.044.500 —
	Totale del Titolo I - Spesa ordinaria	2.081.416.180 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	SEZIONE I. — *Erogazioni straordinarie*	
100	Assegnazione straordinaria per l'acquisto e per la costruzione di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno, per il loro arredamento, nonchè per l'adattamento e l'ampliamento di quelli come sopra acquistati (legge 25 novembre 1929, n. 1810 4ª delle 5 rate)	*per memoria*
101	Assegnazione straordinaria per i lavori di ricostruzione della rete telegrafica e telefonica nonchè per la riparazione e l'acquisto di apparati, macchinari e materiale vari	60.000.000 —
102	Fornitura straordinaria di materiali ed utensili ad uso della posta	40.000.000 —
	Totale del titolo II	90.000.000 —
	TITOLO III. — PARTITE DI GIRO	
103	Rimborso del valore dei francobolli applicati dagli inscritti ai depolavoro, su cartellini per il piccolo risparmio da convertirsi in buoni postali fruttiferi. (Regio decreto 23 giugno 1929, n. 980)	20.000 —
	Totale del titolo III	20.000 —

2023

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985621

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO	
	TITOLO I. — Parte ordinaria	
	Sezione I. — § 1. - Stipendi, retribuzioni, compensi ed indennità varie al personale dei servizi postali e dei telegrafi	1.599.990.940—
	§ 2. - Debito vitalizio	226.179.500—
	Sezione II. — Stanziamenti propri dei servizi postali:	
	§ 1. - Servizi postali	413.559.500—
	§ 2. - Servizio dei risparmi	3.725.000—
	Sezione III. — Stanziamenti propri del servizio del telegrafi	66.936.740—
	Sezione IV. — § 1. - Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici	671.044.500—
	§ 2. - Avanzo di gestione	—
	Totale del Titolo I. - Spesa ordinaria	2.981.416.180—
	TITOLO II. — Parte straordinaria	
	Sezione I. — Assegnazioni straordinarie	90.000.000—
	TITOLO III. — Partite di giro	20.000—
	Totale generale della spesa	3.071.436.180—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario g.o 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	
	TITOLO I. — Parte ordinaria.	
	Entrate	
	Spese	
	Differenza	
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
	Entrate	
	Spese	
	Differenza	
	TITOLO III. — Partite di giro.	
	Entrate	
	Spese	
	Differenza	
	RIASSUNTO GENERALE	
	Entrate effettive ordinarie e straordinarie	
	Spese effettive ordinarie e straordinarie	
	Differenza	
	Partite di giro.	
	Entrate straordinarie	
	Spese straordinarie	
	Differenza	

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente

Il Ministro per il te
RICCI

2024

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
APIA	
ioni, compensi ed rvizi postali e dei	
. . . . .	1.599.596.940 —
. . . . .	220.179.500 —
l servizi postali:	
. . . . .	413.529.500 —
. . . . .	3.725.000 —
ol servizio del te-	66.936.740 —
nuni ai servizi po-	671.044.500 —
. . . . .	—
rdinario . . .	2.981.416.180 —
DINARIA	
rie	90.000.000 —
. . . . .	20.000 —
la spesa . . .	3.071.436.180 —

Luogotenente Generale del Regno

r il tesoro

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — Parte ordinaria.	
	Entrate	1.129.129.560 —
	Spese	2.981.416.180 —
	Differenza . . .	1.852.286.680 —
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
	Entrate	1.942.280.680 —
	Spese	90.000.000 —
	Differenza . . .	1.852.286.680 —
	TITOLO III. — Partite di giro.	
	Entrate	20.000 —
	Spese	20.000 —
	Differenza . . .	—
	RIASSUNTO GENERALE	
	Entrate effettive ordinarie e straordinarie . . .	3.071.416.180 —
	Spese effettive ordinarie e straordinarie . . .	3.071.416.180 —
	Differenza . . .	—
	Partite di giro.	
	Entrate straordinarie	20.000 —
	Spese straordinarie	20.000 —
	Differenza . . .	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

2025

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

APPENDICE N. 2.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	SEZIONE I. — *Proventi dei servizi telefonici*	
1	Proventi delle linee telefoniche interurbane . . .	153.588.133—
2	Proventi derivanti dall'affitto di linee telefoniche aeree ed in cavo	3.116.040—
3	Canoni per cessione di traffico interprovinciale alla Società concessionaria delle cinque zone telefoniche .	605.000—
4	Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche urbane e di linee interurbane. Canoni dovuti per concessione di linee private	27.304.000—
5	Prodotto della vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici .	*per memoria*
	Totale della Sezione I . . .	184.713.175—
	SEZIONE II. — *Proventi vari.*	
6	Proventi vari	80.000—
7	Trattenute al personale per il contributo da esso dovuto per le assicurazioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562	600.000—
8	Rimborso da parte dei concessionari di zona del prezzo relativo agli impianti telefonici da cedersi in virtù dell'articolo 25 della Convenzione	*per memoria*
9	Economie accertate nella gestione dei residui passivi e da versare al Tesoro ad integrazione dell'avanzo netto delle gestioni degli esercizi precedenti	*per memoria*
	Totale della Sezione II . . .	680.000—
	Totale del Titolo I . . .	185.393.175—

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA
10	Pagamento da parte dei concessionari di zona [illegible] nualità sul maggior valore attribuito agli im[illegible] lefonici e alle scorte cedute in base a conven[illegible] giuntive approvate con i Regi decreti 3 ma[illegible] n. 573 e 10 aprile 1930, n. 572 (prima delle [illegible] IIIA) . . . . .
11	Pagamento da parte dei concessionari di zo[illegible] fitto annuo dovuto per l'uso degli stabili di[illegible] dello Stato . . . . .
12	Somministrazione da parte dello Stato per la[illegible] zione ed il completamento delle linee telefo[illegible] terurbane gestite dallo Stato mediante la c[illegible] di cavi sotterranei, l'ampliamento e la rin[illegible] dei collegamenti (R. decreto-legge 26 agosto[illegible] mero 1648, convertito nella legge 23 settembr[illegible] mero 2372 - ultima delle 8 rate) . . .
	Totale del titolo II

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente

Il Ministro per il teso

Ricci

2026

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

APPENDICE N. 2.

Azienda di Stato per i servizi telefonici
1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

, 1	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
00	
DINARIA	
rvizi telefonici	
nterurbane . . .	153.588.135 —
linee telefoniche aeree . . .	3.116.040 —
nterprovinciale alle So ie zone telefoniche .	605.000 —
di reti telefoniche ur- anoni dovuti per con-	27.594.000 —
mmobili e dei materiali mpianti telefonici . .	*per memoria*
Sezione I . . .	184.713.175 —
crili vari.	
. . . . .	80.000 —
ributo da esso dovuto l'art. 10 del R. decreto- convertito nella legge	600.000 —
nari di zona del prezzo da cedersi in virtù del-	*per memoria*
ne dei residui passivi e uzione dell'avanzo netto precedenti	*per memoria*
lla Sezione II . . .	680.000 —
e del Titolo I . . .	185.393.175 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA	
10	Pagamento da parte dei concessionari di zona delle annualità sul maggior valore attribuito agli impianti telefonici e alle scorte cedute in base a convenzioni aggiuntive approvate con i Regi decreti 3 marzo 1930, n. 573 e 10 aprile 1930, n. 572 (prima delle 10 annualità)	2.431.560 —
11	Pagamento da parte del concessionari di zona dell'affitto alcuno dovuto per l'uso degli stabili di proprietà dello Stato	407.175 —
12	Somministrazione da parte dello Stato per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei, l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (R. decreto-legge 26 agosto 1937, numero 1648, convertito nella legge 23 settembre 1937, numero 2372 - ultima delle 8 rate)	60.000.000 —
	Totale del titolo II . . .	62.838.735 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Ricci

2027

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	Titolo I. — Parte ordinaria:	
	Sezione I. — Proventi dei servizi telefonici . .	184.713.175—
	Sezione II. — Proventi vari	680.000—
	Totale del Titolo I . . .	185.393.175—
	Titolo II. — Parte straordinaria	62.838.735—
	Totale generale dell'entrata . . .	248.231.910—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il Tesoro
Ricci

Stato di previsione della spesa dell'Azienda dello St... l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO I. — Parte ordinaria
	Sezione I. — *Spese di personale*
1	Stipendi, assegno di famiglia, paghe giorna... viveri e indennità di servizio . . .
2	Compensi per maggiori prestazioni oltre il o... rio di ufficio e per lavori a cottimo . .
3	Indennità per missione e trasferimenti
4	Premi di operosità e di rendimento al perso... levole addetto ai servizi amministrativi co... viziali, nonchè a quello di altre Amminis...
5	Premio al personale di commutazione per... zione del traffico (art. 4 del R. decreto 3 ... n. 88), compenso al personale di commutaz... conoscenza delle lingue estere addetto al... rete internazionali, ed al personale con ... interprete, interprete-traduttore o abilitato... tecnico con l'estero (art. 7° del R. decre... 1941, n. 943) . . . . .
6	Sussidi al personale
7	Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale... fica della spesa per le pensioni ordinarie e... telefonico
8	Indennità per una volta tanto, invece di ... termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. ... 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella l... sio 1921, n. 1114, sulle pensioni civili ... l'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, ... articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 25 set... n. 1460, convertito nella legge 10 dicembre ... mero 2210, ed assegni congeneri legalmente ... Liquidazione residuale dei compensi di ... indennizzi, premi, ecc., comunque dovuti ... telefonico di ruolo e non di ruolo, conse... guenza del passaggio dei telefoni all'indu... Liquidazione di indennità di trasferimento ... pensi congeneri eventualmente dovuti in ... genti disposizioni al personale dell'Azienda ... servizio . . . . .

2028

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
ENTRATA	
ervizi telefonici . .	184.719.175 —
. . . . .	680.000 —
Titolo I . . .	185.362.175 —
. . . . .	62.858.735 —
dell'entrata . . .	248.231.910 —

Luogotenente Generale del Regno

ro per il tesoro
Ricci

Stato di previsione della spesa dell'Azienda dello Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — Parte ordinaria	
	Sezione I. — *Spese di personale*	
1	Stipendi, aggiunta di famiglia, paghe giornaliere, caroviveri e indennità di servizio	43.000.000 —
2	Compensi per maggiori prestazioni oltre l'normale orario di ufficio e per lavori a cottimo . . .	3.000.000 —
3	Indennità per missione e trasferimenti . . .	1.300.000 —
4	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali, nonchè a quello di altre Amministrazioni	2.200.000 —
5	Premio al personale di commutazione per intensificazione del traffico (art. 1 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88), compenso al personale di commutazione avente conoscenza delle lingue estere addetto alle linee dirette internazionali, ed al personale con mansioni di interprete, interprete-traduttore o abilitato al servizio tecnico con l'estero (art. 6 del R. decreto 19 luglio 1941, n. 943)	2.050.000 —
6	Sussidi al personale	370.000 —
7	Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni ordinarie al personale telefonico	14.000.000 —
8	Indennità per una volta tanto, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1154, sulle pensioni civili modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, degli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, convertito nella legge 19 dicembre 1925, numero 2210, ed assegni congeneri legalmente dovuti. Liquidazione residuale dei compensi di buona uscita, indennizzi, premi, ecc., comunque dovuti al personale telefonico di ruolo e non di ruolo, cessato in conseguenza del passaggio dei telefoni all'industria privata. Liquidazione di indennità di licenziamento o di compensi congeneri eventualmente dovuti in base alle vigenti disposizioni al personale dell'Azienda cessato dal servizio	600.000 —

2029

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
9	Indennità per servizio di notte	3.000.000 —
10	Retribuzione al personale diurnista ed al personale assunto a normale integrazione dell'organico con la forma del contratto a termine	32.000.000 —
11	Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda	580.000 —
12	Contributo a carico dell'Azienda e degli assicurati per assicurare il personale a stipendio e quello a paga giornaliera di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 884 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, ed il personale diurnista, in conformità delle norme contenute nei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3158 e 3184, e relativi regolamenti, nonchè del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272	8.000.000 —
13	Contributo a carico dell'Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro	50.000 —
	Totale della Sezione I	110.130.000 —
	SEZIONE II — § 1. - *Spese di esercizio*	
14	Spese di ufficio; spese di adattamento e di manutenzione di locali destinati ad uffici, a centrali interurbane, a stazioni amplificatrici, di manutenzione degli stabili ceduti in uso alle Società concessionarie di Zona. Acquisto e manutenzione di mobili e arredi. Aerazione, acqua, riscaldamento, campanelli elettrici, pulizia dei locali, retribuzione al personale addetto a tali servizi. Acquisto di macchine da scrivere e calcolatrici, di cancelleria, di stampati e di pubblicazioni, rilegature, locomozione, postali, telegrafiche e telefoniche, visite mediche fiscali, medicinali. Uniforme al personale subalterno e vestiario al personale femminile	12.000.000 —
15	Contributo all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 23)	600.000 —
16	Rimborsi per lo sgravio della corrispondenza telefonica e spese inerenti	6.000.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
17	Spesa per la partecipazione dell'Italia ai Congressi internazionali ed alle Commissioni internazionali - per missioni di studio all'estero
18	Abbonamenti e rimborsi vari
19	Interessi sui mutui concessi alle province ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale del 9 febbraio 1918, numero 243, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, modificato dal R. decreto-legge 5 novembre 1924, numero 2024, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, dal regolamento 29 febbraio 1929, n. 332 e dal R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 167, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1151
20	Spese di lite
21	Spese per fitto di locali di proprietà privata
22	Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei. Spesa per manutenzione tecnica degli uffici telefonici gestiti direttamente dall'Azienda, delle stazioni amplificatrici di alta frequenza radiotelefoniche, spese di spostamento e di prove dei circuiti interurbani; acquisto e riparazione di arredi, materiali, macchine, attrezzi, utensili; manutenzione e manutenzione di mobilio tecnico. Spese di trasporto e di dogana. Arredamento dell'officina di riparazione, fornitura di camicotti al personale meccanico. Rete elettrica per impianti tecnici. Mano d'opera subalterna. Locomozione. Indennità e spese per dazi. Acquisto di apparecchi per esperimenti. Impianti telefonici di servizio. Servitù di appoggio. Annualità rimborso, senza interessi, delle anticipazioni fatte dai comuni e di altri Enti per costruzioni telefoniche ai sensi dell'art. 29 testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1936, n. 1462
23	Spesa di manutenzione straordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei
24	Rimborso all'Amministrazione postale telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane, appoggiate su palificazione telegrafica. Pagamento ai concessionari delle spese di manutenzione delle linee interurbane appoggiate su palificazione di proprietà sociale. Affitto, circuiti, canalizzazioni e impianti vari di proprietà sociale; prestazioni varie della Società concessionaria di zona, inerenti all'esercizio tecnico degli impianti dello Stato. Rimborso a

2030

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	I	
	. . . . .	3.000.000 —
	ed al personale as- dell'organico con la	32.000.000 —
	Amministrazioni co-	660.000 —
	degli assicurati per dio e quello a paga- decreto-legge 14 giu- legge 18 marzo 1926, in conformità delle ter 30 dicembre 1923, etici, nonchè del Regio 636, convertito nella	8.000.000 —
	per indennità da cor- sul lavoro . . .	50.000 —
	la Sezione I . . .	110.130.000 —
	di esercizio	
	amento e di manuten- ffici, a centrali interur- di manutenzione degli ietà concessionarie di he di mobili e arredi- ti, campanelli elettrici, al personale addetto a elline da scrivere e cal- pati e di pubblicazioni di telegrafiche e telefo- medicinali. Uniforme al- lle al personale femmi-	12.000.000 —
	previdenza ed assisten- rt. 2 della legge 19 gen-	600.000 —
	corrispondenza telefo-	6.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
17	Spesa per la partecipazione dell'Italia ai Congressi internazionali ed alle Commissioni internazionali - Spese per missioni di studio all'estero	*per memoria*
18	Abbuoni e rimborsi vari	80.000 —
19	Interessi sui mutui concessi alle provincie ai sensi del decreto-legge luogotenenziale del 9 febbraio 1919, numero 245, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, modificato dal R. decreto-legge 4 novembre 1919, numero 2324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, dal regolamento 29 febbraio 1929, n. 332 e dal R. decreto-legge 24 febbraio 1935, n. 167, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1154	1.100.000 —
20	Spese di liti	10.000 —
21	Spese per fitto di locali di proprietà privata . . .	800.000 —
22	Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei. Spesa per manutenzione tecnica degli uffici telefonici gestiti direttamente dall'Azienda, delle stazioni amplificatrici di alta frequenza e radiotelefoniche, spese di spostamento e di protezione dei circuiti interurbani; acquisto e riparazione di apparecchi, materiali, macchine, attrezzi, utensili; acquisto e manutenzione di mobilio tecnico. Spese di trasporto e di dogana. Attrezzamento dell'officina di riparazione e fornitura di camicotti al personale meccanico. Energia elettrica per impianti tecnici. Mano d'opera straordinaria. Locomozione. Indennità e spese per danni. Acquisto di apparecchi per esperimenti. Impianti telefonici di servizio. Servitù di appoggio. Annualità di rimborso, senza interessi, delle anticipazioni di comuni e di altri Enti per costruzioni telefoniche ai sensi dell'art. 24 testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 362	35.000.000 —
23	Spesa di manutenzione straordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei	1.000.000 —
24	Rimborso all'Amministrazione postale-telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane, appoggiate su palificazione telegrafica. Rimborso ai concessionari delle spese di manutenzione delle linee interurbane appoggiate su palificazione di proprietà sociale. Affitto, circuiti, canalizzazioni ed impianti vari di proprietà sociale; prestazioni varie delle Società concessionarie di zona, inerenti all'esercizio tecnico degli impianti dello Stato. Rimborso all'Am-	

2031

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	ministrazione postale e telegrafica ed alle Società concessionarie delle spese relative all'impianto e manutenzione delle centrali telefoniche sussidiarie . .	10.000.000 —
2	Spese casuali	30.000 —
26	Spese per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda. Rimborsi agli stessi concessionari per prestazioni di opera, in conseguenza della unificazione dei servizi in taluni uffici interurbani gestiti direttamente dalla Azienda	820.000 —
27	Spese per acquisto di impianti sociali in conseguenza di revoca, riscatto, rinunzia e scadenza delle concessioni (art. 25 delle convenzioni speciali) .	20000 —
28	Fondo destinato a risarcire l'Amministrazione degli eventuali rischi per incendi	*per memoria*
29	Annualità dovuta allo Stato per ammortamento ed interessi sulle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale . . .	*per memoria*
30	Versamento al Tesoro delle somme da medesimo anticipatamente rimborsate alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla stessa concesse in base alla legge 20 marzo 1913, n. 253 per lavori da eseguire per i servizi telefonici dello Stato (31ª annualità di rimborso)	2.833.175 —
31	Imposta erariale e comunale, sovrimposta comunale e provinciale sui fabbricati di proprietà della Azienda	350.000 —
32	Spese di pubblicità per promuovere l'incremento del servizio telefonico interurbano	*per memoria*
33	Versamento del dieci per cento dell'avanzo per la costituzione del fondo di riserva	*per memoria*
	Totale del § 1 . . .	75.261.175 —
	§ II — *Avanzo di gestione*	
34	Versamento al Tesoro dell'avanzo netto dell'esercizio .	*per memoria*
	Totale della Sezione II . . .	75.261.175 —
	Totale del Titolo I . . .	185.393.175 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA
35	Spesa per lavori di sistemazione e di completam delle linee telefoniche interurbane gestite dallo S mediante la costruzione di cavi sotterranei e ra manufatti e per l'ampliamento e la rinnovazione collegamenti. - Spesa per l'ampliamento della rete zionale in cavi sotterranei (R. decreto-legge 26 a 1937, n. 1648, convertito nella legge 23 dicembre n. 2372 e leggi 4 aprile 1940, n. 301, 30 maggio n. 693 e 1° aprile 1943, n. 266) . . . . .
36	Indennità di missione al personale dell'Azienda. C petenza e indennità di trasferta al personale av tizio ed a quello di altre Amministrazioni nell'inte dei lavori straordinari di sistemazione e di comp mento delle linee telefoniche interurbane gestite Stato . . . . .
37	Versamento al Tesoro da parte dei concessionari di del canoni di affitto per l'uso degli stabili d niali, nonchè delle annualità dovute dai concessi di zona per il pagamento del maggiore valore impianti telefonici e delle scorte cedute in ba convenzioni aggiuntive approvate con i Regi de 3 marzo 1930, n. 573 e 10 aprile 1930, n. 572 .
	Totale .

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Ge

Il Ministro per il tesoro
RICCI

2032

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA		
35	Spesa per lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei e relativi manufatti e per l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti. - Spesa per l'ampliamento della rete nazionale in cavi sotterranei (R. decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1648, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2372 e legge 4 aprile 1940, n. 301, 30 maggio 1940, n. 693 e 1° aprile 1943, n. 266)		57.000.000 —
36	Indennità di missione al personale dell'Azienda. Competenza e indennità di trasferta al personale avventizio ed a quello di altre Amministrazioni nell'interesse dei lavori straordinari di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato		3.000.000 —
37	Versamento al Tesoro da parte dei concessionari di zona del canone di affitto per l'uso degli stabili demaniali, nonchè della annualità dovute dai concessionari di zona per il pagamento del maggiore valore degli impianti telefonici e delle sedie cedute in base a convenzione aggiuntive approvate con i R.R. decreti 3 marzo 1930, n. 523 e 16 aprile 1930, n. 572		2.838.735 —
	Totale		62.8 6.735 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946	
...ietà con... e manu... rie	10.000.000 —	
...ri, di uf... l'Azienda ...nzioni di ...ei servizi ...nte dalla	30.000 —	
	5.200.000 —	
...assegnanza ...lle conces...	2.000.000 —	
...ione degli	*per memoria*	
...nto ed in... ...se straordi...	*per memoria*	
...desimo anti... ...ti e prestiti ...n base alla ...eguire per ...ita di rim...	2.803.175 —	
...n comunale ...ella Azienda	350.000 —	
...remento del	*per memoria*	
...o per la co...	*per memoria*	
...1	75.263.175 —	
...dell'esercizio	*per memoria*	
...11	75.263.175 —	
...01	185.393.175 —	

2033

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Voi. 2° — N. 2033 Suppl. ord. alla Gazz. Uff.

CAPITOLI — Num.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	TITOLO I. — Parte ordinaria	
	Sezione I. — Spese di personale	110.130.000—
	Sezione II:	
	§ 1° — Spese di esercizio	75.263.175—
	§ 2° — Avanzo di gestione	—
	Totale del Titolo I. — Parte ordinaria . . .	185.393.175—
	TITOLO II. — Parte straordinaria	62.878.735—
	Totale generale della spesa . . .	248.271.910—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e de
per i servizi telefonici per l'esercizio finanziari
gno 1946.

CAPITOLI — Num.	Denominazione
	TITOLO I. — Parte ordinaria
	Entrata . . . . .
	Spesa . . . . .
	Differenza
	TITOLO II. — Parte straordinaria
	Entrata . . . . .
	Spesa . . . . .
	Differenza
	RIASSUNTO GENERALE
	Entrate ordinarie e straordinarie . . .
	Spese ordinarie e straordinarie . . .
	Differenza

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenen

Il Ministro per il te
Ricci

2034

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I — PARTE ORDINARIA	
	Entrate	185.393.175 —
	Spese	185.393.175 —
	Differenza	—
	TITOLO II — PARTE STRAORDINARIA	
	Entrate	62.838.735 —
	Spese	62.838.735 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE	
	Entrate ordinarie e straordinarie	248.231.910 —
	Spese ordinarie e straordinarie	248.231.910 —
	Differenza	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE N. 104 del 30 aprile 1945 - 17

2035

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I — Spese ordinarie	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale (*Spese fisse*)	81.000.000 —
2	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (*Spese fisse*)	25.000.000 —
3	Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica assunto a contratto, a termini del R. decreto 25 giugno 1938, n. 1053	400.000 —
4	Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni	19.000.000 —
5	Indennità e rimborsi di spese, per lezioni, missioni e trasferimenti - Assegni agli addetti ai Gabinetti e medaglie di presenza per commissioni	4.000.000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi dipendenti	7.500.000 —
7	Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	700.000 —
8	Compensi ai funzionari di prefettura e di altre Amministrazioni incaricati di servizi dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro	200.000 —
9	Sussidi al personale addetto al Ministero e che abbia già fatto parte dei ruoli del Ministero stesso ed alle famiglie	1.500.000 —
10	Compensi per tradizione	*per memoria*
11	Fitto di locali e canoni d'acqua (*Spese fisse*)	2.250.000 —
12	Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	5.500.000 —
13	Spese per le divise ed altri oggetti di vestiario occorrenti per il personale subalterno del Ministero	*per memoria*

Visto, d'ordine di S. M. il Re d'Italia, mandando al Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro:

Visto: il Guardasigilli: TOGLIATTI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 313;

Visto il deliberato del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Il testo del decreto del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945

Atti del Governo, registro n. 138 — VENTURA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 495.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 68. — VENTURA

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Parte ordinaria	
	Spese ordinarie	
1	Spese necessarie	
2	Spese effettive	
	Spese straordinarie	
1	Somma da assegnare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e del lavoro, per sopperire alle spese straordinarie dipendenti da eventi bellici (*Spese belliche*)	51.000.000 —
2	Somma da assegnare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e del lavoro, per sopperire alle spese straordinarie dipendenti da eventi bellici (*Spese belliche*)	25.000.000 —
3	Somma da assegnare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e del lavoro, per sopperire alle spese straordinarie dipendenti da eventi bellici (*Spese belliche*)	400.000 —
4	Somma da assegnare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e del lavoro, per sopperire alle spese straordinarie dipendenti da eventi bellici (*Spese belliche*)	10.000.000 —
5	Somma da assegnare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e del lavoro, per sopperire alle spese straordinarie dipendenti da eventi bellici (*Spese belliche*)	4.000.000 —
6	Somma da assegnare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e del lavoro, per sopperire alle spese straordinarie dipendenti da eventi bellici (*Spese belliche*)	7.500.000 —
7	Somma da assegnare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e del lavoro, per sopperire alle spese straordinarie dipendenti da eventi bellici (*Spese belliche*)	700.000 —
8	Somma da assegnare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e del lavoro, per sopperire alle spese straordinarie dipendenti da eventi bellici (*Spese belliche*)	200.000 —
9	Somma da assegnare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e del lavoro, per sopperire alle spese straordinarie dipendenti da eventi bellici (*Spese belliche*)	1.500.000 —
	per memoria	
	Spese d'ufficio	2.200.000 —
	Assegni d'attività (*Spese fisse*)	5.500.000 —
	Spese per l'esercizio degli uffici provinciali del lavoro	*per memoria*

2037

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza (al netto delle ritenute) dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
14	Spese per il servizio automobilistico e per gli altri mezzi di trasporto per i servizi tecnici del Ministero	700.000 —
15	Spese casuali	600.000 —
16	Spese per la biblioteca. - Acquisto di opere, libri e pubblicazioni - Abbonamenti a giornali e riviste estere e nazionali	200.000 —
17	Spese telegrafiche, telefoniche e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (*Spesa obbligatoria*)	3.200.000 —
18	Spese per il funzionamento dell'Ufficio Cifra	25.000 —
19	Spese di lite (*Spesa obbligatoria*)	1.000 —
20	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati da creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		151.776.000 —
	Debito vitalizio	
21	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	7.000.000 —
22	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 2, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1978, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1135), modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		7.000.000 —
	INDUSTRIA, BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI E MINIERE	
	Industria	
23	Premi di operosità e di operosità al personale del Corpo Reale delle miniere	1.500.000 —
24	Premi e medaglie al merito industriale. - Fabbricazione e rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti per il marchio delle canne delle armi da fuoco portatili. - Spese per rilevamenti ed informazioni commerciali	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione
25	Contributo dello Stato, nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (R. decreto-legge 12 agosto 1926, n. 1490, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2545) e spese da pagarsi ai termini dell'art. 10, comma 2°, del Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1099, del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2... convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2542 e della legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie
26	Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per studi scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse (articolo 23 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e R. decreto 5 settembre 1938, n. 1602, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 130)
27	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico (R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 3107 e legge 8 agosto 1942, n. 1024)
28	Spesa per incoraggiamento e sussidi a studi, inchieste e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo industriale e minerario, e per contributi a riunioni nazionali ed internazionali aventi per fine il progresso economico e sociale
	Brevetti per invenzioni, modelli e marchi
29	Spesa per il personale non di ruolo addetto alla centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi. - Spese per traduzioni, studi, acquisti di pubblicazioni scientifiche e lavori nell'interesse del servizio (R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970)
30	Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (R. decreto 29 luglio 1923, n.
31	Contributo all'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni

2038

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1946
25	Contributo dello Stato, nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (art. 1 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2545) e spese da erogarsi ai termini dell'art. 10, comma 2°, del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, dell'art. 6 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2234, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2542 e dell'art. 8 della legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie . .	2.500.000 —
26	Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse (articolo 23 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, Regio decreto 11 settembre 1931, n. 1175 e R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1562, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130)	1.500.000 —
27	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico (R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2365, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107 e legge 8 agosto 1942, n. 1324) . . .	*per memoria*
28	Spese per incoraggiamento e sussidi a studi, iniziative e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale e mineraria, e per contributi a riunioni nazionali ed internazionali aventi per fine il progresso economico e sociale	262.000 —
		6.262.000 —
	Brevetti per invenzioni, modelli e marchi	
29	Spesa per il personale non di ruolo addetto all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi. - Spese per traduzioni, studi, acquisti di pubblicazioni scientifiche e lavori nell'interesse del detto servizio (R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970) .	2.500.000 —
30	Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970)	*per memoria*
31	Contributo all'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni	500.000 —
		3.000.000 —

2039

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Miniere	
32	Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli uffici minerari; acquisti e riparazioni di mobili, acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni scientifiche e periodiche	950.000 —
33	Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (art. 29 della legge 4 dicembre 1927, n. 1638)	30.000 —
34	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno. - Sussidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica. - Spese per l'ufficio geologico	450.000 —
35	Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere - Acquisto e riparazioni di macchine e strumenti scientifici e di mobili; abbonamenti a pubblicazioni scientifiche e periodiche	135.000 —
36	Spese per la statistica mineraria	80.000 —
37	Compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1324	150.000 —
		1.345.000 —
		10.405.000 —
	COMMERCIO INTERNO E SERVIZI ANNONARI	
	Commercio interno	
38	Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno - Spese per informazioni commerciali - Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 330	38.000 —
39	Spese per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contro le frodi nella preparazione del caffè torrefatto, nonchè per la esecuzione della legge 9 aprile 1931, n. 916, sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato	*per memoria*
		38.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	Servizio metrico e del saggio dei metalli
40	Indennità al personale degli uffici metrici per verificazione periodica stabilita dal regolamento servizio metrico approvato con R. decreto 1928, n. 242, modificato col R. decreto 9 n. 1473, e col decreto Ministeriale 31 marzo 1 In esecuzione dell'art. 189 del R. decreto 1 1923, n. 2395, notificato col decreto Ministe tembre 1944, n. 182 (*Spesa obbligatoria*)
41	Spese per il corso di tirocinio teorico deg ufficiali metrici - Onorari agli insegnanti - A aspiranti ufficiali metrici
42	Acquisto, fabbricazione e manutenzione de metrico; riparazione di locali; funzionam nella meccanica annessa al laboratorio c trico; bollatura di strumenti metrici, inde boratorio ai saggiatori, mostre per il servi partecipazione al mantenimento dell'Uffi zionale dei pesi e misure in Parigi; co impiegati municipali ed agenti per pres l'interesse del servizio metrico
43	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione mento, trasporti e facchinaggi, fornitura zioni di mobili e suppellettili per il s trico
44	Restituzione e rimborsi di diritti di verifica (*Partite d'ordine*)
	Servizi annonari
45	Spese per l'applicazione dei Regi decreti-leg 1935, n. 1661, convertito nella legge 9 g n. 143, e 5 settembre 1938, n. 1650, con legge 2 giugno 1939, n. 739, sulla disci dustria della macinazione dei cereali e de zione - Spese per l'applicazione delle no sciplinano i tipi di farina e di pane (leg 1932, n. 368, e relativo regolamento a R. decreto 23 giugno 1932, n. 993) - Spese cazione delle norme relative alla vigilanz de molitorie e sui panifici (R. decreto-le 1938, n. 1388, convertito nella legge 9 g n. 141)

2040

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
N.	Denominazione	
	Servizio metrico e dei saggi dei metalli preziosi	
40	Indennità al personale degli uffici metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col R. decreto 21 gennaio 1909, n. 242, modificato col R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto Ministeriale 31 marzo 1926, in esecuzione dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè col decreto Ministeriale 25 settembre 1944, n. 467 (*Spesa obbligatoria*)	700.000 —
41	Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici - Onorari agli insegnanti - Assegni agli aspiranti ufficiali metrici	50.000 —
42	Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico, riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici, indennità di laboratorio ai saggiatori, mostre per il servizio metrico, partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi; compensi agli impiegati municipali ed agenti per prestazioni nell'interesse del servizio metrico	400.000 —
43	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico	750.000 —
44	Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione (*Spesa d'ordine*)	2.000 —
		1.902.000 —
	Servizi annonari	
45	Spese per l'applicazione dei Regi decreti-legge 21 luglio 1938, n. 1697, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 143, e 5 settembre 1938, n. 1850, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione - Spese per l'applicazione delle norme che disciplinano i tipi di farina e di pane (legge 17 marzo 1932, n. 368, e relativo regolamento approvato col R. decreto 28 giugno 1932, n. 906) - Spese per l'applicazione delle norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici (R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1588, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 144)	200.000 —

	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
I	
o	
nto e funzionamento riparazioni di mobili, lazioni scientifiche e	500.000 —
bbio delle contanze ra- t. 29 della legge 3 di-	30.000 —
a carta geologica del mento a enti e privati licazioni attinenti alla elo geologico	450.000 —
nto e funzionamento po Reale delle miniere mi e strumenti scien- n pubblicazioni scien-	135.000 —
	80.000 —
del Corpo Reale delle novembre 1941, n. 1024	150.000 —
	1.345.000 —
	10.405.000 —
RVIZI ANNONARI	
erno	
le organizzazioni del Informazioni commer- o per promuovere la ti agrumi ai sensi della	38.000 —
decreto-legge 15 ottobre legge 18 marzo 1926, preparazione del caffè zione della legge 9 apri- zione e la vendita del	*per memoria*
	38.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 104 del 30 agosto 1945

2041

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
46	Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (art. 21 del regolamento approvato col R. decreto 23 giugno 1932, n. 964) (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
		200.000—
		2.140.000—
	UFFICI PROVINCIALI DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA	
	Personale statale	
47	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 5 giugno 1937, n. 1006, e R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, numero 1057)	15.000.000—
48	Indennità, assegni, rimborsi di spese per missioni trasferimenti e commissioni	800.000—
49	Premi di operosità e rendimento	1.600.000—
50	Sussidi al personale in attività di servizio od in quiescenza ed alle loro famiglie	200.000—
51	Assegni di quiescenza	75.000—
		17.075.000—
	COMMERCIO ESTERO	
52	Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero	5.250.000—
53	Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni internazionali per questioni attinenti al commercio estero. Spese per missioni di carattere commerciale compiute all'estero dal personale dell'Amministrazione	600.000—
54	Spese per la Commissione per la revisione e l'aggiornamento della tariffa doganale di cui al decreto presidenziale 30 dicembre 1946, per il Comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni (R. decreto 14 giugno 1923, n. 1312) e per il Comitato per la revoche delle disposizioni relative ai divieti di esportazione e di transito	150.000—

Num.	CAPITOLI Denominazione
55	Spese per studi attinenti alle tariffe doganali [illegible] ed estere - Compensi per traduzioni
56	Acquisti di pubblicazioni, anche periodiche, estere e internazionali, per la biblioteca della Direzione generale del commercio estero
57	Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere, organizzazioni ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; borse di pratica commerciale; contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles
58	Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere economico e commerciale all'estero. Contributi per la partecipazione italiana a fiere e mostre all'estero
59	Contributi ad istituzioni aventi per fine l'incremento dei rapporti commerciali con l'estero
60	Spese relative ai servizi di contingentamento ed al visto governamento dall'estero (Regi decreti-legge 20 febbraio 1933, n. 165, convertito nella legge 29 maggio 1933, n. 887 e 24 aprile 1934, n. 760, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1139)
	LAVORO ED ASSISTENZA
	Lavoro
61	Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di [illegible] economico intorno all'applicazione delle [illegible] ciali e delle condizioni dei lavoratori - Compensi, sentenze e spese relative alle giurisdizioni ed alla giurisprudenza del lavoro
62	Premi e provvista delle insegne per i decorati della «Stella del merito del lavoro» (Regi decreti-legge 23 ottobre 1924, n. 2365, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 597; 3 gennaio 1926, n. 49, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 836; 17 marzo 1927, n. 548, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1454)

2042

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	I. I	
	one	
	per la revisione delle regolamento approvato n. 964) (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
		200.000 —
		2.140.000 —
	TERCIO E DELL'INDUSTRIA	
	ria	
	ttere continuativo (Regio n. 1290, convertito nella 11, decreto-legge 28 aprile legge 7 giugno 1937, in-	15.000.000 —
	spese per missioni tra-	800.000 —
	to	1.000.000 —
	di servizio od in quie-	200.000 —
		75.000 —
		17.075.000 —
	ETTO)	
	amento dell'Istituto estero	5.250.000 —
	rappresentanze e dele- estioni affidenti al com- sioni di carattere com- dal personale dell'Am-	600.000 —
	la revisione e l'aggior- le di cui al decreto pre- per il Comitato consultivo ioni ed esportazioni (I. E.) e per il Comitato per ni relative ai divieti di	150.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
55	Spese per studi attinenti alle tariffe doganali italiane ed estere - Compensi per traduzioni	175.000 —
56	Acquisti di pubblicazioni, anche periodiche, estere e nazionali, per la biblioteca della Direzione generale del commercio estero	280.000 —
57	Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere, organizzazioni ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; borse di pratica commerciale, contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles	3.500.000 —
58	Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere economico e commerciale all'estero. Contributi per la partecipazione italiana a fiere e mostre all'estero	550.000 —
59	Contributi ad istituzioni aventi per fine l'incremento dei rapporti commerciali con l'estero	50.000 —
60	Spese relative ai servizi di contingentamento ed approvvigionamento dall'estero (Regi decreti-legge 2 marzo 1933, n. 165, convertito nella legge 29 maggio 1933, n. 882 e 21 aprile 1934, n. 760, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1079)	250.000 —
		10.865.000 —
	LAVORO ED ASSISTENZA	
	Lavoro	
61	Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di carattere economico inerenti all'applicazione delle leggi sociali e delle condizioni dei lavoratori - Copia delle sentenze e spese relative alle giurisdizioni ed alla giurisprudenza del lavoro	45.000 —
62	Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella del merito del lavoro » (Regi decreti-legge 23 ottobre 1924, n. 2365, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, 3 gennaio 1926, n. 49, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 896; 17 marzo 1927, n. 544, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1464)	*per memoria*

2043

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
6	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e sui consorzi di cooperative a termini del R. decreto-legge 30 dicembre 1925, n. 2484, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2489 - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative di produzione e lavoro, istituite ai sensi del R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278	55.000 —
		122.360 —
	Assistenza economico-sociale	
64	Contributi e sussidi ad organismi assistenziali dei lavoratori e ad istituti con fini collaterali a quelli delle organizzazioni professionali	630.000 —
65	Spese per la stampa e la prima distribuzione del libretto professionale di lavoro	60.000 —
66	Spese per il funzionamento dell'Ufficio della mano d'opera	*per memoria*
67	Spese per l'esercizio della vigilanza stabilita dagli articoli 29 e 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulle associazioni sindacali e sugli istituti collaterali di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563	*per memoria*
68	Competenze ai curatori speciali di cui all'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563	*per memoria*
69	Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro	*per memoria*
70	Spese per il funzionamento dei servizi e degli Uffici regionali e provinciali del lavoro	80.000.000 —
71	Rimborso all'erario delle somme pagate dal Ministero della giustizia per medaglie di presenze, indennità di trasferta e spese di viaggio dovute a norma dell'art. 23 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, ai cittadini esperti che intervengono nella trattazione delle cause relative alle controversie individuali del lavoro	*per memoria*
		80.630.000 —
		80.793.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	PREVIDENZA SOCIALE E ASSICURAZIONI
	Previdenza sociale
72	Spese per l'applicazione della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473
73	Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 25 gennaio 1904 sugli infortuni degli operai sul lavoro e agli articoli seguenti del regolamento approvato con Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, per gli infortuni agricoli (*Spesa obbligatoria*)
74	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle quote a carico dello Stato per assegni agli assicurati contro l'invalidità (art. 29 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155)
	Assicurazioni private
75	Spese per il funzionamento dei servizi delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi speciali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza (contributi, inchieste ed ispezioni) demandati al Ministero (art. 42 del R. decreto 1° luglio 1923, n. 1366, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 3 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184)
	ISPETTORATO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO
76	Stipendi ed assegni vari di carattere fisso al personale dell'Ispettorato dell'Industria e del lavoro (*Spese fisse*)

2044

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785(2)

O L I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
zione		
a vigilanza sulle cooperative a termine del R. d. n. [illegible], convertito nella ...gge - Indennità ai membri di vigilanza sulle cooperative, istituite ai sensi del n. 278		55.000 —
		155.000 —
ondo sociale.		
sussidi assistenziali del lavoro collaterali a quelli delle		650.000 —
prima distribuzione del libro		61.000 —
dell'Ufficio della mano d'o		*per memoria*
gilanza stabilita dagli articoli luglio 1938, n. 1130, sulle gli Istituti collaterali di cui della legge 3 aprile 1926		*per memoria*
ali di cui all'art. 17 della		*per memoria*
dei contratti collettivi di		*per memoria*
dei servizi e degli Uffici del oro		80.000.000 —
mme pagate dal Ministero e di presenze, indennità di dovute a norma dell'art. 23 1928, n. 471, ai cittadini ella trattazione delle cause ndividuali del lavoro		*per memoria*
		80.650.000 —
		80.793.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	PREVIDENZA SOCIALE E ASSICURAZIONI PRIVATE.	
	Previdenza sociale	
72	Spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (art. 25 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	55.000 —
73	Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 25 gennaio 1907, n. 200, sugli infortuni degli operai sul lavoro e articoli 75 e seguenti del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
74	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle quote a carico dello Stato per pensioni ed assegni agli assicurati contro l'invalidità e la vecchiaia (art. 25 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155)	30.000.000 —
		30.155.000 —
	Assicurazioni private	
75	Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza (studi, contributi, inchieste ed ispezioni) demandata sulla materia al Ministero (art. 12 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 3 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 390, e art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184)	100.000 —
		100.000 —
		30.255.000 —
	ISPETTORATO DELL'INDUSTRIA E LAVORO	
76	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato dell'Industria e lavoro (*Spese fisse*)	7.500.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 194 del 30 agosto 1945

2045

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
77	Retribuzioni al personale avventizio e competenze ai militari dell'arma dei Reali carabinieri che prestano servizio presso i circoli dell'Ispettorato industria e lavoro	6.050.000—
78	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato industria e lavoro (R. decreto-legge 26 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, legge 1° settembre 1940, n. 1337)	1.250.000—
79	Sussidi al personale dell'Ispettorato industria e lavoro in attività di servizio o già appartenenti all'ispettorato stesso e relative famiglie (R. decreto-legge 26 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, e legge 1° settembre 1940, n. 1337)	190.000—
80	Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro (R. decreto-legge 26 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886 e legge 1° settembre 1940, n. 1337)	6.400.000—
		21.400.000—
	TITOLO II — Spese straordinarie	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Spese generali e diverse	
81	Quota di annualità a favore del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per l'estinzione del mutuo di L. 10.000.000 contratto dall'istituto medesimo per la costruzione della sede dell'istituto per la biologia umana e la eterogenesi della razza (art. 3 del R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 1123, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 345 - 7ª delle 30 annualità)	223.355—
82	Spese relative ad indagini, studi, prestazioni e servizi di carattere urgente e riservato inerenti alla ricostruzione nazionale	800.000—
		1.023.355—

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	INDUSTRIA E MINIERE
	Industria
83	Indennità temporanea mensile al personale [illegible] rio, avventizio ed assimilato, [illegible]apreso il [illegible] delle Regie stazioni sperimentali dell'industr[illegible] to Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 131[illegible] sive modificazioni ed aggiunte)
84	Indennità di trasferta e rimborso di spese [illegible] privati dovute a funzionari del Corpo Real[illegible] niere ed agli ispettori dell'industria e lavor[illegible] sioni computate ai sensi dei Regi decreti-le[illegible] braio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 [illegible] n. 473; 20 marzo 1927, n. 525, convertito [illegible] 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1930, n[illegible] vertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, [illegible] Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443 e 20 [illegible] n. 1300 - Rimborso ai privati di eventual[illegible] sulle somme versate (*Spesa d'ordine*)
85	Interessi per mutui concessi dalla Cassa dei [illegible] sili ed altri enti alle Regie stazioni sper[illegible] dustriali (R. decreto 31 ottobre 1923, n. [illegible] creto-legge 8 maggio 1924, n. 1411, conv[illegible] legge 21 marzo 1926, n. 597)
86	Assegnazione all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) [illegible] stituzione del fondo destinato al miglior[illegible] condizioni igieniche e sociali degli operai [illegible] miniere di zolfi (*Legge* 2 aprile 1940, n. [illegible] 12 annualità)
87	Differenza a carico dello Stato tra il prezz[illegible] e quello definitivo di vendita degli zolfi ge[illegible] produttori saranno messi a disposizione d[illegible] Italiani (E.Z.I.) (legge 2 aprile 1940, n. 28[illegible]
88	Contributi per agevolare l'impianto e la tr[illegible] degli stabilimenti industriali dei comuni [illegible] ai sensi del R. decreto-legge 28 settembre [illegible] convertito nella legge 11 aprile 1925, n. [illegible] legge 9 novembre 1940, n. 1855)
89	Spese per favorire la lavorazione col proc[illegible] cenzione, degli oli minerali grezzi, non [illegible] provenienti dal trattamento delle rocce [illegible] bituminose e dei combustibili fossili naz[illegible] del R. decreto-legge 11 maggio 1936, n. [illegible] nella legge 11 gennaio 1937, n. 241)

2046

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

N.ri d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	INDUSTRIA E MINIERE	
	Industria	
82	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie stazioni sperimentali dell'industria (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte)	30.000 —
84	Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere ed agli ispettori dell'industria e lavoro per missioni compiute ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 246, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 30 marzo 1927, n. 567, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519, e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonchè dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443 e 30 luglio 1931, n. 1001 - Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate (*Spesa d'ordine*)	560.000 —
85	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti alle Regie stazioni sperimentali industriali (R. decreto 31 ottobre 1925, n. 2253 e R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1051, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 562)	7.859 —
86	Assegnazione all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) per la costituzione del fondo destinato al miglioramento delle condizioni tecniche e sociali degli operai addetti alle miniere di zolfo (legge 2 aprile 1940, n. 287 - 7ª delle 12 annualità)	3.000.000 —
87	Differenza a carico dello Stato tra il prezzo garantito e quello definitivo di vendita degli zolfi greggi che dai produttori saranno messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) (legge 2 aprile 1940, n. 287)	*per memoria*
88	Contributi per agevolare l'impianto e la trasformazione degli stabilimenti industriali del comune di Bolzano ai sensi del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 604, e della legge 9 novembre 1940, n. 1845	*per memoria*
89	Spese per favorire la lavorazione col processo di idrogenazione degli oli minerali greggi, nonchè degli oli provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche e bituminose e dei combustibili fossili nazionali (art. 3 del R. decreto-legge 11 maggio 1936, n. 959, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 241)	71.000.000 —
		74.397.859 —

COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
competenze al ri che prestano dio industria e
3.030.000 —
personale del provvedimenti di legge 25 di legge 16 giugno 1937)
1.250.000 —
Giustizia e lavoro menti all'Ispetto reto-legge 28 di n. legge 16 giu 1936, n. 1338)
190.000 —
dell'Ispettorato 8 dicembre 1931, n. 1952, n. 886 e
6.400.000 —
21.400.000 —
DIFESA
tive
Istituto di Sanità per l'esecuzione dell'Istituto medesimo dell'Istituto per lo forza (art. 3 del 1123, convertito 7ª delle 30 an
223.355 —
stazioni e servizi enti alla ricostru
800.000 —
1.023.355 —

2047

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Miniere	
90	Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere contraggono per la costruzione di opere, per l'acquisto di macchinari o per la trasformazione degli impianti nell'intento di provvedere alla più razionale coltivazione delle miniere (art. 6 della legge 27 giugno 1929, n. 1108, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1270, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 686, ed art. 1 del R. decreto-legge 8 febbraio 1932, n. 100, convertito nella legge 5 dicembre 1932, n. 1678)	5.350.000 —
91	Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la sistemazione dell'industria mineraria carbonifera (art. 1 del R. decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1424, convertito nella legge 11 aprile 1932, n. 415)	1.500.000 —
9	Contributo dello Stato all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024 (ultima delle 10 rate)	*per memoria*
9	Contributi integrativi del prezzo del minerale di zinco esportato da corrispondersi ai coltivatori di miniere di zinco e di miniere di piombo e zinco nel Regno a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge del 28 aprile 1938, n. 780, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 356, e spese per il funzionamento dell'Ufficio metalli nazionali (art. 6 del citato Regio decreto-legge)	*per memoria*
94	Spese (escluse i premi di operosità e rendimento al personale) per il funzionamento dei servizi del soppresso ufficio prodotti minerari istituito col R. decreto-legge 18 novembre 1935, n. 2154, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 888 e passati alla dipendenza della Direzione generale delle miniere e della metallurgia in base all'art. 21 della legge 21 maggio 1940, n. 415	110.000 —
95	Contributo dello Stato alla Azienda Ligniti Italiana (A.L.I.) a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 settembre 1942, n. 953, convertito nella legge 21 dicembre 1942, n. 1782, per l'esecuzione delle ricerche di giacimenti lignitiferi	*per memoria*
96	Assegnazione all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) per il conseguimento dei fini propri della Sezione tecnica industriale (art. 6 della legge 2 aprile 1940, n. 227) (6ª delle 10 annualità)	1.000.000 —
97	Premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali (legge 28 luglio 1939, n. 1325)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
98	Spese per l'applicazione dell'art. 3 [illegible] 19 novembre 1921, n. 1660 (legge [illegible] dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° [illegible] legge 2 giugno 1927, n. 1128, e [illegible] struzioni occorrenti per l'approv[illegible] minerali e di loro derivati e per [illegible] minerarie	
99	Premi per le ricerche minerarie (leg[illegible] n. 1562)	
	Commercio	
100	Premi, policnali da conferirsi pe[illegible] mia. (*Spesa d'ordine*)	*Commercio interno*
101	Contributo all'Ente autonomo della [illegible] di Padova (R. decreto-legge 6 nov[illegible] convertito nella legge 18 marzo 1[illegible] rata) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		Consumi industriali
102	Spese per il servizio della distribuzi[illegible] dei prodotti industriali (R. decreto [illegible] 1938, n. 1728, convertito nella legge [illegible] mero 38)	110.000 —
103	Premi di operosità e di rendimento a[illegible] al servizio della distribuzione e de[illegible] dotti industriali	*per memoria*
104	Sussidi al personale addetto ai servi[illegible] duetrali	1.000.000 —

2048

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
98	Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1655 (legge 17 aprile 1925, n. 473) dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248 (legge 3 giugno 1927, n. 1126); e spese per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati e per ricerche geologiche minerarie	1.500.000—
99	Premi per le ricerche minerarie (legge 15 dicembre 1941, n. 1542)	1.000.000—
		2.500.000—
		84.357.86—
	Commercio	
	Commercio interno	
100	Premi nazionali da conferirsi per l'industria agraria (*Spesa d'ordine*)	4.536—
101	Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2052, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (ultima rata) (*Spesa obbligatoria*)	38.582,28
		42.978,28
	Consumi industriali	
102	Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali (R. decreto-legge 27 dicembre 1940 n. 1728, convertito nella legge 29 marzo 1941 numero 384)	6.200.000—
103	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali	920.000—
104	Sussidi al personale addetto al servizio dei consumi industriali	80.000—
		7.200.000—
		7.242.978,28

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...ato degli interessi sui ...ltre contrazione per ...equato di macchinari ...ipianti nell'intento di ...dvazione delle minere... ...29, n. 1108, modificato ...2 luglio 1934, n. 1274, ... 1935, n. 689, ed art. 1 ...1922, n. 109, convertito ...638)	6.350.000—
	...le di garanzia per la ...nifero carrarese (art. 1 ...e 1951, n. 155, conver... ...n. 415)	1.000.000—
per memoria	...Minerali Metallici Ita... ...art. 3 del R. decreto- ...convertito nella legge ...delle 10 rate)	
	...del monopolio di zolfo ...coltivatori di minerali ...o e zolfo nel Regno» ...reto-legge del 28 aprile ...e 3 gennaio 1926, n. 378, ...dell'Ufficio metalli na... ...decreto-legge)	
per memoria	...nsità e rendimento al ...lo dei servizi del sale ...istituito col R. decreto- ...convertito nella legge ...alla dipendenza della ...re e della metallurgia ...21 maggio 1940, n. 415	110.000—
	...ienda Ligniti Italiana ...R. decreto-legge 8 set... ...nella legge 21 dicembre ...delle ricerche di giaci...	
per memoria	...ani (E.Z.I.) per il con... ...a Sezione tecnica indu... ...ile 1940, n. 293) e della ...	
1.000.000—	...dalla lavorazione degli ...l catrosolo nazionale e ...uto delle rocce asfalti... ...stibili fossili nazionali ...	
per memoria		

2049

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	PREVIDENZA SOCIALE	
105	Onere dello Stato per la maggiorazione degli assegni familiari in favore dei capi di famiglia (R. decreto-legge 26 marzo 1941, n. 128, convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 984)	35.000.000—
106	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli assegni familiari corrisposti agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale (R. decreto-legge 26 ottobre 1940, n. 1495, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1941, n. 291 e Regio decreto-legge 29 dicembre 1941, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 934)	150.000.000—
107	Spese relative al finanziamento dei corsi previsti dal R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, convertito nella legge 16 giugno 1939, n. 930, ed a studi, inchieste, indagini ed iniziative attinenti alla formazione e perfezionamento dei lavoratori dell'industria (articoli 3, 5 e seguenti del R. decreto 24 aprile 1935, n. 1072)	*per memoria*
		500.000.000—
	MIGRAZIONI E RIPATRIO	
108	Personale di ruolo. Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	27.000.000—
109	Retribuzione al personale non di ruolo	1.000.000—
110	Indennità di missione, di trasferta e trasloco	300.000—
111	Spese di ufficio	300.000—
112	Fitto, manutenzione ed adattamento dei locali	1.000.000—
11	Somma da erogare per l'assistenza ed il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero (R. decreto-legge 14 maggio 1941, n. 703, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1466)	8.000.000—
114	Sussidi per il trasferimento nel Regno, per ragioni di lavoro, di singoli e di famiglie coloniche	1.400.000—
115	Somma da erogare per il pagamento delle indennità di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, ai connazionali rimpatriati dall'estero	12.000.000—
		24.700.000—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

N.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I — Spese ordinarie
	Categoria 1ª — *Spese effettive*
	Spese generali
	Debito vitalizio
	Industria, brevetti e fallimenti
	Commercio interno e servizi annonari
	Uffici provinciali del commercio e dell'in
	Commercio estero
	Lavoro e assistenza
	Previdenza sociale e assicurazioni priv
	Ispettorato dell'industria e lavoro
	Totale della categoria 1ª - Parte ordin

2050

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	PREVIDENZA SOCIALE	
105	Oneri dello Stato per la maggiorazione degli assegni familiari in favore dei capi di famiglia (R. decreto-legge 26 marzo 1941, n. 122, convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 884)	35,000,000—
106	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli assegni familiari corrisposti agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale (R. decreto-legge 26 ottobre 1940, n. 1495, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1941, n. 291 e legge decreto-legge 29 dicembre 1941, n. 1562, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 995)	15,000,000—
107	Spese relative al finanziamento dei corsi previsti dal R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1580, convertito nella legge 16 giugno 1939, n. 739, ed a studi, iniziative, realizzazioni ed iniziative attinenti alla formazione e perfezionamento dei lavoratori dell'industria (articoli 3, 5 e seguenti del R. decreto 24 aprile 1938, n. 1047)	*per memoria*
		50,000,000—
	MIGRAZIONI E COLONIZZAZIONE	
108	Personale di ruolo. Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*)	2,700,000—
109	Retribuzione al personale non di ruolo	1,000,000—
110	Indennità di missione, di trasferta e trasloco	300,000—
111	Spese di ufficio	300,000—
112	Fitto, manutenzione ed adattamento dei locali	1,300,000—
113	Somma da erogare per l'assistenza ed il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero (R. decreto-legge 11 maggio 1944, n. 366, convertito nella legge 17 ottobre 1944, n. 148)	6,000,000—
114	Sussidi per il trasferimento nel Regno, per ragioni di lavoro, di singoli e di famiglie coloniche	1,400,000—
115	Somma da erogare per il pagamento delle indennità di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, ai connazionali rimpatriati dall'estero	12,000,000—
		24,700,000—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I — Spese ordinarie
	Categoria I — *Spese effettive*
	Spese generali
	Debito vitalizio
	Industria, previdenza e mutualità
	Commercio interno e servizi annonari
	Uffici provinciali del commercio e dell'i
	Commercio estero
	Lavoro e assistenza
	Previdenza sociale e assicurazioni pri
	Ispettorato dell'industria e lavoro
	Totale della categoria I - Parte ord

2051

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	
Num.	Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I — SPESE ORDINARIE

Categoria I — *Spese effettive*

Spese generali	151.778.000 —
Debito vitalizio	7.000.000 —
Industria, brevetti e marchi	10.405.000 —
Commercio interno e servizi annessi	2.140.000 —
Uffici provinciali del commercio e dell'industria	17.075.000 —
Commercio estero	10.805.000 —
Lavoro e assistenza	80.793.000 —
Previdenza sociale e assicurazioni private	30.255.000 —
Ispettorato dell'industria e lavoro	21.400.000 —
Totale della categoria I - Parte ordinaria	331.649.000 —

Luogotenente Generale del Regno

per il tesoro

Ricci

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
N.	Denominazione	
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA 1. — *Spese effettive*	
	Spese generali	1.029.355 —
	Industria e miniere	84.787.800 —
	Commercio e consumi industriali	7.942.978,28
	Previdenza sociale	200.000.000 —
	Migrazioni e colonizzazioni	24.700.000 —
	Totale della categoria 1 - Parte straordinaria . .	617.230.142,28
	Totale generale della categoria 1 - Spese effettive .	948.579.142,28
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria 1 - Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	948.579.142,28

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 496.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° feb-

Art. 2.

I prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 15 del predetto stato di previsione, in base all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, possono effettuarsi a favore dei capitoli indicati nell'elenco annesso al presente decreto.

Art. 3.

Per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, è data facoltà al Ministro per l'aeronautica di imputare i pagamenti delle spese ordinarie sugli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021
2052

CAPITOLI	Denominazione	Somme
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
1	Spese generali	
2	Industria e miniere	
3	Commercio e consumi industriali	
4	Previdenza sociale	
5	Migrazioni e colonizzazioni	
	Totale della categoria I - Parte straordinaria	
	Totale generale della categoria I - Spese effettive	

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I - Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale
Il Ministro per il tesoro
MACRÌ

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 496.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Art. 2.

I prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 15 del predetto stato di previsione, in base all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, possono effettuarsi a favore dei capitoli indicati nell'elenco annesso al presente decreto.

Art. 3.

Per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, è data facoltà al Ministro per l'aeronautica di imputare i pagamenti delle spese ordinarie sugli stanziamenti in conto residui e su quelli di competenza, sia che si riferiscano all'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti limitatamente ai capitoli di cui appresso:

Capitolo 25 - Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa, ecc.

Capitolo 32 - Costruzioni, grandi e piccole riparazioni e trasformazioni di aeromobili, ecc.

Capitolo 33 - Nuove costruzioni in serie per il rinnovo del materiale di volo.

Capitolo 34 - Materiale di armamento per velivoli, ecc.

2053
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

Capitolo 35 - Acquisto di automezzi, ecc.

Capitolo 36 - Esperienze, studi e modelli - Apparati e materiali fotografici di bordo.

Capitolo 37 - Carburanti, lubrificanti, ecc.

Capitolo 40 - Viveri e assegni di vitto.

Capitolo 41 - Vestiario ed equipaggiamento ordinario o di volo.

Capitolo 42 - Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio, ecc.

Capitolo 48 - Acquisto di materiale radioelettrico, ecc.

Capitolo 56 - Sistemazioni nuovi campi di aviazione e campi di fortuna, ecc.

Capitolo 58 - Dotazione di mobilitazione, ecc.

Capitolo 60 - Assegnazione straordinaria per spese ecc. dipendenti dallo stato di guerra.

Capitolo 61 - Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc.

Art. 4.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1945-46 le seguenti assegnazioni straordinarie:

L. 20.000.000 per il pagamento delle indennità dovute per la occupazione di suolo necessario per campi di volo occorrenti alle forze armate alleate;

L. 650.000.000 per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica dipendenti dallo stato di guerra;

L. 150.000.000 per somme dovute per assegni e indennità varie ai militari che rientrano dalla prigionia, per crediti a qualsiasi titolo verso le potenze detentrici e per spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addì 28 *agosto* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 139. — VENTURA

a spesa del Ministero dell'aeronautica dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

O L I		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
nzione		
	SPESA ORDINARIA	
	Spese effettive	
	GENERALI	
	strazione centrale e provinciali (*Spese fisse*)	160.000.000 —
	l'Amministrazione centrale	500.000 —
	ti (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
	ati alle persone ed alle servizio della navigazione orto in genere (*Spesa ob.*	1.500.000 —
	one per gli addetti al ga	500.000 —
	e civile in servizio o che al alle rispettive famiglie	1.900.000 —
	mento al personale civile	2.200.000 —
	nvenzioni costituenti un bento reale, economico nistrativo dei servizi del	*per memoria*
	ili e sovvenzioni ad enti per l'funzionamento delle va; credere natanti, aeromotori di carattere aeronautico ne-	1.700.000 —
	ioni apparenenti all'Amne per gli affari dell'Aeroi del Provveditorato ssale e periodici, ne, al valore se- ecchi assai usuale di	10.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2054

Capitolo 42 - Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio, ecc.

Capitolo 43 - Acquisto di materiale radioelettrico, ecc.

Capitolo 56 - Sistemazioni nuovi campi di aviazione e campi di fortuna, ecc.

Capitolo 58 - Dotazione di mobilitazione, ecc.

Capitolo 60 - Assegnazione straordinaria per spese ecc. dipendenti dalla stato di guerra.

Capitolo 61 - Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc.

Art. 4.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1945-46 le seguenti assegnazioni straordinarie:

per crediti a qualsiasi titolo verso le potenze detentrici e per spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 139. — VENTURA

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*		
	SPESE GENERALI		
1	Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi ed assegni vari (*Spese fisse*) .	100,000.0—	
2	Spese di funzionamento per l'Amministrazione centrale (*Spese obbligatorie*) .	500,000—	
3	Spese di lite e di arbitramenti (*Spese obbligatorie*) .	100,000—	
4	Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporto in genere (*Spese obbligatorie*) .	1,500,000—	
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai vari uffici .	500,000—	
6	Sussidi al personale militare e civile in servizio o che abbia cessato dal medesimo ed alle rispettive famiglie	1,500,000—	
7	Premi di operosità e di rendimento al personale civile e militare .	2,500,000—	
8	Premi per lavori, studi ed invenzioni costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico militare, scientifico ed amministrativo dei servizi dell'Arma aeronautica .	1,500,000—	
9	Contributi scolastici - Contributi e sovvenzioni ad istituti ed Associazioni. Premi per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva (gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare. Spese per la propaganda aeronautica nazionale .	10,000,000—	
10	Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, non comprese dal Provveditorato generale dello Stato. Biblioteche, passi e periodici. Acquisto di medaglie ed onorificenze militari, di valori segnaletici e di buona ricompensa. Spese per accertamenti sanitari e cure per infermità di servizio	10,000,000—	

Declassified and Approved E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

2056

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
11	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione aeronautica (art. 3 del R. decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
12	Spese di trasporto di materiali - Noleggi	44.000.000—
13	Spese casuali	140.000—
14	Spese riservate	259.000—
15	Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli del bilancio dell'Aeronautica indicati nell'elenco n. 1 annesso al presente stato di previsione (art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1858)	2.500.000—
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		165.440.000—
	DEBITO VITALIZIO	
17	Pensioni al personale civile e militare (*Spese fisse*)	20.001.000—
18	Pensioni al personale lavorante (*Spese fisse*)	200.000—
19	Indennità per una sola volta, in luogo di pensione (*Spesa obbligatoria*)	1.500.000—
		21.700.000—
	SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE	
20	Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente e richiamati dal congedo. Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi e assegni vari (*Spese fisse*)	300.000.000—
21	Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, paghe, soprassoldi e premi di rafferma	636.000.000—
22	Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	230.000.000—
23	Spese di viaggio, missione e trasferimento	15.000.000—

Num.	CAPITOLI — Denominazione
24	Indennizzo privilegiato aeronautico, sussidi [illegible] incidenti di volo
25	Spese sanitarie, di igiene e di assistenza - Onoranze funebri e trasporto salme a c[illegible] Stato
26	Spese per i carabinieri Reali in servizio nell[illegible] ronautica
27	Spese per le manovre ed esercitazioni dell'ar[illegible]
28	Spese per indagini tecniche riservate
29	Spese per il funzionamento degli Istituti a[illegible] aeronautica
30	Spese per le scuole di pilotaggio, scuole di [illegible] scuole specialisti, scuole di specializzazion[illegible] nautica, scuole premilitari di pilotaggio, [illegible] ne dei premilitari
31	Spese relative alla manutenzione, adattame[illegible] sformazione degli immobili e degli impian[illegible] compresi i ca[illegible]upi di fortuna - Affitti, canon[illegible] ità di occupazione temporanea - Fornitura [illegible] elettrica agli enti aeronautici - Esperienze [illegible] degli
32	Costruzioni, grandi e piccole riparazioni e [illegible] zioni di aeromobili, motori e loro parti di [illegible] attrezzature e acquisto di materiale vario [illegible] Strumenti ed installazioni di bordo - Esperi[illegible] e modelli di aeroplani, motori e strumenti di
33	Nuove costruzioni in serie per il rinnovo dei [illegible] di volo
34	Materiale d'armamento per velivoli e motori [illegible] relativo - Munizionamento e materiale relit[illegible] teriale vario d'addestramento - Centro a[illegible] bombe, depositi, munizioni e materiale var[illegible] - Officine d'armamento - Macchine utensili [illegible] vari - Collaudi e prove del materiale di ar[illegible] Esperienze, studi, modelli di materiale d'ar[illegible] Materiale vario d'armamento
35	Acquisto di automezzi e materiale vario rel[illegible] parazioni automezzi - Servizi vari di aerop[illegible] teriale vario relativo - Esperienze, studi, [illegible]
36	Esperienze, studi e modelli - Apparati e mat[illegible] grafici di bordo
37	Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di c[illegible]

2057

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
ne	
...ti i servizi dell'Ammi- ...del R. decreto 27 mag-	*per memoria*
...Noleggi	44.000.000—
. . . . .	140.000—
. . . . .	250.000—
...re alle eventuali def- ...dell'Aeronautica indi- ...presente stato di pre- ...cembre 1945, n. 1958)	2.500.000—
...dell'art. 36 del R. de- ...sulla contabilità ge- (*Spesa obbligatoria*) .	*per memoria*
	165.190.000—
...io	
...ino (*Spese fisse*) . .	20.600.000—
...*Spese fisse*) . .	200.000—
...ogo di pensione (*Spe-	1.500.000—
	21.700.000—
...A MILITARE	
...ed ufficiali del Regio ...servizio nella Regia ...ri Reali) in servizio ...dal congedo. Ufficiali ...in servizio - Stipendi	300.000.000—
...eronautica - Stipendi, ...affetma	636.000.000—
...rsonale militare e ci-	230.000.000—
...fferimento . . .	15.000.000—

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
24	Indennizzo privilegiato aeronautico, sussidi urgenti per incidenti di volo	1.000.000—
25	Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato	15.000.000—
26	Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica	20.000.000—
27	Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea	*per memoria*
28	Spese per indagini tecniche riservate	200.000—
29	Spese per il funzionamento degli istituti superiori di aeronautica	3.000.000—
30	Spese per le scuole di pilotaggio, scuole di specialità, scuole specialisti, scuole di specializzazione preaeronautica, scuole premilitari di pilotaggio, assicurazione dei premilitari	2.700.000—
31	Spese relative alla manutenzione, adattamento e trasformazione degli immobili e degli impianti relativi compresi i campi di fortuna - Affitti, canoni ed indennità di occupazione temporanea - Fornitura di energia elettrica agli enti aeronautici - Esperienze studi e modelli	20.000.000—
32	Costruzioni, grandi e piccole riparazioni e trasformazioni di aeromobili, motori e loro parti di ricambio, attrezzature e acquisto di materiale vario relativo - Strumenti ed installazioni di bordo - Esperienze, studi e modelli di aeroplani, motori e strumenti di bordo .	150.000.000—
33	Nuove costruzioni in serie per il rinnovo del materiale di volo	*per memoria*
34	Materiale d'armamento per velivoli e materiale vario relativo - Munizionamento e materiale relativo - Materiale vario d'addestramento - Centro allestimento bombe, depositi, munizioni e materiale vario relativo - Officine d'armamento - Macchine utensili e materiali vari - Collaudi e prove del materiale di armamento - Esperienze, studi, modelli di materiale d'armamento - Materiale vario d'armamento	8.000.000—
35	Acquisto di automezzi e materiale vario relativo - Riparazioni automezzi - Servizi vari di aeroporto e materiale vario relativo - Esperienze, studi, modelli .	100.000.000—
36	Esperienze, studi e modelli - Apparati e materiali fotografici di bordo	800.000—
37	Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo .	50.000.000—

2058

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
38	Personale navigante - Paghe, cottimo ed aggiunta di famiglia - Premi di operosità e rendimento, lavoro straordinario e festivo - Soprassoldi ed indennità per imbarchi e servizi speciali - Spese di viaggio, missioni e trasferimento - Assegni di malattia - Sussidio agli operai in servizio, a quelli cessati dal servizio ed alle relative famiglie - Assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi - Indennizzi di licenziamento - Divise ed indumenti di lavoro - Spese varie	380.000.000 —
39	Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale lavorante (*Spesa obbligatoria*)	500.000 —
40	Viveri ed assegni di vitto	800.000.000 —
41	Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo	400.000.000 —
42	Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio - Mobili ed arredamenti delle caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale, e dei corpi di guardia) - Casseforti e mobili di sicurezza - Macchine suddette e mobili d'ufficio (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) - Veicoli e quadrupedi da trasporto - Armi portatili e munizionamento relativo - Combustibili per riscaldamento locali e per cucina	200.000.000 —
43	Acquisto di materiale radio elettrico terrestre e di bordo, aeronautico, telegrafico, telescrivente, meteorologico, nonchè delle parti di ricambio e del materiale di consumo relativo - Installazioni ed impianti relativi al servizio delle telecomunicazioni - Esperienze, studi, modelli	22.500.000 —
44	Canone per la manutenzione degli impianti radiotelegrafici, telefonici e telegrafici e per il fitto di circuiti telefonici e telegrafici - Compensi e contributi per il servizio meteorologico - Spese per corsi gratuiti di meteorologia aeronautica e per corsi di addestramento del personale specializzato - Spese di stampa e pubblicazioni per il servizio delle telecomunicazioni	12.000.000 —
45	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, dolo, o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (art. 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958)	*per memoria*
		3.038.700.000 —
	SPESE PER L'AERONAUTICA CIVILE E PER IL TRAFFICO AEREO	
46	Personali degli aeroporti civili - Stipendi, assegni ed indennità varie (*Spese fisse*)	1.600.000 —
47	Linee aree civili: sovvenzioni chilometriche e fisse	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione
48	Gare, concorsi, conferenze, crociere aeree ci... propaganda aeronautica, aerocentri da turi... but; per servizi aerei in esperimento di d... riore ad un anno, contributi e premi ad ent... per la propaganda aeronautica e per ope... zioni a favore dell'aeronautica civile
49	Spese per costruzioni, acquisto, affitto, a... funzionamento e varie relative agli uffici ... statale negli aeroporti civili - Automezzi e ... cessari agli uffici predetti - Spese di rapp... relative all'aviazione civile
	TITOLO II — Spese straordinarie
	CATEGORIA I — *Spese effettive*
	SPESE GENERALI
50	Indennità temporanea di caro viveri al per... litare ed al personale lavorante
51	Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunt... gia e assegni personali - Assicurazioni ob... Indennità di licenziamento
52	Sussidi al personale avventizio in attività di ... che abbia cessato dal servizio medesimo ... spettive famiglie
53	Premi di operosità e di rendimento al perso... tizio
54	Spese per viaggi, missioni e trasferimenti ... nale avventizio
55	Premi speciali al personale aeronautico
	SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE
56	Sistemazione nuovi campi di aviazione e ca... tana. Acquisti ed espropriazioni di immo... costruzioni demaniali e nuovi impianti
57	Spese per il pagamento delle indennità dovu... cupazione di stabili necessario per i cam... occorrenti alle Forze Armate Alleate

2059

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78-121

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
		...ttimo ed aggiunta di ... e rendimento, lavoro ...oldi ed indennità per ...pese di viaggio, mis... ...di malattia - Sussidio ...li cessati dal servizio ...curazione contro l'in...rcolosi - Indennizzi di ...enti di lavoro - Spese
		...gli infortuni sul lavoro ...obbligatoria)
		...nario o di volo
		...a e ranco Mobili ed ...gli alloggi, degli uffici ...zione centrale, e dei ... mobili di sicurezza - ...d'ufficio esclusi quelli ... Veicoli e quadrupedi ... munizionamento rela...damento locali e per
		...co terrestre e di bordo ...divante, meteorologico ...e del materiale di con... ...impianti relativi al ser... Esperienze, studi, no...
		...impianti radiofarura... ...r il filo di circuiti te... ...e contributi per il sor... ...corsi gratuiti di meteo... ...di addestramento del ... di stampa e pubblica... ...omunicazioni
		...pendenti da forza mag... ...di agenti dell'Ammini... ...dicembre 1935, n. 1958)
		...E PER TRAFFICO AEREO
		...- Stipendi, assegni ed
		...ometriche e fisse

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
18	Gare, concorsi, conferenze, crociere aeree civili di propaganda aeronautica, aerocentri da turismo, contributi per servizi aerei in esperimento di durata inferiore ad un anno, contributi e premi ad enti e persone per la propaganda aeronautica e per opere e prestazioni a favore dell'aeronautica civile	*per memoria*
19	Spese per costruzioni, acquisto, affitto, arredamento, funzionamento e varie relative agli uffici di controllo statale negli aeroporti civili - Autoveicoli e natanti necessari agli uffici predetti - Spese di rappresentanza relative all'aviazione civile	*per memoria*
		1.600.000 —
	TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA 1 — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
50	Indennità temporanea di caro viveri al personale militare ed al personale lavorante	450.000 —
51	Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta di famiglia e assegni personali - Assicurazioni obbligatorie - Indennità di licenziamento	50.000.000 —
52	Sussidi al personale avventizio in attività di servizio o che abbia cessato dal servizio medesimo ed alle rispettive famiglie	400.000 —
53	Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio	800.000 —
54	Spese per viaggi, missioni e trasferimenti del personale avventizio	30.000 —
55	Premi speciali al personale aeronautico	500.000 —
		52.180.000 —
	SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE	
56	Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna. Acquisti ed espropriazioni di immobili. Nuove costruzioni demaniali e nuovi impianti	*per memoria*
57	Spese per il pagamento delle indennità dovute per l'occupazione di suolo necessario per i campi di volo occorrenti alle Forze Armate Alleate	20.000.000 —

380.000.000 —	
500.000 —	
800.000.000 —	
400.000.000 —	
200.000.000 —	
22.500.000 —	
12.000.000 —	
per memoria	
3.626.700.000 —	
1.600.000 —	
per memoria	

2060

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
58	Dotazione di mobilitazione, armamento e munizionamento, strumenti ed apparati di bordo, carburanti e lubrificanti, autoveicoli ed imbarcazioni, materiale di commissariato e sanitario - Varie	*per memoria*
59	Assegnazione per spese relative ai servizi aeronautici nell'Africa Orientale Italiana	*per memoria*
60	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica dipendenti dallo stato di guerra	650.000.000 —
61	Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni e indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze Ascritrici - Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	150.000.000 —
		850.000.000 —
	SPESE PER L'AERONAUTICA CIVILE	
62	Rotte aeree	*per memoria*
63	Spese occorrenti ai fini del riordinamento dei servizi aerei civili e per la rinnovazione del materiale di volo per l'aviazione civile (art. 5 della legge 5 febbraio 1934, n. 171)	*per memoria*
		—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA	
64	Anticipazione ad Enti aeronautici per provvedere alle momentanee deficienze di fondi rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dal regolamento per la amministrazione e la contabilità degli Enti medesimi (art. 6 della legge 22 dicembre 1952, n. 1958)	40.000.000 —
		40.000.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Ricci

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	Spese generali
	Debito vitalizio
	Spese per l'aeronautica militare
	Spese per l'aeronautica civile e pel traffico a
	Totale della categoria I della Parte ordinaria
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	Spese generali
	Spese per l'aeronautica militare
	Spese per l'aeronautica civile
	Totale della Categoria I della Parte str
	CATEGORIA II. — *Movimento di capita*
	Partite che si compensano con l'entrata
	Totale della Categoria II - Movimento
	Totale del Titolo II - Parte straordinaria
	Totale delle spese ordinarie e straordi

2061

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

2062

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*. (Parte ordinaria e straordinaria)	4.097.370.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*. (Parte straordinaria)	40.000.000 —
	Totale generale . . .	4.137.370.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Ricci

ELENC

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione de l'aeronautica per l'esercizio finanziario 1945-46 a t rarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscri

Capitolo n. 9. — Contributi scolastici - Contributi a associazioni - Premi per l'incremento dell'educa zione, crociere, manifestazioni, conferenze e cor sete militare - Spese per la propaganda aeronauti

Capitolo n. 10. — Spese generali per gli uffici non z zione centrale e spese per gli uffici dell'Amministr nite dal Provveditorato generale dello Stato - dici - Acquisto di medaglie al valor militare, lunga navigazione aerea, nonchè di croci per an

Capitolo n. 11. — Spese di trasporto di materiali - N

Capitolo n. 17. — Pensioni al personale civile e milit

Capitolo n. 18. — Pensioni al personale lavorante (S

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta (in *obbligatoria*)

Capitolo n. 20. — Ufficiali della R. Aeronautica ed della R. Marina in servizio nella R. Aeronautica in servizio attivo permanente e richiamati dal ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi ed

Capitolo n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia ae soprassoldi e premi di rafferma.

Capitolo n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al pe

Capitolo n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasf

Capitolo n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautic denti di volo.

Capitolo n. 25. — Spese sanitarie, d'igiene e di assi funebri e trasporto salme a carico dello Stato.

Capitolo n. 26. — Spese per i carabinieri reali in nautica.

Capitolo n. 27. — Spese per le manovre ed esercitazi

Capitolo n. 29. — Spese per il funzionamento dell nautica.

Capitolo n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio specialità, scuola di specializzazione preacrob pilotaggio, assicurazione dei premilitari.

2063

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 194... al 30 giugno 1946
1	
0	
ATEGORIE	
rte ordinaria e straor-	4.097.370.000 —
pitali. Parte straordi	40.000.000 —
tale generale . . .	4.137.370.000 —

Il Sottosegretario Generale del Bilancio
ro per il tesoro
Ricci

ELENCO N. 1 - ALLEGATO A.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1945-46 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 15

Capitolo n. 9. — Contributi scolastici - Contributi e sovvenzioni ad istituti ed associazioni - Premi per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva - Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare - Spese per la propaganda aeronautica militare.

Capitolo n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, non comprese dal provveditorato generale dello Stato - Biblioteche, riviste e pubblicazioni - Acquisto di medaglie al valor militare, al valore aeronautico e di lunga navigazione aerea, anche di croci per anzianità di servizio.

Capitolo n. 11 — Spese di trasporto di materiali - Noleggi.

Capitolo n. 17. — Pensioni al personale civile e militare (*spese fisse*).

Capitolo n. 18. — Pensioni al personale lavorante (*spese fisse*).

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione (*spese obbligatorie*).

Capitolo n. 20. — Ufficiali della R. Aeronautica ed ufficiali del R. Esercito e della R. Marina in servizio nella R. Aeronautica (escluse le rimanenze degli ex servizi aerei permanenti e richiamati dal congedo - Ufficiali marconisti ed ufficiali richiamati in servizio - Stipendi ed assegni vari (*spese fisse*).

Capitolo n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, competenze accessorie e premi di rafferma.

Capitolo n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile.

Capitolo n. 23. — Spese di viaggio, missioni e trasferimenti.

Capitolo n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico sotto di ripartirsi per voli dentri di volo.

Capitolo n. 25. — Spese sanitarie, d'igiene e di assistenza religiosa - Trasporti funebri e trasporto salme a carico dello Stato.

Capitolo n. 26. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica.

Capitolo n. 27. — Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea.

Capitolo n. 29. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica.

Capitolo n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio - Scuole di specialità, scuole specialisti, scuola di specializzazione pregaeronautica, scuole premilitari di pilotaggio, assicurazione dei premilitari.

2064

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Capitolo n. 29. — Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale lavorante (*spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 40. — Viveri ed assegni di vino.

Capitolo n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario o di volo.

Capitolo n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio - Mobili ed arredamenti delle caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) e dei corpi di guardia - Casseforti e mobili di sicurezza - Macchine sussidiarie e mobili di ufficio (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) - Veicoli e quadrupedi da trasporto - Armi portatili e munizionamento relativo - Combustibili per riscaldamento locali e per cucina.

Capitolo n. 45. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, dolo o da negligenza degli agenti dell'Amministrazione (art. 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1726).

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

ELENCO N. 2 - ALLEGATO *B*.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1945-46, per i quali è consentito di inscrivere i fondi residui al 30 giugno 1945 in aumento agli stanziamenti di competenza per far fronte alle spese di cui ai capitoli medesimi, sia che si riferiscano all'esercizio 1945-46, sia che riguardino gli esercizi precedenti.

Capitolo n. 25. — Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato.

Capitolo n. 32. — Costruzioni, grandi e piccole riparazioni e trasformazioni di aeromobili, motori e loro parti di ricambio, attrezzature e acquisto di materiale vario relativo - Strumenti ed installazioni di bordo - Esperienze, studi e modelli di aeroplani, motori e strumenti di bordo.

Capitolo n. 33. — Nuove costruzioni in serie per il rinnovo del materiale di volo.

Capitolo n. 34. — Materiale d'armamento per velivoli e materiale vario relativo - Munizionamento e materiale relativo - Materiale vario d'addestramento - Centro allestimento bombe, depositi, munizioni e materiale vario relativo - Officine d'armamento - Macchine utensili e materiali vari - Collaudi e prove del materiale di armamento - Esperienze, studi, modelli di materiale d'armamento - Materiale vario d'armamento.

Capitolo n. 35. — Acquisto di automezzi e materiale vario relativo - Riparazioni automezzi - Servizi vari d'aeroporto e materiale vario relativo - Esperienze, studi e modelli.

Capitolo n. 36. — Esperienze, studi e modelli di bordo.

Capitolo n. 37. — Carburanti, lubrificanti, ecc.

Capitolo n. 40. — Viveri ed assegni di vino.

Capitolo n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento

Capitolo n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cu... menti delle caserme, degli alloggi, degli uff... zione centrale) e dei corpi di guardia - Cas... chine sussidiarie e mobili di ufficio (es... centrale) - Veicoli e quadrupedi da trasp... mento relativo - Combustibili per riscalda...

Capitolo n. 43. — Acquisto di materiale radio... fonico, telegrafico, telescrivente, meteorol... gico e del materiale di consumo relativo ... al servizio delle telecomunicazioni - Esperi...

Capitolo n. 56. — Sistemazione nuovi campi d... Acquisti ed espropriazioni di immobili - Ne... mutanti.

Capitolo n. 58. — Dotazione di mobilitazione, a... menti ed apparati di bordo, carburanti e l... zioni, materiale di commissariato e sanità...

Capitolo n. 60. — Assegnazione straordinaria, ... stazioni dell'Amministrazione aeronautica...

Capitolo n. 61. — Somme da corrispondere a... guenza per assegni e indennità varie e pe... Potenze detentrici - Spese di viaggio e v... gionieri nodesti.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogot...

Il Ministro per il...

RICCI

2065

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

contro gli infortuni sul lavoro del

nto ordinario o di volo

di cucina e rancio - Mobili ed arredi uffici esclusi quelli dell'Amministra- Casseforti e mobili di sicurezza - Mac- clusi quelli dell'Amministrazione offi- to - Armi portatili e munizionamento o locali e per cucina.

che dipendenti da forza maggiore, l'Amministrazione (art. 8 della legge

gotenente generale del Regno

il tesoro

ELENCO N. 2 - ALLEGATO *B*.

ne della spesa del Ministero dell'aero- 46, per i quali è consentito di inscrivere nento agli stanziamenti di competenza toli medesimi, sia che si riferiscano al- gli esercizi precedenti.

ne e di assistenza religiosa - Onoranze allo Stato.

piccole riparazioni e trasformazioni di cambio, attrezzature e acquisto di mate- installazioni di bordo - Esperienze, studi menti di bordo

erie per il rinnovo del materiale di volo.

o per velivoli e materiale vario rela- relativo - Materiale vario d'addestra- depositi, munizioni e materiale vario acchine utensili e materiali vari - Col- mento - Esperienze, studi, modelli di rio d'armamento.

materiale vario relativo - Riparazioni e materiale vario relativo - Esperienze,

Capitolo n. 36. — Esperienze, studi e modelli - Apparati e materiali fotografici di bordo.

Capitolo n. 37. — Carburanti, lubrificanti, gas e materiale di consumo.

Capitolo n. 40. — Viveri ed assegni di vitto.

Capitolo n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario o di volo

Capitolo n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio - Mobili ed arredamenti delle caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) e dei corpi di guardia - Casseforti e mobili di sicurezza - Macchine ausiliarie e mobili di ufficio (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) - Veicoli e quadrupedi da trasporto - Armi portatili e munizionamento relativo - Combustibili per riscaldamento locali e per cucina.

Capitolo n. 43. — Acquisto di materiale radio-elettrico terrestre e di bordo, telegrafico, telegrafico, telescrivente, meteorologico, nonchè delle parti di ricambio e del materiale di consumo relativo - Installazioni ed impianti relativi a servizio delle telecomunicazioni - Esperienze, studi modelli.

Capitolo n. 56. — Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna - Acquisti ed espropriazioni di immobili - Nuove costruzioni demaniali e nuovi impianti.

Capitolo n. 58. — Dotazione di mobilitazione, armamento e munizionamento, strumenti ed apparati di bordo, carburanti e lubrificanti, autoveicoli ed imbarcazioni, materiale di commissariato e sanitario - Varie.

Capitolo n. 60. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica dipendenti dallo stato di guerra.

Capitolo n. 61. — Somme da corrispondere a militari che cessano dalla prestazione per assegni e indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le predette categorie - Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia n. 104 del 6 maggio 1945

2066

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

5

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/ga.
25 Sept 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to G.U.No.114 of 22 September 1945.

TO : See Distribution List.

SUB-COMMISSIONS CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Civil Affairs Local Government.

(a) Decree of the Lieutenant General of 22 September 1945. Appointing members to the "Consulta Nazionale".

NOTE :- RCs, SCAOs, and Sub-Commissions desiring that the decrees contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Wednesday, 3 Oct. 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

G. G. HANNAFORD, Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

5213

5 A

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 114 del 22 settembre 1945

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945.

Nomina dei componenti la Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sulla istituzione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale, e le successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 443, concernente l'istituzione, le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero per la Consulta Nazionale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Sono nominati componenti della Consulta Nazionale:

ABBIATE Mario, *senatore.*

AGNELLO Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

ALTAVILLA Enrico, *per gli Avvocati.*

AMATUCCI Francesco, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788181

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-226 51-654

2068

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945.

Nomina dei componenti la Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sulla istituzione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale, e le successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 443, concernente l'istituzione, le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero per la Consulta Nazionale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Sono nominati componenti della Consulta Nazionale:

ABBIATE Mario, *senatore*.

AGNELLO Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Cristiano*.

AGNINI Gregorio, *ex deputato della XXVII legislatura*.

ALBASINI SCROSATI Vittorio, *designato dal Partito d'Azione*.

ALBERGANTI Giuseppe, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro*.

ALBERGO Domenico, *designato dal Partito Socialista Italiano*.

ALBERTI Antonio, *designato dal Partito Democratico Cristiano*.

ALLARA Mario, *designato dal Partito Democratico Italiano*.

ALLEGATO Luigi, *designato dal Partito Comunista Italiano*.

ALTAVILLA Enrico, *per gli Avvocati*.

AMATUCCI Francesco, *designato dal Partito Democratico del Lavoro*.

AMEDEO Filippo, *ex deputato della XXVII legislatura*.

AMERIO Giovanni, *designato dal Partito Socialista Italiano*.

AMOROSO Franco, *designato dal Partito Liberale*.

ANDREIS Mario, *designato dal Partito d'Azione*.

ANDREOTTI Giulio, *designato dal Partito Democratico Cristiano*.

ANGELETTI Bruno, *designato dal Partito d'Azione*.

ANNUNZIATA Alfredo, *designato dal Partito Democratico Italiano*.

ANTONI Carlo, *designato dal Partito Liberale*.

ANTONELLI Giovanni, *per le Associazioni dei coltivatori diretti*.

5212

7 280

APPONI Alberto, *designato dal Partito d'Azione.*

ARECCO Naldo Filippo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

ARGENTON Mario, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

ARMINO Antonio, *designato dal Partito d'Azione.*

ARTOM Eugenio, *designato dal Partito Liberale.*

AVANZINI Ennio, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

BACCI Guglielmo, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

BALDAZZI Vincenzo, *designato dal Partito d'Azione.*

BARDINI Vittorio, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

BARONCINI Fernando, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

BARONTINI Ilio, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

BASSANO Carlo, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

BATTAGLIA Achille, *designato dal Partito d'Azione.*

BAUER Riccardo, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

BAVARO Vincenzo, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BEI Adele, *designata dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

BELLOTTI Pietro, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BENCIVENGA Roberto, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BENEDETTI Tullio, *designato dalla Concentrazione Nazionale Democratica Liberale.*

BERGAMINI Alberto, *senatore.*

BERGMANN Giulio, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*

BERLINGUER Mario, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BETTIOL Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

BOLDRINI Arrigo, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

BONESCHI Mario, *designato dal Partito d'Azione.*

BONOMI Ivanoe, *Presidente del Consiglio dei Ministri prima del 28 ottobre 1922.*

BONOMI Paolo, *per le Associazioni di Coltivatori diretti.*

BONUCCI Bonuccio, *designato dal Partito Liberale.*

BORIN Igino, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BOSCO LUCARELLI Giov. Battista, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BOTTONI Pietro, *per gli Ingegneri ed Architetti.*

BOZZI Aldo, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

BRACCI Mario, *designato dal Partito d'Azione.*

BRASCHI Giovanni, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BRENO Alessandro, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BRESCIANI Carlo, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BRESCIANI TURRONI Carlo, *designato dal Partito Liberale.*

BRUNI Alessandro, *designato dal Partito Liberale.*

BRUSASCA Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Cristiano quale membro del CLNAI durante il periodo dell'occupazione nemica.*

BUSCHI Nazzareno, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

CALAMANDREI Piero, *designato dal Partito di Azione.*

CALARCO Guglielmo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

CALIGARIS Clementina, *designata dal Partito Socialista Italiano.*

CALOGERO Guido, *designato dal Partito d'Azione.*

CAMARDA Natale, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

CAMIA Andrea, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

2099
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

BARDINI Vittorio, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

BARONCINI Fernando, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

BARONTINI Ilio, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

BASSANO Carlo, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

BATTAGLIA Achille, *designato dal Partito d'Azione.*

BAUER Riccardo, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

BAVARO Vincenzo, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BEI Adele, *designata dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

BELLOTTI Pietro, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BENCIVENGA Roberto, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BENEDETTI Tullio, *designato dalla Concentrazione Nazionale Democratica Liberale.*

BERGAMINI Alberto, *senatore.*

BERGMANN Giulio, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*

BERLINGUER Mario, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BETTIOL Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

BIANCHI Costante, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

BIANCHINI Laura, *designata dal Partito Democratico Cristiano.*

BIANCO Livio, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

BINOTTI Clodoaldo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

BOCCONI Alessandro, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BOERI Giov. Battista, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BOGGIANO Pico Antonio, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BOZZA Aldo, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

BRACCI Mario, *designato dal Partito d'Azione.*

BRASCHI Giovanni, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BRENCI Alessandro, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BRESCIANI Carlo, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BRESCIANI TURRONI Carlo, *designato dal Partito Liberale.*

BRUNI Alessandro, *designato dal Partito Liberale.*

BRUSASCA Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Cristiano quale membro del CLNAI durante il periodo dell'occupazione nemica.*

BUSCHI Nazzareno, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

CALAMANDREI Piero, *designato dal Partito di Azione.*

CALARCO Guglielmo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

CALIGARIS Clementina, *designata dal Partito Socialista Italiano.*

CALOGERO Guido, *designato dal Partito d'Azione.*

CAMARDA Natale, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

CAMIA Andrea, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

CAMPILLI Pietro, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

CANEPA Giuseppe, *ex deputato della XXVII legislatura.*

CANEVARI Alfredo, *senatore.*

CANEVARI Emilio, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

CAPELLARO Carlo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

CAPPA Paolo, *ex deputato della XXVII legislatura.*

CARAMIA Agilulfo, *designato dal Partito Liberale.*

CARANDINI Nicola, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759 C31

CARBONARI Luigi, *ex deputato della XXVII legislatura.*

CARIGNANI Giovanni, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

CARLI Guido, *designato dal Partito Liberale.*

CARMAGNOLA Luigi, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

CASALI Carlo, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

CASATI Alessandro, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

CASSANDRO Giovanni, *designato dal Partito Liberale.*

CASSIANI INGONI Mario, *designato dal Partito di Azione.*

CATENACCI Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

CATTANI Leone, *designato dal Partito Liberale.*

CAVINA Giulio, *ex deputato della XXVII legislatura.*

CERABONA Francesco, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

CHIARI Arturo, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

CHIAZZESE Lauro, *designato dal Partito Liberale.*

CHIRI Ercole, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

CIAFFI Ferdinando, *designato dal Partito Liberale.*

CIANCA Alberto, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

CICERONE Vincenzo, *designato dal Partito Democratico Italiano.*

CILENTO Adolfo, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

CINGOLANI Mario, *ex deputato della XXVII legislatura.*

CINGOLANI GUIDI Angela Maria, *designata dal Partito Democratico Cristiano.*

CIPOLLONE Umberto, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

CIUFOLI Domenico, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

COCCIA Ivo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

COCCO ORTU Francesco, *designato dal Partito Liberale.*

CONCA Paolo, *ex deputato della XXVII legislatura.*

CORAZZIN Luigi, *per le Associazioni Cooperativistiche.*

CORBINO Epicarmo, *designato dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana.*

CORINI Felice, *ex deputato della XXVII legislatura.*

CORSANEGO Camillo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

COSATTINI Giovanni, *ex deputato della XXVII legislatura.*

COSTA Mariano, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

COSTA Remo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

CRISPO Amerigo, *designato dal Partito Liberale.*

CROCE Benedetto, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

DAMO Aldo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

DE BERTI Antonio, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

DE CARO Raffaele, *ex deputato della XXVII legislatura.*

DE CATALDO Riccardo, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio.*

DE GRECIS Nicola, *ex deputato della XXVII legislatura.*

DEL BELLO Diego, *ex deputato della XXVII legislatura.*

DELITALA Palmerio, *ex deputato della XXVII legislatura.*

DELLA GIUSTA Piero, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

DELLA PORTA Gisella, *designata dal Partito Comunista Italiano.*

DELLA TORRE Giovanni, *per le Organizzazioni di lavoratori liberi.*

DEL MONTE Piero, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio.*

DE NICOLA Enrico, *senatore.*

DE PALMA Giacomo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

DE PIETRO Michele, *designato dal Partito Liberale.*

DE RUGGIERO Guido, *ex membro del Governo dopo*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CASATI Alessandro, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

CASSANDRO Giovanni, *designato dal Partito Liberale.*

CASSIANI INGONI Mario, *designato dal Partito di Azione.*

CATENACCI Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

CATTANI Leone, *designato dal Partito Liberale.*

CAVINA Giulio, *ex deputato della XXVII legislatura.*

CERABONA Francesco, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

CHIARI Arturo, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

CHIAZZESE Lauro, *designato dal Partito Liberale.*

CHIRI Ercole, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

CIAFFI Ferdinando, *designato dal Partito Liberale.*

CIANCA Alberto, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

CICERONE Vincenzo, *designato dal Partito Democratico Italiano.*

CILENTO Adolfo, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

CINGOLANI Mario, *ex deputato della XXVII legislatura.*

CINGOLANI GUIDI Angela Maria, *designata dal Partito Democratico Cristiano.*

CIPOLLONE Umberto, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

CIUFOLI Domenico, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

COCCIA Ivo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

COCCO ORTU Francesco, *designato dal Partito Liberale.*

CODA Antonio Dante, *designato dal Partito Liberale.*

COLASANTO Domenico, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

COLI Giulio, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

COLOMBI Arturo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

COLONNETTI Gustavo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

COMANDINI Federico, *per gli Avvocati.*

COSTA Mariano, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

COSTA Remo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

CRISPO Amerigo, *designato dal Partito Liberale.*

CROCE Benedetto, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

DAMO Aldo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

DE BERTI Antonio, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

DE CARO Raffaele, *ex deputato della XXVII legislatura.*

DE CATALDO Riccardo, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio.*

DE GREGIS Nicola, *ex deputato della XXVII legislatura.*

DEL BELLO Diego, *ex deputato della XXVII legislatura.*

DELITALA Palmerio, *ex deputato della XXVII legislatura.*

DELLA GIUSTA Piero, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

DELLA PORTA Gisella, *designata dal Partito Comunista Italiano.*

DELLA TORRE Giovanni, *per le Organizzazioni di lavoratori liberi.*

DEL MONTE Piero, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio.*

DE NICOLA Enrico, *senatore.*

DE PALMA Giacomo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

DE PIETRO Michele, *designato dal Partito Liberale.*

DE RUGGIERO Guido, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

DE STEFANO Marino, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

DI CLEMENTE Ezio, *designato dal Partito d'Azione.*

DI NAPOLI Attilio, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

DI VITTORIO Giuseppe, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

DONATI Antigono, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2072

D'ONOFRIO Edoardo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

DOSSETTI Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

DUCOS Marziale, *ex deputato della XXVII legislatura.*

EINAUDI Luigi, *senatore.*

EROLI Pio, *per le Associazioni di Artigiani.*

FABBRI Gustavo, *designato dalla Concentrazione Nazionale Democratica Liberale.*

FABBRI Luigi, *ex deputato della XXVII legislatura.*

FACCHINETTI Cipriano, *ex deputato della XXVII legislatura.*

FANALES Giovambattista, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

FANCELLO Francesco, *designato dal Partito d'Azione.*

FANTONI Luciano, *ex deputato della XXVII legislatura.*

FARANDA Giuseppe, *ex deputato della XXVII legislatura.*

FAZIO Egidio, *ex deputato della XXVII legislatura.*

FEDELI Armando, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

FENOALTEA Sergio, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

FERRARI Oreste, *designato dal Partito d'Azione.*

FERRI Claudio, *designato dal Partito d'Azione.*

FILIPPINI Giuseppe, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

FINOCCHIARO APRILE Emanuele, *per gli Ingegneri ed Architetti.*

FIORE Umberto, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

FIORITTO Domenico, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

FLORIO Mario, *designato dal Partito Liberale.*

FORTICHIARI Benno, *ex deputato della XXVII legislatura.*

FOSSOMBRONI Vittorio, *designato dal Partito Liberale.*

FRASSATI Alfredo, *senatore.*

FRÉ Giancarlo, *designato dall'Associazione Italiana* [illegible]

GALLESIO Carlo Alberto, *designato dalla Confederazione Italiana degli Agricoltori.*

GAROLA Ofelia, *designata dal Partito Comunista Italiano.*

GASPAROTTO Luigi, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

GAVINATO Antonio, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

GAZZONI Umberto, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*

GENTILE Pantilo, *designato dal Partito Liberale.*

GERARDI Vito, *designato dal Partito d'Azione.*

GERMANO Attilio, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

GIANNITELLI Lamberto, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

GIAVI Giovanni, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

GILARDONI Annibale, *ex deputato della XXVII legislatura.*

GIOVACCHINI Ugo, *designato dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra.*

GIOVANNINI Alberto, *ex deputato della XXVII legislatura.*

GIUA Michele, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

GONELLA Guido, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

GONZALES Enrico, *ex deputato della XXVII legislatura.*

GRACCEVA Giuseppe, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

GRANDI Achille, *ex deputato della XXVII legislatura.*

GRANELLO Luigi, *designato dal Partito Liberale.*

GRAZIA Werenine, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

GRAZIADEI Antonio, *ex deputato della XXVII legislatura.*

GRAZIADEI Corrado, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

GRASSI Giuseppe, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

GRIECO Ruggero, *ex deputato della XXVII legislatura.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FABBRI Luigi, *ex deputato della XXVII legislatura*.

FACCHINETTI Cipriano, *ex deputato della XXVII legislatura*.

FANALES Giovanbattista, *designato dal Partito Comunista Italiano*.

FANCELLO Francesco, *designato dal Partito d'Azione*.

FANTONI Ennano, *ex deputato della XXVII legislatura*.

FARANDA Giuseppe, *ex deputato della XXVII legislatura*.

FAZIO Egidio, *ex deputato della XXVII legislatura*.

FEDELI Armando, *designato dal Partito Comunista Italiano*.

FENOALTEA Sergio, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma*.

FERRARI Oreste, *designato dal Partito d'Azione*.

FERRI Claudio, *designato dal Partito d'Azione*.

FILIPPINI Giuseppe, *designato dal Partito Socialista Italiano*.

FINOCCHIARO APRILE Emanuele, *per gli Ingegneri ed Architetti*.

FIORE Umberto, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma*.

FIORETTO Domenico, *designato dal Partito Socialista Italiano*.

FLORIO Mario, *designato dal Partito Liberale*.

FORTICHIARI Renno, *ex deputato della XXVII legislatura*.

FOSSOMBRONI Vittorio, *designato dal Partito Liberale*.

FRASSATI Alfredo, *senatore*.

FRE Giancarlo, *designato dall'Associazione Italiana tra le Società per Azioni*.

FRIGGERI Fabio, *designato dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana*.

FRIZZI Fosco, *designato dal Partito Comunista Italiano*.

FUSCHINI Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Cristiano*.

FUSCO Giuseppe, *ex deputato della XXVII legislatura*.

GABRIELE Cesare, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma*.

GABRIELI Antonio, *designato dal Partito Democratico Cristiano*.

GENTILE Fausto, *designato dal Partito Comunista Italiano*.

GERARDI Vito, *designato dal Partito d'Azione*.

GERMANO Attilio, *designato dal Partito Democratico Cristiano*.

GIANNITELLI Lamberto, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro*.

GIAVI Giovanni, *designato dal Partito Socialista Italiano*.

GILARDONI Annibale, *ex deputato della XXVII legislatura*.

GIOVACCHINI Ugo, *designato dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra*.

GIOVANNINI Alberto, *ex deputato della XXVII legislatura*.

GIUA Michele, *designato dal Partito Socialista Italiano*.

GONELLA Guido, *designato dal Partito Democratico Cristiano*.

GONZALES Enrico, *ex deputato della XXVII legislatura*.

GRACCEVA Giuseppe, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia*.

GRANDI Achille, *ex deputato della XXVII legislatura*.

GRANELLO Luigi, *designato dal Partito Liberale*.

GRAZIA Wereinine, *designato dal Partito Socialista Italiano*.

GRAZIADEI Antonio, *ex deputato della XXVII legislatura*.

GRAZIADEI Corrado, *designato dal Partito Comunista Italiano*.

GRASSI Giuseppe, *designato dal Partito Democratico del Lavoro*.

GRIECO Ruggero, *ex deputato della XXVII legislatura*.

GUACCI Giovanni, *designato dal Partito d'Azione*.

GUARIENTI Ugo, *ex deputato della XXVII legislatura*.

GUARINO AMELLA Giovanni, *ex deputato della XXVII legislatura*.

GUINDANI Giuseppe, *designato dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra*.

GUGLIELMINETTI Andrea, *designato dal Partito Democratico Cristiano*.

INNOCENZI Goffredo, *designato dal Partito Democratico del Lavoro*.

2074

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785628

JERVOLINO Angelo, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

LA LOGGIA Enrico, *designato dal Partito Liberale.*

LARICCHIUTA Eugenio, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

LAURETI Mario, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

LAVATELLI Alfredo, *designato dal Partito d'Azione.*

LA VOLPE Raffaele, *designato dal Partito Liberale.*

LEONE Francesco, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

LIBONATI Francesco, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

LI CAUSI Girolamo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

LIZZADRI Oreste, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

LIZZERO Mario, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

LODI Michiade, *per le Associazioni di Artigiani.*

LOMBARDI Jole, *designata dal Partito Socialista Italiano.*

LOMBARDI Nicola, *ex deputato della XXVII legislatura.*

LOMBARDO Giuseppe, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

LOMBARDO PELLEGRINO Ettore, *ex deputato della XXVII legislatura.*

LONGO Luigi, *designato dal Partito Comunista Italiano quale membro del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia durante il periodo dell'occupazione nemica.*

LOPARDI Emidio, *ex deputato della XXVII legislatura.*

LOPRESTI Concetto, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

LORDI Achille, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

LUCATELLO Guido, *designato dal Partito Liberale.*

LUCCI Arnaldo, *ex deputato della XXVII legislatura.*

LUCIFERO Roberto, *designato dal Partito Democratico Italiano.*

[illegible] Vincenzo, *designato dal Partito Democra-*

MALGERI Francesco, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

MALVESTITI Dante, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

MANCINI Augusto, *per i Professori.*

MANCINI Pietro, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

MANCINO Michele, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

MANCUSO Pietro, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

MANES Antonino, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

MANES Carlo, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*

MANFREDINI Giuseppe, *designato dal Partito d'Azione.*

MANZINI Raimondo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

MARAZZINI Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Italiano.*

MARCHESI Concetto, *per i Professori.*

MARCHIORO Domenico, *per le Associazioni Cooperativistiche.*

MARIANI Francesco, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

MARINELLI Oddo, *designato dal Partito d'Azione.*

MARIOTTI Attilio, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

MARTINI Enrico, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

MARTINI Mario Augusto, *ex deputato della XXVII legislatura.*

MASSARI Pietro, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

MASSINI Cesare, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

MATTARELLA Bernardo, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

MATTEI Enrico, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

MAURO Carlo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

[illegible] *designato dal Partito Democratico*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 125121

Italiano.

LIBONATI Francesco, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

LI CAUSI Girolamo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

LIZZADRI Oreste, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

LIZZERO Mario, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

LODI Melchiade, *per le Associazioni di Artigiani.*

LOMBARDI Jole, *designata dal Partito Socialista Italiano.*

LOMBARDI Nicola, *ex deputato della XXVII legislatura.*

LOMBARDO Giuseppe, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

LOMBARDO PELLEGRINO Ettore, *ex deputato della XXVII legislatura.*

LONGO Luigi, *designato dal Partito Comunista Italiano quale membro del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia durante il periodo dell'occupazione nemica.*

LOPARDI Emidio, *ex deputato della XXVII legislatura.*

LOPRESTI Concetto, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

LORDI Achille, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

LUCATELLO Guido, *designato dal Partito Liberale.*

LUCCI Arnaldo, *ex deputato della XXVII legislatura.*

LUCIFERO Roberto, *designato dal Partito Democratico Italiano.*

LUDOVICI Vincenzo, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

LUPIS Giuseppe, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

LUZZATTO Lucio Mario, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

MAFFI Fabrizio, *ex deputato della XXVII legislatura.*

MAFFIOLI Camilla, *designata dal Partito Socialista Italiano.*

MALAGUGINI Alcide, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

nerale Italiana del Lavoro.

MANES Antonino, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

MANES Carlo, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*

MANFREDINI Giuseppe, *designato dal Partito di Azione.*

MANZINI Raimondo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

MARAZZINI Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Italiano.*

MARCHESI Concetto, *per i Professori.*

MARCHIORO Domenico, *per le Associazioni Cooperativistiche.*

MARIANI Francesco, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

MARINELLI Oddo, *designato dal Partito d'Azione.*

MARIOTTI Attilio, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

MARTINI Enrico, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

MARTINI Mario Augusto, *ex deputato della XXVII legislatura.*

MASSARI Pietro, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

MASSINI Cesare, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

MATTARELLA Bernardo, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

MATTEI Enrico, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

MAURO Carlo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

MAXIA Antonio, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

MAZZONI Nino, *ex deputato della XXVII legislatura.*

MAZZOTTI Giovanni, *designato dal Partito Liberale.*

MEDICI TORNAQUINCI Aldovrando, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

MENEGHETTI Egidio, *designato dal Partito d'Azione.*

MENTASTI Piero, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

MERLIN Umberto, *ex deputato della XXVII legislatura.*

2076
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MERZAGORA Cesare, *designato dal Partito Liberale quale membro del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia durante il periodo dell'occupazione nemica.*

MICHELI Giuseppe, *ex deputato della XXVII legislatura.*

MINIO Enrico, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

MINOLETTI QUARELLO Virginia, *designata dal Partito Liberale.*

MODIGLIANI Giuseppe Emanuele, *ex deputato della XXVII legislatura.*

MOLINARI Henry, *per i Tecnici Dirigenti di Aziende Industriali.*

MOLINELLI Guido, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

MOLE' Giacomo, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

MOMIGLIANO Riccardo, *ex deputato della XXVII legislatura.*

MONDOVI' Arturo, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

MONTAGNANA Mario, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

MONTALBANO Giuseppe, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

MONTEFORTE Salvatore, *designato dal Partito di Azione.*

MORANDI Rodolfo, *dirigente del CLNAI durante il periodo dell'occupazione nemica.*

MORELLI Luigi, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

MOSCATELLI Vincenzo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

MOSCATI Amedeo, *designato dalla Confederazione Generale Italiana degli Agricoltori.*

MUSOTTO Francesco, *ex deputato della XXVII legislatura.*

MUSU MARTINI Bastianina, *designata dal Partito d'Azione.*

NASI Virgilio, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

NOBILI ORO Tito, *ex deputato della XXVII legislatura.*

PALADIN Giovanni, *designato dal Partito d'Azione.*

PALERMO Mario, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

PALLASTRELLI Giovanni, *per i Tecnici Agrari.*

PANETTA Camillo, *designato dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di guerra.*

PANNUNZIO Mario, *designato dal Partito Liberale.*

PAOLETTI Venceslao, *ex deputato della XXVII legislatura.*

PAPALIA Giuseppe, *designato dal Partito d'Azione.*

PARODI Giovanni, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

PASQUALINO VASSALLO Rosario fu Gaetano, *ex deputato della XXVII legislatura.*

PASQUALINO VASSALLO Rosario fu Giuseppe, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

PASTORE Giulio, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

PASTORE Raffaele, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

PATANE' Carmelo, *designato dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana.*

PATRISSI Emilio, *designato dalla Concentrazione Nazionale Democratica Liberale.*

PATRINO Giuseppe, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

PECORARI Fausto, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

PEPE Gabriele, *designato dal Partito Liberale.*

PERROTTI Nicola, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

PERTINI Alessandro, *designato dal Partito Socialista Italiano quale membro del CLNAI durante il periodo dell'occupazione nemica.*

PESENTI Antonio, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

PESTELLINI Tito, *designato dalla Confederazione Italiana degli Agricoltori.*

PETRONE Carlo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

PETTI Raffaele, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788181

2078

MINOLETTI QUARELLO [illegible]
tito Liberale.

MODIGLIANI Giuseppe Emanuele, *ex deputato della XXVII legislatura.*

MOLINARI Henry, *per i Tecnici Dirigenti di Aziende Industriali.*

MOLINELLI Guido, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

MOLLE Giacomo, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

MOMIGLIANO Riccardo, *ex deputato della XXVII legislatura.*

MONDOVI' Arturo, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

MONTAGNANA Mario, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

MONTALBANO Giuseppe, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

MONTEFORTE Salvatore, *designato dal Partito di Azione.*

MORANDI Rodolfo, *dirigente del CLNAI durante il periodo dell'occupazione nemica.*

MORELLI Luigi, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

MOSCATELLI Vincenzo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

MOSCATI Amedeo, *designato dalla Confederazione Generale Italiana degli Agricoltori.*

MUSOTTO Francesco, *ex deputato della XXVII legislatura.*

MUSU MARTINI Bastianina, *designata dal Partito d'Azione.*

NASI Virgilio, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

NOBILI ORO Tito, *ex deputato della XXVII legislatura.*

NOCE Teresa, *designata dal Partito Comunista Italiano.*

NITTI Francesco Saverio, *Presidente del Consiglio dei Ministri prima del 28 ottobre 1922.*

OMODEO Adolfo, *designato dal Partito d'Azione.*

ORLANDO Vittorio Emanuele, *Presidente della Camera dei Deputati.*

OXILIA Giambattista, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

PAGGI Mario, *designato dal Partito d'Azione.*

PAJETTA Gian Carlo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

statura.

PAPALIA Giuseppe, *designato dal Partito d'Azione.*

PARODI Giovanni, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

PASQUALINO VASSALLO Rosario fu Gaetano, *ex deputato della XXVII legislatura.*

PASQUALINO VASSALLO Rosario fu Giuseppe, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

PASTORE Giulio, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

PASTORE Raffaele, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

PATANÈ Carmelo, *designato dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana.*

PATRISSI Emilio, *designato dalla Concentrazione Nazionale Democratica Liberale.*

PATRENO Giuseppe, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

PECORARI Fausto, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

PEPE Gabriele, *designato dal Partito Liberale.*

PERROTTI Nicola, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

PERTINI Alessandro, *designato dal Partito Socialista Italiano quale membro del CLNAI durante il periodo dell'occupazione nemica.*

PESENTI Antonio, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

PESTELLINI Tito, *designato dalla Confederazione Italiana degli Agricoltori.*

PETRONE Carlo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

PETTI Raffaele, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

PHILIPSON Dino, *designato dal Partito Liberale.*

PIACENTINI Pietro, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

PICARDI Ciro, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

PICCIONI Attilio, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

PICOLATO Rina, *designata dal Partito Comunista Italiano.*

PICHLER Alfonso, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

PIERACCINI Gaetano, *per i Sanitari.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PIETRIBONI Ernesto, *designato dal Partito Liberale.*

PISCITELLI Clemente, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

PIVANO Livio, *ex deputato della XXVII legislatura.*

PIZZONI Alfredo, *dirigente del CLNAI durante il periodo dell'occupazione nemica.*

POLESE Paolo, *designato dal Partito d'Azione.*

POLLASTRINI Elettra, *designata dal Partito Comunista Italiano.*

PORZIO Giovanni, *ex deputato della XXVII legislatura.*

PRESUTTI Enrico, *ex deputato della XXVII legislatura.*

PREZIOSI Costantino, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

PUECHER Edmondo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

RUGGIONI Luigi Battista, *designato dal Partito di Azione.*

QUAGLIATA Luigi, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

RAMIREZ Antonio, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

RAPELLI Giuseppe, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

REALE Eugenio, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

REALE Oronzo, *designato dal Partito d'Azione.*

REALE Vito, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

REPETTO Aldo, *per le Organizzazioni di piccoli imprenditori.*

REPOSSI Luigi, *ex deputato della XXVII legislatura.*

RESTAGNO Pier Carlo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

RIZZO Giovambattista, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

ROCCATAGLIATA Pier Luigi, *designato dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana.*

RODINO' Giulio, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

RODINO' Guido, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*

RONCO Nino, *senatore.*

ROSASCO Eugenio, *designato dal Partito Liberale.*

ROSATI Benjamino, *per i Sanitari.*

SAITTA Vincenzo, *ex deputato della XXVII legislatura.*

SALERNO Nicola, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

SALVETTO Felice, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

SALVATORELLI Luigi, *designato dal Partito di Azione.*

SANSONI Attilio, *designato dalla Confederazione Italiana degli Agricoltori.*

SANTORO Rosalbino, *designato dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra.*

SARAGAT Giuseppe, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

SASSI Attilio, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

SATTA GALEFFI Filippo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

SAVORETTI Giovanni, *designato dal Partito Liberale.*

SBANO Luigi, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

SCALINI Enrico, *senatore.*

SCERNI Mario, *designato per le Associazioni delle Imprese di Trasporti.*

SCHIANO Pasquale, *designato dal Partito d'Azione.*

SCHIAVELLO Ernesto, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

SCHIAVI Alessandro, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

SCIALABBA Giuseppe, *designato dal Partito d'Azione.*

SCIALOIA Carlo, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

SCOCA Salvatore, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

SECCHIA Pietro, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

SECHINI Saverio, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

SERENI Emilio, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

SERRAO Severino, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

SFORZA Carlo, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

SICCARDI Nino, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

PIENTBONI Ernesto, *designato dal Partito Liberale.*

PISCITELLI Clemente, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

PIVANO Livio, *ex deputato della XXVII legislatura.*

PIZZONI Alfredo, *dirigente del CLNAI durante il periodo dell'occupazione nemica.*

POLESE Paolo, *designato dal Partito d'Azione.*

POLLASTRINI Elettra, *designata dal Partito Comunista Italiano.*

PORZIO Giovanni, *ex deputato della XXVII legislatura.*

PRESUTTI Enrico, *ex deputato della XXVII legislatura.*

PREZIOSI Costantino, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

PUECHER Edmondo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

PUGGIONI Luigi Battista, *designato dal Partito di Azione.*

QUAGLIATA Luigi, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

RAMIREZ Antonio, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

RAPELLI Giuseppe, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

REALE Eugenio, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

REALE Oronzo, *designato dal Partito d'Azione.*

REALE Vito, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

REPETTO Aldo, *per le Organizzazioni di piccoli imprenditori.*

REPOSSI Luigi, *ex deputato della XXVII legislatura.*

RESTAGNO Pier Carlo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

RIZZO Giovambattista, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

ROCCATAGLIATA Pier Luigi, *designato dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana.*

RODINO' Giulio, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

RODINO' Guido, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*

RONCO Nino, *senatore.*

ROSASCO Eugenio, *designato dal Partito Liberale.*

ROSATI Beniamino, *per i Sanitari.*

SAITTA Vincenzo, *ex deputato della XXVII legislatura.*

SALERNO Nicola, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

SALIVETTO Felice, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

SALVATORELLI Luigi, *designato dal Partito di Azione.*

SANSONI Attilio, *designato dalla Confederazione Italiana degli Agricoltori.*

SANTORO Rosalbino, *designato dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra.*

SARAGAT Giuseppe, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

SASSI Attilio, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

SATTA GALFRE Filippo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

SAVORETTI Giovanni, *designato dal Partito Liberale.*

SBANO Luigi, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

SCALINI Enrico, *senatore.*

SCERNI Mario, *designato per le Associazioni delle Imprese di Trasporti.*

SCHIANO Pasquale, *designato dal Partito d'Azione.*

SCHIAVELLO Ernesto, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

SCHIAVI Alessandro, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

SCIALABBA Giuseppe, *designato dal Partito d'Azione.*

SCIALOIA Carlo, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

SCOCA Salvatore, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

SECCHIA Pietro, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

SECHINI Saverio, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

SERENI Emilio, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

SERRAO Severino, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

SFORZA Carlo, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

SICCARDI Nino, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

20801
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

2081

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 968128

PRESUTTI Enrico, *ex deputato della XXVII legislatura.*

PREZIOSI Costantino, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

PUECHER Edmondo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

RUGGIONI Luigi Battista, *designato dal Partito di Azione.*

QUAGLIATA Luigi, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

RAMIREZ Antonio, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

RAPELLI Giuseppe, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

REALE Eugenio, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

REALE Gronzo, *designato dal Partito d'Azione.*

REALE Vito, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

REPETTO Aldo, *per le Organizzazioni di piccoli imprenditori.*

REPOSSI Luigi, *ex deputato della XXVII legislatura.*

RESTAGNO Pier Carlo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

RIZZO Giovambattista, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

ROCCATAGLIATA Pier Luigi, *designato dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana.*

RODINO' Giulio, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

RODINO' Guido, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*

RONCO Nino, *senatore.*

ROSASCO Eugenio, *designato dal Partito Liberale.*

ROSATI Beniamino, *per i Sanitari.*

ROSSI Francesco, *ex deputato della XXVII legislatura.*

ROSSI Luigi, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio.*

ROSSI DORIA Manlio, *per i Tecnici Agrari.*

ROVEDA Giovanni, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

RUBILI Alfonso, *ex deputato della XXVII legislatura.*

SACCANI Fortunato, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

zionale Mutilati ed Invalidi di Guerra.

SARAGAT Giuseppe, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

SASSI Attilio, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

SATTA GALFRE Filippo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

SAVORETTI Giovanni, *designato dal Partito Liberale.*

SBANO Luigi, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

SCALINI Enrico, *senatore.*

SCIERNI Mario, *designato per le Associazioni delle Imprese di Trasporti.*

SCHIANO Pasquale, *designato dal Partito d'Azione.*

SCHIAVELLO Ernesto, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

SCHIAVI Alessandro, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

SCIALABBA Giuseppe, *designato dal Partito d'Azione.*

SCIALOIA Carlo, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

SCOCA Salvatore, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

SECCHIA Pietro, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

SECHINI Saverio, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

SERENI Emilio, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

SERRAO Severino, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

SFORZA Carlo, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

SICCARDI Nino, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

SIGLIENTI Stefano, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

SIGNORELLI Giuseppe, *designato dal Partito di Azione.*

SIMONINI Alberto, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

SOGNO Edgardo, *designato dal Partito Liberale.*

SOLARI Fermo, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

SOTGIU Giuseppe, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

SPALLONE Giulio, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

SPANO Velio, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

STAMPACCHIA Vito Mario, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

STANGONI Pier Felice, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

STARABBA Francesco, *designato dalla Concentrazione Nazionale Democratica Liberale.*

TAMAGNINI Pietro, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*

TAVIANI Paolo Emilio, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

TEDESCHI Gaetano, *designato dal Partito Democratico Italiano.*

TERRACINI Umberto, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

TERRANOVA Raffaele, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

TOGNI Giuseppe, *per i Tecnici Dirigenti di Aziende Industriali.*

TOMASI DELLA TORRETTA Pietro, *Presidente del Senato.*

TORRIO Vincenzo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

TRAINA Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

TRIPEPI Domenico, *ex deputato della XXVII legislatura.*

TUPINI Umberto, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

UBERTI Giovanni, *ex deputato della XXVII legislatura.*

URBINATI Alfredo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

VACCA Luigi, *designato dal Partito Liberale.*

VALIANI Leo, *designato dal Partito d'Azione.*

VANONI Ezio, *designato per le Aziende del Credito e dell'Assicurazione.*

VENEZIALE Ferdinando, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

VENTAVOLI Lorenzo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

VICENTINI Rodolfo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

VILLABRUNA Bruno, *designato dal Partito Liberale.*

VILLARÀ Carmelo, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*

VIOLA Ettore, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*

VIRDIS Gaetano, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

VISCHIA Carlo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

VISCONTI VENOSTA Giovanni, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

VISENTINI Bruno, *designato dal Partito d'Azione.*

VIVIANI Agostino, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

VOLTERRA Edoardo, *designato dal Partito d'Azione.*

ZAMBRUNO Giorgio, *designato dal Partito Liberale.*

ZANCAN Lanfranco, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

ZANNERINI Emilio, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

ZAPPIA Angelo, *designato dal Partito Liberale.*

ZAVATTARO Renato, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*

ZERBOGLIO Adolfo, *senatore.*

ZHINO Vinicio, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio.*

ZINI Antonio, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

ZOCCOLI Angelo, *designato dal Partito Liberale.*

ZOLI Adone, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

ZUCCALA Antonio, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

2082
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

TAMAGNINI Pietro, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*

TAVIANI Paolo Emilio, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

TEDESCHI Gaetano, *designato dal Partito Democratico Italiano.*

TERRACINI Umberto, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

TERRANOVA Raffaele, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

TOGNI Giuseppe, *per i Tecnici Dirigenti di Aziende Industriali.*

TOMASI DELLA TORRETTA Pietro, *Presidente del Senato.*

TORRIO Vincenzo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

TRAINA Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

TRIPEPI Domenico, *ex deputato della XXVII legislatura.*

TUPINI Umberto, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

UBERTI Giovanni, *ex deputato della XXVII legislatura.*

URBINATI Alfredo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

VACCA Luigi, *designato dal Partito Liberale.*

VALIANI Leo, *designato dal Partito d'Azione.*

VANONI Ezio, *designato per le Aziende del Credito e dell'Assicurazione.*

Combattenti.

VIRDIS Gaetano, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

VISCHIA Carlo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

VISCONTI VENOSTA Giovanni, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

VISENTINI Bruno, *designato dal Partito d'Azione.*

VIVIANI Agostino, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

VOLTERRA Edoardo, *designato dal Partito d'Azione.*

ZAMBRUNO Giorgio, *designato dal Partito Liberale.*

ZANCAN Lanfranco, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

ZANNERINI Emilio, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

ZAPPIA Angelo, *designato dal Partito Liberale.*

ZAVATTARO Renato, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*

ZERBOGLIO Adolfo, *senatore.*

ZHNO Vinicio, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio.*

ZINI Antonio, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

ZOCCOLI Angelo, *designato dal Partito Liberale.*

ZOLI Adone, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

ZUCCALA Antonio, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1945
Registro n. 1 Consulta Nazionale, foglio n. 1. — MOSCATO

(1602)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 10 — (2106.6) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2083

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AJ[illegible]10/L.

AP/pa.
28 Sept 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.112 of 18 September 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Agriculture

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.533 of 8 August 1945.
Approval of the concession granting the exclusive rights of fishing to certain societies.

(b) Local Government

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.534 of 21 August 1945.
Granting the daily allowance prescribed by Art.2 of R.Decree-law No.1498 of 16 December 1942 to personnel employed in Communes which were subject to war damage.

(c) Political Section

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.535 of 21 August 1945.
Revocation of the grants of medals for valour to members of the dissolved voluntary Militia for National Security or belonging to any of its branches.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.536 of 21 August 1945.
Cancelling certain heads of expenditure of the State administration.

(e) Transportation

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.537 of 23 August 1945.
Dissolving the Board of Directors of the National Society for transportation of goods (E.N.A.C.) and appointing a Special Commissioner.

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.538

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(b) Local Government

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.534 of 21 August 1945.

Granting the daily allowance prescribed by Art.2 of R.Decree-law No.1498 of 16 December 1942 to personnel employed in Communes which were subject to war damage.

(c) Political Section

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.535 of 21 August 1945.

Revocation of the grants of medals for valour to members of the dissolved voluntary Militia for National Security or belonging to any of its branches.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.536 of 21 August 1945.

Cancelling certain heads of expenditure of the State administration.

(e) Transportation

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.537 of 23 August 1945.

Dissolving the Board of Directors of the National Society for transportation of goods (E.N.A.C.) and appointing a Special Commissioner.

(f) Civil Affairs Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.538 of 31 August 1945.

Privilege of claims arising out of the management of private enterprises placed under receivership as property acquired by profits of the Fascist regime.

(g) Civil Affairs Local Government

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.539 of 31 August 1945.

Rules relating to the constitution and functioning of the "Consulta Nazionale".

(h) Finance

(h) Decree of the Lieutenant General No.540 of 21 August 1945.

Establishing allowances to State officials employed on missions abroad.

2085

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

(i) Transportation	(i) Decree of the Lieutenant General of 12 September 1945. Appointing managing directors for the State Railways.
(j) Labour	(j) Ministerial Decree of 1st July 1945. Appointing a special commissioner for the Company of Port Workers of Castellammare di Stabia.
(k) Labour	(k) Ministerial Decree of 18 July 1945. Extending the powers conferred on the special commissioner for the Company of Port Workers of Civitavecchia.
(l) Finance	(l) Ministerial Decree of 10 September 1945. Appointing the President and Vice Presidents of the Pawn Society of Civitacastellana (Viterbo).
(m) Finance (Property Control) RC Lombardia	(m) Ministerial Decree of 26 August 1945. Placing the "Günther Wagner" Company Limited with head office in Milan under control and appointing a controller.
(n) Finance (Property Control) RC Lombardia	(n) Ministerial Decree of 27 August 1945. Placing the "Lavorazione Alluminion (A.L.A.)" Company with head office in Milan under control and appointing a controller.
(o) Finance (Property Control) RC Lombardia	(o) Ministerial Decree of 27 August 1945. Placing the Italian Celluloid and By-products Manufacturing Company with head office in Milan under control and appointing a controller.
(p) Finance (Property Control) RC Lombardia	(p) Ministerial Decree of 27 August 1945. Placing the "Intonaci Terranova" with head office in Milan under control and appointing a controller.
(q) Food Agriculture	(q) Ministerial Decree of 7 September 1945. Reserving 25% of the tomato concentrate produced in 1945 for distribution to certain bodies.
(r) Agriculture	(r) Ministerial Decree of 6 September 1945. Provisions for the distributing in each Province of the Kingdom of quotas of cattle.
(s)	(s) Ministerial Decree of 8 September 1945.

20861

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759023

RC Lombardia

(n) Finance (Property Control) RC Lom ardia

(n) Ministerial Decree of 27 August 1945. Placing the "Lavorazione Alluminion (A.L.A.)" Company with head office in Milan under control and appointing a controller.

(o) Finance (Property Control) R Lombardia

(o) Ministerial Decree of 27 August 1945. Placing the Italian Celluloid and By-products Manufacturing Company with head office in Milan under control and appointing a controller.

(p) Finance (Property Control) RC Lombardia

(p) Ministerial Decree of 27 August 1945. Placing the "Intonaci Terranova" with head office in Milan under control and appointing a controller.

(q) Food Agriculture

(q) Ministerial Decree of 7 September 1945. Reservin 25 of the tomato concentrate produced in 1945 for distribution to certain bodies.

(r) Agriculture

(r) Ministerial Decree of 8 September 1945. Provisions for the distributing in each Province of the Kingdom of quotas of cattle.

(s) Agriculture

(s) Ministerial Decree of 8 September 1945. Modifying Ministerial Decree of 8 June 1945 concerning the allocation of dry leguminous seeds of the 1945 production.

(t) Industry

(t) Ministerial Decree of 13 September 1945. Release of textile products.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern Areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Saturday, 6 October 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

G. G. HANNAFORD, Lt.Colonel,
for Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 18 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-135 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.500
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 750
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 3		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 220		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganisi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 57; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 533.

Convenzioni d'esercizio per la piscicultura e mitticultura inerenti l'Azienda patrimoniale ittica del demanio. Pag. 1371

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 534.

Indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 15 dicembre 1942, n. 1458, per il personale con sede di servizio in Comuni che furono oggetto di offese belliche. Pag. 1374

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 535.

Revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità . . . . . Pag. 1375

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 536.

Ratifazione dei titoli di spesa delle Amministrazioni dello Stato . . . . . Pag. 1376

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 540.

Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero . . . . . Pag. 1380

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1945.

Nomina dei consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 1381

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Castellammare di Stabia. Pag. 1381

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1945.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia. Pag. 1381

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo). Pag. 1382

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima «Günther Wagner», con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1382

4D

2088

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 758028

5210

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (consegna titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Anno	L. 400	All'Estero	Anno	L. 800 —
	semestrale	» 200 —		semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 224 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 533.

Convenzioni d'esercizio per la piscicoltura e miticoltura inerenti l'azienda patrimoniale itica del demanio.

Pag. 1373

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 534

Indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 15 dicembre 1942, n. 1498, per il personale con sede di servizio in Comuni che furono oggetto di offese belliche.

Pag. 1374

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 535.

Revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità . . . . . Pag. 1375

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 536.

Estinzione dei titoli di spesa delle Amministrazioni dello Stato . . . . . Pag. 1376

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 agosto 1945, n. 537.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.) e nomina di un commissario straordinario . . . . . Pag. 1376

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 538

Privilegio dei crediti derivanti da operazioni per la gestione delle aziende private sottoposte a sequestro per profitti di regime . . . . . Pag. 1376

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 539.

Norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale . . . . . Pag. 1377

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 540.

Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero . . . . . Pag. 1380

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1945.

Nomina dei consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 1381

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1945

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Castellammare di Stabia.

Pag. 1381

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1945.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia.

Pag. 1381

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del presidente e dei vice presidente del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo).

Pag. 1382

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945

Sottoposizione a sindacato della Società anonima «Günther Wagner», con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1382

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945

Sottoposizione a sindacato della Società anonima «Lavorazione alluminio (A.L.A.)», con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1382

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società italiana «Lavorazione celluloide e affini», con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1383

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima «Intonaci Terranova», con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1383

5210

7979

2089

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1945.
Vincolo e conferimento del 25 % della produzione di concentrato di pomodoro della campagna 1945 . . Pag. 1383

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.
Disposizioni per il conferimento in singole provincie di contingenze di bestiame bovino e bufalino . . Pag. 1383

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.
Modificazioni al decreto Ministeriale 8 giugno 1945 sul contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945 . . . . . Pag. 1383

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.
Sblocco dei prodotti tessili . . . . . Pag. 1384

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . . Pag. 1385

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1385
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1386

Ministero dell'industria e commercio: Riassunto del provvedimento preso il 25 del 12 settembre 1945, riguardante la indennità di requisizione per gli alberghi, le pensioni e locande . . . . . Pag. 1386

Ministero della pubblica istruzione: Revoca di trasferimenti di professori universitari . . . . . Pag. 1386

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 1387

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 533.

Convenzioni d'esercizio per la piscicoltura e mitilicoltura inerenti l'Azienda patrimoniale ittica del demanio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE,
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, convertito nella legge 20 novembre 1928, n. 3231, concernenti la concessione, in regime di esclusività, dell'esercizio dei diritti di pesca nelle zone del Mar Piccolo di Taranto destinate alla molluschicoltura, alla Società di cui al detto comma e all'art. 1 del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1976, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 543.

Art. 2.

Sono approvate le concenzioni stipulate con atti pubblici amministrativi del 12 aprile 1945 dal Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, con la Società anonima Regia azienda demaniale del Mar Piccolo, con sede in Roma, rep. n. 226, e con il Consorzio nazionale fra cooperative pescatori ed affini, con sede in Roma, rep. n. 227, aventi per oggetto, rispettivamente, la cessazione dell'esercizio dei diritti di pesca negli specchi d'acqua del Mar Piccolo di Taranto destinati agli impianti di molluschicoltura, e negli specchi d'acqua dei due laghi salati « Fusaro » e « Miseno » situati in provincia di Napoli, da parte della predetta Società, e la concessione dell'esercizio stesso alla Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata « Consorzio nazionale fra cooperative pescatori ed affini », con sede in Roma.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 35. — FRASCA

20900
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.
Sblocco dei prodotti tessili . . . . . Pag. 1281

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . . Pag. 1285

Ministero del tesoro:
Vendite di carbone e dei titoli . . . . . Pag. 1285
Offerte per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa . . . . . Pag. 1286

Ministero dell'industria e commercio: Rinnovato del provvedimento prezzi n. 45 del 12 settembre 1945, riguardante le indennità di requisizione per gli alberghi, le pensioni e locande . . . . . Pag. 1285

Ministero della pubblica istruzione: Revoca di trasferimenti di professori universitari . . . . . Pag. 1285

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1288

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 553.

Convenzioni d'esercizio per la piscicultura e molticultura inerenti l'Azienda patrimoniale ittica del demanio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, convertito nella legge 29 dicembre 1928, n. 3231;

Visto il testo unico delle disposizioni originarie e modificative relative alla concessione di esercizio di diritti di pesca alla Società anonima Regia azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto in data 1° aprile 1903, approvato con R. decreto 25 giugno 1931;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1931, n. 1376, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 543;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le convenzioni stipulate con atti pubblici amministrativi del 12 aprile 1945 dal Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, con la Società anonima Regia azienda demaniale del Mar Piccolo, con sede in Roma, rep. n. 226, e con il Consorzio nazionale fra cooperative pescatori ed affini, con sede in Roma, rep. n. 227, aventi per oggetto, rispettivamente, la cessazione dell'esercizio dei diritti di pesca negli specchi d'acqua del Mar Piccolo di Taranto destinati agli impianti di mitilicoltura, e negli specchi d'acqua dei due laghi salati Fusaro e Miseno, situati in provincia di Napoli, da parte della predetta Società, e la concessione dell'esercizio stesso alla Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata « Consorzio nazionale fra cooperative pescatori ed affini », con sede in Roma.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO

Visto, il guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 554

Indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, per il personale con sede di servizio in Comuni che furono oggetto di offese belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, modificato dal R. decreto-legge 13 dicembre 1943, numero 214, recante provvidenze a favore del personale dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese belliche;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759631

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, contenente miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 116, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degli Enti di diritto pubblico, nonchè a favore dei pensionati statali;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, è dovuta in continuativa fino al giorno precedente la data dalla quale decorrono le provvidenze disposte col decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 116:

1) al personale avente sede ordinaria di servizio in Comuni nei quali il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, trovò applicazione per la prima volta posteriormente al 1° maggio 1943;

2) al personale avente sede ordinaria di servizio in Comuni nei quali il decreto-legge medesimo trovò applicazione per la prima volta anteriormente al 2 maggio 1943, ma che successivamente a tale data subirono offese belliche;

3) al personale previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, dopo la cessazione del trattamento di missione corrisposto ai sensi del predetto articolo e in ogni caso da data non anteriore al 1° luglio 1943, e sempreché l'indennità spetti nella sede ordinaria di servizio.

Art. 2.

Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 545.

Revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista il R. decreto 1 novembre 1962, n. 1423, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, concernente la revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le concessioni di decorazioni al valore militare e dell'Ordine militare di Savoia, che non si riferiscano ad atti di valore compiuti in guerra, disposte in favore di appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità, nonchè alle disciolte milizie speciali, sono revocate.

Sono in ogni caso revocate le concessioni di decorazioni disposte in favore delle predette categorie in dipendenza di atti compiuti nella guerra civile di Spagna.

Art. 2.

La corresponsione delle pensioni e dei soprassoldi relativi alle decorazioni revocate in attuazione del precedente art. 1 cessa a decorrere dalla prima rata in scadenza dopo la pubblicazione del presente decreto.

20922
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, è dovuta in via continuativa fino al giorno precedente la data dalla quale decorrano le provvidenze disposte col decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 146:

1) al personale avente sede ordinaria di servizio in Comuni nei quali il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, trovò applicazione per la prima volta posteriormente al 1° maggio 1943;

2) al personale avente sede ordinaria di servizio in Comuni nei quali il decreto-legge medesimo trovò applicazione per la prima volta anteriormente al 2 maggio 1943, ma che successivamente a tale data subirono offese belliche;

3) al personale previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, dopo la cessazione del trattamento di missione compreso ai sensi del predetto articolo e in ogni caso da data non anteriore al 1° luglio 1943, e sempreché l'indennità spetti nella sede ordinaria di servizio.

Art. 2.

Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dal giorno in cui ne venga reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 31. — PRESA

sciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Vista il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, concernente la revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le concessioni di decorazioni al valor militare e dell'Ordine militare di Savoia, che non si riferiscano ad atti di valore compiuti in guerra, disposte in favore di appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità, nonchè alle disciolte milizie speciali, sono revocate.

Sono in ogni caso revocate le concessioni di decorazioni disposte in favore delle predette categorie in dipendenza di atti compiuti nella guerra civile di Spagna.

Art. 2.

La corresponsione delle pensioni e dei soprassoldi relativi alle decorazioni revocate in attuazione del precedente art. 1 cessa a decorrere dalla prima rata di scadenza dopo la pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 20. — PRESA

2093
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 536.

Estinzione dei titoli di spesa delle Amministrazioni dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 27 giugno 1944, n. 151, e 1° febbraio 1945, n. 58;
Ritenuta la opportunità di abrogare i Regi decreti-legge 13 giugno 1912, n. 684, e 17 novembre 1912, n. 1317, con i quali sono state introdotte temporanee limitazioni nel sistema di estinzione dei titoli di spesa dello Stato mediante accreditamento in conti correnti postali e bancari o mediante commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia, giusta le norme del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, e del R. decreto-legge 18 febbraio 1927, n. 165;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I Regi decreti-legge 13 giugno 1912, n. 684, e 17 novembre 1912, n. 1317, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 28. — PRESCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 537.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.) e nomina di un commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 ago-

Art. 1.

Per provvedere alla riorganizzazione tecnica ed amministrativa dell'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.) è data facoltà al Ministro per i trasporti di sciogliere il Consiglio di amministrazione dell'Ente e di affidarne la gestione straordinaria ad un commissario.

Al commissario nominato in base al precedente comma sono attribuite le funzioni spettanti al presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'Ente. Su proposta del commissario ed in attesa dell'approvazione del nuovo statuto, il Ministro per i trasporti può con suo decreto modificare l'organizzazione degli uffici dell'Ente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LA MALFA — SCOCCIMARRO — GROSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 31. — PRESCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 538.

Privilegio dei crediti derivanti da operazioni per la gestione delle aziende private sottoposte a sequestro per profitti di regime.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-

20641
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

gno 1944, n. 151, e 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta la opportunità di abrogare i Regi decreti-legge 13 giugno 1942, n. 684, e 17 novembre 1942, n. 1317, con i quali sono state introdotte temporanee limitazioni nel sistema di esazione dei titoli di spesa dello Stato mediante accreditamento in conti correnti postali e bancari o mediante commutazione in vaglia cambiari sulla Banca d'Italia, giusta le norme del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 1359, e del R. decreto-legge 12 febbraio 1927, n. 167;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I Regi decreti-legge 13 giugno 1942, n. 684, e 17 novembre 1942, n. 1317, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PACRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TRIGILIA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 28. — PIOLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 537.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.) e nomina di un commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, concernente la istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.);

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per le finanze e per l'industria e commercio, è autorizzato a sciogliere il Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.) e a nominare un commissario straordinario per la gestione dell'Ente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PACRI — LA MALFA — SCOCCIMARRO — GROSCHI

Visto, il Guardasigilli: TRIGILIA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 31. — PIOLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 538

Privilegio dei crediti derivanti da operazioni per la gestione delle aziende private sottoposte a sequestro per profitti di regime.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I crediti derivanti da operazioni compiute, con l'autorizzazione del Comitato tecnico, se si tratta di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, dai sequestratari in rappresentanza di aziende sottoposte a sequestro a garanzia del pagamento dei profitti di regime e da essi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785538

gestite, sono soddisfatti con precedenza rispetto al credito dello Stato per profitti di regime, a norma dell'art. 49 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 361.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data in cui sarà dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BONOMI — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GIULIO — LA MALFA — SCIAVA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 48. — PASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 559.

Norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sull'istituzione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale;

Capo I.

CONSULTORI.

Art. 1.

(Nomina).

I Consultori sono nominati con decreto luogotenenziale, su proposta del Ministro per la Consulta Nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

(Capacità).

Possono essere nominati Consultori coloro che:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano compiuto l'età di venticinque anni;

c) godano dei diritti civili e politici.

Non possono essere nominati Consultori coloro nei cui confronti ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, recante norme d'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla formazione delle liste elettorali.

Non possono altresì essere nominati Consultori coloro nei confronti dei quali sia stata adottata taluna delle sanzioni previste dalla legislazione contro il fascismo.

Art. 3.

(Incompatibilità).

L'esercizio delle funzioni di Consultore è incompatibile con le qualità di membro del Governo e di Alto Commissario.

Coloro che non avrebbero potuto essere eletti deputati a norma dell'art. 91 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, potranno esercitare le funzioni di Consultori, ma esse, per tutta la durata di tali funzioni, collocano in aspettativa con diritto agli interi emolumenti.

Coloro che sono investiti di reggenze o di incarichi temporanei in uffici amministrativi statali non possono esercitare le funzioni di Consultore, finchè durano la reggenza o l'incarico.

Art. 4.

(Insindacabilità dei Consultori).

I Consultori non sono sindacabili per le opinioni manifestate ed i voti espressi nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, nè possono essere sottoposti a procedimento, per mezzo atto del loro ufficio, senza autorizzazione dell'Ufficio di presidenza.

Art. 5.

(Indennità).

2 0 9 9 6 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785181

dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CHIOSTERGI — ALESSIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SFORZA — GRASSELLI — BARACCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 539.

Norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE,

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sull'istituzione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 422, sull'integrazione della Consulta Nazionale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Possono essere nominati Consultori coloro che:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano compiuto l'età di venticinque anni;

c) godano dei diritti civili e politici.

Non possono essere nominati Consultori coloro nei cui confronti ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, recante norme d'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla formazione delle liste elettorali.

Non possono altresì essere nominati Consultori coloro nei confronti dei quali sia stata adottata taluna delle sanzioni previste dalla legislazione contro il fascismo.

ART. 3.

(Incompatibilità).

L'esercizio delle funzioni di Consultore è incompatibile con le qualità di membro del Governo e di Alto Commissario.

Coloro che non avrebbero potuto essere eletti deputati a norma dell'art. 91 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, potranno esercitare le funzioni di Consultori, ma sono, per tutta la durata di tali funzioni, collocati in aspettativa con diritto agli intieri emolumenti.

Coloro che sono investiti di reggenze o di incarichi temporanei in uffici amministrativi statali non possono esercitare le funzioni di Consultore, anche durante la reggenza o l'incarico.

ART. 4.

(Inviolabilità dei Consultori).

I Consultori non sono sindacabili per le opinioni manifestate ed i voti espressi nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, nè possono essere sottoposti a procedimento, per alcun atto del loro ufficio, senza autorizzazione dell'Ufficio di presidenza.

ART. 5.

(Indennità).

Ai Consultori spetta un'indennità di lire trecento per ogni giornata di seduta.

Ai Consultori che risiedono fuori Roma spetta inoltre, a titolo di rimborso di spese, un'indennità di lire cinquecento per ogni giornata di permanenza fuori della propria sede per l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 6.

(Decadenza).

I Consultori decadono dal loro ufficio:

a) qualora perdano la cittadinanza italiana o il pieno godimento dei diritti civili e politici;

20971

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

2) qualora sopravvenga, nei loro confronti, taluna delle circostanze previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 2;

3) per dimissioni volontarie accettate dal Governo.

Art. 7.

(Designazioni regionali).

Qualora in talune regioni, per motivi inerenti alla situazione attuale, non possano essere richieste le proposte degli organi locali dei Partiti o i pareri dei Comitati provinciali di liberazione della regione a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 12 luglio 1945, n. 422, le direzioni centrali dei Partiti possono essere autorizzate dal Governo ad effettuare le designazioni scegliendole direttamente tra persone appartenenti alle regioni stesse, indipendentemente dalle proposte o dai pareri suddetti.

Art. 8.

(Sostituzioni).

Qualora un Consultore, per dimissioni o per altra causa, cessi di far parte della Consulta, il Governo procede alla sua sostituzione osservando le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 146, nei decreti legislativi 20 aprile 1945, n. 168, e 12 luglio 1945, n. 422, e nel presente decreto.

CAPO II.

COSTITUZIONE DELLA CONSULTA.

Art. 9.

(Insediamento della Consulta).

Avvenuta la pubblicazione del decreto di nomina dei Consultori nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro per la Consulta Nazionale convoca l'assemblea plenaria per l'elezione alle cariche previste dal primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 146.

La riunione dell'Assemblea plenaria deve aver luogo entro i quindici giorni successivi.

Il seggio provvisorio per l'elezione prevista dal primo comma è costituito dai due Consultori più anziani d'età, assistiti dai tre Consultori più giovani. Il seggio è presieduto dal Consultore più anziano.

Art. 10.

(Questori).

Nella sua prima riunione, l'Assemblea plenaria deve altresì procedere alla nomina di quattro questori.

I questori sovraintendono al cerimoniale e alla po-

Art. 12.

(Nomina successiva di Consultori).

L'Assemblea plenaria prevista dall'art. 9 può essere convocata anche se non sia intervenuta la nomina di tutti i Consultori, qualora le designazioni richieste siano giunte in ritardo o sussistano altri gravi motivi.

Art. 13.

(Sede e servizi per la Consulta).

La Consulta, per il suo funzionamento, si avvale dei locali e dei servizi della Camera dei deputati.

Agli eventuali servizi che non possono essere prestati dalla Camera, provvede il Ministero per la Consulta Nazionale.

Rimangono fermi i poteri della Presidenza della Camera dei deputati a norma dell'art. 16 del suo regolamento interno e della deliberazione 15 luglio 1944 del Consiglio dei Ministri.

Art. 14.

(Composizione delle Commissioni).

Ogni Commissione della Consulta è composta di non meno di trenta Consultori.

Ogni Commissione contiene:

a) non meno di quindici Consultori designati dai Partiti che costituiscono il Comitato di liberazione nazionale, in ragione di non meno di due Consultori per ogni Partito;

b) almeno un Consultore designato dai Partiti estranei al Comitato di liberazione nazionale;

c) non meno di cinque Consultori scelti tra ex parlamentari antifascisti.

Art. 15.

(Insediamento delle Commissioni).

Nei cinque giorni successivi all'elezione prevista dall'art. 9, i Consultori appartenenti alla stessa Commissione sono convocati dall'Ufficio di presidenza per procedere alla nomina del proprio presidente, dei vicepresidente e del segretario.

Il seggio provvisorio è costituito dal Consultore più anziano di età, assistito dai due Consultori più giovani.

CAPO III.

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA.

Art. 16.

(Convocazione della Consulta).

La convocazione dell'Assemblea plenaria è deliberata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per

20988
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

20991

sudditi.

Art. 8.

(Sostituzione).

Qualora un Consultore, per dimissioni o per altra causa, cessi di far parte della Consulta, il Governo procede alla sua sostituzione osservando le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 146, nei decreti legislativi 20 aprile 1945, n. 168, e 12 luglio 1946, n. 123, e nel presente decreto.

Capo II.

COSTITUZIONE DELLA CONSULTA.

Art. 9.

(Insediamento della Consulta).

Avvenuta la pubblicazione del decreto di nomina dei Consultori nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro per la Consulta Nazionale convoca l'assemblea plenaria per l'elezione alle cariche previste dal primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 146.

La riunione dell'Assemblea plenaria deve aver luogo entro i quindici giorni successivi.

Il seggio provvisorio per l'elezione prevista dal primo comma è costituito dai due Consultori più anziani d'età, assistiti dai tre Consultori più giovani. Il seggio è presieduto dal Consultore più anziano.

Art. 10.

(Questori).

Nella sua prima riunione, l'Assemblea plenaria deve altresì procedere alla nomina di quattro questori.

I questori sovraintendono al cerimoniale e alla polizia della Consulta.

Art. 11.

(Ufficio di presidenza).

L'Ufficio di presidenza della Consulta è costituito dal presidente, dai due vice presidenti, dai quattro segretari e dai quattro questori eletti nell'Assemblea plenaria a norma degli articoli precedenti.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente più anziano d'età.

Art. 12.

(Poteri della Presidenza).

Sono esercitati i poteri della Presidenza della Camera dei deputati a norma dell'art. 16 del suo regolamento interno e della deliberazione 15 luglio 1944 del Consiglio dei Ministri.

Art. 13.

(Composizione delle Commissioni).

Ogni Commissione della Consulta è composta di non meno di trenta Consultori.

Ogni Commissione contiene:

a) non meno di quindici Consultori designati dai Partiti che costituiscono il Comitato di liberazione nazionale, in ragione di non meno di due Consultori per ogni Partito;

b) almeno un Consultore designato dai Partiti estranei al Comitato di liberazione nazionale;

c) non meno di cinque Consultori scelti tra ex-partigiani antifascisti.

Art. 15.

(Insediamento delle Commissioni).

Nei cinque giorni successivi all'elezione prevista dall'art. 9, i Consultori appartenenti alla stessa Commissione sono convocati dall'Ufficio di Presidenza per procedere alla nomina del proprio presidente, del vicepresidente e del segretario.

Il seggio provvisorio è costituito dal Consultore più anziano di età, assistito dai due Consultori più giovani.

Capo III.

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA.

Art. 16.

(Convocazione della Consulta).

La convocazione dell'Assemblea plenaria è deliberata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Consulta Nazionale; ad essa provvede l'Ufficio di presidenza.

Le Commissioni sono convocate dall'Ufficio di presidenza, su richiesta del Ministro per la Consulta Nazionale, mediante invito personale.

Art. 17.

(Ordine del giorno).

L'ordine del giorno dell'Assemblea plenaria è predisposto dal Ministro per la Consulta Nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri e l'Ufficio di presidenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

L'ordine del giorno delle Commissioni è predisposto dall'Ufficio di presidenza e comunicato per l'approvazione al Ministro per la Consulta.

Art. 18.

(Costituzione dell'Assemblea e delle Commissioni. Votazioni).

L'Assemblea plenaria e le Commissioni sono regolarmente costituite con la presenza di almeno un terzo dei Consultori che devono partecipervi.

Per la nomina a cariche, ovvero quando un quinto degli intervenuti lo richiede, le votazioni sono fatte a scrutinio segreto.

Art. 19.

(Richieste di parere).

Le richieste di parere sono trasmesse dai singoli Ministri al Ministro per la Consulta Nazionale; questi le invia all'Ufficio di presidenza, con l'indicazione della Commissione o delle Commissioni competenti.

La data della riunione, l'ordine del giorno ed il nome del relatore devono essere comunicati al Ministero richiedente.

I provvedimenti sui quali è richiesto il parere devono essere comunicati ai Consultori almeno quarantotto ore prima della riunione.

Art. 20.

(Relazioni).

Per gli argomenti sottoposti all'esame delle Commissioni, la relazione può esser fatta oralmente; per quelli sottoposti all'esame dell'Assemblea plenaria, deve essere fatta per iscritto e distribuita ai Consultori almeno quarantotto ore prima della seduta.

Art. 21.

(Termini per i pareri).

Il parere deve essere dato dalle Commissioni entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta all'Ufficio di presidenza.

Per gli argomenti sottoposti all'esame dell'Assemblea plenaria il parere deve essere dato entro quaranta giorni dalla trasmissione della richiesta all'Ufficio di presidenza.

I termini previsti dal comma precedenti possono essere ridotti nei casi d'urgenza. L'urgenza è dichiarata dal Ministro per la Consulta Nazionale che fissa il termine in cui deve essere dato il parere, di concerto con il Ministro richiedente, sentito l'Ufficio di presidenza.

I pareri sono trasmessi dall'Ufficio di presidenza al

Art. 23.

(Provvedimenti in materia di imposte).

Qualora un provvedimento in materia di imposte sia stato emanato per motivi di urgenza, senza che sia stato chiesto il parere della Consulta a norma dell'art. 1, terzo comma, n. 2, del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 146, il parere deve essere chiesto entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 24.

(Contenuto dei pareri).

Il parere, oltre che manifestare il consenso o il dissenso, può contenere proposte di emendamenti.

Art. 25.

(Richieste di chiarimenti).

L'Ufficio di presidenza, su richiesta della Assemblea plenaria e delle Commissioni, può richiedere al Governo chiarimenti su un determinato rapporto o provvedimento sottoposti al loro esame.

Art. 26.

(Nomina di Giunte).

Le Commissioni possono eleggere nel proprio seno delle Giunte per la trattazione di determinati affari o di determinate materie. La nomina del relatore è fatta dal presidente della Giunta.

Alle riunioni delle Giunte e all'emanazione dei loro pareri si applicano le disposizioni concernenti le riunioni ed i pareri delle Commissioni.

Art. 27.

(Processi verbali).

Di ogni seduta dell'Assemblea plenaria e delle Commissioni viene redatto un processo verbale.

Gli atti e i resoconti ufficiali delle discussioni dell'Assemblea plenaria e delle Commissioni sono pubblici.

Il Governo può disporre che non sia redatto resoconto ufficiale di determinate sedute, salvo che queste siano state pubbliche.

Art. 28.

(Menzione del parere).

Nei casi in cui è obbligatorio il parere della Consulta Nazionale, i provvedimenti devono contenere nelle premesse la menzione di tale adempimento, espressa con la formula « Udito il parere della Consulta Nazionale ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785181

degli interessati lo richiede, le votazioni sono fatte a scrutinio segreto.

Art. 19.

(Richieste di parere).

Le richieste di parere sono trasmesse dai singoli Ministri al Ministro per la Consulta Nazionale; questi le invia all'Ufficio di presidenza, con l'indicazione della Commissione o delle Commissioni competenti.

La data della riunione, l'ordine del giorno ed il nome del relatore devono essere comunicati al Ministero richiedente.

I provvedimenti sui quali è richiesto il parere devono essere comunicati ai Consiglieri almeno quarantotto ore prima della riunione.

Art. 20.

(Relazioni).

Per gli argomenti sottoposti all'esame delle Commissioni, la relazione può esser fatta oralmente; per quelli sottoposti all'esame dell'Assemblea plenaria, deve essere fatta per iscritto e distribuita ai Consiglieri almeno quarantotto ore prima della seduta.

Art. 21.

(Termini per i pareri).

Il parere deve essere dato dalle Commissioni entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta all'Ufficio di presidenza.

Per gli argomenti sottoposti all'esame dell'Assemblea plenaria il parere deve essere dato entro quaranta giorni dalla trasmissione della richiesta all'Ufficio di presidenza.

I termini previsti dal comma precedenti possono essere ridotti nei casi d'urgenza. L'urgenza è dichiarata dal Ministro per la Consulta Nazionale che fissa il termine in cui deve essere dato il parere, di concerto con il Ministro richiedente, sentito l'Ufficio di presidenza.

I pareri sono trasmessi dall'Ufficio di presidenza al Ministro per la Consulta Nazionale, che provvede a comunicarli ai Ministri richiedenti.

Art. 22.

(Scadenza di termini).

Decorsi i termini stabiliti dall'articolo precedente, senza che l'Assemblea plenaria o le Commissioni abbiano dato il loro parere, il Governo può disporre che il provvedimento abbia corso.

Il parere, oltre che manifestare il consenso o il dissenso, può contenere proposte di emendamenti.

Art. 25.

(Richieste di chiarimenti).

L'Ufficio di presidenza, su richiesta della Assemblea plenaria e delle Commissioni, può richiedere al Governo chiarimenti su un determinato rapporto o provvedimento sottoposti al loro esame.

Art. 26.

(Nomina di Giunte).

Le Commissioni possono eleggere nel proprio seno delle Giunte per la trattazione di determinati affari o di determinate materie. La nomina del relatore è fatta dal presidente della Giunta.

Alle riunioni delle Giunte e all'emanazione dei loro pareri si applicano le disposizioni concernenti le riunioni ed i pareri delle Commissioni.

Art. 27.

(Processi verbali).

Di ogni seduta dell'Assemblea plenaria e delle Commissioni viene redatto un processo verbale.

Gli atti e i resoconti ufficiali delle discussioni dell'Assemblea plenaria e delle Commissioni sono pubblici.

Il Governo può disporre che non sia redatto resoconto ufficiale di determinate sedute, salvo che queste siano state pubbliche.

Art. 28.

(Motivazione del parere).

Nei casi in cui è obbligatorio il parere della Consulta Nazionale, i provvedimenti devono contenere nelle premesse la menzione di tale adempimento, espressa con la formula « Udito il parere della Consulta Nazionale ».

Art. 29.

(Regolamento interno).

Fino a che la Consulta Nazionale non avrà deliberato il proprio regolamento interno, per quanto non disposto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento della Camera dei deputati in vigore prima del 28 ottobre 1922.

Il regolamento interno previsto dal comma precedente sarà presentato al Governo per l'approvazione.

2 | 0 | 1 |
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

CAPO IV.

CESSAZIONE
E SCIOGLIMENTO DELLA CONSULTA

Art. 30.

(Cessazione).

La Consulta Nazionale rimane in funzione fino all'elezione dell'Assemblea costituente.

Art. 31.

(Scioglimento).

La Consulta Nazionale può essere sciolta con decreto luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso.

In tal caso la nuova Consulta Nazionale deve essere ricostituita entro quarantacinque giorni dallo scioglimento. Per questo periodo l'emanazione dei provvedimenti può essere fatta senza che sia intervenuto il parere della Consulta Nazionale, ancorchè questo sia obbligatorio a norma dell'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo 5 aprile 1944, n. 146.

In tal caso tuttavia, il parere deve essere richiesto entro trenta giorni dalla ricostituzione della Consulta.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 32.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stanziare con propri decreti, nel bilancio del Ministero per la Consulta Nazionale, i fondi necessari per il funzionamento della Consulta stessa per tutto quanto non è prevveduto dalla Camera dei deputati a norma del primo comma dell'art. 13.

Art. 33.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 540.

Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 3 giugno 1926, n. 941;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1927, n. 2799;
Vista la legge 31 gennaio 1928, n. 100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso l'aumento corrispondente all'aggio sull'oro per le indennità giornaliere previste per le missioni all'estero dall'art. 1 del R. decreto 3 giugno 1926, n. 941.

Art. 2.

Le indennità indicate nel precedente art. 1 sono corrisposte in misura prevista dalle disposizioni in vigore, moltiplicata per un coefficiente, che sarà determinato volta a volta in rapporto alle particolari situazioni valutarie dei vari paesi dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente previa intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Sono convalidati i pagamenti di indennità di missione all'estero effettuati in deroga alle vigenti disposizioni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2102
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

La Consulta Nazionale può essere sciolta con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso.

In tal caso la nuova Consulta Nazionale deve essere ricostituita entro quarantacinque giorni dallo scioglimento. Per questo periodo l'emanazione dei provvedimenti può essere fatta senza che sia intervenuto il parere della Consulta Nazionale, ancorchè questa sia obbligatorio a norma dell'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo 5 aprile 1944, n. 116.

In tal caso tuttavia, il parere deve essere richiesto entro trenta giorni dalla ricostituzione della Consulta.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 32.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stanziare con propri decreti, nel bilancio del Ministero per la Consulta Nazionale, i fondi necessari per il funzionamento della Consulta stessa per tutto quanto non è provveduto dalla Camera dei deputati a norma del primo comma dell'art. 12.

Art. 33.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BRUSCO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBERINI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 37. — PESCA

luogo 1945, n. 98;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso l'aumento corrispondente all'aggio sul cambio per le indennità giornaliere previste per le missioni all'estero dall'art. 1 del R. decreto 3 giugno 1926, n. 941.

Art. 2.

Le indennità indicate nel precedente art. 1 sono corrisposte nella misura prevista dalle disposizioni in vigore, ma triplicata per un coefficiente, che sarà determinato volta a volta in rapporto alle particolari situazioni valutarie dei vari paesi dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente previa intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Sono convalidati i pagamenti di indennità di missione all'estero effettuati in deroga alle vigenti disposizioni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 25. — PESCA

2103
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1945.

Nomina dei consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A datare dal 16 settembre 1945 sono nominati consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

in base al punto *b*) dell'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521, i signori:

dott. ing. Giulio Cesare Palmieri, capo servizio principale delle FF. SS.;

dott. ing. Tullio Di Fausto, capo servizio delle FF. SS.;

dott. ing. Silvio Dorati, capo servizio delle FF. SS.;

in base ai punti *c*) *d*) *e*), dell'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521, i signori:

dott. Gaetano Baldacci, reggente la Ragioneria generale dello Stato e dott. Giuseppe Venturi, reggente la Direzione generale del Tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

avv. Massimo Francesco Chiesa, sostituto avvocato generale dello Stato, in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato;

dott. ing. Luigi Del Gaudio, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

in base al punto *f*) dell'art. 1 dell'anzidetto decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521, i signori:

dott. ing. Silvio Bachmann, ispettore principale delle FF. SS.; Renato Cappugi, segretario principale delle FF. SS. e rag. Giuseppe Cimino, capo gestione delle FF. SS., in rappresentanza del personale delle Ferrovie dello Stato;

in base al punto *g*) dell'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521, i signori:

prof. dott. ing. Giuseppe Massimo Pestarini, della Regia università di Roma;

prof. dott. ing. Aristide Giannelli, della Regia

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 767, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1944, n. 346, relativo al passaggio — durante lo stato di guerra — della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia dei lavoratori portuali di Castellammare di Stabia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 1945 il signor Rocela Giuseppe fu Francesco è nominato commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Castellammare di Stabia, e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 767.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia di cui al precedente art. 1, un'indennità giornaliera pari al guadagno giornaliero dei singoli lavoratori della Compagnia, maggiorata del cinquanta per cento.

Roma, addì 1° luglio 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1544)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1945.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario

2104
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945634

Abbiamo decretato e decretiamo:

A datare dal 16 settembre 1945 sono nominati consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

in base al punto *b*) dell'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521, i signori:

dott. ing. Giulio Cesare Palmieri, capo servizio tecnico delle FF. SS.;

dott. ing. Tullio Di Fausto, capo servizio delle FF. SS.;

dott. ing. Silvio Donati, capo servizio delle FF. SS.;

in base ai punti *a*), *b*), *c*), dell'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521, i signori:

dott. Gaetano Baldacci, reggente la Ragioneria generale dello Stato e dott. Giuseppe Ventura, reggente la Direzione generale del Tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

avv. Massimo Francesco Chiesa, sostituto avvocato generale dello Stato, in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato;

dott. ing. Luigi Del Giudice, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

in base al punto *f*) dell'art. 1 dell'anzidetto decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521, i signori:

dott. ing. Silvio Buchman, ispettore principale delle FF. SS.; Renato Cioppi, segretario principale delle FF. SS. e rag. Giuseppe Cimino, capo gestione delle FF. SS., in rappresentanza del personale delle Ferrovie dello Stato;

in base al punto *g*) dell'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521, i signori:

prof. dott. ing. Giuseppe Massimo Pestarini, della Regia università di Roma;

prof. dott. ing. Aristide Giannelli, della Regia università di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1945
Registro Uff. spec. Ferrovie n. 1, foglio n. 20 — CASMIERI

(1552)

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1941, n. 1 B, relativo al passaggio — durante lo stato di guerra — della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia dei lavoratori portuali di Castellammare di Stabia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 1945 il signor Ferela Giuseppe fu Francesco è nominato commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Castellammare di Stabia, e ne assume le funzioni.

Art. 2.

Al detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia di cui al precedente art. 1, un'indennità giornaliera pari al guadagno giornaliero dei singoli lavoratori della Compagnia, maggiorata del cinquanta per cento.

Roma, addì 1° luglio 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1541)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1945.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il decreto interministeriale 18 gennaio 1943, con il quale il signor Pietro Biferali venne nominato

2105

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia;

Considerata l'opportunità di prorogare i poteri conferiti al predetto commissario;

Decreta:

I poteri conferiti al signor Pietro Biferali, quale commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia, sono prorogati di mesi sei a decorrere dal 1° agosto 1945.

Roma, addì 18 luglio 1945

Il Ministro per la marina mercantile
DE COURTEN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1345)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e il decreto-legge 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Vsto il provvedimento in data 7 dicembre 1939, con il quale i signori Francesco di Piero e Arnolfo Costantini vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti dalla carica per compiuto quadriennio ed occorre quindi procedere alla nomina del presidente e del vice presidente dell'ente in parola;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima «Günther Wagner», con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1104;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 93;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima «Günther Wagner» prodotti Pelikan» con sede in Milano, via Vasari, 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima «Günther Wagner», con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Ceola Raul.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: Ivanoe Bonomi

(1376)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima «Lavorazione alluminio (A.L.A.)», con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1104;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 93;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima «Lavorazione alluminio (A.L.A.)», con sede in Milano, corso Porta Nuova, 14, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germa-

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 21061

Roma, addì [illegible]

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BARACCHI

(1345)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 907, e da ultimo dal 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e funzioni alla Direzione del Tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 2 dicembre 1939, con il quale i signori Francesco Di Piero e Arnolfo Costantini vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti da la carica per compiuto quadriennio e occorre quindi provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente dell'ente in parola;

Decreta:

Il conte Francesco Di Piero è confermato nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo) per il quadriennio 1945-1948.

In sostituzione del sig. Arnolfo Costantini, il sig. Domenico Del Priore è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno suindicato, per il quadriennio 1945-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1494)

[illegible] Wagner » (predetti Pellani con sede in Milano, via Vasari, 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima « Günther Wagner », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Carlo Emil.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1476)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Lavorazione alluminio (A.L.A.) », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 45;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Lavorazione alluminio (A.L.A.) », con sede in Milano, corso Porta Nuova, 11, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anon. « Lavorazione alluminio (A.L.A.) », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Attilio Gandio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1377)

2107
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società italiana « Lavorazione celluloide e affini », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società italiana « Lavorazione celluloide e affini », con sede in Milano, via Ampère 111, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda stessa hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società italiana « Lavorazione celluloide e affini », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Stazzoso Romolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1378)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Intonaci Terranova », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Intonaci Terranova », con sede in Milano, via Verziere, 17, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi op-

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1945.

Vincolo e contingente del 25 % della produzione di concentrato di pomodoro della campagna 1945.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477;

Ritenuta la necessità di assicurare un contingente di concentrato di pomodoro prodotto nella campagna 1945 per particolari necessità di approvvigionamento;

Decreta:

Art. 1.

Presso i fabbricanti di concentrato di pomodoro che hanno ricevuto dall'Amministrazione italiana o dalle Autorità alleate carbone o nafta per la lavorazione del detto concentrato, è vincolata a disposizione del Ministero dell'alimentazione un contingente del 25 %, della intera produzione conseguita nella campagna 1945 e rappresentata a concentrato con residuo secco netto da sale al 32 %.

Il contingente vincolato deve essere consegnato agli assegnatari determinati dal Ministero dell'alimentazione nella quantità aventi una gradazione non inferiore al 32 %, di residuo secco netto da sale.

Art. 2.

Tutti i fabbricanti soggetti all'obbligo del vincolo debbono presentare alla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio entro il 10 ottobre ed entro il 20 novembre 1945 denunzia della produzione conseguita rispettivamente fino al 30 settembre 1945 e dal 1° ottobre alla ultimazione delle lavorazioni.

Nella denunzia deve essere indicato il residuo secco netto da sale del concentrato di pomodoro prodotto ed i quantitativi di carbone o nafta assegnati, con la specificazione di quelli ricevuti e quelli utilizzati dai fabbricanti.

La Sezione provinciale dell'alimentazione controlla i dati ad essa comunicati a norma del comma precedente anche in relazione ai quantitativi di combustibile ricevuti dalle ditte per la lavorazione del concentrato di pomodoro.

Art. 3.

A cura del Ministero per l'alimentazione saranno emanati i provvedimenti relativi ai prezzi del prodotto vincolato.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni che comunque contrastino con quelle di cui al presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2108

21091

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...ato 1915, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società italiana « Lavorazione cellulose affini », con sede in Milano, via Ampère 111, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda stessa hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società italiana « Lavorazione cellulose affini », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Sozzoso Romolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945.

Il Ministro: Ricci

(1378)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Intonaci Terranova », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Intonaci Terranova », con sede in Milano, via Verziere, 17, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima « Intonaci Terranova », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Ugo Farina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945.

Il Ministro: Ricci

(1379)

Decreta:

Art. 1.

Presso i fabbricanti di concentrato di pomodoro che hanno ricevuto dall'Amministrazione italiana o dalle Autorità alleate carbone o nafta per la lavorazione del detto concentrato, è vincolata a disposizione del Ministero dell'alimentazione un contingente del 25 % della intera produzione conseguita nella campagna 1945 e ragguagliata a concentrato con residuo secco netto da sale al 32 %.

Il contingente vincolato deve essere consegnato agli assegnatari determinati dal Ministero dell'alimentazione nella quantità avente una gradazione non inferiore al 32 % di residuo secco netto da sale.

Art. 2.

Tutti i fabbricanti soggetti all'obbligo del vincolo debbono presentare alla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio entro il 10 ottobre ed entro il 30 novembre 1945 denuncia della produzione conseguita rispettivamente fino al 30 settembre 1945 e dal 1° ottobre alla ultimazione delle lavorazioni.

Nella denuncia deve essere indicato il residuo secco netto da sale del concentrato di pomodoro prodotto ed i quantitativi di carbone o nafta assegnati, con la specificazione di quelli ricevuti e quelli utilizzati dai fabbricanti.

La Sezione provinciale dell'alimentazione controlla i dati ad essa comunicati a norma dei comma precedenti anche in relazione ai quantitativi di combustibile ricevuti dalle ditte per la lavorazione del concentrato di pomodoro.

Art. 3.

A cura del Ministro per l'alimentazione saranno emanati i provvedimenti relativi ai prezzi del prodotto vincolato.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni che comunque contrastino con quelle di cui al presente decreto.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1945.

Il Ministro: Mole

(1306)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.

Disposizioni per il conferimento in singole provincie di contingenze di bestiame bovino e bufalino.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, relativo all'ordinamento ed attribuzioni del Ministero dell'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 3 novembre 1944 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 7 novembre 1944) sul divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino;

Ritenuto che le condizioni e le circostanze che dettero luogo all'emanazione del citato decreto sul divieto di macellazione, meno che per gli equini, non persistono in tutte le provincie restituite all'Amministrazione italiana e che, pertanto, è possibile provvedere a particolari necessità dell'approvvigionamento carneo;

Che, quindi è necessario sospendere l'applicazione del citato decreto 3 novembre 1944, meno che per gli equini, nelle provincie dove deve essere stabilito un contingente obbligatorio di conferimento del predetto bestiame, per sopperire alle predette particolari necessità;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'alimentazione ha facoltà di stabilire, per singole provincie, un contingente obbligatorio di bestiame bovino e bufalino da destinare all'approvvigionamento carneo, in deroga al divieto di cui al decreto Ministeriale 3 novembre 1944.

Il contingente di conferimento resta a disposizione del Ministero dell'alimentazione, che determina la quota di spettanza della provincia conferente e quella destinata alle provincie assegnatarie, regolandone i movimenti.

Al contingente di cui al primo comma può essere aggiunta una quota da destinare alle esigenze del ripopolamento nazionale del bestiame.

Art. 2.

E' demandato al Prefetto, sulla base e nei limiti delle determinazioni del Ministro per l'alimentazione, di emanare, per ciascuna provincia, i provvedimenti relativi alla quota di vincolo ed alle modalità di conferimento, nonchè alla valutazione, ai prezzi, alla destinazione ed alla distribuzione del bestiame.

Art. 3.

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.

Modificazioni al decreto Ministeriale 8 giugno 1945 sul contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 16 giugno 1945, recante le norme relative al contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945;

Considerata la necessità di adottare provvedimenti intesi ad assicurare le disponibilità di legumi secchi per le esigenze alimentari e zootecniche delle aziende produttrici;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto Ministeriale 8 giugno 1945 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

« Il produttore che abbia conseguito una produzione non superiore a q.li 20 per le fave e q.li 5 complessivamente fra gli altri semi secchi di leguminose o di uno solo di essi, è esonerato dall'obbligo del conferimento.

Il produttore, invece, che abbia conseguito una maggiore produzione è tenuto a conferire i contingenti previsti all'art. 6 del prefato decreto Ministeriale 8 giugno 1945 calcolati sulla produzione conseguita, decurtata dei quantitativi di cui al precedente comma ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'alimentazione
MOLÈ

(1549)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Sblocco dei prodotti tessili.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1919, n. 2293,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

Ritenuto che le condizioni [illegible] luogo all'emanazione del citato decreto sul divieto di macellazione, meno che per gli equini, non persistono in tutte le provincie restituite all'Amministrazione italiana e che, pertanto, è possibile provvedere a particolari necessità dell'approvvigionamento carneo;

Che, quindi è necessario sospendere l'applicazione del citato decreto 3 novembre 1944, meno che per gli equini, nelle provincie dove deve essere stabilito un contingente obbligatorio di conferimento del predetto bestiame, per sopperire alle predette particolari necessità;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'alimentazione ha facoltà di stabilire, per singole provincie, un contingente obbligatorio di bestiame bovino e bufalino da destinare all'approvvigionamento carneo, in deroga al divieto di cui al decreto Ministeriale 3 novembre 1944.

Il contingente di conferimento resta a disposizione del Ministero dell'alimentazione, che determina la quota di spettanza della provincia conferente e quella destinata alle provincie assegnatarie, regolandone i movimenti.

Al contingente di cui al primo comma può essere aggiunta una quota da destinare alle esigenze del ripopolamento nazionale del bestiame.

Art. 2.

E' demandato al Prefetto, sulla base e nei limiti delle determinazioni del Ministro per l'alimentazione, di emanare, per ciascuna provincia, i provvedimenti relativi alla quota di vincolo ed alle modalità di conferimento, nonchè alla valutazione, ai prezzi, alla destinazione ed alla distribuzione del bestiame.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore al settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il Ministro — Mole

(1539)

Ritenuto che le condizioni [illegible] luogo all'emanazione del citato decreto sul divieto di macellazione, meno che per gli equini, non persistono in tutte le provincie restituite all'Amministrazione italiana e che, pertanto, è possibile provvedere a particolari necessità dell'approvvigionamento carneo;

Considerata la [illegible] tesi, al assicurare le disponibilità di legumi secchi per le esigenze alimentari e zootecniche delle aziende produttrici;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto Ministeriale 8 giugno 1945 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

« Il produttore che abbia conseguito una produzione non superiore a quintali 20 per le fave e quintali 5 complessivamente fra gli altri semi secchi di leguminose o di uno solo di essi, è esonerato dall'obbligo del conferimento.

Il produttore, invece, che abbia conseguito una maggiore produzione è tenuto a conferire i contingenti previsti all'art. 6 del prefato decreto Ministeriale 8 giugno 1945 calcolati sulla produzione conseguita, decurtata dei quantitativi di cui al precedente comma ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Gullo

Il Ministro per l'alimentazione
Mole

(1540)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Sblocco dei prodotti tessili.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1941 sullo sbloccamento del blocco dei prodotti industriali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1941, n. 75;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto, è sospesa l'applicazione del decreto Ministeriale 21 ottobre 1941 sopra indicato, per quanto si riferisce alle fibre tessili artificiali e ai filati, tessuti e altri prodotti tessili, il cui commercio sarà regolato dalle disposizioni che seguono.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2.

Ciascun produttore e ciascun commerciante grossista di fibre tessili artificiali e di filati, tessuti e altri prodotti tessili deve mettere a disposizione del Ministero dell'industria e commercio le quantità che da questo saranno determinate per ognuno di tali prodotti. Il Ministero stabilirà anche le modalità e i termini di adempimento delle sue prescrizioni.

I prodotti indicati nel comma precedente saranno assegnati dal Ministero dell'industria e commercio, che determinerà anche i relativi prezzi.

Art. 3.

Ciascun produttore e ciascun commerciante grossista di fibre tessili artificiali e di filati, tessuti e altri prodotti tessili dopo che, nei termini prescrittigli, avrà adempiuto alle disposizioni che verranno impartite ai sensi dell'articolo precedente può immettere liberamente al consumo le quantità che egli avrà disponibili e che successivamente produrrà o acquisterà.

Art. 4.

Le disposizioni che precedono si applicano anche ai prodotti confezionati con i filati e i tessuti di cui all'art. 1.

Esse non si applicano ai filati, tessuti e altri prodotti di seta e misti di seta, di canapa e misti di canapa, e alle relative confezioni, fatta eccezione, per quanto riguarda la canapa, per i prodotti e le confezioni di canapa cotonizzata o misti di canapa cotonizzata.

Roma, addì 17 settembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1555)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1941, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

Decreto Ministeriale 26 febbraio 1945: comune di S. Elia Fiumerapido (Frosinone): nuova decorrenza dal 1° agosto 1945.

(1528)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 settembre 1945 - N. 102

Belgio	L.	2,2843
Francia	»	2,0173
Gran Bretagna	»	100 —
Olanda	»	37,7413
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	0,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,835
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	97,02
Rendita 3,50 % 1906	L.	102 —
id. 3,50 % 1902	»	90 —
id. 3 % lordo	»	72,20
id. 5 % 1935	»	75,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,25
id. 5 % 1936	»	98,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	95,80
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,55
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,30
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,25
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,15
id. 5 % (15 settembre 1951)	»	96,90

Media dei cambi e dei titoli del 13 settembre 1945 - N. 103

Belgio	L.	2,28 5
Francia	»	2,0173
Gran Bretagna	»	100 —
Olanda	»	37,7413
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	0,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,75
Svizzera	»	23,32
Turchia	L.	102,25
Rendita 3,50 % 1906	»	90 —
id. 3,50 % 1902	»	72,20
id. 3 % lordo	»	72,20
id. 5 % 1935	»	75,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	97 —
id. 5 % 1936	»	97 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,5
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,70
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,5
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,55
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,40
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,30
id. 5 % (15 settembre 1951)	»	97,10

Media dei cambi e dei titoli del 14 settembre 1945 - N. 104

Belgio	L.	2,28,6
Francia	»	2,01,6
Gran Bretagna	»	100 —
Olanda	»	37,7417
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	0,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,813

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2112

dotti tessili dopo che, nei termini prescrittigli, avrà adempiuto alle disposizioni che verranno impartite ai sensi dell'articolo precedente può immettere liberamente al consumo le quantità che egli avrà disponibili e che successivamente produrrà o acquisterà.

Art. 4.

Le disposizioni che precedono si applicano anche ai prodotti confezionati con i filati e i tessuti di cui all'art. 1.

Esse non si applicano ai filati, tessuti e altri prodotti di seta e misti di seta, di canapa e misti di canapa, e alle relative confezioni, fatta eccezione, per quanto riguarda la canapa, per i prodotti e le confezioni di canapa cotonizzata o misti di canapa cotonizzata.

Roma, addì 17 settembre 1945

Il Ministro: CROCIANI

(1553)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

Decreto Ministeriale 26 febbraio 1945:

comune di S. Elia Fiumerapido (Frosinone): nuova decorrenza dal 1° agosto 1945.

(1523)

Decreto Ministeriale 7 marzo 1945:

comune di S. Andrea (Frosinone): nuova decorrenza dal 1° agosto 1945.

(1527)

Decreto Ministeriale 10 aprile 1945:

comune di San Biagio Saracinesco (Frosinone): nuova decorrenza dal 1° agosto 1945.

(1529)

Con provvedimento in data 15 aprile 1945 è stata disposta la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali del comune di Gozzano (Novara). La nuova decorrenza dei termini è stata stabilita dal 15 agosto 1945.

(1526)

Rendita 3,50 % 1934 96,25
Id. 5 % 1935 86,75
Obbligazioni Venezie 3,50 % . . . . . 97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) 97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949) 96,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950) 97,30
Id. 5 % (15 settembre 1950) 97,25
Id. 5 % (15 aprile 1951) 97,15
Id. 4 % (15 settembre 1951) 90,80

Media dei cambi e dei titoli del 13 settembre 1945 - N. 193

Belgio . . . . . 1 —
Francia 2,0125
Gran Bretagna . . . . . 400 —
Olanda 37,7415
Portogallo 4,857
Spagna 9,13
Stati Uniti America . . . . . 100 —
Svezia 23,845
Svizzera 23,31
Turchia 33,83
Rendita 3,50 % 1906 . . . . . 100 —
Id. 3,50 % 1902 93,20
Id. 3 % lordo 73,20
Id. 5 % 1935 96,20
Redimibile 3,50 % 1934 91,10
Id. 5 % 1936 97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 % 98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) 97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949) 97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950) 97,30
Id. 5 % (15 settembre 1950) 97,35
Id. 5 % (15 aprile 1951) 97,20
Id. 4 % (15 settembre 1951) 91,55

Media dei cambi e dei titoli del 14 settembre 1945 - N. 194

Belgio . . . . . 1 —
Francia 2,0125
Gran Bretagna . . . . . 400 —
Olanda 37,7415
Portogallo 4,857
Spagna 9,13
Stati Uniti America . . . . . 100 —
Svezia 23,845
Svizzera 23,31
Turchia 33,83
Rendita 3,50 % 1906 . . . . . 100 —
Id. 3,50 % 1902 93,20
Id. 3 % lordo 73,20
Id. 5 % 1935 96,20
Redimibile 3,50 % 1934 91,10
Id. 5 % 1936 97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 % 98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) 97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949) 97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950) 97,30
Id. 5 % (15 settembre 1950) 97,35
Id. 5 % (15 aprile 1951) 97,20
Id. 4 % (15 settembre 1951) 91,55

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

1ª pubblicazione

Contrariamente alle disposizioni degli articoli 58 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 29, si notifica che ai termini dell'art. 70 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE dei a rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Rel. 3,50%	38527	Sciaraba Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Palermo . .	105 —
id.	430572	Forte Anna fu Gaetano, moglie di Forest Giuseppe, dom. a Castellamare (Palermo).	1.063,50
Id.	70445	Puglisi Clotilde di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo	70 —
Id.	511134	Caporaso Gennaro di Antonio, dom. a Santa Maria Capua Vetere (Napoli), vincolato	157,50
Id.	516205	Come sopra	350 —
Id.	135283	Ferreno Maria di Salvatore moglie di De Angeli Carlo di Roberto, dom. a Napoli, vincolato per dote	7.560 —
Rendita 5%	17208	Santapaola Concetta fu Francesco, moglie di Mangano Ettore, dom. a Lentini (Siracusa), vincolato per dote.	1.775 —
Id.	173119	De Roberto Concetta fu Domenico, moglie di Montesani Raffaele, dom. a Napoli, vincolata per dote.	1.150 —
Id.	121832	Imparati Amalia fu Leopoldo, minore sotto la patria potestà della madre Galeano Antonia fu Francesco ved. Imparati, dom. a Napoli	615 —
Id.	121833	Imparati Elena fu Leopoldo, ecc., come sopra . . .	615 —
Id.	121834	Imparati Amalia ed Elena fu Leopoldo, minori, ecc., come sopra.	5 —
Id.	204353	Luciano Giuseppe di Pasquale, dom. in Crecchio (Chieti), vincolato.	280 —
Id.	169046	Mendola Lucia fu Michele, moglie di Draga Filippo, dom. a Piampiano (Enna).	500 —
Id.	186430	Come sopra	500 —
Id.	129491	Come sopra	1.000 —
Id.	83024	Come sopra	1.050 —
Id.	83056	Come sopra	2.000 —
Id.	111587	Sabatini Esterina Vania Evelina di Ezilio, moglie di De Iacobis Antonio, dom. a Tossicia (Teramo).	1.050 —
— Debito consol. di Sicilia	8512	Cutinella Salvatore in Francesco Paolo, dom. a Palermo . .	34 —
Rendita 5%	107516 Non per la vincolata	Fondazione borse di studio mons. Serafino e prof. Achille Angelini in Roma, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Pfennliger Olga Emma fu Alberto ved. Angelini, dom. a Roma.	21.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785083

previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE dei a cinque	singolo di ciascuna iscrizione
			Lire	
Pr. Red. 3,50 %	55527	Scialdia Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Palermo . .	105	—
Id.	479372	Forte Anna fu Gioacchino, moglie di Forte Giuseppe, dom. a Castelbuono (Palermo).	1,050	—
Id.	70445	Puglisi Clotilde di carriolo minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo	35	—
Id.	511134	Capotosti Umberto di Antonio, dom. a Santa Maria Capua Vetere (Napoli), vincolato	157	50
Id.	516765	Come sopra	350	—
Rendita 5 %	135283	Persone Maria di Salvatore nubile di De Angeli Carlo di Roberto, dom. a Napoli, vincolato per dote.	7,560	—
Id.	17208	Santapaola Concetta fu Francesco, moglie di Mangano Ettore, dom. a Lentini (Siracusa), vincolato per dote.	1 775	—
Id.	17319	De Roberto Concetta fu Domenico, moglie di Montesano Raffaele, dom. a Napoli vincolata per dote.	1,100	—
Id.	121832	Imparati Amalia fu Leopoldo, minore sotto la patria potestà della madre Galeano Assunta fu Francesco ved. Imparati, dom. a Napoli.	615	—
Id.	121833	Imparati Elena fu Leopoldo, ecc., come sopra . . .	615	—
Id.	121834	Imparati Amalia ed Elena fu Leopoldo, minori, ecc., come sopra.	5	—
Id.	201953	Luciano Giuseppe di Pasquale, dom. in Cercemaggiore (Chieti), vincolata.	200	—
Id.	180046	Montella Lucia fu Michele, moglie di Bruno Filippo, dom. a Pietraperzia (Enna).	500	—
Id.	180450	Come sopra	500	—
Id.	120491	Come sopra	1,000	—
Id.	84034	Come sopra	1,000	—
Id.	87935	Come sopra	2,000	—
Id.	111587	Salutini Eurema Vanda Evelina di Egidio, moglie di De Iacobis Armando, dom. a Tossicia (Teramo).	1,050	—
Id. consol. di Stato	8512	Cutinella Salvatore fu Francesco Paolo, dom. a Palermo . .	24	—
Rendita 5 %	107546 sulo per la proprietà	Fondazione borse di studio mons. Serafino e prof. Achille Angelini in Roma, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Pfennager Olga Emma fu Alberto ved. Angelini, dom. a Roma	31,900	—
Id.	118666 sulo per la proprietà	Come sopra	2,660	—
Cr. Red. 3,50 %	103116	De Maruccio Filomena fu Antonino, moglie di Puglisi Francesco Paolo fu Carmelo, dom. a Palermo, vincolata per dote.	1,225	—
Id.	107104	Come sopra	28,50	

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che ove nel detto termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 70 del citato Regolamento.

Roma, addì 24 aprile 1915

Il Direttore generale: PERENZA

(636)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione). **Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 45 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 13 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 72 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	83493 Per la proprietà e usufrutto	Rocca Clara di Pasquale, nubile, dom. a Roma, vincolata di usufrutto a favore di Rocca Pasquale fu Ferdinando	600 —
Id.	144464 Per la proprietà e usufrutto	Rivelli Maria di Romeo, vedova di Lo Capo Nicola, dom. a Roma, con usufrutto a Rivelli Romeo fu Giuseppe	250 —
Id.	143272 Come sopra	Rivelli Roberto di Romeo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma con usufrutto come sopra	750 —
Id.	146348 Come sopra	Rivelli Giuseppe di Romeo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra	750 —
Id.	197463	Case Rosa fu Alessandro, moglie di De Benedictis, dom. a Lecce (Foggia)	3265 —
Id.	12396	Gargiulo Maria di Filiberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli	200 —
Id.	12397	Gargiulo Ugo di Filiberto, minore ecc., come sopra . . .	200 —
Id.	12398	Gargiulo Vittorio di Filiberto, minore ecc., come sopra . .	200 —
Id.	7315	Leonetti Clementina fu Orazio, nubile, dom. a Capua (Napoli)	3250 —
Id.	7316	Come sopra	1000 —
Pr. Vol. 4,50 %	497629 Solo per Usufrutto	Rotino Riccardo di Giulio, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Nerion Sergio fu Diego	402,50
Id.	497640	Rotino Giuseppina e Maria Giuseppa di Giulio, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra	402,50
Id.	522776	Scalisi Giuseppe fu Carmelo, dom. a Ceraci (Catania) .	2450 —
Id.	485439	Scalisi Beatrice fu Carmelo	1050 —
Id.	713969	Venerabile Chiesa di San Giuseppe ed Anime del Purgatorio di Ceraci (Catania)	10,50
Id.	316170	Come sopra	17,50
Id.	167968	Confraternita di Maria Santissima del Rosario in Castelbuono (Palermo)	35 —
Id.	503283	Cerqueira Antonietta fu Raffaele, moglie di D'Ambrosio Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote	3500 —
		Di Lauro Anna di Francesco, minore sotto la patria potestà	350 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	Rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	83403 Per la proprietà e usufrutto	Ievoli Clara di Pasquale, nubile, dom. a Roma, vincolata di usufrutto a favore di Ievoli Pasquale fu Ferdinando	600 —
Id.	142404 Per la proprietà e usufrutto	Rivelli Maria di Romeo, moglie di Lo Cigno Nicola, dom. a Roma, con usufrutto a Rivelli Romeo fu Gennaro	250 —
Id.	143274 Come sopra	Rivelli Roberto di Romeo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma, con usufrutto come sopra	750 —
Id.	146548 Come sopra	Rivelli Giuseppe di Romeo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra	750 —
Id.	197461	Cuzzo Rosa fu Alessandro, moglie di De Benedictis, dom. a Lucera (Foggia)	5265 —
Id.	12086	Margiotta Maria di Filiberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli	200 —
Id.	12097	Gargano Ugo di Filiberto, minore ecc., come sopra	200 —
Id.	12098	Gargano Vittorio di Filiberto, minore ecc., come sopra	200 —
Id.	7315	Leonetti Clementina fu Orazio, nubile, dom. a Catania (Napoli)	5200 —
Id.	7316	Come sopra	1000 —
Fr. 5 e 1,50 %	497639 Solo per l'usufrutto	Rodino Berardo di Giulio, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Nerina Sergio fu Diego	402,50
Id.	49784	Rodino Giuseppina e Maria Giuseppa di Giulio, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra	402,50
Id.	722770	Schillaci Giuseppe fu Carmelo, dom. a Catania (Catania)	2450 —
Id.	483430	Schillaci Gaetano fu Carmelo	1050 —
Id.	712869	Venerabile Chiesa di San Giuseppe ed Anime del Purgatorio di Catania (Catania)	10,50
Id.	314179	Come sopra	17,50
Id.	167968	Confraternita di Maria SS. Assunta del Rosario in Castellammare (Trapani)	35 —
Id.	593283	Fondazione Ardemisia fu Raffaele, moglie di D'Ambrosio Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote	3300 —
Id.	473138	Pecoraro Anna di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli	350 —
Id.	476437	Come sopra	350 —
Cons. 3,50 % (1906) Id.	840142	Come sopra	350 —
	840143	Come sopra	350 —

S. dichia pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo frattempo non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 70 del citato regolamento.

Il Direttore generale: PERNA

Roma, addì 26 aprile 1915

(637)

21117

Declassified E.O. 12356, Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 25 del 12 settembre 1945, riguardante le indennità di requisizione per gli alberghi, le pensioni e locande

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 25 del 12 settembre 1945, ha stabilito come appresso i criteri per la determinazione delle indennità da corrispondersi agli alberghi, pensioni e locande requisiti dalle Forze Armate Alleate:

1. — *Alberghi, pensioni e locande con gestione da parte dei titolari d'azienda.*

a) Il calcolo dell'indennità di requisizione sarà fatto prendendo per base la media aritmetica risultante tra il prezzo autunno di bassa stagione delle camere senza bagno e quello massimo di alta stagione delle camere con bagno, esclusi per le camere ad un letto che per quelle a più letti.

I prezzi da considerare nel calcolo della media sono quelli pubblicati nel numero Alberghi d'Italia, edito dall'Ente nazionale industrie turistiche, per l'anno 1938, aumentati del 15 %.

b) L'indennità di requisizione sarà ragguagliata alla base dei prezzi calcolata come sopra e maggiorata come appresso:

Italia insulare e Italia meridionale (fino al fiume Garigliano):

alberghi di lusso e di 1ª categoria: 2° semestre 1943: 68 %; 1° semestre 1944: 100 %; 2° semestre 1944: 115 %; 1° semestre 1945: 100 %;

alberghi di 2ª e 3ª categoria e pensioni di 1ª: 2° semestre 1943: 70 %; 1° semestre 1944: 110 %; 2° semestre 1944: 100 %; 1° semestre 1945: 85 %;

alberghi di 4ª categoria, pensioni di 2ª e 3ª e locande: 2° semestre 1943: 80 %; 1° semestre 1944: 125 %; 2° semestre 1944: 120 %; 1° semestre 1945: 100 %;

Italia meridionale (a nord del fiume Garigliano) e Italia centrale (fino alla linea Gotica):

alberghi di lusso e di 1ª categoria: 2° semestre 1944: 100 %; 1° semestre 1945: 100 %;

alberghi di 2ª e 3ª categoria e pensioni di 1ª: 2° semestre 1944: 100 %; 1° semestre 1945: 85 %;

alberghi di 4ª categoria, pensioni di 2ª e 3ª e locande: 2° semestre 1944: 125 %; 1° semestre 1945: 100 %.

c) Nella valutazione risultante dall'applicazione dei coefficienti di maggiorazione sopra indicati non sono comprese le spese del personale, che vengono rimborsate a parte.

2. — *Alberghi, pensioni e locande con conduzione dei titolari dell'azienda.*

a) Il calcolo dell'indennità sarà fatto prendendo in considerazione i prezzi pubblicati nell'almanacco Alberghi d'Italia aumentati del 15 % e adottando come base la media aritmetica dei prezzi delle camere con bagno e quelli delle camere senza bagno come al n. 1 a).

b) Di tale base (media aritmetica) saranno corrisposte a titolo d'indennità di requisizione le percentuali sotto indicate:

alberghi di lusso e di 1ª categoria: 60 %;

alberghi di 2ª e 3ª categoria e pensioni di 1ª categoria: 70 %;

alberghi di 4ª categoria, pensioni di 2ª e 3ª categoria e locande: 80 %.

c) La suddetta indennità è fissata in misura unica per tutta

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimenti di professori universitari

A sensi dell'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti effettuati nei confronti dei sottonotati professori nella Facoltà e per la cattedra a fianco di ciascuno di essi indicata:

Facoltà di giurisprudenza:

prof. Mario Allara, diritto civile, Torino;
prof. Paolo Greco, diritto commerciale, Torino.

Facoltà di lettere e filosofia:

prof. Francesco Cognasso, storia medioevale, Torino.

Facoltà di magistero:

prof. Piero Pieri, storia, Torino.

Facoltà di medicina e chirurgia:

prof. Ferdinando Rossi, anatomia umana normale, Torino.

La Facoltà interessata, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dovrà, entro tre mesi dalla data di comunicazione della presente revoca, formulare le loro proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento di altri eventuali aspiranti alla cattedra medesima.

(1545)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 28 agosto 1945, ad eccezione del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 472 (Epurazione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle imprese private), già reso esecutivo con precedente ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 28 agosto 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995 0231

Facoltà di magistero:

Prof. Piero Pieri, storia, Torino.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Prof. Ferdinando Rossi, anatomia umana normale, Torino.

La Facoltà interessata, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 aprile 1945, n. 238, dovrà, entro tre mesi dalla data di comunicazione della vacanza stessa, formulare le loro proposte per la conferma del triennio o per il trasferimento di altri eventuali aspiranti alla cattedra suddetta.

(1546)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale Maurice Strattey Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 28 agosto 1945, ad eccezione del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 472 (Epurazione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle imprese private), già reso esecutivo con precedente ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 28 agosto 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 12 settembre 1945

M. S. LUSH

Brigadiere Generale

In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1527)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 763 681

23

3

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AF/pa.
26 Sept 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.111 of 15 September 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in respect of any decree within its field.

(a) Local Government

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.525 of 2 August 1945.
Reconstituting the Commune of San Giovanni di Sieda (Viterbo).

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.526 of 10 August 1945.
Raising to five billion lire the limits established by Legislative decree No.365 of 14 June 1945 relating to advance of funds granted to industrial concerns which are creditors of the State.

(c) Civil Affairs Local Government

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.527 of 31 August 1945.
Modifying the composition of the "Consulta Nazionale".

(d) Industry

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.528 of 7 September 1945.
Obligatory declaration of textile products.

(e) Finance Land Forces

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.529 of 7 September 1945.
Revoking the legislation declaring certain territory as zone of operations and

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

(a)
Local Government

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.525 of 2 August 1945.
Reconstituting the Commune of San Giovanni di Sieda (Viterbo).

(b)
Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.526 of 10 August 1945.
Raising to five billion lire the limits established by Legislative decree No.365 of 14 June 1945 relatin to advance of funds granted to industrial concerns which are creditors of the State.

(c)
Civil Affairs
Local Government

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.527 of 31 August 1945.
Modifying the composition of the "Consulta Nazionale".

(d)
Industry

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.528 of 7 September 1945.
Obligatory declaration of textile products.

(e)
Finance
Land Forces

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.529 of 7 September 1945.
Revoking the legislation declaring certain territory as zone of operations and cancelling all war benefits granted to military and "militarizzati" personnel as well as demobilizing civilian employees.

5209

(f)
Finance
Industry

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.530 of 7 September 1945.
Extending the Supplementary tax prescribed by R.Decree-law No.65 of 11 January 1943 to all manufactured textiles.

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.531 of 13 September 1945.
Return to normal time.

(h)
Finance

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.532 of 31 August 1945.
Temporary establishment of a General Managing Office at the Treasury for reimbursement of War Damages.

7228

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(i) Finance

(i) Ministerial Decree of 9 June 1945.
Establishing a remuneration for the attendance of members of Electoral Commissions and Sub-Commissions.

(j) Agriculture

(j) Ministerial Decree of 7 July 1945.
Recognizing the rights of fishing in Lake Trasimeno.

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 15 July 1945.
Appointing a Special Commissioner for the Communal Society for Agrarian Credit of Forenza (Potenza).

(l) Finance (Property Control)

(l) Ministerial Decree of 31 July 1945.
Appointing a Special Commissioner for the property owned by the Ethiopian National Society (S.N.E.) in the Kingdom.

(m) Ministerial Decree of 10 August 1945.
Appointing a President, a Vice President, a permanent auditor and deputy auditor for the Federal Institute for Agrarian Credit of Toscana.

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Appointing and confirming Presidents of the Comuna Societies of Agrarian Credit.

(o) Finance (Property Control) RC Lombardia

(o) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the Clementi Silv rware Company with head office in Milan under receivership and appointing a r receiver.

(p) Finance (Property Control. RC Lombardia

(p) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the "Impex" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(q) Finance (Property Control) RC Lombardia

(q) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the "Glessmer A. and Company" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(r) Finance (Property Control) RC Lombardia

(r) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the "Metallc Chimica" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

2122
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

permanent additor [illegible]
Institute for Agrarian Credit of Toscana.

(n)
Finance

(n) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Appointing and confirming Presidents of the Communal Societies of Agrarian Credit.

(o)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(o) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the Clementi Silv rware Company with head office in Milan under receivership and appointing a r receiver.

(p)
Finance
(Property Control.
RC Lombardia

(p) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the "Impex" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(q)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(q) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the "Glesemer A. and Company" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(r)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(r) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the "Metallo Chimica" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(s)
Finance

(s) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Appointing a President for the Communal Society for Agrarian Credit of Villalba (Caltanissetta).

(t)
Finance

(t) Ministerial Decree of 20 August 1945.
State tax on cigarette tubes containing medical or confectionery products.

(u)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(u) Ministerial Decree of 22 August 1945.
Placing the Agency for Imports and Exports with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(v)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(v) Ministerial Decree of 22 August 1945.
Placing the "Aline" Company, with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

2123
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(w)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(w) Ministerial Decree of 23 August 1 45.
Placing the "Eletta" Company makers of clothing and sporting articles with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(x)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(x) Ministerial Decree of 23 August 1945.
Placing the "Gambardella successori" Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(y)
Finance

(y) Ministerial Decree of 23 August 1945.
Appointing special commissioners for the "Cassa Nazionale gente dell'Aria", the "Cassa Nazionale malattie operai gente dell'Aria" and for the National Mutual Society against illness in favour of employees of companies operating regular air transport lines.

(z)
Finance
(PropertyControl)
RC Lombardia

(z) Ministerial Decree of 1st September 1945.
Release of the "Vittorio Emanuele II" (S.A.I.E.) Property Company Limited with head office in Milan from receivership.

(aa)
Finance

(aa) Ministerial Decree of 4 September 1945.
Appointing a liquidator, a president and two members of the Audit Board for the Rural and Artisans' Society of Realmonte (Agrigento).

(bb)
Finance

(bb) Ministerial Decree of 4 September 1945.
Confirming the appointment of the Special Commissioner for the Bank of Deposits and Discounts of Firenzuola (Firenze).

(cc)
Industry
Agriculture

(cc) Ministerial Decree of 10 September 1945.
Granting an extra allowance of sugar to producers of sugar beets who consign their products to the sugar factories.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED fro. implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of A.G territory must file their returns, giving reasons for such

2124
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

of companies operating regular air transport lines.

(z) Finance (PropertyControl) RC Lombardia

(z) Ministerial Decree of 1st September 1945.
Release of the "Vittoria Emanuele 21" (S.A.I.E.) Property Company Limited with head office in Milan from receivership.

(aa) Finance

(aa) Ministerial Decree of 4 September 1945.
Appointing a liquidator, a president and two members of the Audit Board for the Rural and Artisans' Society of Realmonte (Agrigento).

(bb) Finance

(bb) Ministerial Decree of 4 September 1945.
Confirming the appointment of the Special Commissioner for the bank of Deposits and Discounts of Firenzuola (Firenze).

(cc) Industry Agriculture

(cc) Ministerial Decree of 10 September 1945.
Granting an extra allotment of sugar to producers of sugar beets who consign their products to the sugar factories.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of A.G territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Thursday, 4 October 1945. As the endorsement and promulgation of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

5208

G. C. HADDROD, Lt.Col.,
Officer i/c Legal Branch
for Chief Legal Adviser.

8278

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3 B

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 15 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. anno L. 600	All'Estero	Abb. anno L. 1.200
	» semestrale » 350		» semestr. » 700
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400
	Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. anno L. 400	All'Estero	Abb. anno L. 800
	» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo L. 800 —
	» semestrale » 200 —		» semestrale » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 525.
Ricostituzione del comune di San Giovanni di Rieda (Viterbo) . . . . . Pag. 1358

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 526.
Elevazione a cinque miliardi del limite di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, per la concessione di anticipazioni alle aziende industriali creditrici dello Stato . . . . . Pag. 1359

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 527.
Modificazioni alla composizione della Consulta Nazionale Pag. 1359

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 528.
Denuncia obbligatoria dei prodotti tessili . Pag. 1360

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 529.
Revoca di bandi di dichiarazione di zona delle operazioni, cessazione del trattamento di guerra al personale militare e militarizzato, nonchè smilitarizzazione del personale civile . . . . . Pag. 1360

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.
Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1364

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1945.
Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza). Pag. 1364

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1945.
Nomina dell'amministratore straordinario delle attività della Società Nazionale d'Etiopia (S.N.E.) possedute nel Regno . . . . . Pag. 1364

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Nomina del presidente, del vice presidente, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana . . . . Pag. 1365

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Nomine e conferme di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . . . Pag. 1365

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo «Fabbrica argenterie Clementi», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1366

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita «ImpeX», con sede in Milano, e nomina del sequestra- Pag. 1366

2126

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . { Abb. annuo . . . L. 400 — ; semestrale . . . » 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . L. 800 — ; semestrale . . . » 500 — ; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 525.
Ricostituzione del comune di San Giovanni di Bieda (Viterbo) . . . . . Pag. 1358

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 526.
Elevazione a cinque miliardi del limite di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, per la concessione di anticipazioni alle aziende industriali creditrici dello Stato . . . . . Pag. 1359

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 527.
Modificazioni alla composizione della Consulta Nazionale Pag. 1359

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 528.
Denuncia obbligatoria dei prodotti tessili . Pag. 1360

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 529.
Revoca di bandi di dichiarazione di zona delle operazioni, cessazione del trattamento di guerra al personale militare e militarizzato, nonchè smilitarizzazione del personale civile . . . . . Pag. 1360

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 530.
Estensione a tutti i manufatti tessili dell'addizionale prevista dal R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65. Pag. 1361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 settembre 1945, n. 531.
Ripristino dell'ora normale . . . . . Pag. 1362

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 532.
Istituzione transitoria presso il Ministero del tesoro della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra. Pag. 1362

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1945
Determinazione della misura della medaglia di presenza spettante ai componenti le Commissioni e Sottocommissioni elettorali . . . . . Pag. 1363

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.
Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1364

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1945.
Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Torenza (Potenza). Pag. 1364

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1945.
Nomina dell'amministratore straordinario delle attività della Società Nazionale d'Etiopia (S.N.E.) possedute nel Regno . . . . . Pag. 1364

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Nomina del presidente, del vice presidente, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana . . . . Pag. 1365

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Nomine e conferme di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . . . Pag. 1365

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo «Fabbrica argenterie Clementi», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1366

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita «Impex», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1366

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo «Glessmer A. & C.», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1366

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo «La Metallochimica», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1367

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villalba (Caltanissetta) . . . . . Pag. 1367

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.
Diritto di monopolio sui tubetti per uso farmaceutico e dolciumi . . . . . Pag. 1367

5207

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Agenzia importazioni esportazioni », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. . . . . . Pag. 1367

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Alino », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1368

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Eletta » fabbrica italiana articoli balneari, sportivi e affini, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1368

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Giambardella successori », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1369

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.
Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale della gente dell'aria, della Cassa nazionale malattie operai gente dell'aria e della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati di soccupati presso le società esercenti linee aeree regolari. Pag. 1369

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.
Revoca del sequestro della Società anonima immobiliare Vittorio Emanuele 21 « S.A.V.E. » con sede in Milano Pag. 1370

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.
Nomina del liquidatore, del presidente e di due componenti del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di Realmonte (Agrigento) . . . . . Pag. 1370

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.
Conferma del commissario straordinario della Banca sconti e depositi di Firenzuola (Firenze) . . . Pag. 1370

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Concessione di un quantitativo premio di zucchero ai produttori di bietole zuccherine conferenti agli stabilimenti d'estrazione . . . . . Pag. 1370

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1371

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 24 del 1° settembre 1945 riguardante i prezzi di cessione per pneumatici per autocarri. Pag. 1371

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1372

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lucca. Pag. 1372

Ministero dell'interno: Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1941 per la formazione

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 525.

Ricostituzione del comune di San Giovanni di Bieda (Viterbo).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1789;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di San Giovanni di Bieda, aggregato con R. decreto 26 agosto 1927, n. 1789, al comune di Bieda, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Viterbo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Giovanni di Bieda e Bieda.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di San Giovanni di Bieda e di Bieda saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni di San Giovanni di Bieda e di Bieda anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 26 agosto 1927, n. 1789.

Il personale, già in servizio presso il comune di Bieda e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, dovrà avere la posizione gerarchica e il trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

sequestratario . . . . . Pag. 1365

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1943.

Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale della gente dell'aria, della Cassa nazionale malattie operai gente dell'aria e della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari. Pag. 1365

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1943.

Revoca del sequestro della Società anonima immobiliare Vittorio Emanuele 21 « S.A.V.E. » con sede in Milano. Pag. 1366

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1943.

Nomina del liquidatore, del presidente e di due componenti del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di Realmonte (Agrigento) . . . . . Pag. 1366

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1943.

Conferma del commissario straordinario della Banca sconti e depositi di Firenzuola (Firenze) . . Pag. 1370

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1943.

Concessione di un quantitativo premio di zucchero ai produttori di bietole zuccherine conferenti agli stabilimenti d'estrazione . . . . . Pag. 1370

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1371

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 24 del 1° settembre 1943 riguardante i prezzi di cessione per pneumatici per autocarri. Pag. 1371

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1372

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lucca. Pag. 1372

Ministero dell'interno: Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1941 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi. . . . . Pag. 1372

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1372

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 111 DEL 15 SETTEMBRE 1943:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Credito Fondiario Sardo, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella estrazione dell'1° agosto 1943.

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1911, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di San Giovanni di Biesa, aggregato con R. decreto 26 agosto 1927, n. 1788, al comune di Biesa, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Viterbo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Giovanni di Biesa e Biesa.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di San Giovanni di Biesa e di Biesa stranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno esser superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni di San Giovanni di Biesa e di Biesa anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 26 agosto 1927, n. 1789.

Il personale, già in servizio presso il comune di Biesa e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, dovrà avere la posizione gerarchica e il trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1943.

UMBERTO DI SAVOIA

PARINI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1943
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 20. — PIOLA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 821291

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 526.

Elevazione a cinque miliardi del limite di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, per la concessione di anticipazioni alle aziende industriali creditrici dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 58, e 14 giugno 1945, n. 365;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' elevato a cinque miliardi il limite complessivo di un miliardo di lire di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365.

Art. 2.

Le anticipazioni a favore delle aziende nelle quali l'Istituto per la Ricostruzione Industriale abbia una partecipazione, potranno essere ora concesse per tramite dell'Istituto medesimo, in base a dichiarazione da rilasciarsi da tale Istituto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GASPAROTTO — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 422, sull'integrazione della composizione della Consulta Nazionale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, è aggiunto il seguente comma:
« Fanno parte di diritto della Consulta coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri prima del 28 ottobre 1922, ed i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, nominati dopo la liberazione di Roma ».

Art. 2.

Le designazioni attribuite all'Associazione nazionale combattenti e all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra dall'art. 5, lettere *a*) e *b*), del citato decreto legislativo 30 aprile 1945, n. 168, sono rispettivamente elevate da quattro ad otto e da due a quattro.

Art. 3.

Il numero dei rappresentanti delle associazioni di artigiani e delle organizzazioni di lavoratori e piccoli imprenditori che saranno chiamati a far parte della Consulta a norma dell'art. 4, lettera *b*) del citato decreto legislativo 30 aprile 1945, n. 168, viene elevato da tre a quattro.

Art. 4.

Il numero dei tecnici dirigenti di aziende industriali e tecnici agrari, che saranno chiamati a far parte della Consulta a norma dell'art. 6, lettera *c*) del citato decreto legislativo 30 aprile 1945, n. 168, viene elevato da due a quattro.

Art. 5.

All'art. 2 del decreto legislativo 12 luglio 1945, n. [illegible]

2130
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e 14 giugno 1945, n. 365;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'Industria ed il commercio, per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' elevato a cinque miliardi il limite complessivo di un miliardo di lire di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 365.

Art. 2.

Le anticipazioni a favore delle aziende nelle quali l'Istituto per la Ricostruzione Industriale abbia una partecipazione, potranno essere loro concesse per tramite dell'Istituto medesimo, in base a dichiarazione da rilasciarsi da tale Istituto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 365.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 11 — PERIS

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 527.

Modificazioni alla composizione della Consulta Nazionale

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto lo Statuto fondamentale del Regno;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sull'istituzione della Consulta Nazionale;

Sulla proposta dei Ministri per l'Interno, per la grazia, giustizia e culti, per l'industria, commercio e lavoro, per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, è aggiunto il seguente comma:

« Fanno parte di diritto della Consulta coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri prima del 28 ottobre 1922, ed i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, nominati dopo la liberazione di Roma ».

Art. 2.

Le designazioni attribuite all'Associazione nazionale combattenti e all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra dall'art. 5, lettere *a*) e *b*) del citato decreto legislativo 30 aprile 1945, n. 168, sono rispettivamente elevate da quattro ad otto e da due a quattro.

Art. 3.

Il numero dei rappresentanti delle associazioni di artigiani e delle organizzazioni di lavoratori e piccoli imprenditori che saranno chiamati a far parte della Consulta a norma dell'art. 6, lettera *h*) del citato decreto legislativo 30 aprile 1945, n. 168, viene elevato da tre a quattro.

Art. 4.

Il numero dei tecnici dirigenti di aziende industriali e tecnici agrari, che saranno chiamati a far parte della Consulta a norma dell'art. 6, lettera *e*) del citato decreto legislativo 30 aprile 1945, n. 168, viene elevato da due a quattro.

Art. 5.

All'art. 2 del decreto legislativo 12 luglio 1945, numero 122, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le direzioni centrali dei Partiti che costituiscono il Comitato di liberazione nazionale Alta Italia designeranno inoltre, in ragione di uno per Partito, cinque Consiglieri scelti tra coloro che fecero parte del Comitato predetto nel periodo in cui esso fu delegato a rappresentare il Governo nel territorio occupato dal nemico.

Faranno altresì parte della Consulta coloro che in tale periodo hanno diretto il Comitato liberazione nazionale Alta Italia ».

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BONOMI — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GIULIO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 26 — ERASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 528.

Denuncia obbligatoria dei prodotti tessili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Entro venti giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i produttori e i commercianti di prodotti grezzi o finiti dell'industria tessile e della maglieria nonchè delle confezioni ad essi relative, devono denunciare all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede la loro impresa, i quantitativi dei prodotti di cui hanno la disponibilità o che detengono a qualsiasi titolo alla data predetta.

Lo stesso obbligo spetta, per le merci menzionate, a

Devono inoltre essere precisati gli estremi delle fatture relative all'acquisto delle materie prime e dei semilavorati tessili per quanto concerne i produttori e dei tessuti e delle maglierie e relative confezioni, per quanto riguarda i commercianti e i confezionisti. Deve essere specificato anche l'ammontare dell'imposta sull'entrata corrisposta.

Art. 3.

Se il denunciante non possa dichiarare gli estremi delle fatture di acquisto, dovrà allegare alla denuncia un elenco degli acquisti fatti nel quale indicherà la qualità della merce, il prezzo, nonchè, quando sia possibile, le generalità del venditore.

Quando entro il termine previsto per la denuncia sia pagata l'imposta sull'entrata relativa agli acquisti stessi, il denunciante sarà esente dalle sanzioni pecuniarie civili e penali previste a suo carico dalle leggi concernenti l'imposta sull'entrata.

Art. 4.

Chiunque non osserva l'obbligo di denuncia previsto nell'art. 1, o omette di allegare alla denuncia l'elenco indicato nell'art. 3, ovvero adempie agli obblighi stessi in modo incompleto, è punito con l'ammenda non inferiore al un quinto del prezzo dei prodotti non denunciati o non compresi nell'elenco e non superiore al triplo del prezzo medesimo.

La merce non denunciata o non compresa nell'elenco è soggetta a confisca, senza pregiudizio dell'applicazione delle penalità stabilite per la violazione di altre leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — RICCI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 43. — ERASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 529.

Revoca di bandi di dichiarazione di zona delle operazioni, cessazione del trattamento di guerra al personale militare e militarizzato, nonchè smilitarizzazione del personale civile.

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785132

PARRI — BONOMI — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GUELFO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBERINI — LUSSU — MOLÈ.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 36. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 528.

Denuncia obbligatoria dei prodotti tessili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Entro venti giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i produttori e i commercianti di prodotti grezzi o finiti dell'industria tessile e della pagliericia nonchè delle confezioni ad essi relative, devono denunciare all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede la loro impresa, i quantitativi dei prodotti di cui hanno la disponibilità e che detengono a qualsiasi titolo alla data predetta.

Lo stesso obbligo spetta, per le merci menzionate, a chiunque ne abbia la disponibilità o le detenga a qualsiasi titolo per conto terzi nonchè a chiunque le detenga per conto proprio a scopo di rivendita.

Art. 2.

La denuncia prevista nel precedente articolo deve essere presentata in duplice copia. In essa devono indicarsi le generalità del denunciante, il titolo della detenzione, le generalità dell'eventuale diverso proprietario, la quantità di cui si ha la disponibilità o che si detiene, con riferimento ai metri, ai capi e al corrispondente peso.

un elenco degli acquisti fatti nel [illegible] ità della merce, il prezzo, nonchè, quando sia possibile, le generalità del venditore.

Quando entro il termine previsto per la denuncia sia pagata l'imposta sull'entrata relativa agli acquisti stessi, il denunciante sarà esente dalle sanzioni pecuniarie civili e penali previste a suo carico dalle leggi concernenti l'imposta sull'entrata.

Art. 4.

Chiunque non osserva l'obbligo di denuncia previsto nell'art. 1, o omette di allegare alla denuncia l'elenco indicato nell'art. 3, ovvero adempie agli obblighi stessi in modo incompleto, è punito con l'ammenda non inferiore ad un quinto del prezzo dei prodotti non denunciati o non compresi nell'elenco e non superiore al triplo del prezzo medesimo.

La merce non denunciata o non compresa nell'elenco è soggetta a confisca, senza pregiudizio dell'applicazione delle penalità stabilite per la violazione di altre leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — RICCI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 43. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 529.

Revoca di bandi di dichiarazione di zona delle operazioni, cessazione del trattamento di guerra al personale militare e militarizzato, nonché smilitarizzazione del personale civile.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra sul territorio dello Stato;
Visti gli articoli 11 e 15 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;
Visto il R. decreto 4 agosto 1943, n. 744, che ha dichiarato in stato di guerra tutto il territorio dello Stato;

2133
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visti i bandi del Comandante Supremo delle Forze armate, in data 6 e 21 aprile 1941, 9 maggio 1941, 9 gennaio 1943, 14 aprile 1943, 21 maggio 1943, 14 giugno 1943, 21 e 26 luglio 1943, con i quali viene dichiarata zona delle operazioni parte del territorio dello Stato;

Visti i bandi del Comandante Supremo delle Forze armate in data 1° ottobre 1943, n. 6, e 25 dicembre 1943, n. 15;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1943, n. 507, relativo al trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte di comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, relativo alla disciplina della militarizzazione;

Visti i bandi del Comandante Supremo delle Forze armate in data 17 maggio 1943, 3, 4, 16 e 30 giugno 1943 e 14 luglio 1943, che disciplinano la militarizzazione del personale ferroviario e postelegrafonico nei territori delle isole della Sicilia e della Sardegna e delle imprese private in zona delle operazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1945 cessano di avere effetto le dichiarazioni di zona delle operazioni decretate con bandi del Comandante Supremo delle Forze armate.

Le parti del territorio dello Stato, diverse da quelle indicate nel comma precedente, sono considerate zona delle operazioni a datare dalle ore 20 dell'8 settembre 1943 e fino al 15 settembre 1945.

In dipendenza della dichiarazione di cui al comma precedente il pagamento delle indennità spettanti in zona delle operazioni non è dovuto a coloro che non abbiano prestato servizio presso enti mobilitati o che non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 2.

A decorrere dal 16 settembre 1945 cessano di avere applicazione le norme del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito, con modificazioni, nella legge

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PACRI — BRUSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 530.

Estensione a tutti i manufatti tessili dell'addizionale prevista dal R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65;

Visto il testo unico approvato con R. decreto 11 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale e successive modificazioni;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

tivo alla disciplina della militarizzazione;

Visti i bandi del Comandante Supremo delle Forze armate in data 17 maggio 1943, 3, 4, 16 e 30 giugno 1943 e 14 luglio 1943, che disciplinano la militarizzazione del personale ferroviario e postelegrafonico nei territori delle isole della Sicilia e della Sardegna e delle imprese [illegible] in zona delle operazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1945 cessano di avere effetto le dichiarazioni di zona delle operazioni decretate con bandi del Comandante Supremo delle Forze armate.

Le parti del territorio dello Stato, diverse da quelle indicate nel comma precedente, sono considerate zona delle operazioni a datare dalle ore 20 dell'8 settembre 1943 e fino al 15 settembre 1945.

In dipendenza della dichiarazione di cui al comma precedente il pagamento delle indennità spettanti in zona delle operazioni non è dovuto a coloro che non abbiano prestato servizio presso enti mobilitati o che non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 2.

A decorrere dal 16 settembre 1945 cessano di avere applicazione le norme del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1943, n. 507, relative al trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte dei comandi, enti, reparti e servizi costituiti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni, ad eccezione delle norme degli articoli 12, 40, 41 e 42.

Art. 3.

A decorrere dal 16 settembre 1945 cessano di aver effetto tutte le militarizzazioni del personale civile delle Amministrazioni dello Stato e delle imprese private.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BRUSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARESCHI — LUSSU — MOSSO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 35. — FRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 530.

Estensione a tutti i manufatti tessili dell'addizionale prevista dal R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65;

Visto il testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale e successive modificazioni;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'addizionale sul prezzo dei tessili istituita a favore dello Stato con l'art. 3 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1945, è dovuta nella misura del sei per cento sul prezzo effettivo di vendita, anche quando non siasi fatto luogo a tipizzazione od assimilazione, per tutti i prodotti indicati nell'articolo medesimo a qualunque uso destinati, ad

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2135

esclusione dei filati da industria da impiegarsi in ulteriori trasformazioni o lavorazioni.

L'addizionale è dovuta dal produttore all'atto del trasferimento della merce ai commercianti all'ingrosso od al minuto o direttamente al consumatore.

E' dovuta dal commerciante all'ingrosso o da chiunque immetta al consumo i prodotti suindicati, quando non sia dimostrato che il produttore abbia già corrisposta l'addizionale.

Nel caso che i prodotti siano ceduti contro corrispettivo di altra merce od a titolo gratuito, l'addizionale sarà liquidata sulla base del prezzo di vendita dei prodotti della stessa specie o di specie similari.

Art. 2.

Nessun rimborso compete per le somme già pagate a titolo di addizionale in dipendenza del decreto interministeriale 28 settembre 1944, n. 709, del soppresso governo della repubblica sociale italiana.

Art. 3.

L'addizionale sarà riscossa con le modalità di cui al decreto Ministeriale 15 marzo 1945, n. 2-1386, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 18 marzo 1945.

Art. 4.

Chiunque trasgredisca alle disposizioni dell'art. 1, è punito con la multa prevista dall'art. 53 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, nella misura da una a dieci volte l'addizionale stessa e non inferiore a L. 500.

La vendita o la cessione eseguita in frode in locali privati danno luogo all'applicazione della stessa multa non solo sulla merce defraudata, ma su tutta quella esistente nel locale della vendita abusiva, ovvero su tutta la quantità della merce rinvenuta ove trattisi di vendita ambulante.

Per merce defraudata s'intende quella già venduta o ceduta, quando la qualità o la quantità di essa risultino da prova certa.

Art. 5.

L'inosservanza degli obblighi di cui al decreto Ministeriale indicato nell'art. 3 è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 settembre 1945, n. 531.

Ripristino dell'ora normale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del 2° fuso (ora dell'Europa centrale);

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 92, col quale l'ora normale è stata anticipata di sessanta minuti primi a partire dalle ore 2 del 2 aprile 1945;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1911, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dalle ore ventiquattro del giorno 17 settembre 1945 è ripristinata l'ora normale.

La conseguente ora di risulta sarà indicata, ad ogni effetto di legge, come ore ventiquattro *bis*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 38. — ERMINI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 532.

Istituzione transitoria presso il Ministero del tesoro della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

2136
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2137

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

tivo di altra merce od a titolo gratuito, [illegible]
sarà liquidata sulla base del prezzo di vendita dei prodotti della stessa specie o di specie similari.

Art. 2.

Nessun rimborso compete per le somme già pagate a titolo di addizionale in dipendenza del decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 700, da sedicente Governo della repubblica sociale italiana.

Art. 3.

L'addizionale sarà riscossa con le modalità di cui al decreto Ministeriale 15 marzo 1942, n. 2 [illegible] pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 18 marzo 1942.

Art. 4.

Chiunque trasgredisca alle disposizioni dell'art. 1 è [illegible] con la multa prevista dall'art. 55 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, nella misura da una a dieci volte l'addizionale stessa e non inferiore a L. 500.

La vendita o la cessione eseguita in frode ai locali privati danno luogo all'applicazione della stessa multa non solo sulla merce defraudata, ma su tutta quella esistente nel locale della vendita clandestina, ovvero su tutta la quantità della merce rinvenuta ove trattisi di vendita ambulante.

Per merce defraudata s'intende quella già venduta o ceduta, quando la qualità o la quantità di essa risultino da prova certa.

Art. 5.

L'inosservanza degli obblighi di cui al decreto Ministeriale indicato nell'art. 3 è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RUINI — GASPAROTTO — TOGLIATTI

Visto, *il guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1945
Atti del governo, registro n. 6, foglio n. 32. — FERRARI

Visto il decreto legislativo [illegible]
1945, n. 92, col quale l'ora normale è stata anticipata di sessanta minuti primi a partire dalle ore 2 del 2 aprile 1945;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dalle ore ventiquattro del giorno 15 settembre 1945 è ripristinata l'ora normale.

La conseguente ora di risulta sarà indicata, ad ogni effetto di legge, come ore ventiquattro *bis*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1945
Atti del governo, registro n. 6, foglio n. 36. — FERRARI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 532.

Istituzione transitoria presso il Ministero del tesoro della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE,
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Viste le leggi 28 settembre 1940, n. 1399; 26 ottobre 1940, n. 1543; 29 novembre 1941, n. 1432; nonchè il R. decreto 16 dicembre 1940, n. 1955, sul risarcimento dei danni di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 151, col quale è stato ricostituito il Ministero del tesoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, col quale sono state stabilite nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È transitoriamente istituita presso il Ministero del tesoro la Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra.

Sono assegnati ad essa tutti i servizi relativi all'applicazione delle leggi 28 settembre 1940, n. 1390; 26 ottobre 1940, n. 1543, e 20 novembre 1941, n. 1432, nonchè del R. decreto 16 dicembre 1940, n. 1957, riguardanti il risarcimento dei danni di guerra.

Il Ministero del tesoro provvederà alle relative esigenze con personale proprio, con personale appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni statali, nella posizione di comando, nelle forme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni e con personale non di ruolo da assumere a norma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 455.

Art. 2.

Il numero dei posti di cui alle tabelle *B* e *D* annesse al decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, rispettivamente riguardanti il ruolo per la carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro e quello per la carriera d'ordine della stessa Amministrazione centrale è aumentato come segue:

Direttore generale (grado 4° del gruppo A) 1 posto;
Ispettore generale (grado 5° del gruppo A) 1 posto;
Archivisti capi (grado 9° del gruppo C) 1 posto;
Primi archivisti (grado 10° del gruppo C) 1 posto.

La Direzione generale di cui all'art. 1 sarà soppressa dalla data che verrà stabilita con decreto Luogotenenziale da emanare su proposta del Ministro per il tesoro.

Dalla stessa data saranno soppressi i posti di organico di cui al 1° comma del presente articolo. Il titolare del posto di grado 4° soppresso sarà eliminato ai sensi delle vigenti disposizioni, mentre gli impiegati dei rimanenti gradi che, per effetto della suindicata sop

Art. 4.

Il funzionario di cui all'art. 10, comma 5°, del Regio decreto-legge 4 marzo 1937, n. 301, conserva *ad personam* il grado di ispettore generale in soprannumero lasciando scoperto nella tabella *B* del decreto legislativo Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, un posto di capo divisione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 93. — PESCE

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Determinazione della misura della medaglia di presenza spettante ai componenti le Commissioni e Sottocommissioni elettorali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 55;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167;

Riconosciuta la necessità di determinare la misura della medaglia di presenza da corrispondere ai componenti delle Commissioni elettorali, di cui all'art. 11 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, e delle Sottocommissioni elettorali di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201;

Decreta:

Art. 1.

Ai componenti delle Commissioni e delle Sottocommissioni elettorali è corrisposta, a carico dello Stato, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, con i mezzi di trasporto più economici, una medaglia di presenza nella misura rispettivamente di lire cento o di lire cinquanta, a seconda che si tratti di estranei o dipendenti da Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781021

Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 53. — Bassi

È transitoriamente istituita presso il Ministero del tesoro la Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra.

Sono assegnati ad essa tutti i servizi relativi all'applicazione delle leggi 28 settembre 1939, n. 1939; 26 ottobre 1940, n. 1543, e 29 novembre 1941, n. 1432, nonchè del R. decreto 16 dicembre 1940, n. 1957, riguardanti il risarcimento dei danni di guerra.

Il Ministero del tesoro provvederà alle relative esigenze con personale proprio, con personale appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni statali, nella posizione di comando, nelle forme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni e con personale non di ruolo da assumere a norma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453.

Art. 2.

Il numero dei posti di cui alle tabelle *B* e *D* annesse al decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, rispettivamente riguardanti il ruolo per la carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro e quello per la carriera d'ordine della stessa Amministrazione centrale è aumentato come segue:

Direttore generale (grado 4° del gruppo A): 1 posto;
Ispettore generale (grado 5° del gruppo A): 1 posto;
Archivisti capi (grado 3° del gruppo C): 1 posto;
Primi archivisti (grado 10° del gruppo C): 1 posto.

La Direzione generale di cui all'art. 1 sarà soppressa dalla data che verrà stabilita con decreto Luogotenenziale da emanare su proposta del Ministro per il tesoro.

Dalla stessa data saranno soppressi i posti di organico di cui al 1° comma del presente articolo. Il titolare del posto di grado 4° soppresso sarà eliminato ai sensi delle vigenti disposizioni, mentre gli impiegati dei rimanenti gradi che, per effetto della suindicata soppressione di posti, risultino in eccedenza ai posti dei rispettivi organici saranno considerati in soprannumero fino al riassorbimento con le prime successive vacanze.

Art. 3.

Il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari approvato con R. decreto 23 marzo 1923, n. 185, si estende anche, in quanto applicabile, all'Amministrazione del tesoro fino a che non sarà emanato apposito regolamento per il personale ed i servizi dell'Amministrazione stessa.

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1945.

Determinazione della misura della medaglia di presenza spettante ai componenti le Commissioni e Sottocommissioni elettorali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 35;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167;

Riconosciuta la necessità di determinare la misura della medaglia di presenza da corrispondere ai componenti delle Commissioni elettorali, di cui all'art. 11 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, e delle Sottocommissioni elettorali di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201;

Decreta:

Art. 1.

Ai componenti delle Commissioni e delle Sottocommissioni elettorali è concessa, a carico dello Stato, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, con i mezzi di trasporto più economici, una medaglia di presenza nella misura rispettivamente di lire cento o di lire cinquanta, a seconda che si tratti di estranei o dipendenti da Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore in ciascuna provincia del decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, contenente le norme di esecuzione per la formazione delle liste elettorali.

Roma, addì 9 giugno 1945

Il Ministro per l'interno
Bonomi

Il Ministro per il tesoro
Soleri

(1483)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995 0121

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 8757 del 6 maggio 1921, col quale venne riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nel porto della posta di Frusta n. 45 a favore della signora Martani Umiltà in Betti;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che la predetta signora Martani Umiltà in Betti si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 8757 del 6 maggio 1921, è riconosciuto a favore della signora Martani Umiltà fu Giulio in Betti il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nel porto della posta di Frusta n. 45.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(143)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1945.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 25 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla disciplina della fun[illegible]

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore e veduta la proposta formulata in proposito dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Decreta:

In sostituzione dell'ing. Antonio Massanelli, il signor Francesco Caggiano fu Biase è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1373)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1945.

Nomina dell'amministratore straordinario delle attività della Società Nazionale d'Etiopia (S.N.E.) possedute nel Regno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Interministeriale 23 ottobre 1941 che disponeva lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Società Nazionale d'Etiopia (S.N.E.) e la nomina dell'amministratore straordinario del detto ente nella persona del dott. Vincenzo Fagnoli;

Considerata la opportunità di preporre alla Società Nazionale d'Etiopia il dott. Giuliano Cora attuale presidente della Società anonima per il commercio nell'A.I. con la quale la S.N.E. ha rapporti di comune interesse;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Fagnoli cessa dall'incarico di amministratore straordinario della Società Nazionale [illegible] (S.N.E.)

2140
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nel porto della posta di Frusta n. 45 a favore della signora Martani Emilia in Betti;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che la predetta signora Martani Emilia in Betti, si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 8757 del 6 maggio 1924, è riconosciuto a favore della signora Martani Emilia fu Giulio in Betti, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nel porto della posta di Frusta n. 45.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1443)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1945.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio Decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 932, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 8 luglio 1941, con cui sono stati sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza) ed è stato nominato commissario straordinario l'ing. Antonio Massanelli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza) per la gestione provvisoria dell'Ente, in attesa della ricostituzione degli organi amministrativi;

Decreta:

L'ing. Antonio Massanelli è nominato commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1373)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1945.

Nomina dell'amministratore straordinario delle attività della Società Nazionale d'Etiopia (S.N.E.) possedute nel Regno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1941 che disponeva lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Società Nazionale d'Etiopia (S.N.E.) e la nomina dell'amministratore straordinario del detto ente nella persona del dott. Vincenzo Faginoli;

Considerata la opportunità di preporre alla Società Nazionale d'Etiopia il dott. Giuliano Cora attuale presidente della Società anonima per il commercio nell'A.I. con la quale la S.N.E. ha rapporti di comune interesse;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Faginoli cessa dall'incarico di amministratore straordinario della Società Nazionale d'Etiopia (S.N.E.).

Il dott. Giuliano Cora è nominato amministratore straordinario delle attività della società medesima nel Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 luglio 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(1445)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759121

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Nomina del presidente, del vice presidente, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente nell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3139, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il decreto Ministeriale 23 maggio 1928 che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visti gli articoli 15 e 21 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, approvato con decreto del Capo del Governo, in data 20 luglio 1937;

Visto che nella riunione dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto suddetto, tenutasi il 15 marzo 1945, venne costituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso nelle persone dei signori conte avv. Vittorio Fossombroni, gr. uff. rag. Piero Valiani, comm. avv. Mario Gobbo, dott. Nello Niccoli, on. avv. Arnaldo Dello Sbarba, dott. Enea Faltizi, comm. Gino Salocchi e gr. uff. avv. Angelo Padiani;

Visto che nella medesima adunanza vennero anche nominati, quali sindaci effettivi, i signori comm. rag. Vincenzo Razzauti e comm. dott. Edoardo Benedettini, e quale sindaco supplente, il sig. dott. Battista Gianneschi;

Ritenuto che, ai sensi dello statuto su citato, occorre nominare, in seno al Consiglio di amministrazione come sopra costituito, il presidente ed il vice presidente dell'Istituto e completare il Collegio sindacale con un sindaco effettivo ed uno supplente di nomina governativa;

Decreta:

1. I signori conte avv. Vittorio Fossombroni e comm. avv. Mario Gobbo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

2. Il signor dott. Nello Niccoli è nominato sindaco effettivo e il signor dott. Battista Gianneschi è nominato sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Nomine e conferme di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

di concerto con

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3139, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dal Banco di Sicilia - Palermo, dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale - Roma, dalla Direzione generale del Banco di Napoli - Napoli, dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari;

Decreta:

L'avv. Emanuele Avellone fu Alfredo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleone (Palermo);

il cav. Pacifico Orlandi fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarnano (Macerata);

il sig. Aurelio Bartolucci è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Staffolo (Ancona);

il sig. Attilio Bernabucci fu Domenico è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serra S. Quirico (Fabriano);

il sig. Carlo Scerbo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fiadeiida (Catanzaro);

il sig. Antonio Maimenti fu Pietro è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito [illegible] Antilia (Salerno);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 942128

norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visti gli articoli 15 e 21 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, approvato con decreto del Capo del Governo, in data 29 luglio 1937;

Visto che nella riunione dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto suddetto, tenutasi il 15 marzo 1945, venne costituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso nelle persone dei signori conte avv. Vittorio Fossombroni, gr. uff. rag. Piero Vallati, comm. avv. Mario Gobbo, dott. Nello Niccoli, on. avv. Arnaldo Dello Sterpa, dott. Enea Fabrizi, comm. Gino Salocchi e gr. uff. avv. Angelo Badiani;

Visto che nella medesima adunanza vennero anche nominati, quali sindaci effettivi, i signori comm. rag. Vincenzo Razzauti e comm. dott. Edoardo Benedettini, e quale sindaco supplente, il sig. dott. Battista Gianelli;

Ritenuto che, ai sensi dello statuto su citato, occorre nominare, in seno al Consiglio di amministrazione come sopra costituito, il presidente ed il vice presidente dell'Istituto e completare il Collegio sindacale con un sindaco effettivo ed uno supplente di nomina governativa;

Decreta:

1. I signori conte avv. Vittorio Fossombroni e comm. avv. Mario Gobbo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana con sede in Firenze, per il biennio 1945-1946;

2. Il comm. dott. Mario Roncaglia è nominato sindaco effettivo dell'Istituto predetto, con le funzioni di presidente del Collegio sindacale, e il dott. Mario Rata è nominato sindaco supplente dell'Istituto stesso. Essi resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1945

p. *Il Ministro*: PESENTI

(1365)

suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dal Banco di Sicilia - Palermo, dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale - Roma, dalla Direzione generale del Banco di Napoli - Napoli, dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari;

Decreta:

L'avv. Emanuele Avellone fu Alfredo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleone (Palermo);

il cav. Pacifico Orlandi fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarnano (Macerata);

il sig. Aurelio Barteluccì è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Staffolo (Ancona);

il sig. Aurelio Bernabucci fu Domenico è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serra S. Quirico (Fabriano);

il sig. Carlo Serrao è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tiriolo (Catanzaro);

il sig. Antonio Maiorani fu Pietro è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Moriano Antilia (Salerno);

il sig. Donato Palmaio fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Valmaggiore (Foggia);

il sig. Pasquale Morra fu Teodoro è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Puglia (Foggia);

il sig. Giuseppe Nubila fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleto Perticara (Potenza);

il sig. Ottavio Bloisi di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carbone (Potenza);

il sig. Pasquale De Fazio fu Carmine è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sersale (Catanzaro);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Il sig. Francesco Di Girolamo fu Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pollutri (Chieti);

il sig. Francesco Pardi fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelli (Teramo);

il sig. Federico Colantonio fu Giuseppe Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montorio nei Frentani (Campobasso);

il sig. Andrea Giovanni Carta fu Sebastiano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baiao (Cagliari);

il sig. Gabriele Sette di Sebastiano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villagrande (Nuoro);

Il sig. Salvatore Sedda fu Stefano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tefi (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1945

p. *Il Ministro per il tesoro*
PERSICO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1371)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Fabbrica argenterie Clementi », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Fabbrica argenterie Clementi », con sede in Milano, via Lauro, 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Impex », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base gli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Impex », importazione esportazione materie prime, con sede in Milano, via Durini, 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Impex », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Di Marcantonio Primo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1382)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Glessmer A. & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Glessmer A. & C. », con sede in Milano, via Lauro n. 16 (prodotti chimici farmaceutici), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi per-

2144
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tadao (Cagliari);

il sig. Gabriele Sotte di Sebastiano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villagrande Nuovo;

il sig. Salvatore Sodda fu Stefano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tetti (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1945

p. *Il Ministro per il tesoro*
Persico

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1374)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Fabbrica argenterie Clementi », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Fabbrica argenterie Clementi », con sede in Milano, via Lauro, 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Fabbrica argenterie Clementi », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Rivolta Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1945

Il Ministro: Rivol

(1381)

Ritenuto che in base agli elementi istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Impex », importazione esportazione materie prime, con sede in Milano, via Dante, 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Impex », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Di Marcantonio Bruno.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1382)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Giessmer A. & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Giessmer A. & C. », con sede in Milano, via Lauro n. 16 (prodotti chimici farmaceutici), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Giessmer A. & C. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Rizzi Alfonso.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1383)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785028

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « La Metallochimica », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « La Metallochimica », con sede in Milano, via Solferino, 7, o chi per essa rappresentante, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « La Metallochimica », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ruggeri Ugo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1381)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1945.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villalba (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

di concerto con

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vedati i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e rag. Tarroselli Adolfo di Girolamo e il sig. Trapia Arcangelo fu Salvatore vennero nominati rispettivamente commissario e vice commissario;

Considerata l'opportunità di ricostituire l'ordinaria amministrazione dell'azienda suindicata;

Veduta la proposta formulata dal Banco di Sicilia;

Decreta:

Il sig. Agnesi Giovanni fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villalba (Caltanissetta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1945

p. *Il Ministro per il tesoro*
Pesenti

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Gullo

(1372)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Diritto di monopolio sui tubetti per uso farmaceutico o dolciumi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1936, che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il decreto Ministeriale 2 giugno 1936, che stabilisce il diritto di monopolio sui tubetti occorrenti alle industrie per la preparazione di sigarette medicamentose o pel rivestimento di appositi dolciumi;

Visti i decreti Ministeriali 20 dicembre 1943 e 29 febbraio 1945, che variano i prezzi di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette;

Ritenuta l'opportunità di adeguare alle mutate condizioni del mercato anche il diritto di monopolio stabilito dal succitato decreto Ministeriale 2 giugno 1936;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 209, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

Metallochimica », con sede in Milano, [illegible] rappresentante, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « La Metallochimica », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ruggeri Ugo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1381)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villalba (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

di concerto con

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vedati i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2087, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942 n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto prefettizio 27 settembre 1943, con cui venne sciolta l'amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Villalba (Caltanissetta) e il Regio commissario [illegible]

Roma, addì 14 agosto 1945

p. *Il Ministro per il tesoro*
Persico

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Gullo

(1372)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Diritto di monopolio sui tubetti per uso farmaceutico e dolciario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1936, che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il decreto Ministeriale 2 giugno 1936, che stabilisce il diritto di monopolio sui tubetti occorrenti alle industrie per la preparazione di sigarette medicamentose o pel rivestimento di appositi dolciumi;

Visti i decreti Ministeriali 20 dicembre 1943 e 29 febbraio 1945, che variano i prezzi di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette;

Ritenuta l'opportunità di adeguare alle mutate condizioni del mercato anche il diritto di monopolio stabilito dal succitato decreto Ministeriale 2 giugno 1936;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 380, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di stato;

Determina:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° settembre 1945, il diritto di monopolio dovuto dal fabbricante per ogni tubetto che viene ceduto alle industrie indicate nel succitato decreto Ministeriale 2 giugno 1936, è stabilito in:

L. 0,15, per tubetti senza bocchino;

L. 0,25 per tubetti con bocchino qualunque siano le caratteristiche di esso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 agosto 1945

Il Ministro: Soleri

(1495)

21471
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Agenzia importazioni esportazioni », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Agenzia importazioni esportazioni » (importazioni esportazioni generi alimentari), Milano, piazzale Vittoria, 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Agenzia importazioni esportazioni », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Belotti Bernardino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1385)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Alino », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Alino » articoli per fumatori, con sede in Milano, via Rembrandt n. 38, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Elettra » fabbrica italiana articoli balneari, sportivi e affini, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Elettra » fabbrica italiana articoli balneari, sportivi e affini, con sede in Milano, corso Ravizza, 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Elettra » fabbrica italiana articoli balneari, sportivi e affini, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Colombo Emilio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1386)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Gambardella successori », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Gambardella successori » (apparecchi termotecnici), con sede in Milano, via Manzoni 24, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 925621

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Agenzia importazioni esportazioni » (importazioni esportazioni generi alimentari, Milano, Piazzale Vittoria, 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Agenzia importazioni esportazioni », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Belotti Bernardino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1385)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Alino », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1189;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Alino » articoli per fumatori, con sede in Milano, via Rembrandt n. 38, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Alino » articoli per fumatori, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Belloni Attilio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1387)

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Elettra » fabbrica italiana articoli balneari, sportivi e affini, con sede in Milano, corso Ravizza, 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Elettra » fabbrica italiana articoli balneari, sportivi e affini, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Colombo Emilio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1386)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Gambardella successori », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1189;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Gambardella successori » (apparecchi termotecnici), con sede in Milano, via Manzoni 21, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Gambardella successori » (apparecchi termotecnici), con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dottor Comeri Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1388)

2 | 4 9 |
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.

Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale della gente dell'aria, della Cassa nazionale malattie operai gente dell'aria e della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati disoccupati presso le società esercenti linee aeree regolari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto 21 dicembre 1931, n. 2264, che approva lo statuto della Cassa nazionale della gente dell'aria;

Visto il contratto collettivo 14 settembre 1933, contenente lo statuto della Cassa mutua malattie operai gente dell'aria (Bollettino uff. Ministero corporazioni, fascicolo 23, del 26 luglio 1940, allegato 2114);

Visto il contratto collettivo 1° marzo 1936, per la costituzione della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari (Bollettino ufficiale Ministero corporazioni, fascicolo 139, del 31 agosto 1936, allegato n. 879);

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 349, concernente disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali e sostituzione in commissioni ed organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario l'amministrazione delle tre Casse sopra indicate;

Decreta:

Il dott. Carlo Ratigliano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione:

a) della Cassa nazionale della gente dell'aria;

b) della Cassa mutua nazionale malattie operai gente dell'aria;

c) della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari;

con i poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione di ciascuna.

Le gestioni delle Casse saranno conservate autonome.

Roma, addì 23 agosto 1945

Il Ministro: BARACCHI

(1427)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.

Revoca del sequestro della Società anonima immobiliare Società anonima immobiliare Vittorio Emanuele 21 « S.A.V.E. » sia liberata dai vincoli conseguenti al detto provvedimento;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 15 giugno 1942, con cui è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Vittorio Emanuele 21 « S.A.V.E. », con sede in Milano.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, che, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1942, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1462)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.

Nomina del liquidatore, del presidente e di due componenti del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di Realmonte (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 22 dicembre 1942, con la quale la Cassa rurale ed artigiana di Realmonte (Agrigento) venne sciolta e posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore è deceduto, e che occorre procedere alla sua sostituzione ai sensi dell'articolo 86 *bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375;

Considerata l'opportunità di procedere, sempre ai sensi dell'art. 86-bis del citato Regio decreto-legge numero 375, anche alla sostituzione dei componenti il Collegio sindacale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950128

dell'aria;

Visto il contratto collettivo 14 settembre 1936, contenente lo statuto della Cassa mutua malattie operai gente dell'aria (Bollettino uff. Ministero corporazioni, fascicolo 233, del 28 luglio 1936, allegato 2114);

Visto il contratto collettivo 1° marzo 1936, per la costituzione della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari (Bollettino ufficiale Ministero corporazioni, fascicolo 159, del 31 agosto 1936, allegato n. 879);

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 330, concernente disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali e sostituzione in commissioni ed organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario l'amministrazione delle tre Casse sopra indicate;

Decreta:

Il dott. Carlo Battigliano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione:

a) della Cassa nazionale della gente dell'aria;

b) della Cassa mutua nazionale malattie operai gente dell'aria;

c) della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari;

con i poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione di ciascuna.

Le gestioni delle Casse saranno conservate autonome.

Roma, addì 23 agosto 1945

Il Ministro: Bannaccini

(1427)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.

Revoca del sequestro della Società anonima immobiliare Vittorio Emanuele 21 « S.A.V.E. », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 16 luglio 1942, n. 166, con il quale la Società anonima immobiliare Vittorio Emanuele 21 « S.A.V.E. », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che nell'attuale situazione, si ravvisa opportuno che a amministrativi, che, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1462)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.

Nomina del liquidatore, del presidente e di due componenti del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di Realmonte (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 229, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 22 dicembre 1942, con la quale la Cassa rurale ed artigiana di Realmonte (Agrigento) venne sciolta e posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore è deceduto, e che occorre procedere alla sua sostituzione ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375;

Considerata l'opportunità di procedere, sempre ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge numero 375, anche alla sostituzione dei componenti il Collegio sindacale;

Decreta:

Il rag. Andrea Bruccoleri fu Andrea è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Realmonte (Agrigento).

Il sig. Giuseppe D'Alessandro fu Francesco e i signori Salvatore La Rocca fu Lorenzo e Salvatore Minuta di Giovanni sono nominati, il primo presidente, e gli altri due componenti del Collegio sindacale della Cassa predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1459)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.

Conferma del commissario straordinario della Banca sconti e depositi di Firenzuola (Firenze).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 655, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 228, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento dell'Ufficio finanziario provinciale di Firenze della Commissione Alleata, in data 27 dicembre 1944, con il quale venne sciolto il Consiglio di amministrazione della Banca sconti e depositi di Firenzuola (Firenze) e l'avv. Enrico Greco venne nominato commissario straordinario della Banca stessa;

Veduto il provvedimento dell'Ufficio finanziario provinciale di Firenze della Commissione Alleata, in data 9 giugno 1944, con il quale in sostituzione dell'avv. Enrico Greco, l'avv. Walter Cardoso di Dante venne nominato commissario straordinario della azienda suddetta;

Decreta:

Si conferma la nomina dell'avv. Walter Cardoso a commissario straordinario della Banca sconti e depositi di Firenzuola (Firenze) con i poteri e le attribuzioni di cui al titolo 7°, capo 2° della legge bancaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1480)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Concessione di un quantitativo premio di zucchero ai produttori di bietole zuccherine conferenti agli stabilimenti d'estrazione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visti gli articoli 3, comma 2°, e 13, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 366, concernente la disciplina della produzione e del commercio dello zucchero;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 367, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle bietole zuccherine;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1945, n. 1, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle bietole zuccherine per la campagna 1945;

Ritenuta la necessità di concedere un premio di zucchero ai produttori di bietole zuccherine conferenti agli stabilimenti d'estrazione;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bieticola 1945 è concesso, oltre la razione prevista per i normali consumatori, un quantitativo di gr. 500 di zucchero per ogni dieci quintali di bietole zuccherine conferite e fino ad un massimo di kg. 5 per ciascun produttore e ciascuna persona di famiglia con lui convivente a carico.

Per potersi avvalere della concessione i produttori devono presentare agli Uffici bieticoli dell'Associazione nazionale bieticoltori, compilati per triplice, lo stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza aggiornato a dodici, dichiarare la superficie coltivata, il luogo di coltivazione e la produzione conseguita.

Art. 2.

Gli zuccherifici hanno l'obbligo di inviare agli Uffici bieticoli competenti l'elenco dei produttori che hanno conferito bietole, con la indicazione del quantitativo complessivo da ciascuno di essi consegnato.

Art. 3.

Sulla base dei dati contenuti nello stato di famiglia presentato dal produttore e dell'elenco di cui al precedente art. 2, gli Uffici bieticoli dell'Associazione nazionale bieticoltori, stabiliscono il quantitativo di zucchero che, ai sensi del precedente art. 1, viene concesso al produttore stesso ed a ciascuna delle persone di famiglia con lui conviventi a carico.

Gli Uffici bieticoli debbono compilare un elenco nominativo dei produttori ammessi al godimento della concessione, nel quale deve risultare, per ciascuno di essi, il Comune di residenza, il luogo di coltivazione, la superficie coltivata, la quantità di bietole consegnate allo zuccherificio, il quantitativo di zucchero complessivamente concesso e il numero delle persone di famiglia che hanno diritto di beneficiarne.

L'elenco di cui al precedente comma, deve essere trasmesso, in duplice esemplare, dagli Uffici bieticoli alla sezione provinciale dell'alimentazione territorialmente competente, che ne restituirà un esemplare con il visto di controllo.

Gli Uffici bieticoli rispondono dell'esattezza dei dati forniti alle Sezioni provinciali dell'alimentazione, le quali hanno facoltà di effettuare i controlli ritenuti necessari.

Art. 4.

Lo zuccherificio, in base all'elenco munito del visto di convalida, al suo rimesso dall'Ufficio bieticolo, provvede alla concessione all'avente diritto del quanti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

febbraio 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento dell'Ufficio finanziario provinciale di Firenze della Commissione Alleata, in data 27 dicembre 1944, con il quale venne sciolto il Consiglio di amministrazione della Banca sconti e depositi di Firenzuola (Firenze) e l'avv. Enrico Greco venne nominato commissario straordinario della Banca stessa;

Veduto il provvedimento dell'Ufficio finanziario provinciale di Firenze della Commissione Alleata, in data 9 giugno 1944, con il quale in sostituzione dell'avv. Enrico Greco, l'avv. Walter Cardoso di Dante venne nominato commissario straordinario della azienda suddetta;

Decreta:

Si conferma la nomina dell'avv. Walter Cardoso a commissario straordinario della Banca sconti e depositi di Firenzuola (Firenze) con i poteri e le attribuzioni di cui al titolo 7°, capo 2° della legge bancaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1460)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Concessione di un quantitativo premio di zucchero ai produttori di bietole zuccherine conferenti agli stabilimenti d'estrazione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visti gli articoli 3, comma 2°, e 12, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, relativo all'ordinamento ed alle attribuzioni del Ministero dell'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1945, relativo al prezzo delle bietole zuccherine e dello zucchero;

Considerata l'opportunità di concedere ai coltivatori di bietole zuccherine quantitativi di zucchero quale premio in rapporto ai quantitativi di prodotto consegnato agli zuccherifici nella campagna 1945;

Decreta:

Art. 1.

Ai produttori di bietole zuccherine (conduttori, coloni e compartecipanti) che conferiscono agli stabilimenti di estrazione l'intera produzione ottenuta nella campagna 1945 è accordato un premio di zucchero nella misura di kg. 1 per ogni quintale di bietole consegnate.

Art. 2.

Gli zuccherifici hanno l'obbligo di inviare agli Uffici bieticoli competenti l'elenco dei produttori che hanno conferito bietole, con la indicazione del quantitativo complessivo da ciascuno di essi conferito.

Art. 3.

Sulla base dei dati contenuti nello stato di famiglia presentato dal produttore e dell'elenco di cui al precedente art. 2, gli Uffici bieticoli dell'Associazione nazionale bieticoltori, stabiliscono il quantitativo di zucchero che, ai sensi del precedente art. 1, viene concesso al produttore stesso ed a ciascuna delle persone di famiglia con lui conviventi a carico.

Gli Uffici bieticoli debbono compilare un elenco nominativo dei produttori ammessi al godimento della concessione, nel quale deve risultare, per ciascuno di essi, il Comune di residenza, il luogo di coltivazione, la superficie coltivata, la quantità di bietole consegnate allo zuccherificio, il quantitativo di zucchero complessivamente concesso e il numero delle persone di famiglia che hanno diritto di beneficiarne.

L'elenco di cui al precedente comma, deve essere trasmesso, in duplice esemplare, dagli Uffici bieticoli alla sezione provinciale dell'alimentazione territorialmente competente, che ne restituirà un esemplare con il visto di convalida.

Gli Uffici bieticoli rispondono dell'esattezza dei dati forniti alle Sezioni provinciali dell'alimentazione, le quali hanno facoltà di effettuare i controlli ritenuti necessari.

Art. 4.

Lo zuccherificio, in base all'elenco munito del visto di convalida, al ritiro rilasciato dall'Ufficio bieticolo, provvede alla concessione all'avente diritto del quantitativo di zucchero attribuito, rilasciando apposita bolletta di accompagnamento, da valere quale documento giustificativo per il trasporto, nella quale deve essere specificato il giorno di consegna del prodotto, il luogo di destinazione ed il termine di validità della bolletta.

Art. 5.

Lo zucchero concesso ai produttori di bietole ai sensi del presente decreto, viene pagato dai medesimi al prezzo fissato dallo Stato, comprensivo della tassa di fabbricazione.

Art. 6.

È abrogata ogni disposizione che contrasti con quelle contenute nel presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

2154

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. AP/ps.
22 Sept 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No.104 of 30 August 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take the appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.462 of 10 August 1945.
Estimate of expenditure of the Ministry of Agriculture and Forests for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.463 of 10 Aug 1945.
Estimate of expenditure of the Ministry of Transports for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.464 of 10 August 1945.
Estimate of expenditure of the Ministry of Public Education for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.465 of 10 August 1945.
Estimate of expenditure of the Ministry of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785083

appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.482 of 10 August 1945.
Estimate of expenditure of the Ministry of Agriculture and Forests for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.483 of 10 Aug 1945.
Estimate of expenditure of the Ministry of Transports for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.484 of 10 August 1945.
Estimate of expenditure of the Ministry of Public Education for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.485 of 10 August 1945.
Estimate of expenditure of the Ministry of Italian Africa for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

NOTE:- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Saturday 5206 September 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

G. G. HANNAFORD,
Lt.Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

7236

2155
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765083

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 104 del 30 agosto 1945

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 58-139 51-226 51-564

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. **482.**

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. **483.**

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1°. luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. **484.**

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. **485.**

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana

2156

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 482.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 483.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 484.

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 485.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

5205

7236

2157

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 482.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Art. 2.

E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 allegato al presente stato di previsione, a termini dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 157. — GALEOTA

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

	CONSISTENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
TITOLO I. — ENTRATA	
Titolo II. — SPESA	
Spese ordinarie.	
Spese continuative ed obbligatorie per l'Amministrazione centrale e per l'Amministrazione del Fondo forestale (Spese fisse)	115.000.000 —
Spese ordinarie per l'acquisto, il miglioramento e la difesa dei boschi e dei pascoli	32.000.000 —
Spese per l'esercizio e la manutenzione dei fabbricati demaniali	450.000 —
Spese per l'esercizio e la manutenzione dei fabbricati demaniali e per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario	11.000.000 —
Spese per l'esercizio e la manutenzione dei fabbricati demaniali e per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (Spese fisse)	3.000.000 —
Spese per l'esercizio e la manutenzione dei fabbricati demaniali e per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (Spese fisse)	6.221.000 —
Spese per l'esercizio e la manutenzione dei fabbricati demaniali e per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (Spese fisse)	850.000 —
Spese per l'esercizio e la manutenzione dei fabbricati demaniali e per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (Spese fisse)	2.280.000 —
Spese per l'esercizio e la manutenzione dei fabbricati demaniali e per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (Spese fisse)	170.000 —
Spese per l'esercizio e la manutenzione dei fabbricati demaniali e per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (Spese fisse)	140.000 —
Spese per la biblioteca	100.000 —
Spese diverse all'Amministrazione (Spese fisse)	5.000 —
. . . . .	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785084

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle fo-

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Parri — Ricci

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 137. — GUERRA

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — Spese effettive	
	SPESE GENERALI	
1	Stipendi ed assegni fissi di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale e al personale di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio nell'Amministrazione centrale e delle foreste. Spese fisse	115 000 000 —
2	Retribuzioni al personale non di ruolo addetto per tutti ordinari dell'Amministrazione centrale e delle foreste e per straordinari e prestazioni	32 000 000 —
		150 000 —
3	Assegni e indennità di missione del Ministro e del Sottosegretario di Stato	11 000 000 —
4	Indennità e rimborsi di spese per missioni e trasferimenti del personale dell'Amministrazione centrale e delle foreste, nonchè per incarichi speciali e per missioni all'estero	3 000 000 —
5	Premi di operosità e di rendimento ed indennità varie agli impiegati dell'Amministrazione centrale e delle foreste, nonchè per lavori straordinari e prestazioni	5 521 000 —
6	Premio di operosità e di rendimento nel limite del quinto degli impiegati aventi diritto e per lavori straordinari	850 000 —
7	Spese di personale (esclusi quelli forestali) per servizi di servizio e per apprendistato all'Amministrazione centrale e relative famiglie	3 290 000 —
8	Fitto di locali per l'Amministrazione centrale e per gli uffici periferici (compresi quelli forestali) e provviste relative	170 000 —
9	Manutenzione di locali e canone d'acqua per l'edificio del Ministero	140 000 —
10	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca	100 000 —
11	Spese per telegrammi e telefoni, vari, diversi, illuminazione, posta, facchinaggio (Spese obbligatorie)	6 000 —
12	Spese di lite (Spese obbligatorie)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2160

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
14	Spese casuali	300.000 —
15	Spese per le statistiche conversioni I servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	50.000 —
16	Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali (compresa la stampa del Bollettino di pesca, piscicoltura ed idrobiologia)	7.776.000 —
17	Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi	8.000.000 —
		190.271.000 —
	DEBITO VITALIZIO	
18	Pensioni ordinarie al personale civile e militare (*Spese fisse*)	18.800.000 —
19	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*spesa obbligatoria*)	130.000 —
20	Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e rimborsi all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario (*Spesa obbligatoria*)	1.000.000 —
		19.130.000 —
	AGRICOLTURA	
	1. — *Coltivazioni, industrie e difese agrarie*	
21	Contributi ad Enti ed Uffici internazionali e nazionali che svolgono attività interessanti, in genere, l'agricoltura	200.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
22	Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e commercio di sostanze di uso agrario e prodotti agrari, a norma del R. decreto-legge 15 [illegible] n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, successive modificazioni, della legge 26 settembre 1935, n. 1363
23	Esperienze agrarie, acclimazione di seme di piante erbacee e legnose, esclusi i grani, la vite e gli [illegible]
24	Spese per lo studio dei problemi della produzione alimentaria e per le sperimentazioni agricole (R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e legge 21 [illegible] n. 1591)
25	Spese per incoraggiare lo sviluppo della [illegible] nazionale. Impianto e funzionamento di [illegible] piante frutifere. Contributi ai Consorzi [illegible] i vivai stessi (decreto Luogotenenziale [illegible] 1917, n. 323 e legge 3 aprile 1921, n. 600)
26	Spese per il controllo della produzione e del commercio del seme bachi da seta (legge 28 giugno 1[illegible]
27	Apicoltura; incoraggiamenti; premi e sussidi [illegible] esercenti; acquisto di attrezzi ed esperimenti
28	Vivai governativi di viti americane. Ibridazioni [illegible]. Cantine sperimentali. Istituti di viticoltura e di oleificio
29	Spese per l'incremento dell'olivicoltura e [illegible] rienze volte al progresso dell'elaiotecnica (legge 12 agosto 1927, n. 1754, convertita [illegible] 18 novembre 1928, n. 3080, e R. decreto-legge [illegible] 1936, n. 39, convertito nella legge 2 aprile [illegible] mero 617)
30	Spese per incoraggiare i perfezionamenti [illegible] nica agraria e la diffusione della più utile [illegible] di essi (R. decreto 6 settembre 1923, n. 21[illegible]
31	Spese per la distruzione dei nemici e dei [illegible] piante. Servizio fitopatologico. Ibridi [illegible] le malattie delle piante. Studi ed esperimenti [illegible] malattie e nemici delle piante e dei prodotti [illegible] (legge 18 giugno 1931, n. 987). Spese [illegible] *toria*) . . . . .

2161

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

O L I izione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
rso dell'art. 36 del Regio n. 2440, sulla contabilità dori (*Spesa obbligatoria*	*per memoria*
	300.000 —
rimenti i servizi dell'Ammi- e delle foreste (art. 3 del o 1925, n. 1265, convertito 929, n. 2238)	50.000 —
di organi compartimentali stampa del Bollettino di bologia)	7.776.000 —
enzione e riparazione degli	8.000.000 —
	190 271.000 —
VITALIZIO	
nali civili e militari (*Spese*	18.000.000 —
lire, invece di pensione, ai e 10 del R. decreto 21 otto- ensioni, modificati dall'art. novembre 1923, n. 2480, ed ente dovuti. *Spesa obbliga*	130.000 —
onale della previdenza so- a, disoccupazione e tuberco- o nazionale contro gli infor- -legge 8 marzo 1923, n. 633 aprile 1925, n. 473). Inden- nto e di cessazione dal ser- dinario (*Spesa obbligatoria*)	1 0'0.000 —
	19.130.000 —
COLTURA	
dustrie e difesa agraria	
ei internazionali e nazionali ressanti in genere, l'agricol-	200.000 —

N.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
22	Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sementi di uso agrario e di prodotti agrari, a norma del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, della legge 26 settembre 1929, n. 1954	500.000 —
23	Esperienze agrarie, acclimazione di semi di piante erbacee e legnose, escluso il grano, la vite e l'ulivo	1.500 000 —
24	Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria e per le sperimentazioni agricole (art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e legge 21 giugno 1928, n. 1391)	2.200.000 —
25	Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale. Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere. Contributi ai Consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323 e legge 3 aprile 1921, n. 600)	1.200.000 —
26	Spese per il controllo della produzione e del commercio del seme-bachi da seta (legge 28 giugno 1925, n. 1512)	400.000 —
27	Apicoltura: incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori; acquisto di attrezzi ed esperimenti	200.000 —
28	Vivai governativi di viti americane. Regi uffici enologici. - Cantine sperimentali. Istituti sperimentali di viticoltura e di enologia	2.000.000 —
29	Spese per l'incremento dell'olivicoltura e per le esperienze volte al progresso dell'elaiotecnica (R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1454, convertito nella legge 18 novembre 1928, n. 3090, e R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 30, convertito nella legge 2 aprile 1936, numero 617)	1.500.000 —
30	Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125)	500.000 —
31	Spese per la istruzione dei nemici e dei parassiti delle piante. Servizio fitopatologico. Regi osservatori per le malattie delle piante. Studi ed esperienze sulle malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterli (legge 18 giugno 1931, n. 987) (*spesa obbligatoria*)	2.000.000 —

2162

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
32	Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia (r. decreto-legge 2 settembre 1937, numero 1835, convertito nella legge 22 dicembre 1937, numero 2191)	800.000 —
33	Contributo dello Stato nella spesa di gestione dell'Ente nazionale per la diffusione delle materie vinose (articolo 15, lettera b), della legge 10 giugno 1937, n. 1068)	*per memoria*
34	Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali (legge 6 gennaio 1931, n. 99)	200.000 —
		13.100.000 —
	II — *Sperimentazione pratica e propaganda agraria*	
35	Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali (r. decreto-legge 25 novembre 1927, numero 2296, convertito nella legge 5 giugno 1928, numero 1351; borse e sussidi di tirocinio e di perfezionamento presso stazioni agrarie all'interno e all'estero per la sperimentazione agraria, sussidi di studio per orfani di guerra; acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di valorizzare pratiche agrarie, studi ed esperienze relative ai servizi di meteorologia applicata all'agricoltura	2.000.000 —
36	Contributi e spese per i corsi temporanei per contadini (legge 16 giugno 1927, n. 979 e r. decreto-legge 17 maggio 1928, n. 1129, convertito nella legge 5 giugno 1928, n. 561)	2.000.000 —
37	Spese, concorsi e sussidi vari per istituti sperimentali consorziali, laboratori (r. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930, numero 961), colonie agricole, istituti scolastici ed associazioni agrarie	2.000.000 —
38	Contributi e spese per la sperimentazione agraria in Tripolitania	*per memoria*
39	Contributi e sussidi a favore di enti ed associazioni, con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie ed altre forme di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria	385.000 —
		6.385.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	III — *Meteorologia ed ecologia ag*
40	Studi sui fenomeni atmosferici. Spese e co servizio della meteorologia ed ecologia ag tribuiti ad istituzioni, enti e privati opere per il progresso della meteorologi agraria . . . . .
	IV. — *Zootecnia e caccia*
41	Spese per incoraggiare, aumentare, mig lare la produzione zootecnica nazionale legge 29 giugno 1927, n. 1366 e 27 maggio Industria lattiera, alimentazione del b veri e concimale, sperimentazione, libert Industria del freddo. Contributi ed altre) latari eseguiti (legge 6 luglio 1912, cessive modificazioni ed aggiunte)
42	Contributi per il funzionamento dei de etnici, compresa la spesa di mantenim mazione dei locali legge 26 giugno 1887, decreto 18 febbraio 1932, n. 176, art. 2 d legge 29 dicembre 1932, n. 1745, convertit 3 aprile 1933, n. 319, degli decreti 6 ag n. 2135, 4 maggio 1934, n. 966, articoli 2 unico approvato col R. decreto 14 settem bre 1931, legge 28 maggio 1940, n. 627)
43	Spese e contributi per l'applicazione del caccia, per il coordinamento della vigil zione di ripopolamento e di cattura e lanza tecnica. Contributi per gli ispet tori ed atti di protezione della fauna e sussidi ad Enti e privati per attività teresse della caccia. Studi e pubblicazi per informati nell'esercizio della vigilan e loro famiglie (art. 93 del Testo unico R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016)
44	Contributi all'Ente assistenziale produtt zina. Contributi ai Comitati provinci per il loro funzionamento e per l'adem compiti ad essi affidati. Contributi all italiana della caccia e sugli organi pe organizzazione dei cacciatori. Contrib torio di zoologia applicata alla caccia (del Testo unico approvato con R. dec 1939, n. 1016) . . . . .

2163

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 (2)

TOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
		60.000 —
		per memoria
		300.000 —
		13.100.000 —
		2.000.000 —
		2.000.000 —
		2.000.000 —
		per memoria
		385.000 —
		6.785.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	III. — *Meteorologia ed ecologia agraria*	
40	Studi sui fenomeni atmosferici. Spese e concorsi per il servizio della meteorologia ed ecologia agraria. - Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opere per il progresso della meteorologia ed ecologia agraria	400.000 —
	IV. — *Zootecnia e caccia*	
41	Spese per incrementare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie (legge 29 giugno 1939, n. 1366 e 27 maggio 1940, n. 627) - Industria latiera, alimentazione del bestiame, riconversione, specializzazione libri zootecnici. - Industria del freddo. - Contributi ed altre spese per gli istituti zootecnici (legge 8 luglio 1941, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte)	8.000.000 —
42	Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, compresse le spese di manutenzione e sistemazione dei locali (legge 26 giugno 1887, n. 4644; Regio decreto-legge 6 febbraio 1932, n. 196, art. 9 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1718, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 369; Regi decreti 6 settembre 1937, n. 1845, 7 maggio 1925, n. 960, articoli 2 e 3 del testo unico approvato col R. decreto 15 settembre 1934, numero 1175; legge 28 maggio 1940, n. 627)	13.000.000 —
43	Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, per il coordinamento della vigilanza e per le zone di ripopolamento e di cattura e relativa vigilanza tecnica. - Contributi per gli Osservatori ornitologici ed uffici di protezione della fauna. - Contributi e sussidi ad Enti e privati per attività svolte nell'interesse della caccia. - Studi e pubblicazioni. - Sussidi per infortuni nell'esercizio della vigilanza agli agenti e loro famiglie (art. 91 del Testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016)	900.000 —
44	Contributi all'Ente assistenziale produttori di selvaggina. - Contributi ai Comitati provinciali della caccia per il loro funzionamento e per l'adempimento dei compiti ad essi affidati. - Contributi alla Federazione italiana della caccia e suoi organi periferici per la organizzazione dei cacciatori. - Contributo al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia (articoli 83 e 92 del Testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016)	per memoria

2164

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
45	Premi alle riserve di caccia per l'incremento allevamento della selvaggina (art. 61 del Testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016)	*per memoria*
46	Somma da erogare per il mantenimento dei guardacaccia e per premi agli agenti che si distinguono maggiormente nel servizio di vigilanza ai sensi dell'articolo 80 del Testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016	*per memoria*
		21.000.000—
	V. — *Pesca*	
47	Spese per l'incremento e la disciplina della pesca (articolo 5 della legge 21 maggio 1939, n. 685) . . .	2.000.000—
		43.783.000—
	CREDITO AGRARIO	
48	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna. Spese di vigilanza sulle casse comunali di credito agrario e di altri Enti o di Istituti esercenti il credito agrario (art. 89 del Testo unico 9 aprile 1922, n. 562)	25.500—
	FORESTE	
	Spese per i servizi	
49	Contributo dovuto all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del parco nazionale del Gran Paradiso, del parco nazionale di Abruzzo e del parco nazionale dello Stelvio (legge decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 1° luglio 1923, n. 1511; 24 gennaio 1924, n. 108, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 4 gennaio 1925, n. 69, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; 11 dicembre 1924, n. 1718, convertito nella legge 26 gennaio 1926, n. 233, e legge 24 aprile 1925, n. 740) . .	
50	Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione del patrimonio silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	180.000—
		12.000.000—

Num.	CAPITOLI — Denominazione
51	Delimitazione, della zone da assoggettare al regime vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)
52	Istruzione forestale: scuole, borse di studio e viaggi di perfezionamento, ricerche e studi silvani (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) . . . . .
	Spese generali
53	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, guardie ed allievi del Real Corpo delle foreste ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nel Corpo stesso, ed indennità agli agenti tenenti al Corpo forestale ausiliario (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141 e 24 dicembre 1928, n. 3267 e regolamento approvato col R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997; decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1242, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2379 e legge 24 marzo 1938, n. 314)
54	Indennità di trasferimento, di missione, pernottamento e dislocamento ad ufficiali, sottufficiali e guardie del Real Corpo delle foreste, agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nel Corpo stesso e degli agenti del Corpo forestale ausiliario. Competenze ai membri di Commissioni
55	Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, fitto locali e caserme, consegno e per concorso nell'acquisto quadrupedi
56	Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, spese di ufficio e diverse, Spese per il servizio sanitario, spese funerarie in caso di decesso in servizio
57	Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile ruolo in servizio del Real Corpo delle foreste, indennità al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141, R. decreto 22 febbraio 1937, n. 227)
58	Indennità di trasferimento e di missione e diarie commissioni al personale forestale civile, passato alle dipendenza del Real Corpo delle foreste ed indennità ai tecnici comunali . . . . .
59	Premi di operosità e di rendimento al personale del Regio Corpo delle foreste ed al personale forestale civile . . . . .

2165

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
		per memoria
		21.800.000—
		2.000.000—
		43.785.000—
		25.500—
		185.000—
		12.000.000—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
51	Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici (art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	300.000—
52	Istruzione forestale scuole, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	100.000—
		12.580.000—
	Spese generali	
53	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, guardie ed allievi del Real Corpo delle foreste ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nel Corpo stesso, ed indennità agli appartenenti al Corpo forestale smilitarizzato (legge 13 dicembre 1928, n. 3141, e 24 dicembre 1928, n. 2307 e regolamento approvato col R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1797, Regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1242, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2229 e legge 24 marzo 1942, n. 314)	210.000.000—
54	Indennità di trasferimento, di missione, perlustrazione e fiancheggiamento ai ufficiali, sottufficiali e guardie del Reale Corpo delle foreste, agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nel Corpo stesso e degli agenti del Corpo forestale smilitarizzato. Competenze ai membri di Commissioni	2.600.000—
55	Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e bardatura, fitto locali e caserme, casermaggio e per concorso nell'acquisto quadrupedi	2.000.000—
56	Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, spese di ufficio e diverse, spese per il servizio sanitario e spese funerarie in caso di decesso in servizio	1.400.000—
57	Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio del Real Corpo delle foreste. Retribuzioni al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141; R. decreto 22 febbraio 1936, n. 227)	4.200.000—
58	Indennità di trasferimento e di missione e diarie per commissioni al personale forestale civile passato alla dipendenza del Real Corpo delle foreste ed indennità ai mesi comunali	60.000—
59	Premi di operosità e di rendimento al personale del detto Corpo delle foreste ed al personale forestale civile	1.000.000—

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 agosto 1943 — 9

2166

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
60	Sussidi al personale militare e forestale civile in servizio del Reale Corpo delle foreste ed a quello già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie	160.000 —
61	Spese casuali ed impreviste per i servizi del Real Corpo delle foreste	30.000 —
		221.430.000 —
		234.010.000 —
	Bonifica integrale	
62	Spese per il servizio dei Regi trazzeri del Tavoliere di Puglie e delle Trazzere in Sicilia (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e successive modificazioni ed aggiunte)	200.000 —
63	Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani	4.500.000 —
64	Concorsi a premi per opere di piccola bonifica agraria	270.000 —
	Spese per combattere la malaria	
		4.970.000 —
	TITOLO II — Spesa straordinaria	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Spese generali	
65	Indennità e rimborso di spese per missioni, indennità di cui all'art. 3 del R. decreto 6 febbraio 1927, n. 268, in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale	3.500.000 —
66	Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti delle piante da frutto. Retribuzioni al personale non di ruolo specializzato nella tecnica della difesa delle piante coltivate (art. 6 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1632, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 156)	300.000 —
67	Retribuzione a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza di lavori di bonifica integrale. Compensi ai funzionari del Genio civile, ai funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ai funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione, direzione ed esecuzione di opere di bonifica di straordinaria importanza	200.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
68	Spese casuali e impreviste per i servizi della bo integrale
69	Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, re zioni al personale straordinario ed altre spes studi ed accertamenti relativi ad opere di bonifi tegrale richieste od eseguite in concessione, o co que eseguite col contributo dello Stato (art R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, R. decreto 5 settembre 1938, n. 1600, convertito nella legge naio 1939, n. 164, e legge 15 aprile 1942, n. 514
70	Spese per il funzionamento delle Commissioni ciali per la concessione ai contadini delle te colte (Decreto legislativo Luogotenenziale 29 1944, n. 279)
	AGRICOLTURA
	1. — *Coltivazioni, industrie e difese agra*
71	Contributi nelle spese per l'impianto di enopoli tine sociali (art. 33 della legge 10 giugno 1937, e art. 9, secondo comma, del Regio decre 10 marzo 1938, n. 571, convertito nella legg naio 1939, n. 38) (*Spesa ripartita*)
72	Contributi per l'impianto di distillerie di materi (art. 24 della legge 10 giugno 1937, n. 1266 e R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1654, co con modificazioni nella legge 5 gennaio 193
73	Concorso dello Stato nell'onere d'interessi e mento relativo ai mutui concessi in forza unico 23 agosto 1917, n. 1474, e delle leg naio 1939, n. 91 e 16 giugno 1931, n. 987
74	Contributi per incoraggiare l'estendimento de ficie olivata (art. 10, n. 2, del R. decreto-legge 1938, n. 1442, convertito nella legge 5 gen n. 188) (*Spesa ripartita*)
75	Contributi nelle spese per la lotta contro le ed altri parassiti animali e vegetali delle dei frutti di agrumi (art. 3 del R. decreto-l tembre 1938, n. 1628, convertito nella legge 1939, n. 156) (*Spesa ripartita*)
76	Contributi nelle spese per la ricostruzione di (art. 4, lettera *b*), ed art. 5, n. 2, del R. de 5 settembre 1938, n. 1623, convertito nella le naio 1939, n. 156) (*Spesa ripartita*)

2167

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

1. 1		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
one		
forestale civile in servizio ed a quello già ap- e relative famiglie		160.000—
l servizi del Real Corpo		30,000—
		221.430.000—
		234.010.000—
egrale		
trattori del Tavoliere di Sicilia (R. decreto 30 di- sive modificazioni ed ag-		200,000—
prese pel tacini montani		4.200.000—
piccola bonifica agraria - alaria		270.000—
		4.970.000—
A STRAORDINARIA		
pese effettive		
nerali		
se per missioni, indennità to 6 febbraio 1927, n. 298, traordinarie di bonifica in-		1.500.000—
che sperimentali sui mezzi delle piante da frutto Re- di ruolo specializzato nella piante coltivate (art. 6 del re 1938, n. 1624, convertito n. 156)		500.000—
ll incaricati della compila- direzione ed assistenza di a Compensi al funzionari nari tecnici del Ministero ste ed ai funzionari di altre o per la preparazione, dire- ere di bonifica di straordi-		200,000—

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
68	Spese casuali e impreviste per i servizi della bonifica integrale	100.000—
69	Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario ed altre spese per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione, o comunque eseguite col contributo dello Stato (art. 95 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, R decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1538, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 141, e legge 15 aprile 1942, n. 514	9.700.000—
70	Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la concessione ai contadini delle terre incolte (Decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 279)	2.000.000—
		16.000.000—
	AGRICOLTURA	
	1. — *Coltivazioni, industrie e difese agrarie*	
71	Contributi nelle spese per l'impianto di enopoli e di cantine sociali (art. 33 della legge 16 giugno 1927, n. 1366 e art. 9, secondo comma, del Regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 38) (*Spesa ripartita*)	*per memoria*
72	Contributi per l'impianto di distillerie di materie vinose (art. 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1366 e art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1654, convertito, con modificazioni nella legge 5 gennaio 1939, n. 511	*per memoria*
73	Concorso dello Stato nell'onere d'interessi e ammortamento relativo ai mutui concessi in forza del Testo unico 21 agosto 1917, n. 1474, e delle leggi 3 gennaio 1929, n. 96 e 18 giugno 1931, n. 987	193,500—
74	Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata (art. 10, n. 2, del R. decreto-legge 25 agosto 1938, n. 1442, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 138) (*Spesa ripartita*)	1.200.000—
75	Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di agrumi (art. 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 156) (*Spesa ripartita*)	4.500.000—
76	Contributi nelle spese per la ricostruzione di castagneti (art. 4, lettera b), ed art. 5, n. 2, del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 156) (*Spesa ripartita*)	140.000—

2168

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985121

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
77	Contributi nella spesa per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante da frutto di pesco, di noce, di pero, di castagno, di ciliegio, di susino, di nibbio e di mandorlo (art. 4 lett. c, ed art. 5, n. 3, del R. decreto-legge 5 settembre 1926, n. 1657, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 136) (*Spesa ripartita*) .	200.000 —
78	Contributi nelle spese per le operazioni di disinfestazione dei tubi vecchi (art. 5 lett. *f*, ed art. 7, n. 6, del R. decreto-legge 5 settembre 1926, n. 1657, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 136) (*Spesa ripartita*) .	150.000 —
79	Contributi per attività di carattere dimostrativo e per la organizzazione tecnica di interventi generali, nell'interesse del miglioramento, dell'incremento e della difesa della produzione agricola (art. 6 della legge 27 luglio 1940, n. 1140) (*spesa ripartita*)	*per memoria*
		6.583.200 —
	II. — *Incremento produzione granaria*	
80	Spese per l'impianto di campi dimostrativi (R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1281, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, R. decreto-legge 5 novembre 1927, n. 2225, convertito nella legge 11 aprile 1928, n. 864, e legge 16 giugno 1929, n. 93, e R. decreto-legge 18 settembre 1942, n. 1208)	3.000.000 —
81	Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina (art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1928, n. 1930, convertito nella legge 5 gennaio 1929, n. 153, modificato dalla legge 16 marzo 1939, n. 715, e dalla legge 30 maggio 1950, n. 455) (*Spesa ripartita*)	17.000.000 —
		20.150.200 —
	III. — *Sperimentazione e pratica agraria*	
82	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi e dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da Enti ed Istituti di credito che provvedano all'opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle aziende agricole (legge e decreto 2 settembre 1919, n. 1628, e R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1951, convertito nella legge 3 dicembre 1925, n. 2146)	317.500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
83	Concorso dello Stato nelle spese per interessi su di favore concessi ad Istituti di sperimentazio ria dalla Cassa depositi e prestiti ai termini creto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1453
84	Spese occorrenti per migliorare l'attrezzatura d uni statali di sperimentazione agraria (art. legge 27 luglio 1962, n. 1159) (*Spesa ripartita*)
	IV. — *Zootecnia*
85	Contributi e premi alle stazioni selezionate per duzione mulattiera e cavallina (R. decreto-leg tembre 1925, n. 1734, convertito nella legge 1 1926, n. 562, e legge 27 maggio 1940, n. 637)
86	Contributi e premi per incoraggiare la trasfor dei pascoli e dei prati stabili in prati artificia piano di questi ultimi, nonchè per promuov mento della produttività dei prati artificiali fusione degli erbai e per favorire, in genere, gore valorizzazione della produzione foraggi colo (L. lett. c, della legge 27 maggio 1960, art. 8 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 191
87	Contributi, premi e spese per sussidiare la at zione agraria culturale dei pascoli montani lett. *b*, della legge 27 maggio 1950, n. 627)
88	Contributi e spese per il miglioramento e lo della pollicoltura e coniglicoltura (R. decr 25 novembre 1927, n. 2258, convertito nella leg no 1928, n. 562, legge 30 ottobre 1940, n. 16 12 febbraio 1942, n. 155) (*Spesa ripartita*) .
89	Contributi per l'approntamento di posti di m con relative frigoriferi e magazzini per la zione dei mangimi concentrati (art. 4 del R legge 21 settembre 1938, n. 1730, convertito n 5 gennaio 1939, n. 154) (*Spesa ripartita*) .

2169

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 195... al 30 giugno 195...
N.	Denominazione	
83	Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ai Istituti di sperimentazione agraria dalla Cassa depositi e prestiti ai termini del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1501 . .	31.000—
84	Spese occorrenti per migliorare l'attrezzatura degli Istituti statali di sperimentazione agraria (art. 6 della legge 22 luglio 1950, n. 1130) (*Spesa ripartita*) . . .	3.000.000—
		3.351.500—
	IV. — *Zootecnia.*	
85	Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione animalieria e cavallina (R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1324, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e legge 27 maggio 1949, n. 637) . .	1 2.000.000—
86	Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli e dei prati stabili in prati artificiali e l'impianto di questi ultimi, nonchè per promuovere l'aumento della produttività dei prati artificiali e la diffusione degli erbai e per favorire, in genere, la maggiore valorizzazione della produzione foraggiera (articoli 14, lett. a, della legge 27 maggio 1949, n. 637, e art. 9 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1220, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 154) . .	5.000.000—
87	Contributi, premi e spese per sussidiare la trasformazione agraria culturale dei pascoli montani (art. 14, lett. b, della legge 27 maggio 1949, n. 637) . . .	3.000.000—
88	Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglicoltura (R. decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2398, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 342, legge 30 ottobre 1950, n. 1055, legge 12 febbraio 1942, n. 155) (*Spesa ripartita*) . . .	3.800.000—
89	Contributi per l'approntamento di posti di mungitura con relativi frigoriferi e magazzini per la preparazione dei mangimi concentrati (art. 4 del R. decreto-legge 27 settembre 1938, n. 1703, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 154) (*Spesa ripartita*) . . .	*per memoria*
		13.800.000—

		per memoria
		6.381.560—
		3.000.000—
		17.000.000—
		20.702.560—
		317.560—

2170

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	V. — *Demani e usi civici*	
90	Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2% sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 935, ed alle Associazioni agrarie ed Enti di cui al R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1766)	350.000 —
		350.000 —
	VI. — *Pesca*	
91	Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della pesca e delle industrie accessorie (art. 1 della legge 21 maggio 1940, n. 655)	4.000.000 —
		4.000.000 —
		47.885.000 —
	Credito agrario ed interventi per la tutela economica della produzione agricola.	
92	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse da istituti di credito, Casse ed Enti vari (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3179, e successive modificazioni e legge 30 ottobre 1940, n. 1634)	20.000.000 —
93	Concorso dello Stato nelle somme mutuate agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti-legge 19 giugno 1924, n. 1125, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 11 settembre 1925, n. 1734, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 564, e 1° luglio 1926, n. 1143, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 982	900.000 —
94	Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da Enti, Società o privati per l'acquisto di terreni nelle Venezie (R. decreto-legge 5 giugno 1923, n. 730, convertito nella legge 21 dicembre 1923, n. 3077)	1.980.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
95	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui c... cedersi per la bonifica integrale del territorio... provincia di Ferrara, ai sensi del R. decreto... 22 dicembre 1927, n. 2537, convertito nella legge... zo 1928, n. 586 (17ª rata) . . . . .
96	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui c... cedersi per la bonifica integrale del territorio... provincia di Rovigo, ai sensi del R. decreto... 26 febbraio 1928, n. 310, convertito nella legge... gno 1928, n. 1380 (17ª rata) . . . . .
97	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui... cedersi per la bonifica integrale di parte del te... delle provincie di Bologna, Mantova, Modena... venga (legge 24 giugno 1929, n. 1107) . . .
98	Annualità da corrispondere alla Cassa depositi e... per l'ammortamento delle anticipazioni e mutui... agli articoli 88 e 90 del Testo unico 9 aprile 192... sul credito agrario, modificati dai Regi decre... 3 gennaio 1931, n. 16, convertito nella legge... 1931, n. 330, 5 dicembre 1932, n. 1751, convert... legge 6 aprile 1933, n. 485, e R. decreto-legge 2... 1938, n. 641, convertito nella legge 9 genna... n. 199 - Contributo all'Istituto di credito agr... la Sardegna, di cui all'art. 87 del citato Testo
99	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui... ai sensi dei Regi decreti-legge 24 luglio 1920,... (legge 29 dicembre 1927, n. 2396); 24 settembr... n. 1243, legge 31 dicembre 1931, n. 1666) e... 1932, n. 1069 legge 30 marzo 1932, n. 321, re... zione e la trasformazione dei debiti agrari... - (15ª delle 25 rate) . . . . .
100	Contributo straordinario nel pagamento degli... per operazioni di credito confratte o da contr... l'interesse dell'agricoltura da parte di agricol... ed Associazioni particolarmente benemeriti... dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 maggio 193... convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 31... buti straordinari ai sensi del 2° comma del... unico del R. decreto-legge 21 settembre 193... convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 31... del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 61, c... nella legge 6 aprile 1933, n. 394, e dell'art. 7... creto-legge 6 febbraio 1936, n. 256, convert... legge 6 aprile 1936, n. 180 . . . .

2171

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	L I	
	one	
	usi civici.	
	o misura non superiore	
	ll'Ente autari del Lazio	
	del testo unico 3 aprile	
	tori agrarie ed Enti di	
	mbre 1944, n. 1611, con-	
	1925, n. 473, ed al R. de-	
	31, convertito nella legge	
	. . . . .	350.000 —
		350.000 —
	ren.	
	dare l'incremento e la	
	pesca e delle industrie	
	21 maggio 1940, n. 623)	4.000.000 —
		4.000.000 —
		47.885.000 —
	d interventi)	
	lla produzione agricola.	
	mento degli interessi sui	
	amenti agrari, fondiario	
	fondiarie di pubblico in-	
	Casse ed Enti vari (Regio	
	3139, e successive modifi-	
	40, n. 1556)	20.000.000 —
	mme mutuate concesse a	
	ati di guerra rurali, per	
	nsi del Regi decreti-legge	
	rtito nella legge 16 marzo	
	5, n. 173, convertito nella	
	e 1° luglio 1926, n. 1143,	
	gno 1927, n. 982 . . .	960.000 —
	mmortamento di mutui da	
	privati per l'acquisto di	
	reto-legge 5 giugno 1933,	
	21 dicembre 1933, n. 1877)	1.980.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
93	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ai sensi del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2577, convertito nella legge 18 marzo 1928, n. 562 (17ª rata)	2.260.000 —
94	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ai sensi del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 216 convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1380 (17ª rata)	730.000 —
97	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (legge 27 giugno 1929, n. 1067)	1.440.000 —
98	Annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni e mutui di cui agli articoli 88 e 90 del Testo unico 9 aprile 1925, n. 473, sul credito agrario, modificati dai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 16, convertito nella legge 9 aprile 1926, n. 562, 5 dicembre 1926, n. 1751, convertito nella legge 5 aprile 1928, n. 405, e R. decreto-legge 7 maggio 1928, n. 661, convertito nella legge 9 gennaio 1929, n. 130. Contributo all'Istituto di credito agrario per la Sardegna, di cui all'art. 87 del citato Testo unico	672.720 —
99	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi ai sensi dei Regi decreti-legge 24 luglio 1924, n. 1132, (legge 29 dicembre 1930, n. 1788); 24 settembre 1931, n. 1243, legge 21 dicembre 1931, n. 1666) e 22 luglio 1932, n. 1054 legge 30 marzo 1933, n. 216, per l'estinzione o la trasformazione dei debiti agrari onerosi - (1ª delle 5 rate)	1.300.000 —
100	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito agrario da contrarre nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, Enti ed Associazioni particolarmente beneficiati ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 maggio 1933, n. 642, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 375, e contributi straordinari ai sensi del 3° comma dell'articolo unico del R. decreto-legge 25 settembre 1931, n. 1234, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 312, dell'art. 2 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 61, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 374 e dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 236, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 180	24.000.000 —

2172

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
101	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori e consorzi di bonifica e di irrigazione della provincia di Brescia, a sensi degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 975, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (13ª delle 25 rate)	*per memoria*
102	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura e per mutui da contrarre per il consolidamento dei debiti da parte di agricoltori della provincia di Polesine, a sensi del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 975, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (13ª delle 25 rate)	*per memoria*
103	Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari fondiari ed agrari, contratti nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 6 luglio 1933 numero 962, convertito nella legge 15 gennaio 1934, numero 125, e contributi straordinari ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del detto R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 962, convertito nella legge 15 gennaio 1934, numero 155 (13ª delle 25 rate)	*per memoria*
104	Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari, fondiari ed agrari, contratti nell'interesse dell'agricoltura nella provincia di Vercelli, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 6 luglio 1933 numero 962, convertito nella legge 15 gennaio 1934, numero 155 (13ª delle 25 rate)	*per memoria*
105	Contributo straordinario a favore del Consorzio di irrigazione della Valdidone (art. 5 del R. decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 220, convertito nella legge 28 novembre 1931, n. 1484) (13ª delle 30 rate)	1.600.000 —
106	Contributo all'Ente finanziario per i consorzi agrari (legge 30 maggio 1932, n. 702) (13ª delle 30 rate)	6.000.000 —
107	Contributo speciale all'Opera nazionale combattenti per opere di miglioramento agrario nell'Agro Pontino ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 giugno 1936 numero 1296, convertito nella legge 18 gennaio 1937 numero 219 e del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1062, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 81	7.500.000 —
108	Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di silos e di magazzini di cereali (legge 30 maggio 1938, n. 720, R. decreto-legge 6 luglio 1936, n. 1268, convertito nella legge 27 dicembre 1936, n. 1878, legge 13 giugno 1935, n. 1212 e legge 8 aprile 1940, n. 353)	5.800.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
109	Contributi nella spesa capitale per la costruzione e attrezzatura di stabilimenti per la conservazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e silos per foraggi (R. decreto-legge 25 marzo 1937, n. 1031, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2675 e legge 8 aprile 1940, n. 329)
110	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e dei Regi decreti-legge 5 dicembre 1925, n. 2238 convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 562, e 11 settembre 1925, n. 1753, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 561
111	Contributo statale del 3,50 per cento negli interessi sui mutui per affrancazione di fondi enfiteutici e per riscatto o trasformazione di fondi rustici da parte di capi di famiglie numerose (articoli 4 e 11 della legge 29 giugno 1939, n. 977)
112	Concorso dello Stato negli interessi su operazioni di credito per la penisola (art. 45 e 215 del T. U. 18 ottobre 1933, n. 1165, legge 3 giugno 1933, n. 1161, R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 311, convertito nella legge 2 giugno 1922, n. 720, art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. [illegible])
113	Sovvenzione per l'acquisto, costruzione, sistemazione, attrezzatura di magazzini e impianti destinati alla conservazione, prima lavorazione e distribuzione dei prodotti agricoli soggetti alla disciplina di ammasso (legge 27 luglio 1940, n. 1150) *Spesa ripartita*
114	Contributi per la costruzione e attrezzatura di stabilimenti per la concentrazione di prodotti ortofrutticoli (legge 15 aprile 1942, n. 535) . . . .

Report

Spese per i servizi

115	Spese per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (legge 9 giugno 1932, n. 1135, e successive modificazioni)
116	Acquisto di terreni e spese di impianto e ampliamento di vivai forestali . . . . .

2173

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...ento degli interessi ...e nell'interesse del ...ri e consorzi di bo... ...incia di Brescia, a ...creto-legge 22 luglio ...e 2 dicembre 1929.	*per memoria*
	...ento degli interessi ...e dell'agricoltura e ...consolidamento del ...a provincia di Pola ...dio 1937, n. 971, con... ...32, n. 1672 (3° delle	*per memoria*
	...resi sui mutui (de... ...ti nell'interesse del ...resto, ai sensi degli ...ge 6 luglio 1933, nu... ...15 gennaio 1934, nu... ...ti ai sensi dell'ultimo ...decreto-legge 6 luglio ...15 gennaio 1934, nu...	
	...resi sui mutui (de... ...ti nell'interesse del ...relli, ai sensi degli ...ge 6 luglio 1933, nu... ...15 gennaio 1934, nu...	
	...del Consorzio di Irri... ...del R. decreto-legge ...o nella legge 26 no... ...vale)	
	...er i consorzi agrari ...e delle 30 rate)	
	...nale combattenti per ...nell'Agro Pontino ai ...ge 8 giugno 1936, nu... ...18 gennaio 1937, nu... ...giugno 1938, n. 1962 ...1939, n. 81	
	...capitale e perdi inte... ...di sylos e di magaz... ...2, n. 750. Il decreto ...to nella legge 21 di... ...agno 1935, n. 1213 e	
	. . . . .	

N.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
109	Contributi nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzatura di stabilimenti per la conservazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e silos per foraggi (R. decreto-legge 25 marzo 1937, n. 949, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2675 e legge 8 aprile 1940, n. 321)	1.500.000 —
110	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e del Regi decreti-legge 3 aprile 1925, n. 438 convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597, e 11 settembre 1925, n. 1753, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 561	300.000 —
111	Contributo statale del 3,50 per cento negli interessi sui mutui per affrancazione di fondi enfiteutici e per l'acquisto o trasformazione di fondi rustici da parte di capi di famiglie numerose (articoli 5 e 15 della legge 29 giugno 1939, n. 977)	800.000 —
112	Concorso dello Stato negli interessi su operazioni di credito per la pesca (art. 45 e 215 del T. U. 8 ottobre 1931, n. 1604. Legge 3 giugno 1938, n. 1281. R. decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito nella legge 4 giugno 1939, n. 739, art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 630)	1.250.000 —
113	Sovvenzione per l'acquisto, costruzione, sistemazione e attrezzatura di magazzini e impianti destinati alla conservazione, prima lavorazione e distribuzione dei prodotti agricoli soggetti alla disciplina di ammasso (legge 27 luglio 1940, n. 1140) *Spesa ripartita*	5.000.000 —
114	Contributi per la costruzione e attrezzatura di nuovi stabilimenti per la conservazione di prodotti ortofrutticoli (legge 16 aprile 1942, n. 546)	*per memoria*
		82.742.720 —
	FORESTE	
	Spese per i servizi	
115	Spese per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (legge 9 giugno 1927, n. 1155 e successive modificazioni)	*per memoria*
116	Acquisto di terreni e spese di impianto e ampliamento di vivai forestali	2.800.000 —

2174

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
117	Premi per incoraggiare l'esecuzione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai Comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi (R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	*per memoria*
		20.000.000 —
	Spese generali	
118	Indennità temporanea mensile agli agenti del Reale Corpo delle foreste	100.000 —
119	Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nel Reale Corpo delle foreste	*per memoria*
120	Indennità e spese di viaggio per missioni eseguite dal personale militare e civile del Reale Corpo delle foreste per le sistemazioni dei beni montani in gestione del Reale Corpo delle foreste	*per memoria*
121	Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura dei materiali ed altre spese d'impianto	300.000 —
		400.000 —
		2.400.000 —
	BONIFICA INTEGRALE	
	1. — *Spese a pagamento non differito od a rate ordinarie annuali*	
122	Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica-forestale di bacini montani, a lavori ed interventi antimalarici, a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano, nonchè alla compilazione dei piani generali di bonifica e agli studi e ricerche necessarie alla redazione dei piani stessi e dei progetti di bonifica (articoli 2, 6, 7, ultimo comma, 15, 39, 1° comma e 2° comma, 53 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215; articoli 30 e seguenti del Testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267; art. 55 del Testo unico 19 novembre 1925, numero 2367; R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1926, n. 563; legge 22 giugno 1928, n. 1082; legge 30 novembre 1930, n. 1617; legge 23 gennaio 1941, n. 37; legge 15 febbraio 1942, n. 184, e legge 15 aprile 1942, n. 511	200.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
123	Spese relative alla riparazione e ricostruzione d pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte legislativa di azioni belliche (decreto legislativ luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339) . . .
124	Spese per provvedere a lavori ed interventi stra antimalarici nonchè ad interventi diretti all assistenziaria (legge 6 maggio 1953, n. 901) .
125	Spese a pagamento non differito relative a su conto capitale per opere di miglioramento fond competenza privata obbligatorie o facoltative, e rimborsi occorrenti per il migliore indirizzo delle opere di miglioramento fondiario e per rimunerazione nei perimetri di bonifica di mig namenti agrari nonchè a sussidi e premi pe di interventi antimalarici (articoli 2, ultimo 38, 40, 53, 57, 62, 4° comma, 91 lettera *b*) e 93 d decreto 13 febbraio 1933, n. 215; R. decreto-legge naio 1926, n. 12, convertito nella legge 31 marz n. 563, legge 22 giugno 1928, n. 1082, legge braio 1942, n. 184, legge 15 aprile 1942, n. 511 15 aprile 1942, n. 517) . . . . .
126	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle s zioni fatte per le espropriazioni di cui all'art Testo unico della legge sull'Agro Romano, ap con R. decreto 30 novembre 1925, n. 2367, e del Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 492, convertit legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per l'amm zione temporanea dei fondi espropriati . .
127	Quota d'interesse a carico dello Stato su mut cessi a proprietari ed acquirenti di terreni n Romano od altre zone del Regno e su mutui per l'acquisto di apparecchi a vapore per mento meccanico dei terreni (art. 31 del Testo legge approvato con R. decreto 30 novembr n. 2367, e successive modificazioni) *Spesa obbl*
128	Fondo annuo, da somministrare al Comune d per l'organizzazione e l'esercizio dei serv blici nell'Agro Romano (art. 1 del R. decre 27 marzo 1927, n. 456, convertito nella legge 1 bre 1927, n. 2430, e art. 2 della legge 23 marzo numero 214) . . . . .
	203.000.000 —

2175

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
123	Spese relative alla riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche (decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 328)	180,000,000 —
124	Spese per provvedere a lavori ed interventi straordinari antimalarici nonchè ad interventi diretti alla lotta antimalarica (legge 6 giugno 1953, n. 491)	30,000,000 —
125	Spese a pareggiamento non differito relative a quote di concorso capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative, a studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario e per la elaborazione nei permetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari, nonchè a sussidi e premi per azioni ed interventi antimalarici (articoli 2, primo comma, 38, 40, 43, 47, 49, 4° comma, 51 lettera b) e 54 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12 convertito nella legge 21 marzo 1938, n. 365, legge 22 giugno 1950, n. 1967, legge 12 febbraio 1952 n. 101, legge 15 aprile 1942, n. 511 e legge 15 aprile 1952 n. 215)	150,000,000 —
126	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del Testo unico della legge sull'Agro Romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati	*per memoria*
127	Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (art. 31 del Testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni) *Spesa obbligatoria*	6,000,000 —
128	Fondo annuo, da somministrare al Comune di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro Romano (art. 1 del R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 336, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2430, e art. 2 della legge 21 marzo 1950, numero 211)	9,000,000 —
		635,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	... di opere intese al ... il decreto 30 ... interessi a carico dello ... per il miglioramento ... decreto 13 febbraio ...	*per memoria*
		20,000,000 —
	... agli agenti del locale ...	100,000 —
	... pensione tutelare ... corpo delle foreste ...	*per memoria*
	... missioni eseguite dal ... Reale Corpo delle foreste ... mancati in conseguenza ...	*per memoria*
	... trasferimento dei vasi ... oneri ed altre spese ...	300,000 —
		400,000 —
		2,100,000 —
	... non differito ... personale	
	... relative all'opera di bonifica ... e sistemazione idraulica ... lavori ed altre ... di strade comunali ... e la costruzione dei ... impianti elettrici ... e rurali ... necessarie ... dei progetti di bonifica ... 13, 59, 1° comma e ... 3 febbraio 1935, n. 215 ... marzo 28 dicembre 1928 ... 10 novembre 1924, numero 1958, n. 15, convertito ... n. 562 della legge 22 giugno 1950, n. 2007, della ... febbraio 1952, n. 104 e ...	230,000,000 —

2176

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 934501

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 194… al 30 giugno 1946
	II. — *Annualità per opere di bonifica integrale in concessione e per contributi in dipendenza di leggi speciali*	
129	Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1584, sia a cura diretta che in concessione, a studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica a lavori ed interventi antianofelici, ed a costruzione di strade comunali e consorziali per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano (art. 2, lettere *a*) ed *h*), 6, 13, 49, 1° e 2° comma, 53, 108 e 109 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215; Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni)	370.000.000 —
130	Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie e facoltative, a studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario e per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari (articolo 2, ultimo comma, 38, 39, 43, 47, 78, 79 e 80 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215; R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni)	20.000.000 —
131	Annualità risultanti dalla rateizzazione degli stanziamenti per opere e sussidi di bonifica integrale (legge 11 luglio 1941, n. 869)	82.131.000 —
		472.131.000 —
		1.107.131.000 —
	Opere di bonifica integrale nella Sicilia	
132	Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulico forestale di bacini montani; a lavori ed interventi antianofelici, nonchè alla compilazione dei piani generali di bonifica e agli studi e ricerche necessarie alla redazione dei piani stessi e dei progetti di bonifica (articoli 2, 6, 7, ultimo comma, 13, 39 1° e 2° comma, 53 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215; art. 39 e seguenti del testo unico 30 dicembre 1923,	

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	n. 3267; R. decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12 tito nella legge 31 marzo 1938, n. 543, legge gno 1939, n. 1092, legge 2 gennaio 1940, n. 12 febbraio 1942, n. 183, legge 24 marzo 194 legge 15 aprile 1942, n. 514 e decreto legislativ luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416) .
133	Spese relative alla riparazione e ricostruzione pubbliche di bonifica danneggiate o distrutt seguenza di azioni belliche (decreto legislativ luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 259)
134	Spese a pagamento non differito relative a conto capitale per opere di miglioramento di competenza privata obbligatorie o facol studi e ricerche occorrenti per il migliore tecnico delle opere di miglioramento fondia la sperimentazione nei perimetri di bonifica ordinamenti agrari, nonchè a sussidi e p azioni ed interventi antianofelici (articoli comma 38, 39, 42, 47, 78, 79 comma, 81 lett R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, R. dec 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella legge zo 1938, n. 543, legge 22 giugno 1939, n. 10 2 gennaio 1940, n. 1, legge 12 febbraio 194 legge 15 aprile 1942, n. 514; legge 15 aprile 19 e decreto legislativo Luogotenenziale 28 dice n. 416 . . . . .
	Opere di bonifica integrale nella Sarde
135	Spese a pagamento non differito relative a bonifica di competenza statale e di sis idraulico forestale di bacini montani; a lav terventi antianofelici, nonchè alla compila piani generali di bonifica e agli studi e ri cessarie alla redazione dei piani stessi e d di bonifica (articoli 2, 6, 7, ultimo comma, e 2° comma, 53 del R. decreto 13 febbraio 19 art. 39 e seguenti del testo unico 30 dic n. 3267; R. decreto-legge 13 gennaio 1938, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 543; leg gno 1939, n. 1092, legge 25 giugno 1940, n. 12 febbraio 1942, n. 183, legge 15 aprile 19 e decreto legislativo Luogotenenziale 28 1944, n. 417) . . . . .

2177

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

2178

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
136	Spese relative alla riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 320)	per memoria
137	Spese a carattere non ricorrente relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative, a studi e ricerche necessarie per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario - per la sperimentazione nel pericolo di bonifica di nuovi ordinamenti agrari, nonchè a sussidi e premi per azioni ed interventi straordinari (articoli 2, settimo comma, 38, 40, 43, 47, 49, 3° comma, 51 lett. b, n. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, R. decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella legge 21 marzo 1938, n. 543; legge 22 giugno 1939, n. 1095; legge 25 giugno 1940, n. 843; legge 12 febbraio 1942, n. 183; legge 15 aprile 1942, n. 374; legge 6 aprile 1942, n. 895; decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417)	50.000.000—
138	Contributo straordinario all'Ente Sardo di colonizzazione per la bonifica della Nurra (art. 1, della legge 30 novembre 1939, n. 1979)	5.000.000—
		225.000.000—
	Servizio per l'approvvigionamento di prodotti tessili	
139	Stipendi e assegni di carattere continuativo al personale addetto al servizio per l'approvvigionamento di prodotti tessili - Contributi per le assicurazioni obbligatorie - Indennità di licenziamento agli avventizi (art. 5 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1068, art. 11 del R. decreto-legge 2 gennaio 1941, n. 1, convertito nella legge 18 aprile 1941, n. 369, art. 14 del R. decreto-legge 19 ottobre 1941, n. 1184, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 366, e art. 14 del R. decreto-legge 19 agosto 1942, n. 882)	3.000.000—
140	Indennità e rimborsi di spese per missioni - competenze ai membri di commissioni	2.000.000—
141	Premi di operosità e di rendimento al personale . .	475.000—
142	Spese per il funzionamento degli uffici	2.000.000—

Num.	CAPITOLI — Denominazione
143	Spese per l'acquisto diretto o regolazione [illegible] sigillo dei boschi, di piante, alberature, [illegible] riale ed altri prodotti agricoli da piantarsi [illegible] razione, nonchè per l'attestamento, l'utiliz[illegible] il trasporto dei prodotti medesimi. Spese [illegible] zazione e custodia dei depositi di prod[illegible] (R. decreto 18 agosto 1940, n. 1068, R. d[illegible] 2 gennaio 1941, n. 1, convertito nella leg[illegible] 1941, n. 369, Regi decreti-legge 16 ottobre 1[illegible] convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 3[illegible] sto 1942, n. 882) . . . . .
	Interventi straordinari per la difesa e [illegible] della produzione agricola e per l'alime[illegible]
144	Spese per l'organizzazione ed il controllo [illegible] zioni di denuncia e per la vigilanza sui [illegible] dei prodotti agricoli soggetti alla disci[illegible] nazione
145	Sussidi per opere di dissodamento, anche [illegible] piego di mezzi meccanici ed esplosivi, di [illegible] e di sterpatura, da eseguire nell'annata ag[illegible] occorrenti per la messa a coltura attiva [illegible] nati a prato naturale, prato pascolo, pas[illegible] nente ed a riposo (R. decreto-legge 25 [illegible] n. 1251) . . . . .
	Spese diverse
146	Fondo a disposizione del Ministro per prov[illegible] tribuzione di prestazioni e servizi increm[illegible] e all'incremento della produzione agr[illegible] 8 giugno 1942, n. 787) . . . . .
	CATEGORIA II. — *Movimento di capi[illegible]*
	1 — ACQUISTO DI BENI
	Bonifica integrale
147	Prezzi dei terreni espropriati (art. 10 del[illegible] delle leggi sull'Agro Romano, approvati [illegible] creto 10 novembre 1926, n. 647, e succes[illegible] sivi) . . . . .

2179

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CAPITOLI	
Num.	Denominazione	
142	Spese per l'acquisto diretto o requisizione del soprasuolo dei boschi, di piante, alberature, carbone vegetale ed altri prodotti legnosi in qualsiasi fase di lavorazione, nonchè per l'allestimento, l'utilizzazione ed il trasporto dei prodotti medesimi. Spese di organizzazione e custodia dei depositi di prodotti legnosi (R. decreto 18 agosto 1940, n. 1408, R. decreto-legge 2 gennaio 1941, n. 1, convertito nella legge 18 aprile 1941, n. 468, R. decreti-legge 10 ottobre 1941, n. 1184, convertito nella legge 15 febbraio 1942, n. 360, e 18 agosto 1942, n. 882)	30,000,000 —
		37,475,000 —
	Interventi straordinari per la difesa e l'incremento della produzione agricola e per l'alimentazione	
144	Spese per l'organizzazione ed il controllo delle operazioni di semina e per la vigilanza sui conferimenti dei prodotti agricoli soggetti alla disciplina di ammasso .	*per memoria*
145	Spesa per opere di dissodamento, anche senza l'impiego di mezzi meccanici ed esplosivi, di spietramento e di scerpatura, da eseguire nell'annata agraria 1942-43, occorrenti per la messa a coltura attiva di terreni tenuti a prato naturale, pratopascolo, pascolo permanente od a riposo (R. decreto-legge 25 agosto 1942, n. 1225)	10,000,000 —
		10,000,000 —
	Spese diverse	
146	Fondo a disposizione del Ministro per provvedere a retribuzione di prestazioni e servizi inerenti alla difesa e all'incremento della produzione agricola (legge 8 giugno 1905, n. 787)	1,000,000 —
		1,000,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitale*	
	I. — ACQUISTO DI BENI	
	Bonifica integrale	
147	Oneri dei terreni espropriati (art. 10 del Testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni)	*per memoria*

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 104 del 30 agosto 1945

2180

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	II. — ASSUNZIONE DI OPERE	
	Bonifica integrale	
148	Mutui per il bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro Pontino, e di altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento dei terreni (art. 30 del Testo unico approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni)	20.000.000 —
	Demani ed usi civici	
149	Anticipazione dello Stato in misura non eccedente le L. 50.000 annue agli Enti agrari del Lazio per compiere le annualità dovute agli Istituti sovventori di mutuo (articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 643) e alle Associazioni ed Enti di cui al R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1766)	*per memoria*
	Foreste	
150	Anticipazione per l'acquisto di cavalli per il Real Corpo delle foreste	100.000 —
	III. — PARTECIPAZIONI AZIONARIE	
151	Partecipazione dello Stato al capitale della Banca nazionale del Lavoro per operazioni di credito connesse alla bonifica (escheresco R. decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 305, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739) (8ª delle 12 rate)	1.000.000 —
		21.100.000 —
	IV. — ESTINZIONE DI DEBITI	
	Spese generali	
152	Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del fabbricato del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (spesa ripartita) (50ª delle 50 rate per l'esercizio 1944-45)	*per memoria*

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
	Agricoltura
153	Somme dovute dai mutuatari e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi ai sensi del Testo unico 23 agosto 1917, n. 1samo e l'art. 3 gennaio 1925, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987 . . .
154	Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e completa sistemazione del campo sperimentale di Rovigo (decreto Luogotenenziale 5 novembre 1917, n. 1963) (27ª delle 35 annualità) . . . .
	Bonifica integrale
155	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per rimborso delle anticipazioni fatte dalla Cassa stessa per conto dei mutuatari e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per bonificamento agrario e per miglioramento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del Testo unico di legge approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni (*Spese d'ordine*) . . . . .
	Credito agrario
156	Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'estinzione delle anticipazioni accordate a enti nell'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 . . . . .
	V. — PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA
	Bonifica integrale
157	Spesa per l'esecuzione di opere o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, a carico dei fondi somministrati da istituti sovventori a sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1938-n. 1146, convertito nella legge 29 maggio 1939, n. 1784 . . . . .

2181

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	CAPITOLI	
N.	Denominazione	
	Agricoltura.	
153	Somme dovute dai mutuatari e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al Testo unico 23 agosto 1917, n. 1450 ed alle leggi 3 gennaio 1929, n. 24 e 18 luglio 1929, n. 987 .	40.000 —
154	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (27ª delle 35 annualità)	10.800 —
	Bonifica integrale.	
155	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano e di altre zone dalle leggi in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del Testo unico di legge approvato col R. decreto 16 novembre 1926, n. 647, e successive modificazioni (*Spese d'ordine*)	30.000.000 —
	Credito agrario.	
156	Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'estinzione delle anticipazioni accordate a sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562	6.150.060 —
		36.200.860 —
	V. — PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA	
	Bonifica integrale.	
157	Spesa per l'esecuzione di opere o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, a carico dei fondi somministrati da Istituti sovventori a sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1136, convertito nella legge 23 dicembre 1939, n. 1784	*per memoria*

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
		20.000.000 —
		per memoria
		100.000 —
		1.000.000 —
		21.100.000 —
		per memoria

2182

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

N. num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Credito agrario.	
158	Spese per la concessione di contributi governativi previsti dal R. decreto-legge 25 marzo 1937, n. 949, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2076, a carico di fondi somministrati da istituti sovventori ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1785 . .	*per memoria*
		—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

N. num.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	Spese generali . . . . .
	Debito vitalizio . . . . .
	Agricoltura . . . . .
	Credito agrario . . . . .
	Foreste . . . . .
	Bonifica integrale . . . . .
	Totale della categoria I della parte ordinaria
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	Spese generali . . . . .
	Agricoltura . . . . .
	Credito agrario ed interventi per la tutela della produzione agricola . . .
	Foreste . . . . .
	Bonifica integrale . . . . .
	Opere di bonifica integrale nella Sicilia
	Opere di bonifica integrale nella Sarde
	Spese per l'approvvigionamento di prodot
	Interventi straordinari per la difesa e l'i produzione agricola e per l'alimentaz
	Spese diverse . . . . .
	Totale della categoria I della parte st

2183

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	190.271.000 —
	Debito vitalizio	19.130.000 —
	Agricoltura	43.785.000 —
	Credito agrario	25.500 —
	Foreste	234.010.000 —
	Bonifica integrale	4.970.000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	492.191.500 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	16.000.000 —
	Agricoltura	47.885.000 —
	Credito agrario ed interventi per la tutela economica della produzione agricola	82.742.720 —
	Foreste	2.400.000 —
	Bonifica integrale	1.107.131.000 —
	Opere di bonifica integrale nella Sicilia	295.000.000 —
	Opere di bonifica integrale nella Sardegna	225.000.000 —
	Spese per l'approvvigionamento di prodotti legnosi	37.475.000 —
	Interventi straordinari per la difesa e l'incremento della produzione agricola e per l'alimentazione	10.000.000 —
	Spese diverse	1.000.000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	1.824.633.720 —

Cap.		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
		per memoria
		—

l'amministrazione Generale del Regno
to per il tesoro
Ricca

2184

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Acquisto di beni	—
	Accensione di crediti	20.100.000 —
	Partecipazioni azionarie	1.000.000 —
	Estinzione di debiti	36.230.800 —
	Partite che si compensano con le entrate	—
	Totale della categoria II della parte straordinaria	57.330.800 —
	Totale del titolo II. — (*Spesa straordinaria*)	1.851.934.320 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	2.374.126.620 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — *Spese effettive* (parte ordinaria e straordinaria)	2.316.823.220 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	57.303.800 —
Totale generale	2.374.126.620 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Bracci

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato p
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 3

Num.	ARTICOLI — Denominazione
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*
1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in co corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e pres
2	Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o las
3	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazi ed il funzionamento del Parco nazionale del Gran radiso (art. 16 del R. decreto-legge 3 dicembre n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. e R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1778, conver nella legge 25 aprile 1934, n. 959) . . . .
4	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazi ed il funzionamento del Parco nazionale d'Abru (art. 3 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 285) .
5	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazi ed il funzionamento del Parco nazionale dello Stel (art. 13 della legge 24 aprile 1935, n. 740) . .
6	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pe ed altre entrate derivanti dall'amministrazione Parco nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del R. decreto-legge 3 dicembre 1925, n. 1584, convertito n legge 17 aprile 1925, n. 473, e R. decreto-legge 11 dic bre 1933, n. 1778, convertito nella legge 25 gen 1934, n. 959) . . . . .
7	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti d amministrazione del Parco nazionale d'Abruzzo (articolo 4 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 285) .
8	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti d amministrazione del Parco nazionale del Circeo (articolo 15 della legge 25 gennaio 1934, n. 285) .
9	Entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazi del Parco nazionale dello Stelvio (art. 11 della le 24 aprile 1935, n. 740) . . . . .
10	Entrate ordinarie diverse . . . . .
	Totale delle entrate effettive ordinarie . .

2185

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

APPENDICE

Stato di previsione dell'entrata dell' Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	ARTICOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti	1.200.000 —
2	Redditi delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti	59.000.000 —
3	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 aprile 1934, n. 833)	*per memoria*
4	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo (art. 3 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 257)	180.000 —
5	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco nazionale dello Stelvio (art. 11 della legge 24 aprile 1935 n. 740)	*per memoria*
6	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'amministrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 833)	5.000 —
7	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dalla amministrazione del Parco nazionale d'Abruzzo (articolo 3 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 257)	10.000 —
8	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dalla amministrazione del Parco nazionale del Circeo (articolo 13 della legge 25 gennaio 1934, n. 257)	5.000 —
9	Entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio (art. 11 della legge 24 aprile 1935 n. 740)	*per memoria*
10	Entrate ordinarie diverse	100.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie	60.500.000 —

2186

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1947
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
11	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per sospensione di godimento di terreni di proprietà dell'Azienda a termini dell'art. 50 del Testo unico approvato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	*per memoria*
12	Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri Enti, assunti in gestione dall'Azienda, a norma dell'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	*per memoria*
13	Contributi per costruzione di strade interpoderali ed altre opere di miglioramento dei terreni dell'Azienda (R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	*per memoria*
14	Contributo del Governo della Tripolitania pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda	*per memoria*
15	Contributo del Governo della Somalia pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda	*per memoria*
16	Entrate straordinarie diverse ed eventuali	300.000—
17	Indennità da percepire dallo Stato in conseguenza di danni di guerra subiti dai beni dell'Azienda	*per memoria*
	Totale delle entrate effettive straordinarie	300.000—
	Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie	10.700.000—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
18	Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito	*per memoria*
19	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate	*per memoria*
20	Provento della vendita di terreni di proprietà della Azienda di Stato per le foreste demaniali, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale (art. 121 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	*per memoria*
21	Somma prelevata dai fondi di cui all'art. 121 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per riinvestimenti in acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione
22	Prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali
	Totale delle entrate per movimento di capitale
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*
23	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di Comuni e di altri Enti
24	Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (art. 2 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)
	Totale delle entrate per operazioni per conto di terzi

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale
Il Ministro per il tesoro
RICCI

2187

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
ARIE	
Ministero del-	
zione di gode- da a termini el R. decreto	*per memoria*
Comuni e di da, a norma 1927, n. 3267	*per memoria*
erpetrali ed dell'Azienda	*per memoria*
pel rimboschi-	*per memoria*
pel rimboschi	*per memoria*
	200.000 —
onseguenza di enda	*per memoria*
inarie	200.000 —
straordinarie	60.700.000 —
pitali	*per memoria*
di credito	*per memoria*
garantiti dallo giate	*per memoria*
proprietà della ntali, da desti- tti all'amplia- del R. decreto	*per memoria*
121 del foglio 7, per riaggiu- stamento del de-	*per memoria*

N.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
22	Prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali	1.250.000 —
	Totale delle entrate per movimento di capitale	1.250.000 —
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
23	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di Comuni e di altri Enti	960.000 —
24	Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (art. 2 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)	*per memoria*
	Totale delle entrate per operazioni per conto di terzi	960.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCA

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 agosto 1945

2188

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive:*	
	a) ordinarie	60.500.000 —
	b) straordinarie	200.000 —
	Totale della categoria I. — Entrate effettive . . .	60.700.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	1.200.000 —
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi* . . .	900.000 —
	Totale generale delle entrate . . .	62.800.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato p
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 3

ARTICOLI		
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	§ 1. — *Servizi.*	
1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste dei terreni di proprietà dell'Azienda . . .	
2	Spese per l'allestimento e la utilizzazione in econo di prodotti delle foreste demaniali . . .	
3	Amministrazione, coltivazione e governo delle con sioni dell'Azienda in Tripolitania . . .	
4	Imposte e sovrimposte, canoni e oneri gravanti le for	
5	Spese per il mantenimento del Parco nazionale del G Paralleo (R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e R. creto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito l legge 25 gennaio 1934, n. 233) . . .	
6	Spese per la gestione del Parco nazionale d'Abr (R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718 conve nella legge 25 gennaio 1934, n. 233) . . .	
7	Spese per la gestione del Parco nazionale del C (legge 25 gennaio 1934, n. 285) . . .	
8	Spese per la gestione del Parco nazionale dello St (legge 24 aprile 1935, n. 740)	
9	Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni spettanti ai funzionari dello Stato e agli uff del R.C.F. comandati presso l'Azienda di Stato le foreste demaniali (articoli 1 e 14 della legge 6 naio 1933, n. 30)	
10	Rimborso allo Stato della indennità compensativa corrisposta alle guardie della R.C.F. (art. 2 del R. de legge 8 novembre 1928, n. 2627, convertito nella 24 dicembre 1928, n. 3367)	
11	Stipendi al personale dell'Azienda di Stato per reste demaniali	

5204

2189

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

O L I .	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
ge	
ENTRATE	
le effettive:	
. . . . .	60.500.000 —
. . . . .	200.000 —
trate effettive . .	60.700.000 —
pitali	1.200.000 —
cento di terzi . .	900.000 —
delle entrate . .	62.800.000 —

Il Luogotenente Generale del Regno

Visto per il tesoro

Ricci

Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

N.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	§ 1. — *Servizi.*	
1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda	6.000.000 —
2	Spese per l'utilizzazione e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali	30.000.000 —
3	Amministrazione, coltivazione e governo delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania	*per memoria*
4	Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste	4.000.000 —
5	Spese per il mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso (R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1778, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 63)	5.000 —
6	Spese per la gestione del Parco nazionale d'Abruzzo (R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1778 convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 285)	150.000 —
7	Spese per la gestione del Parco nazionale del Circeo (legge 25 gennaio 1934, n. 285)	65.000 —
8	Spese per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio (legge 24 aprile 1935, n. 740)	*per memoria*
9	Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato e agli ufficiali del R.C.F. comandati presso l'Azienda di Stato per le foreste demaniali (articoli 1 e 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)	1.500.000 —
10	Rimborso allo Stato della indennità complementare corrisposta alle guardie della R. F. (art. 2 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2627, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 3307)	500.000 —
11	Stipendi al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	*per memoria*

2190

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
12	Contributo da versare allo Stato per le spese relative all'istituzione provvisoria della Regia università di Firenze, facoltà agraria e forestale: art. 67 del R. decreto 30 novembre 1923, n. 2472, all. B, della legge 5 gennaio 1953, n. 39 e R. decreto 26 marzo 1936, n. 645	*per memoria*
13	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	*per memoria*
14	Indennità di maneggio ed altre indennità al personale	2.000 —
15	Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 aprile 1954, n. 353 e articolo 11 della legge 5 gennaio 1956, n. 30)	103.200 —
16	Contributi da versare all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 62)	20.000 —
17	Indennità di trasferimento al personale	100.000 —
18	Premi di operosità e di rendimento al personale della Azienda di Stato per le foreste demaniali	150.000 —
19	Sussidi a funzionari, salariati ed operai dell'Azienda nonchè a funzionari bisognosi già appartenenti alla Amministrazione forestale e alle loro famiglie	75.000 —
20	Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati, gite ordinarie di servizio ispezioni e missioni	400.000 —
21	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate	4.000 —
22	Fitto di locali	33.000 —
23	Rimborso allo Stato di spese per registri, stradali, carta, stampa e per i relativi trasporti effettuati dal Provveditorato Generale dello Stato	*per memoria*
24	Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese di ufficio, acquisto e riparazioni di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali - Spese per assistenza sanitaria	600.000 —
25	Spese varie e di rappresentanza	10.000 —
26	Spese di lite	10.000 —
27	Restituzione di somme indebitamente introitate	10.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione
28	Residui passivi per somme reclamate dai credi eliminate per prescrizione amministrative e per i mandati di pagamento commutati in quietan tratta per prescrizione biennale, ovvero perchè dati quota di mandati collettivi soddisfatti i esercizi finanziari precedenti
29	Provento spettante allo Stato in base alla medi accertamenti verificatisi nel bienno 1958-59 boschi e terreni suscettibili della sua coltura fo nonchè per le foreste delle nuove provincie parte del provento delle foreste demaniali tabelle
30	Somma da versare all'Azienda dei patrimoni ri economali quale reddito netto complessivo d reste di Tarvisio, Stana (segnatamente già a rono al fond. di religione parrocchiale ed ist norma della convenzione 15 luglio 1927 approv decreto interministeriale 3 settembre 1928
31	Spese in applicazione dell'art. 2 lettera b, del 5 gennaio 1956, n. 30, per lo sviluppo delle utili per l'incremento ed il miglioramento zione delle località montane
	§ 2 — Avanzo di gestione.
32	Avanzo effettivo della gestione da versare al art. 11 della legge 5 gennaio 1956, n. 30
	Totale delle spese effettive ordinarie.
	TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*
33	Indennità temporanea mensile al personale non delle nuove provincie in servizio dell'Azienda per le Foreste demaniali
34	Costruzione e riparazione straordinarie di ca fabbricati; impianti di linee telegrafiche e te e di vie aeree pel trasporto dei prodotti bosc piano di opifici, acquisto di scorte vive e m poderi dell'Azienda

2191

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
N.	Denominazione	
28	Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per prescrizioni amministrative e per impotenza di mandati di pagamento commutati in quietanza d'entrata per prescrizione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti	2.000 —
29	Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1938-1939 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze e per i terreni successivamente passati alla cultura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili	1.550.000 —
30	Somma da versare all'Azienda dei patrimoni riuniti economici quale reddito netto complessivo delle foreste di Tarvisio, Stava, Predazzo e Paneveggio già appartenenti ai fondi di religione Camerale ed Istituto, a norma della convenzione 1° luglio 1938 approvata col decreto interministeriale 26 settembre 1938 . . .	250.000 —
31	Spese in applicazione dell'art. 2, lettera b, della legge 3 gennaio 1933, n. 30, per lo sviluppo delle attività atte a promuovere ed il miglioramento dell'economia delle località boschive	15.000 —
	§ 2. — *Avanzo di gestione.*	
32	Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro (art. 11 della legge 3 gennaio 1933, n. 30)	432.150 —
	Totale delle spese effettive ordinarie . . .	46.288.950 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
33	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le Foreste demaniali	*per memoria*
34	Costruzione e riparazione straordinarie di strade e di fabbricati; impianti di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di ogilici, acquisto di scorte vive e morte dei poderi dell'Azienda	8.000.000 —

TITOLO		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
Rubrica	Denominazione	
	Stato per le spese relative alla Regia università di Firenze (articolo unico 67 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1933, art. 11 della legge 29 marzo 1938, n. 657)	*per memoria*
	Fondo delle nuove provincie di Stato per le foreste demaniali	*per memoria*
	Altre indennità al personale . . .	2.000 —
	Stato per le pensioni degli 10 aprile 1924, n. 552 e altri 1922, n. 30) . . .	163.260 —
	Ente nazionale di previdenza dipendenti statali (art. 2 della legge . . .	20.000 —
	Stato al personale . . .	100.000 —
	Reclutamento al personale della delle foreste demaniali . . .	150.000 —
	Guardiani ed operai dell'Azienda bisognosi già appartenenti alla Reale e alle loro famiglie . . .	75.000 —
	Rimborso e rimborso di spese ai Commissioni e Comitati, gite straordinarie e missioni . . .	400.000 —
	Spese di accertamenti eseguiti alle nelle foreste, i cui progetti non furono d'asta e per altre cause e varie	4.000 —
	. . . . .	35.000 —
	Spese per registri, modelli, carta, trasporti effettuati dal Provveditorato Stato	*per memoria*
	Spese telefoniche ed altre spese di funzionamento di mobili, riscaldamento materiali di cancelleria e rilegatura,	
	Spese per assistenza sanitaria	600.000 —
	Assistenza	10.000 —
	. . . . .	10.000 —
	Indebitamente introitate . .	10.000 —

2192

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1946
35	Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione del terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi	4.000.000 —
36	Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania	*per memoria*
37	Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Somalia	*per memoria*
38	Accantonamento di disponibilità destinate ad investimenti patrimoniali	1.200.000 —
39	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese	1.500.000 —
40	Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 15 dicembre 1942, n. 1498)	*per memoria*
	Totale delle spese effettive straordinarie	14.700.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie	60.700.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
41	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del demanio forestale di Stato	1.200.000 —
42	Acquisto di terreni, per l'ampliamento del demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del demanio suddetto (art. 121 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	*per memoria*
43	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato	*per memoria*
	Totale delle spese per movimento di capitali	1.200.000 —
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi*	
44	Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri Enti (art. 146 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	400.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione
45	Somme da corrispondere ai Comuni e ad altri Enti addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali
46	Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi scopo l'incremento della silvicoltura (legge maggio 1923, n. 39)
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente G

Il Ministro per il tesoro
RICCA

2193

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...nto e di siste... ...ta dell'Azienda ...forestali occor...	4.000.000 —
	...lle concessioni	*per memoria*
	...lle concessioni	*per memoria*
	...ie ad investi...	1.200.000 —
	...maggiori spese	1.500.000 —
	...e in dipendenza ... dicembre 1952,	*per memoria*
	...inarie	14.700.000 —
	...straordinarie	60.700.000 —
	...capitali	
	...nuti a scopo di ...er l'ampliamento	1.200.000 —
	... del demanio fo... ...rovento della ven... ... del demanio sud... ...mbre 1923, n. 3267)	*per memoria*
	...o garantiti dallo	*per memoria*
	...capitali	1.200.000 —
	...nto di terzi	
	...o pastorali di ce... ...decreto 30 dicem...	400.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
45	Somme da corrispondere ai comuni e ad altri Enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali	500.000 —
46	Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (legge 5 gennaio 1933, n. 30)	*per memoria*
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi	900.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

2194

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO DELLE SPESE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	a) ordinarie	46.000.000—
	b) straordinarie	14.700.000—
	Totale della categoria I — Spese effettive	60.700.000—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	1.200.000—
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi*	900.000—
	Totale generale delle spese	62.800.000—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

Num.	ARTICOLI — Denominazione
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	CATEGORIA II. — *Entrate per movimento di capitali*
	CATEGORIA II. — *Spese per movimento di capitali*
	CATEGORIA III. — *Entrate per operazioni per conto di terzi*
	CATEGORIA III. — *Spese per operazioni per conto di terzi*

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente G

Il Ministro per il tesoro

RICCI

2195

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	COMPETENZA per l'esercizio finanziario (dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946)
1. 1	
LE SPESE	
effettive	
	46.000.000 —
	14.700.000 —
	60.700.000 —
pese effettive	60.700.000 —
pitali	1.200.000 —
conto di terzi	900.000 —
le delle spese	62.800.000 —

Il Luogotenente Generale del Regno

ro per il tesoro

Ricci

N. d'ord.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	60.700.000 —
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	60.700.000 —
		—
	CATEGORIA II. — *Entrate per movimento di capitali*	1.200.000 —
	CATEGORIA II. — *Spese per movimento di capitali*	1.200.000 —
		—
	CATEGORIA III. — *Entrate per operazioni per conto di terzi*	900.000 —
	CATEGORIA III. — *Spese per operazioni per conto di terzi*	900.000 —
		—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

Ricci

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 agosto 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Art. 2.

L'ammontare del Fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1945-46, in L. 900.000.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 156. — GALEANI

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I — Spesa ordinaria	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	31.300.000 —
2	Personale delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e dei Telegrafi in servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Stipendi ed assegni da rimborsare alle rispettive amministrazioni	2.340.000 —
3	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione	1.300.000 —
4	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale degli Ispettorati e degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonchè a quello già appartenente all'soppresso Provveditorato generale dello Stato per le pensioni agli impiegati ed alle relative famiglie	400.000 —
5	Indennità di trasferta, di trasformazione e diverse da corrispondersi al personale dell'Amministrazione centrale e degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e del personale di altre Amministrazioni dello Stato, esercente all'Ispettorato, incaricato di compiere istruzioni nell'interesse del l'Ispettorato suddetto	1.500.000 —
6	Assegni ed indennità di missione per gli addetti al Gabinetto	600.000 —
7	Spese per il servizio di cassiere a macchina . . .	30.000 —
8	Fitti e canoni (*Spese fisse*)	1.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

2197

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 483.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato al presente decreto (Appendice n. 1).

Art. 3.

L'ammontare del Fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1945-46, in L. 900.000.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 116. — GALOSI

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
Personale e degli assegni fissi di qualsiasi natura e degli assegni per l'amministrazione centrale e periferica dei trasporti e per l'amministrazione civile e militare della Marina mercantile e per ogni altro assegno fisso a carico del bilancio	14.300.000 —
Spese per il funzionamento delle Poste e dei telegrafi, per il servizio generale della navigazione e per la conservazione e manutenzione ordinaria annua	2.500.000 —
Spese per il funzionamento e per l'esercizio degli impianti ed uffici dipendenti dalla navigazione civile e dei trasporti	1.300.000 —
Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei trasporti, della Commissione centrale per la navigazione e della Commissione per il collaudo delle navi	100.000 —
Spese per la costruzione di opere diverse ed acquisto di materiali per le Poste e i telegrafi, per la navigazione civile e per la conservazione ordinaria straordinaria delle opere stesse	1.500.000 —
Spese per sussidi ed altre erogazioni a favore del personale e degli uffici dipendenti dalla navigazione civile e dei trasporti, per l'assistenza e per l'interesse dei	500.000 —
Spese per la partecipazione ai concorsi internazionali e per l'acquisto di oggetti di Galleria	30.000 —
Spese per la Galleria	1.000.000 —
. . . . .	
. . . . .	

2198

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
9	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	50.000 —
10	Spese d'Ufficio per gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione	260.000 —
11	Spese relative al servizio delle automobili. Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro dei conducenti degli autoveicoli assegnati agli uffici dipendenti	1.200.000 —
12	Spese per studi di carattere tecnico e per ricerche sperimentali	12.000 —
13	Spese per il funzionamento della Commissione nazionale per la trazione automobilistica a forza motrice istituita col Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1727, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2614	*per memoria*
14	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche. *(Spesa obbligatoria)*	121.000 —
15	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	5.000 —
16	Spese per liti ed arbitraggi. *(Spesa obbligatoria)*	18.000 —
17	Spese casuali	15.000 —
18	Indennità e diarie ai componenti di commissioni nell'interesse dei servizi dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse	100.000 —
19	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (art. 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	300.000 —
20	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 26 del Regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori. *(Spesa obbligatoria)*	*per memoria*
		43.611.000 —
	Debito vitalizio	
21	Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. *(Spese fisse)*	1.200.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
22	Indennità per una sola volta, invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. ... sulle pensioni civili, modificate dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. *(Spesa obbligatoria)*
	Strade ferrate, Tramvie, Automobili e servizi di navigazione lacuale
23	Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la delegazione Italo-Svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15). *(Spesa obbligatoria)*
24	Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente a Bruxelles
25	Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1869, n. 168, per lavori ed impianti patrimoniali e per trasformazione del sistema di trazione di ferrovie concesse (articoli 7, 27, 33 e 35 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 301, convertito nella legge 17 aprile 1919, n. 473, articoli 3, 4 e 35 del R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2159, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1762 e art. 27 R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. ... convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58). *(Spesa obbligatoria)*
26	Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (art. 235 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447). *(Spesa obbligatoria)*
27	Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1896, n. 135, 21 luglio 1911, n. ... 23 giugno 1912, n. 659, 8 giugno 1913, n. 611 e art. ... del R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58). *(Spesa obbligat...*

2199

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L. I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
one		
dattamento dei locali		50.000 —
ti compartimentali della asporti in concessione		200.000 —
automobili. Assicura- lavoro dei conducenti li uffici dipendenti		1.200.000 —
nico e per ricerche speri		12.000 —
lla Commissione nazio- ollatrice a forza motrice e 14 luglio 1937, n. 1727, nbre 1945, n. 2614		*per memoria*
e per l'estero e spese te-)		121.000 —
la ricostruzione della		5.000 —
Spesa obbligatoria)		18.000 —
		15.000 —
ti di commissioni nell'in- rato generale della moto- ti in concessione e spese lle Commissioni stesse		100.000 —
nenti i servizi dell'Ispet- orazione civile e dei tra- del Regio decreto-legge vertito nella legge 21 di-		300.000 —
nso dell'art. 36 del Regio 23, n. 2440, sulla contabi- creditori. *(Spesa obbliga-*		*per memoria*
		43.611.000 —
ficio		
nerale dell'Ispettorato ge- civile e dei trasporti in		1.200.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
22	Indennità per una sola volta, invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificate dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. *(Spesa obbligatoria)*	100.000 —
		1.300.000 —
	Strade ferrate, Tramvie, Automobili e servizi di navigazione lacuale	
23	Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15). *(Spesa obbligatoria)*	17.000 —
24	Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles	*per memoria*
25	Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1885, n. 168, per lavori ed incrementi patrimoniali e per trasformazione del sistema di trazione di ferrovie concesse (articoli 7, 27, 32 e 62 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, articoli 36 e 55 del R. decreto-legge 2 agosto 1926, n. 2158, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752 e art. 27 R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58). *(Spesa obbligatoria)*	140.000.000 —
26	Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (art. 25 del testo unico di legge approvato col R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447). *(Spesa obbligatoria)*	16.800.000 —
27	Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125; 21 luglio 1911, n. 852; 23 giugno 1912, n. 659; 8 giugno 1913, n. 631 e art. 27 del R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58). *(Spesa obbligatoria)*	600.000 —

2200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° aprile 1967 al 31 marzo 1968
28	Sovvenzioni alle tranvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (articoli 52° e 102 del testo unico di Legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447) ed alle tranvie di cui all'art. 113 del testo unico di legge approvato con R. decreto-legge 1° ottobre 1925, n. 1951, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 472 ed alle ferrovie economiche di interesse locale di cui all'art. 1, comma 3° del R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2130, convertito nella legge 22 dicembre 1929, n. 1752 e art. 27 del R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1124, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 38	5.000.000 —
29	Sovvenzioni per concessioni di nuove e per trasformazioni di linee di ferrovie pubbliche e tranvie extraurbane (art. 2 del R. decreto-legge 15 luglio 1937, n. 1562 e art. 27 del R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1124, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58). (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
30	Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee per trasporto viaggiatori, bagagli, pacchi postali e per la istituzione e l'esercizio di nuovi servizi automobilistici previsti per determinate necessità di ordine pubblico dal R. decreto-legge 19 ottobre 1935, n. 210, convertito nella legge 5 giugno 1936, n. 1022, art. 27 del R. decreto-legge 5 luglio 1937, n. 1351, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 58 e legge 28 settembre 1939, n. 1822	6.000.000 —
31	Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio pubblico (Legge 23 giugno 1927, n. 1110 e art. 27 del R. decreto-legge 29 luglio 1938 n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58). (*Spesa obbligatoria*)	150.000 —
		161.567.000 —

Spese diverse

32	Spesa per il servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato, decreto legislativo Luogotenenziale 7 novembre 1945, n. 830	10.000.000 —

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — *Spese effettive*

Spese generali

33	Personale non di ruolo. Retribuzioni, aggiunta di famiglia, assicurazioni sociali ed indennità di licenziamento	13.500.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI Denominazione
34	Personale non di ruolo. Indennità di trasferta e competenze eventuali . . . . .
35	Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale e degli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e del trasporto in concessione per opere di carattere straordinario, nonchè al personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato all'ispettorato incaricato di compiere accertamenti nell'interesse del servizio dell'autotrasporto stesso
36	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione, assistenza e collaudo di lavori e compensi a funzionari dell'Amministrazione centrale e degli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed a funzionari delle altre Amministrazioni dello Stato per i servizi dell'ispettorato centrale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
37	Spese per l'acquisto di autoveicoli . . . .

Tranvie, funivie, servizi automobilistici e di navigazione

38	Sussidi straordinari di esercizio, somministrazioni fornite per gestioni dirette a cura dello Stato, e partecipazioni di spese per provvedimenti di ufficio a imprese diverse per ferrovie, tranvie, servizi automobilistici e di navigazione interna	
39	Premi per l'acquisto di autoveicoli nuovi di costruzione nazionale costruiti per il funzionamento esclusivo a sagoma limitata di cui al decreto-legge 5 maggio 1948, n. 1443, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1948, n. 1594, e concessi a favore di esercenti pubblici autoservizi concessi in via definitiva o provvisoria per gli autobus già in esercizio prima per il funzionamento a sagoma limitata di cui al decreto-legge 14 luglio 1947, n. 962, convertito nella legge 11 ottobre 1947, n. 1270	
40	Premio di esercizio per autolinee esercitate con autobus a sagoma limitata (legge 19 giugno 1948, n. 842) . . .	

2201

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 31 dicembre 1945
	...ano a frazione mee... ...oni 258 e 262 del testo ...Il decreto 9 maggio ...ti ed all'art. 113 del ...con il decreto-legge ...nella legge 17 aprile ...municipio di interesse lo... ...del R. decreto-legge ...nella legge 22 dicem... ...decreto-legge 29 luglio ...e 5 gennaio 1939, n. 58	2.000.000 —
	...dovute e per trasforma... ...delle e manutenz. ordinarie ...16 luglio 1937, n. 1502 e ...nello 1938, n. 1121 con... ...39, n. 561. (*Spesa obbli...*	
	...ta di autotrasporti per tra... ...conti aziendali e per la ...ovi servizi automobilis... ...necessità di ordine pub... ...gio 1923, n. 740, convert... ...856, art. 27 del R. de... ...), convertito nella legge ...settembre 1933, n. 1654)	
	...e l'esercizio di funivie ...gennaio 1927, n. 1126 e ...luglio 1938, n. 1121, con... ...939, n. 58). (*Spesa obbli...*	
	...	150.000 —
		164.567.000 —
	...ese ...ercizio delle Amministra... ...creto legislativo Luogo... ...436)	10.000.000 —
	...A STRAORDINARIA ...ese effettive ...rali ...dizioni, aggiunta di fa... ...del indennità di incentiva...	13.700.000 —

CAPITOLO	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 31 dicembre 1945
34	Personale non di ruolo. Indennità di trasferta e compensi eventuali	500.000 —
35	Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale e delle ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per opere di carattere straordinario, nonchè al personale di altre Amministrazioni dello Stato, comandato all'Ispettorato medesimo di compiere missioni nell'interesse dei servizi dell'Ispettorato stesso	7.000.000 —
36	Retribuzioni a tecnici privati, incaricati della compilazione di progetti e della direzione, assistenza e collaudo di lavori e compensi a funzionari dell'Amministrazione centrale e degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed a funzionari delle altre Amministrazioni dello Stato per servizi dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione	150.000 —
37	Spese per l'acquisto di autoveicoli	600.000 —
		15.550.000 —
	Ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione	
38	Sussidi straordinari di esercizio, somministrazione di fondi per gestioni durate a carico dello Stato, assegnazioni di spese per provvedimenti di difesa. Spese diverse per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione interna	50.000.000 —
39	Premi per l'acquisto di autoveicoli nuovi di costruzione italiana appositamente costruiti per il funzionamento esclusivo a gassogeno (R. decreto-legge 5 luglio 1941, n. 1443, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1941, n. 1543) e contributi a favore di esercenti pubblici autoservizi concessi in via definitiva o provvisoria per gli autobus, già in esercizio, trasformati per il funzionamento a gassogeno (R. decreto-legge 19 luglio 1937, n. 1637 convertito nella legge 23 dicembre 1937 n. 2370)	100.000 —
40	Premio di esercizio per autofilovie esercitate con autobus a gassogeno (legge 19 giugno 1940, n. 812)	500.000 —

2202

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
41	Corresponsione di contributi agli esercenti di servizi pubblici automobilistici concessi in via definitiva o provvisoria, che impiegano per gli autobus con motore ad iniezione nafta (olio da gas) proveniente dalla raffinazione degli oli grezzi di Ragusa (R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1654, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e legge 22 gennaio 1942, n. 47)	*per memoria*
42	Annualità trentennali relative a lavori di costruzione delle ferrovie secondarie siciliane liquidate a norma del R. decreto-legge 5 gennaio 1931, n. 23 convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 529	2.218.380 —
43	Annualità cinquantennali per l'ammortamento delle anticipazioni di L. 170.000.000 effettuate dalla Cassa depositi e prestiti al Tesoro a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1838, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per il completamento a cura dello Stato di 800 km. di nuove ferrovie a scartamento ridotto in Sicilia	7.758.370 —
44	Provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata. Decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, numero 356)	250.000.000 —
		310.576.750 —
	Costruzione di strade ferrate	
45	Spese per costruzioni di strade ferrate in concessione a pagamento non differito - Corresponsione straordinaria in capitale delle sovvenzioni per costruzioni, lavori ed incrementi patrimoniali, trasformazione di sistemi di trazione di ferrovie e tramvie a norma del R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2156, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752	3.030.000 —
46	Spese per la costruzione e l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia per l'esposizione universale ed internazionale di Roma (art. 5 del R. decreto-legge 2 giugno 1938, n. 828, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 24; art. 4 del R.° decreto-legge 16 febbraio 1939, n. 272, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e legge 4 agosto 1940, n. 1233) . .	*per memoria*
47	Personale di ruolo - Indennità di trasferta, di trasloco ed altre competenze eventuali	100.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
48	Personale avventizio e straordinario - Assegni, [illegible] nità di trasferta e di trasloco . . . .
49	Premi di operosità e rendimento al personale di [illegible] avventizio e straordinario per i lavori eseguiti [illegible] l'interesse delle costruzioni ferroviarie . . .
50	Sussidi al personale in servizio di ruolo, avventi[illegible] straordinario ed al personale esonerato ed alle r[illegible] tive famiglie . . . . .
51	Spese di ufficio, manutenzione, riparazioni, adatta[illegible] to ed affitto locali per gli uffici tecnici dipende[illegible]
52	Spese relative al servizio degli autoveicoli . .
53	Spese per liti ed arbitraggi e maggiori spese in[illegible] ste per la costruzione di strade ferrate . .

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Ge[illegible]

Il Ministro per il Tesoro
RICCI

2203

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

. I	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...ale	
...ti esercenti di servizi ...ti in via definitiva ... ...gli autobus con mo... ...da gas) provenienti ...zzi di Ragusa (l. de... ...1854, convertito nella ...legge 22 gennaio 1942.	*per memoria*
...lavori di costruzione ...liquidate a norma del ...n. 73, convertito nella	2.218.280—
...mmortamento delle an... ...ttuata dalla Cassa depo... ...ma dell'art. 1 del R. de... ...1938, convertito nella ...per il completamento a ...nuove ferrovie a scar...	7.758.570—
...ttivazione del pubblico ...ll'industria privata. De... ...alle 15 ottobre 1944, nu...	250.000.000—
	310.576.750—
...de ferrate	
...ferrate in concessione ...Corresponsione straordi... ...nzioni per costruzioni, ...nali, trasformazione di ...e tramvie a norma del ...n. 2150, convertito nella	3.000.000—
...pprovvigionamento del ...ta per l'esposizione uni... ...Roma (art. 5 del R. de... ...28, convertito nella legge ...4 del R. decreto-legge ...rtito nella legge 2 giu... ...sto 1940, n. 123). . .	*per memoria*
...di trasferta, di trasloco	100.000—

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
48	Personale avventizio e straordinario - Assegni, indennità di trasferta e di trasloco	5.300.000—
49	Premi di operosità e rendimento al personale di ruolo, avventizio e straordinario per i lavori eseguiti nell'interesse delle costruzioni ferroviarie	1.200.000—
50	Sussidi al personale in servizio di ruolo, avventizio e straordinario ed al personale esonerato ed alle rispettive famiglie	300.000—
51	Spese di ufficio, manutenzione, riparazioni, affittamento ed affitto locali per gli uffici tecnici dipendenti .	50.000—
52	Spese relative al servizio degli autoveicoli . .	300.000—
53	Spese per liti ed arbitraggi e maggiori spese impreviste per la costruzione di strade ferrate	*per memoria*
		10.450.000—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

2204

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	a) Spese generali	43.611.000—
	b) Debito vitalizio	1.390.000—
	c) Strade ferrate, tramvie, automobili e servizi di navigazione lacuale	164.767.000—
	d) Spese diverse	10.000.000—
	Totale della Categoria I - Parte ordinaria	219.478.000—
	TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	a) Spese generali	15.550.000—
	b) Ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione	310.576.750—
	c) Costruzione di strade ferrate	10.450.000—
	Totale della Categoria I - Parte straordinaria	336.576.750—
	Categoria I - (Spese effettive ordinarie e straordinarie)	556.054.750—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il Tesoro
Ricci

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al

Num.	CAPITOLI — Denominazione	
	TITOLO I. — Parte ordinaria	
	(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n.	
	Sezione I. — *Prodotti del traffico e proventi diver*	
	§ 1. — *Prodotti del traffico*	
1	Prodotti della rete principale e dello stretto di Messi	
	A) Viaggiatori	1.950.00
	B) Bagagli e cani	50.00
	C) Merci a grande velocità	600.00
	D) Merci a piccola velocità	4.735.00
2	Prodotti delle Ferrovie secondarie Sicule	
	A) Viaggiatori	10.90
	B) Bagagli e cani	10
	C) Merci a grande velocità	50
	D) Merci a piccola velocità	3.50
	Totale del § 1	
	§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio*	
3	Redditi patrimoniali	
	A) Pigioni di locali	12.00
	B) Affitto di terreni, di aree di depositi e vendita di prodotti del suolo	1.00
	C) Concessioni di caffè, spacci e affitti relativi	1.50
	D) Canoni per pedaggi, attraversamenti e accessi speciali	1.00
	E) Diversi	50
4	Telegrammi privati	
5	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulat	
6	Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e di materiali diversi dell'Amministrazione ferrovia	

2205

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLI	
	...DINARIA	
	...ffettive	
	. . . . .	43.611.000 —
	. . . . .	1.339.000 —
	...obili e servizi di	164.567.000 —
	. . . . .	10.000.000 —
	...1 - Parte ordinaria	219.478.000 —
	...straordinaria	
	...effettive	
	. . . . .	15.550.000 —
	...tomobilistici e di na-	310.576.750 —
	...e	10.450.000 —
	...- Parte straordinaria	336.576.750 —
	...narie e straordinarie	556.054.750 —

...ogotenente Generale del Regno
...per il lavoro
...ucci

APPENDICE N. 1.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429)	
	SEZIONE I. — *Prodotti del traffico e proventi diversi*	
	§ 1. — *Prodotti del traffico*	
1	Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina .	7.285.000.000 —
	A) Viaggiatori 1.200.000.000	
	B) Bagagli e cani 50.000.000	
	C) Merci a grande velocità 600.000.000	
	D) Merci a piccola velocità 4.735.000.000	
2	Prodotti delle Ferrovie secondarie Sicule	15.000.000 —
	A) Viaggiatori 10.000.000	
	B) Bagagli e cani 100.000	
	C) Merci a grande velocità 500.000	
	D) Merci a piccola velocità 3.500.000	
	Totale del § 1 . . .	7.300.000.000 —
	§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio*	
3	Redditi patrimoniali	16.000.000 —
	A) Pigioni di locali 12.000.000	
	B) Affitto di terreni, di aree di deposito e vendita di prodotti del suolo . . . 1.000.000	
	C) Concessioni di caffè, spacci e affitti relativi 1.500.000	
	D) Canoni per podaggi, attraversamenti e accessi speciali 1.000.000	
	E) Introiti 500.000	
4	Telegrammi privati	500.000 —
5	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo .	4.000.000 —
6	Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria .	20.000.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 191 del 20 agosto 1945

2206

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	A) Corrispettivi per l'esercizio dei Binari di raccordo e per carico e scarico in punti determinati	15.000.000	
	B) Nolo di materiali diversi	5.000.000	
7	Prodotti per servizi accessori		700.000 —
8	Dividendi derivanti da partecipazioni azionarie		*per memoria*
9	Proventi per la cessione a terzi di energia elettrica		*per memoria*
10	Introiti indiretti delle Ferrovie secondarie Sicule		*per memoria*
11	Utili di magazzino		8.800.000 —
	Totale del § 2		50.000.000 —
	§ 3 — *Introiti per rimborsi di spesa*		
12	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa		10.000.000 —
	A) Trasporti per il servizio postale	7.000.000	
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto di terzi	2.500.000	
	C) Anticipazioni, indennità ed altre prestazioni delle agenzie doganali	400.000	
	D) Diverse	100.000	
13	Recuperi di carattere generale		15.000.000 —
	A) Studi, direzione e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	5.000.000	
	B) Studi, direzione e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	500.000	
	C) Prestazioni per altre ferrovie	*per memoria*	
	D) Recuperi di spese giudiziali e contenziose	*per memoria*	
	E) Recuperi di spese per il servizio sanitario	500.000	
	F) Ritenute in conto erariale al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato	*per memoria*	
	G) Recuperi di spese per le assicurazioni del personale inscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale	4.000.000	
	H) Recuperi per il servizio degli autoveicoli	*per memoria*	
	I) Recuperi diversi	5.000.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione
14	Ricuperi dei servizi
15	Introiti a rimborso di spesa delle Ferrovie secondarie Sicule
16	Versamento in conto escrittato al magazzino, da parte dei Servizi, di materiali fuori uso od esuberanti
17	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per stazioni di uso comune
18	Compensi dovuti da Amministrazioni ferroviarie per l'esercizio di tronchi di confine
19	Interessi a carico della gestione delle case economiche per i capitali forniti dall'Amministrazione (art. 4 della legge 31 luglio 1907, n. 351, e R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688)
20	Canone a carico del « Dopolavoro Ferroviario » sede di Roma
21	Interessi a carico della gestione delle centrali elettriche
	Totale del § 3
	§ 4. — *Entrate eventuali*
22	Proventi eventuali
	A) Interessi sulle somme versate in conto corrente alla Tesoreria centrale
	B) Interessi a debito di Ditte, Imprese, Aziende, ecc.
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (capitolo n. 68 della spesa)
	D) Differenze di cambio
	E) Diversi
23	Contributo dell'Erario negli oneri dipendenti dalla trifurcazione delle linee (art. 5, comma 3°, della legge 9 maggio 1906, n. 864 e art. 4 della legge 28 febbraio 1952, n. 1150)
24	Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 10 del decreto legge 21 giugno 1941, n. 371, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115)

2207

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	
N.	Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
14	Ricuperi dei servizi	18.000.000 —
15	Interessi a rimborso di spesa delle Ferrovie secondarie Sicule	*per memoria*
16	Versamento in conto esercizio di magazzino, da parte dei Servizi, di materiali fuori uso od eliminandi . .	10.000.000 —
17	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le sistemazioni di uso comune	3.000.000 —
18	Contributi dovuti da Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di rimesse di confine	*per memoria*
19	Interessi a carico della gestione delle case economiche per i capitali forniti dall'Amministrazione (art. 4 della legge 11 luglio 1957, n. 557, e il decreto-legge 4 novembre 1958, n. 1062, convertito nella legge 22 dicembre 1957, n. 1088)	20.220.000 —
20	Canone a carico del « Dopolavoro Ferroviario » per la sede di Roma	280.000 —
21	Interessi a carico della gestione delle centrali elettriche	16.466.000 —
	Totale del § 3 . . .	38.040.000 —
	§ 4. — *Entrate eventuali*	
22	Proventi eventuali	5.000.000 —
	a) Interessi sulle somme versate in conto corrente alla Tesoreria centrale . . . 2.500.000	
	b) Interessi a debito di Ditte, Imprese, Agenzie, ecc. 360.000	
	c) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (capitolo n. 68 della spesa) . 1.500.000	
	d) Interessi di conto . . . *per memoria*	
	e) Diversi 640.000	
23	Contributo dello Stato negli oneri dipendenti dalla elettrificazione delle linee (art. 5, comma 2°, della legge 4 marzo 1926, n. 844 e art. 5 della legge 28 settembre 1962, n. 1446)	*per memoria*
24	Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 30 del R. decreto-legge 25 giugno 1941, n. 573, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115)	*per memoria*

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 20 aprile 1963

2208

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
25	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori	*per memoria*
26	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi ed integrazione del prodotto netto	*per memoria*
27	Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	6.350.000.000 —
	Totale del § 1	6.355.000.000 —
	Totale della sezione I	13.798.000.000 —
	SEZIONE II — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa*	
28	Concorso di enti pubblici e privati nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitolo n. 52 della spesa)	*per memoria*
29	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitolo n. 52 della spesa)	*per memoria*
30	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitolo n. 53 della spesa)	*per memoria*
31	Introiti a reintegro del capitolo di spesa per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi traghetto (capitolo n. 54 della spesa)	*per memoria*
32	Concorsi e ricavi inerenti a lavori in conto miglioria alle linee ed agli impianti (capitolo n. 55 della spesa)	*per memoria*
33	Introiti a reintegro di capitoli di spesa delle Ferrovie secondarie Sicule (capitolo n. 56 della spesa)	
	A) Concorso di terzi nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	*per memoria*
	B) Versamento a magazzino di materiali provenienti dai lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	*per memoria*
	C) Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	*per memoria*
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile	*per memoria*
	Totale della sezione II	

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale

Il Ministro per il tesoro
RICCI

2209

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	renti dell'Am perdite, sot e simili di	*per memoria*
	esidui passivi	*per memoria*
	anziario della	3.250.000.000—
4		6.355.000.000—
1		13.708.000.000—

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
33	Introiti a reintegro di capitoli di spesa delle Ferrovie secondarie Sicule (capitolo n. 56 della spesa)	*per memoria*
	A) Concorso di terzi ne lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore *per memoria*	
	B) Versamento a magazzino di materiali provenienti dai lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore *per memoria*	
	C) Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento *per memoria*	
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile *per memoria*	
	Totale della sezione II	—

destinazione ioni di spesa	
lavori per ripa- ggiore (capitolo	*per memoria*
provenienti da ai di forza mag-	*per memoria*
provenienti dal dell'armamento	*per memoria*
osa per il rinno- lle navi traghetto	*per memoria*
nto migliorie 55 della spesa)	*per memoria*

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

2210

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE	
	ENTRATE D'ESERCIZIO	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	SEZIONE I. — *Prodotti del traffico e proventi diversi*	
§ 1.	Prodotti del traffico	7.700.000.000 —
§ 2.	Introiti indiretti dell'esercizio	50.000.000 —
§ 3.	Introiti per rimborsi di spesa	93.000.000 —
§ 4.	Entrate eventuali	6.355.000.000 —
	Totale della sezione I	13.738.000.000 —
	SEZIONE II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa*	—
	Totale del titolo I - Parte ordinaria	13.738.000.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA
	(Art. 18, 2° capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)
34	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale e per lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie . . . . .
35	Somma da provvedersi con operazioni di credito per far fronte alle spese per nuove elettrificazioni di linee ferroviarie di cui al R. decreto-legge 27 ottobre 1933, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1858
36	Somma da provvedersi per far fronte alle spese per la elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1630, convertito nella legge 21 gennaio 1937, n. 166
37	Somma da provvedersi per far fronte alle spese per la elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui alla legge 30 maggio 1936, n. 728
38	Somma da provvedersi dall'Amministrazione ferroviaria mediante operazioni di credito per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari in dipendenza dell'Esposizione universale ed internazionale (R. decreto-legge 6 aprile 1937, n. 730, convertito nella legge 21 dicembre 1937, n. 2513) .
39	Avanzo della gestione assegnato all'Amministrazione ferroviaria per provviste ed opere di carattere patrimoniale (R. decreto-legge 16 marzo 1938, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1043) (capitolo n. 73 della spesa) . .
40	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro . . . . .
41	Lavori patrimoniali 30.000.0
	1. Rimborsi, concorsi e mutui (capitolo n. 78 della spesa) *per memoria*
	2. Ricavo dalla vendita di beni (capitolo n. 78 della spesa) . . . *per memoria*
	Da riportarsi . . . 30.000.0

2211

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 31 giugno 1946
DINARIE	
ZIO	
DINARIA	
e provvista diversi	
. . . .	7.700.000.000 —
. . .	50.000.000 —
. . . .	93.000.000 —
. . . .	6.355.000.000 —
zione I . .	13.798.000.000 —
ale destinazione capitoli di spesa	—
dinaria . .	13.798.000.000 —

Sottosegretario di Stato per il Tesoro

Ragioniere Generale del Regno

per il Tesoro

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 31 agosto 1948
	TITOLO II. — Parte straordinaria	
	[Art. 18, 2° capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429].	
34	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale e per lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	*per memoria*
35	Somma da provvedersi con operazioni di credito per far fronte alle spese per nuove elettrificazioni di linee ferroviarie di cui al R. decreto-legge 27 ottobre 1925, n. 1872, convertito nella legge 22 dicembre 1925, n. 1958.	*per memoria*
36	Somma da provvedersi per far fronte alle spese per la elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1926, n. 1620, convertito nella legge 21 gennaio 1927, n. 166	*per memoria*
37	Somma da provvedersi per far fronte alle spese per la elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui alla legge 30 maggio 1930, n. 728	*per memoria*
38	Somma da provvedersi dall'Amministrazione ferroviaria mediante operazioni di credito per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari, in dipendenza dell'Esposizione universale ed internazionale (R. decreto-legge 8 aprile 1937, n. 749, convertito nella legge 21 dicembre 1937, n. 2613) . . .	*per memoria*
39	Avanzo della gestione assegnato all'Amministrazione ferroviaria per provviste ed opere di carattere patrimoniale (R. decreto-legge 16 marzo 1938, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1043, capitolo n. 73 della spesa)	*per memoria*
40	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a compimento delle sovvenzioni del Tesoro	715.000.000
41	Lavori patrimoniali	350.000.000
	1. Rimborsi, concorsi e mutui (capitolo n. 78 della spesa)	*per memoria*
	2. Ricavo dalla vendita di beni (capitolo n. 78 della spesa) . . .	*per memoria*
	Da riportare . . .	350.000.000

2212

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	DINARIE	
	ZIO	
	DINARIA	
	e provenienza diversa	
		7.760.000.000 —
		30.000.000 —
		33.000.000 —
		6.355.000.000 —
	zione I	13.738.000.000 —
	ale destinazione capitoli di spesa	—
	dinaria	13.738.000.000 —

ogotenente Generale del Regno
er il tesoro
ca

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO II. - PARTE STRAORDINARIA (Art. 18, 2° capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)	
34	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale e per lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	*per memoria*
35	Somma da provvedersi con operazioni di credito per far fronte alle spese per nuova elettrificazioni di linee ferroviarie di cui al R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1858.	*per memoria*
36	Somma da provvedersi per far fronte alle spese per la elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1629, convertito nella legge 21 gennaio 1937, n. 46	*per memoria*
37	Somma da provvedersi per far fronte alle spese per la elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui alla legge 30 maggio 1940, n. 728	*per memoria*
38	Somma da provvedersi dall'Amministrazione ferroviaria mediante operazioni di credito per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari, in dipendenza dell'Esposizione universale ed internazionale (R. decreto-legge 8 aprile 1937, n. 749, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2513)	*per memoria*
39	Avanzo della gestione assegnato all'Amministrazione ferroviaria per provviste ed opere di carattere patrimoniale (R. decreto-legge 16 marzo 1928, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1928, n. 1043) (capitolo n. 73 della spesa)	*per memoria*
40	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	715.000.000 —
41	Lavori patrimoniali	350.000.000
	1. Rimborsi, concorsi e mutui (capitolo n. 78 della spesa) *per memoria* 2. Ricavo dalla vendita di beni (capitolo n. 78 della spesa) *per memoria*	
	Da riportarsi	350.000.000

2213

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Riporto	58.000.000
3	Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio immobiliare e ricavi diversi (capitolo n. 79 della spesa)	*per memoria*
4	Contributo della parte ordinaria per le spese di miglioria ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti (capitoli nn. 55, e da 77 a 80 della spesa)	*per memoria*
B)	Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo n. 79 della spesa)	*per memoria*
1.	Rimborsi concorsi e mutui	*per memoria*
2.	Ricavi	*per memoria*
C)	Materiale d'esercizio (capitolo n. 77 della spesa)	*per memoria*
1.	Versamento a magazzino di materiali di esercizio in genere	*per memoria*
2.	Versamento a magazzino di materiali provenienti dalla elettrificazione delle linee	*per memoria*
D)	Materiale rotabile e navi-traghetto	365.000.000
1.	Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento (capitoli nn. 54 e 75 della spesa)	365.000.000
E)	Contributo dell'esercizio per l'ammortamento annuale per l'impianto idroelettrico di Bressanone e della linea primaria Bressanone-Fortezza (capitoli numeri 71 e 79 della spesa)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione
41	Assegnazione straordinaria corrispondente all'utile del monopolio per gli acquisti all'estero di carmetalli, destinata al miglioramento del materiale bile (art. 13 del R. decreto-legge 4 giugno 1936, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 112 della legge 28 settembre 1940, n. 1397) (capitolo della spesa)
42	Somma da provvedersi dal Tesoro per far fron spese di riparazione e di ricostruzione in dip del danni e delle distruzioni causate dalla gue
A)	per lavori alle linee ed agli impianti comp opere di elettrificazione 6.5
B)	per il materiale rotabile 2.5
C)	per il materiale d'esercizio 3
D)	per le scorte di magazzino 7
	Totale del titolo II
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)
43	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della do magazzino (capitoli nn. 81 e 83 della spesa)
44	Forniture ai Servizi (capitolo n. 83 della spesa)
45	Ricavi per vendite e accrediti diversi (capitolo della spesa)
46	Ricupero di somme pagate in acconto di forni corso (capitolo n. 84 della spesa)
47	Ritenute per garanzia effettuata ai fornitori (c n. 84 della spesa)
48	Prelevamenti dal Fondo di assicurazione contro di mare per i trasporti riguardanti la gestione gazzino (capitolo n. 81 della spesa)
	Totale del § 1

2214

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
		(54.000.000)
		per memoria
		per memoria
		per memoria
		per memoria
		per memoria
		per memoria
		(65.000.000)
		per memoria

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
41	Assegnazione straordinaria corrispondente all'utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli, destinata a rifornimenti del materiale rotabile (art. 13 del R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 112 e art. 8 della legge 25 settembre 1940, n. 1307) (capitolo n. 76 della spesa)	per memoria
42	Somma da provvedersi dal Tesoro per far fronte alle spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra:	10.000.000.000 —
	a) per lavori alle linee ed agli impianti compresse le opere di elettrificazione	6.500.000.000
	b) per il materiale rotabile	2.500.000.000
	c) per il materiale d'esercizio	300.000.000
	d) per le scorte di magazzino	400.000.000
	Totale del titolo II	10.715.000.000 —
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	
43	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (capitoli nn. 81 e 82 della spesa)	per memoria
44	Forniture ai Servizi (capitolo n. 83 della spesa)	3.300.000.000 —
45	Ricavi per vendite e proventi diversi (capitolo n. 83 della spesa)	200.000.000 —
46	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (capitolo n. 84 della spesa)	per memoria
47	Ritenute per garanzia effettuate ai fornitori (capitolo n. 85 della spesa)	per memoria
48	Prelevamenti dal Fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (capitolo n. 86 della spesa)	per memoria
	Totale del § 1	3.500.000.000 —

2215

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 194.. al 30 giugno 1946
	§ 2. — *Gestione speciale viveri « La Provvida ».*		
	(R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e R. decreto 4 febbraio 1926, n. 125).		
49	Ricuperi di spese d'impianto (capitolo n. 87 della spesa).	*per memoria*	
50	Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari (capitolo n. 88 della spesa).		30.000.000 —
	A) Ricavi per vendite e rimanenze	230.000.000	
	B) Introiti e ricuperi diversi	*per memoria*	
	C) Difese e sfridi	*per memoria*	
	Totale del § 2		230.000.000 —
	§ 3. — *Officine e scorte.*		
51	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (capitolo n. 89 della spesa)		1.340.000.000 —
	A) Officine di grande riparazione	650.000.000	
	B) Officine dei depositi e officine rialzo	690.000.000	
	C) Stabilimenti dell'industria privata	*per memoria*	
52	Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse e della energia prodotta nelle centrali elettriche (capitolo n. 90 della spesa)		60.000.000 —
	A) Officine lavori	50.000.000	
	B) Cantieri dell'elettrificazione	*per memoria*	
	C) Centrali elettriche	*per memoria*	
	D) Tipolitografia	10.000.000	
53	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (capitolo n. 91 della spesa)		400.000.000 —
	A) Servizio materiale e trazione	400.000.000	
	1. Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e officine rialzo	340.000.000	
	2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina	10.000.000	
	3. Parco sale montate e carrelli completi	50.000.000	
	B) Servizio lavori e costruzioni - Cantieri per i lavori di elettrificazione	*per memo*	
	Totale del § 3		
	Totale del titolo III		
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI (R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1945, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).		
54	Sfruttamento boschi in Albania		
	A) Ricuperi di spese d'impianto (capitolo n. 92-A della spesa)	*per mem*	
	B) Ricavi dell'esercizio capitolo n. 92-B della spesa)	*per mem*	
	Totale del titolo IV		
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSI (Legge 9 luglio 1908, n. 418, e R. decreto-legge 23 n 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 192 intero 473).		
55	Ritenute al personale		76.0
	A) Ordinarie (lettera a) dell'art. 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418 e R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito in legge con l'art. 9 della legge 7 aprile 1921 n. 369)		
	B) Straordinarie (lettera b) dell'art. 3 e capoverso primo e secondo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418)		3.0
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)		2.0

2216

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785(21

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 19.. al 30 giugno 19..
	orcida .	
	avvertito nella	
	ttembre 1932.	
	7 della spesa).	*per memoria*
	ganti vari ca-	30,000,000—
		per memoria
		per memoria
	§ 2 . . .	230,000,000—
	ltre dipendenti dell'industria pri-	1,340,000,000—
		per memoria
	i e officine di- rali elettriche	60,000,000—
		per memoria
		per memoria
	scaricate (capi-	400,000,000—
	000	

N.	CAPITOLI — Denominazione		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927
	2. Scorte fisse per la navi- traghetto dello stretto di Mes- sina	10,000,000	
	3. Parco sale montate e car- relli completi	50,000,000	
	B) Servizio lavori e costruzioni - Cantieri per i lavori di elettrificazione .	*per memoria*	
	Totale del § 3 . .		1,800,000,000—
	Totale del titolo III . .		5,550,000,000—
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI (R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).		
54	Sfruttamento boschi in Albania		*per memoria*
	A) Ricuperi di spese d'impianto (capitolo n. 92-A della spesa) . . .	*per memoria*	
	B) Ricavi dell'esercizio capitolo n. 92-B della spesa)	*per memoria*	
	Totale del titolo IV		—
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI (Legge 9 luglio 1908, n. 418, e R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, nu- mero 473).		
55	Ritenute al personale		81,000,000—
	A) Ordinarie (lettera a) dell'art. 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418 e R. decreto-legge 27 no- vembre 1919, n. 2323, convertito in legge con l'art. 9 della legge 7 aprile 1921 n. 369)	76,000,000	
	B) Straordinarie (lettera b) dell'art. 3 e capoverso primo e secondo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) .	3,000,000	
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	2,000,000	

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 104 del 30 aprile 1926

2217

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO V — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER I FERROVIERI	
	(Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1569).	
	Patrimonio	
66	Recupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ad agenti ex gestioni autonome ed a quelli passati nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato (legge 6 luglio 1940, n. 801, capitolo n. 36 della spesa)	9.700.000 —
67	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi	54.500.000 —
68	Interessi di ritenute, donazioni ed obbligazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo n. 97 della spesa)	*per memoria*
69	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'Amministrazione dei valori in sua consegna costituenti il fondo pensioni e sussidi	*per memoria*
70	Entrate diverse	*per memoria*
71	Contributo straordinario dell'Erario a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso del numero dei pensionati dovuto ad eventi straordinari (art. 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844 e art. 4 della legge 28 settembre 1942, n. 1150)	per memoria
72	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (capitolo n. 22 della spesa)	1.172.000.000 —
	Totale del titolo V	1.237.000.000 —
	TITOLO VI — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI.	
	(R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2269, e R. decreto-legge 21 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).	
73	Ritenute ordinarie	50.000 —
74	Interessi sul patrimonio della gestione	*per memoria*
75	Entrate diverse	*per memoria*
76	Contributo dell'Amministrazione (capitolo n. 23 della spesa)	5.500.000 —
	Totale del titolo VI	5.550.000 —
	TITOLO VII — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER I FERROVIERI	
	(Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1569).	
	Patrimonio	
67	Somme mutuate per acquisto e costruzione di case (articolo 153 testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e legge 10 giugno 1939, n. 1249, capitoli numeri 102 e 103 della spesa)	
68	Ricavi patrimoniali (capitoli nn. 102 e 103 della spesa)	
	Gestione	
69	Affitti delle case	
70	Proventi e ricuperi diversi	
71	Prelevamenti dal fondo di riserva (secondo comma dell'art. 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 383, approvato con R. decreto 16 maggio 1914, n. 612)	
72	Ricupero dell'eccedenza passiva della gestione	
	Totale del titolo VII	
	TITOLO VIII — OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE	
	Legge 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921. R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 157, convertito in legge 25 giugno 1926, n. 1126; legge 22 dicembre 1927, n. 2055; 2 giugno 1930, n. 712, art. 1 del R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1214, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 251; R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2077, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 1176; R. decreto 11 marzo 1937, n. 230).	

2218

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968
	Denominazione	
	TITOLO VII — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER I FERROVIERI	
	Testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1540.	
	Patrimonio	
67	Somme occorrenti per acquisto e costruzione di case per i ferrovieri (art. 153 testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e legge 10 agosto 1950, n. 715 — capitoli numeri 102 e 103 della spesa)	per memoria
68	Ricavi patrimoniali (capitoli n. 102 e 103 della spesa)	per memoria
	Gestione	
69	Affitti delle case	12.500.000 —
70	Proventi e ricuperi diversi	1.000.000 —
71	Prelevamento dal fondo di riserva secondo le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 636, approvato con R. decreto 26 febbraio 1911, n. 297	per memoria 21.350.000 —
72	Recupero dell'eccedenza passiva della gestione	per memoria
	Totale del titolo VII	34.850.000 —
	TITOLO VIII — OPERE DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE	
	Legge 13 giugno 1912, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 322; R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 157, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1130; legge 23 dicembre 1927, n. 2685; 4 giugno 1938, n. 717, art. 1 del R. decreto-legge 28 agosto 1936, n. 1334 convertito nella legge 2 marzo 1938, n. 251; R. decreto-legge 27 dicembre 1938, n. 2027, convertito nella legge 25 aprile 1939, n. 578 e R. decreto 11 marzo 1937, n. 739).	

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968
	Denominazione	
	... dalle pensioni ... che ed a quelli ... zioni delle Stato ... ta della Tesoreria	5.500.000 —
	... fondo	24.350.000 —
	... a favore di ...	per memoria
	... personale dell'Amministrazione centrale	per memoria
	...	per memoria
	... parziale copertura ... della maggiorazione ... dei pensionati ... della legge 6 marzo ... 24 settembre 1962	per memoria
	... ferroviaria (capitolo ...	1.137.000.000 —
	... del titolo V	1.317.000.000 —
	...	
	... PECIALI PER LE PENSIONI ... TAMENTO DI PREVIDENZA ... SERVIZI	
	... R. decreto-legge ... nella legge 17 apri-	50.000 —
	...	per memoria
	... gestione	per memoria
	... (capitolo n. 93 della	5.500.000 —
	... del titolo VI	5.550.000 —

2219

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Patrimonio	
73	Somme prelevate dalle disponibilità patrimoniali ed introiti straordinari da investire in beni immobili e mobili (capitolo n. III della spesa)	*per memoria*
	A) Istituti di educazione dell'Opera di previdenza per orfani del personale	*per memoria*
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli iscritti all'A.F.	*per memoria*
	C) Colonie della Fondazione Vittorio Emanuele III	*per memoria*
	Gestione	
	A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale:	
74	Contributo del personale	24.750.000 —
75	Multe al personale	700.000 —
76	Quote sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze riscosse dal personale per competenze superiori a lire cento	*per memoria*
77	Ritenute al personale per assegni governativi di natalità (R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202)	800.000 —
78	Interessi sul Fondo dell'opera	6.600.000 —
79	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali	*per memoria*
80	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni	*per memoria*
81	Entrate diverse ed eventuali	*per memoria*
	A) Ricuperi e contributi relativi agli orfani e figli di agenti ed ex agenti	*per memoria*
	B) Ricuperi e proventi degli istituti di educazione di proprietà dell'Opera	*per memoria*
	C) Entrate e proventi vari	*per memoria*
	D) Eccedenza passiva della gestione da ricuperare	*per memoria*
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A.F.:	
82	Contributo del personale iscritto all'A.F.	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione
83	Rette per l'ammissione alle colonie
84	Entrate diverse ed eventuali
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III:
85	Interessi sul patrimonio
86	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria e della cassa di previdenza
87	Rette per l'ammissione alle colonie
88	Entrate diverse ed eventuali
	Totale del titolo VIII
	TITOLO IX — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI
	(Legge 30 giugno 1896, n. 335, 25 giugno 1909, R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1311, convertito legge 2 marzo 1931, n. 251 e legge 4 luglio 1941,
89	Introiti della gestione (capitolo n. 126 della spesa)
	Totale del titolo IX
	TITOLO X — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641. R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251 e art. 1 del R. decreto 29 1933, n. 1107).
	Patrimonio
90	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui (capitolo n. 127 della spesa)
	Gestione
91	Introiti della gestione (capitolo n. 128 della spesa)
	Totale del titolo X

2220

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	patrimoniali ed in- beni immobili e mo-	per memoria
	ra di ale per memoria	
	per l' per memoria	
	storio per memoria	
	connessa ed assegni orfani del personale:	24.759.000 —
		700.000 —
	nolle sulle quietanze ipendenze eccezionali a	per memoria
	giornalieri di natal- 6, n. 1088, convertito	800.000 —
		6.693.500 —
	ndita libri e giornali	per memoria
	nelle stazioni e nei	per memoria
		per memoria
	agli enti per memoria	
	stituti per memoria	
	Opera per memoria	
	per memoria	
	stione per memoria	
	per agli degli in-	
	all'A.F. per memoria	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
83	Rate per l'ammissione alle colonie	per memoria
84	Entrate diverse ed eventuali	per memoria
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III:	
85	Interessi sul patrimonio	per memoria
86	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria e dell'Opera di previdenza	per memoria
87	Rate per l'ammissione alle colonie	per memoria
88	Entrate diverse ed eventuali	per memoria
	Totale del titolo VIII	32.800.000 —
	TITOLO IX — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI	
	(Legge 30 giugno 1908, n. 375, 25 giugno 1909, n. 372; R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251 e legge 4 luglio 1931, n. 737).	
89	Introiti della gestione (capitolo n. 126 della spesa)	2.250.000 —
	Totale del titolo IX	2.250.000 —
	TITOLO X — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE	
	(Art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641; R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251 e art. 1 del R. decreto 29 luglio 1933, n. 1190).	
	Patrimonio	
90	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui (capitolo n. 127 della spesa)	24.000.000 —
	Gestione	
91	Introiti della gestione (capitolo n. 128 della spesa)	27.000.000 —
	Totale del titolo X	51.000.000 —

2221

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO XI — MUTUI E OBBLIGAZIONI PERPETUE COSTITUITE DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE	
	Legge 5 ottobre 1939, n. 1435; Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224; 12 luglio 1923, n. 1932; 10 settembre 1923, n. 2118; R. decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 253, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; decreto Ministeriale 13 maggio 1929, n. 2054; R. decreto-legge 9 dicembre 1925, n. 2173, convertito nella legge 26 aprile 1926, n. 876 e legge 10 giugno 1939, n. 931).	
	Patrimonio	
92	Sovvenzioni da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative (capitolo n. 129 della spesa) . .	*per memoria*
	Gestione	
93	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari. Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui (capitoli numeri 130 e 131 della spesa)	4.000.000 —
94	Ritenute a carico di cooperative in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (R. decreto-legge 7 ottobre 1925, n. 2112, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 955) (capitolo n. 132 della spesa) . .	*per memoria*
	Totale del titolo XI . . .	4.(illegible) —
	TITOLO XII — MONOPOLIO PER GLI ACQUISTI ALL'ESTERO DI CARBONI E METALLI	
	R. decreto-legge 25 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212, e art. 8 della legge 11 febbraio 1941, n. 69).	
95	Ricavo vendite e accreditamenti vari (capitolo n. 133 della spesa)	*per memoria*
	A) Carboni . . . . . *per memoria*	
	B) Metalli . . . . . *per memoria*	
	Totale del titolo XII . . .	—

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO XIII — OPERAZIONI PER CONTO DI T… E GESTIONE DEI MANDATI A DISPOSIZIONE E DI ANTICI…
96	Operazioni attinenti ai trasporti (capitolo n. … della spesa) . . . . .
97	Operazioni attinenti ai petroli (capitolo n. … spesa) . . . . .
98	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto … bliche Amministrazioni e di privati (capitolo … della spesa) . . . . .
99	Mandati a disposizione e di anticipazione (capitolo n. 137 della spesa) . . . . .
	Totale del titolo XIII .
	TITOLO XIV — PARTITE DI GIRO
100	Tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo … della spesa) . . . . .
	A) Tasse erariali . . . . .
	B) Tasse di bollo . . . . .
101	Imposte e tasse ritenute al personale e rispett… gate (capitolo n. 139 della spesa) . .
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie . . . . .
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del fondo pensioni e dell'Opera di previdenza . . . . .
	C) Tassa di bollo . . . . .
	D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni . . . . .
	E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza

2222

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dall'11 luglio 1948 al 30 giugno 1949
90	Operazioni attinenti al trasporti (capitolo n. 135 della spesa)	500.000.000 —
97	Operazioni attinenti al personale (capitolo n. 136 della spesa)	80.000.000 —
98	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (capitolo n. 136 della spesa)	1.000.000.000 —
99	Mandati a disposizione e di anticipazione estinti (capitolo n. 137 della spesa)	*per memoria*
	Totale del titolo XIII	1.580.000.000 —
	TITOLO XIV — Partite di giro	
100	Tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo n. 138 della spesa)	20.500.000 —
	a) Tasse erariali	13.300.000
	b) Tasse di bollo	7.200.000
101	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (capitolo n. 139 della spesa)	676.000.000 —
	a) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie	500.000.000
	b) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	100.000.000
	c) Tassa di bollo	2.000.000
	d) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni	60.000.000
	e) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	12.000.000

2223

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
102	Imposte e tasse ritenute a terzi (capitolo n. 140 della spesa)	8.000.000—
	A) Imposta di ricchezza mobile	1.500.000
	B) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile e complementare	50.000
	C) Imposta complementare	100.000
	D) Tassa di bollo	6.350.000
103	Imposta generale sull'entrata (capitolo n. 141 della spesa)	30.000.000—
104	Ritenute sulle competenze del personale sussidiario e contrattista e corrispondente contributo dell'Amministrazione per l'assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (capitolo n. 142 della spesa)	*per memoria*
	Totale del titolo XIV	743.000.000—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie
	GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME
	TITOLO III — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE:
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini*
	§ 2. — *Gestione speciale ulceri « La Provvida »*
	§ 3. — *Officine e scorte*
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SU
	TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PE SIONI, ECC.
	TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE SENTI
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE SONALE
	TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZI CESSIONI
	TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONAL

2224

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

TOLI ...nanziario	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
... terzi (capitolo	8.000.000 —
... mobile	1.500.000
... di ricchezza	36.000
...	100.000
...	6.250.000
...ata (capitolo n. 141 della	30.000.000 —
...del personale sussidiario e ...le contributo dell'Amministrazione presso l'Istituto nazionale (capitolo n. 142 della spesa)	*per memoria*
...le del titolo XIV	743.500.000 —

...Il Luogotenente Generale del Regno

...visto per il tesoro
Ricci

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	TITOLO I. — Parte ordinaria	13.798.000.000 —
	TITOLO II. — Parte straordinaria	10.715.000.000 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	24.513.000.000 —
	GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME	
	TITOLO III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini*	3.500.000.000 —
	§ 2. — *Gestione speciale viveri « La Provvida »*	230.000.000 —
	§ 3. — *Officine e scorte*	1.500.000.000 —
	TITOLO IV. — Industrie speciali	—
	TITOLO V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi	1.317.000.000 —
	TITOLO VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc.	5.550.000 —
	TITOLO VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri	34.650.000 —
	TITOLO VIII. — Opera di previdenza a favore del personale	32.550.000 —
	TITOLO IX. — Gestione del fondo di garanzia per le cessioni	2.250.000 —
	TITOLO X. — Gestione dei mutui al personale	51.000.000 —

63 — Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1946

2225

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO XI — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE	4.000.000 —
	TITOLO XII — MONOPOLIO PER L'ACQUISTO ALL'ESTERO DI CARBONI E METALLI	—
	TITOLO XIII. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI, ECC.	1.580.000.000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome	8.527.600.000 —
	TITOLO XIV. — PARTITE DI GIRO	747.500.000 —
	Totale generale dell'entrata	33.814.100.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 3

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio della rete ferroviar e della Stretta di Messina*
	(Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 lu 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giu 1910, n. 372 e dall'art. 9 del R. decreto-legge 21 giu 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre n. 1115)
	§ 1. — *Servizi della Direzione generale*
1	Personale
	A) Uffici centrali ed Uffici distaccati 300.00
	B) Magazzini ed agenzie 60.00
2	Forniture, spese ed acquisti
	A) Uffici centrali ed Uffici distaccati 6.50
	B) Magazzini ed agenzie 5.50
	Totale del § 1
	§ 2. — *Servizio movimento*
3	Personale
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti 150.00
	B) Stazioni 1.150.00
	C) Depositi del personale viaggiante 690.00
4	Forniture, spese ed acquisti
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti 10.00
	B) Stazioni 180.00
	C) Depositi del personale viaggiante 10.00
	D) Convogli 35.00
5	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumula
	Totale del § 2

2226

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

) L. 1	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
ione	
ATIVE FERROVIARIE COSTRUT-	4.000.000 —
'ACQUISTO ALL'ESTERO DI CAR-	—
CONTO DI TERZI, ECC.	1.583.000.000 —
autonome	8.557.600.000 —
	743.500.000 —
le dell'entrata	33.814.100.000 —

Il Luogotenente Generale del Regno

Registro per il tesoro
Ricca

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio della rete ferroviaria e dello Stretto di Messina*	
	(Art. 19, primo capoverso, e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1913, n. 822, e dall'art. 9 del R. decreto-legge 21 giugno 1931, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1931, n. 1115)	
	§ 1. — *Servizi della Direzione generale*	
1	Personale *A)* Uffici centrali ed Uffici dipendenti 310.000.000 *B)* Magazzini ed agenzie 60.000.000	370.000.000 —
2	Forniture, spese ed acquisti *A)* Uffici centrali ed Uffici dipendenti 6.500.000 *B)* Magazzini ed agenzie 5.500.000	12.000.000 —
	Totale del § 1	382.000.000 —
	§ 2. — *Servizio movimento*	
3	Personale *A)* Servizio centrale, Sezioni e reparti 150.000.000 *B)* Stazioni 2.180.000.000 *C)* Depositi del personale viaggiante 660.000.000	3.000.000.000 —
4	Forniture, spese ed acquisti *A)* Servizio centrale, Sezioni e reparti 10.000.000 *B)* Stazioni 130.000.000 *C)* Depositi del personale viaggiante 10.000.000 *D)* Convogli 35.000.000	225.000.000 —
5	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	6.000.000 —
	Totale del § 2	3.241.000.000 —

2227

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	§ 3. — *Servizio commerciale e del traffico*		
6	Personale		125.000.000—
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	90.000.000	
	B) Controlli prodotti	35.000.000	
7	Forniture, spese ed acquisti		5.000.000—
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	3.000.000	
	B) Controlli prodotti	2.000.000	
8	Indennizzi per perdite, avarie, rimborso resa di spedizioni e passività per tasse di trasporti rimaste totalmente o parzialmente scoperte		40.000.000—
	Totale del § 3		170.000.000—
	§ 4. — *Servizio materiale e trazione*		
9	Personale		1.100.000.000—
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	130.000.000	
	B) Locomozione a vapore (dirigenza e servizio interno dei depositi locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie)	655.000.000	
	C) Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi e personale di condotta)	165.000.000	
	D) Locomozione con motori a combustione interna (dirigenza, servizio interno dei depositi e guidatori)	10.000.000	
	E) Pulizia, verifica e untura veicoli	100.000.000	
10	Forniture, spese ed acquisti		2.480.000.000—
	A) Servizio centrale, Sezione e reparti	15.000.000	
	B) Locomozione a vapore	2.160.000.000	
	1. Combustibile	1.950.000.000	
	2. Spese diverse	180.000.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		
	C) Locomozione elettrica		100
	1. Energia elettrica per la trazione dei treni	50.000.000	
	2. Spese diverse	50.000.000	
	D) Locomozione con motori a combustione interna		60
	1. Carburanti	50.000.000	
	2. Spese diverse	10.000.000	
	E) Veicoli		140
	1. Pulizia ed untura veicoli	90.000.000	
	2. Spese diverse	50.000.000	
11	Manutenzione del materiale rotabile		
	Totale del § 4		
	§ 5. — *Servizio lavori e costruzioni*		
12	Personale		
	A) Servizio centrale, Sezioni, Uffici I.E.S. e reparti		300
	B) Sorveglianza della linea		90
	C) Manutenzione della linea		590
	D) Manutenzione impianti di elettrificazione		800
	E) Operai		270
13	Forniture spese ed acquisti		
	A) Servizio centrale, Sezioni, Uffici I.E.S. e reparti		20
	B) Linea		130
	C) Impianti di elettrificazione		10
	D) Stazioni - Illuminazione		20
	E) Convogli - Illuminazione elettrica		40
14	Manutenzione della linea		
15	Lavori straordinari dipendenti dalla guerra		
	Totale del § 5		

2228

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
Num.	Denominazione		
	C) **Locomozione elettrica**	105.000.000	
	1. Energia elettrica per la trazione dei treni	50.000.000	
	2. Spese diverse	55.000.000	
	D) **Locomozione con motori a combustione interna**	60.000.000	
	1. Carburanti	50.000.000	
	2. Spese diverse	10.000.000	
	E) **Veicoli**	140.000.000	
	1. Pulizia ed ungitura veicoli	90.000.000	
	2. Spese diverse	50.000.000	
11	**Manutenzione del materiale rotabile**		1.010.000.000 —
	Totale del § 4		4.090.000.000 —
	§ 5. — *Servizio lavori e costruzioni*		
12	**Personale**		1.450.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni, Uffici I.E.S. e reparti	300.000.000	
	B) Sorveglianza della linea	90.000.000	
	C) Manutenzione della linea	500.000.000	
	D) Manutenzione impianti di elettrificazione	200.000.000	
	E) Operai	270.000.000	
13	**Forniture spese ed acquisti**		220.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni, Uffici I.E.S. e reparti	20.000.000	
	B) Linea	130.000.000	
	C) Impianti di elettrificazione	10.000.000	
	D) Stazioni - Illuminazione	20.000.000	
	E) Convogli - Illuminazione elettrica	40.000.000	
14	**Manutenzione della linea**		700.000.000 —
15	**Lavori straordinari dipendenti dalla guerra**		*per memoria*
	Totale del § 5		2.370.000.000 —

CAPITOLI		
	mazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	merciale e del traffico	
		125.000.000 —
	zioni e reparti 90.000.000	
	35.000.000	
		5.000.000 —
	zioni e reparti 3.000.000	
	2.000.000	
	le, ritardata resa di spedi di trasporti rimaste total- erto	40.000.000 —
	Totale del § 3	170.000.000 —
	terale e trazione.	
		1.100.000.000 —
	oni e reparti 130.000.000	
	(dirigenza e locomotive e onale di con- la ventilazione 695.000.000	
	dirigenza e e personale 165.000.000	
	ori a combu- rvizio interno 10.000.000	
	ura veicoli 100.000.000	
		2.480.000.000 —
	one e reparti 15.000.000 2.160.000.000	
	1.980.000.000 180.000.000	

2229

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	§ 6. — *Linee secondarie a scartamento ridotto* (Gruppo Sicilia)	
16	Personale	85.000.000 —
	A) Servizio movimento	15.000.000
	B) Servizio commerciale e del traffico	1.000.000
	C) Servizio materiale e trazione	22.000.000
	D) Servizio lavori e costruzioni	17.000.000
17	Forniture, spese ed acquisti	30.000.000 —
	A) Sezioni e reparti	500.000
	B) Stazioni	2.000.000
	C) Depositi del personale viaggiante	*per memoria*
	D) Convogli	500.000
	E) Locomozione	26.000.000
	1. Combustibile	22.000.000
	2. Spese diverse	4.000.000
	F) Linea	1.000.000
	G) Indennizzi	*per memoria*
18	Manutenzione del materiale rotabile	30.000.000 —
19	Manutenzione della linea	30.000.000 —
	Totale del § 6	145.000.000 —
	§ 7. — *Navigazione dello stretto di Messina*	
20	Personale	30.000.000 —
21	Forniture, spese ed acquisti	32.000.000 —
	A) Combustibile e carburanti	17.000.000
	B) Spese diverse	15.000.000
	Totale del § 7	62.000.000 —
	§ 8. — *Spese generali attinenti al personale*	
22	Contributo al Fondo pensioni e sussidi (R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 492, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (capitolo n. 62 dell'entrata)	1.172.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
23	Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2480 e R. decreto-legge 31 gennaio 1925, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (capitolo n. 66 dell'entrata)
24	Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni
25	Spese per assegni e indennità diverse al personale
26	Gratificazioni al personale (art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)
27	Premi di operosità al personale (R. decreto 3 giugno 1923, n. 819)
28	Oblazioni e sussidi al personale
29	Sussidi e provvidenze al personale in dipendenza della guerra
30	Spese per il servizio sanitario (R. decreto 21 dicembre 1923, n. 2913, e R. decreto-legge 8 gennaio 1926, n. 24, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)
31	Contributo per il « Dopolavoro ferroviario » (R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1968, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)
32	Spese per il personale addetto al servizio degli automezzi
	A) Per il trasporto di persone	2.000.000
	B) Per il trasporto di materiali	4.000.000
	Totale delle « Spese generali di personale »
	Spese generali diverse
33	Avvisi, orari e pubblicazioni diverse
	A) Pubblicazioni statistiche e stampati per lavori statistici	1.000.000
	B) Avvisi, orari e pubblicazioni non inerenti ai lavori statistici	14.000.000

2230

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

OLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
azione	
a scartamento ridotto Sicilia)	
. . . . .	55.000.000 —
. . . .	15.000.000
e del traffico	1.000.000
trazione . .	12.000.000
truzioni . .	17.000.000
. . . . .	30.000.000 —
. . . .	500.000
. . . .	2.000.000
viaggiante	per memoria
.	500.000
. . .	38.000.000
. 25.000.000	
. 4.000.000	
. . .	1.000.000
. . .	per memoria
rotabile . . .	30.000.000 —
. . . . .	30.000.000 —
Totale del § 6 . . .	147.000.000 —
llo stretto di Messina	
. . . . .	30.000.000 —
. . . . .	32.000.000 —
rum . . .	17.000.000
. . . .	15.000.000
Totale del § 7 . . .	62.000.000 —
attinenti al personale	
i e sussidi (R. decreto-legge vertito nella legge 17 aprile 2 dell'entrata)	1.172.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
23	Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2538 e R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (capitolo n. 65 dell'entrata)	5.500.000 —
24	Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni	28.000.000 —
25	Spese per assegni e indennità diverse al personale	47.000.000 —
26	Gratificazioni al personale (art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)	2.500.000 —
27	Premi di operosità al personale (R. decreto 3 giugno 1928, n. 819)	5.500.000 —
28	Retribuzioni e sussidi al personale	10.000.000 —
29	Sussidi e provvidenze al personale in dipendenza della guerra	20.000.000 —
30	Spese per il servizio sanitario (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2015, e R. decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)	13.000.000 —
31	Contributo per il « Dopolavoro ferroviario » (R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1968, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	1.500.000 —
32	Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	6.000.000 —
	A) Per il trasporto di persone . . . 2.000.000	
	B) Per il trasporto di materiali . . 4.000.000	
	Totale delle « Spese generali di personale » . . .	1.313.000.000 —
	Spese generali diverse	
33	Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	15.000.000 —
	A) Pubblicazioni statistiche e stampati per lavori statistici 1.000.000	
	B) Avvisi, orari e pubblicazioni non inerenti ai lavori statistici 14.000.000	

2231

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
34	Imposte e tasse	6.700.000 —
35	Spese giudiziali e contenziose	2.030.000 —
36	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino	10.000.000 —
37	Indennizzi per danni alle persone ed alla proprietà	150.000.000 —
38	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere	*per memoria*
39	Spese per la sorveglianza dei trasporti	20.000.000 —
40	Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	1.000.000 —
41	Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni e per i servizi su tronchi in esercizio speciale	1.000.000 —
42	Compensi corrisposti ad imprese assuntrici di trasporti in sostituzione di servizi ferroviari	*per memoria*
43	Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio dei tronchi di confine	*per memoria*
44	Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli automotrici	15.000.000 —
	A) Per il trasporto di persone	5.000.000
	B) Per il trasporto di materiali	10.000.000
45	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e nella costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 12 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432)	1.200.000 —
46	Spese casuali (art. 141 del Regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827)	250.000 —
47	Addebiti per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di merce e perdite di somme e valori	12.000.000 —
48	Spese diverse	37.000.000 —
	Totale delle « Spese generali diverse »	1° 6.000 0 0 —
	Totale del § 8	1 449 000 000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	§ 9 — *Servizi secondari*
49	Servizi accessori ad impresa od in economia
50	Annualità per la ricostituzione dei capitali impiegati nell'acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 561 e R. decreto-legge 4 novembre 1925, n. 2050, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2588)
51	Annualità per la ricostituzione in 30 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario (art. 1 della legge 22 marzo 1928, n. 527)
	Totale del § 9
	Totale della Sezione I
	SEZIONE II. — *Spese complementari*
	(Art. 20, primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, penultimo capoverso dell'art. 2 del R. D. legge 31 dicembre 1925, n. 2230, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898 e R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1926, n.
52	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitoli nn. 28 e 29 dell'entrata)
53	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitolo n. 30 dell'entrata)
54	Rinnovamento del materiale rotabile (capitoli nn. 40-*D* 1 dell'entrata)
55	Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale nee ed agli impianti a carico dell'esercizio (capitoli nn. 32 e 40-*A* 4 dell'entrata)
56	Spese complementari delle ferrovie secondarie a tamento ridotto (gruppo Sicilia) (capitolo n. dell'entrata)
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento
	C) Rinnovamento del materiale rotabile
	Totale della Sezione II

2232

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913
N.	Denominazione	
	§ 9. — *Servizi secondari*	
49	Servizi accessori ad imprese od in economia . . .	3.000.000 —
50	Annualità per la ricostituzione dei capitali normali per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 534 e R. decreto-legge 4 novembre 1923, n. 2393, convertito nella legge 22 dicembre 1924, n. 2088)	23.590.000 —
51	Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma (art. 1 della legge 2 marzo 1908, n. 527)	410.000 —
	Totale del § 9 . . .	27.000.000 —
	Totale della Sezione I . . .	12436.000.000 —
	SEZIONE II. — *Spese complementari*	
	(Art. 20, primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 23 giugno 1909, n. 372; penultimo capoverso dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2393, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2301, e R. decreto-legge 2 maggio 1926, n. 805 e R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1043).	
52	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitoli nn. 28 e 29 dell'entrata)	80.000.000 —
53	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitolo n. 30 dell'entrata)	260.000.000 —
54	Rinnovamento del materiale rotabile (capitoli nn. 31 e 40-*B* 1 dell'entrata)	365.000.000 —
55	Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio (capitoli nn. 32 e 40-*A* 4 dell'entrata)	350.000.000 —
56	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (capitolo n. 33 dell'entrata)	15.000.000 —
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . 1.000.000	
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento 5.000.000	
	C) Rinnovamento del materiale rotabile 6.000.000	
	Totale della Sezione II . . .	1.070.000.000 —

	OLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913
	inazione	
	. . . . .	6.300.000 —
	ore	2.650.000 —
	anziale di locali privati per zio	10.000.000 —
	legge ed alla proprietà .	15.000.000 —
	e agenzie italiane ed estere	*per memoria*
	dei trasporti . . .	20.000.000 —
	zione delle spese per le sta-	1.000.000 —
	straordinari per i servizi ed i su tronchi in esercizio spe-	1.000.000 —
	mprese assuntrici di trasporti ferroviari . . .	*per memoria*
	Amministrazioni ferroviarie tronchi di confine . . .	*per memoria*
	per l'esercizio e la manuten-	15.000.000 —
	persone . . . 5.000.000	
	materiali . . . 10.000.000	
	nzione ferroviaria per inte- gati nell'acquisto e nelle co- niche per i ferrovieri (art. 12 novembre 1919, n. 2359, conver- e 1920, n. 1432)	1.200.000 —
	el Regolamento approvato col 24, n. 885)	250.000 —
	zamenti e perdite giustificate no e danni per ammanchi di me e valori	12.000.000 —
	. . . . .	37.000.000 —
	e generali diverse » . . .	1°0.000.000 —
	Totale del § 8 . . .	1449.000.000 —

2233

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. ordine	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	SEZIONE III. — *Spese accessorie*	
	(Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).	
	§ 1. — *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria*	
57	Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamenti	207.160.000 —
	A) Del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle Ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3,65 per cento (art. 1 della legge 25 giugno 1885, n. 261) . . . . . —	2.500.000
	B) Delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	12.300.000
	C) Delle somme fornite per spese patrimoniali, per lavori di elettrificazione e rimborsi anticipati di certificati 3,50 per cento (art. 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	184.000.000
	D) Delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . —	360.000
	E) Delle somme fornite per acquisto di 3000 carri e per costruzione dei relativi pezzi e mezzi di riparazione	500.000
58	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria (art. 3 della legge 22 dicembre 1906, n. 628)	*per memoria*
	A) Per aumenti della dotazione di magazzino	*per memoria*
	B) Per spese patrimoniali e di elettrificazione	*per memoria*
59	Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni (art. 2 dei Regi decreti 21 maggio 1933, n. 454 e 2 luglio 1933, n. 755)	35.000.000 —

N. ordine	CAPITOLI — Denominazione
60	Annualità sul capitale di L. 120.000.000 previsto ... pletamento del fondo per nuove elettrificazi... razzate col R. decreto-legge 27 ottobre 1932, ... convertito nella legge 2 dicembre 1934, n. 1...
61	Annualità per il dotato contratto per far fro... spese d. elettrificazione del gruppo di linee fe... di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1... vertito nella legge 21 gennaio 1937, n. 16 .
62	Annualità per le operazioni finanziarie occorr... far fronte alle spese di elettrificazione del gr... linee ferroviarie di cui alla legge 30 magg... n. 738 . . . . .
63	Interessi sul debito contratto per le spese rela... sistemazione in Roma degli impianti ferroviar... al R. decreto-legge 8 aprile 1937, n. 739, co... nella legge 23 dicembre 1937, n. 2513 . .
64	Assegnazione al Fondo di riserva per le spese ... viste (art. 10 del R. decreto-legge 21 giugn... n. 471, convertito nella legge 14 settembre 1941,
65	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza ... tuzione . . . . .
66	Contributo per le spese della Corte dei conti ... della legge 9 luglio 1948, n. 262) . . .
67	Interessi a favore del Fondo d. rinnovamento ... e macchinari delle centrali elettriche . .
68	Restituzione di multe inflitte per ritardata con... materiali o per ritardata ultimazione di lavo... inadempimento di patti contrattuali (capitol... dell'entrata) . . . . . —
69	Perdite verificatesi nella gestione dei residui ... diminuzione del prodotto netto . . . .
70	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammo... a rimborso di spese sostenute . . . .
	A) Per l'elettrificazione delle linee . .
	B) Per impianti e lavori di carattere patrimoniale . . . . .
71	Accantonamenti annuali per l'impianto ferroviario ... Brossanone e linea primaria Brossanone-Tre... pitolo n. 40 dell'entrata) . . . . .
	Totale del § 1 ...

2234

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...nualità	
	Spese accessorie	
	...o, della legge 7 luglio 1907	
	... della legge 25 giugno 1909	
	...enti all'azienda ferroviaria	
	... per interessi ed ammorta...	207.100.000 —
	...ale rotabile ...e Ferrovie ...della dota... ...to e rim... ...ti 3,05 per ...25 giugno	9.500.000
	...per aumen... ...nti maggio ...luglio 1907,	19.300.000
	...per spese ...elettrifica... ...di certi... ...della legge	181.900.000
	...per spese ...al terzo...	500.000
	...per acqui... ...costruzione ...di ripa...	500.000
	... dal Tesoro dei mezzi occ... ...alla legge 23 dicembre 1906,	per memoria
	...emunzione di	per memoria
	...H e di cui	per memoria
	...lo di credito per le spese ...e anticipi per le spese di ...dei regi decreti 21 mag... ...1922, n. 530)	35.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
60	Annualità sul capitale di L. 120.000.000 previste a completamento del fondo per nuove elettrificazioni autorizzate col R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1888	per memoria
61	Annualità per il debito contratto per far fronte alle spese di elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1620, convertito nella legge 21 gennaio 1937, n. 16	per memoria
62	Annualità per le operazioni finanziarie occorrenti per far fronte alle spese di elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui alla legge 30 maggio 1940, n. 728	per memoria
63	Interessi sul debito contratto per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari di cui al R. decreto-legge 8 aprile 1937, n. 740, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2613	per memoria
64	Assegnazione al Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 10 del R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115)	20.000.000 —
65	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione	per memoria
66	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 361)	120.000 —
67	Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche	14.700.000 —
68	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori e per inadempimento ai patti contrattuali (capitolo n. 82 dell'entrata)	7.300.000 —
69	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi a diminuzione del prodotto netto	per memoria
70	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute *A)* Per l'elettrificazione delle linee . . 4.460.000 *B)* Per impianti e lavori di carattere patrimoniale 320.000	4.780.000 —
71	Accantonamenti annuali per l'impianto idroelettrico di Bressanone e linea primaria Bressanone-Trento (capitolo n. 40 dell'entrata)	per memoria
	Totale del § 1	292.000.000 —

2235

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	§ 2. — *Spese accessorie estranee alla azienda ferroviaria*	
72	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi di interesse generale	*per memoria*
	Totale del § 2 . . .	—
	§ 3. — *Avanzo di gestione*	
73	Avanzo della gestione da versare alla parte straordinaria (R. decreto-legge 16 marzo 1938, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1043) (capitolo n. 39 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale della Sezione III . .	292.000.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
Ricci

N.	CAPITOLI Denominazione
	RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE
	SPESE D'ESERCIZIO
	TITOLO I. — Parte ordinaria
	Sezione I. — *Spese d'esercizio della rete ferroviaria e dello Stretto di Messina*
	§ 1. — Direzione Generale (Servizi Centrali) .
	§ 2. — Servizio movimento . . . . .
	§ 3. — Servizio commerciale e del traffico .
	§ 4. — Servizio materiale e trazione . . .
	§ 5. — Servizio lavori e costruzioni . . .
	§ 6. — Ferrovie secondarie siculo . . . .
	§ 7. — Navigazione dello stretto di Messina .
	§ 8. — Spese generali dell'Amministrazione .
	§ 9. — Servizi secondari . . . . .
	Totale della Sezione I .
	Sezione II. — *Spese complementari*
	Sezione III. — *Spese accessorie:*
	§ 1. — Spese accessorie attinenti all'Azienda viaria . . . . .
	§ 2. — Spese accessorie estranee all'Azienda viaria . . . . .
	§ 3. — Avanzo di gestione . . . .
	Totale del Titolo I - Parte ordinaria .

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente
Il Ministro per il tesor
Ricci

2236

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...ale	
...ccessorie	
...a ferroviaria	
...critte dipendenti da ino...	*per memoria*
...Totale del § 2	—
...a gestione	
...ente alla parte straordi...arzo 1938, n. 451, conver...8, n. 1043) (capitolo n. 3...	*per memoria*
...alla Sezione III	292.000.000 —

Il Luogotenente Generale del Regno

...stro per il tesoro

RICCI

CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
Denominazione	
RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE	
SPESE D'ESERCIZIO	
TITOLO I. — Parte ordinaria	
Sezione I. — *Spese d'esercizio della rete ferroviaria e dello Stretto di Messina*	
§ 1. — Direzione Generale (Servizi Centrali)	382.030.000 —
§ 2. — Servizio movimento	3.241.000.000 —
§ 3. — Servizio commerciale e del traffico	170.000.000 —
§ 4. — Servizio materiale e trazione	4.590.000.000 —
§ 5. — Servizio lavori e costruzioni	2.370.000.000 —
§ 6. — Ferrovie secondarie sicule	145.000.000 —
§ 7. — Navigazione dello stretto di Messina	62.000.000 —
§ 8. — Spese generali dell'Amministrazione	1.439.000.000 —
§ 9. — Servizi secondari	27.000.000 —
Totale della Sezione I	12.476.030.000 —
Sezione II. — *Spese complementari*	1.070.000.000 —
Sezione III. — *Spese accessorie:*	
§ 1. — Spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria	292.000.000 —
§ 2. — Spese accessorie estranee all'Azienda ferroviaria	—
§ 3. — Avanzo di gestione	—
Totale del Titolo I - Parte ordinaria	13.798.030.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1946

2237

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1948
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA (Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	
74	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee sostenute in esercizio -	*per memoria*
75	Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto (capitolo n. 40/D I dell'entrata)	385.000.000—
76	Miglioramenti al materiale rotabile ed alle navi traghetto (capitolo n. 41 dell'entrata)	*per memoria*
77	Materiale di esercizio in aumento patrimoniale (capitolo n. 41/C dell'entrata)	5.000.000—
78	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	250.000.000—
79	Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo n. 40/B ed E della entrata)	10.000.000—
80	Miglioramenti alle linee ed agli impianti	85.000.000—
81	Aumento della dotazione di magazzino (capitolo n. 43 dell'entrata)	*per memoria*
82	Spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra: A) Lavori alle linee ed agli impianti 5.000.000.000; B) Lavori di elettrificazione delle linee ed impianti 1.500.000.000; C) Materiale rotabile 2.500.000.000; D) Materiale d'esercizio 300.000.000; E) Scorte di magazzino 700.000.000	10.000.000.000—
	Totale del Titolo II	10.715.000.000—
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
83	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti ai Magazzino (capitoli nn. 43, 44 e 45 dell'entrata)	3.500.000.000—
84	Acconti sulle forniture in corso (capitolo n. 46 dell'entrata)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	
85	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (capitolo n. 47 dell'entrata)	
86	Spese per riforniti arretrati relativi al trasporto fondo della gestione di magazzino (capitolo n. dell'entrata)	
	Totale del § 1	
	§ 2. — *Gestione speciale viveri «La Provvida»* (Regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e R. decreto 5 luglio 1932, n. 120).	
87	Spese d'impianto (capitolo n. 49 dell'entrata): A) Adattamento locali per m. B) Materiali d'esercizio per m. C) Diverse per m.	
88	Spese di acquisto viveri e addebiti diversi (capitolo n. 50 dell'entrata): A) Acquisti e spese accessorie 230 B) Reintegri e rinnovamenti patrimoniali per m. C) Eccedenze e maggiori ricavi per m.	
	Totale del § 2	
	§ 3. — *Officine e scorte.*	
89	Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti (servizio materiale e trazione e dall'industria) (capitolo n. 51 dell'entrata): A) Officine di grande riparazione: 1. Personale 400.000.000; 2. Forniture, spese ed acquisti 250.000.000	650
	B) Officine dei depositi e officine rialzo: 1. Personale 440.000.000; 2. Forniture, spese ed acquisti 250.000.000	690

2238

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	1	
	ERARIO ORDINARIA	
	o 1907, n. 429)	
	zione della dell'entrata ruale in esercizio	*per memoria*
	di navitrasporto (ca-	365.000.000 —
	lle ed alle navi tra-	*per memoria*
	o patrimoniale (capi-	5.000.000 —
	acquisto di stabili	25.000.000 —
	ico (capitolo n. 40 II	10.000.000 —
	impianti	85.000.000 —
	arsino (capitolo n. 43	*per memoria*
	nizione in dipendenza usate dalla guerra - impianti 5.000.000.000 della ji-	10.000.000.000 —
		1.500.000.000
		2.500.000.000
		300.000.000
		700.000.000
	e del Titolo II	10.715.000.000 —
	OFFICINE E SCORTE	
	o dei magazzini llo 1907, n. 429).	
	per materiali restituiti 44 e 45 dell'entrata)	3.500.000.000 —
	(capitolo n. 46 dell'en-	*per memoria*

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
85	Rimborso al fornitore di ritenute per garanzia (capitolo n. 47 dell'entrata)	*per memoria*
86	Spese per noleggi marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (capitolo n. 48 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del § 1	3.360.000.000 —
	§ 2. — *Gestione speciale viveri « La Provvida »* (Regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 332, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 997 e R. decreto 4 febbraio 1932, n. 159).	
87	Spese d'impianto (capitolo n. 49 dell'entrata)	*per memoria*
	A) Adattamento locali — *per memoria* *B*) Materiali d'esercizio — *per memoria* *C*) Diverse — *per memoria*	
88	Spese di acquisto viveri e addebiti diversi (capitolo n. 50 dell'entrata)	230.000.000 —
	A) Acquisti e spese accessorie 230.000.000 *B*) Ripristini e rinnovamenti patrimoniali — *per memoria* *C*) Eccedenze e maggiori ricavi — *per memoria*	
	Totale del § 2	230.000.000 —
	§ 3. — *Officine e scorte.*	
89	Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (capitolo n. 51 dell'entrata)	1.250.000.000 —
	A) Officine di grande riparazione 650.000.000 1. Personale 400.000.000 2. Forniture, spese ed acquisti 250.000.000	
	B) Officina dei depositi e officine rialzo 600.000.000 1. Personale 450.000.000 2. Forniture, spese ed acquisti 150.000.000	

2239

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

N. del Cap.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	C) Stabilimenti dell'industria privata . *per memoria*	
	1. Pagamenti per lavori e provviste a materiale rotabile . *per memoria*	
	2. Forniture e spese diverse . . . . *per memoria*	
90	Spese dei cantieri e officine diverse, e delle centrali elettriche (capitolo n. 52 dell'entrata)	60.000.000 —
	A) Officine lavori 50.000.000	
	1. Personale . . . 10.000.000	
	2. Forniture, spese ed acquisti 40.000.000	
	B) Cantieri dell'elettrificazione . . *per memoria*	
	1. Personale . . . *per memoria*	
	2. Forniture, spese ed acquisti . . . . *per memoria*	
	C) Centrali elettriche . . . *per memoria*	
	1. Personale . . . *per memoria*	
	2. Forniture, spese ed acquisti . . . . *per memoria*	
	3. Rinnovamento degli impianti e macchinari . *per memoria*	
	4. Quota d'interessi sui capitali investiti . . *per memoria*	
	D) Tipolitografia 10.000.000	
	1. Personale . . . 3.000.000	
	2. Forniture, spese ed acquisti 7.000.000	
91	Materiali di scorta, materie ricevute (capitolo n. 53 dell'entrata)	400.000.000 —
	A) Servizio materiale e trazione . . 400.000.000	
	1. Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e officine trazione . . . 350.000.000	
	2. Scorte fisse per la navigliento dello stretto di Messina 10.000.000	
	3. Parco sale montate e carrelli completi 50.000.000	

N. del Cap.	CAPITOLI — Denominazione
	B) Servizio lavori e costruzioni - Cantieri per i lavori di elettrificazione . . *per me*
	Totale del § 3 .
	Totale del Titolo III .
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI
	(R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)
92	Stabilimento tessile in Albania:
	A) Spese d'impianto (capitolo n. 54-*A* dell'entrata) . . . . *per m*
	B) Spese d'esercizio (capitolo n. 54-*B* dell'entrata) . . . . . *per m*
	Totale del titolo IV .
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SU
	(Legge 6 luglio 1906, n. 416 e R. decreto-legge 2 1924, n. 328, convertito nella legge 17 aprile 1925,
93	Pensioni . . . . .
94	Indennità di caroviveri . . . . .
95	Sussidi . . . . .
96	Pensioni ad agenti ex gestioni austriache ed passati nei ruoli di altre Amministrazioni (legge 6 luglio 1906, n. 992) (capitolo n. 56 dell'
	A) Pensioni . . . . .
	B) Caroviveri . . . . .
97	Erogazione dei proventi del Fondo lasciti, dona oblazioni, a favore di determinate categorie di nati e sussidiati (capitolo n. 58 dell'entrata) .
98	Investimento del contributo della Amministrazi l'accantonamento in conto capitale . . .
	Totale del titolo V .

2240

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1. 1	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...ne	
... private - *per memoria*	
...*per memoria*	
...*per memoria*	
...iverse e dalle entrate ...ordinarie)	50.000.000
	10.000.000
	10.000.000
...zio . . *per memoria*	
...*per memoria*	
...*per memoria*	
...*per memoria*	
...*per memoria*	
...*per memoria*	
...*per memoria*	
	10.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
...ervizio (capitolo n. 52 dal-	
...	
...zione . .	40.000.000
	80.000.000 —
	240.000.000
	10.000.000
	20.000.000
	470.000.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	B) Servizio lavori e costruzioni - Cantieri per i lavori di elettrificazione . . *per memoria*	
	Totale del § 3 . .	1.800.000.000 —
	Totale del Titolo III . . .	5.930.000.000 —
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI (R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).	
92	Sfruttamento pesche in Albania: A) Spese d'impianto (capitolo n. 54 dell'entrata) . . . *per memoria* B) Spese d'esercizio (capitolo n. 54 B dell'entrata) . . . . . *per memoria*	*per memoria*
	Totale del titolo IV .	—
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI (Legge 9 luglio 1908, n. 448 e R. decreto-legge 28 marzo 1924, n. 562, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	
93	Pensioni	980.000.000 —
94	Indennità di caroviveri	490.000.000 —
95	Sussidi	*per memoria*
96	Pensioni ad agenti ex gestioni austriache ed a quelli passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato (legge 6 luglio 1930, n. 962) (capitolo n. 56 dell'entrata) A) Pensioni . . . . . 12.000.000 B) Caroviveri 5.000.000	17.000.000 —
97	Erogazione dei proventi del Fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo n. 58 dell'entrata) . .	*per memoria*
98	Investimento del contributo della Amministrazione per l'accantonamento in conto capitale	*per memoria*
	Totale del titolo V . . .	1.487.000.000 —

2241

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Denominazione	
	B) Servizio lavori e costruzioni - Cantieri per i lavori di elettrificazione . . *per memoria*	
	Totale del § 3 . . .	1.800.000.000 —
	Totale del Titolo III . . .	5.250.060.000 —
	TITOLO IV. — Industrie speciali (R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).	
32	Sfruttamento boschi in Albania: A) Spese d'impianto (capitolo n. 54-A dell'entrata) . . . *per memoria* B) Spese d'esercizio (capitolo n. 54-B dell'Entrata) . . . . . *per memoria*	*per memoria*
	Totale del titolo IV .	—
	TITOLO V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi (Legge 6 luglio 1966, n. 416 e R. decreto-legge 21 marzo 1924, n. 562, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).	
93	Pensioni	900.000.000 —
94	Indennità di caroviveri	400.000.000 —
95	Sussidi	*per memoria*
96	Pensioni ad agenti ex gestioni austriache ed a quelli passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato (legge 6 luglio 1940, n. 962) (capitolo n. 56 dell'entrata) A) Pensioni . . . . . 12.000.000 B) Caroviveri 5.000.000	17.000.000 —
97	Erogazione dei proventi del Fondo lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo n. 58 dell'entrata) . . .	*per memoria*
98	Investimento del contributo della Amministrazione per l'accantonamento in conto capitale	*per memoria*
	Totale del titolo V . . .	1.317.000.000 —

GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia del 29 agosto 1945

2242

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI.	
	R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 e R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	
99	Pensioni	5.550.000—
100	Sussidi	*per memoria*
101	Avanzo della gestione	*per memoria*
	Totale del titolo VI . . .	5.550.000—
	TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER I FERROVIERI	
	(Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1540).	
102	Spese per acquisto e costruzione di case (art. 233 testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato col R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e legge 10 giugno 1939, n. 921) (capitoli nn. 67 e 68 dell'entrata)	*per memoria*
103	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione (capitoli nn. 67 e 68 dell'entrata) . . .	*per memoria*
	Gestione	
104	Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili	22.556.000 —
105	Imposte e sovraimposte	450.000 —
106	Spese di amministrazione, custodia e diverse . . .	2.500.000 —
107	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile . . .	1.500.000 —
108	Manutenzione ordinaria	5.000.000 —
109	Manutenzione straordinaria	3.000.000 —
110	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del Regolamento approvato col R. decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione
111	Versamenti al Fondo di riserva della gestione . . .
	A) Per accantonamento del contributo statale per la attenuazione dei fitti delle nuove costruzioni (R. decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688) . . . *per memo*
	B) Per temporanee esenzioni di imposte e sovraimposte (art. 5 del regolamento di cui al R. decreto 25 febbraio 1915, n. 412) . . . . . *per memo*
	C) Per eccedenze attive dei bilanci . . . *per memo*
	Totale del titolo VII . . .
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSO
	(Leggi 10 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, convertito legge 25 giugno 1926, n. 1130; legge 22 dicembre n. 2685; 2 giugno 1930, n. 713; art. 1 del R. decreto-l 28 agosto 1932, n. 1314, convertito nella legge 2 m 1933, n. 251; R. decreto-legge 27 dicembre 1935, n. convertito nella legge 27 aprile 1936, n. 975 e R. dec 11 marzo 1937, n. 750)
	Patrimonio
112	Spese per acquisti e costruzioni di immobili ed ar mentali (capitolo n. 73 dell'entrata) . . . .
	4) Istituti di educazione dell'Opera di previdenza per orfani del personale . . *per mem*
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli iscritti all'O.P. . . . . *per mem*
	C) Colonie della Fondazione Vittorio Emanuele III . . . . . *per mem*
	Gestione
	A) Opera di previdenza per buonuscita ed as diversi a favore delle famiglie ed orfani del pers
113	Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di a ed ex agenti . . . . .
114	Indennità di buonuscita . . . . .
115	Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diri

2243

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	TITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...oluzione	
	...L FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI ...O AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA ...PUBBLICI SERVIZI.	
	...3, n. 2523 e R. decreto-legge ...convertito nella legge 17 aprile	
	. . . . .	5.550.000 —
	. . . . .	*per memoria*
	. . . . .	*per memoria*
	. . . . .	
	Totale del titolo VI . . .	5.550.000 —
	...ONE DELLE CASE ECONOMICHE ...FERROVIERI	
	...popolare ed economica appro...aprile 1908, n. 1165, modificato ...1941, n. 1549).	
	...truzione di case (art. 26 testo ...sull'edilizia popolare ed eco..., decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ...n. 931) (capitoli nn. 67 e 68 del...	
	. . . . .	*per memoria*
	...durante il periodo di costru...68 dell'entrata) . . .	*per memoria*
	...estione	
	...esistiti nella costruzione e nel...abitabili	22.500.000 —
	. . . . .	450.000 —
	..., custodia e diverso . . .	2.500.000 —
	...nto e acqua potabile . .	1.500.000 —
	. . . . .	5.000.000 —
	...ia	3.000.000 —
	...rvazione dei fabbricati (art. 50 ...vato col R. decreto 25 febbraio	
	. . . . .	*per memoria*

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
111	Versamenti al Fondo di riserva della gestione . . .	*per memoria*
	A) Per accantonamento del contributo statale per la ammortizzazione dei mutui delle nuove costruzioni (R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2268, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688) . .	*per memoria*
	B) Per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte (art. 5 del regolamento di cui al R. decreto 25 febbraio 1915, n. 413)	*per memoria*
	C) Per eccedenze attive dei bilanci	*per memoria*
	Totale del titolo VII . . .	24.950.000 —
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE (Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; R. decreto-legge 2 febbraio 1926, n. 157, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1199; legge 22 dicembre 1927, n. 2653; 2 giugno 1930, n. 713; art. 1 del R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1311, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251; R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2177, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 978 e R. decreto 11 marzo 1937, n. 759)	
	Patrimonio	
112	Spese per acquisti e costruzioni di immobili ed arredamenti (capitolo n. 73 dell'entrata)	*per memoria*
	A) Istituti di educazione dell'Opera di previdenza per orfani del personale .	*per memoria*
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli iscritti all'O.P. . . .	*per memoria*
	C) Colonie della Fondazione Vittorio Emanuele III	*per memoria*
	Gestione	
	A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale	
113	Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti	1.500.000 —
114	Indennità di buonuscita	22.000.000 —
115	Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto .	3.750.000 —

2244

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
116	Sussidi temporanei ed assegni alimentari facoltativi	150.000—
117	Sussidi diversi	450.000—
118	Assegni giornalieri di malattia (R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1968, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 2112)	2.000.000—
119	Rimborsi di ritenute	per memoria
120	Avanzo della gestione	per memoria
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli iscritti all'A.F.	
121	Spese diverse per il funzionamento delle colonie	per memoria
122	Spese di manutenzione degli immobili e del materiale	per memoria
123	Avanzo della gestione	per memoria
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III	
124	Spese diverse per il funzionamento delle colonie	per memoria
125	Avanzo della gestione	per memoria
	Totale del titolo VIII	32.870.000—
	TITOLO IX. — Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni (Leggi 20 giugno 1866, n. 2935; 25 giugno 1869, n. 5172; 12 luglio 1910, n. 544. R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1315; convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251 e legge 4 luglio 1941, n. 757).	
126	Spese della gestione (capitolo n. 89 dell'entrata)	2.250.000—
	Totale del titolo IX	2.250.000—
	TITOLO X. — Gestione dei mutui al personale (Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641. R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314; convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251, e art. 1 del R. decreto 29 luglio 1933, n. 1103).	
	Patrimonio	
127	Somme mutuate al personale (capitolo n. 20 dell'entrata)	24.000.000—

N.	CAPITOLI — Denominazione
	Gestione
128	Spese della gestione (capitolo n. 91 dell'entrata)
	Totale del titolo X
	TITOLO XI. — Mutui a cooperative fruenti per costruzione di case economiche e popolari per il perso (Legge 5 ottobre 1930, n. 1432, Regi decreti 10 maggio n. 1224, 12 luglio 1928, n. 1922, 10 settembre 1923, numero 2213, R. decreto-legge 27 gennaio 1924, n. convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; decreto ministeriale 13 maggio 1925, n. 2524. R. decreto-legge 9 cembre 1923, n. 2473, convertito nella legge 29 ap 1926, n. 576 e legge 10 giugno 1939, n. 931).
	Patrimonio
129	Società cooperative fra il personale per la costruzi di case (capitolo n. 92 dell'entrata)
	A) Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di case per mem
	B) Addebito per interessi e quote di spese generali durante il periodo di costruzione per mem
	Gestione
130	Erogazione d'interessi e quote di ammortamento estinzione mutui (capitolo n. 93 dell'entrata)
131	Quota di spese generali durante il periodo di ammo mento (capitolo n. 96 dell'entrata)
132	Versamento a cooperative delle ritenute fatte a sod conto manutenzione degli stabili e per altri titoli versi (R. decreto-legge 7 ottobre 1925, n. 2412, conv tito nella legge 16 giugno 1927, n. 1056) (capitolo n dell'entrata)
	Totale del titolo XI

2245

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...entari facoltativi .	150.000 —
	. . . . .	450.000 —
	...decreto-legge 4 ot... ...legge 9 gennaio ...	2.000.000 —
	. . . . .	*per memoria*
	. . . . .	*per memoria*
	...i figli degli iscrit...	
	...delle colonie . .	*per memoria*
	...ll e del materiale	*per memoria*
	. . . . .	*per memoria*
	...III	
	...delle colonie .	*per memoria*
	. . . . .	*per memoria*
	...olo VIII . . .	32.830.000 —
	...TO DI GARANZIA	
	...Lugno 1949, n. 372; ...ge 25 agosto 1950, ...arzo 1951, n. 251 e	
	...dell'entrata) . .	2.250.000 —
	...titolo IX . . .	2.250.000 —
	...TO AL PERSONALE	
	...n. 641, R. decreto- ...vertito nella legge ...R. decreto 25 luglio	
	...titolo n. 20 dell'en...	24.000.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Gestione	
128	Spese della gestione (capitolo n. 91 dell'entrata) .	27.000.000 —
	Totale del titolo X . . .	51.000.000 —
	TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE	
	(Legge 8 ottobre 1920, n. 1432, Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1234, 12 luglio 1923, n. 1923, 10 settembre 1923, numero 2115; R. decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 211, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, decreto Ministeriale 13 maggio 1929, n. 2824; R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2473, convertito nella legge 30 aprile 1936, n. 876 e legge 10 giugno 1939, n. 931).	
	Patrimonio	
129	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case (capitolo n. 92 dell'entrata)	*per memoria*
	A) Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di case	*per memoria*
	B) Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione	*per memoria*
	Gestione	
130	Erogazione d'interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui (capitolo n. 95 dell'entrata) .	3.940.000 —
131	Quota di spese generali durante il periodo di ammortamento (capitolo n. 98 dell'entrata)	60.000 —
132	Versamento a cooperative delle rimanenze fatte a soci in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2112, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985) (capitolo n. 96 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del titolo XI . . .	4.000.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 104 del 30 agosto 1945

2246

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1948
	...mari facoltativi .	150.000 —
	. . . . .	450.000 —
	...decreto-legge 4 ot... ...legge 9 gennaio	2.000.000 —
	. . . . .	*per memoria*
	. . . . .	*per memoria*
	...i figli degli iscrit...	
	...elle colonie . .	*per memoria*
	...ti e dal materiale	*per memoria*
	. . . . .	*per memoria*
	...III	
	...delle colonie .	*per memoria*
	. . . . .	*per memoria*
	...olo VIII . . .	32.850.000 —
	...ISO DI GARANZIA	
	...ugno 1960, n. 3... ...gge 25 agosto 1960, ...arzo 1961, n. 251 e	
	...dell'entrata) . .	2.250.000 —
	...itolo IX . . .	2.250.000 —
	...TI AL PERSONALE	
	...n. 641, R. decreto- ...vertito nella legge ...R. decreto 25 luglio	
	...itolo n. 90 dell'en...	24.000.000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1948
	Gestione	
128	Spese della gestione (capitolo n. 91 dell'entrata) .	27.000.000 —
	Totale del titolo X . . .	51.000.000 —
	TITOLO XI — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE	
	(Legge 5 ottobre 1999, n. 1438; Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224, 12 luglio 1925, n. 1122, 10 settembre 1925, numero 2115, R. decreto-legge 27 gennaio 1928, n. 201, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; decreto Ministeriale 13 maggio 1928, n. 2624, R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, convertito nella legge 20 aprile 1936, n. 676 e legge 10 giugno 1939, n. 931).	
	Patrimonio	
129	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case (capitolo n. 92 dell'entrata)	*per memoria*
	A) Somme formate in conto ammortamento concesse per acquisto e costruzione di case	*per memoria*
	B) Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione	*per memoria*
	Gestione	
130	Erogazione d'interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui (capitolo n. 93 dell'entrata) . .	3.240.000 —
131	Quota di spese generali durante il periodo di ammortamento (capitolo n. 93 dell'entrata)	60.000 —
132	Versamento a cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione delle stanze e per altri titoli diversi (R. decreto-legge 7 ottobre 1925, n. 2412, convertito nella legge 18 giugno 1927, n. 985) (capitolo n. 94 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del titolo XI . . .	4.000.000 —

2247

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Stato	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO XII. — MONOPOLIO PER L'ACQUISTO ALL'ESTERO DI CARBONI E METALLI	
	(R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212 e art. 3 della legge 11 febbraio 1941, n. 39).	
133	Spese per acquisti e diverse (capitolo n. 95 dell'entrata) .	*per memoria*
	A) Carboni	*per memoria*
	B) Metalli	*per memoria*
	C) Eccedenza e maggiori ricavi .	*per memoria*
	Totale del titolo XII . . .	—
	TITOLO XIII. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI E GESTIONE DEI MANDATI A DISPOSIZIONE E DI ANTICIPAZIONE	
134	Operazioni attinenti ai trasporti (capitolo n. 96 dell'entrata)	500.000.000—
135	Operazioni attinenti al personale (capitolo n. 97 dell'entrata)	80.000.000—
136	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (capitolo n. 98 dell'entrata)	1.000.000.000—
137	Mandati a disposizione e di anticipazione emessi (capitolo n. 99 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del titolo XIII . . .	1.580.000.000—
	TITOLO XIV. — PARTITE DI GIRO	
138	Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo n. 100 dell'entrata)	29.500.000—
	A) Tasse erariali 22.000.000	
	B) Tasse di bollo 7.500.000	
139	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (capitolo n. 101 dell'entrata) .	676.000.000—
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie 600.000.000	
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del fondo pensioni e dell'Opera di previdenza 100.000.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	
	C) Tassa di bollo	3
	D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio: sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni . .	60
	E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza . .	13
140	Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi (capitolo n. 102 dell'entrata)	
	A) Imposta di ricchezza mobile . .	1
	B) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile e complementare	
	C) Imposta complementare	
	D) Tassa di bollo	6
141	Versamento dell'imposta generale sull'entrata (c n. 103 dell'entrata)	
142	Versamento all'Istituto nazionale assicurazioni de per l'assicurazione del personale sussidiario e d tista (capitolo n. 104 dell'entrata) .	
	Totale del titolo XIV .	

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente G

Il Ministro per il tesoro

RICCA

2248

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

O L I	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
azione	
PER L'ACQUISTO ALL'ESTERO METALLI	
35, n. 1375, convertito nella e art. 8 della legge 11 feb-	
capitolo n. 96 dell'entrata,	*per memoria*
. . .	*per memoria*
. . .	*per memoria*
ricavi .	*per memoria*
del titolo XII . .	—
NONI PER CONTO DI TERZI POSIZIONE E DI ANTICIPAZIONI	
porti (capitolo n. 96 dell'en-	500.000.000—
sonale (capitolo n. 97 del-	80.000.000—
oni da e per conto di pub- ti privati (capitolo n. 96 del-	1.000.000.000—
ni anticipazione emessi (ca-	*per memoria*
del titolo XIII . . .	1.580.000.000—
PARTITE DI GIRO	
tali e di bollo sui trasporti	29.500.000—
. . . .	22.000.000
. . . .	7.500.000
e tasse ritenute al personale itolo n. 101 dell'entrata) .	676.000.000—
mobile sugli enze accer-	500.000.000
mobile sulle carico del ta di previ-	100.000.000

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	C) Tassa di bollo . . .	3.000.000	
	D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio; sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni .	60.000.000	
	E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza .	15.000.000	
140	Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi (capitolo n. 102 dell'entrata)		8.000.000—
	A) Imposta di ricchezza mobile . .	1.500.000	
	B) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile e complementare	50.000	
	C) Imposta complementare . . .	100.000	
	D) Tassa di bollo	6.350.000	
141	Versamento dell'imposta generale sull'entrata (capitolo n. 103 dell'entrata) . .		30.000.000—
142	Versamento all'Istituto nazionale assicurazioni dei premi per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista (capitolo n. 104 dell'entrata) . . .		*per memoria*
	Totale del titolo XIV . . .		743.500.000—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

2249

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	TITOLO I. — Parte ordinaria	13.798.000.000 —
	TITOLO II. — Parte straordinaria	10.715.000.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	24.513.000.000 —
	Gestioni speciali ed autonome	
	TITOLO III. — Magazzini - officine e scorte:	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini*	3.500.000.000 —
	§ 2. — *Gestione speciale viveri « La Provvida »*	230.000.000 —
	§ 3. — *Officine e scorte*	1.800.000.000 —
	TITOLO IV. — Industrie speciali	—
	TITOLO V. — Gestione del Fondo pensioni e sussidi	1.317.000.000 —
	TITOLO VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni ecc.	5.550.000 —
	TITOLO VII. — Gestioni delle case economiche per i ferrovieri	34.950.000 —
	TITOLO VIII. — Opera di previdenza a favore del personale	32.850.000 —
	TITOLO IX. — Gestione del fondo di garanzia per le cessioni	2.250.000 —
	TITOLO X. — Gestione dei mutui al personale	51.000.000 —
	TITOLO XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche	4.000.000 —
	TITOLO XII. — Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli	—
	TITOLO XIII. — Operazioni per conto di terzi, ecc.	1.580.000.000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome	8.577.600.000 —
	TITOLO XIV. — Partite di giro	743.500.000 —
	Totale generale della spesa	33.834.100.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del **Regno**

Il Ministro per il tesoro

Bucci

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della s delle ferrovie dello stato per l'esercizio finanziar 30 giugno 1946.

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	
	TITOLO I. — Parte ordinaria	
	Entrata	. . . . .
	Spesa	. . . . .
	Differenza	.
	TITOLO II. — Parte straordinaria	
	Entrata	. . . . .
	Spesa	. . . . .
	Differenza	.
	GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME	
	Entrata	. . . . .
	Spesa	. . . . .
	Differenza	.
	PARTITE DI GIRO	
	Entrata	. . . . .
	Spesa	. . . . .
	Differenza	.
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE EFFETTIVE	
	Entrate effettive ordinarie e straordinarie	. .
	Spese effettive ordinarie e straordinarie	. .
	Differenza	.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente G

Il Ministro per il tesoro

Bucci

2250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985031

O L I	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
ELLA SPESA	
. . . . .	13.798.000.000 —
ARIA	10.715.000.000 —
straordinario . .	24.513.000.000 —
ed autonome	
I - OFFICINE E SCORTE:	
magazzini . .	3.500.000.000 —
ri « *La Proculda* » . .	230.000.000 —
. . . . .	1.800.000.000 —
ALI	—
NDO PENSIONI E SUSSIDI . .	1.317.000.000 —
NDO SPECIALE PER LE PEN-	5.550.000 —
E CASE ECONOMICHE PER I FER-	34.950.000 —
DENZA A FAVORE DEL PERSONALE	32.850.000 —
NDO DI GARANZIA PER LE CES-	2.250.000 —
UTUI AL PERSONALE . . .	51.000.000 —
PERATIVE FERROVIARIE COSTRUT-	4.000.000 —
GLI ACQUISTI ALL'ESTERO DI	—
DEL COSTO DI TITOLI ECC. . .	1.580.000.000 —
ed autonome . . .	8.557.600.000 —
no	747.500.000 —
ale della spesa . .	33.814.100.000 —

Il Luogotenente Generale del Regno

Ministro per il tesoro

Ruccı

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I — PARTE ORDINARIA	
	Entrate	13.798.000.000 —
	Spese	13.798.000.000 —
	Differenza	—
	TITOLO II — PARTE STRAORDINARIA	
	Entrate	10.715.000.000 —
	Spese	10.715.000.000 —
	Differenza	—
	GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME	
	Entrate	8.557.600.000 —
	Spese	8.557.600.000 —
	Differenza	—
	PARTITE DI GIRO	
	Entrate	747.500.000 —
	Spese	747.500.000 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE EFFETTIVE	
	Entrate effettive ordinarie e straordinarie	24.513.000.000 —
	Spese effettive ordinarie e straordinarie	24.513.000.000 —
	Differenza	—

Visto, d'ordine di S. A. I. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

Ruccı

2251

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I — Spesa ordinaria	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale. Stipendi e assegni vari continuativi (*Spese fisse*) . .	75.000.000 —
2	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, assunto a sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 189, in servizio presso l'Amministrazione centrale .	4.600.000 —
3	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	600.000 —
4	Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	200.000 —
5	Spese per i telegrammi di Stato (*Spesa obbligatoria*) .	700.000 —
6	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli	8.000.000 —
7	Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi .	4.000.000 —
8	Indennità e diarie a membri di Consigli, Giunte e Commissioni di carattere permanente e temporaneo . .	3.000.000 —
9	Indennità di trasferimento	3.000.000 —
10	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio. Sussidi ad ex impiegati e ad ex insegnanti e loro famiglie	1.150.000 —
11	Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie (*Spesa obbligatoria*)	2.050.000 —
12	Spesa per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa obbligatoria*)	360.000 —
13	Spese di lite, risarcimenti e accessori (*Spesa obbligatoria*)	20.700 —
14	Affitto di locali per i servizi dipendenti - Trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, di materiale vario e compensi ai estranei all'Amministrazione dello Stato per speciali prestazioni per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza negli esami di concorso per tutte le scuole, escluse quelle elementari. Compilazione, stampa e spedizione di testi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica.	283.000 —

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA

PARRI — TESAURO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 146. — MANCINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 484.

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto legislativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 14. — GUIDATI

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

CAPITOLI	Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I — Spese ordinarie	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Quota dell'Amministrazione centrale. Stipendi vari continuativi (*Spese fisse*)	75.000.000—
2	Altri assegni fissi al personale non di ruolo a sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 31 presso l'Amministrazione centrale	4.600.000—
3	Indennità di missione per gli addetti al Gabinetto	600.000—
4	Retribuzione e di adattamento del locali della stessa	200.000—
5	Programmi di Stato (*Spese obbligatorie*)	700.000—
6	Spese e rendimento agli impiegati ed avventizi	8.000.000—
7	Spese per ispezioni, missioni e congressi	4.000.000—
8	Spese per i membri di Consigli, Giunte e Commissioni permanenti e temporanee	3.000.000—
9	Funzionamento	2.000.000—
10	Assegni ed insegnanti in attività di servizio ed ex impiegati e ad ex insegnanti e	1.150.000—
11	Assicurazioni sociali obbligatorie (*Spesa obbligatoria*)	2.050.000—
12	Retribuzioni contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa obbligatoria*)	260.000—
13	Rimborsi e accessori (*Spesa obbligatoria*)	20.000—
14	Spese per i servizi dipendenti - Trasporti, provviste di cancelleria, di materiale vario e consumi all'Amministrazione dello Stato presentati per le Commissioni centrali e locali di vigilanza negli esami di concorso, di scuola, esclusi quelli elementari, esclusione e spedizione di tutti per gli esami e di abilitazione magistrale e tecnica	233.000—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2252

2253

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Somma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
15	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*spesa obbligatoria*).	per memoria
16	Spese casuali	7.000 —
		1° 3.040.700 —
	Debito vitalizio	
17	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	153.000.000 —
18	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, ai termini degli articoli 1, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1156, riguardanti le pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	700.000 —
19	Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il miglioramento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (art. 6 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e art. 6 della legge 6 aprile 1927, n. 604) (*Spesa obbligatoria*)	132.000 —
		153.832.000 —
	Spese per i Regi provveditorati agli studi e per l'istruzione elementare	
20	Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi, altri assegni contemplati dalle leggi organiche ed altre competenze di carattere generale (*Spese fisse*)	160.000.000 —
21	Premi di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi provveditorati agli studi	2.500.000 —
22	Spese di ufficio e di cancelleria e per trasporti e facchinaggi che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi - Stampa dei ruoli dei maestri elementari - Affitto di locali, trasporti e provvista di oggetti di cancelleria per lo svolgimento dei concorsi magistrali	3.000.000 —
23	Spese per noleggio di autovetture in servizio dei Regi provveditorati agli studi	2.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
24	Indennità e spese per il servizio di vigilanza sco... e per maestri e maestre, addetti al direttore... degli governatori . . . . .
25	Indennità e spese per speciali ispezioni amministr... a carattere di fiducia provvedimenti agli studi (... del R. decreto 1° luglio 1933, n. 789) . . . .
26	Spese per stipendi, assegni ed altre competenze ... diritto generale al personale insegnante nelle ... elementari - Compensi di cui ai maestri delle ... per soldati e di quelle straordinarie . . .
27	Indennità di missione agli insegnanti di Religione ... scuole elementari dipendenti dai Regi Provveditorati agli studi di Trento e di Bolzano (art. 6, ultimo co... del R. decreto 27 agosto 1932, n. 1127) . .
28	Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi ... (spesa obbligatoria)
29	Contributo al Comune d'Adone per le scuole del ... di Milano, per le spese postali a carico del Co... stesso . . . . .
30	Indennità alle Commissioni giudicatrici e di vigi... dei concorsi magistrali ed agli incaricati delle fun... di segreteria di dette Commissioni . . .
31	Indennità alle commissioni per gli esami nelle ... le esercitazioni . . . . .
32	Indennità di trasferimento agli insegnanti delle ... elementari . . . . .
33	Assegni di temporaneità al personale direttivo ed ... ispettivo delle scuole elementari (articolo 230 del ... decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (*Spese fisse*) .
34	Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante ... scuole elementari in attività di servizio o cessato ... ufficio - Sussidi alle famiglie e agli orfani ... resi permanentemente inabili al lavoro .
35	Rimborso del valore capitale dell'aumento delle ... sioni concesse agli insegnanti delle scuole elem... in dipendenza del riconoscimento di campagna ... guerra . . . . .
36	Contributo alle Ferrovie dello Stato per le riduzioni ... sul prezzo dei viaggi agli insegnanti delle ... elementari e alle rispettive famiglie . . .

2254

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dell'art. 36 del Regio		per memoria		
		7.080 —		
		163.010.500 —		
		153.999.999 —		
ogo di pensione, di				
del R. decreto-legge				
lla legge 21 ago-				
pensioni civili, modi-				
21 novembre 1923,				
ffi legalmente dovuti		730.500 —		
a per le pensioni dei				
gni effetti del tratta-				
servizio di assistente				
e part. 6 del R. de-				
1008, convertito nella				
6 nella legge 15 apri-				
ria)		132.500 —		
		153.832.000 —		
rati agli studi:				
ncolare				
veditorati agli studi:				
- Stipendi, altri assegni				
nicie ed altre competenze				
e fisse)		160.000.000 —		
nto al personale dei				
ovveditorati agli studi		2.500.000 —		
per trasporti e facchi-				
gli provveditorati agli				
nestri elementari - Al-				
ovvista di oggetti di				
ei concorsi magistrali		3.000.000 —		
in servizio dei Regi		2.000.000 —		

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
24	Indennità e spese per il servizio di vigilanza sugli esami e per incarichi e missioni affidate ai direttori didattici governativi	2.700.000 —
25	Indennità e spese per speciali ispezioni amministrative e contabili ai Regi provveditorati agli studi (art. 36 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 1361)	25.000 —
26	Spese per stipendi, assegni ed altre competenze di carattere generale al personale insegnante delle scuole elementari - Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e da queste assistiti	3.070.000.000 —
27	Indennità di missione agli insegnanti di religione delle scuole elementari dipendenti dai Regi Provveditorati agli studi di Trento e di Bolzano (art. 6, ultimo comma, del R. decreto 27 agosto 1925, n. 1457)	per memoria
28	Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione delle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti (spesa obbligatoria)	87.000 —
29	Contributo al Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano, per le spese postali a carico del Gruppo stesso	per memoria
30	Indennità alle Commissioni giudicatrici e di vigilanza dei concorsi magistrali ed agli impiegati delle funzioni di segreteria delle dette Commissioni	per memoria
31	Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole elementari	200.000 —
32	Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole elementari	60.000 —
33	Assegni di buonuscita al personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari (articolo 200 del Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297) (spese fisse)	60.000 —
34	Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante delle scuole elementari in attività di servizio o cessato dall'ufficio - Sussidi alle famiglie e agli orfani maggiorenni permanentemente inabili al lavoro	250.000 —
35	Ristoro del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesse agli insegnanti delle scuole elementari in dipendenza del miglioramento di carriera di guerra	80.000 —
36	Contributo alle Ferrovie dello Stato per le riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi agli insegnanti delle scuole elementari e alle rispettive famiglie	per memoria

2255

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
37	Viene mantenuti agli insegnanti delle scuole elementari	35.000 —
38	Sussidio annuo a favore della Fondazione scolastica « Le scuole per i contadini », per l'istituzione di scuole-asilo ed opere integrative della scuola nei Lazzi e nei territori confinanti. Sussidio a favore del Comune della Lucania ai sensi dell'art. 85 della legge 31 marzo 1904, n. 140	450.000 —
39	Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e Corpi morali per l'arredamento di scuole elementari - Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero	250.000 —
40	Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini di infanzia - Spese per i corsi di differenziazione didattica	240.000 —
41	Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne - Stipendi ed assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi - Altre competenze di carattere generale (*Spese fisse*)	1.600.000 —
42	Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, nonchè di quelle dipendenti da Enti morali, destinate alla formazione delle maestre delle scuole materne - Sussidi e contributi per il mantenimento e il funzionamento delle scuole materne e per promuoverne la diffusione	4.280.000 —
43	Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola elementare e ad istituzioni facenti capo ad organizzazioni o ad associazioni che, oltre ai loro scopi specifici, si propongano comunque il fine dell'assistenza scolastica; a biblioteche scolastiche e magistrali; e ad associazioni ed enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche	435.000 —
44	Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero - Corsi magistrali speciali indetti da presidi con l'approvazione del Ministero - Fiera degli autori - Mostre, gare e congressi didattici, riguardanti l'insegnamento elementare, l'educazione infantile, associazioni e scuole di cultura popolare	15.000 —
45	Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole elementari	15.000 —
46	Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85 del testo unico approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577	1.140.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
47	Spese per l'assistenza educativa agli anormali (decreto 31 dicembre 1925, n. 3126)
	Spese per le scuole rurali
48	Spese per arredamento, per forniture e riparazioni materiale didattico e scolastico, per corsi di cultura e di educazione fisica, per la refezione scolastica, per borse di studio presso scuole agrarie e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole
49	Fondo destinato alle spese dell'Opera Nazionale per l'Italia redenta per la gestione delle scuole rurali della Venezia Tridentina e nella Venezia Giulia (art. 14 del R. decreto-legge 13 ottobre 1938, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 466, e 1° giugno 1942, n. 675)
50	Fondo costituito con le economie di gestione delle scuole rurali e destinato a contributi per la costruzione di piccoli edifici per le scuole medesime (art. 11 del R. decreto-legge 13 ottobre 1938, n. 1771, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 466)
51	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dall'Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta o da enti pubblici e privati, da erogarsi per provvedimenti riguardanti le scuole rurali, compresi i corsi di cultura e di educazione fisica per il personale insegnante e direttivo delle scuole medesime (art. 13 del R. decreto-legge 13 ottobre 1938, n. 1771, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 466)
	Spese per la scuola media
52	Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo - Supplenze per supplenze ed incarichi - Altre competenze di carattere generale (*Spese fisse*)
57	Premi ai presidi e ai professori incaricati della presidenza - Compensi eventuali al personale di segreteria e di servizio di altri ordini di scuole che presti la propria opera anche per classi di scuola media
61	Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata per la istituzione delle biblioteche e per il coadiuvare nelle mansioni di ufficio
64	Spese per gli esami di ammissione

2256

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	delle scuole elementari	33.000—
	programma scolastico	
	l'istituzione di edifici	
	da fitto e del	
	favore dei comuni	
	della legge 31 luglio	
	da sostenersi da Co-	
	mento di spese di-	
	quisti diversi da pe-	
	giardini di pertinenza	
	delle didattiche	
	nanza delle stesse	
	assegni al personale	
	provvisori in ruolo	
	ruolo. Spese fisse)	
	e delle scuole mater-	
	ca ed Enti morali de-	
	este delle scuole ma-	
	l mantenimento e il	
	terna e per proven-	
	assistenti ausiliari ed	
	ature e del personale	
	o ad associazioni che	
	propongano compiti	
	e a biblioteche scola-	
	zioni ed enti che pre-	
	mente di esse valgo-	
	gistrali istituiti dal Mi-	
	tuiti istituiti da privati	
	e) - Tasse degli alunni	
	ller, riguardanti l'istru-	
	zione tecnica, ordinaria	
	altre -	
	la carriera delle scuole	
	l trattamento della	
	ar. 35 del testo unico	
	5 giugno 1924, n. 965 -	

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
N.	Denominazione	
47	Spese per l'assistenza educativa agli anormali (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126)	70.000—
		38 927.000—
	Spese per le scuole rurali	
48	Spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico e scolastico, per corsi di cultura e di educazione fisica, per la refezione scolastica, per borse di studio presso scuole agrarie speciali e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali.	2.400.000—
49	Fondo destinato alle spese dell'Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta per la gestione delle scuole rurali nella Venezia Tridentina e nella Venezia Giulia (art. 11 del R. decreto-legge 24 ottobre 1925, n. 1771, convertito nella legge 18 gennaio 1926, n. 416, e legge 1° agosto 1942, n. 978)	*per memoria*
50	Fondo costituito con le economie di gestione delle scuole rurali e destinato a contributi per la costruzione di piccoli edifici per le scuole medesime (art. 7 del R. decreto-legge 24 ottobre 1925, n. 1771, convertito nella legge 18 gennaio 1926, n. 416)	*per memoria*
51	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dall'Ente Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta, nonchè da enti pubblici e privati, da erogarsi per spese riguardanti le scuole rurali, comprese i corsi di cultura e di educazione fisica per il personale insegnante e direttivo delle scuole medesime (art. 18 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1925, n. 1771, convertito nella legge 18 gennaio 1926, n. 416)	*per memoria*
		2.400.000—
	Spese per la scuola media	
52	Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenza ed incarichi - Altre competenze di carattere generale (Spese fisse)	400.000.000—
53	Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione - Compensi eventuali al personale di segreteria e di servizio di altri ordini di scuole che prestano la propria opera anche per classi di scuola media . .	1.135.000—
54	Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e nel coadiuvare i presidi nelle mansioni di ufficio	24.000—
55	Spese per gli esami di ammissione	230.000—

2257

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
66	Spese di ufficio e di cancelleria	2.500.000 —
67	Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche, per l'acquisto di pubblicazioni, quadri, stampe ed altro per il decoro e l'adornamento dei locali - Spese per manifestazioni culturali varie	2.000.000 —
68	Spese per l'insegnamento della cultura nazionale nelle provincie redente	*per memoria*
69	Sussidi e contributi a scuole medie non Regie - Spese e concorsi per viaggi didattici e per l'organizzazione di mostre provinciali autorizzate dal Ministero e di mostre nazionali - Contributi e spese per l'acquisto e la manutenzione di impianti radio-microgrammofonici	160.000 —
60	Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie	700.000 —
61	Borse di studio da assegnarsi ai alunni delle Regie scuole medie (art. 92 della legge 1° luglio 1940, n. 899)	65.000 —
		406.814.000 —
	Spese per l'istruzione classica, scientifica e magistrale	
62	Stipendi ed assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi - Altre competenze di carattere generale (*Spese fisse*)	108.000.000 —
63	Rimunerazioni ai presidi di Istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni e agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nel coadiuvare i presidi nelle mansioni di ufficio	100.000 —
64	Spese per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione magistrale	7.200.000 —
65	Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale	170.000 —
66	Spese di ufficio, di cancelleria, per forniture e manutenzione di mobili e suppellettili e per trasporti e facchinaggi - Spese per fitti, riscaldamento e illuminazione di locali occorrenti per uffici ed istituti - Imposte sui fabbricati per il R. Liceo « Genovesi » di Napoli e per il R. Istituto magistrale « Pimentel Fonseca » di Napoli	29.900 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
67	Spese per l'acquisto e conservazione del materiale sc... tifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche - Spese per l'acquisto di pubblicazioni da distribu... ai Regi Licei scientifici - Spese per l'acquisto di qu... dri, stampe ed altro per l'adornamento e il decor... tivo educativo, dei locali scolastici - Spese per le e... sercitazioni pratiche e per proiezioni luminose di carat... didattico e scientifico - Altre spese inerenti ai fini... singoli istituti o dipendenti da speciali disposizio...
68	Spese per l'insegnamento della cultura nazionale nelle ... vinole redente . . . . .
69	Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'i... zione classica, scientifica e magistrale - Assegni... posti di studio licenali . . . . .
70	Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto na... zionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai profes... midi - Spese per viaggi didattici - Sussidi, concorsi ed assegni fissi ad istituti d'istruzione classica, sc... entifica e magistrale . . . . .
71	Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali (art. 7 della l... 6 luglio 1939, n. 1272 e R. decreto 18 luglio 1932, n. ...
	Spese per l'educazione fisica
72	Stipendi, assegni, retribuzioni ed altre competenze ... carattere generale agli insegnanti di educazione f... (*Spese fisse*) . . . . .
73	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed ... raggiamenti a Società ginnastiche, palestre, corsi ... ciali - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, p... per gare diverse . . . . .
	Spese per gli istituti di educazione
74	Convitti nazionali ed educandati femminili - Perso... di ruolo - Stipendi, assegni ed altre competenze ... carattere generale (*Spese fisse*) . . . . .
75	Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educa...

2258

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dall'1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	. . . .	2.000.000 —
	e del materiale acquisto di pub per il decoro e e apparecchiatur . . .	2.000.000 —
	nazionale nelle	per memoria
	Regia - Spese . . . Corrispon re del Ministero ne per l'acquis o micrografiche . . .	160.000 —
	le scuole prima pendii demaniali . . .	700.000 —
	ucoli delle Regie ugno 1940, n. 899)	65.000 —
		4.015.000 —
	fica e industriale	
	nolo Berlingieri competenze di ca	198.000.000 —
	n proiezioni cine gli insegnanti per l'istruzione e ac re i presidi nelle . . .	100.000 —
	ica e scientifica	7.200.000 —
	ioni per gli esami trale	170.000 —
	forniture e pubbli per insegnanti e fa ferito e riparazione ature - Imposte sul di Napoli e Isti Palermo e di Napoli	20.900 —

C.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dall'1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
67	Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche - Spese per l'acquisto di pubblicazioni da distribuire ai Regi Licei scientifici - Spese per l'acquisto di libri, stampe ed altro per l'arredamento e il decoro delle sedi amministrative dei Licei scientifici - Spese per le esercitazioni pratiche e per proiezioni luminose di carattere didattico e scientifico - Altre spese inerenti al fun dei singoli istituti o dipendenti da speciali disposizioni	5.000.000 —
68	Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle provincie redente	per memoria
69	Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione classica, scientifica e magistrale - Assegni per posti di studio liceali	12.000 —
70	Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai profughi - Spese per viaggi didattici - Sussidi, contributi ed assegni fissi ad istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale	130.000 —
71	Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentano i Regi Istituti magistrali (art. 7 della legge 5 luglio 1928, n. 1874 e R. decreto 18 luglio 1929, n. 1367)	90.000 —
		417.731.900 —
	Spese per l'istruzione fisica	
72	Sussidi, assegni, retribuzioni ed altre competenze di carattere generale agli insegnanti di educazione fisica (Spese fisse)	70.000.000 —
73	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a Società ginnastiche, palestre, corsi speciali - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse	14.000 —
		70.014.000 —
	Spese per gli istituti di educazione	
74	Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Sussidi, assegni ed altre competenze di carattere generale (Spese fisse)	16.560.000 —
75	Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione	2.215.000 —

GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1945

2259

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
76	Convitti nazionali ed educandati femminili - Spese di litto e sussidi per i lavori di manutenzione dei locali	1.000.000 —
77	Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, negli educandati femminili ed in altri istituti di educazione	*per memoria*
78	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili - Sussidi alle famiglie dei beneficiari di posti gratuiti	2.265.000 —
		21.980.000 —
	Spese per gli istituti dei sordomuti e dei ciechi	
79	Regi Istituti dei sordomuti - R. Scuola di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordomuti - Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi, assegni contemplati dalle leggi organiche ed altre competenze di carattere generale - Rimunerazioni per supplenze (*Spese fisse*) . . .	4.000.000 —
80	Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi - Contributo e sussidi	100.000 —
81	Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento - Contributo per la istruzione ed educazione dei sordomuti e dei ciechi soggetti all'obbligo scolastico - Spese per il miglioramento dei locali, degli arredi scolastici e del materiale didattico - Sussidi e spese varie	910.000 —
		5.010.000 —
	Spese per l'istruzione tecnica e per l'istruzione secondaria di avviamento professionale	
82	Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, assegni, retribuzioni ed altre competenze di carattere generale (*Spese fisse*)	10.390.000 —
83	Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi Istituti tecnici agrari e di corsi speciali - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni; posti e borse di studio; borse di tirocinio pratico all'interno ed all'estero; concorsi per viaggi didattici - Acquisto di pubblicazioni e di medaglie - Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento agrario - Spese dipendenti da convenzioni speciali per servizi affidati a Regi Istituti tecnici agrari - Concorso per il mantenimento del Comitato nazionale della stampa agricola italiana	21.600.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
84	Quota annua di adesione all'Ufficio internazionale l'insegnamento agrario e contributo all'Ufficio nazionale dell'insegnamento tecnico . . .
85	Stipendi, assegni, retribuzioni ed altre competenze carattere generale al personale dei Regi Istituti di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, successive modificazioni, trasformati ai sensi della 15 giugno 1931, n. 889 (*Spese fisse*) . . .
86	Regi Istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio n. 1054, e successive modificazioni, trasformati a della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Rimunerazion insegnanti per opera prestata nella direzione de biblioteche e dei gabinetti scientifici e nella z zione dei presidi nelle mansioni di ufficio - Spe l'incremento della cultura nazionale nelle pro redente - Viaggi didattici . . . . .
87	Spese per gli esami di abilitazione tecnica .
88	Regi Istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggi n. 1054, e successive modificazioni, trasformati a della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Compensi a tari delle commissioni per gli esami di abilit tecnica . . . . .
89	Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti liberi . . . . .
90	Contributi e sussidi per il funzionamento di Re Regi tecnici e di Regie scuole tecniche industri Regie scuole di magistero professionale per la di Regie scuole professionali femminili e di altre scuole di istruzione tecnica industriale, nonchè d speciali - Sussidi ed incoraggiamenti a favore d ni, borse di studio e borse di tirocinio pratico terno e all'estero, concorsi per viaggi didattici - sto di pubblicazioni e medaglie - Aiuti a favore iniziative nell'interesse dell'insegnamento industr
91	Contributo all'Ente nazionale per l'educazione ma per le spese di funzionamento dello stesso Ente scuole dipendenti. . . . .
92	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali ed altre istituzioni affini; contributi per il m mento di corsi per maestranze . . . .

2260

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	...uri temporanei - Spese di ... manutenzione dei locali	1.000.000 —
	...i convitti nazionali, negli ...tri istituti di educazione	*per memoria*
	...orredo ed altre per alunni ...mune di istituti educativi ...gli dei beneficiari di po...	2.265.000 —
		21.980.000 —
	...rdomuti e dei ciechi	
	...scuola di metodo e G. Car...lomuti - Regia scuola di ...nti dei ciechi - Personale ...contemplati dalle leggi ...e di carattere generale - ...(Spese fisse)	1.000.000 —
	...aestri ed assistenti dei ...	100.000 —
	...i per i sordomuti e per ...enne - Contributo per la ...sordomuti e dei ciechi ...- Spese per il miglioramento ...scolastico e del materiale ...le	910.000 —
		5.010.000 —
	...ro tecnico	
	...amento professionale	
	...Stipendi, assegni, retri... ...di carattere generale	10.330.000 —
	...amento di Regie scuole, ...di corsi speciali - Sus... ...ore di alunni; posti e ...nio pratico nell'interno ...gi, didattici - Acquisto ...- Aiuti a favore di in... ...amento agrario - Spese ...dali per servizi affidati ...Concorso per il manteni... ...delle scuole agricole	21.600.000 —
84	Quota annua di adesione all'Ufficio internazionale per l'insegnamento agrario e contributo all'Ufficio internazionale dell'insegnamento tecnico	38.000 —
85	Stipendi, assegni, retribuzioni ed altre competenze di carattere generale al personale dei Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 (*Spese fisse*)	70.000.000 —
86	Regi Istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Rimunerazione agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nella custodia dei presidi nelle mansioni di ufficio - Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle provincie redente - Viaggi didattici	180.000 —
87	Spese per gli esami di abilitazione tecnica	4.000.000 —
88	Regi Istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di abilitazione tecnica	100.000 —
89	Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari libari	3.280.000 —
90	Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali, di Regie scuole di magistero professionale per la donna, di Regie scuole professionali femminili e di altre Regie scuole di istruzione tecnica industriale, nonchè di corsi speciali - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, borse di studio e borse di tirocinio pratico all'interno e all'estero, concorsi per viaggi didattici - Acquisto di pubblicazioni e materiale - Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento industriale	194.000.000 —
91	Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, per le spese di funzionamento dello stesso Ente e delle scuole dipendenti	6.000.000 —
92	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini; contributi per il mantenimento di corsi per macchinisti	4.000.000 —

2261

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
93	Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, di Regie scuole commerciali, nonchè di corsi speciali - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, borse di studio e borse di tirocinio pratico all'interno ed all'estero, concorsi per viaggi didattici - Acquisto di pubblicazioni e di medaglie - Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento commerciale	100.030.000 —
94	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini	620.000 —
95	Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, il cui onere è stato trasferito a carico dello Stato, per effetto delle disposizioni del testo unico sulla finanza locale, approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175	1.851.607 —
96	Personale dei Regi Istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 31 agosto 1933, n. 2111, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Stipendi, assegni continuativi ed altre competenze di carattere generale (*Spese fisse*)	12.500.000 —
97	Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti tecnici nautici, di corsi inferiori e di corsi speciali - Sussidi, incoraggiamenti e viaggi premio a favore di alunni; borse di studio e di tirocinio pratico; concorsi per viaggi didattici - Acquisto di pubblicazioni e di medaglie - Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento nautico	2.900.000 —
98	Regi Istituti nautici di cui al R. decreto 31 agosto 1933, n. 2111, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Sussidi, borse di studio, viaggi premio a favore di alunni, concorsi per viaggi didattici - Spese per esercitazioni pratiche - Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento nautico - Retribuzioni per incarichi speciali	200.000 —
99	Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi ed assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi - Altre competenza di carattere generale (*Spese fisse*)	315.000.000 —
100	Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio	225.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
101	Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di ... riale tecnico, didattico, scientifico e di pubblicaz... Altre spese inerenti ai fini cosi delle scuole con... corsi o dipendenti da speciali disposizioni - Viag... dattici e spese varie per l'incremento della cultur... zionale nelle nuove provincie - Scuole e corsi succ... di avviamento professionale (Beni e istituzioni a... Sussidi e incoraggiamenti
102	Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia ... Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento p... sionale (R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 288, ... vertito nella legge 6 aprile 1936, n. 641)
103	Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni ... rie, impianto e funzionamento di laboratori e ... modello nelle Regie scuole e nei Regi corsi succ... di avviamento professionale
104	Contributi per il mantenimento di Regie scuole ... darie di avviamento professionale
105	Spese per visite mediche da praticarsi, ai fini dell'... tamento professionale, agli alunni dei Regi Istit... istruzione media tecnica e delle Regie scuole ... Regi corsi secondari di avviamento professionale
	Spese per l'istruzione superiore
106	Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, ... buzioni e compensi contemplati dalle leggi org... - Altre competenze di carattere generale (*Spese*
107	Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, ... Regia scuola normale superiore « Collegio univ... rio di Pisa », dell'Erbario coloniale di Firenze, ... Regia scuola di ostetricia di Trieste e di Ist... Corpi scientifici - Contributo dello Stato per il f... namento dell'Istituto di biologia marina di Ro... del Regio Istituto italiano di archeologia e stor... l'arte in Roma, della Stazione sperimentale de... diocomunicazioni, del Regio Istituto nazionale o... tica, della Commissione centrale per l'esame de... venzioni e dell'Istituto nazionale di entomolo... Roma

2262

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	...1	...ria dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	...one	
	...amento di Regi istituti ...ometria, di Regie scuole ...peciali - Sussidi ed in... ...anni. Borse di studio e ...terno ed all'estero, con... ...quisto di pubblicazioni ...di iniziative nell'inte... ...merciale	100.030.000 —
	...uole commerciali libere	520.000 —
	...provazione a favore dei ...i per l'istruzione tecnica, ...a carico dello Stato, per ...nte unico sulla finanza ...creto 15 settembre 1921.	1.551.000 —
	...ei nautici di cui al R. de... ...trasformati ai sensi della ... Stipendi, assegni con... ...ze di carattere generale	12.500.000 —
	...nzionamento di Regi Isti... ...nferiori e di corsi speciali ...rtaggi premio a favore di ...di tirocinio pratico; con... ...equisto di pubblicazioni e ...di iniziative nell'interesse	2.500.000 —
	...R. decreto 31 agosto 1933, ...della legge 15 giugno 1931, ...nolo, viaggi premio a fa... ...r viaggi didattici - Spese ...Assi a favore di iniziative ...nto tecnico - Retribuzioni	300.000 —
	...ori di avviamento pro... ...ergoi al personale di ruolo ...o ed incarichi - Altre com... ...ze (*Spese fisse*)	315.000.000 —
	...ituita dagli insegnanti nel ...Regie scuole secondarie di ...lle mansioni di ufficio	225.000 —
101	Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico, scientifico e di pubblicazioni - Altre spese inerenti ai fini cui sono dette scuole e corsi o dipendenti da speciali disposizioni - Viaggi didattici e spese varie per l'incremento della cultura nazionale nelle nuove provincie - Scuole e corsi secondari di avviamento professionale - Premi e istituzioni affini - Sussidi e incoraggiamenti	7.600.000 —
102	Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale (R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 283, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 651)	4.000.000 —
103	Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, impianto e funzionamento di laboratori e uffici modello nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale	3.000.000 —
104	Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale	520.000 —
105	Spese per visite mediche da praticarsi, ai fini dell'orientamento professionale, agli alunni dei Regi istituti di istruzione media tecnica e delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale	45.000 —
		767.189.000 —
	Spese per l'istruzione superiore	
106	Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche - Altre competenze di carattere generale (*Spese fisse*)	175.000.000 —
107	Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore - Collegio universitario di Pisa -, dell'Erbario coloniale di Firenze, della Regia scuola di ostetricia di Trieste e di Istituti e Corpi scientifici - Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di biologia marina di Rovigno, del Regio Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte in Roma, della Stazione sperimentale delle radiocomunicazioni, del Regio Istituto nazionale di ottica, della Commissione centrale per l'esame delle invenzioni e dell'Istituto nazionale di entomologia in Roma	1.910.000 —

2263

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
108	Contributo per il funzionamento dell'istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino (art. 4 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1601, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 702)	per memoria
109	Sussidi e incoraggiamenti ad istituti universitari di istruzione commerciale e ad altri istituti e corpi scientifici	200.000 —
110	Contributi a favore delle Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore - Acquisto di pubblicazioni, riviste, materiale didattico e scientifico - Altre spese in servizio degli istituti	92.000.000 —
111	Assegni fissi ad istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia Università di Firenze - Contributo dello Stato alla Regia Università per stranieri di Perugia per corsi di letteratura e cultura italiana	1.460.000 —
112	Contributo per il funzionamento della Regia Commissione geodetica italiana, sia per i lavori eseguiti nel territorio italiano sia in concorso con stati esteri	per memoria
113	Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico o per contribuire, anche in concorso con Enti o privati, al miglioramento scientifico e didattico delle Facoltà o Scuole e dei rispettivi Istituti universitari (art. 117 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e art. 12 del R. decreto-legge 6 novembre 1925, n. 1801, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	2.000.000 —
114	Fondazioni, posti gratuiti, pensioni, premi, medaglie, sussidi ed assegni per studi universitari e per il perfezionamento all'interno e all'estero - Viaggi all'interno e all'estero in servizio dell'istruzione universitaria	460.000 —
115	Somma corrispondente ai proventi dei contributi di cui all'art. 4 del R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003, da erogarsi dal Comitato centrale per le Opere universitarie, per i fini indicati nell'articolo 2 del decreto medesimo	per memoria
116	Spese per i corsi speciali di storia militare e di cultura scientifica relativa alla tecnica militare, presso istituti d'istruzione superiore (Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1615)	1.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
117	Spese per lo scambio di professori di Università e Istituti nazionali con professori di paesi esteri e per assegni a professori e studiosi incaricati di missioni culturali all'estero (R. decreto-legge 23 agosto 1926, n. 1227, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 886) - Indennità e spese varie per l'invio di professori presso le locali Università Congressi
118	Contributo a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma (legge 22 giugno 1939, n. 929)
	Spese per le accademie e le biblioteche
119	Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi, assegni contemplati dalle leggi organiche ed altre competenze di carattere generale (spese fisse)
120	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Spese per gli affitti per i locali e per le mostre bibliografiche - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche - Stampa dei bollettini delle opere nazionali e straniere - Scambi internazionali - Spese per il funzionamento della biblioteca del Ministero e Regio Istituto di patologia del libro
121	Contributo per le spese di funzionamento del Centro nazionale di informazioni bibliografiche (art. 1 del R. decreto-legge 3 agosto 1964, n. 1651, convertito nella legge 16 aprile 1965, n. 500)
122	Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedirne il deterioramento del materiale stesso - Spese e assegni per regolamenti per riproduzioni fotografiche di libri rari e di manoscritti di gran pregio - Espropriazioni per norma di legge di materiale bibliografico prezioso o raro ed esercizio da parte del Governo del diritto di prelazione, giusta l'art. 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del diritto di acquisto della cosa denunciata per l'esportazione, giusta l'art. 39 della legge medesima
123	Assegni a biblioteche non governative - Assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la biblioteca della stazione zoologica (Acquario) di Napoli - Assegno alla biblioteca nazionale « Braidense » di Milano per la somma corrispondente alla rendita del legato Crespi Edoardo

2264

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785131

			COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 19.. al 30 giugno 19..
		CAPITOLI	
N. (1)		Denominazione	
117		spese per le assenze di professori di Università e di Istituti superiori con professori di posti esteri e per assegni a professori e studiosi incaricati di missioni all'estero (R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 918) - Indennità e spese varie per l'invio di professori presso le Regie Università Estere	100.000 —
118		Contributo a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma (legge 22 giugno 1939, n. 854)	per memoria
			273.077.000 —
		Spese per le accademie e le biblioteche	
119		Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi, assegni contemplati dalle leggi organiche ed altre competenze di carattere generale (spese fisse)	26.369.666 —
120		Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici, per i locali e per le mostre bibliografiche - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali - Spese per il funzionamento della biblioteca del Ministero e del Regio Istituto di patologia del libro	29.000.000 —
121		Contributo per le spese di funzionamento del Centro nazionale di informazioni bibliografiche (art. 1 del R. decreto-legge 3 agosto 1961, n. 1455, convertito nella legge 18 aprile 1962, n. 249)	30.000 —
122		Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso - Spese e per regolamenti per riproduzioni fotografiche di stampati e di manoscritti di gran prezzo - Espropriazioni, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso o raro ed esercizio da parte del Governo del diritto di prelazione, giusta l'art. 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del diritto di acquisto della cosa denunciata per l'esportazione, giusta l'art. 39 della legge medesima	2.000.000 —
123		Assegni a biblioteche non governative - Assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la biblioteca della stazione zoologica (Acquario) di Napoli - Assegno alla biblioteca nazionale « Braidense » di Milano per la somma corrispondente alla rendita del legato Crespi Edoardo	1.000.000 —

2265

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
124	Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari e ad Enti che promuovono l'incremento delle biblioteche stesse e la diffusione del libro - Spese per i corsi di preparazione per il personale addetto alle biblioteche popolari.	300.000 —
125	Assegni, alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, alle Società e agli Enti culturali - Deputazioni e Società di storia patria - Consiglio Nazionale delle Accademie - Spese inerenti ai fini dei detti Istituti	3.067.400 —
126	Contributi a favore della Giunta centrale per gli studi storici, del Regio Istituto per la storia del Risorgimento italiano per il funzionamento del Museo centrale del Risorgimento, del Regio Istituto italiano per la storia antica e scuola annessa, del Regio Istituto storico italiano per il Medio evo e scuola annessa del Regio Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e scuola annessa e del Regio istituto italiano di numismatica	1.340.000 —
127	Contributo a favore dell'Istituto di studi garibaldini in Roma (legge 27 gennaio 1939, n. 665)	*per memoria*
128	Assegno a favore dell'Accademia Nazionale dei Lincei	5.740.200 —
129	Contributo a favore del Reale Istituto di studi romani in Roma (R. decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 269 convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; legge 17 agosto 1941, n. 968 e R. decreto 27 aprile 1942, n. 498)	*per memoria*
130	Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo; premi ed incoraggiamenti a pubblicazioni e concorsi a premi fra i presidi e professori di scuole d'istruzione secondaria inferiore e superiore e gli aiuti ed assistenti di Università ed istituti universitari .	120.000 —
131	Premi di incoraggiamento ad autori, ad Enti e ad Istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la cultura e l'industria (R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1396, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1157)	115.000 —
		62.912.600 —

N.	CAPITOLI Denominazione
	Spese per le antichità e belle arti
132	Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti - Accademie di belle arti e Licei artistici - Conservatori di musica - Accademia d'arte drammatica con annessa scuola di danza - Opificio delle pietre dure - Calcografia - Gabinetto fotografico nazionale - Gabinetto nazionale delle stampe - Personale di ruolo - Supplenti ed assistenti contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualità speciale, compensi e indennità a maestri d'arte, ed assistenti - Altre competenze di carattere generale (*Spese fisse*) . . . . .
133	Retribuzioni, assegni fissi ed altre competenze di carattere generale al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 130 .
134	Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 130 . . . . .
135	Indennità di missione al personale non di ruolo assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n.
136	Indennità alle commissioni per gli esami di idoneità, promozione, maturità e licenza negli istituti di istruzione artistica . . . . .
137	Accademie di belle arti e Licei artistici - Conservatori di musica - Fitto e manutenzione di locali - Spese di stampati, cancelleria e varie di ufficio - Acquisto e conservazione di mobili e del materiale artistico e didattico - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti
138	Acquisti di partiture, di carta da musica, noleggio strumenti, affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria per i concorsi di assunzione del personale insegnante dei Regi conservatori di musica e delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi licei artistici - Stampa e spedizioni dei temi - Retribuzioni alle commissioni di vigilanza agli esami dei concorsi . . . . .

2266

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
		Denominazione	
		Spese per le antichità e belle arti	
350.000 —	132	Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti - Accademie di belle arti e Licei artistici - Conservatori di musica - Accademia d'arte drammatica con annessa scuola di danza - Gabinetto delle pietre dure - Calcografia - Gabinetto fotografico nazionale - Gabinetto nazionale delle stampe - Personale di ruolo - Supplenti ed assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie (compresi) e indennità a maestri d'arte, ed aiuti ed assistenti - Altre competenze di carattere generale (*Spese fisse*)	86.000.000 —
1.540.000 —	133	Retribuzioni, assegni fissi ed altre competenze di carattere generale al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1930, n. 189 . . .	12.000.000 —
per memoria	134	Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1931, n. 189	800.000 —
5.742.280 —	135	Indennità di missione al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1931, n. 189 .	230.000 —
per memoria	136	Indennità alle commissioni per gli esami di Idoneità, promozione, maturità e licenza negli istituti di istruzione artistica	144.000 —
120.000 —	137	Accademie di belle arti e Licei artistici - Conservatori di musica - Fitto e manutenzione di locali - Spese per stampati, cancelleria e varie di ufficio - Acquisto e conservazione di mobili e del materiale artistico e didattico - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti	3.560.000 —
115.000 —	138	Acquisti di partiture, di carta da musica, noleggi di strumenti, affitto di locali, trasporti, provvista di oggetti di cancelleria per i concorsi di assunzione di personale insegnante dei Regi conservatori di musica, delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi Licei artistici - Stampa e spedizioni dei temi - Retribuzioni alle commissioni di vigilanza agli esami dei detti concorsi	100.000 —
62.912.660 —			

2267

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	
139	Regia Accademia di arte drammatica di Roma; con annesso istituto di danza - Perfezionamento per gli insegnanti di recitazione della scuola e della rappresentazione presso la Regia Accademia e per gli insegnanti di tutti gli insegnamenti delle scuole di danza e del relativo corso di perfezionamento - Borse di studio - Spese per il funzionamento dell'Accademia e della scuola di canto [R. decreto-legge 18 maggio 1942, n. 1382, convertito nella legge 6 dicembre 1947, n. 1556 e legge 24 febbraio 1949, n. 95]	1.300.000 —
140	Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte e di istituti superiori per le industrie artistiche — Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento degli istituti d'istruzione industriale aventi finalità per gli insegnamenti artistici, trasferiti al Ministero della pubblica istruzione in applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3123 - Sussidi per arredamenti ed impianti - Concorsi per viaggi d'istruzione di insegnanti e di allievi - Mostre didattiche presso gli istituti predetti di merito - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altri istituti di istruzione tecnica industriale con diritto preventivamente attribuito	53.450.000 —
141	Spese per convenzioni a mezzo o per rappresentazioni drammatiche per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica, lirica e coreografica per mezzo di Ente o istituti musicali non governativi ed a scelta riconosciuti di alta cultura per premi di incoraggiamento e premi di disciplina assegnati ed attribuiti per concorsi a cattedre di musica per viaggi di istruzione di alunni delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi Conservatori di musica per la somma di alunni da ciascuno di essi designati per la partecipazione artistica con saggi di pubblici concerti	630.000 —
142	Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte e per il loro collocamento, per premi e premi di incoraggiamento ad artisti, per borse di perfezionamento per la pensionato artistico, per contributi a mostre, esposizioni e biennali nazionali; per aiuti ad artisti, fondazioni, enti e comitati per la vigilanza ed esposizioni nel libero e altrettanto, sull'industria e sull'artigianato artistico e relativamente sull'attività edilizia e degli artisti viventi; per studi e ricerche sull'arte e sugli artisti sovvenzioni ed pubblicazioni sull'arte e sugli artisti contemporanei; per spese per la istituzione e il funzionamento dell'archivio fotografico e fonografico dell'arte contemporanea; per spese per l'organizzazione di concorsi per la progettazione e l'esecuzione di opere d'arte	1.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	
143	Vendita [illegible]	
144	[illegible]	
145	[illegible]	
146	[illegible]	
147	[illegible]	
148	[illegible]	
149	[illegible]	
150	[illegible]	

2268

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944	CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
			N.	Denominazione	
			143	Acquisto, fitti e costruzioni di edifici, locali e aree assegnati per l'istituzione e l'ampliamento delle gallerie ed altre raccolte	480.000 —
			144	Opere di studio e ricerche da compiersi ad opera di speciali commissioni per la compilazione di cataloghi, illustrazioni delle opere d'arte esistenti	650.000 —
		1.300.000 —	145	Sistemazione, restauro e completamento di monumenti, edifici ed istituti di antichità e belle arti	1.000.000 —
			146	Lavori di conservazione e di restauro delle opere di pittura, scultura e simili - Studi e lavori di consolidamento con preventivo	1.200.000 —
		63.450.000 —	147	Scavi - Lavori di scavo, di esplorazione e di ricerca archeologica edili e monumentali eseguiti direttamente dallo Stato con preventivo - Acquisto di oggetti archeologici (vasi, pitture, sculture) - Spese per scavi non preventivati	4.000.000 —
			148	Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene - Spese inerenti alla vendita e alla conservazione delle cose archeologiche d'Italia	per memoria
		630.000 —	149	Monumenti - Dotazioni governative a monumenti di nazionali e speciali provvedimenti di tutela e dell'amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma per chiese e edifici monumentali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Assegno fisso per il monumento nazionale Lombardo di Milano	1.850.000 —
		1.500.000 —	150	Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Spese per la manutenzione e la custodia del monumento al Cristallini e dell'aiuola di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Assegno per il mantenimento della tenuta Carroli in Gropello - Spese per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo in Roma - Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici e ricordi che si collegano a memorie di fatti particolari e di persone illustri	16.300.000 —

2269

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
151	Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni che facenti parte della donazione della Corona, retrocessi al Demanio dello Stato ed assegnati al Ministero della pubblica istruzione, per il soggiorno nei Palazzi e Ville Reali delle Loro Maestà e dei Reali Principi, nonchè per il pagamento dei canoni dovuti per l'uso dei palchi di Corte e delle spese per la manutenzione del Castello di Miramare	5.000.000 —
152	Regio opificio delle pietre dure in Firenze, Regia calcografia e Regio gabinetto fotografico nazionale in Roma. - Spese di manutenzione e di adattamento dei locali. - Spese per la lavorazione delle pietre dure, per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione	200.000 —
153	Galleria nazionale d'arte moderna in Roma. - Manutenzione e adattamento dei locali. - Acquisti di opere d'arte dell'ottocento e spese per il loro collocamento. - Regia galleria d'arte moderna in Firenze. - Contributo dello Stato da devolversi in acquisti di opere d'arte di artisti nazionali e stranieri. - Spese inerenti alle predette gallerie e alle annesse biblioteche, alla conservazione e restauro delle opere	400.000 —
154	Contributo dello Stato all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia — esposizione internazionale d'arte » per l'organizzazione delle sue manifestazioni (R. decreto 11 novembre 1928, n. 2654)	*per memoria*
155	Contributo a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano (lista annuale ai sensi dell'art. 3 dei RR. decreti 15 gennaio 1933, n. 178, e 7 giugno 1938, n. 857)	*per memoria*
156	Fondo destinato alle spese per il funzionamento dell'Istituto centrale del restauro presso il Ministero della pubblica istruzione (art. 8, lettera *a*), della legge 22 luglio 1939, n. 1240)	235.000 —
157	Quota dei venti per cento dei proventi dei restauri eseguiti dal Regio Istituto centrale del restauro per conto dei privati e di Enti diversi dallo Stato e altri proventi eventuali da destinare alle spese per il funzionamento e l'incremento dell'Istituto medesimo (articoli 7 e 8 della legge 22 luglio 1939, n. 1240)	*per memoria*
158	Sovrintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti. - Spese alle quali si provvedera con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2554	1.590.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
159	Quota del cinque per cento del provento dei diritti d'ingresso nei musei, nelle gallerie, nei monumenti e negli scavi di antichità dello Stato, da assegnarsi a favore della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti (art. 3 del R. decreto-legge 16 marzo 1939, n. 334, convertito nella legge 8 giugno 1939, n. 854, e R. decreto 25 maggio 1936, n. 1236)
160	Acquisto di cose d'arte antica, medioevale e moderna. Spese per l'incremento di collezioni artistiche statali da sostenersi con la rendita del legato « Enrichetta Hertz »
161	Cataloghi dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte. - Materiale scientifico sussidiario per il catalogo. - Regio gabinetto fotografico nazionale. - Spese per la riproduzione fotografica di cose d'arte e per il relativo archivio
162	Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti. - Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte
163	Fondo per assegni, indennità, assistenza di famiglia ed altre competenze di carattere generale al personale salariato (operai, custodi, straordinari e guardarobieri in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità). Contributo dello Stato per il trattamento di riforma al personale salariato ai sensi del Regio decreto-legge 24 dicembre 1938, n. 1949, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. - Visite medico-fiscali al suddetto personale
164	Somma per restituzione agli aventi diritto di tasse di esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione
165	Spese per fitto di locali, di ufficio e di cancelleria. Forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili, trasporti e facchinaggi degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle antichità e belle arti (esclusi gli istituti d'istruzione artistica)
166	Spese per la manutenzione e funzionamento di [illegible] vettura per i servizi tecnici demandati alle Regie Soprintendenze ai monumenti, alle antichità e gallerie di Roma

2270

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
156	Quota del cinque per cento del provento dei diritti d'ingresso nei musei, nelle gallerie, nei monumenti e negli scavi di antichità dello Stato, da assegnarsi a favore della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti (art. 3 del R. decreto-legge 16 marzo 1933, n. 314, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 859, e R. decreto 25 marzo 1936, n. 1256)	*per memoria*
160	Acquisto di cose d'arte antica, medioevale e moderna, opere per l'incremento di collezioni artistiche statali da eseguirsi con la rendita del legato « Enrichetta Hertz »	200.000 —
161	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico suppletorio per il catalogo - Regio gabinetto fotografico nazionale - Spese per la riproduzione fotografica di cose d'arte e per il relativo archivio	300.000 —
162	Retribuzioni alla guardie notturne nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti - Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte	500.000 —
16	Paghe, mercedi, indennità, assegni di famiglia ed altre competenze di carattere generale al personale salariato (operai, custodi straordinari e giardinieri) in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità - Contributo dello Stato per il trattamento di infermità al personale salariato ai sensi del Regio decreto-legge 24 dicembre 1938, n. 1949, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 - Visite medico-fiscali al suddetto personale	42.500.000 —
164	Somma per restituzione agli aventi diritto di tasse di esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione	*per memoria*
165	Spese per fitti di locali, di uffici e di cancelleria, per forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili, di trasporti e facchinaggi degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle antichità e belle arti (esclusi gli istituti d'istruzione artistica)	1.500.000 —
166	Spese per la manutenzione e funzionamento di un'autovettura per i servizi tecnici demandati alle Regie Soprintendenze ai monumenti, alle antichità e gallerie di Roma	*per memoria*

		per memoria
		5.007.000 —
		200.000 —
		100.000 —
		per memoria
		per memoria
		235.000 —
		per memoria
		1.500.000 —

2271

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985071

Num. d'ord.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
167	Contributi eventuali ai proprietari di aree fabbricabili colpite da divieto assoluto di costruzione e aventi titolo alla proiezione delle case e piazza di cui all'articolo 3 della legge 24 giugno 1937, n. 1165, compreso quello per ammortamenti, sinistri e supertasse ed esclusi i redditi di ricchezza mobile e complementare (art. 16 della citata legge)	*per memoria*
		27.568.000 —
	Spese diverse	
168	Contributo governativo per il funzionamento della scuola elementare e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo già a bordo della nave « Caracciolo » radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 della legge 13 luglio 1911, n. 734)	*per memoria*
169	Contributo all'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore per la vigilanza e il controllo sulle scuole e istituzioni culturali straniere	25.000 —
170	Spese per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche concernenti i servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione	*per memoria*
171	Spese per il funzionamento dell'ufficio di legislazione scolastica comparata. - Spese per traduzioni e loro revisione, studi e lavori nell'interesse dell'ufficio. - Retribuzioni ai estranei all'Amministrazione dello Stato e ad insegnanti per incarichi e studi diretti di legislazione scolastica. - Inchieste all'estero. Acquisto di pubblicazioni ed abbonamenti periodici per la biblioteca di legislazione scolastica comparata, rilegatura e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima. - Acquisto di schedari legislativi e bibliografici. - Spese per la pubblicazione del bollettino di legislazione scolastica comparata, di monografie e di opuscoli illustrativi dell'ordinamento scolastico italiano . . .	400.000 —
172	Borse di studio costituite con l'annua rendita del lascito « Cesare Tarabini »	*per memoria*
173	Assegnazione corrispondente alle quote dei proventi ed agli eventuali contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 settembre 1938, n. 1790, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 288, destinato alla Gestione autonoma per la cinematografia scolastica	*per memoria*

Num. d'ord.	CAPITOLI Denominazione
174	Sussidi in caso di parto o di aborto alle insegnanti e alle impiegate non di ruolo delle Regie scuole e Regi istituti d'istruzione di ogni ordine e grado (legge 26, lettera c), del R. decreto-legge 21 agosto 1938, n. 1542 convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1939, n. 1) . . . . .
175	Retribuzioni e compensi per le esercitazioni di inv... Contributi e sussidi per rinnovo e manutenzione d... degli impianti. Spese varie e per fitto di terreni... il funzionamento delle esercitazioni suddette, ... tributi per i corsi di addestramento e per accertam... e studi sul lavoro nelle scuole (legge 11 febbraio ... n. 180) . . . . .
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	Spese generali
176	Assegni di disponibilità e maggiori assegnazioni ... qualsiasi denominazione (*Spese fisse*) . .
177	Retribuzioni al personale con contratto a termine, ... l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ... tuti dipendenti dal Ministero . . . .
178	Indennità mensile al personale non di ruolo in se... presso le biblioteche pubbliche governative, ... disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 sett... 1918, n. 1314, e successive modificazioni (*Spese fi...*
179	Indennità e spese per le missioni da compiersi da... sonale di ruolo e non di ruolo dei Regi istituti di... cata e di arte nonchè del personale di ruolo ... biblioteche governative e delle soprintendenze ... grafiche per la salvaguardia del patrimonio ar... ed archeologico nazionale mobile e immobile, ... materiale raro e di pregio delle biblioteche gover... e non governative . . . . .

2272

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916
174	Sussidi in caso di parto o di aborto alle insegnanti e alle inservienti non di ruolo delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione di ogni ordine e grado (articolo 2°, lettera f), del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1543, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1)	180,000 —
175	Retribuzioni e compensi per le esercitazioni di lavoro. Contributi e sussidi per impianto e manutenzione annua degli impianti. Spese varie e per fitto di terreni per il funzionamento delle esercitazioni medesime. Contributi per i corsi di addestramento e per accertamenti e studi sul lavoro nelle scuole (legge 11 febbraio 1941, n. 183)	6,000,000 —
		6,605,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
176	Assegni di disponibilità e maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*)	5.500 —
177	Retribuzioni al personale con contratto a termine, presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed istituti dipendenti dal Ministero	222.000 —
178	Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso le biblioteche pubbliche governative, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni (*Spese fisse*) .	3.000.000 —
179	Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi istituti di antichità e di arte nonchè del personale di ruolo delle biblioteche governative e delle soprintendenze bibliografiche per la salvaguardia del patrimonio artistico ed archeologico nazionale mobile e immobile e del materiale raro e di pregio delle biblioteche governative e non governative	750.000 —
		3.980.500 —

	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916
...tari di aree fabbricabili ...costruzione e spese ine... e locazione di cui all'art. ... 1929, n. 1427, comprese ...ssioni e sopraluoghi ed ...e il rendimento (art. 15	*per memoria*
	21.568.600 —
...nerse	
...mazionamento della scuola ...lementare d'insegnamento ...a bordo della nave - Carat... ...Regio navigante (art. 7 della	*per memoria*
...per l'insegnamento medio ...e il controllo sulle scuole ...ere	25.000 —
...ervenzione di statistiche pen... ...ti dal Ministero della pub...	*per memoria*
...dell'ufficio di legislazione ...ese per traduzioni e loro ...nell'interesse dell'ufficio ...ll'Amministrazione dalle ...rimborsi e sussidi diversi ...l'ufficio stesso - Ac... ...abbonamenti periodici per ...ecessaria completa rile... ...conservazione e l'ordina... ...biblioteca medesima - Ar... ...ivi e bibliografici - Spese ...ettino di legislazione eco... ...nografia e di opuscoli ine... ...colastici italiani	100.000 —
...l'annua rendita del legato	*per memoria*
...alle mede dei proventi ed ...ni alle lettere *a*), *b*), *c*) ...dell'art. 2 del R. decreto ...1750, convertito nella legge ...stinato alla rivista sulle ...ia economica	*per memoria*

2273

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Spese per l'istruzione elementare	
180	Somme da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del disciolto regime austro-ungarico, in corso dal 1° luglio 1945 per la parte delle pensioni liquidate e da liquidare posteriormente al personale stesso, in rimborso del tempo di servizio alle predette non al 1° luglio predetto	250.000 —
		250.000 —
	Spese per gli istituti di educazione	
181	Sussidio all'Istituto universitario pareggiato di Magistero annesso all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » di Napoli	7.000 —
182	Posti gratuiti straordinari negli istituti di educazione .	60.000 —
		67.000 —
	Spese per l'istruzione tecnica	
183	Contributo dello Stato al Consorzio per il R. Istituto tecnico industriale di Torino e locale annessa per le spese di costituzione dell'edificio da adibirsi a sede del predetto R. Istituto con annesse R. Scuola tecnica industriale e R. Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale (ultima delle sei rate di cui alla legge 3 giugno 1930, n. 713) . .	per memoria —
	Spese per l'istruzione superiore	
184	Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli osservatori astronomici e gli altri Istituti universitari con ordinamento speciale	88.000 —
185	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1115, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 228, per integrare i bilanci delle Regie Università e dei Regi Istituti Universitari	per memoria

Num.	CAPITOLI Denominazione
186	Somme da corrispondere alle Università ed ai Regi istituti universitari in compartecipazione delle tasse e sopratasse non riscosse per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della legge 30 marzo 1936, n. 639 . . . .
	Spese per le biblioteche e le pubbliche
187	Assegnazione per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci . . . . .
188	Contributo dello Stato all'Accademia Nazionale dei per la pubblicazione degli atti delle assemblee dei Comuni nell'età del Medioevo e dell'età moderna, del Rinascimento italiano e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta (assegnate delle tre rate di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 marzo 1945, numero 159) . . . . .
189	Contributo dello Stato alle spese per la compilazione dell'Edizione Nazionale dei classici greci e latini
	Spese per le antichità e belle arti
190	Stipendi, retribuzioni, assegni vari ed altre competenze di carattere generale al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e inquadrato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione delle pubbliche istruzioni con l'art. 3 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 681 (spese fisse)
191	Assegnazione straordinaria per il ripristinamento dei crollati delle collezioni del patrimonio artistico Stampe in Roma (ultima delle cinque rate previste dall'articolo 12 della legge 24 novembre 1941, n. 1282)
	Spese diverse
192	Annualità dovuta all'Istituto nazionale delle assicurazioni per effetto del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1652, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2144, ed estinzione del mutuo di L. 90.000.000 concesso dall'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 11 ottobre 1923, n. 2227 (1ª rata di 25 annualità)

2274

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	...tare	
	...one della Corea ... provvidenze ... ...i militari ... ...ria, in corso ... ...ntinuazione ... ...ente stesso, il ... ...ricato Ano di ...	250.000 —
		250.000 —
	...zione	
	...to di Manifatture ... ...ndustria, in Ne...	7.650 —
	... di addizione ...	60.000 —
		67.650 —
	...ria	
	...er il M. Istituto ... ...e scuole annesse ... ...ale di minori a ... ...ssa M. Scuola ... ...ssaria di Avvia... ...ne, nuovo delle ... ...1936, n. 745) ...	per memoria
	...ure	
	...ato di materiali e ...ari sacramentali e ...trattamento speciale ...	88.000 —
	...ffettuati ai sensi ...ecreto 31 gennaio 1942, ...Regia Università ...	per memoria

Num.	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
186	Sezione di corrispondenza alla Rubrica 41 del Regio Istituto Universitario di Magistero di Messina (Spese relative agli stipendi ed assegni per effetto della legge 24 marzo 1942, n. 284)	per memoria
		88.000 —
	Spese per le accademie e le biblioteche	
187	Assegnazione per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci	60.000 —
188	Contributo dello Stato all'Accademia Nazionale dei Lincei per la pubblicazione degli atti delle assemblee ed adunanze italiane del Medioevo e dell'età moderna e del Bollettino italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta (seconda delle tre rate di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 marzo 1946, numero 159)	30.000 —
189	Contributo dello Stato nelle spese per la compilazione dell'Edizione Nazionale dei classici greci e latini .	30.000 —
		90.000 —
	Spese per le antichità e belle arti	
190	Stipendi, retribuzioni, assegni vari ed altre competenze di carattere generale al personale dell'Amministrazione delle Belle Arti, assunto in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione delle pubbliche istruzione con l'art. 2 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 681 (spese fisse) . .	1.600.000 —
191	Assegnazione straordinaria per il completamento e per l'incremento delle collezioni del gabinetto numismatico della Stampa in Roma, sulle somme rese previste dall'articolo 12 della legge 24 novembre 1941, n. 1366) .	per memoria
		1.600.000 —
	Spese diverse	
192	Annualità dovute all'Istituto nazionale delle assicurazioni per effetto del R. decreto-legge 28 settembre 1923, n. 1827, convertito nella legge 17 dicembre 1924, n. 2122, ...ll'estinzione dei mutui di L. 2000000 concesso dall'Istituto medesimo ... (1ª delle 25 annualità) . .	1.508.300 —

...ATTI PARLAMENTARI — 40 — ...Sessione 1946-48 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2275

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
193	Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena, per effetto del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1852, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2147, ad estinzione del mutuo di L. 20.000.000, concesso dal Monte stesso ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1135, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1585 (15ª delle 30 annualità)	1.873.100 —
194	Annualità dovuta al Banco di Napoli ad estinzione del mutuo di L. 20.000.000 concesso dal Banco stesso, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 3 novembre 1937, n. 1858, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2490 (nona delle venti annualità)	1.585.280 —
195	Quota di annualità per l'estinzione del mutuo contratto dal Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma per la costruzione e l'arredamento della sede dell'Istituto di bonifica umana ed ortogenesi della razza (art. 3 del R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 1125, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 248 (ottava delle trenta annualità)	223.355 —
196	Contributo dello Stato a favore della Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica (settima delle dieci rate di cui all'articolo 2 lettera e) del Regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1780, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 258)	*per memoria*
197	Contributi e sussidi per le esercitazioni di lavoro - Spese per l'impianto di gabinetti di lavoro e di biblioteche-archivio fornito di fotografie, diagrammi e di quanto occorre ad illustrare l'organizzazione del lavoro medesimo e dei suoi risultati (sesta delle 8 rate di cui alla legge 11 febbraio 1941, n. 183)	2.200.000 —
198	Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere d'interesse artistico e bibliografico, dei materiali degli Istituti, scuole ed uffici dipendenti, nonchè dei relativi edifici e del palazzo del Ministero. Spese per la rimozione delle opere protettive nei casi di cessata necessità	5.000.000 —
199	Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di of... belliche a cose mobili ed immobili di interesse artis... archeologico o bibliografico, a uffici e locali d... soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e ... arredamento, a scuole d'arte e di musica e loro ... pellettili	
200	Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'... e di materiale bibliografico (presentemente ricove... in depositi) nei musei, gallerie, chiese e bibliote... cui essi appartengono. Trasporto di libri e mater... didattico da ricoveri a scuole d'arte e di musica .	

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Gene...

Il Ministro per il tesoro
Ruini

2276

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CAPITOLI	
Num.	Denominazione	
199	Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili od immobili di interesse artistico archeologico o bibliografico, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole d'arte e di musica e loro suppellettili	50.000.000 —
200	Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte e di materiale bibliografico (presentemente ricoverati in depositi) nei musei, gallerie, chiese o biblioteche cui essi appartengono. Trasporto di libri e materiale didattico da ricoveri a scuole d'arte e di musica . .	8.500.000 —
		70.800.125 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Bucci

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Paschi di Siena, per mbre 1935, n. 1852, con- 1936, n. 2137, ad estin- 00), concesso dal Monte R. decreto-legge 21 set- o nella legge 17 dicem- annualità	1.873.100 —
	Napoli ad estinzione del so dal Banco stesso, al o-legge 5 novembre 1937, 30 dicembre 1937, n. 2395	1.685.280 —
	one del mutuo contratto ed Ospedali Riuniti di arredamento della sede am ed orfanotrofi della o-legge 12 maggio 1938, e 5 gennaio 1939, n. 345	223.355 —
	della Cineteca autonoma n settima delle dieci rate del Regio decreto-legge rtito nella legge 16 gen-	*per memoria*
	ttazioni di lavoro - Spese l lavoro e di biblioteche- diagrammi e di quanto azzazione del lavoro me- gnesta delle 8 rate di cui n. 185)	2.200.000 —
	spese relative alla pro- prietà artistica e biblio- grafici, spese ed uffici di edifici e del palazzo del zione delle opere protet- ità	5.000.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 agosto 1945

79

2277

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	103.640.700 —
	Debito vitalizio	153.332.000 —
	Spese per i Regi provveditorati agli studi e per l'istruzione elementare	3.849.727.000 —
	Spese per le scuole rurali	2.400.000 —
	Spese per la scuola media	406.514.000 —
	Spese per l'istruzione classica, scientifica e magistrale	417.731.900 —
	Spese per l'educazione fisica	70.014.000 —
	Spese per gli istituti di educazione	21.980.000 —
	Spese per gli istituti dei sordo-muti e dei ciechi	5.010.000 —
	Spese per l'istruzione tecnica e per l'istruzione secondaria di avviamento professionale	767.189.500 —
	Spese per l'istruzione superiore	273.077.000 —
	Spese per le accademie e le biblioteche	62.912.600 —
	Spese per le antichità e belle arti	231.568.600 —
	Spese diverse	6.605.000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	6.371.962.300 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	3.980.500 —
	Spese per l'istruzione elementare	260.000 —
	Spese per gli istituti di educazione	67.600 —
	Spese per l'istruzione tecnica	—

N.	CAPITOLI — Denominazione
	Spese per l'istruzione superiore
	Spese per le accademie e le biblioteche
	Spese per le antichità e belle arti
	Spese diverse
	Totale del titolo II (Parte straor
	Totale delle spese ordinarie e stra
	RIASSUNTO PER CATEGORIE
	Categoria I. — Spese effettive (parte ordinaria straordinaria)

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente

Il Ministro per il tesoro
Ruini

2278

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
1		
0		
	TITOLI	
	ORDINARIA	
	effettive	
		103.940.700 —
		153.832.000 —
	gli studi e per l'istru-	3.849.727.000 —
		2.400.000 —
		400.814.000 —
	ientifica e magistrale	417.731.900 —
		70.014.000 —
	ne	21.980.000 —
	ti e dei ciechi	5.010.000 —
	per l'istruzione secon	
	le	767.189.500 —
		273.077.000 —
	lioteche	62.912.000 —
	ti	231.568.600 —
		6.605.000 —
	arte ordinaria	6.571.962.300 —
	STRAORDINARIA	
	effettive	
		3.980.500 —
		250.000 —
		67.650 —
		—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Spese per l'istruzione superiore	68.000 —
	Spese per le università e le biblioteche	90.000 —
	Spese per le antichità e belle arti	1.600.000 —
	Spese diverse	70.896.125 —
	Totale del titolo II (Parte straordinaria)	76.372.275 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	6.448.874.575 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	6.448.874.575 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Ruini

(2) Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 104 del 4 maggio 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 485.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa Italiana, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 160. — VENTURI

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Ruolo e spese di ufficio dell'Amministrazione centrale in servizio presso l'Amministrazione e personale appartenente a ruoli separati ad altre Amministrazioni dello Stato, ma assunto presso l'Amministrazione centrale, al personale a contratto e altre spese relative al personale medesimo (spese fisse) . . .	108.000.000 —
2	Trattamento di quiescenza e rimborso spese al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale, al personale a contratto e altre spese relative al personale medesimo ad altre Amministrazioni dello Stato temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale. Assegni agli addetti. Spese per accertamenti sanitari . . .	1.000.000 —
3	Sussidi e commissioni	50.000 —
4	Personale in attività di servizio ed agli ex loro famiglie	140.000 —
5	Mobilità e mobilamento di personale in servizio presso l'Amministrazione centrale ed ai funzionari di ruolo addetti a istituti di studi e lavori nell'Amministrazione dell'Africa Italiana . . .	4.000.000 —
	Spese obbligatorie	
6	Pensioni, indennità di buonuscita, assegni vitalizi e spese varie in uso degli uffici dell'Amministrazione	1.000 —
7	Fitti	500.000 —
8	Manutenzione, adattamento dei locali e delle mobilie per la biblioteca ed abbonamenti per la biblioteca e l'ufficio tratture e spese varie per la conservazione e l'incremento della biblioteca medesima.	495.000 —
9	Assistenza ed acquisto di decorazioni . . .	5.000 —

per memoria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 169. — VENTURA

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I — Spesa ordinaria	
	Categoria I — Spese effettive	
	Spese generali	
1	Personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione dell'Africa Italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale o presso gli uffici periferici, o all'estero, o in missione, o in aspettativa, o in congedo straordinario, o in altre Amministrazioni dello Stato, o parificato, ed altro personale appartenente, o addetto, o comandato presso l'Amministrazione centrale dell'Africa Italiana — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*spese fisse*)	108.000.000 —
2	Indennità di trasferimento di missione e rimborso spese di viaggio al personale di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale, al personale a contratto e al personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato (compreso quello in aspettativa) addetto all'Amministrazione centrale dell'Africa Italiana presso l'Amministrazione centrale stessa, ed assegni vari di carattere continuativo (*spese fisse*)	1.500.000 —
3	Spese per consigli e commissioni	60.000 —
4	Sussidi al personale in attività di servizio ed alle famiglie degli impiegati e loro famiglie	140.000 —
5	Premi di operosità e rendimento al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale ed ai funzionari di ruolo dell'Amministrazione centrale dell'Africa Italiana addetti agli uffici dell'Amministrazione stessa in Italia e all'estero, ed assegni vari in tale categoria inerenti ai lavori per l'Africa Italiana	4.000.000 —
6	Spese di lite (*Spese obbligatorie*)	1.000 —
7	Spese di corrispondenza, di allestimento dei locali e degli impianti vari in uso degli uffici dell'Amministrazione centrale	60.000 —
8	Fitto dei locali	425.000 —
9	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca e l'ufficio tecnico e spese varie per la conservazione e rilegature e spese varie per la conservazione e rinnovamento del materiale della biblioteca medesima	25.000 —
10	Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788581

22801

2281

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
11	Spese per i telegrammi di Stato e per la corrispondenza postale (*Spesa obbligatoria*)	180.000 —
12	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, Argento, divise e contabilizzazioni su divise estere (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
13	Spese casuali	50.000 —
14	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'Africa Italiana (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1298, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2086)	*per memoria*
15	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		112.7 .000 —
	DEBITO VITALIZIO	
16	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	6.000.000 —
17	Indennità, per una sola volta, invece di pensione, ai termini del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970 convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1414, modificata col R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altre assegni congeneri legalmente dovuti (*Spese obbligatorie*)	1.000.000 —
		7.000.000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI	
18	Spese per studi, ricerche, esplorazioni interessanti l'Africa Italiana, congressi, esposizioni e propaganda coloniale. Spese per pubblicazioni destinate a diffondere la cultura nell'Africa Italiana	*per memoria*
19	Spese per il funzionamento dell'Ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche	*per memoria*
20	Spese per la pubblicazione del bollettino metereologico dell'Africa Italiana	*per memoria*
21	Spese per il funzionamento dell'ufficio telegrafico e per l'acquisto e la manutenzione dei relativi apparati	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione
22	Museo dell'Africa Italiana. Manutenzione della sede del Museo. Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte. Spese per il funzionamento del Museo — Spese per l'allestimento della Mostra cantonaria di propaganda coloniale
23	Quote di entrate devolute ai Governi dell'Africa Italiana e di somme comunque percette, per conto (art. 23 del R. decreto 18 marzo 1929, n. 467, convertito col R. decreto 24 novembre 1929, n. 1735, e del R. decreto 20 febbraio 1930, n. 662)
24	Spese politiche segrete
25	Deposito centrale per le truppe coloniali in Libia. Spese per il personale addettovi
26	Deposito centrale per le truppe coloniali in Libia. Spese per il funzionamento dei servizi
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA
	CATEGORIA I — *Spese effettive*
	CONTRIBUTI E SPESE DIVERSE
27	Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di Istituti nazionali o internazionali aventi per lo studio e l'applicazione di materie attinenti a problemi coloniali
28	Quota parte del provento della lotteria di Tripoli da erogare a favore della Croce Rossa Italiana (compresi ai sensi dell'art. 20, n. 6, del regolamento approvato col decreto ministeriale 20 novembre 1
29	Spese riguardanti le passate gestioni dell'Africa Italiana per impegni che avrebbero dovuto far carico ai bilanci dei governi di quei territori
30	Spese riguardanti le passate gestioni della Libia per impegni che avrebbero dovuto far carico al bilancio di quel governo
31	Spese da sostenere nel Regno per i nativi dell'Africa Orientale italiana qui residenti. Altre spese connesse con le passate gestioni dei Governi dell'Africa Orientale italiana che non trovano imputazione a capitoli nel bilancio del Ministero dell'Africa

2282

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
		180.000 —
		per memoria
		50.000 —
		per memoria
		per memoria
		112.37 .000 —
		6.00.000 —
		1.000.000 —
		7.080.000 —
		per memoria
		per memoria
		per memoria
		per memoria

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
22	Museo dell'Africa Italiana. Manutenzione del palazzo sede del Museo. Spese per acquisto, ordinamento, integrazione e conservazione delle raccolte e per il funzionamento del Museo — Spese per il funzionamento della Mostra cinematografica di propaganda coloniale	100.000 —
23	Quote di entrate devolute al Governi dell'Africa Italiana di somme comunque percette, per conto di terzi art. 23 del R. decreto 18 marzo 1929, n. 499, modificato col R. decreto 24 novembre 1935, n. 1756, e art. 5 del R. decreto 30 febbraio 1938, n. 682 . . .	*per memoria*
24	Spese politiche segrete	1.000.000 —
25	Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli — Spese per il personale addettovi	810.000 —
26	Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli — Spese per il funzionamento dei servizi	1.000.000 —
		2.9 0.0.0 —
	TITOLO II — Spese straordinarie	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Contributi e sovvenzioni	
27	Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti ed istituti nazionali o internazionali aventi per iscopo lo studio e l'applicazione di materie attinenti ai vari problemi coloniali	50.000 —
28	Quota parte del provento della lotteria di Tripoli da erogare a favore della Croce Rossa Italiana ed altri enti ai sensi dell'art. 2° n. 6, del regolamento approvato col decreto ministeriale 20 novembre 1936 . . .	*per memoria*
29	Spese riguardanti le passate gestioni dell'Africa orientale italiana per impegni che avrebbero dovuto far carico ai bilanci dei governi di quei territori . .	2.500.000 —
30	Spese riguardanti le passate gestioni della Libia per impegni che avrebbero dovuto far carico al bilancio di quel governo	2.500.000 —
31	Spese da sostenere nel Regno per i nativi dell'Africa Orientale italiana qui residenti. Altre spese connesse con le passate gestioni dei Governi dell'Africa Orientale italiana che non trovano imputazione a capitoli già istituiti nel bilancio del Ministero dell'Africa Italiana	5.000.000 —

2283

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1946
32	Spese da sostenere nel Regno per i profughi della Libia qui residenti. Altre spese connesse con le passate gestioni del Governo generale della Libia e che non trovano imputazione a capitoli più adeguati nel bilancio del Ministero dell'Africa italiana	50.000.000 —
33	Somme da erogare per il pagamento di indennità e prestazioni a titolo di risarcimento di danni di guerra	25.000.000 —
34	Spese per l'assistenza nel Regno dei naturali rimpatriati dall'Africa italiana	10.000.000 —
35	Spese per l'assistenza e il collocamento nel Regno dei profughi dell'Africa italiana, nonchè delle famiglie e dei connazionali colà residenti	60.000.000 —
36	Spese per il pagamento delle anticipazioni mensili alle famiglie del personale civile, militare, militarizzato, prigioniero, disperso o internato. Spese per il pagamento a congiunti degli assegni spettanti al personale predetto o ai suoi aventi causa. Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri e degli internati	230.000.000 —
37	Quota parte corrispondente agli interessi della annualità per l'ammortamento del mutuo di L. 2.000.000 concesso al Governo dell'Eritrea per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gash per la irrigazione della pianura di Tessenei (R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2155, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 - 1ª delle quarantà annualità)	*per memoria*
38	Pagamenti da effettuarsi nel Regno in dipendenza della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, per debiti dei Governi dell'Africa orientale italiana	60.000.000 —
39	Pagamenti da effettuarsi nel Regno in dipendenza del R. decreto-legge 28 febbraio 1943, n. 57, per debiti del Governo generale della Libia	25.000.000 —
40	Pagamenti per conto della Cassa militare di Gibuti, da effettuarsi nel Regno, ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 967	2.500.000 —
		437.500.000 —

CONTRIBUTI A PAREGGIO
DEI BILANCI DEI GOVERNI DELL'AFRICA ITALIANA

Num.	CAPITOLI — Denominazione	
41	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Libia	*per memoria*
42	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Africa orientale italiana consolidato agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 novembre 1937, n. 2030, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 656	

ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE
AI GOVERNI DELL'AFRICA ITALIANA

43	Assegnazione straordinaria per l'esecuzione dei lavori e delle attrezzature di primo impianto dell'Ente Orientale Italiano (R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2229, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 656)	
44	Assegnazione straordinaria al Governo della Libia per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra	

CATEGORIA II — *Movimenti capitali*

RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE

45	Quota parte, in conto capitale dell'annualità per l'ammortamento del mutuo di L. 2.000.000 concesso al Governo dell'Eritrea per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gash per la irrigazione della pianura di Tessenei (R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2155, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 - 1ª delle quarantà annualità)	

PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA

46	Fondo da assegnarsi ai Governi dell'Africa Italiana e al Deposito truppe coloniali in Napoli, per gli scopi fissati dall'articolo 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1925, n. 2025, convertito nella legge 21 dicembre 1926, n. 2019 (Fondo scorta per i servizi militari)	
47	Rimborso di somme e Enti che effettuano dei versamenti in Africa Orientale Italiana per il pagamento di assegni ai naturali al personale dei Governi dell'Africa Orientale Italiana, da trattenersi in sede di liquidazione degli assegni stessi	

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale
Il Ministro per il tesoro
BUCCI

2284

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938	Stato	Denominazione	
...i nativi della Libia ...e colle paghe e ...gia Libia e che non ...a iscritti nel bilancio ...no	5.000.000 —	42	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Africa Orientale Italiana consolidato nei effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2000, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 450 . .	per memoria
...o di indennità e sov...o di danni di guerra ...i Sudanesi rimpatriati ...incorso nel Regno dei ...nche dalla famiglia e ...ellazioni esenti da ...dinaria, autorizzato. ...Spese per il pers...spettanti al personale ...Spese di viaggio e ...permessi e degli ...ferenza della contabilità ...L. 2.500.000 concesso ...corrispondente di opere ...la irrigazione della ...legge 23 ottobre 1935, ...gennaio 1936, n. 596 ... ...o dipendenza dell'a...ze delle Corporazioni ...o di dipendenza del ...n. 87, per debiti dei ...n Italiano di Clima...del detto legge 17 lu...	25.000.000 —		ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE AL GOVERNO DELL'AFRICA ITALIANA	
	10.000.000 —	43	Assegnazione straordinaria per l'esecuzione dei lavori e delle attrezzature di primo impianto dell'Impero Orientale Italiano (R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2002, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 680) .	per memoria
	60.000.000 —	44	Assegnazione straordinaria al Governo della Libia per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra	per memoria
	250.000.000 —		Categoria II — *Movimento capitali*	
			RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE	
	per memoria	45	Quota parte, in conto capitale dell'annualità per l'ammortamento del mutuo di L. 300.000.000 concesso al Governo dell'Eritrea per la costruzione di opere di ritenuta sul bacino Gash per la irrigazione della pianura di Tessenei (R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1936, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 878 - 1ª delle quarante annualità)	per memoria
	60.000.000 —		PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA	
	25.000.000 —	46	Fondo da assegnarsi al Governo dell'Africa Italiana e al Deposito truppe coloniali in Napoli per gli scopi previsti dall'articolo 3 del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3025, convertito nella legge 21 dicembre 1928, n. 3049 (Fondo scorta per i servizi militari)	per memoria
	2.500.000 —	47	Rimborso di somme versate dai Governi che effettuarono gli arruolamenti in Africa Orientale Italiana per il pagamento di assegni ai militari richiamati al servizio del Governo dell'Africa Orientale Italiana, da trattenersi in sede di liquidazione degli assegni stessi	10.000.000 —
	437.750.000 —			

Visto, d'ordine di S. M.: Il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
Thaon

SERVIZIO DELLA GAZZETTA UFFICIALE

2285

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Note	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Spese generali	112.371.000 —
	Debito vitalizio	7.590.000 —
	Spese per servizi speciali	2.320.000 —
	Totale della categoria I della Parte ordinaria	122.281.000 —
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Contributi e spese diverse	437.550.000 —
	Contributi a pareggio dei bilanci dei Governi dell'Africa Italiana	—
	Assegnazioni straordinarie ai Governi dell'Africa Italiana	—
	Totale della categoria I della Parte straordinaria	437.550.000 —
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
	Rimborso di somme anticipate	—
	Partite che si compensano con l'entrata	10.000.000 —
	Totale della categoria II della Parte straordinaria	10.000.000 —
	Totale del titolo II — Parte straordinaria	447.550.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	569.831.000 —

Note	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER CATEGORIE
	Categoria I — Spese effettive ordinarie e straordinarie
	Categoria II — Movimento di capitali
	Totale generale

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale
Il Ministro per il tesoro
RICCI

(2285) — Roma, Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria, 1946 - Decreto Legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1946, n. 85.

2286

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L I	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
ER TITOLI	
ese effettive	
	112.371.000 —
	7.000.000 —
	2.9 0.000 —
Parte ordinaria	122.281.000 —
A straordinaria	
ese effettive	
	437.550.000 —
ni dei Governi dell'Africa	—
Governi dell'Africa italiana	—
Parte straordinaria	437.550.000 —
mento di capitali	
le	—
on l'entrata	10.0 0.000 —
Parte straordinaria	10.000.000 —
straordinaria	447.550.000 —
ordinaria e straordinaria	569.831.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	559.831.000 —
	Categoria II — Movimento di capitali	10.000.000 —
	Totale generale . . .	569.831.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 29 dicembre 1945

2287

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
37	Visite mediche agli insegnanti delle scuole elementari	33.000 —
38	Sussidio annuo a favore della Fondazione scolastica « Le scuole per i contadini », per l'istituzione di scuole serali ed altre integrative della scuola per l'agricoltura nei territori confinanti. Sussidio a favore dei Comuni della Lucania ai sensi dell'art. 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140	150.000 —
39	Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e Corpi morali per l'arredamento di scuole elementari - Spese per eventuali sequestri disposti da parte del Ministero	200.000 —
40	Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini di infanzia - Spese per i corsi di differenziazione didattica	240.000 —
41	Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne - Stipendi ed assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi - Altre competenze di carattere generale (*Spese fisse*)	1.600.000 —
42	Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, nonchè di quelle dipendenti da Enti morali, destinate alla formazione delle maestre delle scuole materne - Sussidi e contributi per il mantenimento e il funzionamento delle scuole materne e per promuoverne la diffusione	4.280.000 —
43	Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni assistenziali integrative della scuola elementare e ad istituzioni facenti capo ad organizzazioni o ad associazioni che, oltre al loro scopo specifico, si propongono contemporaneamente il fine dell'assistenza scolastica, a biblioteche scolastiche e magistrali e ad associazioni ed enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche	435.000 —
44	Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero - Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero - Fiera degli alberi - Mostre, gare e congressi didattici, riguardanti l'insegnamento elementare, l'educazione infantile, associazioni e scuole di cultura popolare	15.000 —
45	Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole elementari	15.000 —
46	Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui agli art. 85 del testo unico approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577	1.140.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
47	Spese per l'assistenza educativa agli anormali (Decreto 31 dicembre 1923, n. 3126)
	Spese per le scuole rurali
48	Spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico e scolastico, per corsi di lavoro e di educazione fisica, per la refezione scolastica, per borse di studio presso scuole agrarie speciali e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali
49	Fondo destinato alle spese dell'Opera Nazionale per l'assistenza all'Italia redenta per la gestione delle scuole rurali della Venezia Tridentina e nella Venezia Giulia (art. 14 del R. decreto-legge 31 ottobre 1925, convertito nella legge 18 gennaio 1926, n. 562, e 9 giugno 1942, n. 644)
50	Fondo costituito con le economie di gestione delle scuole rurali e destinato a contributi per la costruzione di piccoli edifici per le scuole medesime (art. 15 del R. decreto-legge 31 ottobre 1925, n. 1771, convertito nella legge 18 gennaio 1926, n. 562)
51	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dalla Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta e da ciò da enti pubblici e privati, da erogarsi per le scuole rurali, comprese le colonie montane e di educazione fisica per il personale insegnante e direttivo delle scuole medesime (art. 15 del R. decreto-legge 31 ottobre 1925, n. 1771, convertito nella legge 18 gennaio 1926, n. 562)
	Spese per la scuola media
52	Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi - Altre competenze di carattere generale (*Spese fisse*)
53	Premi ai presidi e ai professori incaricati delle scuole - Compensi eventuali al personale di segreteria e di servizio di altri ordini di scuole che presso di esse proprio opera anche per classi di scuola media
54	Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata in gestione delle biblioteche e nel coadiuvare il preside nelle mansioni di ufficio
55	Spese per gli esami di ammissione

2288

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Spese generali	112.771.000 —
	Debito vitalizio	7.050.000 —
	Spese per servizi speciali	2.460.000 —
	Totale della categoria I della Parte ordinaria	122.281.000 —
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Contributi e spese diverse	437.530.000 —
	Contributi a pareggio dei bilanci dei Governi dell'Africa italiana	—
	Assegnazioni straordinarie ai Governi dell'Africa Italiana	—
	Totale della categoria I della Parte straordinaria	437.530.000 —
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
	Rimborso di somme anticipate	—
	Partite che si compensano con l'entrata	10.000.000 —
	Totale della categoria II della Parte straordinaria	10.000.000 —
	Totale del titolo II — Parte straordinaria	447.530.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	569.811.000 —

CAPITOLI	
Num.	Denominazione
	RIASSUNTO PER CATEGORIE
	Categoria I — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)
	Categoria II — Movimento di capitali
	Totale generale

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale
Il Ministro per il tesoro
Ricci

2289

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C A P I T O L I		
Num.	Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	559.831.000 —
	Categoria II — Movimento di capitali	10.000.000 —
	Totale generale . . .	569.831.000 —

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
Ricci

C A P I T O L I		
Num.	Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	PER TITOLI	
	SPESA ORDINARIA	
	Spese effettive	
	Spese effettive della Parte ordinaria	112.771.000 —
	Spese per l'Azienda dei Governi dell'Africa italiana	7.000.000 —
	Spese per i Governi dell'Africa italiana	2.510.000 —
	Totale della Parte ordinaria . . .	122.281.000 —
	SPESA STRAORDINARIA	
	Spese effettive	
	Spese effettive della Parte straordinaria	437.550.000 —
	Spese per l'Azienda dei Governi dell'Africa italiana	—
	Spese per i Governi dell'Africa italiana	—
	Totale della Parte straordinaria . . .	437.550.000 —
	Movimento di capitali	
	Rimborsi	—
	Partite con contropartita	10.000.000 —
	Totale della Parte straordinaria . . .	10.000.000 —
	Totale spese straordinarie	447.550.000 —
	Totale spese ordinarie e straordinarie . .	569.831.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 104 del 30 aprile 1948

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

V - VI

INDICE DEI MESI

DI MAGGIO E GIUGNO 1945

IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO

2343 – Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944 . . . . . L. 150

2343/A – Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nel secondo semestre dell'anno 1944 » 350

2343/B – Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di gennaio e febbraio 1945 » 150

2343/C – Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di marzo e aprile 1945 . . » 250

2343/D – Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di maggio e giugno 1945 . . (In corso di stampa)

— – Nuovo dizionario dei Comuni e frazioni di Comuni (16ª Edizione con aggiunto l'elenco dei Comuni raggruppati per Regioni e per Provincie) . . . . . » 300

(Ai suddetti prezzi aggiungere L. 20 per spese di spedizione)

— – Guida pratica per gli avvocati e procuratori (Edizione Centro Studi Giuridici – Roma) L. 100

2356 – Provvedimenti in materia di finanza locale (Decreto L. L. 8 marzo 1945 n. 62) . . » 40

2358 – Provvedimenti in materia di tasse di bollo (Decreto L. L. 1° marzo 1945 n. 89). . » 20

2359 – Fondo di solidarietà nazionale (Decreto L. L. 8 marzo 1945 n. 72) . . . . . » 30

2361 – Disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici (Decreti LL. LL. n. 366 del 1944, n. 4-5-305 del 1945). . . . . » 40

2361 – Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata (Decreto L. L.

2290

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

INDICE DEI MESI

DI MAGGIO E GIUGNO 1945

IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO

2343 – Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944 . . . . . L. 150

2343/A – Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nel secondo semestre dell'anno 1944 » 350

2343/B – Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di gennaio e febbraio 1945 » 150

2343/C – Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di marzo e aprile 1945 . . » 250

2343/D – Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di maggio e giugno 1945 . . (In corso di stampa)

— – Nuovo dizionario dei Comuni e frazioni di Comuni (16ª Edizione con aggiunto l'elenco dei Comuni raggruppati per Regioni e per Provincie) . . . . . » 300

(Ai suddetti prezzi aggiungere L. 20 per spese di spedizione)

— – Guida pratica per gli avvocati e procuratori (Edizione Centro Studi Giuridici – Roma) L. 100

2356 – Provvedimenti in materia di finanza locale (Decreto L. L. 8 marzo 1945 n. 62) . . » 40

2353 – Provvedimenti in materia di tasse di bollo (Decreto L. L. 1° marzo 1945 n. 89). . » 20

2359 – Fondo di solidarietà nazionale (Decreto L. L. 8 marzo 1945 n. 72) . . . . . » 30

2361 – Disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici (Decreti LL. LL. n. 366 del 1944, n. 4-5-305 del 1945). . . . . » 40

2361 – Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata (Decreto L. L. 7 giugno 1945 n. 386) . . . . . » 12

2365 – Legislazione italiana sulle Borse valori (Testo unico aggiornato al 1° luglio 1945). . » 50

(Ai suddetti prezzi aggiungere L. 10 per spese di spedizione)

Inviare richieste alla Libreria dello Stato - Roma
versando l'importo sul conto postale 1/2640

5203

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

INDICE PER MATERIE

	Numero della Gazzetta
Accademie.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 178: Disposizioni relative all'Accademia dei Lincei	57
Abitati danneggiati. — Vedi: «Piani regolatori di risanamento e di sistemazione».	
Accenditori automatici. — Vedi: «Monopoli dello Stato».	
Acido borico. — Vedi: «Prezzi».	
Acque pubbliche.	
Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1945: Aggiornamento del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa	57
Acquedotti. — Vedi anche: «Prezzi».	
ACQUEDOTTO PUGLIESE. — Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 360. Nomina dell'on. Giuseppe Grassi e dell'ing. Giuseppe Laterza rispettivamente a presidente e vice presidente dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese	77
Aeronautica. — Vedi anche: «Forze armate dello Stato».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 244: Aumento delle indennità per servizi e posizioni speciali nella Regia aeronautica	65
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 256: Proroga dell'efficacia della legge 4 maggio 1936, n. 833, concernente il collocamento in congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica	65
Aeronautica civile.	
Decreto Ministeriale 25 maggio 1945: Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Società di navigazione aerea «Ala Littoria» e Linee Aeree Transcontinentali Italiane «Lati»	70
Agenti consolari stranieri.	
Concessioni di exequatur	69
Idem	77
Agricoltura. — Vedi anche: «Consorzi e contratti agrari».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 162: Denuncia delle superfici agrarie investite a	

	Numero della Gazzetta
Alto Commissariato dell'Alimentazione.	
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1945: Indennità di carica al vice Commissario dell'Alto Commissariato dell'alimentazione	68
Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Abrogazione del decreto Ministeriale 5 marzo 1945 relativo all'autorizzazione all'Alto Commissario dell'alimentazione ad acquistare cereali e legumi presso i produttori	73
Alto Commissario per i reduci.	
Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1945: Nomina dell'Alto Commissario per i reduci	70
Anticipazioni bancarie.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 416: Variazioni alle provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367	77
Anticrittogamici. — Vedi: «Fertilizzanti».	
Antincendi. — Vedi: «Servizi antincendi».	
Antiparassitari. — Vedi: «Fertilizzanti».	
Apolidi.	
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1945: Inapplicabilità della legge di guerra nei confronti degli apolidi, colpiti da disposizioni razziali, che abbiano già avuto la cittadinanza tedesca	66
Apprestamenti antiaerei. — Vedi: «Professionisti».	
Archivi notarili. — Vedi: «Notariato».	
Arciconfraternite. — Vedi: «Confraternite».	
Arti grafiche. — Vedi: «Case editrici».	
Assegni familiari.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 aprile 1945, n. 235: Scioglo delle somme accreditate ai lavoratori richiamati alle armi per effetto del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 311, sul raddoppiamento degli assegni familiari	75
Assegni vitalizi. — Vedi: «Enti».	
Assemblee costituzionali italiane.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2292

di risanamento e di sistemazione ».

Accenditori automatici. — Vedi: « Monopoli dello Stato ».

Acido borico. — Vedi: « Prezzi ».

Acque pubbliche.

Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1945: Approvazione del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa 57

Acquedotti. — Vedi anche: « Prezzi ».

ACQUEDOTTO PUGLIESE. — Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 36: Nomina dell'on. Giuseppe Grassi e dell'ing. Giuseppe Laforgia rispettivamente a presidente e vice presidente dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese 73

Aeronautica. — Vedi anche: « Forze armate dello Stato ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 244: Aumento delle indennità per servizi e posizioni speciali nella Regia aeronautica 61

Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 256: Proroga dell'efficacia della legge 4 maggio 1936, n. 880, concernente il collocamento in congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica 63

Aeronautica civile.

Decreto Ministeriale 28 maggio 1945: Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Società di navigazione aerea « Ala Littoria » e Linee Aeree Transcontinentali Italiane « Lati » 70

Agenti consolari stranieri.

Concessioni di exequatur 60
Idem 60

Agricoltura. — Vedi anche: « Consorzi e contratti agrari ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 155: Denuncia delle superfici agrarie investite a colture 53

Norme applicative per la denuncia delle superfici agrarie investite a colture 64

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 230: Provvedimenti per il recupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato ad agricoltori benemeriti 65

Alimentazione. — Vedi anche: « Alto Commissariato per l'alimentazione e prodotti alimentari ».

Decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 28 maggio 1945: Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale degli organi ed enti dipendenti dall'Ufficio per i servizi dell'alimentazione ad acquistare cereali e legumi presso i produttori 70

Alto Commissario per i reduci.

Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1945: Nomina dell'Alto Commissario per i reduci 50

Anticipazioni bancarie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 313: Variazioni alle provvidenze per agevolare il rispetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 75

Anticrittogamici. — Vedi: « Fertilizzanti ».

Antincendi. — Vedi: « Servizi antincendi ».

Antiparassitari. — Vedi: « Fertilizzanti ».

Apolidi.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1945: Inapplicabilità della legge di guerra nei confronti degli apolidi, colpiti da disposizioni razziali, che abbiano già avuto la cittadinanza italiana 66

Appezzamenti antiaerei. — Vedi: « Professionisti ».

Archivi notarili. — Vedi: « Notariato ».

Arciconfraternite. — Vedi: « Confraternite ».

Arti grafiche. — Vedi: « Case editrici ».

Assegni familiari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 aprile 1945, n. 260: Scioglimento delle sezioni accreditate ai lavoratori richiamati alle armi per effetto del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 314, sul raddoppiamento degli assegni familiari 72

Assegni vitalizi. — Vedi: « Enti ».

Assemblee costituzionali italiane.

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 139: Proroga per un triennio della erogazione del contributo governativo per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane . . . 54

Assicurazioni private.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1945: Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra » con sede in Milano 53

Decreto Ministeriale 27 aprile 1945: Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione popolare 74

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 28 aprile 1945: Approvazione di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita, prescelale dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste 57

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1945: Sostituzione del commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino 56

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216: Provvedimenti per l'industria assicurativa 68

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1945: Nomina del commissario della Società mutua assicurazione enti cooperativi, con sede in Milano 62

Decreto Ministeriale 17 maggio 1945: Autorizzazione alla Società anonima Illiniese Adriatica di Sicurtà ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore . . . 62

Decreto Ministeriale 5 giugno 1945: Autorizzazione alla Società anonima « Assicurazioni Generali », con con sede in Trieste, ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore. 69

Decreto Ministeriale 7 giugno 1945: Autorizzazione alla Rappresentanza della Società francese di assicurazione « Il Mondo » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, ordinaria e popolare, attualmente in vigore 72

Decreto Ministeriale 7 giugno 1945: Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore 72

Decreto Ministeriale 7 giugno 1945: Autorizzazione alla Società anonima « Italiana Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe e di assicurazione sulla vita attualmente in vigore 72

Decreto Ministeriale 16 giugno 1945: Autorizzazione alla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore 76

Decreto Ministeriale 16 giugno 1945: Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore 76

Decreto Ministeriale 20 giugno 1945: Autorizzazione alla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Previdentia », con sede in Roma, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore . . . 76

Decreto Ministeriale 20 giugno 1945: Autorizzazione alla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore 76

Assicurazioni sociali. — Vedi anche: « Previdenza sociale ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177: Corresponsione di assegni integrativi della [illegible] vecchiaia per i superstiti e

Numero della Gazzetta

Associazioni. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE. — Decreto Ministeriale 3 aprile 1945: Nomina dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1945 56

Decreto Ministeriale 19 maggio 1945: Modificazioni alle tariffe dei contributi per l'anno 1945 dovuti dai consorziati della Associazione nazionale per il controllo della combustione 75

ASSOCIAZIONI RELIGIOSE. — Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 235: Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore discepole di Gesù Eucaristico, con sede in Tricarico (Matera) 65

Decreto Luogotenenziale 16 aprile 1945, n. 283: Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, con sede in Mola di Bari (Bari) 70

Decreto Luogotenenziale 21 maggio 1945, n. 317: Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore cappuccine del Sacro Cuore, con sede in Catania 76

Atti privati. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Autolinee.

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238: Aumento del canone annuo da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali alle imprese esercenti pubblici servizi automobilistici . . . 62

Automobilistici servizi. — Vedi: « Autolinee ».

Autoveicoli.

Decreto Ministeriale 8 maggio 1945: Condizioni generali di trasporto di cose con autoveicoli disposto dall'Ente Nazionale Autotrasporti Cose 65

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 275: Divieto di alienazione di autoveicoli destinati al trasporto di cose 69

Decreto Ministeriale 25 maggio 1945: Estensione alle provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena e Terni del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio 73

Avvocati e procuratori. — Vedi anche: « Ordinamento giudiziario ».

Decreto Ministeriale 12 maggio 1945: Esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Cagliari, Firenze e L'Aquila 64

Aziende.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1945: Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) . . 55

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

società mutua assicurazione dalla cooperativa, con sede in Milano 62
Decreto Ministeriale 17 maggio 1945: Autorizzazione alla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore . . 62
Decreto Ministeriale 4 giugno 1945: Autorizzazione alla Società anonima « Assicurazioni Generali », con con sede in Trieste, ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore. 63
Decreto Ministeriale 7 giugno 1945: Autorizzazione alla Rappresentanza della Società francese di assicurazione « Il Mondo » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, ordinaria e popolare, attualmente in vigore 72
Decreto Ministeriale 7 giugno 1945: Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore 72
Decreto Ministeriale 7 giugno 1945: Autorizzazione alla Società anonima « Italiana Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe e di assicurazione sulla vita attualmente in vigore 73
Decreto Ministeriale 16 giugno 1945: Autorizzazione alla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore 76
Decreto Ministeriale 16 giugno 1945: Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore 76
Decreto Ministeriale 20 giugno 1945: Autorizzazione alla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Previdentia », con sede in Roma, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore . . 76
Decreto Ministeriale 20 giugno 1945: Autorizzazione alla Società Ilegle mutua di assicurazioni, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore 76

Assicurazioni sociali. — Vedi anche: « Previdenza sociale ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177: Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali . . 57
Decreto Ministeriale 19 maggio 1945: Misura del premio supplementare da corrispondersi dai datori di lavoro per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi e all'asbestosi 64
Errata corrige 64

Assistenza e beneficenza. — Vedi anche: « Enti, Società ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173: Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica 53

pole di Gesù Eucaristico, con sede in Tricarico (Matera) 65
Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 283: Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, con sede in Mola di Bari (Bari) 70
Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 317: Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore cappuccine del Sacro Cuore, con sede in Catania 75

Atti privati. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Autolinee.

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238: Aumento del canone annuo da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali alle imprese esercenti pubblici servizi automobilistici . . . 62

Automobilistici servizi. — Vedi: « Autolinee ».

Autoveicoli.

Decreto Ministeriale 8 maggio 1945: Condizioni generali di trasporto di cose con autoveicoli disposto dall'Ente Nazionale Autotrasporti Cose 65
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 275: Divieto di alienazione di autoveicoli destinati al trasporto di cose 69
Decreto Ministeriale 25 maggio 1945: Estensione alle provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena e Terni del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio 73

Avvocati e procuratori. — Vedi anche: « Ordinamento giudiziario ».

Decreto Ministeriale 12 maggio 1945: Esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Cagliari, Firenze e l'Aquila 61

Aziende.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1945: Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) . . 55
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 1944: Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) e nomina del commissario straordinario . . . 60

Aziende industriali o commerciali esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali essi abbiano interessi prevalenti.

SOTTOPOSIZIONE A SEQUESTRO. — Decreto Ministeriale 22 aprile 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta « Libreria pontificia Federico Pustet » di Roma e nomina del sequestratario 53
Decreto Ministeriale 24 aprile 1945: Sottoposizione a sequestro della Società Italiana « Commercio Oltremare » - S.I.C.O. - di Roma e nomina del sequestratario 56

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785184

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 21 aprile 1945: Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Italoelettrica Impianti » di Roma e nomina del sequestratario . . .	56
Decreto Ministeriale 27 aprile 1945: Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Carlo Erba » fabbriche riunite apparecchi elettromedicali, con sede in Milano, e nomina del sequestratario	56
Decreto Ministeriale 2 maggio 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Carlo Wassmuth e C. », con sede in Livorno, e nomina del sequestratario	57
Decreto Ministeriale 9 maggio 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Franz Rena Ilaio fu Giovanni, con sede in Roma, e nomina del sequestratario . .	60
Decreto Ministeriale 29 aprile 1945: Sottoposizione a sequestro della filiale di Roma della Società anonima italiana « Rosenthal », con sede in Milano, e nomina del sequestratario	62
Decreto Ministeriale 23 maggio 1945: Sottoposizione a sequestro dell'ufficio tecnico di Roma della società per azioni « Telefunken italiana », con sede in Venezia, e nomina del sequestratario	64
Decreto Ministeriale 30 maggio 1945: Sottoposizione a sequestro della filiale di Roma della Società anonima Maico, con sede in Milano, e nomina del sequestratario	65
Decreto Ministeriale 30 maggio 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Cristiana Erna Krause in Rapperswil, con sede in Roma, e nomina del sequestratario	65
Decreto Ministeriale 22 maggio 1945: Sottoposizione a sequestro della Società di fatto Sloan Walter (Gualtiero) fu Francesco e Orsek Nicola di Maurizio, con sede in Roma, e nomina del sequestratario	66
Decreto Ministeriale 31 maggio 1945: Revoca del decreto Ministeriale 21 aprile 1945, concernente la sottoposizione a sequestro della Società Italiana Commercio Oltremare « S.I.C.O. » in liquidazione, con sede in Roma	66
Decreto Ministeriale 8 giugno 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Germania Film », con sede in Roma, e nomina del sequestratario . .	70
Decreto Ministeriale 8 giugno 1945: Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Film Unione » Unione cinematografica europea, con sede in Roma, e nomina del sequestratario	70
Decreto Ministeriale 1° giugno 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Finsterwalder Agnese fu Giuseppe, con sede in Roma, e nomina del sequestratario	71
Decreto Ministeriale 31 maggio 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Hinsleiner Teresa fu Giovanni, con sede in Roma, e nomina del sequestratario . .	71
Decreto Ministeriale 31 maggio 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Sabatka Erminia fu Francesco in Spitz, con sede in Roma, e nomina del sequestratario	73
Decreto Ministeriale 15 giugno 1945: Revoca del decreto Ministeriale 14 gennaio 1942, riguardante la sottoposizione a sequestro della Banca d'America e d'Italia, con sede in Roma	74
Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Sottoposizione a	

	Numero della Gazzetta
Banche e Istituti di credito. — Vedi anche: « Anticipazioni bancarie », « Casse agrarie, artigiane, rurali, ecc. » e « Imposte e tasse ».	
Decreto Ministeriale 17 aprile 1945: Autorizzazione alla Banca Toscana con sede in Firenze ad istituire una propria dipendenza in Brozzi (Firenze)	53
Decreto Ministeriale 17 aprile 1945: Autorizzazione al Banco di Napoli con sede in Napoli ad istituire una propria dipendenza in Quarto Sant'Elena (Cagliari)	53
Decreto Ministeriale 27 aprile 1945: Autorizzazione al Credito Italiano con sede in Genova ad istituire una propria dipendenza in Reggio Calabria	53
Decreto Ministeriale 1° maggio 1945: Nomina del commissario straordinario della Banca Commerciale Italiana, con sede in Milano	54
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 166: Disposizioni circa l'approvazione dei rendiconti annuali del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale	55
Decreto Ministeriale 1° maggio 1945: Nomina del commissario straordinario del Credito Italiano, con sede in Genova	56
Decreto Ministeriale 19 aprile 1945: Autorizzazione alla Banca di Lucania in Potenza, a rilevare le attività e le passività della Banca popolare cooperativa, con sede in Maratea (Potenza)	60
Decreto Ministeriale 16 maggio 1945: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino	60
Decreto Ministeriale 14 maggio 1945: Ricostituzione della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena e nomina del presidente dell'Istituto e del presidente del Collegio sindacale	64
Decreto Ministeriale 11 maggio 1945: Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Gradoli (Viterbo)	65
Decreto Ministeriale 23 maggio 1945: Autorizzazione alla Banca di Messina, con sede in Messina, ad istituire proprie dipendenze in Rione San Leone alla Giostra (Messina) e in Barcellona Porto di Gotto (Messina)	65
Approvazione dei bilanci e dei conti economici per l'esercizio 1943 del Banco di Napoli e delle sue Sezioni speciali nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale	69
Decreto Ministeriale 5 giugno 1945: Nomina di tre commissari straordinari per l'Amministrazione del Banco di Roma	70
Decreto Ministeriale 6 giugno 1945: Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto centrale delle banche e banchieri, con sede in Roma	71
Decreto Ministeriale 10 giugno 1945: Nomina del Collegio sindacale della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico per gli esercizi 1944-1945 presso la Banca nazionale del lavoro	77
Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale di credito, con sede in Roma, e nomina del commissario	78

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995 0281

Decreto ministeriale 3 maggio 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Franz Benn Ilan fu Giovanni, con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . 60
Decreto Ministeriale 29 aprile 1945: Sottoposizione a sequestro della filiale di Roma della Società anonima italiana « Rosenthal », con sede in Milano, e nomina del sequestratario 62
Decreto Ministeriale 28 maggio 1945: Sottoposizione a sequestro dell'ufficio tecnico di Roma della società per azioni « Telefunken italiana », con sede in Venezia, e nomina del sequestratario 64
Decreto Ministeriale 30 maggio 1945: Sottoposizione a sequestro della filiale di Roma della Società anonima Mabo, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 65
Decreto Ministeriale 30 maggio 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Cristiliana Rosa Krause in Dupoport, con sede in Roma, e nomina del sequestratario 66
Decreto Ministeriale 22 maggio 1945: Sottoposizione a sequestro della Società di fatto Sikan Walter (Gualtiero) fu Francesco e Orosk Nicola fu Maurizio, con sede in Roma, e nomina del sequestratario 67
Decreto Ministeriale 21 maggio 1945: Revoca del decreto Ministeriale 24 aprile 1945, concernente la sottoposizione a sequestro della Società Italiana Commercio Oltremare « S.I.C.O. » in liquidazione, con sede in Roma 68
Decreto Ministeriale 8 giugno 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Germania Film », con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . 70
Decreto Ministeriale 8 giugno 1945: Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Film Unione » Unione cinematografica europea, con sede in Roma, e nomina del sequestratario 70
Decreto Ministeriale 1° giugno 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Finsterwalder Agnese fu Giuseppe, con sede in Roma, e nomina del sequestratario 71
Decreto Ministeriale 21 maggio 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Hutsteiner Teresa fu Giovanni, con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . 72
Decreto Ministeriale 21 marzo 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Sabatka Erminia fu Francesco in Spitz, con sede in Roma, e nomina del sequestratario 72
Decreto Ministeriale 15 giugno 1945: Revoca del decreto Ministeriale 14 gennaio 1943, riguardante la sottoposizione a sequestro della Banca d'America e d'Italia, con sede in Roma 74
Decreto Ministeriale 18 giugno 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta De Luca e Graziosi, con sede in Roma, e nomina del sequestratario 75
Decreto Ministeriale 19 giugno 1945: Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Carlo Wedekind e C., con sede in Palermo, e nomina del sequestratario 75
Decreto Ministeriale 22 giugno 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Linner Maria, con sede in Pozzuoli (Napoli), e nomina del sequestratario 76
SOTTOPOSIZIONE A SINDACATO. — Decreto Ministeriale 25 aprile 1945: Sottoposizione a sindacato della filiale di Roma dell'Agenzia carboni, importazione via mare - Società anonima italiana con sede in Genova - e nomina del sindacatore 60
propria dipendenza in Reggio Calabria 53
Decreto Ministeriale 1° maggio 1945: Nomina del commissario straordinario della Banca Commerciale Italiana, con sede in Milano 54
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 166: Disposizioni circa l'approvazione dei rendiconti annuali del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale 55
Decreto Ministeriale 1° maggio 1945: Nomina del commissario straordinario del Credito Italiano, con sede in Genova 56
Decreto Ministeriale 19 aprile 1945: Autorizzazione alla Banca di Lucania, in Potenza, a rilevare le attività e le passività della Banca popolare cooperativa, con sede in Maratea (Potenza) 57
Decreto Ministeriale 16 maggio 1945: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino 60
Decreto Ministeriale 14 maggio 1945: Ricostituzione della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena e nomina del presidente dell'Istituto e del presidente del Collegio sindacale 61
Decreto Ministeriale 11 maggio 1945: Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Gradoli (Viterbo) 63
Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Autorizzazione alla Banca di Messina, con sede in Messina, ad istituire propria dipendenza in Rome San Leone alla Giostra (Messina) e in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) 65
Approvazione dei bilanci e dei conti economici per l'esercizio 1943 del Banco di Napoli e delle sue Sezioni speciali nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale 63
Decreto Ministeriale 5 giugno 1945: Nomina di tre commissari straordinari per l'Amministrazione del Banco di Roma 70
Decreto Ministeriale 6 giugno 1945: Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto centrale delle banche e banchieri, con sede in Roma 71
Decreto Ministeriale 10 giugno 1945: Nomina del Collegio sindacale della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico per gli esercizi 1941-1945 presso la Banca nazionale del lavoro 72
Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale di credito, con sede in Roma, e nomina del commissario 73

Beni immobiliari. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Beni patrimoniali dello Stato. — Vedi: « Demanio pubblico marittimo ».

Bestiame bovino. — Vedi anche: « Sanità pubblica ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 314: Abrogazione del R. decreto-legge 20 settembre 1941, n. 1135, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942, n. 167, riguardante l'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, di una quota di integrazione sul prezzo del bestiame bovino conferito per la macellazione 76

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2297

Numero della Gazzetta

Biblioteche.

Decreto Luogotenenziale 18 aprile 1945, n. 256: Abrogazione dell'art. 6 del R. decreto 1° aprile 1935, numero 575, recante norme relative alle biblioteche governative e alle Regie soprintendenze bibliografiche 62

Bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 171: Modificazione al decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, che reca norme per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . 34

Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali. — Vedi anche: « Consorzi »

Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 164: Settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 34
Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45 54
Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45 . . 55
Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1944-45 56
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 196: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 57
Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1944-45 (Supplemento) 58
Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1944-45 (Supplemento) . . 60
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 311: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 61
Decreto Luogotenenziale 16 maggio 1945, n. 242: Ottava prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 62
Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1944-45 (Supplemento) 63
Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1944-45 (Supplemento) 64
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 aprile 1945: Costituzione della Commissione per lo studio e le proposte da apportare alle spese dello Stato 76
Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 (Supplemento) 76
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 323: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1945-46, fino alla formale approvazione del bilancio stesso e non oltre il 31 agosto 1945 78
Decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 328: Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni Ministeri nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1944-45 (Supplemento) 70
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 329: Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 (Supplemento) 73

Bollo. — Vedi: « Imposte e tasse »

Birra. — Vedi: « Imposte e tasse »

Borace. — Vedi: « Prezzi »

Borse di studio. — Vedi: « Concorsi »

Borse valori.

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1945: Costituzione della Deputazione della borsa valori di Napoli per l'anno 1945 56
Decreto Luogotenenziale 3 aprile 1945: Scioglimento della Deputazione della borsa valori di Roma e nomina del commissario straordinario 62
Decreto Ministeriale 16 giugno 1945: Nomina del sig. Dino Canesari a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma 73
Decreto Ministeriale 16 giugno 1945: Nomina del dott. Giulio Recanati a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma 73
Decreto Ministeriale 16 giugno 1945: Nomina del dott. Carlo Sacerdoti a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma 73
Decreto Ministeriale 16 giugno 1945: Nomina del sig. Basile Fernando a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma 73

Brevetti. — Vedi: « Osservazione sperimentale »

Buoni del tesoro. — Vedi: « Debito pubblico »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2298

nali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 27 marzo 1945, n. 171: Modificazione al decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, che reca norme per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . .

Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali. — Vedi anche: « Consorzi »

Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 164: Settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 . . . .

Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . . .

Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45 . .

Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 191: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . . .

Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1944-45 (Supplemento) . . .

Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1944-45 (Supplemento) . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 241: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . . .

Decreto Luogotenenziale 16 maggio 1945, n. 242: Ottava prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 . . .

Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1944-45 (Supplemento) . . . .

Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1944-45 (Supplemento) . . . . . .

Avviso di rettifica . . . . . .

Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1944-45 (Supplemento) . . . . . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 285: Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 286: Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 302: Stato di previsione dell'entrata e della spesa della soppressa Azienda autonoma statale della strada per il periodo dal 1° luglio 1944 al 23 dicembre 1944 . . . . . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 393: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1945-46, fino alla formale approvazione del bilancio stesso e non oltre il 31 agosto 1945 . . . . . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 368: Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni Ministeri nonchè ai bilanci di taluni Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1944-45 (Supplemento) . . . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 394: Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 (Supplemento) . . . .

Bollo. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Birra. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Borace. — Vedi: « Prezzi ».

Borse di studio. — Vedi: « Concorsi ».

Borse valori.

Decreto Ministeriale 9 febbraio 1945: Costituzione della Deputazione della borsa valori di Napoli per l'anno 1945 . . . . . .

Decreto Luogotenenziale 3 aprile 1945: Scioglimento della Deputazione della borsa valori di Roma e nomina del commissario straordinario . . . . . .

Decreto Ministeriale 13 giugno 1945: Nomina del sig. Dino Canestri a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . . . .

Decreto Ministeriale 16 giugno 1945: Nomina del dott. Giulio Recanati a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . . . .

Decreto Ministeriale 16 giugno 1945: Nomina del dott. Carlo Sacerdoti a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . . . .

Decreto Ministeriale 16 giugno 1945: Nomina del sig. Basile Fernando a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . . . .

Brevetti. — Vedi: « Osservazione nerea ».

Buoni del tesoro. — Vedi: « Debito pubblico ».

Caccia.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1945: Revoca dell'autorizzazione della caccia alla quaglia e alla tortora in Sardegna . . . . . .

Caffè. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Camere di commercio.

Decreto Ministeriale 18 aprile 1945: Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di L'Aquila, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Matera e Rieti . . . . . .

Avviso di rettifica . . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765563

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 10 giugno 1945: Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze	77

Capitoli cattedrali.

Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 220: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Capitolo Cattedrale dell'Eparchia di Piana degli Albanesi	61
Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 273: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Capitolo Cattedrale della diocesi di Lungro (Cosenza)	61

Carabinieri Reali. — Vedi: «Musei».

Carboni. — Vedi: «Aziende».

Carburanti. — Vedi: «Prezzi».

Carte valori postali. — Vedi: «Poste, telegrafi e telefoni».

Casa Reale.

Avviso di Corte - Ricevimento, in udienza solenne, di S. E. il signor Mikhail Kostylev Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste	55
Avviso di Corte - Lutto di Corte di giorni novanta per il decesso di S. A. R. la Principessa Ilarie Mafalda Maria Elisabetta Anna Romana di Savoia, Langravia e Principessa d'Assia	55
Avviso di Corte - Ricevimento, in udienza solenne, di S. E. il signor Pedro de Moraes Barros, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Brasile	62
Avviso di Corte - Ricevimento, in udienza solenne, di S. E. il signor Don José Antonio de Sangroniz y Castro, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Spagna	63
Avviso di Corte - Ricevimento, in udienza solenne, di S. E. il signor José Jorge Rodrigues dos Santos, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Portogallo	66

Case. — Vedi: «Guerra (Ricoveri per i senza tetto)».

Case di rieducazione per minorenni. — Vedi: «Istituti (Istituti di prevenzione e di pena)».

Case economiche e popolari. — Vedi: «Istituti».

Case editrici.

	Numero della Gazzetta
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 1945: Revoca del decreto presidenziale 8 marzo 1945, riguardante la nomina di un commissario per la temporanea gestione della Società editrice Mondadori	63
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 1945: Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice A. Mondadori	63
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima Consorzio editoriale Italiano «De Carlo & Compagni»	62
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Casa editrice «Valentino Bompiani»	63
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 1945: Proroga della gestione straordinaria della Società editrice del «Corriere Adriatico» di Ancona	67
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 giugno 1945: Nomina dei sindaci della Società editrice «A. Mondadori»	67
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche «Tumminelli»	63
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice «Giornale di Sicilia»	63
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1945: Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della «Società anonima editrice G. C. Sansoni» di Firenze	63
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società generale giornali, riviste, libri «Messaggerie Italiane»	63
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1945: Revoca del decreto presidenziale 15 maggio 1945, riguardante la nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice «Valentino Bompiani»	71
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice Reggiana, editrice del quotidiano «Il Solco fascista» di Reggio Emilia	77
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano «Gazzetta dell'Emilia» di Modena	77
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quo-	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788621

Capitolo Cattedrale della Diocesi di Pitigliano (Grosseto) 6
Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 221. Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Capitolo Cattedrale della diocesi di Lungro (Cosenza) 6

Carabinieri Reali. — Vedi: « Musei ».

Carboni. — Vedi: « Aziende ».

Carburanti. — Vedi: « Prezzi ».

Carte valori postali. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Casa Reale.

Avviso di Corte - Ricevimento, in udienza solenne, di S. E. il signor Mikhail Kostyev Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste 6
Avviso di Corte - Lutto di Corte di giorni novanta per il decesso di S. A. R. la Principessa Reale Mafalda Maria Elisabetta Anna Romana di Savoia, Langravia e Principessa d'Assia 6
Avviso di Corte - Ricevimento, in udienza solenne, di S. E. il signor Pedro de Moraes Barros, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Brasile 6
Avviso di Corte - Ricevimento, in udienza solenne, di S. E. il signor Don José Antonio de Sangroniz y Castro, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Spagna 6
Avviso di Corte - Ricevimento, in udienza solenne, di S. E. il signor José Jorge Rodrigues dos Santos, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Portogallo 6

Case. — Vedi: « Guerra (Ricoveri per i senza tetto) ».

Case di rieducazione per minorenni. — Vedi: « Istituti (Istituti di prevenzione e di pena) ».

Case economiche e popolari. — Vedi: « Istituti ».

Case editrici.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 1945: Revoca del decreto Presidenziale 5 marzo 1945 concernente la nomina del commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori » 6
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori » 6
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1945: Revoca del decreto presidenziale 22 settembre 1944, riguardante la nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero » 6
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1945: Nomina del commissario straordinario per la Società anonima editrice « Il Messaggero » 6
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima Consorzio editoriale Italiano « De Carlo & Compagni » 6
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Casa editrice « Valentino Bompiani » 6
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 1945: Proroga della gestione straordinaria della Società editrice del « Corriere Adriatico » di Ancona 6
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 giugno 1945: Nomina dei sindaci della Società editrice « A. Mondadori » 6
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche « Tumminelli » 6
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Giornale di Sicilia » 6
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1945: Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società anonima editrice G. C. Sansoni » di Firenze 6
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società generale giornali, riviste, libri « Messaggerie Italiane » 6
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1945: Revoca del decreto presidenziale 15 maggio 1945, riguardante la nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Valentino Bompiani » 7
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice Reggiana, editrice del quotidiano « Il Solco fascista » di Reggio Emilia 7
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Gazzetta dell'Emilia » di Modena 7
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Il Popolo del Friuli » di Udine 7
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della S.A.G.A. Società editrice del quotidiano « Il Veneto » di Padova 7
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona 7
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como 7
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

	Numero della Gazzetta
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1945: Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale « S.E.M. » di Napoli	78
Cassa di ammortamento del debito pubblico interno.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 aprile 1945, n. 256: Soppressione della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno	66
Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario. — Vedi anche: « Banche e Istituti di credito ».	
Decreto Ministeriale 17 aprile 1945: Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, della gestione del patrimonio delle Casse mutue comunali di credito agrario di Nerola (Roma) e di San Michele in Teverina (Viterbo)	56
Decreto Ministeriale 19 aprile 1945: Attribuzione alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Fuscaldo (Cosenza)	56
Decreto Ministeriale 19 aprile 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bagheria (Palermo)	56
Decreto Ministeriale 19 aprile 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Santa Maria del Borgo » di San Nicandro Garganico (Foggia)	56
Decreto Ministeriale 21 aprile 1945: Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di San Fele (Potenza), Morrocoro (Teramo), Laviano (Salerno), Biccari (Foggia) ed altre	56
Decreto Ministeriale 23 aprile 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina)	56
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monforte in Valle (Rieti)	56
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Giolosa Ionica	62
Decreto Ministeriale 17 maggio 1945: Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Longobucco (Cosenza) e nomina del commissario liquidatore e di due membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa	62
Decreto Ministeriale 17 maggio 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Alcantara » di Kazzi Messina)	62
Decreto Ministeriale 17 maggio 1945: Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Pr. Fil. « San Lorenzo Martire » di Zagarolo (Roma)	66
Decreto Ministeriale 16 maggio 1945: Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), Andretta (Avellino), Pennapiedimonte (Chieti) ed altre	66

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 28 maggio 1945: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Gaetano », con sede in Roma . . .	69
Decreto Ministeriale 28 maggio 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « San Nicola », con sede in Miletо (Catanzaro)	69
Decreto Ministeriale 25 maggio 1945: Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pollica (Salerno), Latronico Potenza), Rotonda (Potenza), Busso (Campobasso) ed altre	70
Decreto Ministeriale 29 maggio 1945: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo) . .	70
Decreto Ministeriale 29 maggio 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta (Palermo)	70
Decreto Ministeriale 29 maggio 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa di San Stefano Quisquina (Agrigento)	71
Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Chianchetalle (Avellino)	73
Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti « Nuova Italia agricola » con sede in Chieti	78
Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alanno (Pescara)	78
Casse agricole. — Vedi: « Casse agrarie, artigiane, ecc. ».	
Casse cooperative.	
Decreto Ministeriale 8 giugno 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della società Cassa Torgianese per Carati, anonima cooperativa con sede in Torgiano sul Trasimeno (Perugia) e nomina del commissario straordinario	73
Casse di assistenza.	
Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza farmacisti	62
Casse di risparmio.	
Decreto Ministeriale 19 aprile 1945: Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino	53
Decreto Ministeriale 28 aprile 1945: Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino con sede in Pescara	53
Decreto Ministeriale 23 giugno 1945: Sostituzione del	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario. — Vedi anche: « Banche e Istituti di credito ».

Decreto Ministeriale 17 aprile 1945: Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, della gestione del patrimonio delle Casse miste comunali di credito agrario di Nerola (Roma) e di San Michele in Teverina (Viterbo) 56
Decreto Ministeriale 19 aprile 1945: Attribuzione alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Fuscaldo (Cosenza) 56
Decreto Ministeriale 19 aprile 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bagheria (Palermo) 56
Decreto Ministeriale 19 aprile 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Santa Maria del Borgo » di San Nicandro Garganico (Foggia) 56
Decreto Ministeriale 21 aprile 1945: Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di San Fele (Potenza), Morcone (Benevento), Laviano (Salerno), Biccari (Foggia) ed altre 56
Decreto Ministeriale 23 aprile 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina) 56
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monforte in Valle (Rieti) 62
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Globosa Ionica 62
Decreto Ministeriale 17 maggio 1945: Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Longobucco (Cosenza) e nomina del commissario liquidatore e di due membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa 66
Decreto Ministeriale 17 maggio 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Alcantara » di Kaggi (Messina) 66
Decreto Ministeriale 17 maggio 1945: Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Pr. Bl. « San Lorenzo Martire » di Zagarolo (Roma) 66
Decreto Ministeriale 16 maggio 1945: Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), Andretta (Avellino), Pennapiedimonte (Chieti) ed altre 66
Decreto Ministeriale 17 maggio 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Colopezzati (Cosenza) 66
Decreto Ministeriale 19 maggio 1945: Sostituzione del liquidatore e di due membri della Cassa rurale del Castellano di Leofara (Teramo) 66
Decreto Ministeriale 19 maggio 1945: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Canmarata (Agrigento) 66
Decreto Ministeriale 19 maggio 1945: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola « Maria SS.ma del Mazzaro », con sede in Mazzarino (Caltanissetta) 66
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso) 67
Decreto Ministeriale 23 maggio 1945: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo) . . 70
Decreto Ministeriale 29 maggio 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta (Palermo) 70
Decreto Ministeriale 29 maggio 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa di San Stefano Quisquina (Agrigento) 71
Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Chianchetelle (Avellino) 73
Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti « Nuova Italia agricola » con sede in Chieti 73
Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alanno (Pescara) 73

Casse agricole. — Vedi: « Casse agrarie, artigiane, ecc. ». 56

Casse cooperative. 56

Decreto Ministeriale 8 giugno 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della società Cassa Torgianese per Carati, anonima cooperativa con sede in Torgiano sul Trasimeno (Perugia) e nomina del commissario straordinario 62 73

Casse di assistenza.

Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza farmacisti 62

Casse di risparmio. 66

Decreto Ministeriale 19 aprile 1945: Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino 53
Decreto Ministeriale 28 aprile 1945: Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino con sede in Pescara 53
Decreto Ministeriale 22 giugno 1945: Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano (Pesaro) 73
Decreto Ministeriale 7 maggio 1945: Autorizzazione alla Cassa di risparmio della provincia di Teramo ad istituire una propria dipendenza in Bellante (Teramo) 62
Decreto Ministeriale 5 giugno 1945: Autorizzazione alla Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo, ad istituire proprie agenzie nelle piazze di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta), Castiglione di Sicilia (Catania) ed altre 73
Decreto Ministeriale 10 giugno 1945: Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello 73

2303

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 10 giugno 1945: Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata	75

Catasto e servizi tecnici erariali.

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Bologna (Supplemento)	24
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Pavia (Supplemento)	63
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Ferrara (Supplemento)	71
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Messina	73

Centrali del latte. — Vedi: « Latte e latterie ».

Cereali. — Vedi anche: « Molini e macinazione » e « Prezzi ».

Decreto Ministeriale 28 aprile 1945: Norme per il conferimento ai « Granai del Popolo » del grano e degli altri cereali di produzione 1945	53

Cilese.

Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 251: Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di San Francesco di Paola, in comune di Sambiase (Catanzaro)	65

Cinofilia. — Vedi: « Enti ».

Città del Vaticano. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Cittadini di razza ebraica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222: Norme complementari integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 26, per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri colpiti dalle disposizioni razziali dei loro diritti patrimoniali	61

Clero. — Vedi: « Congrue parrocchiali ».

Comitati. — Vedi: « Commissioni » e sotto i vari

	Numero della Gazzetta
Decreto Luogotenenziale 14 aprile 1945: Nomina dei componenti la Commissione chiamata a dare il proprio parere sulle domande degli enti previdenziali e assistenziali, di navigazione interna, di bonifica e di miglioramento fondiario ai fini di applicare la propria contribuzione con aliquote o tariffe superiori a quelle del 1938	64

Comuni e provincie. — Vedi anche: « Bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali, Giunta provinciale amministrativa e Consorzio di credito per le opere pubbliche » e « Opere pubbliche ».

Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali, per l'esercizio 1944	54
Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944	55
Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcuni Comuni, per l'esercizio 1944	55
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 1945: Autorizzazione ad alcune Amministrazioni comunali ad assumere, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1944	56
Autorizzazione al comune di Roma a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche	63
Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944	66
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 265: Ricostituzione dei comuni di Anzio e Nettuno	67
Decreto Luogotenenziale 9 aprile 1945, n. 270: Modificazione della denominazione del comune di Littoria	68
Decreto Ministeriale 29 maggio 1945: Approvazione del 1° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione	69
Autorizzazione ad alcune Amministrazioni provinciali a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944	72
Elenco di Amministrazioni provinciali autorizzate a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944	73
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 1945: Autorizzazione ad alcune Amministrazioni comunali ad assumere, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1944	77
Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consor-	

2304

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Ferrara (Supplemento) 71
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Mantova 74

Centrali del latte. — Vedi: « Latte e latterie ».

Cereali. — Vedi anche: « Molini e macinazione » e « Prezzi ».

Decreto Ministeriale 28 aprile 1945: Norme per il conferimento ai « Granai del popolo » del grano e degli altri cereali di produzione 1945 53

Chiese.

Decreto Luogotenenziale 11 marzo 1945, n. 251: Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di San Francesco di Paola, in comune di Sambiase (Catanzaro) 65

Cinefilia. — Vedi: « Enti ».

Città del Vaticano. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Cittadini di razza ebraica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222: Norme complementari integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 26, per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri colpiti dalle disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali 61

Clero. — Vedi: « Congrue parrocchiali ».

Comitati. — Vedi: « Commissioni » e sotto i vari soggetti.

Commissari straordinari e curatori speciali.

Decreto Luogotenenziale 16 marzo 1945, n. 291: Norme per la liquidazione di una indennità ai commissari straordinari di enti pubblici ed ai curatori speciali e commissari per la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede in territorio non tornato all'Amministrazione italiana 72

Commissioni e Comitati. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167: Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati 55

Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali, per l'esercizio 1944 51
Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944 55
Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcuni Comuni, per l'esercizio 1944 55
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 1945: Autorizzazione ad alcune Amministrazioni comunali ad assumere, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1944 56
Autorizzazione al comune di Roma a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche 63
Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944 65
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 263: Ricostituzione dei comuni di Anzio e Nettuno 67
Decreto Luogotenenziale 9 aprile 1945, n. 250: Modificazione della denominazione del comune di Littoria 68
Decreto Ministeriale 29 maggio 1945: Approvazione del 1° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione 68
Autorizzazione ad alcune Amministrazioni provinciali a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944 69
Elenco di Amministrazioni provinciali autorizzate a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944 73
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 1945: Autorizzazione ad alcune Amministrazioni comunali ad assumere, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1944 77
Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1944 78

Concessioni di exequatur. — Vedi: « Agenti consolari stranieri ».

Concessioni minerarie. — Vedi: « Miniere ».

Concorsi.

Modificazioni al decreto Ministeriale 13 marzo 1945 che detta le norme del concorso per esami a 40 posti di allievo della Regia guardia di finanza 75
Concorso per esami per l'ammissione alla Regia scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1945-46 75
Concorso a n. 50 posti in convitto ed arfanconati e per n. 750 borse di studio 78

2305
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185031

	Numero della Gazzetta
Confraternite.	
Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 272: Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte, in Roma	69
Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 274: Dichiarazione formale dei fini di dodici confraternite esistenti nella Archidiocesi di Oristano (Cagliari)	69
Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 281: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Quindici (Avellino)	70
Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 288: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù Gonfalone, in Capua (Napoli)	73
Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 289: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Soccorso, con sede in Maddaloni (Napoli)	73
Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 316: Riconoscimento della personalità giuridica dell'Arciconfraternita di Santa Maria La Greca, con sede in Corato (Bari)	76
Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 326: Dichiarazione formale dei fini di 14 Confraternite esistenti nell'Arcidiocesi di Oristano (Cagliari)	75
Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 327: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma di tutte le Grazie, denominata Maria SS.ma della Neve, sotto il titolo dei Peccatori Pentiti, in Palermo	75
Congrue parrocchiali.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 211: Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del clero	69
Consiglio nazionale delle ricerche.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 291: Finanziamento del Consiglio nazionale delle ricerche	72
Consorzi. — Vedi anche: « Cooperative », « Enti » e « Società ».	
Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945: Costituzione del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro nella provincia di Roma « Edilconsorzio », ed approvazione del relativo statuto	72
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 1945: Nomina del commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.)	77
Nomina del liquidatore e del coadiutore dei Consorzi provinciali ed interprovinciali dei trebbiatori.	61
Scioglimento del Consorzio fra le cooperative pugliesi, con sede in Bari, e nomina del commissario	65
Decreto Ministeriale 25 maggio 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio per sovvenzioni ipotecario di Napoli e nomina del commissario straordinario	68
Ratifica della nomina del commissario del Consorzio « Maremma » della cooperativa di produzione	62
Decreto Ministeriale 12 maggio 1945: Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pesaro	62
Sostituzione del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo Siebese tra i raccoglitori di latte e caciari « Luigi Razza », con sede in Castellammare di Stabia	63
Decreto Ministeriale 17 maggio 1945: Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Nuoro	63
Decreto Ministeriale 5 giugno 1945: Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pistoia	71
Decreto Ministeriale 8 giugno 1945: Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari	72
Decreto Ministeriale 11 giugno 1945: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza	77
CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA — Approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione e la manutenzione delle acque e terre Miraglia in territorio del comune di Regalbuto (Catania)	63
Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione « Acque Cardinali » in agro di Canicattini Bagni, provincia di Siracusa	64
Approvazione dei criteri di classifica provvisoria dei terreni soggetti agli oneri di bonifica nel comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Alteseina e Alto Biferno	77
CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE - Vedi anche: « Comuni e provincie ». — Decreto Ministeriale 28 aprile 1945: Nomina dei componenti il Collegio sindacale dell'amministrazione del Consorzio di credito per le Opere pubbliche con sede in Roma	58
Decreto Ministeriale 16 maggio 1945: Conferimento al direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità delle temporanee funzioni di commissario straordinario degli Istituti stessi	69
Decreto Ministeriale 5 giugno 1945: Inefficacia delle operazioni di sorteggio per il rimborso e l'assegnazione dei premi sulle obbligazioni in circolazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità effettuate nell'Italia settentrionale	74
Consulta Nazionale.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 163: Composizione della Consulta Nazionale	55
Contrassegni di Stato. — Vedi: « Liquori ».	
Contratti agrari.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 156: Divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici	57
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157: Proroga dei contratti agrari	58

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2306

lino 10
Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 296: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù Gonfalone, in Capua (Napoli) 10
Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 299: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Soccorso, con sede in Maddaloni (Napoli) 10
Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 316: Riconoscimento della personalità giuridica dell'Arciconfraternita di Santa Maria la Greca, con sede in Corato (Bari) 10
Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 326: Dichiarazione formale dei fini di 14 Confraternite esistenti nell'Arcidiocesi di Oristano (Cagliari) . . . 10
Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 327: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma di tutte le Grazie, denominata Maria SS.ma della Neve, sotto il titolo dei Peccatori Pentiti, in Palermo 10

Congrue parrocchiali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 213: Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del clero 10

Consiglio nazionale delle ricerche.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 231: Finanziamento del Consiglio nazionale delle ricerche 10

Consorzi. — Vedi anche: «Cooperative», «Enti» e «Società».

Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945: Costituzione del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro nella provincia di Roma «Edilconsorzio», ed approvazione del relativo statuto 10
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 1945: Nomina del commissario per la gestione del Consorzio Esposizione Film Italiani (C.E.F.I.) 10
Nomina del liquidatore e del candidatore dei Consorzi provinciali ed interprovinciali dei trebbiatori. 10
Scioglimento del Consorzio fra le cooperative pugliesi, con sede in Bari, e nomina del commissario 10
Decreto Ministeriale 28 maggio 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio per sovvenzioni ipotecarie di Napoli e nomina del commissario straordinario 10
Ratifica della nomina del commissario del Consorzio «Maremma» delle cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto 10
CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 19 aprile 1945: Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Foggia 10
Decreto Ministeriale 12 maggio 1945: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro 10
Decreto Ministeriale 28 aprile 1945: Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Viterbo 10
Decreto Ministeriale 12 maggio 1945: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento 10
Decreto Ministeriale 12 maggio 1945: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia 71
Decreto Ministeriale 6 giugno 1945: Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari 72
Decreto Ministeriale 11 giugno 1945: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Palermo 77
CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA. — Approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione e la manutenzione delle acque e terre Miraglia in territorio del comune di Regalbuto (Catania) 63
Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione «Acqua Cardinali» in agro di Canicattini Bagni, provincia di Siracusa 64
Approvazione dei criteri di classifica provvisoria dei terreni soggetti agli oneri di bonifica nel comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Alcantara e Alto Ditaino 77
CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE. — Vedi anche: «Comuni e provincie». — Decreto Ministeriale 28 aprile 1945: Nomina dei componenti il Collegio sindacale dell'amministrazione del Consorzio di credito per le Opere pubbliche con sede in Roma 58
Decreto Ministeriale 16 maggio 1945: Conferimento al direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità delle temporanee funzioni di commissario straordinario degli istituti stessi . 60
Decreto Ministeriale 2 giugno 1945: Inefficacia delle operazioni di sconto per il rimborso e l'assegnazione dei premi sulle obbligazioni in circolazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità effettuate nell'Italia settentrionale 74

Consulta Nazionale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 163: Composizione della Consulta Nazionale . . . 55

Contrassegni di Stato. — Vedi: «Liquori».

Contratti agrari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146: Divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici 53
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167: Proroga dei contratti agrari 65

Contributi. — Vedi sotto i vari soggetti.

Contributi agricoli. — Vedi: «Lavoro e lavoratori».

Cooperative. — Vedi anche: «Consorzi»

Decreto Ministeriale 28 aprile 1945: Sostituzione di un membro del Collegio sindacale della Società cooperativa agricola «Sacro Cuore» con sede in Camporanco (Caltanissetta) 61
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1945: Nomina del commissario della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi», con sede in Genova 62

2307
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

	Numero della Gazzetta
Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Ostia Antica	62
Rettifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa di consumo agricola, con sede in Massa	71
Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo di Pieve a Settimo (Scandicci)	71
Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa « La Modernissima », con sede in Roma	71
Sostituzione del commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio esercenti baccalari e pesce conservato », con sede in Napoli	71
Decreto Ministeriale 29 maggio 1945: Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro « G. Garibaldi », con sede in S. Stefano Quisquina (Agrigento)	71
Decreto Ministeriale 29 maggio 1945: Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola di S. Stefano Quisquina (Agrigento)	71
Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa « Stella Polare », con sede in Taranto	77
Nomina del commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio adriatico motopescherecci », con sede in Ancona	78

Corti di appello. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Corti di assise.

Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1945, n. 186: Istituzione di Corti straordinarie di Assise nei territori delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì	57

Credito agrario. — Vedi: « Banche ed Istituti di credito » e « Casse agrarie, artigiane, ecc. ».

Credito alberghiero e turistico. — Vedi: « Banche ».

Croce Rossa.

Nomina del vice presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa	58

Curatori speciali. — Vedi: « Commissari straordinari, ecc. ».

Dazi doganali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 259: Aumento dei dazi doganali sui tabacchi	57

	Numero della Gazzetta
CERTIFICATI, QUIETANZE DI TITOLI VARI ecc. — Diffide per smarrimento, rinnovazione ecc. Gazzette: 57; 58; 59; 60; 62; 68; 69; 72; 73; 74; 76; 77.	
RETTIFICHE INTESTAZIONE. — Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico (Elenco n. 1: Berni Ines di Paolo)	57
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico (Elenco n. 1: Berni Ines di Paolo)	69
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico (Elenco n. 2: Calogero Giovanna Maria Concetta)	73

Delassistizzazione.

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179. Nuove disposizioni integrative per l'epurazione dell'Amministrazione	57

Delitti fascisti. — Vedi: « Fascismo ».

Demanio pubblico marittimo.

Sclassificazione dai beni del demanio pubblico marittimo ai beni patrimoniali dello Stato	74

Diplomi di laurea.

Diffida per smarrimento di diploma di laurea	62-74

Dischi-contrassegno. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Dolciumi. — Vedi: « Prodotti alimentari ».

Ebrei. — Vedi: « Apolidi » e « Cittadini di razza ebraica ».

Edilizia. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Editori. — « Vedi: « Case editrici ».

Elettorato.

Decreti del Ministro per l'interno per la sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1941 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi	59
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 204: Disposizioni integrative per la formazione delle liste elettorali	59
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214: Ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e formazione delle liste di sezione	69

E.N.A.C. — Vedi: « Autoveicoli ».

2308
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Decreto Ministeriale 12 maggio 1945: Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro « G. Garibaldi », con sede in S. Stefano Quisquina (Agrigento) 71
Decreto Ministeriale 20 maggio 1945: Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola di S. Stefano Quisquina (Agrigento) 71
Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa « Stella Polare », con sede in Taranto 77
Nomina del commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio adriatico motopescherecci », con sede in Ancona 78

Corti di appello. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Corti di assise.

Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1945, n. 196: Istituzione di Corti straordinarie di Assise nei territori delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì 57

Credito agrario. — Vedi: « Banche ed Istituti di credito » e « Casse agrarie, artigiane, ecc. ».

Credito alberghiero e turistico. — Vedi: « Banche ».

Croce Rossa.

Nomina del vice presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa 58

Curatori speciali. — Vedi: « Commissari straordinari, ecc. ».

Dazi doganali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 2 maggio 1945, n. 209: Aumento dei dazi doganali sui tabacchi lavorati 66

Debito pubblico. — Vedi anche: « Cassa di ammortamento del debito interno ».

BUONI DEL TESORO. — Diffida per smarrimento di buoni, ricevute, tagliandi ecc. Gazz.: 55, 57, 58, 59, 60, 61, 73.
Decreto Ministeriale 1° aprile 1945: Autorizzazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi 72
Decreto Ministeriale 10 aprile 1945: Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi 72
Decreto Ministeriale 19 maggio 1945: Norme per l'esecuzione del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 59, relativo alla emissione di buoni del Tesoro poliennali 5%, a premi, con scadenza al 1° aprile 1950 73

Delitti fascisti. — Vedi: « Fascismo ».

Demanio pubblico marittimo.

Declassificazione dai beni del demanio pubblico marittimo ai beni patrimoniali dello Stato 71

Diplomi di laurea.

Diffida per smarrimento di diploma di laurea 62-74

Dischi-contrassegno. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Dolciumi. — Vedi: « Prodotti alimentari ».

Ebrei. — Vedi: « Apolidi » e « Cittadini di razza ebraica ».

Edilizia. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Editori. — Vedi: « Case editrici ».

Elettorato.

Decreti del Ministro per l'interno per la sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi 59
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 191: Disposizioni integrative per la formazione delle liste elettorali 59
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 216: Ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e formazione delle liste di sezione 60

E.N.A.C. — Vedi: « Autoveicoli ».

Energia elettrica. — Vedi: « Imposte e tasse » e « Prezzi ».

Enti. — Vedi anche: « Esposizioni, fiere, mostre » e sotto le voci dei singoli soggetti.

Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 275: Approvazione dello statuto dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » 69
ENTI NAZIONALI. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano e nomina del commissario straordinario 63
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1945: Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione e amministrazione delle sedi secondarie dell'Ente nazionale per l'Unificazione dell'Industria, con sede in Milano . . 64

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2309

	Numero della Gazzetta
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1945: Nomina del commissario per la gestione dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.I.)	70
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297: Liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria	73
Decreto Ministeriale 4 giugno 1945: Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali	77
Decreto Ministeriale 4 giugno 1945: Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni	77
Decreto Ministeriale 4 giugno 1945: Convalida del provvedimento di licenziamento disposto dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, nei riguardi del sig. Bucci Giuseppe	77
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale della cinofilia	77

Esami. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Esercito. — Vedi anche: « Forze armate dello Stato ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 248: Avanzamento dei sottufficiali reduci da prigionia di guerra	65
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 249: Temporanee modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito	65
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 aprile 1945, n. 282: Nuove norme per gli accertamenti medico-legali nei riguardi dei sottufficiali del Regio esercito	73
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 311: Norme temporanee per il reclutamento degli ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario	76

Esposizioni, fiere, mostre. — Vedi anche: « Consorzi ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1945: Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare »	69
Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Tripoli »	74

	Numero della Gazzetta
Federazioni fasciste.	
Decreto Ministeriale 6 giugno 1945: Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale fascista dirigenti di aziende industriali	76

Ferrovie. — Vedi anche: « Polizia ferroviaria ».

FERROVIE DELLO STATO. — Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 162: Abrogazione delle norme relative alla rappresentanza del Comando della milizia ferroviaria nelle Commissioni centrali e locali di avanzamento per il personale delle Ferrovie dello Stato	54
Decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 176: Provvidenze a favore del personale contrattista e assidiario delle Ferrovie dello Stato	56
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 226: Aumento delle competenze accessorie agli agenti delle Ferrovie dello Stato	62
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 257: Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario nei riguardi del trattamento di missione	66
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 258: Conservazione, in deroga al decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici	68
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 289: Provvista di fondi all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato	72
Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 324: Modificazioni al regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato	78
Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 325: Assunzione in ruolo degli agenti sussidiari delle Ferrovie dello Stato	73
FERROVIE SECONDARIE concesse all'industria privata. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1945: Cessazione della gestione commissariale della Società romana per le Ferrovie del nord in Roma e dimissioni del commissario	69
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1945: Nomina del commissario governativo per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma	69

Fertilizzanti.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1945: Blocco dei fertilizzanti, antiparassitari e antiparassitari	74

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

23101

Decreto Ministeriale 1 giugno 1945: Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali 77
Decreto Ministeriale 4 giugno 1945: Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni 77
Decreto Ministeriale 4 giugno 1945: Convalida del provvedimento di licenziamento disposto dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, nei riguardi del sig. Bucci Giuseppe 77
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale della cinofilia 77

Esami. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Esercito. — Vedi anche: « Forze armate dello Stato ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 248: Avanzamento dei sottufficiali reduci da prigionia di guerra 65
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 249: Temporanee modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito . . 65
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 aprile 1945, n. 292: Nuove norme per gli accertamenti medico-legali nei riguardi dei sottufficiali del Regio esercito 73
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 311: Norme temporanee per il reclutamento degli ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario 78

Esposizioni, fiere, mostre. — Vedi anche: « Consorzi ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1945: Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare » 65
Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Tripoli » 74

Farine.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1945: Norme obbligatorie per il prelevamento dei campioni e per l'analisi delle farine e del pane 62

Farmacisti. — Vedi: « Casse di assistenza ».

Fascismo.

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195: Punizione dell'attività fascista nell'Italia liberata 58
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 196: Attribuzione all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo della facoltà di impugnare le sentenze emanate nella materia dei delitti fascisti 58

Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 162: Abrogazione delle norme relative alla rappresentanza del Comando della milizia ferroviaria nelle Commissioni centrali e locali di avanzamento per il personale delle Ferrovie dello Stato 57
Decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 176: Provvidenze a favore del personale contrattista e sussidiario delle Ferrovie dello Stato 55
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 226: Aumento delle competenze accessorie agli agenti delle Ferrovie dello Stato 62
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 257: Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario nei riguardi del trattamento di missione 66
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 268: Conservazione, in deroga al decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici 68
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 289: Provvista di fondi all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 72
Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 324: Modificazioni al regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 78
Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 325: Assunzione in ruolo degli agenti sussidiari delle Ferrovie dello Stato 73
FERROVIE SECONDARIE concesse all'industria privata. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1945: Cessazione della gestione commissariale della Società romana per le Ferrovie del nord in Roma e dimissioni del commissario 60
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1945: Nomina del commissario governativo per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma 60

Fertilizzanti.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1945: Blocco dei fertilizzanti, anticrittogamici e antiparassitari 74

Fiere. — Vedi: « Esposizioni ».

Filati cucirini. — Vedi: « Prezzi ».

Film. — Vedi: « Enti nazionali ».

Fondazioni.

Decreto Luogotenenziale 14 giugno 1945: Scioglimento degli organi deliberativi, individuali e collegiali della fondazione « Il Vittoriale degli Italiani » 74
Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 208: Erezione in ente morale della Fondazione « Rosario Toscano Scuderi » per conferimento di premi e borse di studio a favore di studenti e laureati . . . 75

Fondi rustici. — Vedi: « Contratti agrari ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NRD No. 785621

Numero della Gazzetta

Foreste.

Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 251: Soppressione del Comitato nazionale forestale e monitalio 66

Forze armate dello Stato. — Vedi anche: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225: Norme, durante l'attuale stato di guerra, circa la dispensa dal servizio permanente effettivo degli ufficiali che, trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione 62

Decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 243: Norme integrative del R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103, concernente le paghe dei gradi militari di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica 65

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 234: Cancellazione dai ruoli degli ufficiali che abbiano cooperato o cooperino con forze armate in guerra contro l'Italia 72

Francobolli. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Gabinetti dei Ministri.

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 269: Revisione del trattamento economico del personale estraneo all'Amministrazione statale addetto ai Gabinetti dei Ministri ed alle Segreterie particolari dei Ministri e Sottosegretari di Stato . . 68

Gas. — Vedi anche: « Imposte e tasse », « Prezzi » e « Società ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 1945: Nomina del commissario per la gestione delle reti della Società italiana per il gas site in territorio tornato all'Amministrazione italiana 68

Giornali e settimanali. — Vedi anche: « Case editrici ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale « L'Isola », con sede in Sassari 72

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1945: Costituzione di una Commissione per la gestione del quotidiano « Il Giornale del Mattino » 72

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Mattino illustrato

Numero della Gazzetta

Giustizia penale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234: Disposizioni penali di carattere straordinario 92

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 206: Proroga dei termini per la scarcerazione degli imputati nei casi di distruzione, smarrimento o sottrazione degli atti 67

Governo Militare Alleato.

Disposizioni e comunicati (Gazz. 51; 56; 58; 60; 61; 62; 67; 68; 69; 70; 72; 76; 77; 78.

« Granai del Popolo ». — Vedi: « Cereali ».

Grano. — Vedi: « Cereali ».

Guardia di Finanza. — Vedi anche: « Concorsi ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 163: Modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 61, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza 75

Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169: Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del Corpo della Regia guardia di finanza 76

Guerra. — Vedi anche: « Ricoveri per i senza tetto ».

GIUSTIZIA MILITARE. — Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 29 aprile 1945, n. 48: Modificazione del bando 26 maggio 1944, n. 26 68

Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 23 maggio 1945, n. 49: Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra 67

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 238: Esercizio dei poteri e delle attribuzioni in materia di giustizia militare finora devoluti al Capo di Stato Maggiore generale 70

Bando del Capo di Stato Maggiore generale 22 giugno 1945, n. 50: Norme per la composizione del Tribunale militare di guerra 65

Bando del Capo di Stato Maggiore generale 25 giugno 1945, n. 49: Norme circa il funzionamento di Tribunali militari territoriali di guerra 76

RICOVERI PER I SENZA TETTO. — V. anche: Anticipazioni bancarie - Leggi e decreti zone bombardate.

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305: Testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici 57

TERRITORI ITALIANI OCCUPATI E TERRITORI RESTITUITI ALL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 181: Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Terni, Perugia, Ascoli 66

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

telegrafi e telefoni ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225: Norme, durante l'attuale stato di guerra, circa la dispensa dal servizio permanente effettivo degli ufficiali che, trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione 62
Decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 243: Norme integrative del R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 107, concernente le paghe dei graduati e militari di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica 65
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 234: Cancellazione dai ruoli degli ufficiali che abbiano cooperato o cooperino con forza armata in guerra contro l'Italia 73

Francobolli. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Gabinetti dei Ministri.

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260: Revisione del trattamento economico del personale estraneo all'Amministrazione statale addetto ai Gabinetti dei Ministri ed alle Segreterie particolari dei Ministri e Sottosegretari di Stato . . 66

Gas. — Vedi anche: « Imposte e tasse », « Prezzi » e « Società ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 1945: Nomina del commissario per la gestione delle reti della Società italiana per il gas siste in territorio tornato all'Amministrazione italiana 63

Giornali e settimanali. — Vedi anche: « Case editrici ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale « L'Isola », con sede in Sassari 57
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1945: Costituzione di una Commissione per la gestione del quotidiano « Il Giornale del Mattino » 57
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima (S.M.I.A.) di Napoli 57

Giornalisti. — Vedi: « Ferrovie dello Stato »

Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 279: Modificazioni all'art. 19 del regolamento sulla concessione dei biglietti di viaggio ai giornalisti . . . 69

Giunta provinciale amministrativa.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203: Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111, per quanto riguarda la composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi locali . . 58

Giustizia militare. — Vedi: « Guerra ».

mento o sottrazione degli atti 71

Governo Militare Alleato.

Disposizioni e comunicati: Ord. 34; 56; 58; 60; 61; 62; 67; 68; 69; 70; 72; 76; 77; 78.

« Granai del Popolo ». — Vedi: « Cereali ».

Grano. — Vedi: « Cereali ».

Guardia di Finanza. — Vedi anche: « Concorsi ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 163: Modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 61, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza 75
Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169: Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del Corpo della Regia guardia di finanza 76

Guerra. — Vedi anche: « Ricoveri per i senza tetto ».

GIUSTIZIA MILITARE. — Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 29 aprile 1915, n. 48: Modificazione del bando 25 maggio 1944, n. 26 55
Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 23 maggio 1945, n. 49: Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra 61
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 310: Esercizio dei poteri e delle attribuzioni in materia di giustizia militare sinora devoluti al Capo di Stato Maggiore generale 76
Bando del Capo di Stato Maggiore generale 22 giugno 1945, n. 50: Norme per la composizione del Tribunale militare di guerra 76
Bando del Capo di Stato Maggiore generale 24 giugno 1945, n. 29: Norme circa il funzionamento di Tribunali militari territoriali di guerra 76
RICOVERI PER I SENZA TETTO. — V. anche: Anticipazioni bancarie - Leggi e decreti zone bombardate.
Decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305: Testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici 75
TERRITORI ITALIANI OCCUPATI E TERRITORI RESTITUITI ALL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 181: Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo e Ancona, con eccezione del comune di Ancona nella provincia di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata 57
Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri 57

Impiegati e salariati dello Stato. — Vedi anche: « Enti », « Ferrovie dello Stato » e « Ministeri (Finanze) ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 189: Trattamento economico dei dipendenti pubblici e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle provincie settentrionali 57
Decreto Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 185: Norme integrative per le promozioni del personale delle Amministrazioni dello Stato 57

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

	Numero della Gazzetta
Decreto Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 184. Norme transitorie per la valutazione del servizio di prova del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale	57
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 202: Indennità ai cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Regia zecca aventi funzioni di gestione e di controllo	59
Decreto Luogotenenziale 16 maggio 1945, n. 261: Modificazioni ai ruoli organici del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri	66
Decreto Luogotenenziale 26 marzo 1945: Costituzione della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destituire	67
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 309: Concessione di un indennizzo di congiuntura al personale statale e degli enti pubblici locali	77
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320: Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale	77
Immobili. — Vedi: « Imposte e tasse ».	
Importazione ed esportazione. — Vedi: « Enti ».	
Imposte e tasse.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212: Abrogazione della sanzione di nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari	60
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223: Modificazione del regime fiscale degli spiriti, dello zucchero ed altri prodotti zuccherini, della birra, dei surrogati del caffè, degli oli di semi, degli organi illuminanti, dell'energia e del gas, degli oli minerali, delle fibre tessili artificiali e del caffè	
Errata-corrige	
Decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 391: Disposizioni in materia di imposte in surrogazione del bollo e registro	74
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 328: Agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia	78
IMPOSTA COMPLEMENTARE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 369: Imposta complementare sul reddito dei dipendenti dello Stato e di altri Enti pubblici	68
IMPOSTA DI SOGGIORNO. — Decreto Ministeriale 9 aprile 1945: Incarico alla Banca nazionale del lavoro di provvedere alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei Comuni in cui tributo è applicabile	77
RICCHEZZA MOBILE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 390: Proroga al 31 dicembre 1945 del termine pesato per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari delle categorie B	

	Numero della Gazzetta
Incendi. — Vedi: « Servizi antincendi ».	
Indennità. — Vedi: « Aeronautica ».	
Indennità di congiuntura. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».	
Infortuni. — Vedi: « Enti ».	
Insegnanti. — Vedi: « Istruzione pubblica ».	
Invalidità e vecchiaia. — Vedi: « Assicurazioni sociali ».	
Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. — Vedi: « Ministeri, ecc. (comunicazioni) ».	
Istituti. — Vedi anche: « Case editrici ».	
ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI. — Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di L'Aquila	34
Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pescara	55
Decreto Luogotenenziale 16 maggio 1945, n. 263: Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale fra gli istituti autonomi per le case popolari	61
Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari della provincia di Potenza	66
Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli	73
ISTITUTI DI CREDITO. — Vedi: « Banche » e « Consorzi ».	
ISTITUTI DI ISTRUZIONE. — Vedi: « Istruzione pubblica ».	
ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA. — Decreto Ministeriale 20 marzo 1945: Soppressione di denominazioni di alcuni istituti di rieducazione per minorenni	72
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 16 maggio 1945, n. 287: Costituzione provvisoria degli organi per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica	71
ISTITUTO DI MEDICINA SOCIALE. — Decreto Ministeriale 4 giugno 1945: Convalida di provvedimenti di inquadramento del personale dell'Istituto di medicina sociale e di nuove assunzioni	77
ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI. — Decreto Ministeriale 26 aprile 1945: Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazioni sulla vita a forma ordinaria e popolare	61
Decreto Ministeriale 9 maggio 1945: Convalida dell'approvazione di una tariffa di assicurazione adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e relativo aumento dei premi	63
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO. — Decreto	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

e sull'alterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . .
Decreto Luogotenenziale 26 marzo 1945. Costituzione della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello stato ed assimilati . . . . . .
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 349. Concessione di un indennizzo di congiuntura al personale statale e degli enti pubblici locali
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 350. Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale . . . . . .

Immobili. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Importazione ed esportazione. — Vedi: « Fatti ».

Imposte e tasse.

Decreto legislativo Luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212. Abrogazione della sanzione di nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223. Modificazione del regime fiscale degli spiriti, dello zucchero ed altri prodotti zuccherini, della birra, dei surrogati del caffè, degli oli di semi, degli organi illuminanti, dell'energia e del gas, degli oli minerali, delle fibre tessili artificiali e del caffè . . . . . .
Errata-corrige . . . . . .
Decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301. Disposizioni in materia di imposte in surrogazione del bollo e registro . . . . . .
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 352. Agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia . . . . . .
IMPOSTA COMPLEMENTARE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 269. Imposta complementare sul reddito dei dipendenti dello Stato e di altri Enti pubblici . . . . . .
IMPOSTA DI SOGGIORNO. — Decreto Ministeriale 9 aprile 1945. Incarico alla Banca nazionale del lavoro di provvedere alla riscossione dell'imposta di soggiorno nel Comune di cui tributo è applicabile
RICCHEZZA MOBILE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 290. Proroga al 31 dicembre 1945 del termine fissato per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari delle categorie *B* e *C-1* . . . . . .
TASSE AUTOMOBILISTICHE. — Decreto Ministeriale 29 marzo 1945. Istituzione di nuovi distintivi di riconoscimento per la riscossione della tassa automobilistica . . . . . .

Imprese private.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1945. Cessazione della gestione commissariale dell'Impresa generale di costruzioni Casalinee, con sede in Roma . . . . . .
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 291. Norme complementari, integrative e di attuazione delle vigenti disposizioni legislative sulle gestioni commissariali di imprese private . . . . .

Invalidità e vecchiaia. — Vedi: « Assicurazioni sociali ».

Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. — Vedi: « Ministeri, ecc. (comunicazioni) ».

Istituti. — Vedi anche: « Case editrici ».

ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI — Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di L'Aquila . . . . .
Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pescara . . . . . .
Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 263. Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale fra gli istituti autonomi per le case popolari
Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari della provincia di Potenza . . . . .
Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli . . . . . .
ISTITUTI DI CREDITO — Vedi: « Banche » e « Consorzi ».
ISTITUTI DI ISTRUZIONE — Vedi: « Istruzione pubblica ».
ISTITUTO DI PREVENZIONE E PENA. — Decreto Ministeriale 28 maggio 1945. Soppressione di denominazioni di alcuni Istituti di rieducazione per minorenni . . . . . .
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 16 maggio 1945, n. 287. Costituzione provvisoria degli organi per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica . . . . .
ISTITUTO DI MEDICINA SOCIALE. — Decreto Ministeriale 5 giugno 1945. Convalida di provvedimenti di inquadramento del personale dell'Istituto di medicina sociale e di nuove assunzioni . . . . . .
ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI. — Decreto Ministeriale 28 aprile 1945. Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma ordinaria e popolare . . .
Decreto Ministeriale 9 maggio 1945. Convalida dell'approvazione di una tariffa di assicurazione adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e relativo aumento dei premi . . . . . .
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO. — Decreto Ministeriale 1° dicembre 1944. Convalida di provvedimenti di inquadramento del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato . . . . . .
Decreto Ministeriale 9 maggio 1945. Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto Poligrafico dello Stato . . . . . .

Istruzione pubblica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 427. Ammissione con abbreviazione di tirocinio, agli esami di maturità e di abilitazione ne' licei classici, scientifici, negli istituti tecnici commerciali, per geometri, nautici e degli istituti magistrali, nonchè norme sui candidati respinti . . . . .

2315
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787023

	Numero della Gazzetta
Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 509: Soppressione di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo *B* nell'organico della Regia scuola professionale femminile « Vittorio Emanuele II » di Napoli	73
Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 510: Soppressione di due posti di ruolo di personale tecnico di gruppo *C* nell'organico della Regia scuola tecnica industriale di Ortona a Mare	72
Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 511: Soppressione di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo *B* nell'organico della Regia scuola professionale femminile di Bari	73
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 300. Esonero dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche a favore degli studenti appartenenti a famiglia numerosa che non hanno potuto adempiere alla prescritta condizione di merito scolastico per avere dato il loro contributo alla causa della libertà	77
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 312. Esonero degli studenti medi dal pagamento delle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra	76
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 315. Funzionamento dell'Istituto superiore di magistero parificato di Salerno	76
ISTRUZIONE MEDIA. — Decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 230: Determinazione dei posti di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie nelle prime e seconde classi della scuola media a decorrere dal 1° ottobre 1931 (Supplemento)	80
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 239. Modificazione del R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 186, relativo alla soppressione del divieto per le donne d'impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media	80
ISTRUZIONE SUPERIORE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238: Provvedimenti sull'istruzione superiore (Supplemento)	67
« La Provvida ».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 160. Riorganizzazione e gestione de « La Provvida »	54
Lane. — Vedi: « Prezzi ».	
Latte e latteria.	
Agevolazioni a favore della Centrale del latte di Napoli	77
Lavoro e lavoratori. — Vedi anche: « Assegni familiari ».	
Avviso di rettifica	66

	Numero della Gazzetta
Liquori.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 20 aprile 1945, n. 237. Nuove disposizioni per i contrassegni di Stato per i liquori	69
Lotto e lotterie.	
Decreto Ministeriale 12 aprile 1945. Approvazione del regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria nazionale « Italia »	56
Decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 304. Aggio ai gestori del lotto	75
Decreto Ministeriale 15 maggio 1945. Costituzione del Comitato generale di direzione della lotteria nazionale « Italia »	73
Lubrificanti. — Vedi: « Prezzi ».	
Macinazione. — Vedi: « Molini e macinazione ».	
Magistratura. — Vedi anche: « Ordinamento giudiziario ».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232: Disposizioni temporanee circa le applicazioni e supplenze di magistrati con funzioni del grado superiore e circa il concorso per uditore	62
Marche per recapito autorizzato. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».	
Marina militare. — Vedi anche: « Forze armate dello Stato ».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 348. Aumento della indennità da corrispondere al personale della Regia marina in caso di sinistro marittimo per perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici	67
Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945. Proroga dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 33 del regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina	69
Matrimonio. — Vedi: « Forze armate dello Stato ».	
Metano. — Vedi: « Enti ».	
Minerali e miniere. — Vedi anche: « Aziende ».	
Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443	76
Ministeri e uffici dipendenti. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato », « Gabinetti dei Ministri », « Impiegati e salariati dello Stato ».	
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI. — Decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 262: Modificazioni alla	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 511: Soppressione di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo *B* nell'organico della Regia scuola professionale femminile di Bari 71

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 300: Esonero dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche a favore degli studenti appartenenti a famiglia numerosa che non hanno potuto adempiere alla prescritta condizione di merito scolastico per avere dato il loro contributo alla causa della libertà 71

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 312: Esonero degli studenti medi dal pagamento delle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra 72

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 316: Funzionamento dell'Istituto superiore di magistero parificato di Salerno 72

ISTRUZIONE MEDIA. — Decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 210: Determinazione dei posti di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie nelle prime e seconde classi della scuola media a decorrere dal 1° ottobre 1941. Supplemento 72

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 239: Modificazione del R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 186, relativo alla soppressione del divieto per le donne d'impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media 72

ISTRUZIONE SUPERIORE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 3 aprile 1945, n. 238: Provvedimenti sull'istruzione superiore (Supplemento) 72

« La Provvida ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 160: Riorganizzazione e gestione de « La Provvida » 74

Lane. — Vedi: « Prezzi ».

Latte e latteria.

Agevolazioni a favore della Centrale del latte di Napoli 77

Lavoro e lavoratori. — Vedi anche: « Assegni familiari ».

Avviso di rettifica 78

Leggi e decreti.

Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 197: Norme di attuazione dell'art. 5, capoverso, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati 58

Legname. — Vedi: « Prezzi ».

Legumi.

Decreto Ministeriale 8 giugno 1945: Norme relative al conferimento del seme secco di leguminose del raccolto 1945 72

Lotterie nazionali

Decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 304: Aggio ai gestori del lotto 73

Decreto Ministeriale 15 maggio 1945: Costituzione del Comitato generale di direzione della lotteria nazionale « Italia » 73

Lubrificanti. — Vedi: « Prezzi ».

Macinazione. — Vedi: « Molini e macinazione ».

Magistratura. — Vedi anche: « Ordinamento giudiziario ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 222: Disposizioni temporanee circa le applicazioni e supplenze di magistrati con funzioni del grado superiore e circa il concorso per uditore . . . 62

Marche per recapito autorizzato. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Marina militare. — Vedi anche: « Forze armate dello Stato ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 agosto 1944, n. 348: Aumento della indennità da corrispondere al personale della Regia marina in caso di sinistro nautico per perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici 67

Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945: Proroga del l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 33 del regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina 69

Matrimonio. — Vedi: « Forze armate dello Stato ».

Metano. — Vedi: « Enti ».

Minerali e miniere. — Vedi anche: « Aziende ».

Elenco dei decreti Ministeriali di concessione minerarie emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 76

Ministeri e uffici dipendenti. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato », « Gabinetti dei Ministri », « Impiegati e salariati dello Stato ».

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI. — Decreto Luogotenenziale 3 aprile 1945, n. 252: Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione 65

MINISTERO DELLE FINANZE. — Decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 163. — Norme concernenti collocamento fuori ruolo dei funzionari delle carriere di concetto della Ragioneria generale dello Stato 54

MINISTERO DEI LL. PP. — Decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 318: Incarichi a persone estranee all'Amministrazione dei lavori pubblici per i servizi della ricostruzione 77

Ministri e Sottosegretari di Stato. — Vedi: « Gabinetti dei Ministri ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

	Numero della Gazzetta
Missioni. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».	
Molini e macinazione.	
Decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 18 marzo 1945: Disciplina della macinazione dei cereali di produzione 1945 destinati per il consumo familiare ed aziendale	63
Monasteri. — Vedi: « Associazioni religiose ».	
Monopoli dello Stato.	
Decreto Ministeriale 2 aprile 1945: Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacco	60
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 161: Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi .	54
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 251: Temporanea modificazione del sistema di pagamento delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio	
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 248: Facoltà al Ministro per le finanze di variare le misure dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione e sulle pietrine focaie . . .	
Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 262: Nuova tariffa di vendita al pubblico delle pietrine focaie e misura del relativo diritto fisso dovuto all'Erario.	
Monte dei Paschi. — Vedi: « Banche e Istituti di credito ».	
Monti di credito su pegno.	
Decreto Ministeriale 17 maggio 1945: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)	
Decreto Ministeriale 18 maggio 1945: Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Teano (Napoli) . . .	
Decreto Ministeriale 28 maggio 1945: Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo (Trapani)	
Decreto Ministeriale 29 maggio 1945: Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli)	
Decreto Ministeriale 29 maggio 1945: Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro	
Decreto Ministeriale 11 giugno 1945: Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari) e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso	77

	Numero della Gazzetta
Notariato.	
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili	55
Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili	57
Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 235: Trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato passato nell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili	62
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili	72
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili	72
Revoca di accreditamento di notai	73
Oli. — Vedi: « Imposte e tasse ».	
Onorificenze.	
Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia: Nomine e promozioni. *Supplemento straordinario*	63
Opere nazionali.	
OPERA NAZIONALE DOPOLAVORO. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1945: Conferma in carica dei componenti il collegio dei sindaci dell'Opera Nazionale Dopolavoro (O.N.D.) .	57
Avviso di rettifica	63
OPERA NAZIONALE PER LA MATERNITÀ E INFANZIA. — Nomina del commissario straordinario dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia	53
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 1945: Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale già di ruolo addetto agli uffici centrali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia	66
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno sito in Tortorici	73
Opere di interesse militare.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° maggio 1945, n. 230: Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 500.000.000 per urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare	61
Avviso di rettifica	63
Opere pubbliche. — Vedi anche: « Consorzi » e « Prezzi ».	
Decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 182: Trasferimento della provincia di Rieti dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma	57
Decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 183: Trasferimento della provincia di Campobasso dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli . . .	57

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 231 8

Monopoli dello Stato.

Decreto Ministeriale 2 aprile 1945: Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacco 59
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 161: Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi . . 59
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 251: Temporanea modificazione del sistema di pagamento delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio 60
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 258: Facoltà al Ministro per le finanze di variare le misure dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione e sulle patrine fornite 60
Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 262: Nuova tariffa di vendita al pubblico delle patrine fornite e misura del relativo diritto fisso dovuto all'Erario. 60

Monte dei Paschi. — Vedi: « Banche e Istituti di credito ».

Monti di credito su pegno.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1945: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) . . 60
Decreto Ministeriale 19 maggio 1945: Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Teano (Napoli) 60
Decreto Ministeriale 28 maggio 1945: Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo (Trapani) 60
Decreto Ministeriale 29 maggio 1945: Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli) 60
Decreto Ministeriale 29 maggio 1945: Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro 60
Decreto Ministeriale 11 giugno 1945: Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari) e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso 77

Mostre. — Vedi: « Esposizioni, fiere, ecc. ».

Motorizzazione. — Vedi: « Ministeri, ecc. (Comunicazioni) ».

Musei.

Decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali e nomina del commissario straordinario 59

Navigazione aerea. — Vedi: « Aeronautica civile ».

Notarile 73
Revoche di accreditamento di notai 73

Oli. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Onorificenze.

Ordini del Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia. Nomine e promozioni. Supplemento straordinario 65

Opere nazionali.

OPERA NAZIONALE DOPOLAVORO. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1945: Conferma in carica dei componenti il collegio dei sindaci dell'Opera Nazionale Dopolavoro (O.N.D.) . . 57
Avviso di rettifica 43
OPERA NAZIONALE PER LA MATERNITÀ E INFANZIA. — Nomina del commissario straordinario dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia 53
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 1945: Convalida dei provvedimenti di inquadramento del personale già di ruolo addetto agli uffici centrali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia 66
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno sito in Tortoreto 73

Opere di interesse militare.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° maggio 1945, n. 230: Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 400.000.000 per urgenti lavori di sistemazione e rimarginazione di strade di interesse militare 62
Avviso di rettifica 63

Opere pubbliche. — Vedi anche: « Consorzi » e « Prezzi ».

Decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 182: Trasferimento della provincia di Rieti dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma 57
Decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 183: Trasferimento della provincia di Campobasso dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli . 57

Ordinamento giudiziario. — Vedi anche: « Magistratura ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 221: Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83, relativo alla trasformazione in sedi di Corte di appello delle Sezioni distaccate di Perugia e di Potenza 61
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233: Disposizioni per le promozioni a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione 62
Decreto Ministeriale 5 maggio 1945: Ritorno in sede della pretura di Civitavecchia (Corte di appello di Roma) 66

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2319

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 12 giugno 1945: Esami per la professione di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Roma	77
Decreto Ministeriale 15 giugno 1945: Costituzione delle Commissioni di esami per le professioni di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de L'Aquila	77
Ordini cavallereschi. — Vedi: « Onorificenze ».	
Ospedali.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 215: Norme a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma	67
Osservazione aerea.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 245: Istituzione di un corso teorico-pratico per il conseguimento del brevetto di osservatore dall'aeroplano	67
Pane. — Vedi: « Farine ».	
Parrocchie. — Vedi anche: « Congrue parrocchiali ».	
Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945 n. 187: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in località Venetico Marina del comune di Venetico (Messina)	77
Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945 n. 188: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Villagrazia del comune di Palermo	77
Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945 n. 189: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gaetano in località Campogrande del comune di Trapani (Messina)	77
Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945 n. 190: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie alla Pietrasanta, nel comune di Napoli	77
Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945 n. 206: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, in contrada Carbonillo del comune di Torre del Greco (Napoli)	77
Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945 n. 207: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata, in frazione Saverato Marina del comune di Saverato (Catanzaro)	77
Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945 n. 208: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Egiziaca, in Napoli	77
Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945 n. 209: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie in contrada Palace di Ponticelli del comune di Napoli	77
Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945 n. 217: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, in frazione Marina di Ragusa del comune di Ragusa	77
Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 284: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, in frazione Marina di Ragusa del comune di Ragusa	70
Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 285: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario, nel comune di Martano (Lecce)	70
Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 305: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe in Sperlia (Catania)	75
Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 306: Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione perpetua della cura d'anime della parrocchia della Cattedrale di Aversa dalla Prima Dignità del Capitolo presso quel capitolo	75
Partigiani.	
Decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 291: Erezione in ente morale dell'Associazione Nazionale partigiani d'Italia (ANPI) con sede in Roma e approvazione del relativo statuto organico	61
Patrioti italiani.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158: Assistenza ai patrioti dell'Italia liberata	52
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 191: Non punibilità delle azioni di guerra dei patrioti nell'Italia occupata	58
Patronati nazionali.	
Decreto Ministeriale 27 marzo 1945: Chiusura della liquidazione del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, con sede in Roma	56
Pensionati. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato » e « Pensioni di guerra ».	
Pensioni ed assegni.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° aprile 1945, n. 208: Proroga degli assegni rinnovabili di guerra e delle vedute provvisorie delle pensioni indirette	59
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 208: Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra	59
Pensioni di guerra.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 192: Miglioramenti ai pensionati di guerra	58
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 196: Pagamento delle rate arretrate di pensioni o assegni di guerra	59
Pesca.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 936021

n. 215: Norme a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma . . .

Osservazione aerea.

Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 245. Istituzione di un corso speciale per il conseguimento del brevetto di osservatore aereo fotografico 77

Pane. — Vedi: « Pasimo ».

Parrocchie. — Vedi anche: « Congrue parrocchiali ».

Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 107. Riconoscimento agli effetti civili della erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in località Annunziata Marina del comune di Venetico (Messina) 57

Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 108. Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Villafranca del comune di Taormina 57

Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 109. Riconoscimento agli effetti civili della erezione nella parrocchia di San Gaetano in località Cangemi del comune di Lipari (Messina) 57

Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 110. Riconoscimento agli effetti civili della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie alla Stazione dei Treni del comune di Napoli 57

Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111. Riconoscimento agli effetti civili della erezione della parrocchia del Rosario del Santo in contrada Cardellio del comune di Torre del Greco (Napoli) 57

Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 112. Riconoscimento agli effetti civili della erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata in frazione Spadafora Marina del comune di Siverata (Catanzaro) 57

Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 113. Riconoscimento agli effetti civili della erezione della parrocchia di Santa Maria (della Grotta) in contrada Grazie di Portici del comune di Napoli 57

Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 114. Riconoscimento agli effetti civili della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in frazione Capo del comune di Lipari (Messina) 57

Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 115. Riconoscimento agli effetti civili della erezione della parrocchia di Santa Maria di Lido Salso in località Barracca del comune di Santa Teresa di Riva (Messina) 57

Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 116. Riconoscimento agli effetti civili della erezione della parrocchia di Santa Maria della Grazie in contrada Pietrarsa di Portici del comune di Napoli 57

Decreto Luogotenenziale 28 marzo 1945, n. 121. Riconoscimento agli effetti civili della erezione della parrocchia di Santa Maria Consolatrice degli afflitti, in contrada Novella del comune di Rocca Naselli (Messina) 57

Decreto Luogotenenziale 28 marzo 1945, n. 122. Riconoscimento agli effetti civili della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, in frazione di Nizza Sicilia (Messina) 57

Partigiani.

Decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 223. Erezione in ente morale dell'Associazione Nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) con sede in Roma e approvazione del relativo statuto organico 61

Patrioti italiani.

Decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 222. Assistenza e patrocinio dello Stato a favore dei patrioti italiani 61

Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 191. Non computabile nelle annate di guerra la prigionia nell'Italia occupata 58

Patronato nazionale.

Decreto Ministeriale 27 marzo 1945. Nomina della Commissione di vigilanza del Patronato nazionale per l'assistenza sociale con sede in Roma 56

Pensioni. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato » e « Pensioni di guerra ».

Pensioni ed assegni.

Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 224. Proroga dell'assegno temporaneo di guerra e della ritenuta percentuale dalle pensioni indirette 60

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 aprile 1945, n. 241. Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra 75

Pensioni di guerra.

Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 225. Assegnamenti in pensioni di guerra 63

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 marzo 1945, n. 240. Pagamento di un rateo arretrato di pensioni a favore di profughi 59

Pesca.

Decreto Ministeriale 26 aprile 1945. Riconoscimento di zona esclusiva di pesca nel lago Trasimeno 75

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 1944. Approvazione del decreto Ministeriale in data 26 maggio 1944 per la costituzione di una commissione tra produttori e commercianti del pesce di acqua dolce 76

Decreto Ministeriale 6 aprile 1945. Riconoscimento di zona esclusiva di pesca nel lago Trasimeno 76

Piani regolatori di risanamento e di sistemazione. — Vedi anche: « Comuni ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 marzo 1945, n. 154. Norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra 53

Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma. — Vedi: « Monopoli dello Stato ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

	Numero della Gazzetta
Polizia ferroviaria.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 288: Istituti di una Divisione speciale di polizia ferroviaria	71
Poste, telegrafi e telefoni.	
Avviso di rettifica	54
Decreto Ministeriale 26 marzo 1945: Sovrastampa di carte valori postali	56
Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Tariffa postale nei rapporti con l'estero per le lettere, per le cartoline e per il diritto fisso di raccomandazione	56
Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Aumento della tariffa telegrafica con la Città del Vaticano	60
Decreto Ministeriale 22 aprile 1945: Sopratassa speciale per il trasporto aereo della corrispondenza civile diretta in Tripolitania	61
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247: Aumento delle tariffe telefoniche interurbane e determinazione dei giorni festivi per la loro riduzione	61
Decreto Ministeriale 2 maggio 1945: Sovrastampa delle marche per recapito autorizzato da cent. 10 con il valore di cent. 40 e con il nuovo stemma dello Stato	61
Decreto Ministeriale 15 maggio 1945: Cessazione della validità dei francobolli di propaganda delle Forze armate	61
Decreto Ministeriale 15 maggio 1945: Cessazione della validità dei francobolli recanti la sovrastampa U. M. ad uso della posta militare	61
Decreto Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 288: Modificazioni alla legge 29 gennaio 1950, n. 281, riguardante la composizione del Comitato per le telecomunicazioni	61
Decreto Luogotenenziale 2 maggio 1945, n. 280: Modificazioni alla disposizioni del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1286, concernente le attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, relative all'esercizio del bilancio	61
Decreto legislativo Luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321: Inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi	61
Preture. — Vedi: « Corti di appello ».	
Previdenza ed assistenza. — Vedi: « Enti ».	
Previdenza sociale.	
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1945: Costituzione della Commissione per la riforma della previdenza sociale	61
Prezzi. — Vedi anche sotto i vari soggetti.	
Riassunto del provvedimento prezzi n. 12 del 14 aprile 1945 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica, del gas e degli acquedotti	61
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, [illegible]	61
Riassunto del provvedimento prezzi n. 17 del 5 giugno 1945 riguardante i prezzi dei filati cotonieri, dell'acido borico e del borace	71
Riassunto del provvedimento prezzi n. 18 del 16 giugno 1945 riguardante i prezzi degli zolfi siciliani, dei rottami di ferro e di acciaio, del legname resinoso della Calabria, le tariffe dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e i prezzi degli oli lubrificanti	77
Prigionieri di guerra. — Vedi anche: « Esercito ».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 174: Anticipazioni ai congiunti dei prigionieri di guerra sui crediti dei prigionieri stessi verso lo Stato	55
Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».	
Prodotti alimentari.	
Decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 1° giugno 1945: Disposizioni in materia di fabbricazione di prodotti dolciari	73
Disposizioni relative alla disciplina del movimento dei prodotti alimentari tra i territori restituiti all'Amministrazione italiana ed i territori ancora sottoposti al Governo Militare Alleato	73
Prodotti conservati. — Vedi anche: « Tonno ».	
Decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 11 maggio 1945: Abrogazione di provvedimenti in materia di fabbricazione e vendita di prodotti conservati	67
Prodotti industriali.	
Decreto Ministeriale 30 maggio 1945: Modificazione all'elenco dei prodotti industriali sottoposti al vincolo della denuncia e del blocco	72
Professionisti.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 226: Determinazione dei compensi per la progettazione e direzione dei lavori per approvvigionamenti annonari	60
Provinciale. — Vedi: « Comuni e provincie ».	
Pubblica sicurezza.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 21 aprile 1945, n. 295: Norme circa il divieto per il personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici ed associazioni sindacali anche se a carattere apolitico	59
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945,	

2322
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 925021

nei rapporti con l'estero per le estere, per le comunicazioni e per il diritto fisso di raccomandazione . . .
Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Annesso della tariffa telegrafica con la Città del Vaticano . . . . .
Decreto Ministeriale 22 aprile 1945: Soprattassa speciale per il trasporto aereo della corrispondenza epistolare diretta in Inghilterra 55
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247: Aumento delle tariffe telefoniche interurbane e determinazione dei giorni festivi per la loro riduzione 56
Decreto Ministeriale 2 maggio 1945: Sovrastampa delle marche per recapito autorizzato da cent. 10 con il valore di cent. 50 e con il nuovo stemma dello Stato 57
Decreto Ministeriale 15 maggio 1945: Cessazione della validità dei francobolli di propaganda postale aerea 58
Decreto Ministeriale 15 maggio 1945: Cessazione della validità dei francobolli recanti la sovrastampa P. M. ad uso della posta militare 59
Decreto Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 288: Modificazioni alla legge 29 gennaio 1865, n. 681, riguardante la composizione del Comitato per le telecomunicazioni 60
Decreto Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 280: Modificazioni alle disposizioni del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1136, concernente le attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, relative all'esercizio del bilancio 61
Decreto legislativo Luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321: Inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi 62

Preture. — Vedi: « Corti di appello ».

Previdenza ed assistenza. — Vedi: « Enti ».

Previdenza sociale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1945: Costituzione della Commissione per la riforma della previdenza sociale 63

Prezzi. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

Riassunto del provvedimento prezzi n. 12 del 14 aprile 1945 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica, del gas e degli acquedotti . . .
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 192: Estensione agli appalti di durata inferiore a sei mesi della revisione dei prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche 64
Riassunto del provvedimento prezzi n. 15 del 12 maggio 1945 riguardante la revisione delle tariffe di energia elettrica 65
Riassunto del provvedimento prezzi n. 16 del 12 maggio 1945 riguardante i prezzi dei filati cotonieri, il listino dei prezzi di lavorazione dei manufatti di canapa e il prezzo dei carburanti e lubrificanti . . .
Decreto Ministeriale 4 giugno 1945: Prezzi dei cereali del raccolto 1945 da conferire all'« Granaio del popolo » 66
Decreto Ministeriale 25 maggio 1945: Disciplina dei prezzi delle uova di cova e di consumo per la campagna 1945 67

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 174: Anticipazioni ai congiunti dei prigionieri di guerra sui crediti dei prigionieri stessi verso lo Stato 68

Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Prodotti alimentari.

Decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 12 giugno 1945: Repressione in materia di fabbricazione di prodotti alimentari 69
Disposizioni relative alla disciplina del movimento dei prodotti alimentari tra i territori restituiti all'Amministrazione italiana ed i territori ancora soggetti al Governo Militare Alleato 70

Prodotti conservati. — Vedi anche: « Tonno ».

Decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 11 maggio 1945: Abrogazione di precedenti in materia di fabbricazione e vendita di prodotti conservati 71

Prodotti industriali.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1945: Modificazione al Listino dei prodotti industriali soggetti al vincolo della denuncia e del blocco 72

Professionisti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 254: Determinazione dei compensi per la progettazione e direzione dei lavori per approvvigionamenti militari 73

Provinciale. — Vedi: « Comuni e provincie ».

Pubblica sicurezza.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 250: Norme circa il divieto per il personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici ed associazioni sindacali anche se a carattere apolitico . . . 75
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 211: Norme transitorie per la nomina nei ruoli di gruppo A e C del personale di pubblica sicurezza e per le promozioni al grado 8° di funzionari di pubblica sicurezza 76

Quotidiani. — Vedi: « Giornali ».

Radioaudizioni.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 aprile 1945: Revoca del decreto luogotenenziale 29 gennaio 1945 riguardante la nomina del commissario straordinario per la gestione della società Italia Audizioni Radio (I.A.R.) 77

2323
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Italiana Pubblicità Radiofonica Anonima (S.I.P.R.A.), con sede in Torino 65

Decreto Ministeriale 13 giugno 1945: Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dalla Società Radiodiffusioni Italia (R.A.I.) ex (E.I.A.R.) 73

Ragioneria generale dello Stato. — Vedi: « Ministeri, ecc. (Finanze) ».

Reddito agrario e dominicale. — Vedi: « Catasto ».

Reduci. — Vedi: « Alto Commissario per i reduci » e « Esercito ».

Registro. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Requisizioni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 172: Requisizione di cose sequestrate nei procedimenti penali 56

Rettifiche d'intestazione. — Vedi: « Debito pubblico ».

Revisori dei conti.

Decreto Ministeriale 24 aprile 1945: Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Cava Umberto 55

Decreto Ministeriale 24 aprile 1945: Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Borghi Alcardo 57

Decreto Ministeriale 27 aprile 1945: Costituzione della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti 60

Decreto Ministeriale 18 maggio 1945: Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Goldschmid Guido 62

Decreto Ministeriale 18 maggio 1945: Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Spizzichino Giulio 62

Decreto Ministeriale 11 maggio 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Castel di Lucio (Messina) e nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione 66

Riassetto della vita civile e ripresa economica della Nazione. — Vedi: « Anticipazioni bancarie ».

Numero della Gazzetta

Sanità pubblica.

Decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Reggio Calabria 57

Decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cosenza 57

Decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pescara 57

Bollettino bimensile del bestiame n. 1 dal 1° al 15 gennaio 1945 76

Bollettino bimensile del bestiame n. 2 dal 16 al 31 gennaio 1945 78

Scambi con l'estero.

Decreto Luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 306: Norme per le operazioni finanziarie con l'estero e per la riorganizzazione del controllo dei cambi 75

Scuole. — Vedi: « Istruzione pubblica ».

Segretari comunali.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 1945: Costituzione della Commissione centrale per la revisione dei lavori scritti degli esami per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale 57

Servizi antincendi.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 109: Sostituzione dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1940, n. 1416, concernente l'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra 59

Sinistrati. — Vedi: « Guerra ».

Società. — Vedi anche: « Cooperative », « Case editrici » e sotto le voci dei singoli soggetti.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1945: Revoca del decreto presidenziale 29 gennaio 1945, riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e la nomina del commissario straordinario 53

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1945: Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Società Mineraria Carbonifera Sarda 53

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1945: Scioglimento degli organi deliberativi della Società « Amici del Giappone » e nomina del commissario straordinario 58

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Reduci. — Vedi: « Alto Commissario per i reduci » e « Esercito ».

Registro. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Requisizioni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173: Requisizione di cose sequestrate nei procedimenti penali 7

Rettifiche d'intestazione. — Vedi: « Debito pubblico ».

Revisori dei conti.

Decreto Ministeriale 24 aprile 1945: Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Cava Umberto 55
Decreto Ministeriale 24 aprile 1945: Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Borghi Alcardo . . . . . »
Decreto Ministeriale 27 aprile 1945: Costituzione della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti 60
Decreto Ministeriale 18 maggio 1945: Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Goldschmid Guido 62
Decreto Ministeriale 18 maggio 1945: Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Spizzichino Giulio 62
Decreto Ministeriale 11 maggio 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Castel di Lucio (Messina) e nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione 66

Riassetto della vita civile e ripresa economica della Nazione. — Vedi: « Anticipazioni bancarie ».

Richiamati alle armi. — Vedi: « Assegni familiari » e « Impiegati e salariati dello Stato ».

Ricompense al valor militare.

Ministero della marina: Ricompense al valor militare 60

Ricostruzione nazionale. — Vedi: « Ministeri (LL. PP.) ».

Ricoveri per i senza tetto. — V. sotto: « Guerra ».

Rottami di ferro e di acciaio. — Vedi: « Prezzi ».

Sale. — Vedi: « Monopoli ».

Scambi con l'estero.

Decreto Luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 306: Norme per le operazioni finanziarie con l'estero e per la riorganizzazione del controllo dei cambi 75

Scuole. — Vedi: « Istruzione pubblica ».

Segretari comunali.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 1945: Costituzione della Commissione centrale per la revisione dei lavori scritti degli esami per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale 57

Servizi antincendi.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 139: Sostituzione dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1940, n. 1416, concernente l'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra 59

Sinistrati. — Vedi: « Guerra ».

Società. — Vedi anche: « Cooperative », « Case editrici » e sotto le voci dei singoli soggetti.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1945: Revoca del decreto presidenziale 28 gennaio 1945, riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e la nomina del commissario straordinario 52
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1945: Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Società Mineraria Carbonifera Sarda 53
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1945: Scioglimento degli organi deliberativi della Società « Amici del Giappone » e nomina del commissario straordinario 58
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1945: Nomina del commissario della Società per azioni Consorzio industriali canapieri, con sede in Milano 62
Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 253: Approvazione del nuovo statuto della Società nazionale di previdenza, con sede in Roma 65
Approvazione del nuovo statuto della Società di mutua assistenza fra gli impiegati civili di Roma 77

Sottufficiali. — Vedi: « Esercito ».

Spiriti. — Vedi: « Enti », « Imposte e tasse ».

Stipendi e mercedi (cessione, pignorabilità e sequestrabilità degli). — Vedi: « Ferrovie dello Stato ».

2325

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788631

Numero della Gazzetta

Surrogati di caffè. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Tabacchi. — Vedi anche: « Dazi doganali » e « Monopoli ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 277: Provvidenze in favore dei tabacchicultori . 69

Tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario. — Vedi: « Catasto, ecc. ».

Tariffe telefoniche. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Tasse. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Tasse scolastiche. — Vedi: « Istruzione pubblica ».

Telefono e telegrafo. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Territori italiani occupati. — Vedi: « Guerra ».

Territori liberati. — Vedi: « Leggi e decreti ».

Titoli azionari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 aprile 1945, n. 175: Frazionamento dei titoli azionari emessi da società aventi sede nel territorio occupato dal nemico 56

Tonno.

Decreto dell'Alto Commissario dell'alimentazione 27 aprile 1945: Disciplina della produzione e immissione al consumo del tonno e sottoprodotti conservati per la campagna 1945 58

Trasferimenti immobiliari. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Numero della Gazzetta

Trasporti. — Vedi: « Autolinee » e « Ferrovie ».

Trasporto di cose con autoveicoli. — Vedi: « Autolinee » e « Autoveicoli ».

Trebbiatura.

Decreto Ministeriale 12 maggio 1945: Misura dei salari medi o convenzionali giornalieri da corrispondersi agli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1945 61

Tribunali militari. — Vedi: « Guerra (Giustizia militare) ».

Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

Decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 170: Nomina di tre candidati idonei nel ruolo del personale degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria 55

Ufficiali. — Vedi: « Aeronautica », « Esercito », « Forze armate dello Stato » e « Guardia di finanza ».

Unione fascista fra le famiglie numerose.

Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267: Soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose 68

Valute. — Vedi: « Scambi con l'estero ».

Zolfi. — Vedi: « Prezzi ».

Zone bombardate. — Vedi anche: « Opere pubbliche ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240: Autorizzazione a provvedere alle opere occorrenti per la colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili 64

Zucchero. — Vedi: « Imposte e tasse ».

2326
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 825021

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1944 e di quelli del 1945 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° gennaio al 30 giugno 1945

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
Raccolta 1944		459	22	9	16	74	36	139	48	204	59	269	68
		460	23	10	17	75	37	140	48	205	59	270	68
396	1	461	23	11	17	76	37	141	49	206	59	271	68
397	1	462	23	12	17	77	37	142	49	207	59	272	68
398	1	463	23	13	17	78	37	143	50	208	59	273	68
399	2	464	23	14	17	79	37	144	50	209	59	274	68
400	2	465	23	15	17	80	37	145	50	210	59	275	69
401	3	466	23	16	18	81	38	146	51	211	60	276	69
402	3	467	24	17	19	82	38	147	51	212	60	277	69
403	4	468	24	18	21	83	38	148	51	213	60	278	69
404	4	469	24	19	21	84	38	149	51	214	60	279	69
405	4	470	25	20	21	85	39	150	52	215	60	280	70
406	4	471	25	21	21	86	39	151	52	216	60	281	70
407	4	472	25	22	21	87	39	152	52	217	60	282	70
408	5	473	25	23	21	88	39	153	52	218	60	283	70
409	5	474	25	24	22	89	39	154	53	219	60	284	70
410	5	475	25	25	22	90	39	155	53	220	60	285	70
411	5	476	25	26	22	91	39	156	53	221	61	286	71
412	5	477	27	27	23	92	39	157	53	222	61	287	71
413	5	478	27	28	25	93	39	158	53	223	61	288	71
414	6	479	27	29	25	94	39	159	54	224	61	289	72
415	6	480	28	30	25	95	39	160	54	225	62	290	72
416	6	481	28	31	25	96	40	161	54	226	62	291	72
417	6	482	28	32	25	97	41	162	54	227	62	292	73
418	7	483	28	33	25	98	41	163	54	228	62	293	73
419	7	484	28	34	25	99	41	164	54	229	62	294	73
420	8	485	29	35	25	100	41	165	55	230	62	295	73
421	8	486	29	36	25	101	41	166	55	231	62	296	73
422	8	487	29	37	25	102	41	167	55	232	62	297	73
423	8	488	29	38	26	103	42	168	55	233	62	298	73
424	8	489	29	39	27	104	42	169	55	234	62	299	73
425	9	490	29	40	27	105	42	170	55	235	62	300	74
426	9	491	29	41	27	106	42	171	56	236	62	301	74
427	9	492	30	42	27	107	42	172	56	237	63	302	74
428	10	493	30	43	29	108	42	173	56	238	63	303	74
429	11	494	30	44	29	109	42	174	56	239	64	304	75
430	11	495	30	45	30	110	42	175	56	240	64	305	75
431	12	496	30	46	30	111	42	176	56	241	64	306	75
432	13	497	31	47	30	112	42	177	57	242	64	307	75
433	14	498	31	48	31	113	42	178	57	243	65	308	75
434	14	499	31	49	31	114	43	179	57	244	65	309	75
435	15	500	31	50	31	115	43	180	57	245	65	310	76
436	16	501	32	51	32	116	43	181	57	246	65	311	76
437	16	502	32	52	32	117	43	182	57	247	65	312	76
438	16	503	32	53	32	118	43	183	57	248	65	313	76
439	16	504	32	54	32	119	43	184	57	249	65	314	76
440	17	505	36	55	32	120	43	185	57	250	65	315	76
441	17	506	43	56	32	121	43	186	57	251	65	316	76
442	17	507	45	57	32	122	43	187	57	252	65	317	76
443	17	508	67	58	33	123	44	188	57	253	65	318	77
444	17	509	73	59	33	124	44	189	57	254	65	319	77
445	17	510	73	60	33	125	44	190	57	255	65	320	77
446	19	511	73	61	33	126	44	191	58	256	66	321	78
447	20			62	35	127	45	192	58	257	66	322	78

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

400	2	465	23	15	17	80	37	145	50	210	60	276	69										
401	3	466	24	16	18	81	38	146	51	211	60	277	69										
402	3	467	24	17	19	82	38	147	51	212	60	278	69										
403	4	468	24	18	21	83	38	148	51	213	60	279	69										
404	4	469	24	19	21	84	38	149	51	214	60	280	70										
405	4	470	25	20	21	85	39	150	52	215	60	281	70										
406	4	471	25	21	21	86	39	151	52	216	60	282	70										
407	4	472	25	22	21	87	39	152	52	217	60	283	70										
408	5	473	25	23	21	88	39	153	52	218	60	284	70										
409	5	474	25	24	21	89	39	154	53	219	60	285	70										
410	5	475	25	25	21	90	39	155	53	220	60	286	71										
411	5	476	25	26	22	91	39	156	53	221	61	287	71										
412	5	477	25	27	22	92	39	157	53	222	61	288	71										
413	5	478	25	28	22	93	39	158	53	223	61	289	72										
414	6	479	25	29	22	94	39	159	54	224	61	290	72										
415	6	480	25	30	22	95	39	160	54	225	62	291	72										
416	6	481	25	31	22	96	40	161	54	226	62	292	73										
417	6	482	25	32	22	97	41	162	54	227	62	293	73										
418	7	483	25	33	22	98	41	163	54	228	62	294	73										
419	7	484	25	34	22	99	41	164	54	229	62	295	73										
420	8	485	25	35	22	100	41	165	55	230	62	296	73										
421	8	486	25	36	22	101	41	166	55	231	62	297	73										
422	8	487	25	37	22	102	41	167	55	232	62	298	73										
423	8	488	25	38	22	103	42	168	55	233	62	299	73										
424	8	489	25	39	22	104	42	169	55	234	62	300	74										
425	9	490	25	40	22	105	42	170	55	235	62	301	74										
426	9	491	25	41	22	106	42	171	56	236	62	302	74										
427	9	492	25	42	22	107	42	172	56	237	63	303	74										
428	10	493	25	43	22	108	42	173	56	238	63	304	75										
429	11	494	25	44	22	109	42	174	56	239	64	305	75										
430	11	495	25	45	22	110	42	175	56	240	64	306	75										
431	12	496	25	46	22	111	42	176	56	241	64	307	75										
432	13	497	25	47	22	112	42	177	57	242	64	308	75										
433	14	498	25	48	22	113	42	178	57	243	65	309	75										
434	14	499	25	49	22	114	43	179	57	244	65	310	76										
435	15	500	25	50	22	115	43	180	57	245	65	311	76										
436	16	501	25	51	22	116	43	181	57	246	65	312	76										
437	16	502	25	52	22	117	43	182	57	247	65	313	76										
438	16	503	25	53	22	118	43	183	57	248	65	314	76										
439	16	504	25	54	22	119	43	184	57	249	65	315	76										
440	17	505	25	55	22	120	43	185	57	250	65	316	76										
441	17	506	25	56	22	121	43	186	57	251	65	317	76										
442	17	507	25	57	22	122	43	187	57	252	65	318	77										
443	17	508	25	58	23	123	44	188	57	253	65	319	77										
444	17	509	25	59	23	124	44	189	57	254	65	320	77										
445	17	510	25	60	23	125	44	190	57	255	65	321	78										
446	19	511	25	61	23	126	44	191	58	256	66	322	78										
447	20			62	25	127	45	192	58	257	66	323	78										
448	20			63	25	128	45	193	58	258	66	324	78										
449	20	**Raccolta 1945**		64	26	129	45	194	58	259	66	325	78										
450	20			65	26	130	46	195	58	260	66	326	78										
451	21	1	4	66	26	131	46	196	58	261	66	327	78										
452	21	2	4	67	26	132	47	197	58	262	66	328	78										
453	21	3	9	68	26	133	47	198	59	263	66	329	78										
454	21	4	11	69	26	134	47	199	59	264	66												
455	21	5	11	70	26	135	47	200	59	265	67												
456	21	6	12	71	26	136	47	201	59	266	67												
457	22	7	13	72	26	137	47	202	59	267	68												
458	22	8	15	73	26	138	48	203	59	268	68												

(2100169) Roma, 1945 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2328

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788 [illegible]

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/pa.
20 Sept 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 110 of 13 September 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Labour

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.523 of 21 Aug 45.
Provisions in favour of labourers of Northern Italy.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.524 of 21 August 1945.
Instituting an office of accounts in Northern Italy for liaison with the Central Administration.

(c) Public Relations

(c) Decree of the President of the Council of Ministers of 5 April 1945.
Revocation of the Presidential decree of 15 May 1945 appointing a commissioner for the temporary management of the publishing firm of "De Carlo and Co".

(d) Agriculture

(d) Ministerial Decree of 30 June 1945.
Validating the dismissals of a group of employees of the Agriculture Economic Societies.

(e) Finance (Property Control)

(e) Ministerial Decree of 9 August 1945.
Placing the firm styled "Lohmiller" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Labour — No.523 of 21 August 1945.
Provisions in favour of labourers of Northern Italy.

(b) Finance — (b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.524 of 21 August 1945.
Instituting an office of accounts in Northern Italy for liaison with the Central Administration.

(c) Public Relations — (c) Decree of the President of the Council of Ministers of 5 April 1945.
Revocation of the Presidential decree of 15 May 1945 appointing a commissioner for the temporary management of the publishing firm of "De Carlo and Co".

(d) Agriculture — (d) Ministerial Decree of 30 June 1945.
Validating the dismissals of a group of employees of the Agriculture Economic Societies.

(e) Finance (Property Control) — (e) Ministerial Decree of 3 August 1945.
Placing the firm styled "Lohmiller" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(f) Transportation — (f) Ministerial Decree of 10 August 1945.
Extending to the provinces of Apuania, Lucca, Bologna, Ferrara, Forli, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, and Reggio Emilia the rules concerning the census of motor vehicles and spare parts.

(g) Commerce — (g) Ministerial Decree of 14 August 1945. 5202
Appointing a special administrator in the Kingdom for the Italian Cotton Society of Africa.

(h) Finance (Property Control) — (h) Ministerial Decree of 16 August 1945.
Placing the Refuse Utilization Co.Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(i) Finance — (i) Ministerial Decree of 20 August 1945.
Opening of new branches of "Vittorio Emanuele" Central Saving Bank for Sicily.

7216

2330
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(j) Commerce

(j) Ministerial Decree of 25 August 1945.
Appointing an audit Board to assist the Commissioner in the liquidation transactions of the National Society for distillers of spirits of the second category.

(k) Agriculture

(k) Ministerial Decree of 27 August 1945.
Appointing a Commissioner for the Provincial Agrarian Society of Ascoli Piceno.

(l) Ministerial Decree of 31 August 1945.
Extending to personnel employed by the Presidency of the Senate of the Kingdom the medical benefits supplied by the National Society for the Welfare of State employees.

(m) Commerce

(m) Ministerial Decree of 1st September 1945.
Appointing the President of the Council of the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Bologna.

(n) Finance (Property Control)

(n) Ministerial Decree of 6 September 1945.
Placing the "Esportazione sete" Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(o) Finance (Property Control)

(o) Ministerial Decree of 10 September 1945.
Placing the Italian Agency of the "Nordstern" General Insurance Company Limited with head office in Genova under receivership and appointing a receiver.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Friday, 28 September 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue of G.U. will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

2331
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(l) Ministerial Decree of 31 August 1945.
Extending to personnel employed by the Presidency of the Senate of the Kingdom the medical benefits supplied by the National Society for the Welfare of State employees.

(m) Commerce

(m) Ministerial Decree of 1st September 1945.
Appointing the President of the Council of the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Bologna.

(n) Finance (Property Control)

(n) Ministerial Decree of 5 September 1945.
Placing the "Esportazione sete" Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

( ) Finance (Property Control)

(o) Ministerial Decree of 10 September 1945.
Placing the Italian Agency of the "Nordstern" General Insurance Company Limited with head office in Genova under receivership and appointing a receiver.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of A.G territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Friday, 28 September 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue of G.U. will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

2332

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 83° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 13 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI — TELEF. 50-139 81-256 81-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 800	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.300
	» semestrale	» 450		» semestr.	» 750
	» trimestrale	» 250		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »

In Italia	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 350		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 150		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 3		Un fascicolo	» 20

» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le Librerie depositarie di Roma e dai Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 523.

Provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alfa Italia. Pag. 1312

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 524.

Istituzione di un Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali . . . . . Pag. 1313

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 1945.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 1945, col quale si nominava un commissario per la temporanea gestione del « Consorzio editoriale Italiano De Carlo & Compagni » . . . Pag. 1316

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di un [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Apertura di nuove agenzie della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane. Pag. 1318

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Nomina del Collegio dei revisori incaricato di assistere il commissario nelle operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria. Pag. 1318

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno . . . . . Pag. 1318

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Estensione al personale dipendente dalla Presidenza del Senato del regio del beneficio dell'assistenza indiretta, in materia sanitaria, dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali . . . . . Pag. 1319

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna . Pag. 1319

2333

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo L. 800	All'Estero	Abb. annuo L. 1.200
	» semestrale » 450		» semestrale » 700
	» trimestrale » 200		» trimestre » 400
	Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo L. 500	All'Estero	Abb. annuo L. 800
	» semestrale » 280		» semestrale » 500
	» trimestrale » 140		» trimestrale » 300
	Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo al doppio del prezzo di vendita per l'Italia	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); al Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 523.

Provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia. Pag. 1341

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 524.

Istituzione di un Ufficio amministrativo-contabile nell'Alta Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali . . . . . Pag. 1341

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 1945.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 1945, col quale si nominava un commissario per la temporanea gestione del «Consorzio editoriale italiano De Carlo & Compagni» . . . Pag. 1340

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di un gruppo di impiegati degli Enti economici dell'agricoltura. Pag. 1336

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Lohmiller, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1342

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Estensione alle provincie di Apuania, Lucca, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia del contingente degli autoveicoli e delle loro parti di ricambio . . . . . Pag. 1342

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1945.

Nomina dell'amministratore straordinario delle attività dell'Ente per il colonie dell'Africa italiana nel Regno. Pag. 1342

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Raccolta utilizzazione cascami, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1348

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Apertura di nuove agenzie della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane. Pag. 1614

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Nomina del Collegio dei revisori incaricato di assistere il commissario nelle operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria. Pag. 1343

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno . . . . . Pag. 1343

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Estensione al personale dipendente dalla Presidenza del Senato del Regno del beneficio dell'assistenza fornita, in materia sanitaria, dall'Ente mutuale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali . . . . . Pag. 1339

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna . Pag. 1350

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. «Esportazione sete», con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1349

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della «Nordstern» società anonima di assicurazioni generali, con sede in Genova, e nomina del sequestratario. Pag. 1349

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso di rettifica. Pag. 1350

Ministero dell'interno:

Sospensione dei termini fissati dal decreto ministeriale 21 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . . Pag. 1350

Assegnazione di segretari comunali di grado superiore ad alcuni Comuni . . . . . Pag. 1350

5201

7216

2334

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Ministero del tesoro:

Dichiarazione concernente lo smarrimento di alcuni mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza . . . . . Pag. 1350

Medio dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1350

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione degli agenti della riscossione. Pag. 1351

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1353

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1351

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione. . . Pag. 1351

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione); obbligazioni 4.50 % di Credito comunale serie speciale « Città di Palermo », obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale « Città di Genova ». Pag. 1355

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4.50 % serie ordinarie (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % . . . . . Pag. 1355

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1356

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 523.

Provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

Le controversie che possano insorgere per effetto dei provvedimenti previsti dal precedente comma, ove non siano conciliate con l'intervento della Commissione interna, sono decise in via provvisoria con provvedimento esecutivo del competente Ispettorato del lavoro, salvo l'azione giudiziaria.

Art. 2.

Le imprese industriali che si trovino, per le attuali circostanze, costrette a ridurre il numero dei lavoratori in servizio effettivo, devono istituire un ruolo dei lavoratori in aspettativa.

In detto ruolo sono iscritti nominativamente i lavoratori dell'impresa che trovavansi iscritti nei ruoli di temporanea disponibilità e che non siano stati riassunti alla data di entrata in vigore del presente decreto in effettivo servizio.

Inoltre potranno essere iscritti nel ruolo predetto i lavoratori che saranno designati di volta in volta di comune accordo dalla direzione dell'impresa e dalla commissione interna ovvero, in mancanza di questa, dal competente Ufficio provinciale del lavoro.

Art. 3.

I lavoratori iscritti nel ruolo di aspettativa, anche se temporaneamente occupati ai sensi del seguente art. 7, conservano tutti i diritti relativi all'anzianità di servizio sanciti dalle disposizioni di legge o da contratti collettivi.

Art. 4.

Ai lavoratori iscritti nel ruolo di aspettativa compete il seguente trattamento economico:

a) una indennità giornaliera, a carico dell'impresa, di L. 10 per i lavoratori maschi di età superiore a 18 anni; di L. 7 per le donne di età superiore ai 18 anni; di L. 4 per i giovani d'ambo i sessi di età non superiore ai 18 anni, salvo le disposizioni più favorevoli previste in accordi locali;

b) gli assegni familiari, eventualmente spettanti, a carico della Cassa unica degli assegni stessi;

c) una indennità giornaliera a carico della gestione della assicurazione contro la disoccupazione, dell'importo di L. 20 per i lavoratori maschi di età superiore ai 18 anni; di L. 11 per le donne di età superiore ai 18 anni; di L. 8 per i giovani d'ambo i sessi di età non superiore ai 18 anni.

Art. 5.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

tifica . . . . . Pag. 1351

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentati obbligazioni 5 % di Credito comunale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione. . . Pag. 1351

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentati: obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione); obbligazioni 4,50 % di Credito comunale serie speciale « Città di Palermo »; obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale « Città di Genova »: Pag. 1352

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentati: obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % . . . . . Pag. 1353

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1356

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 523.

Provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle Imprese industriali cui si applica il presente decreto ai sensi dell'art. 17, è fatto divieto di licenziare i lavoratori dipendenti fino al 30 settembre 1945.

Tale divieto non si applica:

a) ai lavoratori che, senza grave giustificato motivo, rifiutino di accettare altra occupazione che sia loro offerta presso altro datore di lavoro;

b) nei casi in cui per disposizione di legge o di contratto collettivo è consentita la risoluzione del rapporto di lavoro per fatto del lavoratore.

in servizio effettivo, devono istituire un ruolo dei lavoratori in aspettativa.

In detto ruolo sono iscritti nominativamente i lavoratori dell'impresa che trovavansi iscritti nei ruoli di temporanea disponibilità e che non siano stati riassunti alla data di entrata in vigore del presente decreto in effettivo servizio.

Inoltre potranno essere iscritti nel ruolo predetto i lavoratori che saranno designati di volta in volta di comune accordo dalla direzione dell'impresa e dalla commissione interna ovvero, in mancanza di accordo, dal competente Ufficio provinciale del lavoro.

Art. 3.

I lavoratori iscritti nel ruolo di aspettativa, anche se temporaneamente coperti ai sensi del seguente art. 4, conservano tutti i diritti relativi all'anzianità di servizio sanciti dalle disposizioni di legge o da contratti collettivi.

Art. 4.

Ai lavoratori iscritti nel ruolo di aspettativa compete il seguente trattamento economico:

a) una indennità giornaliera, a carico dell'impresa, di L. 10 per i lavoratori maschi di età superiore a 18 anni; di L. 7 per le donne di età superiore ai 18 anni; di L. 4 per i giovani d'ambo i sessi di età non superiore ai 18 anni, salvo le disposizioni più favorevoli previste in accordi locali;

b) gli assegni familiari, eventualmente spettanti, a carico della Cassa unica degli assegni stessi;

c) una indennità giornaliera a carico della gestione della assicurazione contro la disoccupazione, dell'importo di L. 20 per i lavoratori maschi di età superiore ai 18 anni; di L. 11 per le donne di età superiore ai 18 anni; di L. 8 per i giovani d'ambo i sessi di età non superiore ai 18 anni.

Art. 5.

Le imprese sono tenute a trasmettere alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed al competente Ufficio provinciale del lavoro una copia del ruolo dei lavoratori in aspettativa non oltre il 3° giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Le variazioni al predetto ruolo devono essere comunicate quindicinalmente.

Art. 6.

Al lavoratore iscritto nel ruolo di aspettativa, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, è dovuta la liquidazione delle indennità di anzianità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o di contratto collettivo.

2336

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

Art. 7.

Gli Uffici provinciali del lavoro sono tenuti a svolgere l'azione necessaria per assicurare l'impiego anche temporaneo in lavori agricoli, opere pubbliche o in altre attività, sia dei lavoratori iscritti nei ruoli di aspettativa sia dei lavoratori che restino temporaneamente sospesi dal lavoro sentite per questi ultimi la commissione interna e la impresa.

Art. 8.

Ai lavoratori che restino temporaneamente sospesi o che effettuino meno di 48 ore di lavoro alla settimana, compete:

a) per ogni ora di lavoro effettivamente prestato la retribuzione oraria globale comprensiva di ogni indennità;

b) per le ore di lavoro non prestate comprese fra le 0 e le 48 settimanali, un'integrazione pari al 75 % della retribuzione globale e della indennità di contingenza ragguagliata ad ora.

Le Camere confederali del lavoro e le Unioni provinciali per ciascuna Provincia possono, con accordi sindacali, fissare i criteri per la determinazione della retribuzione globale e stabilire eventualmente delle apposite tabelle di salari medi per categoria.

Art. 9.

La corresponsione del trattamento economico di cui ai precedenti articoli 4 e 8, è subordinata all'osservanza, da parte del lavoratore, delle norme che saranno stabilite dagli Uffici provinciali del lavoro e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate.

Il trattamento economico predetto non è dovuto ai lavoratori in aspettativa o sospesi che risultino occupati presso altro datore di lavoro, anche se temporaneamente, per tutta la durata dell'occupazione.

Art. 10.

Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto per i quali sono stabiliti, per disposizione contrattuale o in relazione alle caratteristiche della loro prestazione, particolari orari, il trattamento di cui all'art. 8 è dovuto per le ore effettuate in meno di tali particolari orari e in ogni caso non oltre le 48 ore settimanali.

Agli operai con retribuzione fissa e agli impiegati, il trattamento predetto è calcolato sull'ammontare della retribuzione normale.

Art. 11.

Il trattamento di cui all'art. 8 è corrisposto dall'impresa.

I due terzi dell'importo del trattamento di cui alla lettera *b)* del predetto art. 8 sono rimborsati all'impresa dalla Cassa integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.

Art. 14.

Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto sono dovuti gli assegni familiari nella misura normale.

Art. 15.

Ai fini del rimborso previsto dall'art. 13 si applicano le norme sul sistema di conguaglio stabilito dal contratto collettivo 13 giugno 1941.

Art. 16.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad anticipare, alle condizioni che saranno da esso stabilite, i fondi necessari alle imprese che per la loro situazione finanziaria non dispongano delle somme occorrenti per la corresponsione dei trattamenti previsti dal presente decreto.

Tali anticipazioni sono limitate al presunto ammontare della parte rimborsabile dalla Cassa di integrazione.

Le somme anticipate non possono essere impiegate per effettuare pagamenti diversi da quelli per i quali esse sono destinate.

Per il ricupero delle somme anticipate che non siano assorbite dalle erogazioni poste a carico della Cassa di integrazione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può, in caso di mancata restituzione, esperire ingiunzione di pagamento contro l'impresa inadempiente, con l'osservanza delle norme stabilite dal R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

I crediti della Cassa sono privilegiati nello stesso grado dei crediti dello Stato.

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alle imprese soggette al contratto collettivo 13 giugno 1941 e ai lavoratori da esse dipendenti, limitatamente agli stabilimenti e agli uffici aventi sede nelle provincie di Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Apuania, Torino, Aosta, Cuneo, Alessandria, Vercelli, [illegible] Mantova, Per-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788283

Art. 8.

Ai lavoratori che restino temporaneamente sospesi o che effettuino meno di 48 ore di lavoro alla settimana, compete:

a) per ogni ora di lavoro effettivamente prestata la retribuzione oraria globale comprensiva di ogni indennità;

b) per le ore di lavoro non prestate comprese fra le 0 e le 48 settimanali, un'integrazione pari al 75 % della retribuzione globale o della indennità di contingenza ragguagliate all'ora.

Le Camere confederali del lavoro e le Unioni industriali per ciascuna Provincia possono, con accordi sindacali, fissare i criteri per la determinazione della retribuzione globale e stabilire eventualmente delle apposite tabelle di salari medi per categoria.

Art. 9.

La corresponsione del trattamento economico di cui ai precedenti articoli 4 e 8, è subordinata all'osservanza, da parte del lavoratore, delle norme che saranno stabilite dagli Uffici provinciali del lavoro e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate.

Il trattamento economico predetto non è dovuto ai lavoratori in aspettativa o sospesi che risultino occupati presso altra datore di lavoro, anche se temporaneamente, per tutta la durata dell'occupazione.

Art. 10.

Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto per i quali sono stabiliti, per disposizione contrattuale o in relazione alle caratteristiche della loro prestazione, particolari orari, il trattamento di cui all'art. 8 è dovuto per le ore effettuate in meno di tali particolari orari e in ogni caso non oltre le 48 ore settimanali.

Agli operai con retribuzione fissa e agli impiegati, il trattamento predetto è calcolato sull'ammontare della retribuzione normale.

Art. 11.

Per quanto concerne il computo della retribuzione ed il calcolo delle ore lavorative nei casi in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione in periodi plurisettimanali, si applicano le norme del contratto collettivo 13 giugno 1941, relativo alla integrazione dei salari degli operai dell'industria, lavoranti ad orario ridotto, per quanto esse non siano incompatibili con il presente decreto.

Art. 12.

Il trattamento di cui all'art. 8 non è dovuto agli operai lavoranti ad orario ridotto in caso di festività non retribuite, e di assenze che non comportino retribuzione.

Art. 14.

Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto sono dovuti gli assegni familiari nella misura normale.

Art. 15.

Ai fini del rimborso previsto dall'art. 13 si applicano le norme sul sistema di conguaglio stabilito dal contratto collettivo 13 giugno 1941.

Art. 16.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad anticipare, alle condizioni che saranno da esso stabilite, i fondi necessari alle imprese che per la loro situazione finanziaria non dispongano delle somme occorrenti per la corresponsione dei trattamenti previsti dal presente decreto.

Tali anticipazioni sono limitate al presunto ammontare della parte rimborsabile dalla Cassa di integrazione.

Le somme anticipate non possono essere impiegate per effettuare pagamenti diversi da quelli per i quali esse sono destinate.

Per il ricupero delle somme anticipate che non siano assorbite dalle erogazioni poste a carico della Cassa di integrazione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può, in caso di mancata restituzione, emettere ingiunzione di pagamento contro l'impresa inadempiente, con l'osservanza delle norme stabilite dal R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

I crediti della Cassa sono privilegiati nello stesso grado dei crediti dello Stato.

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alle imprese soggette al contratto collettivo 13 giugno 1941 e ai lavoratori da esse dipendenti, limitatamente agli stabilimenti e agli uffici aventi sede nelle provincie di Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Apuania, Torino, Aosta, Cuneo, Alessandria, Vercelli, Novara, Asti, Milano, Como, Varese, Mantova, Bergamo, Brescia, Cremona, Pavia, Sondrio, Venezia, Belluno, Padova, Vicenza, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Trento, Bolzano, Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna, Forlì e Piacenza.

Art. 18.

Il presente decreto non si applica:

a) ai lavoratori assunti posteriormente al 25 aprile 1945;

b) ai lavoratori addetti a lavori stagionali o assunti con contratto a termine o occasionalmente per determinati lavori;

2338

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788084

e ai lavoratori che, pur essendo alle dipendenze di una impresa industriale, siano riconosciuti dal competente Ufficio provinciale del lavoro come normalmente occupati in lavori agricoli.

Art. 19.

E' autorizzata l'anticipazione da parte dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per conto della Cassa integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria, dei fondi eventualmente necessari alla copertura degli oneri che deriveranno alla Cassa predetta per effetto del presente decreto, fino all'importo di lire 4 miliardi.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di le somme occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Con successivo decreto saranno stabilite le modalità del rimborso totale o parziale delle anticipazioni fatte dallo Stato. In ogni caso è escluso l'addebito di interessi.

La restituzione delle somme da rimborsare allo Stato da la Cassa d'integrazione è garantita dalle disponibilità derivanti dal gettito dei contributi dovuti alla Cassa per effetto del contratto collettivo 21 giugno 1944. A tale fine la misura del contributo dovuto alla Cassa può essere aumentata limitatamente alle provincie cui si applica il presente decreto, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro.

In caso di trasformazione in qualsiasi modo dell'impresa o di cessazione della sua attività per qualunque causa, le somme già erogate all'impresa stessa dalla Cassa di integrazione per l'applicazione del presente decreto, ivi comprese quelle relative alla quota a carico di detta Cassa, costituiscono a tutti gli effetti crediti privilegiati dello Stato.

In caso di fallimento dell'impresa, il credito privilegiato dello Stato è determinato dalla quota parte delle anticipazioni dello Stato attribuite dalla Cassa all'impresa.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà efficacia nelle provincie indicate all'art. 17 sino al 30 settembre 1945, con decorrenza dal 25 giugno 1945 per quelle restituite alla amministrazione del Governo italiano e per le altre dalla data dalla quale il Governo Militare Alleato ne disporrà l'applicabilità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 524.

Istituzione di un Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, il relativo regolamento approvato con il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un « Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali », con sede in Milano.

Tale Ufficio ha carattere transitorio, con durata limitata all'esercizio finanziario 1945-1946 e provvede al disimpegno di funzioni amministrativo-contabili, nei modi e limiti di cui agli articoli successivi.

Il territorio al quale si estende la competenza del detto Ufficio verrà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, la costituzione di uffici alcuni dell'organo di cui trattasi, determinandone la competenza territoriale.

Art. 2.

Il capo dell'Ufficio di cui al precedente art. 1 è nominato con decreto del Ministro per il tesoro ed è tratto dal personale del ruolo di gruppo A della Ragioneria generale dello Stato - Servizi centrali - di grado non

2336
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, delle somme occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Con successivo decreto saranno stabilite le modalità del rimborso totale o parziale delle anticipazioni fatte dallo Stato. In ogni caso è escluso l'addebito di interessi.

La restituzione delle somme da rimborsare allo Stato da la Cassa d'integrazione è garantita dalle disponibilità derivanti dal gettito dei contributi dovuti alla Cassa per effetto del contratto collettivo 13 giugno 1941. A tale fine la misura del contributo dovuto alla Cassa può essere aumentata limitatamente alle provincie cui si applica il presente decreto, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro.

In caso di trasformazione in qualsiasi modo dell'impresa o di cessazione della sua attività per qualunque causa, le somme già erogate all'impresa stessa dalla Cassa di integrazione per l'applicazione del presente decreto, ivi comprese quelle relative alla quota a carico della Cassa, costituiscono a tutti gli effetti crediti privilegiati dello Stato.

In caso di fallimento dell'impresa, il credito privilegiato dello Stato è determinato dalla quota parte delle anticipazioni dello Stato attribuite dalla Cassa all'impresa.

ART. 26.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà efficacia nelle provincie indicate all'art. 17 fino al 30 settembre 1945, con decorrenza dal 25 giugno 1945 per quelle sottratte alla amministrazione del Governo italiano e per le altre dalla data dalla quale il Governo Militare Alleato ne disporrà l'applicabilità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI — GROSCHI — TOGLIATTI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 51. — FRASCA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, il relativo regolamento approvato con il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

E' istituito un « Ufficio amministrativo centrale nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali », con sede in Milano.

Tale Ufficio ha carattere transitorio, con durata limitata all'esercizio finanziario 1945-1946 e provvede al disbrigo di funzioni amministrativo-contabili, nei modi e limiti di cui agli articoli successivi.

Il territorio al quale si estende la competenza del detto Ufficio verrà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, la costituzione di uffici stralcio dell'organo di cui trattasi, il cui ammontare in competenza territoriale.

ART. 2.

Il capo dell'Ufficio di cui al precedente art. 1 è nominato con decreto del Ministro per il tesoro ed è tratto dal personale del ruolo di gruppo A della Ragioneria generale dello Stato - Servizi centrali - di grado non inferiore al 5°.

Il funzionamento dell'Ufficio verrà assicurato con personale comandato dalle diverse Amministrazioni dello Stato ed eventualmente con personale non di ruolo assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 febbraio 1937, n. 109, e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato per ciascuna Amministrazione verrà stabilito con decreti del Ministro per il tesoro, sentiti gli altri Ministri interessati. Nei pari, con decreti del Ministro per il tesoro, verrà determinata l'eventuale aliquota di personale non di ruolo da assumere per il detto Ufficio.

2340
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 3.

L'Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali è alle dipendenze del Ministro per il tesoro. Esso potrà peraltro corrispondere direttamente con le altre Amministrazioni dello Stato, nel disimpegno delle proprie attribuzioni nei riguardi dei rispettivi organi periferici delle Amministrazioni medesime.

Art. 4.

I fondi occorrenti per provvedere alle spese di funzionamento di detto Ufficio verranno iscritti con decreti del Ministro per il tesoro nel proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46.

Art. 5.

Ai pagamenti da effettuare nei territori di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, durante l'esercizio finanziario 1945-1946, per le spese cui si provvede normalmente con mandati diretti e con ordini di accreditamento, potrà provvedersi con aperture di credito presso le Sezioni di tesoreria, a favore del funzionario, di grado più elevato, delle singole Amministrazioni residente in loco.

I detti ordini di accreditamento potranno comprendere anche più capitoli, ma dovranno contenere la ripartizione della somma per i singoli capitoli di spesa.

Per l'emissione di essi sono sospesi tutti i limiti di materia e di somma stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Art. 6.

L'Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali, potrà provvedere alla emissione degli ordini di accreditamento suddetti, per i capitoli e nei limiti degli importi complessivi per capitolo, che verranno stabiliti con decreti dei singoli Ministri interessati, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Gli ordini di accreditamento emessi da tale Ufficio, mediante dichiarazione del titolare dell'Ufficio stesso che il loro ammontare è contenuto nei limiti della disponibilità esistenti sulle somme autorizzate con i decreti interministeriali di cui al precedente comma, verranno inviati direttamente alle Sezioni di tesoreria provinciale, senza essere soggetti a riscontri preventivi.

Gli ordini di accreditamento emessi, distintamente per capitolo con indicazione delle somme e dei funzionari delegati, l'Ufficio predetto trasmetterà mensil-

Art. 8.

Per la resa dei conti da effettuarsi separatamente per i singoli capitoli, il Ministro per il tesoro, sentita la Corte dei conti, è autorizzato a dare particolari disposizioni anche in deroga a quelle stabilite dalle norme in vigore.

Art. 9.

In casi particolari, nei quali non sia possibile, per ragioni di urgenza, di attendere l'emissione delle aperture di credito di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali potrà autorizzare, come provvedimento eccezionale, il pagamento di spese determinate, per importi prestabiliti, in contabilità speciali da istituirsi dal Prefetto della provincia o dall'autorità che lo sostituisce.

Delle autorizzazioni potranno essere concesse esclusivamente per spese riguardanti:

a) retribuzioni, indennità e competenze varie al personale;

b) occorrenze per il normale funzionamento dei servizi;

c) erogazioni attinenti ad autorizzazioni di spesa o provvidenze stabilite mediante norme legislative;

d) misure conservative di carattere indilazionabile, nell'attesa di provvedimenti da parte delle Amministrazioni centrali.

Per le autorizzazioni che, cumulate anche con quelle precedentemente concesse a favore dello stesso organo e per il medesimo oggetto e non ancora regolate nei modi di cui al penultimo comma del presente articolo, eccedano l'importo di L. 10.000.000, dovrà essere richiesto il preventivo assenso della competente Amministrazione centrale, che potrà darlo anche telegraficamente, sentito il Ministero del tesoro.

Il complesso delle autorizzazioni concesse, per qualunque oggetto ed a favore di qualsiasi organo, dall'Ufficio suddetto, compreso quelle per le quali è richiesto l'assenso delle Amministrazioni centrali, e non ancora regolate in conformità del penultimo comma del presente articolo, non potrà comunque mai superare l'importo di lire 5 miliardi.

Di tutte le autorizzazioni date il detto Ufficio dovrà informare immediatamente l'Amministrazione centrale interessata ed il Ministero del tesoro.

Le Prefetture terranno distinte le somme erogate su dette contabilità speciali per Amministrazioni e capitoli.

Gli scoperti che verranno a costituirsi presso le Tesorerie provinciali per effetto della istituzione delle contabilità speciali medesime verranno eliminati a più

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950821

Art. 4.

I fondi occorrenti per provvedere alle spese di funzionamento di detto Ufficio verranno iscritti con decreto del Ministro per il tesoro nel progetto stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1917-18.

Art. 5.

Ai pagamenti da effettuare nei territori di cui al l'ultimo comma del precedente art. 1, durante l'esercizio finanziario 1915-1916, per le spese cui si provvede normalmente coi mandati diretti e con ordini di accreditamento, potrà provvedersi con aperture di credito presso le Sezioni di tesoreria, a favore del funzionario, di grado più elevato, delle singole Amministrazioni residente in loco.

I detti ordini di accreditamento potranno comprendere anche più capitoli, ma dovranno contenere la ripartizione della somma per i singoli capitoli di spesa.

Per l'emissione di essi sono sospesi tutti i limiti di materia e di somma stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Art. 6.

L'Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali, potrà provvedere alla emissione degli ordini di accreditamento suddetti, per i capitoli e nei limiti degli importi complessivi per capitolo, che verranno stabiliti con decreti dei singoli Ministri interessati, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Gli ordini di accreditamento emessi da tale Ufficio, mediante dichiarazione del titolare dell'Ufficio stesso che il loro ammontare è contenuto nei limiti del disponibilità esistenti sulle somme autorizzate con i decreti interministeriali di cui al precedente comma, verranno inviati direttamente alle Sezioni di tesoreria provinciale, senza essere soggetti a riscontri preventivi.

Degli ordini di accreditamento emessi, distintamente per capitolo con indicazione delle somme e dei funzionari delegati, l'Ufficio predetto trasmetterà mensilmente l'elenco alle singole Amministrazioni centrali ed alla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

Per i capitoli diversi da quelli di cui al precedente art. 6, gli ordini di accreditamento verranno emessi dalle Amministrazioni centrali, nei modi stabiliti dalle norme in vigore, e con la detta esclusione di limiti.

La Direzione generale del tesoro ha facoltà di trattenere l'ordine di accreditamento pervenutole dalla Corte dei conti e di ordinare per telegramma l'apertura di credito.

ture di credito di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali potrà autorizzare, come provvedimento eccezionale, il pagamento di spese determinate, per importi prestabiliti, in contabilità speciali da istituirsi dal Prefetto della provincia o dall'autorità che lo sostituisce.

Dette autorizzazioni potranno essere concesse esclusivamente per spese riguardanti:

a) retribuzioni, indennità e competenze varie al personale;

b) occorrenze per il normale funzionamento dei servizi;

c) erogazioni attinenti ad autorizzazioni di spesa o provvidenze stabilite mediante norme legislative;

d) misure conservative di carattere inflazionabile, nell'attesa di provvedimenti da parte delle Amministrazioni centrali.

Per le autorizzazioni che, cumulate anche con quelle precedentemente concesse a favore dello stesso organo e per il medesimo oggetto e non ancora regolate nei modi di cui al penultimo comma del presente articolo, eccedano l'importo di L. 10.000,00, dovrà essere richiesto il preventivo assenso della competente Amministrazione centrale, che potrà darlo anche telegraficamente, sentito il Ministero del tesoro.

Il complesso delle autorizzazioni concesse, per qualunque oggetto ed a favore di qualsiasi organo, dall'Ufficio suddetto, comprese quelle per le quali è richiesto l'assenso delle Amministrazioni centrali, e non ancora regolate in conformità del penultimo comma del presente articolo, non potrà comunque mai superare l'importo di lire 5 miliardi.

Di tutte le autorizzazioni date il detto Ufficio dovrà informare immediatamente l'Amministrazione centrale interessata ed il Ministero del tesoro.

Le Prefetture terranno distinte le somme erogate su dette contabilità speciali, per Amministrazioni e capitoli.

Gli scoperti che verranno a costituirsi presso le Tesorerie provinciali per effetto della istituzione delle contabilità speciali medesime verranno eliminati al più presto con le aperture di credito effettuate a suo favore, dal funzionario delegato interessato, il quale ne darà immediata comunicazione all'Ufficio suindicato.

Tale Ufficio vigilerà perchè la regolazione abbia luogo con i primi fondi disponibili.

Art. 10.

Per le più urgenti necessità relative ai territori del Nord restituiti all'amministrazione del Governo italiano, il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, entro il 31 dicembre 1915, con propri decreti, stanziamenti di fondi, negli stati di previsione dei diversi Ministeri, in relazione ai fabbisogni, fino all'importo massimo complessivo di lire 5 miliardi.

2342
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

ART. 11.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo Militare Alleato o, in mancanza di questa, il giorno di detta restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RUINI — TOGLIATTI — SFORZA — GASPAROTTO — JACINI — DE COURTEN — CASSIANO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GIULIO — LA MALFA — SCIOLLA — CHIOSTERGI — BARBARESCHI — LUSSU

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 27. — FRESA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 1945.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 1945, col quale si nominava un commissario per la temporanea gestione del « Consorzio editoriale italiano De Carlo & Compagni ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 297;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 1945, con il quale veniva nominato un commissario per la temporanea gestione del « Consorzio editoriale italiano De Carlo & Compagni » nella persona dell'avv. Ugo Giuffrè;

Vista la relazione del commissario stesso nella quale si fa presente che il Consorzio editoriale De Carlo, a suo tempo trasferito a Luciano e colà sinistrato a seguito degli ultimi avvenimenti bellici, è praticamente in stato di completo abbandono;

ART. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 5 settembre 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ALESSANDRINI

(1477)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di un gruppo di impiegati degli Enti economici dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Lette le deliberazioni nn. 55, 20, 21 e 21 (Cerealicoltura), n. 20 (Viticoltura), 21 (Ortofrutticoltura), 2 (Zootecnia) del commissario straordinario degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione, con le quali si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, per alcuni impiegati che non si sono presentati per riprendere il cessato rapporto d'impiego con l'Ente;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 596;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825;

Visti gli articoli 2, n. 1, e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana per i seguenti impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione in considerazione che essi, avvenuta la liberazione del territorio nazionale da parte delle Truppe Alleate, non si sono ripresentati in servizio per riprendere il cessato rapporto d'impiego, nè hanno comunque svolta azione alcuna per dimostrare la loro intenzione di riprendere il rapporto d'impiego, dando prova così della loro tacita acquiescenza al licenziamento adottato a suo

2343
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROCCA — TOGLIATTI — SCHIRATTARO — JACINI — DE COURTEN — CICCOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GIULIO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 27. — FRANCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 1945.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 1945, col quale si nominava un commissario per la temporanea gestione del « Consorzio editoriale italiano De Carlo & Compagni ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 1945, con il quale veniva nominato un commissario per la temporanea gestione del « Consorzio editoriale italiano De Carlo & Compagni » nella persona dell'avv. Ugo Giuffrè;

Vista la relazione del commissario stesso nella quale si fa presente che il Consorzio editoriale De Carlo, a suo tempo trasferito a Luciano e colà sinistrato a seguito degli attuali avvenimenti bellici, è praticamente in stato di completo abbandono;

Considerato che tale situazione di fatto, comprovata da documenti esibiti dagli interessati, suggerisce la necessità di revocare la nomina del commissario al Consorzio De Carlo, avvenuta con decreto presidenziale del 15 maggio 1945;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 1945, con il quale l'avv. Ugo Giuffrè veniva nominato commissario per la temporanea gestione del « Consorzio editoriale italiano De Carlo & Compagni », è revocato.

(1477)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di un gruppo di impiegati degli Enti economici dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Lette le deliberazioni nn. 55, 20, 21 e 21 (Cerealicoltura, n. 20 (Viticoltura), 21 (Ortofrutticoltura), 2 (Zootecnia) del commissario straordinario degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione, con le quali si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, per alcuni impiegati che non si sono presentati per riprendere il cessato rapporto d'impiego con l'Ente;

Visto la legge 18 maggio 1942, n. 536;

Visto l'art. 9 del R. decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825;

Visti gli articoli 2, n. 1, e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana per i seguenti impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione in considerazione che essi, avvenuta la liberazione del territorio nazionale da parte delle Truppe Alleate, non si sono ripresentati in servizio per riprendere il cessato rapporto d'impiego, né hanno comunque svolta azione alcuna per dimostrare la loro intenzione di riprendere il rapporto d'impiego, dando prova così della loro tacita acquiescenza al licenziamento adottato a suo carico a loro riguardo.

Impiegati dell'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura:

1) Balsamo Edoardo;
2) Boscarini Giuseppina;
3) Borrelli Roberto;
4) Ciavarella Giuseppina;
5) Cristani Laura;
6) De Ligniera Mirella;
7) Del Lida;
8) Lorenzotti Pietro;
9) Loria Maria;
10) Lo Noce Cristina;
11) Pistara Renata;
12) Torrielli Anna.

Impiegati dell'Ente economico della cerealicoltura:

1) Martinelli Alfonso;
2) Astorino Eugenio;
3) Pristipino Lina;
4) Franceschi Maria;
5) Ferrari Maria;
6) Furlanetto Lina;
7) Rissone Pietro;
8) Di Giustino Alma.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2344

Impiegati dell'Ente economico della viticoltura:

1) Zingone Ida;
2) Simele Maria;
3) Mongatti Liana;
4) Franchi Fulvia;
5) Galsotti Anna Maria;
6) Bertazzoni Tina.

Impiegati dell'Ente economico dell'ortofloro-frutticoltura:

1) Zerbo Annunziata;
2) Rinaldi Gemma;
3) Pitschen Livezia;
4) Lippolis Graziana;
5) Vagnoni Silvana;
6) Oldi Lamberto.

Impiegati dell'Ente economico della zootecnia:

1) Di Vito Antonio;
2) Pontecorvi Ferruccio;
3) Fanelia Giulio;
4) Orsi Domenico;
5) Micci Alberto;
6) Del Grosso Sergio;
7) Milanesi Gino;
8) Polloni Alessandro;
9) Scamuzzi Luciano;
10) Marrocchi Enrico;
11) Grati Giorgio;
12) Mastrobuono Giorgio;
13) Lorenzi Zefiro;
14) Crisci Maria;
15) Fornilli Adriana;
16) Leperi Adelina;
17) Berardi Antonietta;
18) Cossu Giovanna;
19) Coco Delia;
20) Vitali Emilia;
21) Bevilacqua Mario;
22) Di Capua Liliana;
23) Zangretti Annunziata;
24) Missaglia Umberto;
25) Cocco Nella;
26) Giancotti Vittoria;
27) Germagnola M. Teresa;
28) Casalgrandi Tina;
29) Limoli Cozzi Giocanda;
30) Mazzoni Gianna;
31) Medici Gianna;
32) Ghiradini Irma;
33) Rainone Maddalena;
34) Pollini Vera.

Roma, addì 30 giugno 1945

Il Ministro: GULLO

(1428)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Lehmüller, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Lehmüller, con sede in Milano, via Petrarca, n. 6, esercente rappresentanza di acciai e metalli e compra vendita di conduttori elettrici, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Estensione alle provincie di Apuania, Lucca, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia del censimento degli autoveicoli e delle loro parti di ricambio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, concernente norme integrative del Regi decreti-legge 10 marzo e 5 aprile 1944, nn. 83 e 105;

Ritenuta l'opportunità di estendere ai territori delle provincie di Apuania, Lucca, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia le operazioni di censimento di autoveicoli e loro parti di ricambio;

Decreta:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, e le norme integrative allo stesso, contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, entrano in vigore nel territorio delle provincie di Apuania, Lucca, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro: LA MALFA

(1430)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1945.

Nomina dell'amministratore straordinario delle attività dell'Ente per il colono dell'Africa italiana nel Regno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1937, n. 2510, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 691, con il quale è stato costituito l'Ente per il colono dell'Africa italiana;

Considerato che in seguito alle dimissioni dell'intero Consiglio di amministrazione, l'Ente è rimasto senza legale rappresentanza;

Ritenuto opportuno, nel momento attuale, di affidare la gestione del detto Ente ad un amministratore straordinario ai sensi della legge 1° agosto 1941, n. 731;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

3) Pischen Elvezia; 6) Oddi Lauberto.

Impiegati dell'Ente economico della zootecnia:

1) Di Vito Antonio; 18) Cossu Giovanna;
2) Pontecorvi Ferruccio; 19) Coco Delia;
3) Fanelia Giulio; 20) Vitali Emilia;
4) Orsi Domenico; 21) Bellacqua Mario;
5) Micci Alberto; 22) Di Capua Liliana;
6) Del Grosso Sergio; 23) Zangrelli Annunziata;
7) Milanesi Gino; 24) Mossello Umberto;
8) Pollini Alessandro; 25) Cocco Nella;
9) Scamuzzi Luciano; 26) Giancotti Vittoria;
10) Marrocchi Enrico; 27) Germagnola M. Teresa;
11) Grati Giorgio; 28) Casalgrandi Tina;
12) Mastrobuono Giorgio; 29) Limoli Cozzi Giocanda;
13) Lorenzi Zefiro; 30) Mannoni Gianna;
14) Crissi Maria; 31) Molfei Gianna;
15) Fornilli Adriana; 32) Ghieradini Irma;
16) Lepri Adelina; 33) Ramonile Maddalena;
17) Berardi Antonietta; 34) Porini Vera.

Roma, addì 30 giugno 1945

Il Ministro: GUIDO

(1428)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Lehmiller, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Lehmiller, con sede in Milano, via Petrarca, n. 6, esercente rappresentanza di acciai e metalli e compra vendita di conduttori elettrici, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suscitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Lehmiller, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Federico Grifoni.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1359)

2) decreti-legge 10 marzo e 5 aprile 1944, nn. 83 e 105;

Ritenuta l'opportunità di estendere ai territori delle provincie di Apuania, Lucca, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia le operazioni di censimento di autoveicoli e loro parti di ricambio;

Decreta:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, e le norme integrative allo stesso, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 253, cessano di avere vigore nel territorio delle provincie di Apuania, Lucca, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro: LA MALFA

(1346)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1945

Nomina dell'amministratore straordinario delle attività dell'Ente per il colono dell'Africa italiana nel Regno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1937, n. 2512, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 491, con il quale è stato costituito l'Ente per il colono dell'Africa italiana;

Considerato che in seguito alle dimissioni dell'intero Consiglio di amministrazione, l'Ente è rimasto senza legale rappresentanza;

Ritenuto opportuno, nel momento attuale, di affidare la gestione del detto Ente ad un amministratore straordinario ai sensi della legge 1° agosto 1941, n. 731;

Decreta:

Il prof. Armando Maugini, direttore superiore dei servizi agrari nell'Amministrazione coloniale è nominato amministratore straordinario delle attività dell'Ente per il colono dell'Africa italiana nel Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1945

Il Ministro per l'Africa italiana
PARRI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1348)

2 3 4 6 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935681

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Raccolta utilizzazione spazzature, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1189;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 92;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Raccolta utilizzazione spazzature, con sede in Milano, via Meravigli 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del legislativo decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima Raccolta utilizzazione spazzature, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Barbieri Giacomo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1342)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Apertura di nuove agenzie della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 932, e 4 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Nomina del Collegio dei revisori incaricato di assistere il commissario nelle operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3o del decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 287, contenente norme per la liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Vista la lettera n. 112251, in data 3 luglio 1945, con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - ha designato il proprio rappresentante in seno al Collegio dei revisori per la liquidazione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Decreta:

Il Collegio dei revisori, incaricato di assistere il commissario nelle operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, è composto come segue:

rag. Fabbricatore Paolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Montaneri Corrado, in rappresentanza dei consorziati;

dott. Granella Renato, in rappresentanza dei creditori del Consorzio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro: Giacchi

(1350)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 933, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Vista la proposta [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985[illegible]

2348

razione spazzature, con sede in Milano, via Meravigli 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno preminenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima Raccolta utilizzazione spazzature, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Barboni Giacomo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'azienda a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1342)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Apertura di nuove agenzie della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vedute l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 236, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane, con sede in Palermo, è autorizzata ad istituire proprie agenzie nelle piazze di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta), Messina (Rione Maselli), Melilli (Siracusa) e Gibellina (Trapani).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1491)

dello Stato - ha designato il proprio rappresentante in seno al Collegio dei revisori per la liquidazione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Decreta:

Il Collegio dei revisori, incaricato di assistere il commissario nelle operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, è composto come segue:

rag. Fabrizatore Paolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Montoneri Corrado, in rappresentanza dei consorziati;

dott. Granella Renato, in rappresentanza dei creditori del Consorzio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro: Gasparotto

(1330)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 563, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le gravi esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno;

Decreta:

Il dott. Paolino Teodori è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno, con il corrente del 29 giugno 1945, in sostituzione del sig. Pasqualetti Antonio.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro: Gullo

(1368)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Estensione al personale dipendente dalla Presidenza del Senato del Regno del beneficio dell'assistenza fornita, in materia sanitaria, dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 comma *d)* della legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, che prevede l'estensione dell'assistenza fornita dall'Ente stesso in materia sanitaria ai personali civili che prestano opera continuativa retribuita alle dipendenze dirette dello Stato, indicati con decreto interministeriale;

Vista la richiesta avanzata dalla Presidenza del Senato del Regno intesa ad ammettere il personale dipendente ai benefici dell'iscrizione all'Ente suddetto;

Decreta:

Articolo unico.

Al personale dipendente dalla Presidenza del Senato del Regno è esteso il beneficio dell'assistenza fornita, in materia sanitaria, dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1485)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e industria;

Decreta:

L'ing. Massimiliano Alberigi-Quaranta, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna.

Roma, addì 1° settembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
MARCHESI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1486)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. «Esportazione sete», con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. «Esportazione sete», con sede in Milano, via Monte Pietà n. 14, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. «Esportazione sete», con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. rag. Vittorio Gira.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1945.

Il Ministro: RICCI

(1488)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della «Nordstern» società anonima di assicurazioni generali, con sede in Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana della «Nordstern», società anonima di assicurazioni generali, con sede in Genova, piazza Fontana Morose, 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La rappresentanza italiana della «Nordstern»

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2349

n. 22, istitutiva dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, che provvede l'estensione dell'assistenza fornita dall'Ente stesso in materia sanitaria al personale civile che presta opera comunque retribuita alle dipendenze dirette dello Stato, indicati con decreto interministeriale;

Vista la richiesta avanzata dalla Presidenza del Senato del Regno intesa ad ammettere il personale dipendente al beneficio dell'iscrizione all'Ente suddetto;

Decreta:

Articolo unico.

Al personale dipendente dalla Presidenza del Senato del Regno è esteso il beneficio dell'assistenza fornita, in materia sanitaria, dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1485)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e industria;

Decreta:

L'ing. Massimiliano Alberigi-Quaranta, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 1° settembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1436)

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. « Esportazione sete », con sede in Milano, via Monte Pietà n. 11, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. « Esportazione sete », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il cassiere rag. Vittorio Giso.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1488)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della « Nordstern » società anonima di assicurazioni generali, con sede in Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1960;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana della « Nordstern », società anonima di assicurazioni generali, con sede in Genova, piazza Fontana Morose, 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La rappresentanza italiana della « Nordstern » società anonima di assicurazioni generali, con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Rik Emanuele di Ignazio.

Non è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività della rappresentanza suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1489)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2350

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

La data del decreto presidenziale recante « Norme di applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 326, concernente il trattamento economico e previdenziale dei trasferimenti dei dipendenti statali » pubblicato a pag. 1007 della Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 luglio 1945, anziché indicata in 29 giugno 1945 deve intendersi nella data del 29 giugno 1944.

(1480)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

Decreto Ministeriale 13 agosto 1945.

Comune di Spineto Lucano: nuova decorrenza dal 15 giugno 1945.

(1479)

Decreto Ministeriale 3 settembre 1945.

comuni di: Bastida - Bompietro - Caltavuturo - Castellana - Filaga - Formagne - Gratteri - Isnello - Lanza Mezzagno - Montemaggiore - Montedoro - Mussomeli - Petralia - Petralia Soprana - Polizzago - Roccapalumba - Scillato - Sclafani - S. Cesario - S. Prospero - Scicli - Vicenda e Zona (frazione di Modica): nuova decorrenza dal 15 agosto 1945.

(1478)

Assegnazione di segretari comunali di grado superiore ad alcuni Comuni

Con provvedimento a fianco a ciascun Comune riportato si è provveduto alla:

1) assegnazione al comune di Acerra (Napoli) di un segretario comunale di grado 2° (decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944);

2) assegnazione al comune di Ternate (Varese) [illegible] di un segretario comunale di grado 2° (decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945);

3) assegnazione al comune di Colle Umberto (Treviso) di un segretario comunale di grado 2° (decreto Luogotenenziale [illegible]

MINISTERO DEL TESORO

Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza

Dichiarazione concernente lo smarrimento di alcuni mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Si dichiara che è stato denunziato lo smarrimento dei seguenti mandati emessi da questa Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza a favore dell'INCIS e per esso dell'ingegnere Vito Affatato per lavori di costruzione eseguiti nell'abito IV di Matera:

mandato n. 964/1061 del 24 maggio 1944 di L. 23.200;
mandato n. 965/1062 del 24 maggio 1944 di L. 80.000;
mandato n. 966/1063 del 25 maggio 1944 di L. 80.000;
mandato n. 967/1064 del 25 maggio 1944 di L. 95.000;
mandato n. 1029/1450 del 31 gennaio 1945 di L. 22.000;
mandato n. 1030/1451 del 31 gennaio 1945 di L. 22.000.

Si avverte che il termine di mesi dodici dopo di quello della pubblicazione della presente, senza che siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, senza luogo all'emissione di duplicati dei titoli smarriti.

(1461)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico - Ufficio titoli

Media dei cambi e dei titoli del 10 settembre 1945 - N. 190

Belgio	L.	2,2815
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	1,057
Svezia	»	9,13
Svizzera	»	100 —
Canada	»	23,815
Finlandia	»	23,31
Rendita 5% 1935	L.	97,35
Id. 3,50% 1906	»	100,35
Id. 3% lordo	»	90 —
Id. 5% 1936	»	72,50
Redimibile 3,50% 1934	»	95,35
Id. 5% 1936	»	80,80
Obbligazioni Venezie 3,50%	»	96,90
Id. 5% (15 giugno 1945)	»	97,30
Id. 5% (15 febbraio 1945)	»	97,30
Id. 5% (15 febbraio 1944)	»	97,15
Id. 5% (15 settembre 1944)	»	97,10
Id. 5% (15 aprile 1945)	»	97,10
Id. 5% (15 settembre 1944)	»	97,10

Media dei cambi e dei titoli dell'11 settembre 1945 - N. 191

Belgio	L.	2,2815
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785008

La data del decreto presidenziale recante: Norme di applicazione del decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 234, riguardante il trattamento economico per le nomine e i trasferimenti dei dipendenti statali, pubblicato a pag. 1037 della Gazzetta Ufficiale n. 88 del 12 luglio 1945, resta anticipata dal 30 giugno alla data (precedente) della pubblicazione, 28 giugno 1945.

(1480)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

Decreto Ministeriale 15 maggio 1945:

comune di Sgurgola (Prefettura): nuova decorrenza dal 15 giugno 1945.

(1479)

Decreto Ministeriale 3 settembre 1945:

comuni di Barboglio - Bonfanello - Campospinoso - Lacchiarella - Pavarello - Formigara - Fraschero - Lama Mocogno - Montecreto - Montefiorino - Montelibretto - Montese - Palagano - Pievepelago - Polinago - Ravarino - Riolunato - S. Cesario - S. Prospero - Sestola - Vignola e Zocca (provincia di Modena): nuova decorrenza dal 15 agosto 1945.

(1478)

Assegnazione di segretari comunali di grado superiore ad alcuni Comuni

Con provvedimento a datare a ciascun Comune riportato si è provveduto alla:

1) assegnazione al comune di Aversa (Napoli) di un segretario comunale di grado 3° (decreto luogotenenziale 26 ottobre 1944);

2) assegnazione al comune di Termini Imerese (Palermo) di un segretario comunale di grado 3° (decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945);

3) assegnazione al comune di Cefalù (Palermo) di un segretario comunale di grado 3° (decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945);

4) assegnazione al comune di Canicattì di un segretario comunale di grado 3° (decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945);

5) assegnazione alla provincia di Ragusa di un segretario provinciale di grado 3° (decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945);

6) assegnazione al comune di Racalmuto (Palermo) di un segretario comunale di grado 3° (decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945);

7) assegnazione al comune di Lucera (Foggia) di un segretario comunale di grado 3° (decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945);

8) assegnazione al comune di Villa Valentia (Catanzaro) di un segretario comunale di grado 3° (decreto Luogotenenziale 21 maggio 1945).

(1346)

---

di esenzione fiscale nel testo IV di Monte

[illegible] n. 924/1883 del 22 gennaio 1923 di L. 85.250
[illegible] n. 924/1883 del 24 gennaio 1923 di L. 85.250
[illegible] n. 924/1883 del 24 gennaio 1923 di L. 85.250
[illegible] n. 924/1883 del 24 gennaio 1923 di L. 85.250
[illegible] n. 924/1883 del 24 gennaio 1923 di L. 85.250
[illegible] n. 924/1883 del 24 gennaio 1923 di L. 85.250

Si avverte che il corso dei titoli dall'ultimo giorno di valutazione, salvo che siano pervenute comunicazioni a questa Direzione generale, si farà sempre all'ingrosso di multipli dei dieci centesimi.

(1361)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro - Ufficio del Debito pubblico

Media dei cambi e dei titoli del 10 settembre 1945 - N. 190

Belgio	L.	2,2815
Francia	»	2,0175
[illegible] Svizzera	»	100 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Norvegia	»	23,31
Danimarca	»	27,52
Rendita 3,50 % 1906	L.	100,25
id. 3,50 % 1902	»	90 —
id. 3 % lordo	»	73,20
id. 5 % 1935	»	95,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,80
id. 3,50 % 1908	»	96,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,30
id. 5 % (1° febbraio 1950)	»	97,15
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,10
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,10
id. 5 % (15 settembre 1951)	»	99,10

Media dei cambi e dei titoli dell'11 settembre 1945 - N. 191

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
[illegible] Svizzera	»	100 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Norvegia	»	23,31
Danimarca	»	27,52
Rendita 3,50 % 1906	L.	100,70
id. 3,50 % 1902	»	90 —
id. 3 % lordo	»	73,20
id. 5 % 1935	»	95,45
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,75
id. 3,50 % 1908	»	96,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	96,975
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,450
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,25
id. 5 % (1° febbraio 1950)	»	97,125
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,05
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,075
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	99,20

2352
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.

In vigore dal 13 agosto 1945 valevole pel 2° semestre 1945

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	INTERESSI IN CORSO: Con cedola	INTERESSI IN CORSO: Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 5% (netto) 1935	97,50	95 —	88 —	85,50
2	» 3,50% (netto) 1906	113 —	111,25	104,88	109,13
3	» 3,50% (netto) 1902	89,50	87,75	80,75	78,98
4	» 3% (lordo)	72,30	71,30	65,57	64,17
					86,22
	b) Redimibili:				80,33
5	Redimibile 5% (1936)	98,70	95,80	88,72	
6	» 3,50% (1934)	91 —	89,25	82,98	
7	Obbligazioni delle Venezie 3,50%	98,65	16,80	88,87	87,12
8	Debito Redimibile 4,75% (Legge 28-2-1924, n. 240)	490,85	492 —	444,65	442,80
9	» » 3,50% (Legge 24-12-1908, n. 734)	478,75	470 —	431,75	423 —
10	» 3% (Legge 15-6-1910, n. 328)	480,30	473 —	433,20	425,70
11	Obbligazioni pei lavori del Tevere 5%	—	—	—	—
12	» pei lavori edilizi di Roma 5%	—	—	—	—
13	» lavori risanamento città di Napoli 5%	—	—	—	—
14	» Ferrovie Mediterraneo-Adriatiche-Sicule 3%	460 —	454,22	414,58	408,80
15	» Strade Ferrate Romane 3%	—	—	—	—
16	» » » Tirrene 3%	—	—	—	—
17	» » » Meridionali 3%	—	—	—	—
18	» » » Vittorio Emanuele 3%	—	—	—	—
19	» » » Cuneo 3%	—	—	—	—
20	» » » Torino Savona-Acqui 3%	—	—	—	—
21	» » » Udine Pontebba 3%	—	—	—	—
22	» » » Lucca Pistoia 3%	—	—	—	—
23	» » » Cavallermaggiore Alessandria 3%	—	—	—	—
24	» Ferrovie Livornesi C. D. 3%	402 —	456,24	416,28	410,62
25	» » » A. B. 3%	440 —	434,24	396,58	390,82
26	Azioni Ferrovie Calabro-Sicule	—	—	—	—
27	» Rete Cantoniere-Castagneto-Mortara	—	—	—	—
	c) Buoni:				
28	Quinquennali – 1948 – 5% (15 giugno 1948)	100,10	97,60	90,34	87,84
29	Novennali – 1949 – 5% (15 febbraio 1949)	99,50	97 —	89,80	87,30
30	» – 1950 – 5% (15 febbraio 1950)	98,80	96,70	89,17	86,67
31	» – 1950 – 5% (15 Settembre 1950)	98,75	96,25	89,13	86,63
32	» – 1951 – 5% (15 aprile 1951)	98,75	96,25	89,13	86,63
33	» – 1951 – 4% (15 settembre 1951)	90,10	88,30	81,47	79,67

2353
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DIFFERENZA IN PIU'/MENO Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 5% (netto) 1935	97,50	95 —	88 —	85,50
2	» 3,50% (netto) 1906	113 —	111,55	101,88	100,43
3	» 3,5 % (netto) 1902	89,60	87,75	80,73	78,98
4	» 3% (lordo)	72,50	71,30	65,57	64,17
	b) Redimibili:				80,22
5	Redimibile 3% (1936)	98,50	95,80	88,72	89,53
6	» 3% (1937)	94 —	89,25	82,68	
7	Obbligazioni delle Venezie 3%	98,55	16,80	88,87	87,12
8	Debito Redimibile 4,75% (Legge 28-2-1924, n. 244)	79,85	492 —	434,85	442,80
9	» » 3,50% (Legge 29-12-19 , n. 734)	478,75	470 —	4 1,75	423 —
10	» » 3% (Legge 15-6-1919, n. 228)	480,50	471 —	433,20	425,70
11	Obbligazioni per lavori del Tevere 3%	—	—	—	—
12	» per lavori edilizi di Roma 5%	—	—	—	—
13	» lavori risanamento città di Napoli 3%	—	—	—	—
14	» Ferrovie Mediterraneo-Adriatiche Stato 3%	480 —	451,32	411,58	408,80
15	» Strade Ferrate Romane 3%	—	—	—	—
16	» » » Tirrene 3%	—	—	—	—
17	» » » Meridionali 3%	—	—	—	—
18	» » » Vittorio Emanuele 3%	—	—	—	—
19	» » » Cuneo 3%	—	—	—	—
20	» » » Torino Savona-Acqui 3%	—	—	—	—
21	» » » Udine Pontebba 3%	—	—	—	—
22	» » » Lucca-Pistoia 3%	—	—	—	—
23	» » » Cavallermaggiore Alessandria 3%	—	—	—	—
24	» Ferrovie Livornesi C. D. 3%	462 —	436,24	416,28	410,62
25	» » » A. B. 3%	440 —	434,24	396,38	390,82
26	Azioni Ferrovie Cavallermaggiore Bra	—	—	—	—
27	» » Bra Cavallupo-Castagnole-Moretta	—	—	—	—
	c) Buoni:				
28	Quinquennali – 1948 – 5% (15 giugno 1948)	100,10	97,66	90,34	87,84
29	Novennali – 1949 – 5% (15 febbraio 1949)	99,50	97 —	89,80	87,20
30	» – 1950 – 5% (15 febbraio 1950)	98,80	96,10	89,17	86,67
31	» – 1950 – 5% (15 Settembre 1950)	98,75	96,25	89,13	86,63
32	» – 1951 – 5% (15 aprile 1951)	98,75	96,25	89,13	86,63
33	» – 1951 – 4% (15 settembre 1951)	99,50	88,30	91,17	89,47
	Titoli garantiti dallo Stato				
34	Obbligazioni Ferrovie Nord 3%	450 —	464,20	409,58	363,78
35	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4%	174 —	170 —	157 —	153 —
36	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75%	497,37	488 —	448,37	439,20
37	» ordinarie » » 3,75%	893,75	875 —	806,25	787,50
38	Prestito Unificato Città di Napoli 5%	74 —	69,10	64,09	62,19
39	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5%	474,50	462 —	428,10	415,80
40	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4,50%	496,25	485 —	447,75	436,50
41	» C. O. P. Serie Eletta Ferrovie dello Stato 4 %	496,25	485 —	447,75	436,50
42	Consorzio Credito Opere Pubbliche – Serie Città di Genova 5%	768,50	496 —	458,90	446,40
43	» » » » » » » Roma 5%	482,50	470 —	435,50	423 —
44	» » » » » » » Torino 4,50%	—	—	—	—
45	I. R. I. Serie speciale S. T. E. T. 4%	—	—	—	—
46	I. R. I. Mare – 4,50%	700 —	688,75	671,13	659,88
47	I. R. I. Ferro – 4,50%	720 —	727,75	662,63	651,38

2354

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue: Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.

1° semestre 1945 valevole pel 2° semestre 1945

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DEDOTTO IL 20 % Con cedola	DEDOTTO IL 20 % Senza cedola
48	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	—	—	—	—
49	» » » » 6,50 %	524,25	508 —	473,45	457,20
50	Azioni A. N. I. C.	162 —	159 —	146,10	143,10
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
51	Banca d'Italia 3,75 %	489,57	480 —	441,37	432 —
52	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	540,50	528 —	487,70	475,20
53	» » » » - Roma 4 %	511 —	501 —	460,90	450,90
54	» » » » Conversione 4 %	527 —	517 —	475,30	465,30
55	» » » » 3,50 %	503,75	495 —	454,25	445,50
56	Istituto di Credito Fondiario Venezie 5,75 %	454,37	445 —	409,87	400,50
57	» » » » 4 %	530 —	520 —	478 —	468 —
58	» » » » Conversione 4 %	525 —	519 —	477,10	467,10
59	Istituto di Credito Fondiario Venezia Tridentina-Trento 4 %	447 —	437 —	403,10	393,30
60	» » » » » » Converz. 4 %	470 —	460 —	424 —	414 —
61	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	492,50	480 —	444,50	432 —
62	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	470 —	460 —	424 —	414 —
63	» » » » » » Conver. 4 %	472 —	462 —	425,80	415,80
64	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —
65	» » » » Conversione 4 %	516 —	50 —	465,40	455,40
66	» » » » 5 %	532,50	530 —	479,50	467 —
67	Credito Fondiario Banco Sicilia 5 %	542,50	540 —	488,50	486 —
68	» » » » 4 %	—	—	—	—
69	» » » » Conversione 4 %	500 —	490 —	451 —	441 —
70	» » » » 3,75 %	—	—	—	—
71	» » Banco di Napoli 5 %	574,50	562 —	518,30	505,80
72	» » Banco di Napoli 4 %	538 —	528 —	485,20	475,20
73	» » Banco di Napoli Conversione 4 %	540 —	530 —	487 —	477 —
74	Casse di risparmio Provincie Lombarde 4 %	517 —	507 —	466,30	456,30
75	» » » » Conversione 4 %	522 —	512 —	470,80	460,80
76	» » » » 3,50 %	509,75	501 —	459,65	450,90
77	» » Bologna 5 %	—	—	—	—
78	» » » 4 %	18 —	60 —	537,20	547,20
79	» » » Conversione 4 %	510 —	500 —	460,40	450,40
80	» » » 3,50 %	603,75	595 —	544,25	535,50
81	Istituto Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	—	—	—	—
82	Monte dei Paschi - Siena 5 %	582,50	570 —	525,50	513 —
83	» » - Siena 4 %	555 —	545 —	500,50	490,50
84	» » - Siena Conversione 4 %	565 —	555 —	509,50	499,50
85	» » - Siena 3,50 %	550,75	542 —	496,75	487,80
86	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	555 —	545 —	500,50	490,50
87	» » » - Torino 3,75 %	504,37	495 —	454,87	445,50
88	» » » - Torino 3,50 %	553,75	545 —	499,25	490,50
	Istituto Lavoro Pubblica Utilità 6 %	524 —	500 —	473,10	45.,10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

48	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6%	—	—	—	—
49	» » » 6,50%	524,25	508 —	473,45	497,20
50	Azioni A. N. I. C.	162 —	139 —	146,10	145,10
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
51	Banca d'Italia 3,75%	489,37	486 —	441,37	432 —
52	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5%	540,50	528 —	487,70	475,20
53	» » » » - Roma 4%	511 —	504 —	466,90	456,90
54	» » » » Conversione 4%	527 —	347 —	475,30	467 —
55	» » » » 3,50%	503,75	495 —	454,25	446 —
56	Istituto di Credito Fondiario Venezia 3,50%	454,37	445 —	409,87	400,70
57	» » » » 4%	530 —	520 —	478 —	468 —
58	» » » » Conversione 4%	528 —	518 —	477,10	467,10
59	Istituto di Credito Fondiario Venezia Trentino-Trieste 4%	447 —	437 —	403,30	393,30
60	» » » » » » Convers. 4%	470 —	460 —	424 —	414 —
61	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5%	492,50	480 —	444,30	432 —
62	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5%	470 —	460 —	424 —	414 —
63	» » » » » » Convers. 4%	472 —	462 —	425,80	415,80
64	Credito Fondiario Sardo Roma 4%	510 —	500 —	460 —	450 —
65	» » » » Conversione 4%	516 —	50 —	465,40	455,40
66	» » » » 5%	582,50	570 —	525,50	507 —
67	Credito Fondiario Banco Sicilia 5%	552,50	540 —	498,50	486 —
68	» » » » 4%	—	—	—	—
69	» » » » Conversione 4%	500 —	490 —	451 —	441 —
70	» » » » 3,75%	—	—	—	—
71	» » Banco di Napoli 5%	574,50	562 —	518,30	505,80
72	» » Banco di Napoli 4%	538 —	527 —	485,20	475,20
73	» » Banco di Napoli Conversione 4%	549 —	538 —	497 —	477 —
74	Casse di risparmio Provincie Lombarde 4%	517 —	507 —	466,30	456,30
75	» » » » Conversione 4%	532 —	522 —	479,80	469,80
76	» » » » 3,50%	508,75	501 —	459,05	450,90
77	» » Bologna 5%	—	—	—	—
78	» » » 4%	18 —	60 —	567,20	547,20
79	» » » Conversione 4%	516 —	506 —	465,40	456,40
80	» » » 3,50%	603,75	593 —	544,25	535,50
81	Istituto Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4%	—	—	—	—
82	Monte dei Paschi - Siena 5%	582,50	570 —	525,50	513 —
83	» » - Siena 4%	555 —	545 —	500,50	490,50
84	» » - Siena Conversione 4%	565 —	555 —	509,50	499,50
85	» » - Siena 3,50%	550,75	542 —	496,55	487,80
86	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4%	565 —	555 —	509,50	499,50
87	» » » - Torino 3,75%	504,37	495 —	454,87	445,50
88	» » » - Torino 3,50%	553,75	543 —	499,25	489,50
89	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6%	524 —	509 —	473,10	458,10
90	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6%	540 —	525 —	487,50	472,50
91	» Nazionale Credito Edilizio 6%	544 —	529 —	491,10	476,10
92	» » » » 3½%	503,75	495 —	454,25	445,50
93	» » » » 5%	528,50	516 —	476,80	464,40
94	Consorzio Mutui danneggiati Terremoto 4%	514 —	504 —	463,60	453,60
95	» » » » Conversione 4%	510 —	500 —	460 —	450 —
96	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4%	510 —	500 —	460 —	450 —
97	» » » » Conversione 4%	515 —	505 —	464,50	454,50
98	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento 5%	518,50	503 —	467,20	452,70
99	Istituto per il Credito Navale (serie speciale) 6½%	513 —	498 —	463,20	448,50
100	» » » (serie ordinaria) 6½%	—	—	—	—
101	» Mobiliare Italiano 5% (II emiss.)	—	—	—	—
102	» » » 5% (III emiss.)	—	—	—	—
103	» » » 7% (VII emiss.)	992,50	980 —	894,50	882 —
104	Banca Nazionale del Lavoro 4%	521 —	511 —	469,90	459,90
105	» » » » Conversione 4%	521 —	511 —	469,90	459,90

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759032

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1919, n. 536 e 55 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e tutta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Naz. 5%	12961	Calabro Vincenzo, dom. a Napoli	20 —
Id.	55014	Salutto Giosuè di Francesco, dom. a Deina (Cirenaica)	75 —
Id.	56772	Salutto Vincenzo di Francesco, dom. a Derna (Cirenaica)	75 —
Rend. 5%	31864	Tessarsonni Olga di Giovanni, moglie di Farulli Arturo, dom. ad Arezzo	1400 —
Id.	169526	Tulumello Baldassarre fu Giovanni, dom. a Racalmuto (Agrigento)	10880 —
Id.	183969	Come sopra	20 —
Prest. Red. 5%	4184	Come sopra	200 —
Rend. 5%	39079	Giampietro Maria di Luigi, moglie di Pisani Emanno, dom. in Città S. Angelo (Pescara), vincolata	2700 —
Id.	521947	Come sopra	1750 —
Id.	520219	Come sopra	1750 —
Id.	705879 solo per la proprietà	Tortorici Filippo fu Michele, con usufrutto a Giulumbeci Marianna Giuseppa fu Luigi, dom. a Palermo	187 —
Id.	177583 solo per la proprietà	Come sopra	761 —
Id.	115700	Sajeva Antonietta di Benedetto, moglie di Sajeva Antonio, dom. a Favara (Agrigento), vincolata	154 —
Id.	524977	Lo Verde Carmelina di Antonino, moglie di Finocchiaro Salvatore fu Emanuele, dom. a Palermo, vincolata	1500 —
Id.	444344	Iovane Giuseppe di Gaetano, dom. a Napoli, ipotecata	35 —
Id.	116251	Parrocchia di S. Stefano in Alatri (Roma)	84 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

decreto 17 luglio 1910, n. 533 e 72 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1915, n. 19, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto descritte rendite e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Naz. 5%	12961	Calabrò Vincenzo, dom. a Napoli	20 —
Id.	53914	Saladino Giosue di Francesco, dom. a Berna (Cirenaica)	75 —
Id.	56772	Saladino Vincenzo di Francesco, dom. a Berna (Cirenaica)	75 —
Rend. 5%	51864	Pescarmona Ofra di Giovanni, moglie di Farulli Arturo, dom. ad Arezzo	1400 —
Id.	167326	Tolomello Baldassarre fu Giovanni, dom. a Racalmuto (Agrigento)	10880 —
Id.	187989	Come sopra	20 —
Prest. Red. 5%	4184	Come sopra	200 —
Rend. 5%	39670	Giampietro Maria di Luigi, moglie di Pisani Emanno, dom. in Città S. Angelo (Teramo), vincolata	2500 —
Id.	521947	Come sopra	1760 —
Id.	520219	Come sopra	1750 —
Id.	706079 solo per la proprietà	Tocterlai Filippo fu Michele, con usufrutto a Cinquanni Mariasara Giuseppa fu Luigi, dom. a Palermo	18? —
Id.	177581 solo per la proprietà	Come sopra	70 —
Id.	115700	Sajeva Antonietta di Benedetto, moglie di Sajeva Antonio, dom. a Favara (Agrigento), vincolata	154 —
Id.	524977	Lo Verde Carmelina di Antonino, moglie di Finocchiaro Salvatore fu Emanuele, dom. a Palermo, vincolata	2500 —
Id.	444344	Iovane Giuseppe di Gaetano, dom. a Napoli, ipotecata	35 —
Id.	115751	Parrocchia di S. Stefano in Alatri (Roma)	84 —
Id.	21908	Mitra Mariano fu Pietro, dom. a Castelluccio (Salerno)	730 —
Id.	21083	Come sopra	94,50
Id.	80941	Come sopra	550 —
Id.	39671	Come sopra	2500 —
Id.	39672	Come sopra	2500 —
Id.	72763	De Virgilio Maria Eugenia fu Leopoldo, moglie di Cantilena Mario, dom. a Fondi (Caserta)	1785 —
Cons. 3,50 % (1902)	25332	Schettini Rubino Michelina di Gerardo, minore emancipata sotto la curatela del marito Pesce Francesco di Carmine, dom. a Trecchina (Potenza), vincolato	330 —
Cons. 3,50 % (1906)	240153	Congregazione di carità di Forchia (Benevento)	24,50
Id.	82267	Papa Elvira fu Alessandro, moglie di Mucciolì Antonio, dom. a Potenza, vincolata	105 —

2358

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	32 018 solo per Usufrutto	Bianchi Giovanna di Armando, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto a Bertagni Clotilde fu Domenico, nubile di Messina Francesca, dom. a Palermo	1750 —
	221944 solo per Usufrutto	Come sopra	1750 —
	26877 solo per Usufrutto	Come sopra	1750 —
	253076	Bianchi Claudio di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra	1750 —

Si diffida perciò chiunque possa avere interesse che trascorso mese dopo la terza delle pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, all'infuori di quelle eventualmente fatte in precedenza, non vi sarà stata opposizione notificata a questa Direzione generale dei lavori stabilita dall'art. 36 del citato regolamento.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il direttore generale: CAVE

(1345)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel « Riassunto del preventivamente prezzi e le tariffe delle forniture di energia elettrica e degli apparecchi » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1945, n. 91, a pagina 1136 - seconda colonna - al n. 21 concernente la Società Unione Esercizi Elettrici Roma, alla penultima riga ove è detto: « *maggio* leggasi: « *luglio* ».

(1490)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Prestito ricordante il cartello per il sinistro e gli

In data odierna, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrà luogo l'estrazione a sorte delle obbligazioni per un capitale nominale di L. 3.50.000

L'estrazione predetta viene eseguita a n. 694 obbligazioni in conseguenza del limitato effettivo dato al 30 giugno 1945 giusto decreto Ministeriale 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 74 del 21 giugno 1945, e pervenuti sino tale data per tale avviso, dalla filiale della Banca d'Italia, dei titoli a seguito dell'estrazione del novembre 1944, effettuata il Nov. ammortamento, per le obbligazioni 3,50 % « Città di Roma » 1° emissione, a complessive n. 1196 obbligazioni.

b) 2ª Estrazione

n. 480 titoli di 1 obbligazione
n. 128 titoli di 5 obbligazioni
n. 230 titoli di 10 obbligazioni
n. 256 titoli di 25 obbligazioni

per totale n. 1094 titoli, rappresentanti, complessivamente, tante obbligazioni per il capitale nominale di L. 3.650.000.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avranno dovuto essere sorteggiate per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Prest. Red. 3,50 %	22218 solo per l'ostetrica	Banco di Napoli di Avellino, unico solo in parte proveniente dal soppresso Mont di Pietà con orfanotrofio e Ricovero Civile in Benevento, rogito di Mastro Francesco, data di Palermo	1750 —
	521943 solo per l'assistente	Come sopra	1750 —
	526677 solo per l'ostetrica	Come sopra	1750 —
	523676	Banco di Napoli di Pisa, unico solo in parte proveniente dal soppresso Mont di Pietà di Pisa, per mutuo come sopra	1750 —

Si diffida pertanto chiunque avesse diritto a reclamare sui titoli suddetti a produrre entro il termine di legge le proprie opposizioni, altrimenti trascorso detto termine si procederà alla richiesta dei duplicati.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il direttore generale: VANNI

(1345)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel riassunto del provvedimento presidenziale concernente la revisione delle tariffe dell'energia elettrica e del gas, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1945, n. 91, a pagina 1196 - seconda colonna - alla 22ª riga, invece di: « Società Elettrica Esercizi Riuniti Roma », deve leggersi: « Società Elettrica Esercizi Riuniti Roma » (Società per azioni).

(1490)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1945, incominciando alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni sulle obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Roma » - 1ª e 2ª emissione - del Consorzio stesso:

1) *Estrazione a sorte dei seguenti titoli:*

a) *1ª Emissione:*

n. 181 titoli di 1 obbligazione
n. 117 titoli di 5 obbligazioni
n. 130 titoli di 10 obbligazioni
n. 105 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 533 titoli, rappresentanti complessivamente 3667 obbligazioni per il capitale nominale di L. 2.317.000.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate numero 13.450 obbligazioni, per un capitale nominale di L. 6.725.000.

L'estrazione però viene ridotta a n. 9083 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati non al 30 giugno 1945 senza diritto Ministeriale 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del luglio n. 77, del 21 giugno 1945, e pervenuti alla data del presente avviso, dalle filiali della Banca d'Italia, nei modi sorteggiati nell'estrazione del novembre 1941, effettuata al Nord, successivamente, per le obbligazioni 5 % « Città di Roma » 2ª emissione, a complessive n. 3584 obbligazioni.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con un elenco pubblicazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il presidente: G. B. Iasoni

(1474)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: obbligazioni 3 % serie speciale «Pubblicennale» (1ª emissione); obbligazioni 4,50 % di Credito comunale serie speciale «Città di Palermo», obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale «Città di Genova».

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1965, in conformità alle vigenti disposizioni, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto n. 50, alle seguenti operazioni concernenti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) *In ordine alle obbligazioni 3 % serie speciale «Pubblicennale», 1ª emissione:*

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 20 titoli di 1 obbligazione
n. 283 titoli di 10 obbligazioni

in totale n. 303 titoli, rappresentanti 3003 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.500.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % di Credito comunale, serie speciale «Città di Palermo»:*

1) Estrazione a sorte di n. 10 titoli di 1 obbligazione della 1ª emissione, rappresentanti 10 obbligazioni per il capitale nominale di L. 2.000 (2ª estrazione).

2) Estrazione a sorte di n. 15 titoli di 1 obbligazione della 2ª emissione, rappresentanti 15 obbligazioni per il capitale nominale di L. 3.000 (2ª estrazione).

3) Estrazione a sorte di n. 11 titoli di 1 obbligazione della 3ª emissione, rappresentanti 11 obbligazioni per il capitale nominale di L. 2.200 (2ª estrazione).

4) Estrazione a sorte di n. 11 titoli di 1 obbligazione della 4ª emissione, rappresentanti 11 obbligazioni per il capitale nominale di L. 2.200 (2ª estrazione).

5) Estrazione a sorte di n. 12 titoli di 1 obbligazione della 5ª emissione, rappresentanti 12 obbligazioni per il capitale nominale di L. 2.400 (2ª estrazione).

6) Estrazione a sorte di n. 13 titoli di 1 obbligazione della 6ª emissione, rappresentanti 13 obbligazioni per il capitale nominale di L. 2.600 (2ª estrazione).

7) Estrazione a sorte di n. 13 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti 130 obbligazioni per il capitale nominale di L. 26.000 (2ª estrazione).

8) Estrazione a sorte di n. 12 titoli di 10 obbligazioni della 8ª emissione, rappresentanti 120 obbligazioni per il capitale nominale di L. 24.000 (2ª estrazione).

9) Estrazione a sorte di n. 16 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti 160 obbligazioni per il capitale nominale di L. 32.000 (2ª estrazione).

In detta estrazione, secondo i piani di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate complessivamente n. 650 obbligazioni per il capitale nominale di L. 130.000.

L'estrazione però viene rinviata a n. 1230 obbligazioni in conseguenza dei cambi esteri, fino al 30 giugno 1965, giusta decreto Ministeriale 5 giugno 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno n. 71 del 21 giugno 1965, dalle filiali della Banca d'Italia e pervenuti alla data del presente avviso dei titoli sorteggiati nella estrazione del dicembre 1964, effettuata al Nord, anno giudiziario, per le obbligazioni 4,50 % serie speciale «Città di Palermo» e complessivi n. 2150 obbligazioni.

Le estrazioni però sono rinviate a n. 1230 obbligazioni in conseguenza dei cambi esteri, fino al 30 giugno 1965, giusta decreto Ministeriale 5 giugno 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno n. 71 del 21 giugno 1965, dalle filiali della Banca d'Italia e pervenuti alla data di scadenza del presente avviso dei titoli sorteggiati nella estrazione del dicembre 1964, effettuata al Nord, anno giudiziario, per le obbligazioni 5 % serie speciale «Città di Genova» e complessivi n. 231 obbligazioni.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva pubblicazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 4 settembre 1965.

Il presidente: G. B. Lusso

(1475)

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinarie (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1965, in conformità alle vigenti disposizioni, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto n. 50, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % serie ordinarie 1ª emissione:*

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 80 titoli di 1 obbligazione
n. 26 titoli di 5 obbligazioni
n. 31 titoli di 10 obbligazioni

in totale n. 137 titoli, rappresentanti, complessivamente, 500 obbligazioni per il valore nominale di L. 100.000.

In detta estrazione, secondo i piani di ammortamento delle obbligazioni avrebbero dovuto essere sorteggiate n. 2500 obbligazioni per il capitale nominale di L. 475.000.

L'estrazione però viene rinviata a n. 900 obbligazioni in conseguenza dei cambi esteri, fino al 30 giugno 1965, giusta decreto Ministeriale 5 giugno 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno n. 71 del 21 giugno 1965, dalle filiali della Banca d'Italia e pervenuti alla data del presente avviso dei titoli sorteggiati nella estrazione del dicembre 1964, effettuata al Nord, anno giudiziario, per le obbligazioni 4,50 % serie ordinarie e complessivi n. 2150 obbligazioni.

b) *In ordine alle obbligazioni 5 %:*

1) Estrazione a sorte delle obbligazioni emesse nel 1921 (1ª emissione):

n. 80 titoli di 1 obbligazione
n. 26 titoli di 5 obbligazioni
n. 31 titoli di 10 obbligazioni

in totale n. 137 titoli, rappresentanti, complessivamente, 500 obbligazioni per il valore nominale di L. 100.000.

2) Estrazione a sorte delle obbligazioni emesse nel 1922 (2ª emissione):

n. 17 titoli di 1 obbligazione
n. 21 titoli di 5 obbligazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978068

2362

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2) In ordine alle obbligazioni 3,50 % serie speciale «Credito comunale», 1ª emissione.

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 20 titoli da 1 obbligazione
n. 293 titoli da 5 obbligazioni

in totale n. 313 titoli rappresentanti 2065 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.232.000.

3) In ordine alle obbligazioni 3,50 % di Credito comunale, serie speciale «Città di Palermo».

1) Estrazione a sorte di n. 13 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione, rappresentanti 130 obbligazioni per il capitale nominale di L. 52.000 (58ª estrazione).

2) Estrazione a sorte di n. 15 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione, rappresentanti 150 obbligazioni per il capitale nominale di L. 60.000 (58ª estrazione).

3) Estrazione a sorte di n. 17 titoli di 10 obbligazioni della 3ª emissione, rappresentanti 170 obbligazioni per il capitale nominale di L. 68.000 (58ª estrazione).

4) Estrazione a sorte di n. 14 titoli di 10 obbligazioni della 4ª emissione, rappresentanti 140 obbligazioni per il capitale nominale di L. 56.000 (58ª estrazione).

5) Estrazione a sorte di n. 15 titoli di 10 obbligazioni della 5ª emissione, rappresentanti 150 obbligazioni per il capitale nominale di L. 60.000 (58ª estrazione).

6) Estrazione a sorte di n. 11 titoli di 10 obbligazioni della 6ª emissione, rappresentanti 110 obbligazioni per il capitale nominale di L. 44.000 (58ª estrazione).

7) Estrazione a sorte di n. 13 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti 130 obbligazioni per il capitale nominale di L. 52.000 (58ª estrazione).

8) Estrazione a sorte di n. 12 titoli di 10 obbligazioni della 8ª emissione, rappresentanti 120 obbligazioni per il capitale nominale di L. 48.000 (58ª estrazione).

9) Estrazione a sorte di n. 16 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti 160 obbligazioni per il capitale nominale di L. 64.000 (58ª estrazione).

In detta estrazione, secondo i piani di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate complessivamente n. 6166 obbligazioni per il capitale nominale di L. 2.466.000.

L'estrazione però viene ridotta a n. 1430 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati, fino al 30 giugno 1945, a mezzo decreto Ministeriale 6 giugno 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 71, del 24 giugno 1953, dalle filiali e dalla Banca d'Italia dei titoli sorteggiati nella estrazione del novembre 1951 effettuata al Nord, anzidetti, per le obbligazioni 3,50 % Città di Palermo a complessivi n. 3436 titoli obbligazioni.

4) *In ordine alle obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale «Città di Genova»*.

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 21 titoli di 1 obbligazione
n. 53 titoli di 5 obbligazioni
n. 36 titoli di 10 obbligazioni
n. 11 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 121 titoli, rappresentanti complessivamente 867 obbligazioni per il valore nominale di L. 329.500.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate complessivamente n. 1762 obbligazioni per il capitale nominale di L. 767.000

Pubblicato, il presente elenco mediante affissione all'albo pretorio del Municipio di Genova.

Il presidente: G. B. Revelli

(1475)

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinarie (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

Si notifica che il giorno 1° ottobre p. v., in pubblico alle ore 11,30, si procederà, presso la sede del Consorzio in via Vittorio Veneto n. 20, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % serie ordinaria 1ª emissione*:

1) Estrazione a sorte dei seguenti lotti:

n. 10 lotti di 10 obbligazioni
n. 5 lotti di 25 obbligazioni

in totale n. 15 lotti, rappresentanti, complessivamente, 250 obbligazioni per il valore nominale di L. 100.000.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate n. 6210 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.125.000.

L'estrazione però viene ridotta a n. 250 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati fino al 31 giugno 1953, a mezzo decreto Ministeriale 6 giugno 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 71, del 24 giugno 1953, dalle filiali e dalla Banca d'Italia dei titoli sorteggiati nella estrazione del novembre 1951 effettuata al Nord, anzidetti, per le obbligazioni 4,50 % serie ordinaria 1ª emissione a complessivi n. 5960 obbligazioni.

b) *In ordine alle obbligazioni 5 %*:

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1921 1ª emissione:

n. 80 titoli di 1 obbligazione
n. 36 titoli di 5 obbligazioni
n. 40 titoli di 10 obbligazioni

in totale n. 156 titoli, rappresentanti, complessivamente, 720 obbligazioni per il valore nominale di L. 235.000.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1922 e per 2ª emissione di:

n. 42 titoli di 1 obbligazione
n. 21 titoli di 5 obbligazioni
n. 169 titoli di 10 obbligazioni

in totale n. 277 titoli, rappresentanti, complessivamente, 2062 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.081.000.

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1923 3ª emissione di:

n. 32 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 320 obbligazioni per il valore nominale di L. 165.000.

4) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1923-1928 (5ª emissione) di:

n. 100 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 1000 obbligazioni per il valore nominale di L. 500.000.

5) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1927 (6ª emissione) di:

n. 22 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 220 obbligazioni per il valore nominale di L. 110.000.

6) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1926 (9ª emissione) di:

n. 5 titoli di 1 obbligazione
n. 3 titoli da 5 obbligazioni
n. 283 titoli di 10 obbligazioni

in totale n. 291 titoli, rappresentanti complessivamente 3050 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.475.000.

7) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1929 (7ª emissione) di:

n. 97 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 970 obbligazioni per il valore nominale di L. 485.000.

8) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1930-1931 (8ª emissione) di:

n. 71 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 710 obbligazioni per il valore nominale di L. 355.000.

9) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1931 (9ª emissione) di:

n. 256 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 2560 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.280.000.

10) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (10ª emissione) di:

n. 78 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 780 obbligazioni per il valore nominale di L. 390.000.

11) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1933 (11ª emissione) di:

n. 124 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 1240 obbligazioni per il valore nominale di L. 620.000.

12) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1936 (12ª emissione) di:

n. 81 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 810 obbligazioni per il valore nominale di L. 405.000.

13) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1937 (13ª emissione) di:

n. 91 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 910 obbligazioni per il valore nominale di L. 455.000.

14) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1938 (14ª emissione) di:

n. 163 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 1630 obbligazioni per il valore nominale di L. 815.000.

15) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1938 (15ª emissione) di:

n. 50 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 500 obbligazioni per il valore nominale di L. 250.000.

16) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 (16ª emissione) di:

n. 23 titoli di 5 obbligazioni
n. 148 titoli di 10 obbligazioni
n. 71 titoli di 25 obbligazioni

In totale n. 231 titoli, rappresentanti complessivamente 3415 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.707.500.

17) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 e 1943 (17ª emissione) di:

n. 231 titoli di 25 obbligazioni

18) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1943 (18ª emissione) di:

n. 1 titolo di 5 obbligazioni
n. 128 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 129 titoli, rappresentanti n. 3180 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.590.000.

19) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1945 (19ª emissione) di:

n. 29 titoli di 10 obbligazioni
n. 232 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 261 titoli, rappresentanti n. 6090 obbligazioni per il valore nominale di L. 3.045.000

Complessivamente, quindi, dalla 1ª alla 19ª emissione, verranno sorteggiate n. 29.247 obbligazioni 5 % per un capitale nominale di L. 19.623.500.

Secondo i piani di ammortamento delle obbligazioni stesse dovrà essere sorteggiate complessivamente (1ª a 19ª) n. 71.765 obbligazioni, per il capitale nominale di L. 35.756.500.

L'estrazione però viene ridotta a n. 39.417 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati, fino al 30 giugno 1945, giusta decreto Ministeriale 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 77 del 21 giugno 1945, e prevenuti alla data del presente avviso dai titoli sorteggiati nell'estrazione del novembre 1944 effettuata al Nord, ammontanti a n. obbligazioni 5 %, a n. 32.258 obbligazioni.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il presidente: G. B. Bassi

(1476)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, (Provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia), contenuto nel presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 settembre 1945

M. S. LUSH
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

obbligazioni per il valore nominale di L. 485.000.

8) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1930-1931 (8ª emissione) di:

n. 71 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 710 obbligazioni per il valore nominale di L. 355.000.

9) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1931 (9ª emissione) di:

n. 256 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 2560 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.280.000.

10) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (10ª emissione) di:

n. 78 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 780 obbligazioni per il valore nominale di L. 390.000.

11) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (11ª emissione) di:

n. 124 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1240 obbligazioni per il valore nominale di L. 620.000.

12) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (12ª emissione) di:

n. 81 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 810 obbligazioni per il valore nominale di L. 405.000.

13) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (13ª emissione) di:

n. 93 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 930 obbligazioni per il valore nominale di L. 465.000.

14) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (14ª emissione) di:

n. 30 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 300 obbligazioni per il valore nominale di L. 150.000.

15) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (15ª emissione) di:

n. 30 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 300 obbligazioni per il valore nominale di L. 150.000.

16) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (16ª emissione) di:

n. 32 titoli di 5 obbligazioni
n. 148 titoli di 10 obbligazioni
n. 71 titoli di 25 obbligazioni

In totale n. 251 titoli, rappresentanti complessivamente 2415 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.207.500.

17) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 e 1933 (17ª emissione) di:

n. 284 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti, 5250 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.500.000.

a totale n. 251 titoli rappresentanti n. 6000 obbligazioni al per il valore nominale di L. 3.015.000.

Contro le suddette quote, quindi, dalla 1ª alla 10ª estrazione, verranno sorteggiate n. 28.247 obbligazioni 5 % per un capitale nominale di L. 13.623.500.

Secondo i piani di ammortamento delle obbligazioni avrebbero dovuto essere sorteggiate complessivamente n. 8 n. 71.253 obbligazioni, per il capitale nominale di L. 37.626.500.

L'estrazione però viene ridotta a n. 28.247 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati, fino al 3° sorteggio incluso, giusta decreto Ministeriale 5 giugno 1945, pubblicato nella terza serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 73, del 21 giugno 1945, e precisamente alla data del presente avviso dai titoli sorteggiati nell'estrazione del novembre 1944 effettuata al Nord, ammontanti a n. 3006 obbligazioni 5 % per n. 12.024 obbligazioni.

Roma, addì 3 settembre 1945

Il presidente: G. B. Bassi

(1476)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, «Provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia», contenuto nel presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, entri in vigore ed abbia pieni forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 settembre 1945

M. S. LUSH
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1492)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2364

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.


2365